GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1935

(XIV) volume 2

BIBLIOTECA
MILITARE CENTRALE
ROMA
28 MAR. 1935



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIV

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1935 - ANNO XIII — 5 LUGLIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 5 LUGLIO 1935-XIII

Encômio solenne al caporale CANEPA Ezio, della 29ª compagnia distrettuale - Padova:

« Accortosi che un ragazzo, caduto improvvisamente in un canale profondo e molto insidioso, correva grave pericolo, si slanciava generosamente e prontamente in acqua e, superando serie difficoltà, riusciva a trarlo in salvo ».

Padova, 5 giugno 1935 - Anno XIII.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1711

PARTE PRIMA

N. 491 - 10 dicembre 1934 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 2048 - Riduzione di premio di arruolamento nell'arma dei carabinieri Reali e nel corpo degli agenti di P. S. . . . . *Pag.* 1717

» 492 - 20 maggio 1935 - Anno XIII — MILIZIA PER LA DIFESA TERRITORIALE AEREA E COSTIERA. — Legge n. 962 - Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa contraerei (M. DICAT) e l'istituzione della milizia per la difesa costiera (M. da COS). . . » 1719

» 493 - 3 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 966 - Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi. . . . . » 1721

» 494 - 3 giugno 1935 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1018 - Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle Forze armate dello Stato . . . . . » 1723

» 495 - 3 giugno 1935 - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1055 - Costituzione temporanea di due divisioni di fanteria. . . . . » 1727

N. **496** – **3 giugno 1935** – Anno XIII — SERVIZIO DEL GENIO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Legge n. 1024 – Protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria . . . . . *Pag.* 1729

» **497** – **3 giugno 1935** – Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 1019 – Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione. . . . . » 1733

» **498** – **6 giugno 1935** – Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge 1060 – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 395, relativa alla costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario » 1735

» **499** – **6 giugno 1935** – Anno XIII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 1025 – Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione. . . » 1737

» **500** – **11 giugno 1935** – Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1066 – Modificazioni al regolamento generale pel funzionamento dell' « Unione Militare », approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414 . . . . . » 1739

» **501** – **24 giugno 1935** – Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1009 – Istituzione del Ministero per la stampa e la propaganda. . . . » 1743

» **502** – **1° luglio 1935** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la concessione di prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa Ufficiali » . . . . . » 1745

» **503** – **4 luglio 1935** – Anno XIII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici. . » 1753

PARTE SECONDA

N. 504 - 13 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso per la promozione di 7 ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari, indetti col decreto ministeriale 2 novembre 1933-XII (circolare n. 660 del *giornale militare* 1933) . . . . . *Pag.* 1755

» 505 - 18 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato . . . . . » 1757

» 506 - 20 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1027 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti . . . . . » 1758

» 507 - 20 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1029 - Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35. . » 1761

» 508 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1044 - Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36 ed altri indifferibili provvedimenti. . . . . » 1763

» 509 - 30 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-36 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 1765

N. **510** - **4 luglio 1935** - Anno XIII - AVANZAMENTO. — Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36 . . . *Pag.* 1767

» **511** - **4 luglio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Brioni, 8 settembre 1935-XIII . . . . . » 1768

» **512** - **4 luglio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nella riunione autunnale di corse di Persano - 26 settembre 1935-XIII . . . . . » 1768

» **513** - **4 luglio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manualetto di fisiopatologia e di terapia delle lesioni da aggressivi chimici, ad uso dei medici . . . . . » 1769

» **514** - **4 luglio 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario » 1770

» **515** - **4 luglio 1935** - Anno XIII - SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale . . . . . » 1770

» **516** - **4 luglio 1935** - Anno XIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Revisione dei conti consuntivi delle sezioni di tiro a segno. . . . . » 1771

» **517** - **4 luglio 1935** - Anno XIII — TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare » 1771

» **518** - **30 giugno 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali, a norma dell'art. 126 della legge d'avanzamento, sono compresi gli ufficiali generali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale da prendere in esame per la iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1935-36 . . . . . » 1772

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1773

PARTE PRIMA

Circolare N. 491. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto-legge n. 2048 - Riduzione di premio di arruolamento nell'arma dei carabinieri Reali e nel corpo degli agenti di P. S.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 306, del 31 dicembre 1934 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, sul riordinamento del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di modificare l'importo del premio di arruolamento da corrispondersi a coloro che ottengano nell'arma dei carabinieri Reali la nomina a carabiniere effettivo o siano reclutati nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il premio di arruolamento previsto dall'art. 12 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, per gli allievi carabinieri con ferma di anni 3, che conseguano la nomina a carabiniere effettivo,

è stabilito in L. 800 per i volontari ed iscritti di leva che vengono ammessi nell'Arma dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla stessa misura è portato il premio da corrispondere ai militari delle categorie indicate nel primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° febbraio 1920, n.128, che conseguano l'ammissione nell'Arma in qualità di carabinieri effettivi ed al personale — escluso quello proveniente dall'Arma dei carabinieri Reali — che sia reclutato nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1935-XIII.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

N. 492. — MILIZIA PER LA DIFESA TERRITORIALE AEREA E COSTIERA. — **Legge n. 952 – Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa contraerei (M. D I C A T) e l'istituzione della milizia per la difesa costiera (M. da COS).** (Gabinetto). — 20 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 146, del 24 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della Milizia per la difesa contraerei (M. DICAT) e l'istituzione della Milizia per la difesa costiera (M. da COS.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 493. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 966 – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 3 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputato hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 494. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 1018 – Aggiunte e varianti alla legge 27 marzo 1930, – n. 460, sulle chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza dei militari in congedo delle Forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 3 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 27 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 175, 182, 203, 204, 205 e 206 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

Art. 2.

Per le chiamate ordinate dall'Autorità militare per il controllo della forza in congedo e per le dichiarazioni di residenza dei militari, si applicano le disposizioni della legge 27 marzo 1930, n. 406, con le seguenti modificazioni;

L'art. 2 è soppresso.

All'art. 3 è aggiunto il seguente capoverso: « Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« I militari in congedo di cui ai precedenti articoli 1 e 3 devono presentarsi al capo dell'Amministrazione del Comune di residenza, ovvero alle Autorità militari nel Comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata.

« Non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione.

« I militari medesimi, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, sono puniti, a richiesta dell'Autorità militare dalla quale dipendono, se ufficiali, con l'ammenda da L. 50 a L. 1500; se sottufficiali, graduati o militari di truppa, con l'ammenda da L. 20 a L. 300.

« Non si fa luogo alla richiesta, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.

« La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità militare ha avuto notizia del fatto che costituisce reato ».

Nell'art. 5 la frase « con i precedenti articoli 2 e 4 » è sostituita dalla seguente: « con il precedente art. 4 ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« In caso di insolvibilità del condannato, la pena dell'ammenda si converte nel carcere militare, col ragguaglio di un giorno per ogni lire cinquanta o frazione di lire cinquanta.

« Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente al carcere militare sofferto, col ragguaglio stabilito nel precedente comma.

« Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare ».

L'art. 7 viene sostituito dal seguente:

« La cognizione delle contravvenzioni prevedute dall'articolo 4 della presente legge appartiene ai tribunali militari.

« Nei procedimenti per detta contravvenzione può, senza procedersi al dibattimento, pronunciarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

« Il contravventore è ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima

del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda sabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento ».

Art. 3.

La legge 27 marzo 1930, n. 460, con le modificazioni ad essa apportate dal precedente art. 2, è estesa alle Colonie, dove sarà applicata con le modalità che verranno stabilite con decreto Reale.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigilio dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 495. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1055. – Costituzione temporanea di due divisioni di fanteria.** — (Gabinetto). — 3 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150, del 28 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visti i Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, e 8 aprile 1935, n. 572, che provvedono alla costituzione di tre nuove Divisioni di fanteria e dei relativi elementi;

Considerata la necessità di autorizzare la temporanea costituzione di due nuove Divisioni di fanteria, in sostituzione di altrettante mobilitate per le speciali esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la costituzione temporanea di due Divisioni di fanteria, in aggiunta a quelle previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110, ed a quelle costituite temporaneamente con i Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, e 8 aprile 1935, n. 572.

Art. 2.

Per la costituzione delle due Divisioni di fanteria di cui al precedente art. 1, è autorizzata la formazione tempora-

nea dei seguenti elementi delle Armi di fanteria e di artiglieria, in aggiunta a quelli previsti rispettivamente dagli articoli 13, lettere *c*) e *d*), e 17, lettera *b*), del citato R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, ed a quelli previsti dai Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, e 8 aprile 1935, n. 572:

a) due comandi di brigata di fanteria di linea;

b) sei reggimenti di fanteria di linea;

c) due reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria.

Art. 3.

Il Ministro per la guerra emanerà le disposizioni particolari per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal 15 aprile 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 169. — MANCINI.

N. 496. — SERVIZIO DEL GENIO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Legge n. 1024 - Protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria.** — (Gabinetto). — 3 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 27 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' fatto divieto di distruggere, rimuovere, deteriorare o rendere comunque inservibili i segnali che precisano stabilmente negli immobili la posizione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria, siano essi stabiliti dall'Istituto geografico militare o da altri Enti statali.

Coloro che violano tale disposizione sono puniti a norma dell'art. 673 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 2.

Ogni proprietario deve nei propri immobili permettere, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, la costruzione e la manutenzione dei segnali indicati nell'art. 1 della presente legge.

Al proprietario è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto del pregiudizio che, per effetto della permanenza del segnale, subisca l'immobile.

L'indennità è determinata dall'Ente che appone il segnale salvo, in caso di disaccordo, il diritto da parte dell'interessato di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 3.

L'Ente che colloca il segnale o i segnali ha facoltà d'imporre limitazioni o vincoli necessari al funzionamento del segnale.

Nel caso che vengano imposti tali vincoli o limitazioni, si applicano le norme indicate nei capoversi secondo e terzo del precedente art. 2.

Art. 4.

Il proprietario dell'immobile, nel quale è stabilito il segnale, ha facoltà, qualora risulti necessario per la migliore utilizzazione dell'immobile stesso, di chiedere all'Ente interessato lo spostamento del segnale, offrendo, in quanto sia possibile, altro luogo adatto per stabilire il nuovo segnale.

Art. 5.

L'elenco dei segnali, di cui alla presente legge, è tenuto costantemente a giorno a cura dell'Istituto geografico militare, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 6.

Il possessore dell'immobile in cui è stabilito il segnale, deve avvertire il podestà del Comune o il più vicino Comando dei carabinieri Reali di quei danneggiamenti subiti dal segnale, dei quali egli venga a conoscenza.

Art. 7.

La vigilanza sui segnali formanti oggetto della presente legge, spetta ai Comandi di Corpo d'armata territoriali, secondo le disposizioni da stabilirsi nel regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

N. 497. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 1019 – Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 27 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzianato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 498. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1060 - Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 395, relativa alla costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario.** — (Gabinetto). — 6 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 151, del 1° luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tommaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte, costituita colla legge 11 marzo 1926, n. 395, è composta nel modo seguente:

a) di un Primo aiutante di campo generale (generale di corpo d'armata o di divisione o di brigata);

b) di quattro ufficiali di ordinanza (capitani o maggiori, o di grado corrispondente: due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica).

Gli ufficiali di ordinanza della Regia marina e della Regia aeronautica, addetti alla Casa militare di S. A. R. il Principe di Piemonte, sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 499. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 1025 – Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione.** — (Gabinetto). — 6 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 27 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito fuori organico (salvo quelli destinati alle organizzazioni giovanili fasciste) e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva, che abbiano ricevuto dall'autorità militare partecipazione scritta della loro destinazione in caso di mobilitazione, hanno l'obbligo di conservare, con la massima cura, il documento col quale la partecipazione è stata effettuata.

Art. 2.

L'autorità militare potrà chiedere agli ufficiali, che debbono esserne in possesso, la restituzione del documento in qualsiasi momento, ovvero la esibizione di esso in occasione delle chiamate di controllo o dei richiami per istruzione.

L'ufficiale che, per aver smarrito la partecipazione, non la restituisce, ovvero non la esibisce all'autorità militare, nelle circostanze previste dal comma precedente, è punito, a richiesta dell'autorità militare da cui l'ufficiale stesso dipende, con l'ammenda da L. 50 a L. 1500.

Si applicano le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 4 e quelle degli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, e successive modificazioni.

Art. 3.

In caso di smarrimento, le richieste di rinnovo della partecipazione di cui all'art. 1 dovranno essere dagli interessati rivolte subito, con apposita motivata domanda, all'autorità militare dalla quale dipendono, che provvederà a rilasciare loro copia della partecipazione smarrita.

Art. 4.

Non è punibile colui che abbia presentata la domanda di rinnovo della partecipazione prima che gli sia pervenuta la richiesta di restituzione del documento da parte dell'autorità militare, ovvero prima che siano stati indetti la chiamata di controllo o il richiamo per istruzione.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Disposizione transitoria.

Art. 6.

Non è punibile a termini del precedente art. 2 l'ufficiale che non restituisca, ovvero non esibisca la partecipazione relativa al Centro di mobilitazione in occasione di richiesta dell'autorità militare, ovvero di chiamate di controllo o richiami per istruzione effettuati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 500. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1056 – Modificazioni al regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare », approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414.** — (Gabinetto). — 11 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 151, del 1° luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414, che approva il regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » costituita in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto l'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 822, che apporta modificazioni al detto testo unico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » costituita in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 414, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1 (primo comma). — Alle parole: « per l'economia nazionale » sono sostituite le seguenti: « per le corporazioni ».

Art. 11 (ultimo comma). — Alle parole: « dell'economia nazionale » sono sostituite le seguenti: « delle corporazioni ».

Art. 32. — È sostituito dal seguente: « Sono organi dell'Ente:

a) il presidente del Consiglio di amministrazione;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei sindaci ».

Dopo l'art. 32, aggiungere:
« Presidente del Consiglio di amministrazione ».

« Art. 32-*bis*. — Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta la Società agli effetti legali ed ha la firma sociale.

Egli eseguisce tutte le operazioni sociali, ha la diretta responsabilità dell'andamento della Società, e risponde dei propri atti verso il Consiglio di amministrazione ».

Art. 33. — È soppressa la lettera *h*).

La lettera *q*) è sostituita dalla seguente: « deliberare sugli impegni finanziari non relativi a contratti di fornitura di merci ».

Art. 34 e art. 35. — Sono soppressi.

Art. 36. — Alle parole: « due volte al mese » sostituire: « una volta al mese ».

Art. 39. — Nel primo comma, alla frase: « al presidente L. 12.000; al vice presidente L. 8000; ai consiglieri L. 6000 » è sostituita la seguente: « al presidente L. 30.000, ai consiglieri L. 6000 al lordo delle riduzioni sancite coi Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561 ».

Art. 41. — Aggiungere il seguente comma:
« 6° Esaminare i contratti stipulati ed eventualmente riferirne al Consiglio di amministrazione ».

Art. 42. — Sono soppresse le parole: « e del comitato esecutivo ».

Dopo l'art. 44, alle parole: « Direttore generale » sostituire le seguenti:
« Attribuzioni del presidente del Consiglio di amministrazione ».

Art. 45. — È soppresso.

Art. 46. — È sostituito dal seguente:

« Dal presidente del Consiglio di amministrazione dipendono direttamente tutti i direttori delle filiali e delle agenzie, e gli impiegati ed agenti della Società ».

Art. 47. — Nel primo alinea alle parole: « del direttore generale » sono sostituite le seguenti: « del presidente del Consiglio di amministrazione ».

La lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* scegliere le ditte fornitrici, stipulare i contratti di fornitura di merci e deliberare i relativi impegni finanziari ».

La lettera *b)* è soppressa.

Nella lettera *d)* sono soppresse le parole: « delle quali non sia stata espressamente affidata ad altri l'esecuzione ».

La lettera *f)* è sostituita dalla seguente: « *f)* riferire al Consiglio di amministrazione sui fatti di maggiore importanza riflettenti l'Azienda ».

La lettera *h)* è soppressa.

Art. 48. — È soppresso.

Art. 49. — È sostituito dal seguente:

« Nell'assenza od impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione ne assume le funzioni e la firma il consigliere da esso delegato ».

Dopo l'art. 49 è aggiunto il seguente art. 49-*bis*:

« I consiglieri sovraintendono ai singoli servizi e branche dell'Ente, secondo la ripartizione che ne verrà fatta dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Esprimono, collegialmente, come organo consultivo, tutti i pareri che il presidente ritenesse opportuno richiedere loro sulle questioni amministrative tecnico-commerciali relative all'amministrazione dell'Ente ».

Il presente decreto ha vigore dal 9 giugno 1935-XIII

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 165. — MANCINI.

N. 501. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1009 - Istituzione del Ministero per la stampa e la propaganda.** — (Gabinetto). — 24 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 148, del 26 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda è elevato a Ministero.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1935 Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 161 — MANCINI.

N. 502. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per la concessione di prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa Ufficiali ».** — (Gabinetto). — 1° luglio 1935 – Anno XIII.

Sono abrogate le seguenti circolari del *giornale militare*: nn. 492 e 566 dell'anno 1931 e nn. 110 e 281 dell'anno 1934.

In applicazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712 (circolare n. 21 del *giornale militare* 1931), e su proposta del consiglio di amministrazione della « Cassa Ufficiali », determino che d'ora innanzi la concessione dei prestiti agli ufficiali iscritti alla cassa predetta sia regolata con le norme seguenti:

1. — Sono stabilite le due seguenti categorie di prestiti:

a) *Prestiti ordinari* da concedersi in linea di massima per necessità finanziarie di giustificata opportunità e di comprovata convenienza, escluso in ogni caso qualsiasi intendimento speculativo, ed aventi scopo di reimpiego di capitali per ritrarne un utile familiare più o meno prossimo, anche indiretto.

b) *Prestiti a tasso di favore* da concedersi esclusivamente in accoglimento di domande originate da urgenti e gravi necessità sopravvenute per forza maggiore ed aventi per scopo di reintegrare somme già spese o da spendere per malattie, incidenti o per conseguenti dissesti.

2. — I prestiti vengono estinti in rate mensili uguali mediante ritenute sugli assegni, in periodi di tempo che possono variare da un minimo di dodici a un massimo di centoventi mesi; la misura di essi è regolata in modo che la rata mensile di ammortamento non superi il quinto dello stipendio mensile effettivamente percepito, valutato al netto.

3. — Non possono chiedere prestiti gli ufficiali che non abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e quegli altri che dopo la cessazione dal servizio effettivo abbiano ottenuto di permanere nell'iscrizione fino al compimento del periodo di sei anni, non possono ottenere prestiti di durata superiore a dodici mesi.

La misura dei prestiti concedibili ad ufficiali in ausiliaria iscritti alla « Cassa » è regolata in modo che la rata di ammortamento non superi il quinto dell'assegno provvisorio mensile di pensione valutato al netto, e possa essere riscossa mediante ritenuta sull'indennità di ausiliaria.

4. — Non sono concessi prestiti quando sullo stipendio del richiedente gravino preesistenti pignoramenti, sequestri o cessioni salvo il caso in cui l'importo del prestito domandato venga innanzi tutto destinato alla completa estinzione degli accennati gravami.

Parimenti agli ufficiali debitori verso la « Cassa Ufficiali » non viene concessa l'autorizzazione a contrarre cessioni di stipendio mediante garanzia del Ministero delle finanze, salvo la possibilità di estinguere, col ricavato della cessione, il residuo del debito precedentemente contratto con la « Cassa Ufficiali ».

5. — L'estinzione di gravami preesistenti sugli assegni del richiedente, eventualmente posta come condizione nella concessione del prestito, è sempre eseguita d'ufficio a cura dell'ente amministrativo presso il quale è in forza il richiedente stesso.

6. — Di regola non viene concesso un nuovo prestito se non è estinto il precedente.

Nei casi di particolare gravità possono essere eccezionalmente concessi nuovi prestiti ad ufficiali che siano già debitori verso la « Cassa Ufficiali » purchè sia però trascorso almeno un anno dalla precedente concessione. In tale caso il debito residuale viene unificato in una unica partita con quello successivamente assunto.

7. — I prestiti ordinari sono gravati d'interesse valutato al tasso annuo del 5 per cento, su quelli a tasso di favore viene invece applicato il tasso annuo del 3 per cento. Agli effetti del calcolo degli interessi, il pagamento del prestito è considerato come eseguito sempre alla fine del mese.

Sull'importo lordo dei prestiti viene operata una ritenuta a favore del fondo di garanzia destinato a far fronte ai rischi che la « Cassa Ufficiali » incontra nell'esercizio del credito. Nel caso di prestiti estinguibili in dodici mesi la

ritenuta di cui sopra è ragguagliata all'1 per cento dell'importo predetto; tale percentuale viene aumentata di 20 centesimi per ogni anno (o frazione) di maggiore durata, fino al limite di 60 mesi, e di 30 centesimi per ogni anno (o frazione) d'ulteriore durata.

La misura delle rate d'ammortamento è determinata in modo che il netto ricavo del prestito corrisponda all'importo richiesto a mutuo, salvo, s'intende, le eventuali riduzioni che possano essere disposte in sede di concessione. L'ufficio liquidatore ha tuttavia facoltà di apportare all'importo netto del prestito le lievi variazioni eventualmente necessarie a ottenere il rateo mensile di ammortamento espresso senza decimali di lire, semplificando, con tale procedura, il lavoro contabile occorrente a tenere in evidenza le varie partite di credito.

8. — L'ufficiale che desidera fruire della concessione di un prestito deve redigere motivata domanda in carta libera, indirizzandola al consiglio di amministrazione della « Cassa Ufficiali ». Tale domanda deve essere dettagliatamente circostanziata e deve contenere la precisa indicazione della somma occorrente e del periodo di tempo in cui il richiedente desidera estinguere il debito.

9. — Il richiedente non può nella domanda subordinare l'accettazione del prestito alla condizione che questo venga concesso a tasso di favore; è conseguentemente presunta, in ogni caso, l'incondizionata accettazione delle decisioni che riterrà di prendere il presidente del consiglio di amministrazione della « Cassa Ufficiali », a norma del seguente n. 10, circa la concedibilità dell'una o dell'altra categoria di prestiti.

10. — Alla domanda di prestito il richiedente deve allegare una dichiarazione con la quale consente:

a) che le ritenute mensili ad estinzione del debito siano operate anche sulla pensione o su qualunque altro assegno di cui venga ad essere provvisto nel caso di cessazione della posizione nella quale trovasi all'atto in cui richiede il prestito;

b) che l'eventuale residuo del debito gli sia trattenuto in una sola volta all'atto del pagamento dell'indennità supplementare.

11. — La domanda di prestito corredata della dichiarazione di cui al precedente n. 10 deve essere rimessa al comandante di corpo o al capo di servizio. L'ufficiale in congedo o in servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ammesso al credito presenta la domanda e la dichiarazione suddetta all'autorità militare dalla quale dipende disciplinarmente.

Le autorità di cui sopra corredano la domanda di una dichiarazione rilasciata dall'ufficio di amministrazione che stipendia l'ufficiale, dalla quale risulti:

a) l'ammontare dello stipendio e, per gli ufficiali in ausiliaria di cui all'articolo 3, della pensione o assegno provvisorio e dell'indennità d'ausiliaria mensile di cui è provvisto il richiedente;

b) l'indicazione dei gravami cui eventualmente sono soggetti gli assegni, nonchè l'ammontare residuale dei medesimi e quello della relativa quota mensile di estinzione.

Indi rimettono sollecitamente la domanda e i documenti allegati all'ufficiale designato per la compilazione delle note caratteristiche del richiedente affinchè esprima il parere in merito all'accoglimento e indichi a quale categoria di prestito dovrebbe eventualmente riferirsi la concessione. Sulla domanda esprimono successivamente il loro giudizio gli ufficiali designati quali revisori delle note caratteristiche; l'ultimo revisore, a mezzo del proprio comando o ufficio, trasmette la domanda e gli allegati all'ufficio di amministrazione di personali militari vari — sezione « Cassa Ufficiali » e « Fondo previdenza sottufficiali ».

Il parere in merito alle domande presentate da ufficiali pei quali non vengono compilate le note caratteristiche è espresso dalle autorità dalle quali dipendono disciplinarmente i richiedenti, che provvedono altresì a trasmettere direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le domande e i documenti annessi.

12. — Nell'esprimere il parere sull'accoglimento delle domande devesi esaminare con ogni cura la situazione contingente e quella avvenire dell'ufficiale, prendendo in considerazione tutti gli eventuali carichi finanziari, onde accertarsi che il prestito richiesto, se concesso, porti un reale vantaggio al richiedente. Il risultato di tale esame dovrà emergere

dal parere che viene apposto sulla domanda, il quale, peraltro, deve essere informato in massima ai seguenti criteri:

a) evitare che il giovane ufficiale, sottoponendosi a sensibili gravami finanziari per soccorrere parenti collaterali, ipotechi l'avvenire precludendosi la possibilità di formarsi una famiglia propria;

b) evitare la concessione di prestiti a scopo di matrimonio in quelle circostanze in cui l'impianto della casa verrebbe a compiersi su una base economica compromessa da debiti e da sensibili gravami sugli assegni;

c) evitare che la possibilità per l'ufficiale di procurarsi somme a prestito, a condizioni favorevoli e con comodità di agevole restituzione, si risolva, da parte di terzi, in uno sfruttamento a danno dell'ufficiale stesso;

d) non accogliere domande di prestito inoltrate per sopperire alle spese sanitarie da chi per errato preconcetto rinunzia all'opera gratuita dei medici e degli ospedali militari, per ricorrere a quella, spesso dispendiosissima, dei medici e delle cliniche civili;

e) non ammettere domande di ufficiali non meritevoli per abituale disordine nella loro vita economica,

f) non tollerare che la « Cassa Ufficiali » sia considerata come la fonte dove attingere disponibilità finanziarie destinate a spese voluttuarie o comunque superflue. La virtù del risparmio, se viva e feconda, deve mettere l'ufficiale nelle condizioni d'amministrare il suo modesto bilancio in modo da costituirsi qualche utile risorsa per affrontare gl'imprevisti della vita.

13. — Oltre al parere in merito all'accoglimento delle domande, i comandanti di corpo o capi di servizio debbono indicare:

a) per gli ufficiali in servizio permanente effettivo e pei riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra, se sussistano motivi per i quali si possa presumere prossima la cessazione dal servizio;

b) per gli ufficiali richiamati in servizio dal congedo, la durata del richiamo qualora sia cognita, oppure, nel caso che la durata non sia prestabilita, se si presume prossimo il ricollocamento in congedo;

c) per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, in ausiliaria e in congedo provvisorio, la data nella quale i richiedenti, raggiungendo i limiti stabiliti, verranno a cessare dalle posizioni predette.

14. — Nel bilancio di previsione che viene annualmente redatto a norma dell'art. 11 del R. decreto 19 novembre 1931 (circ. 635 *giornale militare* 1931), il consiglio di amministrazione determina il limite massimo della somma trimestrale disponibile per la concessione di prestiti che non potrà essere aumentata senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

La ripartizione di tale somma nelle due categorie di prestiti, ordinari ed a titolo di favore, non viene preventivamente stabilita, ma la concessione di quelli ordinari è subordinata alla circostanza di avere sempre una conveniente disponibilità di fondi per aderire alle presumibili richieste di prestiti per pietose circostanze.

15. — Le domande di prestito sono sottoposte al giudizio del presidente del consiglio di amministrazione, il quale, presi in considerazione i motivi addotti, e i pareri espressi dalle varie autorità, decide circa l'ammissibilità delle domande stesse e stabilisce, nel caso di giudizio favorevole, la categoria del prestito da concedere (ordinario o a tasso di favore).

In caso di impedimento, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dal consigliere investito di delega continuativa a norma dell'art. 6 del R. decreto 19 novembre 1931 (circolare 635 *giornale militare* 1931).

Il giudizio di non ammissibilità, espresso dal presidente in merito alle domande, determina senz'altro il rigetto di queste. Le domande giudicate ammissibili sono rimesse al consiglio di amministrazione od ai consiglieri da questo delegati, per il conseguente esame finanziario, e per le successive disposizioni relative al pagamento del prestito.

16. — L'esito delle domande viene reso noto a mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari - sezione cassa ufficiali e fondo previdenza sottufficiali - il quale dispone, in caso di accoglimento, per il pagamento dei prestiti concessi.

Le ritenute hanno inizio dal mese successivo a quello in cui il prestito viene pagato.

17. — A domanda degli interessati i debiti possono essere estinti in qualunque momento, mediante un unico versamento di saldo corrispondente al valore attuale dei ratei mensili non maturati decurtato dell'importo riscosso in più a favore del fondo di garanzia.

Agli effetti della liquidazione il versamento di saldo è considerato come avvenuto sempre nell'ultimo giorno del mese.

18. — Nella liquidazione dell'indennità supplementare, spettante ad ufficiali che risultino mutuatari con la « Cassa Ufficiali », l'importo residuale del debito viene incamerato fino alla concorrenza dell'indennità.

Per quanto concerne il ricupero di crediti rimasti insoluti in seguito alla morte dell'ufficiale, la perseguibilità a carico delle indennità supplementari, spettanti ai superstiti a norma dell'articolo 31 del R. decreto 19 novembre 1931 (circolare 635 *giornale militare*), è consentita soltanto nel caso che si tratti di prestiti ordinari, mentre le indennità restano intangibili allorquando i debiti traggono origine da concessioni di prestiti a tasso di favore.

19. — Le amministrazioni interessate provvedono ad accreditare l'importo delle quote mensili ritenute al conto corrente postale dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (n. 1-12070) a mezzo di postagiro o con bollettino di versamento CII 8-*bis*. Nello spazio dei modelli riservato alle comunicazioni del mittente devesi sempre specificare che il versamento è a favore della « Cassa Ufficiali », indicando il cognome e nome degli ufficiali ai quali si riferiscono le ritenute, l'importo delle singole quote e il numero progressivo di esse.

Tali notizie possono essere omesse nei moduli nel solo caso in cui vengano fornite con specchio a parte.

L'accreditamento di cui sopra è fatto non oltre la fine del mese al quale si riferiscono le quote, per modo che il relativo certificato di allibramento giunga all'ufficio di amministrazione di personali militari vari nei primi cinque giorni del mese successivo.

20. — Per tenere in evidenza la situazione contabile relativa ad ogni prestito, le amministrazioni competenti si servono di un apposito registro, contenente un conto individuale (modello n. 2941 - già 1032) per ciascun debitore dal quale risultino:

a) il grado, cognome e nome del titolare;

b) gli estremi del provvedimento di concessione del prestito;

c) l'importo e la durata di estinzione;

d) la data di inizio delle ritenute;

e) le indicazioni riflettenti i trasferimenti e le eventuali variazioni ai termini del prestito.

In occasioni di trasferimenti o cessazioni dal servizio l'amministrazione che perde dalla forza l'ufficiale debitore rimette all'amministrazione che lo assume uno stralcio del predetto conto individuale e ne dà partecipazione all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

I prestiti in corso, concessi in applicazione delle circolari del *giornale militare* 492 dell'anno 1931 e 281 dell'anno 1934, seguiteranno ad essere estinti con le modalità stabilite dalle circolari stesse.

Roma, 1° luglio 1935 - Anno XIII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 503. CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 4 luglio 1935 - Anno XIII.

Sono adottati i seguenti indirizzi convenzionali telegrafici per gli enti a fianco di ciascuno di essi indicati:

COMOZONAMILES. . . . . Comandi di Zona.
ISPEZONEMILES. . . . . Ispettori di gruppo di zone.

I predetti indirizzi dovranno essere aggiunti all'allegato 7 del fascicolo 6 « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito - edizione 1932-X ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 504. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso per la promozione di 7 ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari, indetti col decreto ministeriale 2 novembre 1933-XII (circolare n. 660 del *giornale militare* 1933).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 giugno 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1933-XII col quale sono stati indetti gli esami di concorso per la promozione di 7 ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari (grado II, gruppo *C*);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso per la promozione di 7 ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini mi-

litari (grado II, gruppo C.) indetti col decreto ministeriale 2 novembre 1933-XII:

1.	SANTANGELI Ernesto . .	con punti	16
2.	MATTICARI Francesco . .	»	15,75
3.	PORCU Giovanni	»	15,50
4.	NUZZO Gaetano	»	15,30
5.	BIANCHINI Mario . . .	»	15,15
6.	FABBRICINI Alfredo . .	»	15
7.	PAOLUCCI Guido . . .	»	14,80
8.	GAROZZO Filippo . . .	»	14,60
9.	DOMINICI Leonardo . . .	»	14,50
10.	ROSSI Luigi	»	14,40
11.	VENTURA Osiride . . .	»	14,30
12.	MICOZZI Giovanni . . .	»	14,25
13.	SPISSU Edoardo	»	14,20
14.	PITZIANTI Cesare . . .	»	14,15
15.	SCITA Giovanni Battista .	»	14,10
16.	BANCHI Pietro	»	14
17.	DI LIBERTO Rosario . .	»	14
18.	CAMPI Antonio	»	14
19.	BARRA Michele	»	14
20.	PAPA Romeo	»	14

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti li 19 giugno 1935-XIII, *Guerra, registro* 15, *foglio* 155.

N. 505. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 18 giugno 1935 Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118, e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale per i collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e varii, occorrenti alle forze armate dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta e successive modificazioni;

Viste le designazioni del Ministero delle finanze e del comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui rispettivamente alle lettere 18 maggio 1935, n. 30558 e 16 maggio 1935, n. 1112;

Decreta:

Art. 1.

Il Console della M.V.S.N. BOLASCO Ernesto cessa dalla carica di membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e varii, occorrenti alle forze armate dello Stato ed è chiamato a far parte della commissione stessa, quale membro effettivo, in sostituzione del console della M.V.S.N. ROSSI Luigi.

A sostituire il console della M.V.S.N. BOLASCO Ernesto nella carica di membro supplente della predetta commissione è chiamato il seniore della M.V.S.N. TORNARI Angelo.

Art. 2.

A decorrere dal 10 giugno 1935-XIII, il maggiore della R. guardia di finanza BONINI Guido è chiamato a far parte, quale membro supplente, della predetta commissione, in sostituzione del tenente colonnello della R. guardia di finanza CAPPELLI Gennaro.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 giugno 1935-XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1935 - *Anno XIII*
Registro Guerra n. 16, *foglio n.* 107. — CAVALLARI.

N. 506. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto legge n. 1027. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 20 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 417, 434 e 460; e 19 marzo 1934, n. 484:

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Art. 4.

Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1935, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1935-36.

(*Omissis*).

Art. 6.

Per le spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie è autorizzata l'ulteriore assegnazione di complessive L. 91.500.000 da inscriversi per l'esercizio finanziario 1934-35 negli stati di previsione del ministero della guerra per L. 60.000.000, di quello della marina per L. 28.000.000, e di quello dell'agricoltura e delle foreste per L. 3.500.000.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

TABELLA *B*.

(*Omissis*).

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

Conto della competenza.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Competenze al personale operaio, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per commissioni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 10. Spese casuali	»	25.000
Cap. n. 23. — Corredo alle truppe, ecc.	»	235.300
Cap. n. 31. — Spese varie per istruzioni agli ufficiali, ecc.	»	75.000
Cap. n. 32. — Istituto geografico militare, ecc.	»	157.650
Cap. n. 34. — Servizi di artiglieria, ecc.	»	136.395
Cap. n. 36. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc.	»	139.700
Cap. n. 37. — Servizi automobilistici, ecc.	»	61.700
Cap. n. 45. — Tiro a segno nazionale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	18.500
Cap. n. 64-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle colonie	»	60.000.000
Totale degli aumenti	L.	61.789.245

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22. — Spese generali dei corpi, ecc. .	L.	5.995
Cap. n. 24. — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	»	640.000
Cap. n. 29. — Spese per le manovre, ecc. . . .	»	27.950
Cap. n. 30. — Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	101.140
Cap. n. 35. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc. .	»	355.000
Cap. n. 44. — Spese per l'educazione fisica, ecc. .	»	133.860
Cap. n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali	»	605.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.869.345

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(*Omissis*).

N. 507. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1029. – Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ragioneria centrale). — 20 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934 n. 129; 5 febbraio 1934, numeri 171, 172 e 174, 1° marzo 1934, nn. 384,392 e 434; e 19 marzo 1934, n. 481;

Visto l'art. 41, primo comma del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

TABELLA.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 13. — Pensioni ordinarie	L.	30.000.000
Cap. n. 46. — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia	»	80.000
Totale . . .	L.	30.080.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

N. 508. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge, n. 1044. – Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36 ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 27 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 8 aprile 1935, nn. 486 e 503; 18 aprile 1935, n. 542; 29 aprile 1935, n. 603; 9 maggio 1935, n. 699, 3 giugno 1935, n. 954 e 20 giugno 1935, n. 1013;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1935-36, negli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie è autorizzato per l'esercizio 1935-36, lo stanziamento di L. 500.000.000, da inscriversi negli stati di previ-

sione del ministero della guerra per L. 280.000.000, di quello della marina per L. 100.000.000, e di quello dell'aeronautica per L. 120.000.000.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1935 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

TABELLA.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1935-36.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle colonie . . . L. 280.000.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

N. 509. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-36 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 30 giugno 1935 - Anno XIII.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1934-35	1935-36	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio.
21	20	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
39	38	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
40	39	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
50	47	Tasse di bollo.
141	142	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del ministero della guerra.
159	160	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni.
167	168	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 287).
188	189	Entrate eventuali e diverse dei ministeri.
189	190	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
192	193	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per la esecuzione delle decisioni di condanne pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, numero 776).

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1934-35	1935-36	
193	194	Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).
198	199	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio.
241	240	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144.
242	241	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari, ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
243	242	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898.
245	244	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).
250	249	Ricavo dalle alienazioni di materiali residuati dalla guerra, effettuate dal ministero della guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1934-35	1935-36	
		legge 22 maggio 1924, n. 856, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
343	340	Rifusione delle somme anticipate dai ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti e stabilimenti militari ed enti aeronautici; per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo, e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, numero 3049 e art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).
363	357	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 510. — AVANZAMENTO. — **Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 luglio 1935 - Anno XIII.

A decorrere dal 22 luglio 1935, il maggiore generale medico NAPOLITANI Melchiorre è incaricato di esprimere, in sostituzione del maggiore generale medico RIZZUTI Giuseppe, il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo, nei casi previsti dalla nota 2 dell'allegato n. 27 alla circolare 510 del *giornale militare* 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 511. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Brioni, 8 settembre 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 4 luglio 1935 - Anno XIII.

Premio comune di Brioni. — Categoria militare di 1ª circoscrizione. La gara verrà svolta secondo la formula di cui alla circolare 2282 in data 15 febbraio 1934-XII dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestramento, per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare dello stesso ispettorato n. 23600 del 1° dicembre 1934-XIII.

Prova di addestramento. — (Mattino) 8 settembre: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e 2 della circolare sopracitata n. 23600.

Prova di salto di ostacoli. — (Pomeriggio) 8 settembre: percorso dello sviluppo di m. 800 circa con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, tra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282; cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 3000, date dal comitato organizzatore.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 512. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nella riunione autunnale di corse di Persano - 26 settembre 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 4 luglio 1935 - Anno XIII.

PREMIO MINISTERO DELLA GUERRA (Corsa attraverso campagna-militare) per cavalli di carica o di proprietà (di servizio per gli ufficiali di complemento in servizio), classificati di mezzo sangue, di anni 6 ed oltre, nati in Italia,

appartenenti ai comandi ed enti dei corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari, Palermo.

Peso: Kg. 70.

Distanza: m. 3000 circa.

Premi: oggetti ricordo ai cavalieri del 1°, 2° 3° e 4° arrivato.

Chiusura delle iscrizioni: mercoledì 18 settembre 1935-XIII, ore 12, presso la direzione del centro rifornimento quadrupedi di Persano.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 513. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manualetto di fisiopatologia e di terapia delle lesioni da aggressivi chimici, ad uso dei medici.** — (Comando del Corpo di stato maggiore). — 1 luglio 1935 - Anno XIII.

E' stato pubblicato un manualetto di fisiopatologia e di terapia delle lesioni da aggressivi chimici, ad uso dei medici. (Comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea, 1° capitano medico MAGRONE dott. Amedeo).

A cura dell'ufficio pubblicazioni detto manualetto verrà distribuito gratuitamente ai comitati provinciali di protezione antiaerea per gli ufficiali sanitari dei singoli comuni, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione non sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore nel R. esercito, ma potrà essere acquistata da chiunque presso l'ufficio pubblicazioni militari, pagine 43, numero categorico 2779, edizione 1935, prezzo L. 1,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 514. — RECLUTAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 luglio 1935 – Anno XIII.

Gli ufficiali inferiori di complemento, i sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato di tutte le armi e corpi hanno facoltà di presentare istanza per conseguire la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario o nel corpo veterinario.

Le condizioni tutte per ottenere detta nomina sono quelle fissate dalla circolare 136 del *giornale militare* 1935 con le seguenti varianti:

1) data ultima per la presentazione della domanda: 10 agosto p. v.;

2) data degli esperimenti, ai quali gli interessati dovranno essere sottoposti: 2 settembre c. a.

Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari faranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione 3ª) non oltre il 15 settembre p. v., le domande degli interessati, corredate dei prescritti documenti e del risultato degli esami, distinto per ciascun aspirante.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 515. — SOTTUFFICIALI. — **Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 luglio 1935 – Anno XIII.

Il sergente RUSSO Antonio del 2° reggimento granatieri, risultato idoneo agli esami finali del corso per la nomina a capo radiotelegrafista, indetto con la circolare n. 695 *giornale militare* 1934, è nominato capo radiotelegrafista secondo l'ordine della graduatoria stabilita per arma e specialità.

Nella matricola del sottufficiale dovrà essere inserita la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo negli esami finali del corso per la nomina a capo radiotelegrafista indetto con la circolare numero 695 *giornale militare* 1934 e nominato capo radiotelegrafista (circolare n. 515 del *giornale militare* 1935) ..... lì .....

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 516. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Revisione dei conti consuntivi delle sezione di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 luglio 1935 - Anno XIII.

In applicazione delle disposizioni emanate con circolare 1012, *giornale militare* 1934 e 18 *giornale militare* c. a., dal 1° luglio 1935, la revisione dei conti consuntivi delle sezioni di tiro a segno verrà effettuata dalla direzione generale personali civili ed affari generali del ministero.

I comandi di divisione di fanteria disporranno perchè i conti consuntivi per l'anno 1934, che dovevano essere inviati entro il 30 scorso mese, siano inviati a detta direzione generale, anzichè all'ufficio centrale dei servizi contabili della ragioneria del ministero al quale finora competeva tale revisione.

In tal senso s'intende modificata la circolare 529 *giornale militare* 1931.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 517. — TRASPORTI. — **Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 4 luglio 1935 - Anno XIII.

Il punto 8 della circolare 938 *giornale militare* 1934 è sostituito dal seguente:

« 8. — Conseguentemente essi possono munire le ditte od « enti di cui è cenno ai punti 6 e 7 dei documenti necessari

« per la spedizione in conto corrente dei materiali da resti-
« tuire ad enti militari dopo trasformati, perfezionati o ri-
« parati o di quelli che, a titolo di saggio, vengono spediti
« agli enti militari medesimi per conoscenza delle prove o
« dei risultati conseguiti in occasione di studi, indagini o
« ricerche, nonchè per la spedizione ai centri esperienze di
« artiglieria dei campioni di esplosivi per il collaudo bali-
« stico.

« Dalle lettere di vettura devono però farsi risultare, me-
« diante apposita annotazione firmata dall'autorità che le ri-
« lascia, le indicazioni prescritte dalla nota 1 al paragrafo I
« del Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del-
« lo Stato — trasporti di cose — (edizione 1934-XII) e cioè:
« il preciso motivo del trasporto, gli estremi del contratto
« per l'esecuzione del lavoro di trasformazione, perfeziona-
« mento o riparazione o l'attestazione che l'invio, nei casi
« motivati da studi, indagini o ricerche, sia unicamente de-
« terminato da finalità d'interesse militare ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 518. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali, a norma dell'art. 126 della legge d'avanzamento, sono compresi gli ufficiali generali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale da prendere in esame per la iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1935-36.** — (Gabinetto – Ufficio generali). — 30 giugno 1935 – Anno XIII.

I limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali delle categorie in congedo da prendere in esame per la iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1935-36, a norma della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sono fissati come segue:

Ufficiali generali in ausiliaria.

Generali di brigata: fino a GIUNTA Giuseppe, incluso;
Maggiori generali d'artiglieria: VALLISNERI Renato;
Generali di brigata dei CC. RR.: fino a PIERGILI Alighiero, incluso;
Maggiori generali medici: fino a DE STEPHANIS Giuseppe, incluso.

Ufficiali generali di riserva.

Generali di divisione: fino a OTTOLENGHI Attilio, incluso.
Generali di brigata: fino a DESSI Francesco, incluso.
Generali di brigata dei CC. RR.: CHERUBINI Fiorenzo.
Maggiori generali medici: fino a TOSTI Domenico, incluso.
Maggiori generali commissari: fino a CAMPOGRANDE Cesare, incluso.

Ufficiali generali del ruolo speciale.

Generali di brigata: FASSINI CAMOSSI Edcardo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 33ª, anno 1935-XIII, circolare 490 (ammissione allievi nei collegi militari per l'anno scolastico 1935-1936):

A pag. 1691, art. 22, ultima riga, in luogo di: « A parità di media sarà preferito il *più* anziano di età », leggasi: « A parità di media sarà preferito il *meno* anziano di età ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7110596) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 6901)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1935 - ANNO XIII — 12 LUGLIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 12 LUGLIO 1935-XIII

Encomio solenne « alla memoria » del caporale RAMBALDINI Domenico della 91ª compagnia del 6° reggimento alpini:

« Soldato impareggiabile per alto senso del dovere e per tenacia di proposito, esempio di bravura in ogni circostanza, animatore dei suoi uomini in ogni ardita impresa, si prodigava, in una competizione di marcia, fino all'estremo delle forze, decedendo nell'istante in cui la squadra da Lui guidata giungeva prima al traguardo ».

Bressanone, 10 giugno 1935 - Anno XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1775

PARTE PRIMA

N. **519** – **18 aprile 1935** – Anno XIII – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – COLONIE. — R. decreto n. 1085 – Indennità di equipaggiamento ai generali di brigata destinati in colonia . . . . . *Pag.* 1781

» **520** – **13 maggio 1935** – Anno XIII — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1101. – Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. . . . . » 1783

» **521** – **3 giugno 1935** – Anno XIII – LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1095. – Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre . . . . . » 1787

» **522** – **6 giugno 1935** – Anno XIII — DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 1079. – Misura della rendita lorda da sottoporre a vincolo dotale per i capitani del R. esercito con trattamento economico di primo capitano . . . . . » 1789

» **523** – **6 giugno 1935** – Anno XIII – LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1097. – Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali . . . . . » 1791

N. **524** – **6 giugno 1935** – Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1096. – Modificazione all'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332. . . . . *Pag.* 1793

» **525** – **6 giugno 1935** – Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Legge n. 1077. – Istituzione delle cariche di maresciallo capo-banda e di sottufficiale tamburino presso i reggimenti di fanteria divisionale. . . . . » 1795

» **526** – **6 giugno 1935** – Anno XIII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 1078. – Benefici di anzianità, nel grado di ufficiale di complemento, agli ex volontari ciclisti ed automobilisti dei reparti disciolti nel 1915. . . . . » 1797

» **527** – **13 giugno 1935** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Legge n. 1133. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 226, recante norme per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette colonie. . . . . » 1799

» **528** – **13 giugno 1935** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Legge n. 1134. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . » 1801

» **529** – **13 giugno 1935** – Anno XIII — FONDAZIONI. — Legge n. 1099. – Trasformazione in ente perpetuo della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » . . . . . » 1803

» **530** – **13 giugno 1935** – Anno XIII — ISTRUZIONE PRE E POST-MILITARE. — Legge n. 1067. – Assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione pre-militare e post-militare . . . . . » 1807

N. 531 - 13 giugno 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Legge n. 1144. - Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 295, relativo alla definizione, in via transattiva, della vertenza concernente la pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde . . . . *Pag.* 1811

» 532 - 13 giugno 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Legge n. 1136. - Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 209, recante disposizioni transitorie per l'avanzamento di un gruppo di sottufficiali del R. esercito . . . . . » 1813

» 533 - 13 giugno 1935 - Anno XIII — STATO DEGLI UFFICIALI - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1116. - Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali. . . . . » 1815

» 534 - 20 giugno 1935 - Anno XIII — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1117. - Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra . . . » 1823

» 535 - 1° luglio 1935 - Anno XIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Distintivi e bracciali per gli iscritti al tiro a segno. . . . . » 1825

PARTE SECONDA

N. 536 - 27 maggio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - Decreto ministeriale che indice un concorso per due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare - grado 10°, gruppo *A* . . . . . *Pag.* 1827

N. **537** – **7 giugno 1935** – Anno XIII AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII *Pag.* 1835

» **538** – **30 giugno 1935** – Anno XIII – TRASPORTI. — Riduzione di tariffa pei viaggi dei militari delle forze armate per l'Eritrea . . . . . » 1836

» **539** – **11 luglio 1935** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio del servizio studi ed esperienze, in s. p. e. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-1936 » 1837

» **540** – **11 luglio 1935** – Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Città di Castello, 31 agosto 1935-XIII . . » 1837

» **541** – **11 luglio 1935** – Anno XIII — CONCORSI E GARE. – Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano, 13 settembre 1935-XIII . . . » 1838

» **542** – **11 luglio 1935** – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico » . . . . . » 1839

NOTIFICAZIONI . . . . . » 1839

PARTE PRIMA

Circolare N. 519. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE. — **R. decreto n. 1085 - Indennità di equipaggiamento ai generali di brigata destinati in colonia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 aprile 1935 - Anno XIII. - (*Gazzetta Ufficiale* n. 153, del 3 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 42 della legge 6 luglio 1933, n. 999, e 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012;

Visto il R. decreto 2505 del 31 ottobre 1923 riflettente il trattamento degli ufficiali del Regio esercito che prestano in Colonia servizio di carattere militare;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura dell'indennità di equipaggiamento per i generali di brigata che in Colonia non rivestano la carica di comandante di Regio Corpo;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità di equipaggiamento, di cui all'art. 2 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, per i generali di brigata, che non rivestano la carica di comandante di Regio Corpo, è stabilita nella misura di L. 2500 al lordo delle riduzioni fissate dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 173. — MANCINI.

N. 520. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 1101 - Aggiunte e varianti alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.** — (Gabinetto). — 13 maggio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 4 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, riguardante i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire, in alcuni determinati casi, l'anticipazione della corresponsione dei soccorsi e la posticipazione della loro cessazione, nonchè di estendere il beneficio dei soccorsi stessi anche ai congiunti dei militari arruolatisi volontari in reparti destinati in Africa Orientale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per gli affari esteri e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le lettere *a*) dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, è sostituita dalla seguente:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti.

« Quando il titolo al soccorso sorga in seguito a matrimonio contratto posteriormente alla chiamata alle armi del

militare e non vi sia prole prenata, il soccorso decorre dal giorno delle pubblicazioni, non mai però prima della chiamata alle armi.

« Nel caso di prole prenata già riconosciuta o che venga legittimata all'atto del matrimonio, il soccorso decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi o all'autorità comunale; però la prole nata dopo la presentazione del militare e prima delle pubblicazioni dà titolo al soccorso solo dal giorno della nascita ».

Al medesimo art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di morte o di inabilità del militare il soccorso giornaliero può essere protratto anche oltre il giorno in cui dovrebbe avere termine la sua corresponsione e ciò nei casi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 19 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dei soccorsi, di cui alla presente legge, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (secondo comma) è effettuato dagli uffici postali ai congiunti dei militari ovvero, in casi speciali, da stabilirsi dal regolamento, a persona designata dal podestà ».

Art. 3.

Salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, hanno titolo al sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, di cui all'art. 1 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, limitatamente al periodo in cui può essere corrisposto il soccorso stesso, anche i congiunti bisognosi dei militari di truppa e dei sottufficiali (sino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondenti) di qualsiasi classe, arruolatisi volontari, ad eccezione di quelli per anticipazione degli obblighi di leva, in reparti di una qualunque delle forze armate dello Stato destinati nelle colonie dell'Africa Orientale.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 5 febbraio 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 175. — MANCINI.

N. 521. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1095. - Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre.** — (Gabinetto). — 3 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 4 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni della legge 1° giugno 1931, n. 886, sono aggiúnte le seguenti:

Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle provincie di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto della provincia.

L'approvazione è necessaria anche per la aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.

Il Prefetto, su conforme parere dell'Autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Il rifiuto dell'approvazione richiesta non deve essere motivato.

Contro di esso è ammesso soltanto il reclamo al Governo del Re, in via gerarchica.

Art. 2.

I conservatori delle ipoteche non procederanno alla trascrizione degli atti previsti nel precedente articolo 1° se non sia esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia.

Art. 3.

Le zone delle provincie di confine terrestre alle quali si applicano le disposizioni della presente legge saranno indicate in apposito elenco, da approvarsi con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Art. 4.

Le norme per l'applicazione della presente legge saranno emanate con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI —
RAZZA — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 522. — DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 1079. – Misura della rendita lorda da sottoporre a vincolo dotate per i capitani del R. esercito con trattamento economico di primo capitano. — (Gabinetto). — 6 giugno 1935 – Anno XIII. – (*Gazzetta Ufficiale* n. 153, del 3 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio, di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni, i capitani con trattamento economico di primo capitano, a sensi dell'art. 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899, debbono comprovare di possedere — a prescindere dallo stipendio del proprio grado e delle relative indennità di qualsiasi natura — una rendita lorda annua di L. 1050, assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul Debito pubblico consolidato o sopra beni immobili ovvero su titoli garantiti dallo Stato.

Art. 2.

Con declaratoria del Tribunale supremo militare, su richiesta dell'interessato, anche le rendite assicurate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge possono essere ridotte per gli ufficiali menzionati nell'articolo precedente, alla misura stabilita dal medesimo articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 523. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1097 – Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 4 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Le disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, della relativa legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, nonchè del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 946, si applicano anche ai provvedimenti di stato relativi ai carabinieri e graduati dell'Arma, ai militari di truppa e graduati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 524. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 1096 - Modificazioni all'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 4 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per considerazioni della categoria originaria o del loro originario obbligo di ferma, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio, o per distretto militare.

« Tali richiami devono avere luogo per decreto Reale, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuto ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

« Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.

« Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro della guerra, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale ».

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

N. 525. — SOTTUFFICIALI. — **Legge n. 1077. – Istituzione delle cariche di maresciallo capo-banda e di sottufficiale tamburino presso i reggimenti di fanteria divisionale.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 giugno 1935 – Anno XIII. – (*Gazzetta Ufficiale* n. 153, del 3 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituite le cariche di maresciallo capo-banda e di sottufficiale tamburino presso i reggimenti di fanteria divisionale.

Art. 2.

Ai vincitori dei concorsi per la nomina alla carica di maresciallo capo-banda e di sottufficiale tamburino, vengono, rispettivamente, conferiti i gradi di maresciallo ordinario e di sergente.

L'ulteriore avanzamento dei marescialli capi-banda e dei sergenti tamburini è regolato dalle norme in vigore sull'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito.

Art. 3.

I marescialli capi-banda ed i sottufficiali tamburini, di cui all'art. 2, sono compresi nell'organico dei sottufficiali stabilito dall'art. 14 della legge 21 giugno 1934, n. 1093.

Art. 4.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per le finanze, le disposizioni particolari per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 526. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 1078. — Benefici di anzianità, nel grado di ufficiale di complemento, agli ex volontari ciclisti ed automobilisti dei reparti disciolti nel 1915.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 giugno 1935 – Anno XIII. – (*Gazzetta Ufficiale* n. 153, del 3 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ex appartenenti alle Milizie volontarie mobilitati alla data del 21 maggio 1915 con il grado di ufficiale assimilato, ai sensi del decreto Luogotenenziale 1° luglio 1915, n. 1037, qualora abbiano successivamente conseguito il grado di ufficiale di complemento del Regio esercito, potranno ottenere, in quest'ultimo grado, una retrodatazione di anzianità pari al periodo di tempo in cui essi prestarono servizio con il grado di ufficiale assimilato in zona di operazione al comando di reparti delle Milizie stesse e presero parte ad azioni belliche della guerra 1915-1918.

Art. 2.

Per ottenere il beneficio di cui sopra gli interessati dovranno farne domanda al Ministero della guerra, per il tramite del Distretto militare da cui dipendono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

I servizi resi nella qualità di ufficiale assimilato delle Milizie volontarie dovranno risultare dal rispettivo stato di servizio da allegarsi in copia alla domanda a cura del competente distretto.

Art. 3.

L'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo 1, non darà, comunque, diritto a corresponsione di assegni arretrati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 527. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 1133 – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 226, recante norme per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette colonie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 6 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 226, recante norme per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 528. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 1134. - Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 6 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.—

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 529. — FONDAZIONI. — **Legge n. 1099 – Trasformazione in ente perpetuo della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 giugno 1935 – Anno XIII. — *Gazzetta ufficiale* n. 154, del 4 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La « Fondazione Tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », costituita colla donazione di L. 2.000.000 fatta dal cav. di gr. cr. Hermann Gustavo ed eretta in ente morale col R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, è trasformata, a datare dal 1° luglio 1935, in fondazione perpetua col capitale di L. 600.000, rimanenza, a quella data, della detta donazione.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della Fondazione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Statuto organico della « Fondazione Tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » a favore degli ufficiali generali del Regio esercito in congedo.

La « Fondazione Tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », eretta in ente morale in virtù del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, è trasformata, a datare dal 1° luglio 1935, in Fondazione perpetua col capitale di L. 600.000, rimanenza, a quella data, della somma di L. 2.000.000, donata dal cav. di gr. croce Gustavo Hermann, in memoria del proprio figlio tenente pilota aviatore Gustavo Enrico, decorato della medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione: « Pilota d'aeroplano di non comune perizia e di singolare ardimento, prese parte a numerose operazioni aviatorie di guerra, riportando brillanti successi. La sua carriera, ricca di lusinghiere promesse, venne spezzata dalla morte che incontrò, cadendo da grande altezza, nell'adempimento del suo dovere.

« Carso Tolmino-Lubiana-Aleis, settembre 1915-maggio 1916 ».

Art. 2.

Scopo della fondazione è quello di elargire premi di benemerenza agli ufficiali generali del Regio esercito non più in attività di servizio e che versino in non buono stato economico, ovvero alle loro famiglie in occasione della morte del generale capo di famiglia.

Saranno tenuti presenti per la concessione, quali elementi di valutazione a titolo preferenziale: le condizioni economiche dei premiandi e l'aver essi partecipato alla grande guerra 1915-1918, o alla guerra italo-turca, o ad altra campagna di guerra, comprese quelle coloniali.

A parità di condizioni economiche disagiate sarà data la preferenza, nella concessione dei premi in parola, agli ufficiali generali non più in attività di servizio, che coprivano tale grado alla data del 4 novembre 1918.

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale di L. 600.000 di cui al precedente art. 1. Detta somma sarà

investita in titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII, di valore nominale corrispondente, da tramutarsi in certificato nominativo intestato alla « Fondazione Tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ». Il certificato deve essere depositato nella cassa del Comando del corpo d'armata di Milano.

Art. 4.

La legale rappresentanza e l'amministrazione dell'Ente sono affidate ad una Commissione, nominata dal Ministero della guerra e composta: dal comandante del Corpo d'armata di Milano, presidente, da un ufficiale generale in congedo col grado di comandante di Corpo d'armata o di divisione, residente a Milano, designato dal Ministero della guerra, dal comandante della divisione « Legnano » e da un ufficiale superiore, segretario, senza voto, designato dal comandante del Corpo d'armata di Milano.

Art. 5.

La rendita proveniente dal capitale nominale di cui al precedente art. 3, sarà annualmente impiegata dalla predetta Commissione per l'assegnazione dei premi di benemerenza, di cui all'art. 2, agli ufficiali generali o alle loro famiglie.

Le domande degli interessati, in carta libera, devono essere dirette alla presidenza della Commissione presso il Comando del corpo d'armata di Milano, per il tramite dei Comandi territoriali di corpo d'armata i quali, previi necessari accertamenti, esprimeranno il loro parere sulle condizioni economiche dei richiedenti.

La Commissione ha facoltà di assumere dirette informazioni, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, prima di prendere la sua deliberazione.

In ciascun anno allo stesso generale non può essere concessa, cumulativamente, somma maggiore di L. 3000.

Art. 6.

Le somme non assegnate entro l'anno passeranno in aumento alle disponibiltà dell'anno successivo.

Art. 7.

Entro il mese di gennaio di ogni anno la Commissione, a mezzo del Comando del corpo d'armata di Milano, dovrà rendere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria della Fondazione stessa, relativa all'anno precedente.

Art. 8.

Ogni anno, per cura del Comando del presidio di Udine, in rappresentanza del Ministero della guerra, nel giorno 15 maggio, anniversario della morte dell'eroico aviatore, sarà deposta una corona di fiori sulla di lui tomba nel cimitero di Aleis, come perenne espressione della gratitudine dell'Esercito.

N. 530. — ISTRUZIONE PRE E POST-MILITARE. — **Legge n. 1067 – Assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione premilitare e post-militare.** — (Gabinetto). — 13 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 152, del 2 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I cittadini, obbligati al servizio militare dall'atto della leva fascista del diciottesimo anno di età, a norma dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1931, n. 2150, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione premilitare, sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 500. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda può essere aumentata fino al doppio.

La stessa pena si applica alle persone sopraindicate le quali, dopo essersi presentate per il servizio di istruzione premilitare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.

Si applica il carcere militare sino a sei mesi alle persone sopraindicate, le quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione premilitare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere state due volte condannate per il reato medesimo.

La pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, si converte nel carcere militare, calcolandosi 50 lire, o frazione di 50 lire, d'ammenda per un giorno di carcere.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva sofferta.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare.

Art. 2.

I sottufficiali e militari di truppa, obbligati all'istruzione postmilitare a norma dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1934, n. 2151, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione postmilitare, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda può essere aumentata sino al doppio.

La stessa pena si applica alle persone indicate nel comma precedente, che, dopo essersi presentate per il servizio d'istruzione postmilitare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.

Si applica il carcere militare sino a un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopraindicati, i quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione postmilitare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere stati per due volte condannati per il reato medesimo.

In caso di condanna per alcuno dei reati di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del 3°, 4° e 5° capoverso dell'articolo precedente.

Art. 3.

Il padre o, in mancanza, la madre, ovvero il tutore, che in qualsiasi modo impedisce od ostacola la presentazione del minore per il servizio dell'istruzione premilitare, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

La disposizione precedente si applica anche ai direttori o presidi di Istituti o Convitti per i minori sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Se il fatto è commesso da un direttore di azienda ovvero da un datore di lavoro nei riguardi delle persone dipendenti, l'ammenda è da L. 100 a L. 1000, la quale si applica anche nel caso in cui il direttore di azienda, ovvero il datore di lavoro, abbia impedito ovvero ostacolato la presentazione del dipendente per il servizio post-militare.

Art. 4.

Fuori dei casi preveduti dai precedenti articoli 1 e 2, le persone ivi indicate sono soggette, come i militari del Regio esercito, alla legge penale militare, dal momento stabilito per la loro presentazione per la effettiva prestazione del servizio di istruzione fino al momento stabilito per la regolare cessazione di esso

La legge penale militare si applica altresì a tutti i militari istruttori ed alle altre persone che vi sono soggette, quando commettono, nel periodo indicato nel comma precedente, alcuno dei reati in essa preveduti contro o a danno degli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare.

Le precedenti disposizioni si applicano agli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare ed agli altri militari, anche quando, fuori del periodo indicato nel comma precedente, commettano, a causa del servizio d'istruzione premilitare e postmilitare, alcuno dei reati di insubordinazione o abuso di autorità.

Nei casi preveduti dai comma precedenti, la pena è diminuita da due a cinque gradi per le persone indicate nell'articolo 1 e da uno a tre gradi per le persone indicate nell'articolo 2; e quando, per la diminuzione di uno o più gradi della pena da infliggere, si dovrebbe discendere al disotto del minimo stabilito per il carcere militare, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena una punizione disciplinare.

Art. 5.

Per i reati preveduti dai precedenti articoli 1, 2 e 3 e per quelli commessi nelle circostanze di cui all'art. 4, i colpevoli sono soggetti alla giurisdizione militare.

Per i reati preveduti dai medesimi articoli 1, 2 e 3 e per i reati per i quali il codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, commessi dalle persone indicate nei precedenti articoli 1 e 2, si procede a richiesta dei comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o dei Fasci giovanili di combattimento o degli altri comandanti militari competenti a norma del regolamento.

Per i reati preveduti dai menzionati articoli 1, 2 e 3 punibili con l'ammenda, il giudice militare può, senza pro-

cedere al dibattimento, pronunciare condanna con decreto, osservate le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1920, numero 1417.

Art. 6.

Il Governo del Re emanerà le norme concernenti l'assoggettamento delle persone di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge alla disciplina militare, nei casi contemplati dalla legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 531. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Legge n. 1144 – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII. n. 295, relativo alla definizione, in via transattiva, della vertenza concernente la pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde.** — (Gabinetto). — 13 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 157, dell'8 luglio 1935 – Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 295, relativo alla definizione, in via transattiva, della vertenza concernente la pretesa demanialità universale del Monte Pellegrino e delle sue falde.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.—

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 532. — SOTTUFFICIALI. — **Legge n. 1136. – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 209, recante disposizioni transitorie per l'avanzamento di un gruppo di sottufficiali del R. esercito.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 6 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 209, recante disposizioni transitorie per l'avanzamento di un gruppo di sottufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 533. — STATO DEGLI UFFICIALI - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1116. - Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali.** — (Gabinetto). — 13 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 155, del 5 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Effetti militari dell'amnistia, indulto o grazia.

L'amnistia fa cessare l'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato derivante da condanna penale, salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

L'indulto o la grazia non fanno cessare detta incapacità, salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

L'amnistia, l'indulto o la grazia non restituiscono il grado perduto per effetto di una condanna penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di concessione.

Art. 2.

Riabilitazione militare.

Il tribunale supremo militare, su domanda del condannato riabilitato a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione insindacabile presa in camera di consiglio, previe le conclusioni del Regio avvocato generale militare a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti

dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto penale militare della condanna.

La decisione può essere presa altresì a seguito di richiesta fatta d'ufficio dal Regio avvocato generale militare.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale e 598, 599 e 600 del Codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla Corte d'appello e il Regio avvocato generale militare al procuratore generale.

Agli effetti dell'applicazione della disposizione dell'articolo 180 del Codice penale, i reati punibili con pene stabilite nel Codice penale per l'esercito o nel Codice penale militare marittimo sono considerati delitti.

Il termine per ottenere la riabilitazione a norma del Codice penale è ridotto alla metà per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo il commesso reato, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.

I militari, che abbiano conseguito più di una delle promozioni o ricompense indicate nel precedente capoverso, possono ottenere la riabilitazione anche fuori dei casi e dei termini stabiliti nell'art. 179 del Codice penale.

Art. 3.

Reintegrazione nel grado perduto per condanna.

L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacità militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, può essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

Il procedimento è promosso dal Regio avvocato generale militare, a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.

Alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre forze armate.

La reintegrazione nel grado non produce di diritto la riammissione in servizio.

Art. 4.

Riacquisto di decorazioni e distinzioni onorifiche di guerra.

Il riacquisto, a tutti gli effetti, a norma dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1932, n. 453, delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, nonchè della capacità a conseguirle è subordinato alla riabilitazione militare ordinata a termini del precedente articolo 2.

Art. 5.

Impiego di persone divenute incapaci per condanna di appartenere alle forze armate dello Stato e loro assegnazione a reparti di riadattamento militare.

Fuori dei casi indicati negli articoli 1 e 2, previo parere conforme emesso dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalla prima parte dell'articolo 2, le persone, fisicamente idonee al servizio militare, che, a seguito di condanna, siano incorse nell'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato, e per le quali non sia ancora cessato, per ragioni di età, ogni obbligo di servizio militare, sono messe a disposizione del Ministro per la guerra per essere impiegate, dopo che la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e sia stata revocata l'eventuale misura detentiva di sicurezza, e sempre che sia ritenuto conveniente, in lavori speciali, sotto la potestà dell'amministrazione militare, per un periodo di tempo uguale a quello della ferma di leva, che avrebbero dovuto compiere se non fossero incorse nella incapacità.

A tal fine il Ministro per la guerra ha facoltà di istituire uno o più reparti di riadattamento militare alle dipendenze del comando degli stabilimenti militari di pena, per assegnarvi i condannati suindicati.

Detti condannati, durante l'assegnazione ai reparti suindicati, sono considerati come assimiliati ai militari per gli

effetti dell'applicazione della legge penale militare e dell'assoggettamento alla giurisdizione militare, con vincolo di subordinazione gerarchica anche verso i militari non rivestiti di grado che appartengono al personale direttivo, di governo, di custodia o di vigilanza del comando militare, presso il quale il reparto è istituito.

Del provvedimento di assegnazione ai reparti di riadattamento militare di persone comunque soggette a misure di sicurezza non detentive, e del provvedimento con cui cessa tale assegnazione, il comandante del reparto stesso dà immediata comunicazione al competente giudice di sorveglianza.

Art. 6.

Scopo ed effetti dell'assegnazione ai reparti di riadattamento militare.

L'assegnazione ai reparti di riadattamento militare delle persone indicate nell'articolo precedente ha lo scopo di ottenere, mediante il lavoro cui potranno essere adibite e mediante l'educazione ed istruzione militare che saranno ad esse impartite, il loro riadattamento alla vita sociale in genere, e militare in ispecie, e di favorirne la riabilitazione.

Per coloro che, durante l'assegnazione ai reparti di riadattamento militare, hanno dato, a giudizio del comandante da cui il reparto dipende, prove effettive e costanti di buona condotta, il tempo ivi trascorso è detratto dal periodo minimo di durata della eventuale misura non detentiva di sicurezza.

Art. 7.

Soppressione della seconda compagnia speciale di correzione ed istituzione di reparti militari speciali per determinate categorie di militari.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà provveduto alla soppressione della seconda compagnia speciale di correzione di cui al libro primo, parte seconda, del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, ed alla contemporanea istituzione di uno o più

reparti militari speciali, alla dipendenza di quel comando militare che il medesimo Ministro riterrà più opportuno.

Ai suddetti reparti sono assegnati i seguenti militari, per i quali si richiede una speciale vigilanza intesa alla prevenzione di eventuali reati:

1° militari sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura e di custodia per infermità psichica, o sottoposti a libertà vigilata ovvero all'ammonizione o al confino di polizia;

2° militari già più volte condannati per delitto non colposo e non punibile a querela della persona offesa;

3° militari, anche non condannati, che si ritenga opportuno allontanare dai corpi, nell'interesse della disciplina, del servizio e del decoro dei corpi medesimi.

Art. 8.

Procedimenti per l'assegnazione ai reparti speciali.

L'assegnazione ai reparti speciali di cui al precedente articolo 7, è fatta:

nei casi di cui ai numeri 1° e 2° del medesimo articolo, all'atto della chiamata alle armi, dal comandante del distretto militare o della capitaneria di porto competenti;

nel caso di cui al numero 3° del detto articolo, su proposta del comandante del corpo cui il militare appartiene, dal competente comandante di corpo d'armata o di dipartimento marittimo o di zona aerea, o dal comandante superiore del corpo Reale equipaggi marittimi o dai comandanti generali dell'arma dei carabinieri Reali, della Regia guardia di finanza o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, previo giudizio conforme di commissioni istituite presso ciascuno dei comandi stessi.

Dette commissioni, nominate con provvedimento dei comandi suddetti, sono composte da un ufficiale generale, presidente, dal Regio avvocato militare del tribunale militare territorialmente competente, o da un suo sostituto, e da un colonnello o ufficiale di grado corrispondente.

Le modalità per la cessazione dell'assegnazione ai reparti speciali saranno stabilite dal regolamento.

Art. 9.

Cartella biografica.

Per ogni detenuto negli stabilimenti militari di pena, per ogni persona assegnata ai reparti di riadattamento militare e ai reparti militari speciali istituiti con la presente legge, è compilata dal comandante del corpo o del reparto, da cui le persone suindicate dipendono, una cartella biografica secondo il modello approvato dal ministero della guerra.

Copia della cartella è rimessa alle autorità che ne facciano richiesta.

Art. 10.

Disposizione finale.

Il Governo del Re, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze, emanerà le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 11.

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano a coloro che hanno finito di scontare, da oltre un biennio prima della pubblicazione della presente legge, la condanna, per effetto della quale sono incorsi nella incapacità militare.

Art. 12.

I militari, che si troveranno incorporati nella seconda compagnia speciale di correzione al momento della sua soppressione, saranno inviati nei reparti militari speciali istituiti a norma del precedente articolo 7.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

N. 534. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1117. - Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 155, del 5 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed il R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927, n. 362, concernenti la materia delle pensioni di guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme interpretative e integrative;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, è applicabile soltanto ai militari a favore dei quali sia già intervenuta liquidazione di pensione o assegno di guerra.

La sospensione dei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 59 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per quanto riguarda i dementi, è limitata ai casi in cui la demenza sia esclusivamente e direttamente originata da ferite di guerra.

Art. 2.

Le domande di pensione o di assegno da parte di congiunti di militari deceduti in territorio dichiarato in stato di guerra sono ammesse a termini degli articoli 38, terzo comma, e 59,

terzo comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, ma, in ogni caso, non oltre il quinto anno dalla definitiva cessazione delle ostilità.

Se la morte del militare è avvenuta in territorio non dichiarato in stato di guerra, il quinquennio decorre dalla stessa data di morte.

Resta fermo il disposto del terzo comma dell'art. 38 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per quanto concerne la facoltà concessa al padre del militare morto per servizio di guerra, di presentare domanda di pensione entro cinque anni dal compimento del sessantesimo anno di età o dalla sopravvenuta incapacità a proficuo lavoro.

Art. 3.

L'Amministrazione è in facoltà di respingere senza provvedimento formale le domande di prima liquidazione presentate dopo scaduti i termini stabiliti dalla legge. Se gli interessati ripropongono la domanda sostenendo la presentazione in tempo utile, la decisione avverrà con decreto Ministeriale.

Il presente decreto si applica alle domande che perverranno all'Amministrazione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 5. — MANCINI.

N. 535. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Distintivi e bracciali per gli iscritti al tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° luglio 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 99 del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, approvato con R. decreto 21 novembre 1932, n. 2051, sono adottati i seguenti distintivi e bracciali per le cariche e gli iscritti al tiro a segno nazionale.

I. — DISTINTIVI DI CARICA.

a) *Presidente*: distintivo in smalto bianco rettangolare di mm. 15 x 20 con l'applicazione in rilievo dello stemma ufficiale del tiro a segno, in oro, portante in basso la scritta di: « Presidente » in oro;

b) *Delegato dell'unione italiana di tiro a segno*: identico a quello del presidente, in smalto celeste, con la relativa dicitura;

c) *Delegato del Comune*: come sopra, in smalto marrone;

d) *Direttore di tiro*: distintivo in smalto rosso a foggia di rettangolo col lato inferiore arrotondato, con la scritta intorno allo stemma del tiro a segno;

e) *Vice direttore di tiro*: identico a quello del direttore, in smalto verde;

f) *Commissario di tiro*: come sopra, in smalto giallo.

II. — DISTINTIVI DI CLASSIFICA DEL TIRATORE.

a) *Maestro tiratore*: distintivo a forma di scudetto, alto mm. 25 e largo mm. 19, con lo stemma del tiro a segno su smalto rosso e la scritta ai due lati, su fondo marrone;

b) *Tiratore scelto e tiratore di* 1ª *e* 2ª *classe*: distintivo come sopra in smalto, rispettivamente di color verde, giallo e celeste, con la scritta su fondo rosso.

III. — Bracciali.

Sono di color verde, alti cm. 11. Portano al centro lo stemma del tiro a segno, e, sotto lo stemma, il nome della sezione in oro su fondo rosso.

I bracciali sono costituiti:

a) *Pel presidente*: in seta verde, con lo stemma del tiro a segno ricamato in oro e due galloncini in oro all'orlo superiore;

b) *Per i delegati del comune e dell'Unione*: come sopra, con un galloncino in oro;

c) *Pel direttore e il vice-direttore del tiro*: come sopra, con i galloncini in argento;

d) *Per i commissari di tiro*: come sopra, con un galloncino marrone;

e) *Pei tiratori*: in lana verde senza galloncino, con lo stemma del tiro a segno stampato.

I distintivi di carica e i bracciali per i membri della presidenza e della direzione del tiro sono obbligatori. Debbono essere portati sempre sul campo di tiro durante le esercitazioni ed in occasione di esercitazioni, gare o altre manifestazioni di tiro a segno.

L'adozione dei bracciali per i tiratori è facoltativa. Essi però sono obbligatori per coloro che partecipino a manifestazioni o cortei, in rappresentanza della sezione, nei quali intervenga il labaro.

L'adozione dei distintivi e dei bracciali verrà inaugurata in occasione della benedizione dei labari, durante l'VIII Gara generale di tiro a segno in Roma.

La spesa per i distintivi di carica (in lire due) e per i bracciali della presidenza e della direzione del tiro (L. 12,50 ciascuno) sarà applicata alla voce « imprevisti » del bilancio delle sezioni.

I bracciali per i tiratori saranno ceduti a pagamento (L. 1,60 ciascuno) a cura delle sezioni, a coloro che ne facciano richiesta.

I distintivi e i bracciali saranno forniti a pagamento dall'unione italiana di tiro a segno, alla quale le presidenze delle sezioni si rivolgeranno direttamente.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

PARTE SECONDA

Circolare N. 536. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare - grado 10°, gruppo A.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 26 giugno 1935 – Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato col R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare,

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Decreta:

Art 1.

È indetto un concorso per esami a n. 2 posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in ingegneria o in matematica;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne fa le veci.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i mutilati ed invalidi di guerra;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo purchè in servizio presso le forze armate, oppure da un medico civile dirigente un servizio sanitario militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi

dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia della stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Firenze e consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata, se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio dello stesso Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare

PROVA SCRITTA

Geodesia.

a) Nozioni di geometria differenziale. — Coordinate curvilinee. — Curvatura della superficie — Equazione della geodesia in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari. — Deduzione delle formule fondamentali e trigonometria sferica;

b) Teorema di Lègendre per la risoluzione di triangoli geodetici — Trigonometria sferoidica — Coordinate geodetiche rettangolari;

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione — Teorema di Daby;

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione;

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica — Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

N.B. — La durata della prova scritta è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per la prova scritta.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 14, *Guerra, foglio n.* 115. — CAVALLARI.

N. 537. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 giugno 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII col quale è stato indetto un concorso a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare (grado 12° - gruppo *C*);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi:

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII:

1.	CECCHINI Eligio	con punti	17,50
2.	SAVORANI Bartolomeo. .	» »	17,17
3.	PITTINO Alessandro . . .	» »	16,50
4.	CORNINI Guido	» »	16,34
5.	NOCE Napoleone	» »	16,33
6.	GRANIERI Renato . . .	» »	16
7.	MARTELLI Vittorio . . .	» »	15,33
8.	SUPINO Raffaele	» »	15,17

9. FERUGLIO Ottorino . . .	con	punti	14,995
10. TOSONI Celestino	»	»	14,67
11. IANNELLI Menotti. . . .	»	»	14,50
12. RICCI Valentino	»	»	14,33
13. BERSANI Alceste	»	»	14
14. LENISA Antonio.	»	»	13,83
15. GIANNETTI Dante	»	»	13,50
16. PATRI Aldo	»	»	13,33
17. TRISCIUOGLIO Luigi. . .	»	»	13 (ex combattente)
18. FRASCHINI Cesare . . .	»	»	13

Roma, addì 7 giugno 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 16, *foglio n.* 174.

N. 538. — TRASPORTI. — **Riduzione di tariffa pei viaggi dei militari delle forze armate per l'Eritrea.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 30 giugno 1935 – Anno XIII.

In seguito ad accordi intervenuti tra questo ministero e le società di navigazione sovvenzionate esercenti linee per l'Eritrea, la « *Tirrenia* », la « *Veneziana di navigazione a vapore* », il « *Lloyd Triestino* » e la « *Libera Triestina* » hanno consentito di portare dal 30 al 40% la riduzione praticata sui prezzi di viaggio (escluso vitto, diritti, tasse, ecc.) ai militari delle forze armate, dall'Italia a Massaua e viceversa.

Tale concessione sarà praticata dal 1° luglio al 31 dicembre c. a. pei viaggi dall'Italia a Massaua e dal 15 luglio al 31 dicembre c. a. pei viaggi da Massaua all'Italia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 539. — AVANZAMENTO. — **Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio del servizio studi ed esperienze, in s. p. e. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-1936.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 luglio 1935 - Anno XIII.

A norma dell'art. 20 della legge di avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il ministro determina e fa conoscere che, in aggiunta ai colonnelli indicati con la circolare 1002 del *giornale militare* 1934, debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria — per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-1936 — i colonnelli del genio del servizio studi ed esperienze in s.p.e. fino a STABARIN Alberto incluso (annuario militare - ediz. 1935 - pag. 766 e 1089).

I relativi documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero della guerra al più presto possibile.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 540. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Città di Castello, 31 agosto 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 11 luglio 1935 - Anno XIII.

Premio esercito. — Categoria militare di 2ª circoscrizione. La gara verrà svolta secondo la formula di cui alla circolare 2282, in data 15 febbraio 1934-XII, dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestramento per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare dello stesso ispettorato n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

Prova di addestramento. — (Mattino) 31 agosto: esercizi previsti dagli allegati nn. 1 e 2 della circolare sopracitata n. 23600

Prova di salto d'ostacoli. — (Pomeriggio) 31 agosto: percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1.10, tra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282; cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 3000, date dal comitato organizzatore.

Tassa d'iscrizione: L. 20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 541. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano, 13 settembre 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 11 luglio 1935 – Anno XIII.

Premio Vittorio Veneto. — Categoria militare di 2ª circoscrizione. La gara verrà svolta seconda la formula di cui alla circolare 2282 in data 15 febbraio 1934-XII, dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestramento per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare dello stesso ispettorato n. 23600 del 1° dicembre 1934-XIII.

Prova di addestramento. — (mattino) 13 settembre: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e 2 della circolare sopracitata n. 23600.

Prova di salto di ostacoli. — (pomeriggio) 13 settembre: percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, tra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282; cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 3000, date dal comitato organizzatore, delle quali L. 1000 ai sei cavalli italiani meglio classificati.

Coppa al vincitore offerta dal generale ispettore delle truppe celeri.

Oggetti al secondo e terzo classificato.

Tassa d'iscrizione: L. 20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 542. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico ».** — (Direzione generale d'artiglieria). — 11 luglio 1935 - Anno XIII.

E' stata pubblicata la 3ª serie di aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico, ed. 1931 ».

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà la distribuzione secondo l'elenco Art. 8 della circolare n. 358 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito — Parte 2ª - Artiglieria — pagina 124, numero 2474 categorico, edizione 1935, prezzo L. 4,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONI

L'ufficio del Commissario straordinario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra, in Italia e all'Estero, si è trasferito da Padova a Milano, via S. Giovanni sul Muro, 18.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 30 giugno 1935-XIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data della legge o del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Potenza.....	I comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, riuniti con R. decreto 29 marzo 1928, n. 804, in un unico comune denominato Castelluccio, sono ricostituiti nei limiti della circoscrizione preesistente alla loro unione, ferma restando l'aggregazione disposta con lo stesso decreto, della frazione Agromonte al comune di Latronico.	Legge n. 722 18 aprile 1935 Anno-XIII	128
Matera.....	Il comune di Genzano, in provincia di Matera, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Genzano di Lucania ».	R. D. n. 825 8 aprile 1935 Anno-XIII	136
Parma.....	Il comune di Monchio, in provincia di Parma, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Monchio delle Corti ».	R. D. n. 826 8 aprile 1935 Anno-XIII	136
Ragusa.....	Il comune di Spaccaforno, in provincia di Ragusa, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Ispica ».	R. D. n. 935 6 maggio 1935 Anno-XIII	144
Como.....	Le frazioni Molena e Ferrera sono staccate dal comune di Erba ed aggregate a quello di Albavilla.	R. D. n. 1053 9 maggio 1935 Anno-XIII	150

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L. 27	All'ESTERO, annue . .	L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO	» 2	All'ESTERO	» 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

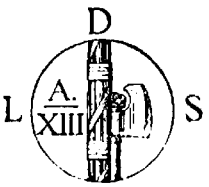
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7110758) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. (Copie 6875)

GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1935 - ANNO XIII — 18 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **543 - 29 aprile 1935** - Anno XIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 952, col quale la fondazione « Un vecchio fante » costituita col capitale di L. 15.000 nominali e la cui rendita è destinata a favore degli ufficiali in S. P. E. dell'arma di fanteria di linea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . *Pag.* 1845

» **544 - 20 maggio 1935** - Anno XIII — TRASPORTI. — R. decreto-legge n. 1156. - Norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione . . . . . » 1849

» **545 - 17 luglio 1935** - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. - Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1853

» **546 - 17 luglio 1935** - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffa per l'applicazione del fregio ricamato in rajon ai berretti di panno g. v. a busta mod. 1935 per sottufficiali e militari di truppa delle armi a piedi ed a cavallo. . . . . » 1855

PARTE SECONDA

N. **547 - 27 giugno 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1164. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti delle classi 1909 e 1910 . . . . . *Pag.* 1857

N. 548 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . *Pag.* 1858

» 549 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Autorità designata ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36. . . . . » 1860

» 550 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui mezzi di collegamento - Parte 4ª - Materiale radiotelegrafico - fascicolo 2° - Stazione R. 3. . . . . » 1860

» 551 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 43 *giornale militare* 1935) per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici). . » 1861

» 552 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 44 *giornale militare* 1935), per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti) . . . . . » 1863

» 553 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 45 *giornale militare* 1935), per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare. . . . . » 1864

» 554 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno ultimato con successo il 62° corso della scuola di guerra . . . . . » 1865

N. 555 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazioni di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito. . . . . *Pag.* 1867

» 556 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Nomina a capo radiotelegrafista di 3ª classe di sottufficiali del genio. . . . . » 1868

» 557 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi ordinari della R. accademia di Modena di sottufficiali dei carabinieri reali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, per l'anno scolastico 1935-36. . . » 1868

» 558 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento. . . . . » 1869

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1871

PARTE PRIMA

Circolare N. 543. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 952, col quale la fondazione « Un vecchio fante » costituita col capitale di L. 15.000 nominali e la cui rendita è destinata a favore degli ufficiali in S. P. E. dell'arma di fanteria di linea, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 aprile 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 145, del 22 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo in data 27 luglio 1930, depositato negli atti del notaio Domenico Mele fu Angelo di Benevento il 25 aprile 1934, con cui S. E. il generale di corpo d'armata nella riserva Pasquale MEOMARTINI legò al ministero della guerra L. 15.000 (quindicimila) nominali affinchè fosse costituita ed eretta in Ente morale una fondazione da intitolarsi « Un vecchio fante » e la rendita della predetta somma fosse assegnata, con norme da dettarsi di volta in volta dal Ministro della guerra, in un unico premio triennale a quell'ufficiale in S.P.E., della arma di fanteria, che nel triennio abbia dato alla stampa la migliore pubblicazione o — mancando questa — abbia compiuto l'azione più meritoria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con un legato di 15.000 (quindicimila) nominali all'uopo disposto da S. E. il generale di corpo d'armata nella riserva Pasquale MEOMARTINI, è costituita ed eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra, una fondazione, col titolo « Un vecchio fante », a favore di quell'ufficiale di fanteria di linea in servizio permanente effettivo che nel triennio abbia dato alla stampa la migliore pubblicazione ovvero — mancando questa — abbia compiuto l'azione più meritoria.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di n. 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della fondazione « Un vecchio fante ».

Art. 1.

Ha nome di fondazione « Un vecchio fante » quella costituita col legato di L. 15.000 (quindicimila) nominali, disposto con testamento olografo, in data 27 luglio 1930, da S. E. il defunto generale di corpo d'armata nella riserva Pasquale MEOMARTINI, a favore di ufficiali in S.P.E. dell'arma di fanteria di linea, che si trovino nelle condizioni stabilite dal seguente art. 3.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita della predetta somma investita in cartelle del prestito redimibile 3,50 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa, intestato alla fondazione « Un vecchio fante » e custodito presso l'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

Art. 3.

La rendita triennale del capitale anzidetto sarà devoluta in premio a quel tenente in S.P.E. dell'arma di fanteria di linea che nel triennio precedente — e comunque almeno quattro mesi prima della data di erogazione del premio in parola — abbia edita una importante opera concernente studi tecnici interessanti le armi per la fanteria o, in mancanza di questa, si sia distinto per una azione che — tra le citate all'ordine del giorno — sia ritenuta, a giudizio insindacabile della commissione di cui all'art. 4, la più meritevole di premio.

La rendita non erogata nel triennio è devoluta ad incremento del capitale di cui all'art. 2.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del premio è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta dall'Ispettore della fanteria, presidente, dal comandante la divisione « Granatieri di Sardegna » e dal capo di stato maggiore del comando di corpo d'armata di Roma, membri.

Sarà cura della commissione medesima di proporre al ministero della guerra — con una sintetica relazione illustrativa — l'ufficiale che ritiene maggiormente meritevole del premio.

Art. 5.

Gli ufficiali che intendano concorrere al premio debbono inoltrare apposita domanda in carta libera, per via gerarchica, corredata da una triplice copia della pubblicazione a stampa edita, come sopra è detto, almeno quattro mesi prima della data di erogazione del premio, al ministero della guerra (ispettorato della fanteria).

I termini del concorso sono stabiliti di volta in volta dal ministro per la guerra e resi noti ai concorrenti con apposita pubblicazione nel *giornale militare*.

Art. 6.

Copia della relazione di cui all'art. 4 sarà inviata dalla commissione anche alla direzione generale personali civili e affari generali del ministero della guerra, che, essendo incaricata dell'amministrazione della fondazione, provvederà di volta in volta per il pagamento del premio all'ufficiale riconosciutone meritevole, comunicando ai congiunti del defunto oblatore il nome del premiato.

Disposizione transitoria.

Art. 7.

La prima erogazione del premio pel triennio 1934-1937 avrà luogo il 24 maggio 1937, ricorrenza della festa dell'arma di fanteria.

Roma, 29 aprile 1935 - Anno XIII.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 544. — TRASPORTI. — **R. decreto-legge n. 1156. – Norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.** — (Direzione generale servizi logistici). — 20 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 158, del 9 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di semplificare e rendere solleciti, in caso di richiamo alle armi, per mobilitazione delle Forze armate dello Stato, i viaggi dei richiamati dai Comuni di residenza ai centri di presentazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trasporto dei richiamati dal congedo per esigenze di mobilitazione (ufficiali, sottufficiali e truppa) sulle Ferrovie dello Stato, su quelle concesse all'industria privata, sulle tramvie extra-urbane, sulle linee automobilistiche e su quelle di navigazione, dovrà effettuarsi senza il pagamento diretto dell'importo del viaggio. I documenti di riconoscimento del richiamato che viaggia sono quelli indicati nell'art. 8 del regolamento pei trasporti militari (persone), edizione 1° gennaio 1935.

Per trasporti di mobilitazione debbono intendersi quelli che i richiamati effettuano (sulle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse, sulle tramvie extra-urbane, sui mezzi

delle linee automobilistiche e su quelli delle linee di navigazione marittime e lacuali) per trasferirsi dalla località di residenza al centro di presentazione, in seguito a richiamo ordinato con cartolina precetto di color bianco o con manifesto.

Anche nel caso che il richiamato sia sprovvisto dei documenti di identificazione, dovrà essere autorizzato a viaggiare; salvo a precisarne la condizione, da parte degli agenti di controlleria, durante od al termine del viaggio.

Art. 2.

I podestà dei Comuni non serviti da linee ferroviarie, con la cooperazione dei comandanti delle stazioni carabinieri Reali, debbono, se necessario, regolare l'affluenza dei richiamati dai Comuni di residenza alle stazioni ferroviarie od agli scali marittimi, dando la precedenza a quelli che compiono un viaggio più lungo per affluire ai centri di presentazione.

Gli stessi podestà sono inoltre tenuti:

a) a sospendere il servizio pubblico sulle linee automobilistiche, per adibirle esclusivamente al trasporto dei richiamati;

b) a far compiere agli autoveicoli ordinari e di riserva, che percorrono normalmente le linee automobilistiche, più corse nella stessa giornata per accelerare la partenza dei richiamati per ferrovia e per mare;

c) a noleggiare autoveicoli, non precettati dalle autorità militari, per facilitare la defluenza dei richiamati dai Comuni di residenza alle stazioni ferroviarie od agli scali marittimi.

Art. 3.

L'impiego degli automezzi per il trasporto dei richiamati dai Comuni di residenza alla stazione ferroviaria od allo scalo marittimo non è subordinato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 27, 28 e 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

I permessi prescritti dai predetti articoli saranno rilasciati direttamente (a loro giudizio e senza alcuna speciale

formalità) dai podestà dei Comuni i quali provvederanno alla riscossione delle dovute tasse con l'applicazione di marche doppie per concessione governativa, da annullare nella prima e nella seconda parte con la data e la firma del podestà.

Nel giorno successivo all'effettuato trasporto dei richiamati i permessi suddetti saranno dal podestà trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva Provincia.

Art. 4.

I podestà dei Comuni, in mancanza di fondi propri, avranno, eccezionalmente, facoltà di richiedere e prelevare dagli Uffici postali le somme indispensabili per le anticipazioni del prezzo di noleggio di automezzi, salvo a restituirle non appena i Ministeri competenti abbiano fatto luogo ai corrispondenti rimborsi.

I capi delle Amministrazioni comunali saranno rimborsati dell'importo del prezzo di noleggio dai Ministeri interessati dietro loro richiesta documentata.

Art. 5.

Il pagamento delle spese di trasporto sulle Ferrovie dello Stato, su quelle concesse all'industria privata, sulle tramvie extra-urbane, sulle linee automobilistiche e su quelle di navigazione sarà effettuato alle aziende interessate a cura dei Ministeri competenti ed avrà luogo:

per le Ferrovie dello Stato: in base agli accordi di cui all'art. 8 del « Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato », parte 1ª, edizione 1935;

per le ferrovie concesse all'industria privata, tramvie extra-urbane, linee automobilistiche e linee di navigazione: sulla base del numero dei richiamati che alle varie Amministrazioni risulteranno d'aver viaggiato con detti mezzi e del prezzo del biglietto di 3ª classe (tariffa militare od, in mancanza, ordinaria) corrispondente al percorso medio fatto dai richiamati stessi su ciascuna linea.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Mini-

stro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 28. — MANCINI.

N. 545. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Bolzano: divisione Bolzano interna;
divisione Bolzano esterna;
divisione Trento;
tenenza Appiano;
tenenza Silandro;
tenenza Brunico;
tenenza Bressanone;
tenenza Cavalese;
tenenza Rovereto;
sezione Ortisei;
sezione Borgo Valsugana;
sezione Tione di Trento;
sezione Egna;
sezione Lana.

Comandi soppressi.

Legione Bolzano: divisione Bolzano;
divisione Trento interna;
divisione Trento esterna;
compagnia Borgo Valsugana;
tenenza Trento;
tenenza Tione di Trento;
sezione Silandro;
sezione Brunico;
sezione Chiusa;
sezione Cavalese;
sezione Pergine Valsugana.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 546. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tariffa per l'applicazione del fregio ricamato in rajon ai berretti di panno g. v. a busta mod. 1935 per sottufficiali e militari di truppa delle armi a piedi ed a cavallo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

A complemento della circolare n. 274 del *giornale militare* del corrente anno, si rende noto che per l'applicazione del fregio ricamato in rajon ai berretti di panno g. v. a busta mod. 1935 per sottufficiali e militari di truppa delle armi a piedi ed a cavallo, deve essere applicata la seguente tariffa:

INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI	Compenso da corrispondersi al capo operaio (con impiego di materie prime nuove)
Attaccare il fregio mediante cucitura limitata alla parte riproducente la corona o la parte superiore del fregio:	
Applicare due bottoni a pressione di metallo verniciato nero (maschi) alla base del frezio; due bottoni a pressione (femmine) al centro della visiera rialzata e due alla parte anteriore del berretto in corrispondenza dei due bottoni maschi applicati al fregio (1). . . . . L.	0, 40

(1) Nel detto compenso sono compresi i bottoni a pressione ed il refe di cotone occorrente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 547. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1164. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti, delle classi 1909 e 1910.** - (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 158, del 9 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere al richiamo di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti, delle classi 1909 e 1910, per sopperire ai bisogni di talune unità e reparti mobilitati;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, nella misura necessaria per eventuali esigenze, i sottufficiali e militari di truppa di tutte le categorie specialisti, in congedo illimitato, delle classi 1909 e 1910, residenti nel Regno.

Art. 2.

I militari, richiamati a norma del precedente articolo, riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° giugno 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 29. — MANCINI.

N. 548. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

È disponibile presso il ministero dell'educazione nazionale, un posto di applicato (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, spettante, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre, il 31 agosto 1935-XIII, apposita domanda, su carta da bollo da L. 6, nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre otto giorni dalla data di presentazione, trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 4, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale; e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 549. — AVANZAMENTO. — **Autorità designata ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

A parziale modificazione della circolare 383 *giornale militare* 1935, dispongo che, a decorrere dal 7 luglio 1935, il generale di divisione NICOLOSI Mario sia incaricato di esprimere, in sostituzione del generale di corpo di armata GRASSI Augusto, il giudizio di avanzamento per gli ufficiali addetti al gabinetto, nei casi previsti dall'allegato 1 alla circolare 510 del *giornale militare* 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 550. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui mezzi di collegamento - Parte 4ª - Materiale radiotelegrafico - Fascicolo 2º - Stazione R. 3.** — (Ispettorato del genio). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

È stata pubblicata l'« Istruzione sui mezzi di collegamento - Parte 4ª - Materiale radiotelegrafico - Fascicolo 2º - Stazione R. 3 ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta pubblicazione sarà distribuita agli enti indicati nello specchio di distribuzione annesso all'istruzione.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte 2ª - genio - pag. 134. - n. categorico 2820 - edizione 1935 - prezzo lire 4,00.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 551. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 43 *giornale militare* 1935), per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici).** — Direzione generale personale ufficiali). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale del 1° dicembre 1934-XIII (circolare 43 del *giornale militare* 1935), si porta a conoscenza la graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a 35 posti di tenente medico in S.P.E.:

1. MONACO Bruno di Arturo, sottotenente medico di complemento;
2. NAPOLITANO Felice di Francesco, sottufficiale in congedo;
3. CORDERO Adriano di Antonio, sottotenente medico di complemento;
4. SAVINO Giovanni di Giambattista, sottotenente medico di complemento;
5. ANTENUCCI Elpidio di Cesare, aspirante ufficiale medico di complemento;
6. ARCANGELI Gerardo di Ageo, sottotenente medico di complemento;
7. GIUGNI Francesco di Gerardo, sottotenente medico di complemento;
8. DI GIORGIO Girolamo di Giuseppe, sottotenente medico di complemento;
9. SGRO Nicola di Giuseppe, sottotenente medico di complemento;
10. DE ANGELIS Icaro di Basilio, sottotenente medico di complemento;
11. SCARPITTI Mario di Pasquale, sottotenente medico di complemento;
12. DI MODICA Pietro di Giorgio, sottotenente medico di complemento;

13. DE CILLA Francesco Paolo di Giovanni, aspirante ufficiale medico di complemento;
14. LEONE Tacito di Donato, sottotenente medico di complemento;
15. MENNA Luigi di Tito, militare di truppa in congedo;
16. ANTONACI Giuseppe di Luigi, sottotenente medico di complemento;
17. SOTTILE Leonardo di Emilio, sottotenente medico di complemento;
18. AMOROSI Giuseppe Mazzini di Francescantonio, sottotenente medico di complemento;
19. SOPRANI Antonio di Giuseppe, sottotenente medico di complemento;
20. SEDIARI Demo di Luca, sottotenente medico di complemento;
21. ALTAMURA Manlio di Roberto, sottotenente medico di complemento;
22. TRIGILA Sebastiano di Raffaele, sottotenente medico di comlemento;
23. VANACORE Antonio di Giuseppe, sottotenente medico di complemento;
24. SANTANGELO Renè Carlo di Giovanni, militare di truppa in congedo;
25. DI FERDINANDO Renato di Massimino, aspirante ufficiale medico di complemento;
26. BOCCHINI Ettore di Michele, sottotenente medico di complemento;
27. NADDEO Vincenzo di Abramo, sottotenente medico di complemento;
28. PETRUCCIANI Nicola di Serafino, aspirante ufficiale medico di complemento;
29. CUBEDDU Antonio di Pietro, militare di truppa in congedo;
30. ZAIRI Sacellario di Ignazio, sottotenente medico di complemento;
31. LICATA Alfio, di Domenico, sottotenente medico di complemento;

32. DI TRAPANI Salvatore di Vincenzo, sottotenente medico di complemento;
33. SALVI Vincenzo di Domenico, militare di truppa in congedo;
34. ARDITO Vincenzo Cesare di Giambattista, aspirante ufficiale medico di complemento;
35. STRAZZULLI Sergio di Pasquale, medico civile;
36. LUCENTE Vittorino di Giulio, medico civile.

I primi 35, dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenente medici in S.P.E. e la loro nomina sarà pubblicata sul bollettino ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 552. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 44 *giornale militare* 1935), per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale del 1° dicembre 1934-XIII (circolare 44 del *giornale militare* 1935), si porta a conoscenza la graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a 2 posti di tenenti chimico farmacisti in S.P.E.:

1. MININNI Ignazio di Vito, sottotenente chimico farmacista di complemento;
2. DE PIRRO Filippo di Ignazio, sottotenente d'artiglieria di complemento;
3. GRAVINO Michele di Francesco, aspirante allievo ufficiale chimico farmacista di complemento;

4. PASSALACQUA Eugenio di Ferdinando, sottotenente chimico farmacista di complemento;
5. TURCO Enrico di Cesare, militare di truppa in congedo;
6. MARROCCO Michele di Giuseppe, sottotenente chimico farmacista di complemento;
7. LA BIANCA Pietro di Giuseppe, militare di truppa in congedo.

I primi 2, dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenente chimici farmacisti in S. P. E. e la loro nomina sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 553. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1934-XIII (circolare 45 *giornale militare* 1935), per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale del 1° dicembre 1934-XIII (circolare 45 del *giornale militare* 1935), si porta a conoscenza la graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a 5 posti di tenente veterinario in S.P.E.:

1. MACCHERINI Giulio di Gustavo, sottotenente veterinario di complemento;
2. DE GIGLIO Giovanni di Giovanni, sottotenente veterinario di complemento;
3. GARAU Gavino di Enrico, sottotenente veterinario di complemento;
4. RUSSI Mario di Luigi, aspirante allievo ufficiale veterinario di complemento;

5. CORTESE Guido di Ferruccio, sottotenente veterinario di complemento;
6. D'ANGELA Cosimo di Oronzo, aspirante allievo ufficiale veterinario di complemento;
7. BRIZI Piero di Alessandro, veterinario civile;
8. CIRENEI Giovanni di Fortunato, sottotenente veterinario di complemento;
9. CARRA Litterio di Francesco, sottotenente veterinario di complemento;
10. RICCI BITTI Paolo di Giulio, sottotenente veterinario di complemento;
11. NERI Gaetano di Giovanni, sottotenente veterinario di complemento;
12. MANUSARDI Lorenzo di Guido, sottotenente veterinario di complemento;
13. CURCI Corrado di Vincenzo, veterinario civile;
14. GIOVAGNOLI Giorgio di Giuseppe, sottotenente veterinario di complemento;
15. GAMMIERI Michelangelo di Armando, sottotenente veterinario di complemento;
16. PANSOLI Loris di Romolo, aspirante allievo ufficiale veterinario di complemento.

I primi 5, dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenenti veterinari in S.P.E. e la loro nomina sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 554. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali che hanno ultimato con successo il 62° corso della scuola di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

I seguenti ufficiali hanno ultimato con successo, in data 22 giugno 1935-XIII, il 62° corso della scuola di guerra ed

hanno conseguito il diploma di idoneità di cui al paragrafo 44 del regolamento per la scuola stessa:

1° capitano	artigl.	DEIDDA Guido.
»	»	CONTI Federico.
»	»	PEDERZOLLI Mario.
»	»	DE FRANCESCO Renato.
»	genio	VALENTE Giacinto .
»	fant.	PEDERZANI Adelmo.
»	genio	CITTADINI Giuseppe.
»	fant.	CAROPRESE Pasquale.
»	»	MOSCARDELLI Giuseppe.
»	genio	GONELLA Francesco.
»	»	CASTRO Alessandro.
»	artigl.	BIANCHI Ugo.
»	»	LICCI Mario.
»	fant.	MORELLI Antonio.
»	artigl.	MICHELOTTI Domenico.
»	»	CAROLLO Olindo.
»	»	de BONIS Claudio.
»	fant.	SPECIOSO Vincenzo.
»	»	RUTOLI Antonio.
1° tenente	fant.	CUNEO Vittorio.
»	»	MORELLI Roberto.
»	»	BRIGNONE Mario.
»	»	STOCCHI Vittorio.
»	»	DOGLIANI Giacomo.
»	»	CAPITO' Gustavo.
Tenente	fant.	ODASSO Mario.
»	»	PARENTE Francesco.
»	»	TERRACCIANO Nicola.
»	»	LOY Ciro.
»	»	MOSCA Tommaso.
»	»	SALBITANI Vittorio.
»	»	MAZZA Mario.
»	»	CALOGERO Giovanni.
»	»	BOARIO Bruno.
»	»	DEGIORGIO Alberto.
»	»	MAZZONE Vittorio.
»	»	SPOLITI Domenico.
»	cav.	INVREA Ademaro.
»	fant.	MONTESORO Alberto.
»	»	TRABUCCHI Delfino.

Tenente fant. GORIROSSI Pietro.
» » GUIDA Giovanni.
» » ZOCCOLA Fermo.
» » TOESCA Pietro.
» cav. BERARDI Giovanni.
» fant. VIGNA Luigi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 555. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazioni di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 17 luglio 1935 – Anno XIII.

Il prezzo di listino del petrolio che gli enti dell'esercito prelevano presso l'azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) a datare dal 19 giugno u. s. resta modificato come appresso:

Petrolio schiavo dazio doganale . . .	L.	102,77
Diritti doganali	»	106,30 (1)
Prezzo petrolio sdaziato . . .	L.	209,07
Abbuono contrattuale al quintale netto	»	42 —
Prezzo netto petrolio al quintale . . .	L.	167,07

(1) Conteggio diritti doganali:

Dazio doganale	L.	12,75	al Q.le	netto
Tassa di vendita	»	93 —	»	»
Diritto di statistica	»	0,30	»	»
Tassa di cui al R. decreto-legge n. 1592 del 21 dicembre 1931 . .	»	0,25	»	»
Totale diritti doganali . . :	L.	106,30		

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 556. — SOTTUFFICIALI. — **Nomina a capo radiotelegrafista di 3ª classe di sottufficiali del genio.** — (Ispettorato del genio). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

I seguenti sottufficiali del genio della specialità radiotelegrafisti, in carriera continuativa, che hanno frequentato con esito favorevole il 2° corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo radiotelegrafista di IIIª classe di cui alla circolare 631 *giornale militare* 1934-XII, giudicati meritevoli per i servizi prestati ed in possesso dei necessari requisiti, in conformità a quanto previsto al n. 8 della circolare 55 *giornale militare* 1933-XI, sono nominati capi radiotelegrafisti di III classe:

Sergente maggiore SIMONETTI Lorenzo, 4° reggimento genio;

Sergente maggiore GUADAGNO Serafino, 7° reggimento genio;

Sergente maggiore De GIORGI Giuseppe, 8° reggimento genio.

Nei fogli matricolari dei sottufficiali di cui sopra dovrà essere apportata la seguente variazione:

« Nominato capo radiotelegrafista di III classe (circolare n. 556 *giornale militare* 1935-XIII).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 557. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione ai corsi ordinari della R. accademia di Modena di sottufficiali dei carabinieri reali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, per l'anno scolastico 1935-1936.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

Il limite di età per l'ammissione ai corsi ordinari della R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, di cui alla lettera *c*), n. 4, circolare 388 *giornale militare* c. a., è elevato, per i soli sottufficiali dei carabinieri reali, a 25 anni, da non superarsi alla data della notificazione del concorso (31 maggio 1935).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 558. — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

1. — È istituito uno speciale corso allievi ufficiali di complemento per capi manipolo della M.V.S.N. che siano militari del R. esercito in congedo illimitato e che possiedano soltanto l'iscrizione od il passaggio *all'ultimo* anno di una scuola media superiore, o titolo di studio equipollente, cioè uno dei titoli di studio tassativamente elencati al n. 10 del manifesto allegato alla circolare 571 *giornale militare* 1934.

2. — Il corso avrà inizio il 12 agosto p. v. e terminerà il 31 ottobre successivo.

3. — Detto corso si svolgerà presso il 52° reggimento scuola a Spoleto.

4. — Le domande di ammissione, da redigersi sulla prescritta carta da bollo da L. 4, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Roma ed essere presentate, non oltre il 31 luglio andante, o ai distretti di origine o ai distretti di residenza dei singoli interessati.

5. — Alle istanze, oltre il titolo di studio, dovranno essere uniti tutti i documenti prescritti, quali risultano dal n. 11 del manifesto allegato alla suddetta circolare 571.

6. — I distretti dovranno immediatamente e d'urgenza richiedere per ogni aspirante le informazioni dell'arma dei CC. RR. e la dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 (già 42), curando contemporaneamente la regolare istruzione di dette istanze. Esse dovranno, in ogni caso, essere trasmesse, non oltre il 7 agosto p. v., al comando del corpo d'armata di Roma. Questo, a sua volta, curerà la regolarizzazione delle istanze mancanti di qualche documento o con documenti difettosi, ammettendo, intanto, con riserva gli aspiranti che avranno presentato le domande non in regola. In ogni caso, la regolarizzazione dovrà avvenire non oltre il 15° giorno dall'inizio del corso. Diversamente, gli inadempienti saranno rinviati in congedo.

7. — Per l'ammissione valgono le norme stabilite nella citata circolare 571 per l'ammissione ai corsi normali, tran-

ne per quanto ha tratto al limite di età, per il quale occorre tener presente che, a tenore dell'art. 3 della legge n. 459 del 24 marzo 1930 (circolare n. 286 *giornale militare* 1930), gli aspiranti non dovranno aver superato il 40° anno di età all'atto della nomina a sottotenente di complemento.

8. — Il comando del corpo d'armata di Roma deciderà inappellabilmente circa l'ammissione definitiva degli aspiranti.

9. — Gli ammessi saranno qualificati per i primi due mesi aspiranti allievi ufficiali di complemento, e cioè semplici soldati.

10. — Alla fine del secondo mese gli aspiranti allievi ufficiali verranno promossi, se riconosciuti idonei, allievi ufficiali di complemento.

La qualifica di allievo ufficiale di complemento è a tutti gli effetti equiparata al grado di caporale e comporta quindi il distintivo del grado.

Quelli che saranno giudicati non idonei a tale grado verranno senz'altro ricollocati in congedo, previa cessazione della qualità di aspiranti allievi ufficiali.

11. — Alla fine del corso detti allievi, in quanto riconosciuti idonei, verranno nominati ufficiali, con l'obbligo di prestare un mese di servizio quali aspiranti ufficiali ed un mese di servizio quali sottotenenti.

12. — I riprovati, che a senso delle norme stabilite per i corsi normali hanno la possibilità di sostenere gli esami di riparazione, saranno ammessi a compiere tali prove nella prima quindicina di gennaio p. v. unitamente ai riprovati dei corsi per studenti universitari.

Coloro che per causa di forza maggiore non sostennero o non poterono completare gli esami alla fine del corso saranno ammessi a sostenerli insieme con quelli chiamati a compiere tali prove in sede di riparazione (nella prima quindicina di gennaio p. v.). Quelli di essi, poi, che siano riprovati verranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione quando sosterranno gli esami di prima sessione gli allievi dei corsi normali per l'anno 1935-1936.

13. — Gli allievi riprovati e quelli che non poterono a suo tempo sostenere o compietare gli esami verranno collocati in licenza illimitata senza assegni, rimanendo nel frattempo effettivi al 52° reggimento - scuola.

14. — Gli allievi definitivamente riprovati verranno ricollocati in congedo previa cessazione della qualità di allievi ufficiali.

15. — Per tutto quanto non è diversamente stabilito nella presente circolare dovranno applicarsi le disposizioni contenute nella citata circolare n. 571 e nel manifesto annessovi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Assistenza demografica
Premi di natalità a favore degli inscritti all'« Unione Militare ».

Sono istituiti per il corrente anno, 75 premi da lire 1000 ciascuno (*in buoni di credito per prelevamento merce dall'Unione Militare*) da distribuirsi agli inscritti all'Unione Militare che abbiano il maggior numero di figli, e non meno di 4 viventi a carico al 31 dicembre 1934 e che alla stessa data questi non abbiano oltrepassato il 21° anno di età.

Nella graduatoria, a parità di numero di figli, sarà data la precedenza ai soci che appartengono all'Ente da data più antica.

Le domande degli interessati — in carta libera — dovranno essere inviate alla segreteria della presidenza del consiglio d'amministrazione dell'Unione Militare Roma — via Tomacelli — non oltre il 31 agosto p. v. e dovranno essere corredate:

a) dalla situazione di famiglia dalla quale risulti l'età e posizione dei figli;

b) da quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero opportuno allegare per dimostrare maggiormente le loro condizioni di famiglia.

Le domande che pervenissero dopo la data suddetta non saranno prese in considerazione.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione
Ten. generale commissario R. M.
GENNARO LAGHEZZA.

Premi di studio a favore degli inscritti alla « Unione Militare » o dei loro figli o figlie per l'anno scolastico 1934-35.

Saranno corrisposti premi di studio agli inscritti all'Unione Militare che seguono corsi universitari o equivalenti e ai figli o alle figlie, od ai figliastri maschi e femmine, conviventi a carico degli inscritti all'Unione Militare che abbiano dimostrato spiccata attitudine nello studio delle materie scientifiche e letterarie d'insegnamento nell'anno scolastico 1934-35. Viene inoltre stabilito di erogare premi di studio agli allievi degli istituti di reclutamento per ufficiali in servizio permanente effettivo delle forze armate che essendo figli o figliastri conviventi a carico degli inscritti all'Unione Militare, abbiano superato in maniera particolarmente distinta gli esami di promozione.

Gli ufficiali che presentano le domande di premio devono essere inscritti all'Ente da una data non posteriore al 31 dicembre 1933.

Detti premi risultano dallo specchio che fa seguito alla presente circolare, e saranno corrisposti *in buoni di credito per prelevamento merci dall'Unione Militare.*

La distribuzione dei medesimi è regolata dalle seguenti norme:

1. — Possono concorrere alla concessione dei premi, gli allievi e le allieve che, dimostrando come già si è detto, spiccata tendenza nello studio delle materie d'insegnamento siano riusciti:

a) a riportare in ogni materia scientifica e letteraria nell'esame o nello scrutinio finale per il passaggio alla classe superiore una media non inferiore agli 8/10 con un minimo di 7/10 in ciascuna materia, in ognuna delle rispettive classi ginnasiali, di Istituto magistrale, di Istituto tecnico superiore, di Liceo classico e di Liceo scientifico di cui allo specchio che segue, siano le dette

classi governative o pareggiate o parificate. Analogamente a riportare una media non inferiore a 16/20 con un minimo di 14/20 in ciascuna materia, in ognuna delle rispettive classi degli Istituti nautici governativi;

b) a risultare nel 1° ventesimo degli approvati a primo scrutinio del proprio corso negli esami di promozione dei vari corsi degli Istituti militari per il reclutamento degli ufficiali delle forze armate in S.P.E.;

c) a risultare nel 1° ventesimo degli approvati a primo scrutinio del proprio corso negli esami di promozione dell'accademia di educazione fisica maschile della Farnesina in Roma e dell'accademia dell'educazione fisica femminile di Orvieto;

d) a superare con una media complessiva di 28/30 ed un minimo di 26/30 (o punti equipollenti) in ciascuna materia, gli esami consigliati dalla Facoltà per ciascun anno di corso delle R. Università e Politecnici, del R. Istituto superiore navale di Napoli e degli altri istituti superiori di istruzione che dal ministero dell'educazione nazionale sono equiparati a corsi universitari (è escluso dal concorso l'esame di laurea o di Stato): a tali premi possono concorrere anche gli inscritti all'ente.

Gli esami dei corsi universitari possono essere stati sostenuti parte nella sessione di agosto e parte nella sessione di ottobre, ma con esito buono in unico scrutinio per ciascuna materia.

Per i soli giovani inscritti alla Milizia fascista che seguono i corsi allievi universitari di complemento, è ammesso che essi sostengano gli esami, come precedentemente indicato, anche nella sessione di dicembre, purchè però tutti gli esami siano stati sostenuti in una o al massimo in due sessioni.

Le suaccennate classificazioni di studio, devono risultare da copie autentiche dei certificati scolastici rilasciati, su richiesta degli interessati, dai presidi o dai rettori degli istituti e dai comandi degli istituti militari nei quali gli allievi hanno compiuto gli studi.

Per gli allievi degli istituti militari e per quelli delle due accademie di educazione fisica il certificato dovrà contenere anche la dichiarazione che il candidato è risultato nel 1° ventesimo degli approvati del proprio corso.

Nel certificato devono essere indicati chiaramente i voti riportati in ciascuna materia.

Per gli esami di cui al precedente comma *d*) dovrà essere fatto risultare, con apposita dichiarazione dei dirigenti degli istituti, che gli esami sostenuti dagli allievi sono effettivamente tutti quelli consigliati dalle facoltà anno per anno e che gli esami di ciascuna materia ebbero esito felice in unico scrutinio, se pure ripartiti in due diverse sessioni.

2. Qualora il numero degli aspiranti meritevoli di premio superi il numero dei premi posti a concorso, l'ordine di aggiudicazione del premio nell'ambito di ciascuna classe o corso, è dato in ragione della più elevata classificazione di fine d'anno scolastico riportata.

A parità di condizioni, sempre nell'ambito di ogni singola classe o corso, la precedenza al diritto al premio è così stabilita: allo studente universitario che abbia sostenuto nell'anno un maggior numero di esami oltre il minimo, ai soci che appartengono all'Ente da data più antica ed infine a coloro che hanno un maggior numero di figli.

3. — Le domande di premi devono essere fatte su carta libera, dagli inscritti all'Unione Militare, sia per se stessi, sia pei rispettivi figli o figliastri conviventi a carico e devono contenere le indicazioni seguenti:

a) numero e data d'inscrizione all'Unione Militare;

b) corpo o servizio cui gli inscritti appartengono;

c) se gli inscritti sono in servizio effettivo, in congedo, od in pensione;

d) preciso indirizzo dei richiedenti.

Inoltre le domande devono essere corredate:

a) della copia autentica del certificato scolastico di cui al n. 1;

b) dello stato di famiglia autenticato dall'autorità podestarile;

c) per i giovani inscritti alla Milizia fascista che hanno sostenuto parte degli esami universitari in dicembre, dichiarazione che seguono i corsi allievi ufficiali universitari di complemento rilasciata dai comandanti delle Legioni Universitarie dai quali dipendono gli allievi ufficiali stessi.

4. — Le domande completate come sopra è indicato devono pervenire in piego raccomandato all'Unione Militare, segreteria della presidenza del consiglio di amministrazione - Roma, via Tomacelli, non oltre il giorno 15 ottobre p. v. per gli allievi di cui al comma *a*) e *b*) del precedente n. 1 e non oltre il 31 gennaio p. v. per quelli di cui al comma *c*) e *d*) dello stesso n. 1.

Le domande che pervenissero all'Ente dopo le date suddette, non saranno prese in considerazione. Egualmente non saranno prese in considerazione le domande che per le date indicate fossero giunte incomplete di documenti o che avessero il certificato scolastico non redatto come è richiesto dal presente bando di concorso.

5. — Del premio loro inviato gli inscritti sono invitati ad accusare ricevuta nel più breve tempo.

SCUOLE	Classe	Numero dei premi	Ammontare di ciascun premio	Somma totale
RR. Istituti nautici	1ª	2	300 —	600 —
	2ª	2	400 —	800 —
	3ª	2	500 —	1.000 —
	4ª	2	550 —	1.100 —
RR. Ginnasi inferiori e pareggiati	3ª	6	300 —	1.800 —
RR. Ginnasi superiori e pareggiati	4ª	6	300 —	1.800 —
	5ª	6	300 —	1.800 —
RR. Licei classici e pareggiati	1ª	10	400 —	4.000 —
	2ª	10	500 —	5.000 —
	3ª	10	500 —	5.000 —
RR. Istituti tecnici superiori e pareggiati	1ª	4	300 —	1.200 —
	2ª	4	400 —	1.600 —
	3ª	4	500 —	2.000 —
	4ª	4	500 —	2.000 —
RR. Istituti magistrali inferiori e pareggiati	4ª	3	300 —	900
RR. Istituti magistrali superiori e parificati	1ª	3	300 —	900 —
	2ª	3	400 —	1.200 —
	3ª	3	500	1.500 —
RR. Licei scientifici e pareggiati	1ª	3	300 —	900 —
	2ª	3	400 —	1.200 —
	3ª	3	500	1.500 —
	4ª	3	500 —	1.500 —

SCUOLE	Classe	Numero dei premi	Ammontare di ciascun premio	Somma totale
Accademia di fanteria e cavalleria	1ª	5	700 —	3.500 —
	2ª	5	700 —	3.500 —
Accademia di artiglieria e genio	1ª	3	700 —	2.100 —
	2ª	3	700 —	2.100 —
Accademia navale	1ª	1	700 —	700 —
	2ª	1	700 —	700 —
	3ª	1	700 —	700 —
Accademia R. aeronautica . .	1ª	1	700 —	700 —
	2ª	1	700 —	700 —
	3ª	1	700 —	700 —
Scuola applicazione militare per reclutamento ufficiali milizia nazionale forestale	1ª	1	700 —	700 —
	2ª	1	700 —	700 —
Accademia di educazione fisica maschile della Farnesina in Roma	1ª	1	700 —	700 —
	2ª	1	700 —	700 —
Accademia di educazione fisica femminile di Orvieto	1ª	1	700 —	700 —
	2ª	1	700 —	700 —
RR. Università e Politecnici compresi quelli di Torino e di Milano. Istituto superiore navale di Napoli e altri Istituti di istruzione superiore	1ª	5	700 —	3.500 —
	2ª	5	700 —	3.500 —
	3ª	5	700 —	3.500 —
	4ª	4	700 —	2.800 —
	5ª	2	700 —	1.400 —
	6ª	2	700 —	1.400 —
			TOTALE . . . L.	75.000 —

PREZZO L. 2 —

(8100605) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 6875)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1935 - ANNO XIII — 20 LUGLIO



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 559 - 17 luglio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Norme per la prima applicazione della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, relativa alla istruzione premilitare. . . . . *Pag.* 1879

PARTE SECONDA

N. 560 - 18 luglio 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONE PREMILITARE. — Disposizioni relative ai corsi d'istruzione premilitare da svolgersi nell'anno premilitare 1935-1936. . . . . *Pag.* 1896

PARTE PRIMA

Circolare N. 559. — RECLUTAMENTO. — **Norme per la prima applicazione della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, relativa all'istruzione premilitare.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 luglio 1935 - Anno XIII.

Il servizio premilitare.

1. — Il cittadino italiano, iscritto sulle liste di leva e valido alle armi, diventa soldato all'atto della leva fascista.

Da quel giorno gli decorre l'obbligo del servizio militare che, fino all'atto della chiamata alle armi, si soddisfa nell'ambito delle organizzazioni del Regime.

Tale servizio costituisce l'istruzione premilitare obbligatoria.

2. — Compito della istruzione premilitare è quello di perfezionare l'addestramento spirituale-ginnico-militare del giovane per formarne un soldato fisicamente e tecnicamente preparato come individuo e come attività personale nell'ambito delle unità minori e di preparare gli elementi specializzati, di cui hanno largo bisogno tutte le forze armate.

3. — L'istruzione premilitare obbligatoria si svolge nel periodo che corre dalla data della leva fascista dell'anno in cui il giovane compie il 18° anno di età, fino alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva.

4. — L'istruzione premilitare obbligatoria comprende:

1° l'istruzione premilitare vera e propria e cioè:

a) l'istruzione premilitare generale, intesa a dare a tutti i giovani una prima istruzione militare comune. Essa cura e sviluppa anche quella parte di educazione fisica che vi è strettamente ed indissolubilmente connessa;

b) l'istruzione premilitare specializzata intesa alla preparazione professionale dei giovani che per le loro attitudini

fanno presumere di poter divenire in breve tempo, nelle forze armate, ottimi graduati e specialisti;

2° l'attività atletico-sportiva, che pur non essendo istruzione premilitare vera e propria, ha però un altissimo e insostituibile valore premilitare.

I corsi premilitari e il loro svolgimento.

5. — Il ministero della guerra sopraintende alla istruzione premilitare per mezzo delle autorità militari dipendenti.

Alla speciale istruzione premilitare marittima sopraintende il ministero della marina con i propri organi dipendenti.

Alla speciale istruzione premilitare aeronautica sopraintende il ministero dell'aeronautica con i propri organi dipendenti.

Lo svolgimento dei corsi è affidato alla M.V.S.N. ed ai FF. GG. CC. che vi provvedono rispettivamente attraverso i comandi di legione o di coorte autonoma ed i comandi federali dei FF. GG. CC.

I comandi di legione o di coorte autonoma ed i comandi federali dei FF. GG. CC. fanno capo per tutto quanto riguarda i corsi ai quali sopraintende il ministero della guerra, ai comandi di zona militare competenti per territorio.

I comandi di zona militare, nell'esercizio delle loro attribuzioni per quanto riguarda l'addestramento premilitare, debbono attenersi alle direttive comunicate da S. E. l'Ispettore capo per mezzo degli ispettori pre e post-militari, i quali, pur facendo parte dei comandi di zona militare, dipendono in tale materia direttamente dal suddetto Ispettore capo.

L'istruzione premilitare nelle colonie è regolata dalle disposizioni di cui al R. decreto 17 novembre 1932, n. 1840.

6. — La direzione dei corsi nei comuni, sedi di comando di legione e di coorte autonoma della M.V.S.N. e di comando federale dei FF. GG. CC. spetta al comando stesso; negli altri comuni, al locale comando della M.V.S.N. e dei FF. GG. CC.

7. — I comandi di zona militare ed il comando del presidio di Rodi:

a) decidono annualmente quali delle località del territorio di rispettiva giurisdizione debbano essere sede di corsi;

b) danno le direttive per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi, attenendosi alle disposizioni emanate dal ministero della guerra d'intesa con l'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione, sia relativamente all'organizzazione amministrativa (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa), sia relativamente all'organizzazione tecnica e professionale e ai programmi da svolgere (Gabinetto);

c) accertano normalmente per mezzo degli ispettori pre e post-militari, in seguito a disposizioni e direttive di S. E. l'Ispettore capo, che lo svolgimento dell'istruzione premilitare risponda agli scopi di cui al n. 2.

8. — L'istruzione premilitare consta di tre corsi da svolgersi in anni successivi a partire dalla data della leva fascista di ciascun anno.

I corsi si distinguono in *generali e specializzati.*

Il primo anno del ciclo d'istruzione premilitare è solo generale, uniforme per tutti, salvo eccezioni di cui al terzultimo comma del presente numero e di cui al successivo n. 11, mentre i corsi specializzati si svolgono nel 2° e 3° anno.

I tre corsi generali sono alla dipendenza della M.V.S.N. e vengono da essa organizzati e svolti direttamente per mezzo delle proprie gerarchie.

I due corsi specializzati sono alla dipendenza dei FF. GG. CC. e vengono da essi organizzati e svolti direttamente anche per quanto riguarda l'istruzione premilitare generale, per mezzo dei suoi organi e di specialisti propri ovvero civili e militari per la parte tecnica.

I FF. GG. CC. poi, valendosi della organizzazione dei corsi generali premilitari curata dalla M.V.S.N., svolgono sull'intera massa premilitare per tutti e tre i corsi l'attività atletico-sportiva di cui al precedente n. 4, in maniera autonoma, anche per la scelta delle località, nei limiti di tempo annualmente stabiliti.

I giovani obbligati a frequentare i corsi di istruzione premilitare, i quali siano inscritti alla milizia per la difesa con-

troaerea territoriale (M.D.I.C.A.T.) o alla Milizia per la difesa costiera (M. da COS.) ricevono la relativa istruzione sia generale, sia specializzata, presso i comandi di legione, di coorte autonoma o di distaccamento della milizia stessa da parte di ufficiali della specialità, appartenenti alla M.V.S.N.

Nei periodi di tempo nei quali detti giovani non siano impiegati nella loro speciale istruzione, restano a disposizione dei FF. GG. CC. per l'addestramento atletico-sportivo.

Gli obbligati alla istruzione premilitare devono corrispondere un contributo per ciascun corso. Sono esenti dal pagamento del contributo gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

9. — Il numero complessivo dei giovani che annualmente devono essere avviati ai corsi specializzati e la loro ripartizione qualitativa, viene determinato dal ministero della guerra e comunicato al Comando dei FF. GG. CC. ed al Comando generale della M.V.S.N. dall'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione.

10. — La scelta dei giovani da avviare annualmente ai corsi specializzati, viene fatta al termine del primo corso premilitare generale dai comandi federali dei FF. GG. CC. sulla base:

a) delle attitudini fisiche, intellettuali e della professione o mestiere esercitato risultanti dal libretto personale;

b) delle informazioni date dalla M.V.S.N. in base alle risultanze dell'istruzione impartita durante il primo corso generale, oppure dalle constatazioni fatte direttamente durante lo stesso corso nell'esplicazione dell'attività atletico-sportiva;

c) delle segnalazioni dell'O.N.B.

Non dovranno essere proposti per i corsi specializzati, i giovani i quali, in seguito agli accertamenti da praticarsi presso gli uffici comunali di leva, risultino avere titolo a una ferma sensibilmente diminuita (ferma minore di 2° e 3° grado).

Al riguardo i comuni, in seguito a richiesta dei comandi federali dei FF. GG. CC., dovranno fornire le informazioni necessarie in base ai dati anagrafici di cui sono in possesso

ed agli elementi che potranno eventualmente richiedere alle famiglie interessate e controllare opportunamente.

Gli elenchi dei giovani premilitari prescelti per la specializzazione, devono essere proposti dai comandi federali dei FF. GG. CC. ai comandi di zona militare ai quali è attribuita la definitiva approvazione.

I comandi di zona militare decidono in relazione alle indicazioni e alle direttive di S. E. l'Ispettore capo, comunicate per il tramite degli ispettori pre e post-militari.

11. — I giovani che devono ricevere la istruzione marittima, vengono iscritti agli speciali corsi premarinari fin dalla leva fascista. Essi sono quelli che risultano inscritti nelle liste di leva marittima.

I nomi dei giovani che vengono inscritti negli speciali corsi premarinari, devono essere comunicati dagli ispettori di zona per la preparazione premarinara, in base alle segnalazioni delle capitanerie di porto della propria giurisdizione, ai competenti comandi federali dei FF. GG. CC. e ai competenti comandi di legione o di coorte autonoma della M.V.S.N.

12. — Gli istruttori premilitari sono scelti tra gli ufficiali, sottufficiali e graduati della M.V.S.N. e dei FF. GG. CC. che siano muniti dello speciale « brevetto di istruttore premilitare ». Tale brevetto viene rilasciato dai comandi militari di zona, per delega del ministero della guerra, a coloro che abbiano frequentato speciali corsi di istruzione, e la cui idoneità sia stata accertata mediante apposite commissioni da essi nominate e composte di un ufficiale superiore del Regio esercito, presidente, e di due ufficiali della M.V.S.N., oppure dei FF. GG. CC.

A rappresentare la M.V.S.N. ed i FF. GG. CC. potranno essere scelti eccezionalmente ufficiali superiori, purchè inferiori di grado o almeno di anzianità del presidente della commissione.

13. — Nel caso di deficienza di istruttori, i comandi di zona militare provvedono temporaneamente, a richiesta dei comandi di legione, di coorte autonoma o dei comandi federali dei FF. GG. CC., mediante personale idoneo disponibile del R. esercito in servizio, oppure in congedo obbligati alla post-militare, anche se non appartenenti alla M.V.S.N. o

ai FF. GG. CC. purchè non impegnati in servizio presso l'O.N.B. Il personale in congedo dovrà essere inscritto al P.N.F.

14. — Gli istruttori delle specialità sono scelti tra gli ufficiali, sottufficiali o graduati in servizio o in congedo del R. esercito, R. marina, R. aeronautica o tra gli insegnanti civili di determinate scuole.

15. — Entro la prima decade di aprile di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali, all'atto in cui inviano copia autentica delle liste di leva agli uffici di leva della rispettiva provincia, ne invieranno una seconda copia ai competenti comandi di legione o di coorte autonoma della M.V.S.N. ed una terza copia ai competenti comandi federali dei FF. GG. CC.

Le copie da inviare ai detti comandi potranno essere costituite da semplici elenchi, firmati dal capo dell'amministrazione comunale, in cui siano compresi tutti i giovani inscritti secondo il numero d'ordine e siano riportate tutte le indicazioni risultanti dalle liste di leva.

I comandi di legione e di coorte autonoma provvedono a cancellare dalle liste:

a) i giovani i quali risultano comunque deceduti;

b) i giovani designati per gli speciali corsi premarinari di cui al n. 11;

c) i giovani che risultino in modo indubbio sudditi stranieri, oppure comprovino tale loro stato sia direttamente, sia mediante dichiarazione attestante la loro cittadinanza straniera, rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari.

Delle effettuate cancellazioni dovrà essere data notizia ai competenti comandi federali dei FF. GG. CC.

16. — Entro il 10 maggio di ogni anno i comandi di raggruppamento della milizia, i comandi delle camicie nere delle isole e i comandi federali dei FF. GG. CC. propongono ai comandi di zona militare le località della propria zona di giurisdizione nelle quali potrebbero tenersi i corsi rispettivamente generali o specializzati e il periodo di tempo nel quale dovrebbero essere svolti, tenuto conto delle condizioni

di ciascuna regione, città o paese e anche delle occupazioni generali e particolari degli iscritti.

Per ciascuna località indicano il numero di ammittendi ai corsi stessi, grado e nome degli istruttori.

17. — I comandi di zona militare, sulla base dei dati di cui al precedente numero e delle direttive comunicate dal ministero della guerra (Gabinetto) d'intesa coll'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione, decidono in merito alle proposte e ne danno comunicazione ai rispettivi comandi di raggruppamento della milizia, comandi delle camicie nere delle isole e comandi federali dei FF. GG. CC. entro il mese di maggio.

18. — Per i convittori di collegi non militari è data facoltà ai comandi militari di zona di stabilire che le istruzioni si svolgano a parte, ma sempre con modalità analoghe a quelle degli altri corsi.

Quando si manifesti la necessità di riunire per le istruzioni i convittori di più convitti od istituti, gli ufficiali istruttori determinano dove debbano tenere le prescritte lezioni.

19. — I comandi di legione o di coorte autonoma e i comandi federali dei FF. GG. CC., in seguito alle decisioni dei comandi di zona militare di cui al n. 17, fanno conoscere le località e il giorno nel quale avranno inizio i corsi premilitari generali o specializzati e le modalità di presentazione, mediante apposito manifesto conforme al modello che verrà annualmente stabilito dal ministero della guerra.

Tale manifesto deve essere pubblicato in ogni comune nel quale si svolgeranno i corsi 15 giorni prima del loro inizio.

20. — Durante la quindicina che intercede tra la pubblicazione del manifesto e l'inizio dei corsi, le autorità preposte alla direzione dei corsi locali, accettano le ricevute relative al pagamento dei contributi di cui al n. 8 e le domande di dispensa o esenzione temporanea dall'istruzione premilitare che trasmettono rispettivamente ai superiori comandi di legione o di coorte autonoma e ai comandi federali dei FF. GG. CC.

I detti comandi decidono in merito alle domande di dispensa o di esenzione temporanea, durante lo stesso tempo.

21. — Nel giorno stabilito dal manifesto tutti i giovani obbligati all'istruzione premilitare, che non abbiano ottenuta la dispensa o l'esenzione temporanea, devono presentarsi al comando del corso al quale sono iscritti.

Essi ne sono precedentemente informati mediante apposita cartolina precetto a cura dei competenti comandi della M.V.S.N. o dei FF. GG. CC.

La non recezione della cartolina precetto non giustifica in alcun modo la mancata presentazione, poichè in tal caso, i giovani obbligati, in base alla precettazione generale contenuta nel manifesto, devono presentarsi al comando del locale corso premilitare.

Gli inadempienti, senza giustificato motivo, incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 1 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.

22. — I giovani i quali risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge il corso al quale sono iscritti, devono presentarsi al comando del locale corso premilitare, il quale, se del caso, lo aggregherà al corso stesso informandone il comando del corso d'iscrizione.

23. — Per ciascun iscritto i comandi di legione o di coorte autonoma provvedono a far compilare un libretto personale conforme al modello prescritto dall'ispettorato generale per la preparazione pre e post-militare della Nazione, che viene conservato dai comandi predetti presso i quali sono in forza gli iscritti stessi.

I libretti dei giovani i quali al termine del primo corso generale vengono iscritti ai corsi specializzati, sono rimessi ai competenti comandi dei FF. GG. CC.

24. — Nel caso che un premilitare trasferisca la propria residenza, il comando preposto alla direzione dei corsi della primitiva residenza ne darà comunicazione al proprio comando di legione o di coorte autonoma od al proprio comando federale dei FF. GG. CC., il quale trasmetterà al comando di legione o di coorte autonoma od al comando federale dei FF. GG. CC. della nuova residenza, il relativo libretto personale.

L'allievo è obbligato a frequentare il corso premilitare della nuova residenza, sotto le comminatorie di legge in mancanza di adempimento.

Se nella nuova residenza, o a distanza non superiore a 10 km. non si svolgono corsi, il comando di legione o di coorte autonoma oppure il comando federale della nuova residenza pronunzierà l'esenzione temporanea del premilitare e ne prenderà nota sul libretto personale.

Dispense ed esenzioni dall'obbligo dell'istruzione premilitare.

25. — Sono dispensati dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani affetti da infermità per le quali, a senso dell'art. 76 del testo unico 8 settembre 1932, n. 1332, possono essere, al tempo della leva, riformati senza visita da parte del consiglio di leva.

La prova dell'inabilità, in tal caso, al servizio premilitare, può essere fornita mediante certificato del capo dell'amministrazione comunale, attestante, in base ad un rapporto informativo dell'arma dei CC. RR., l'infermità o l'imperfezione dalla quale il giovane è affetto;

b) i giovani affetti da infermità od imperfezioni fisiche che potranno presumibilmente essere causa di riforma all'atto della visita da parte dei consigli di leva.

La prova di tale inabilità deve essere fornita mediante certificati rilasciati da ufficiali sanitari o medici condotti, debitamente vistati dalle autorità comunali.

26. — Sono esenti temporaneamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani aventi la loro abituale residenza distante oltre 10 chilometri dalla località ove si svolgono i corsi premilitari, e per analogia i giovani di professione marittimi i quali si trovino imbarcati.

La distanza viene calcolata per la via terrestre più breve;

b) i residenti all'estero;

c) i giovani i quali non abbiano raggiunto lo sviluppo fisico necessario per compiere le istruzioni premilitari e gli affetti da malattie temporanee;

d) i ricoverati in luogo di cura od istituti di correzione od in luogo di pena ed i confinati;

e) i novizi degli istituti religiosi, gli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, i seminaristi, gli allievi interni di istituti cattolici per compiere gli studi per le missioni, i chierici ordinati in sacris ed i religiosi che hanno emesso i voti.

L'esenzione temporanea è valida a tutti gli effetti di legge per il corso o per i corsi durante i quali si verificano le condizioni previste per i vari casi.

27. — Le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero precedente vengono rispettivamente comprovate con attestazioni da rilasciarsi dal capo del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) vanno comprovate con attestazioni rilasciate, a seconda dei casi, dall'ufficiale sanitario o medico condotto, dal direttore dell'ospedale, dai direttori dei luoghi di cura o di pena o degli istituti di correzione, e dall'autorità di P. S. per gli assegnati al confino.

I certificati degli ufficiali sanitari e medici condotti devono essere vistati dall'autorità comunale.

Le condizioni infine di cui alla lettera *e*) vanno comprovate con attestazioni da rilasciarsi dalle competenti autorità ecclesiastiche.

28. — Le domande di dispensa o di esenzione temporanea dall'obbligo della istruzione premilitare, devono essere normalmente presentate alle autorità preposte nei singoli comuni alla direzione dei corsi, dopo la pubblicazione del manifesto e prima dell'inizio dei corsi stessi.

Le domande devono essere corredate dei documenti prescritti, intesi a giustificare la richiesta.

Se la condizione richiesta per la dispensa o per l'esenzione temporanea si verifica durante lo svolgimento dei corsi, le domande, devono essere normalmente presentate entro il 15° giorno da quello in cui la condizione stessa si è verificata.

29. — Competente a decidere in merito alle domande di dispensa o di esenzione temporanea è il comandante di legione o di coorte autonoma della M.V.S.N. od il comandante federale dei FF. GG. CC. nella cui circoscrizione si trova il comune di appartenenza del giovane.

Essi però, nei casi di cui alla lettera *b*) del n. 25 e di cui alla lettera *c*) del n. 26, prima di decidere, provvedono di massima ad accertamenti diretti per mezzo di organi sanitari propri o di fiducia.

Della concessa esenzione deve essere presa nota sul libretto personale dell'interessato.

30. — Contro la decisione che rigetta la domanda di esenzione è ammesso il ricorso al comando di zona militare entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della decisione presa.

Il ricorso, insieme con i documenti prodotti dagli interessati, deve essere trasmesso per mezzo del comando di legione o di coorte autonoma della M.V.S.N. o del comando federale dei FF. GG. CC., che indicheranno le ragioni della decisione negativa adottata.

Se del caso, i detti comandi vi allegheranno le dichiarazioni dei sanitari relative all'esito delle visite di cui al 2° comma del numero precedente.

31. — Nei casi di ricorsi contro la decisione che rigetta la domanda di dispensa o di esenzione temporanea per infermità, i comandi di zona militare, ove ritengano che i documenti in atti non siano sufficienti a decidere, potranno disporre che i giovani per i quali è richiesta la dispensa o l'esenzione temporanea siano sottoposti ad una visita di controllo.

Qualora i visitandi risiedano in località sede di presidio, tale visita avrà luogo presso l'ufficiale medico del presidio stesso, designato dal comando di zona militare. Nel caso contrario, essi saranno tenuti a recarsi a proprie spese alla sede del presidio viciniore, per subire la visita presso l'ufficiale medico che sarà designato dall'anzidetto comando nel giorno che verrà da questo fissato.

32. — Il verbale della visita dovrà dal comando di presidio essere con ogni sollecitudine trasmesso al comando di zona militare il quale adotterà inappellabilmente la decisione di sua competenza e ne darà comunicazione ai ricorrenti, per mezzo dell'arma dei CC. RR., e all'autorità locale preposta alla direzione del corso.

Dalla data di notifica, se il ricorso avrà avuto esito sfavorevole, s'intende confermato nel giovane l'obbligo dell'istruzione premilitare con tutti gli effetti di legge.

33. — Ove i giovani non si presentino a visita senza giustificazione, il ricorso si considererà abbandonato e i giovani stessi saranno obbligati a frequentare i corsi premilitari sotto le comminatorie di legge.

Della mancata presentazione, i comandi di zona militare avvertiranno le competenti autorità preposte ai corsi.

34. — I comandi di zona militare, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, possono disporre, per mezzo degli organi sanitari dipendenti, per una visita di controllo dei giovani che siano stati dispensati o esentati temporaneamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare per infermità.

Qualora la visita sia sfavorevole agli interessati, i comandi suddetti con provvedimento inappellabile possono revocare la decisione di esenzione.

La revoca deve essere notificata alla famiglia del giovane per mezzo dei carabinieri ed ai competenti comandi di legione, di coorte autonoma o comandi federali dei FF.GG.CC.

Dalla data della notifica si intende ripristinato con tutti gli effetti di legge l'obbligo dell'istruzione premilitare.

35. — I comandi di legione o di coorte autonoma devono dare comunicazione ai competenti comandi dei FF. GG. CC. delle definitive dispense o esenzioni temporanee concesse durante il primo corso generale con l'indicazione della motivazione.

36. — Sono esenti dall'obbligo della frequenza del 1° corso generale i giovani i quali abbiano appartenuto per un biennio agli avanguardisti dell'O.N.B. ed abbiano frequentato le esercitazioni di detta organizzazione.

Essi però, per essere esentati, devono sostenere precedentemente un esame di idoneità per il 2° corso presso il locale comando della M.V.S.N. che presiede all'istruzione premilitare. Essi peraltro hanno l'obbligo di partecipare all'addestramento atletico-sportivo con i FF. GG. CC.

In caso di non conseguita idoneità gli interessati sono tenuti a frequentare anche il 1° corso.

37. — Sono esenti interamente dall'obbligo della frequenza del 1° e del 2° corso premilitare i capi squadra avanguardisti, purchè continuino a prestare servizio nell'O.N.B.

I capi centuria ed i cadetti degli avanguardisti sono esentati interamente dall'istruzione premilitare, purchè continuino a prestare servizio nell'O.N.B. per tutta la durata dei corsi.

38. — Sono esentati dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani che appartengono ai collegi militari o all'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori;

b) i giovani che appartengono all'Accademia Fascista del Foro Mussolini;

c) i giovani che si trovino sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina, nella R. aeronautica, nella R. guardia di finanza e in altri corpi o milizie speciali comprese tra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

I giovani di cui sopra, i quali cessino d'appartenere ai collegi militari, all'Istituto nazionale « Umberto Maddalena », all'Accademia Fascista del Foro Mussolini, o abbandonino il servizio nelle forze armate, sono nuovamente sottoposti all'obbligo dell'istruzione premilitare.

Peraltro i giovani di cui alle lettere *a*) e *b*) sono esentati dal 1° corso generale di istruzione ove abbiano appartenuto per almeno un anno scolastico ai collegi militari o all'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » o all'Accademia Fascista; quelli di cui alla lettera *c*) godono della stesse esenzione ove abbiano prestato servizio per almeno tre mesi.

39. — Delle esenzioni di cui ai nn. 36, 37 e 38 deve essere presa nota nel libretto personale dei giovani interessati.

Accertamento dell'idoneità.

40. — Alla fine di ciascun corso gli istruttori accertano l'idoneità degli allievi per il corso successivo o l'idoneità finale, prendendone nota sul libretto personale.

Gli allievi non idonei al corso successivo sono tenuti a ripetere il corso già fatto.

41. — Ai giovani i quali abbiano seguito con successo i corsi specializzati, deve essere rilasciato un apposito certificato (brevetto) con l'indicazione della specialità nella quale siano stati particolarmente addestrati e del grado di addestramento, distinto in ottimo, buono e sufficiente.

I direttori poi dei corsi specializzati devono inviare un elenco dei giovani che abbiano ottenuto il certificato predetto, distinti per specialità e in ordine di classifica, al ministero della guerra (Ispettorato generale leva sottufficiali e truppa) e ai competenti distretti militari, i quali ne terranno conto, all'atto della chiamata alle armi, per le assegnazioni nei vari corpi.

42. — Alla fine del 2° corso i comandi di legione, di coorte autonoma, o i comandi federali dei FF. GG. CC. devono rilasciare a chi ne faccia richiesta una dichiarazione relativa alla frequenza con profitto del 1° e 2° corso premilitare, oppure relativa alla dispensa o esenzione dei corsi stessi per uno dei motivi previsti dalle presenti norme.

Tale dichiarazione sarà sufficiente per ottenere l'assegnazione alla ferma minore del grado corrispondente al titolo posseduto.

Ricompense e sanzioni.

43. — A favore dei premilitari maggiormente meritevoli sono stabiliti i seguenti premi e ricompense:

l'encomio semplice o solenne da iscriversi sul libretto personale;

la nomina ad allievo premilitare scelto;

le gite, viaggi e crociere gratuite.

La concessione dei premi e ricompense è fatta dai competenti comandi di legione, di coorte autonoma o dai comandi federali dei FF. GG. CC., in base alle proposte dei direttori dei corsi premilitari.

44. — I premilitari sono sottoposti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) il richiamo;

b) il rimprovero solenne da inscriversi sul libretto personale.

Il richiamo viene inflitto direttamente dal direttore del corso. Il rimprovero solenne viene inflitto dai competenti comandi di legione, di coorte autonoma o dai comandi federali dei FF. GG. CC., in base a rapporto dei rispettivi direttori dei corsi.

45. — I premilitari sono sottoposti alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare ai sensi della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.

Competenti a denunciare all'autorità giudiziaria militare i giovani premilitari e le persone di cui all'art. 3 della legge predetta per i reati relativi alla istruzione premilitare, sono i comandi di legione, di coorte autonoma della M.V.S.N. o i comandi federali dei FF. GG. CC.

Tali autorità, prima di procedere alla denuncia dovranno accertare se i giovani premilitari si siano trovati in alcuna delle condizioni stabilite dalla presente circolare per ottenere la dispensa o l'esenzione dall'obbligo dell'istruzione premilitare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 560. — ISTRUZIONE PREMILITARE. — **Disposizioni relative ai corsi d'istruzione premilitare da svolgersi nell'anno premilitare 1935-1936.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 luglio 1935 - Anno XIII.

1. — In applicazione della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, e della circolare n. 559 *giornale militare* 1935 transitoriamente per il corrente anno verranno istituiti i seguenti corsi premilitari:

Primo corso generale. — Le lezioni d'istruzione premilitare hanno luogo tutti i sabati dal 20 settembre 1935 al 20 gennaio 1936. Gli altri sabati dell'anno premilitare, non compresi nel detto periodo, sono a disposizione dei FF. GG. CC. per l'attività atletico-sportiva.

Secondo corso generale. — Le lezioni d'istruzione premilitare hanno luogo tutti i sabati dal 20 settembre 1935 al 20 febbraio 1936. Gli altri sabati dell'anno premilitare, non compresi nel detto periodo, sono a disposizione dei FF. GG. CC. per l'attività atletico-sportiva.

Primo corso specializzato (2° premilitare). — Le lezioni d'istruzione premilitare generale e specializzata hanno luogo tutti i sabati dal 20 settembre 1935 al 20 gennaio 1936 oltre le ulteriori lezioni indispensabili per gli allievi che frequentano scuole speciali.

Corso specializzato accelerato. — Le lezioni d'istruzione premilitare generale e specializzata hanno luogo tutti i sabati dal 20 settembre 1935 al 31 gennaio 1936, oltre le ulteriori lezioni indispensabili per gli allievi che frequentano scuole speciali.

2. — Hanno l'obbligo di frequentare il 1° corso generale:

a) i cittadini nati nell'anno 1915, oppure nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1915 come rivedibili o rimandati per legali motivi, i quali non

abbiano ancora frequentato il primo corso senza essere stati esentati completamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare o che avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al secondo corso;

b) i cittadini nati nell'anno 1916 che non abbiano ancora frequentato il primo corso senza essere stati esentati completamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare o che, avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al secondo corso;

c) i cittadini nati nell'anno 1917;

d) i cittadini di cui alle lettere *a*) e *b*) che furono esentati dalla frequenza del primo corso per avere appartenuto per due anni all'O.N.B. quali avanguardisti che non si siano presentati agli esami d'idoneità per l'ammissione al secondo corso nella sessione di esami o che non siano stati riconosciuti idonei.

3. — Sono esentati dalla frequenza del primo corso generale i giovani di cui alla lettera *c*) del n. 2 che abbiano appartenuto per due anni all'O.N.B. quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni.

Essi però per ottenere l'esenzione devono precedentemente sostenere un esame di idoneità pel secondo corso presso il locale comando della M.V.S.N. che presiede all'istruzione premilitare. Essi peraltro hanno l'obbligo di partecipare all'addestramento atletico-sportivo premilitare affidato ai FF. GG. CC.

4. — Hanno l'obbligo di frequentare il secondo corso generale oppure il primo corso specializzato:

a) i cittadini nati nell'anno 1915 o nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1915, come rivedibili o rimandati per legale motivo, i quali muniti della dichiarazione di idoneità pel passaggio al secondo corso non l'abbiano ancora frequentato senza essere stati esentati completamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare, o che avendolo frequentato non abbiano conseguito l'idoneità finale;

b) i cittadini nati nel 1916 che siano muniti della dichiarazione d'idoneità per il passaggio al secondo corso.

5. — La scelta dei giovani di cui al numero precedente che dovranno essere istruiti nel primo corso specializzato, viene fatta di massima con i criteri e le modalità di cui al n. 10 della circolare 559 *giornale militare* 1935 dai comandi federali dei FF. GG. CC.

In attesa però che il nuovo ordinamento territoriale col quale sono stati istituiti i comandi di zona abbia piena attuazione, le determinazioni definitive circa i premilitari da avviare al primo corso specializzato, sono attribuite esclusivamente all'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione, al quale devono essere fatte le relative proposte. La definitiva designazione per i corsi specializzati deve essere comunicata agli interessati a cura dei competenti comandi dei FF. GG. CC.

6. — Hanno obbligo di frequentare il corso specializzato accelerato i giovani nati nell'anno 1915, oppure nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1915, come rivedibili o rimandati per legali motivi, i quali siano già stati dichiarati idonei agli esami finali premilitari, e vengano prescelti in base alle loro attitudini intellettuali, fisiche e professionali, oppure in base alle risultanze della loro precedente attività nelle organizzazioni del Regime.

La designazione è attribuita esclusivamente ai comandi federali dei FF. GG. CC. i quali devono darne comunicazione ai competenti comandi di zona e direttamente ai giovani interessati.

7. — In eccezione al disposto del n. 12 della circolare 559 *giornale militare* 1935, per i corsi del corrente anno, potranno transitoriamente essere impiegati come istruttori anche ufficiali, sottufficiali e graduati della M. V. S. N. o dei FF. GG. CC. che non siano ancora muniti dello speciale brevetto premilitare.

8. — L'istruzione premilitare specializzata di pilotaggio aereo valevole a tutti gli effetti di legge, continua ad essere impartita direttamente dal Ministero dell'aeronautica per mezzo dei propri organi.

I giovani obbligati a frequentare i corsi di istruzione premilitare i quali siano iscritti alla milizia per la difesa contraerea territoriale (M.D.I.C.A.T.) o alla milizia per la difesa costiera (M. da COS.) riceveranno la relativa istruzione sia

generale, sia specializzata, presso i comandi di legione, di coorte autonoma o distaccamenti della milizia stessa, da parte di ufficiali della specialità appartenenti alla M.V.S.N.

Nei periodi di tempo nei quali detti giovani non siano impiegati nella loro speciale istruzione, restano a disposizione dei FF. GG. CC. per l'addestramento atletico-sportivo.

9. — Le proposte di cui al n. 16 della circolare 559 *giornale militare* 1935 devono essere avanzate dai comandi di legione, di coorte autonoma o dai comandi federali dei FF. GG. CC., ai competenti comandi di zona, non oltre il 10 agosto.

I comandi di zona decidono entro il 25 agosto.

10. — A cura della M.V.S.N. e dei FF. GG. CC. sarà pubblicato il manifesto conforme all'allegato che dovrà essere affisso in ogni comune nel quale si svolgeranno i corsi, 15 giorni prima del loro inizio.

11. — Nel periodo che intercede tra la pubblicazione del manifesto e l'inizio dei corsi, gli interessati presentano alle autorità locali preposte alla direzione dei corsi stessi, le domande di dispensa o di esenzione temporanea sulle quali decidono le superiori autorità gerarchiche in conformità dell'art. 29 della circolare 559 *giornale militare* 1935.

Nello stesso periodo di tempo i genitori o tutori dei giovani obbligati alla frequenza dei corsi premilitari, provvedono al pagamento del contributo di L. 5 per ciascun corso di cui all'art. 26 della legge 4 giugno 1934, n. 950. In mancanza essi sono sottoposti alle sanzioni previste dalla legge stessa.

Sono esonerati dal pagamento gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

Sono esclusi dal pagamento del contributo i genitori o tutori dei giovani i quali abbiano già conseguito l'idoneità premilitare e debbano frequentare il corso accelerato specializzato.

Il contributo deve essere versato al conto corrente postale n. 1/17481 intestato al « Ministero della guerra: Gestione contributi premilitari: Direzione generale personali civili ed affari generali » presso qualsiasi ufficio postale del Regno.

La relativa ricevuta deve essere consegnata alle autorità locali preposte alla direzione dei corsi alle quali devono

anche essere consegnati i certificati di povertà rilasciati dai rispettivi comuni di residenza per gli esonerati.

Gli elenchi degli inadempienti al pagamento del contributo predetto, devono essere comunicati ai comandi di legione, coorte autonoma o comandi federali dei FF. GG. CC. e da questi trasmessi al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali).

12. — In attesa che venga istituito il libretto personale per i premilitari, di cui al n. 23 della circolare 559 *giornale militare* 1935, i comandi di legione, di coorte autonoma, o i comandi federali dei FF. GG. CC., continueranno ad usare gli stampati e modelli già in uso con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti necessari.

13. — Ai giovani i quali abbiano seguito con successo il corso specializzato accelerato, dovrà essere rilasciato l'apposito certificato (brevetto) di cui al n. 41 della circolare 559 *giornale militare* 1935, e a cura dei direttori dei corsi specializzati dovranno essere inviati rispettivamente al ministero della guerra e ai competenti comandi di distretti, gli elenchi ivi previsti.

14. — La istituzione dei corsi d'istruzione premilitare nelle singole località delle colonie sarà disposta dal governo di ciascuna colonia a norma del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1840.

15. — I corsi premilitari nelle colonie sono svolti alla dipendenza dei comandi dei RR. CC. di Truppe coloniali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO.

REGNO D'ITALIA

COMANDO . . . . . .

ISTRUZIONE PREMILITARE.

Corsi premilitari obbligatori 1935-1936.

1. — In conformità della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, i cittadini italiani iscritti sulle liste di leva e validi alle armi sono divenuti soldati all'atto dell'ultima leva fascista (24 maggio 1935).

Da tale data essi sono sottoposti all'obbligo del servizio militare che, fino alla chiamata alle armi della rispettiva classe, deve essere prestato nell'ambito delle organizzazioni del Regime.

Tale servizio precedente alla chiamata alle armi costituisce l'istruzione premilitare obbligatoria.

2. — Per l'autunno-inverno 1935-1936 sono istituiti i seguenti corsi premilitari:

Primo corso generale. — Le lezioni di istruzione premilitare hanno luogo tutti i sabati dal 20 settembre 1935 al 20 gennaio 1936. Gli altri sabati dell'anno premilitare non compresi nel detto periodo sono a disposizione dei FF. GG. CC. per l'attività atletico-sportiva.

Secondo corso generale. — Le lezioni di istruzione premilitare hanno luogo tutti i sabati dal 20 settembre 1935 al 20 febbraio 1936. Gli altri sabati dell'anno premilitare non compresi nel detto periodo sono a disposizione dei FF. GG. CC. per l'attività atletico-sportiva.

Primo corso specializzato (secondo premilitare). — Le lezioni di istruzione premilitare generale e specializzata hanno luogo tutti i sabati dal 20 settembre 1935 al 20 gennaio 1936, oltre le ulteriori lezioni indispensabili per gli allievi che frequentano scuole speciali.

Corso specializzato accelerato. — Le lezioni di istruzione premilitare generale e specializzata hanno luogo tutti i sabati dal 20 settembre 1935 al 31 gennaio 1936, oltre le ulteriori lezioni indispensabili per gli allievi che frequentano scuole speciali.

1° Corso generale.

1. — Hanno l'obbligo di frequentare il 1° corso generale:

a) i cittadini nati nell'anno 1915 oppure nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1915, come rivedibili o rimandati per legali motivi, i quali non abbiano ancora frequentato il 1° corso senza essere stati esentati completamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare o che avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al 2° corso;

b) i cittadini nati nell'anno 1916 che non abbiano ancora frequentato il 1° corso senza essere stati esentati completamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare o che, avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al 2° corso;

c) i cittadini nati nell'anno 1917;

d) i cittadini di cui alle lettere *a*) e *b*) che furono esentati dalla frequenza del 1° corso per avere appartenuto per due anni all'O. N. B. quali avanguardisti, che non si siano presentati agli esami di idoneità per l'ammissione al 2° corso nella sessione di esami o che non siano stati riconosciuti idonei.

Sono esentati dalla frequenza del 1° corso i giovani di cui alla lettera *c*) che abbiano appartenuto per due anni all'O. N. B. quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di detta organizzazione.

Essi però per ottenere l'esenzione devono precedentemente sostenere un esame di idoneità per il 2° corso presso il locale comando della M. V. S. N. che presiede all'istruzione premilitare. Essi peraltro hanno l'obbligo di partecipare all'addestramento premilitare atletico-sportivo affidato ai FF. GG. CC.

2° Corso generale e 1° corso specializzato.

2. — Hanno l'obbligo di frequentare il 2° corso generale oppure il 1° corso specializzato:

a) i cittadini nati nell'anno 1915 o nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1915 come rivedibili o rimandati per legale motivo, i quali muniti della dichiarazione di idoneità per il passaggio al 2° corso non l'abbiano ancora frequentato senza essere stati esentati completamente dall'obbligo della istruzione premilitare, o che avendolo frequentato non abbiano conseguito la idoneità finale;

b) i cittadini nati nel 1916 che siano muniti della dichiarazione di idoneità per il passaggio al 2° corso.

La designazione dei giovani che dovranno essere istruiti nel 1° corso specializzato sarà notificata agli interessati a cura dei competenti comandi dei FF. GG. CC. Quelli che non riceveranno alcuna notificazione dovranno frequentare il 2° corso generale.

Corso specializzato accelerato.

3. — Hanno l'obbligo di frequentare il corso specializzato accelerato i giovani nati nell'anno 1915 oppure nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1915, come rivedibili o rimandati per legali motivi, i quali siano già stati dichiarati idonei agli esami finali premilitari e vengano prescelti in base alle loro attitudini intellettuali, fisiche e professionali oppure in base alle risultanze della loro precedente attività nelle organizzazioni del Regime.

La designazione è attribuita esclusivamente ai comandi federali dei FF. GG. CC. i quali devono darne comunicazione ai competenti comandi di zona e direttamente ai giovani interessati.

4. — I capi squadra, i capi centuria ed i cadetti degli avanguardisti sono esentati interamente dall'istruzione premilitare, purchè continuino a prestare servizio nell'O. N. B. per tutto la durata dei corsi.

Dispense ed esenzioni.

5. — Sono dispensati dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani affetti da infermità per le quali, a senso dell'art. 76 del T. U. 8 settembre 1932, n. 1332, possono essere, al tempo della leva, riformati senza visita da parte del Consiglio di leva.

La prova dell'inabilità, in tal caso, al servizio premilitare può essere fornita mediante certificato del Capo dell'Amministrazione comunale, attestante, in base al rapporto informativo dell'arma dei CC. RR. l'infermità o l'imperfezione dalla quale il giovane è affetto;

b) i giovani affetti da infermità od imperfezioni fisiche che potranno presumibilmente essere causa di riforma all'atto della visita da parte dei Consigli di leva.

La prova di tale inabilità deve essere fornita mediante certificati rilasciati da ufficiali sanitari o medici condotti, debitamente vistati dalle autorità comunali.

6. — Sono esenti temporaneamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani aventi la loro abituale residenza distante oltre 10 chilometri dalla località ove si svolgono i corsi premilitari, e per analogia i giovani di professione marittimi i quali si trovino imbarcati.

La distanza viene calcolata per la via terrestre più breve;

b) i residenti all'estero;

c) i giovani i quali non abbiano raggiunto lo sviluppo fisico necessario per compiere l'istruzione premilitare e gli affetti da malattie temporanee;

d) i ricoverati in luoghi di cura od istituti di correzione od in luogo di pena e i confinati;

e) i novizi degli istituti religiosi; gli studenti di teologia, degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, i seminaristi, gli allievi interni di istituti cattolici per compiere gli studi per le missioni, i chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi che hanno emesso i voti.

L'esenzione temporanea è valida a tutti gli effetti di legge per il corso o per i corsi durante i quali si verificano le condizioni previste per i vari casi.

Le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) vengono rispettivamente comprovate con attestazioni da rilasciarsi dal Capo del Comune o dalla autorità di P. S.

Quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) vanno comprovate con attestazioni rilasciate, a seconda dei casi, dall'ufficiale sanitario o medico condotto, dal direttore dell'Ospedale, dai direttori dei luoghi di cura o di pena o degli istituti di correzione e dalla autorità di P. S. per gli assegnati al confino.

I certificati degli ufficiali sanitari e medici condotti devono essere vistati dalla autorità comunale.

Le condizioni infine di cui alla lettera *e*) vanno comprovate con attestazioni da rilasciarsi dalle competenti autorità ecclesiastiche.

7. — Le domande di dispensa e di esenzione, corredate dai prescritti documenti, debbono essere presentate alle autorità preposte alla direzione dei corsi locali prima del loro inizio.

Se le condizioni previste per la dispensa o per l'esenzione temporanea si verificano durante lo svolgimento dei corsi, le domande devono essere presentate entro 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Contributi premilitari.

8. — I genitori o tutori dei giovani obbligati alla frequenza dei corsi premilitari devono provvedere a corrispondere un contributo di L. 5 per ciascun corso ai sensi dell'art. 26 della legge 4 giugno 1934, n. 950. In mancanza essi saranno sottoposti alle sanzioni previste dalla legge predetta.

Sono esonerati dal pagamento gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

Sono esclusi dal pagamento del contributo i genitori o tutori dei giovani i quali abbiano già conseguito l'idoneità premilitare generale e debbano frequentare il corso specializzato accelerato.

Il contributo deve essere versato al conto corrente postale numero 1/17481 intestato al « Ministero della Guerra: Gestione contributi premilitari » presso qualsiasi ufficio postale del Regno.

La relativa ricevuta oppure i relativi certificati di povertà rilasciati dai rispettivi Comuni devono essere presentati alle autorità preposte alla direzione dei corsi locali prima del loro inizio.

Chiamata alla istruzione - Sanzioni.

9. — I cittadini obbligati all'istruzione premilitare ed iscritti ai corsi sottoindicati i quali non abbiano ottenuto la dispensa o la esenzione, devono presentarsi alle autorità preposte alla direzione dei corsi ai quali sono iscritti . . . . . il . . . . . alle ore . . . . (1),

I mancanti, senza giustificato motivo, incorreranno nelle sanzioni penali previste dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, e saranno denunciati al competente Tribunale Militare.

(Luogo e data).

IL COMANDANTE . . . . . .

---

(1) I comandi di legione, di coorte autonoma e i comandi federali dei FF. GG. CC. indicheranno in calce al manifesto le località della propria giurisdizione, nelle quali si svolgeranno i corsi premilitari.

PREZZO L. 2 —

(8101117) Roma, 1935-XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie 19066)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1935 - ANNO XIII — 25 LUGLIO

MINISTERO DELLA GUERRA

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 25 LUGLIO 1935-XIII

Encomio solenne « alla memoria » del sottotenente SALI Pietro del 9° reggimento bersaglieri:

« Gravemente ferito ad un occhio in un incidente di tiro di mitragliatrici — conscio della gravità del suo stato — manteneva imperturbabile calma e serenità, e stoicamente si sottoponeva ad un doloroso atto operativo lieto del dovere compiuto.

Ammirevole esempio di forte carattere e sereno coraggio ».

Zara, 26 giugno-3 luglio 1935 - Anno XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1905

PARTE PRIMA

N. 561 - 22 settembre 1932 - Anno X — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE. — R. decreto n. 1342. - Applicabilità, nelle colonie, delle norme del R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, riflettenti la modifica delle indennità di marcia e di tramutamento *Pag.* 1911

» 562 - 6 maggio 1935 - Anno XIII - FONDAZIONI. — R. decreto n. 1007 col quale la « Fondazione generale Guglielmo Calderara » costituita col capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 1913

» 563 - 13 maggio 1935 - Anno XIII - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 894. - Istituzione di uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni . . . . . » 1917

» 564 - 20 giugno 1935 - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1257. - Aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del R. esercito . . . . . » 1919

» 565 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che apporta modificazioni al regolamento sul servizio territoriale . . . . » 1921

N. 566 - 24 luglio 1935 - Anno XIII — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in *zone distrettuali* del territorio di ciascun distretto militare . . . . . *Pag.* 1925

» 567 - 24 luglio 1935 - Anno XIII — PENSIONI. — Pratiche medico-legali. - Attribuzione ai corpi della completa istruttoria delle domande di pensioni privilegiate ordinarie indirette . . . . . » 1927

PARTE SECONDA

N. 568 - 9 giugno 1935 - Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è costituito il consiglio di amministrazione dell'« Unione militare » . . . . . *Pag.* 1933

» 569 - 20 giugno 1935 - Anno XIII — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto che sostituisce un giudice effettivo del tribunale supremo militare. . . . . » 1935

» 570 - 29 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi ragionieri d'artiglieria . . . . . » 1936

» 571 - 10 luglio 1935 - Anno XIII — FONDAZIONI. — Risultato del concorso al premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. esercito in S. P. E. » per il quadriennio 1928-1932. . . . » 1937

» 572 - 24 luglio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato. . . . . » 1938

» 573 - 24 luglio 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36 . . . . . » 1938

N. **574** - **24 luglio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E. . . . . *Pag.* 1941

» **575** - **24 luglio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo » 1946

» **576** - **24 luglio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Merano - ottobre 1935-XIII . . . . . » 1949

» **577** - **24 luglio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito - (pubblicazione n. 1959, edizione 1929). . . . . » 1951

» **578** - **24 luglio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti al quaderno di caricamento dei parchi zappatori-artieri - Ediz. 1933 . . . . . » 1952

» **579** - **24 luglio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale per il sottufficiale caporadiotelegrafista . . . . . » 1952

» **580** - **24 luglio 1935** - Anno XIII - TRASPORTI. — Riduzione di tariffa sull'autolinea Susa-Moncenisio a favore degli ufficiali e sottufficiali dislocati in zone di frontiera e loro famiglie, ed ai militari di truppa » 1953

PARTE PRIMA

Circolare N. **561.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE. — **R. decreto n. 1342 - Applicabilità, nelle colonie, delle norme del R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, riflettenti la modifica delle indennità di marcia e di tramutamento.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 settembre 1932 - Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 246, del 22 ottobre 1932 - Anno X).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, concernente il trattamento degli ufficiali del Regio esercito che prestano in Colonia servizi di carattere militare;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1926, che approva l'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

Considerata l'opportunità di estendere ai Regi corpi di truppe coloniali talune disposizioni previste nel R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, sopracitato;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, è applicabile in Colonia con le limitazioni di cui agli articoli seguenti e tenendo presente il R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, relativo alla riduzione del 12 % degli emolumenti.

Art. 2.

La indennità giornaliera di soggiorno ed i compensi fissi per le persone di famiglia, di cui agli articoli 2 e 3 del suindicato R. decreto 394, non sono dovuti pel tempo in cui ha luogo il viaggio per mare durante il quale il personale trasferito e le relative famiglie fruiscono del trattamento di bordo a carico dell'Amministrazione.

Art. 3.

L'art. 4 dello stesso R. decreto 394 va applicato ai soli sottufficiali (esclusi i marescialli) e militari di truppa trasferiti di sede d'autorità.

Art. 4.

E' data sanatoria per l'applicazione in Colonia delle norme previste negli articoli precedenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, in base a disposizioni date dal Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 325, *foglio* 63. — MANCINI.

N. 562. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1007 col quale la « Fondazione generale Guglielmo Calderara » costituita col capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa dell'8° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 maggio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 26 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire cinquemila nominali, in cartelle del prestito redimibile 3,50 %, fatta dai congiunti del defunto Generale dei bersaglieri Guglielmo Calderara, affinchè con essa sia costituita ed eretta in Ente morale una fondazione da intitolarsi al predetto ufficiale generale e la cui rendita annua sia devoluta in cinque premi di eguale entità ai militari di truppa dell'8 reggimento bersaglieri che, durante l'anno, si siano distinti per aver compiuto un atto di valore o di coraggio oppure abbiano dimostrato interessamento all'istruzione, attività in servizio e disciplina;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente le disposizioni esecutive della stessa legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione generale Guglielmo Calderara » è eretta in ente morale. Essa è sottoposta alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato da cinque articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Schema di statuto organico della « Fondazione generale Guglielmo Calderara ».

Art. 1.

La « Fondazione generale Guglielmo Calderara », istituita per onorarne la memoria, trae origine dall'offerta di lire cinquemila nominali in cartelle del Prestito redimibile al 3,50 %, fatta dai congiunti del defunto ufficiale generale, allo scopo di destinare annualmente la rendita alla concessione di premi ai militari di truppa dell'8° reggimento bersaglieri che durante l'anno si siano distinti per aver compiuto un atto di valore o di coraggio, oppure abbiano dimostrato interessamento alla istruzione, attività in servizio e disciplina.

Art. 2.

Le cartelle del Prestito redimibile, di cui all'articolo precedente, saranno convertite in un certificato di credito intestato alla « Fondazione generale Guglielmo Calderara », il quale certificato sarà depositato nella cassa di riserva dell'8° reggimento bersaglieri.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta dal comandante del reggimento anzidetto, che la presiede, e dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani del reggimento stesso, presenti alla sede e designati dal comandante.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui all'art. 1 verranno istituiti cinque premi di eguale entità, da assegnarsi, ad insindacabile giudizio della commissione anzidetta, a quei militari di truppa del reggimento che, come è detto all'art. 1, durante l'anno si siano distinti per aver compiuto un atto di valore o di coraggio, oppure abbiano dimostrato interessamento all'istruzione, attività in servizio e disciplina.

Il conferimento dei premi avrà luogo il 18 giugno, ricorrenza della fondazione del corpo dei bersaglieri.

Art. 5.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, la commissione di cui all'art. 3 trasmetterà al ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente (circolare n. 39 del *giornale militare* 1929).

Disposizione transitoria.

Alle spese occorrenti per le tasse e per la costituzione della fondazione sarà provveduto a cura dei congiunti del defunto generale Guglielmo Calderara, giusta espresso desiderio dagli stessi manifestato.

Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 563. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 894. — Istituzione di uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni.** — (Gabinetto). — 13 maggio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 141, del 17 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con speciali mezzi di entrata al funzionamento dell'attuale regime degli scambi con l'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a permesso o licenza in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero è istituito uno speciale diritto di licenza nella misura del tre per cento del valore delle merci ammesse all'importazione.

Art. 2.

Il provento di cui al precedente articolo affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Nei limiti del provento introitato potranno essere disposte erogazioni ai fini del regolamento degli scambi con l'estero con le modalità e le norme che saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con

Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste, a carico di apposito capitolo da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto con particolare riguardo alla organizzazione dei servizi.

Art. 3.

Le norme di applicazione del presente decreto e le eventuali esenzioni dal diritto di cui all'art. 1 saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste.

Art. 4.

E' abrogato, a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 974.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 91. — MANCINI.

N. 564. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1257 – Aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 167, del 19 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare aumenti agli organici degli ufficiali delle varie armi per l'adozione di nuovi mezzi e per altre esigenze;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le maggiori necessità del Regio esercito, derivanti dall'adozione di nuovi mezzi e da altre esigenze, gli organici degli ufficiali delle varie armi, esclusa quella dei carabinieri Reali, sono aumentati complessivamente di:

8 colonnelli;

90 tenenti colonnelli e maggiori;

355 capitani;

371 subalterni.

Art. 2.

Con successive disposizioni legislative sarà provveduto all'aggiornamento delle vigenti leggi sul reclutamento, ordinamento ed avanzamento ed alla ripartizione fra le varie armi degli ufficiali di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
(*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1935 - *Anno XIII.*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 88. — MANCINI.

N. 565. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto che apporta modificazioni al regolamento sul servizio territoriale.** — (Gabinetto). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1932 con il quale è approvato il regolamento sul servizio territoriale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel numero 338 del regolamento sul servizio territoriale, approvato con il R. decreto 18 febbraio 1932, sono abrogate le seguenti parole:

« *c*) generale di corpo d'armata, generale di divisione o tenente generale, in servizio permanente effettivo;

« *d*) comandante del presidio ».

Il secondo comma del numero 345 del predetto regolamento è sostituito dal seguente:

« In ogni altro caso di esequie ad un ufficiale in servizio permanente effettivo del R. esercito, interverranno le seguenti rappresentanze:

— per i generali di corpo d'armata: un ufficiale generale per ciascuna arma del presidio; un ufficiale superiore ed un ufficiale inferiore per ciascun corpo o servizio del presidio;

— per i generali di divisione o di brigata: due ufficiali generali; un ufficiale superiore ed un ufficiale inferiore per ciascun corpo o servizio del presidio;

— per gli ufficiali superiori: due ufficiali superiori; un ufficiale inferiore per ciascuna arma del presidio ».

Il secondo comma del numero 348 del predetto regolamento è abrogato.

Nel primo comma del numero 350 del regolamento le parole: « una rappresentanza di tutti i corpi del presidio, come è prescritto nel n. 345 » sono sostituite dalle seguenti: « la rappresentanza prescritta nel n. 345 ».

Nel primo comma del numero 354 del regolamento sono abrogate le seguenti parole: « o comunque quando la scorta è superiore ad una brigata ».

Art. 2.

Lo specchio relativo alla scorta d'onore ai convogli funebri di militari del R. esercito, di cui al numero 339 del predetto regolamento, è sostituito dal seguente:

Scorta d'onore ai convogli funebri di militari del R. esercito.

Grado del defunto	Composizione della scorta d'onore	
	per i militari morti in servizio permanente effettivo e per i sottufficiali e militari di truppa morti in attività di servizio	per gli ufficiali morti non in servizio permanente effettivo, compresi quelli non più iscritti nei ruoli, ai quali però fu conservato il grado con la relativa uniforme
Generale di corpo di armata che ha comandato un corpo d'armata in guerra	Una brigata su due reggimenti, con bandiere e musiche, ed una rappresentanza delle altre armi del presidio	Una brigata su due reggimenti, con bandiere e musiche, ed una rappresentanza delle altre armi del presidio.
Generale di corpo di armata che non ha comandato un corpo d'armata in guerra o generale di divisione	Un reggimento su due battaglioni (di 2 compagnie) con bandiera e musica, ed una rappresentanza delle altre armi del presidio	Un battaglione su 2 compagnie con bandiera e musica.

Grado del defunto	Composizione della scorta d'onore	
	per i militari morti in servizio permanente effettivo e per i sottufficiali e militari di truppa morti in attività di servizio	per gli ufficiali morti non in servizio permanente effettivo, compresi quelli non più iscritti nei ruoli ai quali però fu conservato il grado con la relativa uniforme.
Generale di brigata	Un battaglione su due compagnie con bandiera e musica	Una compagnia su tre plotoni, con bandiera e musica.
Ufficiale superiore	Una compagnia su tre plotoni con bandiera e musica	Una compagnia su due plotoni con musica.
Ufficiale inferiore	Un plotone con bandiera e musica	Un plotone.
Aiutante di battaglia o maresciallo	Una squadra (15 uomini) comandata da un sergente maggiore	—
Sergente maggiore o sergente	Una squadra (15 uomini) comandata da un sergente	—
Graduati di truppa o soldati	Dieci uomini comandati da un caporale	—

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Registro Guerra n. 18, *foglio n.* 153. — CAVALLARI.

N. 566. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Ripartizione in *zone distrettuali* del territorio di ciascun distretto militare.** — (Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 24 luglio 1935 – Anno XIII.

L'istituzione dei comandi di zone militari del territorio dello Stato, effettuatasi con la nuova organizzazione militare territoriale (legge n. 930 del 30 maggio 1935-XIII), può facilmente portare a confondere dette zone, con le *zone militari* nelle quali è ripartito il territorio di ciascun distretto per effetto della circolare 574 *giornale militare* 1928.

Ad evitare ciò questo ministero è venuto nella determinazione di modificare la dicitura di « *zone militari* » istituita con la suddetta circolare, e riportata nelle successive 513 del *giornale militare* 1930 : 517 *giornale militare* 1931 ; 850 *giornale militare* 1934, in quella di « *zone distrettuali* ».

Il Sottosegretario di Stato : BAISTROCCHI.

N. 567. — PENSIONI – **Pratiche medico-legali – Attribuzione ai corpi della completa istruttoria delle domande di pensioni privilegiate ordinarie indirette.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 24 luglio 1935 – Anno XIII.

Si riporta la circolare n. 199, avente lo stesso oggetto, pubblicata nel foglio d'ordini, dispensa 22ª, in data 3 giugno 1935-XIII:

« Con riferimento alla circolare 109, avente per oggetto « pratiche medico-legali », inserita nel foglio d'ordini, dispensa 12ª, in data 25 marzo 1935-XIII, e nell'intendimento che la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie sia effettuata con la maggiore sollecitudine, dispongo:

« 1° - Per ciò che riguarda le domande di pensioni privilegiate ordinarie presentate dalle vedove, dagli orfani, dai genitori e dai collaterali di militari defunti, i comandanti di corpo — mentre provvedono perchè dalle commissioni mediche siano eseguiti gli accertamenti sanitari — debbono curare la completa istruttoria della pratica, richiedendo agli interessati, per mezzo dei podestà, i documenti di cui agli articoli 18 e 27 del R. decreto 28 giugno 1933, n. 704 (circolare 365 giornale militare 1933);

« 2° - Per ciò che riguarda esclusivamente le domande del genere presentate dai genitori e dai collaterali, i comandanti di corpo debbono, oltre ai detti documenti, richiedere nello stesso tempo ai comandi di circolo della R. guardia di finanza ed a quelli della competente compagnia, tenenza o stazione dei CC. RR. le informazioni circa lo stato economico dei richiedenti e della famiglia, prescritte dall'art. 28 del citato decreto.

« A tali fini saranno allestiti, a cura degli stabilimenti militari di pena di Gaeta, appositi modelli di stampati, i quali prenderanno nel catalogo i seguenti numeri:

« N. 407 - richiesta documenti per pensione privilegiata alle vedove e agli orfani;

« N. 408 - richiesta documenti per pensione privilegiata ai genitori e collaterali;

« N. 409 - richiesta informazioni per pensioni privilegiate ».

Allo scopo di ottenere la più precisa e pronta attuazione del nuovo compito affidato ai corpi, si ritiene utile specificare i singoli casi e aggiungere opportune avvertenze.

Domande di pensioni privilegiate ordinarie presentate dalle vedove.

A) - Vedova senza prole.

Occorrono i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita della richiedente;

2° estratto dell'atto di nascita del marito;

3° estratto dell'atto di morte del marito;

4° estratto dell'atto di matrimonio;

5° atto giudiziale di notorietà o certificato municipale, dal quale risulti la situazione della famiglia del militare, al giorno della sua morte, con l'indicazione della data di nascita e dello stato civile di ciascuno dei componenti.

Dallo stesso o da altro consimile documento, dovrà risultare se sia stata o no pronunziata contro la vedova, per sua colpa, sentenza di separazione personale e, nell'affermativa, se la sentenza sia passata in giudicato, e inoltre se i coniugi abbiano convissuto insieme nell'ultimo periodo di vita del marito.

Nel caso che sia avvenuta separazione, si dovrà unire copia della sentenza e far risultare nell'atto di notorietà che, posteriormente a tale sentenza, non vi sia stato luogo a riunione fra i coniugi.

B) - Vedova con prole.

Oltre ai documenti indicati per il caso precedente, occorre che siano acquisiti gli estratti degli atti di nascita dei figli minorenni.

Nel caso che la richiedente abbia sposato il militare già vedovo con figli di precedente matrimonio, sono altresì da allegarsi gli atti di nascita dei figliastri e l'estratto dell'atto dello stesso precedente matrimonio.

Così per i figli che per i figliastri, è necessario che, nel certificato municipale o nell'atto giudiziale di notorietà

concernente la situazione di famiglia, sia dichiarato se gli uni e gli altri convivano o no con la madre o matrigna.

Domande di pensioni privilegiate ordinarie di orfani soli, minorenni.

Occorrono i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita dei richiedenti;

2° estratto dell'atto di nascita dei genitori;

3° estratto dell'atto di morte dei genitori;

4° estratto dell'atto di matrimonio;

5° atto giudiziale di notorietà o certificato municipale, dal quale risulti la situazione della famiglia, al giorno della morte della madre;

6° atto di rappresentanza legale.

Agli orfani soli sono equiparati i figli di vedova già pensionata che sia passata a nuove nozze. In tal caso è necessario aggiungere l'estratto dell'atto del nuovo matrimonio.

Domande di pensioni privilegiate ordinarie dei genitori.

Sono prescritti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita dei richiedenti;

2° estratto dell'atto di nascita del militare defunto;

3° atto di morte del militare;

4° atto di matrimonio;

5° dichiarazione del podestà del comune di residenza, dalla quale risulti se ai genitori siano venuti a mancare, per la morte del militare, i necessari mezzi di sussistenza ai sensi di legge;

6° atto giudiziale di notorietà o certificato municipale, comprovante la situazione di famiglia del richiedente *al giorno della morte del militare*, e che comprenda anche i figli non conviventi col padre e con la madre, la data di nascita e l'indicazione dello stato civile di ciascuno;

7° altro simile atto o certificato, comprovante che il militare non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione,

e, se la richiedente è la madre, che essa si trovi tuttora in istato vedovile;

8° certificato medico dal quale risulti lo stato di salute del padre richiedente, *quando non abbia raggiunto i sessant'anni al giorno della morte del militare.* Tale certificato dev'essere *integrato dal parere del medico provinciale;*

9° estratto dell'atto di morte del padre del militare, nel caso che la pensione sia richiesta dalla madre;

10° certificati dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette della circoscrizione di residenza dei richiedenti, dai quali risultino le loro pertinenze economiche.

Domande di pensioni privilegiate ordinarie dei fratelli, minorenni, e delle sorelle, nubili e minorenni.

Oltre ai documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, e 10 del paragrafo precedente, sono richiesti quelli seguenti:

6° atto giudiziale di notorietà o certificato municipale comprovante che il militare non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione;

7° estratto dell'atto di morte di entrambi i genitori del militare defunto. Se il padre sia morto e la madre sia passata a nuove nozze, i collaterali devono presentare l'estratto dell'atto del secondo matrimonio della madre;

8° atto di rappresentanza legale.

In ognuno dei casi sopra specificati, gli atti di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità civile o ecclesiastica. Si eccettuano soltanto quelli rilasciati dal Governatorato di Roma.

La legalizzazione degli atti medesimi, tranne quelli provenienti dall'estero, viene eseguita *gratuitamente.*

Ad eccezione della domanda di pensione, che dev'essere redatta su carta da bollo da lire sei, *tutti i documenti* necessari per la liquidazione del trattamento di quiescenza privilegiato sono *esenti da tassa di bollo.*

Si avverte infine che tutti i *certificati municipali* devono essere redatti, a cura del podestà del comune di residenza

degli interessati, *secondo le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione sottoscritta da tre testimoni.*

Richieste d'informazioni circa lo stato economico.

Poichè il diritto a pensione privilegiata da parte *dei genitori e dei collaterali* è subordinato *anche* alla condizione che, per effetto della perdita del figlio o fratello, *sia loro venuto a mancare l'unico o il principale sostegno,* occorre richiedere al competente comando di circolo della regia guardia di finanza e della compagnia, tenenza o stazione dei CC. RR. le informazioni necessarie per accertare se sussista il disagio economico voluto dalla legge.

A tale scopo un apposito elenco dei comandi di circolo della Regia guardia di finanza, con le rispettive provincie di circoscrizione, sarà fornito ai comandi dei corpi direttamente dagli stabilimenti militari di pena.

* * *

I gestori dei corpi saranno tenuti personalmente responsabili delle irregolarità od inesattezze che il ministero dovesse rilevare nei documenti necessari per la liquidazione delle dette pensioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 568. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale è costituito il consiglio di amministrazione dell'« Unione Militare ».** — (Gabinetto). — 9 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12, 13 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166, quali risultano modificati dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 822, che reca modificazioni al predetto testo unico;

Considerato che essendo scaduta la gestione temporanea del detto ente, affidata per un anno ad un commissario straordinario col Regio decreto 8 gennaio 1934, e prorogata con i Regi decreti 7 gennaio e 24 aprile 1935 fino a tutto l'8 giugno 1935, si rende necessario procedere alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente generale commissario in ausiliaria della Regia marina LAGHEZZA Gennaro è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo i seguenti ufficiali:

per il ministero della guerra:

Colonnello di commissariato nella riserva ZOPPI Antonio;

Colonnello di commissariato in ausiliaria FEDELI Ettore;

per il ministero dell'aeronautica:

tenente colonnello commissario R.A. in s.p.e. DE ROSA Riccardo;

per il ministero delle finanze:

Colonnello Regia guardia di finanza in ausiliaria CIPOLLONE Augusto;

per il ministero delle corporazioni:

Delegato corporativo di prima classe (maggiore di fanteria in congedo) BENAGLIA avv. Alberto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 9 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Guerra, registro 18, *foglio* 458. — CAVALLARI.

N. 569. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto che sostituisce un giudice effettivo del tribunale supremo militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Codice penale per l'Esercito;
Visto il Codice militare marittimo;
Visto l'articolo 6 del R. decreto 21 febbraio 1919, n. 160;
Visto il R. decreto 26 gennaio 1931, n. 122;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto con quello di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il presidente di sezione della corte d'appello di Roma RONGA comm. Giulio è esonerato dalla carica di Giudice effettivo del tribunale supremo militare a datare dal 1° luglio 1935 - Anno XIII; alla stessa data, in sua sostituzione, è nominato giudice effettivo presso il tribunale medesimo il consigliere della corte di cassazione del Regno BEVILACQUA comm. Camillo.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Rossore, 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1935 - *Anno XIII* — *Guerra* . *Registro n.* 18, *foglio n.* 55. — CAVALLARO.

N. 570. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi ragionieri d'artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 giugno 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Considerato che i ragionieri d'artiglieria Golia Luigi e Amirante Eugenio pur avendo riportato nel precedente concorso per merito distinto, indetto col decreto ministeriale 20 agosto 1929-VIII, i punti richiesti per superare gli esami d'idoneità, non vennero promossi perchè non avevano ancora raggiunta l'anzianità prescritta per essere ammessi all'esame d'idoneità di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1929;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1935-XIII, col quale i ragionieri d'artiglieria Marchini Manfredo, Troiano Gaudioso, Terranova Filippo, Montefiori Paolo e Ranucci Giuseppe furono dispensati dal sostenere gli esami d'idoneità per la promozione al grado 9°, per avere riportato nel concorso per merito distinto, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI, i punti richiesti per superare l'esame d'idoneità;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami d'idoneità per la promozione a primi ragionieri d'artiglieria, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII, e visto il risultato degli esami stessi;

Accertato che i ragionieri d'artiglieria Montefiori Paolo e Ranucci Giuseppe non avevano raggiunta l'anzianità prescritta per essere ammessi agli esami d'idoneità, indetti col succitato decretato ministeriale 6 novembre 1933-XII:

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi ragionieri d'artiglieria:

	Voti riportati	Coefficiente relativo alla anzianità nel grado	Totale
1. SANNA Matteo	17,03	5	22,03
2. ALBANESE Achille	14,87	6	20,87
3. MARCHINI Manfredo	15,25	5	20,25
4. SORACE Abramo	16,20	4	20,20
5. TROIANO Gaudioso	15,02	5	20,02
6. TERRANOVA Filippo	14,97	5	19,97
7. GOLIA Luigi	14,75	5	19,75
8. CANTONI Stefano	15,50	4	19,50
9. FABBRI Pasquale	14,00	5	19,00
10. TITOMANLIO Pellegrino	14,67	4	18,67
11. PALONI Paolo	15,63	3	18,63
12. AMIRANTE Eugenio	14,41	4	18,41
13. ALGERI Gaetano	14,47	3	17,47
14. CAVAGGIONI Giov. Battista	14,43	3	17,43

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 giugno 1935-XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Registro 18, *foglio* 128.

N. 571. — FONDAZIONI. — **Risultato del concorso al premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. esercito in S. P. E. » per il quadriennio 1928-1932.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 luglio 1935 – Anno XIII.

Per il concorso a premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. esercito in S. P. E. » per il quadriennio 1928-1932 sono pervenuti alla direzione generale di sanità militare, entro il termine prescritto con la circolare 705 del *giornale militare* 1934, i titoli di 5 ufficiali medici.

La commissione giudicatrice, nominata con la circolare anzidetta e composta del tenente generale medico in S. P. E. FRANCHI Luigi, *presidente,* dei maggiori generali medici in S. P. E. RIZZUTI Giuseppe e TECCE Pasquale, del professore MAGGIORA VERGANO nob. Arnaldo e del maggiore generale medico in P. A. CACCIA Filippo, *membri,* ha ritenuto meritevole del premio il ten. colonnello medico BRUNI Nicola, per la monografia « Igiene militare », che riunisce in sè i pregi migliori, come opera di notevole interesse scientifico e di grande utilità pratica per i medici militari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 572. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 24 luglio 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina con atto 22 giugno 1935 n. 16350 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta Pietro Argenti di Milano, via Pacinotti, 11.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 573. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 luglio 1935 - Anno XIII.

A norma degli articoli 20 e 114 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il ministro determina e fa conoscere, con la tabella che segue, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi, che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità, ed a scelta, per la iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36.

Limiti di anzianità entro i quali vengono compresi gli ufficiali di complemento per la iscrizione nei quadri di avanzamento 1935-1936

ARMA O CORPO	MAGGIORI	PRIMI CAPITANI	TENENTI	SOTTOTENENTI
	Unità di 1ª linea età: 50° anno compreso *Unità* ausiliarie età: 56° anno compreso *Unità* territoriali età: 58° anno compreso	*Unità* di 1ª linea età: 45° anno compreso *Unità* ausiliarie età: 52° anno compreso *Unità* territoriali età: 56° anno compreso	*Unità* di 1ª linea età: 40° anno compreso *Unità* ausiliarie età: 48° anno compreso *Unità* territoriali età: 55° anno compreso	*Unità* di 1ª linea età: 40° anno compreso *Unità* ausiliarie età: 48° anno compreso *Unità* territoriali età: 55° anno compreso
Carabinieri reali	—	6 marzo 1927	14 maggio 1922	31 dicembre 1931
Fanteria	31 dicembre 1927	31 ottobre 1917 fino a GABALDI Ugo di Giovanni pag. 87 annuario 1930	21 giugno 1918	31 dicembre 1931
Cavalleria	14 luglio 1928	5 dicembre 1926	25 aprile 1929	31 dicembre 1931
Artiglieria (esclusa specialità treno)	5 dicembre 1926	19 luglio 1926	20 novembre 1918 fino a REGAZZI Cesare pag. 390. 1 annuario 1930	31 dicembre 1931
Artiglieria treno	5 dicembre 1926	23 agosto 1917	20 novembre 1918 fino a REGAZZI Cesare pag. 390. 1 annuario 1930	31 dicembre 1931
Genio (esclusa specialità treno)	19 febbraio 1928	5 dicembre 1926	19 febbraio 1928	31 dicembre 1931
Genio treno	19 febbraio 1928	31 marzo 1926	19 febbraio 1928	31 dicembre 1931
Medici	31 marzo 1923	26 ottobre 1918	5 dicembre 1926	31 dicembre 1931
Farmacisti	—	—	29 marzo 1928	31 dicembre 1931
Veterinari	—	26 febbraio 1919	9 maggio 1929	31 dicembre 1931
Commissari	—	—	14 giugno 1928	31 dicembre 1931
Sussistenza	—	—	14 giugno 1928	31 dicembre 1931
Amministrazione	—	—	20 giugno 1922	31 dicembre 1931

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione III) non più tardi del 30 settembre corrente anno.

Per la compilazione degli specchi le autorità territoriali si atterranno alle seguenti norme:

a) tutti i documenti di avanzamento, corredati delle informazioni sulla condotta morale e politica degli ufficiali proposti, dovranno essere trasmessi con appositi elenchi, distinti per grado, corpo e servizio;

b) nel frontespizio degli specchi sarà indicato il comando territoriale che ha in forza l'ufficiale, e saranno riportati chiaramente tutti i dati richiesti.

Per quanto riguarda l'indicazione delle unità alle quali appartiene l'ufficiale proposto, occorre tener presente che i calcoli relativi al passaggio dalle unità di prima linea a quelle ausiliarie ed a quelle territoriali, vanno effettuati in relazione alla data di inizio del nuovo quadro (1° luglio 1935), così come è stato già stabilito con la circolare 43, pubblicata nella disp. 6 del foglio d'ordini 1935;

c) nello spazio riservato alle « annotazioni » si avrà cura di far risultare l'indicazione relativa all'iscrizione o meno all'U.N.U.C.I. (circolare 747 *giornale militare* 1934), nonchè le indicazioni relative ai titoli da valutare per l'avanzamento (circolare 793 *giornale militare* 1934);

d) per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 114, lettera *b*), della legge, sarà pronunciato giudizio sospensivo. Le ragioni di siffatto provvedimento dovranno risultare sugli specchi di proposta;

e) per gli ufficiali obbligati a frequentare il corso di istruzione ed il periodo di esercitazioni stabiliti con la circolare 828 *giornale militare* 1934; ma che non li abbiano frequentati, e non abbiano neppure partecipato al richiamo di 12 giorni in sostituzione di tali corsi, le autorità giudicatrici, entro la stessa data 30 settembre 1935, compileranno egualmente gli specchi di avanzamento. Gli ufficiali saranno (art. 68 delle norme) considerati come se avessero rinunciato all'avanzamento.

Fanno eccezione gli ufficiali che per cause di forza maggiore, accertate dalle autorità competenti, non abbiano potuto frequentare il corso e il periodo di esercitazioni, e nep-

pure essere richiamati. Per essi sarà pronunciato giudizio sospensivo;

f) per gli ufficiali giudicati non prescelti per l'avanzamento per il quadro 1934-35, si rammenta che, giusta il preciso disposto dell'art. 114 della legge - lettera *d*) - essi possono essere presi in esame una seconda volta, solo se richiamati in servizio per periodo continuativo non inferiore ad un mese.

Restano ferme tutte le altre disposizioni particolari impartite in materia con le circolari dirette ai comandi di corpo d'armata in sede di prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 574. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.** — Comando del corpo di stato maggiore). — 24 luglio 1935 - Anno XIII.

Nel concorso bandito con circolare 243 *giornale militare* 1934-XII sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo

I. — UFFICIALI SUPERIORI

a) *già distintis' in precedenti concorsi* (vincitori di primi o secondi premi nei concorsi degli anni 1932 e 1933)

Ten. col. fant.	QUAGLIA Enrico	*La manovra di ripiegamento.*	2°	2.000
Magg. fant.	FRENGUELLI Brenno	*Il fuoco della fanteria.*	3°	1.200
Magg. cavall.	CARDINALE Mario	*Le operazioni militari per l'occupazione delle oasi di Cufra e del sud Marocchino.*	3°	1.200
Magg. fant.	CELADA Luigi	*L'impiego dei rincalzi e dei secondi scaglioni nelle unità di fanteria.*	3°	1.200
Maggiore S. M.	CARLA' Vincenzo	*I trasporti e la guerra offensiva.*	3°	1.200

b) *che non si sono distinti in precedenti concorsi*
(non hanno vinto nè primi nè secondi premi nei concorsi degli anni 1932 e 1933)

Magg. fant.	CRAPANZANO Salvatore Ernesto	*La fanteria negli ultimi vent'anni* (1914-1934)	2°	2.000
Magg. fant.	ANGELINI Giuseppe	*Note nel combattimento offensivo in montagna.*	2°	2.000
Magg. fant.	CRAPANZANO Savatore . . .	*Fanteria francese: come si organizza e combatte nell'attacco.*	2°	2.000
Magg. artigl.	RONDONI Enrico	*Gli altipiani carsici della nostra frontiera orientale*	2°	2.000

Col. fant.	GROSSO Mario	*Da Kasr Bu Hadi a Beni Hulid (Tripolitania 1915).*	2°	2.000
Magg. S. M.	ZANUSSI Giacomo	*Jugoslavia.*	2°	2.000
Col. fant.	GROSSO Mario	*En Nofilia (marzo-ottobre 1914).*	3°	1.200
Ten. col. fant.	GIANI Luigi	*L'Etiopia ed i confini delle nostre colonie dell'Africa orientale.*	3°	1.200
Magg. fant.	CREMA Enrico	*Volontà di vittoria - Ricordi ed impressioni particolari della grande guerra.*	3°	1.200
Magg. fant.	ANGELINI Giuseppe	*Note sugli avamposti.*	3°	1.200
Ten. col. fant.	VACCARO Michele	*Le operazioni notturne della guerra moderna*	3°	1.200
Magg. genio	CAPPUCCINI Bruno	*La guerra totalitaria e il conflitto mondiale*	4°	800
Ten. col. fant.	CAPRARA Carlo	*Il vallo romano nell'Istria e cause politico-militari che lo determinarono.*	4°	800
Ten. col. comm.	BUCCI Carlo	*Miglioramenti al funzionamento del servizio vestiario in guerra.*	4°	800
Ten. col. fant.	SUSANI Luigi	*Quelle degli altri.*	4°	800
Magg. fant.	ANGELINI Giuseppe	*La battaglia di Adua.*	4°	800
Magg. fant.	TANZI Michele	*La sorpresa fattore di successo. (Riflessioni sulla guerra mondiale).*	4°	800
Ten. col. fant.	GIOVANNETTI Ernesto	*Impiego delle mitragliatrici pesanti nel tiro a puntamento indiretto.*	4°	800
Magg. fant.	BERTESSO Luigi	*Ai margini del servizio informazioni: l'osservazione presso i reparti di fanteria.*	4°	800

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
2. — UFFICIALI INFERIORI				
a) *già distintisi in precedenti concorsi* (vincitori di primi o secondi premi nei concorsi degli anni 1932 e 1933)				
1° ten. fant.	MARASCHI Carlo	*Il Mediterraneo e l'Italia.*	2°	1.500
1° ten. fant.	MARASCHI Carlo	*I ferri del mestiere.*	2°	1.500
b) *che non si sono distinti in precedenti concorsi* (non hanno vinto nè primi nè secondi premi nei concorsi degli anni 1932 e 1933)				
Cap. fant.	PERALDO Primo	*Il confine geografico e politico italo-francese.*	1°	3.000
1° ten. fant.	DOGLIANI Giacomo	*La frontiera bianca.*	2°	1.500
1° ten. fant.	TORSIELLO Mario	*Raffronto su alcuni avvenimenti svoltisi nel 1917-18 sulla fronte italiana e inglese.*	2°	1.500
1° cap. fant.	ROSSI Rinaldo	*Ai confini dell'Africa orientale italiana.*	2°	1.500
1° ten. fant.	DENARI Giuseppe	*Il bacino superiore dell'Isarco.*	3°	800
Cap. fant.	LATINI Renato	*Le esercitazioni di grandi unità.*	3°	800
1° cap. fant.	BARTOLI Delio	*La Sardegna sud-occidentale (Sulcis).*	3°	800
1° cap. fant.	LANZETTA Domenico . . .	*La battaglia del Montello (15-23 giugno 1918).*	3°	800
Cap. fant.	LATINI Renato	*L'influenza della neutralità italiana sulle operazioni dell'esercito austro-ungarico sulla fronte orientale dall'agosto 1914 al maggio 1915.*	3°	800

1° cap. fant.	CARBONI Nicola	*Considerazioni sulla battaglia della Marna.*	3°	800
1° ten. fant.	TORSIELLO Mario	*I servizi automobilistici sul Gebel cirenaico durante le grandi operazioni di polizia degli anni* 1927-28-29.	3°	800
Cap. fant.	VERNIANI Eduardo	*Note sui combattimenti notturni.*	3°	800
1° cap. fant.	MALAGU' Ugo	*Cenni storico-geografici militari sul delta padano in relazione alle recenti bonifiche.*	3°	800
1° cap. fant.	LUCCARDI Giuseppe	*Per la guerra corta. Lo sfruttamento del successo.*	3°	800
Cap. fant.	LATINI Renato	*L'arcipelago di Corfù.*	4°	500
1° cap. fant.	BARTOLI Delio	*Lo sbarco e l'imbottigliamento di Zeebrugge.*	4°	500
Cap. comm.	RAIMONDO Carmelo . . .	*La battaglia del grano e i suoi riflessi su alcuni rifornimenti militari.*	4°	500
Ten. fant.	FATUZZO Giacomo	*Le operazioni delle armate austro-tedesche nella campagna di Serbia* 1913.	4°	500
1° ten. fant.	TORSIELLO Mario	*L'azione della brigata « Taro » nella XII battaglia dell'Isonzo.*	4°	500
Cap. fant.	MELLANO Pietro	*Il combattimento nelle regioni montane e boscose.*	4°	500
Ten. fant.	FORLENZA Luigi	*La spedizione inglese in Abissinia del* 1867-1868.	4°	500
1° cap. fant.	RANALLI Cladio	*Monografia storico-geografica militare delle oasi di Cufra.*	4°	500
1° ten. fant.	TORSIELLO Mario	*Caratteristiche e compiti della posizione intermedia nella manovra di ripiegamento.*	4°	500
1° cap. fant.	BARZON Angelo	*Divisioni meccanizzate e divisioni di cavalleria.*	4°	500
1° ten. fant.	TORSIELLO Mario	*I rifornimenti alle truppe per via aerea durante lo sviluppo della battaglia.*	4°	500

Sulle carte personali degli ufficiali vincitori del presente concorso sarà fatta la seguente registrazione:

a) per gli ufficiali vincitori di precedenti concorsi:

« Ha partecipato al concorso a premio per lavori su temi militari fra ufficiali superiori in S.P.E. (o inferiori) già distintisi in precedenti concorsi (anni 1932 e 1933) conseguendo un . . . . premio col lavoro « . . . . . » (titolo del lavoro) (circ. 243 *giornale militare* 1934-XII; circ. . . . . *giornale militare* 1935-XIII) ».

b) per gli altri ufficiali:

« Ha partecipato al concorso a premio per lavori su temi militari fra ufficiali superiori in S.P.E. (o inferiori) conseguendo un . . . . premio col lavoro « . . . . » (titolo del lavoro) (circ. 243 *giornale militare* 1934-XII; circ. 574 *giornale militare* 1935-XIII) ».

Il Sottosegretario di Stato: BASTIANINI.

N. 575. — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo. — (Comando del corpo di stato maggiore). — 24 luglio 1935 - Anno XIII.

Nel concorso bandito con circolare 244 *giornale militare* 1934 sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado e arma	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
		UFFICIALI SUPERIORI		
Ten. col. art. (A. R. Q.)	GALIGARIS Andrea	*La difesa contraerea territoriale.*	2°	2.000
Magg. fant. (compl.)	PASSIGLI Alessandro	*Considerazioni sulle battaglie difensive dell'Intesa nel* 1918.	3°	1.200
Ten. col. fant. (riserva)	ZUBBANI Carlo	*Algeria.*	4°	800
Ten. col. fant. (riserva)	ZUBBANI Carlo	*Tunisia.*	4°	800
Col. fant. (riserva)	SINOPOLI Salvatore	*Guerra eritrea: da Agordat a Senafè.*	4°	800
Ten. col. fant. (riserva)	PENNAZZI RICCI Roberto . .	*L'azione degli aerei d'assalto e la reazione da parte della fanteria.*	4°	800
Col. genio (riserva)	FERRERI Giovanni	*L'arma aerochimica - Aspetti della guerra avvenire.*	4°	800

Grado e arma	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
Magg. fan. (compl.)	CIGLIANA Guglielmo	*Studio monografico sulla grande guerra = Operazioni svoltesi il 26 e 27 marzo 1916 nella regione Pal Grande - Pal Piccolo - Monte Croce (Carnia).*	4°	800
Magg. fant. (ausil.)	MARZOLI Giorgio	*Monografia sull'Etiopia e sulle colonie italiane dell'A. O.*	4°	800
Col. fant. (A. R. Q.)	CALEFFI Camillo	*Il servizio informazioni militare nella guerra decisiva.*	4°	800
Magg. art. (compl.)	COPERCHINI Dante	*Le bombarde il loro impiego nella guerra 1915-18 e il loro probabile avvenire.*	4°	800
		UFFICIALI INFERIORI		
1° cap. fant. (compl.)	ZAMBONI Adolfo	*Giorni di passione sull'altipiano di Asiago durante la « strafe expedition ».*	2°	1.500
Ten. fant. (compl.)	SOLDI Emilio	*Considerazioni sulla condotta strategica tedesca durante la guerra mondiale.*	3°	800
S. Ten. fant. (compl.)	SINOPOLI Mario	*La conquista del Monte S. Michele.*	4°	500
1° cap. fant. (compl.)	BADINI Andrea	*Nelle trincee del S. Michele del Carso, durante la campagna invernale 1915-16.*	4°	500

Sulle carte personali degli ufficiali vincitori del presente concorso sarà fatta la seguente registrazione:

« Ha partecipato al concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali superiori in A.R.Q. e in congedo (o inferiori) conseguendo un . . . premio col lavoro « . . . . » (titolo del lavoro) (circ. 244 *giornale militare* 1934-XII; circ. 575 *giornale militare* 1935-XIII) ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 576. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nella riunione di Merano - ottobre 1935-XIII.** — (Ispettorato truppe celeri). — 24 luglio 1935 - Anno XIII.

PRIMO GIORNO: Giovedì 3 ottobre.

Premio Passirio: (siepi - militare - ufficiali in uniforme) - L. 7000 (4400 - 1150 - 550 - 200 e L. 700 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Entrata L. 50, forfeit L. 25 se dichiarato lunedì 30 settembre: ore 9. Pesi: anni 4 Kg. 70; anni 5 ed oltre Kg. 72. I vincitori in ostacoli, dal 1° giugno 1935, della somma di L. 3000, Kg. 1,500 di più; di L. 6000 Kg. 3,500; di L. 9000 Kg. 7. I cavalli, che dalla stessa data non avranno vinto somma alcuna, riceveranno Kg. 2; i debuttanti in ostacoli, Kg. 5. Metri 2700 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 23 settembre: ore 9.

TERZO GIORNO: Giovedì 10 ottobre.

Premio Duca di Bergamo: (corsa ad ostacoli - militare - ufficiali in uniforme) - Un oggetto ricordo al cavaliere del vincitore e L. 7000 (4400 - 1150 - 550 - 200 e L. 700 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Entrata L. 50, forfeit L. 25 se dichiarato martedì 8 ottobre: ore 9. Pesi:

anni 4 Kg. 70, anni 5 Kg. 73, anni 6 ed oltre Kg. 75; il vincitore a Merano, Kg. 3,500 di più. I cavalli che dal 1° maggio 1935 avranno vinto la somma di L. 5000 porteranno un sopraccarico di Kg. 1,500; la somma di L. 8000 Kg. 3; la somma di L. 10.000 Kg. 5. I cavalli che, dalla stessa data, non avranno vinto la somma di L. 2000 riceveranno Kg. 3. I debuttanti in corsa ad ostacoli Kg. 5. Metri 3400 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 31 settembre: ore 9.

QUINTO GIORNO - DOMENICA 20 OTTOBRE.

Premio Maresciallo Cadorna: (corsa ad ostacoli - ufficiali in uniforme) - L. 30.000 - 20.000 - 4000 - 2000 - 1000 e lire re 3000 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, di ogni razza e paese, che non abbiano vinto un premio di L. 30.000 dal 1° gennaio 1934 o la somma di L. 60.000 nell'annata. Entrata L. 400, forfait L. 300, L. 150 se dichiarato venerdì 4 ottobre: ore 9 e L. 50 se dichiarato giovedì 10 ottobre: ore 9. Pesi: anni 4, kg. 69; anni 5, kg. 72; anni 6 ed oltre kg. 74. I vincitori, a partire dal 1° gennaio 1935, in corsa ad ostacoli della somma di L. 20.000, kg. 1 e mezzo di più; della somma di L. 30.000 kg. 3; della somma di L. 40.000, kg. 6; della somma di L. 50.000, kg. 8. I cavalli iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.) da almeno due mesi all'atto della iscrizione, saranno esenti da tali sopraccarichi: porteranno invece il sopraccarico di kg. 1 per ogni 10.000 lire vinte nell'annata, in corse internazionali; riceveranno un discarico di Kg. 2 se non avranno vinto un premio di L. 10.000; di Kg. 4 se non avranno vinto un premio di L. 5.000. Metri 3800 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 23 settembre: ore 9.

SETTIMO GIORNO - DOMENICA 27 OTTOBRE.

* *Premio Vittorio Veneto*: (corsa ad ostacoli - ufficiali in uniforme). Un oggetto ricordo ai cavalieri del 1°, 2°, 3° e 4° arrivato e L. 50.000 (34.000 6000 - 3000 - 1000 e L. 5000 - 1000 all'allevatore del 1° e 2° cavallo italiano giunti fra i premiati) per cavalli di 4 anni ed oltre, di ogni razza e paese,

che siano stati iscritti e qualificati a correre nel premio Maresciallo Cadorna. Entrata L. 500, forfait L. 300 e L. 150 se dichiarato venerdì 25 ottobre: ore 9. Pesi: anni 4, kg. 68; anni 5, kg. 71; anni 6 ed oltre, kg. 73. I vincitori a partire dal 1° gennaio 1935 di un premio di L. 10.000 o della somma di L. 20.000 avranno un sopraccarico di kg. 1 e mezzo; di un premio di L. 15.000 o della somma di L. 30.000, Kg. 3; di un premio di L. 20.000 o della somma di L. 40.000, kg. 5. Inoltre il vincitore a Merano porterà kg. 3 di più. I cavalli iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.) da almeno due mesi, all'atto della iscrizione, riceveranno un discarico di kg. 3 e se, avendo corso a Merano, non avranno vinto L. 2000, kg. 5. Metri 5000 circa.

Chiusura delle iscrizioni venerdì 18 ottobre: ore 9.

La corsa sarà preceduta dalla sfilata.

Premio Maresciallo Diaz: (corsa ad ostacoli in campagna - ufficiali in uniforme) - Un oggetto ricordo alla scuderia del vincitore e L. 15.000 (9650 - 2350 - 1000 - 500 e L. 1500 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese. Entrata L. 100, forfeit L. 50 e L. 25 se dichiarato venerdì 25 ottobre; ore 9. Metri 4000 circa.

Pubblicazione dei pesi mercoledì 23 ottobre: ore 9.

Chiusura delle iscrizioni venedì 18 ottobre: ore 9.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 577. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito – (pubblicazione n. 1959, edizione 1929).** — (Gabinetto). — 24 luglio 1935 – Anno XIII.

E' stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di disciplina militare per il R. esercito » (edizione 1929, n. 1959 categorico).

L'ufficio pubblicazioni militari del ministero della guerra ne curerà la distribuzione agli stessi enti che in base alla

circolare 514 *giornale militare* 1929 ricevettero il regolamento.

Detta serie di aggiunte e varianti dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il Regio esercito, a pagina 19: numero categorico 2802, edizione 1935; prezzo L. 0.50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 578. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti al quaderno di caricamento dei parchi zappatori-artieri - Ediz. 1933.** — (Ispettorato del genio). — 24 luglio 1935 - Anno XIII.

È stata pubblicata la « 1ª *serie di aggiunte e varianti al quaderno di caricamento dei parchi zappatori - artieri - ediz* 1933, *N. categ.* 2452 *parte* 1ª - *dotazione; parte* 2ª; *ripartizione, sistemazione e peso dei materiali* ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta serie di aggiunte e varianti sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare 102 del *giornale militare* 1932.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte 2ª - genio - pag. 128. (°°) numero categorico 2806, edizione 1935, prezzo L. 1,20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 579. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale per il sottufficiale capo-radiotelegrafista.** — (Ispettorato del genio). — 24 luglio 1935 - Anno XIII.

È stato pubblicato il « Manuale per il sottufficiale capo-radiotelegrafista ».

Verrà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco Ge. 6 (circolare 102 del *giornale militare* 1932) con le varianti che seguono:

1. Per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria:

comando di reggimento	N. 6 esemplari
comando di battaglione alpini . .	N. 3 esemplari
comando di gruppo di artiglieria alpina	N. 3 esemplari

2. Per l'arma del genio:

comando di reggimento	N. 2 esemplari
comando di battaglione (limitatamente ai batt. r. t.)	N. 1 esemplare
comando di compagnia (limitatamente alle comp. r. t.)	N. 1 esemplare

La pubblicazione verrà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte 1ª - Regolamenti ed istruzioni comuni a tutte le armi - pag. 40: n. 2740, edizione 1935, prezzo L. 5.

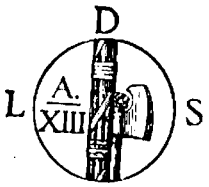
Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 580. — TRASPORTI. — **Riduzione di tariffa sull'autolinea Susa-Moncenisio a favore degli ufficiali e sottufficiali dislocati in zone di frontiera e loro famiglie, ed ai militari di truppa.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 24 luglio 1935 – Anno XIII.

La concessione del biglietto di andata e ritorno al prezzo ridotto di L. 14, — sull'autolinea Susa-Moncenisio — agli ufficiali dislocati in zone di frontiera ed alle loro famiglie, di cui alla circolare 77 del *giornale militare* 1934, è estesa ai sottufficiali e loro famiglie, ed ai militari di truppa.

La validità dei biglietti rilasciati in base alla concessione in parola, è prorogata ad un mese.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



PREZZO L. 2 —

(8101114) Roma, 1935-XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie 7066)

MINISTERO GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª 1935 - ANNO XIII 30 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 581 - 29 luglio 1935 - Anno XIII. RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito con nomina a sergente. . . . . *Pag.* 1955

PARTE SECONDA

N. 581. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito con nomina a sergente.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) — 29 luglio 1935 - Anno XIII.

1. — Sono aperti speciali arruolamenti volontari con nomina a sergente, da iniziarsi nella seconda quindicina di ottobre p. v., con le modalità di cui al manifesto allegato.

2. — I comandi di distretto o di corpo, ricevute le domande, verificheranno anzitutto la regolarità dei documenti presentati e richiederanno ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva degli aspiranti. Essi richiederanno inoltre alla Regia procura presso il tribunale competente la dichia-

razione del casellario giudiziario, mod. 44, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'art. 141 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

Assumeranno inoltre informazioni riservate a mezzo dei competenti comandi dei carabinieri reali sui precedenti *morali e politici* dei singoli aspiranti.

Riscontrata regolare la posizione degli aspiranti, i comandi di corpo o di distretto li sottoporranno a visita medica per accertare la loro idoneità *alle singole* armi e specialità di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e carri armati.

Le domande degli aspiranti all'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio saranno dal distretto o dal reggimento cui furono presentate trasmesse, al più presto, unitamente ai relativi documenti ed al verbale di visita medica subita dall'aspirante, al comando del reggimento ferrovieri del genio in Torino, cui spetta, poi, segnalare al ministero gli aspiranti in possesso di tutti i requisiti prescritti nel numero 11 dell'annesso manifesto.

3. — Allo scopo di agevolare l'arruolamento volontario agli aspiranti residenti all'estero, i comandi di corpo esamineranno con precedenza le domande degli aspiranti anzidetti, svolgendo in tempo tutte le pratiche e formalità relative per rimuovere, nei limiti del possibile e delle disposizioni vigenti in materia, le eventuali difficoltà che si opponessero all'arruolamento.

4. — Gli aspiranti dovranno risultare fisicamente idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano e la maggior cura dovrà essere posta in tale accertamento.

I requisiti per l'assunzione dell'arruolamento volontario o della ferma di due anni sono quelli indicati per ciascuna arma e specialità nella parte II dell'allegato *C* alla circolare 260 del *giornale militare* del corrente anno. Per le armi e specialità però per le quali l'allegato *C* consente un limite minimo di statura di m. 1,50, l'arruolamento non potrà aver luogo se l'aspirante non possegga almeno il limite di statura di m. 1,55.

5. — Entro il 1° ottobre p. v., i comandi di distretto e di corpo trasmetteranno al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco distinto per arma, degli idonei, conforme al modello allegato 1, con le singole caratteristiche e l'indicazione per ciascuno, dell'arma e specialità per le quali è stato riconosciuto idoneo, dei titoli di studio o professionali posseduti e delle sedi desiderate.

I comandi stessi si asterranno dal comprendere nell'elenco gli aspiranti per i quali non sia stata accertata la idoneità *fisica e morale*.

Il ministero parteciperà agli interessati, a mezzo dell'autorità che ha trasmesso gli elenchi, la destinazione ed il giorno di presentazione.

Il ministero farà in pari tempo invitare gli ammesi a presentarsi all'autorità stessa per ivi firmare l'atto di arruolamento o di assunzione della ferma di anni 2.

In tale atto dovrà esere indicato il corpo in cui il giovane andrà a prestare servizio.

Dopo di che le autorità predette avvieranno gli ammessi a destinazione, secondo le norme che saranno successivamente date.

6. — L'atto di arruolamento volontario o di assunzione della ferma di anni 2, dovrà essere conforme al mod. 22 del catalogo degli stampati, edizione 1931, curando di sostituire alla citazione degli articoli del testo unico delle leggi sul reclutamento del 5 agosto 1927, n. 1437, gli articoli corrispondenti del vigente testo unico 8 settembre 1932, n. 1332.

7. — Il corpo o distretto che compirà l'arruolamento per conto del reggimento di destinazione dovrà impiantare anche il foglio matricolare.

8. — Per i giovani *non ancora arruolati* dai consigli di leva dovra essere inscritta sul foglio matricolare la seguente variazione, la quale sostituisce quella di cui al n. 32 della tabella 2 del regolamento sulle matricole:

« soldato volontario con la ferma di anni 2 nel..... (indicare il corpo ..... a senso della circolare n. 581 del *giornale militare* 1935 li..... ».

Per i giovani *già arruolati* dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere del tenore seguente:

« ammesso alla ferma di anni 2 nel..... (indicare il corpo) a senso della circolare n. 581 del *giornale militare* del 1935 li..... ».

9. — La commissione di arruolamento dovrà essere costituita nel modo indicato dalla circolare n. 418 del *giornale militare* del 1926.

10. — I corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI della raccolta di disposizioni in vigore concernente il reclutamento del Regio esercito.

11. — A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato mod. n. 2 ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione, per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N 1.

DISTRETTO MILITARE di (1) . . . . . .

N. . . . . prot.

AL MINISTERO DELLA GUERRA

Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa – Div. sottufficiali

ROMA

Elenco degli aspiranti all'arruolamento volontario con nomina a sergente nell'arma di fanteria, o cavalleria, o artiglieria, o genio, o carri armati.

Numero d'ordine	CASATO e NOME	Paternità	Corpo e sede desiderati	TITOLO		Arma o specialità alla quale chiede di essere assegnato nel caso non possa ottenere la sede prescelta		Idoneità fisica alle varie armi e specialità (4)	Informazioni sulla condotta politica e morale
				di studio (2)	professionale (3)	Corpo	Sede		

. . . . . (data)

(firma) . . . . . .

(1) Oppure comando del .....
(2) Titolo effettivamente conseguito nelle scuole Regie o pareggiate (o comunali per le scuole elementari).
(3) Per le specialità del genio radiotelegrafisti o telegrafisti, diploma rilasciato dai RR. istituti o dalle RR. scuole industriali.
(4) Indicare le armi e specialità per le quali l'aspirante è idoneo.

ALLEGATO N. 2.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari nel R. esercito con nomina a sergente.

1. — Sono aperti nei corpi di fanteria (divisionale, granatieri, alpini e bersaglieri), di cavalleria, di artiglieria (divisionale, di corpo d'armata, di armata, controaerea autocampale, alpina, di divisione celere), del genio (zappatori-artieri, minatori, telegrafisti, radiotelegrafisti, battaglione genio della Sardegna, ferrovieri, pontieri, fotoelettricisti, idrici e telegrafisti) e nel reggimento carri armati, speciali arruolamenti volontari con nomina a sergente.

Le domande per tali arruolamenti potranno essere presentate da ora fino al 15 settembre 1935. L'incorporazione degli ammessi avverrà nella seconda quindicina di ottobre p. v.

2. — Tutti i volontari, se giudicati idonei con le norme stabilite dalla circolare 589 del *giornale militare* 1934 conseguiranno, indipendentemente da vacanze di organico, la promozione a caporale dopo tre mesi dall'incorporazione (sempre quando siano stati nominati « soldati scelti » da almeno un mese), la promozione a caporale maggiore al compimento del 5° mese di servizio, ed a sergente al compimento del 12°.

Nel complesso delle prove da sostenere per conseguire il grado di sergente, i volontari sono ammessi ad un *solo* esame di riparazione da sostenersi dopo un ulteriore periodo di servizio di due mesi col grado che rivestono: coloro che non risulteranno idonei all'esame di riparazione saranno prosciolti dalla ferma di due anni e compiranno un servizio alle armi, qualora non lo avessero già ultimato, pari a quello spettante pei loro obblighi *normali* di leva.

I volontari, che in conseguenza del presente provvedimento, saranno promossi sergenti oltre il 12° mese di servizio, al compimento della ferma di due anni, saranno inviati in licenza straordinaria senza assegni fino al raggiungimento dei 12 mesi di anzianità da sergente, per maturare il diritto al premio di lire mille, a meno che speciali esigenze di servizio non richiedano il loro trattenimento alle armi.

Al termine dell'anno di servizio da sergente, al volontario spetta un premio di lire 1000, ridotto a lire 712 nette per effetto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

3. — Al compimento della ferma di due anni i sergenti verranno congedati, a meno che speciali esigenze di servizio non richiedano il loro trattenimento alle armi. Solamente i migliori di essi che si siano distinti in modo specialissimo per istruzione, condotta ed attitudine militare, potranno essere proposti per conseguire la rafferma di un anno. L'ammissione a tale prima rafferma dà adito all'ulteriore carriera militare.

4. — Possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario, assumendo la ferma di anni due, coloro che non siano stati ancora arruolati con la propria leva, purchè abbiano compiuto 18 anni di età o li compiano non oltre il 16 ottobre p. v., nonchè i rivedibili e riformati per i quali sia venuto a cessare la causa della rivedibilità o della riforma, e, per i riformati, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

5. — Possono inoltre essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni, alle stesse condizioni, i giovani della classe 1915, già arruolati dai competenti organi di leva, nonchè i militari della classe 1914 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari od a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

6. — I cittadini delle isole italiane dell'Egeo, che hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi di servizio militare, possono essere ammessi all'arruolamento volontario su parere conforme del Governatore delle isole. Con la prestazione di tale servizio essi acquistano la piena cittadinanza.

7. — Non saranno effettuati arruolamenti volontari di inscritti marittimi a meno che si tratti di inscritti riformati o dichiarati rivedibili nella leva di mare o di nati dopo il 1915.

8. — Le domande, in carta bollata da lire quattro, devono essere presentate al comando di qualsiasi distretto o di qualsiasi reggimento di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio od al reggimento carri armati.

Nella domanda potranno indicarsi uno o più corpi preferiti per la prestazione del servizio, ma dovrà anche dichiararsi di accettare qualunque altra destinazione.

Nel limite delle possibilità, la maggior parte dei volontari sarà accontentata nella scelta della sede.

Insieme con la domanda gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal capo del comune di residenza del giovane o del comune di cui è originaria la famiglia.

Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anch'essi contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del capo del comune del Regno ove sono nati o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Si avverte però che tale articolo non è applicabile agli ex cittadini austro-ungarici delle provincie annesse rimasti stranieri dopo l'annessione, in applicazione delle disposizioni contenute nei trattati di pace (articoli 1 e 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067);

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal capo del comune in cui il giovane ha domicilio o dai capi dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento, sulla prescritta carta da bollo, da rilasciarsi dal padre, o, in caso di morte o di assenza legalmente dichiarata del padre, dalla madre, o in loro vece, dal tutore.

E' valido il consenso della madre anche quando risulti da atto notorio redatto davanti al pretore od all'autorità comunale, che il padre sia irreperibile oppure residente in paese nel quale, per la ristrettezza del tempo, non vi sia modo di interpellarlo;

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori ivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino italiano:

1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato,

2) se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3) se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

f) diploma di licenza elementare superiore ovvero certificato attestante di aver compiuto con successo gli studi delle prime cinque classi elementari. Gli aspiranti non dovranno trascurare di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso, nonchè, se aspiranti alle varie specialità, i certificati e documenti professionali.

Per l'ammissione nel reggimento ferrovieri del genio, i documenti da produrre sono quelli indicati al n. 11.

In caso di comprovata indigenza i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno essere redatti in carta libera.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Avranno la preferenza coloro che siano forniti di maggiori titoli di studio e, per le assegnazioni alle specialità genio telegrafisti e radiotelegrafisti, di maggiori titoli professionali, giusta il successivo n. 10.

Coloro però che sono in possesso del titolo di studio per la frequenza obbligatoria dei corsi allievi ufficiali di complemento (diploma di maturità o di abilitazione delle scuole medie di secondo grado), non potranno partecipare ai presenti arruolamenti.

9. — Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole. In caso di riscontrata inesattezza di tale dichiarazione, l'arruolamento verrà senz'altro annullato.

10. — Nei reggimenti del genio di corpo d'armata e nel battaglione genio della Sardegna, la scelta per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti si effettuerà in base ai titoli professionali.

Avranno la precedenza gli aspiranti all'arruolamento nei radiotelegrafisti in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole industriali e l'attestato di idoneità conseguito nei corsi speciali presso i reparti radiotelegrafisti coloniali, rilasciato dalle competenti autorità militari, e, fra tali giovani, quelli che siano in possesso del diploma di « radiotelegrafista » rilasciato dai predetti Regi istituti e Regie scuole industriali.

Nelle truppe alpine possono essere ammessi gli aspiranti provenienti da zone di *reclutamento alpino*, quelli appartenenti alle altre zone iscritti al C.A.I. o comprovino con documenti di avere compiuto escursioni in montagna, nonchè i giovani compresi nel n. 42, lettere *a*) e *b*) della circolare 151 *giornale militare* 1935.

11. — I volontari arruolati nel reggimento ferrovieri del genio saranno impiegati ai battaglioni lavoro. Essi quindi saranno esclusi da ogni qualifica ferroviaria.

Gli aspiranti a tale arruolamento dovranno dimostrare di essere in possesso del diploma di licenza di una Regia scuola media inferiore a carattere professionale od artigiano. Avranno la preferenza coloro che comprovino inoltre, mediante appositi documenti, di essere meccanici, elettricisti o motoristi.

12. — Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,55.

Per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione di reclute a tali corpi.

Per l'ammissione nei reparti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

13. — Il comando del distretto o del corpo presso cui è presentata la domanda ammetterà l'aspirante a visita medica in un giorno da destinarsi.

14. — La destinazione ai singoli corpi verrà fatta dal ministero e comunicata agli aspiranti a mezzo del comando di distretto o di corpo cui essi hanno presentato domanda.

15. — L'arruolamento volontario e l'ammissione alla ferma di due anni dànno titolo ad un fratello consanguineo a consentire l'assegnazione alla ferma minore di 2° grado (sei mesi). Il beneficio è, peraltro, revocabile qualora non sia compiuta la speciale ferma contratta.

16. — Tutti gli arruolati volontari e tutti gli ammessi alla ferma di due anni porteranno lo speciale distintivo per essi stabilito.

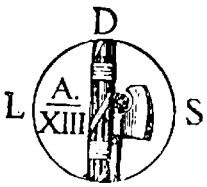
17. — La ferma di anni due contratta dovrà essere compiuta per intero, non essendone ammesso il proscioglimento, tranne che dopo l'arruolamento siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia, tali da richiedere, a giudizio insindacabile del ministero, la presenza a casa del militare.

Il ministero si riserva anche di esaminare la possibilità di concedere il proscioglimento in caso di mancata promozione a sergente.

18. — All'atto della promozione a caporale, a caporale maggiore ed a sergente, il ministero *si riserva* di effettuare quei trasferimenti, che saranno necessari in relazione alla situazione degli organici dei sottufficiali nei vari corpi.

Roma, 25 luglio 1935 - Anno XIII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



PREZZO L. 2 —

(810 1441) Roma, 1985-XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie 7066)

MINISTERO DELLA GUERRA

1967

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1935 - ANNO XIII — 31 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 582 - **20 giugno 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, che apporta modificazioni al testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito. . . . . *Pag.* 1969

PARTE SECONDA

N. 583 - **30 giugno 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ed esami per la nomina a sottotenente in S. P. E. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. . . . . *Pag* 1991

PARTE PRIMA

Circolare N. 582. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, che apporta modificazioni al testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 giugno 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, ed il R. decreto-legge 3 maggio 1935, n. 850, recanti modificazioni al testo unico predetto;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del citato testo unico approvate col decreto ministeriale 20 luglio 1930 quali risultano modificate dal decreto ministeriale 5 gennaio 1934;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, portanti modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

Norme esecutive per la prima applicazione dei Regi decreti-legge 28 gennaio 1935, n. 36, e 13 maggio 1935, n. 850, portanti modificazioni al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Art. 1.

I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 53, 57, 59, 64, 65, delle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvate col decreto ministeriale 20 luglio 1930, e successive modificazioni, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

1. — Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, in qualsiasi arma o corpo del R. esercito, occorre avere la necessaria idoneità fisica e soddisfare alle condizioni di cui all'art. 1 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dagli articoli 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, e 2 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 850.

La nomina viene conferita con decreto reale e l'ufficiale assume i doveri inerenti al suo stato dal giorno in cui riceve la notificazione.

2. — Gli allievi delle accademie di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, sono nominati sottotenenti in servizio permanente quando abbiano compiuto con esito favorevole i corsi prescritti dal suddetto articolo.

All'uopo al termine del corso si forma, in base alla classificazione finale determinata con le norme di cui al « regolamento organico per le accademie e le scuole di applicazione », una graduatoria, distinta per arma o corpo, degli allievi risultati idonei nella prima sessione di esami. Una seconda graduatoria come sopra è compilata per gli allievi che riportano l'idoneità nella seconda sessione.

A parità di classificazione è data la precedenza, in ciascuna graduatoria, al più anziano di età: a parità di età la precedenza è data dalla sorte.

Gli allievi di qualsiasi provenienza sono nominati sottotenenti in servizio permanente secondo l'ordine di precedenza risultante dalla graduatoria; tale ordine di precedenza costituisce l'anzianità relativa. Detta anzianità è provvisoria per i sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e per i sottotenenti commissari. Per i sottotenenti delle armi predette l'anzianità relativa definitiva è stabilita al termine dei corsi di applicazione; per i sottotenenti commissari l'anzianità relativa definitiva è stabilita al termine del corso presso la scuola di perfezionamento di commissariato.

La data di nomina è unica per tutti ed è posteriore alla data di chiusura della seconda sessione di esami.

Gli allievi compresi nella graduatoria dei dichiarati idonei nella prima sessione di esami precedono nel ruolo gli allievi compresi nella graduatoria degli idonei in seconda sessione.

3. — L'ordine di precedenza (che costituisce l'anzianità relativa) nella nomina a sottotenente in servizio permanente dei subalterni di complemento e dei sottufficiali di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, è stabilito come segue:

a) per i subalterni di complemento: in base alla classificazione ottenuta nel concorso. A parità di tale condizione la precedenza è stabilità dall'età ed a parità anche di questa, dalla sorte.

Tale ordine di precedenza è provvisorio. L'anzianità relativa definitiva è stabilita al termine dei corsi di applicazione.

Per i subalterni di complemento nominati in servizio permanente in base all'art. 4 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 850, l'ordine di precedenza ottenuto come sopra è definitivo e costituisce l'anzianità relativa definitiva;

b) per i sottufficiali: dalla graduatoria di merito compilata al termine del corso pratico di accertamento. A parità di tale condizione la precedenza è stabilita dal grado e dall'anzianità di grado.

Tale ordine di precedenza è definitivo e costituisce l'anzianità relativa definitiva.

4. — Al termine dei corsi di applicazione si determina l'ordine di precedenza definitivo (costituente l'anzianità relativa definitiva) dei sottotenenti in servizio permanente delle

varie armi provenienti dagli allievi delle accademie e dagli ufficiali di complemento.

All'uopo i sottotenenti sono raggruppati in due distinte categorie: l'una comprendente i provenienti dagli allievi delle accademie; l'altra comprendente i provenienti dagli ufficiali di complemento.

In ciascuna categoria si formano per ogni arma due distinte graduatorie: l'una per i dichiarati idonei nella prima sessione degli esami finali del corso di applicazione; l'altra per gli idonei nella seconda sessione degli esami stessi.

In ciascuna graduatoria l'anzianità relativa definitiva è determinata:

a) per i provenienti dagli allievi delle accademie: in base alla media aritmetica della classificazione finale del corso di applicazione e della classificazione finale del corso della Regia accademia;

b) per i provenienti dagli ufficiali di complemento: in base alla media aritmetica della classificazione finale del corso di applicazione e della classificazione ottenuta nel concorso.

A parità di media la precedenza è stabilita dalla anzianità relativa provvisoria.

I sottotenenti compresi nella graduatoria dei dichiarati idonei in prima sessione precedono nel ruolo i pari grado compresi nella graduatoria degli idonei in seconda sessione.

I sottotenenti provenienti dagli ufficiali di complemento seguono nel ruolo l'ultimo dei provenienti dagli allievi delle accademie.

5. — Per i sottotenenti commissari l'ordine di precedenza definitivo, costituente l'anzianità relativa definitiva, è stabilito al termine del corso presso la scuola di perfezionamento di commissariato, di cui all'art. 2, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36.

All'uopo al termine del corso predetto si formano due distinte graduatorie: l'una per i dichiarati idonei nella prima sessione degli esami del corso su citato; l'altra per gli idonei nella seconda sessione degli esami stessi.

In ciascuna graduatoria l'anzianità relativa definitiva è determinata in base alla media aritmetica della classifica-

zione del corso presso la scuola di perfezionamento e della classificazione finale del corso della Regia accademia.

I sottotenenti compresi nella graduatoria dei dichiarati idonei in prima sessione precedono nel ruolo i pari grado compresi nella graduatoria degli idonei in seconda sessione.

6. — Le lauree utili agli effetti dell'art. 2, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, sono le seguenti:

laurea in giurisprudenza;
laurea in scienze economiche e commerciali;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche e sociali;
laurea in scienze economiche-marittime;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale.

I titoli di studio validi agli effetti dell'art. 2 su citato, n. 1, e n. 3, e dell'art. 10 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 850, sono i seguenti:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale Regio;
diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale Regio;
diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;
diploma di licenza di un R. istituto nautico;
diplomi di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933.

7. — Le cariche che i marescialli dei carabinieri Reali debbono disimpegnare da almeno un anno — in seguito a nomina del comando generale dell'arma — agli effetti del-

l'art. 3, n. 1, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, sono le seguenti:

comandante di sezione;

comandante di plotone presso la scuola centrale o la legione allievi;

capo scrivano presso gli uffici del comando generale dell'arma;

addetto agli ispettorati di zona;

capo scrivano presso gli uffici (comando - amministrazione - servizio) delle legioni e delle divisioni di Tripoli e di Bengasi e della Somalia, nonchè presso gli uffici (comando, amministrazione e direzione studi dei corsi allievi sottufficiali) della scuola centrale;

addetto alle compagnie comando.

I marescialli maggiori che, a giudizio insindacabile del comando generale dell'arma, riuniscano il complesso dei requisiti per poter aspirare a conseguire la nomina a sottotenente sono inviati a frequentare un corso per l'accertamento pratico della loro capacità professionale, al termine del quale apposita commissione giudica sulla idoneità o meno dei candidati a conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nell'arma dei carabinieri Reali.

8. — I servizi prestati dai sottufficiali presso i comandi di battaglione o di gruppo ed i servizi eventualmente prestati presso i comandi di reggimento sono da considerarsi come servizio presso i reparti, agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 3, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento — quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36 — fermo restando l'obbligo del servizio nelle compagnie, batterie o squadroni prescritte dall'articolo stesso.

9. — I sottufficiali che, a giudizio delle autorità gerarchiche, riuniscano il complesso dei requisiti per poter aspirare a conseguire la nomina a sottotenente in base ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, sono inviati a frequentare un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale, al termine del quale sono giudicati per l'idoneità o meno a conseguire la nomina suddetta.

Il Ministro per la guerra determina annualmente la durata e le modalità di svolgimento del corso.

10. — Gli esami di concorso di cui agli articoli 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quali risultano sostituiti dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, consistono nelle prove stabilite rispettivamente negli allegati n. 1 e 2 alle presenti norme.

Gli esami di concorso di cui all'art. 10 del testo unico sopracitato, quale risulta sostituito dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 850, consistono nelle prove stabilite nell'allegato 3 alle presenti norme.

I titoli da valutarsi nei concorsi di cui ai citati articoli 2, 3 e 10, come sopra sostituiti, sono quelli elencati nell'allegato 4 alle presenti norme.

11. — I sottotenenti di cui all'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, conseguono la promozione a tenente dopo due anni di grado e semprechè:

a) abbiano superato i corsi di applicazione prescritti dall'art. 9 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, relativo all'ordinamento delle scuole militari — se appartenenti alle varie armi —; oppure abbiano superato il corso presso la scuola di perfezionamento di commissariato, stabilito dall'art. 2 lettera *a*) del citato testo unico quale risulta sostituito dall'art. 1 del suddetto R. decreto-legge, se appartenenti al corpo di commissariato;

b) abbiano prestato servizio presso i corpi od istituti della propria arma o corpo, per il tempo necessario a completare il biennio di permanenza nel grado di sottotenente, qualora i corsi di applicazione o quello di perfezionamento abbiano durata inferiore a 2 anni;

c) siano dichiarati prescelti per l'avanzamento dalle stesse autorità che si pronunciano per l'avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo.

12. — Il corso presso la scuola di perfezionamento di commissariato di cui all'art. 2, n. 2, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36 tiene

luogo — a tutti gli effetti — del corso di applicazione. La proposta di cui al secondo comma dell'art. 8 del testo unico suddetto, quale risulta sostituito dall'art. 1 del citato R. decreto-legge, deve partire dall'ispettorato dei servizi di commissariato.

13. — I sottotenenti del corpo di amministrazione di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, sono promossi tenenti dopo due anni di grado, semprechè siano dichiarati prescelti per l'avanzamento dalle stesse autorità che emettono il giudizio di avanzamento per i tenenti in servizio permanente effettivo.

Per essi non sono prescritti corsi di applicazione.

14. — I sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, non frequentano corsi di applicazione.

Essi, dopo la nomina, sono assegnati ai corpi; dopo quattro anni di grado conseguono la promozione a tenente, semprechè siano dichiarati prescelti per l'avanzamento dalle stesse autorità che si pronunciano per l'avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo.

15. — Gli allievi delle accademie e i sottotenenti che frequentano i corsi di applicazione i quali, per cause indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto fruire, in tutto o in parte, della prima sessione di esami, sono ammessi alla seconda sessione, e, se idonei, sono classificati insieme con gli allievi e i sottotenenti dichiarati idonei nella prima sessione, purchè non abbiano dovuto ripetere prove nelle quali fossero già caduti in prima sessione.

16. — I sottotenenti allievi che, per non aver superato i rispettivi corsi di applicazione, sono iscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento, precedono, nei ruoli stessi, quei sottotenenti di complemento che eventualmente abbiano la loro medesima anzianità assoluta, conservando, fra loro, la rispettiva anzianità relativa.

17. — I tenenti in servizio permanente effettivo, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano non meno di un anno di anzianità di grado, e non siano provenienti

dai sottufficiali di cui all'art. 3, n. 2 lettera *b*) e n. 3, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, che aspirano al trasferimento, con tale grado, nell'arma dei carabinieri reali, devono inoltrare domanda al ministero.

Il ministero, sentito il parere del comando generale dell'arma dei carabinieri reali, decide insindacabilmente sulla ammissione o meno dei concorrenti al corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio dell'arma stabilito dall'articolo 13 del predetto testo unico, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge citato.

19. — I tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari sono reclutati mediante concorsi per titoli ed esami fra gli ufficiali in servizio permanente effettivo o di complemento, tra i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi arma o corpo e tra i cittadini del Regno che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1 e 15 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quali risultano sostituiti dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, e dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 850.

Oltre i titoli stabiliti dall'art. 15 su citato, i candidati possono presentare tutti quei titoli di studio scientifici e di carriera che credano di produrre.

Gli esami di concorso consistono nelle prove stabilite nell'allegato 5 alle presenti norme.

I tenenti medici e chimici farmacisti di nuova nomina in servizio permanente effettivo devono frequentare presso la scuola di applicazione di sanità militare, in epoca che sarà determinata dal Ministero, i corsi di applicazione stabiliti dall'art. 14 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, relativo all'ordinamento delle scuole militari.

21. — L'anzianità relativa dei tenenti medici e chimici farmacisti è determinata da una graduatoria in cui gli ufficiali sono inscritti in base alla media aritmetica della classificazione ottenuta nel concorso e della classificazione finale dei corsi di applicazione; a parità di tale condizione la precedenza è stabilita dalla età; poscia dalla diversità di grado precedentemente rivestito, ed a parità anche di questo, dal

posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso: infine dalla sorte.

L'anzianità relativa dei tenenti veterinari è determinata dalla graduatoria ottenuta nel concorso; a parità di classificazione si osserveranno le norme di cui al comma precedente.

23. — I sottotenenti maestri direttori di banda sono tratti, mediante concorso, dai militari e dai civili che siano provvisti di diploma di istrumentazione per banda o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio.

Il limite di età di 36 anni, stabilito dall'art. 1 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda militare, non è applicabile ai sottotenenti maestri direttori di banda militare in servizio permanente che aspirino alla nomina a sottotenente maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri reali.

24. — I concorrenti alla nomina a tenente in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario e i subalterni di complemento, concorrenti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, che siano coniugati o vedovi con prole a carico devono produrre, insieme con tutti gli altri documenti del concorso, un atto notorio comprovante che essi sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina ad ufficiale di coloro che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora al termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita dotale, non avranno trasmesso alla cancelleria del tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal tribunale supremo militare la declaratoria medesima.

25. — Le lauree utili per poter concorrere al servizio tecnico armi e munizioni sono le seguenti:

laurea in ingegneria industriale nelle sue varie specializzazioni;

laurea in ingegneria civile;
laurea in fisica;
laurea in matematica;
laurea in chimica.

26. — Le lauree utili per poter concorrere al servizio studi ed esperienze del genio sono le seguenti:

Laurea in ingegneria industriale; oppure diploma di perfezionamento in elettrotecnica, od in chimica industriale, od in chimica industriale ed elettrochimica, od in elettrochimica e chimica fisica, od in chimica, conseguito presso una delle scuole di perfezionamento annesse agli istituti superiori d'ingegneria o alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della R. università di Bologna.

29. — I trasferimenti nel servizio tecnico armi e munizioni, nel servizio studi ed esperienze del genio e nel servizio automobilistico si effettuano con decreto Reale.

32. — I tenenti di cavalleria e di artiglieria in attività di servizio, per essere ammessi al concorso per l'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni devono essere compresi nei limiti di anzianità che, di volta in volta, sono stabiliti dal ministero.

I concorrenti devono compiere un periodo di esperimento di due anni presso uno dei depositi cavalli stalloni e sostenere un esame innanzi ad apposita commissione.

Durante tale esperimento, gli ufficiali sono tenuti a frequentare, in due semestri alternati, un corso di cultura tecnico-professionale che, in base ad apposito programma, sarà svolto presso un istituto superiore agrario da designarsi dal ministero dell'agricoltura e foreste.

34. — I capitani delle armi di cavalleria e artiglieria in servizio permanente effettivo che aspirano all'assegnazione al personale direttivo dei centri di rifornimento quadrupedi devono farne domanda al ministero della guerra, allegandovi i titoli atti a comprovare la loro speciale attitudine al servizio predetto.

Il ministero, con giudizio insindacabile, sceglie gli ufficiali da ammettersi a compiere il periodo di esperimento di un anno.

Sarà titolo di preferenza per l'ammissione all'esperimento di cui sopra l'aver compiuto, con esito favorevole, un corso

di cultura tecnico-professionale presso un istituto superiore agrario.

36. — Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle condizioni di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36.

38. — I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle varie armi (ad eccezione dei carabinieri reali per i quali provvedono i nn. 47 e seguenti delle presenti norme) indicati nell'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, e nei nn. 2, 4 e 5 dell'art. 22 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento — quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, e modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 850 — che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento devono inoltrare domanda, nella prescritta carta da bollo:

1) al comando del corpo d'armata, per mezzo del distretto militare nella cui giurisdizione risiedono, se trovansi in **Patria**;

2) al comando del R.C.T.C. della Libia, per il tramite dei rispettivi distretti militari, se residenti nella Libia;

3) ai rispettivi comandi di R.C.T.C., se residenti nelle colonie dell'Africa Orientale.

La domanda deve contenere l'indicazione della località ed epoca in cui i candidati desidererebbero sostenere esami ed esperimenti, ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di buona condotta civile, morale e politica;

d) per i candidati indicati ai nn. 4 e 5 dell'art. 22 del citato testo unico, uno dei titoli di studio compresi fra quelli elencati nell'allegato *A*) alle presenti norme;

e) certificato attestante che conservano tuttora la cittadinanza italiana;

f) documenti da cui risulti l'ottenuta nomina a sottufficiale o l'idoneità a sergente, per i candidati di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 22 del citato testo unico;

g) per i candidati indicati al n. 2 del detto art. 22, deve essere allegata la dichiarazione del comandante l'accademia militare da cui risulti che il candidato ha compiuto il secondo anno di corso, ed è stato dichiarato idoneo agli esami delle materie di carattere militare;

h) dichiarazione dell'autorità competente da cui si rilevi che i candidati indicati nel n. 5 dello stesso art. 22 del testo unico che chiedono di essere esentati dall'esperimento pratico, hanno superato gli esami finali per i corsi allievi ufficiali di complemento.

I candidati, che avessero ottenuto la cittadinanza italiana non essendo regnicoli, debbono inoltre produrre i documenti atti a dimostrare che sono liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato dal quale provengono.

Per i candidati indicati al n. 2 del ripetuto art. 22 che chiedono la nomina a sottotenente di complemento nell'atto in cui cessino di appartenere alle accademie, non è prescritta la presentazione dei documenti su elencati, e la relativa domanda sarà inoltrata per il tramite del comando dell'accademia, che avrà cura di corredarla della dichiarazione di cui alla predetta lettera *g*).

Per coloro che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento in base al n. 6 del detto art. 22, saranno emanate disposizioni dal ministero della guerra.

39. — I comandi di R.C.T.C. dell'Africa Orientale e i distretti devono accertare che i candidati siano idonei ad incondizionato servizio militare e che la moralità e la posizione sociale di essi siano in relazione col decoro e con le mansioni del grado di ufficiale.

I distretti trasmettono le domande, corredate di tutti i documenti necessari, direttamente al comando del corpo d'armata o del R.C.T.C. della Libia per i provvedimenti di loro competenza.

I candidati che risiedono nelle isole dell'Egeo devono trasmettere le loro domande, per il tramite delle locali autorità militari, al comando del corpo d'armata di Bari.

40. — I comandi di cui al n. 38 esaminano la possibilità della nomina a sottotenente di complemento dei candidati.

In tutti i casi nei quali i comandi suddetti siano del parere che la nomina a sottotenente di complemento non possa

aver luogo, ne riferiscono al ministero (direzione generale personale ufficiali) trasmettendo l'intero incartamento.

Il ministero decide sulle proposte fatte in modo definitivo e insindacabile ed, in caso di decisione favorevole, restituisce l'incartamento al comando competente perchè provveda in conformità di quanto è indicato al numero seguente.

41. — I comandi di corpo d'armata o di R.C.T.C. comunicano agli interessati, pel tramite dei distretti competenti, il giorno e la località in cui devono presentarsi per sostenere l'esperimento pratico di cui all'art. 34 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento e ai nn. 4 e 5 dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, e 2 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 850.

I comandi di cui sopra nello stabilire le sedi di esperimento dovranno, nei limiti del possibile, evitare che i candidati debbono recarsi in località lontane dalla loro residenza per sostenere l'esperimento stesso.

L'esperimento viene, di massima, sostenuto nel periodo antecedente all'arrivo delle reclute ai corpi ovvero in quello che segue immediatamente al congedamento della classe anziana.

47. — I marescialli dei tre gradi e i brigadieri dei carabinieri Reali, che, in base all'art. 23 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, aspirino a conseguire la nomina a sottotenente di complemento nell'arma, devono presentare domanda, indirizzata al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), al comando od ufficio, dal quale direttamente dipendono nell'atto in cui si congedano, o al comando della legione territoriale che ha giurisdizione sul luogo di loro residenza, qualora si trovino in congedo.

A tale domanda, essi devono unire:

a) il certificato attestante che conservano tuttora la cittadinanza italiana;

b) il certificato penale;

c) l'attestazione di buona condotta civile, morale e politica;

d) l'estratto dell'atto di nascita.

I sottufficiali in congedo, che abbiano cessato di appartenere ai corsi speciali dell'accademia di Modena dopo il secondo anno di corso, devono, inoltre, unire una dichiarazione del comandante dell'accademia stessa, da cui risulti il requisito di cui sopra, nonchè la idoneità conseguita negli esami delle materie di carattere militare.

I sottufficiali in congedo, e quelli che inoltrano domanda all'atto del congedo, per i casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del citato art. 23, devono allegare alla domanda stessa anche il titolo di studio all'uopo richiesto.

I candidati che avessero ottenuto la cittadinanza italiana non essendo regnicoli, debbono inoltre produrre i documenti atti a mostrare che sono liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato dal quale provengono.

48. — Il requisito del periodo minimo di servizio fissato dalla lettera *c*) dell'art. 23 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, viene comprovato mediante apposita dichiarazione rilasciata dal comando della legione, che provvede a dar corso alla domanda dell'interessato.

53. — Gli ufficiali inferiori di complemento di qualsiasi arma o corpo per fare passaggio nel corpo sanitario o nel corpo veterinario come sottotenenti di complemento, debbono, oltre ad essere provvisti dei titoli prescritti dall'art. 15 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, aver superato i seguenti esami:

a) se concorrenti alla nomina a sottotenente medico: un esame teorico sul servizio sanitario militare in pace e in guerra;

b) se concorrenti alla nomina a sottotenente chimico farmacista: un esame teorico sulle speciali mansioni dell'ufficiale chimico farmacista nel servizio sanitario in pace ed in guerra;

c) se concorrenti alla nomina a sottotenente veterinario: un esame teorico sul servizio veterinario reggimentale, sul funzionamento di un'infermeria cavalli in pace, sulla profilassi delle malattie a carattere diffusibile più frequenti nei

quadrupedi del R. esercito, sull'ispezione delle carni da macello e dei foraggi in base ai capitolati d'onere in vigore.

Per superare l'esame occorre riportare una votazione non inferiore ai 10/20.

Gli ufficiali inferiori di complemento di qualsiasi arma o corpo che siano in possesso del solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, possono anche far passaggio nel corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti), dopo aver superato l'esame di cui alla lettera *b*).

57. — Gli ufficiali di complemento, fino al grado di capitano, possono ottenere, alle condizioni specificate nei numeri precedenti, la nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario, purchè rinuncino a tutti gli effetti, al grado rivestito.

59. — I sottufficiali, in servizio o in congedo illimitato, di qualsiasi arma o corpo, ed i militari di truppa in congedo illimitato, muniti dei titoli indicati nell'art. 15 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, per essere nominati sottotenenti di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario debbono superare gli esami di cui al n. 53 delle presenti norme.

I sottufficiali ed i militari di truppa che siano in possesso del solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, possono anche essere nominati sottotenenti chimici farmacisti di complemento, dopo aver superato gli esami di cui al n. 53.

64. — I trasferimenti per merito di guerra dai ruoli del complemento a quelli del servizio permanente si effettuano esclusivamente col grado di sottotenente o di tenente. Coloro quindi che rivestono un grado superiore debbono rinunziare al grado stesso e il trasferimento avviene col grado di tenente.

Gli ufficiali trasferiti per merito di guerra non frequentano corsi di applicazione; i sottotenenti conseguono la promozione a tenente dopo tre anni di grado, semprechè siano dichiarati prescelti per l'avanzamento dalle stesse autorità che si pronunciano per l'avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo.

65. — I trasferimenti di cui al numero precedente, sono effettuati su proposta circostanziata da parte dell'autorità competente circa il fatto d'armi, cui l'ufficiale ha partecipato.

La proposta è trasmessa al ministero della guerra per via gerarchica, e ciascuna autorità deve pronunciarsi in merito.

Sulla proposta decide il ministro della guerra, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto Reale.

Disposizioni transitorie.

Art. 2.

Agli allievi ed ai sottufficiali che frequentavano le accademie (corsi ordinari e corsi speciali) o a coloro che frequentavano i corsi di abilitazione allorchè è entrato in vigore il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, si applicano le disposizioni vigenti all'atto della loro ammissione alle accademie o ai corsi suddetti.

Art. 3.

Gli esami di concorso di cui al penultimo comma dell'articolo 2 delle disposizioni transitorie contenute nel R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, si svolgono con le modalità e sulla base dei programmi stabiliti nel bando di concorso.

Art. 4.

Il corso pratico di cui all'art. 4 delle disposizioni transitorie contenute nel R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, consiste in conferenze di carattere illustrativo, intercalate da istruzioni di carattere pratico, ed in esercitazioni da svolgersi durante il periodo di addestramento e d'istruzione dei reparti di CC. NN., effettuato sotto il diretto controllo di autorità dell'esercito.

Al termine del corso una commissione, presieduta da un ufficiale generale dell'esercito e nominata dal comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione si svolge il corso, sottopone i candidati ad una prova pratica di accertamento

della capacità professionale. In base al risultato di tale prova la commissione dichiara se il candidato sia oppur no idoneo alla nomina a sottotenente di complemento.

Il candidato giudicato idoneo è nominato sottotenente di complemento nell'arma o corpo cui appartiene come militare in congedo del R. esercito.

Il candidato che appartiene alla forza in congedo del R. esercito ma non ha prestato servizio militare, è nominato sottotenente nell'arma di fanteria, salvo che non appartenga alla M. DICAT o M. da COS nel qual caso è nominato sottotenente nell'arma per la quale è giudicato più idoneo dall'anzidetta commissione.

Art. 5.

I numeri 37 e 42 delle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvate con decreto ministeriale 20 luglio 1930, sono abrogati.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro della guerra*:
BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Gli esami di concorso di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, comprendono:

a) per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; per i corpi di amministrazione e di sussistenza:

1° una prova scritta di cultura storica;

2° una prova orale di geografia;

3° una prova orale di matematica.

I concorrenti ai corsi di artiglieria e del genio sono inoltre sottoposti ad una prova orale complementare di matematica.

Gli allievi licenziati dai collegi militari sono dispensati dagli esami di cui ai nn. 1, 2 e 3; quelli che aspirano all'accademia di artiglieria e genio sostengono peraltro la prova orale complementare di matematica. Nella graduatoria hanno la precedenza assoluta sugli altri concorrenti, fermo il requisito dell'idoneità nella prova orale complementare di matematica, per coloro che concorrono all'accademia di artiglieria e genio.

Tutte le prove suddette si svolgono con le modalità e sulla base dei programmi stabiliti nel bando di concorso;

b) per il corpo di commissariato: una prova scritta di cultura generale, unica per tutti i concorrenti, su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale.

Il tema dovrà permettere alla commissione di formarsi un concetto esatto del grado di maturità del pensiero e della cultura raggiunto dai concorrenti.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

p. *Il Ministro per la guerra*: Baistrocchi.

ALLEGATO N. 2.

Gli esami di concorso di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, consistono nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura storica e prova scritta di lingua francese;

b) prove orali sulle seguenti materie: matematica; armi, esplosivi e mezzi chimici; elementi di balistica e tiro; elementi di chimica e fisica; geografia militare; topografia; mezzi tecnici; lingua francese; lingua tedesca (o serba);

c) esperimento pratico (per i soli concorrenti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'arma di cavalleria): equitazione.

Le prove suddette si svolgono con le modalità e sulla base dei programmi stabiliti nel bando di concorso.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

p. *Il Ministro per la guerra*: Baistrocchi.

ALLEGATO N. 3.

Gli esami di concorso di cui all'art. 10 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 850, consistono nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura storica; prova scritta di lingua francese; disegno;

b) prove orali sulle seguenti materie: analisi algebrica e infinitesimale; geometria analitica e proiettiva; geometria descrittiva; meccanica razionale; geografia militare; chimica generale; fisica

sperimentale; topografia; fortificazione campale; lingua francese; lingua tedesca (o serba);

c) esperimento pratico: equitazione, o, per i candidati all'arma del genio, guida di automezzi.

Le prove suddette si svolgono con le modalità e sulla base dei programmi stabiliti nel bando di concorso.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 4.

I titoli da valutarsi nei concorsi di cui agli articoli 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quali risultano sostituiti dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, ed all'art. 10 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 850, sono i seguenti:

a) per il concorso di cui all'art. 2, n. 2:

1° il possesso di più di un titolo accademico;

2° le votazioni riportate nei titoli accademici;

3° il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza;

4° l'aver sostenuto gli esami di Stato;

b) per il concorso di cui all'art. 3, n. 2 lettera *a*) ed all'art. 10:

1° il servizio prestato da ufficiale nel Regio esercito;

2° il possesso di titoli di studio superiori a quello prescritto dai citati articoli 3 e 10;

3° le votazioni riportate nei titoli di studio comunque presentati.

Le modalità per la valutazione dei titoli sono stabilite nel bando di concorso.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 5.

Gli esami di concorso di cui all'art. 15 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento, quale risulta sostituito dal R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, consistono nelle seguenti prove:

1) Per i medici:

prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica con interrogazioni su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica;

prova orale e pratica di anatomia topografica;

prova scritta di igiene militare.

2) Per i chimici farmacisti:

svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica e tossicologica;

prova pratica di analisi qualitativa;

prova orale di materia medica nella parte attinente ai farmacisti - Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.

3) Per i veterinari:

prova scritta di igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezioni delle carni;

prova orale di anatomia normale e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica;

prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.

Tutte le prove su indicate si svolgono con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per la guerra*:
BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 583. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ed esami per la nomina a sottotenente in S.P.E. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 176, del 30 luglio 1935 — Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del R. esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 387, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto, approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1930-X, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 889, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto n. 371, del 9 febbraio 1928-VI, n. 371, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti a Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammis-

sioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Il numero dei posti messi a concorso sarà stabilito successivamente, sulla base dei posti di ruolo di ufficiali subalterni, che dovranno essere raggiunti al 31 dicembre 1935 e del gettito che daranno le altre fonti di reclutamento di cui allo articolo 2 ed all'articolo 3, n. 2 lettera *b*) e n. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, quali risultano modificati dal R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare:

a) i subalterni di complemento della rispettiva arma, in congedo od in servizio, che abbiano due anni di anzianità da ufficiale al 1° ottobre p. v. e che siano in possesso di uno dei titoli di studio specificati nel successivo articolo 3 n. 8;

b) i subalterni di complemento della rispettiva arma in servizio nelle colonie, che abbiano compiuto o vengano a compiere entro il 1° ottobre p. v. almeno cinque anni di effettivo servizio militare, dei quali non meno di due nelle colonie col grado di ufficiale. Per tali subalterni il servizio, come sopra prestato, sarà considerato titolo sufficiente, indipendentemente dal titolo di studio eventualmente posseduto, per poter prendere parte al concorso suddetto.

I concorrenti tutti non debbono aver oltrepassato il 28° anno di età alla data del presente decreto.

Per i concorrenti che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6 diretta al Ministero della guerra, presentandola, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1°) certificato di nascita, in carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2°) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune;

3°) certificato in carta da bollo da L. 4 attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, ai gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento, rilasciato dal Segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato e deve

essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, e deve contenere l'attestazione se vi sia stata o non interruzione.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato direttamente dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito solo se l'iscrizione è anteriore al 28 ottobre 1922;

4°) certificato di penalità, in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re;

5°) certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e legalizzato dal Prefetto;

6°) certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure: se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 4, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4900 nominali, di cui all'articolo 4 (sostituito dall'articolo 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771) del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e una domanda, in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero della guerra con la quale si chiede l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di co-

loro che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non abbiano ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non abbiano trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non abbiano ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7°) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quella del podestà dal Prefetto;

8°) uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame o pareggiato;

diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

diplomi di perito minerario rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

9°) tutti quegli altri titoli di studio che il concorrente credesse di produrre.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno la sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente articolo 3.

Per i concorrenti che risiedono nelle colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti *successivamente e almeno prima dell'inizio degli esami orali.*

Sulle domande sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente alle RR. Accademie di Modena (per gli ufficiali di complemento di fanteria e cavalleria) e di Torino (per quelli di artiglieria e genio) le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengono presentate.

Con le domande, le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire alle Accademie:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi;

b) copia aggiornata dello stato di servizio;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e delle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, membri.

Per i concorrenti residenti nelle colonie la commissione per la visita medica sarà composta dal dirigente il servizio sanitario della colonia (presidente) e da due maggiori o capitani medici (membri). Per quelli residenti nell'Egeo la commissione sarà composta dall'ufficiale superiore dirigente il servizio sanitario dell'Egeo (presidente) e da due ufficiali medici (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

L'esito della visita sarà comunicato agli interessati seduta stante; i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendono chiedere visite di appello, o se vi rinuncino.

Le visite mediche di appello saranno effettuate a Milano, Firenze e Napoli, da tre speciali commissioni di appello costituite da un generale medico (presidente) e da due ufficiali medici superiori (membri) designati dalla direzione generale di sanità militare.

I presidenti delle commissioni mediche di appello trasmetteranno d'urgenza i risultati delle visite di cui sopra, direttamente ai comandi delle Accademie di Modena e di Torino.

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di potere bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente alla autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa all'Accademia competente unitamente alla dichiarazione di visita medica;

e) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia.

f) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *giornale militare* 1914).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *c*) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione all'Accademia interessata.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo negli ultimi giorni del mese di settembre o nei primi giorni del mese di ottobre p. v. presso le sedi dei comandi di divisione militare e presso i

comandi delle truppe della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dei presidi dell'Egeo.

Le prove orali e l'esame dei titoli avranno luogo presso le RR. Accademie di fanteria e cavalleria (Modena) e di artiglieria e genio (Torino) in epoca che sarà successivamente comunicata.

I concorrenti, che saranno ammessi agli esami, verranno tempestivamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prove, le quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Saranno costituite due commissioni esaminatrici; una per i concorrenti delle armi di fanteria e cavalleria, l'altra per quelli di artiglieria e genio. Le due commissioni saranno rispettivamente nominate dai comandanti dei corpi di armata di Bologna e Torino, e presiedute l'una dal comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria, l'altra dal comandante della R. Accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Ciascuna commissione potrà essere ripartita in sottocommissioni, con norme e modalità che saranno fissate dallo stesso presidente della commissione.

Per la sorveglianza dei concorrenti durante le prove scritte è nominata, da ciascuno dei comandi di cui al primo comma del presente articolo, una commissione di vigilanza, composta da 3 a 6 ufficiali, secondo il numero dei concorrenti.

È fatto divieto ai concorrenti di comunicare fra di loro e di consultare libri od appunti di qualsiasi specie. In caso di infrazione la commissione di vigilanza ne riferisce al comando interessato, il quale potrà disporre per l'annullamento del lavoro, informandone il comando dell'accademia interessata.

Il presidente della commissione di vigilanza scrive, in una nota a fianco del nome di ciascun candidato, un nome di località per ogni prova di esame.

Tale nome viene anche scritto dal presidente della commissione suddetta in testa a ciascun lavoro svolto dal candidato. I candidati non possono in alcun modo contrassegnare o firmare il proprio lavoro.

Al temine degli esami la commissione di vigilanza consegna al comando da cui dipende in buste distinte e suggellate:

— i temi svolti dai candidati di fanteria e cavalleria;

— la nota dei candidati suddetti, con i corrispondenti nomi di località;

— i temi svolti dai candidati di artiglieria e genio;

— la nota dei candidati suddetti, con i corrispondenti nomi di località.

Ciascuno dei comandi suddetti trasmette a quelli delle accademie interessate le buste suggellate contenenti i temi svolti dai concorrenti; al comandante dei corpi di armata di Bologna e di Torino, in buste suggellate e personali, le buste con le note dei candidati ed i corrispondenti nomi di località.

I comandanti dei citati corpi di armata trasmettono ai comandanti delle rispettive accademie queste ultime buste, soltanto dopo aver ricevuto l'avviso dai detti comandi, che i lavori sono stati esaminati e definitivamente classificati.

I candidati che nel corso degli esami intendessero rinunziare al concorso ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della commissione di vigilanza.

Art. 6.

I. Per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ogni componente la commissione esaminatrice dispone di 30 punti; ai candidati è assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti attribuiti nella prova stessa. La somma delle votazioni ottenute nelle varie prove, divisa per il numero delle prove stesse costituisce il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4.

I candidati che in una prova di esame riportino una votazione inferiore ai 18/30 non sono ammessi alle altre prove.

Perdono il diritto al concorso i candidati che per qualsiasi motivo non si presentino a qualche prova.

II. I titoli da valutarsi sono i seguenti:

a) il servizio prestato da ufficiale nel Regio esercito;

b) il possesso di titoli di studio superiori a quelli prescritti dal precedente art. 3, n. 8;

c) le votazioni riportate nei titoli di studio comunque presentati.

Per la valutazione complessiva di detti titoli ogni componente della commissione esaminatrice dispone di 30 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente la commissione, divisa per il numero dei votanti, costituisce il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di valutazione dei titoli è attribuito il coefficiente uno.

III. Per stabilire il punto di graduatoria, si moltiplica il punto di esame per il coefficiente 4; il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommano i prodotti e si divide il risultato per 5.

IV. I comandi delle Accademie trasmetteranno al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) l'elenco generale dei concorrenti col risultato degli esami scritti, orali e pratici e con la graduatoria per arma, allegando le domande e gli altri documenti presentati dai concorrenti.

V. I concorrenti dichiarati idonei nel concorso, sono nominati in servizio permanente effettivo nel limite dei posti disponibili, e sulla base della graduatoria di cui al numero precedente.

Art. 7.

Il Ministero si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che non giudicasse di dover ammettere, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

I comandi delle Accademie, ove lo ritengano, potranno promuovere le preventive determinazioni del Ministero, ai fini delle esclusioni di cui sopra

Art. 8.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *giornale militare*.

Art. 9.

I vincitori del concorso di cui al precedente art. 2, lett. a), saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, fino a ripianamento della metà dei posti messi a concorso, sotto la stessa data in cui vengono nominati sottotenenti gli allievi delle accademie militari che ultimeranno i corsi nel corrente anno e seguiranno, nel rispettivo ruolo, l'ultimo dei provenienti dalle accademie stesse.

I vincitori del concorso di cui al predetto art. 2, lett. *b*), saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, fino al ripianamento dell'altra metà dei posti messi a concorso, e si accoderanno a quelli di cui alla lettera *a*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Allegato n. 1.

Esami che debbono sostenere i subalterni di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in S. P. E. di fanteria e cavalleria

MATERIE D'ESAME	Programmi	Durata dell'esame	Coefficiente	*NOTE*
Esami scritti.				
Cultura storica	A	5 ore	10	
Lingua francese.	I	3 ore	8	
Esami orali.				
Matematica.	B	20′	9	
Armi, esplosivi e mezzi chimici	C	20′	9	
Elementi di balistica e tiro. .	D	20′	9	
Elementi di chimica e fisica. .	E	20′	8	
Geografia militare.	F	20′	9	
Topografia	G	15′	9	
Mezzi tecnici	H	15′	9	
Lingua francese.	I	15′	8	
Lingua tedesca (o serba) . . .	L	15′	8	
Esperimenti pratici.				
Equitazione.	—	25′	10	Per i soli aspiranti all'arma di cavalleria.

PROGRAMMA *A*.

CULTURA STORICA.

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliere dal candidato fra tre propostigli) di cultura storica, che verterà sulla storia politico-militare dall'inizio del secolo XVIII ai giorni nostri.

Il candidato dovrà dimostrare di avere:

sicura conoscenza degli avvenimenti storici principali, sia dal punto di vista storico che militare;

attitudini al ragionamento e capacità a saper trovare e dedurre, dagli avvenimenti storici, cause ed effetti;

buona conoscenza della lingua italiana.

PROGRAMMA *B*.

MATEMATICA

a) *Algebra*.

1. — Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenza di binomi e di polinomi.

2. — Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola di Ruffini.

3. — Frazioni algebriche.

4. — Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi di equazioni di 1° grado.

5. — Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.

6. — Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.

7. — Equazioni esponenziali - Logaritmi.

b) *Geometria*.

1. — Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudini sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni.

Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.).

2. — Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - Ortogonalità e parallelismo - Diedri e triedri - Angoloidi - Uguaglianze di figure spaziali - Equivalenza dei solidi).

3. — Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo - parallelogramma - poligoni regolari - cerchio e sue parti - prisma e cilindro - piramide a cono - tronco di piramide e di cono - sfera e sue parti).

4. — Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

c) *Trigonometria.*

1. — Archi di angoli - Funzioni trigonometriche - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.

2. — Risoluzione del triangolo rettangolo.

3. — Risoluzione dei triangoli piani.

Area di un triangolo.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte rispettivamente tra quelle delle parti *a*), *b*), *c*).

PROGRAMMA *C*.

ARMI, ESPLOSIVI e MEZZI CHIMICI.

a) *Armi.*

1. — *Nozioni fondamentali* sulle armi da fuoco in genere: proietto, carica, lunghezza di canna, rigatura, resistenza della canna - Armi da fuoco portatili: generalità, classificazione, condizioni di tiro e di servizio.

2. — *Fucili a ripetizione ordinaria*: studio delle varie parti: canna, cassa, congegno di caricamento e sparo - Sistemi di ripetizione - Apparecchi di puntamento - Accessori.

Pistole a rotazione: costruzione generale e funzionamento.

Munizioni delle armi portatili: proietto, carica, bossolo.

3. — *Armi automatiche*: vari sistemi di automatismo - Appoggio dell'otturatore - Congegni di sparo - Sistemi di alimentazione - Caratteristiche e particolari delle varie specie di armi automatiche: pistole, fucili e mitragliatrici

4. — *Descrizione di fucili*: principali modelli a ripetizione ordinaria e automatici in uso in Italia e nei principali eserciti esteri.

5. — *Descrizione di mitragliatrici pesanti*: principali modelli italiani ed esteri.

6. — *Descrizione pistole*: a rotazione mod. 1889; pistola automatica mod. 1910 (Glisenti); mod. 1915 (Berretta); nuovi modelli.

7. — *Bombe* a mano e da fucile - *Lanciabombe* portatili - *Lanciafiamme* - *Lanciagas* - Impiego e tipi principali.

8. — *Munizioni* per le armi portatili in uso nell'esercito italiano.

9. — *Cenno sulle armi delle aeronavi e armi controaerei.*

10. — *Armi bianche.*

11. — *Generalità sulle artiglierie* - Caratteristiche delle artiglierie - Bocche da fuoco e loro costituzione.

12. — *Rigatura* - Vari sistemi - Spazio di caricamento - Congegni di chiusura - Congegni di puntamento e di sparo - Dispositivi di sicurezza.

13. — *Munizioni*: proietti - Classificazione - Caratteristiche e costituzione delle varie specie - Spolette: classificazione, costituzione e funzionamento - Spolette meccaniche - Cariche, inneschi e cartocci.

14. — *Cenni sugli affusti e sui traini e trasporti*: affusti rigidi e affusti a deformazione - Affusti a ruote - Installazioni mobili dei piccoli calibri - Installazioni semoventi e ferroviarie - Impianti e installazioni fisse - Congegni di punteria - Strumenti di puntamento - Freni di sparo e ricuperatori.

Traino animale - Veicoli - Rotaie a cingolo - Traino meccanico - Artiglieria autoportata - Affusti semoventi - Carri armati e autoblindo mitragliatrici.

15. — *Materiale da 65/17*: descrizione e caratteristiche; funzionamento, munizioni.

b) *Esplosivi.*

1. — *Generalità* - Esplosione ed esplosivo - Innescamento - Classificazione degli esplosivi - Forme caratteristiche di decomposizione e di esplosione di una sostanza esplosiva - Effetti dell'esplosione ed elementi che li determinano - Stabilità e sensibilità - La granitura - Qualità e quantità dei gas prodotti - Calore e temperatura Effetto balistico e forza dilaniatrice - Sensibilità - Potere dirompente - Saggi di stabilità.

2. — *Miscugli meccanici*: polvere nera - Costituzione - Fabbricazione - Pregi e difetti - Conservazione ed impiego.

3. — *Esplosivi chimici*: eteri nitrici e nitroderivati - Eteri nitrici fondamentali: nitrocellulosa e nitroglicerina - Caratteristiche - Fabbricazione - Impiego.

4. — *Esplosivi di lancio*: condizioni alle quali devono soddisfare - Caratteristiche - Polvere nera e polveri infumi a base di sola nitrocellulosa e a base di nitrocellulosa e di nitroglicerina - Sostanze aggiunte con funzioni varie (refrigeranti, stabilizzanti, antibagliore).

5. — *Esplosivi di scoppio*: condizioni alle quali devono soddisfare - Caratteristiche - Polvere nera - Pertite - Trotil - Esplosivi al nitrato di ammonio - Chedditi - Esplosivi alla nitroguanidina ed al nitrato di piombo - Caratteristiche - Produzione - Impiego.

6. — *Esplosivi da mina* ed esplosivi da innesco: caratteristiche, produzione ed impiego.

7. — *Breve cenno sulla questione delle materie prime in Italia* - Norme generali sulla conservazione degli esplosivi.

c) *Mezzi chimici.*

1. — *Inizio della guerra chimica* ed aggressivi chimici impiegati nella grande guerra - Organizzazione del servizio chimico allo stato attuale presso i principali Stati.

Classificazione degli aggressivi chimici sotto i diversi aspetti (fisico - fisiologico - tattico) - Le sostanze nebbiogene, le candele fumogene.

2. — *Produzione e caratteristiche fisico-chimiche degli esplosivi irritanti, soffocanti, tossici e vescicatori* - Concentrazione letale Indice di tossicità di un aggressivo - Prime cure da apportare ai colpiti dai diversi aggressivi chimici - Gli artifizi pseudo-gas.

3. — *Studi preventivi di metercologia interessanti la guerra chimica* - Vari metodi di attacco con aggressivi chimici: emissioni di nubi, tiro di artiglierie, azione aereo-chimica, carri armati.

4. — *Possibilità di difesa contro le aggressioni chimiche* - Protezione individuale - Protezione collettiva - Cenno sulla protezione degli animali - Difesa contro l'iprite.

5. — *Organizzazione e funzionamento della difesa chimica* nel quadro della divisione, del reggimento e unità minori.

6. — *Addestramento* - Distribuzione, conservazione e manutenzione del materiale di difesa chimica in pace e in guerra - Materiale di mobilitazione e di addestramento.

L'esame verterà su quattro tesi estratte a sorte: due sulla parte *a*) ed una rispettivamente sulle parti *b*) e *c*).

PROGRAMMA *D.*

ELEMENTI DI BALISTICA E TIRO.

a) *Balistica.*

1. — *Definizioni. Moto del proietto nel vuoto*: equazione della traiettoria - Abbassamento - Equazione della traiettoria indipendente dalla velocità - Simmetria della traiettoria - Altezza del tiro - Velocità - Tempo.

2. — *Moto del proietto nell'aria*: Resistenza diretta: Leggi sperimentali della resistenza diretta - Densità balistica dell'aria - Coefficiente di forma - Ritardazione - Coefficiente balistico - Fun-

zione resistente - Proprietà della traiettoria nell'aria - Misura della velocità iniziale - Coefficiente balistico ridotto - Relazione fra gli angoli di proiezione, le inclinazioni, i tempi e le velocità per punti di eguale ascissa - Regole del tiro teso - Principio della rigidità della traiettoria - Linee di eguale elevazione - Applicazioni numeriche.

3. — *Moto del proietto nell'aria*: Resistenza obliqua - Forza ritardatrice - Forza deviatrice - Moto di rotazione del proietto attorno al suo asse - Coppia perturbatrice - Proiezione orizzontale della traiettoria - Derivazione.

Metodi approssimativi della costruzione della traiettoria.

4. — *Il calcolo della probabilità e degli errori applicato al tiro*: Probabilità semplice e probabilità composta - Irregolarità di tiro e loro cause - Rose di tiro - Determinazione del centro e degli assi della rosa - Deviazioni - Deviazioni medie - Striscie del 50 per cento - Relazioni fra le striscie - Tavole dei fattori di probabilità - Calcolo del percento dei colpi utili a tiro centrato e non centrato.

5. — *Misure angolari* e applicazioni delle misure millesimali ai problemi elementari di tiro.

Tavole di tiro: generalità - Tavole di tiro numeriche e grafiche - Applicazioni al calcolo del percento e alle soluzioni dei problemi del tiro.

6. — *Generalità sul puntamento delle artiglierie e delle armi della fanteria*: puntamento diretto e indiretto - Sbandamento - Strumenti per puntamento - Definizioni - Relazioni fra distanza, lunghezza della linea di mira, abbassamento totale, alzo e scostamento - Varie specie di tiro.

Generalità sulla efficacia del tiro delle varie armi.

b) *Tiro.*

1. — *Tiro col fucile e col moschetto*: tiro individuale - Distanza massima praticamente utile col fucile - Qualità balistiche delle armi portatili: giustezza, precisione, tensione della traiettoria e penetrazione - Radenza della traiettoria - Errore battuto - Spazio battuto.

Zona defilata - Zona protetta.

Tiro di combattimento - Dispersione del tiro collettivo.

Zona battuta e zona defilata - Vulnerabilità.

2. — *Tiro delle mitragliatrici*: generalità - Specie del tiro - Limiti di tiro - Aggiustamento e condotta del fuoco - Tiri contro bersagli in moto - Tiri a puntamento indiretto; strumenti, materiali e documenti per il tiro; declinazione magnetica; definizioni.

3. — *Preparazione del tiro a puntamento indiretto colle mitragliatrici*: Ricognizioni - Operazioni preliminari - Operazioni per la preparazione del tiro in direzione ed in inclinazione.

4. — *Esecuzione del tiro colle mitragliatrici*: osservazione - Verifiche del puntamento - Controllo dei tiri - Correzione ai dati di tiro - Tiro al disopra delle truppe amiche e attraverso gli intervalli - Tiri di notte e con nebbia - Addestramento al tiro della truppa e dei quadri - Campi di tiro.

5. — *Il tiro contraerei della fanteria*: generalità - Determinazione degli alzi e degli scostamenti - Apparecchi di mira e loro impiego.

Tiro delle mitragliatrici dagli aerei: generalità e apparecchi di puntamento.

6. — *Tiro con il cannone da 65/17 per fanteria*: ricognizione - Tiro al disopra di ostacoli - Tiro al disopra di truppe amiche - Defilamento e mascheramento - Puntamento diretto - Preparazione del tiro per il puntamento indiretto - Preparazione del puntamento in direzione - Misura delle distanze - Determinazione dell'angolo di tiro.

7. — *Cenni sul tiro dell'artiglieria*: tiro a carica fissa e ad angolo fisso - Tiro a tempo e tiro a percussione - Preparazione del tiro - Tiro al disopra di ostacoli e delle truppe amiche - Osservazione - Dati di efficacia - Aggiustamento del tiro a percussione - Collegamenti.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte: una sulla balistica e una sul tiro.

PROGRAMMA *E*.

ELEMENTI DI CHIMICA E FISICA.

a) *Chimica*.

1. — *Leggi fondamentali della chimica* - Teoria atomica - Legge dei volumi di Gay-Lussac - Legge di Avogadro e pesi molecolari - Legge di Cannizzaro e pesi atomici - Atomismo moderno - Legge di Moseley.

2. — *Simboli, formule, equazioni chimiche* - Valenza degli elementi e formule di struttura - Acidi, basi e sali - Nomenclatura - Catalisi - Termochimica.

3. — *Idrogeno e ossigeno - Cloro e bromo* - Acido cloridrico - Composti ossigenati del cloro - Importanza del cloro e del bromo dal punto di vista bellico.

4. — *Zolfo* - Anidride solforosa e solforica - L'acido solforico sotto l'aspetto industriale e bellico - Oleum.

5. — *Azoto* - Ammoniaca - Acido nitrico e nitrati - Utilizzazione dell'azoto atmosferico - Importanza dei composti dell'azoto dal punto di vista bellico.

6. — *Fosforo e arsenico* e loro composti attinenti alla chimica di guerra.

7. — *Carbonio* - Ossido di carbonio e anidride carbonica - Fosgene - Solfuro di carbonio.

8. — *Chimica organica* - Analisi elementare - Polimeria e isomeria - Concatenazioni dell'atomo di carbonio - Serie grassa e aromatica - Idrocarburi saturi - Serie etilenica ed acetilenica.

9. — *Idrocarburi aromatici* - Radicali alchilici - Alcoli - Alcool metilico - Alcool etilico - Aldeidi, chetoni, acidi - Glicerina - Nitroglicerina.

10. — *Glucosio e saccarosio* - Amido - Cellulosa e sue applicazioni belliche - Cianogeno - Cenni sui composti aromatici che più interessano la chimica di guerra.

11. — *Silicio* - Anidride silicica - Quarzo - Oggetti di quarzo fuso - Vetri.

12. — *Combustibili solidi, liquidi, gassosi* - Potere calorifico dei combustibili e sua determinazione - Lubrificanti.

13. — *Alimentazione e alimenti* - Sostanze nutritive fondamentali - Vitamine - Dieta razionale.

14. — *Acque naturali, potabili* per usi domestici e industriali L'aria nei riguardi dell'igiene.

15. — *Metalli - Leghe* - Studio delle leghe - Cenni di metallurgia generale - Classificazione dei metalli - Problema nazionale dei metalli specialmente sotto l'aspetto bellico.

16. — *Metalli leggeri* - Sodio e potassio - Calcio - Alluminio - L'avvenire dell'alluminio e delle sue leghe in Italia - La leucite.

17. — *Metalli pesanti* - Rame - Zinco - Mercurio - Piombo - Metallurgia e leghe.

18. — *Minerali di ferro* - Siderurgia - Ferro - Ghise - Acciai.

b) *Fisica.*

1. — *Le leggi fondamentali della meccanica* applicate allo studio del moto di un grave lanciato nel vuoto, e alla determinazione della forza centrifuga - Il principio d'azione e reazione applicato alle armi da fuoco.

2. — *Il lavoro delle macchine* - Potenza e rendimento.

3. — *Effetti del calore sugli aeriformi* - Condizioni normali dello stato gassoso - Termodinamica e sue leggi - Macchine termiche.

4. — *Applicazione delle leggi della riflessione della luce* allo studio delle immagini generate da specchi piani e sferici.

5. — *Applicazioni delle leggi della rifrazione della luce* allo studio delle immagini generate da lenti sferiche - Cannocchiali.

6. — *Campo elettrico* - Potenziale elettrico - Capacità dei conduttori - Condensatori.

7. — *La corrente elettrica* - Resistenza elettrica - Legge di Ohm e sue applicazioni - Caduta di tensione.

8. — *Campo magnetico* - Influenza, permeabilità, isteresi magnetica - Elettromagnetismo e sue applicazioni - Motore a corrente continua.

9. — *Effetti termici della corrente* - Leggi di Joule - Potenza di una corrente - Energia elettrica.

10. — *Le correnti indotte* - Legge di Lenz - Dinamo a corrente continua - Alternatori - Intensità e forza elettromotrice efficace di una corrente alternata - Sfasamento - Impedenza.

11. — *Campo magnetico rotante* - Motori a corrente alternata.

12. — *Trasformatori* - Trasporto elettrico dell'energia.

13. — *Correnti ad alta frequenza* - Onde elettromagnetiche e mezzi per rilevarle - La valvola termoionica - Stazioni per radiotelegrafia e radiotelefonia.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte: una sulla chimica ed una sulla fisica.

PROGRAMMA *F*.

GEOGRAFIA.

1. — *Europa in generale.*

2. — *Italia in generale.*

3. — *Sistema alpino*: generalità e caratteristiche - Alpi occidentali.

4. — *Alpi centrali.*

5. — *Alpi orientali.*

6. — *Sistema appenninico*: generalità e caratteristiche - Appennino settentrionale.

7. — *Appennino centrale e meridionale.*

8. — *Bassopiano padano - Isole.*

9. — *Italia etnografica, politica, economica* - Vie di comunicazione.

10. — *Il confine italo-francese ed italo-svizzero*

11. — *Il confine italo-austriaco ed italo-jugoslavo.*

12. — *Il Mediterraneo* e le principali questioni politico-militari che lo interessano.

13. — *Possedimenti coloniali dell'Italia.*

14. — *Regioni pianeggianti esterne al sistema alpino.*

15. — *Cenni sulla regione Gallica* e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.

16. — *Cenni sulla regione Germanica* e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.

17. — *Cenni sulla regione Carpatico-Danubiana-Balcanica* e sulle principali questioni politico-militari che la interessano.

18. — *Le Colonie dei principali Stati* e le principali questioni politico-militari che ad esse si riferiscono.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA *G*.

TOPOGRAFIA.

1. — *La terra*: forma e dimensioni - Modi di rappresentare la superficie terrestre (globi e carte) - Cenno sulle proiezioni cartografiche - Concetto di planimetria e di altimetria - Concetto di carta topografica - Classificazione delle carte.

2. — *Scale* di proporzione numeriche e grafiche - Scale ticoniche - Problemi relativi.

3. — *Rappresentazione grafica dell'altimetria* - Metodo delle quote e delle curve - Linee di massima pendenza - Tinte ipsometriche - Lumeggiamento - Problemi.

4. — *Segni convenzionali*.

5. — *Carte in uso* - Orientamento - Norme per la lettura delle carte topografiche - Quadrettatura della carta.

6. — *Cenni sulle reti geodetiche* e sulla determinazione dei punti.

7. — *Cenni sul rilevamento topografico* regolare e strumenti relativi.

8. — *Rilevamento speditivo e strumenti relativi*.

9. — *Cenni sugli schizzi a vista* planimetrici e panoramici - Itinerari e ricognizioni militari.

10. — *Cenni sul rilevamento fotogrammetrico*, stereofotogrammetrico e aerofotogrammetrico.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA *H*.

MEZZI TECNICI

1. — *Vie di comunicazione* - Diversi tipi di comunicazione: per veicoli a ruote, per slitte, per pedoni, per someggio; caratteristiche principali - Cenni sulle principali opere d'arte - Manutenzione stradale.

2. — *Strade ferrate* - Brevi cenni sugli elementi che le costituiscono - Stazioni ferroviarie - Segnali e dispositivi di sicurezza - Locomotive a vapore - Materiale mobile ferroviario - Ferrovie militari - Cenni sulla trazione elettrica - Cenno sullo sfruttamento militare delle ferrovie.

3. — *Passaggio di corsi d'acqua e riattamento di interruzioni stradali* - Cenni sui ponti di circostanza, di equipaggio e metallici scomponibili - Cenni sui porti - Cenni sui trasporti per via acquea e sulle teleferiche.

4. — *Motori* a scoppio a quattro tempi - Descrizione generica delle parti che li costituiscono - Cenno sui motori ad olio pesante.

5. — *Aerostatica* - Generalità sulla sostentazione statica - Aerostati liberi e frenati - Palloni osservatorio - Dirigibili.

Aerodinamica - Cenni sulla sostentazione dinamica - Aeroplani e idrovolanti - Elementi principali che li costituiscono - Forze che agiscono su un aeroplano in volo.

6. — *Fotografia* - Macchina fotografica e sue parti - Processo negativo e positivo - Telefotografia - Fotografia aerea - Stereofotografia - Applicazioni militari della fotografia.

7. — *Mezzi di illuminazione* - Classificazione e principali caratteristiche - Lampade - Razzi - Illuminazione elettrica a distanza - Proiettori elettrici - Portata - Stazioni fotoelettriche militari.

8. — *Telegrafia elettrica* - Sistema Morse - Cenni dei sistemi Hughes, Weatston, Baudot - Cenni sulla telegrafia Duplex - Linee telegrafiche.

9. — *Telefonia* - Apparecchio telefonico - Commutazione telefonica semplice, multipla, a batteria centrale, automatica - Linee telefoniche e loro portata.

10. — *Telegrafia e telefonia militare* - Materiali impiegati nell'esercito e loro requisiti - Telegrafia e telefonia simultanea - Telefonia multipla e a grande distanza.

11. — *Intercettazioni* (telefoniche, telegrafiche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche) - Impianti di stazioni fonotelemetriche di ascoltazione sotterranea, di ascoltazione contraerea.

12. — *Radiotelegrafia* - Correnti e circuiti oscillanti - Onde elettromagnetiche - Onde smorzate e onde persistenti - Lunghezza d'onda - Trasmissione e ricezione radiotelegrafica ad onde smorzate e ad onde persistenti.

13. — *Radiotelefonia e radiogoniometria* - Cenni sommari sui vari sistemi di trasmissione e ricezione radiotelefonica - Radiocomunicazioni direttive e rilievi radiogoniometrici.
Cenni sulle onde convogliate.

14. — *Radiotelegrafia e radiotelefonia militare* - Importanza militare dei mezzi radio - Caratteristiche tecnico-militari dei mezzi R. T. - Materiali R. T. impiegati dall'esercito - Organizzazione del servizio R. T. - La radio applicata alla aeronautica.

15. — *Telegrafia ottica* - Luci impiegate - Stazioni ottiche - Reti ottiche - Apparati ottici in uso nell'esercito - Proiettori elettrici - Stazioni fotoelettriche militari - Telegrafia a segnali - Apparati fototelegrafici - Cenni sulle trasmissioni a raggi invisibili.

16. — *Mezzi sussidiari di collegamento.* - Mezzi ottici - Mezzi acustici - Trasmissione di notizie con lancia messaggi - Colombi viaggiatori - Collegamenti con velivoli - Geotelegrafia.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA *I*.

LINGUA FRANCESE.

Nella prova scritta il candidato deve dar prova di saper tradurre un qualsiasi brano in francese, facendo uso del vocabolario.

Nella prova orale, il candidato deve dimostrare di saper leggere e capire qualsiasi testo francese, saper sostenere una conversazione semplice, come si trovasse a contatto di persona straniera, saper scrivere in francese sotto dettatura.

PROGRAMMA *L*.

LINGUA TEDESCA (O SERBA).

Il candidato deve dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali della lingua prescelta e dare affidamento di poter trarre buon profitto dall'insegnamento della lingua stessa presso la scuola di applicazione.

p. *Il Ministro per la guerra*:
BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 2.

Esami che debbono sostenere i subalterni di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente in S. P. E. delle armi di artiglieria e genio

MATERIE D'ESAME	Programmi	Durata dell'esame	Coefficiente	NOTE
Esami scritti.				
Cultura storica	A	5 ore	10	
Lingua francese	B	3 ore	8	
Disegno	O	4 ore	7	Per i soli aspiranti all'arma genio
Esami orali.				
Analisi algebrica ed infinitesimale	C	30′	9	
Geometria analitica e proiettiva	D	30′	9	
Geometria descrittiva	E	30′	9	
Chimica generale	F	20′	9	
Meccanica razionale	G	25′	9	
Fisica sperimentale	H	20′	9	
Fortificazione campale	I	15′	9	
Geografia militare	L	20′	9	
Topografia	M	20′	9	
Lingua francese	B	15′	8	
Lingua tedesca (o serba)	N	15′	8	
Esperimenti pratici.				
Equitazione, oppure, pei candidati all'arma del genio, guida di automezzi	—	20′	5	

PROGRAMMA *A*

CULTURA STORICA

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliere dal candidato fra tre propostigli) di cultura storica, che verterà sulla storia politico-militare dell'inizio del secolo XVIII ai giorni nostri.

Il candidato dovrà dimostrare di avere:

— sicura conoscenza degli avvenimenti storici principali, sia dal punto di vista storico che militare;

— attitudini al ragionamento e capacità a sapere trovare e dedurre, dagli avvenimenti storici, cause ed effetti;

— buona conoscenza della lingua italiana.

PROGRAMMA *B*.

LINGUA FRANCESE.

Nella prova scritta il candidato deve dar prova di saper tradurre un qualsiasi brano in francese, facendo uso del vocabolario.

Nella prova orale, il candidato deve dimostrare di saper leggere e capire qualsiasi testo francese, saper sostenere una conversazione semplice, come se si trovasse a contatto di persona straniera, saper scrivere in francese sotto dettatura.

PROGRAMMA *C*.

ANALISI ALGEBRICA E INFINITESIMALE.

1.— Cenno del concetto generale di funzione; diagramma cartesiano e polare.

Cenno del concetto di limite di una funzione; funzioni continue: numero e base dei logaritmi neperiani; calcolo di limiti fondamentali. Derivata e differenziale d'una funzione d'una variabile; regole fondamentali di derivazione: somma, prodotto, quota, funzione di funzione, funzione inversa ed altre funzioni fondamentali.

2. — Integrali indefiniti - Integrali che si ottengono dalle regole di differenziazione del n. 1; integrazione per parti; integrazione per sostituzione - Integrali limitati; applicazioni fondamentali del calcolo integrale alla determinazione di lunghezze, aree, volumi.

3. — Teorema fondamentale dei massimi e minimi di una funzione in un intervallo. Teorema di ROLLE, di PEANO, di CAUCHY, di CAVALIERI (o della media); funzioni crescenti, decrescenti, costanti in un intervallo; massimi e minimi in un intervallo; grado di approssimazione nei calcoli con numeri approssimati.

4. — Derivate e differenziali successivi. Teorema di DE L'HOSPITAL - Limite delle funzioni che si presentano sotto forme simboliche di indeterminazione - Regola generale per la determinazione e minimi in un intervallo.

5. — Interpolazione - Formule di TAYLOR e MAC-LAURIN con i resti di LAGRANGE e di PEANO; calcolo approssimativo di e, sen x, cos x, log x, (1+x), ecc.

6. — Determinanti - Sistemi di equazioni lineari - Funzione intera e coefficienti reali; regola di RUFFINI per la divisione di un polinomio per x — a. - Calcolo numerico approssimato di una radice reale di un'equazione algebrica o trascendente; metodo analitico e grafico.

7. — Funzioni numeriche reali di due o più variabili numeriche reali - Derivate e differenziali parziali; differenziale totale - Derivate successive; inversione delle derivazioni - Derivazione delle funzioni composte.

8. — Funzioni implicite; determinante funzionale; derivazione - Massimi e minimi di una funzione di più variabili, o indipendenti, o soggette a condizioni.

9. — Limite superiore ed inferiore di una classe di numeri reali; applicazioni - Classe derivata - Integrale limitato ottenuto col solo concetto di limite superiore ed inferiore; collegamento con le derivate; teoremi fondamentali; limiti infiniti; funzione che diviene infinita sotto il segno di integrazione - Applicazioni geometriche.

10. — Metodi generali d'integrazione per gli integrali indefiniti - Funzioni razionali - Funzioni irrazionali - Integrali di differenziali binomi (senza formule di riduzione) - Funzioni trascendenti; esponenziali; circolari.

11. — Numeri immaginari - Serie a termini reali o immaginari; criteri di convergenza - Serie i cui termini sono funzioni di una variabile numerica reale; derivazione o integrazione applicata ai termini di una serie - Sviluppi in serie (TAYLOR e MAC-LAURIN) e varie forme dei resti; applicazioni.

12. — Integrazione per approssimazione Formule dei trapezi, di CAVALIERI e di EULERO, con i loro resti - Integrazione per serie.

13. — Equazioni differenziali del primo ordine; separazione delle variabili; differenziali esatti a fattore integrante; equazioni omogenee, equazioni lineari e di BERNOUILLI.

14. — Cenno sulle equazioni di ordine superiore al primo; casi semplici di immediata integrazione - Cenno sulla loro integrazione per serie - Cenno del calcolo delle variazioni, e applicazioni principali.

15. — Cenno sulle equazioni differenziali lineari, omogenee o pur no - Sviluppo completo dell'equazione lineare a coefficienti costanti.

16. — Integrali multipli; permutazione delle integrazioni - Arco, area, volume descritti da un punto funzione di una, due, tre variabili numeriche entro limiti dati; varie forme pratiche.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra le prime otto, l'altra fra le rimanenti.

PROGRAMMA *D*

GEOMETRIA ANALITICA E PROIETTIVA.

1. — Coordinate ascisse sulla retta e coordinate tangenti nel fascio di rette - Coordinate cartesiane oblique ed ortogonali e coordinate polari nel piano; passaggio da un sistema di riferimento ad un altro - Formule relative a proiezioni, distanze, angoli, aree - Equazione di una retta; coefficiente angolare di una retta; segmenti che una retta stacca sugli assi cartesiani; equazione normale della retta; punto comune a due rette; condizione affinchè tre rette passino per uno stesso punto; condizioni di parallelismo e di ortogonalità fra due rette di date equazioni - Equazione di un cerchio e problemi relativi.

2. — Equazione cartesiana, equazione polare, equazioni parametriche di una linea piana - Tangente e normale ad una linea piana in un suo punto, sottotangente e sottonormale cartesiana e polare; concavità asintoti, punti singolari, curvatura, raggio e centro di curvatura; evoluta ed evolventi di una linea piana - Costruzione e proprietà delle linee piane di uso più comune; ellisse, iperbole, parabola, parabola di ordine m, sinusoidi, linea esponenziale, catenaria; spirali di ARCHIMEDE, iperbolica, logaritmica.

3.— Coordinate cartesiane oblique ed ortogonali, coordinate semipolari e coordinate polari nello spazio; passaggio da uno ad un altro sistema di riferimento - Formule relative a proiezioni, distanze, angoli, aree, volumi - Relazione fra i coseni direttori di una retta - Equazione di un piano - Coseni direttori della normale ad un piano: segmenti che un piano stacca sugli assi; equazione normale del piano; punto comune a tre piani; condizione affinchè quattro piani passino per uno stesso punto - Equazioni di una retta; condizione di complanarità di due rette - Condizioni di parallelismo e di ortogonalità fra due piani, fra due rette, e fra un piano ed una retta di date equazioni - Equazione di una sfera e problemi relativi.

4. — Calcolo vettoriale elementare: derivate di punti e di vettori funzioni di una o più variabili numeriche - Linee gobbe: tangente, piano osculatore, piano normale, normale principale; fles-

sione e torsione in un punto; sfera osculatrice e cerchio osculatore; equazioni della tangente e del piano osculatore in un punto di una linea di date equazioni parametriche - Elica circolare, sue proprietà caratteristiche, sue proiezioni - Superfici: piano tangente e retta normale in un punto; equazione del piano tangente e della normale in un punto della superficie di equazione f (x, y, z) = 0 - Equazione di una superficie di rotazione; quadriche rotonde e toro circolare.

5. — Elementi impropri; legge di dualità nello spazio e nel piano; rapporti semplici e birapporti; gruppi armonici e costruzioni relative - Proiettività tra forme di prima specie; caso particolare della prospettività; teoremi sull'asse e sul centro di collineazione; punti limiti e potenza di una proiettiva fra due punteggiate; similitudine; costruzione di STEINER; elementi uniti; problemi di secondo grado - Involuzione sopra una forma di prima specie; involuzione sul cerchio; elementi uniti nell'involuzione e proprietà relative; proprietà metriche nell'involuzione sopra una retta ed in un fascio di raggi - Omologia piana, affinità, omotetia, traslazione.

6. — Teoremi fondamentali sulla generazione proiettiva delle coniche; punti all'infinito ed asintoti di una conica; le tre specie di coniche; come si individua una conica mediante punti e tangenti; costruzione di una conica per punti e per tangenti ricorrendo alla generazione proiettiva od ai teoremi di PASCAL e di BRIANCHON relativi ad un esagono, ad un pentagono, ad un quadrangolo ed a un triangolo iscritto o circoscritto ad una conica - Costruzioni particolari relative alla parabola ed all'iperbole; proprietà relative alla tangente e ad una trasversale dell'iperbole.

7. — Involuzione sopra una conica; poli e polari; diametri, centro, assi, asintoti; caso della parabola; estremi di un diametro; vertici, fuochi e direttrici; proprietà focali; eccentricità; equazione polare di una conica; podaria di un conica rispetto ai fuochi - Costruzione di una conica a centro dati due diametri coniugati coi loro estremi, oppure due diametri coniugati ed una tangente col suo punto di contatto, oppure i due fuochi ed una tangente ed un punto - Costruzione di una parabola dato il fuoco, l'asse ed una tangente od un punto; costruzione dell'asse e del fuoco di una parabola di cui sono date due tangenti coi loro punti di contatto - Altri problemi pratici.

8. — Le coniche come linee la cui equazione cartesiana è di secondo grado; come si conosce dall'equazione se la conica è degenere o no, e se è del tipo ellisse, iperbole o parabola; determinazione del centro, degli assi, degli asintoti; costruzioni del tipo ellittico, del tipo iperbolico, del tipo parabolico - Equazioni ridotte delle coniche - Equazioni ridotte delle quadriche: l'ellissoide, i due iperboloidi, i due paraboloidi.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una tra le prime quattro, l'altra tra le rimanenti.

PROGRAMMA *E*.

GEOMETRIA DESCRITTIVA.

1. — Proiezione MONGE - Rappresentazione di punti, rette, piani - Problemi fondamentali di posizione; appartenenza, parallelismo, intersezioni - Problemi fondamentali metrici; condizione di perpendicolarità tra la retta e piano; ribaltamento di un piano su un piano orizzontale o di fronte; proiezioni di una circonferenza; distanze, angoli.

2. — Proiezione assonometrica - Rappresentazione di punti, rette, piani - Problemi fondamentali di posizione, appartenenza, parallelismo, intersezioni - Scelta arbitraria delle proiezioni degli assi del sistema cartesiano ortogonale di riferimento e dei relativi rapporti di riduzione, sua giustificazione - Teorema fondamentale riguardante le figure situate su piani paralleli ai piani coordinati; sue applicazioni - Proiezione parallela d'angolo e proiezione cavaliera: cenni sulla risoluzione dei problemi fondamentali metrici.

3. — Proiezione centrale - Rappresentazione di rette, piani, punti; condizioni di perpendicolarità tra retta e piano; ribaltamento di un piano sul quadro o su un piano ad esso parallelo - Cenni sulle principali applicazioni alla prospettiva ed alla fotogrammetria.

4. — Generalità sul contorno di una superficie, o di un solido, rispetto ad un punto; metodi per determinarlo - Contorni apparenti; cenni sui contorni d'ombra e sulle ombre portate - Casi particolari notevoli; esempi.

5. — Generalità sulle linee e superfici, e sulla loro rappresentazione - Piano tangente ad una superficie in un suo punto - Superfici sviluppabili; superfici coniche, cilindriche, piramidali e prismatiche, loro sviluppo sopra un piano; loro rappresentazione e risoluzione dei problemi relativi.

6. — Generalità sull'intersezione di due superfici o di una linea con una superficie; metodi per determinarla - Casi particolari notevoli; esempi.

7. — Superfici di rotazione e loro proprietà; paralleli e meridiane - Rappresentazione delle superfici di rotazione e risoluzione dei problemi relativi - Casi particolari notevoli; esempi.

8. — Rigate gobbe; direttrici; coni direttori; teorema di CHASLES e sue conseguenze - Eliche circolari e loro proprietà - Rappresentazione delle eliche circolari e degli elicoidi rigati; risoluzione dei problemi relativi - Superfici elicoidali, od elicoidi e loro proprietà.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra i primi quattro numeri, l'altra fra i rimanenti.

PROGRAMMA *F*.

CHIMICA GENERALE.

1. — Richiamo ai principali concetti ed alle leggi fondamentali della chimica - Pesi atomici e pesi molecolari - Principio di AVOGADRO - Determinazione dei pesi atomici e molecolari - Cenni di termochimica.

2. — Metodi di preparazione dell'idrogeno e dell'ossigeno con speciale riguardo ai metodi industriali - Acqua - Le soluzioni - Cenni sulla dissociazione elettrolitica e teoria degli ioni.

3. — Equilibri chimici - Legge dell'azione di massa e velocità di reazione - Fenomeni catalitici - Legge dell'equilibrio mobile - Principio del LE CHATELIER - Regola delle fasi.

4. — Brevi cenni di elettrochimica e di fotochimica - Colloidi.

5. — Gli alloggi considerati come materie prime per la preparazione degli aggressivi chimici - Clorati e perclorati Cenni sui principali metalloidi e sui loro composti.

6. — Metodi industriali di preparazione dell'acido solforico, dell'oleum, dell'acido nitrico, dell'ammoniaca e loro importanza per la chimica di guerra.

7. — Cenni sui principali metalli che hanno applicazione nella preparazione delle leghe.

8. — Brevi cenni sul sistema periodico degli elementi e sull'unità della materia.

9. — Scopo e limiti della chimica organica - Analisi elementare dei corpi organici - Principali funzioni organiche - Isomeria, metameria e polimeria - Divisione della chimica organica.

10. — Serie alifatica - Idrocarburi e loro derivati - Alcooli mono e polivalenti - Eteri semplici composti - Cenno particolare sulla glicerina e sulla nitroglicerina.

11. — Aldeidi - Chetoni - Acidi alifatici e loro derivati - Tioalcooli - Nitroidrocarburi - Ammine - Fosfine - Arsine - Composti organometallici.

12. — Carboidrati con cenno particolare sulla cellulosa e sulla nitrocellulosa - Derivati organici dell'acido carbonico e dell'acido carbammico - Urea, ureine e ureidi - Derivati dell'acido cianidrico - Acido fulminico.

13. — Serie aromatica - Caratteri dei composti aromatici e cenni sulle regole di sostituzione del nucleo benzenico - Benzene e omologhi, loro nitro e amino derivati - Azo e diazo composti - Arsine aromatiche.

14. — Alcooli, aldeidi e chetoni aromatici - Fenoli e loro nitroderivati - Naftalina e suoi nitroderivati - Antracene e fenantrene, loro derivati - Composti eterociclici - Terpeni e canfore.

L'esame verterà su quattro tesi estratte a sorte: due tra i primi otto numeri e due tra i rimanenti

---

PROGRAMMA *G.*

MECCANICA RAZIONALE.

1. — Traiettoria, velocità, accelerazione di un punto in moto - Moto curvo, rettilineo, centrale, armonico ecc.

2. — Classificazione dei moti finiti (traslazione, rotazione, moto elicoidale) - Composizione dei moti finiti.

3. — Velocità ed accelerazione del moto continuo di un corpo rigido - Moti istantanei: asse di mozzi; composizione di moti istantanei - Studio dei moti relativi; teorema di CORIOLIS.

4. — Moto continuo piano di un sistema rigido e sua riduzione al moto sviluppo di una linea su di un'altra; formula di EULERO-SAVARY; costruzione dei centri di curvatura; applicazioni (circoli dei flessi, ecc.).

5. — Sistema materiale in quiete e in moto: massa; vincoli; spostamenti virtuali; gradi di libertà - Sistema di forze applicate ad un sistema materiale - Principio dei lavori virtuali; equilibrio; solidificazione - Principio di d'ALEMBERT e sue conseguenze.

6. — Sistemi di forze in generale: vettore risultante; vettore momento rispetto ad un punto e momento rispetto ad un asse; invariante; asse centrale; sistemi conservativi - Sistemi di forze applicate a corpi rigidi e liberi; equilibrio; equivalenza; coppie; riduzioni; caso dei sistemi piani e paralleli - Poligono funicolare - Condizioni di equilibrio di sistemi rigidi vincolati, con o senza attrito.

7. — Curve funicolari - Condizioni di equilibrio e problemi fondamentali - Casi particolari: forze conservative; centrali; catenaria omogenea e dei ponti pensili.

8. — Centro di massa: teoremi fondamentali; applicazioni - Omografia d'inerzia rispetto ad un punto; momento e raggio d'inerzia rispetto ad un asse; assi principali d'inerzia: elissoidi di POINSOT - Applicazioni.

9. — Lavoro; potenziale; energia cinetica e potenziale; equazione ed integrale delle forze vive; conservazione dell'energia; stabilità dell'equilibrio - Quantità di moto - Equazione differenziale ed integrale delle aree - Applicazioni pratiche.

10. — Forze istantanee e percosse - Moto di un sistema soggetto a percossa - Percossa applicata ad un sistema rigido, libero o vincolato; caso di percossa unica e centro di percossa - Urto di due corpi.

11. — Punto massa libero o vincolato (con o senza attrito) in moto, in virtù dell'azione di una forza - Moti planetari: leggi di KEPLERO e di NEWTON, problema dei due corpi - Caso del mezzo resistente; piccole oscillazioni del pendolo semplice.

12. — Moto di rotazione di un sistema rigido intorno ad un asse - Assi di spontanea rotazione; piccole oscillazioni nel pendolo composto (reversibile) - Moto di rotazione attorno ad un punto - Applicazioni: moti giroscopici.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte, una fra i primi sei numeri, l'altra fra i numeri rimanenti.

PROGRAMMA II.

FISICA SPERIMENTALE.

Ottica geometrica.

1. — Lamine piane; prismi - Teoria elementare di GAUSS dei sistemi diottrici centrati.

2. — Focometria - Diaframmi - Aberrazioni e cenno sulle loro correzioni - Principi generali dell'ottica geometrica.

3. — Obiettivi - Oculari - Principali strumenti ottici con particolare riguardo agli apparecchi di uso militare - Visione binoculare e sua applicazione - Spettroscopio - Misura degli indici di rifrazione.

Meccanica.

4. — Leggi fondamentali della meccanica - Unità di misura - Misure di lunghezza - Aree, angoli, masse, forze, tempi - Misure e variazioni della gravità.

5. — Le leggi dell'equilibrio dei fluidi - Metodi e strumenti per la misura delle pressioni dei fluidi in quiete - Cenni sulla dinamica dei liquidi perfetti - Misura delle pressioni idrodinamiche - Pompe.

6. — Costituzione molecolare della materia - Deformazioni elastiche dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi - Attriti - Viscosità.

7. — Moti oscillatori, semplici e smorzati - Composizione dei moti armonici - Oscillazioni forzate, risonanza - Vibrazioni elastiche; propagazione per onde.

Acustica.

8. — Generatori e ricevitori di suono - Applicazioni militari dell'acustica - Fenomeni acustici nel tiro con le armi da fuoco - Fonotelemetria.

Meteorologia.

9. — Statica e dinamica dell'atmosfera - Variazione della pressione e della densità dell'aria con l'altezza - Formule ipsometriche - Umidità - Elettricità atmosferica.

Calore e termodinamica.

10. — Termometria; temperatura assoluta - Richiamo della dilatazione dei solidi e dei fluidi; coefficienti di dilatazione e di tensione - Equazione di stato; trasformazioni e cicli, lavoro esterno - Capacità termiche, calori specifici, calori latenti; calorimetria - Propagazione del calore.

11. — Primo principio della termodinamica - Energia interna e calori specifici dei gas perfetti - Trasformazioni più notevoli - Ciclo di CARNOT per i gas perfetti e suo rendimento.

12. — Secondo principio della termodinamica - Entropia - Deduzioni fondamentali del secondo principio - Cenno sui cicli delle macchine termiche e sulle macchine frigorifere - I gas reali e la liquefazione - Cenni sulla teoria cinetica dei gas.

Elettricità e magnetismo.

13. — Campi di forza e potenziale - Campi newtoniani e loro potenziale - Campo magnetico - Ferro in campo magnetico: induzione magnetica - Campo magnetico terrestre.

14. — Campo elettrico Proprietà dei conduttori - Induzione elettrostatica - Condensatori - Dielettrici e loro polarizzazione - Elettrometri.

15. — Corrente elettrica - Campo magnetico della corrente - Sistemi di unità di misura elettriche - Elettromagnetismo ed elettrodinamica.

16. — Legge di OHM: principi di KIRCHOFF: applicazioni - Pirometri termoelettrici ed a resistenza - Energia della corrente elettrica - Effetto JOULE e applicazioni.

17. — Conduzione negli elettroliti; dissociazione elettrolitica - Elettrolisi; polarizzazione - Conduzione nei gas - Raggi catodici, elettroni - Arco voltaico - Raggi X - Struttura dei cristalli.

18. — Induzione elettromagnetica - Autoinduzione e mutua induzione - Oscillazioni elettriche - Risonanza - Onde hertziane - Cenno sulla teoria elettromagnetica della luce.

19. — Effetto fotoelettrico ed applicazioni - Effetto termoionico - Valvola a tre elettrodi - Applicazioni dei triodi ai circuiti elettrici oscillanti - Cenni sulle radiotrasmissioni - Cenni sulla telefonia ottica.

Ottica fisica.

20. — Fondamenti dell'ottica ondulatoria - Principio di HUYGHENS - Interferenze - Specchi di FRESNEL - Equazione dell'onda - Onde stazionarie - Anelli di NEWTON - Applicazioni.

21. — Diffrazione - Reticoli - Misura della lunghezza d'onda - Potere risolvente degli strumenti ottici - Spettroscopia - Irraggiamento termico - Emissione ed assorbimento della luce.

22. — Polarizzazione e birifrangenza - Polarimetria - Polarizzazione rotatoria - Birifrangenza accidentale ed applicazioni - Fotometria.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una fra le prime sette, una fra la 8ª e la 14ª comprese ed una fra le rimanenti.

PROGRAMMA *I*.

FORTIFICAZIONE CAMPALE.

1. — La fortificazione del campo di battaglia - Compiti e concetti generali d'impiego.

2. — Sua organizzazione sul terreno - Il fiancheggiamento.

3. — L'osservazione ed i collegamenti - Le comunicazioni - L'occultamento.

4. — La protezione: trincee, ricoveri, ecc. - Sistemazione delle posizioni d'artiglieria.

5. — La protezione antigas e antiaerea - Cenni di tecnica costruttiva antiaerea.

6. — L'ostacolo e lo sgombro del campo di tiro - Distruzioni, interruzioni e riattamenti.

7. — L'organizzazione del lavoro - L'attrezzamento: ordinario, elettrico, pneumeccanico - Cenni sull'organizzazione difensiva di località e di boschi - Cenni sulla guerra di mina.

8. — Cenni sui ponti in dotazione ai reparti del genio, e di circostanza.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte.

PROGRAMMA *L*.

GEOGRAFIA MILITARE.

1. — Definizione e scopi della geografia - Cenni riassuntivi sull'evoluzione metodologica dello studio della geografia militare - Partizioni della geografia - Oggetti e fattori geografici - Genesi della terra.

Alcune fra le principali teorie sulla genesi dei rilievi terrestri - Le manifestazioni particolari delle forze interne (terremoti, vulcanismo, bradisismi).

Terreni geologici - Ere geologiche.

Classificazione delle rocce (secondo le genesi).

Cenni sommari sulla giacitura e sulla stratificazione delle rocce.

2. — Il terreno - Distribuzione delle terre e delle acque - Principali criteri di classificazione del terreno - Influenza delle forme del terreno sulle operazioni di guerra.

3. — Il clima e le acque - Elementi che determinano il clima - Azione dell'atmosfera sul terreno - Influenza del clima sulle operazioni di guerra - Le acque sotterranee, superficiali - Il mare - Loro azione sul modellamento del terreno - Influenza delle acque sulle operazioni di guerra.

4. — La vegetazione e gli animali - Concetto di flora - Tipi di vegetazione - Influenza della vegetazione e degli animali sulle operazioni di guerra - Gli elementi antropogeografici - L'uomo in generale - Le razze umane - L'opera dell'uomo - Ordinamenti politici - Concetto di popolo, di nazione, di stato - La colonizzazione e i possedimenti coloniali - I mandati coloniali - Influenza dell'opera dell'uomo sulle operazioni di guerra - Le regioni geografiche - Caratteri delle operazioni di guerra in qualcuna di esse.

5. — L'europa fisica in generale: limiti, superficie, orografia, idrografia, clima - Le regioni naturali d'Europa (con particolare riguardo a quella gallica, germanica e balcanica) - Il Mediterraneo romanico e germanico.

L'Europa politica in generale: popoli, lingue, religioni - Condizioni economiche d'Europa - Gli Stati europei (con particolare riguardo alla Francia, Germania, Austria, Jugoslavia, Albania).

6. — La regione alpina - Il sistema alpino - Genesi - Suddivisione in zone litologiche - Le Dinaridi settentrionali - Considerazioni militari - Cenni sommari su alcune caratteristiche del sistema alpino: morfologia, idrografia, clima - Caratteristiche militari.

Ripartizione del sistema alpino.

7. — Le Alpi occidentali.

8. — Le Alpi centrali

9. — Le Alpi orientali - La Liburnia - Zara - La Dalmazia.

10. — Le regioni pianeggianti esterne ed adiacenti al sistema alpino.

11. — La penisola italica - Configurazione planimetrica ed altimetrica - Genesi - Clima - Idrografia marittima.
Il sistema appenninico in generale.

12. — L'Appennino settentrionale.

13. — L'Appennino centrale e meridionale.

14. — Il bassopiano padano - Le isole italiane.

15. — I confini - L'Italia etnografica, politica, economica - Le grandi vie di comunicazione interne e transalpine.

16. — I possedimenti coloniali italiani.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una fra le prime cinque, una fra la 6ª e la 9ª ed una sulle rimanenti.

PROGRAMMA *M*.

TOPOGRAFIA.

Rappresentazione del terreno.

1. — Limiti per la proiezione orizzontale nelle rappresentazioni topografiche - Planimetria - Altimetria - Il geoide - Cenno sui sistemi di proiezione cartografici.

2. — Scale di proporzione numeriche e grafiche e loro uso - Carte e piani - Segni convenzionali - Quadrettatura delle carte.

3. — Rappresentazione grafica dell'altimetria.
Piani quotati - Curve di livello - Scale clivometriche - Tratteggio - Ombreggiatura - Tinte ipsometriche - Rappresentazioni miste - Rappresentazioni dimostrative - Esame del terreno attraverso la sua rappresentazione altimetrica.

4. — Cenno sui sistemi di riproduzione delle carte - Carte in uso presso il R. E. - Carte dell'Istituto geografico militare - Studio e lettura delle carte - Cenno sulla compensazione degli errori di osservazione.

Strumenti ed operazioni fondamentali.

5. — Strumenti di mira - Livella a bolla d'aria - Strumenti di misura per piccole distanze: nonio, microscopi a stima ed a vite micrometrica - Cenni sui longimetri - Misura indiretta della distanza - Cannocchiale a stadia - Cenni sui telemetri.

6. — Altimetria - Strumenti e metodi di livellazione - Livellazione geometrica semplice, composta e strumenti relativi - Profili - Livellazione eclimetrica: eclimetri e clisimetri - Livellazione termobarometrica.

7. — Strumenti e metodi di misura di angoli.
Goniometri - Squadri - Bussole topografiche - Teodolite e suoi derivati - Goniografi - Diottra a cannocchiale e tavoletta pretoriana - Cenni sulle tavolette portatili - Tavoletta topografica per artiglieria. *Rilevamenti del terreno.*

8. — Cenni sulle reti geodiche - Breve trattazione della triangolazione di raffittimento e dei relativi problemi - Elementi geodetici dell'I.G.M.

9. — Rete topografica e sua rappresentazione grafica - Operazioni di rilevamento topografico regolare: per via grafica, numerica, fotogrammetrica (cenni) e stereofotogrammetrica (cenni) - Cenni sui metodi di rilievo dall'aeroplano (metodi SANTONI e NISTRI).

10. — Levate speditive ed a vista - Cenni sulle levate speciali. Schizzi planimetrici e panoramici.

11. — Ricognizioni topografiche militari - Ricognizioni generali e speciali - Ricognizione fotografica aerea.

12. — Applicazioni varie - Rilevamenti pratici per lavori di campagna (tracciamenti di strade, gallerie, ecc.).
Preparazione topografica del tiro di artiglieria.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte, una tra le prime quattro, una tra la 5ª, 6ª e 7ª, una tra le rimanenti.

PROGRAMMA *N.*

LINGUA TEDESCA (O SERBA).

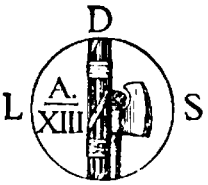
Il candidato deve dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali della lingua prescelta e dare affidamento di poter trarre buon profitto dall'insegnamento della lingua stessa presso la scuola di applicazione.

PROGRAMMA *O.*

DISEGNO.

La prova consisterà in un'esercitazione semplice di disegno geometrico e di ornato.
Il candidato dovrà dimostrare di saper tracciare con sicurezza, e a mano libera, linee parallele ed ombreggiate.

p. *Il Ministro per la guerra*:
BAISTROCCHI.



PREZZO L. 2 —

(8101118) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. (Copie 7066)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1935 - ANNO XIII — 1° AGOSTO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 1° AGOSTO 1935-XIII

Encomio solenne all'artigliere STIFANI Biagio del 23° artiglieria del Timavo:

« Conducente di un carrello porta-culla, tentava coraggiosamente di trattenere i muli imbizzarriti e, dopo essere stato trascinato per lungo tratto, veniva travolto riportando nel generoso tentativo la frattura comminuta della gamba destra ed altre ferite.

« Nonostante il dolore martoriante, mentre lo soccorrevano, dimostrava grande serenità d'animo ed elevato spirito militare chiedendo dell'incolumità dei compagni ed esprimendo il solo desiderio di ritornare presto al reparto ».

Trieste, 17 luglio 1935 - Anno XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . Pag. 2029

PARTE PRIMA

N. 584 - 13 maggio 1935 - Anno XIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1033 col quale la « Fondazione battaglione Aosta » costituita col capitale nominale di L. 5200 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del battaglione medesimo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . Pag. 2035

» 585 - 23 maggio 1935 - Anno XIII — COLONIE. — R. decreto-legge n. 948. - Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle colonie dell'Africa Orientale. . . . . » 2039

» 586 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1276. - Reclutamento dei commissari di leva . . . . . » 2041

» 587 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1337. - Modificazioni all'organico del personale civile di gruppo *A* dell'istituto geografico militare . . . . . » 2545

» 588 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1300. - Aggiornamento della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del R. esercito . . . . . » 2047

N. 589 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1299. - Conferimento del grado di ufficiale ad alcuni ex volontari alpini. . *Pag.* 2049

» 590 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — R. decreto-legge n. 1285. - Trattamento economico degli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi . . . . . » 2051

» 591 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1313. - Modifica al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari . . . . . » 2055

» 592 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1286. - Avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, collocamento a riposo dei sottufficiali e riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa . . . . » 2057

» 593 - 31 luglio 1935 - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione del bracciale di panno turchino per il personale addetto alle stazioni ferroviarie . . . . . » 2061

PARTE SECONDA

N. 594 - 9 luglio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe e dei candidati dichiarati idonei, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII. . . . . *Pag.* 2063

» 595 - 22 luglio 1935 - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — RR. decreti 13 giugno e 11 luglio 1935-XIII che modificano parzialmente il consiglio dell'Ordine militare di Savoia . . . . . » 2064

N. **596** - **31 luglio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissione per l'accertamento dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio . . . . . *Pag.* 2065

» **597** - **31 luglio 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio. . . . . » 2065

» **598** - **31 luglio 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo, 20-21 settembre 1935-XIII . . . . » 2066

» **599** - **31 luglio 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul passaggio dei corsi d'acqua con materiali di circostanza . . . . . » 2066

» **600** - **31 luglio 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti . . . . . » 2065

» **601** - **31 luglio 1935** - Anno XIII — TRASPORTI. — Riduzione del 50 % sul prezzo di passaggio Palermo-Napoli e viceversa concesso dalla Società di navigazione « Tirrenia » agli ufficiali e sottufficiali residenti in Sicilia che si recano in continente per licenza ordinaria. . . . . » 2077

» **602** - **31 luglio 1935** - Anno XIII — TRASPORTI. — Viaggi a riduzione dei connazionali residenti all'estero che rimpatriano via mare per prestare servizio alle armi o riespatriano dopo aver assolto agli obblighi di leva. . . . . » 2075

PARTE PRIMA

Circolare N. 584. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1033 col quale la « Fondazione ba.taglione Ao.ta » costituita col capitale nominale di L. 5200 e la cui rendita è des.ina a a favore dei mili ari di truppa del battaglione medesimo, viene ereita in en.e mo.ale e ne è approva.o lo s.atuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 maggio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 27 giugno 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire cinquemila duecento nominali — in cartelle del Prestito redimibile 3,50 per cento — fatta dagli ufficiali attualmente appartenenti al battaglione Aosta del 4° reggimento alpini, nonchè da quelli in S.P.E. ed in congedo che già vi appartennero, affinchè con essa sia costituita ed eretta in ente morale — in memoria degli eroi caduti e decorati del detto reparto — una fondazione da intitolarsi a quel battaglione e la cui rendita annua sia devoluta — nella ricorrenza del combattimento del Monte Solarolo, pel quale venne concessa al battaglione Aosta la medaglia d'oro al valor militare — in uno o più premi a favore di militari di truppa di quel reparto — preferibilmente bisognosi e figli di caduti in guerra del ripetuto battaglione — che durante l'anno abbiano compiuto un atto di valore, o che si siano distinti per virtù militari o attaccamento al servizio o per spiccata abilità sciistica o alpinistica;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la « Fondazione battaglione Aosta » ed eretta in ente morale. Essa è sottoposta alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato dai sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione battaglione Aosta ».

Art. 1.

La « Fondazione battaglione Aosta » istituita per onorare la memoria degli eroi caduti e decorati di quel battaglione, trae origine dall'offerta di lire cinquemila duecento nominali, in cartelle del Prestito redimibile al 3,50 per cento, fatta dagli ufficiali attualmente appartenenti al detto reparto del 4° reggimento alpini, nonchè da quelli in S.P.E. ed in congedo che vi appartennero, allo scopo di destinare annualmente la rendita alla concessione di uno o più premi a favore di militari di truppa di quel reparto — preferibilmente bisognosi e figli di caduti in guerra del ripetuto battaglione — che durante l'anno abbiano compiuto un atto di valore, o che si siano distinti per virtù militari o attaccamento al servizio o per spiccata abilità sciistica o alpinistica.

Art. 2.

Le cartelle del Prestito redimibile di cui all'articolo precedente saranno convertite in un certificato di credito intestato alla « Fondazione battaglione Aosta », il quale certificato sarà depositato nella cassa di riserva del 4° reggimento alpini.

Art. 3.

Il capitale iniziale della Fondazione, costituito coll'offerta di cui all'art. 1, potrà essere aumentato con oblazioni volontarie che siano comunque o da chiunque fatte a favore della fondazione stessa.

Art. 4.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta dal comandante del 4° reggimento alpini, che la presiede, e da due ufficiali più elevati in grado o più anziani del reggimento stesso, presenti alla sede e designati dal comandante.

Art. 5.

Con la rendita annua del capitale di cui all'art. 1 verranno istituiti uno o più premi da assegnarsi, ad insindacabile giudizio della commissione anzidetta, ai militari di truppa, preferibilmente bisognosi e figli di caduti in guerra del battaglione Aosta, che, come è detto al ripetuto art. 1, durante l'anno abbiano compiuto un atto di valore, o che si siano distinti per virtù militari o attaccamento al servizio o per spiccata abilità sciistica o alpinistica.

Art. 6.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, la commissione di cui all'art. 4 trasmetterà al ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente (circolare n 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 585. — COLONIE. — **R. decreto-legge n. 948. – Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle colonie dell'Africa Orientale.** — (Gabinetto). — 23 maggio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 145, del 22 giugno 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico dell'Eritrea e della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 42, che ha istituito un Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e successive modifiche, sull'ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 maggio 1918, n. 776, che approva le tabelle organiche del Regio corpo delle truppe coloniali della Somalia, e successive modifiche;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla difesa ed al riordinamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere alla difesa ed al rafforzamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale, all'emanazione e modifica degli ordinamenti nonchè alla riorganizzazione dei

pubblici uffici, istituti e circoscrizioni territoriali dei suddetti territori, il Governo del Re fino al 31 dicembre 1938 ha facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 18 gennaio 1935 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 106. — MANCINI.

N. 586. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1276. - Reclutamento dei commissari di leva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 168, del 20 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, recante provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito;

Considerato che le eccedenze di cui all'art. 51 della predetta legge 20 dicembre 1932, n. 1626, sono venute a cessare per effetto della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e che quindi non hanno più vigore le disposizioni del capo VI della predetta legge 20 dicembre 1932, n. 1626;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dare all'Amministrazione della guerra maggior campo di scelta per il reclutamento dei commissari di leva e maggiore garanzia al delicato servizio della leva;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale civile del ruolo dei commissari di leva è tratto per concorso per titoli, dagli ufficiali del Regio esercito aventi grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello, di tutte le armi e corpi, che non abbiano, alla data del decreto che bandisce il concorso, superata l'età di 55 anni, ed appartenenti alle seguenti categorie:

a) servizio permanente effettivo (compresi quelli del ruolo di mobilitazione);

b) a disposizione e fuori organico;

c) posizione ausiliaria ed aspettativa per riduzione dei quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Al detto personale, dipendente dal Ministero della guerra, sono applicabili le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto appresso è stabilito.

Art. 2.

Gli ufficiali vincitori del concorso, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti tutti nei ruoli della riserva.

La nomina a commissario di leva sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra, dopo un anno dalla loro effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, essi saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici. Quelli di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, qualora vengano a risultare in soprannumero, dovranno essere riassorbiti nei quadri con le vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

Art. 3.

Ferma restando la posizione nel ruolo acquisita dai commissari di leva nominati anteriormente al 1° gennaio 1925, i commissari di leva reclutati dopo la detta data prenderanno posto nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, in base al grado di ufficiale rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. A parità di grado avrà la precedenza il più anziano nel grado stesso.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo (compresi quelli del ruolo di mobilitazione) e quelli a disposizione conservano, con la loro nomina a commissari di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali. A quelli fuori organico e a quelli di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo.

Agli stessi spettano, se giudicati meritevoli dal Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra, gli stessi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozioni, ad ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado ed anzianità od anzianità minore, appartenenti alla stessa arma e corpo sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della nomina all'impiego civile.

Ai commissari di leva provenienti da ufficiali compete lo stesso trattamento di pensione come se il servizio di commissario di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Restano ferme le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 13 del R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, per i commissari nominati prima del 1° gennaio 1925 e per quelli provenienti da armi o corpi che eventualmente non fossero più compresi nell'ordinamento del Regio esercito.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 84. — MANCINI.

N. 587. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1337. - Modificazioni all'organico del personale civile di gruppo *A* dell'Istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 173, del 26 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 250, contenente norme sull'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'organico del personale civile del gruppo *A* dell'Istituto geografico militare, di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, è sostituito dal seguente:

Grado	6°	- Geodeta capo	posti	n.	1
»	6°	- Ingegnere geografo superiore	»	»	1
»	7°	- Ingegnere geografo capo . .	»	»	1
»	8°	- Ingegnere geografo principale	»	»	1
»	9°	- Ingegnere geografo	»	»	1
»	10°	- Ingegnere geografo aggiunto	»	»	1

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 250, nei riguardi del geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 101. — MANCINI.

N. 588. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1300. – Aggiornamento della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto). — 27 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 23 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di armonizzare le disposizioni relative alla liquidazione dell'indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito con le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge sopracitato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La contribuzione dovuta alla «Cassa ufficiali» dagli ufficiali del Regio esercito cessati dal servizio permanente effettivo anteriormente al 16 aprile 1934 e ammessi a permanere nell'iscrizione alla «Cassa» a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, è stabilita nella stessa misura di quella che i medesimi ufficiali avrebbero dovuto versare a decorrere dal 16 aprile 1934, se fossero rimasti in servizio permanente effettivo, senza fruire di aumenti di stipendio.

Art. 2.

La contribuzione di iscrizione dovuta dagli ufficiali del Regio esercito collocati in aspettativa per riduzione di quadri prima del 16 aprile 1934, che si siano valsi della facoltà loro concessa dal secondo capoverso dell'art. 9 della predetta legge 29 dicembre 1930, n. 1712, è stabilita nella stessa misura di quella che i medesimi ufficiali avrebbero dovuto versare a decorrere dal 16 aprile 1934, se fossero rimasti in servizio permanente effettivo, senza fruire di aumenti di stipendio.

Art. 3.

L'indennità supplementare spettante agli ufficiali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è calcolata in base allo stipendio considerato quale imponibile agli effetti della determinazione della contribuzione dovuta dagli stessi a decorrere dal 16 aprile 1934.

Art. 4.

L'indennità supplementare dovuta agli ufficiali cessati dal servizio effettivo prima del 16 aprile 1934, che non si siano valsi della facoltà di permanere nell'iscrizione, è calcolata in base allo stesso stipendio al quale sarebbero state commisurate le contribuzioni se gli ufficiali stessi fossero ammessi a permanere all'iscrizione a decorrere dalla data predetta.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 16 aprile 1934, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 86. — MANCINI.

N. 589. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1299. Conferimento del grado di ufficiale ad alcuni ex volontari alpini.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 23 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 1° luglio 1915, n. 1036, che riconosce alcune nuove organizzazioni di milizie volontarie;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° luglio 1915, n. 1037, che stabilisce l'assimilazione ai gradi dei militari del Regio esercito dei gradi dei personali mobilitati delle milizie volontarie e le competenze e le indennità ad essi spettanti in caso di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1038, relativo alle liquidazioni delle pensioni privilegiate di guerra pei personali appartenenti alle milizie volontarie;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, per l'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918 n. 62, concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire ad un gruppo di volontari delle abolite milizie alpine il grado di ufficiale del Regio esercito corrispondente a quello che per assimilazione coprirono in guerra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I volontari delle milizie alpine che nel periodo 1915-1918 ebbero comando di reparto in zona di operazione, potranno ottenere, qualora non l'avessero ottenuto precedentemente, dalla data 1° febbraio 1919, il conferimento del grado di ufficiale di complemento o di riserva, a seconda dell'età stabilita dalle disposizioni del tempo, grado corrispondente a quello ultimo che per assimilazione coprirono durante lo stesso periodo di tempo.

Coloro che alla suddetta data risultassero di aver superato il limite di età di cui all'art. 20 della legge 2 luglio 1896, n. 254, saranno, all'atto stesso del conferimento del grado, collocati in congedo assoluto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 85. — MANCINI.

N. 590. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto-legge n. 1285. – Trattamento economico degli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 169, del 22 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° marzo 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, apportante modificazioni al citato testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire il trattamento economico da farsi agli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che, per il disposto dell'art. 4 del predetto R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, debbono rinunziare al grado per la durata dei corsi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali, che rinunziano al grado per la durata dei corsi, è accordato il beneficio della intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annua di manutenzione corredo.

Art. 2.

Durante l'effettiva permanenza nelle Accademie militari agli allievi di cui al precedente articolo sarà corrisposta una indennità d'accademia di L. 7 giornaliere lorde nominali.

L'indennità di cui sopra spetta anche durante i periodi di degenza in luoghi di cura, di breve licenza, di licenza ordinaria e di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Durante le licenze straordinarie per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e durante le eventuali licenze per sospensione dei corsi l'indennità stessa è raddoppiata.

Art. 3.

Qualora gli allievi in parola acquistassero, per infermità o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio, diritto a pensione privilegiata ordinaria, questa sarà computata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione alle Accademie militari ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicheranno a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1935-1936.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 89. — MANCINI.

N. 591. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1313. – Modifica al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 171, del 24 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con Rego decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari, e successive modificazioni;

Udito il Parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 2° dell'art. 18 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, quale risulta modificato dall'art. 3 del R. decreto 29 giugno 1933, n. 944, e dall'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1933, n. 1918, è aggiunta la seguente lettera *e*):

« *e*) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia

di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e agli orfani degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1°. ottobre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 112. — MANCINI.

N. 592. — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1286. – Avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, collocamento a riposo dei sottufficiali e riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 169, del 22 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1933, contenente disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514;

Vista la legge 21 giugno 1934, n. 1093, che reca modificazioni al testo unico suddetto ed istituisce un ruolo di impiegati d'ordine di gruppo *C* per l'Amministrazione centrale della guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare e completare le norme sull'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra, sul collocamento a riposo dei sottufficiali, nonchè di provvedere alla riduzione dei premi di rafferma per i sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1933, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, di grado inferiore a maresciallo maggiore, oltre alle due promozioni consentite dall'art. 6 del precitato R. decreto-legge, possono conseguire una terza promozione solo per meriti eccezionali. Il conferimento di tale promozione viene effettuato sotto le condizioni e nei modi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, eccezione fatta pel requisito di permanenza presso i reparti di truppa.

Art. 2.

Al compimento del 55° anno di età, i sottufficiali che si trovino alle armi, debbono essere collocati a riposo, salvo che abbiano partecipato — anche se come militari di truppa — alla guerra 1915-18, nel qual caso, potranno rimanere alle armi fino al 35° anno di servizio, ma non oltre il 60° anno di età.

Per l'arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni stabilite dalle leggi speciali.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 10 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, è abrogato e così sostituito:

« Al compimento della rafferma di due anni, il sergente maggiore che, per qualsiasi motivo, cessa dal servizio, acquista diritto ad un premio di L. 2000. Ai sergenti maggiori, che al termine della rafferma di due anni siano ammessi alla carriera continuativa, viene corrisposto invece un premio di L. 500.

I premi di cui al precedente comma sono da sottoporre alla doppia riduzione del 12 per cento stabilita dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, numero 561 ».

Art. 4.

L'art. 18 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Art. 5.

Disposizioni transitorie.

I sergenti maggiori che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano compiuto la rafferma di due anni e che, al termine di tale rafferma, siano ammessi alla carriera continuativa, conservano il diritto ad una aliquota del premio di L. 2000 eguale ad un ventiquattresimo per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio della rafferma stessa. Per ciascun mese di servizio prestato, col vincolo della rafferma di due anni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al compimento della rafferma stessa, l'aliquota in ventiquattresimi, proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato, sarà calcolata sulla base del premio di L. 500.

Alle aliquote stesse devono essere applicate le riduzioni stabilite dalle disposizioni citate al 3° comma del precedente art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 87. — MANCINI.

N. 593. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conto di costruzione del bracciale di panno turchino per il personale addetto alle stazioni ferroviarie.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 31 luglio 1935 - Anno XIII.

Per dare agli enti interessati la possibilità di provvedere direttamente, secondo il fabbisogno, all'allestimento del bracciale di panno turchino per il personale addetto alle stazioni ferroviarie, si riporta qui di seguito il relativo conto di costruzione.

Il bracciale stesso sarà inventariato alla sezione *A* della categoria II, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici al categorico 274 al prezzo di L. 1,40.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 . .	m.	0,032	31,00	0,992
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62 . .	»	0,07	1,60	0,112
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,200
Dimensioni del bracciale: Altezza cm. 10 Metà l'arghezza cm. 20 (misurata esternamente)				
			Prezzo di costo . . . L.	1,304
			Prezzo di conteggio . . . »	1,40

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone per la cucitura.

PARTE SECONDA

Circolare N. 594. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe e dei candidati dichiarati idonei, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 luglio 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 919;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1934, col quale fu indetto un concorso per esami a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 6 posti di cancelliere

di tribunali militari di terza classe e dei candidati dichiarati idonei:

Vincitori:

1° OCELLO Ignazio, con punti 17,33;
2° GARCEA Armando, con punti 15,66;
3° DI PACE Pietro, con punti 15;
4° RODI Gildo, con punti 14,33;
5° DE SANTIS Armando, con punti 14;
6° VILLANI Antonio, con punti 13,66.

Idonei:

PISU Arturo, con punti 13,33.

Roma, addì 9 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1935 – Anno XIII
Registro n. 18, foglio n. 211.

N. 595. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **RR. decreti 13 giugno e 11 luglio 1935-XIII che modificano parzialmente il Consiglio dell'Ordine militare di Savoia.** — (Gabinetto). — 22 luglio 1935 – Anno XIII.

La composizione del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia di cui alle circolari 426 e 749 del *giornale militare* 1934 è modificata come segue:

FARA Gustavo, generale di corpo d'armata nella riserva e PRICOLO Francesco, generale di divisione aerea in s.p.e., membri supplenti del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia, sono nominati membri effettivi dello stesso consesso, in sostituzione rispettivamente del generale di corpo d'armata comandante designato d'armata Alberto BONZANI, deceduto, e del generale di squadra aerea Pier Ruggero PICCIO, cessato per ragioni di servizio.

PARIANI Alberto, generale di corpo d'armata in s.p.e e STANZANI Mario, generale di brigata aerea in s.p.e., sono nominati membri supplenti del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 596. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'accertamento dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 luglio 1935 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare 196 *giornale militare* c. a., lettera *b*) la commissione per l'accertamento dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio, viene così modificata a datare dall'11 corrente:

Generale di C. A. GIULIANO Arturo, *presidente*;
Magg. generale GIAMBERINI Curzio, *membro*;
Magg. generale SACCO Luigi, *membro*;
Ten. colonnello SQUARCIA Ermete, *segretario*.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 597. — AVANZAMENTO. — **Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 luglio 1935 - Anno XIII.

Sotto la data dell'11 corrente, la commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio, nominata con la circolare 109 *giornale militare* c. a., viene così modificata:

Generale di C. A. GIULIANO Arturo, *presidente*;
Magg. generale GIAMBERINI Curzio, *membro*;
Magg. generale SACCO Luigi, *membro*;
Ten. colonnello SQUARCIA Ermete, *segretario*.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 598. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo, 20-21 settembre 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 31 luglio 1935 – Anno XIII.

Premio ministero guerra. — Categoria militare di 2ª circoscrizione. — La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare del ministero della guerra — ispettorato truppe celeri, n. 23600, del 1° dicembre 1934-XIII.

Prova di fondo (mattino) 20 settembre 1935: marcia di km. 22 da compiersi alla cadenza di m. 240 al minuto primo; in essa verrà intercalata una corsa attraverso campagna di km. 5, con 10 ostacoli di altezza non superiore a m. 1,10 e larghezza non superiore a m. 2, da compiersi alla velocità minima di m. 450 al minuto primo.

Prova di addestramento (mattino) 21 settembre 1935: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e n. 2 della circolare sopracitata.

Prova di salto di ostacoli (pomeriggio) 21 settembre 1935: percorso dello sviluppo di m. 1000, con 12 ostacoli di altezza massima di m. 1,15 e larghezza massima di m. 2. Cadenza minima m. 375 al minuto primo.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare citata.

Premi: L. 5000 date dal ministero della guerra

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 599. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul passaggio dei corsi d'acqua con materiali di circostanza.** — (Ispettorato del genio). — 31 luglio 1935 – Anno XIII.

È stata pubblicata l'« Istruzione sul passaggio dei corsi d'acqua con materiali di circostanza ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare 102 del *giornale militare* 1932, estendendo la distri-

buzione fino ai comandi di compagnia delle varie specialità del genio.

La pubblicazione è già inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II - genio - pag. 129, n. categ. 1256, nel quale elenco dovranno essere aggiunti i seguenti dati: ediz. 1935, prezzo L. 10, cancellando l'annotazione « in corso di stampa ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 600. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 luglio 1935 - Anno XIII.

1. — Col 1° ottobre 1935 avrà inizio, presso il 46° centro automobilistico di Bologna, un corso della durata di 6 mesi, per 80 allievi sottufficiali motoristi-automobilisti, da impiegare presso i centri automobilistici, le unità carriste e presso i reparti motorizzati delle truppe coloniali.

2. — Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso il centro predetto il programma degli allievi sottufficiali automobilisti in genere e quello di cui al n. 4 della circolare 559 del *giornale militare* 1934. —

3. — Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M. V. S. N., ed esclusi quelli arruolatisi per conseguire la nomina a sergente, in base alla circolare n. 432 del *giornale militare* dell'anno 1934;

b) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data dell'inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

c) i rivedibili e riformati pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, sempre quando non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio del corso;

d) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1915 che non abbiano ancora prestato servizio perchè dispensati o ancora non chiamati alle armi siccome assegnati alla ferma di 3 mesi (ferma minima o ferma minore di 3° grado) o siccome assegnati ai soli servizi sedentari, purchè, in questo caso, abbiano riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio del corso;

e) gli arruolati della classe 1915.

4. — Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione al corso allievi sottufficiali saranno considerati come rinunciatari alle ferme minori cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

I militari alle armi dovranno, inoltre, rinunciare al grado di cui siano eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi come soldati.

I provenienti dalle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., all'atto dell'ammissione al corso, dovranno cessare di far parte delle legioni.

5. — Gli aspiranti al corso allievi sottufficiali, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno assumere la ferma di due anni.

6. — Gli aspiranti al corso in parola, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio negli automobilisti, devono comprovare di avere compiuto con profitto gli studi delle prime cinque classi elementari, non trascurando, però, di produrre quei maggiori titoli di studio, di cui siano in possesso.

7. — Le domande di ammissione al corso, indirizzate al comando del corpo d'armata di Bologna, e redatte su carta bollata da L. 4, dovranno essere *presentate* al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 1° settembre 1935 *ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti non si trovino alle armi,* ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

8. — I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale, pure di data non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certicato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

I documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore.

Per i militari in congedo illimitato di cui alla lettera d) del precedente n. 3:

a) foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe del 1915 non ancora chiamati alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale ed il certificato di studi.

L'attestazione di buona condotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

Tutti gli aspiranti dovranno presentare, a corredo delle loro domande, documenti, o certificati da cui risulti che essi siano provetti aggiustatori, meccanici, motoristi, o motoristi magnetisti, o tornitori motoristi, o meccanici radiatoristi, o che abbiano una generica, ma adeguata pratica della manutenzione e riparazione degli autoveicoli.

9. — Tutti gli aspiranti debbono, inoltre, esplicitamente dichiarare nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, gli allievi

sottufficiali saranno fatti cessare senz'altro da tale qualità e coloro che abbiano nel frattempo conseguito grado militare saranno considerati come non promossi.

10. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione, i comandi di distretto e i comandi di corpo di cui al precedente n. 7 si accerteranno *sollecitamente* se gli aspiranti posseggano i requisiti morali e l'istruzione all'uopo voluti e sottoporranno gli aspiranti stessi a rigorosa visita sanitaria, per stabilire se essi siano in possesso della idoneità fisica per lo speciale servizio cui dovranno essere adibiti.

11. — I comandi di distretto richiederanno alla Regia Procura del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 41 (già 42), per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, od escludano dall'avanzamento, a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento. *I comandi in parola dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti in questione le norme del* § 331 *dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento che riguardano gli allievi ufficiali di complemento.* Le autorità tenute a fornire tali informazioni, vi provvederanno con la massima sollecitudine.

Dopo esauriti i cennati accertamenti, i comandi suddetti trasmetteranno senza indugio le domande e tutti i documenti presentati dagli aspiranti al comando del corpo d'armata di Bologna, il quale, entro il 12 settembre 1935, comunicherà il numero degli aspiranti, suddivisi per corpo d'armata di provenienza, al ministero (ispettorato generale leva sottufficiali e truppa e ispettorato del materiale automobilistico).

12. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, accertata la regolarità delle domande e dei documenti, inviterà gli aspiranti giudicati ammissibili al corso a presentarsi, il giorno 20 settembre 1935, presso l'officina automobilistica del centro automobilistico del rispettivo corpo d'armata, per sostenervi un primo esperimento teorico-pratico, diretto ad accertare la capacità tecnico professionale degli aspiranti stessi, in relazione allo speciale servizio, cui dovranno essere adibiti.

Tale esperimento verrà fatto secondo le norme che saranno comunicate direttamente ai centri automobilistici dal ministero (ispettorato del materiale automobilistico).

Quelli che risulteranno non idonei saranno senz'altro rimandati, mentre gli idonei verranno avviati immediatamente all'officina automobilistica del Regio esercito di Bologna per l'esperimento definitivo.

13. — Durante l'esperimento, presso i centri automobilistici e l'officina automobilistica di cui al precedente n. 12, agli aspiranti sarà fornito gratuitamente l'alloggio in caserma e il rancio di truppa.

14. — Gli aspiranti dovranno recarsi al centro automobilistico per sostenervi il primo esperimento teorico-pratico, ed eventualmente fare ritorno in residenza, se giudicati non idonei, a loro spese fruendo per il viaggio in ferrovia della tariffa ridotta del 70%.

A tale scopo ritireranno gli appositi scontrini presso l'autorità militare del luogo di residenza o viciniore esibendo l'ordine di presentazione del comando del corpo d'armata di Bologna.

Gli aspiranti giudicati ammissibili al corpo, dopo il suddetto primo esperimento, nel viaggio per recarsi a Bologna, per mettersi a disposizione di quel centro automobilistico ed, eventualmente, per far ritorno in residenza, quando in seguito all'esperimento in parola, non venissero definitivamente ammessi al corso, avranno diritto, giusta il disposto della lettera *p*) del § 10 del vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie dello Stato (circolare n. 370 del *giornale militare* del 1928), al viaggio in ferrovia a tariffa ridotta del 70% e la spesa relativa sarà sostenuta dai rispettivi centri automobilistici.

15. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, in base ai risultati dell'esperimento definitivo, e tenuto conto dei titoli professionali e certificati di lavoro presentati dagli aspiranti, formerà una graduatoria di merito degli aspiranti stessi.

I primi 80 aspiranti classificati in graduatoria, dovranno essere subito incorporati nel centro automobilistico di Bologna, per frequentarvi il corso di cui alla presente circolare. I rimanenti aspiranti invece saranno senz'altro licenziati.

16. — Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, *non si consentono ammissioni tardive* nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

17. — Gli allievi sottufficiali motoristi-automobilisti saranno assegnati effettivi al centro automobilistico di Bologna.

18. — Nell'ultima decade del mese di dicembre 1935 avranno luogo gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di caporale.

Gli allievi, che abbiano dimostrato operosità e buona condotta e che negli esami suddetti abbiano riportato non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni militari e non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni professionali, verranno dichiarati idonei a proseguire il corso e saranno nominati caporali automobilisti, con decorrenza dal giorno in cui compiranno tre mesi di servizio dalla data d'inizio del corso.

I non idonei, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno assegnati ad un centro automobilistico reclutato dal loro distretto di leva e potranno chiedere al ministero (ispettorato generale leva sottufficiali e truppa) — con apposita domanda da inoltrare per via gerarchica — di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti.

19. — Nell'ultima decade del mese di febbraio 1936 avranno luogo gli esami d'idoneità a caporale maggiore.

Gli allievi, che in tale esame avranno riportato una votazione non inferiore a quella indicata al precedente n. 18, saranno nominati caporali maggiori, con decorrenza dal 1° marzo 1936.

Per gli allievi risultati non idonei negli esami a caporale maggiore saranno applicate le norme di cui all'ultimo comma del precedente n. 18.

20. — Il 15 marzo 1936 avranno inizio gli esami di idoneità per il conseguimento del grado di sergente e col 31 di detto mese il corso verrà sciolto.

Gli idonei verranno segnalati al ministero (ispettorato generale leva sottufficiali e truppa ed ispettorato del materiale automobilistico), per l'assegnazione ai centri automo-

bilistici, alle unità carriste e ai reparti motorizzati delle truppe coloniali, quali caporali maggiori allievi sottufficiali motoristi-automobilisti e saranno promossi sergenti motoristi-automobilisti al compimento del 10° mese di servizio dalla data d'inizio del corso, salvo che non abbiano demeritato.

I giudicati non idonei cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali.

21. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1930, nonchè in base allo speciale programma d'istruzione professionale, di cui al n. 4 della circolare 559 *giornale militare* 1934.

Le promozioni a caporale, caporale maggiore e sergente avranno luogo con le norme di cui alla circolare n. 589 del *giornale militare* 1934.

22. — Gli allievi che, per qualsiasi motivo, compresa la licenza di convalescenza, resteranno assenti dal servizio per 20 o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui al n. 18.

Dei suddetti allievi, quelli che dovessero però rimanere assenti dal servizio per 20 o più giorni consecutivi, per infermità riconosciute contratte in servizio e per cause di servizio, possono essere ammessi a continuare il corso in parola purchè per *intelligenza, capacità e buona volontà,* essi diano affidamento di potere ultimare il corso con esito favorevole. Le relative proposte dovranno pervenire al comando del corpo di armata di Bologna, che deciderà caso per caso.

23. — Per l'avanzamento al grado di maresciallo, i sottufficiali motoristi-automobilisti seguiranno la sorte dei sottufficiali di fanteria e potranno concorrere alla nomina a capi-meccanici automobilisti e successivamente alla nomina a capi-officina automobilisti, con le norme di cui alla circolare n. 559 del *giornale militare* del 1934.

24. — In base all'art. 12 delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente, che abbia ultimato la

ferma di anni due e conti almeno 12 mesi di servizio con tale grado, acquista diritto ad un premio di L. 1000. Al termine della rafferma di un anno, la quale decorre dalla data del compimento di detti obblighi di servizio, il sergente acquista diritto ad un altro premio di L. 1000.

Sono in corso di pubblicazione disposizioni che determineranno come ai sergenti maggiori, che al compimento della rafferma di due anni *non* entreranno nella carriera continuativa, sarà corrisposto un premio di L. 2000 ed a quelli che in detta carriera saranno ammessi verrà, invece, corrisposto un premio di L. 500. I premi di cui sopra saranno da sottoporre alla doppia riduzione del 12% stabilita dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

25. — Agli allievi sottufficiali ed ai sottufficiali motoristi-automobilisti, ai capi-meccanici ed ai capi-officina automobilisti, oltre gli assegni del rispettivo grado ed i premi di cui al precedente n. 24, verranno corrisposti i compensi orari ed i premi di operosità e rendimento con le norme e nella misura stabilite dal ministero per dette categorie di personale operaio.

26. — Come distintivo gli allievi sottufficiali motoristi-automobilisti dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico che, lungo il bordo esterno, deve arrivare fino alla cucitura della spalla.

27. — All'atto del congedamento, con le norme che saranno in seguito emanate, ai sottufficiali motoristi-automobilisti, che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico-professionale.

28. — *I comandi di distretto provvederanno a comunicare ai giornali locali le disposizioni di cui alla presente circolare, affinchè sia dato ad esse la maggiore pubblicità.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 601. — TRASPORTI. — **Riduzione del 50 % sul prezzo di passaggio Palermo-Napoli e viceversa concesso dalla Società di navigazione « Tirrenia » agli ufficiali e sottufficiali residenti in Sicilia che si recano in continente per licenza ordinaria.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 31 luglio 1935 – Anno XIII.

Agli ufficiali e sottufficiali di guarnigione in Sicilia che si recano nel continente in licenza ordinaria, è concessa dalla Società di navigazione « Tirrenia » pel viaggio Palermo-Napoli e ritorno, la riduzione del 50 % sul prezzo ordinario di passaggio (vitto, letto, tasse e diritti esclusi).

Tale riduzione sarà applicata con le stesse modalità stabilite dalla circolare 115 del *giornale militare* 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 602. — TRASPORTI. — **Viaggi a riduzione dei connazionali residenti all'estero che rimpatriano via mare per prestare servizio alle armi o riespatriano dopo aver assolto agli obblighi di leva.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 31 luglio 1935 – Anno XIII.

Si porta a conoscenza degli enti dipendenti l'unito elenco delle Società di navigazione sovvenzionate e delle linee da ognuna di esse esercitate, avvertendo che in base alle disposizioni dei capitolati e delle convenzioni vigenti le società suddette sono tenute ad accordare le seguenti facilitazioni di viaggio ai connazionali che rimpatriano per prestare servizio militare o che riespatriano dopo aver assolto agli obblighi di leva:

1° Società di navigazione « Tirrenia »;
Compagnia « Adriatica » di navigazione;
Società di navigazione « Lloyd Triestino »;

Società di navigazione « Italia »;

« Cosulich » Società Triestina di navigazione;

« Tripcovich » servizi marittimi del Mediterraneo;

Navigazione « Libera Triestina » S. A.;

Società Veneziana di navigazione a vapore;

« Adria » società anonima di navigazione marittima;

a) il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto ai nazionali indigenti residenti nelle colonie o all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, in numero non superiore a dieci posti (3ª classe) per ogni viaggio di andata o di ritorno;

b) la riduzione del 30 % sulle tariffe, escluso il letto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva:

2° Società anonima « Sarda » di navigazione »;

Società anonima navigazione « Toscana »;

Società anonima « Partenopea » di navigazione;

Società anonima « Eolia » di navigazione;

« La Meridionale » Società anonima di navigazione;

Società di navigazione a vapore « Istria Trieste »;

Compagnia « Adriatica » di navigazione (limitatamente alle linee 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 149, 150);

a) il viaggio gratuito ai nazionali indigenti residenti nelle colonie o all'estero, provenienti dalle altre linee, che rimpatriano per prestare servizio militare, su richiesta dell'autorità militare *in numero non superiore a quattro posti* (3ª classe) per ogni viaggio di andata o di ritorno;

b) la riduzione del 30 % sulle tariffe effettive, escluse il vitto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatriano per presentarsi sotto le armi o che ritornano alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

Elenco delle società e delle linee di navigazione sovvenzionate

1° Luglio 1935-XIII

Numero del quadro orario	Società di Navigazione e itinerario delle singole linee	Periodicità
	Società di Navigazione « Tirrenia » (Napoli)	
1	Napoli-Palermo	Giornaliera
2	(Napoli) Palermo-Tunisi	Settimanale
3	Civitavecchia-Terranova	Giornaliera
4	Civitavecchia-Cagliari	Settimanale
5	Napoli-Cagliari	Settimanale
6	Genova-Livorno-Portoferraio-Maddalena-Costa Orientale-Sardegna-Cagliari-Palermo	Ogni 2 settimane
7	Genova-Livorno-Maddalena-Costa Occidentale Sardegna-Cagliari-Palermo	Ogni 2 settimane
8	Genova-Livorno-Bastia-Porto Torres .	Settimanale
9	Genova-Tunisi	Ogni 2 settimane
10	Palermo-Trapani-Pantelleria-Tunisi .	Settimanale
41	Napoli-Siracusa-Tripoli	Ogni 2 settimane
42	Napoli-Siracusa-Tripoli	Ogni 2 settimane
42 *bis*	Siracusa-Tripoli	Settimanale
43	Napoli-Siracusa-Bengasi	Ogni 2 settimane
44	Siracusa-Bengasi	Settimanale
45	Tunisi-Malta-Tripoli	Ogni 2 settimane
46	Tunisi-Sfax-Tripoli	Ogni 2 settimane
47	Tripoli-Bengasi-Tobruk (con prolungamento a Porto Bardia)	Ogni 2 settimane
48	Napoli-Palermo-Tripoli	Ogni 2 settimane
61	Genova-Massaua-Chisimaio	Mensile

Numero del quadro orario	Società di Navigazione e itinerario delle singole linee	Periodicità
63	Massaua-Chisimaio	Mensile
64	Massau-Suez	Settimanale
70	Genova-Palermo-Tunisi-Tripoli-Bengasi-Alessandria	Ogni 2 settimane
	Compagnia « Adriatica di navigazione » (Venezia).	
21	Venezia-Pola-Abbazia-Fiume	Trisettimanale
22	Trieste-Pola-Ancona	Bisettimanale
23	Ancona-Lussimpiccolo-Pola	Settimanale
24	Ancona-Fiume	Giornaliera
25	Itinerario *A*) Venezia-Trieste-Zara-Gravosa	Bisettimanale
25	Itinerario *B*) Trieste-Zara-Gravosa . .	Bisettimanale
27	Venezia-Trieste-Ravenna-Fiume-Dalmazia-Albania-Bari	Settimanale
28	Ancona-Zara	Giornaliera
30	Venezia-Dalmazia-Albania-Brindisi . .	Settimanale
31	Venezia-Dalmazia-Albania-Grecia . . .	Settimanale
34	Bari-Durazzo	Tutti i giorni meno le domeniche
51	Venezia-Brindisi-Pireo-Rodi-Smirne .	Ogni 2 settimane
52	Venezia-Brindisi-Pireo-Rodi-Smirne .	Ogni 2 settimane
54	Rodi-Isole Pireo	Settimanale
55	Rodi-Alessandria	Settimanale
56	Rodi-Piscopi-Stampalia	Quattordicinale
57	Rodi-Castelrosso	Settimanale
58	Rodi-Caso	Settimanale

Numero del quadro orario	Società di Navigazione e itinerario delle singole linee	Periodicità
131	Fiume-Istria-Trieste	Settimanale
132	Fiume-Pola	Bisettimanale
133	Fiume-Cherso	4 viaggi per settimana
134	Fiume-Abbazia-Laurana	Varie corse giornaliere
135	Fiume-Isole del Carnaro	Bisettimanale
136	Fiume-Zara-Dalmazia-Lagosta	Settimanale
137	Fiume-Zara	Settimanale
138	Fiume-Zara-Spalato-Lagosta	Settimanale
141	Zara-Obbrovazzo	Bisettimanale
142	Zara-Pago	Settimanale
143	Zara-Sebenico-Scardona	Settimanale
144	Zara-Oltre-Sebenico	Settimanale
149	Bari-Tremiti-Manfredonia	Settimanale
150	(Linea del Boiana) S. Giovanni di Medua-Scutari	Bisettimanale
	Soc. Sarda Anonima di Navigazione (Roma)	
71	Terranova - Golfo Aranci - La Maddalena	Giornaliera
72	(Periplo) Cagliari-Teulada-Alghero-La Maddalena-Torrevecchia-Cagliari .	Ogni 2 settimane
73	La Maddalena-Palau-S. Teresa-Gallura-Bonifacio	Giornaliera (escluse le domeniche, nei quali giorni si effettua una sola corsa La Maddalena-Palau-La Maddalena e viceversa).
74	Carloforte - Calasetta - Carloforte-Portovesme.	Bigiornaliera

Numero del quadro orario	SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE E ITINERARIO DELLE SINGOLE LINEE	PERIODICITÀ
	Soc. An. di Navigazione « Toscana » (Livorno)	
81	Livorno-Portoferraio	Settimanale
82	Livorno-Portoferraio-Pianosa	Bisettimanale
83	(Circolare intorno all'Elba) Portoferraio-Marciana Marina-Marina di Campo - Portolongone - Rio - Marina Portoferraio	Tutte le domeniche dal 1° maggio al 31 ottobre
84	Portoferraio-Portovecchio di Piombino	Bigiornaliera
85	Portolongone-Portovecchio di Piombino	6 viaggi per settimana escluso la domenica.
86	Porto S. Stefano-Isola Giglio	6 viaggi per settimana escluso la domenica.
	Soc. Partenopea An. di Navigazione (Napoli)	
91 A	Capri - Massalubrense-Sorrento-Napoli (dal 1° aprile al 31 ottobre)	Giornaliera (escluse le domeniche)
91 B	Piano di Sorrento-Meta-Napoli (dal 1° aprile al 31 ottobre)	Giornaliera (escluse le domeniche)
91 C	Capri-Penisola Sorrentina-Napoli . . .	Giornaliera dal 1° novembre al 31 marzo; e le sole domeniche dal 1° aprile al 31 ottobre
92	Napoli-Sorrento-Capri	Giornaliera
93	Amalfi-Capri-Napoli	Giornaliera (esclusi i giorni festivi)
94	Amalfi-Sorrento (con prolungamento trisettimanale dal 15 aprile al 15 ottobre a Positano, toccando Conca Marina e Praiano, e corsa domenicale dal 15 giugno al 15 settembre: Salerno, Maiori, Minori, Atrani, Amalfi e ritorno.	Giornaliera

Numero del quadro orario	Società di Navigazione e itinerario delle singole linee	Periodicità
95 A	Napoli-Ischia-Forio	Giornaliera dal 16 ottobre al 15 giugno
95 B	Napoli-Procida-Ischia Porto	Giornaliera dal 16 giugno al 15 ottobre (escluse le domeniche)
95 C	Napoli-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio	Giornaliera dal 16 giugno al 15 ottobre (escluse le domeniche)
95 D	Napoli - Procida - Ischia Ponte-Ischia Porto-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio	La sola domenica dal 16 giugno al 15 ottobre
96	Napoli-Ischia-Forio	Giornaliera dal 1° giugno al 31 ottobre.
97	Torregaveta-Ischia-Forio	Bigiornaliera
98	Napoli-Ponza	Trisettimanale
99	Ponza-Gaeta	2 volte la settimana
	Soc. "Eolia" Anon. di Navigazione (Messina)	
101	Messina-Milazzo-Eolie-Napoli	Settimanale
102	Itinerario *A*: Milazzo-Lipari-Canneto-Acquacalda-S. Marina Salina-Malfa o Rinella alternati, e ritorno (con approdo trisettimanale, in andata e ritorno a Vulcano P. L. e quattordicinale, alternativamente una volta in andata e una volta in ritorno a Vulcano P. C.	Giornaliera dal 1° giugno al 31 ottobre
102	Itinerario *B*: (come l'itinerario *A*) .	Giornaliera dal 1° novembre al 31 maggio
103	Lipari-Ginostra (Isola Stromboli) Fico Grande (Isola Stromboli)	Bisettimanale

Numero del quadro orario	Società di Navigazione e itinerario delle singole linee	Periodicità
104	Lipari-Alicudi (con prolungamento quattordicinale, in andata e ritorno, a Messina, ed approdo ed Acquacalda nel ritorno	Bisettimanale
105	Lipari-Alicudi	Settimanale
106	Lipari-Vulcano	Bisettimanale dal 1° novembre al 31 maggio
	Società Anonima di Navigazione « La Meridionale » (Palermo)	
111	Trapani-Isole Pelagie-Porto Empedocle	Settimanale
112	Trapani-Palermo	Settimanale
113	Trapani-Isole Egadi	Bisettimanale
114	Palermo-Ustica	4 volte per settimana
	Società Istria-Trieste (Trieste)	
121	Trieste-Monfalcone	Giornaliera (escluse le domeniche)
122	Trieste-Grado	Giornaliera (escluse le domeniche)
122 *bis*	Trieste-Grado	Giornaliera dal 1° giugno al 31 agosto (escluse le domeniche)
123	Trieste-Pirano	Giornaliera
124	Trieste-Portorose	Giornaliera dal 1° maggio al 30 settembre
125	Trieste-Umago-Cittanova-Parenzo . .	Giornaliera

Numero del quadro orario	Società di Navigazione e itinerario delle singole linee	Periodicità
126	Trieste-Pola	Giornaliera
127	Trieste-Pola-Zara	Bisettimanale
	Società Lloyd Triestino (Trieste)	
53	Trieste-Venezia-Brindisi-Pireo-Rodi-Alessandria	Ogni 2 settimane
151	Genova - Napoli-Alessandria-Siracusa-Napoli-Genova	Quattordicinale
152	Trieste-Venezia-Brindisi-Alessandria e ritorno	Quattordicinale
171	*Mediterraneo Orientale* (Via Canale di Corinto) Genova-Alessandria-Beirut-Rodi-Instambul e ritorno	Ogni 2 settimane
181	*Tirreno Levante*: Genova-Napoli-Messina - Catania-Pireo-Instambul-Constanza e ritorno	Ogni 2 settimane
182	*Tirreno-Danubio-Mar Nero*: Via Canale di Corinto:	
	Itinerario *A*: Genova-Instambul-Odessa-Genova	Ogni 4 settimane
	Itinerario *B*: Genova-Instambul-Novorossik-Batum-Instambul-Genova . .	Ogni 4 settimane
183	*Adriatico-Danubio*: Trieste-Instambul-Constanza-Calatz-Braila e ritorno (Durante la chiusura invernale del Danubio la linea è sospesa) . .	Ogni 2 settimane
184	*Adriatico Mar Nero*: (Via Canale di Corinto):	
	Itinerario *A*: (Sospeso).	
	Itinerario *B* - N. 1: Trieste-Instambul-Constanza-Odessa e ritorno	Ogni 2 settimane
	Itinerario *B* - N. 2: Trieste-Instambul-Novorossik e ritorno	Ogni 2 settimane

Numero del quadro orario	Società di Navigazione e itinerario delle singole linee	Periodicità
172	*Adriatico-Soria* (Via Canale di Corinto):	
	Itinerario *A*: Trieste-Egitto-Rodi-Pireo-Trieste	Ogni 2 settimane
	Itinerario *B*: Trieste-Alessandretta-Beirut-Alessandria-Brindisi-Trieste .	Ogni 2 settimane
173	*Tirreno-Soria*: Genova-Beirut e ritorno	Quattordicinale
174	Trieste-Pireo-Instambul e ritorno . .	Settimanale
175	*Tirreno-Egeo*: Genova-Catania-Pireo-Salonicco-Smirne-Candia-Genova .	Quattordicinale
201	*Tirreno-Bombay*: Genova-Napoli-Bombay e ritorno	Mensile
202	*Adriatico-India-Indie Olandesi*: Trieste-Venezia-Karachi-Bombay con prolungamento facoltativo a Batavia-Samarang-Soerabaya-Makassar e ritorno	Mensile
204	*Tirreno-India-Indie-Olandesi*: Genova-Karachi-Bombay e ritorno . . .	Mensile
206	*India-Estremo Oriente*: Trieste-Venezia-Brindisi-Bombay-Shanghai e ritorno	Mensile
207	*Adriatico-Estremo Oriente*: Trieste-Karachi-Bombay-Shanghai-Kobe-Yokoama e ritorno	Mensile
	Soc. di Navig. « *Libera Triestina* » (Trieste)	
215	*Periplo Africano* (andata via Suez, ritorno via Gibilterra): Trieste-Venezia - Capetown - Genova-Venezia-Trieste	Mensile
216	*Periplo Africano* (andata via Gibilterra ritorno via Suez): Genova-Capetown-Mogadiscio-Venezia-Trieste-Genova	Mensile

Numero del quadro orario	Società di Navigazione e itinerario delle singole linee	Periodicità
218	*Italia-Africa Occidentale-Durban*: Venezia-Trieste-Dakar-Lobito-Durban e ritorno	Mensile
221	*Nord-America-Pacifico*: Venezia-Trieste-Genova-Colon-San Francisco-Vancouver e ritorno	9 viaggi all'anno
	Società « Adria » (Fiume)	
161	Fiume-Genova-Marsiglia-Valencia . .	Settimanale
162	Adriatico-Sicilia-Tirreno	Ogni 2 settimane
191	Adriatico-Nord Europa	24 viaggi all'anno
192	Tirreno-Nord Europa	24 viaggi all'anno
	Società « D. Tripcovich » (Trieste)	
176	Trieste-Tripoli-Bengasi	Mensile
179	Adriatico-Marocco	Quattordicinale
180	Genova-Marocco	Quattordicinale
	Società Veneziana di Navigazione a Vapore (Venezia)	
203	Itinerario *A*: Venezia-Calcutta-Venezia	Mensile
	Itinerario *B*: Genova-Calcutta-Genova	Mensile
	Società di Navigazione « Italia » (Genova)	
211	Italia-Australia	14 viaggi all'anno

Numero del quadro orario	Società di Navigazione e itinerario delle singole linee	Periodicità
214	*Genova-Sud Africa*: Genova-Durban-Genova	Ogni 4 settimane
226	*Centro Sud America*: Genova-Marsiglia-Barcellona-Cristobal (Colon)-Callao-Valparaiso e ritorno	Mensile
	Cosulich Soc. Triestina di Navigazione (Trieste)	
225	*Nord Brasile*: Trieste-Napoli-Genova-Lisbona-Belem (Parà) e ritorno) .	Mensile

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato anticipatamente nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

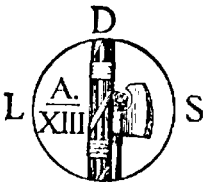
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(8101402) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. (Copie 7082)

GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª 1935 - ANNO XIII 6 AGOSTO

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE ROMA

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 603 - 31 luglio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 2087

PARTE SECONDA

Circolare N. 603. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 luglio 1935 - Anno XIII.

1. — Col 15 novembre c. a. avranno inizio i normali corsi allievi ufficiali di complemento, che avranno termine il 15 maggio 1936.

2. — I corsi allievi ufficiali si svolgeranno presso le seguenti sedi:

Fanteria di linea:

Fano. — 94° reggimento fanteria (2 battaglioni scuola), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bologna.

Spoleto. — 52° reggimento fanteria (2 battaglioni scuola), dipendente dal comando del corpo d'armata di Roma.

Salerno. — 39° reggimento fanteria (2 battaglioni scuola), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bari.

Palermo. — 6° reggimento fanteria (1 battaglione scuola), dipendente dal comando del corpo d'armata della Sicilia.

Bersaglieri ed alpini:

Bassano. — Scuola allievi ufficiali di complemento (1 battaglione del 7° bersaglieri e 1 battaglione del 6° alpini), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bolzano.

Cavalleria:

Pinerolo. — Scuola di applicazione di cavalleria, dipendente dal comando del corpo d'armata di Torino.

Artiglieria di divisione di fanteria:

Bra. — Scuola allievi ufficiali di complemento (2 gruppi di batterie, da considerarsi distaccamenti, rispettivamente, dal 27° e 26° reggimento artiglieria di divisione di fanteria), dipendente dal comando del corpo d'armata di Alessandria.

Lucca. — Scuola allievi ufficiali di complemento (2 gruppi di batterie, da considerarsi distaccamenti, rispettivamente, dal 7° e 43° reggimento artiglieria di divisione di fanteria), dipendente dal comando del corpo d'armata di Firenze.

Artiglieria alpina:

Bra. — Scuola allievi ufficiali di complemento (1 batteria, da considerarsi 4ª batteria del gruppo « Vicenza » del 2° reggimento artiglieria alpina), dipendente dal comando del corpo d'armata di Alessandria.

Artiglieria di corpo d'armata:

Potenza. — Scuola allievi ufficiali di complemento (un gruppo di 3 batterie del 9° reggimento artiglieria di corpo d'armata), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bari.

Artiglieria d'armata:

Moncalieri. — Scuola allievi ufficiali di complemento (2 gruppi di artiglieria d'armata, di 2 batterie ciascuno, che costituiranno distaccamento del 1° reggimento artiglieria di armata), dipendente dal comando del corpo di armata di Torino.

Artiglieria controaerei:

Nettuno. — Una batteria-scuola controaerei del 2° reggimento artiglieria controaerei, presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria, dipendente dal comando del corpo d'armata di Roma.

Genio (zappatori-artieri, pontieri, telegrafisti e radiotelegrafisti):

Pavia. — 3° reggimento genio (2 battaglioni-scuola, di cui il 1° su due compagnie zappatori-artieri e una compagnia mista zappatori-artieri e pontieri, ed il 2° su due compagnie telegrafisti e una compagnia radiotelegrafisti), dipendente dal corpo d'armata di Milano.

Commissariato, sussistenza ed amministrazione:

Spoleto. — 52° reggimento-scuola.

Il numero medio di allievi da ammettere ai corsi è indicato nella tabella annessa alla presente circolare (allegato numero 1).

Ammissione ai corsi.

3. — Ai corsi del 15 novembre c. a. sono ammessi i militari nati negli anni 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 e 1914 (e cioè appartenenti a classi già chiamate alle armi) che hanno l'obbligo di frequentarli, a senso del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e del decreto ministeriale 20 febbraio 1927 (circ. n. 150 del *giornale militare* del 1927), fatta eccezione per coloro che siano ascritti ai corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari e per coloro che siano ammessi al ritardo del servizio per ragioni di studio, come pure per quelli che dichiarino di voler frequentare un corso allievi sottufficiali, secondo la facoltà che viene loro concessa dalla legge n. 2220, del 27 dicembre 1934 (circolare n. 82 del *giornale militare* 1935),

A proposito di questi ultimi, si richiama l'attenzione dei distretti sulla necessità che tali giovani vengano tenuti in evidenza speciale, perchè non sfuggano all'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, se nel frattempo non abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione ad un corso allievi sottufficiali.

È da tenere bene presente, poi, che anche gli arruolati con la classe 1914, ascritti alla ferma minima, oppure assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado, hanno l'obbligo, a tenore della legge n. 1700, del 28 dicembre 1931 (circolare n. 57 *giornale militare* 1932), di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, fino al compimento della rispettiva ferma, a meno che, prima dell'apertura dei corsi, intervenga — secondo dispone la legge stessa — apposito decreto Ministeriale, che li dispensi dal compiere la citata ferma.

Per tali militari saranno date, se del caso, disposizioni a parte circa il modo di adempiere all'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Potranno anche fare domanda di ammissione ai corsi stessi i militari di detto classi, nonchè quelli della classe 1915, che, pur non avendo obbligo di frequentare i corsi, abbiano almeno uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per tale ammissione, come da indicazioni contenute nel manifesto annesso alla presente circolare.

Ai detti corsi potranno pure essere ammessi i militari e i giovani indicati nel manifesto medesimo, fra i quali sono anche da annoverare gli stranieri nelle condizioni, di cui all'art. 3 della legge n. 555, del 13 luglio 1912 (1), i quali,

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno, o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni, al tempo della sua nascita, diventa cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno, od accetta un impiego dello Stato;

2° se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano allo straniero, del quale il padre, o la madre, o l'avo materno siano stati cittadini per nascita.

però, debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovino in una delle condizioni previste dal citato articolo.

4. — Circa gli obblighi e la durata del servizio dei giovani, in rapporto alla loro classe ed alla loro ferma, dovranno seguirsi le seguenti norme, tenendo, in ogni caso, presente che quelli ascritti a ferme minori, i quali intendano rinunziare ai relativi benefici, dovranno dichiararlo nella domanda di preferita destinazione che essi sono tenuti ad inoltrare alla fine dei corsi:

a) i militari, che non siano assegnati a ferme minori, oltre che a seguire i corsi per tutta la loro durata, sono tenuti a compiere il servizio di prima nomina come ufficiali per un periodo di tempo di circa 7 mesi, di cui 3 col grado di aspirante ufficiale;

b) i militari ascritti a ferma riducibile (o ai quali ne sia stato riconosciuto il titolo) la cui durata sia stata stabilita superiore ai 9 mesi, come pure quelli assegnati alla ferma minore di 1° grado (12 mesi), completeranno i loro obblighi di servizio, fino alla durata della rispettiva ferma, col grado di aspirante ufficiale di complemento, per i primi 3 mesi, e poi con quello di sottotenente di complemento;

c) i militari appartenenti a classi anteriori al 1914, ascritti a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita in 9 mesi, sono tenuti a prestare servizio per l'intera durata dei corsi, come pure per 4 mesi successivi, di cui i primi tre col grado di aspirante ufficiale ed il quarto mese col grado di sottotenente;

d) quelli assegnati alla ferma minore di 2° grado (sei mesi) sono tenuti a prestare servizio per l'intera durata dei corsi. Qualora, poi, intendano conseguire la nomina ad ufficiale, dovranno obbligarsi a prestare un mese di servizio come aspiranti ed uno come sottotenenti. In caso contrario, verranno inviati in congedo col grado di caporale, ma con la dichiarazione di idoneità al grado di sergente, se supereranno gli esami finali stabiliti per i corsi.

Identico trattamento verrà fatto ai militari arruolati con la classe 1914, ascritti a ferma minima, oppure asse-

gnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado, che dichiarino espressamente di rinunziare al trattamento previsto dalla citata legge n. 1700, del 28 dicembre 1931 (quale è previsto al 3° comma del precedente n. 3); come pure a coloro (già contemplati sotto la lettera *c*) del n. 4 della circolare 571 *giornale militare* 1934) che sono tenuti a compiere, alle armi, la ferma speciale di sei mesi, a termini del Regio decreto n. 674, del 25 aprile 1929, (circolare n. 829 *giornale militare* 1929), in quanto abbiano ottenuto il riconoscimento alla ferma minima, ma non l'ammissione alla ferma stessa, per mancanza del requisito della istruzione premilitare;

e) gli iscritti della classe 1915, i quali alla data del 31 agosto 1935 siano stati già arruolati, non hanno ancora obbligo di prender parte ai corsi allievi ufficiali, per non essersi verificata la chiamata alle armi della loro classe.

Essi, però, potranno, a domanda, essere ammessi ai corsi, nel qual caso, qualora siano assegnati a ferma minore di primo o secondo grado, la durata del servizio, agli effetti di quanto è detto nelle lettere precedenti, sarà computata sulla base della ferma loro spettante, quale è indicata nell'articolo 110 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto n. 1332, dell'8 settembre 1932, senza tener conto dell'eventuale applicazione del 1° comma dell'art. 112 del testo unico medesimo.

Se, però, prima del compimento del servizio di prima nomina, il ministero, avvalendosi della facoltà di cui al detto articolo, avrà determinato il passaggio ad una ferma superiore, dovrà essere applicato il trattamento, che in tal modo verrà determinato;

f) gli inscritti ed aggiunti sulle liste di leva della classe 1915, i quali alla data del 31 agosto 1935 non siano stati ancora arruolati, potranno, a domanda, essere ammessi ai corsi allievi ufficiali, ma dovranno all'uopo presentare al competente ufficio di leva una esplicita dichiarazione scritta di rinuncia a qualunque eventuale titolo di assegnazione a ferma minore, che possa loro spettare all'atto della detta dichiarazione.

A proposito di rinunzie ad abbreviazioni di ferma, si stima opportuno chiarire, ad evitare equivoci, ch'esse hanno effetto esclusivamente all'atto, in cui vengono rilasciate. E pertanto, se i titoli ad abbreviazioni di ferma sorgano dopo l'ammissione ai corsi degli interessati, per sopravvenuti mu-

tamenti nella situazione delle rispettive famiglie, tali titoli sono operativi di diritto.

La rinuncia dovrà essere sottoscritta dall'interessato e dalla persona che dovrebbe firmare l'atto di richiesta; l'ufficio di leva, a sua volta, dovrà prendere atto della rinuncia e rilasciarne ricevuta, da allegarsi alla domanda.

Qualora, fra il 31 agosto e la data della prescritta visita preliminare presso i distretti, detti giovani vengano arruolati dai consigli o dalle commissioni mobili di leva, la visita preliminare stessa avrà il solo scopo di accertare la loro idoneità fisica ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Se, invece, i giovani di cui trattasi non siano chiamati, entro i termini suddetti, a presentarsi per l'arruolamento dinanzi ai consigli o alle commissioni mobili di leva, l'arruolamento avverrà a cura dei distretti, cui essi si presenteranno, su apposito invito, per la prescritta visita preliminare. Ove l'arruolamento abbia luogo, i distretti compileranno i relativi fogli matricolari e ne avviseranno i competenti uffici di leva, affinchè prendano atto sui documenti di leva dell'arruolamento stesso.

La formula matricolare, che in quest'ultimo caso i distretti debbono annotare sul modello 106, è la seguente:

« Soldato di leva della classe ..... distretto militare di ... . quale aspirante allievo ufficiale di complemento, con ferma ordinaria e con rinuncia a far valere gli eventuali titoli a riduzione di ferma che gli competono all'atto dello arruolamento, a senso dell'art. 2 del R. decreto 3224, del 31 dicembre 1923, e lasciato in congedo illimitato ».

Per detti arruolati gli uffici di leva annoteranno sulle liste di leva e sulle schede personali la formula:

« Arruolato dal distretto militare di ..... quale aspirante allievo ufficiale di complemento e lasciato in congedo illimitato, ai sensi della circolare n. 42 del *giornale militare* 1935 » (e cioè della presente circolare) ».

g) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1914, che non abbiano prestato servizio, perchè dispensati, siccome assegnati alla ferma di 3 mesi (ferma ridotta, minima, o di 3° grado), non hanno l'obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento.

Coloro che, ciò nonostante, desiderano frequentarli, ove non superino il 39° anno di età alla data di inizio dei corsi, potranno esservi ammessi, purchè nelle relative istanze di-

chiarino espressamente di rinunziare alla ripetuta ferma. Ed in tal caso dovranno chiedere la riammissione in servizio, con la ferma di 2 anni, dalla quale verranno prosciolti alla fine dei corsi, ed avranno il trattamento previsto dalla lettera *d*).

h) Gli inscritti di leva stati riformati possono essere ammessi ai corsi, purchè dalla visita medica, cui verranno sottoposti, risulti che sia cessata la causa che motivò la riforma. In tal caso essi avranno il trattamento indicato nelle lettere precedenti, a seconda della ferma cui siano stati assegnati.

I riformati non devono aver oltrepassato l'età di 32 anni alla data di inizio dei corsi.

i) I militari dichiarati limitatamente idonei, appartengono o no a contingenti chiamati alle armi, non possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali, a meno che, ritenendo di avere acquistato la piena idoneità fisica, chiedano di essere sottoposti a visita collegiale, sotto la presidenza del direttore dell'ospedale, ed in tale visita la piena idoneità sia riconosciuta. In tal caso essi avranno il trattamento indicato nelle lettere precedenti, a seconda della ferma, cui siano stati assegnati;

l) i militari dispensati dal servizio, perchè residenti all'estero, *rinunziando alla dispensa*, avranno il trattamento per essi previsto nelle lettere precedenti, in rapporto alle loro classi e alla loro ferma di leva.

Invece, quelli di detti militari, i quali abbiano ottenuto, od ottengano, dal ministero della guerra, a mente del n. 56 e seguenti delle « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva ed il servizio militare degli italiani residenti all'estero », l'ammissione alla ferma speciale di 6 mesi, di cui è menzione agli articoli 130 e 132 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, qualora chiedano ed ottengano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, avranno il trattamento contemplato dalla lettera *d*). E' da tener presente, però, che in tali casi gli interessati dovranno, all'atto del congedamento, essere muniti di modello 10 di dispensa (modello 58 del catalogo), anzichè di foglio di congedo illimitato, qualora non abbiano compiuto la ferma di leva loro spettante, ma con l'obbligo di riespatriare nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ammessi a ferma speciale di sei mesi;

m) I militari in congedo illimitato, purchè non compiano il 39° anno di età alla data di inizio dei corsi, ove desiderino frequentarli, debbono chiedere la riammissione in servizio, con la ferma di 2 anni, da cui saranno prosciolti alla fine dei corsi stessi, dopo di che avranno il trattamento previsto dalla lettera *d*).

n) Coloro che non abbiano concorso alla leva (cioè dalla classe 1915 in poi), purchè abbiano compiuto il 17° anno di età, possono essere ammessi ai corsi alle stesse condizioni di cui è cenno alla lettera *f*), con la sola differenza che per essi la formula dovrà essere la seguente: « arruolato volontario con ferma ordinaria e con rinunzia a far valere gli eventuali titoli a riduzione di ferma, a senso dell'art. 2 del R. decreto n. 3224, del 31 dicembre 1923 ». Per essi l'impianto dei fogli matricolari dovrà essere fatto a cura delle scuole.

5. — I militari alle armi — compresi i richiamati e i trattenuti — possono essere anch'essi ammessi ai corsi, ad eccezione di quelli che vi sono stati avviati in applicazione della norma contenuta al n. 18 della circolare n. 151 del *giornale militare* c. a., (e cioè di quelli che sono stati dichiarati fisicamente inidonei a seguire i corsi banditi con la circolare n. 571 del *giornale militare* 1934 e che tali sono stati confermati in occasione della chiamata alle armi della classe 1914) purchè frattanto non siano stati mobilitati per l'Africa Orientale.

In proposito, però, si ritiene opportuno avvertire che il servizio da essi già prestato sotto le armi non sarà calcolato in quello che dovranno compiere come allievi ufficiali, che dovrà in ogni caso essere prestato per intero, sino alla fine dei corsi (6 mesi).

S'intende che alla fine dei detti corsi, ove non abbiano ulteriori obblighi di servizio, essi saranno senz'altro congedati, tranne che desiderino essere nominati ufficiali, nel qual caso avranno il trattamento prescritto al 5° comma del presente numero.

Del servizio precedente dovrà tenersi conto (agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva o di quelli volontariamente assunti con ferme speciali) in quello da prestare col grado di aspirante ufficiale e col grado di sottotenente.

In proposito è da tenere presente che, quando il periodo di servizio da prestare ulteriormente dopo i 6 mesi di

corso sia inferiore a due mesi, gli aspiranti debbono rilasciare esplicita dichiarazione, con cui si obbligano a compiere un mese col grado di aspirante ufficiale ed un mese col grado di sottotenente.

Se tale periodo sia superiore ai due mesi, gli aspiranti devono in ogni caso obbligarsi a prestare tre mesi di servizio quali aspiranti ufficiali ed un mese quali sottotenenti.

I militari alle armi, non vincolati a ferme speciali, i quali presentino domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e siano giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi.

I militari alle armi, invece, che siano vincolati a ferme speciali, non saranno inviati in congedo provvisorio, ma dovranno continuare il servizio alle armi, per essere trasferiti, alla data del 15 novembre 1935, ai corsi allievi ufficiali.

Alla data del trasferimento alle scuole, detti militari saranno prosciolti dalla ferma speciale, per seguire le sorti delle rispettive classi di leva, con le limitazioni prescritte dal 3° comma del presente numero.

Prima, però, dell'ammissione, dovrà essere accertato che gli aspiranti non lascino insoddisfatti eventuali debiti presso i corpi di provenienza, in rapporto ai premi di arruolamento già percepiti, o per altri motivi.

I militari dell'arma dei carabinieri reali e quelli del corpo della R. guardia di finanza, che non abbiano ancora compiuto la ferma di tre anni, dovranno rimborsare in contanti, prima dell'ammissione ai corsi, e in parte proporzionale al servizio ancora da prestare, il premio di arruolamento percepito.

6. — Gli allievi ufficiali di complemento provenienti dai collegi militari, per aver cessato di appartenervi a decorrere dal 1° ottobre 1927 e prima del 1° aprile 1934, data di entrata in vigore del R. decreto-legge n. 482, in data 5 marzo 1934 (circ. 252 *giornale militare* 1934), qualunque sia la loro condizione di famiglia e qualunque la ferma cui siano stati o vengano ascritti, sono obbligati a compiere un servizio di dodici mesi, a senso dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 1144, del 17 giugno 1926.

7. — Possono essere ammessi ai corsi gli allievi, che dovettero interrompere un corso precedente per motivi di salute, sempre quando abbiano riacquistato la voluta idoneità. Tale motivo dovrà essere comprovato da apposito certificato del comandante della scuola.

Detti militari, se trovansi sotto le armi, potranno, ove ne facciano domanda ai rispettivi comandi di corpo d'armata, essere inviati in congedo provvisorio fino all'inizio dei corsi successivi, con l'avvertenza, però, che essi avranno l'obbligo di seguirli fino al loro termine, a qualunque ferma siano ascritti e qualunque sia il periodo di servizio prestato in precedenza. Nelle rispettive domande dovranno rilasciare esplicita dichiarazione al riguardo.

8. — I giovani, che, in base all'art. 7 — 1° comma, del R. decreto n. 3224, del 31 dicembre 1923, siano stati condannati all'ammenda, in quanto, a suo tempo, omisero, per negligenza, di denunciare il titolo di studio conseguito, che fa obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno ammessi a frequentare i corsi stessi, ove siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Coloro, invece, che, in base allo stesso 1° comma del citato articolo 7, siano stati condannati, quali militari alle armi, al carcere militare per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, pure per aver omesso, per negligenza, di fare la ricordata denunzia, possono essere ammessi ai corsi suddetti solo in seguito a decisione del ministero, da prendersi caso per caso.

9. — I giovani imputati del reato di renitenza, o di quello di diserzione, possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento, solo qualora siano stati assolti per non aver commesso il fatto, o perchè il fatto non sussiste, o perchè il fatto non costituisce reato.

10. — Non possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali gli aspiranti, che furono già esclusi dai corsi stessi, o da quelli per studenti universitari, come pure i militari che furono fatti cessare dalla qualità di allievi ufficiali, tanto dei corsi normali quanto di quelli universitari, per essere stati riprovati agli esami per la nomina ad allievi ufficiali, oppure definitivamente riprovati a quelli per la nomina ad aspiranti ufficiali.

11. — Nella matricola dei giovani esclusi dai corsi, i quali siano stati già arruolati, dovrà essere inscritta la seguente variazione: « non ammesso ai corsi allievi ufficiali di complemento... dispaccio ministeriale n. ..., in data (oppure n. ... circ. n. ...) ».

Gli esclusi dai corsi allievi ufficiali, i quali non siano stati ancora arruolati, dovranno essere tenuti in particolare evidenza da parte dei rispettivi distretti di leva, i quali, in attesa di fare le debite variazioni nei fogli matricolari degli interessati (quando tali documenti saranno impiantati), dovranno segnalarli ai distretti di residenza. E gli uni e gli altri dovranno avere ogni cura nel segnalare detti esclusi ai comandi di corpo d'armata, cui, eventualmente, quelli indirizzino nuove domande di ammissione ai corsi, in guisa da evitare la possibilità di ammissioni irregolari.

Per regolarizzare la posizione dei giovani esclusi in passato dai corsi, i rispettivi distretti dovranno inscrivere nella matricola degli interessati la variazione relativa all'avvenuta esclusione.

12. — I giovani, i quali abbiano obbligo di frequentare i corsi indetti colla presente circolare, qualora comprovino di aver fatto domanda di ammissione nella R. aeronautica o nella R. marina, quali allievi ufficiali di complemento, saranno lasciati in congedo, in attesa di sostenere la visita e la prova di esame per l'ammissione richiesta.

I giovani nelle condizioni suespresse, i quali dimostrino di aver fatto domanda di ammissione ad una delle accademie di Modena, di Torino, di Livorno, di Caserta, ove lo chiedano, possono anche essi essere lasciati in congedo, in attesa dell'esito del relativo concorso.

Quelli di detti giovani, per i quali, eventualmente, abbiano esito negativo le pratiche per l'ammissione richiesta, saranno lasciati in congedo, per prendere parte ai corsi, che saranno indetti nell'anno 1936.

13. — I già inscritti nelle liste della leva di mare, arruolati nel corpo RR. equipaggi, che abbiano chiesto di frequentare un corso allievi ufficiali di complemento, non potranno essere trasferiti nel R. esercito, se non dopo essere stati effettivamente ammessi ai corsi. Per ottenere tale ammissione, però, essi dovranno produrre, con gli altri do-

cumenti, il nulla osta del comando superiore del corpo RR. equipaggi, a termine della circ. 198 *giornale militare* 1926.

Qualora, poi, per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, oppure siano fatti cessare dalla qualità di allievo ufficiale, dovranno, a senso del n. 7 della suddetta circ. 198, essere segnalati a questo ministero, che deciderà se l'avvenuto passaggio debba essere revocato.

14. — Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 15 settembre 1935. Gli aspiranti, che non si trovano alle armi, dovranno esibirle ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva; gli aspiranti già incorporati, al comando del proprio corpo; i residenti all'estero, alle rispettive autorità diplomatiche, o consolari. Le domande stesse dovranno essere indirizzate al comando di corpo d'armata da cui dipende il corso, che gl'interessati desiderano frequentare, come è indicato al n. 2.

Al riguardo si fa presente che *gli aspiranti alla specialità carri armati dovranno indirizzare le relative istanze al comando del corpo d'armata di Bologna, perchè il corso per detta specialità è destinato a svolgersi unicamente presso il 94° reggimento-scuola a Fano.*

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione; titolo di precedenza, che sarà, invece, determinato esclusivamente dai criteri indicati ai seguenti numeri 29 e 30.

Le istanze debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità, maternità e indirizzo preciso dell'aspirante;

b) indicazione del corso che l'aspirante desidera frequentare in via principale, e di altri due in via sussidiaria (e ciò per il caso in cui non possa essere ammesso al primo), precisandone l'arma e la specialità;

g) dichiarazione esplicita del candidato, se possegga un titolo di studio superiore a quello esibito, e quale esso sia, specificando, qualora si tratti di studente universitario, la facoltà cui è inscritto.

Le competenti autorità dovranno avere ogni cura nel verificare le generalità degli aspiranti, ad evitare casi di omonimia.

15. — E' vietata l'accettazione di domande di ammissione ai corsi per armi combattenti da parte dei laureati, od iscritti nelle facoltà di medicina e chirurgia, di chimico-farmacia e di veterinaria, poichè essi sono tenuti a seguire, alla fine degli studi universitari, i corsi corrispondenti alle anzidette facoltà.

I giovani, però, che per età si trovino in condizione di non poter conseguire la laurea prima del 26° anno di età, potranno essere ammessi ai corsi dell'arma di fanteria.

E' da tener presente, ad ogni modo, che l'obbligo di seguire gli speciali corsi dei corpi sanitario e veterinario sussiste anche per quegli studenti inscritti nelle facoltà, di cui al primo comma del presente numero, i quali vengano a compiere il 26° anno di età dopo la sessione estiva d'esami utile per il conseguimento della laurea e prima di quella autunnale; mentre per quelli che compiono il cennato limite di età dopo la sessione autunnale sussiste soltanto l'obbligo di seguire i corsi di fanteria.

Quegli studenti delle anzidette facoltà, che comprovino di avere abbandonato gli studi stessi da almeno un anno, non intendendo continuarli, potranno essere ammessi ai corsi per armi combattenti, previ i più accurati accertamenti, da compiersi a mezzo dei comandi di legione dei CC. RR., circa la sussistenza della ricordata circostanza.

Potranno, altresì, essere ammessi ai corsi dell'arma di fanteria gli studenti delle ripetute facoltà, i quali siano ascritti a ferma minore di 2° e 3° grado, od a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore ai nove mesi, od a ferma minima, e non intendano obbligarsi a frequentare l'intero corso del corpo sanitario, o del corpo veterinario, ed a prestare servizio da ufficiale medico di complemento fino al compimento della rispettiva ferma, e per un tempo, comunque, non inferiore a tre mesi.

16. — Gli aspiranti dovranno unire alle domande tutti i documenti di rito, quali sono elencati al n. 12 del manifesto, attenendosi all'uopo alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti, però, che comprovino, mediante certificato di povertà, di non essere in grado di presentare i suddetti documenti in carta da bollo, potranno esibirli in carta libera.

Quelli che dimostreranno d'essere inscritti ad esami della sessione autunnale 1935 potranno fare riserva, nelle relative domande, di presentare il titolo di studio entro il 31 ottobre, al *più tardi*.

A tali aspiranti i comandi dei distretti, che hanno ricevuto le domande, faranno pervenire, d'urgenza, un certificato, in carta libera, da cui risulti che hanno presentato domanda di ammissione ai corsi, affinchè, possano servirsene per avere la precedenza negli anzidetti esami.

17. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti, o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandanti di corpo (o di distretto) inviteranno i candidati a presentarlo, od a regolarizzarlo, entro il 15° giorno da quello ultimo fissato per l'accettazione delle domande (15 settembre).

18. — I giovani, che dalle denuncie dei titoli di studio, esistenti presso i distretti, risultino avere obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, a senso del R. decreto-legge n. 3224, del 31 dicembre 1923 — compresi coloro che abbiano dichiarato di voler seguire un corso allievi sottufficiali, ma non vi siano stati effettivamente ammessi — qualora non abbiano chiesto, entro il 15 settembre, l'ammissione ai corsi stessi, oppure (avendone diritto) al ritardo della prestazione del servizio, a senso degli articoli 121 e seguenti del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, saranno dai distretti immediatamente invitati a presentare regolare documentata istanza al riguardo nel termine di 15 giorni da quando ne riceveranno l'invito. Se gli interessati non ottempereranno a tale invito nel termine suddetto, i distretti li segnaleranno ai comandi di corpo di armata da cui dipendono e chiederanno d'ufficio nei loro riguardi i documenti di rito, trasmettendoli, poi, appena avutili, ai comandi medesimi. Questi, previ eventuali accordi cogli altri corpi d'armata competenti, provvederanno ad assegnare d'autorità detti giovani ai corsi, tenendo conto del titolo di studio da essi posseduto per l'assegnazione all'arma e specialità.

19. — Gli aspiranti, che intendano rinunziare all'ammissione ai corsi, chiesta precedentemente, debbono indirizzarne, entro il 15 ottobre, domanda ai competenti comandi di corpo d'armata, i quali sostituiranno i rinunziatari coi candidati che li seguono in graduatoria.

Questi, però, non possono accettare rinuncia all'ammissione ai corsi anzidetti da parte di aspiranti lasciati in congedo provvisorio, per prendere parte ai corsi stessi, i quali, per il titolo di studio posseduto abbiano l'obbligo di frequentare i corsi e non abbiano titolo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio.

20. — Nel manifesto annesso alla presente circolare sono indicati i titoli di studio, dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. I giovani in possesso dei predetti titoli di studio saranno ammessi ai corsi senza limitazione di numero.

Nel manifesto sono, altresì, indicati i titoli di studio sufficienti per l'ammissione, a domanda, ai corsi stessi.

21. I comandi di corpo, o di distretto militare, dovranno procedere all'accurato esame della validità dei documenti prodotti, nonchè all'assunzione delle informazioni ed agli altri incombenti di cui ai nn. 22, 23 e 24.

L'esame dei titoli di studio riveste particolare importanza. E, pertanto, deve essere compiuto senza incorrere in errori, o disattenzioni.

Il controllo di tali titoli dovrà essere particolarmente curato dai comandanti dei distretti (dai comandanti dei corpi, per i militari alle armi), i quali, per ogni buon fine, in caso di dubbio sulla validità di un titolo di studio conseguito nel Regno, dovranno rivolgersi al ministero della guerra.

I comandi dei distretti (dei corpi, per i militari alle armi) sono autorizzati a respingere le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento di coloro che presentino titoli di studio insufficienti.

A titolo di chiarimento affinchè non si ripetano inconvenienti verificatisi, va messo in particolare evidenza che i diplomi di « operaio qualificato » e le licenze da R. scuole industriali e commerciali non sono titoli sufficienti per la ammissione ai corsi allievi ufficiali. I diplomi, o le licenze di un Regio istituto industriale, o commerciale, invece, sono titoli, dai quali deriva l'obbligo di seguire i detti corsi.

Per mettere le autorità dipendenti in condizione di identificare la portata dei titoli di studio del genere e di altri, la cui denominazione potrebbe dar luogo a dubbi, si pubblica l'allegato n. 3 alla presente circolare.

Data la difformità di organizzazione esistente in vari istituti scolastici, è necessario che il requisito del titolo facoltativo, per ammissione o passaggio all'ultimo anno del corso indicato al n. 10 del manifesto, sia provato da certificato nel quale sia esplicitamente detto che l'aspirante ha ottenuto l'ammissione, od il passaggio, « *all'ultimo anno* » di detto istituto, non essendo, spesso, sufficiente l'indicazione specifica del corso.

Sulla validità dei titoli di studio conseguiti all'estero — compresi quelli degli istituti pontifici — si pronunzierà esclusivamente questo ministero, al quale i titoli devono, in ogni caso, essere comunicati in originale.

Si avverte, per ogni buon fine, che i titoli di studio conseguiti all'estero non fanno mai obbligo, ma danno soltanto facoltà di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, quando siano riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani, contemplati, rispettivamente, ai numeri 9 e 10 del manifesto allegato alla presente circolare.

Essi, però, possono dare adito, non solo ai corsi di fanteria e cavalleria, ma anche a quelli di artiglieria e genio, quando siano riconosciuti equipollenti ai titoli di studio italiani, per mezzo dei quali si può accedere ai cennati corsi di artiglieria e genio.

22. — Per accertare che la moralità, la condotta politica e la posizione sociale degli aspiranti, e anche dei loro congiunti, siano in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale, i comandi di distretto (o di corpo, se si tratti di militari alle armi) constatato che l'aspirante possiede effettivamente i titoli di studio voluti pel corso in cui chiede l'ammissione, assumeranno subito, per mezzo dei competenti comandi dell'arma dei CC. RR., retti da ufficiali, e con quegli altri mezzi che riterranno opportuni, riservate informazioni. Tali informazioni saranno fornite d'urgenza ed estese su modello conforme a quello di cui all'allegato n. 2.

In pari tempo, dovrà richiedersi al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale modello 44 (già 42), nonchè ai competenti uffici, notizie precise

sulla posizione di leva dei singoli aspiranti, compresi quelli da segnalare, in caso, per la frequenza dei corsi di autorità.

23. — Gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità, cui aspirano.

In proposito dovranno essere tenuti presenti, oltre i criteri fissati nel presente numero, anche quelli prescritti ai successivi nn. 29 e 30 per l'assegnazione degli aspiranti alle diverse armi e specialità.

Nella visita dovrà essere posta ogni cura, per evitare lo inconvenienti che, poi, nella successiva visita medica presso le scuole, molti degli ammessi debbano essere eliminati.

La statura degli aspiranti — ad eccezione di quelli dei corpi sanitario e veterinario, pei quali è sufficiente la statura minima prescritta per la idoneità al servizio militare in genere — non potrà, in alcun caso, essere inferiore a m. 1,58 (m. 1,56 per gli aspiranti dei distretti della Sardegna e della Sicilia).

Le visite mediche preliminari presso i distretti debbono essere effettuate da ufficiali medici in S. P. E. di grado non inferiore a quello di capitano, secondo è prescritto dalla circolare 373 del *giornale militare* del 1931 Per i distretti, nei quali l'ordinario servizio sia disimpegnato da sottotenenti medici di complemento, o da medici civili, i rispettivi comandanti prenderanno i necessari accordi con le competenti direzioni di sanità, perchè queste inviino sul posto un ufficiale medico in S. P. E. (di grado non inferiore a quello di capitano), in determinati giorni, nei quali il distretto avrà avuto cura di fare affluire un certo numero di visitandi.

A coloro che per il titolo di studio posseduto abbiano l'obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento dovranno essere rimborsate le spese di viaggio, tanto per il viaggio di andata alla sede del distretto, (per subirvi la visita medica di cui sopra), quanto per il viaggio di ritorno ai rispettivi comuni di residenza.

I comandanti dei distretti, a visita compiuta, licenzieranno gli aspiranti, avvertendoli che riceveranno comunicazioni sull'esito delle rispettive domande.

Coloro che, pur essendo riconosciuti idonei ad incondizionato servizio, non raggiungano la statura minima indicata al 4° comma del presente numero, dovranno essere lasciati in congedo provvisorio, o nella posizione di ritardo, fino alla chiamata alle armi della classe 1915, nella quale occasione

saranno senz'altro inviati alle armi, per prestare servizio quali militari di truppa, tranne che, avendone i requisiti, chiedano di essere ammessi al ritardo del servizio militare, o di continuare nel ritardo stesso.

Coloro che siano dichiarati inabili, se non ancora arruolati dai consigli o dalle commissioni mobili di leva, dovranno essere rinviati in patria coi mezzi di viaggio; se già arruolati, ma con statura superiore alla minima prescritta, dovranno essere sottoposti a rassegna, con l'avvertenza che, nel caso di giovani i quali per il titolo di studio posseduto hanno l'obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, la loro posizione deve essere regolata definitivamente, qualora essi abbiano superato il 26° anno di età, od abbiano compiuto gli studi.

In caso diverso, eccettuata l'ipotesi in cui si riscontrino gli estremi per la dichiarazione di riforma, o di assegnazione ai soli servizi sedentari in modo permanente, non potrà essere emessa dichiarazione diversa da quella di ripristino nella primitiva posizione — o di ritardo per ragioni di studio, o di congedo provvisorio — a seconda che trattisi di militari avviati ai corsi (tanto a domanda che d'autorità) durante il ritardo per ragioni di studio, ovvero all'atto della chiamata di reclute. E ciò, perchè la loro posizione dovrà essere regolata in conformità delle norme, che saranno emanate in occasione della chiamata alle armi della classe 1915.

Lo stesso trattamento dovrà essere fatto anche a coloro, fra i suddetti giovani, che siano riconosciuti non pienamente idonei ai corsi all'atto della presentazione alle scuole, quand'anche ciò si verifichi dopo osservazione dell'ospedale militare.

Ne consegue che la concessione di licenze di convalescenza può essere accordata agli aspiranti allievi ufficiali di complemento solo per infermità sorte *posteriormente* alla loro incorporazione, giusta le norme vigenti al riguardo per tutti, in genere, i militari di truppa già incorporati.

Per gli aspiranti residenti all'estero sarà ritenuta valida la visita medica, cui le autorità diplomatiche, o consolari, li faranno sottoporre, presso le proprie sedi, da parte dei rispettivi medici di fiducia, nell'intesa che tali visite debbono essere fatte coi criteri enunciati nel presente numero e nei nn. 29 e 30 successivi.

24. — Le domande degli aspiranti ai corsi, di cui trattasi, insieme coi documenti prescritti, la copia del foglio matricolare modello 106 (già 59), la dichiarazione del casellario giudiziario e le informazioni riservate dei CC. RR. dovranno, dai comandi di corpo, o di distretto, essere, con la maggiore sollecitudine, inviate ai comandi di corpo d'armata, nella cui circoscrizione trovasi il corso prescelto. Inoltre, i comandi di distretto indicheranno in calce alle domande degli aspiranti la ferma, cui questi sono ascritti.

Nell'assumere e nell'inviare le informazioni riservate, daranno la precedenza a quelle degli aspiranti i quali abbiano l'obbligo di frequentare i corsi.

In tutti i casi, le informazioni dell'arma dovranno pervenire ai comandi dei distretti, o corpi, non oltre il 30 settembre.

A tale data, se ancora esisteranno presso i comandi anzidetti, per cause eccezionali, domande incomplete, esse dovranno, ciò nullameno, essere, intanto, trasmesse ai comandi di corpo d'armata, perchè questi possano averne norme per conoscere in tempo il numero dei possibili ammittendi nella dipendente scuola. I comandi stessi, però, non potranno far luogo, in alcun caso, ad ammissioni con riserva.

25. — Per l'ammissione ai ripetuti corsi dei giovani residenti all'estero, i rispettivi consoli invieranno le domande documentate al ministero della guerra, o direttamente o per il tramite del ministero degli affari esteri, con dichiarazione esplicita, a firma delle stesse autorità e munite del bollo d'ufficio, circa la equipollenza, o meno, dei titoli di studio esibiti dagli aspiranti ad uno di quelli italiani rispettivamente contemplati ai nn. 9 e 10 del manifesto allegato alla presente circolare.

Dovrà pure essere esplicitamente dichiarato, se tali titoli di studio provengano da un istituto di educazione dello stato estero, in cui sono stati conseguiti, o se ad essi vengano, per lo meno, riconosciuti effetti legali dallo Stato stesso, oppure se siano, invece, stati conseguiti in un istituto privato non riconosciuto.

Inoltre, le autorità medesime dovranno fornire precise e particolareggiate informazioni sulla condotta morale e politica degli aspiranti, nonchè dei loro congiunti, se anche questi risiedano, od abbiano risieduto, all'estero.

Il ministero della guerra, accertata la regolarità dei documenti esibiti, trasmetterà le domande stesse ai comandi di distretto, per il seguito di competenza.

I comandi di corpo d'armata decideranno con precedenza sull'ammissibilità degli aspiranti residenti all'estero, e, ove non sia ancora possibile, determinare a quale corso essi possano essere iscritti, dovranno loro comunicare in tempo la avvenuta ammissione, salvo a precisare, allorquando saranno giunti in patria, a quale corso dovranno presentarsi.

26. — Le domande degli aspiranti, che non trovino posto nel corso prescelto, non dovranno essere restituite agli *interessati*, ma essere trasmesse al comando di corpo d'armata nella cui circoscrizione trovasi il corso indicato dagli aspiranti come 2° preferito, e da quest'ultimo comando di corpo d'armata essere, infine, trasmesse all'altro nella cui circoscrizione trovasi il corso indicato dagli aspiranti come 3° preferito.

Se neppure l'ultimo di detti comandi potrà soddisfare le citate istanze, esso dovrà trattenerle, per trasmetterle ai comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione trovansi i corsi ai quali il ministero assegnerà gli aspiranti in sede di perequazione.

A tal fine i comandi stessi, non oltre il 31 ottobre p. v., dovranno comunicare telegraficamente al ministero (direzione generale personale ufficiali), per le opportune perequazioni, il numero degli ammittendi per ciascuna arma e specialità, indicando separatamente il numero di coloro che si siano riservati di produrre il titolo di studio, a senso del 3° comma del n. 16.

In base, poi, alle comunicazioni che riceveranno dal ministero, i comandi predetti provvederanno all'assegnazione definitiva degli aspiranti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corso di pertinenza.

Le determinazioni dei comandi di corpo d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo, o distretto, comunicate, in tempo, agli aspiranti, i quali, se giudicati ammissibili, dovranno raggiungere la rispettiva scuola il 15 novembre p. v., ad eccezione di quelli designati per l'assegnazione ai carri armati, alla cavalleria, ai bersaglieri, agli alpini e all'artiglieria alpina, i quali, invece, dovranno raggiungere la ri-

spettiva scuola il 12 novembre p. v., come è confermato al successivo n. 30.

27. — In merito all'ammissibilità, o meno, ai corsi debbono pronunciarsi solo i competenti comandi di corpo di armata.

I comandi predetti, qualora siano del parere che l'ammissione non possa aver luogo, a causa della condotta morale e politica degli aspiranti, o dei loro congiunti, dovranno riferirne per la decisione al ministero (direzione generale personale ufficiali), trasmettendo le informazioni dei carabinieri reali e gli altri documenti che ritengano necessari, ed *esprimendo in merito il loro motivato parere.*

28. — Le decisioni di esclusione prese dal ministero a senso del numero precedente saranno definitive e dovranno quindi valere anche nei casi di successive domande di ammissione, tanto ai corsi normali, quanto a quelli universitari.

Assegnazione ai corsi.

29. — L'assegnazione ai corsi verrà fatta in base ai titoli di studio richiesti per le varie armi e corpi e all'attitudine fisica necessaria per l'arma e specialità, in cui gli ammittendi chiedono di prestar servizio, come è detto al n. 23 e alle disposizioni complementari contenute nella presente circolare.

A parità di altre condizioni, la precedenza per l'assegnazione dovrà, ad ogni modo, darsi a coloro che abbiano seguito almeno due corsi di coltura militare, presso le Regie università, e superato i relativi esami (circolare 148 *giornale militare* 1927).

Le graduatorie degli aspiranti ai corsi saranno fatte in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dai titoli di studio, esclusi i punti di condotta e di attitudine fisica.

I candidati in possesso dei prescritti requisiti e che non siano stati esclusi dal concorso saranno inscritti in altrettante graduatorie di ammissione, quante sono le armi e specialità per le quali si effettuano i corsi in ciascuna scuola, in base ai criteri specificati al seguente numero. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine, secondo cui i singoli candidati saranno ammessi ai corsi.

30. — Dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

a) *assegnazione ai corsi allievi ufficiali di complemento di fanteria e di cavalleria.*

Ai corsi di fanteria (di linea e specialità) e di cavalleria potranno aspirare, indistintamente, i candidati in possesso del diploma di maturità classica, o scientifica, o di titoli di studio equipollenti. Avranno la precedenza i laureati e gli studenti, di facoltà universitarie differenti da quelle indicate al 2° alinea della segnata lettera *f*), come pure da quelle indicate al 1° comma del precedente n. 15, i quali per età abbiano obbligo di seguire i corsi dei corpi sanitari.

I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali (n. 10 del manifesto annesso alla presente circolare).

Non potranno essere assegnati ai corsi di cavalleria, se non gli aspiranti con ferma ordinaria, o che rinuncino esplicitamente, per iscritto, a qualunque abbreviazione di ferma.

Gli aspiranti al corso di cavalleria dovranno essere sottoposti, a cura dei comandi di corpo d'armata, ad un primo esperimento pratico di equitazione, presso i reggimenti di cavalleria, o di artiglieria di divisione di fanteria dipendenti, con le norme in proposito prescritte dalla circolare n. 593 del *giornale militare* del 1930. Gli aspiranti riconosciuti idonei in tale esperimento saranno, poi, sottoposti a speciale visita medica, presso la scuola di Pinerolo, alla quale dovranno presentarsi il 12 novembre p. v. Ivi, coloro per i quali la visita medica abbia esito favorevole saranno sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, nel quale sarà loro assegnato un punto di merito in ventesimi. I primi classificati, fino al completamento dei posti messi a concorso, saranno assegnati definitivamente al corso di cavalleria.

Tutti gli altri aspiranti alla cavalleria saranno assegnati ad un corso di fanteria.

b) *assegnazione ai corsi allievi ufficiali dei bersaglieri.*

Per i corsi dei bersaglieri dovranno essere prescelti coloro, che, indipendentemente dalla domanda fatta, risultino fisicamente più adatti a prestare servizio in tale specialità.

A tale proposito si fa presente che *il criterio antropometrico deve essere inteso solo come un minimo: quello che conta è che alla specialità vengano assegnati individui di*

muscolatura già formata, specie negli arti inferiori, e con ampia cassa toracica, e ciò in considerazione delle fatiche muscolari e respiratorie che i bersaglieri debbono essere in grado di sopportare.

All'effetto della scelta anzidetta, agli aspiranti riconosciuti idonei nella visita medica presso i distretti verrà assegnato dai distretti stessi un punto di idoneità fisica, in ventesimi, da 10 a 20.

Restano, in ogni caso, esclusi dal corso dei bersaglieri coloro che, per il titolo di studio posseduto, hanno obbligo di seguire i corsi di artiglieria, o del genio.

c) *assegnazione al corso della specialità alpini.*

Al corso allievi ufficiali di complemento della specialità alpini potranno essere assegnati soltanto aspiranti ascritti a ferma ordinaria, o che, nella domanda di ammissione, dichiarino di rinunciare ai benefici delle ferme minori.

Qualora, durante il corso, gli allievi di cui trattasi al pari di quelli di cavalleria e della specialità artiglieria alpina, vengano ad acquistare titoli a ferma minore, dovranno rinunciare a tale beneficio, od essere trasferiti a corsi di altre specialità.

Le ammissioni al corso della specialità alpini dovranno essere fatte, inoltre, in base ai seguenti criteri:

— accettazione, in via previlegiata, delle domande di coloro che appartengono a zone montane, o, quanto meno, di reclutamento alpino, purchè, però, risulti la loro completa e piena idoneità fisica, da accertarsi presso il distretto militare anche in seguito ad accurato e rigoroso esame del cuore. Fra tali domande, dovrà essere data la precedenza a quelle di coloro che risultino appartenenti da almeno due anni al Club alpino italiano, o agli enti affiliati alla federazione italiana degli sports invernali, e comprovino, con certificati rilasciati dai presidenti di sezione e vidimati dai presidenti del Club alpino, o della F.I.S.I., di aver compiuto escursioni di particolare importanza e difficoltà in alta montagna;

— in mancanza di numero sufficiente di aspiranti a senso del precedente comma, accettazione delle domande di coloro che — anche non appartenendo a zone montane, o di reclutamento alpino — presentino certificati di appartenenza al Club alpino, o alla F.I.S.I., e di avere compiuto escursioni, sempre previo il suddetto accertamento della idoneità fisica;

— in mancanza di numero sufficiente di aspiranti a senso di quanto sopra, assegnazione di autorità ai corsi stessi di coloro che, indipendentemente dalla domanda fatta, siano risultati, in seguito alla visita preliminare passata presso i distretti militari, idonei fisicamente al corso degli alpini. All'effetto di tale scelta, i distretti, in occasione della visita anzidetta, assegneranno ai giovani riconosciuti idonei un punto di idoneità fisica, in ventesimi, da 10 a 20.

Restano, in ogni caso, esclusi dall'assegnazione al corso degli alpini coloro che, per i titoli posseduti, hanno l'obbligo di seguire i corsi di artiglieria, o del genio.

d) *assegnazione al corso allievi ufficiali di complemento della specialità artiglieria alpina.*

La scelta per il corso dell'artiglieria alpina dovrà essere fatta in base ai criteri indicati alla lettera precedente per l'assegnazione al corso degli alpini, ma tenendo conto della graduatoria dei titoli di studio, quale è fissata alla lettera *f*))

Anche al corso di detta specialità potranno essere assegnati soltanto aspiranti ascritti a ferma ordinaria, o che nella domanda di ammissione dichiarino di rinunziare ai benefici delle ferme minori.

e) *disposizioni comuni per le assegnazioni ai corsi dei bersaglieri, degli alpini e dell'artiglieria alpina.*

I comandi di corpo d'armata segnaleranno a quelli di Alessandria e di Bolzano il numero dei giovani risultati idonei alle 3 specialità, di cui trattasi, distinguendo coloro che avranno presentato domanda di assegnazione e coloro che potranno essere prescelti d'autorità e raggruppando i giovani per punto di classifica ottenuto.

I comandi dei corpi d'armata di Alessandria e di Bolzano, in relazione agli ammittendi ai due corsi, comunicheranno ai vari corpi d'armata il numero degli aspiranti, che ciascuno di essi dovrà avviare alla scuola, scelti, naturalmente fra i meglio classificati.

Gli aspiranti così prescelti dovranno presentarsi alle scuole allievi ufficiali di complemento di Bra e di Bassano il 12 novembre p. v., per essere sottoposti a speciale visita medica, nella quale dovrà essere loro nuovamente attribuito un punto di idoneità fisica in ventesimi.

A coprire i posti, che in seguito a tale visita restino eventualmente vacanti, i comandi dei corpi d'armata di Ales-

sandria e di Bolzano precetteranno telegraficamente altrettanti aspiranti, scelti, secondo l'ordine di graduatoria, fra i migliori rimasti prima esclusi.

I giovani, che, pur risultando pienamente idonei per i corsi allievi ufficiali, non abbiano i requisiti speciali per i bersaglieri e per gli alpini, saranno assegnati ad un corso di fanteria di linea.

I non prescelti per l'artiglieria alpina concorreranno per l'ammissione all'artiglieria di divisione di fanteria.

f) *assegnazione ai corsi allievi ufficiali di artiglieria e del genio.*

I laureati e gli studenti in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali, in chimicha pura, in chimica industriale, nonchè quelli appartenenti all'istituto superiore navale, saranno senz'altro assegnati ai corsi dell'artiglieria, compreso, a domanda, quello di artiglieria alpina, e del genio, a qualunque ferma siano ascritti.

A tale principio si fa eccezione solo per gli aspiranti al corso di commissariato, ma solo entro i limiti tassativamente indicati alla seguente lettera *m*).

I laureati e gli inscritti nelle suddette facoltà, anche se aspirino al corso di commissariato, devono, nelle rispettive domande, indicare, sia pure in via subordinata, a quale delle predette armi aspirino ed a quale specialità.

Quei giovani, che non abbiano denunziato, o non denunzino, i titoli indicati e ne siano riconosciuti in possesso, saranno destinati d'autorità ai corsi dell'artiglieria e del genio, senza tener conto dei loro desideri, quand'anche siano stati già assegnati a corsi di arma diversa.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi dell'artiglieria potranno essere ammessi i giovani in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, e secondo l'ordine in cui questi sono indicati:

1° maturità scientifica (o diploma di abilitazione dello istituto tecnico — sezione fisico matematica — del vecchio ordinamento scolastico);

2° diploma di abilitazione di un istituto tecnico per geometri;

3° diploma di abilitazione di un istituto tecnico industriale, di qualunque specializzazione;

4° maturità classica.

Eccezionalmente, ai posti che rimangano ancora disponibili possono concorrere anche i giovani in possesso di titoli di studio diversi da quelli di carattere tecnico suindicati.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi del genio potranno essere ammessi gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e secondo l'ordine in cui questi sono indicati:

1° abilitazione dell'istituto tecnico per geometri;

2° abilitazione dell'istituto tecnico industriale, di qualunque specializzazione;

3° diploma dell'istituto nautico;

4° maturità scientifica;

5° maturità classica.

Ai corsi del genio non potranno essere ammessi aspiranti in possesso di titoli di studio diversi da quelli sopra indicati.

Condizione essenziale per l'assegnazione ai posti disponibili nei corsi di artiglieria e genio è il possesso dei titoli di studio all'uopo specificamente elencati al 6° e all'8° comma della presente lettera.

Naturalmente, potranno concorrere a tale assegnazione anche i laureati e gli inscritti in una facoltà diversa da una di quelle contemplate al 2° comma della presente lettera, ma solo se ed in quanto a base dell'inscrizione ad una di dette facoltà sia esibito uno dei titoli di studio elencati al 6° e all'8° comma della presente lettera.

Da tale esibizione sono dispensati soltanto i laureati e gli inscritti nelle facoltà di lettere e di giurisprudenza, perchè l'inscrizione a tali facoltà non si può ottenere se non mediante il possesso della maturità classica. In tal caso la laurea o l'inscrizione in una delle ripetute facoltà costituirà titolo preferenziale per l'assegnazione ai corsi di artiglieria e genio.

Per la specialità radiotelegrafisti avranno la precedenza nell'ordine sottoindicato:

1° i giovani in possesso del diploma di « perito radiotecnico », rilasciato dai RR. istituti industriali del Regno o dall'istituto radiotecnico annesso al R. istituto tecnico Carlo Cattaneo di Milano, i quali abbiano anche superato la prova di trasmissione e ricezione ad udito dei segnali Morse, risultante da apposito attestato di idoneità ai servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dagli istituti suddetti:

2° i diplomati dal R. istituto industriale di Torino (diploma di tecnico superiore elettrotecnico - sezione elettrocomunicazioni);

3° i laureati in ingegneria elettrotecnica e navale;

4° i diplomati dai RR. istituti industriali - sezione meccanici elettricisti;

5° i laureati in ingegneria civile, industriale, meccanica, o in scienze fisico-matematiche e gli studenti delle Regie scuole di ingegneria, dei RR. politecnici e delle facoltà di scienze fisico-matematiche.

Ai posti rimasti disponibili nella detta specialità possono essere ammessi i giovani in possesso di titoli di studio diversi da quelli ora elencati, purchè validi per l'ammissione ai corsi del genio.

Per ognuna delle dette categorie sarà data la precedenza ai giovani in possesso del brevetto internazionale di R. T. di prima o seconda classe e del diploma rilasciato dalle Regie scuole industriali, al termine dei corsi per R. T. del Regio esercito, nonchè ai giovani, che, in mancanza di tale diploma, dimostrino di saper ricevere correntemente ad udito e di possedere fondate cognizioni in materia di radio-trasmissioni.

Per la specialità telegrafisti sarà data la precedenza agli aspiranti, che comprovino di aver frequentato i corsi di elettrotecnica, ed, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di saper ricevere correntemente ad udito.

Tanto per gli aspiranti radiotelegrafisti quanto per i telegrafisti tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento.

I comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

Ad esperimento ultimato, ogni centro di esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale di esame al comando del corpo d'armata di Milano per i R. T. e per i telegrafisti.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punto, con le sole qualifiche di idoneo e non idoneo. Gli idonei acquisteranno il titolo di precedenza sopra citato; i non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

g) *specialità aerostieri e ferrovieri.*

Gli aspiranti ufficiali di complemento della specialità aerostieri e ferrovieri del genio verranno tratti esclusivamente dagli allievi della specialità zappatori-artieri, con l'avvertenza che dovrà essere accordata la precedenza ai laureati in ingegneria. Le relative domande dovranno essere presentate, al termine del corso, al comando della scuola di Pavia e la designazione dei prescelti verrà fatta, in base ai documenti prodotti ed alla graduatoria risultante dagli esami finali, dal comando del corpo d'armata di Milano. Il detto comando li designerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) in numero di 6 per gli aerostieri e in numero di 16 per i ferrovieri.

h) *specialità carri armati.*

Gli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiali di complemento dei carri armati dovranno essere tutti accentrati presso il 94° reggimento-scuola presso il quale soltanto è destinato a svolgersi il corso per detta specialità.

Essi pertanto dovranno indirizzare le relative istanze al comando del corpo d'armata di Bologna, il quale, nel fare le assegnazioni, darà la preferenza a coloro che, unitamente alla domanda, esibiranno o la patente di abilitazione alla condotta dei motocicli od autovetture od altri documenti comprovanti le cognizioni acquistate precedentemente in materia.

Perchè si possa fare un'opportuna selezione di detti candidati, il comando stesso ne presceglierà 10 in più del numero stabilito per la specialità carri armati.

Gli interessati saranno inviati al 94° reggimento-scuola il 12 novembre, per essere sottoposti ad un esperimento diretto ad accertare che essi abbiano una sufficiente conoscenza, teorica e pratica, di automezzi. In base ai risultati dell'esperimento stesso, verranno definitivamente assegnati alla specialità i primi 26 risultati in graduatoria, mentre gli altri saranno lasciati al 94° reggimento-scuola per frequentarvi il corso di fanteria.

I prescelti per la specialità carri armati prenderanno parte, durante il corso, ad apposite istruzioni secondo norme che verranno emanate dal comando del corpo di stato maggiore.

i) Centri automobilistici.

Il reclutamento degli aspiranti ufficiali di complemento da destinarsi al servizio automobilistico deve aver luogo, secondo le seguenti aliquote, fra gli allievi ufficiali che frequentino il corso allievi ufficiali presso una scuola delle *armi e specialità indicate, siano ascritti a ferma ordinaria, o rinunzino a quella ridotta, e ne facciano domanda all'inizio del corso*:

a) n. 35 dal 6° reggimento fanteria di Palermo (scuola allievi ufficiali di fanteria di linea).

Il comando del corpo d'armata della Sicilia dovrà provvedere a prescegliere fra gli allievi, che ne facciano domanda, 35 che comprovino le cognizioni da essi precedentemente acquisite in materia automobilistica (abilitazione alla condotta di motocicli od autovetture). I medesimi, durante la permanenza al corso presso il 6° reggimento fanteria, prenderanno parte ad apposite istruzioni, che verranno svolte a cura del locale centro automobilistico, secondo disposizioni che darà l'ispettorato del materiale automobilistico:

b) n. 12 dai bersaglieri;

c) n. 15 da ciascuna delle specialità d'artiglieria d'armata e di corpo d'armata;

d) n. 5 dal genio;

e) n. 5 dalla cavalleria.

I provenienti dal corso di cavalleria dovranno presentare, con la domanda, certificati che comprovino le cognizioni da essi precedentemente acquistate in materia automobilistica (abilitazione alla condotta di motocicli, od autovetture).

Gli aspiranti ufficiali di complemento di cui alla presente lettera saranno destinati ad un reggimento dell'arma e specialità corrispondente al corso seguito ed assegnati, per il servizio, di prima nomina, ad un centro automobilistico: i provenienti dal corso di cavalleria saranno destinati al reggimento « Guide ».

l) Servizio chimico militare.

Il reclutamento degli aspiranti ufficiali di complemento per il servizio chimico militare avrà luogo, di massima, fra

gli allievi ufficiali, che ne facciano domanda, laureati in chimica, o studenti almeno del 2° anno di chimica, provenienti dai vari corsi; eccetto quelli di artiglieria di divisione di fanteria ed alpina e del corso degli alpini.

In totale, saranno assegnati 50 aspiranti ufficiali di complemento.

I comandi delle scuole rimetteranno, appena possibile, al ministero (direzione del servizio chimico militare) i dati relativi agli allievi laureati in chimica, o studenti almeno del secondo anno di chimica.

Le domande degli interessati saranno trasmesse al ministero (direzione del servizio chimico militare), alla fine dei corsi.

L'assegnazione agli aerostieri, ai ferrovieri, ai carri armati, agli automobilisti ed al servizio chimico militare dovrà essere definitiva, e cioè, non sarà più ammesso il rinvio alle armi, o ai corpi di provenienza, di quegli ufficiali delle specialità stesse, che alle medesime si siano mostrati meno atti.

m) *Assegnazione ai corsi allievi ufficiali di commissariato, di sussistenza e di amministrazione.*

Per l'assegnazione al corso di commissariato saranno prescelti gli aspiranti laureati in legge, in scienze economiche e commerciali, in scienze politiche e sociali, in scienze agrarie, in chimica industriale ed ingegneria industriale.

Di essi 6 dovranno essere laureati in chimica industriale, 5 in ingegneria industriale, 3 in scienze agrarie.

Per l'assegnazione al corso di sussistenza saranno prescelti, anzitutto, gli aspiranti diplomati in ragioneria e poi quelli di istituti tecnici in genere, compresi quelli industriali.

Per l'assegnazione al corso di amministrazione saranno prescelti gli aspiranti diplomati in ragioneria e dall'Istituto tecnico per geometri.

S'intende che fra gli aspiranti di cui ai due comma precedenti, muniti di uno dei titoli di studio suindicati, saranno preferiti quelli che posseggano anche titoli superiori.

Gli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione debbono essere ascritti a ferma ordinaria, oppure rilasciare esplicita dichiarazione di rinunzia ai benefici delle ferme minori.

31. — I residenti nelle isole italiane dell'Egeo, che facciano domanda di partecipare ai corsi, saranno assegnati ai corsi di fanteria, qualunque sia il titolo di studio da essi posseduto.

Presentazione ai corsi.

32. — I giovani lasciati in congedo provvisorio, per partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento indetti con la presente circolare, possono chiedere, fino alla data del 31 ottobre p. v., ai rispettivi distretti, e purchè vi abbiano titolo, di essere ammessi a fruire del ritardo del servizio militare, quandanche abbiano già chiesto di partecipare ai corsi suddetti.

Dopo tale data non sarà più accolta alcuna domanda del genere, nè dai distretti, nè dal ministero.

33. — Coloro i quali, per motivi di salute, o per altri, pure di forza maggiore, non possano presentarsi alle scuole, cui sono stati assegnati, nel giorno fissato, potranno ottenere una proroga alla presentazione stessa, per un periodo che non dovrà, in alcun caso, superare i 10 giorni.

Coloro, che, trovandosi nelle condizioni suddette, desiderino ottenere tale proroga, dovranno farne domanda ai comandi dei rispettivi distretti di residenza, non più tardi del giorno d'inizio dei corsi. I comandi di distretto, accertata rigorosamente, a mezzo dei competenti comandi di legione dei CC. RR., e degli ufficiali medici a disposizione, la sussistenza dei motivi addotti, fisseranno i giorni di proroga, avvertendone i comandi dei corpi d'armata e delle scuole interessati.

34. — Quando, mediante regolare certificato, gli aspiranti dimostrino di essere inscritti ad esami dalla sessione autunnale *nei giorni immediatamente successivi a quello stabilito per la presentazione alle scuole,* essi potranno, a domanda, ottenere, da parte dei rispettivi distretti di residenza, una proroga alla presentazione per un periodo, che non dovrà, in alcun caso, superare i dieci giorni.

Della concessione dovranno essere avvertiti i comandi dei corpi d'armata e delle scuole interessati. Coloro i quali risultino legittimamente impediti a raggiungere le rispettive sedi alla scadenza della proroga loro concessa, qualora abbiano l'obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno rinviati ai corsi dell'anno venturo, a meno

che abbiano superato il 26° anno di età al 10 aprile 1935, nel qual caso dovrà riferirsene al ministero.

I giovani, invece, che abbiano solo facoltà di seguire i corsi stessi, saranno, nel caso suddetto, rinviati alla chiamata generale alle armi dell'aprile 1936.

35. — I giovani, che abbiano l'obbligo, od abbiano chiesto, avendone solo facoltà, di partecipare ai corsi indetti con la presente circolare, qualora non sussistano, nei loro riguardi, i motivi di cui al 1° comma del numero precedente, dovranno presentarsi alle scuole nel giorno fissato per l'inizio dei corsi.

Coloro che non vi si presentino — s'intende, senza giustificato motivo — qualora abbiano l'obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno senz'altro dichiarati disertori.

Coloro, invece, che abbiano solo facoltà di seguire i corsi di che trattasi, ed appartengano a classe già chiamata alle armi, ove non si presentino alle scuole nel giorno prescritto, saranno immediatamente precettati ed assegnati ad un corpo secondo le tabelle d'assegnazione. Ove non rispondano a tale precetto, saranno anch'essi dichiarati disertori.

Svolgimento dei corsi.

36. — I corsi per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria e il genio si svolgeranno presso le sedi indicate nell'annesso specchio, dove è pure specificato il numero medio di allievi da ammettere ai singoli corsi.

37. — Durante i corsi si applicheranno le « Norme » generali per lo svolgimento dei corsi normali ed universitari per allievi ufficiali di complemento delle varie armi - Edizione 1935 ».

38. — Il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali viene fatto stampare dal ministero, conformemente all'allegato 4.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè venga pubblicato d'urgenza, dandone altresì comunicazione ai giornali locali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI DI	FANTERIA				ARTIGLIERIA					GENIO				SERVIZI DI			TOTALI
	di linea e granatieri	bersaglieri	alpini	cavalleria	di div. di fanteria	alpina	d'armata	di corpo d'armata	controaerei	zapp.-artieri	telegrafisti	radiotelegrafisti	pontieri	commissariato	sussistenza	amministrazione	
Moncalieri	—	—	—	—	—	—	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	435
Pinerolo	—	—	—	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95
Bra	—	—	—	—	530	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	655
Pavia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	250	100	50	—	—	—	750
Bassano	—	230	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510
Fano	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	730
Lucca	—	—	—	—	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530
Spoleto	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	50	70	930
Nettuno	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	100
Potenza	—	—	—	—	—	—	—	435	—	—	—	—	—	—	—	—	435
Salerno	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	780
Palermo	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	580
TOTALI...	2850	230	280	95	1060	125	435	435	100	350	250	100	50	50	50	70	6530

ALLEGATO N. 2.

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sugli aspiranti allievi ufficiali di complemento.

1. Cognome e nome dell'aspirante.
2. Paternità.
3. Maternità.
4. Luogo e data di nascita.
5. Preciso titolo di studio posseduto dall'aspirante ed indicazione dell'istituto di istruzione che lo ha rilasciato. Qualora l'aspirante sia studente universitario, indicare l'università, la facoltà e il corso di cui egli è inscritto (1).
6. Residenza dell'aspirante e dei membri della famiglia.
7. Condotta civile, morale e politica tenuta dall'aspirante, sia nell'attuale sua residenza, sia nel luogo, o nei luoghi, ove dimorò precedentemente. Estimazione, in cui l'aspirante è tenuto in pubblico (2).
8. Condotta civile, morale e politica tenuta dai membri della famiglia dell'aspirante, sia nelle attuali loro residenze, sia nel luogo, o nei luoghi, ove precedentemente dimorarono. Estimazione, in cui sono tenuti in pubblico (2) ed eventuali procedimenti penali subiti (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):
   a) dall'aspirante;
   b) dagli altri membri della famiglia.
9. Condizioni di salute dell'aspirante e dei componenti la sua famiglia, con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario.
10. Se i membri della famiglia, che abbiano comunque lasciato a desiderare per condotta, convivano con l'aspirante, ed, in caso negativo, da quanto tempo ne siano separati e quali rapporti mantengano con lui.
11. Altre notizie di particolare rilievo a carico dell'aspirante e della sua famiglia.

---

(1) Nell'assumere tali informazioni, l'arma dei CC. RR. dovrà tener presente che l'iscrizione in determinate facoltà universitarie obbliga alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di determinate armi o corpi.

Dovrà, quindi, controllare accuratamente ogni informazione relativa ai titoli di studio, allo scopo di evitare che gli interessati, denunciando, ove siano studenti universitari, soltanto un titolo di studio inferiore (ad esempio, licenza di un istituto medio superiore, o l'inscrizione ad una facoltà diversa da quella cui realmente sono inscriti), eludano l'obbligo suddetto, per essere assegnati a corsi di personale preferenza.

(2) Si richiama l'attenzione sulla necessità che si eviti con ogni cura di riferire dicerie sfornite di base e che le notizie su addebiti di carattere morale siano chiarite mediante la citazione di fatti e circostanze specifici.

ALLEGATO N. 3.

Regi Istituti tecnici commerciali (a indirizzo amministrativo) e per geometri

Numero d'ordine	CON SEDE IN	CORSI E SEZIONI
1	Agrigento « Michele Foderà »	
2	Alessandria « Leonardo da Vinci »	
3	Ancona « Grazioso Benincasa »	
4	Aquila « Ottavio Colecchi »	
5	Arezzo « Michelangelo Buonarroti »	
6	Ascoli Piceno « Umberto I »	
7	Assisi « Ruggero Bonghi »	
8	Asti « Giovanni Antonio Gioberti »	
9	Avellino « Luigi Amabile »	
10	Bari « Giulio Cesare »	
11	Benevento « Luigi Palmieri »	
12	Bergamo « Vittorio Emanuele II »	
13	Bologna « Pier Crescenzi »	
14	Bolzano « Cesare Battisti »	
15	Brescia « Nicolò Tartaglia »	
16	Cagliari « Pietro Martini »	
17	Caltanissetta « Mario Rapisardi »	
18	Camerino « Giovanni Antinori »	
19	Casale Monferrato « Leardi »	
20	Caserta « Giuseppe Garibaldi »	
21	Catania « Carlo Gemellaro »	
22	Catanzaro « Bernardino Grimaldi »	
23	Chiavari « In Memoria dei Morti per la Patria »	
24	Chieti « Ferdinando Galiani »	

Segue ALLEGATO N. 3.

Numero d'ordine	CON SEDE IN	CORSI E SEZIONI
25	Civitavecchia « Guido Baccelli »	
26	Como « Caio Plinio II »	
27	Cosenza « Giovanni Pezzullo »	
28	Cremona « Eugenio Beltrami »	
29	Cuneo « Francesco Andrea Bonelli »	
30	Faenza « Alfredo Oriani »	
31	Ferrara « Vincenzo Monti »	
32	Firenze « Galileo Galilei »	
33	Fiume « Leonardo da Vinci »	
34	Foggia « Pietro Giannone »	
35	Forlì « Carlo Matteucci »	
36	Genova « Vittorio Emanuele II »	
37	Genova-Sampierdarena « Vittorio-Emanuele III »	
38	Gorizia	
39	Imperia « Giovanni Ruffini »	
40	Jesi « Pietro Cuppari »	
41	La Spezia « M. da Passano »	
42	Lecce « Oronzo Gabriele Costa »	
43	Lecco « Giuseppe Parini »	
44	Legnano « Carlo Dell'Acqua »	
45	Livorno « Amerigo Vespucci »	
46	Lodi « Agostino Bassai »	
47	Lovere « Vittorio Emanuele III »	
48	Lucera « Vittorio Emanuele III »	
49	Macerata « Alberico Gentili »	
50	Mantova « Alberto Pitentino »	

Segue ALLEGATO N. 3.

Numero d'ordine	CON SEDE IN	CORSI E SEZIONI
51	Melfi « Guglielmo Gasparini »	
52	Messina « Antonio Iaci »	
53	Milano « Carlo Cattaneo »	
54	Milano « Pietro Verri »	
55	Modena « Iacopo Barozzi »	
56	Modica « Archimede »	
57	Mondovì « Giuseppe Baruffi »	
58	Napoli « Giov. Battista della Porta »	
59	Napoli « Mario Pagano »	
60	Novara « Ottavio Fabrizio Mossotti »	
61	Padova « Giov. Battista Belzoni »	
62	Palermo « Filippo Parlatore »	
63	Palermo « Francesco Crispi »	
64	Parma « Macedonio Melloni »	
65	Pavia « Antonio Maria Bordoni »	
66	Perugia « Vittorio Emanuele II »	
67	Pesaro « Bramante »	
68	Pescara « Tito Acerbo »	
69	Piacenza « Domenico Romagnosi »	
70	Pinerolo « Michele Buniva »	
71	Pisa « Antonio Pacinotti »	
72	Pistoia « Filippo Pacini »	
73	Pola « Leonardo da Vinci »	
74	Ravenna « Giuseppe Ginanni »	
75	Reggio Calabria « Raffaele Piria »	
76	Reggio Emilia « Angelo Secchi »	

Segue ALLEGATO N. 3.

Numero d'ordine	CON SEDE IN	CORSI E SEZIONI
77	Rimini « Roberto Valturia »	
78	Roma « Leonardo da Vinci »	
79	Roma « Vincenzo Gioberti »	
80	Rovereto « Regina Elena »	
81	Rovigno « Armando Diaz »	
82	Rovigno « Edmondo De Amicis »	
83	Salerno « Antonio Genovesi »	
84	Sassari « Alberto Lamarmora »	
85	Savona « Paolo Boselli »	
86	Siracusa « Alessandro Rizza »	
87	Sondrio « Alberto de Simoni »	
88	Sora « Cesare Baronio »	
89	Spoleto « Giovanni Spagna »	
90	Teramo « Vincenzo Comi »	
91	Terni « C. Cornelio Tacito »	
92	Torino « Germano Sommeiller »	
93	Trapani « Salvatore Calvino »	
94	Trento « Leonardo da Vinci »	
95	Trieste « Leonardo da Vinci »	
96	Udine « Antonio Zanon »	
97	Varese « Francesco Daverio »	
98	Velletri « Cesare Battisti »	
99	Venezia « Paolo Sarpi »	
100	Verona « Anton Maria Lorgna »	
101	Vicenza « Ambrogio Susinieri »	
102	Viterbo « Paolo Savi »	
103	Zara « Francesco Rismondo »	

Segue ALLEGATO N. 3.

Istituti tecnici commerciali (a indirizzo amministrativo) e per geometri pareggiati.

Numero d'ordine	CON SEDE IN	CORSI E SEZIONI
1	Barletta « Geremia di Scanno »	
2	Campobasso « Leopoldo Pilla »	
3	Cantù « E. Brambilla »	
4	La Spezia	
5	Lucca « Francesco Carrara »	
6	Milano « G. Schiaparelli »	
7	Pavia « A. Bellani »	
8	San Remo	
9	Taranto « Pitagora »	
10	Treviso « Jacopo Piecati »	
11	Vercelli « Camillo Cavour »	

Segue ALLEGATO N. 3.

Istituti tecnici commerciali (a indirizzo amministrativo) e per geometri parificati.

Numero d'ordine	CON SEDE IN	CORSI E SEZIONI
1	Fermo « Principe di Piemonte »	
2	Roma « Collegio S. Giuseppe - Istituto De Merode »	
3	Salò « Cesare Battisti »	
4	Tortona « Dante Alighieri »	

Segue ALLEGATO N. 3.

Regi Istituti tecnici commerciali (a indirizzo mercantile.)

Numero d'ordine	CON SEDE IN	CORSI E SCUOLE ANNESSI
1	Ancona	
2	Bari « Goffredo di Crollalanza »	
3	Biella	
4	Bologna	
5	Bra	
6	Brescia	
7	Brindisi	
8	Carrara « Vittorio Emanuele III »	
9	Caserta	
10	Catania « De Felice Giuffrida »	
11	Fano	
12	Firenze	
13	Foligno	
14	Genova « Massimo Tortelli »	
15	Gorizia	
16	Milano « Nicola Moreschi »	
17	Napoli	
18	Padova	
19	Palermo	
20	Riposo (Catania)	
21	Roma « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi »	
22	Salerno	
23	Torino « Quintino Sella »	
24	Trento	
25	Trieste	
26	Vasto « Nicola Paolucci »	
27	Viareggio	

Segue ALLEGATO N. 3.

Istituti tecnici commerciali (a indirizzo mercantile) pareggiati

Numero d'ordine	CON SEDE IN	CORSI ANNESSI
1	Benevento « Giuseppe Alberti »	
2	Foggia « Francesco Crispi »	
3	Marsala	
4	Vigevano « Luigi Casale »	
5	Voghera	

Segue ALLEGATO N. 3.

Istituti tecnici commerciali (a indirizzo mercantile) dichiarati sedi di esami

Numero d'ordine	CON SEDE IN	CORSI ANNESSI
1	Prato « Sebastiano Nicastro »	
2	Udine « Di Toppo Wassermann »	

Segue ALLEGATO N 3.

REGI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI

1. — Agordo (minerario)
2. — Belluno
3. — Bergamo
4. — Biella
5. — Caltanissetta (minerario)
6. — Catania
7. — Como
8. — Fermo
9. — Foggia
10. — Forlì
11. — Iglesias (minerario)
12. — Intra
13. — Livorno
14. — Massa Marittima (minerario)
15. — Messina
16. — Napoli « A. Volta »
17. — Napoli « B. Mussolini »
18. — Novara
19. — Palermo
20. — Pisa
21. — Prato
22. — Reggio Calabria
23. — Roma
24. — Torino (industria del cuoio)
25. — Torino
26. — Trieste
27. — Vicenza

Segue ALLEGATO N. 3

ISTITUTI INDUSTRIALI LIBERI DICHIARATI SEDI DI ESAMI

1. — Brescia « Moretto ».
2. — Cagliari (annesso alla R. scuola industriale).
3. — Como (Edile).
4. — Genova « G. Galilei ».
5. — Milano (Edile).
6. — Milano « G. Feltrinelli ».
7. — Milano (Radiotecnico annesso al R. istituto tecnico « Carlo Cattaneo ».
8. — Verona (annesso alla R. scuola industriale).

Segue ALLEGATO N. 3

ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

1. — Liceo musicale pareggiato « Giuseppe Verdi di Torino.
2. — » » » « G. B. Martini » di Bologna.
3. — » » » « G. Rossini » di Pesaro.
4. — » » » « G. Rossini » di Piacenza.
5. — » » » « G. Paganini » di Genova.
6. — » » » di Cagliari.
7. — » » » « B. Marcelli » di Venezia.
8. — Istituto musicale pareggiato « Pollini » di Padova.
9. — » » » « Pacini » di Lucca.
10. — Ateneo musicale triestino di Trieste.
11. — Istituto musicale pareggiato « Tomadini » di Udine.
12. — Liceo musicale pareggiato di Alessandria d'Egitto.
13. — » » » « Tomadini » di Tunisi.
14. — » » » « Rossini ». di Bolzano.

ALLEGATO N. 4.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi allievi ufficiali di complemento.

1. Il 15 novembre corrente anno saranno iniziati i normali corsi allievi ufficiali di complemento presso le seguenti sedi:

Fanteria di linea:

Fano - 94° reggimento fanteria (2 battaglioni scuola), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bologna.

Spoleto - 52° reggimento fanteria (2 battaglioni scuola), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bologna.

Salerno - 39° reggimento fanteria (un battaglione scuola), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bari.

Palermo - 6° reggimento fanteria (un battaglione scuola), dipendente dal corpo d'armata della Sicilia.

Bersaglieri e alpini:

Bassano - Scuola allievi ufficiali di complemento (un battaglione del 7° bersaglieri e un battaglione del 6° alpini), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bolzano.

Cavalleria:

Pinerolo - Scuola di applicazione di cavalleria, dipendente dal comando del corpo d'armata di Torino.

Artiglieria di divisione di fanteria:

Bra - Scuola allievi ufficiali di complemento (due gruppi di batterie, da considerarsi distaccamenti, rispettivamente, del 27° e 26° reggimento artiglieria di divisione di fanteria), dipendente dal comando del corpo d'armata di Alessandria.

Lucca - Scuola allievi ufficiali di complemento (due gruppi di batterie, da considerarsi distaccamenti, rispettivamente, del 7° e 43° reggimento artiglieria di divisione di fanteria), dipendente dal comando del corpo d'armata di Firenze.

Artiglieria alpina:

Bra - Scuola allievi ufficiali di complemento (una batteria, da considerarsi 4ª batteria del gruppo « Vicenza » del 2º reggimento artiglieria alpina), dipendente dal comando del corpo d'armata di Alessandria.

Artiglieria d'armata:

Moncalieri - Scuola allievi ufficiali di complemento (due gruppi pesanti, di due batterie ciascuno, che costituiranno distaccamento del 1º reggimento artiglieria d'armata), dipendente dal comando del corpo d'armata di Torino.

Artiglieria di corpo d'armata:

Potenza - Scuola allievi ufficiali di complemento (un gruppo di tre batterie del 9º reggimento artiglieria di corpo d'armata), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bari.

Artiglieria controaerei:

Nettuno - 2º reggimento artiglieria controaerei presso la scuola centrale di tiro di artiglieria (una batteria-scuola), dipendente dal comando del corpo d'armata di Roma.

Genio (zappatori-artieri, pontieri, telegrafisti e radiotelegrafisti):

Pavia - 3º reggimento genio (due battaglioni-scuola, di cui il primo su due compagnie zappatori-artieri e pontieri ed il secondo su due compagnie telegrafisti e una compagnia radiotelegrafisti), dipendente dal comando del corpo d'armata di Milano.

Commissariato, sussistenza ed amministrazione:

Spoleto - 52º reggimento - scuola.

2. I corsi avranno termine il 15 maggio 1936. Il ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità siano in numero esuberante o troppo esiguo, od anche, eventualmente, di cambiare le sedi dei corsi, quando lo richiedano esigenze di servizio.
Di massima, non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi.

3. I giovani, che all'atto dell'ammissione ai corsi rivestano il grado di caporale, di caporale maggiore o di sergente, devono rinunciarvi.

AMMISSIONE AI CORSI.

4. Ai predetti corsi devono prender parte gli arruolati nell'esercito, nati negli anni 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 e 1914 (e cioè appartenenti a classi già chiamate alle armi) che hanno l'obbligo di frequentarli, perchè in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo n. 9, fatta eccezione per coloro che siano ammessi al ritardo del servizio per ragioni di studio, per coloro che siano ascritti ai corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari e per quelli che dichiarino di voler frequentare un corso allievi sottufficiali.

Anche i militari arruolati con la classe 1914, ascritti alla ferma minima, oppure assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado, hanno obbligo, a mente della legge n 1700, del 28 dicembre 1931 (circolare n. 57 *giornale militare* 1932), di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, fino al compimento della ferma, a meno che, prima dell'apertura dei corsi, intervenga apposito decreto ministeriale che li dispensi dal compiere la ferma stessa. Per questi potranno, se del caso, essere date disposizioni a parte.

I militari suddetti che non si presentino, senza giustificato motivo, saranno dichiarati disertori.

Gli aspiranti, però, che per motivi di salute, o per altri, pure di forza maggiore, non possano presentarsi alle scuole nel giorno fissato, potranno ottenere una proroga alla presentazione stessa, di non oltre 10 giorni, facendone domanda ai rispettivi distretti di residenza, *non più tardi del* 15 *novembre*.

Analoga domanda alle stesse condizioni, potranno fare quelli che dimostrino, mediante regolare certificato, di essere inscritti ad esami della sessione autunnale in giorni *immediatamente successivi a quello fissato per la presentazione alle scuole*.

5. Potranno essere ammessi, a loro domanda, ai corsi: i militari ritardatari, di classi del 1909 e successive, che intendano rinunziare al ritardo del servizio, ed i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 10):

a) i militari ora alle armi. Questi, se non abbiano ancora compiuto la ferma di tre anni, debbono restituire in contanti, prima dell'ammissione ai corsi, e in parte proporzionale al servizio ancora da prestare, il premio di arruolamento già percepito;

b) i giovani della classe 1915, già arruolati, come pure quelli che ancora non hanno concorso alla leva, purchè rinuncino agli eventuali titoli a ferma minore, come nella successiva lettera *c*);

c) i giovani, che abbiano compiuto il 17° anno di età, o lo compiano non oltre il 14 novembre del corrente anno, e rinunzino davanti al consiglio di leva, con esplicita dichiarazione scritta, previo il consenso paterno, o di chi esercita su di essi la patria potestà, a far valere gli eventuali loro titoli a riduzione di ferma, a senso dell'art. 2 del R. decreto n. 3224, del 31 dicembre 1923 (circolare 173 *giornale militare* 1924); il consiglio di leva dovrà rilasciare ricevuta della rinuncia, ricevuta da allegarsi alla domanda.

d) gli inscritti di leva stati riformati, purchè dalla visita medica cui verranno sottoposti risulti che sia cessata la causa che motivò la riforma. I riformati non devono avere oltrepassato il 32° anno di età alla data del 15 novembre p. v.;

e) i militari stati dichiarati limitatamente idonei, appartengano o non a contingenti chiamati alle armi, purchè, in visita collegiale, cui dovranno essere sottoposti, vengano riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 32° anno di età, alla data d'inizio dei corsi;

f) i militari in congedo illimitato, purchè non abbiano compiuto il 39° anno di età alla data di inizio dei corsi ed aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di due anni, da cui saranno prosciolti alla fine dei corsi stessi;

g) i militari dispensati dal servizio, perchè residenti all'estero, i quali rinuncino alla dispensa, oppure chiedano ed ottengano dal ministero della guerra, a mente del n. 56 e seguenti delle « Norme per l'espatrio dei cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva ed il servizio militare degli italiani residenti all'estero », l'ammissione alla ferma speciale di sei mesi, di cui è parola agli articoli 130 e 132 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

h) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1914, che non abbiano prestato servizio, perchè dispensati, siccome assegnati alla ferma di tre mesi (ferma ridotta minima, di 3° grado).

Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge n. 555, del 13 luglio 1913, possono anch'essi ottenere l'ammissione ai corsi, con l'avvertenza che i medesimi debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno, ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che si trovino in una delle condizioni previste dal citato articolo.

6. Il servizio di prima nomina da ufficiale per coloro che non siano assegnati a ferma minore sarà di circa sette mesi, di cui tre col grado di aspirante ufficiale.

7. Quelli ascritti (o che ne hanno titolo riconosciuto) a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita superiore ai nove mesi, come pure quelli assegnati alla ferma minore di 1° grado (12 mesi), completeranno i loro obblighi di servizio fino alla data della loro rispettiva ferma col grado di aspirante ufficiale di complemento, per i primi tre mesi, e poi con quello di sottotenente.

I militari appartenenti a classi anteriori a quella del 1914, ascritti a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita in nove mesi, sono tenuti a seguire i corsi per l'intera durata (sei mesi), come pure a rimanere alle armi per i quattro mesi successivi, di cui i primi tre col grado di aspirante ufficiale ed il 4° mese col grado di sottotenente. Quest'ultimo servizio, però, potrà essere prestato dagli interessati, a loro scelta, o in continuazione con quello di aspirante, od entro 12 mesi dalla nomina a sottotenente).

Quelli assegnati alla ferma minore di 2° grado sono tenuti a prestar servizio per l'intera durata dei corsi, dopo di che saranno

inviati in congedo col grado di caporale, ma con l'idoneità al grado di sergente, se supereranno gli esami finali stabiliti per i corsi stessi. Essi, però, ove intendano essere nominati ufficiali di complemento, dovranno obbligarsi a prestare un mese di servizio col grado di aspirante ufficiale ed un mese di servizio col grado di sottotenente.

Lo stesso trattamento verrà fatto ai militari arruolati con la classe 1914, ascritti a ferma minore di 3° grado, che dichiarino espressamente di rinunziare al trattamento per essi previsto dalla citata legge n. 1700; come pure a coloro che sono tenuti a compiere alle armi la ferma speciale di sei mesi, a termini del R. decreto n. 674 del 25 aprile 1929.

Gli arruolati di classi precedenti a quella del 1914, che non abbiano prestato servizio, perchè dispensati, siccome assegnati alla ferma di tre mesi (ridotta, *minima*, o di 3° grado), non hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Coloro che desiderino, ciò nonostante, di frequentarli, potranno esservi ammessi, a domanda, previa rinuncia alla predetta ferma, ed in tal caso avranno il trattamento sopra indicato per coloro che hanno la ferma di sei mesi.

La suddetta rinunzia deve essere fatta nel modo di cui al n. 5, lettera *c*).

8. Gli inscritti della classe 1915, i quali alla data del 31 agosto 1935 siano stati già arruolati, non hanno obbligo di prender parte ai corsi allievi ufficiali, per non essersi ancora verificata la chiamata alle armi della loro classe. Essi, però, potranno, a domanda, essere ammessi ai corsi, nel qual caso, qualora siano assegnati a ferma minore di 1° o di 2° grado, la durata del servizio, agli effetti di quanto è detto nell'articolo precedente, sarà computata sulla base della ferma loro spettante, quale è indicata nell'art. 110 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, senza tener conto dell'avvenuta applicazione del disposto del 1° comma dell'art. 112 del testo unico medesimo.

Se, però prima del compimento del servizio di prima nomina, il ministero, avvalendosi della facoltà di cui al detto articolo, avrà determinato il passaggio ad una ferma superiore, dovrà essere applicato il trattamento, che in tal modo verrà determinato

Titoli di studio.

9. In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224, del 31 dicembre 1923, e del decreto ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare 150 del *giornale militare* 1927), i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica (cui è da equiparare la licenza dell'istituto tecnico - sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento scolastico);

c) diploma di abilitazione, conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma della scuola dell'arte della medaglia;

e) diploma di maturità artistica;

f) diploma di composizione, rilasciato da un conservatorio musicale.

g) diploma di abilitazione magistrale;

h) diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto commerciale;

i) diploma di licenza, o di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile dell'istituto annesso alla R. scuola industriale di Belluno;

l) diploma di perito minerario, conseguito nelle RR. scuole minerarie di: Agordo, a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930; Iglesias, a decorrere dall'anno scolastico 1930-1931; Caltanissetta e Massa Marittima, a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

m) diploma di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

n) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924;

o) licenza di un R. istituto nautico;

p) titoli di studio superiori ai precedenti.

10. I titoli di studio ritenuti sufficienti, per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, sono i seguenti:

a) inscrizione, o passaggio, al penultimo corso della R. accademia navale di Livorno;

b) inscrizione, o passaggio, all'ultimo corso dei seguenti istituti, purchè siano regi, o pareggiati, sia pure sotto forma di riconoscimento permanente di sede di esame:

liceo classico, o scientifico;
istituto tecnico;
scuola dell'arte della medaglia;
liceo artistico;
conservatorio musicale, limitatamente all'inscrizione, od al passaggio all'ultimo anno di composizione;
istituto magistrale;
istituto industriale, o commerciale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;
istituto nautico;
Regie scuole minerarie di Agordo, Iglesias, Caltanissetta e Massa Marittima, purchè l'inscrizione, od il passaggio all'ultimo corso di dette scuole sia avvenuto entro i termini rispettivamente indicati alla lettera *l*) del n. 9.

I titoli di studio elencati nella presente lettera, per poter essere ritenuti validi, debbono contenere la espressa menzione relativa all'inscrizione, o al passaggio all'« ultimo anno ».

Sono pure titoli solo sufficienti, nell'ordine sottoindicato, i seguenti:

c) licenza degli istituti d'arte di Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, Perugia, Urbino, Parma, Massa, Modena e Lucca, e licenza del museo artistico industriale di Roma;

d) licenza del R. istituto industriale di Napoli;

e) licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali: regi o pareggiati;

f) diploma di perito agrario conseguito nelle scuole medie agrarie, regie o pareggiate;

g) diploma di perito minerario, conseguito nelle RR. scuole minerarie di:

Agordo, anteriormente all'anno scolastico 1929-1930;
Iglesias, anteriormente all'anno scolastico 1930-1931;
Caltanissetta e Massa Marittima, anteriormente all'anno scolastico 1932-1933;

h) certificato di ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

i) certificato di ammissione al R. istituto orientale di Napoli;

l) licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

m) licenza di un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

n) diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

o) diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la R. stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

Tutti i titoli di studio indicati nel presente numero debbono contenere i punti conseguiti dagli aspiranti in ogni materia di esame.

11. I titoli di studio conseguiti all'estero, compresi quelli degli istituti pontifici i quali siano riconosciuti, equipollenti ad uno di quelli contemplati, rispettivamente, ai precedenti nn. 9 e 10, non fanno obbligo, ma danno solo facoltà di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

12. Le domande di ammissione ai corsi, da redigersi su carta da bollo di L. 4, debbono essere indirizzate al comando del corpo d'armata, nella cui circoscrizione trovasi il corso preferito, ma debbono essere *presentate: dai militari alle armi, ai rispettivi comandi di corpo; ai comandi dei distretti di leva o di residenza, da coloro che non si trovano alle armi e risiedono nel Regno; dai residenti all'estero, alle rispettive autorità diplomatiche, o consolari.*

Al riguardo si fa presente che gli aspiranti alla specialità carri armati dovranno indirizzare le relative istanze al comando del corpo d'armata di Bologna, poichè il corso per detta specialità è destinato a svolgersi unicamente presso il 94° reggimento-scuola.

Dette domande debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità, maternità e preciso indirizzo dell'aspirante;

b) indicazione del corso che l'aspirante desidera frequentare in via principale e di altri due in via subordinata (e ciò per il caso in cui non possa essere ammesso al primo), precisandone l'arma e la specialità;

c) dichiarazione esplicita del candidato, se possieda titolo superiore a quello esibito e quale esso sia, specificando, qualora si tratti di studente universitario, la facoltà cui è inscritto.

Anche le reclute obbligate a frequetare i corsi dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma e della specialità in cui aspirano a seguire il corso in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno senz'altro assegnate d'autorità ad un corso, in relazione al loro titolo di studio.

I candidati che non potranno essere ammessi a frequentare il corso preferito, per deficienza di posti disponibili, verranno assegnati ad altra scuola in base ad indicazioni del ministero.

Alle domande, oltre il titolo di studio, dovranno unirsi i seguenti documenti:

A) per gli aspiranti non ancora arruolati:

a) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente manifesto, rilasciato dalla procura del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante e legalizzato dal procuratore del Re presso il tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

b) estratto dell'atto di nascita — che, secondo è prescritto dal R. decreto n. 1101, del 25 agosto 1932, deve intendersi il riassunto dell'atto originale di nascita — legalizzato dal presidente del tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal podestà (o dall'autorità all'uopo delegata) del comune in cui l'aspirante ha risieduto negli ultimi 12 mesi, anch'essa in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente manifesto. Tale documento deve essere vistato, per conferma, dal prefetto.

I candidati residenti all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, dal quale risulti la condotta morale e politica da essi tenuta all'estero, nonchè dei loro congiunti, se anche questi abbiano risieduto o risiedano all'estero;

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza dell'aspirante (o dalla persona all'uopo delegata), oppure

dall'autorità diplomatica o consolare, se l'aspirante sia residente all'estero.

Anche questo certificato deve essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente manifesto e non può essere sostituito con altri ritenuti analoghi (atto notorio, ecc.).

Esso dovrà essere vidimato dal prefetto, se sia rilasciato dal podestà; dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

c) atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria podestà. Esso dovrà essere redatto dal podestà secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento del R. esercito ed essere vidimato dal prefetto.

B) per i giovani della leva in corso, compresi i rimandati di leve precedenti:

a) tutti i documenti elencati alla lettera *A*), se non siano stati ancora arruolati;

b) i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), se siano stati già arruolati;

C) per i militari alle armi: il certificato penale;

D) per i militari in congedo illimitato; il foglio di congedo illimitato e i documenti contemplati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Per gli impiegati dello Stato, di enti parastatali, dei comuni e delle provincie è sufficiente un certificato del capo dell'amministrazione da cui dipendono, attestante ch'essi sono in attività di servizio.

13. Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 15 settembre corrente anno, termine assolutamente inderogabile.

14. Non possono essere accettate domande di ammissione ai corsi, di cui al presente manifesto, da parte di laureati o studenti nelle facoltà di medicina e chirurgia, di chimico-farmacista e di veterinaria, poichè essi sono tenuti a seguire, alla fine degli studi universitari, i corsi allievi ufficiali di complemento corrispondenti alle anzidette facoltà.

I giovani, però, che, per il corso universitario cui sono inscritti, si trovino in condizione di non poter conseguire la laurea prima del compimento del 26° anno di età, potrano essere ammessi ai corsi dell'arma di fanteria.

Potranno, altresì, essere ammessi ai corsi dell'arma di fanteria gli studenti delle ripetute facoltà, i quali siano ascritti a ferma minore di 2° o 3° grado, od a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita inferiore ai 9 mesi, od a ferma minima, e non intendano obbligarsi a frequentare l'intero corso del corpo sanitario, o del corpo veterinario ed a prestare servizio da aspirante ufficiale e da ufficiale fino al compimento della rispettiva ferma e per un tempo, comunque, non inferiore a tre mesi.

I giovani, che, essendo in possesso di uno dei titoli di studio che fanno obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, dichiarino per iscritto ai comandi dei distretti di residenza, ed

entro il termine del 15 settembre p. v., di voler, invece, frequentare i corsi allievi sottufficiali dell'anno prossimo, saranno lasciati in congedo provvisorio fino alla data di inizio di quest'ultimi corsi.

15. L'assegnazione ai corsi viene fatta dai comandi di corpo di armata esclusivamente in base ai titoli di studio ed all'attitudine fisica necessaria per l'arma e specialità in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio, con l'avvertenza che il limite minimo di statuta per l'ammissione ai corsi è di m. 1,58 (m. 1,56 per gli aspiranti dei distretti della Sardegna e della Sicilia).

Ai corsi di fanteria e cavalleria possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di titoli di studio equipollenti in base a quanto è indicato nel n. 9 del presente manifesto.

Avranno la precedenza i laureati e gli studienti di facoltà universitarie differenti da quelle indicate al seguente n. 18, come pure da quelle indicate al precedente n. 14, i quali per età abbiano obbligo di seguire i corsi dei corpi sanitari.

I posti rimasti disponibili potranno essere assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, in base a quanto è indicato nel n. 10 del manifesto medesimo.

Gli aspiranti al corso di cavalleria hanno, inoltre, l'obbligo di presentarsi ad un esperimento preliminare di equitazione, cui verranno sottoposti presso i reggimenti di cavalleria o di artiglieria di divisione di fanteria. Gli aspiranti ai corsi di cavalleria, dei bersaglieri, degli alpini e dell'artiglieria alpina saranno sottoposti a speciale visita medica presso le rispettive scuole, alle quali dovranno presentarsi il 12 novembre p. v.

I giovani, che, pur risultando pienamente idonei per i corsi allievi ufficiali, non abbiano i requisiti speciali prescritti per l'assegnazione alla cavalleria, ai bersaglieri e agli alpini, saranno assegnati ad una scuola di fanteria di linea.

I non prescelti per l'artiglieria alpina concorreranno per l'ammissione all'artiglieria di divisione di fanteria.

16. Oltre coloro che ne faranno domanda, per l'assegnazione ai bersaglieri ed agli alpini verranno designati i giovani fisicamente più idonei alla specialità, prescelti fra tutti gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali, eccettuati, però, coloro che, per il titolo di studio posseduto, debbono essere assegnati in artiglieria, o nel genio.

Oltre quelli che ne faranno domanda, per l'assegnazione all'artiglieria alpina, verranno designati i giovani fisicamente più idonei alle altre armi ed in possesso dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi dell'artiglieria.

L'assegnazione definitiva al corso di cavalleria verrà fatta in base al risultato di apposito esperimento di equitazione, da svolgersi presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, quando ad essa gli aspiranti si presenteranno per la nuova visita da subire a norma del n. 15.

17. E' da tenere ben presente, però, che in ogni caso non potranno aspirare all'ammissione ai corsi di cavalleria, degli alpini e dell'artiglieria alpina, come neppure a quelli di commissariato, di sus-

sistenza e di amministrazione, se non i giovani con ferma ordinaria, o che rinunziano esplicitamente, per iscritto, ad ogni abbreviazione di ferma. Qualora, durante il corso, gli allievi di che trattasi vengano ad acquistare il titolo a ferma minore, dovranno rinunciare a tale beneficio; oppure essere trasferiti ai corsi di altre specialità. Sempre in tale ipotesi gli allievi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione dovranno essere trasferiti al corso di fanteria.

I giovani residenti nelle isole italiane dell'Egeo dovranno essere assegnati *esclusivamente* ad un corso di fanteria.

18. I laureati e gli studenti in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali, in chimica pura, chimica industriale, nonchè quelli appartenenti all'istituto superiore navale, saranno senz'altro assegnati ai corsi dell'artiglieria — compreso, a domanda, quello dell'artiglieria alpina — del genio, a qualunque ferma siano ascritti.

A tale principio si fa eccezione solo per gli aspiranti al corso di commissariato, i quali possono concorrere all'ammissione al corso stesso in quanto siano laureati in chimica industriale od in ingegneria industriale.

I laureati e gli inscritti nelle facoltà indicate al 1° comma del presente numero, anche se aspirino al corso di commissariato, devono nelle rispettive domande indicare, sia pure in via subordinata, a quale delle predette armi aspirino ed a quale specialità.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi dell'artiglieria potranno essere ammessi i giovani in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e secondo l'ordine in cui questi sono indicati:

1° maturità scientifica (o diploma di abilitazione dell'istituto tecnico, sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento scolastico);
2° diploma di abilitazione dell'istituto tecnico per geometri;
3° diploma di abilitazione di un istituto tecnico industriale;
4° maturità classica.

Eccezionalmente, ai posti che rimangano ancora disponibili possono concorrere anche i giovani in possesso di titoli di studio diversi da quelli, di carattere tecnico, su menzionati.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi del genio potranno essere ammessi gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e secondo l'ordine in cui questi sono indicati:

1° diploma di abilitazione dell'istituto tecnico per geometri;
2° diploma di abilitazione di un istituto tecnico industriale;
3° diploma dell'istituto nautico;
4° maturità scientifica (o diploma di abilitazione dell'istituto tecnico, sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento scolastico);
5° maturita classica.

Ai corsi del genio non potranno essere ammessi aspiranti in possesso di titoli di studio diversi da quelli sopra indicati.

19. Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di saper « ricevere » correntemente ad udito.

Su richiesta degli interessati, i distretti indicheranno la sede, ove gli interessati stessi dovranno presentarsi alla prova.

Gli aspiranti, che supereranno l'esperimento, avranno, a parità di titoli di studio, la precedenza nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

20. Gli aspiranti alla nomina ad aspirante ufficiale di complemento nei centri automobilistici verranno tratti dai militari a ferma ordinaria, o che rinuncino a quella ridotta, e che abbiano frequentato il corso di fanteria presso la scuola di Palermo, quello dei bersaglieri, della cavalleria, dell'artiglieria di corpo d'armata e d'armata, del genio, gli aspiranti al servizio chimico militare, dagli allievi provenienti dai vari corsi, eccetto quelli degli alpini, di artiglieria di divisione di fanteria e alpina; gli aspiranti ai carri armati, dagli allievi provenienti dai corsi di fanteria, esclusi gli alpini; gli aspiranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio, esclusivamente dai militari che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-artieri del genio.

21. Per l'assegnazione al corso di commissariato saranno prescelti gli aspiranti laureati in legge, in scienze economiche e commerciali, in scienze politiche e sociali, in scienze agrarie, in chimica industriale ed in ingegneria industriale.

Per l'assegnazione al corso di sussistenza saranno prescelti gli aspiranti diplomati in ragioneria e poi quelli da istituti tecnici in genere, compresi quelli industriali. Per l'assegnazione al corso di amministrazione saranno prescelti gli aspiranti diplomati in ragioneria e dell'istituto tecnico per geometri.

S'intende che fra gli aspiranti muniti dei titoli suindicati saranno preferiti quelli che possiedano anche titoli superiori.

SVOLGIMENTO DEI CORSI.

22. I giovani ammessi ai corsi saranno qualificati, per i primi tre mesi, aspiranti allievi ufficiali di complemento, e cioè semplici soldati.

Alla fine del periodo suddetto, essi saranno promossi allievi ufficiali di complemento, se a giudizio delle commissioni d'avanzamento delle singole scuole ne siano riconosciuti idonei. La qualifica di allievo ufficiale di complemento è equiparata a tutti gli effetti a quella di caporale.

23. Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto, la circolare del *giornale militare*, relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Roma ..... luglio 1935 - Anno XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISIROCCHI.

PREZZO L. 2 —

(8101486) Roma, 1935-XIII — Istituto Poligr. Stato G. C. (Copie 7082)

GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª 1935 - ANNO XIII 8 AGOSTO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DELL'8 AGOSTO 1935-XIII

Encomio solenne « alla memoria » del soldato NAVA Francesco, del IV gruppo 4° reggimento artiglieria d'armata:

« Servente di un pezzo di artiglieria di grosso calibro durante una esercitazione di traino, accortosi che la vettura pezzo si era sganciata dalla trattrice e cominciava a scendere verso una scarpata, rimaneva fermo al suo posto ad azionare i freni nell'intento di poter fermare la vettura ed evitare il ribaltamento. Nel generoso tentativo veniva travolto dal pezzo e perdeva la vita.

Fulgido esempio di alto senso del dovere militare ».

Fornovo, li 24 giugno 1935-XIII.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2143

PARTE PRIMA

N. **604** - **13 giugno 1935** - Anno XIII — COLONIE. — Legge n. 1372. - Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia. . . . . *Pag.* 2149

» **605** - **27 giugno 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1405. - Modificazioni al regolamento sull'avanzamento del R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 . . . . . » 2157

606 - **27 giugno 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1398. - Reclutamento straordinario di sottotenenti in S. P. E. nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, categoria automobilisti . . . . . » 2161

» **607** - **27 giugno 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1400. - Estensione ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. della facoltà prevista dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i concorsi agli impieghi civili . . . . . » 2165

» **608** - **27 giugno 1935** - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1362. - Indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari. . . . . » 2167

» **609** - **27 giugno 1935** - Anno XIII — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 1399. - Esecuzione di opere militari affidate al ministero dei lavori pubblici . . . . . » 2169

N. **610 - 14 luglio 1935** - Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1374. - Costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. . . . . *Pag.* 2171

» **611 - 27 luglio 1935** - Anno XIII — ISTRUZIONE PRE E POST-MILITARE. — Organizzazione sportiva pre e post-militare . . . . . » 2175

» **612 - 7 agosto 1935** - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2177

» **613 - 7 agosto 1935** - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti da apportare al conto di costruzione della camicia di cotone candida . . . . . » 2179

» **614 - 7 agosto 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Corsi di istruzione per militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento. . . . . » 2181

PARTE SECONDA

N. **615 - 27 giugno 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale. - Esito di concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda . . . . . *Pag.* 2187

» **616 - 27 giugno 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al ministero della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva. . . . . » 2188

» **617 - 1° luglio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare . . . . . » 2189

N. 618 - 12 luglio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame di concorso per merito distinto per la promozione ad un posto di ingegnere geografo principale dell'istituto geografico militare (grado 8°, gruppo *A*) . . . . . *Pag.* 2191

» 619 - 12 luglio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esame a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII . . . . . » 2195

» 620 - 12 luglio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto geografico militare . . . . . » 2197

» 621 - 16 luglio 1935 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra. . . . . » 2198

» 622 - 19 luglio 1935 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra . . . . . » 2198

» 623 - 19 luglio 1935 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra. . . . . » 2199

» 624 - 31 luglio 1935 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Norme da osservarsi per la provvista e il pagamento dei materiali di ricambio vari e delle gomme per auto, moto e cicli, da prelevarsi sui contratti a quantità indeterminata. . . . . » 2199

» 625 - 2 agosto 1935 - Anno XIII — STATO DEGLI UFFICIALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico. . . . . » 2206

N. **626** – **7 agosto 1935** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato. . . . . *Pag.* 2207

» **627** – **7 agosto 1935** – Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 2207

» **628** – **7 agosto 1935** – Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito. . . . . » 2209

» **629** – **7 agosto 1935** – Anno XIII — PENSIONI. — Norme per l'applicazione del trattamento di quiescenza previsto, a favore degli ufficiali invalidi di guerra, dall'art. 44 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026. . . . . » 2210

» **630** – **7 agosto 1935** – Anno XIII – PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle salmerie e sul carreggio dei corpi . . . . . » 2212

» **631** – **7 agosto 1935** – Anno XIII – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Manutenzione del materiale automobilistico – Qualifica di « Guardaparco » per capi meccanici automobilisti . . . . . » 2212

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2213

PARTE PRIMA

Circolare N. 604. — COLONIE. — **Legge n. 1372 – Istituzione di un gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia.** — (Gabinetto). — 13 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 177, del 31 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito un « Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia ».

Esso concorre, con le altre Forze armate della Colonia, alla difesa del territorio, alla tutela dell'ordine pubblico, a preparare e mantenere militarmente inquadrati i cittadini italiani metropolitani residenti nella Colonia.

Per tutto quanto si riferisce alla disciplina ed al servizio il Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è alla dipendenza del Comando delle truppe.

Art. 2.

Il Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia comprende:

un Comando di Gruppo di legioni;
quattro Legioni;
un Gruppo misto per la difesa contraerea e da costa;
un Deposito complementi.

Detti elementi sono formati con personale in servizio permanente effettivo e con quello nei quadri.

Art. 3.

La gerarchia nei gradi di ufficiale, nei gradi di sottufficiale ed in quelli della truppa del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è equiparata alla gerarchia del Regio esercito ed è la seguente:

Ufficiali:

Console generale equiparato a generale di brigata;
Console equiparato a colonnello;
1° Seniore equiparato a tenente colonnello;
Seniore equiparato a maggiore;
Centurione equiparato a capitano;
Capo manipolo equiparato a tenente;
Sotto capo manipolo equiparato a sottotenente.

Sottufficiali:

1° Aiutante equiparato a maresciallo maggiore;
Aiutante capo equiparato a maresciallo capo;
Aiutante equiparato a maresciallo;
1° Capo squadra equiparato a sergente maggiore;
Capo squadra equiparato a sergente.

Truppa:

Vice capo squadra equiparato a caporal maggiore;
Camicia nera scelta equiparato a caporale;
Camicia nera equiparato a soldato.

Ai centurioni e capi manipoli del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia che nel Regio esercito abbiano conseguita la nomina rispettivamente a primo capitano ed a primo tenente, sono conferite le qualifiche di primo centuriore e di primo capomanipolo con il relativo trattamento economico secondo le norme per il Regio esercito.

Art. 4.

L'organico complessivo del personale in servizio permanente effettivo è il seguente:

Ufficiali:

Consoli generali	n.	1
Consoli	»	4
1ª Seniori e seniori	»	5
1ª Centurioni e centurioni	»	8
1ª Capimanipolo, capimanipolo e sotto capimanipolo	»	9

Sottufficiali e truppa:

1ª Aiutanti Aiutanti capi Aiutanti	n.	12
1ª Capi squadra	»	5
Capi squadra	»	8
Vice capi squadra Camicie nere scelte Camicie nere	»	90

Art. 5.

Le tabelle organiche delle formazioni specificate all'articolo 2, comprendenti l'aliquota del personale in servizio permanente effettivo fissato dall'art. 4 e quello nei quadri, sono stabilite con decreto del Ministro per le colonie, da registrare alla Corte dei conti, emanate di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze ed inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 6.

Il personale in servizio permanente effettivo è tratto, a domanda o d'autorità, da quello della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo nel Regno o nominato tale all'atto del trasferimento in Colonia ovvero da quello nei quadri residente in Libia, che

ottenga la nomina in servizio permanente effettivo in base a norme analoghe a quelle vigenti nel Regno.

Il reclutamento del personale nei quadri è volontario e si effettua con le stesse modalità stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel Regno, salvo il limite massimo di età che, per la truppa, è elevato a 60 anni.

Art. 7.

In caso di mobilitazione generale o parziale del Regio Corpo truppe coloniali il Comando di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia completerà, qualora necessario, le formazioni stabilite dall'art. 2 con i cittadini italiani metropolitani residenti nella colonia, aventi comunque obbligo di servizio militare, per i quali non sia stabilita destinazione di mobilitazione nei reparti del Regio Corpo.

Art. 8.

Sono estese al personale in servizio permanente effettivo del Gruppo di legioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia le disposizioni stabilite dall'ordinamento militare pel Regio Corpo truppe coloniali della Libia nei riguardi dei vincoli di ferma e di rafferma; ai sottufficiali ed ai militari di truppa in servizio permanente effettivo sono anche estese le disposizioni relative ai premi di arruolamento e di rafferme stabilite dall'ordinamento stesso per i pari grado del Regio esercito.

Sono pure estese le disposizioni del detto ordinamento relative all'indennità di equipaggiamento ed alle licenze.

Art. 9.

Fermo quanto dispone il precedente articolo, il trattamento economico del personale in servizio permanente effettivo è quello previsto dai primi cinque capoversi dell'articolo 5 del R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812.

Agli effetti di tale trattamento si osserva l'equiparazione con i gradi del Regio esercito di cui all'art. 3.

Art. 10.

Le disposizioni emanate per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel Regno possono essere estese al Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, con decreto del Ministro per le colonie, da emanarsi, per quanto di competenza, di concerto col Ministro per le finanze, inteso, in ogni caso, il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 11.

Le norme riguardanti l'uniforme e l'equipaggiamento degli appartenenti al Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia saranno emanate dal Ministro per le colonie, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 12.

Le spese per il funzionamento del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia saranno a carico del bilancio di quella Colonia sul quale, a partire dall'esercizio 1935-36, verranno istituiti speciali articoli con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le colonie.

Art. 13.

Le legioni di cui all'art. 2 costituiscono enti amministrativamente autonomi.

Esse rendono i conti al Governo della Libia con le stesse norme in vigore per le unità del Regio Corpo truppe coloniali.

Il Comando del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, il Deposito complementi ed i reparti per la difesa contraerea e da costa sono amministrati dalle Legioni designate dal comandante del Gruppo di legioni.

Art. 14.

Per i rifornimenti e provviste di ogni genere il Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia farà capo ai servizi del Regio Corpo truppe coloniali. L'importo delle cessioni sarà versato in Tesoreria con imputazione al competente articolo di entrate del bilancio della colonia mediante mandati commutabili in quietanza d'entrata, salvo reintegro dell'articolo di spesa relativo alle provviste per il Regio Corpo truppe coloniali.

Art. 15.

Il comandante del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed è scelto fra i consoli generali in servizio permanente effettivo.

Lo stesso decreto fisserà, previo concerto con il Ministro per le finanze, l'indennità di rappresentanza spettante al predetto comandante entro il limite massimo di annue lire 10.000 al lordo delle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Ara. 16.

Il console generale comandante è alla diretta dipendenza del comandante delle truppe della Colonia e, secondo le direttive da questi impartite, sovraintende all'organizzazione, all'addestramento ed all'amministrazione di tutte le formazioni del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia.

Art. 17.

È data facoltà al Comando del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia di disporre o di autorizzare il richiamo in servizio, per istruzioni o speciali necessità di servizio, degli ufficiali e della truppa delle dipendenti Legioni, purchè il richiamo non superi

le 24 ore, non si riferisca a reparti superiori al battaglione e sempre che la spesa ad esso richiamo riferentesi sia compresa nei normali stanziamenti di bilancio.

In tutti gli altri casi per il richiamo in servizio degli appartenenti alle Legioni predette occorre la preventiva autorizzazione del Governatore generale, fermo, comunque, l'obbligo di mantenere la spesa nei normali stanziamenti di bilancio.

Art. 18.

Le legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono sciolte ed in loro vece sono sostituiti due battaglioni di camicie nere permanenti che, come unità di fanteria nazionale, faranno parte integrante del Regio Corpo truppe coloniali della Libia.

L'organico dei battaglioni camicie nere permanenti sarà stabilito dal Ministro per le colonie di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, con suo decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 19.

In quanto non contrastino con la presente legge restano ferme le disposizioni del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, e successive modificazioni e quelle del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1389, sostituendo alla dizione « legioni libiche permanenti » quella « battaglioni camicie nere permanenti ».

Il terzo comma dell'art. 8 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, s'intende però modificato secondo il disposto dell'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365, per quanto riguarda i sottufficiali, i graduati di truppa e le camicie nere di detti battaglioni provenienti dal personale in congedo illimitato della Regia marina.

Art. 20.

I compiti relativi all'istruzione premilitare devoluti ai comandi delle Legioni libiche permanenti dal R. decreto 17 novembre 1932, n. 1840, sono affidati al Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge il personale in servizio permanente effettivo del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia potrà essere tratto da quello che si renderà disponibile in seguito alla soppressione delle Legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dopo formati i battaglioni camicie nere permanenti di cui all'art. 18.

Art. 22.

È data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la esecuzione della presente legge, d'accordo con i Ministri per la guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 23.

La presente legge ha vigore dal 16 dicembre 1934-XIII, e sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie.

La costituzione degli elementi del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, stabiliti dall'art. 2, verrà, però, attuata gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per le colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N. 605. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1405 – Modificazioni al regolamento sull'avanzamento del R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626. — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 3 agosto 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministo Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'anzianità minima di servizio per la promozione a sergente è stabilita in tre mesi per i provenienti dai Corsi allievi ufficiali di complemento.

Art. 2.

Al n. 2 del paragrafo 30 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato dai Regi decreti 16 dicembre 1909, n. 803;

31 agosto 1910, n. 732; 3 giugno 1920, n. 945; 21 dicembre 1922, n. 1712, e 16 aprile 1934, n. 782, è sostituito il seguente:

« 2° In tutti gli altri corpi:

a) cinque mesi di servizio effettivo alle armi, per la nomina ad appuntato;

b) tre mesi di servizio effettivo alle armi, per la promozione a caporale;

c) due mesi di anzianità nel grado di caporale, per la promozione a caporale maggiore;

d) dieci mesi di servizio effettivo alle armi, per la promozione a sergente;

e) tre anni di servizio effettivo alle armi, di cui almeno sei mesi nel grado di sergente, per la promozione a sergente maggiore;

f) tre anni nel grado di sergente maggiore, per la promozione a maresciallo.

Per gli allievi ufficiali di complemento il limite di tempo di cui al comma *b*) può essere ridotto fino a due mesi e quello di cui al comma *d*) fino a tre mesi di servizio effettivo alle armi ».

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

La disposizione di cui al precedente art. 1 si applica, con effetto retroattivo, anche ai militari arruolati con la classe 1913, ascritti alla ferma minima oppure assegnati o trasferiti alla ferma minore di terzo grado, i quali, nell'anno 1934, seguirono uno speciale corso accelerato di tre mesi, per allievi ufficiali di complemento. Detti militari, pertanto, in quanto giudicati idonei al grado di sergente, potranno invocare la nomina a sottotenente di complemento, a tenore dell'art. 22, n. 5, del vigente testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, e sue successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 169. — MANCINI.

N. 606. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1398. – Reclutamento straordinario di sottotenenti in S. P. E. nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, categoria automobilisti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 179, del 2 agosto 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e le successive modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, che approva le norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad un reclutamento straordinario di ufficiali subalterni automobilisti della Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per l'aeronautica di indire un reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti, per un numero di posti uguale a quelli che risulteranno complessivamente vacanti nella categoria alla data di emanazione del relativo bando di concorso.

Art. 2.

Al concorso predetto che sarà effettuato per titoli e per esami, potranno partecipare esclusivamente gli ufficiali inferiori di complemento di qualsiasi arma o corpo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, previo assenso dei Ministeri interessati, che si trovino, alla data del presente decreto, in servizio nella Regia aeronautica almeno da sei mesi con funzioni di automobilisti, purchè abbiano ottenuta l'idoneità nel concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, di cui al R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, e non abbiano trovato sistemazione nel predetto ruolo per deficienza di posti; ovvero si trovino in servizio nella Regia aeronautica come piloti o come automobilisti da almeno tre anni.

Quelli di detti ufficiali che rivestano il grado di capitano o di tenente dovranno dichiarare di accettare, eventualmente, la nomina col grado di sottotenente.

Quelli che abbiano la carica di aeronavigante dovranno rinunciare alla carica stessa.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso di cui al precedente articolo 1 gli aspiranti non dovranno aver superato, alla data di pubblicazione del bando, l'età di 38 anni, ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti generali richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi, nonchè di quelli speciali atti a comprovare la capacità professionale specifica per ben assolvere le mansioni di ufficiale automobilista.

Al predetto limite di età sono applicabili le maggiorazioni di cui agli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706.

Art. 4.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti ed in qualunque stadio del concorso, il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di escludere dal concorso stesso, senza addurne i

motivi, quegli aspiranti che, a suo giudizio, ritenesse di non dover ammettere a far parte della Regia aeronautica in qualità di ufficiali in servizio permanente.

Art. 5.

Una Commissione da nominare dal Ministro per l'aeronautica procederà all'esame delle domande degli aspiranti ammessi al concorso e stabilirà preliminarmente quali degli aspiranti stessi siano da ammettersi agli esami, tenendo conto dei titoli e documenti presentati dai concorrenti, dei loro precedenti di servizio e disciplinari, nonchè dei pareri e rapporti informativi delle autorità gerarchiche.

Art. 6.

Gli esami saranno scritti, orali e pratici, e si svolgeranno — secondo le modalità che verranno stabilite nel bando di concorso — su materie di cultura generale militare e di tecnica professionale automobilistica, giusta i programmi da stabilirsi nel bando stesso.

Art. 7.

I candidati riconosciuti idonei verranno nominati in servizio permanente secondo la graduatoria e fino alla copertura dei posti messi a concorso, con grado di sottotenente, e con anzianità, nel grado stesso, corrispondente alla data del decreto di nomina.

Gli idonei che risultassero esuberanti ai posti disponibili saranno esclusi dalla nomina, e nessun titolo potranno vantare alla nomina stessa, salvo che tra gli idonei da nominare non vi siano dei rinunciatari.

Art. 8.

Per i vincitori del concorso, già ammogliati alla data del decreto di nomina a sottotenente in servizio permanente, la nomina stessa sarà effettuata senza l'obbligo di costituzione della dote, di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 156. — MANCINI.

N. 607. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1400. - Estensione ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. della facoltà prevista dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i concorsi agli impieghi civili.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 179, del 2 agosto 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di estendere ai concorsi ad ufficiale in S.P.E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È estesa ai concorsi ad ufficiali in S.P.E. la facoltà prevista dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i concorsi ad impieghi civili.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1935-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 154. — MANCINI.

N. 608. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1362 – Indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 27 giugno 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 175, del 29 luglio 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, che disciplina le indennità spettanti agli ufficiali insegnanti presso le Scuole militari;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1932, n. 271, che fissa il numero globale delle indennità d'insegnamento e conferisce facoltà al Ministero della guerra di ripartirle fra le varie Scuole militari;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di consentire al Ministero della guerra la ripartizione delle indennità suddette in modo più rispondente alle esigenze dell'insegnamento;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo annuo delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le Scuole militari, già fissato dall'art. 1 del R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, in L. 2500, L. 1500 e L. 700 è ridotto rispettivamente a L. 2000, L. 1250 e L. 600 per la prima, seconda e terza categoria.

Le indennità predette sono da assoggettare alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Il numero delle indennità di insegnamento resta globalmente fissato in 59 di prima categoria, 76 di seconda categoria e 105 di terza categoria, con facoltà al Ministero della guerra di ripartirle tra le singole Scuole e corsi.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto 18 febbraio 1932, n. 271.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° ottobre 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 153. — MANCINI.

N. 609. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto-legge n. 1399. - Esecuzione di opere militari affidate al Ministero dei lavori pubblici.** — (Direzione generale del genio). — 27 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 179, del 2 agosto 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 22 maggio 1924, n. 827;

Visto il R. decreto 1° novembre 1928, n. 2653, che detta disposizioni per l'applicazione del citato R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422;

Visto il R. decreto 18 maggio 1931, n. 544, relativo al concentramento dei servizi di edilizia statale nel Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta l'opportunità di estendere le disposizioni del regolamento per i lavori del Genio militare, alle opere di indole militare eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici in vista della loro speciale destinazione e dei particolari fini cui sono dirette;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di tale provvedimento dato il complesso di opere in corso e da progettare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici nella esecuzione dei lavori, interessanti le Amministrazioni militari ha facoltà di applicare le norme dell'art. 50, lettera *c*), del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, a richiesta dei Ministeri militari competenti.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 164. — MANCINI.

N. 610. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto legge n. 1374 — Costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.** — (Gabinetto). — 14 luglio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 177, del 31 luglio 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 8 giugno 1925, n. 969;
Visto il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa, approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di costituire l'Organo di cui all'art. 4, comma *b*), della legge 8 giugno 1925, n. 969;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per disciplinare e controllare le attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, nonchè l'impiego dei mezzi e del personale all'uopo necessari, è costituito, alla diretta ed esclusiva dipendenza del Capo del Governo, presidente della Commissione Suprema di difesa, un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 2.

Assume la carica di Commissario generale per le fabbricazioni di guerra il presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

Il Commissario generale ha la facoltà di corrispondere con le pubbliche amministrazioni interessate, di richiedere ad esse, oltre le notizie ed informazioni occorrenti, ogni altro mezzo di collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni e di impartire tutte le disposizioni attuative inerenti al proprio mandato.

Art. 3.

Alle Amministrazioni dello Stato è fatto obbligo di dare al Commissario generale preventiva notizia dei programmi di fabbricazioni di guerra e delle conseguenti ordinazioni e commesse da affidare alle industrie nazionali e di attenersi, per l'espletamento di esse, alle specifiche disposizioni del Commissario generale.

Art. 4.

Gli uffici e servizi del Commissariato generale si costituiscono — secondo un apposito ruolo organico, da stabilirsi dal Capo del Governo con suo decreto — utilizzando il personale della Segreteria del Comitato per la mobilitazione civile e dei servizi da esso dipendenti, nonchè il personale comandato a prestar servizio presso il Commissariato predetto a seguito di richiesta nominativa del Commissario generale ai rispettivi Ministeri.

Oltre al personale di ruolo di cui al comma precedente, il Commissario generale ha facoltà di reclutare personale a contratto o avventizio, nei limiti strettamente indispensabili e con trattamento da fissare di intesa col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le necessarie variazioni di Bilancio in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, nonchè a provvedere per i locali occorrenti agli uffici e servizi del Commissariato generale.

Art. 6.

Con decreti del Capo del Governo saranno determinate tutte le norme, anche integrative, necessarie per l'esecuzione del presente decreto e da emanarsi di concerto col Ministro

per le finanze quando si riferiscano al personale o determinino comunque effetti finanziari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 157. MANCINI.

N. 611. — ISTRUZIONE PRE E POST-MILITARE — **Organizzazione ispettiva pre e post militare.** — (Gabinetto). — 27 luglio 1935 - Anno XIII.

Allo scopo di meglio precisare quanto è stato disposto nei riguardi dell'addestramento pre e post militare ed a modifica del n. 5 della circolare 559 *giornale militare* del 17 luglio u. s.,

determino:

1° gli ispettori della pre e post militare dipendono dai comandi di zona; i comandanti di distretto, per la parte pre e post militare, dagli ispettori ora detti;

2° le direttive per l'istruzione pre e post militare, verranno date da S. E. l'ispettore capo della pre e post militare direttamente ai comandanti di zona, informandone il sottocapo di S. M. per la difesa territoriale. I comandanti di zona impartiranno ai dipendenti ispettori disposizioni per l'attuazione delle suddette direttive;

3° i comandanti di distretto si interesseranno dell'istruzione pre e post militare in base alle disposizioni che riceveranno dagli ispettori della pre e post militare di zona; potranno avere a loro disposizione, per questo incarico, un ufficiale superiore.

Detti comandanti compileranno le note caratteristiche degli ufficiali F. O. addetti alle organizzazioni giovanili; tali note saranno rivedute dagli ispettori della pre e post militare di zona, e, per gli ufficiali superiori, anche dai comandanti di zona.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 612. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 7 agosto 1935 - Anno XIII.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione Torino - Tenenza di Venaria Reale.

Comandi soppressi:

Legione Torino - Sezione di Venaria Reale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 613. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti da apportare al conto di costruzione della camicia di cotone candida.** — (Direzione generale servizi logistici). — 7 agosto 1935 - Anno XIII.

Al conto di costruzione della camicia di cotone candida — rimasta di prescrizione per i CC. RR. —inserto a pag. 18 della raccolta Ed. 1932, dovranno essere apportate le seguenti varianti:

sostituire l'intestazione « camicia di cotone candida » con « camicia di cotone candida per CC. RR. »;

sostituire il compenso di mano d'opera di « L. 1,90 » e corrispondentemente il prezzo di costo « L. 8,478 » con « L. 2 » e « L. 8,578 », lasciando invariato quello di conteggio;

alla nota (1) sostituire « 5 bottoni » con « 6 bottoni »;

dopo la suddetta nota, aggiungere:

«*N. B.* — L'applicazione del bottone nella parte anteriore destra del listino dovrà essere fatta in modo da ottenere un gambo piuttosto lungo per consentire l'abbottonatura dell'altra parte del listino nonchè dei due lembi del piede del colletto ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 614. — RECLUTAMENTO. — **Corsi di istruzione per militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 agosto 1935 - Anno XIII.

Salvo quanto è in appresso prescritto circa il corso di istruzione e l'esperimento pratico per i militari in congedo che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento, in base all'art. 22, n. 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento — quale risulta modificato dai Regi decreti-legge 28 gennaio 1935, n. 36, e 13 maggio 1935, n. 850 — si seguono norme analoghe a quelle stabilite dalla circolare 439 *giornale militare* 1930 e successive modificazioni, per coloro che aspirino alla nomina suddetta in base al n. 5 del citato art. 22.

I. — *Corso d'istruzione.*

Il corso d'istruzione per i militari di cui sopra si svolge, di massima, durante il primo ciclo d'istruzione.

Ha la durata di due mesi; consiste in lezioni serali (tre alla settimana) ed in istruzioni domenicali, e si effettua in base ai programmi contenuti nell'annesso allegato.

Le autorità preposte al corso d'istruzione redigono, al termine di esso, un rapporto nel quale devono specificare se il candidato ha conseguito, nel corso stesso, un risultato favorevole o meno.

Solo il militare che ha frequentato, con esito favorevole, il corso, è ammesso all'esperimento pratico di cui al seguente n. II.

L'organizzazione e l'alta sorveglianza dei corsi compete ai comandi di corpo d'armata, i quali:

— ne stabiliranno la data d'inizio e le modalità di svolgimento, in relazione ai fondi disponibili ed alle altre possibilità pratiche;

— provvederanno che siano svolti presso le sedi dei comandi di reggimento, curando, nei limiti del possibile, che i candidati affluiscano alla sede di reggimento più vicina a quella della loro residenza.

I corsi saranno istituiti solo quando si raggiunga il numero minimo di cinque frequentatori.

II. — *Esperimento pratico.*

L'esperimento pratico ha luogo presso i reggimenti di cui al precedente n. 1, al termine del corso d'istruzione.

Ha la durata di 15 giorni e si effettua con le norme contenute nell'allegato *B*) alla circolare 439 *giornale militare* 1930.

Durante l'esperimento i militari sono richiamati in servizio.

Il programma da svolgere comprende per tutti i candidati la scuola di comando e di pratico addestramento individuale e di reparto.

III. — *Disposizioni varie.*

Il militare in congedo illimitato che frequenta il corso d'istruzione ha diritto alla riduzione del 70 per cento nei viaggi effettuati in ferrovia:

a) per intervenire ad esercitazioni svolte durante i corsi;

b) per recarsi dalle sedi di abituale residenza a quella dei corsi.

Le spese di cui sopra sono a carico dell'Amministrazione militare; quelle di cui alla lettera *b*) sono rimborsate, alla fine dei corsi, al solo militare che abbia preso parte almeno alla metà delle riunioni.

Il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dalla sede di abituale residenza a quella del corso, deve essere effettuato anche a quel militare che, risiedendo in paese non servito da ferrovia, o avente speciale ubicazione, sia costretto a valersi, per intervenire al corso, di altri mezzi di trasporto. Tale rimborso sarà effettuato in base alla tariffa ufficiale dei vari servizi pubblici e secondo il percorso più breve.

Durante l'esperimento pratico il militare ha diritto agli assegni e indennità del grado che riveste.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Programmi d'insegnamento per i corsi d'istruzione dei « militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento ».

I. — PROGRAMMA PER LA FANTERIA.

Addestramento tattico (18 lezioni serali e 6 istruzioni domenicali).

Parte teorica:

la fanteria: caratteristiche, mezzi d'azione: cenni sui procedimenti tattici: movimento, fuoco, urto;

cenni sommari sulle caratteristiche e mezzi d'azione delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio;

nozioni sintetiche sull'aviazione per il R. esercito, sugli aggressivi chimici, sulla difesa chimica;

fisionomia del combattimento odierno e sue principali fasi di sviluppo; azione delle varie armi;

cenni sommari sulla formazione di guerra della divisione e sul funzionamento dei relativi servizi;

lettura della carta ed elementi sulla fortificazione campale nella offensiva e nella difensiva.

Parte teorico-applicativa:

organico, mezzi d'azione, addestramento ed impiego della squadra, plotone, compagnia, battaglione di fanteria;

esplorazione e sicurezza in marcia ed in stazione e collegamento con gli aerei;

avvicinamento, organizzazione e preparazione dell'attacco, sviluppo dell'attacco, condotta del combattimento, conquista dell'obiettivo: compiti particolari dell'ufficiale subalterno di fanteria, indicazioni e consigli pratici;

svolgimento del combattimento difensivo e suoi elementi: attribuzioni dei comandanti delle minori unità, consigli pratici;

azioni tattiche in particolari circostanze (caseggiati, boschi, nebbia, notte, ecc.);

ricognizione di ostacoli, di località, di itinerari; esercizi di schizzi topografici.

Armi, tiro e materiali vari (6 lezioni serali e 2 istruzioni domenicali).

Parte teorica:

descrizione delle armi della fanteria;

generalità sul tiro, efficacia del fuoco e vulnerabilità delle formazioni;

cenni sugli aggressivi chimici e sulla difesa chimica.

Parte teorico-applicativa:

uso pratico delle armi;
tiri di combattimento.

2. — PROGRAMMA PER LA CAVALLERIA.

Addestramento tattico (18 lezioni serali e 6 istruzioni domenicali).

Parte teorica:

la cavalleria, caratteristiche, mezzi d'azione, compiti, procedimenti tattici;

le altre truppe celeri: caratteristiche, mezzi d'azione;

cenni sommari sulle caratteristiche e mezzi d'azione della fanteria, artiglieria e genio;

nozioni sintetiche sull'aviazione per il R. esercito; sugli aggressivi chimici, sulla difesa chimica;

fisionomia del combattimento odierno e sue principali fasi di sviluppo, azioni delle varie armi;

cenni sommari sulla formazione della divisione celere, sui compiti che possono esserle affidati e sul funzionamento dei relativi servizi;

lettura della carta ed elementi sulla fortificazione campale nell'offensiva e nella difensiva.

Parte teorico-applicativa:

organico, mezzi d'azione, addestramento ed impiego della squadra, plotone, squadrone, gruppo di squadroni;

nozioni sui carri veloci e loro impiego;

esplorazione e servizio di sicurezza in marcia ed in stazione e collegamento con gli aerei;

avvicinamento, combattimento nel corso dell'avvicinamento, presa di contatto: indicazioni e consigli pratici sui particolari compiti dell'ufficiale subalterno;

azione offensiva e difensiva della cavalleria: la squadra ed il plotone nel combattimento offensivo e difensivo (a cavallo, a piedi); compiti dell'ufficiale subalterno di cavalleria, indicazioni e consigli pratici;

interruzioni stradali effettuate dalla cavalleria: consigli pratici;

ricognizioni di ostacoli, di località, di itinerari; esercitazioni di schizzi topografici.

Armi, tiro e materiali vari (6 lezioni serali e 2 istruzioni domenicali).

Sarà svolto il programma stabilito per gli allievi di fanteria, con le modifiche inerenti all'armamento della cavalleria e completato di alcune notizie sugli esplosivi impiegati per le interruzioni.

3. — PROGRAMMA PER L'ARTIGLIERIA.

Addestramento tattico (18 lezioni serali e 6 istruzioni domenicali).

Parte teorica:

l'artiglieria, caratteristiche e mezzi d'azione delle varie specialità dell'arma;

cenni sommari sulle caratteristiche e mezzi d'azione della fanteria, delle truppe celeri, delle truppe alpine, del genio;

nozioni sull'aviazione per il R. esercito, sugli aggressivi chimici, sulla difesa chimica;

fisionomia del combattimento odierno e sue principali fasi di sviluppo; azioni di fuoco dell'artiglieria;

cooperazione fra le varie armi nella divisione ed in particolare fra l'artiglieria e fanteria;

lettura della carta ed elementi sulla fortificazione campale nell'offensiva e nella difensiva.

Parte teorico-applicativa:

servizio del pezzo; organici della batteria e del gruppo;

la batteria ed il gruppo in stazione ed in marcia; ricognizioni, scelta ed organizzazione della posizione; osservatori di batteria;

la batteria in azione: varie azioni di fuoco; pattuglie di osservazione e collegamento;

il gruppo durante l'azione: manovra del fuoco, rifornimento munizioni, funzionamento dei servizi;

ricognizione di ostacoli, di località, di itinerari; esercizi di schizzi topografici.

Armi, tiro e materiali vari (6 lezioni serali e 2 istruzioni domenicali).

Parte teorica:

generalità sulle armi da fuoco portatili e sulle artiglierie;

generalità sui congegni ed attrezzi di puntamento per le artiglierie;

esplosivi di lancio e scoppio; munizionamento di artiglieria;

cenni sui mezzi di collegamento: telefonici, radiotelegrafici, ottici;

generalità sulle regole di puntamento e sulle modalità di tiro.

Parte teorico-applicativa:

uso pratico dei congegni di puntamento;

compilazione di documenti di tiro;

condotta del fuoco.

4. — PROGRAMMA DEL GENIO.

Addestramento tattico (18 lezioni serali e 6 istruzioni domenicali).

Parte teorica:

il genio: caratteristiche, mezzi d'azione, procedimenti tattici delle varie specialità dell'arma;

cenni sommari sulle caratteristiche e mezzi d'azione della fanteria delle truppe celeri, delle truppe alpine e dell'artiglieria;

nozioni sintetiche sull'aviazione per il R. esercito, sugli aggressivi chimici, sulla difesa chimica;

fisionomia generale del combattimento odierno e sue principali fasi di sviluppo: notizie pratiche sull'azione delle varie armi ed in particolare del genio;

impiego del genio in particolari circostanze: caseggiati, boschi, passaggi di corsi d'acqua;

impiego del genio nei grandi trasporti; le interruzioni e le distruzioni; la guerra di mina;

elementi di topografia, di fortificazione permanente e campale, di lavori sul campo di battaglia, dei mezzi per il collegamento e per l'informazione.

Parte teorico-applicativa:

organico delle minori unità (squadra, plotone, compagnia, battaglione);

misure di sicurezza in marcia ed in stazione; impiego del genio nell'avvicinamento;

impiego del genio e cooperazione con le altre armi nell'organizzazione e nella preparazione dell'attacco;

impiego del genio nell'attacco e nel rafforzamento della posizione conquistata;

impiego del genio nell'organizzazione di una posizione difensiva e nello svolgimento del combattimento difensivo.

Armi, tiro e materiali vari (6 lezioni serali e 2 istruzioni domenicali).

Parte teorica:

generalità sulle armi da fuoco portatili, sulle artiglierie, sui carri armati e carri veloci;

cenni sulle munizioni, nozioni di puntamento e generalità sul tiro.

Parte teorico-applicativa:

uso pratico delle armi e dei mezzi dell'arma;

esercitazioni di tiro.

Esperimento pratico (15 giorni di servizio effettivo).

Il programma da svolgersi nel periodo dell'esperimento pratico comprende per tutti gli allievi la scuola di comando e di pratico addestramento individuale e di reparto.

PARTE SECONDA

Circolare N. 615. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale. - Esito di concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1935 col quale è stato indetto un concorso per due posti di sottotenente maestro direttore di banda;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

FACCENDA Ottavio, di Tito, unico dichiarato idoneo, con una media complessiva di punti 13,60/20, negli esami del concorso a due posti di sottotenente maestro direttore di banda, indetto col decreto ministeriale 16 gennaio 1935-XIII, è vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Registro 19 *Guerra, foglio* 53. — CAVALLARIS.

N. 616. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al ministero della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 giugno 1935 – Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il maggiore di fanteria riassunto in servizio quale invalido di guerra CREMONESE cav. Alessandro è nominato membro della commissione consultiva di appello per l'esame dei ricorsi al Ministero della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, a decorrere dalla data del presente decreto in sostituzione del maggiore di fanteria DE SANTIS cav. Lauro.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 18 *Guerra, foglio n.* 412. — CAVALIARI.

N. 617. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° luglio 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Considerato che i ragionieri geometri del genio militare VERA G. Battista e ROSSO Giuseppe, pur avendo riportato nel precedente concorso per merito distinto, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1929-VIII, i punti richiesti per superare gli esami di idoneità non vennero promossi perchè non avevano ancora raggiunta l'anzianità prescritta per essere ammessi all'esame d'idoneità di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1929;

Visto che il ragioniere geometra del genio militare ROSSO Giuseppe ha preso parte anche al concorso per merito distinto, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1933, senza però, superare le prove scritte del concorso stesso, e che, pertanto, egli non può essere compreso nella graduatoria degli idonei;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1935-XIII, col quale i ragionieri geometri del genio militare: CAPRARO Guido, MARCUCCI Ersilio, ANGELINI Alberto, LERZ Roberto, SIMONE Aldo, LO JACONO Giuseppe, DI FILIPPO Giovanni, ROTA Alberto, LUPO Felice, MONTEFUSCO Edmondo, CREVOLA Luigi, DOGLIANI Carlo e PANTELLARO Angelo furono dispensati dal sostenere gli esami d'idoneità per la promozione al grado 9° per aver riportato nel concorso per merito distinto, indetto col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-X, i punti richiesti per superare l'esame d'idoneità;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami d'idoneità per la promozione a primi ragionieri geometri dal

genio militare, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XI, e visto il risultato degli esami stessi;

Considerato che i ragionieri geometri MONTEFUSCO Edmondo, CAPRARO Guido, MARCUCCI Ersilio, LERZ Roberto, PANTELLARO Angelo e ROTA Alberto, non avevano raggiunta l'anzianità prescritta per essere ammessi agli esami d'idoneità, indetti col succitato decreto ministeriale 6 novembre 1933-XI e che, perciò, non possono essere compresi nella graduatoria da formarsi in base al risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare:

	Voti riportati	Coefficiente relativo all'anzianità di grado	Totale
1. DI FILIPPO Giovanni	15,28	7	22,28
2. SCERNI Ermenegildo	17,07	5	22,07
3. RIVAIRA Eugenio	16,03	6	22,03
4. PANICHI Giovanni	16,53	5	21,53
5. ANGELINI Alberto	15,55	5	20,55
6. SIMONE Aldo	15,28	5	20,28
7. LO JACONO Giuseppe	15,28	5	20,28
8. ROLLA Oreste	16,28	4	20,10
9. GUGLIOTTA Salvatore	14,03	6	20,03
10. SCRIVANI Remo	14,97	5	19,97
11. BORELLI Giuseppe	15,97	4	19,97
12. MANDARA Nicandro	14,93	5	19,93
13. CORTINI Alberto	15,77	4	19,77
14. GROSSI Ernani	14,46	5	19,46
15. FLAMINI Spartaco	16,17	3	19,17
16. VERA G. Battista	15	4	19
17. LUPO Felice	14,85	4	18,85

	Voti riportati	Coefficiente relativo all'anzianità di grado	Totale
18. SCRIVANI Romolo	14,77	4	18,77
19. NATALE Giuseppe	15,67	3	18,67
20 CREVOLA Luigi	14,50	4	18,50
21. FERRARA Nicola	16,33	2	18,33
22. MASINI Dario	14,87	3	17,87
23. LIA Filippo	14,73	3	17,73
24. MORMANDI Giulio	14,63	3	17,63
25. DAGLIANI Carlo	14,48	1	15,48

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma lì 1° luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1935 - Anno XIII
Registro 19, foglio 204.

N. 618. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice l'esame di concorso per merito distinto per la promozione ad un posto di ingegnere geografo principale dell'istituto geografico militare (grado 8° gruppo A).** — Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 luglio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 20 novembre 1930, n. 1482; e i Regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1256; 6 gennaio 1927, n. 27, e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto l'esame di concorso per merito distinto per la promozione ad un posto di ingegnere geografo principale dell'Istituto geografico militare (grado 8° gruppo *A*).

Al suddetto esame di concorso possono essere ammessi gli impiegati del ruolo degli ingegneri geografi del cennato Istituto, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9° e 10°, tenuto conto dell'eventuale periodo di prova, e che, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti del compimento del periodo di servizio richiesto per l'ammissione al detto esame di concorso sarà valutato:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, in reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, a norma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;

b) l'eventuale servizio prestato in altri ruoli, a norma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256;

c) il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento senza interruzione anteriormente al 28 ottobre 1922, a termine degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare al predetto esame di concorso, debbono presentare, per via gerarchica, domanda su carta da bollo da L. 6, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul *Giornale militare ufficiale*, diretta al ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili).

Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1 gli aspiranti dovranno unire alla domanda i documenti atti a comprovare il servizio prestato

nei reparti combattenti, quello prestato in altri ruoli, il periodo di inscrizione ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed eventualmente il brevetto di partecipazione alla marcia su Roma.

Nel caso che i documenti in parola siano già in possesso del ministero, gli interessati dovranno indicarli in modo specifico, fornendo altresì tutte le notizie necessarie a rintracciarli.

Art. 3.

L'esame di concorso avrà luogo in Firenze, presso l'Istituto geografico militare e consisterà in quattro prove scritte ed in una prova orale, giusta il programma allegato al presente decreto.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta nel modo seguente:

BIANCHI D'ESPINOSA nob. Rodolfo, generale di divisione, direttore dell'Istituto geografico militare, *presidente;*

FERRI dott. Francesco, generale del genio nella riserva, *membro;*

DOTTO Giovanni, colonnello del genio, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Vittorio PERUZY, consigliere nell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di otto decimi.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al 2° comma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno ammessi alla prova orale anche i

candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale essi dovranno ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei.

La votazione complessiva verrà stabilita in base alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, tanto per il vincitore dell'esame di concorso per merito distinto, che per gli idonei.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 12 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Programma per gli esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo.

Prove scritte.

1. Svolgimento di tre temi distinti che si riferiranno ai seguenti campi di cognizioni:

a) astronomia geodetica;
b) geodesia;
c) teoria delle carte topografiche;
d) rilievo topografico e fotogrammetrico - Metodi, sistemi e strumenti di lavoro alle varie scuole - Rilievi regolari e speditivi nelle colonie.

2. Una prova pratica consistente in « calcoli di compensazione sia di rete geodetica che altimetrica ».

Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato disporrà di sette ore.

Prova orale.

La prova orale riguarderà la discussione dei lavori eseguiti nelle prove scritte, e si estenderà anche su tutti gli argomenti sopra indicati.

La durata sarà di un'ora.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1935 - *Anno XIII*
Guerra - Registro n. 19, *foglio n.* 206. — CAVALLARI

N. 619. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esame a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 luglio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sulla stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 26 gennaio 1935-XIII, col quale fu indetto un concorso per esame a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esame a 11 posti di topografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare:

1. BOSI Umberto . . . . . con punti 17,40
2. CERBONI Eligio . . . . . » » 16,98
3. MERLO Antonio . . . . . » » 16,81
4. BASTIANINI Bruno . . . . . » » 16,55
5. MAFFI Elio . . . . . » » 16,27

6. LANZILLOTTA Filinto . . .	con	punti	16,18
7. SCARPA Giovanni	»	»	16,15
8. CAVALLI Giorgio	»	»	16,07
9. LICANDRO Silvestro . . .	»	»	15,82
10. GRANDOLFI Bruno	»	»	15,77
11. CECCHI Remo	»	»	15,70
12. TASSINARIO Giovanni . . .	»	»	15,58
13. VERSE' Alberto	»	»	15,42
14. MONTALBANO Elio	»	»	15,14
15. CATALISANO Alfredo . . .	»	»	15,07
16. PIZZIMENTI Giovanni . . .	»	»	15,01
17. BAZAN Antonio	»	»	15,00
18. SANTINI Gino	»	»	14,80
19. GIANI Carlo	»	»	14,79
20. DACONTO Francesco	»	»	14,78
21. BANCHELLI Aldo	»	»	14,63
22. PICOTTI Mario	»	»	14,56
23. TONIOLO Giuseppe	»	»	14,50
24. GIBALDI Antonino	»	»	14,44
25. BALDINI Carlo	»	»	14,20
26. LAGATTOLLA Emanuele . .	»	»	13,65
27. FANZONE Ugo	»	»	13,00

Roma, lì 12 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1935 - Anno XIII
Registro n. 19, foglio n. 242.

N. 620. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 luglio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 26 gennaio 1935, col quale fu indetto un concorso per esami a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto geografico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 2 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'istituto geografico militare:

1°	LANZILLOTTA Filinto . . .	con punti	17,10
2°	DACONTO Francesco . . .	»	16,33
3°	DEL MEGLIO Carlo	»	16
4°	BAZAN Antonio	»	14,93

Roma, 12 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 19 *Guerra, foglio n.* 241.

N. 621. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 luglio 1935 - Anno XIII.

Sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza del servizio chimico militare, in assenza del direttore del servizio anzidetto o per la parte che questi non intenda riservare a sè, il generale di brigata ZANGHIERI Giovanni, e, per la parte di competenza dell'ufficio amministrativo del servizio stesso, l'ispettore generale MINGHETTI dott. Arturo.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI

N. 622. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 luglio 1935. - Anno XIII.

Il generale di divisione in s. p. e. NICOLOSI Mario è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale personale ufficiali.

Resta ferma la delega di firma confermata col decreto ministeriale 31 luglio 1934-XII al generale di brigata BERTOLDI Sisto e all'ispettore generale RUSCONI dott. Luigi.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI

N. 623. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 luglio 1935 - Anno XIII.

Il colonnello d'artiglieria in s. p. e. BIANCHETTI Ernesto cessa dall'11 giugno 1935-XIII dalla delega di firma conferitagli col decreto ministeriale 25 gennaio 1934-XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI

N. 624. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Norme da osservarsi per la provvista e il pagamento dei materiali di ricambio vari e delle gomme per auto, moto e cicli, da prelevarsi sui contratti a quantità indeterminata.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 31 luglio 1935 - Anno XIII.

Nella presente circolare, che abroga la 515 del *giornale militare* 1932, si riportano le modalità che dovranno essere seguite per la provvista ed il pagamento dei ricambi vari e delle gomme per auto, moto e cicli, da approvvigionarsi sui contratti a quantità indeterminata, che verranno stipulati dall'amministrazione militare con le varie ditte.

Si richiama l'attenzione degli enti sulle varianti apportate alla circolare abrogata, varianti che si riferiscono più alle fatture, per la di cui liquidazione non è più necessario il preventivo benestare dell'officina automobilistica R. esercito di Bologna; e ciò allo scopo di rendere più solleciti i pagamenti alle ditte fornitrici.

I. —*Modalità di prelevamento.*

Il prelevamento dei materiali sarà effettuato, presso i depositi, filiali o agenzie delle ditte fornitrici, mediante presentazione di richiesta di prelevamento conformi all'allegato n. 1 (che potranno essere approntate anche a mano) rilasciate in un unico esemplare, firmato dal comandante del corpo od ente prelevante o da chi per esso, e munite di data, bollo d'ufficio e numero progressivo.

Tali richieste saranno consegnate a mano o spedite per posta, a seconda che, nelle località ove risiede l'ente esista o meno il deposito della ditta fornitrice.

Il deposito (filiale o agenzia) nel dare corso — sia parzialmente che interamente — alla richiesta, trascriverà i materiali consegnati, indicandoli per quantità e qualità su appositi buoni di distribuzione, a due tagliandi (A e B), conformi agli allegati n. 2 e 3, che hanno la funzione e la destinazione in appresso indicati.

All'atto della consegna del materiale, il deposito distributore, dopo aver fatto apporre, sui due tagliandi, la firma della persona che consegna la richiesta di prelevamento e che materialmente effettua il ritiro del materiale, consegnerà alla stessa il tagliando B e tratterrà il tagliando A; qualora invece, il materiale richiesto viene spedito, il tagliando B dev'essere inviato, per posta, al corpo od ente prelevante.

Per le spedizioni effettuate a mezzo ferrovia, in sostituzione della firma di chi effettua materialmente il ritiro del materiale, sarà allegata la bolletta di spedizione; o copia della lettera di vettura, oppure copia del bollettino di consegna allo spedizioniere.

Sul buono di distribuzione dovrà essere sempre richiamato, dal deposito distributore, il numero della richiesta di prelevamento e la data dell'effettiva ricezione della richiesta stessa.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno corrispondere una o più fatture, a seconda che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte; per il pagamento delle fatture non sarà necessario, però, che tutto il materiale elencato nella richiesta di prelevamento sia stato tutto consegnato.

II. — *Termini di tempo per la consegna dei materiali e penalità da applicare in caso di ritardo.*

I termini di tempo per la consegna dei materiali richiesti saranno, di volta in volta, indicati nelle circolari con le quali sarà comunicata l'avvenuta approvazione del contratto stipulato con ciascuna ditta fornitrice.

Trascorsi i termini di consegna indicati dalla circolare, senza che la provvista sia stata in tutto od in parte eseguita, alla ditta dovrà essere inflitta una penalità del 2 per

cento sull'importo dei materiali non consegnati, per ogni periodo di 10 giorni di ritardo, avvertendo che dovrà tenersi conto solamente della decade compiuta.

L'importo dei materiali sarà calcolato in base ai prezzi della tariffa.

La penalità non dovrà, comunque, superare il 10 per cento del costo netto dei materiali non consegnati o consegnati in ritardo, e verrà dedotta dall'ammontare della fattura.

III. — *Rifiuto dei materiali e collaudo.*

Nel caso in cui, un ente ritenesse di non accettare i materiali, per difetto di costruzione, per cattiva qualità del materiale o per altro motivo, l'ente stesso chiederà la sostituzione motivandone la richiesta.

Se la richiesta sarà rifiutata, l'ente procederà al contrassegno degli oggetti in contestazione:

— in contraddittorio col rappresentante della ditta, se i materiali verranno rifiutati al momento del ritiro; in tal caso i materiali saranno trattenuti dal deposito distributore;

— in presenza di due testimoni, se i materiali verranno spediti; in tal caso i materiali saranno trattenuti presso l'ente.

Della controversia l'ente informerà subito l'officina automobilistica R. esercito, di Bologna, perchè decida se sia il caso di richiedere al ministero (ispettorato del materiale automobilistico) l'autorizzazione di procedere al collaudo

IV. — *Prezzi.*

L'importo dei materiali sarà calcolato in base ai prezzi delle tabelle in vigore al momento della richiesta di prelevamento, depurati dello sconto contrattuale, che verrà indicato in apposita circolare.

V. — *Fatture.*

La ditta appena consegnati i materiali, trasmetterà all'ufficio di amministrazione indicato nella richiesta di pre-

levamento due fatture — un originale ed una copia — per ciascuna partita di materiali consegnati.

Sia sull'originale che sulle copie delle fatture dovrà essere segnato con apposita stampigliatura, l'indicazione « originale » o « copia ».

Nella fattura dovrà essere sempre fatto richiamo del numero e della data della richiesta di prelevamento.

Gli originali delle fatture, munite di dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile (l'eventuale ritardo dovrà essere precisato) nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno allegati ai documenti contabili; la copia della fattura, completata dei dati di assunzione in carico e di consegna in tempo utile, sarà invece, trasmessa all'ufficio di amministrazione della officina automobilistica R. esercito di Bologna, a scopo statistico.

Pagamento delle fatture.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato come segue:

per somme fino a L. 20.000: con assegno di conto corrente postale, a favore delle varie ditte;

per somme superiori a L. 20.000: a mezzo di ordinativo di pagamento — da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata — tratto a favore delle varie ditte.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nel più breve termine di tempo.

Poichè le varie ditte di massima, quando l'importo supera le lire 100, appongano direttamente sugli originali delle fatture la prescritta marca da bollo da L. 3, tali originali devono costituire il titolo di pagamento. Pertanto gli enti si asterranno dal compilare la nota di pagamento di cui all'articolo 177 del regolamento sul servizio del materiale di artiglieria e automobilismo, la quale deve essere riservata ai pagamenti riferentisi a provviste fatte « a minute spese ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N.....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare 624 *giornale militare* 1935)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193..

IL .....

Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO ..... N. .....

La ditta .....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali .....

.....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193..

IL .....

(1) Corpo od ente.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

ALLEGATO 2

Buono di distribuzione N. ..... **Tagliando A.**

SOCIETÀ . . . . . .

DEPOSITO DI . . . . . .

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. .....
in data .....
rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio amministrazione .....
i seguenti materiali:

Numero del catalogo	Descrizione del materiale	Unità	Quantità

A. . . . . Il . . . . . 193 . .

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

.....

N. B. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti, dietro richiesta di prelevamento ricevuta per posta, in questo tagliando dovrà essere segnata la data di ricezione della richiesta. In tal caso, in luogo della firma per ricevuta, verrà allegata la bolletta di spedizione.

ALLEGATO 3.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B.

SOCIETÀ . . . . . .

DEPOSITO DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento N. . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .
seguenti materiali . . . . . .

Numero del catalogo	Descrizione del materiale	Unità	Quantità

A . . . . li . . . . . 193 . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

N. B. — Il presente tagliando deve accompagnare la merce e sarà consegnato a mano se la merce viene ritirata direttamente dal prelevatario o spedito per posta se la merce viene spedita per ferrovia.

Il tagliando viene trattenuto dal prelevatario.

N. 625. — STATO DEGLI UFFICIALI. - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto). — 2 agosto 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA,

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico;

Viste le norme esecutive 9 giugno 1930 per la prima applicazione della suddetta legge e le successive varianti;

Vista la circolare ministeriale n. 466 del 20 giugno 1935-XIII che indice un concorso tra i capitani ed i tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo per colmare le vacanze ancora esistenti nel servizio tecnico automobilistico;

Decreta:

È nominata una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico, a senso dell'art. 7, lett. *b*), delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458.

Detta commissione, composta come segue, prenderà in esame le domande presentate in base al n. 2 della citata circolare 466 del 20 giugno 1935-XIII.

Tenente generale del servizio tecnico automobilistico PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico, *presidente;*

Generale di brigata di artiglieria FAUTILLI cav. Ubaldo e generale di brigata del genio GIAMBERINI cav. Curzio, *membri.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza voto, il maggiore di fanteria in servizio tecnico automobilistico DI PAOLA cav. Alfonso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 2 agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 626. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale) — 7 agosto 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina con atto 1° luglio 1935, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato il sig. BANDINI PROBO di Domenico residente a Taranto in Via Federico di Palma n. 15, già escluso con provvedimento dello stesso ministero in data 16 giugno 1933.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 627. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 agosto 1935 - Anno XIII.

In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 22 maggio 1927, (circolare n. 388, *giornale militare* 1927) si notifica che con le norme stabilite da detto decreto e da quello n. 705, del 29 aprile 1935, si effettuerà in Firenze, a datare dal 10 gennaio 1936, presso la scuola centrale carabinieri reali il cor-

so - della durata di mesi tre - di abilitazione tecnico-professionale per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.

Il numero dei posti fissato per l'ammissione a tale corso è di ventidue.

Gli aspiranti debbono aver compiuto, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge n. 36 del 28 gennaio 1935, (circolare 91 *giornale militare* 1935) un anno di grado o raggiungere tale anzianità al termine del corso e devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio o di altro equipollente:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale regio;

e) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale regio;

f) diploma di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;

g) diploma di licenza di un R. istituto nautico;

h) diplomi di perito minerario rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Agordo e Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931 o rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933.

I titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato dovranno contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato agli studi governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Detta dichiarazione deve essere confermata da un visto del provveditorato agli studi.

Le domande redatte su carta da bollo e dirette al ministero della guerra, direzione generale personale ufficiali - divisione 1ª sezione 3ª - dovranno pervenire al ministero stesso non più tardi del 31 ottobre prossimo venturo corredate da uno dei titoli di studio predetti (diploma originale o copia notarile di esso debitamente legalizzata).

Gli interessati dovranno presentare dette domande ai rispettivi comandanti di corpo, che, dopo avervi unito copia dello stato di servizio, le inoltreranno per via gerarchica apponendovi il loro esplicito parere.

Le autorità superiori, analogamente, esprimeranno il loro avviso al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: BASTIANINI.

N. 628. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di osservazione aerea per ufficiali del R. Esercito.** — (Comando del corpo di stato maggiore.) — 7 agosto 1935 - Anno XIII.

Vista la determinazione del ministero dell'aeronautica n. 3550 del 9 luglio 1935-XIII, contenuta nel Bollettino Ufficiale 1935-XIII, disp. 29ª, e senza pregiudizio di quanto è specificato al secondo alinea dell'art. 39 della circol. 510 disp. 37ª, *giornale militare* 1934, di questo ministero, i seguenti ufficiali — che hanno frequentato con esito favorevole il 12° corso di osservazione aerea — sono considerati brevettati ufficiali osservatori dall'aeroplano a decorrere dal 3 giugno 1935 e autorizzati a fregiarsi dell'apposito distintivo istituito con circ. 653, *giornale militare* 1933:

Tenente CAGNETTI Vincenzo, 8° rgt. art. c. a.
» PISANI Emanuele, 3° rgt. art. c. a.
» MARGARITONDO Giuseppe, 10° rgt. art. c. a.
» FLORES Gerardo, scuola A. U. C. Bra
» MONACI Renato, 43° rgt. art. d. f.
» MARCHESANI Mario, 8° rgt. art. d. f.
» VALENTINI Umberto, 30° rgt. art. d. f.
» RICCHETTI Alberto, 1° rgt. art. alp.
» SANTICCHI Armando, 7° rgt. art. c. a.
» PALUMBO Michele, com. genio c. a. Alessandria.

Tenente CASTELLI Tullio, 59° rgt. f.
» ANTONELLI Raffaele, 7° rgt. bers.
» VAGLIASINDI Francesco, 3° rgt. art. a.
» GIUBBANI Dino, scuola A. U. C. Lucca.
» XERRI Antonio, uff. fortificazioni Palermo.
» FAVALORO Andrea, 2° rgt. f.
» LECCHI Giuseppe, 4° rgt. bers.
» PIOTROWSKI Giuseppe, 7° rgt. alp.
» BADUEL Alessandro, scuola centr. art. Civitavecchia.
» LO VASCO Giuseppe, 55° rgt. f.
» TURCIO Francesco, 10° rgt. art. a.
» CALARESE Biagio, 1° rgt. art. c. a.
» VINOTTI Ruggero, 6° rgt. art. d. f.
» GARUFI Giovanni, 3° rgt. art. alp.
» SANTELLI Alfredo, 52° rgt. f.
» GIUFFRE' Carmelo, 5° rgt. art. c. a.
» MARTINELLI Francesco, 15° rgt. f.
» CARDENTI Filiberto, 18° rgt. f.
» SERENA Ettore, 56° rgt. f.
» TENCA Gino, 9° rgt. bers.
» GUERRINI Marco, 5° rgt. bers.
» MARZOCCA Cosimo, 70° rgt. f.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 629. — PENSIONI. — **Norme per l'applicazione del trattamento di quiescenza previsto, a favore degli ufficiali invalidi di guerra, dall'art. 44 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 7 agosto 1935 - Anno XIII.

Gli ufficiali già in servizio permanente effettivo, che abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra e abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile

ascritto ad una delle prime otto categorie, di cui alla tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per ottenere l'aumento delle quote, di cui è parola nel penultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, dovranno inoltrare apposita istanza, in carta da bollo da L. 6, a questo ministero (direzione generale dei servizi amministrativi - divisione pensioni ordinarie).

Le domande saranno trasmesse pel tramite dei comandi di distretto, dovendo alle medesime essere allegata la copia dello stato di servizio mod. 96 (già 53) dell'ufficiale.

Si ritiene opportuno avvertire:

1° dell'aumento suaccennato possono beneficiare — in tutto od in parte — soltanto coloro che, per non aver già liquidato il massimo della pensione ordinaria, avrebbero tratto un vantaggio nella liquidazione della pensione stessa se, anzichè a riposo, avessero potuto essere collocati in ausiliaria per un periodo di otto anni;

2° le disposizioni contenute negli ultimi due commi del citato art. 44 *non* sono applicabili agli ufficiali che abbiano conseguito pensione od assegno rinnovabile di guerra e conseguentemente siano stati collocati a riposo, allorchè erano nelle posizioni di: « a disposizione », di « fuori organico », di « aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio », di « ausiliaria » e di « congedo provvisorio »;

3° le domande intese ad ottenere l'intera pensione od assegno rinnovabile di guerra « in luogo dell'attuale assegno di minorazione » dovranno essere rivolte, per ragioni di competenza, al ministero delle finanze (direzione generale delle pensioni di guerra).

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni per quanto concerne « *l'assegno* » che, a norma dell'ultimo comma del citato art. 44, è dovuto — in aggiunta alla pensione vitalizia od assegno rinnovabile di guerra in misura intera — agli ufficiali che non abbiano, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, raggiunto il limite di anzianità per ottenere il trattamento normale di quiescenza.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 630. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle salmerie e sul carreggio dei corpi.** — Edizione 1935-XIII. - (Comando del corpo di stato maggiore). — 7 agosto 1935 - Anno XIII.

È stata pubblicata l'« Istruzione sulle salmerie e sul carreggio dei corpi » che sostituisce l'« Istruzione preliminare sulle salmerie e sul carreggio dei corpi — n. 528 (ex 24) » edizione 1912, la quale è pertanto abolita.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta pubblicazione sarà distribuita agli enti indicati nell'elenco SMa. 2 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. Esercito » — parte II — fanteria — pagina 62, numero categorico 2630, edizione 1935, prezzo L. 6,00.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 631. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Manutenzione del materiale automobilistico - Qualifica di « Guardaparco » per capi meccanici automobilisti.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 7 agosto 1935 - Anno XIII.

Il penultimo capoverso del capitolo « Reclutamento ed avanzamento » della circolare n. 559 del *giornale militare* 1934 è sostituito dal seguente:

« I capi meccanici che non abbiano conseguita l'idoneità in entrambi i corsi suddetti e quelli che, per un motivo qualsiasi, non li abbiano frequentati, potranno essere destinati, a domanda, con la qualifica di « guardaparco », a coprire la carica di guardaparco prevista dalle vigenti tabelle di formazione di pace del servizio automobilistico, presso i depositi autoveicoli e presso la sezione staccata dell'officina automobilistica R. esercito in Piacenza.

Tali sottufficiali continueranno ad appartenere al personale operaio come capi-meccanici conservando gli assegni relativi.

S'intende che, qualora, per un motivo qualsiasi, i predetti sottufficiali dovessero essere allontanati dalle sedi dei depositi anzidetti, essi cesserebbero definitivamente di appartenere al personale militare operaio.

I marescialli capi-meccanici che non abbiano conseguita l'idoneità a capo-officina, cessano di appartenere al personale operaio militare e verranno adibiti ai servizi ordinari di reparto all'atto della nomina a capo-officina di un maresciallo di essi meno anziano, sempre quando non possano ottenere, per qualsiasi motivo, la qualifica di guardaparco ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 29, anno 1935, circolare 427:

A pagina 1422, riga 10ª, ove è scritto « provvisto di due asole e di due bottoni piccoli » depennare «di due asole ».

Dispensa 41ª, anno 1935, circolare 590:

A pagina 2051, 4ª riga della intestazione, invece di: « Direzione generale personali civili e affari generali » leggasi: « Direzione generale servizi amministrativi ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60 ,
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(8101568) Roma, 1935-XIII — Istituto Poligr. dello Stato - G. C. - (Copie 7082

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1935 - ANNO XIII — 13 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 632 - **27 giugno 1935** - Anno XIII — MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE - UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto-legge n. 1433. - Istituzione del ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale. . . . . *Pag.* 2217

» **633 - 11 luglio 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1419. - Nuovo ordinamento dello stato maggiore del R. esercito . . . . . » 2225

» **634 - 12 agosto 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento per delegazione dei premi relativi ad assicurazioni sulla vita, contratte o da contrarre dal personale mobilitato per esigenze A. O.. . . . . » 2233

» **635 - 12 agosto 1935** - Anno XIII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici . . . . . » 2237

PARTE SECONDA

N. 636 - 27 giugno 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc. (Pubblicazione 2809) . . . . . *Pag.* 2239

» 637 - 6 agosto 1035 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale è sostituito il presidente del consiglio direttivo centrale dell'Unione nazionale protezione antiaerea. . . . . » 2240

» 638 - 12 agosto 1935 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare per ufficiali. . . . . » 2241

» 639 - 12 agosto 1935 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Registro dei cavalli di servizio degli ufficiali . . . . . » 2241

» 640 - 12 agosto 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice alla « Memoria sull'organizzazione e sull'azione del genio in guerra » . . . » 2242

» 641 - 12 agosto 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Memoria sull'organizzazione e l'impianto di sbarramenti nel combattimento d'arresto » 2242

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2243

PARTE PRIMA

Circolare N. 632. — MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE - UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto-legge n. 1433. - Istituzione del ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale.** — (Gabinetto). — 27 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 183, del 7 agosto 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141;

Visto la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e successiva modificazione;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità, urgente ed assoluta, di istituire il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, guerra, marina, aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito il ruolo degli ufficiali della forza in congedo della Milizia nazionale forestale.

Art. 2.

Il ruolo degli ufficiali in congedo della Milizia nazionale forestale è costituito come segue:

a) ufficiali di complemento;

b) ufficiali della posizione ausiliaria;

c) ufficiali del congedo provvisorio;

d) ufficiali della riserva.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale, con le norme da stabilirsi nel regolamento, possono esser tratti:

1° dagli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale dimissionari, o esonerati, o dispensati, dopo avervi prestato almeno 3 anni di servizio, o che siano ancora vincolati da obblighi di servizio militare, in seguito a regolare proposta delle autorità gerarchiche dalle quali dipendeva l'ufficiale all'atto dell'allontanamento o della dispensa, tenuto conto delle loro attitudini tecnico-professionali;

2° dai sottufficiali (marescialli o brigadieri della Milizia nazionale forestale) che contino non meno di 12 anni di servizio, di cui almeno 8 col grado di sottufficiale, che lascino la Milizia nazionale forestale non per motivi disciplinari. Questi sottufficiali dovranno essere sottoposti ad un determinato esperimento pratico, da stabilirsi nel regolamento, ed — ove non in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito — anche ad apposito esame di coltura generale;

3° dagli ufficiali di complemento del Regio esercito, laureati in scienze forestali, in agraria od in ingegneria che abbiano compiuti i limiti di età previsti dall'art. 3 della legge n. 957 del 10 luglio 1930, per gli ufficiali di complemento assegnati alle unità di prima linea.

Art. 4.

Per gli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale è istituito il grado di sottocapomanipolo che corrisponde al grado di sottotenente del Regio esercito.

Art. 5.

Agli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale nominati tali in base al 2° comma dell'art. 3 verrà attribuito il grado di sottocapomanipolo. Ad essi saranno affidati incarichi di carattere esclusivamente amministrativo.

Agli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale nominati tali in base al 3° comma dell'art. 3, verrà attribuito il grado corrispondente che essi rivestono nel Regio esercito all'atto del passaggio nei ruoli della Milizia nazionale forestale.

Art. 6.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale dimissionari, dispensati, od esonerati dal servizio che abbiano già rivestito il grado di ufficiali di complemento nel Regio esercito, i quali non siano riconosciuti dalle competenti autorità in possesso dei requisiti tecnici necessari per ottenere la iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale, saranno transitati nei ruoli del Regio esercito previo benestare del Ministero della guerra.

Gli ufficiali di cui trattasi riammessi nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito vi entreranno col grado che avevano all'atto della loro ammissione nella Milizia nazionale forestale, fermo restando per essi il diritto di essere presi in esame ai fini dell'avanzamento al grado superiore secondo le disposizioni di legge in vigore.

Art. 7.

I limiti di età per gli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale sono gli stessi in vigore in qualunque tempo per gli ufficiali di complemento del Regio esercito.

Art. 8.

Gli ufficiali del congedo provvisorio della Milizia nazionale forestale sono tratti dagli ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale per infermità, o perchè non idonei agli uffici del grado, o perchè esclusi definitivamente dall'avanzamento prima di aver raggiunto il limite minimo all'uopo richiesto per aver diritto a pensione, ma che contino almeno 15 anni di servizio utile ai fini delle pensione ed un minimo di 12 anni di servizio effettivo e che conservino l'idoneità ai servizi della riserva.

Art. 9.

Gli ufficiali della posizione ausiliaria sono tratti:

1° dagli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il grado e che siano riconosciuti dalle competenti autorità ancora in possesso della idoneità fisica per il disimpegno dei servizi devoluti a tale posizione;

2° dagli ufficiali in servizio permanente effettivo che ne facciano domanda purchè conservino le attitudini ai relativi servizi ed abbiano le condizioni prescritte per chiedere il collocamento a riposo;

3° dagli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento con diritto a pensione, ma giudicati idonei agli uffici del grado;

4° dagli ufficiali collocati in congedo provvisorio dopo aver raggiunto il minimo degli anni di servizio per aver diritto a pensione, esclusi quelli collocati in detta posizione per infermità o perchè inidonei agli uffici del grado.

Art. 10.

La permanenza degli ufficiali della Milizia nazionale forestale nella posizione ausiliaria è regolata dalle norme vigenti per le corrispondenti categorie del Regio esercito prima dell'attuazione della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 11.

Gli ufficiali della riserva della Milizia nazionale forestale sono tratti:

1° dagli ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo per infermità, o perchè non idonei agli uffici del grado, o perchè esclusi definitivamente dall'avanzamento e che non contino 15 anni di servizio utile ai fini della pensione ed un minimo di 12 anni di servizio effettivo, e che conservino la idoneità ai relativi servizi;

2° dagli ufficiali di complemento della Milizia nazionale forestale che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per detta categoria di ufficiali, salvo che non siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare;

3° dagli ufficiali che cessano per legge di appartenere alla posizione ausiliaria e che conservino la idoneità ai relativi servizi;

4° dagli ufficiali in congedo provvisorio dopo aver raggiunto il limite minimo di servizio per la liquidazione della pensione, sempre però che abbiano la idoneità ai servizi della riserva;

5° dagli ufficiali collocati a riposo direttamente dal servizio permanente effettivo senza transitare per la posizione ausiliaria.

Art. 12.

Gli ufficiali della riserva della Milizia nazionale forestale cessano di appartenervi, conservando il grado e la relativa uniforme:

a 78 anni se ufficiali generali;
a 70 anni se ufficiali superiori;
a 68 anni se ufficiali inferiori.

Art. 13.

Il numero degli ufficiali della posizione ausiliaria, del congedo provvisorio e della riserva, è illimitato; quello degli ufficiali di complemento è stabilito dal Ministro per l'agri-

coltura e le foreste, di concerto col Ministro per la guerra in relazione ai presumibili bisogni.

Art. 14.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo della Milizia nazionale forestale non si applica la legge 7 giugno 1934, n. 899.

Per tutto quanto non è diversamente disposto dal presente Regio decreto-legge agli ufficiali delle categorie in congedo della Milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni vigenti al 14 giugno 1934 per le corrispondenti categorie del Regio esercito.

Art. 15.

La forza massima in congedo da lasciare a disposizione della Milizia nazionale forestale è di 4000 uomini, i quali debbono considerarsi a disposizione della Milizia nazionale forestale ed indisponibili per l'Esercito.

Detta forza sarà costituita dai sottufficiali, militi scelti e militi — esclusi quelli provenienti dalla Regia aeronautica — che hanno cessato di appartenere alla Milizia nazionale forestale, sempre che vi abbiano prestato almeno tre anni di servizio, che non ne siano stati allontanati per motivi disciplinari e che abbiano compiuto il 39° anno di età, nonchè dai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito prescelti fra quelli che abbiano compiuto il 39° anno di età e che posseggano i particolari requisiti da stabilirsi nel regolamento. Solo nel caso che non fosse possibile coprire il detto fabbisogno con personale che abbia compiuto il 39° anno di età, è consentito, in via transitoria, di prescegliere anche individui dai 32 ai 38 anni.

Art. 16.

L'onere derivante da eventuali richiami degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale graverà sui capitoli di spesa del personale della Milizia stessa.

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze e per la guerra, sarà provveduto all'emanazione delle norme regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Regio decreto-legge.

Art. 18.

Il presente Regio decreto-legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 18. — GIAGHEDDU.

N. 633. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1419. – Nuovo ordinamento dello stato maggiore del R. esercito.** — (Gabinetto). — 11 luglio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 182, del 6 agosto 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del Regio esercito e successive modificazioni;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dello stato maggiore del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stato maggiore del Regio esercito è costituito:

a) da un « Corpo di stato maggiore » che comprende colonnelli e tenenti colonnelli di stato maggiore;

b) da un « Servizio di stato maggiore » che comprende maggiori, capitani e tenenti in servizio di stato maggiore.

Gli ufficiali predetti appartengono alle varie armi del Regio esercito e sono compresi nelle tabelle organiche della rispettiva arma.

Art. 2.

L'organico del Corpo di stato maggiore risulta dall'annessa tabella graduale e numerica, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Non è ammessa la cessazione a domanda dal Corpo di stato maggiore.

Art. 3.

Per il servizio di stato maggiore non esiste organico fisso; gli ufficiali che vi appartengono ricoprono una parte dei posti devoluti complessivamente, dagli organici vigenti, ai vari comandi ed uffici.

Non è ammessa la cessazione a domanda dal Servizio di stato maggiore.

Art. 4.

Il servizio di stato maggiore costituisce esperimento e tirocinio, alternato coi periodi di comando di truppa voluti dalla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Al servizio di stato maggiore sono ammessi gli ufficiali che abbiano:

superato gli esami finali della Scuola di guerra;

compiuto l'anno di servizio di cui all'articolo seguente;

compiuto, in modo distinto, il periodo di comando di reparto di cui alla legge suddetta.

Art. 5.

Gli ufficiali che hanno superato gli esami finali della Scuola di guerra debbono prestare servizio, presso il comando del Corpo di stato maggiore o i comandi delle grandi unità, per un anno intero, prima di essere ammessi in servizio di stato maggiore.

Art. 6.

Il Corpo di stato maggiore riunisce gli ufficiali che — selezionati attraverso un lungo e sperimentale tirocinio — meritano di essere i più vicini e diretti collaboratori dei comandanti.

Di esso sono chiamati a far parte:

i tenenti colonnelli designati fra quelli che abbiano appartenuto al servizio di stato maggiore col grado di maggiore;

i colonnelli scelti fra i colonnelli delle varie armi, provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore che abbiano compiuto in modo distinto il periodo di comando prescritto dalla legge di avanzamento, in precedenza citata.

Art. 7.

I tenenti colonnelli di stato maggiore all'atto della promozione, rientrano nell'arma di provenienza.

Art. 8.

I provvedimenti che interessano gli ufficiali in servizio di stato maggiore e quelli di stato maggiore sono decisi tutti dal Ministro per la guerra, su proposta del capo di stato maggiore del Regio esercito, in seguito a parere di apposita Commissione.

Detta Commissione è costituita dal sottocapo di stato maggiore del Regio esercito, presidente, e dai generali addetti al comando del Corpo di stato maggiore.

Il presidente ha facoltà di far intervenire, in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque ufficiale superiore in grado al giudicando che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale per chiarire fatti o circostanze riguardanti il servizio da lui prestato.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente si pronuncia:

a) sull'invio ai comandi indicati nel precedente art. 5 degli ufficiali che hanno superato i corsi della Scuola di guerra;

b) sulla idoneità al servizio di stato maggiore ed al relativo trasferimento;

c) sui trasferimenti nel Corpo di stato maggiore e conseguente vantaggio di carriera, di cui al seguente art. 14, ai tenenti colonnelli;

d) sulla concessione del secondo vantaggio di carriera, di cui al medesimo art. 14, ai tenenti colonnelli di stato maggiore che abbiano superato gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria;

e) sui trasferimenti, nell'arma di provenienza per qualsiasi causa indipendente dalla promozione.

Art. 10.

I pareri della Commissione sono emessi a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti, decide il presidente.

Art. 11.

Per il servizio di stato maggiore gli ufficiali vengono presi in esame mano a mano che raggiungono i requisiti voluti dall'art. 4. I designati sono trasferiti nel servizio medesimo nell'ordine che sarà fissato dalla Commissione di cui all'articolo 8.

Art. 12

Per il Corpo di stato maggiore gli ufficiali vengono presi in esame mano a mano che ne acquistano il titolo e vi sono trasferiti secondo una graduatoria di merito, stabilita dalla sopracitata Commissione.

Art. 13.

Il servizio di stato maggiore non dà luogo a vantaggio di carriera.

Art. 14.

Il tenente colonnello prescelto per il Corpo di stato maggiore acquista titolo ad una scelta speciale con vantaggio pari al decimo del proprio ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui entra in turno di promozione.

Quando abbia superato gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria acquista titolo ad un altro vantaggio di un decimo — cumulabile con quello di cui al comma precedente — sempre che ne sia giudicato meritevole dalla Commissione di cui all'art. 8.

I vantaggi suddetti non dànno diritto a promozione se non quando si verifichi la vacanza necessaria, ai termini della citata legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 15.

Le promozioni a scelta speciale di cui all'art. 14 sono effettuate intercalandone una dopo due a scelta ordinaria.

Art. 16.

Quando si abbia vacanza della carica, o sia assente il capo di stato maggiore dell'Esercito, le funzioni relative stabilite dal presente decreto sono di competenza del sottocapo di stato maggiore del Regio esercito. In tali casi le disposizioni di cui all'art. 8 vengono applicate trasmettendo direttamente le deliberazioni della Commissione al Ministro per la guerra.

Art. 17.

Il presente decreto si applica:

agli ufficiali che ultimeranno il corso della Scuola di guerra nell'anno 1935 e seguenti;

agli ufficiali che, all'entrata in vigore del decreto stesso, stiano compiendo l'esperimento pratico di servizio di stato maggiore, ovvero il periodo di comando di reparto immediatamente susseguente al riuscito esperimento pratico per il servizio di stato maggiore;

ai tenenti in servizio di stato maggiore alla data di cui sopra.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

Tutti gli ufficiali attualmente nel Corpo di stato maggiore verranno gradualmente trasferiti in servizio di stato maggiore o nel nuovo Corpo di stato maggiore a seconda del loro grado, quand'anche, per questi ultimi, abbiansi a superare gli organici di cui all'annessa tabella.

Analogo provvedimento è attuato nei riguardi degli ufficiali provenienti dal Corpo di stato maggiore ed ora in rotazione alle truppe, mano a mano che sono riconosciuti meritevoli — in base alle norme finora vigenti — di richiamo nel Corpo di stato maggiore.

Tutti i predetti ufficiali mantengono i soli vantaggi di carriera stabiliti dalla legge 7 giugno 1934, n. 899, con l'applicazione di tutte le norme e prescrizioni volute dalla legge stessa; e non potranno in alcun caso, conseguire i vantaggi fissati dall'art. 11 del presente decreto.

Per la prima applicazione del presente decreto, nel servizio e nel Corpo di stato maggiore di nuova istituzione potranno essere immessi gli ufficiali che compirono la Scuola di guerra prima del 1935, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 4. I detti ufficiali non avranno diritto ai vantaggi stabiliti dall'art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 20. — GIAGHEDDU.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali di stato maggiore

	Colonnelli di stato maggiore	Tenenti colonnelli di stato maggiore
Comando del Corpo — Capi ufficio	9	—
Comando del Corpo — Capi sezione	—	28
Comandi designati d'armata	—	4
Comandi di corpo d'armata	13	13
Comandi di divisione, di divisione celere e comandi superiori alpini	—	40 (2)
Scuole	1	7 (1)
A disposizione del Gabinetto del Ministro	—	2
A disposizione del Ministero delle colonie	1 (4)	5 (2)
Addetti militari	6 (3)	—
Ufficio del Capo di stato maggiore generale	1	—
Segreteria della Commissione suprema di difesa	1	—
Comandanti dei presidi di Rodi e di Zara	2	—
Incarichi speciali	1	—
	35	99
	134	

(1) Possono anche essere colonnelli di stato maggiore. — (2) Possono anche essere colonnelli delle varie armi provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore. — (3) Possono anche essere colonnelli delle varie armi provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore o tenenti colonnelli delle varie armi provenienti dai maggiori in servizio di stato maggiore. — (4) Può anche essere colonnello, o tenente colonnello incaricato delle funzioni di grado superiore, delle varie armi, proveniente dai tenenti colonnelli di stato maggiore.

AVVERTENZA.

È data facoltà al comando del Corpo di stato maggiore di apportare varianti alla ripartizione sopra specificata degli ufficiali qualora esigenze di servizio lo richiedano, purchè rimangano im-

mutati i totali complessivi di ciascun grado, onde nessun onere di nessun genere ne derivi al bilancio della guerra.

I tenenti colonnelli immessi nel Corpo di stato maggiore per effetto dell'ultimo comma delle disposizioni transitorie sono da considerarsi in aumento al presente organico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 634. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento per delegazione dei premi relativi ad assicurazioni sulla vita, contratte o da contrarre dal personale mobilitato per esigenze A. O.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 12 agosto 1935 - Anno XIII.

Al fine di tutelare gl'interessi degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nonchè del personale civile dipendente, mobilitato per esigenze A. O., che abbiano in corso o intendano contrarre assicurazioni sulla vita e contro i rischi d'infortunio, si è interessato il ministero delle corporazioni affinchè venga emanata apposita norma giuridica, in forza della quale, in caso di sinistro, è ritenuta coperta la polizza, anche quando il premio relativo non sia stato tempestivamente introitato dall'ente assicuratore, sempre che al pagamento premio stesso sia stata delegata una pubblica amministrazione che ne garantisca la ritenuta ed il conseguente versamento.

Con riserva di disciplinare per intero la materia appena possibile, dispongo che, frattanto, siano osservate le norme seguenti:

a) tutto il personale militare e civile dipendente, assimilati compresi, mobilitato per esigenze A. O., sia in S. P. E., sia richiamato dal congedo, ha facoltà di delegare alla amministrazione dalla quale riceve gli assegni militari il pagamento dei premi e contributi vari, anche arretrati, relativi ad assicurazioni sulla vita e contro rischi d'infortunio, contratte o da contrarre con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con altri enti ammessi per legge ad esercitare, nel Regno, operazioni del genere;

b) la delega deve essere scritta e deve contenere le seguenti indicazioni:

1° le precise e complete generalità del delegante, il suo grado militare o la sua qualifica nell'impiego civile e l'amministrazione dalla quale riceve gli assegni;

2° l'ente assicuratore;

3° il numero, la data, la specie della polizza;

4° l'agenzia o l'ufficio presso cui è iscritto il conto relativo;

5° l'ammontare del premio mensile, trimestrale, semestrale, ecc.;

6° l'ammontare dei premi o contributi vari arretrati eventualmente dovuti;

7° l'esplicita autorizzazione all'amministrazione militare a ritenere sullo stipendio o paga, od anche sulle indennità di carattere continuativo spettanti ad esso delegante, le somme di cui ai numeri 5° e 6° ed a trasmetterle all'ente creditore;

8° la data del rilascio della delega;

c) la delega deve essere redatta in triplice originale e recare il visto e la data di consegna o d'arrivo all'amministrazione del corpo interessato. Un esemplare dovrà essere immediatamente trasmesso in piego raccomandato all'ente assicuratore, agenzia o ufficio presso cui è iscritto il conto, per il controllo dei dati profferti dall'interessato. Un altro esemplare sarà trattenuto dall'amministrazione delegata e, insieme col conto particolare relativo, dovrà seguire il delegante in ogni suo trasferimento. Il terzo sarà consegnato al delegante;

d) l'amministrazione delegata dovrà senz'altro effettuare la ritenuta delle somme indicate nella delega e curarne la trasmissione all'ente assicuratore o a quello da esso indicato, con ogni possibile sollecitudine. Qualora riceva, dall'ente stesso rettificazioni ai dati profferti dalla delega, vi darà corso, avvisandone il delegante. Darà del pari corso alle deleghe rilasciate dal personale dipendente, anche quando pervenissero direttamente dall'ente assicuratore. Comunicherà all'ente in parola ogni evento per effetto del quale il delegante cessi di aver diritto agli assegni, nonchè le eventuali revoche della delega;

e) quando la delega si riferisce anche a premi, contributi, ecc., arretrati, il rischio di polizza s'intenderà coperto solo quando l'amministrazione militare avrà ritenuto l'ammontare totale dei premi e dei contributi;

f) il rischio s'intenderà coperto anche quando, per un qualsiasi errore, l'ammontare dei premi, contributi, ecc., anche arretrati, ritenuti sia inferiore a quello effettivamente dovuto di non più di 1/5, salvo conguaglio dietro richiesta dell'ente assicuratore o, comunque, appena notato l'errore;

g) nessun limite è posto all'ammontare delle somme delegate per assicurazioni sulla vita, fermo però restando che tale ammontare non può essere superiore agli assegni spettanti al delegante. Pertanto non dovranno aver corso le deleghe per somme superiori agli assegni stessi e, qualora pervenissero direttamente dagli enti assicuratori, questi dovranno essere immediatamente informati che la delega non sarà produttiva di effetti;

h) per la tenuta dei conti personali, come per le deleghe, potranno essere adoperati gli appositi stampati forniti dagli stessi enti assicuratori;

i) per le assicurazioni contemplate dalle circolari 771 *giornale militare* 1928, 74 *giornale militare* 1929 e 354 *giornale militare* 1935, si continueranno ad osservare le norme contenute nelle circolari stesse. La salvaguardia relativa al ritardato versamento dei premi si estende, come è ovvio, anche alle dette assicurazioni.

Alle presenti norme sarà data la massima diffusione tra gli interessati a cura dei rispettivi comandanti di reparto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 635. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 12 agosto 1935 - Anno XIII.

Per l'ufficio autonomo degli approvvigionamenti automobilistici R. esercito è stato adottato l'indirizzo convenzionale telegrafico: « APPROAUTOMILES ».

Tale nuovo indirizzo deve essere pertanto aggiunto all'allegato 7 del fascicolo 6° - « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito » - edizione 1932-X.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 636. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc. (Pubblicazione 2809).** — (Direzione generale di sanità militare). — 27 giugno 1935 - Anno XIII.

Art. 1.

È pubblicata la nuova « Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc. » — n. categorico 2809 —, la quale andrà in vigore il 1° luglio 1935.

La nuova tariffa sarà distribuita gratuitamente a cura dell'ufficio pubblicazioni agli enti indicati nell'elenco SAN.ª 1 di cui alla circolare 126 del *giornale militare* 1931.

Il prezzo di ciascuna copia della tariffa è di L. 2,50.

Art. 2.

In relazione alla diversa disposizione e raggruppamento dati alle voci della nuova tariffa, la circolare n. 220 del *giornale militare* 1932, riferentesi alla « Somministrazione a pagamento, da parte delle farmacie degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, dei medicinali e degli oggetti di medicazione agli ufficiali e ad altri personali ed enti statali » pur rimanendo in vigore, resta come appresso modificata:

Art. 2, comma 1°, ultimo alinea, alle parole: « ad eccezione delle seguenti: zucchero, aceto, olio d'oliva, miele, vino, marsala », sono sostituite le seguenti: « ad eccezione di quelle contrassegnate con la lettera (E) ».

Art. 2, comma 2°, sono soppresse le parole: « È altresì consentito il prelevamento dei termometri clinici ».

Art. 3, dopo il comma 1°, aggiungere le parole: « L'aumento del 10 % non va applicato per le cessioni da farsi alle forze armate dello Stato e alle colonie ».

Art. 12, prima riga, sono soppresse le parole: « e le sostanze pure, per uso scientifico ».

Art. 3.

Sono ceduti ai corpi gratuitamente, mediante rilascio dei buoni per la somministrazione dei medicinali e delle medicature (mod. 577), i materiali occorrenti per l'assistenza sanitaria, per la profilassi e per l'igiene della truppa e per le infermerie quadrupedi.

L'acido cloridrico commerciale e quello solforico commerciale, l'ammonio cloruro, calcio cloruro anidro comune, colla gelatina marca bronzo e marca oro, gomma arabica scelta in grani o polvere, soda caustica comm., sodio carbonato anidro comm., vasellina gialla artificiale devono essere ceduti a pagamento, come tutti gli altri materiali in tariffa, quando non sono richiesti dai corpi per il servizio sanitario o per il servizio veterinario ed i relativi buoni non sono firmati dai dirigenti dei servizi stessi.

Sono ceduti ai corpi, qualunque sia il loro impiego, gratuitamente la naftalina, l'essenza di trementina, lo stagno e gli inchiostri.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 637. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito il presidente del consiglio direttivo centrale dell'Unione nazionale protezione antiaerea.** — (Gabinetto). — 6 agosto 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 10 dello Statuto della « Unione nazionale protezione antiaerea », approvato con R. decreto 30 agosto 1934, n. 1539;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1934-XII, col quale sono nominati il presidente e il vice presidente del consiglio direttivo centrale dell'Unione nazionale protezione antiaerea;

Decreta:

S. E. il generale di corpo d'armata in ausiliaria GIANNUZZI SAVELLI gr. cr. nob. Alfredo è nominato — in sostituzione di S. E. il generale di corpo d'armata in ausiliaria CATTANEO gr. cr. Giovanni — presidente del consiglio direttivo centrale dell'Unione nazionale protezione antiaerea, cessando dalla carica di vice presidente del consiglio stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 637. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare per ufficiali.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 12 agosto 1935 - Anno XIII.

È abolita la categoria militare autorizzata con circolare n. 465 *giornale militare* c. a., per il concorso ippico di Stresa.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 639. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Registro dei cavalli di servizio degli ufficiali.** — (Servizio ippico e veterinario). — 12 agosto 1935 - Anno XIII.

Pervengono al ministero stralci del registro dei cavalli di servizio degli ufficiali, mod. 602 (387), incompleti, per quanto si riferisce alla provenienza e genealogia dei quadrupedi specie per i cavalli di p.s.i.

Ciò fa supporre che il registro predetto non è sempre tenuto al corrente in ogni sua parte, e pertanto si rende necessario che gli uffici interessati provvedano a completarlo, annotando, per quanto si riferisce alla genealogia, i nomi del padre e della madre del quadrupede.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 640. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Appendice alla « Memoria sull'organizzazione e sull'azione del genio in guerra ».** — (Ispettorato del genio). — 12 agosto 1935 – Anno XIII.

È stata pubblicata l'appendice alla « Memoria sull'organizzazione e sull'azione del genio in guerra (appartenente alla categoria delle pubblicazioni ordinarie non divulgabili).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta « Appendice » sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 6 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II - genio - pag. 126 (**), numero categorico 2865, edizione 1935, prezzo lire 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 641. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Memoria sull'organizzazione e l'impianto di sbarramenti nel combattimento d'arresto.** — (Ispettorato del genio). — 12 agosto 1935 – Anno XIII.

È stata pubblicata la « Memoria sull'organizzazione e l'impianto di sbarramenti nel combattimento d'arresto » (appartenente alla categoria delle pubblicazioni ordinarie non divulgabili).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta « Memoria » sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 6 della circolare 102 del *giornale militare* 1932.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II - genio - pag. 128 (**), numero categorico 2889, edizione 1934, prezzo lire 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

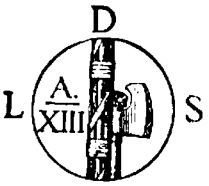
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 20ª, anno 1935, circolare 274, pagina 899, 2° periodo ove dice: « ... quello per sottufficiali e allievi della R. accademia militare... », correggere ed aggiungere:

« ...quello per sottufficiali, allievi delle R. accademie militari e collegi militari... ».

Aggiungere nell'intestazione (e dopo « R. accademie militari.... ») del sonto di costruzione, pag. 904, della dimostrazione della quantità di stoffa occorrente, pag. 907, dello specchio delle misure, pag. 908:

Le parole « e per collegi militari »....



PREZZO L. 2 —

(8101740) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. (Copie 7082)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª 1935 - ANNO XIII 13 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 642 - 11 agosto 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi di militari in congedo illimitato provvisorio arruolati con la classe 1914 e di militari in congedo illimitato delle classi 1911 e 1913. . . . . *Pag.* 2245

PARTE SECONDA

Circolare N. 642. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi di militari in congedo illimitato provvisorio arruolati con la classe 1914 e di militari in congedo illimitato delle classi 1911 e 1913.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 agosto 1935 - Anno XIII.

Militari chiamati alle armi.

1. — Il giorno 23 settembre p. v. avrà inizio la chiamata alle armi dei militari indicati nel manifesto allegato alla presente circolare.

Le operazioni di presentazione dei militari ai distretti ed il loro avviamento ai corpi dovranno svolgersi in 5 giorni.

2. — Per i militari che dovranno rispondere alla presente chiamata, oltre alle disposizioni contenute nella presente circolare, valgono di massima, in quanto applicabili, anche quelle di cui alla circolare 151 del *giornale militare* dell'anno corrente, salvo, s'intende, il richiamo ai corrispondenti numeri del manifesto allegato alla presente circolare, tenendo altresì presente:

a) che nella presente chiamata non saranno accettate domande di ammissione nè per l'arma dei CC. RR. nè per la guardia di finanza;

b) che sotto lo specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare, da affiggersi a pie' del manifesto, dovrà essere aggiunto con apposita stampiglia il nome del comandante del distretto.

Ritardi e rinvii.

3. — Per i ritardi ed i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei numeri 10 e seguenti del manifesto.

Il beneficio del ritardo del servizio per ragioni di studi potrà essere concesso tanto a coloro che avevano titolo al rimando all'atto della chiamata di reclute indetta con la circolare 151 del *giornale militare* del c. a., quanto a coloro che hanno conseguito tale titolo dopo la chiamata stessa.

Gli elenchi mod. 24 (militari ammessi per la prima volta al ritardo) dovranno essere compilati e trasmessi a questo ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - divisione truppa) non oltre il 1° novembre p. v.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

4. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al n. 24 del manifesto, sospenderanno l'assegnazione ai corpi dei militari cui si riferiscono e non invieranno ad essi la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora, entro il giorno 7 ottobre p. v., la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione dei militari e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi.

Assegnazione ai corpi.

5. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il ministero invierà direttamente ai comandi dei distretti e, per conoscenza, ai comandi di corpo d'armata. Al riguardo saranno anche date dal ministero, al momento opportuno, se del caso, apposite disposizioni a tutti gli enti interessati.

La precettazione dei militari di cui al n. 1 dell'allegato manifesto avrà luogo con cartolina precetto color rosa, mentre quella dei militari di cui al n. 2 del manifesto medesimo avrà luogo con cartolina precetto bianca

Le assegnazioni dei militari delle classi 1911 e 1913 verranno fatte dai distretti di residenza, trattandosi di militari in congedo illimitato che sono in forza ai distretti di residenza. Pertanto, per i militari di dette classi che si presentino ad un distretto diverso da quello di ordinaria residenza (che li ha in forza), il distretto di presentazione dovrà rivolgersi a quello di residenza per sapere a quali corpi debbano essere assegnati.

I militari che si presentino dopo il tempo stabilito per la chiamata ad un distretto diverso da quello al quale appartengono non devono essere avviati al proprio distretto di leva (se militari della classe 1914), o di residenza (se militari delle classi 1911 e 1913), ma devono essere direttamente inviati ai corpi dal distretto di presentazione, per conto del rispettivo distretto di leva, o di residenza, come i militari che si presentano durante il periodo della chiamata.

Trasporti.

6. — I trasporti ferroviari e marittimi dei militari che risponderanno alla presente chiamata si effettueranno con le modalità che saranno stabilite dal Comando del corpo S. M. - Ufficio Trasporti - con apposita circolare.

I militari di cui al n. 1 dell'allegato manifesto viaggeranno mediante presentazione della richiesta modello *B* color rosa. L'uso di tale richiesta dovrà essere limitato al periodo di 15 giorni e cioè dal 22 settembre al 6 ottobre 1935 inclusi.

I militari invece di cui al n. 2 dell'allegato manifesto viaggeranno mediante la presentazione della cartolina precetto bianca o di uno dei seguenti altri documenti: foglio di viaggio - foglio di congedo - libretto personale - foglio di riconoscimento, o di qualsiasi altro documento ufficiale rilasciato dall'autorità militare o comunale.

Entro il 31 ottobre p. v. i comandi di distretto dovranno trasmettere i dati di cui ai due ultimi capoversi del n. 59 della circolare 151 del *giornale militare* corrente anno.

L'avviamento dei militari ai corpi di assegnazione avrà inizio nella giornata stessa di presentazione ai distretti e dovrà essere ultimato entro le ore 12 del giorno 28 settembre p. v.

Oggetti di vestiario e di equipaggiamento da distribuire ai militari presso i distretti.

7. — Ai militari del Regio esercito, qualunque sia la località di destinazione, saranno distribuiti dai distretti i seguenti oggetti di corredo:

il farsetto a maglia;

il bracciale di riconoscimento;

la borraccia tipo unico (o, se ancora disponibile, quella per armi a piedi o per armi a cavallo, secondo l'assegnazione dei militari ai corpi);

la borsa-zaino per truppe a piedi, o di artiglieria, od il sacco di tela impermeabile per truppe alpine, pure secondo l'assegnazione dei militari (eccezione fatta per i militari destinati alla sanità, sussistenza ed ai reparti del servizio chimico, ai quali verrà distribuito il tascapane);

un asciugatoio;

la coperta da campo.

Ai militari che debbano eventualmente compiere il viaggio per mare saranno distribuiti anche la gavetta e il cucchiaio.

Ai militari della Regia aeronautica dovranno distribuirsi il farsetto a maglia, da indossare subito, il bracciale di riconoscimento e la coperta da campo. Le coperte da campo saranno tratte, preferibilmente, da quelle di colori diversi ed i farsetti da quelli di classe. I distretti cedenti imprime-

ranno sugli oggetti non di metallo da consegnare ai militari della R. aeronautica, un timbro ad umido dal quale si rilevi il nominativo del distretto.

I distretti stessi, a distribuzione effettuata, invieranno al ministero dell'aeronautica un elenco degli oggetti (eccettuato il bracciale) distribuiti ai militari del secondo scaglione, con l'indicazione del prezzo di estimo di ciascun oggetto e, per le coperte ed i farsetti, del loro stato di uso.

Distribuzione di viveri.

8. — Il pane e i viveri saranno somministrati in natura. Per il viaggio dai distretti ai corpi si distribuiranno viveri di viaggio (pane e scatolette di carne) addebitando ai militari, sulla indennità di soggiorno loro spettante, il prezzo in ragione di lire 0,75 per ogni razione di pane (gr. 700) e lire 2,15 per ogni scatoletta di carne.

Per la distribuzione delle scatolette di carne dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle di più remota fabbricazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

9. — Non più tardi del 31 ottobre p. v. i comandi di distretto invieranno a questo ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - divisione 1ª leva) un distinto rendiconto per ciascuna classe chiamata con la presente circolare.

Gli stampati per i rendiconti devono essere chiesti al reclusorio militare di Gaeta. Gli specchi *A* da sostituirsi a quelli degli stampati sono stati già distribuiti in parte fin dal febbraio u. s., quelli che ancora occorrono verranno inviati da questo ministero medesimo.

Nel rendiconto riguardante la classe 1914 devono essere dimostrate soltanto le reclute di cui al n. 1 del manifesto appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono per leva.

Nei rendiconti per le classi 1911 e 1913 devono essere dimostrati soltanto i militari in forza per *residenza* ai distretti che li compilano. Perciò quelli che si presentino ad un distretto diverso da quello che li ha in forza non devono essere compresi nel rendiconto del distretto di presentazione ma in quello del distretto di residenza, che li ha in forza.

Nello specchio *B* i predetti comandi sostituiranno, alle ultime 4 colonne, il seguente tracciato:

Quota *totale* fissata dalle tabelle di assegnazione	Quota effettivamente avviata ai Corpi con ferma:				TOTALE colonne da 2 a 5
	Ordinaria	1° grado	2° grado	3° grado	
1	2	3	4	5	6

Nel riepilogo in calce allo specchio *C*, gli incorporati dovranno essere raggruppati e dimostrati per anno di nascita.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare i rendiconti delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nei rendiconti stessi e di non ritardarne l'invio oltre la data sopra indicata.

Relazione sulla chiamata.

10. — I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - divisione 1ª leva) entro il 1° novembre p. v. una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite, in estratto, cinque copie ad ogni distretto.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

Chiamata alle armi di militari per il R. esercito e per la R. aeronautica.

1. — *Sono chiamati* alle armi i militari arruolati con la classe 1914 idonei ad incondizionato servizio:

A) con ferma minore di 3° grado (3 mesi) compresi quelli residenti all'estero che non abbiano diritto a dispensa, o che, pur avendovi titolo, non intendano avvalersene;

B) destinati a formare il 2° scaglione della R. aeronautica.

Insieme con i militari di cui alle lettere precedenti dovranno presentarsi alle armi anche quelli arruolati con la classe 1914, o con classi anteriori, che, per qualsiasi motivo, non abbiano potuto presentarsi alla chiamata dell'aprile 1935.

2. — *Sono anche chiamati* alle armi i militari in congedo illimitato delle classi 1911 e 1913 idonei ad incondizionato servizio residenti nel Regno:

a) con ferma ordinaria (18 mesi) o con ferme di 12, o 6 mesi, che non abbiano prestato almeno tre mesi di *effettivo* servizio militare;

b) con ferma minore di 3° grado (3 mesi), anche se abbiano già compiuto un periodo qualsiasi di servizio militare.

3. — *Non dovranno rispondere alla presente chiamata* i militari di cui ai precedenti numeri 1 e 2 i quali:

I — siano chierici ordinati « in sacris » o religiosi che hanno emesso i voti, che abbiano fatto o facciano domanda di esenzione con la prescritta attestazione della curia vescovile (art. 3 del concordato con la S. Sede reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810);

II — prestino servizio nelle legioni libiche della M.V.S.N. o nei reparti CC. NN. per esigenza A.O.

4. — I militari di cui al precedente numero 1 che prestino servizio nella milizia portuaria, stradale o forestale, nel corpo degli agenti di P. S. o nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, non dovranno rispondere alla presente chiamata poichè il servizio che stanno prestando vale — giusta l'art. 15 del T. U. delle leggi sul reclutamento — come servizio *di leva*, mentre quelli di cui al precedente numero 2 che siano in servizio presso gli enti suddetti, o presso la milizia confinaria, saranno considerati come chiamati alle armi ma contemporaneamente collocati in licenza straordinaria senza assegni, affinchè possano rimanere a prestare servizio — fino ad ordine contrario — presso gli enti medesimi.

5. — I militari compresi nella presente chiamata, la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta non superiore a m. 1,54 (1,52 per militari di tutte le classi dei distretti della Sardegna, nonchè per quelli della classe 1914 dei distretti della Sicilia), saranno ricollocati in congedo illimitato provvisorio o illimitato, a seconda che si tratti dei militari della classe 1914, o di quelli di cui al precedente numero 2.

Presentazione dei militari.

6. — La presentazione dei militari chiamati alle armi avrà luogo dal 23 al 27 settembre p. v., con l'avvertenza che quelli di cui al precedente numero 1:

a) se si trovano nella Libia si presenteranno ai distretti di Tripoli e Bengasi, o al comando del presidio del luogo di loro residenza, o vicíniore;

b) se si trovano nell'Eritrea, o nella Somalia, all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali della rispettiva Colonia, o al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore;

c) se appartengono alle colonie ma si trovano nel Regno possono presentarsi al distretto di loro dimora, o viciniore, per compiere il loro servizio nel Regno;

d) se residenti nelle isole Egee debbono presentarsi al comando del presidio di Rodi. Quelli però che intendessero compiere servizio nel Regno debbono farne domanda al comando del presidio, il quale li invierà al comando del distretto militare di Bari, che a sua volta, li assegnerà al corpo secondo la tabella di assegnazione per conto dei rispettivi distretti di leva;

e) se residenti all'estero con diritto a dispensa che non intendano avvalersi di tale facoltà dovranno presentarsi alle armi non oltre il 1° aprile o 1° gennaio 1936, a seconda che provengano da paesi transoceanici, o da altri paesi esteri;

f) se si trovino all'estero e non abbiano diritto a dispensa se giungano nel Regno prima dei suddetti termini debbono subito presentarsi al distretto ed essere avviati alle armi.

I militari che si trovino all'estero con passaporto di durata limitata, scadente prima del 28 settembre p. v., sono tenuti a presentarsi alle armi nello stesso periodo stabilito per quelli residenti nel Regno.

7. — I militari di cui al precedente numero 1 riceveranno la cartolina precetto dal distretto di leva, ma, se residenti in un distretto diverso da quello al quale appartengono per leva, dovranno presentarsi, nel giorno indicato nella cartolina precetto loro pervenuta, al distretto nella cui giurisdizione risiedono, e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino, o direttamente al comando del distretto stesso, o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirli dei documenti occorrenti per essere ammessi a viaggiare senza pagamento diretto, oppure a tariffa militare.

I militari delle classi 1911 e 1913 riceveranno la cartolina precetto dai rispettivi distretti di residenza ai quali, nei giorni indicati nella cartolina stessa, sono tenuti a presentarsi. Ove, però, all'atto della chiamata si trovino temporaneamente fuori dei distretti di ordinaria residenza dovranno presentarsi al distretto viciniore del luogo in cui si trovano.

I militari che non potessero presentarsi nel giorno indicato nella cartolina precetto, per averla ricevuta dopo il giorno di presentazione stabilito nella cartolina stessa, dovranno presentarsi nel giorno indicato nello specchio che fa seguito a questo manifesto la cui pubblicazione vale, per essi, come precetto personale.

Anche i militari che non ricevessero affatto la cartolina precetto dovranno presentarsi al distretto nel giorno indicato nello specchio che fa seguito a questo manifesto.

8. — I militari dovranno avere seco, nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio, o illimitato, e la cartolina-precetto, se l'hanno ricevuta.

I militari che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio o illimitato dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, li munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

9. — Ai militari residenti nel comune ove ha sede il distretto è dovuta — per il giorno di presentazione — l'indennità di L. 3,10 nette, mentre a quelli che risiedono in altro comune è dovuta — oltre al rimborso delle spese di trasporto, quando ne abbiano sostenute — una indennità di L. 6,20 nette per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto, nonchè per il giorno della presentazione.

In caso di pernottamento in locali forniti dall'amministrazione l'indennità è ridotta a L. 4,15 per i provenienti da altri comuni.

I militari che, invece di presentarsi al distretto nelle ore antimeridiane, si presentino nelle ore pomeridiane non riceveranno la indennità di cui sopra è cenno per il giorno di presentazione (L. 3,10 nette per quelli residenti nello stesso comune del distretto e L. 6,20 nette, oppure L. 4,15 nette, per quelli residenti in altri comuni).

Ritardi, rinvii e licenze straordinarie.

10. — I militari che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 121, 122, 123 e 140 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato col R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, o dagli articoli 9 e 29 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, o dall'art. 3 del Concordato 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio, in conformità delle disposizioni contenute nei citati articoli.

11. — I militari che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 125 del testo unico 8 settembre 1932 (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali al quale attendono per conto proprio o della famiglia), possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1936, qualora non abbiano goduto di tale rinvio per due anni consecutivi.

12. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera 1936 sono quelli indicati nella Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva, edizione 1930.

13. — Coloro che nei limiti indicati nei precedenti numeri 10, 11 e 12 possono aspirare od aspirino a fruire del ritardo del servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a questo comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori e, come tali, denunziati all'autorità giudiziaria militare.

Però coloro che siano stati già ammessi — nella chiamata alle armi dell'aprile u. s. — al ritardo del servizio per ragioni di studio o al rinvio alla chiamata per ragioni agricole, industriali, ecc. continuano a fruire di tale beneficio fino alla chiamata alle armi della primavera 1936 senza che debbano all'uopo svolgere alcun'altra pratica.

14. — Ai termini dell'art. 126 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, i militari della classe 1914 compresi nella presente chiamata i quali abbiano un fratello sotto le armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o da richiamo o trattenimento alle armi, o dai ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

15. — Le disposizioni concernenti i ritardi ed i rinvii (eccettuate quelle di cui all'art. 126 del T. U. delle leggi sul reclutamento) saranno applicate, per analogia, anche ai militari delle classi 1911 e 1913.

Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1936 dovranno osservarsi le modalità prescritte dalla « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 12.

16. — Ai militari compresi nella presente chiamata i quali comprovino di aver perduto uno dei genitori, o la moglie o un figlio da meno di tre mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria, senza assegni, della durata di 10 a 30 giorni — a seconda della necessità della presenza in famiglia del militare — a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

17. — Gli iscritti ai periodi preliminari dei corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari iniziatisi il 1° dicembre 1934, saranno esentati dal rispondere alla chiamata alle armi, senza che a tal fine debbano presentare alcuna domanda, o sia apposta sui loro fogli matricolari altra variazione oltre quelle prescritte dal n. 18 della circolare 648 *giornale militare* 1933.

18. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Certificati o diplomi di assistenti edili e attestati di idoneità per radiotelegrafisti del Regio esercito.

19. — I militari in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del Regio esercito rilasciato dalle Regie scuole ed istituti industriali, o dalle competenti autorità militari, o conseguito nei corsi speciali presso i reparti radiotelegrafisti coloniali hanno facoltà di chiedere, nei termini di cui al n. 24 di essere assegnati ad uno qualsiasi dei corpi o reparti aventi servizi radiotelegrafici.

L'accoglimento di tali domande è subordinato alle esigenze organiche da valutarsi insindacabilmente dall'autorità militare.

I militari diplomati dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnati ai reparti del genio zappatori-artieri, ai reparti teleferisti e ai reggimenti minatori con facoltà di scegliere la sede preferita, alla quale saranno destinati in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto del voto riportato nell'esame di diploma.

Denuncia dei titoli di studio.

20. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224, del 31 dicembre 1923, i militari compresi nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento, innanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva, all'obbligo della de-

nuncia del titolo di studio, sono tenuti a fare tale denuncia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

21. — I militari compresi nella presente chiamata, provvisti dei titoli di studio che fanno obbligo, o danno facoltà, di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, dovranno attenersi alle disposizioni che saranno prossimamente emanate per i detti corsi.

Aspiranti all'ammissione alle accademie militari.

22. — Coloro che abbiano concorso per l'ammissione alle accademie militari dovranno presentare non più tardi del 31 agosto p. v. al proprio distretto militare di leva una dichiarazione indicante per quale accademia abbiano concorso.

Essi saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio.

Arruolamenti speciali.

23. — I militari che abbiano presentato domanda per assumere servizio nel Regio esercito con ferma di due anni per la nomina a sergente, saranno lasciati in congedo provvisorio in attesa dell'esito della domanda. All'uopo gli interessati dovranno dichiarare al distretto, possibilmente prima della presentazione alle armi, di aver presentato la suddetta domanda, indicando l'ente cui l'hanno presentata.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

24. — Tutte le domande intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto debbono essere presentate o fatte pervenire al comando del distretto militare di leva (comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali, o in ogni caso quando si tratti di militari delle classi 1911 e 1913), entro il 31 agosto p. v.

I militari che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno l'obbligo di presentarsi sino a che non riceveranno la cartolina precetto, od altro avviso.

Se però per il giorno 12 ottobre p. v. non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, nè la cartolina precetto, od altro avviso, dovranno presentarsi subito a questo comando.

25. — I militari aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali, i quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al consiglio

o alla commissione mobile di leva, i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio, e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare di leva (o di residenza, se trattasi di militari delle classi 1911 e 1913) non potendosene altrimenti tener conto.

Anche i militari in possesso del brevetto di pilota civile di 2° grado — brevetto di pilota premilitare — brevetto di specializzazione pre-aeronautica, o di volo a vela — dovranno far pervenire tali documenti al distretto prima del 31 agosto p. v.

I militari che, in conseguenza, saranno assegnati alla Regia aeronautica, perchè in possesso del brevetto di pilota civile di 2° grado o pilota premilitare, dovranno esibire il titolo di studio quando si presenteranno ai centri di reclutamento della Regia aeronautica.

Possono essere assegnati ai reparti automobilistici, in ordine di preferenza:

a) coloro che sono in possesso della patente civile di 3° grado per la condotta di automezzi, o della già prescritta patente per condurre motocicli;

b) coloro che hanno sostenuto, con esito favorevole, l'apposito esperimento teorico-pratico presso gli enti militari competenti;

c) coloro che sono in possesso della dichiarazione di aver frequentato con esito favorevole il corso automobilistico per giovani fascisti svolto presso le sedi provinciali del R.A.C.I.;

d) i possessori di patenti civili di 2° o 1° grado, che per un qualsiasi motivo non abbiano sostenuto il prescritto esperimento di cui alla lettera *b*).

Coloro che desiderino essere assegnati ai detti reparti automobilistici e non abbiano, a suo tempo, prodotto i documenti attestanti le condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *c*) e *d*), dovranno far pervenire al comando del proprio distretto militare di leva tali documenti entro il 31 agosto p. v.

Sanzioni contro gli inadempienti.

26. — I militari che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno la sera del giorno stesso, dati in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatti presentare subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 173 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932, n. 1332).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

Addì 11 agosto 1935 - Anno XIII

ALLEGATO N. 2.

Specchio indicante i giorni della presentazione dei militari che non abbiano ricevuta la cartolina-precetto o che l'abbiano ricevuta dopo il giorno fissato, per la presentazione, nella cartolina stessa.

	Giorni della presentazione dei militari di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto o che l'abbiano ricevuta in ritardo	Giorni della presentazione dei militari di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto o che l'abbiano ricevuta in ritardo
Dalla lettera A alla lettera ..	.....	.....
Dalla lettera .. alla lettera ..	.....	.....

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annua . L. **27** — All'ESTERO, annua . . L. **50**
Un fascicolo: Nel REGNO » **2** — All'ESTERO . . . . . » **4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

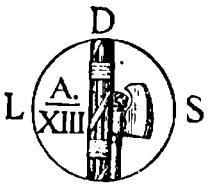
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche *direttamente* all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2.—

(8101572) Roma, 1935-XIII - Ist. Poligr. Stato - G. C. (Copie 7082)

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1935 - ANNO XIII — 27 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 643 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria sulle armi ed esplosivi . . . . . *Pag.* 2263

» 644 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi di abilitazione alla carica di ufficiale di armamento . . . . . » 2265

» 645 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in s. p. e. presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo. . . . . » 2267

» 646 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Corso complementare di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in s. p. e. » 2268

» 647 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Corso preparatorio per ufficiali e sottufficiali occorrenti all'inquadramento degli squadroni carri veloci dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 2270

» 648 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 2271

N. **649** - **22 agosto 1935** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio. . . . . *Pag.* 2276

» **650** - **22 agosto 1935** - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso inferiore automobilistico per ufficiali in s. p. e. di alcune armi e corpi. . . . » 2278

» **651** - **22 agosto 1935** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia. . . . . » 2280

» **652** - **22 agosto 1935** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di cartografia . . . . . » 2282

» **653** - **22 agosto 1935** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di geodesia operativa. . . . . » 2284

» **654** - **22 agosto 1935** - Anno XIII — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma . . . . . » 2285

» **655** - **22 agosto 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Corsi per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista . . . . . » 2288

» **656** - **22 agosto 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria . . . » 2290

» **657** - **22 agosto 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo . . . . . » 2291

» **658** - **22 agosto 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria . . . . . » 2292

N. 659 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di capo armaiuolo. . . . . *Pag.* 2293

» 660 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per capo armaiuolo di sottufficiali capi meccanici automobilisti. . . . . » 2299

» 661 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso d'istruzione per l'abilitazione di sottufficiali operai di artiglieria alla carica di capo meccanico . . . . . » 2302

» 662 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi . . . . . » 2307

» 663 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali capi-operai radio-elettricisti-montatori del genio . . . . . » 2311

» 664 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare. . . . . » 2313

» 665 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi. . . . . » 2314

» 666 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai elettricisti-meccanici . . . . . » 2316

» 667 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capo-officina automobilista . . . . . » 2317

N. 668 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento di zappatori di fanteria al servizio pompieristico militare . . . . . *Pag.* 2318

» 669 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli . . . . . » 2321

» 670 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — XVI corso artificieri di artiglieria » 2325

» 671 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare . . . . . » 2328

» 672 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per artificieri del genio . . . . . » 2330

» 673 - 22 agosto 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di addestramento di personale della specialità zappatori-artieri del genio al servizio pompieristico militare » 2331

PARTE SECONDA

Circolare N. 643. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria sulle armi ed esplosivi.** — (Ispettorato di fanteria). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Il 1° ottobre 1935 avranno inizio i corsi di preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi per ufficiali in S. P. E. dell'arma di fanteria.

Il numero degli ufficiali da ammettersi è di 3 per ogni corpo d'armata.

Gli ufficiali, volontari, saranno scelti tra i tenenti anziani ed i capitani meno anziani che abbiano, di massima, già comandato il reparto, che si distinguano per il complesso delle loro qualità morali, militari, di istruzione e che dimostrino speciale passione per lo studio delle armi. Se mancano i volontari, saranno comandati, sempre che posseggano i requisiti suddetti. Dovranno possibilmente possedere titoli di studi tecnici.

2. I corsi, intercalati da soggiorno presso stabilimenti militari di produzione di materiali da guerra, avranno il seguente sviluppo:

— il 1°, di 4 mesi, dal 1° ottobre 1935 al 31 gennaio 1936, con carattere tecnico, presso l'ispettorato di artiglieria;

— il 2°, di 1 mese, dal 21 febbraio al 21 marzo 1936, di carattere applicativo, presso l'ispettorato di fanteria (centro esperienze).

Il soggiorno agli stabilimenti militari sarà così suddiviso:

fabbrica d'armi R. E. (Terni) per la durata di 10 giorni;
polverificio R. E. (Liri) per la durata di 5 giorni;
pirotecnico R. E. (Capua) per la durata di 4 giorni.

3. I corsi saranno diretti da un generale di brigata del servizio tecnico di artiglieria e comprenderanno le materie di

insegnamento stabilite dai programmi schematici indicati nell'allegato alla circolare n. 142 *giornale militare* 1933, dispensa 15, opportunamente aggiornati.

Gli insegnamenti delle materie descritte nella parte 1ª dell'allegato alla circolare di cui sopra, saranno svolti da ufficiali tratti dall'ispettorato di artiglieria e dalla direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni; quelli delle materie descritte nella parte 2ª, saranno svolti dal capo del centro esperienze e dai direttori degli stabilimenti militari.

4. Alla fine del 1° corso, apposita commissione, da nominarsi dall'ispettorato di artiglieria, sottoporrà gli ufficiali frequentatori ad un esame per l'accertamento della loro idoneità a seguire con profitto il corso applicativo presso l'ispettorato di fanteria e gli stabilimenti militari.

Coloro che in tale esame, saranno dichiarati non idonei e coloro che, comunque, durante lo svolgimento del corso dimostrassero di ricavare scarso profitto dagli insegnamenti che verranno impartiti, dovranno essere rimandati, in qualunque momento, ai corpi di provenienza, su proposta fatta all'ispettorato della fanteria. Il risultato degli esami dovrà essere trasmesso a detto ispettorato.

5. Al termine del secondo corso, ogni direttore di stabilimento ed il capo del centro esperienze per fanteria, compileranno per ciascun ufficiale un rapporto informativo che, insieme con il risultato degli esami già sostenuti alla fine del primo corso, servirà all'ispettorato della fanteria per determinare le graduatorie di merito.

6. Gli ufficiali comandati al corso saranno segnalati dai comandi di corpo d'armata, non oltre il 15 settembre 1935, all'ispettorato della fanteria. Le segnalazioni nominative saranno accompagnate dai rispettivi libretti personali.

Il nome degli ammessi a frequetare i corsi verrà pubblicato in apposita circolare del *giornale militare*.

7. Gli ufficiali ammessi ai corsi si presenteranno alle ore 10 del 30 settembre 1935 alla direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni (via Marsala).

8. Durante i corsi non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia.

9. Il trattamento economico da corrispondere per la durata di ciascuno dei due corsi agli ufficiali provenienti da sede diversa da quella in cui si svolgono i corsi stessi, è quello stabilito dal n. 328 del foglio d'ordini, dispensa 22 del 24 settembre 1934.

Durante i soggiorni presso gli stabilimenti militari compete loro la normale indennità di soggiorno stabilita dalle disposizioni vigenti.

In nessun caso gli ufficiali frequentatori dei corsi avranno diritto alle indennità di tramutamento.

10. La frequenza ai corsi e la graduatoria di merito dovranno essere iscritte sulla parte 1ª del libretto personale dell'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 644. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corsi di abilitazione alla carica di ufficiali di armamento.** — (Direzione generale di artiglieria). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Allo scopo di colmare le deficienze, verificatesi presso i corpi, di ufficiali che in precedenza erano stati abilitati alla carica di ufficiale d'armamento, questo ministero è venuto nella determinazione di far svolgere, con le modalità di cui alla circolare 497 del *giornale militare* 1926, con le varianti in appresso indicate, due corsi per l'abilitazione alla carica di ufficiale di armamento.

Tali corsi, della durata di trentatre giorni, compreso il periodo per l'esperimento, avranno luogo interamente presso la fabbrica d'armi R. esercito di Terni, il primo dal 5 gennaio al 6 febbraio 1936 ed il secondo dal 10 febbraio al 13 marzo 1936.

Il programma dei corsi risulta dall'allegato alla presente circolare.

Ai corsi in questione dovranno partecipare:

primo corso tutti gli ufficiali segnalati, in esito alla circolare n. 29651 del 7 giugno 1935, dai comandi dei corpi

d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Bolzano, Trieste, Bologna;

secondo corso tutti gli ufficiali segnalati, in esito alla circolare n. 29651 del 7 giugno 1935, dai comandi dei corpi d'armata di Firenze, Roma, Bari, Napoli, Udine, della Sicilia e della Sardegna.

L'elenco nominativo degli ufficiali partecipanti ai corsi in questione dovrà essere trasmesso, a cura dei comandi di corpo d'armata interessati, entro il 15 dicembre 1935, alla fabbrica d'armi R. esercito di Terni e, per conoscenza, a questo ministero (direzione generale di artiglieria).

A ciascuno dei corsi di cui sopra dovrà partecipare, inoltre, un ufficiale dell'arma dei CC. RR.; al riguardo il comando generale dell'arma impartirà le relative conseguenti disposizioni.

I nomi degli ufficiali prescelti saranno segnalati dal citato comando generale entro il 15 dicembre 1935, sia allo stabilimento interessato, sia a questo ministero (direzione generale di artiglieria).

Per ogni particolare esecutivo valgono le norme contenute nella detta circolare n. 497.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Programma per lo svolgimento del corso per l'abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento.

Nomenclatura e descrizione delle varie armi portatili, mitragliatrici, parti d'armi ed accessori in distribuzione ai corpi; specie di materie prime impiegate per la loro fabbricazione.

Funzionamento delle armi portatili e mitragliatrici. — Condizioni alle quali debbono soddisfare gli organi principali dell'arma.

Composizione e scomposizione di dette armi. — Esercitazione di tiro col fucile, moschetto, pistole e mitragliatrici.

Munizionamento delle armi portatili.

Cannone da 65/17: cenno descrittivo e funzionamento degli organi e congegni principali. — Cenno sul funzionamento.

Breve cenno sugli esplosivi di lancio e di scoppio più in uso.

Difetti nel funzionamento delle armi non dovuti alla lavorazione od a guasti, loro cause e modo di ovviarli.

Conoscenza degli strumenti verificatori per la verifica delle armi presso i corpi.

Conoscenza sommaria della livellatura delle canne di fucili, moschetti, mitragliatrici; prove di tiro di esattezza.

Criteri nello stabilire le riparazioni alle armi guaste e circa il modo di eseguirle.

Conoscenza degli attrezzi, utensili, ecc. accessori per le riparazioni prescritte presso i corpi.

Manutenzione, untura, conservazione delle armi portatili, mitragliatrici, parti d'armi ed accessori.

Mobilio regolamentare e di ripiego, attrezzi e materie prime occorrenti.

Imballaggio e spedizione delle armi e parti d'armi.

Conoscenza dei vari sistemi d'imballaggio e delle casse da imballo regolamentari.

Istruzioni sui diversi tipi di bombe in adozione, loro conservazione, imballaggio e spedizione.

N. 645. — SCUOLE MILITARI — **Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in s. p. e. presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 22 agosto 1935 – Anno XIII.

Il 15 settembre 1935 avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un corso allievi istruttori di equitazione.

Esso avrà termine il 15 maggio 1936.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Tenente PIRZIO BIROLI Carlo, Genova cavalleria;
» ALESSI Mario, Genova cavalleria;
» PIANZOLA Carlo, Cavalleggeri Guide;
» VITALE Ernesto, Nizza cavalleria;
» CASANO Onofrio, legione territ. CC. RR. Roma;
» GAMERRA Giampaolo, 5° reggimento artiglieria « Superga ».

Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 14 settembre 1935, nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi

e reparti interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. Gli ufficiali dovranno farsi seguire dai loro cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente. Quelli che non disponessero di cavalli di pronto servizio li dovranno ricevere dai corpi che li hanno in forza.

3. Gli ufficiali comandati al corso continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. Per il 15 ottobre 1935 il comando della scuola invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali, divisione movimento, sezione 2ª), l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 646. — SCUOLE MILITARI. — **Corso complementare di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in s. p. e.** — (Ispettorato truppe celeri). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Il 1° ottobre 1935-XIII, avrà inizio il 39° corso complementare di equitazione di campagna presso il distaccamento della scuola di applicazione di cavalleria a Tor di Quinto.

Esso avrà termine il 29 febbraio 1936-XIV.

Al corso sono comandati i seguenti ufficiali:

Capitano PASSERO Guido, regg. Piemonte Reale cavalleria, sottoistruttore;
» CONFORTI Gerardo, regg. cavallegg. Alessandria, sottoistruttore;
Tenente COMBI Adriano, regg. lancieri Firenze;
» MATTIAZZI Vincenzo, regg. lancieri Novara;
» VICENTINI Amedeo, regg. cavalleggeri Saluzzo;

S. Tenente GALLO Antonio, regg. cavalleggeri. Guide;
» CAVALLI Pier Luigi, regg. lancieri Firenze;
» ORSI Carlo, regg. Piemonte Reale, cavalleria.
» ANDOLFATO Ennio, regg. Savoia cavalleria;
» GANDINI Giovanni, regg. Nizza cavalleria;
» MARCHIO Francesco, regg. cavalleggeri Saluzzo;
» CHIAPPA Eden, regg. lancieri Firenze;
» NICCOLINI Fernando, regg. lancieri Novara;
» DE NOTTER Pier Luigi, regg. lancieri Vittorio Emanuele;
» LAZZARO Mario, regg. lancieri, Aosta;
» REISOLI MATTHIEU Enrico, regg. Nizza cavalleria;
» ARRIGHI Giovanni, regg. Savoia cavalleria;
» BEMBO Giovanni, regg. Genova cavalleria;
» AVATI Domenico, regg. Piemonte Reale cavalleria;
» CURCIO Roberto, regg. Savoia cavalleria;
» IMPERLINO Eugenio, regg. Nizza cavalleria;
» CECI Francesco, regg. cavalleggeri di Saluzzo;
» RUBEO Giuseppe, regg. Genova cavalleria;
» PANETTA Lino, regg. cavalleggeri Monferrato;
» DE LARDEREL Gastone, regg. cavalleggeri Monferrato;
» TONINI Costantino, regg. cavalleggeri Monferrato;
» BAZZANI Ruggero, regg. Piemonte Reale cavalleria;
» CHIANESE Ludovico, regg. lancieri Aosta;
Capitano CC. RR. SIMULA Luigi, legione CC. RR. Cagliari;
Tenente CC. RR. UNALI Eugenio, legione allievi CC. RR. Roma.
» PECA Mario, reggimento artiglieria di « Fossalta »;

Tenente PIANELLA Gastone, reggimento art. « Granatieri di Sardegna »;
» ANGIONI Franco, reggimento art. « Sabauda »;

1. Gli ufficiali partecipanti al corso dovranno presentarsi in uniforme ordinaria alle ore 11 del giorno 30 settembre c. a. al comando del distaccamento della scuola di applicazione di cavalleria di Tor di Quinto.

2. Non sono ammessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave, comprovata malattia.

3. Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e dai cavalli di proprietà e carica, oppure da due cavalli di pronto servizio. Agli ufficiali di cavalleria dovrà inoltre essere assegnato dai rispettivi reggimenti un ottimo cavallo di servizio ed un soldato, oltre l'attendente.

I comandanti di corpo sono responsabili che i cavalli degli ufficiali siano idonei allo speciale servizio di Tor di Quinto.

5. Il comando della scuola invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione movimento - sezione seconda), non oltre il 23 ottobre p. v., l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza degli ufficiali comandati al corso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 647. — SCUOLE MILITARI. — **Corso preparatorio per ufficiali e sottufficiali occorrenti all'inquadramento degli squadroni carri veloci dei reggimenti di cavalleria.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 22 agosto 1935 - XIII.

1. Il 15 ottobre 1935 avrà inizio a Parma, presso il reggimento Guide, un corso informativo per ufficiali e sottufficiali occorrenti all'inquadramento degli squadroni c. v. dei reggimenti Piemonte Reale - Savoia - Novara - Firenze - Vittorio Emanuele II - Saluzzo.

2. Il corso avrà termine il 29 febbraio 1936.

3. Ciascuno dei reggimenti sopraindicati provvederà perchè il mattino del giorno 15 ottobre 1935 si presentino a Parma (comando del reggimento cavalleggeri Guide, caserma Cittadella): 1 capitano ed 1 subalterno in S. P. E., 1 subalterno di complemento, 5 sottufficiali (di cui uno in corso di ferma).

4. Nella designazione degli ufficiali, i comandanti dei reggimenti avranno cura di far cadere la scelta su elementi che diano sicuro affidamento di riuscita e che abbiano inoltre un'anzianità tale da poter reggere per almeno due anni il comando del reparto c. v. corrispondente al proprio grado.

5. I comandi dei reggimenti indicati nel precedente n. 1 segnaleranno, entro il 1° ottobre 1935, all'ispettorato delle truppe celeri ed al comando del reggimento cavalleggeri Guide i nomi degli ufficiali e dei sottufficiali che saranno inviati a frequentare il corso in questione.

6. Gli ufficiali ed i sottufficiali comandati a frequentare il corso avranno il trattamento economico previsto dalla circolare n. 328 del foglio d'ordini (dispensa n. 22), dell'anno 1934.

7. I rispettivi corpi continueranno ad amministrare gli ufficiali comandati al corso e provvederanno perchè gli assegni giungano al comando del reggimento cavalleggeri Guide non oltre il 25 di ogni mese; i sottufficiali saranno passati in aggregazione presso il suddetto reggimento cavalleggeri Guide.

8. Il comando del reggimento cavalleggeri Guide riferirà all'ispettorato delle truppe celeri, al termine del corso, sui risultati conseguiti, dando a ciascun allievo la classifica di ottimo o buono o mediocre.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 648. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Presso la scuola di tiro di artiglieria si svolgeranno i seguenti corsi nel periodo settembre 1935-marzo 1936, per il personale dei reggimenti non mobilitati.

A) *Corsi di tiro.*

1° Corso: dal 16 settembre al 12 ottobre 1935.
2° Corso: dal 14 ottobre al 14 novembre 1935.
3° Corso: dal 18 novembre al 18 dicembre 1935.
4° Corso: dal 9 gennaio all'8 febbraio 1936.
5° Corso: dal 12 febbraio al 14 marzo 1936.

Gli ufficiali frequentatori saranno designati dai comandi di corpo d'armata scegliendoli tra quelli che non hanno ancora frequentato detti corsi o, quanto meno, non li hanno frequentati negli ultimi quattro anni.

Il numero degli ufficiali da comandare risulta dal seguente quadro:

CORPI d'ARMATA	TEN. COLONNELLI o MAGGIORI					1ª CAPITANI o CAPITANI (o ten. con incarico grado superiore).					TENENTI				
	1° Corso	2° Corso	3° Corso	4° Corso	5° Corso	1° Corso	2° Corso	3° Corso	4° Corso	5° Corso	1° Corso	2° Corso	3° Corso	4° Corso	5° Corso
Torino	1	2	2	1	1	4	5	5	4	4	1	2	2	1	1
Alessandria.	2	1	1	1	1	5	3	3	3	3	2	1	2	1	1
Milano	1	—	1	1	1	1	2	2	2	2	1	—	2	1	1
Bolzano	2	1	1	2	1	4	4	4	4	4	2	2	1	2	1
Trieste	—	1	1	1	1	2	2	2	3	2	—	1	1	1	1
Bologna	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
Firenze.....	1	1	—	1	1	3	2	2	2	2	1	1	—	1	1
Roma	1	—	1	—	1	2	2	1	2	2	1	—	1	1	1
Bari.....	—	1	—	1	1	2	1	1	2	1	—	1	—	1	1
Napoli	1	1	1	—	1	3	3	1	2	1	1	1	1	—	1
Udine.....	1	2	2	1	1	4	5	5	4	4	1	2	2	2	1
Sicilia.....	—	1	—	1	1	1	2	1	2	1	—	1	1	1	1
Sardegna...	1	—	1	—	1	2	1	2	1	1	1	—	1	—	1

B) *Corso di triangolazione.*

Si svolgerà a Formia dal 10 settembre al 31 ottobre 1935.

Vi interverranno i seguenti ufficiali, purchè non comandati o destinati in A. O.:

Grado	Cognome e Nome	Reggimento a cui l'ufficiale è effettivo
Tenente	AMODIO Angelo	2° regg. art. di div. celere
»	ANDRICH Giorgio.	15° regg. a. d. f.
»	BROCANI Dino	3° regg. art. di div. celere
»	COLASANTI Virgilio	13° regg. a. d. f.
»	FERRANTE Giuseppe.	23° regg. a. d. f.
»	MARRA Vittorio	21° regg. a. d. f.
»	MACCHETTA Domenico.	11° regg. a. d. f.
»	MASSINI Mario	9° regg. a. d. f.
»	PAPPACENA Alberto	28° regg. a. d. f.
»	ROMITO Oscar	45° regg. a. d. f.
»	ROCCA Renzo.	25° regg. a. d. f.
»	SOLAVAGGIONE Nicola	Scuola all. uff. Brà
»	TONETTI Guglielmo	4° regg. art. alpina
»	IANNELLO Antonino	III gr. auton. a. c.
»	MISCHY Michele	4° regg. a. a.
»	DI GILIO Alfonso	9° regg. a. a.

C) *Corsi per ufficiali topografi.*

Primo corso: dal 13 novembre al 2 dicembre 1935.
Secondo corso: dal 17 febbraio al 14 marzo 1936.

Al primo dovranno partecipare un tenente in s. p. e. per ciascun reggimento di artiglieria di corpo d'armata, d'armata e contraerei; al secondo un aspirante ufficiale di complemento (del 2° turno - 1° febbraio 1936), per ciascun reggimento d'artiglieria di divisione fanteria, celere, motorizzata e di artiglieria alpina.

D) *Corso per telemetristi.*

Primo corso: dal 13 novembre al 10 dicembre 1935.

Dovranno parteciparvi un sottufficiale ed uno specializzato per il tiro per ciascun reggimento di artiglieria di divisione fanteria, celere, motorizzata e di artiglieria alpina.

Secondo corso; dal 9 gennaio al 5 febbraio 1936.

Dovranno parteciparvi un sottufficiale e due specializzati per il tiro per ciascun reggimento di artiglieria di corpo di armata, ed un sottufficiale ed uno specializzato per il tiro del gruppo autonomo di corpo d'armata della Sardegna.

Terzo corso: dal 7 febbraio al 5 marzo 1936.

Dovranno parteciparvi due sottufficiali e 4 specializzati per il tiro per ciascun reggimento contraerei, 1 sottufficiale e due specializzati per il gruppo contraerei della Sardegna e per il gruppo contraerei del 12° regg. artiglieria di corpo d'armata.

E) *Corsi per specializzati per reparti specialisti d'artiglieria.*

Risultano dal seguente quadro:

CORSI	Reggimenti di artiglieria che invieranno personale ai corsi	Partecipanti per ciascun reggimento						
		Subalterni in S. P. E.	Subalterni di complemento	Sottufficiali di carriera	Sottufficiali di leva	Graduati	Militari di truppa	
Corso ufficiali (dal 30 settembre al 31 ottobre 1935)	1° – 2° – 6° – 7° di corpo d'armata	—	2	—	—	—	—	
	3° – 4° – 5° – 8° – 9° – 10° – 11° – 12° di corpo di armata	1	1	—	—	—	—	
	4° – 6° – 7° – 8° – 9° – 10° di armata	1	—	—	—	—	—	
	1° – 2° – 3° – 5° di armata	—	1	—	—	—	—	
Corso sottufficiali (dal 5 novembre al 21 dicembre 1935)	Tutti i reggimenti di corpo di armata	—	—	1	1	—	—	
	Tutti i reggimenti di armata	—	—	1	1	—	—	
Corsi per sottufficiali di leva e militari di truppa — Corso osservatori compreso rilevamento vampa e fotometristi (dal 9 gennaio al 10 febbraio 1936)	Tutti i reggimenti di corpo di armata	—	—	—	1	2	2	Il personale, scelto in maniera da dare affidamento a ben seguire i corsi, potrà essere preso anche dalle classi richiamate. Si dovrà aver cura di destinare personale non specializzato in altre branche.
	Tutti i reggimenti di armata	—	—	—	1	2	4	
Corso aerologisti (dal 24 febbraio al 14 marzo 1936)	Tutti i reggimenti di divisione di fanteria	—	—	—	1	1	—	
	Tutti i reggimenti di corpo di armata ed armata	—	—	—	1	1	—	

F) *Prescrizioni.*

1. I comandi di corpo d'armata segnaleranno all'ispettorato dell'artiglieria, almeno sette giorni prima dell'inizio di ciascun corso, l'elenco nominativo degli ufficiali che interverranno ai corsi. Analoga segnalazione dovrà essere fatta, dai reggimenti interessati, al comando della scuola di tiro per gli ufficiali e sottufficiali e per gli uomini di truppa.

2. Il personale comandato a frequentare i corsi dovrà giungere a Nettuno (per il corso di triangolazione a Formia) nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello fissato per l'inizio del relativo corso; sottufficiali e truppa dovranno essere forniti di corredo al completo e nel massimo ordine e portar seco le sole armi per la libera uscita.

3. Gli ufficiali dovranno essere muniti di binocoli.

4. I sottufficiali ed il personale di truppa saranno presi in aggregazione dalla batteria deposito della scuola.

5. Il personale per i corsi telemetristi dovrà, a cura dei corpi, essere sottoposto a visita medica, in modo da destinare ai corsi soltanto militari che siano dotati di uguale visus ai due occhi, non inferiore ai due terzi (tabella Shellen). I sottufficiali saranno scelti fra quelli che non hanno frequentato negli scorsi anni il corso telemetristi.

6. Sul certificato di viaggio degli ufficiali dovrà essere apposta una dichiarazione dalla quale risulti se l'ufficiale ha, o no, famiglia a proprio carico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 649. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio.** — (Ispettorato del genio). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. I corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio, di cui alle circolari n. 445, 610, 611 del *giornale militare* 1934-XII, avranno inizio il 5 novembre p. v. e termineranno il 1° maggio 1936-XIV (compreso il periodo di esame).

Saranno comandati a frequentare i corsi:

a) I tenenti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto frequentare il corso precedente e che saranno effettivamente disponibili al 5 novembre p. v. per frequentarlo quest'anno.

b) N. 20 tenenti da designarsi di autorità fra quelli aventi anzianità 16 agosto 1929 o posteriore, in possesso dei requisiti di cui al N. 3 della circolare 445 *giornale militare* 1934-XII, e che al 5 novembre p. v. risulteranno effettivamente disponibili.

c) I tenenti che stanno compiendo attualmente il 1° tirocinio di mesi 6 presso l'officina di costruzioni del genio o l'officina militare r. t. ed e. t., e che saranno dichiarati meritevoli di continuare il corso superiore tecnico del genio per l'ammissione al servizio studi ed esperienze del genio.

d) I capitani già assegnati al servizio studi ed esperienze del genio, e che, ai sensi della circolare 611 del *giornale militare* del 5 agosto 1934-XII, debbono completare od iniziare l'anno di insegnamento teorico del corso superiore tecnico del genio.

2. Le eventuali domande di cui al secondo capoverso del n. 4 della circolare 445 predetta, degli ufficiali indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente n. 1, dovranno essere inoltrate non appena gli ufficiali stessi avranno ricevuto comunicazione della designazione alla frequenza del corso integrativo.

3. I tenenti frequentatori dei corsi dipenderanno disciplinarmente:

dal 3° regg. genio, quelli del corso che si svolgerà presso il centro studi del genio di Pavia;

dall'8 regg. genio, quelli del corso che si svolgerà presso l'istituto superiore militare delle trasmissioni, Roma.

Essi non saranno seguiti dagli attendenti, che verranno invece forniti, in ragione di uno ogni due ufficiali, dai predetti reggimenti.

I corpi ai quali gli ufficiali appartengono faranno pervenire, non più tardi del 25 di ogni mese, gli assegni spettanti agli ufficiali stessi ai reggimenti del genio 3° ed 8°.

4. I capitani del servizio studi ed esperienze del genio dipenderanno invece direttamente dal centro studi o dall'istituto presso il quale frequentano il corso.

5. Durante lo svolgimento dei corsi non saranno concesse licenze, salvo nel periodo dal 22 dicembre 1935 al 2 gennaio 1936-XIV incluso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 650. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso inferiore automobilistico per ufficiali in s. p. e. di alcune armi e corpi.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Dal 3 gennaio al 29 febraio 1936, presso i corpi di armata di Torino, Bologna e Roma, sarà svolto un corso inferiore d'istruzione automobilistica per ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi.

2. Della esecuzione dei corsi in oggetto sono incaricati i centri automobilistici dei corpi di armata sopraindicati, sulla base delle direttive già emanate dall'ispettorato del materiale automobilistico per gli analoghi precedenti corsi, e con il programma annesso alla circolare 544 *giornale militare* 1934.

3. Il numero massimo degli ufficiali da ammettersi a detti corsi sarà di 45 per i corpi di armata di Torino e Bologna e di 55 per quello di Roma.

4. Al corso indetto presso il corpo d'armata di Torino, parteciperanno, oltre agli ufficiali del corpo d'armata stesso, quelli dei corpi d'armata di Alessandria, Milano e Bolzano.

Al corso indetto presso il corpo di armata di Bologna parteciperanno, oltre gli ufficiali del corpo d'armata stesso, quelli dei corpi d'armata di Udine, Trieste e Firenze.

Al corso indetto presso il corpo di armata di Roma, parteciperanno, oltre gli ufficiali del corpo di armata stesso, quelli dei corpi di armata di Napoli, Bari, Sicilia e Sardegna.

Gli ufficiali dei varii corpi di armata dovranno affluire alle sedi dei corsi il mattino del giorno precedente all'inizio dei corsi stessi.

5. Ai corsi prenderanno parte gli ufficiali dei sottonotati corpi ed enti:

a) 1 ufficiale inferiore dei CC. RR. per ciascun corpo d'armata.

b) 2 capitani o subalterni per ciascun reggimento bersaglieri.

c) 2 capitani o subalterni per ciascun reggimento di cavalleria.

d) Ufficiali addetti alle scuole, comandi ecc., scelti fra quelli che hanno incarichi automobilistici.

e) 4 ufficiali per ogni corpo di armata, delle varie armi e corpi, che aspirino al trasferimento nei centri automobilistici.

Gli ufficiali di cui al comma *e*) potranno essere tratti da tutte le armi e corpi. Essi non dovranno aver frequentato altri corsi di specializzazione (osservazione aerea, chimico, ecc.) che possano rendere non conveniente il successivo trasferimento nei centri automobilistici.

Inoltre dovranno essere classificati ottimi o buoni con coefficiente tre.

6. Le indennità di viaggio e le altre competenze spettanti agli ufficiali partecipanti ai corsi, dovranno essere corrisposte dai corpi ed enti che li amministrano.

7. I comandi di corpo di armata, 15 giorni prima dell'inizio del corso, trasmetteranno a questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico) l'elenco nominativo degli ufficiali prescelti.

Le classifiche da usarsi nel giudizio da emettersi al termine del corso sono quelle di: idoneo e non idoneo e, per gli idonei, quelle di: ottimo, buono.

Agli idonei verrà rilasciato anche il certificato mod. 1 di idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare.

Il risultato dell'esame dovrà essere annotato, a cura dei corpi interessati, sul libretto personale degli ufficiali.

8. I comandi di corpo di armata di Torino, Bologna e Roma, ad esami ultimati, trasmetteranno agli altri corpi di

armata interessati, uno specchio col risultato del corso per la parte che loro riguarda ed a questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico) una breve relazione, in duplice copia, sullo svolgimento del corso e sui risultati conseguiti da ciascun frequentatore, specificando, per quelli di cui al comma *e)* risultati idonei, la loro attitudine allo speciale servizio presso i centri automobilistici.

Questi ultimi ufficiali dovranno essere considerati disponibili per il trasferimento nei centri automobilistici per colmare le vacanze che venissero a verificarsi negli organici degli ufficiali del proprio grado.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 651. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di topografia.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Il 15 gennaio 1936 avrà inizio presso l'istituto geografico militare un corso di topografia al quale potranno concorrere, a domanda, tenenti e capitani delle armi combattenti — con anzianità non superiore a quella 1° gennaio 1932 per i capitani, e senza limite per i tenenti — e che abbiano riportato negli ultimi due anni classifiche non inferiori a buono con tre. Devono inoltre aver tenuto il comando di reparto corrispondente al proprio grado per almeno tre anni. Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è di 15.

2. Il corso avrà la durata *di 2 anni*. Durante il suo svolgimento gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno essere esonerati in qualunque momento, a giudizio della direzione dell'istituto geografico militare. Al termine del corso, gli ufficiali che avranno tratto migliore profitto potranno essere trattenuti presso l'istituto un altro anno oltre il corso.

3. Le domande saranno fatte pervenire dai comandi di corpo alla direzione dell'istituto, tramite i comandi di corpo d'armata, per il giorno 1° dicembre 1935 corredate dai seguenti documenti:

a) libretto personale dell'ufficiale;

b) rapporto del comandante di corpo, capo ufficio o capo servizio sulle doti ed attitudini dell'ufficiale, con particolare riguardo agli studi di carattere geodetico, astronomico, topografico od affini, eventualmente fatti, agli analoghi incarichi assolti ed alla presunta capacità a seguire, con profitto, i corsi di cui trattasi.

Detto rapporto dovrà altresì contenere una nota informativa sulle qualità di robustezza fisica e di vista dell'ufficiale ed un cenno sull'adattabilità a periodi di vita dura e disagiata per lavori geotopografici in Italia ed oltremare;

c) pubblicazioni e documenti che il concorrente riterrà utile presentare agli effetti della più completa valutazione delle sue qualità ed attitudini.

4. I richiedenti saranno sottoposti, presso i corpi, ad un piccolo saggio di disegno, per una prima valutazione sull'attitudine al lavoro topografico, su modello e con norme che l'istituto invierà ai corpi stessi.

5. Una commissione nominata dal direttore dell'istituto esaminerà le note personali, i titoli di studio ed i saggi dei candidati, pronunciandosi sulla idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

6. La direzione dell'istituto segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi, e ne darà direttamente avviso ai corpi, i quali disporranno che detti ufficiali si presentino il mattino del 15 gennaio 1936 alla sede dell'istituto ove, agli effetti amministrativi, essi passeranno « assegnati ».

7. Durante il 1° anno di corso non verranno concesse licenze, se non per gravi motivi di famiglia.

8. Gli ufficiali di arma a cavallo non potranno farsi seguire dai cavalli.

A cura dei corpi di provenienza gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volenterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante durante i lavori di campagna e le funzioni di attendente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 652. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di cartografia.** — (Comando del Corpo di stato maggiore). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Il 15 marzo 1936 avrà inizio presso l'istituto geografico militare un corso di cartografia, al quale potranno concorrere, a domanda, i tenenti e capitani delle armi combattenti — con anzianità non superiore a quella del 1° gennaio 1931 per i capitani, e senza limite per i tenenti — e che abbiano riportato negli ultimi due anni classifiche non inferiori a buono con tre.

Il numero massimo di ufficiali da ammettersi al corso è di 15.

Il programma del corso risulta dall'allegato alla circolare 550 *giornale militare* 1933.

2. Il corso avrà la durata di sei mesi. Durante il suo svolgimento, gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno essere esonerati in qualunque momento, a giudizio della direzione dell'istituto geografico militare.

3. Le domande saranno fatte pervenire dai comandi di corpo d'armata alla direzione dell'istituto non più tardi del 15 gennaio 1936, corredate dai seguenti documenti:

a) libretto personale dell'ufficiale;

b) rapporto del comandante di corpo, capo ufficio o capo servizio sulle doti ed attitudini dell'ufficiale, con particolare riguardo alle materie d'insegnamento del corso;

c) pubblicazioni e documenti che il concorrente riterrà utile presentare agli effetti della più completa valutazione delle sue qualità ed attitudini.

4. Una speciale commissione nominata dal direttore dell'istituto esaminerà le note personali ed i titoli dei candidati, pronunciandosi sulla idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

5. La direzione dell'istituto segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi e ne darà direttamente avviso ai corpi per la presentazione di detti ufficiali il mattino del 14 marzo 1936 alla sede dell'istituto, ove, agli effetti amministrativi, si intenderanno « comandati ».

Durante il corso gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza; ad essi spetterà il trattamento economico stabilito dal n. 328 del *foglio d'ordini* 1934.

6. A corso ultimato la direzione dell'istituto geografico militare segnalerà al ministero (comando corpo S. M.) gli ufficiali dimostratisi in complesso più idonei al servizio di interpretazione dell'aerofotografia e quelli risultati invece più atti al servizio cartografico o fotografico in genere.

7. Gli ufficiali di arma a cavallo non potranno farsi seguire dai cavalli.

A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volenterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante, durante i lavori di campagna, e le funzioni di attendente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 653. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di geodesia operativa.** — (Comando del Corpo di stato maggiore). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Col 15 gennaio 1936 avrà inizio presso l'istituto geografico militare un corso di « geodesia operativa » per ufficiali del R. E. in s.p.e. d'artiglieria e genio in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) biennio di avviamento all'ingegneria o alla matematica;

b) aver compiuto completamente i corsi dell'accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio;

c) aver frequentato con successo il corso di triangolazione presso l'« I.G.M. » o presso la scuola di tiro d'artiglieria;

2. Gli ufficiali dovranno inoltre sottoporsi ad un esame preliminare che sarà sostenuto a Firenze nella seconda decade del mese di dicembre 1935-XIV.

3. I posti disponibili sono in numero di 6 e potranno aspirarvi ufficiali che abbiano il grado di tenente o capitano (anzianità non anteriore al 1930 per quest'ultimi);

4. La durata del corso sarà di 2 anni ed ogni anno sarà suddiviso in un periodo d'insegnamento teorico a Firenze ed in un secondo periodo di rilievi in campagna (di norma dal luglio al settembre).

5. I programmi d'esame e d'insegnamento risultano dall'allegato alla circolare 437 *giornale militare* 1933.

6. Al termine del corso gli ufficiali, se giudicati idonei, potranno rimanere assegnati all'I.G.M. per un periodo minimo di due anni.

7. Le domande degli interessati, corredate dagli espliciti pareri gerarchici ed accompagnati dal libretto personale,

dovranno essere trasmesse all'istituto geografico militare per il 15 novembre p. v., dai comandi corpo d'armata.

8. Una commissione nominata dal direttore dell'I. G. M. esaminerà le note personali ed i titoli dei candidati, pronunziandosi sulla idoneità o meno e classificandoli in graduatoria di merito.

La stessa commissione procederà all'esame dei candidati di cui al n. 2.

9. La direzione dell'istituto segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi, dandone direttamente avviso ai corpi. Gli ufficiali ammessi si presenteranno il mattino del 14 gennaio 1936 alla sede dell'istituto, al quale si intenderanno « assegnati ». Essi non potranno farsi seguire dal cavallo.

10. Durante il 1° anno di corso non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia.

11. A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volenterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante, durante i lavori di campagna, e le funzioni di attendente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 654. — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Il 6 novembre 1935-XIV, avrà inizio presso l'istituto coloniale fascista di Roma un corso di cultura coloniale della durata di mesi cinque. Vi saranno ammessi 20 ufficiali in S.P.E.

Saranno scelti quegli ufficiali che presenteranno domanda (in carta da bollo da L. 5) e che, oltre ad assoggettarsi al pagamento della tassa di cui appresso, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) rivestano il grado da tenente a maggiore incluso;

b) siano in possesso della licenza di liceo o di istituto tecnico o di titoli equivalenti;

c) abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari.

Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino speciali attitudini allo studio delle materie coloniali o che abbiano conoscenza degli usi e costumi delle colonie italiane e straniere.

2. Le autorità militari, nell'annotare le domande, esprimeranno il loro parere, oltrechè sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sulla opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

3. Durante il corso gli ufficiali rimarranno effettivi agli enti di provenienza dai quali continueranno a ricevere gli assegni; dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione « Granatieri di Sardegna » e, data la natura del corso, non percepiranno alcuna indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

4. Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al comando della divisione « Granatieri di Sardegna » il giorno 5 novembre p. v.

5. Saranno tenuti al pagamento di una tassa d'iscrizione di L. 90 e di L. 10 per tassa di esami, somma che dovranno direttamente versare alla presidenza dell'istituto coloniale fascista (via Giustiniani n. 5 Roma 119) all'inizio del corso.

6. Nessun ufficiale, senza gravi giustificati motivi, potrà esimersi dal frequentare il corso e ritirarsi dagli esami finali.

L'ufficiale che per i motivi di cui sopra venisse allontanato dall'istituto, non potrà più essere ammesso ad altri corsi successivi.

7. Non saranno prese in considerazione le domande degli ufficiali vincolati a ferme coloniali e quelle degli ufficiali che frequentano o dovranno frequentare scuole militari, se queste termineranno dopo il 6 novembre o avranno inizio durante il corso in parola.

8. Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) geografia delle colonie italiane;

b) storia antica ed archeologia delle colonie italiane;

c) storia della colonizzazione moderna e delle colonie italiane;

d) legislazione coloniale italiana;

e) nozioni di istituzioni islamiche;

f) cenni di etnografia ed etnologia giuridica delle colonie italiane;

g) nozioni di arte militare coloniale;

h) nozioni di igiene coloniale;

i) condizioni economico-commerciali delle colonie italiane.

Il corso sarà integrato da speciali conferenze, visite a monumenti, biblioteche, ecc.

9. L'ammissione degli ufficiali delle varie armi, corpi e specialità è subordinata alle esigenze di servizio, ad esclusivo giudizio del ministero della guerra.

10. Della frequenza al corso e dei risultati conseguiti da ciascun ufficiale dovrà essere presa nota nelle carte personali dell'ufficiale stesso.

11. I comandi di corpo d'armata faranno pervenire, entro il giorno 15 ottobre p. v., al ministero (direzione generale personale ufficiali) le domande presentate.

Il ministero avvertirà direttamente gli ammessi e provvederà in seguito alla pubblicazione dei loro nomi sul *giornale militare*.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI

N. 655. — SOTTUFFICIALI. — **Corsi per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. In relazione a quanto prescritto dalla circolare 599 *giornale militare* 1932, comma 3°, verranno svolti dal 15 novembre 1935 al 15 gennaio 1936 (esami compresi) presso i battaglioni r. t. del 1° e del 2° reggimento genio, due corsi per sottufficiali di ruolo, o raffermati, delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista.

Presso il 1° reggimento genio verrà svolto un corso per 39 sottufficiali di fanteria divisionale.

Presso il 2° reggimento genio verrà svolto un corso per:

26 sottufficiali di artiglieria divisionale;
12 » di artiglieria di corpo d'armata;
12 » di cavalleria;
12 » dei bersaglieri;
9 » degli alpini.

2. I sottufficiali dovranno essere prescelti (a domanda, od in mancanza, d'autorità) dai comandi di corpo d'armata nella misura e delle specialità che seguono:

Fanteria: 3 per ogni corpo d'armata.

Artiglieria divisionale: 2 per ogni corpo d'armata.

Artiglieria di corpo d'armata: 1 per ogni corpo d'armata.

Cavalleria: 1 per ogni reggimento.

Bersaglieri: 1 per ogni reggimento.

Alpini: 1 per ogni reggimento.

3. I sottufficiali stessi dovranno avere, secondo il parere dei comandanti di corpo che apporranno tale giudizio sulle domande, il necessario grado di cultura e l'attitudine per superare il corso.

Nulla in contrario a che siano ammessi anche elementi non risultati idonei nei corsi precedenti.

4. I sottufficiali dovranno presentarsi il mattino del 14 settembre p. v. ai rispettivi comandi del 1° e del 2° reggimento genio col completo corredo, equipaggiamento ed armamento.

5. Le materie di insegnamento e le prove di esame sono quelle previste dalla circolare n. 441 *giornale militare* 1933, con le varianti che seguono:

a) conoscenza ed impiego delle stazioni campali, estesi alle stazioni RF2 ed RF1;

b) prove di ricezione e trasmissione radiotelegrafica, a cadenza di 80 caratteri al minuto;

c) l'idoneità è conferita ai candidati che raggiungono nelle prove votazioni non inferiori a 11/20, per la trasmissione, e 12/20 nelle altre prove orali e pratiche.

6. La commissione esaminatrice sarà costituita come segue:

Presidente: il comandante più anziano dei due reggimenti genio presso i quali si svolgono i corsi;

Membri: i comandanti dei battaglioni radio dei due reggimenti;

un ufficiale superiore, o capitano, di fanteria per il corso svolto presso il 1° genio;

un ufficiale superiore, o capitano, di artiglieria per il corso svolto presso il 2° genio (questi ultimi designati a cura dei rispettivi comandi di corpo d'armata di Torino e di Alessandria).

Gli esami verranno svolti in tempi successivi presso le sedi dei due reggimenti del genio .

7. I comandi di corpo d'armata di Torino e di Alessandria comunicheranno alla fine dei corsi a questo ministero — ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa, ed ispettorato del genio — i risultati degli esami, allegando il verbale della commissione esaminatrice.

8. Le nomine a capo radiotelegrafista, in ordine di graduatoria, ed in relazione alle vacanze esistenti, e le assegnazioni ai corpi, verranno attuate da questo ministero.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 656. — SOTTUFFICIALI. — **Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Il 15 settembre p. v. avrà inizio presso la scuola centrale di fanteria in Civitavecchia un corso d'istruzione, della durata di un mese e mezzo (15 settembre-30 ottobre), per sottufficiali zappatori di fanteria (granatieri, fanteria divisionale, bersaglieri, alpini).

I reggimenti interessati invieranno al corso in oggetto, ciascuno un sottufficiale che dia sicuro affidamento di riuscita per sveltezza, intelligenza e volonterosità.

Gli elementi prescelti dovranno giungere a Civitavecchia il giorno 14 settembre col corredo, con l'armamento e con l'equipaggiamento al completo.

A cura dei singoli comandi di corpo, saranno trasmesse alla scuola centrale di fanteria le copie dei fogli caratteristici e matricolari dei sottufficiali in oggetto.

Non oltre il 1° ottobre p. v. il comando della scuola centrale di fanteria trasmetterà al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo dei sottufficiali ammessi al corso con l'indicazione del corpo di appartenenza.

Ultimato il corso, il comando della scuola trasmetterà al comando del Corpo di S.M. (ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso, e comunicherà ai reggimenti interessati un giudizio sul grado di addestramento raggiunto da ciascuno dei sottufficiali.

Un elenco degli idonei dovrà essere trasmesso al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 657. — SOTTUFFICIALI. — **Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Il 10 settembre p. v. avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di equitazione per sottufficiali di armi a cavallo, che terminerà il 30 aprile 1936.

2. A tale corso parteciperanno:

un sottufficiale (sergente o sergente maggiore) per ogni reggimento di cavalleria;

un sottufficiale (sergente o sergente maggiore) per reggimento di artiglieria per divisione celere;

un sottufficiale (sergente o sergente maggiore) per ciascuno dei 15 reggimenti artiglieria per divisione di fanteria dal 1° al 15° (al posto del 12° il 45° reggimento);

un sottufficiale (sergente o sergente maggiore) di artiglieria per divisione di fanteria della scuola centrale di artiglieria;

un sottufficiale (sergente o sergente maggiore) del reparto palafrenieri della R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio;

due sottufficiali dei C.C.R.R. (vice brigadieri o brigadieri) designati dal comando generale dell'arma.

3. Potranno essere destinati al corso i sergenti maggiori e i sergenti raffermati.

4. I sottufficiali da ammettere al corso dovranno essere di ottimi precedenti di condotta e fisicamente idonei per le speciali istruzioni del corso stesso.

5. Poichè scopo del corso è quello di *completare* l'istruzione dei sottufficiali delle armi a cavallo, essi dovranno essere scelti fra coloro che, per le prove ippiche già fornite, per l'addestramento equestre già raggiunto e per la passione dimostrata per l'equitazione, diano affidamento di poter partecipare efficacemente, fin dall'inizio, allo svolgimento delle istruzioni.

6. Al termine del corso i sottufficiali verranno sottoposti ad un esperimento su tutte le materie di insegnamento. Secondo il risultato ottenuto, essi saranno classificati: ottimi, buoni o mediocri, e la classifica sarà inserita nei fogli caratteristici degli interessati.

7. Il comando della scuola concederà ai sottufficiali allievi una breve licenza, sia in occasione delle feste natalizie, sia in occasione delle feste pasquali.

8. Ciascun reggimento di cavalleria riferirà subito al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) se abbia l'anzidetto sottufficiale con i requisiti di cui ai numeri 3 e 4, comunicandone il nome, e se disponga di altri sottufficiali aventi i medesimi requisiti.

9. Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo i nomi dei sottufficiali destinati al corso e trasmetteranno, in pari tempo, a tale comando, le carte personali dei sottufficiali ora detti.

10. I sottufficiali destinati al corso dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo il 9 settembre p. v. col corredo al completo, compresa la grande uniforme, ed armati di sola sciabola. Dovranno, inoltre, essere dotati di due tenute di panno da cavallo in ottime condizioni. Essi rimarranno aggregati alla scuola stessa per tutta la durata del corso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 658. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Dal 1° ottobre al 15 novembre 1935 verrà impartita, presso la scuola di applicazione di cavalleria, l'istruzione da zappatore per sottufficiali e graduati di truppa dell'arma di cavalleria.

Vi prenderanno parte 1 sottufficiale e 5 caporali per ogni reggimento di cavalleria, scelti fra i più intelligenti, svelti e volenterosi.

2. I corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di applicazione di cavalleria i nomi dei militari destinati al corso, trasmettendogli anche le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari stessi. Cureranno, poi, che questi si presentino a detta scuola col completo corredo, equipaggiamento ed armamento, il 30 settembre p. v.

3. Si avvertono i comandi di corpo d'armata che la facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare al corso potrà essere usata solamente quando ciò sia richiesto da assolute ed imprescindibili esigenze di servizio.

4. Al termine del corso, il comando della scuola di cavalleria, nel far rientrare ai reggimenti tutti i militari del corso, farà conoscere ai singoli reggimenti quale sia il grado d'istruzione raggiunto da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatore.

Il detto comando trasmetterà inoltre al ministero (comando del Corpo di stato maggiore - ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 659. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di capo armaiuolo.** — (Direzione generale artiglieria). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di capo armaiuolo, il ministero dispone che alla data del 1° ottobre 1935 abbia inizio un corso per l'abilitazione di sottufficiali alle mansioni predette sulla base del programma indicato in calce alla presente circolare.

Il corso si effettuerà presso la fabbrica d'armi R. esercito di Terni, per la parte che si riferisce alle armi portatili, fino al 28 febbraio 1936 e presso l'arsenale R. esercito di Torino dal 3 al 18 marzo 1936, per quanto ha attinenza al materiale da 65/17.

Sono ammessi a frequentare il corso i seguenti sottufficiali:

Maresc. magg., capo meccanico, COMETTI Giovanni, 28° reggimento artiglieria del « Monviso ».

Serg. magg., operaio, MATTACCHIONI Riccardo, 13° reggimento artiglieria « Granatieri di Sardegna ».

Serg. magg., operaio, TRIMARCHI Santi, 52° reggimento artiglieria « Peloritana 2ª ».

Serg. magg., operaio. MASTROLONARDO Gennaro, 13° reggimento artiglieria « Granatieri di Sardegna ».

Serg. magg., operaio, ANTONELLI Antonio, 13° reggimento artiglieria « Granatieri di Sardegna ».

Maresc. magg., capo guardafili, SCIPIONE Germano, gruppo autonomo artiglieria da costa della Sardegna.

Maresc. magg. INNOCENZI Attilio, 2° reggimento bersaglieri.

Serg. magg. COLONNA Armando, 74° reggimento fanteria.

Serg. magg. BOGLIONE Giovanni, scuola allievi ufficiali di complemento di Bassano del Grappa.

Serg magg. CARDONA Settimio, 13° reggimento fanteria.

Serg. magg. NICASTRO Antonino, 34° reggimento fanteria.

Serg magg. BELARDI Francesco, 41° reggimento fanteria.

Serg magg. IODICE Vincenzo, 92° reggimento fanteria.

Serg. magg. SUQUET Riccardo, 53° reggimento fanteria.

Serg. magg. PALMIERI Giuseppe, 54° reggimento fanteria.

Maresc. ord. CASSETTI Michele, 232° reggimento fanteria.

Serg. magg. MONCIATTI Emo, 7° reggimento bersaglieri.

Serg. magg. CROTTI Cesare, reggimento Savoia cavalleria.

Serg. magg. BUCCHINI Ettore, 5° reggimento alpini.

Maresc. ord. PIACENTINI Francesco, 23° reggimento fanteria.

Maresc. capo ZANELLI Paolo, distretto militare Udine.

Serg. magg. MASIA Enrico, reggimento carri armati.

Serg. magg. AGOSTINI Fernando, 94° reggimento fanteria.

Serg. magg. GUERRA Francesco, 2° reggimento artiglieria controaerei.

Serg. magg. RUSSO Adolfo, 15° reggimento artiglieria del « Montenero ».

Maresc. capo PETRILLI Giuseppe, 2° reggimento artiglieria controaerei.

Serg. magg. BARONTINI Astarotte, 9° reggimento bersaglieri.

Serg. magg. MARCHIONNI Enzo, 2° reggimento artiglieria del « Metauro ».

Serg. magg. GERNONE Domenico, 11° reggimento artiglieria del « Monferrato ».

Serg. magg. CRISMANI Domenico, scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria di Bra.

Serg. magg. RIVANO Pietro, 6° reggimento artiglieria d'armata.

Serg. magg. VARAGONA Silvestro, 3° reggimento artiglieria d'armata.

Serg. magg. DI SALVO Filiberto, 4° reggimento artiglieria del « Carnaro ».

Maresc. ord. VENTURA Giuseppe, 3° reggimento artiglieria controaerei.

Serg. magg. MARENZANA Dante, 2° reggimento artiglieria d'armata.

Maresc. ord. GIOVACCHINI Natale, reggimento cavalleggeri di Alessandria.

Serg. magg., telemetrista cat. *B*, RENZONI Giulio, gruppo autonomo artiglieria da costa di La Spezia.

Serg. magg. VISIOLI Alberto, 1° reggimento artiglieria controaerei.

Serg. magg. DE SIMONE Mario, 8° reggimento artiglieria di corpo d'armata.

Serg. magg. OSALPI Giovanni Battista, 5° reggimento artiglieria alpina.

Maresc. magg. RICCOBONO Antonio, 29° reggimento fanteria.

Maresc. ord. CIAMBRIELLO Cesare, 2° reggimento fanteria.

Serg. magg. ABBRUZZESE Felice, 2° reggimento « Granatieri di Sardegna ».

Serg. magg. PINNA Giovanni, 45° reggimento fanteria.

Maresc. ord. MASTROFILIPPO Paolo, scuola centrale di fanteria.

Serg. magg. COGLITORE Adolfo, 81° reggimento fanteria.

Sono ammessi altresì a frequentare il corso in questione n. 16 (sedici) sottufficiali della regia guardia di finanza, i cui nomi saranno segnalati a questo ministero, entro il 15 settembre p. v., a cura del comando generale della regia guardia di finanza.

I direttori degli stabilimenti sopra indicati nomineranno una commissione, composta di ufficiali e capitecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al termine di ogni frazione di corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito (in ventesimi).

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso alla direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni che riepilogherà, a corso ultimato, tutti gli specchi ricevuti e stabilirà la classificazione generale (per i sottufficiali della regia guardia di finanza classificazione a parte) da trasmettere al ministero, per il tramite dell'ispettorato dell'artiglieria, unitamente ad una breve relazione sullo svolgimento del corso in oggetto.

I comandi degli enti interessati disporranno che i sottufficiali suddetti si trovino a Terni il giorno antecedente l'inizio del corso (30 settembre 1935).

Durante la permanenza a Terni i sottufficiali ammessi al corso saranno presi in aggregazione dal distaccamento del 51° reggimento fanteria; durante la permanenza a Torino, dal 1° reggimento artiglieria d'armata.

Per tutta la durata del corso i sottufficiali capi meccanici ed operai partecipanti seguiteranno a percepire il compenso di lavoro di cui alla circolare n. 769 *giornale militare* 1928 (capitolo « competenze »).

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Programma del corso di istruzione per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di capo armaiuolo.

PARTE PRIMA.

A) *Presso la fabbrica d'armi R. E. di Terni.*

1. Nomenclatura e funzionamento delle seguenti armi:

a) armi mod. 91;

b) pistole a rotazione mod. 89; pistole automatiche mod. 910 e mod. 915; pistole da segnalazione;

c) mitragliatrici leggere Fiat 26, Fiat 28, Breda C, mod. 29 mod. 30;

d) mitragliatrici pesanti mod. 14; mitragliatrici pesanti trasformate al cal. 8;

e) mitragliatrici S.I.A., Schwarzlose, S. Etienne, mortaio di assalto;

f) sciabole mod. 71, mod. 71/29, mod. 88/22, mod. 29 e sciabole da carabinieri a piedi;

g) lance da cavalleria mod. 900.

2. Composizione e scomposizione.

3. Accessori e parti di ricambio.

4. Verifica delle condizioni d'efficienza ed impiego degli strumenti verificatori.

5. Difetti di funzionamento; loro cause e modo di ovviarvi.

6. Manutenzione, conservazione, imballaggio.

7. Cenni sui materiali occorrenti per l'allestimento delle varie parti d'armi, della lavorazione, sui trattamenti termici e sulla colorazione.

8. Strumenti ed attrezzi in dotazione alle officine reggimentali.

9. Riparazioni effettuabili presso i corpi.

10. Esecuzione pratica di alcune delle principali lavorazioni; esercitazione al banco di lavori di aggiustaggio; piccoli lavori di fucinatura (punte e codolo di lance da cavalleria mod. 900, bottone di sciabola mod. 71); riparazione alle casse di armi mod. 91 con applicazione dei tasselli regolamentari e del fusto; riparazione alle armi con sostituzione di alcune parti; adattamento alle armi delle parti distribuite ai corpi con sopraumetallo; rifare il taglio alle lame di sciabola; sostituzione delle guance di sciabola baionetta; riparazione dei foderi metallici mediante pezzi di riporto saldati a forte e riparazione delle guardie di sciabole; estrazione di viti dalla chiocciola, ecc.

11. Conoscenza sommaria della livellatura delle canne.

12. Cenni sul munizionamento.

13 Esercitazione al tiro con le varie armi.

PARTE SECONDA.

B) *Presso l'arsenale R. E. di Torino:*

cenno sulle materie prime adoperate nella costruzione di un materiale di artiglieria e relative munizioni;

descrizione generale e nomenclatura del materiale da 65/17 in batteria;

pratica dei singoli sul materiale; ripetizione della nomenclatura;

cenni sul processo di lavorazione di un'artiglieria e relative munizioni;

descrizione generale del materiale da 65/17 per il traino e someggio e descrizione accessori vari; serie di chiavi pel montaggio e smontaggio del materiale;

pratica dei singoli sui materiali suddetti;

descrizione particolareggiata della bocca da fuoco da 65/17;

strumenti di verifica per detta;

montaggio e smontaggio otturatore;

pratica dei singoli sullo smontaggio e montaggio;

descrizione particolareggiata del freno a culla da 65/17 e suo funzionamento;

composizione e scomposizione;

pratica dei singoli sulla composizione e scomposizione del freno a culla;

descrizione particolareggiata della testata e coda da 65/17;

composizione e scomposizione del congegno di elevazione e direzione;

pratica dei singoli sulla composizione e scomposizione dei suddetti congegni;

inconvenienti che si possono verificare durante il tiro e modo per rimediarvi;

modalità da seguirsi nel caricare il freno idraulico;

miscela liquida; densità ecc.;

manutenzione e conservazione del materiale;

pratica dei singoli nella composizione e scomposizione dei congegni vari;

congegno di mira da 65/17; descrizione dello stesso con accenno alle misure angolari; determinazione della linea di mira e sua verifica;

ripieghi al materiale ed attuazione di piccole riparazioni.

N. 660. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Corso per capo armaiuolo di sottufficiali capi meccanici automobilisti.** - (Direzione generale artiglieria e ispettorato del materiale automobilistico). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

I capi meccanici automobilisti con anzianità di almeno 4 anni, per poter conseguire l'idoneità a ricoprire la carica di capo officina dovranno aver frequentato con buon esito anche un corso armaiuolo presso la fabbrica d'armi R. esercito di Terni, sulla base del programma indicato in calce alla presente circolare.

Il ministero dispone che tale corso, della durata di tre mesi, abbia inizio alla data del 15 settembre p. v. e termini il 14 dicembre 1935.

Sono ammessi a frequentare il corso i seguenti sottufficiali capi meccanici automobilisti:

Maresc. ord. DE GANI Catullo, 4° centro automobilistico.

Maresc. ord. RUSSO Generoso, 3° centro automobilistico.

Serg. magg. DI BILIO Paolo, 6° centro automobilistico.

Serg. magg. RUSSO Serafino, 6° centro automobilistico.

Serg. magg. TANGO Quirino, 1° centro automobilistico.

Serg. magg. PECCHIOLI Attilio, 11° centro automobilistico.

Serg. magg. FIORINO Damiano, 9° centro automobilistico.

Serg. magg. MORANDO Pietro, 1° centro automobilistico.

Serg. magg. PESCE Ernesto, 10° centro automobilistico.

Serg. magg. FARULLO Alberto, autogruppo Tripolitania.

Maresc. ord. GALLO Pietro, 8° reggimento bersaglieri.

Il direttore della fabbrica d'armi R. esercito nominerà una commissione, composta di ufficiali e capitecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, a fine corso, i singoli candidati assegnando a ciascuno un punto di merito (in ventesimi).

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere inviato alla direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni che lo trasmetterà al ministero, tramite l'ispettorato dell'artiglieria, unitamente ad una breve relazione sullo svolgimento del corso stesso.

I comandi degli enti interessati disporranno che i sottufficiali comandati al corso in parola si trovino a Terni il

mattino del giorno antecedente l'inizio del corso (14 settembre 1935).

Durante la permanenza in Terni, i sottufficiali comandati al corso saranno presi in aggregazione dal distaccamento del 51° reggimento fanteria.

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Programma per il corso per capo armaiuolo di sottufficiali capi meccanici automobilisti.

1. Nomenclatura e funzionamento delle seguenti armi portatili:

a) armi mod. 91;

b) pistole a rotazione mod. 89; pistole automatiche mod. 910 e mod. 915; pistole da segnalazione;

c) mitragliatrici leggere Fiat 26, Fiat 28, Breda C, mod. 29 e mod. 30;

d) mitragliatrici S.I.A., Schwarzlose, S. Etienne;

e) mitragliatrici pesanti mod. 14;

f) sciabole mod. 71, mod. 71/29, mod. 88/22, mod. 29 e sciabole da carabinieri a piedi;

g) lance da cavalleria mod. 900.

2. Composizione e scomposizione.

3. Accessori e parti di ricambio.

4. Verifica delle condizioni d'efficienza ed impiego degli strumenti verificatori.

5. Difetto di funzionamento, sue cause e modo di ovviarvi.

6. Manutenzione, conservazione, imballaggio.

7. Cenni sui materiali occorrenti per l'allestimento delle varie parti di armi, della lavorazione, sui trattamenti termici e sulla coloritura.

8. Strumenti ed attrezzi in dotazione alle officine reggimentali.

9. Riparazioni effettuabili presso i corpi.

10. Esecuzione pratica di alcune delle principali lavorazioni; esercitazioni al banco di lavori di aggiustaggio; piccoli lavori di fuci-

natura (punte e codolo di lance da cavalleria mod. 900, bottone di sciabola mod. 71); riparazione alle casse di armi mod. 91 con applicazione dei tasselli regolamentari e del fusto; riparazione alle armi con sostituzione di alcune parti; adattamento alle armi delle parti distribuite ai corpi con soprametallo; rifare il taglio alle lame di sciabola; sostituzione delle guance di sciabole baionette; riparazione dei foderi metallici mediante pezzi di riporto saldati a forte e riparazione delle guardie di sciabole; estrazione di viti rotte dalla chiocciola, ecc.

11. Conoscenza sommaria della livellatura delle canne.

12. Cenni sul munizionamento.

13. Esercitazione al tiro con le varie armi.

N. 661. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso d'istruzione per l'abilitazione di sottufficiali operai di artiglieria alla carica di capo meccanico.** — (Direzione generale di artiglieria. — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di capo meccanico degli enti di artiglieria, il ministero dispone che alla data del 29 settembre 1935 abbia inizio il corso stabilito dalla circolare n. 769 del *giornale militare* 1928.

Il corso si effettuerà presso gli arsenali R. esercito di Torino, Piacenza e Napoli (presso i quali gli allievi frequentatori saranno suddivisi in tre gruppi - un gruppo per ogni arsenale), per la parte che si riferisce al materiale di artiglieria, sino al 27 gennaio 1936; presso il laboratorio di precisione R. esercito, per quanto ha attinenza a materiali di precisione, dal 29 gennaio al 13 febbraio 1936; presso l'officina automobilistica R. esercito di Bologna, per la parte che si riferisce al materiale automobilistico, dal 15 febbraio al 15 aprile 1936 e presso la fabbrica d'armi R. esercito di Terni dal 17 aprile al 14 maggio 1936, per quanto ha attinenza alle armi portatili.

Sono ammessi a frequentare il corso i seguenti sottufficiali operai di artiglieria:

1° Serg. magg. NEBBIA Luigi del 1° a. ca.
2° Serg. magg. MASSACESI Nello del 1° a. c.
3° Serg. magg. CASTINO Emilio del 5° a. df.

4° Serg. magg. ALBASINI Angelo del 1° a. a.
5° Serg. magg. LONGO Luigi del 1° a. ca.
6° Serg. magg. CASO Alfonso del 1° a. c.
7° Serg. magg. BAUCIA Pierino del 1° a. ca.
8° Serg. magg. DOSSETTO Aldo del 17° a. df.
9° Serg. magg. BARBERIS Ernesto del 25° a. df.
10° Serg. magg. BOTTARO Giuseppe del 25° a. df.
11° Serg. magg. MIRABELLI Giovanni del 2° a. a.
12° Serg. magg. NOBILIO Gino del 4° a. alp.
13° Serg. magg. BLENGINI Giorgio del 28° a. df.
14° Serg. magg. PETIX Giuseppe del 29° a. df.
15° Serg. magg. RASTELLI Luigi del 1° a. alp.
16° Serg. magg. IASIUOLO Giovanni del 7° a. a.
17° Serg. magg. MENNA Carlo del 5° a. a.
18° Serg. magg. ALVINO Antonio del 4° a. c.
19° Serg. magg. PASSERO Armando del 30° a. df.
20° Serg. magg. BURLINI Guido del 30° a. df.
21° Serg. magg. GAIFA Ignazio del 5° a. a.
22° Serg. magg. BUONACCORSI Domenico del 9° a. df.
23° Serg. magg. RACHIELE Gabriele del 9° a. df.
24° Serg. magg. PIRAS Egidio del 4° a. df.
25° Serg. magg. MOLINARI Paolo del 27° a. df.
26° Serg. magg. RIGHI Giulio del 4° a. a.
27° Serg. magg. CEA Carlo del 43° a. df
28° Serg. magg. UBURTI Gino del 27° a. df.
29° Serg. magg. ROSSI Giuseppe del 7° a. df.
30° Serg. magg. SCARNICCI Guido del 43° a. df.
31° Serg. magg. DE GENNARO Guido del 10° a. ca.
32° Serg. magg. MAZZOLI Antonio dell'8 a. ca.
33° Serg. magg. BARATTINI Rolando del 26° a. df.
34° Serg. magg. MARSIGLI Walter del 10° a. df.
35° Serg. magg. TERRANOVA Antonio del 6° a. ca.
36° Serg. magg. MILLEMAGGI Giorgio del 52° a. df.
37° Serg. magg. CIFARIELLO Mario dell'8° a. ca.
38° Serg. magg. RONDA Severo del 3° a. a.

39° Serg. magg. PASQUALUCCI Ugo dell'11° a. ca.
40° Serg. magg. CHERUBINI Tito del 1° a. df.
41° Serg. magg. GREGORICCHIO Eros del 23° a. df.
42° Serg. magg. PALILLA Salvatore del 12° a. ca.
43° Serg. magg. VIRTUOSO Consalvo del 3° a. ca.
44° Serg. magg. TIBURZI Gino dell'8° a. ca.
45° Serg. magg. PECORA Pietro del 12° a. ca.
46° Serg. magg. DELLA GIUSTINA Giovanni del 3° a. alp.
47° Serg. magg. FILIPPI Filadeltio del 2° a. dc.
48° Serg. magg. MEOLI Alberto del 15° a. df.
49° Serg. magg. DI CARLO Ettore del 5° a. ca.
50° Serg. magg. COBIANCHI Giacomo dell'8° a. df.
51° Serg. magg. PIZZUTI Gregorio del 4° a. df.
52° Serg. magg. NATALE Nicola del 5° a. c.
53° Serg. magg. SOLINA Giuseppe del 2° a. c.
54° Serg. magg. CIVIDINI Urbano del 3° a. alp.
55° Serg. magg. FITTIPALDI Gabriele del 18° a. df.
56° Serg. magg. TELARICO Leonardo del 12° a. df.
57° Serg. magg. MAGNA Domenico del 1° a. df.
58° Serg. magg. REGALZI Bruno del 21° a df.
59° Serg. magg. ZECCHINI Giordano del 3° a. df.
60° Serg. magg. DELLA GUARDIA Luigi dell'8° a. ca.
61° Serg. magg. NAPOLETANO Donato del gruppo costa Venezia.
62° Serg. magg. ROMEO Salvatore del 22° a. df.
63° Serg. magg. MANGIARINI Faustino del 3° a. ca.
64° Serg. magg. DI LEGGE Luigi del 18° a. df.
65° Serg. magg. GRAMIGNOLI Emilio del 4° a. a.
66° Serg. magg. MARINO Domenico del 26° a. df.
67° Serg. magg. RAGO Gaetano del 10° a. df.
68° Serg. magg. SASSO Giovanni del gruppo costa Venezia.
69° Serg. magg. CALABRO' Domenico del 52° a. df.

70° Serg. magg. STRIZZOLO Arrigo del 4° a. df.
71° Serg. magg. CRESATTI Umberto del 23° a. df.
72° Serg. magg. CRISTIANI Ferruccio del 43° a. df.
73° Serg. magg. SPADONI Gino del 3° a. c.
74° Serg. magg. MORO Mario del 20 a. df.

I direttori degli stabilimenti sopra indicati nomineranno una commissione composta di ufficiali e capitecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al termine di ogni frazione di corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito in ventesimi.

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso alla direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni che riepilogherà, a corso ultimato, tutti gli specchi ricevuti e stabilirà la classificazione generale da trasmettere al ministero (direzione generale di artiglieria), per il tramite dell'ispettorato dell'artiglieria, unitamente ad una breve relazione sullo svolgimento del corso in oggetto.

I comandi degli enti interessati disporranno che i sottufficiali operai suddetti si trovino il giorno 27 settembre 1935:

quelli dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Bolzano presso l'arsenale R. esercito di Torino;

quelli dei corpi d'armata di Milano, Trieste, Bologna e Udine presso l'arsenale R. esercito di Piacenza,

quelli dei corpi d'armata di Firenze, Roma, Napoli, Bari, della Sicilia e della Sardegna presso l'arsenale Regio esercito di Napoli.

Durante la permanenza presso i vari stabilimenti i sergenti maggiori ammessi al corso saranno presi in aggregazione agli enti di cui appresso:

Arsenale R. esercito Torino:

sottufficiali dei corpi d'armata di Torino e Alessandria, dal 90° reggimento fanteria;

sottufficiali del corpo d'armata di Bolzano, dal 1° reggimento artigieria d'armata.

Arsenale R. esercito Piacenza:

sottufficiali dei corpi d'armata di Piacenza, Trieste, Bologna e Udine: dal 4° reggimento artiglieria d'armata.

Arsenale R. esercito Napoli:

sottufficiali dei corpi d'armata di Firenze, Roma, Bari, Napoli, della Sicilia e della Sardegna dal 10° reggimento artiglieria corpo d'armata.

Laboratorio di precisione R. esercito di Roma:

tutti i sottufficiali dall'8° reggimento artiglieria di corpo d'armata.

Officina automobilistica R. esercito di Bologna.

tutti i sottufficiali dal 6° centro automobilistico.

Fabbrica d'armi R. esercito di Terni:

tutti i sottufficiali dal distaccamento del 51° reggimento fanteria.

Il programma da svolgersi durante le varie frazioni di corso sarà comunicato agli stabilimenti interessati a cura dell'ispettorato dell'artiglieria e dell'ispettorato del materiale automobilistico.

Per tutta la durata del corso i sottufficiali ad esso partecipanti seguiteranno a percepire il compenso di lavoro di cui alla circolare n. 769 del *giornale militare* 1928 (capitolo « competenze »).

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 *giornale militare* 1928.

Al termine del corso tutti i sottufficiali rientreranno ai rispettivi corpi di provenienza, a disposizione del ministero.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 662. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi.** — (Direzione generale di artiglieria). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di sottoconsegnatari di depositi munizioni ed esplosivi (guarda-munizioni), il ministero dispone che nel periodo 10 gennaio-20 febbraio 1936 sia effettuato presso il laboratorio caricamento proiettili di Piacenza un corso per l'abilitazione di sottufficiali di artiglieria alle mansioni predette sulla base del programma indicato in calce alla presente circolare.

Sono stati prescelti a frequentare il corso in parola i seguenti sottufficiali di artiglieria:

Maresc. magg. SANTAMBROGIO Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.

Maresc. magg. BUSSOLARI Roderigo, direzione artiglieria Bologna.

Maresc. ord. RIVOLTA Giovanni, direzione artiglieria Piacenza.

Serg. magg. MUTARELLI Francesco, 5° reggimento artiglieria controaerei.

Serg. magg. PELLERITO Angelo, 22° reggimento artiglieria « Vespri ».

Serg. magg. AULICINO Edoardo, 6° reggimento artiglieria dell'Isonzo.

Serg. magg. BARONE Giovanni, 6° reggimento artiglieria dell'Isonzo.

Serg. magg. BIANCHIN Francesco, 3° reggimento artiglieria alpina « Julio ».

Serg. magg. FENOGLI Pio, 3° reggimento artiglieria alpina « Julio ».

Serg. magg. GIANCHINO Vincenzo, 4° reggimento artiglieria controaerei.

Serg. magg. BRICCOLA Amedeo, 4° reggimento artiglieria di corpo d'armata.

Serg. magg. LOMBARDI Armando, 10° reggimento artiglieria del « Volturno ».

Serg. magg. MIRALDI Vincenzo, 1° reggimento artiglieria alpina « Taurinense ».

Serg. magg. CONCARI Attilio, 30° reggimento artiglieria della « Leonessa ».

Serg. magg. CANEPA Ettore, 30° reggimento artiglieria della « Leonessa ».

Serg. magg. FRANCHINI Silvio, 9° reggimento artiglieria del « Brennero ».

Serg. magg. GABARDI Ferdinando, 9° reggimento artiglieria del « Brennero ».

Serg. magg. ANDREIS Fabio, 8° reggimento artiglieria del « Pasubio ».

Serg. magg. DELFINE Francesco, 27° reggimento artiglieria « Legnano ».

Serg. magg. FRANCO Enea, 7° reggimento artiglieria d'armata.

Serg. magg. MEDUGNO Giuseppe, 7° reggimento artiglieria d'armata.

Serg. magg. FRANCHINO Giovanni, 9° reggimento artiglieria di corpo d'armata.

Serg. magg. CIRILLO Emilio, 22° reggimento artiglieria « Vespri ».

Serg. magg. CRISAFULLI Ernesto, 10° reggimento artiglieria d'armata.

Serg. magg. TRONCA Sabatino, scuola centrale di artiglieria.

Saranno altresì comandati a frequentare il corso in questione due sottufficiali (marescialli o sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa) per ciascun corpo di armata.

Per detti sottufficiali questo ministero si riserva di impartire disposizioni a parte.

Il direttore dello stabilimento sopra indicato nominerà una commissione composta di ufficiali e capitecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al termine del corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito (in ventesimi).

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso, a corso ultimato, a cura del citato laboratorio, alla direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni che stabilirà la classificazione generale da trasmettere al ministero, per il tramite dell'ispettorato dell'artiglieria, unitamente ad una breve relazione sullo svolgimento del corso in oggetto.

I comandi degli enti interessati disporranno che i predetti sottufficiali — armati di sciabola — si trovino in Piacenza il giorno antecedente all'inizio del corso (9 gennaio 1936), ove passeranno in aggregazione alla compagnia artificieri del citato laboratorio caricamento proiettili.

Disporranno altresì che — entro il 5 gennaio 1936 — siano trasmessi alla ora detta compagnia i mod. 106 (secondo esemplare) dei frequentatori del corso in parola.

Al termine del corso, tutti i sottufficiali rientreranno ai rispettivi corpi di provenienza, in attesa di essere assegnati da questo ministero in qualità di sottoconsegnatari di depositi munizioni ed esplosivi (guardamunizioni).

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 *giornale militare*.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Programma per il corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi esplosivi e munizioni.

PARTE PRIMA.

Esplosivi:

1. Generalità; classificazione degli esplosivi; esplosivi di lancio; esplosivi di scoppio; esplosivi dirompenti o da mina; inneschi.

2. Cenni sulle misure sperimentali; materie prime, stabilizzanti e flemmatizzanti impiegate nella fabbricazione degli esplosivi.

3. Esplosivi di lancio e loro classificazione; descrizione degli esplosivi di lancio impiegati nell'esercito; vari tipi di granitura.

4. Esplosivi di scoppio e loro classificazione; descrizione degli esplosivi di scoppio impiegati nell'esercito.

5. Esplosivi dirompenti o da mina e loro specie.

6. Esplosivi innescanti o detonanti; miscele fulminanti.

7. Norme per il maneggio, imballaggio, conservazione e trasporto degli esplosivi e manufatti esplosivi.

8. Distruzione degli esplosivi (modalità, cautele, ecc.).

PARTE SECONDA.

Munizioni:

1. Generalità; costituzione generale dei proiettili di artiglieria.

2. Classificazione e descrizione generale dei vari proiettili in servizio.

3. Cenno sugli impianti di fusione; caricamento di proietti (caricamento con esplosivo fuso, diretto); caricamento con esplosivi in custodia; caricamento con esplosivo plastico o pastoso e polverulento compresso; caricamento speciale per scuole di tiro; caricamento degli shrapnels.

4. Proietti a liquidi speciali; classificazione e descrizione; caricamento; norme di conservazione e di vigilanza.

5. Nomenclatura e descrizione dei proietti in servizio.

6. Verniciatura esterna; zincatura e contrassegni nei proietti in servizio.

7. Cartucce per armi portatili; petardi; bombe e loro specie.

8. Norme per il maneggio, imballaggio, conservazione e trasporto delle munizioni in genere.

9. Composizione e scaricamento dei proiettili; distruzione dei proiettili avariati ed inesplosi.

PARTE TERZA.

Artifizi:

1. Tipi di cartocci; confezionamento delle cariche di lancio e dei cartocci; scaricamento dei cartocci; contrassegni; cannelli e cartucce innesco; cannelli per bossoli; carichette di innescamento; descrizione dei tipi in servizio.

2. Innescamento dei proiettili; detonatori; cariche di inflammazione; carica di rinforzo; carica addizionale; impiego.

3. Spolette in servizio (a percussione, a doppio effetto, a tempo); inneschi (descrizione, funzionamento).

4. Artifizi per distruzione e mine (micce e cassule); norme per il maneggio, imballaggio, conservazione e trasporto degli artifizi.

5. Artifizi da segnalazione (classificazione, descrizione, impiego).

PARTE QUARTA.

a) *Depositi esplosivi e munizioni*:

Organizzazione di un deposito esplosivi e munizioni; servizi; misure di sicurezza e di vigilanza; arieggiamento e temperatura degli ambienti; protezione dal fulmine; mezzi per la estinzione degli incendi (descrizione ed impiego).

b) *Nozioni di contabilità*:

Nozioni della contabilità in materia (distribuzioni, spedizioni, documenti relativi).

c) *Esercitazioni pratiche*:

Esercitazioni di distruzione esplosivi, munizioni ed artifizi avariati.

Visita a depositi munizioni ed esplosivi.

N. 663. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso per sottufficiali capi-operai radioelettricisti-montatori del genio.** — (Direzione generale del genio). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Dal 1° ottobre 1935 al 28 febbraio 1936, compreso il periodo occorrente per gli esami finali, verrà svolto presso l'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare in Roma, un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio capi operai radioelettricisti-montatori. Il programma delle istruzioni teorico-pratiche da svolgere durante detto corso sarà quello di cui alla circolare n. 456 del *giornale militare* 1933.

Al detto corso potranno partecipare i sottufficiali già ammessi alla carriera continuativa, che abbiano uno dei requisiti seguenti:

a) conseguito la qualifica di capo-operaio elettricista nei modi previsti dalle circolari 86 *giornale militare* 1924 e 363 *giornale militare* 1925;

b) frequentato un corso per capo operaio radiomontatore di cui alle circolari 268 *giornale militare* 1926, 456

giornale militare 1931, 456 *giornale militare* 1933, o per radioelettricista-montatore;

c) frequentato con esito favorevole presso l'officina di costruzioni di Pavia un corso per apparecchiatore telegrafonico;

d) la qualifica di caporadiotelegrafista ed, a giudizio dei comandanti di corpo, posseggano attitudini per divenire capo operaio, e risultino in possesso di titoli comprovanti pratica in lavori meccanici, elettrici e radioelettrici.

Le domande dovranno pervenire per il tramite gerarchico entro il giorno 10 settembre c. a. al ministero della guerra (direzione generale del genio) unitamente ai documenti comprovanti che i suddetti aspiranti si trovano nelle condizioni volute. I comandanti di corpo, nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi, dovranno esprimere il proprio parere sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a compiere con buon risultato il corso.

Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso è di 24.

Al termine del corso gli allievi saranno esaminati da una commissione che comprenda il direttore principale dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica (presidente) ed un ufficiale superiore dell'8° reggimento genio (membro).

Gli esami consisteranno in:

1° una prova orale sulla parte 1ª del programma;

2° una prova orale sulla parte 2ª del programma;

3° una prova orale sulla parte 3ª del programma;

4° una prova pratica di laboratorio sulla parte 2ª del programma (macchine elettriche e motori a scoppio);

5° una prova pratica di laboratorio sulla parte 3ª del programma (apparati regolamentari);

6° una prova pratica di laboratorio sulla parte 4ª del programma (lavorazione dei metalli e del legno).

Le prove pratiche saranno svolte in laboratorio ed avranno la durata di 6 ore. I candidati dovranno compiere il lavoro richiesto nel tema riferendo in una breve relazione scritta sul metodo seguìto nell'esecuzione.

I punti di merito nelle singole prove saranno espressi in ventesimi tenendo conto, nelle prove pratiche, delle ca-

ratteristiche del tema, del tempo impiegato, del metodo seguìto e del risultato conseguito.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media complessiva di 12/20 e una votazione, in ciascuna delle singole prove, non inferiore a 10/20.

I sottufficiali dichiarati idonei saranno in ordine di merito nominati « capi operai radioelettricisti-montatori » e verranno impiegati a coprire le deficienze che si verificheranno negli organici dei reggimenti del genio di corpo d'armata.

Sulle carte personali di ciascuno di essi dovrà essere inscritta la conseguente variazione matricolare.

I sottufficiali comandati al corso in oggetto si dovranno presentare il mattino del 30 settembre p. v. al comando dell'8° regg. genio in Roma, presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso, e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina di R.T. ed E.T.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 664. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare. — (Direzione generale del genio). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Dal 1° ottobre 1935 al 28 febbraio 1936-XIII, avrà luogo, presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia, un corso, limitato a 12 aspiranti, per capo laboratorio del genio militare, con le modalità ed i programmi di cui alle circolari n. 86 del *giornale militare* 1924, e n. 363 del *giornale militare* 1925.

2. Le domande dei sottufficiali capi operai aspiranti al corso, corredate dalla copia del foglio matricolare e dal foglio caratteristico mod. *F*, saranno inoltrate per tramite gerarchico al ministero (direzione generale del genio) entro il 10 settembre 1935. Sulle domande i comandanti di corpo dovranno esprimere il proprio parere sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a compiere con buoni risultati il corso.

3. Il ministero parteciperà tempestivamente ai corpi interessati i nomi dei sottufficiali capi-operai ammessi al corso, che dovranno presentarsi il mattino del 30 settembre 1935 al comando del 3° reggimento genio presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso, e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina di costruzioni del genio militare di Pavia.

4. Al termine del detto corso l'officina di costruzioni del genio militare giudicherà gli aspiranti sul profitto ricavato nel corso e sull'attitudine da essi dimostrata per esercitare le mansioni di capo-laboratorio, attribuendo a ciascuno un punto di merito.

I giudicati idonei, che non siano già in possesso dell'abilitazione a capo armaiuolo, saranno inviati a seguire un corso per conseguire tale abilitazione, dopo di che sarà fatta la graduatoria e si procederà alla nomina degli aspiranti idonei, in ordine di merito, effettuando le promozioni man mano che si verificheranno le vacanze in organico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 665. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi.** — (Direzione generale del genio). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Dal 1° ottobre 1935 al 28 febbraio 1936-XIII, verrà svolto presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia, un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio capi operai meccanici motoristi.

2. A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, delle varie specialità, che abbiano, come titolo minimo di studio, la licenza elementare e, possibilmente, conoscenza pratica di lavorazioni meccaniche. A parità di condizioni saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica nei la-

vori meccanici, dovranno essere presentate dagli interessati ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a compiere con buoni risultati il corso e quindi trasmetterle per via gerarchica a questo ministero (direzione generale del genio) dove dovranno giungere non più tardi del 10 settembre 1935.

I comandanti di corpo, nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi, dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi in relazione alla situazione dei quadri del corpo e al bisogno di specialisti.

3. Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per capi operai meccanici-motoristi è di n. 14. Al termine di detto corso, i sottufficiali che vi avranno preso parte saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno l'idoneità e la relativa graduatoria assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Per l'idoneità occorre che i sottufficiali riportino, nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

4. I sottufficiali che avranno superato con esito favorevole il corso suddetto conseguiranno il titolo di « capo operaio meccanico-motorista » e potranno essere impiegati a coprire le eventuali deficienze che si verificassero negli organici dei reggimenti e battaglioni del genio.

Essi potranno essere anche impiegati, in relazione alla qualifica acquistata, in particolari circostanze, nelle quali non sia possibile disporre in adeguata misura di operai specializzati.

5. I sottufficiali comandati al corso di capi operai meccanici-motoristi si dovranno presentare il mattino del 30 settembre 1935 al comando del 3° reggimento genio in Pavia presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso e nel pomeriggio dello stesso giorno alla direzione dell'officina di costruzioni del genio militare di Pavia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 666. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso per sottufficiali del genio capi operai elettricisti-meccanici.** — (Direzione generale del genio). 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Dal 1° ottobre p. v. al 28 febbraio 1936-XIII verrà svolto, presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia, un corso teorico-pratico per sottufficiali del genio capi operai elettricisti meccanici.

Il programma delle istruzioni teorico-pratiche da svolgere durante detto corso è quello di cui alla circolare n. 465 del *giornale militare* 1932.

2. A detto corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, delle specialità zappatori-minatori, teleferisti, fotoelettricisti che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare, e, possibilmente, conoscenza pratica di macchinari ed impianti elettromeccanici. A parità di condizioni saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi a detto corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica dei macchinari ed impianti elettromeccanici, dovranno essere presentate dagli interessati ai comandi di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a compiere, con buoni risultati, il corso, e quindi trasmetterle per via gerarchica alla direzione generale del genio dove dovranno giungere non più tardi del 10 settembre 1935.

I comandanti di corpo, nell'annotare le domande degli aspiranti ai corsi, dovranno anche esprimere il proprio parere circa la convenienza o meno di ammettere gli aspiranti stessi ai corsi, in relazione alla situazione dei quadri del corpo e al bisogno di specialisti.

3. Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso per elettricisti meccanici è di 25; al termine di detto corso, i sottufficiali che vi avranno preso parte saranno sottoposti ad esami teorico-pratici da apposite commissioni, che ne stabiliranno la idoneità e la relativa graduatoria, assegnando un punto di merito espresso in ven-

tesimi. Per l'idoneità occorre che i sottufficiali riportino, nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalle ora dette commissioni verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

I sottufficiali che avranno superato con esito favorevole il corso suddetto, conseguiranno il titolo di capo operaio « elettricista-meccanico ».

I sottufficiali comandati al corso meccanici elettricisti si dovranno presentare il mattino del 30 settembre 1935 prossimo venturo al comando del 3° reggimento genio in Pavia presso il quale rimarranno aggregati per la durata del corso e, nel pomeriggio dello stesso giorno, alla direzione dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 667. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capo-officina automobilista.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Il giorno 1° ottobre c. a. avrà inizio presso l'officina automobilistica R. esercito di Bologna, uno speciale corso per sottufficiali capi-meccanici automobilisti che non hanno ottenuto l'idoneità a capo officina automobilisti nel corso istituito con circolare 630 *giornale militare* c. a.

A detto corso, che avrà la durata di mesi due e che si svolgerà secondo il programma n. 6 allegato alla circolare n. 559 *giornale militare* 1934, parteciperanno i sottonotati capi meccanici automobilisti:

Maresc. capo BARBANO Pietro, 2° centro automobilistico.

» ord. PUGLIESE Giovanni, 7° centro automobilistico.

» » MORELLI Antonio, 11° centro automobilistico.

Serg. magg. CAPUTO Giuseppe, 1° reggimento bersaglieri.
» » CHIAVACCI Pietro, reggimento Piemonte Reale cavalleria (7° gruppo C. V.).
» » INZERILLO Salvatore, 2° centro automobilistico.
» » DALLI CANI Gio. Battista, 5° centro automobilistico.
» » ADINOLFI Guido, 8° centro automobilistico.
» » CATALANO Raffaele, 12° centro automobilistico.

Al corso parteciperanno inoltre i sottonotati sottufficiali, appartenenti agli enti a fianco segnati:

Marescialli magg. COSTARELLI Renato, scuola applicazione di cavalleria.
Serg. Magg. ZANOTTI Giulio, scuola centrale di artiglieria.

Per la durata del corso, i sottufficiali di cui sopra passeranno in aggregazione al 6° centro automobilistico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 668. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento di zappatori di fanteria al servizio pompieristico militare.** — (Ispettorato del genio). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Allo scopo di addestrare al servizio pompieristico militare sottufficiali, graduati e soldati zappatori di fanteria, avrà inizio il 15 settembre 1935, un periodo di addestramento sullo speciale servizio predetto.

Il periodo di addestramento avrà la durata di tre mesi e si svolgerà presso i sottonotati corpi dei civici pompieri, ai quali, a cura dei reggimenti di fanteria interessati, saranno giornalmente avviati per l'istruzione i militari designati.

Detto personale dovrà essere istruito al maneggio dei materiali ed alle manovre pompieristiche secondo il programma allegato, ma non prenderà parte ai servizi effettivi d'incendio. È data facoltà ai comandanti dei civici pompieri di far assistere qualche volta gli allievi all'estinzione di incendi reali.

Forza da destinare per la predetta istruzione: una squadra di 8 soldati al comando di un sottufficiale o caporale maggiore per ciascuno dei reggimenti sottoindicati:

Corpo pompieri di Milano, 7°, 8°, 49°, 67° regg. fanteria.
» » » Napoli, 15°, 31°, 40° regg. fanteria.
» » » Padova, 57°, 58° regg. fanteria.
» » » Genova, 41°, 42°, 43° regg. fanteria.
» » » Torino, 90°, 91°, 92° regg. fanteria.
» » » Gorizia, 23°, 24° regg. fanteria.
» » » Trieste, 12°, 151°, 152° regg. fanteria.
» » » Venezia, 55°, 71° regg. fanteria.
» » » Firenze, 84°, 22° regg. fanteria.
» » » Roma, 13°, 14°, 81° regg. fanteria.
» » » Palermo, 6°, 5° regg. fanteria.
» » » Messina, 3°, 4° regg. fanteria.

I seguenti reggimenti di fanteria provvederanno che alla data del 14 settembre il personale destinato alla istruzione suddetta passi in aggregazione presso i reggimenti per ciascuno a fianco segnato.

49° e 67° regg. fanteria al 7° regg. fanteria;
15° regg. fanteria al 31° regg. fanteria;
57° regg. fanteria al 58° regg. fanteria;
41° e 42° regg. fanteria al 43° regg. fanteria;
55° regg. fanteria al 71° regg. fanteria;
22° regg. fanteria all'84° regg. fanteria;
13° e 14° regg. fanteria all'81° regg. fanteria;
4° regg. fanteria al 3° regg. fanteria;
24° regg. fanteria al 23° regg. fanteria;
5° regg. fanteria al 6° regg. fanteria.

I graduati di truppa ed i soldati dovranno essere tratti da quelli aventi ferma ordinaria ed i seguenti mestieri: muratori, carpentieri, fabbri, elettricisti, motoristi, tubisti idraulici.

Sull'attitudine ed il profitto del personale militare i comandanti dei civici pompieri riferiranno all'ispettorato del genio tramite i comandi del genio aventi giurisdizione nelle località in cui si svolgeranno i corsi.

La sorveglianza ed il coordinamento delle istruzioni è affidata all'ispettorato del genio che provvederà a mezzo dei predetti comandi del genio.

Al termine del periodo di addestramento i comandi di reggimento apporteranno sui fogli matricolari dei suddetti militari la seguente notazione: « Ha seguito un periodo di addestramento pompieristico della durata di 3 mesi presso il corpo pompieri di . . . . . riportando la classifica di ottimo, buono, mediocre ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Programma dell'istruzione teorico-pratica sul servizio pompieristico da impartirsi agli zappatori di fanteria.

Mezzi di estinzione.

1. Generalità sulle pompe da incendio; tipi.

2. Pompe a mano (descrizione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi, modi di eliminare detti inconvenienti, manovre d'impiego, caratteristiche dei tipi in servizio).

3. Pompe con motore a scoppio (cenni sui tipi: centrifuga ed a pistoni); generalità sulle autopompe e motopompe.

4. Manovre con pompe (ricerca dell'acqua, piazzamento delle pompe in serie, uso delle vasche di tela).

5. Estintori chimici e meccanici (estintori idrici a schiuma, a tetracloruro di carbonio, a polvere, ad anidride carbonica).

6. Coperta di soffocamento (descrizione dei tipi di lana e di amianto, manovra d'impiego).

7. Tubazioni flessibili da acqua (tubi di aspirazione, tubi di mandata o manichette; diametri, lunghezza dei tratti, conservazione e riparazione, norme per il trasporto e l'asciugamento dopo l'impiego, manovra dello stendimento delle tubazioni, naspi).

8. Raccordi delle tubazioni flessibili da acqua.

9. Lance normali, regolabili, bocchelli; getto delle lance; altezza del getto; attrito dell'acqua nelle pareti interne dei tubi.

10. Ripartitori; descrizione, funzionamento, calibri, impiego, manovra.

Mezzi di protezione e di salvataggio.

11. Scale - Scala italiana (descrizione, nomenclatura, manovra di montaggio, impiego) - Scala di funi (descrizione, nomenclatura manovra di salita, impiego).

12. Teli di salvataggio - Tela da salto (descrizione, impiego, manovra) - Tela slitta (descrizione, impiego, manovra) - Tela slitta a sacco (descrizione, impiego, manovra).

13. Funi - Funi speciali per pompieri, nodi per imbracature di salvataggio, ganci a molla.

14. Cinture ed imbracature di salvataggio - Descrizione dei principali tipi in uso fra i corpi dei pompieri.

15. Apparecchi di respirazione - Maschere a filtro, diversi tipi di filtro o patrona - Apparecchi antifumistici ad aria fresca, manovra d'impiego - Addestramento a portare la maschera.

16. Salvataggi - Come si opera per eseguire il salvataggio di persone nei casi più comuni.

Attrezzi ed apparecchi da demolizione e sgombro Illuminazione — Puntellamenti.

17. Apparecchio per il taglio a fiamma ossidrica - Graffi, ramponi, arpioni vari - Descrizione e manovra d'impiego.

N. 669. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli. — (Direzione generale di artiglieria). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Presso la fabbrica d'armi R. esercito di Terni verranno effettuati (per gli enti non mobilitati) cinque corsi di abilitazione per allievi armaiuoli nelle epoche qui appresso indicate:

Primo corso, dal 2 ottobre al 16 novembre 1935; vi parteciperanno:

un militare per ogni battaglione di bersaglieri, organico;

un militare per ogni battaglione alpini, organico;

due militari del comando reggimento carri armati;

due militari per il reparto chimico militare;

un militare per ogni sottosettore di guardia alla frontiera.

Secondo corso, dal 18 novembre al 21 dicembre 1935; vi parteciperanno:

un militare per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;

un militare per ogni comando di reggimento di bersaglieri;

un militare per ogni comando di reggimento di alpini;

due militari per ogni comando di reggimento di artiglieria (tutte le specialità) e gruppi autonomi d'artiglieria di corpo d'armata e controaerei;

due militari per ogni comando di reggimento genio (tutte le specialità) e battaglione misto della Sardegna;

otto militari del reggimento carri armati;

due militari del centro chimico militare;

due militari per ogni comando di centro automobilistico.

Terzo corso, dal 3 gennaio all'8 febbraio 1936; vi parteciperanno:

un militare per ogni comando di scuola o accademia (esclusa la scuola di guerra);

due militari per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;

quattro militari per ogni comando di reggimento di bersaglieri;

due militari per ogni comando di reggimento di alpini;

due militari per ogni comando di reggimento di cavalleria;

dieci militari del reggimento carri armati;

un militare per ogni sottosettore di guardia alla frontiera;

Quarto corso, dal 10 febbraio al 18 marzo 1936; vi parteciperanno:

due militari per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;

tre militari per ogni comando di reggimento di alpini;

due militari per ogni comando di reggimento di cavalleria;

due militari per ogni comando di reggimento di artiglieria alpina;

tre militari per ogni comando di reggimento genio (delle varie specialità);

due militari per il battaglione misto del genio della Sardegna;

sette militari del reggimento carri armati;

un militare per ogni comando di centro automobilistico;

un militare per ogni sottosettore di guardia alla frontiera.

Quinto corso, dal 20 marzo al 28 aprile 1936; vi parteciperanno:

un militare per ogni comando di scuola o accademia;

due militari per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;

due militari per ogni comando di reggimento di cavalleria;

due militari per ogni comando di reggimento di alpini;

due militari per ogni comando di reggimento di bersaglieri;

cinque militari del reggimento carri armati;

un militare per ogni comando di centro automobilistico;

un militare per ogni sottosettore di guardia alla frontiera.

Per accordi intercorsi col comando generale della R. guardia di finanza, ai corsi anzidetti interverranno anche 24 militari di tale corpo, ripartiti in numero di sei per ciascuno dei primi quattro corsi.

I militari da inviarsi ai corsi per conto dei comandi di reggimento, verranno, a corso ultimato, assegnati alle di-

pendenti officine o laboratori; quelli avviati per conto dei battaglioni resteranno a disposizione dei comandi di battaglione per la manutenzione delle armi loro assegnate, ma potranno, quando il comando del reggimento lo riterrà opportuno, essere anche adibiti ai lavori delle officine.

Gli allievi da inviarsi ai corsi in questione dovranno essere scelti opportunamente tra quelli che, per intelligenza, buona volontà e — se possibile — per precedenti professionali diano il migliore affidamento di buona riuscita: saranno tratti dal contingente della classe 1914, ad eccezione del seguente numero che dovrà essere delle classi richiamate:

tre militari per ogni reggimento di granatieri, fanteria, bersaglieri, alpini;

due militari per ogni reggimento di cavalleria;

due militari per il centro chimico militare;

dieci militari per il reggimento carri armati.

I militari dovranno giungere a Terni nelle ore antimeridiane del giorno precedente l'inizio dei corsi.

I comandi di corpo d'armata faranno conoscere a questo ministero (direzione generale di artiglieria) non oltre il 10 settembre 1935, le eventuali difficoltà che si verificassero in qualche corpo dipendente per la designazione del numero prescritto di allievi.

I militari che prenderanno parte a ciascun corso costituiranno un distaccamento provvisorio presso il distaccamento del 51° reggimento fanteria in Terni: il comando del corpo d'armata di Roma provvederà tempestivamente per l'assegnazione degli ufficiali e graduati necessari per l'inquadramento e l'amministrazione del distaccamento provvisorio.

I comandi interessati trasmetteranno le pratiche personali riguardanti gli allievi al detto distaccamento e cureranno che gli allievi giungano a Terni disarmati col corredo in perfetto ordine.

La fabbrica d'armi R. esercito di Terni, al termine di ciascun corso, trasmetterà a questo ministero (direzione generale di artiglieria), pel tramite della direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni (alla quale spetta l'alta direzione dei corsi) e dell'ispettorato dell'artiglieria, una breve relazione sullo svolgimento del corso, nonchè la classifica riportata dagli allievi che vi hanno partecipato.

Tale classifica dovrà essere numerica: gli allievi dovranno essere segnalati suddivisi (in relazione al risultato di ogni corso) in: ottimi - buoni - mediocri.

I comandi di corpo d'armata provvederanno per la esecuzione di quanto sopra è detto, tenendo presenti le comunicazioni loro fatte con la circolare n. 1020 R. P. del 21 novembre 1928, assicurandosi che ciascuno dei corpi o reparti dipendenti faccia intervenire in tempo utile i militari ai corsi in parola.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 670. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **XVI corso artificieri di artiglieria.** — (Direzione generale di artiglieria). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Dal 1° ottobre 1935 al 20 dicembre 1935 avrà luogo presso il laboratorio caricamento proiettili di Piacenza, con le modalità stabilite dalle circolari 46 giornale militare 1922 e 106 del giornale militare 1927, il XVI corso artificieri di artiglieria, al quale dovrà prendere parte il seguente personale di truppa da trarsi dal contingente della classe di leva:

1° per ogni reggimento di artiglieria d'armata: un caporal maggiore, due caporali e cinque soldati;

2° per ogni reggimento di artiglieria di corpo d'armata: quattro caporal maggiori o caporali e quattro soldati;

3° per ogni reggimento di artiglieria alpina: un caporal maggiore o caporale e due soldati per ogni gruppo;

4° per ognuno degli altri reggimenti d'artiglieria: un caporal maggiore o caporale e tre soldati;

5° per ogni sottosettore di guardia alla frontiera: un caporal maggiore o caporale e tre soldati;

6° per ogni gruppo autonomo d'artiglieria da costa: un caporal maggiore o caporale e tre soldati;

7° per la scuola di tiro di artiglieria di Nettuno: un caporale e tre soldati;

8° per la scuola centrale di artiglieria: un caporal maggiore o caporale e due soldati.

Qualora i corpi non dispongano di graduati di truppa nel numero richiesto, dovranno sostituire i graduati occorrenti per raggiungere il numero fissato, con altrettanti soldati.

Sono ammessi altresì a frequentare il corso in questione i seguenti sottufficiali:

sergente maggiore MEZZA Carmine del 40° reggimento artiglieria « Caprera »;

sergente maggiore IGLINA Vittorio del 1° centro esperienze di artiglieria;

sergente maggiore RABALLO Giuseppe del 2° reggimento artiglieria d'armata;

sergente maggiore POMA Vito del 9° reggimento artiglieria d'armata;

sergente maggiore PICCIN Rizzieri del 3° reggimento artiglieria alpina « Julio »;

maresciallo ordinario INTEMERATO Vincenzo del 10° reggimento artiglieria del « Volturno »;

sergente maggiore D'INTINO Riccardo del 3° reggimento artiglieria d'armata;

sergente maggiore PIASENTI Alberto del 5° reggimento artiglieria d'armata;

sergente maggiore TREVISAN Silvio dell'8° reggimento artiglieria del « Pasubio »;

sergente maggiore TRAINITI Rocco dell'8° reggimento artiglieria d'armata (9ª batteria guardia alla frontiera);

maresciallo ordinario PALAGI Giuseppe del 5° reggimento artiglieria « Superga »;

sergente maggiore KENDA Nicolò del 4° reggimento artiglieria d'armata;

sergente maggiore DUBOLINO Giuseppe del 4° reggimento artiglieria d'armata;

sergente maggiore CAPUTO Antonio del 21° reggimento artiglieria del « Po »;

sergente maggiore PASQUA Francesco del 4° reggimento artiglieria alpina « Cuneense »;

sergente maggiore MAFFENINI Bortolo del 2° reggimento artiglieria d'armata;

maresciallo ordinario CATTANEO Giusto del 28° reggimento artiglieria del « Monviso »;

sergente maggiore MASIELLO Antonio del 5° reggimento artiglieria di corpo d'armata;

sergente maggiore CAVALIERE Carmine del 10° reggimento artiglieria d'armata.

Tutti i reggimenti che attualmente avessero incompleto l'organico dei sottufficiali artificieri dovranno inviare al corso medesimo, in più del personale sopra elencato, un maresciallo o sergente maggiore ammesso alla carriera continuativa.

Inoltre, ogni comando di corpo d'armata invierà al corso di cui trattasi un sergente maggiore ammesso alla carriera continuativa.

I nomi dei sottufficiali di cui sopra dovranno essere segnalati al laboratorio caricamento proiettili di Piacenza — e per conoscenza a questo ministero (direzione generale di artiglieria) — entro il 10 settembre 1935.

I sottufficiali di cui trattasi dovranno aver compiuto nei reparti di truppa (per i marescialli sia pure col grado di sergente maggiore) il periodo di servizio prescritto dal R. decreto-legge 15 settembre 1932, n. 1514.

Il personale comandato al XVI corso artificieri, dovrà giungere a Piacenza:

a) il 23 settembre tutti i sottufficiali di cui sopra è cenno;

b) il 25 settembre il personale di truppa dei reggimenti artiglieria d'armata, di artiglieria celere e dei gruppi da costa;

c) il 27 settembre il personale di truppa dei reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria e dei sottosettori di guardia alla frontiera;

d) il 29 settembre il personale di truppa di tutti gli altri reggimenti e delle scuole di tiro e centrale di artiglieria.

Tale personale dovrà passare aggregato alla compagnia artificieri del laboratorio caricamento proiettili e dovrà essere provvisto di corredo al completo ed in perfette condizioni (*specie di calzature*): dovrà essere *armato*.

I mod. 106 degli interessati dovranno essere trasmessi dai corpi alla citata compagnia artificieri entro il 20 settembre 1935.

Si richiamano le disposizioni contenute nel comma 2° della circolare 46 del *giornale militare* 1922, in base alle quali dovranno essere inviati a Piacenza militari *di ferma normale*, di sana costituzione fisica, *non* analfabeti e, sopratutto, di condotta morale e politica *ineccepibile*.

Per l'accertamento di quest'ultimo requisito dovranno essere richieste per tempo dai corpi le necessarie informazioni ai carabinieri reali.

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 *giornale militare* 1933.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 671. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare.** — (Ispettorato del genio). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

Allo scopo di addestrare nel servizio pompieristico militare gli artificieri di artiglieria e del genio, avrà inizio il 10 gennaio 1936 un periodo di addestramento nello speciale servizio predetto.

Detto corso sarà svolto presso l'8° reggimento genio, presso il quale in data 10 gennaio 1936 dovranno essere avviati, secondo il seguente turno, i suddetti militari che hanno ultimato l'ultimo corso d'artificieri per le suddette armi:

1° turno: (10 gennaio-28 gennaio 1936). Artificieri del genio e di artiglieria appartenenti alla specialità di corpo d'armata.

2° turno: (30 gennaio-18 febbraio 1936). Artificieri di artiglieria appartenenti alla specialità d'armata.

3° turno: (20 febbraio-11 marzo 1936). Tutte le altre specialità e servizi di artiglieria.

Le istruzioni verteranno essenzialmente sull'impiego dei mezzi atti alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi, specialmente dei depositi di esplosivi, come da programma allegato.

Al termine del periodo di addestramento, i comandi di reggimento aventi in forza i suddetti militari, avranno cura di apporre sui fogli matricolari dei singoli interessati la seguente notazione: « Ha seguito un periodo di addestramento pompieristico della durata di 20 giorni presso l'8° reggimento genio ».

I materiali d'istruzione sono quelli già destinati a tale uso, ed in carico all'8° reggimento genio.

Il coordinamento e la direzione del corso è affidato all'ispettorato del genio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO.

Programma d'istruzione pompieristica da impartirsi agli artificieri di artiglieria e del genio.

1. Principali cause che possono determinare l'incendio, con particolare riguardo ai depositi di esplosivi.

2. Mezzi di spegnimento.

3. Ventilazione dei locali invasi dal fumo.

4. Prevenzione contro gli incendi, con particolare riguardo ai depositi di esplosivi.

5. Cenni sulla repressione degli incendi, con particolare riguardo ai depositi di esplosivi.

6. Impiego pratico degli apparecchi di estinzione.

7. Impiego pratico delle maschere antigas.

8. Descrizione, manovra ed impiego dei principali attrezzi da salvataggio, demolizione, sgombro e puntellamento.

9. Mezzi d'illuminazione.

10. Liquidi infiammabili: norme precauzionali per la manipolazione; pericolo d'infiammabilità; pericolo di scoppio; gas compressi; norme precauzionali per la manipolazione.

N. 672. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per artificieri del genio.** — (Ispettorato del genio). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Dal 1° dicembre al 7 gennaio p. v. avrà luogo presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia un corso artificieri del genio, al quale dovrà prendere parte il seguente personale dei battaglioni zappatori-artieri per ciascuno dei reggimenti del genio di corpo d'armata e dei battaglioni minatori, per ciascun reggimento minatori.

1 sottufficiale;

1 caporale maggiore o caporale;

4 soldati.

Il battaglione misto del genio della Sardegna invierà 1 caporale e 1 soldato tratti da quella compagnia zappatori artieri.

2. Per la scelta del personale partecipante saranno osservate le norme del comma 2° della circolare n. 46 del *giornale militare* del 1922: inoltre i militari da destinare ai corsi saranno scelti fra quelli vincolati con ferma ordinaria.

3. I militari comandati a frequentare il corso saranno aggregati per il 30 novembre p. v. al 3° reggimento genio in Pavia che provvederà a metterli a disposizione della direzione dell'officina di costruzioni del genio, a partire dal mattino del 1° dicembre p. v.

4. Il comando del 3° reggimento genio comanderà al corso in oggetto un sottufficiale artificiere, per coadiuvare gli ufficiali istruttori nella parte disciplinare e nella preparazione di quei dispositivi che non richiedono la presenza dell'ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 673. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di addestramento di personale della specialità zappatori-artieri del genio al servizio pompieristico militare.** — (Ispettorato del genio). — 22 agosto 1935 - Anno XIII.

1. Allo scopo di addestrare al servizio pompieristico militare, ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati del genio, avrà inizio il 15 settembre 1935 un corso pratico nello speciale servizio secondo il programma allegato.

Detto corso avrà termine il 15 settembre 1936 e si svolgerà presso le sedi dei sottonotati corpi dei civici pompieri, dove, a cura dei reggimenti genio per ciascuno sotto segnato, sarà inviato il seguente personale della specialità zappatori - artieri:

1 ufficiale subalterno in s.p.e.;

2 sottufficiali;

2 caporali maggiori o caporali;

18 soldati, di cui 2 provvisti di patente di abilitazione a condurre autoveicoli con motori a scoppio.

Corpo pompieri di Torino 1°, 2°, 11° reggimento genio.

Corpo pompieri di Genova 5°, 6° reggimento genio.

Corpo pompieri di Milano 3°, 4° reggimento genio.

Corpo pompieri di Firenze 7° reggimento genio.

Corpo pompieri di Roma 8°, 9° reggimento genio.

Corpo pompieri di Napoli 10° reggimento genio.

Corpo pompieri di Palermo 12° reggimento genio.

2. I sottufficiali frequentatori del corso di che trattasi dovranno essere tratti da quelli ammessi alla carriera continuativa che posseggano attitudine fisica e professionale al servizio pompieristico, nonchè ottimi precedenti disciplinari.

I graduati di truppa ed i soldati dovranno essere forniti, come minimo, della licenza delle scuole elementari inferiori, ed essere scelti fra quelli aventi ferma ordinaria classe 1914 e dei seguenti mestieri: muratori, carpentieri, fabbri, motoristi, elettricisti, tubisti, idraulici.

Il personale militare da inviare ai corpi dei civici pompieri, dovrà possedere le qualità fisiche richieste dal particolare addestramento, e dovrà essere riconosciuto idoneo da apposita visita medica, che sarà passata presso il corpo dei civici pompieri cui sarà destinato. Tutti i militari di che trattasi dovranno essere di statura non inferiore a metri 1,62.

3. Al personale militare saranno distribuiti i sottonotati indumenti necessari per l'effettivo servizio.

Per cura della direzione generale servizi logistici:

a) *Ufficiali*:

n. 2 uniformi di panno turchino scuro da costruirsi su misura, tramite caposarto reggimentale, con panno turchino per vestiario degli allievi degli istituti militari, alto m. 1,40. Ogni uniforme comprende: un berretto, una giubba, un pantalone lungo;

n. 1 cappotto da costruirsi con le stesse modalità di cui sopra;

n. 2 paia di stivali da pompiere;

n. 1 giubbone di pella nera impermeabile;

n. 2 distintivi di specialità ricamati in oro, da applicarsi sulla manica sinistra della giubba (circolare 192 G. M. 1934);

b) *Sottufficiali*:

n. 1 uniforme di panno turchino scuro da costruirsi tramite caposarto reggimentale, con panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30. Detta uniforme comprende: un berretto, una giubba, un pantalone lungo;

n. 2 uniformi di fustagno grigio scuro da costruirsi con le stesse modalità di cui sopra;

n. 1 cappotto di panno turchino scuro per truppe a piedi da costruirsi colle stesse modalità di cui sopra;

n. 2 paia di stivali da pompiere;

n. 1 giubbone di pelle nera impermeabile;

n. 1 cintura di cuoio nero con fibbia di ottone per libera uscita;

n. 1 paio di guanti di pelle a tre dita foderati internamente di agnellino;

n. 3 distintivi di specialità ricamati in oro da applicarsi alla manica sinistra della giubba (circolare 192 G. M. 1934).

c) *Militari di truppa*:

n. 1 uniforme di panno turchino scuro;

n. 2 uniformi di fustagno grigio scuro, di cui una nuova ed una usata, se disponibile. Detta uniforme comprende: un berretto a busta, una giubba ed un pantalone lungo. Sul berretto di panno turchino va applicato il fregio metallico; su quello di fustagno, invece, il fregio ricamato in rosso. I distintivi del grado per caporali e caporali maggiori sono di colore rosso;

n. 1 cappotto di panno turchino scuro;

n. 2 paia di stivali da pompiere di cui uno nuovo ed uno usato, se disponibile;

n. 1 giubbone di pelle nera impermeabile;

n. 1 cintura di cuoio nero con fibbia di ottone per la libera uscita;

n. 1 paio di guanti di pelle a tre dita foderati internamente di agnellino;

n. 3 paia di calze;

n. 3 distintivi di cotone rosso da applicarsi sulla manica sinistra della giubba (circ. 192 G. M. 1934).

Per far luogo alla distribuzione di tali oggetti, i corpi che hanno in forza o in aggregazione il personale suddetto trasmetteranno al più presto il fabbisogno relativo alla competente direzione di commissariato militare.

In occasione della distribuzione dei suddetti oggetti di vestiario ai graduati e militari di truppa, dovranno essere ritirati i sottonotati effetti:

n. 2 uniformi di panno grigio verde (giubba, pantalone, berretto e fasce);

n. 1 cappotto o mantellina;

n. 1 pantalone di tela.

All'atto del congedamento dei militari in questione saranno osservate le stesse norme previste per tutti gli altri militari nei riguardi degli oggetti di vestiario che debbono essere lasciati ai congedati.

Per cura della direzione generale del genio:

a) *Ufficiali*:

n. 1 elmetto da incendio di cuoio nero di cui al regolamento sull'uniforme);

n. 1 cintura di sicurezza da salvataggio.

b) *Sottufficiali e militari di truppa*:

n. 1 elmetto da incendio di cuoio nero;

n. 1 cintura di sicurezza da salvataggio;

n. 1 picozzino da pompiere con guaina di cuoio nero.

Al termine del corso i graduati e militari di truppa verseranno detti materiali del genio al corpo che li ha in forza o presso il quale sono aggregati.

Per cura della direzione generale del servizio chimico militare:

a) *Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa*:

n. 1 maschera antigas tipo T.

Al termine del corso i graduati e militari di truppa verseranno detta maschera al corpo che li ha in forza o presso il quale sono aggregati.

Alla fine del corso agli ufficiali e sottufficiali sarà lasciato l'intero equipaggiamento loro distribuito in occasione dello inizio del corso medesimo con l'obbligo di conservare tale corredo che dovrà servire per i richiami biennali di addestramento. Il corredo stesso rimane però sempre di proprietà dell'amministazione militare e di questo l'interessato dovrà rispondere secondo le norme in vigore, fino a tanto che non sarà considerato fuori servizio, in dipendenza dell'uso fattone. Gli ufficiali ed i sottufficiali, al termine del periodo di addestramento pompieristico, conserveranno sulla uniforme grigio verde il distintivo della specialità conseguita.

4. Il personale sarà alloggiato fin dall'inizio del corso presso i civici pompieri, ad eccezione dei distaccamenti del 3° e 4° reggimento genio che alloggeranno nella caserma del 7° reggimento fanteria prossima a quella dei civici pompieri di Milano.

Il periodo di istruzione sarà così suddiviso:

a) dal 10 settembre al 20 dicembre 1935 il personale verrà addestrato, nell'interno della caserma dei pompieri, al maneggio degli attrezzi e macchine pompieristiche, salvataggi ecc.

I conduttori di automezzi dovranno in particolar modo istruirsi sulla condotta delle macchine e dei motori.

I seguenti reggimenti del genio provvederanno che alla data del 9 settembre 1935 il personale destinato a tale istruzione passi in aggregazione al corpo o reparto per ciascuno a fianco segnato:

1°, 2°, 11° reggimento genio: al reggimento ferrovieri;

5°, 6° reggimento genio: alla compagnia distrettuale di Genova;

3°, 4° reggimento genio: al 7° reggimento fanteria;

9° reggimento genio: all'8° reggimento genio - Roma;

10° reggimento genio: alla compagnia distrettuale di Napoli;

b) dal 20 dicembre al 3 gennaio 1936 il personale sarà inviato in licenza ordinaria;

c) dal 4 gennaio al 15 febbraio i sottufficiali, graduati e militari di truppa saranno a turno regolarmente inquadrati nelle squadre di partenza dei civili pompieri, in numero non superiore a due per squadra; i sottufficiali prenderanno parte a tale servizio come semplici pompieri;

d) dal 15 febbraio fino al termine del periodo di addestramento, i militari di truppa ritenuti idonei dal comando dei civici pompieri, forniranno squadre organiche di partenza le quali si alterneranno nei turni di servizio di 24 ore con quelle dei civici pompieri. I sottufficiali faranno servizio pratico di caposquadra, sotto la guida dei sottufficiali dei civici pompieri.

Gli ufficiali, di regola, compiranno alternativamente 24 ore di servizio e 24 ore di riposo, assistendo a tutte le istruzioni e manovre ed intervenendo con l'ufficiale di servizio dei civili pompieri a tutti gli incendi, sinistri ed agli altri servizi eventuali.

Durante l'intero periodo di addestramento il personale militare sarà esonerato da tutti i servizi territoriali ed interni di caserma.

5. Per i servizi di prevenzione, l'ufficiale del genio seguirà l'ufficiale dei civici pompieri in tutte le visite di prevenzione fatte ad autorimesse, depositi di liquidi infiammabili, di pellicole, a stabilimenti industriali ecc.

Prenderà parte insieme al comandante del corpo dei civici pompieri alle visite ed alle riunioni delle commissioni di vigilanza teatrale.

I sottufficiali e militari di truppa saranno, a partire dal 15 febbraio 1936, comandati in sovrannumero con funzioni relative al grado e senza percepire compenso, ai servizi di vigilanza teatrale, secondo un turno che sarà stabilito dai comandi dei corpi dei civici pompieri.

6. I militari di truppa comandati al corso di cui alla circolare 636 *giornale militare* 1934 alla data dell'8 settembre p. v. rientreranno o saranno trasferiti ai sottonotati reggimenti genio:

Distaccamenti 1° e 2° reggimento genio: al 2° reggimento genio;

Distaccamenti 3°, 8°, 9° e 12° reggimento genio: al 3° reggimento genio;

Distaccamenti 4° e 7° reggimento genio: al 4° reggimento genio;

Distaccamenti 5° e 6° reggimento genio: al 5° reggimento genio;

Distaccamenti 10° e 11° reggimento genio: all'11° reggimento genio.

Alla data stessa verseranno gli indumenti ed attrezzamenti da pompiere ai corpi che attualmente li hanno in forza o in aggregazione e saranno provvisti a cura dei corpi medesimi dei sottonotati effetti:

n. 2 uniformi di panno grigio verde (giubba, pantalone, berretto, fasce);

n. 1 cappotto;

n. 1 pantalone di tela.

Presso il 2°, 3°, 4°, 5°, e 11° reggimento genio, i militari suddetti saranno riuniti in un nucleo (plotone) per continuare nello speciale addestramento pompieristico.

Gli ufficiali ed i sottufficiali comandati al corso predetto presteranno servizio presso i rispettivi corpi pompieri fino a tutto il mese di settembre 1935. Sotto tale data i sottufficiali rientreranno o saranno trasferiti al reggimento genio 2°, 3°, 4°, 5° e 11° cui appartengono o presso il quale è stato già trasferito il rispettivo distaccamento pompieri militari.

Nella seconda quindicina di settembre gli ufficiali ed i sottufficiali predetti saranno sottoposti ad un esperimento teorico-pratico — secondo norme che emanerà l'ispettorato del genio — per l'accertamento della loro idoneità al comando di reparti pompieri corrispondente al grado che rivestono.

7. Per l'addestramento delle squadre del genio sarà impiegato, oltre ai mezzi dei civici pompieri, anche un complesso pompieristico militare costituito da un autocarro leggero veloce, una motopompa barellabile, una motopompa rimorchiabile con il relativo corredo di tubazioni, lancie e materiali vari.

L'impiego di tali materiali sarà regolato da norme che emanerà la direzione generale del genio.

8. Nei riguardi amministrativi il personale destinato ai corpi pompieri di Firenze, Roma e Palermo dipenderà dai reggimenti genio sopracitati, cui appartengono e sono aggregati: quelli destinati ai corpi pompieri di Torino, Genova, Milano, e Napoli, ai corpi o reparti sopracitati presso i quali saranno aggregati.

Disciplinamente i sottufficiali e militari di truppa dipenderanno dal proprio ufficiale o da quello più elevato in grado o più anziano presente al corpo pompieri.

Presso i corpi pompieri di Milano, Firenze, Roma e Palermo, a datare dal 10 settembre 1935, il personale militare sarà aggregato alla mensa dei civici pompieri. Lo scotto della mensa per i militari di truppa sarà pagato al corpo

dei pompieri dal comando dell'ente militare che amministra i suddetti militari, sulla base di L. 3,87 giornaliere (importo in contanti della razione viveri giornaliera) e corrispondendo in più l'importo dell'eventuale eccedenza della quota giornaliera. I sottufficiali consumeranno i pasti presso detta mensa e saranno quindi considerati come conviventi al rancio; sulle loro competenze dovrà essere trattenuto il costo della razione viveri (attualmente L. 2,75, circolare 930 *giornale militare* 1934-XIII). A carico dell'amministrazione militare sarà posta la differenza fra lo scotto giornaliero da versare alla mensa dei corpi pompieri ed il costo della razione viveri.

Presso i corpi pompieri di Torino, Genova e Napoli, a datare dal 15 settembre 1935, usufruendo dei locali appositamente apprestati, l'ufficiale più anziano, coadiuvato dal sottufficiale, provvederà a far funzionare una mensa per i militari di truppa, prelevando i viveri in natura dalla locale sussistenza.

Per questi militari la direzione generale dei servizi logistici disporrà affinchè sia corrisposta giornalmente per ciascun militare la somma di L. 1,50 per miglioramento vitto. Ciascun ufficiale provvederà quindicinalmente a rimettere i conti della gestione mensa del personale del proprio reggimento all'ente militare che amministra il reparto, per la verifica.

9. Sull'attitudine e sul profitto del personale militare i comandi dei civici pompieri riferiranno all'ispettorato del genio al termine del periodo di addestramento.

Gli ufficiali terranno al corrente un diario delle istruzioni e dei servizi compiuti.

Sui fogli matricolari dei sottufficiali e dei militari di truppa sarà posta, per cura dei reggimenti che li hanno in forza, l'annotazione rispettiva di « caposquadra pompiere e pompiere » con la relativa classifica di ottimo, buono, mediocre.

Sui libretti personali degli ufficiali sarà apposta la seguente annotazione: « Ha svolto un periodo di addestramento pompieristico presso il corpo dei civici pompieri di ..... ».

10. La sorveglianza ed il coordinamento delle istruzioni è affidata all'ispettorato del genio.

Il sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Programma dell'istruzione teorico-pratica sul servizio pompieristico militare.

PARTE PRIMA.

Mezzi di estinzione.

Pompe a mano. — Descrizione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi e modi di eliminarli; manovre d'impiego.

Pompe con motore a scoppio. — Tipi di pompe: a stantuffo, centrifughe e ad auto-adescamento - Autopompe: descrizione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi e modi di eliminarli - Autoinnaffiatrici ed autobotti con pompa per il servizio incendi: caratteristiche e funzionamento - Motopompe: descrizione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi, e modo di eliminarli.

Manovre con pompe. — Ricerca dell'acqua, piazzamento delle pompe, pompe in serie, uso delle vasche di tela.

Estintori. — Estintori idrici, a schiuma, a tetracloruro di carbonio, a polvere, ad anidride carbonica - Cenni sugli impianti fissi d'estinzione.

Coperta di soffocamento. — Descrizione dei tipi di lana e di amianto - Pratica d'impiego.

Prese d'acqua sotto pressione. — Cenni sulle tubazioni degli acquedotti - Idranti: vari tipi, pratica d'impiego.

Tubazioni flessibili da acqua. — Tubi di aspirazione, tubi di mandata o manichette: diametri, lunghezze dei tratti, conservazione e riparazione; norme per il trasporto e l'asciugamento dopo l'impiego; pratica di stendimento delle tubazioni, naspi, ecc.

Raccordi delle tubazioni flessibili da acque. — Vari tipi di raccordi simmetrici ed asimmetrici; riduzioni.

Lance. — Normali, regolabili, bocchelli; getto delle lance: altezza del getto; attrito dell'acqua nei tubi; diminuzione di pressione dovuta a strozzatura; cambiamento di sezione e di direzione - Guasti che possono derivare alle pompe per un imperfetta erogazione dell'acqua - Pratica d'impiego.

Ripartitori. — Descrizione, funzionamento, impiego.

PARTE SECONDA.

Mezzi di protezione e salvataggio.

Scale. — Scala italiana, scala romana, scala di funi, scala porta, scala a sviluppo meccanico a mano, scala a sviluppo meccanico a motore, autoscala, scala tipo « Magirus », scala a sfilo (descrizione, funzionamento, pratica d'impiego).

Teli di salvataggio. — Tela da salto, tela slitta, tela slitta a sacco (descrizione, pratica d'impiego).

Funi. — Funi speciali per pompieri - Nodi per imbracature di salvataggio - Ganci a molla.

Cinture ed imbracature di salvataggio. — Descrizione dei principali tipi in uso fra i corpi pompieri.

Apparecchi di respirazione. — Maschere a filtro - Diversi tipi di filtro - Apparecchi antifumistici ad aria fresca - Autoprotettori, descrizione dei diversi tipi di uso, concetto d'impiego - Addestramento a portare la maschera - Gruppo moto-ventilatore, manovra a mano, manovra a motore, immissione di aria pura, estrazione di aria irrespirabile.

Salvataggi. — Come si opera per eseguire il salvataggio di persone nei casi più comuni.

Equipaggiamento del pompiere. — Elmo, cappotta impermeabile, pantaloni impermeabili, cintura di sicurezza, picozzino, stivaloni di cuoio, stivaloni di gomma.

PARTE TERZA.

Attrezzi ed apparecchi da demolizione e sgombro - Illuminazione Puntellamenti.

Apparecchio per taglio a fiamma ossidrica: descrizione, manovra, impiego.

Graffi, ramponi, arpioni vari - Puntello meccanico: descrizione, manovra d'impiego - Binde per il sollevamento dei veicoli pesanti.

Apparecchi d'illuminazione - Torce a vento, lanterne a candela, lanterne ad acetilene, normali e di sicurezza, lampade a gas di petrolio e benzina - Fari ed accumulatori.

Gruppo elettrogeno: descrizione, funzionamento, impiego - Guanti da elettricità, fioretti isolanti per elettricista.

PARTE QUARTA.

Carri attrezzi e di salvataggio.

Carri pompieristici. — Caratteristiche dei carri attrezzati per il servizio pompieristico militare; descrizione, caricamento dei suddetti carri - Concetto dell'unità pompieristica - Equipaggio del carro - Manovre dell'equipaggiamento del carro.

PARTE QUINTA.

Servizio d'incendio e di salvataggio.

Doveri del comandante del distaccamento giunto sull'incendio. — Della ricognizione, salvataggi, attacco, piazzamento delle pompe, disposizioni per i materiali ed attrezzi per le operazioni da eseguirsi.

Ispezione. — Lavori di demolizione - Accertamento delle cause dell'incendio, valutazione dei danni, compilazione della relazione.

Combustione. — Varie cause degli incendi - Mezzi contro l'azione delle fiamme - Effetti dell'aria, dell'acqua e del vento sugli incendi - Canne di tiraggio.

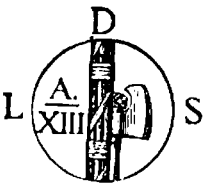
Incendi di camino. — Come si estinguono, precauzioni da prendersi, ispezioni.

Fuoco sulle persone.

Incendi di prodotti chimici, di liquidi infiammabili, di celluloide, pellicole, idrocarburi.

Incendio e fughe di gas illuminante, acetilene.

Incendio al piano terreno; di alloggi, sotterranei, di tetto, di edifici in legname, per combustione spontanea, di carbone di legna e fossile, di fieno e paglia; di boschi, di macchine elettriche, di cavi elettrici sotterranei, d'impianti elettrici a gas rari, ecc.



PREZZO L. 2 —

(8101830) Roma, 1935 XIII — Istit. Poligr. dello Stato - G. C. (Copie 7082)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1935 – ANNO XIII — 29 AGOSTO

2343 7 SET

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 29 AGOSTO 1935-XIII

Encomio solenne al Primo Tenente di fanteria in S. P. E. DI PEIO Filippo, del Centro esperienze di fanteria:

« Ferito molto gravemente alla gamba sinistra durante il collaudo di mezzi esplosivi, dava esempio di serenità e di calma, conservata anche durante l'amputazione dell'arto offeso.

In questo biennale periodo d'intenso rinnovamento delle armi della fanteria egli spiegò ognora, nelle molte e pericolose esperienze e collaudi, intelligente attività ed appassionata dedizione al servizio ».

Furbara Macchiatonda, 30 luglio 1935 - Anno XIII.

Encomio solenne conferito da S. E. il Comandante Superiore dell'A. O. al cappellano militare padre Salvatore AMATO *(alla memoria)*:

« Cappellano militare di un ospedaletto da campo in Africa Orientale, da più giorni ammalato di enterite acuta, incurante della febbre altissima, a malgrado dei consigli dei sanitari, continuava ad assistere e confortare gli altri infermi. Stremato di forze, alle amorevoli esortazioni rivoltegli rispondeva che il suo dovere era ben più importante della sua salute e fino all'ultimo esplicava il suo mandato, dando prova di elevatissimo spirito militare, di illuminata fede e di carità cristiana profondamente sentita ».

Massaua, 19 luglio 1935 - Anno XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 2343-2345

RARTE PRIMA

N. **674 - 11 luglio 1935** - Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - COLONIE. — R. decreto n. 1489. - Modifica al R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, relativo alla assegnazione di personale di altre amministrazioni presso il ministero delle colonie . . . . . *Pag.* 2351

» **675 - 6 agosto 1935** - Anno XIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Campi di tiro . . . . . » 2353

» **676 - 9 agosto 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI. — Norme esecutive riguardanti il reclutamento e la nomina dei marescialli capibanda in applicazione della legge 6 giugno 1935, n. 1077. . . . . » 2355

» **677 - 20 agosto 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio. . . . . » 2361

» **678 - 20 agosto 1935** - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per elmetti metallici N. T. (*con una tavola di disegno*). . . . . » 2363

» **679 - 20 agosto 1935** - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Centri rifornimento quadrupedi . . . . . » 2365

» **680 - 20 agosto 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Corsi di istruzione per militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento. . » 2367

N. 681 - 20 agosto 1935 - Anno XIII — TRASPORTI. — Aggiunto e varianti al « Regolamento per i trasporti militari » - (Persone) - Edizione 1935-XIII. . . . . *Pag.* 2369

» 682 - 20 agosto 1935 - Anno XIII — TRASPORTI. — Viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione. . . . . » 2371

PARTE SECONDA

N. 683 - 15 giugno 1935 - Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono confermati nella rispettiva carica gli attuali sindaci effettivi e supplenti dell'Unione militare . . *Pag.* 2375

» 684 - 26 luglio 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale n. 556 per la dispensa dal compiere la ferma di militari arruolati con la classe 1914 dichiarati idonei ai soli servizi sedentari e di bassa statura. - Norme esecutive . . . . . » 2377

» 685 - 29 luglio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII . . . . » 2378

» 686 - 3 agosto 1935 - Anno XIII — FONDAZIONI. — Decreto ministeriale col quale viene nominata la commissione amministratrice della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » . . » 2379

» 687 - 5 agosto 1935 - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare . . . . . » 2380

N. **688** - **3 agosto 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra. . . . . *Pag.* 2382

» **689** - **20 agosto 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori . . . . . » 2382

» **690** - **20 agosto 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1935-36 . . . . . » 2383

» **691** - **20 agosto 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal faro offerte per i contratti con lo Stato. . . . . » 2385

» **692** - **20 agosto 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i tenenti di fanteria in S. P. E. da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36 . . . . . » 2385

» **693** - **20 agosto 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali sono compresi i tenenti di fanteria in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sul relativo quadro di avanzamento 1935-36. . . . . » 2387

» **694** - **20 agosto 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Riunione corse di Milano - mercoledì 25 settembre 1935-XIII. . . . . » 2388

» **695** - **20 agosto 1935** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — XIII corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito . . . . . » 2388

N. **696** – **20 agosto 1935** – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'avvistamento e la segnalazione degli aerei – ediz. 1935-XIII . . . . . *Pag.* 2390

» **697** – **20 agosto 1935** – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul passaggio dei corsi d'acqua con materiali di circostanza. . . . . » 2390

» **698** – **20 agosto 1935** – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso invernale per ufficiali di complemento in congedo che aspirano al trasferimento, per mobilitazione, nelle unità automobilistiche » 2391

» **699** – **20 agosto 1935** – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autovetture Lancia tipo Astura-Artena-Lambda e per autocarri Lancia « Ro » durante l'esercizio finanziario 1935-36. . . . . » 2392

» **700** – **20 agosto 1935** – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli Benelli tipo 175-220 cmc. e mototricicli Benelli tipo 500 cmc. per l'esercizio finanziario 1935-36 . . . . . » 2393

» **701** – **20 agosto 1935** – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Norme da osservarsi per la provvista dei materiali di ricambio per motocicli Gilera tipo 175-220-350-500 cmc., per l'esercizio finanziario 1935-36 . . . . . » 2395

» **702** – **20 agosto 1935** – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi, durante l'esercizio finanziario 1935-36 . . . . . » 2396

» **703** – **20 agosto 1935** – Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale . . . . . » 2398

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2398

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2405

PARTE PRIMA

Circolare N. 674. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - COLONIE. — **R. decreto n. 1489. - Modifica al R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, relativo alla assegnazione di personale di altre amministrazioni presso il ministero delle colonie.** — (Gabinetto). — 11 luglio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 191, del 17 agosto 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, recante norme per l'assegnazione di personali di altre Amministrazioni presso il Ministero delle colonie, e le successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto nella parte riguardante il capo dell'Ufficio militare del Ministero delle colonie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo alinea del primo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, è modificato come segue:

« un colonnello o tenente colonnello incaricato delle funzioni del grado superiore del Regio esercito, di stato mag-

giore o di arma combattente, capo dell'Ufficio militare del Ministero delle colonie ».

Il presente decreto ha vigore dal 28 marzo 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 74. — MANCINI.

N. 675. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Campi di tiro.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Divisione amministrativa scuole militari). — 6 agosto 1935 – Anno XIII.

Come è noto la legge 4 giugno 1934, n. 950 (circ. 556 *giornale militare* 1934) prescrive il passaggio fra i beni patrimoniali dello Stato, entro il 25 giugno 1935, dei campi di tiro delle sezioni di tiro a segno, qualunque sia la loro provenienza, ad eccezione di quelli impiantati su terreni di proprietà dei comuni o di privati ceduti semplicemente in uso per le esercitazioni di tiro.

Per tale passaggio si osserveranno le seguenti norme:

1. — Ciascun campo di tiro sarà dato dall'ufficio fortificazioni in consegna alla relativa sezione di tiro con le norme stabilite nella « Istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari ».

2. Nulla è innovato alla posizione, al trattamento e agli obblighi di servizio degli attuali custodi del campo, che continueranno a esercitare le loro mansioni alle dirette dipendenze della presidenza delle sezioni, salvo quei maggiori o più limitati incarichi, e conseguenti eventuali modifiche dei compensi, che si rendessero necessari per effetto della nuova gestione.

3. — L'uso di ciascun campo di tiro sarà disciplinato, con appositi turni fra gli utenti, dal comando di zona militare competente per territorio. Detto comando emanerà anche le disposizioni necessarie per assicurare l'ordine del campo di tiro e la disciplina delle esercitazioni.

4. Dal 1° luglio 1935 le spese per l'ordinaria manutenzione del campo andranno a carico dell'amministrazione militare.

Le spese pel minuto mantenimento resteranno a carico delle sezioni, che vi provvederanno col loro bilancio (parte ordinaria).

5. — A partire dall'anzidetta data sarà soppresso ogni contributo dei corpi dell'esercito alle sezioni per l'uso del

campo, salva la liquidazione, anche dopo tale data, delle somme ancora dovute, risultanti dai bilanci 1935 delle rispettive sezioni (n. 11 entrata ordinaria).

6. — I contributi dovuti per l'uso del campo dagli enti estranei al R. esercito saranno versati all'amministrazione militare.

A tale fine le sezioni non stanzieranno nei bilanci 1936 alcun introito per tale titolo, e provvederanno a comunicare alla fine di ogni esercizio finanziario (a partire dal 1° luglio 1936) ai competenti uffici delle fortificazioni il numero dei colpi sparati, rispettivamente, dalla sezione, dai reparti del R. esercito, dai reparti premilitari e da ciascuno degli enti estranei al R. esercito chiamati a contribuire nelle spese di ordinaria manutenzione.

7. — L'uso dei campi e dei locali da parte delle sezioni si intende a tempo indeterminato e a titolo assolutamente gratuito.

8. — Qualunque contestazione o quesito per la materia oggetto della presente circolare sarà decisa dal comando della zona militare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 676. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI. — **Norme esecutive riguardanti il reclutamento e la nomina dei marescialli capi-banda in applicazione della legge 6 giugno 1935, n. 1077.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 agosto 1935 - Anno XIII.

Norme per la nomina dei capi banda.

1. I sottufficiali trombettieri, di cui alla lettera *A* dell'allegato n. 3 alla circolare 114 *giornale militare* 1935, che abbiano sostenuto in anticipo, con esito favorevole, le prescritte prove d'esame, sono nominati capi-banda a partire dal 18 luglio 1935, data di entrata in vigore della relativa legge.

I comandi di corpo d'armata interessati trasmetteranno le proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario dei sottufficiali di cui sopra, aventi grado inferiore, indipendentemente dall'anzianità e dal grado rivestito.

2. Le proposte di nomina a capo-banda e di avanzamento pei sottufficiali trombettieri, che non abbiano ancora ultimato il corso d'istruzione indetto col dispaccio circolare numero 1062-1 del 16 gennaio 1935, (Gabinetto) saranno trasmesse per quelli che risulteranno idonei, man mano che superino gli esami stabiliti alla lettera *A* dell'allegato n. 3 alla circolare sopracitata.

3. Per i sottufficiali già partiti, o che partiranno per l'Africa Orientale, i quali siano stati ammessi al corso d'istruzione di cui sopra e lo abbiano dovuto interrompere per seguire i reggimenti mobilitati, dovranno essere trasmessi: un rapporto del maestro ispettore delle bande reggimentali — che ha impartita l'istruzione — sui risultati conseguiti dai sottufficiali nella prima parte del corso, nonchè un rapporto dei rispettivi comandanti di reggimento, circa il pratico rendimento dato dai sottufficiali dopo il corso stesso.

4. Per i posti rimasti vacanti, i comandi di corpo d'armata sono autorizzati ad indire concorsi per ripianare le vacanze.

Norme per i concorsi.

5. Gli esami avranno luogo presso la sede di un reggimento, a tale uopo designato dal comando del corpo d'armata, nei giorni e nelle ore da esso stabiliti.

6. Al concorso, indetto per ricoprire i posti di maresciallo capo-banda, potranno essere ammessi i militari appartenenti alla banda presidiaria e alle bande reggimentali del corpo di armata, interessato, che ne facciano domanda e posseggano i requisiti voluti.

7. Qualora non vi siano concorrenti fra i militari accennati, o coloro che si presentino non siano riconosciuti idonei, sarà indetto un nuovo concorso, e, se del caso, ripetuto per ognuna delle seguenti categorie di militari, in ordine di precedenza:

1) militari appartenenti alle bande presidiarie e reggimentali degli altri corpi d'armata;

2) sottufficiali e militari del R. esercito in attività di servizio;

3) militari in congedo, militari delle altre forze armate in attività di servizio (esclusi i carabinieri Reali, Regia guardia di finanza e agenti di P. S. in servizio) ed i civili.

A parità di voto, il grado più elevato, ed in caso di parità di grado, l'anzianità di servizio, nonchè l'essere in attività di servizio, costituiranno titolo di preferenza per la nomina.

8. Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti fisici e morali prescritti e, se militari di truppa, dovranno essere preventivamente ritenuti idonei per requisiti morali ed intellettuali alla nomina a sottufficiale, a giudizio insindacabile della commissione reggimentale, di cui al numero 18 della circolare 985 *giornale militare* 1934.

Per i militari di truppa in congedo, la commissione suddetta sarà quella del reggimento presso il quale si svolge il concorso.

I militari in congedo, inoltre, non dovranno avere oltrepassato il 35° anno di età all'atto della nomina: non è di ostacolo la condizione di ammogliato.

9. I militari in servizio, per essere ammessi agli esami, dovranno presentare regolare domanda - - tramite gerarchico — in carta da bollo da L. 4, diretta al comando del corpo d'armata che ha indetto il concorso, entro i termini stabiliti dall'avviso di concorso.

Quelli in congedo ed i civili dovranno trasmettere, entro gli stessi limiti e allo stesso comando di corpo d'armata, domanda in carta da bollo da L. 4, pel tramite dei locali comandi di distretto, indicando con precisione le proprie generalità e il grado ricoperto all'atto dell'invio in congedo. Dovranno, inoltre, unire alla domanda il foglio di congedo e i documenti stabiliti per le riammissioni in servizio o per l'arruolamento volontario nel R. esercito.

10. Le domande di concorso, comprese quelle degli appartenenti alle altre forze armate dello Stato, dovranno essere corredate, per cura delle competenti autorità, delle carte personali e caratteristiche.

11. Tutti i concorrenti presenteranno gli attestati degli studi fatti, di servizio prestato, di nomine, ecc. valevole a certificare la loro idoneità ed abilità professionale.

12. Prima degli esami, i concorrenti che si trovano in congedo dovranno essere sottoposti a visita medica presso il distretto militare di residenza per l'accertamento dei requisiti fisici.

13. Gli aspiranti ammessi al concorso, che si trovino sotto le armi, riceveranno avviso, pel tramite gerarchico, del giorno, dell'ora e del reggimento presso cui dovranno presentarsi per gli esami.

I militari in congedo ed i civili riceveranno tale avviso a cura del reggimento presso il quale si svolge il concorso.

14. Le votazioni della commissione per il giudizio sui singoli esami parziali saranno quattro, e cioè: due per i temi scritti, una per la prova orale e una per la prova pratica.

Per ciascuna votazione, ogni membro assegnerà un punto di merito da 0 a 20; il totale dei punti sarà poi diviso per il numero dei membri ed il risultato costituirà il punto definitivo.

15. Il comando del corpo d'armata nominerà la commissione esaminatrice nei modi indicati al capo 1° dell'allegato n. 3 alla circolare 114 *giornale militare* 1935, e le prove di esame saranno quelle indicate alla lettera *B* dell'allegato stesso.

16. I candidati che in qualsiasi prova, o parte di prova, sia pratica che orale o scritta, riporteranno un punto di merito inferiore a 12/20, saranno senz'altro esclusi dal continuare gli esami.

17. Il presidente della commissione provvederà per garantire ed assicurare il rigoroso e corretto procedimento degli esami, per lo svolgimento dei quali la commissione dovrà incominciare dalle prove scritte e far seguire queste dalle prove orale e pratica.

Chiunque abbia, in qualsiasi modo, compromessa la sincerità di una prova, sarà senz'altro escluso dal concorso.

18. Durante lo svolgimento dei temi scritti dovrà costantemente rimanere nella sala degli esami un commissario.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, in modo che essa possa essere interamente coperta dalla doppia piegatura dell'angolo, la quale verrà, dal commissario presente, suggellata a ceralacca con un sigillo personale del presidente della commissione.

Il lavoro sarà, poi, chiuso in una busta suggellata, sulla quale si inscriverà l'indicazione della data e dell'ora della consegna.

Al termine di ogni prova, tutte le buste saranno raccolte in uno o più pieghi, che il presidente suggellerà e firmerà insieme a due almeno degli altri commissari.

19. I pieghi verranno aperti dal presidente alla presenza della commissione, al momento in cui essa dovrà procedere alla revisione dei temi scritti, e, ultimata la votazione, la commissione procederà al riconoscimento delle firme apposte nei lavori.

Saranno senz'altro annullati quei lavori nei quali il concorrente, mediante contrassegni od in qualsiasi altro modo, si sarà fatto riconoscere.

20. Terminati gli esami, la commissione esaminatrice, riassumerà in adatti prospetti l'esito delle singole prove.

Redigerà, quindi, in base ai risultati del concorso, apposita relazione da inviarsi al comando del corpo d'armata, unendovi i temi scritti, i quali dovranno essere vidimati a piè di ciascun foglio dai componenti la commissione esaminatrice e col bollo ad umido del reggimento. Nella relazione saranno indicati, per ordine di merito, i concorrenti riconosciuti idonei.

21. In base alla detta relazione, il comando del corpo di armata, esaminata la posizione di ciascuno dei concorrenti dichiarati idonei, allo scopo di stabilire gli eventuali titoli di preferenza, determinerà quali di essi siano i vincitori effettivi del concorso.

22. Dell'esito finale del concorso il comando del corpo di armata darà, poi, avviso a tutti i concorrenti e trasmetterà al ministero della guerra (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa), la proposta per la nomina a capo-banda e contemporaneamente quella di avanzamento al grado di maresciallo ordinario.

23. I rimanenti concorrenti dichiarati idonei, ma non scelti per mancanza di posti, non acquisteranno alcun diritto ad occupare successive vacanze.

24. I marescialli nominati dai militari di truppa, o provenienti dai militari e sottufficiali in congedo, o dai civili, saranno assunti definitivamente dopo un esperimento di servizio della durata non inferiore a sei mesi.

Al termine di tale periodo sarà trasmesso al ministero, pel tramite gerarchico, un particolareggiato rapporto sulle attitudini militari e sul modo come si saranno disimpegnati nel servizio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 677. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 agosto 1935 - Anno XIII.

In considerazione della necessità in cui si trovano tuttora i distretti militari di provvedere alla sistemazione di numerose posizioni matricolari dei militari che parteciparono alla guerra 1915-18, dispongo che, in deroga a quanto venne stabilito con la circolare 258 del *giornale militare* 1930, i giornali di contabilità ed i ruolini tascabili del suddetto periodo ed in genere il carteggio ancora esistente, avente attinenza al periodo bellico, siano conservati fino a tutto l'esercizio 1945-46.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

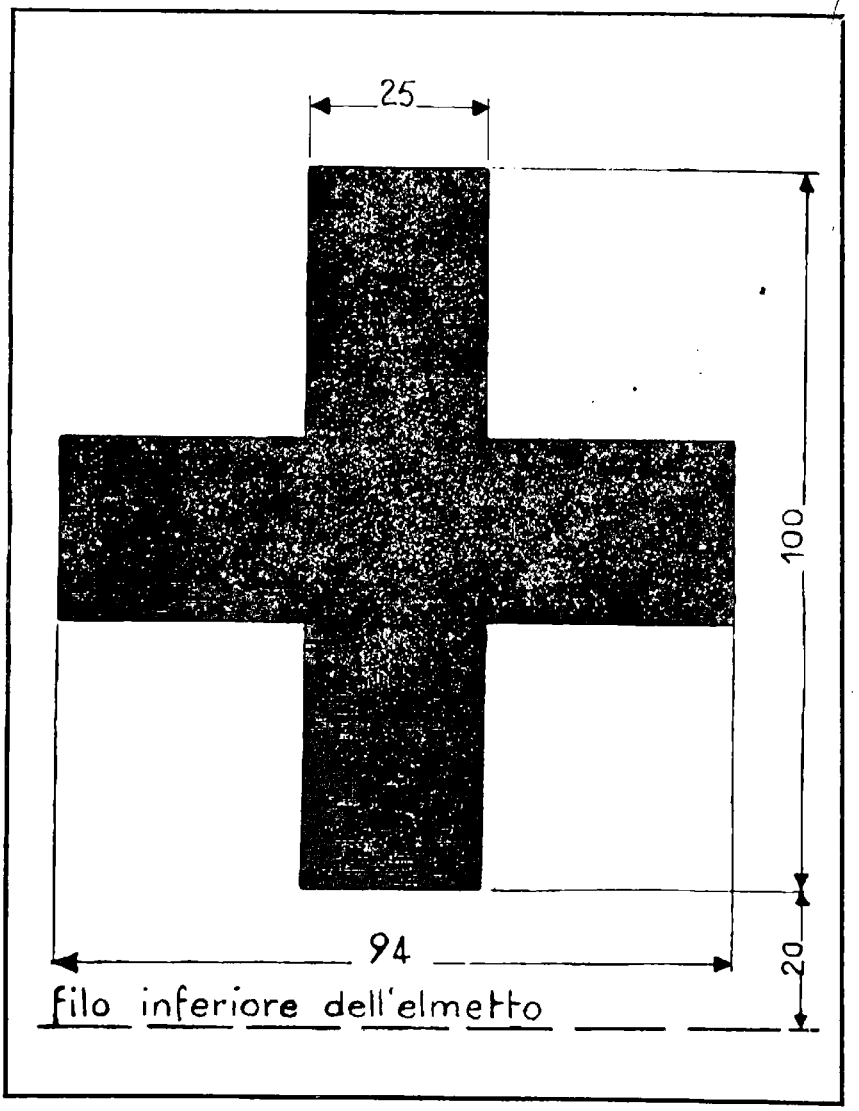
N. 678. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi per elmetti metallici N. T.** ***(con una tavola di disegno).*** — (Direzione generale di artiglieria). — 20 agosto 1935 - Anno XIII.

Il ministero determina che sugli elmetti metallici nuovo tipo dei reggimenti: Genova, Nizza, Piemonte Reale e Savoia cavalleria, sia stampigliata, in nero, una croce della forma e dimensioni indicate nella tavola di disegno allegata, in luogo del fregio prescritto per i detti reggimenti dalla circolare 175 del *giornale militare* 1934 (pag. 680) che si intende abolito.

Per la stampigliatura dei nuovi fregi valgono le norme indicate nell'ultimo alinea della citata circolare n. 175.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

FREGIO PER CAVALLERIA.



Nizza - Piemonte Reale - Savoia - Genova.

N. 679. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Centri rifornimento quadrupedi.** — (Servizio ippico e veterinario). — 20 agosto 1935 - Anno XIII.

A datare dal 1° settembre p. v. il « Centro rifornimento quadrupedi di Lipizza e Prestrane » assumerà la denominazione di « Centro rifornimento quadrupedi del « Carso ». Indirizzo postale e telegrafico: Sesana.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 680. — RECLUTAMENTO. — **Corsi di istruzione per militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 agosto 1935 - Anno XIII.

Per gli ufficiali della M. V. S. N. che si trovino da non meno di cinque anni inscritti nei ruoli di detta forza armata e che siano in possesso di un titolo di studio superiore a quello per il quale vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, il corso di istruzione e l'esperimento pratico, stabiliti dalla circolare 611 del *giornale militare* corrente anno per poter conseguire la nomina a sottotenente di complemento, sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni ed avranno luogo presso una scuola allievi ufficiali di complemento.

Il corso d'istruzione sarà continuativo e tanto questo che l'esperimento pratico dovranno essere intensificati in relazione alla loro breve durata.

Le presenti disposizioni, che integrano quelle della circolare 611 *giornale militare*, pubblicata l'8 agosto 1935, entrano in vigore dalla stessa data.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 681. — TRASPORTI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento per i trasporti militari » – (Persone) – Edizione 1935-XIII. (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 20 agosto 1935 – Anno XIII.

All'articolo 7 del « Regolamento per i trasporti militari » (persone) edizione 1935-XIII, devono essere apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo e nel secondo rigo (pagina 24) cancellare le parole « modello 2845 e 2846 » e sostituirle col richiamo « (1) ».

A piè della pagina 24 riportare la seguente nota:

« (1) Le cartoline precetto attualmente in uso sono le seguenti: per il R. esercito e la R. guardia di finanza mod. 2845 per i sottufficiali e militari di truppa e mod. 2846 per gli ufficiali; per la R. marina mod. 1959 per i sottufficiali e militari di truppa e mod. 1960 per gli ufficiali; per la R. aeronautica mod. 7 A-252-R per i sottufficiali e militari di truppa e mod. 12-A-254-R. per gli ufficiali; per la M.V.S.N. mod. I per i sottufficiali e militari di truppa e mod. I-*bis* per gli ufficiali ».

L'attuale nota (1) diventa nota (2).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 682. — TRASPORTI. — **Viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 20 agosto 1935 – Anno XIII.

In applicazione delle disposizioni sancite dal R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 1156, inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1935, n. 158 (circolare 544 *giornale militare* 1935) relative ai viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione, si prescrive quanto appresso:

1. L'importo dei viaggi dei richiamati alle armi per mobilitazione del R. esercito è liquidato alle amministrazioni interessate direttamente da questo ministero (direzione generale servizi logistici - ufficio amministrativo trasporti).

La liquidazione sarà effettuata:

a) *per le F. S.*: sulla base delle norme contenute nell'art. 7 del regolamento per i trasporti militari - persone - edizione gennaio 1935, od a « forfait », nel caso di richiami parziali di classi; sulla base delle norme sancite dall'art. 8 del regolamento medesimo, nel caso di mobilitazione generale;

b) *per le ferrovie concesse all'industria privata, tramvie extra urbane, linee automobilistiche in servizio pubblico e linee di navigazione*: nel modo indicato dal predetto R. decreto-legge (art. 5, 3° capoverso).

A tal uopo i comandi di corpo d'armata invieranno a questo ministero (direzione generale servizi logistici - ufficio amministrativo trasporti) a movimenti ultimati, gli specchi mod. 1 (per i viaggi effettuati sulle ferrovie dello Stato e nel solo caso di richiami parziali di classi) e mod. 2 (per i viaggi eseguiti su ferrovie concesse all'industria privata, tramvie extra-urbane, linee automobilistiche in servizio pubblico e linee di navigazione) che saranno loro rimessi, debitamente riempiti, dai singoli centri di presentazione.

2. Le spese sostenute dai podestà per il noleggio di automezzi saranno rimborsate da questo ministero (direzione

gen. serv. logistici - ufficio amministrativo trasporti) dietro presentazione, da parte dei comuni interessati, di apposite contabilità regolarmente documentate, vistate dal comando militare di presidio, o, quanto meno, dal comando stazione CC. RR. locale e viciniore.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

MODELLO 1

(pel solo caso di richiamo parziale).

..... (1) .....

Specchio dei viaggi compiuti sulle FF. SS. dai militari richiamati della classe . . . . . .

Percorso (2)		Numero dei richiamati			Classe occupata			*Note*
da (3)	a (4)	Uff.	Sottuff.	Truppa	1ª	2ª	3ª	

..... (5) .....

IL COMANDANTE

.....

(1) Indicazione del centro di presentazione.
(2) Nel caso il trasporto sulle FF. SS. fosse effettuato a *forfait*, nel quale caso ne sarà data comunicazione dal ministero, non saranno riempite le col. (3) e (4)
(3) Stazione di partenza.
(4) Stazione di arrivo.
(5) Data.

MODELLO 2

(pel solo caso di richiamo parziale e di mobilitazione generale).

..... (1) .....

Specchio dei viaggi compiuti sulle ferrovie secondarie, tramvie extra-urbane, linee automobilistiche e linee di navigazione dai militari richiamati della classe . . . . . .

Società esercente la linea	Percorso		Numero dei richiamati	*Note*
	da (2)	a (3)		

..... (4) .....

IL COMANDANTE

.....

(1) Indicazione del centro di presentazione.
(2) Stazione di partenza.
(3) Stazione di arrivo.
(4) Data.

PARTE SECONDA

Circolare N. 683. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono confermati nella rispettiva carica gli attuali sindaci effettivi e supplenti dell'Unione militare.** — (Gabinetto). — 15 giugno 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA E PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 822, che reca modificazioni al predetto testo unico;

Considerato che, essendo scaduta la gestione temporanea affidata per un anno ad un commissario straordinario col R. decreto 8 gennaio 1934 e prorogata con i Regi decreti 7 gennaio e 24 aprile 1935 fino a tutto l'8 giugno 1935, si rende necessario procedere alla costituzione del nuovo Collegio dei sindaci;

Decreta:

I seguenti sindaci effettivi e supplenti dell'Unione militare, nominati con decreto Ministeriale 30 marzo 1933 e rimasti in carica durante la gestione temporanea dell'ente fino a tutto l'8 giugno 1935, per effetto dei Regi decreti

8 gennaio 1934, 7 gennaio e 24 aprile 1935, sono confermati nella rispettiva carica per il periodo di tempo dal 9 giugno 1935 al 31 marzo 1936:

Sindaci effettivi:

CIRIELLO Vincenzo, colonnello di amministrazione in s.p.e., per il Ministero della guerra.

ANGELELLI dott. Amleto, ispettore generale corporativo, per il Ministero delle corporazioni.

ROBOTTI dott. Domenico, capo della ragioneria centrale del Ministero della guerra, per il Ministero delle finanze.

Sindaci supplenti:

NANI Renato, tenente colonnello commissario in s.p.e., per il Ministero della guerra.

ANGIOLILLO dott. Alberto, ispettore superiore corporativo, per il Ministero delle corporazioni.

ADUCCI Pietro, primo segretario di ragioneria, per il Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per la guerra e per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1935 - Anno XIII
Guerra, registro n. 20, foglio n. 388. — CAVALLARI.

N. 684. — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale n. 556 per la dispensa dal compiere la ferma di militari arruolati con la classe 1914 dichiarati idonei ai soli servizi sedentari e di bassa statura. – Norme esecutive. — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 luglio 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

In virtù della facoltà conferitagli dall'art. 136 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332;

Decreta:

Articolo unico.

Sono dispensati dal compiere la ferma:

a) i militari arruolati con la classe 1914 riconosciuti nelle condizioni fisiche di limitata idoneità, specificate nell'elenco B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, approvato con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401 (idonei ai soli servizi sedentari);

b) i militari arruolati con la classe 1914 di statura non superiore a metri uno e cinquantaquattro centimetri (o a metri uno e cinquantadue centimetri per i militari appartenenti ai distretti della Sardegna e della Sicilia).

Roma, addì 26 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII
Guerra, registro n. 20, foglio n. 430.

NORME ESECUTIVE.

Tutti i militari da dispensare in virtù del decreto soprariportato dovranno essere assunti nella forza in congedo dei relativi distretti ed essere inscritti nei ruoli 115 seguendo le norme di cui alla circolare 584 del *giornale militare* del 1926 e successive modificazioni.

Nella loro matricola dovrà essere apposta la variazione seguente:

« Dispensato dal compiere la ferma ai sensi dell'articolo 136 del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, n. 1332; decreto ministeriale n. 556 del 26 luglio 1935-XIII, circolare n. 684 del *giornale militare* del 1935 ».

Ai militari predetti dovrà essere rilasciato a cura dei comandi di distretto il foglio di congedo illimitato, sul quale dovrà essere inscritta la formula relativa alla dispensa dal compiere la ferma, identica alla variazione inscritta a matricola.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 685. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 luglio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII, col quale fu indetto un concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII:

1. PETRINI Carlo	con punti		16,05
2. GIAMPIERI Giuseppe . . .	»	»	15,775
3. FILIPPUCCI Roberto . . .	»	»	14,85
4. ESPOSITO Gesualdo . . .	»	»	14,175
5. MAURO Eugenio	»	»	13,825

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

Il Sottosegretario di Stato: BASTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII
Registro n. 20, foglio n. 428.

N. 686. — FONDAZIONI. — **Decreto ministeriale col quale viene nominata la commissione amministratrice della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 agosto 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, col quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » venne eretta in ente morale e ne fu approvato il relativo statuto;

Vista la legge 13 giugno 1935 - Anno XIII, n. 1099, con la quale la fondazione medesima venne trasformata in ente perpetuo e ne fu approvato il nuovo statuto;

Visto l'art. 4 del detto statuto;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione amministratrice della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » di cui al precitato art. 4 del vigente statuto della fondazione stessa, è costituita da S. E. il generale GRASSI Augusto comandante del corpo d'armata di Milano, *presidente*; da S. E. il generale di corpo d'armata in ausiliaria FERRARIO Carlo e dal generale di divisione in S.P.E. ROSSI Camillo, comandante della divisione « Legnano », *membri;* dal colonnello d'amministrazione MEDONI Francesco, *segretario.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 agosto 1935 - Anno XIII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1935 - Anno XIII
Registro n. 21 Guerra, foglio n. 145. — F. CAVALLARO.

N. 687. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 5 agosto 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, circa l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare;

Visto il R. decreto 24 aprile 1935, n. 652, che reca modificazioni al predetto R. decreto;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1933, con il quale sono stati nominati i membri della commissione militare unica di cui all'art. 1 del predetto R. decreto e successive modificazioni;

Sentito il Comando generale della Milizia volontaria per sicurezza nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il console generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale CURTI GIALDINO delle TRATTE nob. dei Baroni Ettore è nominato membro effettivo della commissione militare unica prevista dall'art. 1 del R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, in rappresentanza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

Il console generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale BOCCACCINI Mario è nominato membro supplente della predetta commissione, in rappresentanza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro
per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1935 - *Anno XIII*
Guerra, registro n. 21, *foglio n.* 152. — CAVALLARI.

N. 688. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 agosto 1935 – Anno XIII.

Il direttore capo divisione FRICCHIONE Gaetano, colonnello d'artiglieria in s. p. e., è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale artiglieria, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Resta ferma la delega di firma confermata col decreto ministeriale 18 settembre 1934-XII, al direttore capo divisione GARGIULO Domenico, colonnello di artiglieria, nonchè quella conferita col decreto ministeriale 28 dicembre 1934-XIII, al direttore capo divisione TESTAI' dott. Vito.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 689. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aumento della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori.** — (Gabinetto). — 20 agosto 1935 – Anno XIII.

Si porta a conoscenza degli enti interessati che il consiglio di amministrazione dell'Unione militare, in conseguenza dell'elevazione del tasso ufficiale di sconto, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 1935, il tasso di interesse mensile corrisposto dagli ufficiali debitori venga aumentato dal 4,50 per cento al 5,50 per cento sui debiti per buoni di prelevamento merci e dal 6 per cento al 7 per cento sui debiti per prestiti in contanti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 690. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1935-36.** — (Ragioneria centrale). — 20 agosto 1935 – Anno XIII.

Si porta a conoscenza degli uffici del ministero e degli enti militari interessati l'unito decreto col quale si approva la tabella contenente l'elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1935-36.

Si fa presente che le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti, ove non riflettano somme già regolarmente impegnate, devono essere, in ogni caso, autorizzate preventivamente dal ministero (Ragioneria centrale).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO
COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 114 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 18 aprile 1935-XIII, n. 542 con la quale si approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1935-36;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 per spese residue dell'esercizio 1934-35 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuni di quelli inscritti nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° luglio 1935 - Anno XIII

V. *Il Ministro delle Finanze*: DI REVEL.

p. *Il Ministro della Guerra*: BAISTROCCHI.

Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 per spese residue dell'esercizio 1934-35 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti allo stato di previsione medesimo.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1934-35	1935-36	
70	69	Indennità straordinaria, una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo, quale contributo alle spese individuali per la nuova uniforme nera (R. decreto legge 27 novembre 1933, n. 1710).
71	70	Spese per la guerra.
72	71	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni.
73	72	Spese inerenti a liquidazioni di guerra.
74	73	Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710 e 11 maggio 1915, n. 472).
75	74	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili e spese varie per costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'amministrazione militare.

V. *Il Ministro delle Finanze*: DI REVEL.

p. *Il Ministro della Guerra*: BAISTROCCHI.

N. 691. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 20 agosto 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici con atto 31 luglio 1935, n. 8467 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa RUGGIERO Raffaele di Fedele, residente a Napoli, Corso Umberto I, n. 35.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 692. — AVANZAMENTO. — **Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i tenenti di fanteria in S. P. E. da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 agosto 1935 — Anno XIII.

A senso degli articoli 160, 161 e 165 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il Ministro determina e fa conoscere i seguenti *nuovi* limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i tenenti del ruolo comando di fanteria che possono essere designati per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato ai fini della iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36.

Ultimo tenente che può essere designato per concorrere all'avanzamento anticipato. (Pagina dell'annuario - edizione 1935 - nella quale è indicato)
MAGO Riccardo 352/2

Oltre quelli compresi nei limiti sopra indicati, possono essere designati i seguenti altri tenenti di fanteria, nominati ufficiali in S.P.E. negli anni 1920 e 1921, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 160 della legge sull'avanzamento:

LODI Daniele,

ROMANO Mario,

LUPIDI Ugo.

I tenenti di fanteria compresi nei limiti di anzianità di cui alla circolare 1003 del *giornale militare* 1934, che furono designati ma non superarono gli esami per l'iscrizione sul quadro di avanzamento anticipato 1935-36, non possono essere riproposti per ripetere gli esami, perchè i *nuovi* limiti di anzianità valgono per l'iscrizione sullo stesso quadro di avanzamento anticipato 1935-36.

Le proposte di designazione devono pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 20 settembre 1935.

I tenenti designati per l'avanzamento anticipato che trovansi nelle colonie libiche, in quelle dell'A. O. e nei presidi del Dodecanneso saranno segnalati telegraficamente al ministero (direzione generale suddetta), salvo ad inviare successivamente i documenti prescritti.

La prova scritta avrà luogo il 21 ottobre 1935 presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei comandi delle truppe della Tripolitania e della Cirenaica, del comando delle truppe dislocate nelle isole italiane dell'Egeo.

La prova pratica avrà luogo a Civitavecchia il 2 dicembre 1935.

Per gli ufficiali in A. O. che siano designati per l'ammissione agli esami di avanzamento anticipato e che facciano domanda di sostenere gli esami in colonia, saranno date disposizioni in seguito.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 693. — AVANZAMENTO. — **Nuovi limiti di anzianità entro i quali sono compresi i tenenti di fanteria in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sul relativo quadro di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 agosto 1935 - Anno XIII.

A senso dell'art. 20 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il Ministro determina e fa conoscere i seguenti *nuovi* limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i tenenti di fanteria del ruolo comando e del ruolo mobilitazione che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ai fini della iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-36.

Ultimo tenente da prendere in esame per l'avanzamento con l'indicazione della pagina dell'annuario (edizione 1935) nella quale trovasi indicato
Ruolo comando: TARSIA Alfredo 354/1
Ruolo mobilitazione: BALSAMO Giuseppe 432/2

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 30 novembre 1935.

Saranno richiesti a parte, da questo ministero direttamente agli enti interessati, i documenti di avanzamento per i tenenti del ruolo di comando che hanno acquisito il titolo per l'avanzamento a scelta speciale e che entreranno presumibilmente in turno di promozione nell'anno 1935. Però per i tenenti aventi il titolo per la scelta speciale e che sono anche compresi nei limiti per l'avanzamento ad anzianità, i documenti di avanzamento saranno trasmessi senza particolare richiesta nell'epoca sopra indicata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 694. — CONCORSI E GARE. — **Riunione corse di Milano – mercoledì 25 settembre 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 20 agosto 1935 – Anno XIII.

Premio ministero della guerra. — (Corsa ad ostacoli - cavalli da caccia) L. 5000 date dal ministero della guerra (3300, 750, 450 e L. 500 all'allevatore) ed un ricordo al cavaliere del vincitore, per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati e qualificati da caccia, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4, Kg. 70; anni 5, kg. 72; anni 6 ed oltre, kg. 73. Sopraccarico di kg. 2 per ogni corsa di ostacoli vinta nell'annata. Riceveranno kg. 2 i cavalli che non hanno mai vinto in corse ad ostacoli e kg. 4 quelli che non hanno mai corso in corse ad ostacoli. Metri 3500 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 23 settembre: ore 12.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 695. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **XIII corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 agosto 1935 – Anno XIII.

I seguenti tenenti, dichiarati idonei alla visita psicofisiologica ed in possesso dei prescritti requisiti, sono stati ammessi a frequentare il XIII corso di osservazione aerea, indetto con circolare n. 364 del *giornale militare* c. a. ed iniziatosi il 1° corrente, presso la scuola di osservazione aerea di Cerveteri:

Fanteria.

CAPONI Cesare, 23 f.
CARUGNO Amleto, 9 b.
CARATTI DI LANZACCO Vincenzo, 3 a.
CHIRIVINO Pio, 9 b.
CAMPANELLA Gino, 9 b.

DI LEO Alberto, 1 a.
DI REO G. Giacomo, R.C.T.C. Cirenaica.
FIORE Adriano, 55 f.
FELEPPA Gennaro, 10 b.
GROSSI Guglielmo, 92 f.
LUCCARINI Luigi, 51 f.
MANZI Alfonso, 94 f.
MANGANELLI Antonio, 1 b.
PRIMO Giuseppe, 88 f.
PICCOLO Vincenzo, 239 f.
PALMONELLA Luigi, 6 a.
SCARLATTI Ettore, 3 gr.
SILVI Lino, 66 f.
VERONA Armando, 59 f.
VEUNDI Mario, 95 f.
ZANICHELLI Clorindo, 9 b.

Cavalleria.

GRAZIANO Giovanni, R.C.T.C. Cirenaica.
OLIVERO Giuseppe, Nizza cavalleria.

Artiglieria.

CALASSO Giuseppe, 4 art. del Carnaro.
GRASSI Ugo, scuola tiro Nettuno.
KLUN Eugenio, 10 art. d'arm.
LEUZZI Furio, R.C.T.C. Tripolitania.
MUSCARÀ Francesco, R. acc. art. e genio.
MORENO Pulcano, scuola a. u. Brà.
NERI Sante, 9 art. di c. a.
RANDISI Giuseppe, gr. costa Messina.
ROVESTI Aldo, lab. car. proiet. Piacenza.
SCALAS Ermanno, com. art. Sardegna.
SOLAVAGGIONE Nicola, scuola a. u. Brà.
SANTOMAURO Arturo, scuola tiro Nettuno.
TONON Pilade, 8 ar. di c. a.

Genio.

PERRONE Giovanni, 6 g.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 696. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'avvistamento e la segnalazione degli aerei – ediz. 1935-XIII.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 20 agosto 1935 – Anno XIII.

È stata pubblicata l'« Istruzione sull'avvistamento e la segnalazione degli aerei » - ediz. 1935-XIII (appartenente alla categoria delle pubblicazioni ordinarie non divulgabili, di cui al R. decreto 28 settembre 1934-XIII, n. 1728).

Essa sostituisce ed abroga la precedente pubblicazione numero 2226 (++) « Norme per l'avvistamento e la segnalazione degli aerei (bozze di stampa) - ediz. 1931 » - che dev'essere distrutta.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione secondo l'elenco SMd. 2 della circolare n. 358 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II - artiglieria - pagina 108: (++), numero categorico 2533, prezzo L. 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 697. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul passaggio dei corsi d'acqua con materiali di circostanza.** — (Ispettorato del genio). — 20 agosto 1935 – Anno XIII.

Si porta a conoscenza che l'*istruzione sul passaggio dei corsi d'acqua con materiali di circostanza*, di cui alla circolare n. 599 del *giornale militare* c. a., abroga e sostituisce la pubblicazione n. 656 « *Istruzione sul passaggio dei piccoli corsi d'acqua.* Istruzioni pratiche del genio, vol. 6°, edizione 1918 », descritta a pag. 129 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 698. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso invernale per ufficiali di complemento in congedo che aspirano al trasferimento, per mobilitazione, nelle unità automobilistiche.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 20 agosto 1935 - Anno XIII.

I corsi invernali della durata di 15 giorni, di cui alla circolare 438, disp. 31ª, foglio d'ordini 1934 - Anno XIII, per ufficiali di complemento in congedo che aspirano al trasferimento, per mobilitazione, nelle unità automobilistiche, devono aver luogo nel periodo di tempo compreso fra il 1° novembre 1935 ed il 31 marzo 1936 presso le sedi dei centri automobilistici dei corpi di armata prescelti dagli interessati.

Ciascun comando di corpo di armata preciserà tale periodo in relazione alle proprie esigenze.

Gli aspiranti, per il tramite dei rispettivi distretti, dovranno far pervenire le loro domande entro il giorno 1° ottobre c. a. ai comandi dei corpi di armata prescelti, i quali rimetteranno, corredate dal loro parere, le domande stesse alle decisioni di questo ministero, tenendo presente che lo scopo del corso non è quello di avere un nuovo gettito di ufficiali automobilisti per inquadrare le unità di mobilitazione, il cui fabbisogno è già largamente coperto, ma di impedire che vada disperso qualche elemento di nota, specifica e provata competenza o perchè fornito di laurea in ingegneria o che nella vita privata esercita professioni automobilistiche o intimamente legate ad esse.

Come nell'anno precedente, i corsi avranno carattere eminentemente pratico e tenderanno ad accertare negli aspiranti la capacità a potere assolvere bene, in caso di mobilitazione, le incombenze che possono essere loro affidate in relazione al grado.

Gli argomenti da trattare durante lo svolgimento del corso e le norme per il trattamento economico degli ufficiali frequentatori sono quelle già citati nella predetta circolare 438.

Alla fine dei corsi suddetti, i comandi dei corpi di armata rimetteranno a questo ministero, per ciascun ufficiale frequentatore, sui prescritti mod. 7 (regolamento per

i documenti caratteristici ediz. 1934-XII) un rapporto informativo, in duplice copia, sui risultati conseguiti.

Questo ministero, in base alle referenze presentate dagli ufficiali interessati ed ai risultati suddetti, si riserva di decidere circa il trasferimento richiesto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 699. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autovetture Lancia tipo Astura-Artena-Lambda e per autocarri Lancia « Ro » durante l'esercizio finanziario 1935-36.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 20 agosto 1935 – Anno XIII.

Modalità di prelevamento e termini di tempo per le consegne.

Per il rifornimento delle parti di ricambio per autovetture Lancia tipo Astura, Artena, Lambda, Augusta e per gli autocarri Lancia « Ro » le richieste dovranno essere rivolte alla sede della società an. fabbrica automobili Lancia e C. in Torino, via Monginevro n. 99, la quale provvederà alla loro spedizione entro i seguenti termini di tempo:

per importi netti di fatture fino a L. 1000, entro cinque giorni;

per importi netti di fatture da L. 1000 a L. 10.000, entro dieci giorni;

per importi netti di fatture da L. 10.000 a L. 20.000, entro venti giorni,

a decorrere dalla data di consegna a mano o per posta della richiesta di prelevamento.

Per le modalità di prelevamento si seguiranno le modalità di cui alla circolare n. 624 *giornale militare* 1935.

Prezzi.

Sui prezzi indicati nei seguenti listini, e sulle successive tariffe di eventuale pubblicazione fino al 30 giugno 1936:

1) Listino n. 28 in data 1° luglio 1935-XIII: « Parti di ricambio per autovetture tipo Astura » (1ª e 3ª serie).

2) Listino n. 26 in data 1° luglio 1935-XIII: « Parti di ricambio per autovetture tipo Artena » (1ª e 3ª serie).

3) Listino n. 22 in data 1° luglio 1935-XIII: « Parti di ricambio per autovetture tipo Lambda» (dalla 1ª alla 9ª serie).

4) Listino n. 20 in data 1° luglio 1935-XIII: « Parti di ricambio per autovetture tipo Augusta » (1ª e 2ª edizione).

5) Listino n. 11 in data 1° luglio 1935-XIII: « Parti di ricambio per autocarri « Ro ».

La ditta accorderà lo sconto del 20 % (venti per cento).

I prezzi s'intendono per merce resa franca alla stazione ferroviaria ove ha sede l'ente richiedente; in tali prezzi sono incluse le spese di spedizione e di imballo.

Pagamento fatture.

Gli enti prelevanti provvederanno direttamente al pagamento delle fatture, una copia delle quali, completata dei dati di assunzione in carico e di consegna in tempo utile, dovrà essere trasmessa all'ufficio amministrazione dell'officina automobilistica R. esercito di Bologna a scopo statistico.

Le fatture verranno pagate dagli enti interessati con il sistema delle minute spese a mezzo di assegno di conto corrente postale intestato alla società anonima fabbrica automobili Lancia e C. di Torino, via Monginevro n. 99.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 700. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per motocicli Benelli tipo 175-220 cmc. e mototricicli Benelli tipo 500 cmc. per l'esercizio finanziario 1935-36.** — Ispettorato del materiale automobilistico). — 20 agosto 1935 – Anno XIII.

Modalità di prelevamento e termini di tempo per la consegna.

Per il rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Benelli tipo 175-220 cmc. e mototricicli Benelli tipo 500 cmc., durante l'esercizio finanziario 1935-36, le richieste do-

vranno essere rivolte alla sede della ditta fratelli Benelli, Pesaro, via Mosca n. 3, la quale curerà la spedizione entro 5 (cinque) giorni dalla data di arrivo della relativa richiesta di prelevamento.

Per le modalità di prelevamento valgono le norme di cui alla circolare n. 621 del *giornale militare* c. a.

Prezzi.

Sui prezzi indicati nei seguenti listini ed in quelli di eventuale pubblicazione fino al 30 giugno 1936:

Catalogo n. 30 « Parti di ricambio per moto Benelli tipo 500 cmc. »;

Listino prezzi del catalogo n. 30;

Catalogo n. 35 « Parti di ricambio per moto Benelli tipo 175-220 e 250 cmc.

Listino prezzi del catalogo n. 35;

Catalogo n. 40 « Parti di ricambio per furgone per moto Benelli »;

Listino prezzi del catalogo n. 40;

la ditta accorderà lo sconto del 15 % (quindici per cento).

I prezzi s'intendono per merce resa franca alla stazione ferroviaria della località ove ha sede l'ente richiedente; in tali prezzi sono comprese le spese di spedizione e d'imballo.

Pagamento delle fatture.

Gli enti prelevanti provvederanno direttamente al pagamento delle fatture, una copia delle quali, completata dei dati di assunzione in tempo utile, dovrà essere trasmessa all'ufficio amministrazione dell'officina automobilistica R. Esercito in Bologna a scopo statistico.

Le fatture verranno liquidate dagli enti interessati con il sistema delle minute spese a mezzo di assegno di conto corrente postale intestato alla ditta fratelli Benelli di Pesaro, via Mosca n. 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 701. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Norme da osservarsi per la provvista dei materiali di ricambio per motocicli Gilera tipo 175-220-350-500 cmc., per l'esercizio finanziario 1935-36.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 20 agosto 1935 - Anno XIII.

1. — *Modalità di prelevamento e termini di tempo per la consegna.*

Le richieste delle parti di ricambio dovranno essere fatte alla sede della ditta in Arcore (prov. di Milano), la quale provvederà alla loro spedizione entro i seguenti termini:

a) per i tipi di motocicli costruiti anteriormente al 1932 entro 15 giorni, a decorrere dalla data di consegna alla ditta della richiesta di prelevamento;

b) per i tipi di motocicli costruiti nell'anno 1932 e posteriormente entro 5 giorni, a decorrere dalla consegna alla ditta della richiesta di prelevamento.

Per le modalità di prelevamento valgono le norme di cui al n. 1 della circolare n. 624 del *giornale militare* corr. anno.

2. — *Prezzi.*

La ditta Gilera, fino al 30 giugno 1936, sui prezzi indicati nel catalogo « pezzi di ricambio anno 1935 » per motocicli Gilera cmc. 175-220-350-500, vigenti per la clientela privata, praticherà agli enti militari lo sconto del 30 % (trenta per cento) che sarà mantenuto anche sulle successive tariffe di eventuale pubblicazione.

I prezzi s'intendono per merce resa franca alla stazione ferroviaria della località ove ha sede l'ente richiedente, ed in tali prezzi sono incluse le spese di spedizione e d'imballo.

3. — *Pagamento delle fatture.*

Gli enti prelevanti provvederanno direttamente al pagamento delle fatture, una copia delle quali completata dai dati di assunzione in carico e di consegna in tempo utile

dovrà essere trasmessa all'ufficio amministrazione dell'officina automobilistica R. esercito di Bologna ai fini statistici.

Le fatture verranno liquidate dagli enti interessati con il sistema delle minute spese, a mezzo di assegno di conto corrente postale intestato alla « fabbrica italiana moto-cicli Gilera » di Arcore (Milano).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 702. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi, durante l'esercizio finanziario 1935-36.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 20 agosto 1935 - Anno XIII.

E' stato approvato, a decorrere dal luglio 1935 e per la durata dell'esercizio finanziario 1935-36, il contratto con la società anonima moto Guzzi, di Mandello del Lario, per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito, di parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi dei seguenti tipi: sport 15 - gran turismo serie E.I. - gran turismo 16-17 - veicoli da trasporto.

Modalità di prelevamento.
Penalità per ritardata consegna.

Valgono le norme indicate nella circolare n. 621 del *giornale militare* c. a.

Le richieste saranno rivolte direttamente alla società anonima moto Guzzi - Mandello del Lario (Como).

Termini di tempo per la consegna.

I materiali dovranno essere spediti, dalla ditta, entro i seguenti termini di tempo dalla data di arrivo della richiesta di prelevamento:

entro 15 giorni, se l'ammontare netto dei materiali non superi L. 1000 (mille);

entro 30 giorni, se l'ammontare sia superiore a L. 1001 (mille e una).

Prezzi.

Sui prezzi indicati nei seguenti listini ed in quelli di eventuale successiva pubblicazione:

per moto Guzzi, tipo sport 14, luglio 1930;

per moto Guzzi, tipo sport 15, ottobre 1934;

per moto Guzzi, tipo gran turismo, serie E (I), giugno 1930;

per moto Guzzi, tipo gran turismo 16-17, aprile 1932, ediz. I;

per moto Guzzi, veicoli da trasporto, aprile 1932, ediz. I; la ditta applicherà lo sconto del 37 % (trentasette per cento); i prezzi s'intendono per materiale imballato e consegnato, franco stazione ferroviaria, in Mandello del Lario; le eventuali spese di trasporto sono a carico dell'ente prelevante e saranno fatturate distintamente nella stessa fattura delle parti di ricambio.

Pagamento delle fatture.

Valgono le norme di cui alla circolare n. 621 del c. a., con l'avvertenza che:

gli assegni di conto corrente postale dovranno essere a favore della società anonima Guzzi — Mandello del Lario;

gli ordinativi di pagamento dovranno essere tratti sulla R. tesoreria di Como, a favore della « Società anonima moto Guzzi » di Mandello del Lario, con quietanza del signor Parodi ing. Angelo di Cesare, amministratore delegato della società.

Facoltà di prelevamento da parte delle altre amministrazioni dello Stato.

Le altre amministrazioni dello Stato hanno facoltà di acquistare dall'assuntore le parti di ricambio per moto Guzzi

alle stesse condizioni praticate all'amministrazione militare, semprechè le stesse non siano vincolate da altri precedenti contratti con lo stesso assuntore.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 703. — SOTTUFFICIALI. — **Idoneità a nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiale.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 agosto 1935 – Anno XIII.

Il sergente maggiore LEO Carlo del 3° reggimento artiglieria di armata, risultato idoneo agli esami finali del corso per la nomina a capo radiotelegrafista, indetto con la circolare 695 *giornale militare* 1934, è nominato capo radiotelegrafista secondo l'ordine della graduatoria stabilita per arma e specialità.

Nella matricola del sottufficiale dovrà essere inserita la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo negli esami finali del corso per la nomina a capo radiotelegrafista indetto con la circolare n. 695 *giornale militare* 1934 e nominato capo radiotelegrafista (circolare n. 703 del *giornale militare* 1935) . . . . . li . . . . . .

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONI

Il prezzo di copertina della Pubblicazione n. 2809 (Nomenclatore, categoria 3ª, Sezione (i) « Tariffa dei medicinali e prodotti accessori degli oggetti di medicatura, dei reagenti ecc. », edizione 1° luglio 1935, è di L. 3 e non di L. 2.50, come è stato erroneamente segnalato nell'ultimo comma dell'art. 1 della circolare n. 636 *giornale militare* corrente anno.

Variazioni alla circoscrizione territoriale militare (circolare 850, dispensa 64 del *giornale militare* 1934).

Numero d'ordine	Distretti e zone distrettuali	Varianti
1	Bolzano . . . . 1ª zona	La zona 1ª del distretto di Bolzano suddividerla nelle seguenti due zone: *Bolzano zona* 1ª — con i seguenti comuni: Merano — Caines — Lagundo — Marlengo — Moso — Naturno — Parcines — Plaus — Postal — Rifiano — San Leonardo in Passiria — Scena — Tirolo — Verano — Glorenza — Malles Venosta — Prato allo Stelvio — Sluderno — Tubre — Lana — Cermes — Ultimo — Silandro — Castelbello Ciardes — Laces — Lasa — Martello — Senales — Curon Venosta. *Bolzano zona* 2ª — con i segueni comuni: Bolzano — Cornedo all'Isarco — Laives — Meltina — Nova Levante — Nova Ponente — Renon — San Genesio Atesino — Sarentino — Terlano — Tires — Caldaro — Appiano — Vadena — Chiusa — Barbiano — Funes — Laion — Ponte all'Isarco — Villandro — Ortisei — Castelrotto — Fié — Santa Cristina — Selva — Bressanone — Luson — Rio di Pusteria — Sant'Andrea in Monte — Vandoies — Varna — Terento — S. Lorenzo in Pusteria — Selva dei Molini — Brunico — Chienes — Campo Tures — Valle Aurina — Falzes — Gais — Perca — Marebbe — Badia — Vipiteno — Brennero — Mezzaselva Racines — Campo di Trens — Val di Vizze — Gargazzone — Naz Sciaves — Nalles Tesimo — Ladinia — San Martino in Badia — Braies — Dobbiaco — Sesto — Valle di Casies — — Villabassa — Monguelfo — Rasum Valdaora — S. Candido.

Numero d'ordine	Distretti e zone distrettuali	Varianti
2	Cagliari . . . 2ª zona	Dopo il comune di « Gadoni » aggiungere i seguenti comuni attualmente compresi nella zona 3ª:
		Desulo — Isili — Nurallao — Serri — Barumini — Laconi — Sorgono — Atzara — Lunamatrona — Furtei — Monastir — Pula — Samassi — Sanluri — Senorbì — Serramanna — Tuili — Siliqua - Arbus — Calasetta — Domusdemaria — Domusnovas — Fluminimaggiore — Guspini — Giba — Gonnesa — Gonnosfanadica — Iglesias — Santadi — S. Antioco — Teulada — Villacidro — Villamassargia.
	3ª zona	Nella colonna zone militari depennare: « Cagliari 3 ».
3	Campobasso . . 2ª zona	Dopo il comune di « Belmonte del Sannio » aggiungere: « Chiauci ».
4	Catanzaro. . . 3ª zona	Dopo il comune di « S. Mango d'Aquino » aggiungere « S. Eufemia Lamezia ».
5	Cosenza . . . . 6ª zona	Il comune di « Castelluccio » sostituirlo con i comuni di: « Castelluccio Inferiore » e « Castelluccio Superiore ».
6	Cremona . . . . 4ª zona	Depennare il comune di « Castelponzone » (perchè aggregato al comune di « Scandolara Ravara »).
7	Gaeta . . . . . 2ª zona	Rettificare il comune di « Cisterna di Roma » in « Cisterna di Littoria ».
8	Gorizia . . . . 3ª zona	Sostituire il comune di « Postumia » in « Postumia Grotte ».
9	Ivrea . . . . . 1ª zona	Rettificare il comune di « Valchiusa » in « Vico Canavese ».
10	Parma . . . . . 5ª zona	Rettificare il comune di « Monchio » in « Monchio delle Corti ».
11	Pinerolo . . . 2ª zona	Dopo il comune di « Claviéres » aggiungere: « Sestriéres ».
	1ª zona	Dopo il comune di « Castelgrande » aggiungere: « Pignola ».

Numero d'ordine	Distretti e zone distrettuali	Varianti
12	Potenza . . . . 3ª zona	Rettificare il comune di « Genzano » in « Genzano di Lucania ».
13	Roma . . . . . 3ª zona	Dopo il comune di « Affile » aggiungere « Colleferro ».
14	Salerno . . . . 1ª zona	Rettificare il comune di « Mercato San Severino » in « San Severino Rota ».
15	Savona . . tutte le zone	I comuni delle attuali 8 zone del distretto di Savona ripartirli nelle seguenti zone: 1ª *zona*: Airole — Bordighera — Olivetta S. Michele — Ospedaletti — S. Biagio della Cima — Seborga — Vallebona — Vallecrosia — Ventimiglia. 2ª *zona*: Apricale — Castel Vittorio — Camporosso — Dolceacqua — Isolabona — Perinaldo — Pigna — Rocchetta Nervina. 3ª *zona*: Baiardo — Ceriana — San Remo. 4ª *zona*: Badalucco — Carpasio — Castellaro — Cipressa — Molini di Triora — Montalto Ligure — Pietrabruna — Riva S. Stefano — S. Lorenzo a Mare — Taggia — Triora. 5ª *zona*: Borgomaro — Borghetto d'Arroscia — Caravonica — Cosio di Arroscia — Cervo — Cesio — Chiusanico — Chiusavecchia — Diano Arentino — Diano Castello — Diano Marina — Diano S. Pietro — Dolcedo — Imperia — Mendatica — Pieve di Teco — Pontedassio — Pornassio — Prelà — Rezzo — Vasia — Vessalico.

Numero d'ordine	Distretti e zone distrettuali	Varianti
	Segue:	
	Savona . . tutto le zone	6ª *zona*:
		Alassio — Albenga - Arnasco — Andora — Balestrino — Bardineto - - Borghetto S. Spiriti - - Borgio Verezzi — Calice Ligure — Calizzano — Casanova Lerrone — Castelbianco - - Castelvecchio di R. B. — Bergeggi — Ceriale — Cisano sul Neva — Erli — Finale Ligure - - Garlenda — Giustenice — Laigueglia — Loano — Magliolo - - Massimino — Nasino - - Noli — Onzo — Orco Feglino — — Ortovero — Pietra Ligure — Quiliano — Rialto — Spotorno — Stellanello — Vado Ligure — Vezzi Portio — Testico — Toirano — Vendone — Villanova d'Albenga — Zuccarello — Tovo S. Giacomo.
		7ª *zona*:
		Altare — Bormida — Cengio — Mallare — Murialdo — Osiglia — Pallare — Roccavignale — Savona.
		8ª *zona*:
		Albissola Marina — Albissola Superiore — Cairo Montenotte — Carcare — Celle Ligure — Cosseria — Dego — Giusvalla — Millesimo — Mioglia — Piana Grixia — Plodio — Pontinvrea — Sassello — Stella — Varazze — Urbe.
16	Treviso . . . . 2ª zona	Rettificare il comune di « Melma » in « Silea ».
17	Udine . . . . . 4ª zona	Rettificare il comune di « Gemona » in « Gemona del Friuli ».
	10ª zona	Rettificare il comune di « Santa Lucia di Tolmino » in « S. Lucia d'Isonzo ».
18	Varese . . . . 4ª zona	Rettificare il comune di « Viggiù e Uniti » in « Viggiù ».

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 luglio 1935-XIII

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data della legge o del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Littoria	È costituito un nuovo comune denominato « Pontinia » la cui circoscrizione comprende il territorio situato entro i seguenti confini: Il margine settentrionale della migliara 47 dal fiume Sisto fino all'incontro col canale Selcetto; la sponda sinistra di questo canale fino all'incidenza con l'attuale confine tra i comuni di Priverno e di Sezze; il confine dei detti comuni fino all'incontro con la strada comunale dei Gricilli; il margine settentrionale di questa strada fino al cavalcavia sopra la ferrovia Roma-Napoli, il limite meridionale di detta ferrovia fino all'incidenza della strada provinciale marittima; il margine occidentale di detta strada fino all'incontro con la strada vicinale di Procoio; il margine nord della strada stessa ed il suo prolungamento fino all'incidenza con l'attuale confine fra i comuni di Priverno e di Sonnino; la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza del prolungamento del margine meridionale della migliara 55; questa linea ed il margine meridionale della migliara 55 fino all'incontro con l'attuale confine tra i comuni di Sabaudia e di Terracina; il confine del comune di Sabaudia fino all'incontro con la migliara 47.	Legge n. 1082 13 giugno 1935	153

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data della legge o del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Roma	È costituito il comune di Colleferro, la cui circoscrizione comprende la frazione omonima, ora dipendente dal Governatorato di Roma; nonchè le parti di territorio dei comuni di Valmontone e Genazzano delimitate in conformità alla pianta planimetrica annessa alla legge.	Legge n. 1147 13 giugno 1935	157
Asti	È convertito in legge il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII n. 297 concernente la istituzione della provincia di Asti	Legge n. 1148 13 giugno 1935	157
Arezzo.....	Il confine fra i ricostituiti comuni di Stia e di Pratovecchio è stabilito in conformità del progetto di delimitazione predisposto dall'ufficio tecnico del catasto di Arezzo.	R. D. n. 1158 4 aprile 1935	158
Benevento...	La circoscrizione del comune di Telese è determinata in conformità del progetto di delimitazione predisposto dall'ufficio tecnico del catasto di Benevento.	R. D. n. 1159 18 aprile 1935	158
Pisa	Il comune di Bagni S. Giuliano è autorizzato a modificare la propria denominazione in « S. Giuliano Terme ».	R. D. n. 1228 6 maggio 1935	164
Pisa	Il comune di Vicopisano è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Uliveto in « Uliveto Terme ».	R. D. n. 1229 20 maggio 1935	164
Napoli	I comuni di Ponza e di Ventotene sono staccati dalla provincia di Littoria ed aggregati a quella di Napoli.	R. D. n. 1373 27 giugno 1935	177

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 8ª, anno 1935, circolare 114:

A pagina 340, fine del terzo capoverso, ove è scritto: « esistenti in sede, quali membri » correggere: « esistente in sede, quali membri ».

Dispensa 33ª, anno 1935-XIII, circolare 490 (ammissione allievi nei collegi militari per l'anno scolastico 1935-1936):

A pagina 1690, n. 19, comma *c*, in luogo di: « ..... conseguito in qualsiasi anno nella prima sessione di esami », leggasi: « ..... conseguito in qualsiasi anno nella seconda sessione di esami ».

Dispensa 38ª, anno 1935-XIII, circolare 571 (esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.):

A pagina 1942, in luogo di: « Ten. col. fant. QUAGLIA Enrico », leggasi: « Col. fant. QUAGLIA Enrico ».

Dispensa 46ª, anno 1935, circolare 655:

A pagina 2288, n. 1, dove dice « verranno svolti dal 15 novembre 1935 al 15 gennaio 1936 » correggere:

« verranno svolti dal 15 settembre 1935 al 15 gennaio 1936 ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre essere **indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(8101821) Roma, 1935-XIII — Istituto Poligr. dello Stato - G. C. - (Copie 7082)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª 1935 - Anno XIII 5 SETTEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 5 SETTEMBRE 1935-XIII

Encomio solenne al caporale maggiore BRUNI Bruno del 7° C. d'A.:

« Conducente di autocarro, pur essendo rimasto gravemente ferito all'avambraccio destro — che gli doveva essere in seguito amputato — riusciva a fermare in breve spazio la macchina evitando sicure disgrazie al personale che trasportava e danni al materiale.

« Mentre riceveva le prime cure si preoccupava di dare le consegne inerenti al materiale e in seguito sopportava con animo sereno l'amputazione del braccio dando luminosa prova d'attaccamento al dovere e di elevato spirito militare ».

Castellina Marittima, 13 luglio 1935 - Anno XIII

Encomio solenne al caporale di fanteria DALLE MOLLE Agostino, del Centro esperienze di fanteria:

« Ferito molto gravemente alla mano sinistra durante il collaudo di mezzi esplosivi, dava esempio di serenità e di calma, preoccupandosi più del suo ufficiale ferito gravemente nello stesso incidente, che di sè stesso ».

Furbara Macchiatonda, 30 luglio 1935 - Anno XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 2407-2409

PARTE PRIMA

N. **704 - 11 luglio 1935** Anno XIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1481 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » approvato con R. decreto 13 marzo 1930, n. 307 . . . . . *Pag.* 2413

» **705 - 9 agosto 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1530. - Validità di taluni servizi per il trasferimento nel corpo o nel servizio di stato maggiore del R. esercito . . . . . » 2415

» **706 - 4 settembre 1935** - Anno XIII — CAVALLI. — Nomi prettamente italiani a tutti i quadrupedi in servizio . . . . . » 2417

PARTE SECONDA

N. **707 - 29 luglio 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 5 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria o genio, indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII *Pag.* 2419

» **708 - 9 agosto 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1541. - Richiamo alle armi di militari di truppa della categoria maniscalchi . . . . . » 2420

N. 709 – 4 settembre 1935 – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 105/28 per la granata a d. e. da 105 mod. 32. . . . . *Pag.* 2422

» 710 – 4 settembre 1935 – Anno XIII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia . . . . . » 2422

» 711 – 4 settembre 1935 – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazioni di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito.. . . . . » 2426

» 712 – 4 settembre 1935 – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di nafta (petrolina) per motori ad iniezione agli enti dell'esercito » 2426

» 713 – 4 settembre 1935 – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento della benzina e della miscela (benzina-alcool etilico assoluto) agli enti dell'esercito . . . . . » 2443

» 714 – 4 settembre 1935 – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito. . . . . » 2465

» 715 – 4 settembre 1935 – Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Determinazione e pagamento dello stipendio e dell'indennità militare spettanti al personale assimilato della posta militare, mobilitato per esigenze A. O. . . . . » 2482

» 716 – 4 settembre 1935 – Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico dei sottufficiali richiamati dal congedo. . . . » 2483

» 717 – 4 settembre 1935 – Anno XIII — MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi di militari in congedo illimitato della classe 1912 . . . . . » 2485

» 718 – 5 settembre 1935 – Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni straordinarie nei collegi militari per l'anno scolastico 1935-36. . . . . » 2486

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2491

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2492

PARTE PRIMA

Circolare N. 704. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1481 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » approvato con R. decreto 13 marzo 1930, n. 307.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 luglio 1935 - Anno XIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 189, del 14 agosto 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 marzo 1930, n. 307, con cui venne eretta in ente morale la « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto 19 marzo 1934, n. 623, col quale venne modificato il primo comma dell'articolo 4 del detto statuto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Vista la proposta fatta dal comando del reggimento Piemonte Reale cavalleria con lettera n. 299/4 in data 13 maggio 1935-XIII;

Vista la lettera della Principessa Margherita Ruspoli di Candriano in data 28 febbraio 1935-XIII,

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'articolo 4 dello statuto della « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » approvato e modificato coi Regi decreti di cui alle premesse, è aggiunto quanto appresso:

« È lasciato in facoltà del comandante del reggimento di rimandare la gara dal 21 marzo, festa del reggimento, ad altra ricorrenza dell'anno, qualora per causa di forza maggiore, debitamente constatata dalla commissione amministratrice della fondazione, la gara stessa non potesse aver luogo alla suddetta data ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1935 - Anno XIII.

N. 705. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1530. – Validità di taluni servizi per il trasferimento nel corpo o nel servizio di stato maggiore del R. esercito. — (Gabinetto). — 9 agosto 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 202, del 30 agosto 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello Stato maggiore del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio di stato maggiore, nelle sole funzioni di capo di Stato maggiore dei comandi di divisione mobilitati per l'Africa Orientale e di capo della prima sezione dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore presso i Comandi stessi, vale come servizio alle truppe agli effetti dei periodi di comando di reparto prescritti pel trasferimento nel Corpo di Stato maggiore o nel Servizio di Stato maggiore, semprechè l'ufficiale abbia precedentemente comandato il reparto senza alcuna interruzione, per un periodo di almeno 15 mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 135. — MANCINI.

N. 706. — CAVALLI. — **Nomi prettamente italiani a tutti i quadrupedi in servizio.** — (Servizio ippico e veterinario). — 4 settembre 1935 - Anno XIII.

Tutti i quadrupedi in servizio nell'esercito, compresi i cavalli di proprietà — sia anche assoluta — degli ufficiali, devono essere distinti con nomi prettamente italiani.

I gestori dei vari corpi risponderanno della integrale ed esatta applicazione della disposizione e avanzeranno le eventuali proposte di rettificazione di nomi, osservando il combinato disposto dei paragrafi 11 e 23 dell'istruzione per le matricole dei quadrupedi del R. esercito, i quali s'intendono — al riguardo — anche estesi ai cavalli di proprietà degli ufficiali.

Per il cambio dei nomi valgono le norme prescritte dal regolamento nazionale italiano per le manifestazioni ippiche, riconosciute dalla S. C. I. e dagli statuti del Jockey-Club Italiano e dalla società degli steeple-chases d'Italia.

Il nuovo nome sarà seguito — per la durata di tre anni — da quello portato in precedenza.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 707. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 5 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 luglio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1935-XIII, col quale fu indetto un concorso per esami a 5 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso a 5 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio, indetto col decreto Ministeriale 26 gennaio 1935-XIII:

1° ZANGARI Gaetano . . . con punti 15,20
2° CAFIERO Emilio . . . . . » » 15,07

3° TIZZANO Giuseppe . . . . con punti 14,17
4° MONTI Francesco . . . . » » 13,80
5° IACOBELLI Alessio . . . . » » 13,10

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 29 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, li 13 *agosto* 1935 - *Anno XIII.*
Registro n. 21, *foglio n.* 126.

N. 708. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1541. - Richiamo alle armi di militari di truppa della categoria maniscalchi.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 agosto 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 203, del 31 agosto 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità — per sopperire alle maggiori esigenze del servizio di mascalcia — di procedere al richiamo di militari di truppa, categoria maniscalchi, a qualsiasi classe appartengano, che frequentarono con esito favorevole i corsi di mascalcia svoltisi negli anni 1932-1933 e 1933-1934;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di truppa della categoria maniscalchi, in congedo illimitato, a qualsiasi classe appartengano, residenti nel Regno, che frequentarono con esito favorevole i corsi di mascalcia svoltisi negli anni 1932-1933 e 1933-1934.

Art. 2.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Detti militari conseguiranno la nomina a maniscalco titolare e conseguente promozione a caporale, con decorrenza dell'anzianità dal giorno successivo a quello di presentazione al corpo.

Il presente decreto entra in vigore dal 19 giugno 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 136. — MANCINI.

N. 709. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 105/28 per la granata a d. e. da 105 mod. 32.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 4 settembre 1935 - Anno XIII.

Sono state pubblicate le tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 105/28 per la granata a d. e. da 105 modello 32.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. - parte II - artiglieria - pag. 84 - n. categorico 2579 - prezzo L. 5.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 710. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di mascalcia.** — (Servizio ippico e veterinario). — 4 settembre 1935 - Anno XIII.

1. — Il 1° novembre p. v. avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di mascalcia per l'istruzione degli allievi maniscalchi.

2. — Il corso avrà la durata di 3 mesi.

3. — Il numero dei soldati da ammettersi al corso stesso è stabilito in 118, da ripartirsi, secondo le aliquote sotto indicate, fra i vari comandi di corpo d'armata e i Regi corpi coloniali.

Comando del corpo d'armata di Torino . .	n.	15
» » » » » Alessandria	»	13
» » » » » Milano . .	»	10

Comando del corpo d'armata di	Bolzano .	n. 10
» » » »	» Trieste . .	» 4
» » » »	» Bologna .	» 11
» » » »	» Firenze .	» 4
» » » »	» Roma . .	» 8
» » » »	» Bari . . .	» 4
» » » »	» Napoli . .	» 6
» » » »	» Udine . .	» 19
» » » »	della Sicilia .	» 4
» » » »	» Sardegna	» 4
RR. corpi di truppe coloniali	. . . . .	» 6

4. — Possono essere ammessi al corso i militari alle armi che ne facciano domanda in carta libera ai propri comandanti di corpo, non oltre il 15 settembre 1935.

Essi non dovranno contrarre alcuna ferma speciale.

Potranno, però, essere ammessi soltanto coloro che siano ascritti alla ferma ordinaria od abbiano contratto l'arruolamento volontario. È consentito il passaggio della ferma minore alla ferma ordinaria.

Gli aspiranti dovranno dimostrare inoltre di essere già pratici di mascalcia, per avere esercitato lo speciale mestiere nella vita civile e dare affidamento, per istruzione e cultura, di potere conseguire i vari gradi di truppa e di sottufficiale.

5. — Ricevute le domande i comandanti di corpo si accerteranno che gli aspiranti soddisfino alle condizioni suddette e trasmetteranno, entro il 1° ottobre 1935, ai rispettivi comandi di corpo d'armata le proposte dei militari aspiranti all'ammissione al corso, corredate dei fogli matricolari e caratteristici mod. 106 (già 59) e di tutti i documenti atti a comprovare la capacità professionale dei militari interessati.

6. — I comandi di corpo d'armata sceglieranno i militari da ammettere al corso, nei limiti della quota loro assegnata, fra gli aspiranti che ritengano più adatti, qualunque sia il reggimento o corpo di appartenenza.

7. — I comandi di corpo d'armata e i comandi dei Regi corpi truppe coloniali provvederanno a trasmettere alla scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, entro il 15 ottobre 1935, i fogli matricolari e caratteristici mod. 106 (già 59), dei militari prescelti entro il numero stabilito.

8. — I prescelti dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di cavalleria il 1° novembre 1935, col corredo completo, compresa la grande uniforme, e disarmati. Essi rimarranno aggregati alla scuola stessa per tutta la durata del corso.

9. — Al loro arrivo alla scuola gli aspiranti saranno, a cura del direttore del servizio veterinario, sottoposti ad un apposito esperimento, allo scopo di accertarne l'attitudine. Quelli fra essi che non dovessero dare affidamento di buona riuscita, saranno subito rinviati direttamente ai corpi, e del rinvio dovrà essere data comunicazione ai comandi di corpo d'armata interessati, i quali provvederanno alla relativa sostituzione.

10. — Gli aspiranti che compiranno la ferma prima della fine del corso in parola saranno trattenuti in servizio fino al termine del corso medesimo, col vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, in analogia al disposto dell'art. 171 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito. Sul foglio matricolare degli interessati sarà apposta, a cura della scuola di applicazione di cavalleria, la seguente variazione:

« Trattenuto in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, fino al termine del corso di mascalcia, indetto con la circolare n. 710 *giornale militare* 1935, in analogia al disposto dell'art. 171 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

. . . . li . . . . . 19 . . . anno . . . ».

11. — Al termine del corso gli aspiranti maniscalchi saranno sottoposti ad un esperimento teorico-pratico, dinanzi ad apposita commissione per constatare la loro idoneità al servizio di mascalcia.

Detta commissione sarà costituita: da un colonnello veterinario designato da questo ministero, *presidente,* e da

due ufficiali superiori, uno di cavalleria e uno veterinario, *membri,* prescelti dal comandante del corpo d'armata di Torino.

12. — Terminati gli esami, la commissione suddetta, formerà una graduatoria di merito degli allievi, indicando a fianco di ciascuno i punti attribuiti nelle varie prove e il punto di media.

Tale graduatoria sarà trasmessa al ministero (servizio ippico e veterinario ed all'ispettorato generale leva sottufficiali e truppa).

13. — Degli allievi giudicati idonei, i primi 30 classificati saranno iscritti nel ruolo degli allievi maniscalchi titolari, dopo gli allievi risultanti idonei nei corsi precedenti.

Essi al termine del corso — 31 gennaio 1936 — dovranno assumere la ferma di *due anni,* qualora non l'avessero assunta in precedenza, ed in seguito, nel caso che intendano rimanere alle armi per proseguire nella carriera di maniscalco, potranno chiedere di essere trattenuti con vincoli temporanei annuali rinnovabili, nell'attesa di conseguire, a loro turno, la nomina a maniscalco e conseguentemente la promozione a caporale.

All'atto, poi, della promozione a caporale maniscalco, qualora non abbiano compiuto tre anni di servizio (compreso quello comunque precedentemente prestato) essi dovranno assumere la ferma di anni tre e al compimento dei tre anni di servizio complessivi di cui sopra, saranno ammessi alla prima rafferma triennale con premio.

Coloro invece che, all'atto della promozione a caporale maniscalco abbiano compiuto tre anni di servizio, saranno senz'altro ammessi alla suddetta rafferma triennale, con decorrenza dalla data della promozione stessa.

14. — Gli allievi saranno rinviati ai loro corpi il 1° febbraio 1936; quelli però classificati oltre il 30° saranno congedati al termine della ferma.

Sul foglio matricolare degli interessati sarà apposta, a cura dei corpi, la seguente variazione:

« Ha superato con successo il corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria l'anno . . . . . ed è

stato dichiarato idoneo per la nomina a maniscalco titolare, in caso di richiamo alle armi per mobilitazione . . . . . li . . . . . ».

I distretti militari, cui sono effettivi per mobilitazione li terranno in evidenza all'atto del congedo.

15. — Per lo svolgimento delle istruzioni valgono le disposizioni e i programmi fissati dal regolamento di servizio interno della scuola di applicazione di cavalleria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 711. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazioni di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 settembre 1935 - Anno XIII.

In seguito all'applicazione della nuova tassa del 3 per cento *ad valorem* su tutte le merci importate nel Regno, a partire dal 19 giugno u. s. il prezzo della petrolina che gli enti dell'Esercito prelevano presso l'A. G. I. P. è aumentato di L. 0,50 al quintale.

Il suddetto carburante verrà pertanto fatturato a L. 81,50 dal 19 al 30 giugno 1935. Da quest'ultima data il prezzo della petrolina è stabilito dal contratto per il nuovo esercizio finanziario, dove è già stato tenuto conto della tassa suddetta.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 712. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di nafta (petrolina) per motori ad iniezione agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 settembre 1935 - Anno XIII.

La fornitura di nafta per motori ad iniezione occorrente agli enti dell'esercito fino al 30 giugno 1936 è stata affidata alla azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.).

1. — *Condizioni particolari tecniche.*

La nafta sarà della migliore qualità che la società ha in commercio sotto la denominazione di « Petrolina » e dovrà rispondere alle caratteristiche indicate nell'unito allegato n. 1.

2. — *Condizioni di preleramento. — Penalità per ritardata consegna.*

I depositi della società, ai quali gli enti militari rivolgeranno le loro richieste di petrolina sono indicati nell'elenco annesso (alleg. n. 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate:

a vista, per i quantitativi fino a Kg. 1500;

entro il termine di 5 giorni, dal successivo a quello della effettiva consegna alla ditta della richiesta di prelevamento, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni Kg. 10 di petrolina non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20 % del costo complessivo netto della petrolina fornita in ritardo.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese e senza pregiudizio della penale come sopra stabilita, maturata al giorno dell'acquisto in danno.

3. — *Prove ed accertamenti.*

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — quando le riterrà opportune facendo prelevare il campione in contraddittorio col rappresentante della ditta, da uno qualunque dei corpi ed enti dell'esercito scelto a suo giudizio.

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità della petrolina affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, un campione di petrolina di Kg. 5 (cinque).

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata.

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambi le parti.

Il campione sarà inviato per il collaudo all'officina automobilistica R. esercito che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilistica R. esercito alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la ditta potrà avanzare al ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — una domanda di secondo collaudo, pel tramite della officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole.

Al secondo collaudo da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di petrolina da cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante della ditta stessa, unitamente ad un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobilistica R. esercito parteciperà alla ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ammissione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di quest'ultimo.

4. — *Penalità per fornitura di petrolina non rispondente alle condizioni tecniche contrattuali.*

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito sfavorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di petrolina dalla quale venne tratto il campione

analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio del ministero della guerra, potrà raggiungere il 15 % del valore del quantitativo di petrolina complessivamente acquistato dall'amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo, nello stesso corpo d'armata, il prelevamento fiscale precedente o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto inizio il contratto, e sino alla data della lettera con la quale fu comunicato alla ditta l'esito negativo del collaudo e l'applicazione della multa.

La multa di cui sopra s'intenderà riferita al prezzo reale della merce contestata, depurata cioè dei dazi doganali.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto della petrolina dall'A.G.I.P. in tutto il territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare un prodotto corrispondente (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la società contraente non sia in grado di fornire petrolina corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta A.G.I.P. senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 1°;

b) di continuare ad acquistare la petrolina dall'A.G.I.P. anche nel territorio del corpo d'armata in cui venne fatto prelievo del campione, multando la ditta nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente al collaudo. Tale penalità non sarà più applicata quando la ditta avrà ripreso a fornire petrolina corrispondente alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite dell'officina automobilistica R. esercito.

In caso di recidività sarà in facoltà del ministero della guerra di rescindere il contratto, applicando alla ditta contraente una penalità di importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri,

avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della provvista.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati su campioni di petrolina prelevati da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata purchè il prelevamento del secondo campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negativo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta, per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi in corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di petrolina fornite all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti dell'A.G.I.P. ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 3, che sono esclusivamente autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

5. — *Località di consegna.*

La petrolina sarà fornita franca di ogni spesa nuda in recipienti dell'amministrazione militare oppure imballata a richiesta della stessa, alle sedi degli enti prelevanti dislocati in località ove esista uno dei depositi costieri od interni della società indicati nell'unito allegato n. 3.

Negli altri presidi militari ove non esista un deposito costiero od interno della società la petrolina sarà fornita imballata franca di ogni spesa su vagone alla stazione ferroviaria della città residenza dell'ente prelevante o alla stazione ferroviaria più vicina qualora non esista stazione ferroviaria nella sede dell'ente prelevante.

6. — *Computo del peso.*

La petrolina viene venduta in base al peso netto.

7. — *Prezzo.*

La società assuntrice è tenuta a fornire la petrolina nei luoghi e come indicato nell'art. 5 precedente a peso netto al prezzo di L. 80,50 (ottanta e centesimi cinquanta) al quintale incluse le spese, dazi, tasse ecc.

Il computo del peso verrà sempre effettuato pesando effettivamente la quantità di petrolina prelevata.

Qualora vengano introdotte variazioni all'importo delle tasse fiscali oggi vigenti sulla petrolina, il prezzo di L. 80,50 di cui sopra si intende soggetto a tali variazioni.

8. — *Norme di prelevamento.*

Il fabbisogno della petrolina verrà notificato ai depositi della società assuntrice indicati nell'allegato n. 3 mediante esibizione di richieste di prelevamento rilasciate in un solo esemplare firmato dal capo dell'ente prelevante, o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio e numerate progressivamente, ed indicanti l'ufficio di amministrazione dell'ente dal quale amministrativamente il prelevante dipende, il Corpo d'Armata nel cui territorio sarà fatto il prelevamento, e la quantità della petrolina richiesta.

Tale richiesta sarà consegnata a mano, per gli enti di stanza nella sede del deposito della società e sarà fatta recapitare a mezzo posta per gli enti di stanza in località diverse dalla sede del deposito della società.

Il deposito della società nell'espletare sia parzialmente, sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo di petrolina consegnata su appositi buoni di distribuzione a due tagliandi *A*, e *B*, di cui all'unito modello, buoni che hanno la funzione e la destinazione appresso indicata.

All'atto della consegna della petrolina, il deposito della società si farà apporre sui due tagliandi *A* e *B* la firma della persona che materialmente effettua il ritiro della merce, trattenendo il tagliando *A*. Il deposito consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevante il tagliando *B* che resterà presso l'ente stesso.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata al tagliando *A* che resterà presso il deposito della società la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamata dal deposito della società, il numero nonchè la data dell'effettiva consegna o del recapito a mezzo posta della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento, potranno corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto, sia stato consegnato in una o più volte.

Resta precisato che il computo di tempo nei riguardi del precedente art. 2 dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna al deposito della società della richiesta di prelevamento, sia a mano, sia a mezzo posta, rimanendo stabilito che nel secondo caso verrà considerato quale giorno di consegna il terzo giorno a partire dalla data del timbro postale di partenza.

9. — *Modalità di pagamento.*

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento, la fattura della merce consegnata (un originale e due copie).

Sulle fatture originali, e sulle copie dovrà apporsi, rispettivamente la stampigliatura, in modo evidente:

« Originale » - « Copia ».

Dovrà sempre essere fatto richiamo, nella fattura, del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture e munite le stesse delle dichiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico, ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. esercito di Bologna ai fini statistici.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere del seguente tenore:

« Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta n..... in data.....

La spesa viene imputata al cap..... ».

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE.

IL CONSEGNATARIO.

IL GESTORE O DIRETTORE (O CAPO UFFICIO).

Lo stesso ufficio di amministrazione provvederà senz'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese, tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per l'importo di fatture superiori a L. 20.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Milano a favore dell'azienda generale italiana petroli, ufficio vendita di Milano e da commutarsi in vaglia bancario della Banca d'Italia a favore della stessa azienda generale, ufficio vendita Milano;

b) per importi minori a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore dell'anzidetto ufficio vendita e pagabile con postagiro sul conto corrente 3-13976 dell'ufficio conti di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

10. — *Imballaggi.*

La società assuntrice è tenuta a fornire la petrolina in proprî recipienti (fusto o bidone) con facoltà agli enti prelevanti di restituire i recipienti stessi; la restituzione sarà fatta, se del caso, a cura e spese dell'amministrazione militare, entro trenta giorni dalla consegna; trascorso il quale termine la società assuntrice avrà diritto di fatturare i bidoni e fusti al prezzo di costo.

E' in facoltà dell'amministrazione militare di ritirare la petrolina direttamente in fusti di sua proprietà dai depositi della società, senza che per questo debba essere pagato alcun sopraprezzo.

Per l'eventuale fornitura in carri cisterna, la società presterà gratuitamente quelli di sua proprietà, restando obbligata l'amministrazione a restituirli a sua cura e spese, al deposito d'origine, non appena ne sia stato effettuato lo scarico.

11. — *Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.*

I prelevamenti di petrolina effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere ese-

guiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente o direttamente dagli enti prelevatari.

E' fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica R. esercito una copia della fattura ai fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

MATRICE
della richiesta di prelevamento

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare 712 *giornale militare* 1935)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li .... 193.. - Anno ....

IL .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO N. 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO ..... N. .....

La ditta .....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al ( ) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali .....

.....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ....

IL .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando A

SOCIETÀ . . . . . .

DEPOSITO DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
consegnata oppure ricevuta a mezzo posta in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .
del corpo d'armata di . . . . . .

Qualità del combustibile	Quantità Kg.
Petrolina.	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . lì . . . . . 193 . . .

PER RICEVUTA

(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti, al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B

SOCIETÀ . . . . . .

DEPOSITO DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
consegnata oppure ricevuta a mezzo posta in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .
del corpo d'armata di . . . . . .

Qualità del combustibile	Quantità Kg.
Petrolina.	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 193 . . .

IL DIRETTORE DEL DEPOSITO

. . . . . .

PER RICEVUTA

(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO N. 3.

Elenco dei depositi dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

DEPOSITI COSTIERI.

La Spezia . . . . . Deposito Militare dell'Antognana.

Vado Ligure . . . . . Deposito A.G.I.P.

Fiume . . . . . Raffineria Olii minerali.

Venezia . . . . . Porto Marghera.

Napoli . . . . . Via delle Brecce n. 3.

DEPOSITI INTERNI.

Torino . . . . . Ag. Olii Combustibili, p. il Piemonte. Ing. Galleano F. Mario, corso Vittorio Emanuele II, 88.

Torino . . . . . Gianoli & Coppa, corso Re Umberto, 7.

Biella . . . . . Rosai Bruno, via V. Emanuele, 35.

Novara . . . . . Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto, 1.

Cuneo . . . . . Dott. M. Lessona & geom. P. Beccaria, piazza Vittorio Emanuele II, 5.

Ivrea-Aosta . . . . . Lotti Giuseppe Manlio, corso C. Nigra, 8-Ivrea.

Milano . . . . . Cassoni Attilio & N., via Monte Pietà, 1-A.

Como . . . . . Saba dell'Oca, via Ospedale, 5.

Lecco . . . . . Saba dell'Oca, Ponte Azzone Visconti (Strada Provinciale).

Varese . . . . . Putato Mario, viale Magenta, 24.

Piacenza . . . . . Cigala Enea & F., via Roma, 17.

Pavia . . . . . F.lli Gianni & Italo Rossi, via Mentana, 4.

Sondrio . . . . . Paini & Spagnolin, via Trieste, 1.

Bergamo . . . . . Scarpellini cav. Gino, via G. Verdi, 4.

Brescia . . . . . Lonati & Sugari, corso Zanardelli, 32.

Cremona . . . . . Gambazzi cav. Francesco, via F. Robolotti, 3.

Mantova . . . . . Borelli cav. col. Erminio, via Ippolito Nievo, 21.

Verona . . . . . Avanzini Eugenio, via Mazzini, 50.

Bolzano . . . . . Fr.lli cav. Vito & Luigi Radina, via Rosmini, 7.

Padova . . . . . A. Cosi & R. Vestrini, piazza Spalato, 6.

Rovigo . . . . . Enzo Lyvon, via Mazzini, 20.

Trento . . . . . Rag. Ugo Manganelli, via Brennero, 29.

Venezia . . . . . Ciaccia & Dolvetti, S. Angelo, 3555.

Vicenza . . . . . Colognese Pietro, corso P. Umberto, 10.

Fiume . . . . . Fonda Justin & C., piazza Regina Elena.

Trieste . . . . . Mann & Rossi, piazza Dalmazia, 1.

Pola . . . . . Mann & Rossi, via Monti, 2.

Gorizia . . . . . Perotti rag. Camillo, via Montesanto, 50.

Udine . . . . . Travani Attilio, via Savorgnana, 12.

Pordenone . . . . . F.lli Mantovani, Depos. Comina.

Treviso . . . . . Saibene Cesare, Borgo Cavour.

Belluno . . . . . Favretti Giuseppe, Sedico Bribano.
(Sedico Bribano)

Alessandria . . . . . Mignone dott. Secondo & S. Chiodi, corso Roma, 51.

Genova . . . . . Siliato comm. rag. S. L., via XX Settembre, 2-13.

Savona . . . . . Beccaria geom. P. e comm. dott. Mario Lessona, corso P. Amedeo, 2.

San Remo . . . . . Barlesi cav. Alfredo, corso Garibaldi, 21.

La Spezia . . . . . Rag. Italo Sainaghi, via Manzoni, 8.

Bologna . . . . . Ditta A. Muggia & Figli, via Nazario Sauro, 25.

Ferrara . . . . . Orsi Luigi, piazza Savonarola, 12-18.

Modena . . . . . Feltri & Pucci, piazza Mazzini, 5.

Parma . . . . . Bistolfi rag. Guido, via Gerolamo Magnani.

Reggio Emilia . . . . Ing. R. Amoretti & avv. Maestri, via Francesco Crispi, 2.

Ancona . . . . . « E.C.L.A.R. » Esclusiva Carburanti e lubrificanti Agip Romsa, corso Vittorio Emanuele, 27.

Giulianova Sp. . . . . Marucci cav. ing. Tito, viale Vittorio Emanuele III.
Teramo

Pesaro . . . . . Leonardi dott. Giovanni, S. Maria delle Fabbrecce.

Pescara . . . . . Sgambatti U. e cav. Mauro R., corso Vittorio Emanuele, 434.

Rimini . . . . . Leonardi dott. Giovanni, via Bertola, 3.

Forlì . . . . . Valzania Romualdo & Figli, via Mameli, 1.

Ravenna . . . . . Valzania Romualdo & Figli, viale A. Diaz, 18 B. C.

S. Benedetto del Tronto . . . . . Flajani Ettore e Livio Loffreda, corso Umberto I.

Arezzo . . . . . Palleggi & Vannucci, corso Vittorio Emanuele, 35.

Firenze . . . . . Sestini avv. Carlo, via Rondinelli, 3 (deposito a Castello).

Grosseto . . . . . Cav. Sorani & Passigli, via Roma, 5.

Livorno . . . . . S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Indipendenza, 8.

Pisa . . . . . S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Vittorio Emanuele, 24.

Lucca . . . . . Ing. Sacenti & Canneri, via Vittorio Emanuele, 2.

Siena . . . . . Magrini & Sampoli, via Montanari, 3.

Pistoia . . . . . Cav. Quirino Vanni, via Curtatone e Montanara, 1.

Aquila . . . . . Cav. Italo Recine, via Cesare Battisti, 2.

Cagliari . . . . . Cav. Devono Gino, viale Trieste, 63.

Sassari . . . . . Conti cav. Giuseppe, viale Dante, 15.

Perugia . . . . . Cons. Agrario Cooperativo, corso Vannucci, 5.

Rieti . . . . . Jacobini Annibale, piazza Potenziani, 6.

Roma . . . . . Marzano e Fasce, via del Tritone, 125.

Civitavecchia . . . . F.lli Parenti, via XVI Settembre, 18.

Frosinone . . . . . Zeppieri Virgilio, Scalo ferroviario.

Littoria . . . . . Ruspi cav. Vittorio, piazza del Littorio.

Viterbo . . . . . Parenti Romolo, via Cassia, pal. Brusa.

Terni . . . . . Rag. Ferranti Gastone, Vocabolo Tuillo.

Avellino . . . . . Cav. Paolo R. d'Argento, via Mancini, 15-20.

Benevento . . . . . Adolfo Basile, via Valfortore.

Campobasso . . . . . Cav. F. Lombardi, via V. Veneto, 48.

Napoli . . . . . S. A. Cutolo, via Chiatamone, 65.

Potenza . . . . . Dott. rag. Antonio Perretti, corso Vittorio Emanuele.

Salerno . . . . . Soriente & Jannone, via Flavio Gioia, 10.

Bari . . . . . G. I. Nuovo, via Bozzi, 47.

Foggia . . . . . D. & R. F.lli Antonacci, via Trieste, 28.

Lecce . . . . . Alberto Pino & P. Briganti, via G. Paladini, 10.

Taranto . . . . . Cav. rag. Giuseppe Buono, via Pitagora, 100.

Brindisi . . . . . Briganti Ippazio fu G., Porta Mesagne, 75.

Matera . . . . . Cav. Francesco Pizzili, corso Umberto, 5.

Reggio Calabria . . . Reg. comm. Pasquale Accurso, via Giulia, 12.

Cosenza . . . . . Perugini & Zagarese, contrada Mediterranea.

Catania . . . . . Comoni & C., via Anzaloni, 8.

Catanzaro . . . . . Guiscardi L. e De Vecchi G., piazza Roma, n. 28.

Messina . . . . . Macrì & Interdonato, via S. Cecilia, 92.

Milazzo . . . . . Stefano Vento, viale Nazionale.

Palermo . . . . . Bazan & ing. Ferruzza, P. P. Belmonte, 87.

Caltanissetta . . . . Gangitano Salvatore, corso Vittorio Emanuele, 106.

Siracusa . . . . . Conigliano Gaspare & F.llo, via XX Settembre, 13.

P. Empedocle . . . . F.lli Vinti, via Francesco Crispi, 448.

Trapani . . . . . Attilio Amedeo, via G. Fardella, 38.

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche della Petrolina.

La petrolina sarà della migliore qualità che la società ha in commercio sotto tale denominazione e dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Densità a 15° C: non superiore a 0,880.

Infiammabilità P. M.: non inferiore a 70° C.

Viscosità a 50° C: compreso fra 2,5 e 3 centistokes (fra 1,17 e 1,22 grandi Engler).

Punto di congelamento: non superiore a — 20° C.

Potere calorifico superiore: non inferiore a 10.600 calorie.

Distillazione Engler fino a 300° C: non meno del 70 %.

Residuo a 350° C: non superiore al 5 %.

Percentuale asfalto duro: praticamente esente.

Percentuale zolfo: minore del 0,20 %.

Sedimento, acqua, materie estranee: traccie.

Reazione: neutra.

Tale combustibile, usato per l'alimentazione dei motori ad olio pesante, « Fiat 633 NM » e « Lancia Ro », deve assicurare un regolare funzionamento dei motori stessi.

N. 713. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento della benzina e della miscela (benzina-alcool etilico assoluto) agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 settembre 1935 – Anno XIII.

La fornitura della benzina e della miscela occorrente agli enti dell'esercito fino al 30 giugno 1936 è stata affidata all'Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.).

1. — *Condizioni di prelevamento - Penalità per ritardata consegna.*

La benzina per auto potrà essere prelevata da tutti gli enti del R. Esercito dislocati nel Regno.

La miscela (benzina-alcool etilico assoluto) potrà essere prelevata da tutti gli enti dislocati nei sottonotati Presidi dipendenti per giurisdizione territoriale dai seguenti corpi d'armata:

1° CORPO D'ARMATA — Presidio di Torino - Casale - Vercelli - Rivoli Torinese.

2° CORPO D'ARMATA — Presidio di Alessandria - Genova - Savona - Cuneo - Acqui.

3° CORPO D'ARMATA — Presidio di Milano - Parma Piacenza - Cremona - Pavia.

4° CORPO D'ARMATA — Presidio di Verona - Mantova - Trento - Bolzano.

5° CORPO D'ARMATA — Presidio di Trieste - Palmanova - Pola.

6° CORPO D'ARMATA — Presidio di Bologna - Modena - Reggio Emilia.

7° CORPO D'ARMATA — Presidio di Firenze - Livorno.

8° CORPO D'ARMATA — Presidio di Roma - Civitavecchia.

11° CORPO D'ARMATA — Presidio di Udine — Padova - Treviso.

Il Ministero della guerra - Ispettorato del materiale automobilistico - con provvedimento che emanerà di volta in volta ordinerà l'impiego della miscela agli enti sopra elencati o anche a solo alcuni di essi.

I depositi della società, ai quali gli enti militari dovranno esclusivamente rivolgere le loro richieste di benzina e di miscela sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate:

a vista, per quantitativi fino a 1500 kg.;

entro il termine di giorni 5, dal successivo a quello della effettuata consegna alla ditta della richiesta di prelevamento, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni 10 kg. di benzina non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20% del costo complessivo netto della benzina fornita in ritardo.

I prelevatori avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese e senza pregiudizio della penale come sopra stabilita, maturata al giorno dello acquisto in danno.

2. — *Condizioni particolari tecniche.*

Benzina. — Sarà del tipo per auto, della migliore qualità che la Società ha in commercio sotto la denominazione di « Benzina Victoria » normale, e dovrà rispondere alle caratteristiche indicate nell'unito allegato n. 4.

Miscela. — Sarà composta dell'80% in volume di benzina Victoria normale e del 20% di alcool etilico assoluto e dovrà corrispondere alle caratteristiche distintamente specificate nell'unito allegato 5.

3. — *Prove ed accertamenti.*

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del Ministero della guerra - Ispettorato del materiale automobilistico - quando lo riterrà opportuno facendo prelevare il campione di benzina o miscela in cotraddittorio col rappresentante della ditta, da uno qualunque dei corpi od enti dell'esercito scelto a suo giudizio, all'atto della consegna del carburante

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità della benzina o della miscela affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, un campione di benzina o miscela di kg. 10 (dieci).

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata.

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambe le parti.

Il campione sarà inviato per il collaudo all'officina automobilistica R. esercito che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilistica R. esercito alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la ditta potrà avanzare al ministero della guerra - Ispettorato del materiale automobilistico - una domanda di secondo collaudo, pel tramite dell'officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole. Al secondo collaudo da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di carburante da cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante della ditta stessa, unitamente ad un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobilistica del R. esercito parteciperà alla ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la ammissione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di questo ultimo.

4. — *Penalità per fornitura di benzina o di miscela non rispondente alle condizioni tecniche contrattuali.*

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito sfavorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di benzina o miscela dalla quale venne tratto

il campione analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio insindacabile del ministero della guerra, potrà raggiungere il 15% del valore del quantitativo di benzina o miscela complessivamente acquistato dalla amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo nello stesso corpo d'armata, il prelevamento fiscale precedente o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto inizio il contratto, e sino alla data della lettera con la quale fu comunicato alla ditta l'esito negativo del collaudo e la applicazione della multa.

La multa di cui sopra s'intenderà riferita al prezzo reale della merce contestata, depurata cioè dei dazi doganali.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto della benzina o della miscela dall'A.G.I.P. in tutto il territorio del corpo d'armata o nei presidi (per la miscela) in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare la benzina o la miscela (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la società contraente non sia in grado di fornire benzina o miscela corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta A.G.I.P. senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 1°;

b) di continuare ad acquistare la benzina e la miscela dall'A.G.I.P. anche nel territorio del corpo d'armata o nei presidi dipendenti dallo stesso corpo d'armata in cui venne fatto il prelievo del campione (benzina o miscela), multando la ditta nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente al collaudo. Tale penalità non sarà più applicata quando la ditta avrà ripreso a fornire la miscela per quei presidi per i quali è prescritta, e la benzina per gli altri corrispondenti alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite dell'officina automobilistica R. esercito;

c) di sospendere l'acquisto della miscela dall'A.G.I.P. in tutti i presidi dipendenti dallo stesso corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione (miscela) e di acquistare invece benzina sino a quando la società non sia in grado di fornire miscela corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali applicando alla società le panalità considerate per mancata fornitura di miscela.

In caso di recidiva nella fornitura di benzina o di miscela non corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali; sarà in facoltà del ministero della guerra rescindere il contratto, applicando alla ditta contracnte una penalità di importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri, avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della complessiva provvista di benzina o di miscela.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati su campioni di benzina o di miscela prelevati da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata o in uno dei presidi dipendenti dallo stesso corpo d'armata purchè il prelevamento del 2° campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negativo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta, per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi nel corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di benzina o miscela fornite all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti dell'A.G.I.P. ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 3, che sono autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

5. — *Depositi - Località e modo di consegna.*

1. Per le forniture di benzina o di miscela inferiori ad un vagone cisterna eseguite agli enti dislocati in città ove esiste uno dei depositi costieri od interni dell'A.G.I.P. indicati nell'annesso allegato 3, il carburante sarà fornito franco di ogni spesa in autocisterna oppure imballato in fusti o bidoni, a richiesta dell'amministrazione, alle sedi degli enti prelevati.

2. Per le forniture di benzina o miscela inferiori ad un vagone cisterna eseguite agli enti dislocati in città ove non esista uno dei depositi costieri od interni di cui sopra, il carburante verrà fornito imballato in fusti o bidoni a richiesta dell'amministrazione, franco di ogni spesa su vagone alla stazione ferroviaria della città residenza del prelevante, o alla stazione più vicina qualora non esista stazione ferroviaria nella sede del prelevante.

Per l'isola d'Elba la consegna della benzina si intenda fatta franca di ogni spesa in fusti o bidoni a richiesta del prelevatario, sulla banchina del porto di Portoferraio.

3. Per le forniture di benzina o miscela non inferiori ad un vagone cisterna spedite direttamente dai depositi costieri della Società, la consegna del carburante si intende sempre fatta franca di ogni spesa alla stazione ferroviaria della città sede dell'ente prelevante od in mancanza alla stazione ferroviaria della città più vicina, ed in tal caso sarà concesso l'ulteriore abbuono di cui al paragrafo 7.

Per l'isola Sardegna però la fornitura di benzina non inferiore a 50 tonnellate di benzina spedita direttamente agli enti dai depositi costieri del continente, si intende fatta franca di ogni spesa in fusti banchina porto di Cagliari. Rimane inteso che la benzina fornita in quantità inferiore a 50 tonnellate e richiesta ai depositi interni dell'isola è consegnata a norma delle condizioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

4. Il prelevamento di benzina potrà essere effettuato eccezionalmente anche presso i distributori stradali riforniti dall'A.G.I.P. da parte delle autovetture isolate assegnate o comunque a disposizione degli ufficiali generali.

Tali rifornimenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante buoni speciali di color verde firmati dall'ufficiale generale o dall'ufficiale addetto.

I buoni occorrenti saranno richiesti direttamente all'officina automobilistica R. esercito in Bologna da ciascun comando di corpo d'armata i quali ne cureranno la distribuzione, regolandone in modo da garantire che soltanto le autovetture che trasportano gli ufficiali generali, in caso di comprovata necessità, si avvalgono della speciale agevolazione.

6. — *Computo del peso.*

La benzina e la miscela vengono vendute in base al loro peso netto effettivo.

7. — *Prezzi della benzina e miscela.*

Benzina. — Il prezzo della benzina sarà quello determinato con le modalità di cui al susseguente articolo 11 - dedotto uno sconto fisso per tutto l'esercizio finanziario ed unico per tutto il Regno di L. 25, (venticinque) per quintale netto di benzina.

Però per le forniture fatte a seguito di richieste riferentesi a vagoni cisterna completi spediti direttamente dai depositi costieri alla stazione ferroviaria della città sede dell'Ente prelevante, o alla stazione ferroviaria più vicina, qualora non esista stazione ferroviaria nella sede dell'Ente prelevante, in luogo dello sconto suindicato verrà applicato uno sconto di lire 35 (trentacinque) per quintale netto di benzina.

Per l'isola di Sardegna tale sconto di lire 35, verrà applicato per le richieste di prelevamento non inferiori a 50 tonnellate.

Per i rifornimenti di benzina fatti in via eccezionale presso i pubblici distributori, di cui al 4° capoverso del precedente articolo 5°, verrà conteggiato in fattura dall'A.G.I.P. un sopraprezzo di centesimi cinque (L. 0,05) per ogni litro di benzina fornita.

Miscela. — Il prezzo della miscela sarà quello per quintale della benzina determinato con le modalità di cui al susseguente articolo 8, dedotto uno sconto fisso per tutto l'esercizio finanziario ed unico per tutto il Regno di L. 30, (trenta) per quintale netto di miscela.

Nel caso di richiesta di miscela riferentesi a vagoni cisterna completi fatte direttamente a depositi costieri della società dagli enti dislocati nei Presidi di cui all'articolo 1°, lo sconto fisso da dedursi dal prezzo per quintale della benzina per ottenere quello della miscela è di L. 40 per quintale netto di miscela.

8. — *Determinazione del prezzo della benzina.*

a) Il prezzo della benzina dovrà essere corrispondente alla media dei prezzi esposti dai pubblici distributori per benzina normale auto delle tre società A.G.I.P.; SIAP e NAFTA nelle città sedi di comando di corpo d'armata, applicando il prezzo così ottenuto in ciascuna delle predette città previa deduzione degli sconti di cui al precedente articolo 7, a tutti gli enti militari stanziati nel territorio di giurisdizione di ciascun comando di corpo d'armata o che vi si trovino anche temporaneamente dislocati per ragioni di servizio.

I pubblici distributori da prendere in esame saranno quelli impiantati lungo una strada radiale delle città, nel tratto compreso fra il centro e gli uffici periferici dell'imposta sul consumo.

Tale strada verrà determinata dalla commissione di cui alla lettera *b*).

Il prezzo della benzina verrà determinato per quintale netto di merce, nel modo in seguito indicato, nel primo mese di ciascun bimestre dell'esercizio finanziario ed avrà valore per tutto il bimestre stesso.

Nel prezzo si intende sempre compreso ogni e qualunque dazio, diritto e tassa erariale e comunale, ecc.

Per i prelievi di benzina fatti nelle città in porto franco, come Zara e Fiume ed in quelle altre che venissero istituite verrà dedotto dal prezzo della benzina, oltre lo sconto di cui al precedente articolo 7, anche l'importo dei dazi, diritti, tasse, ecc. eccezione fatta della tassa comunale in vigore, la quale verrà conteggiata a parte in fattura, sempre quando tale tassa esista e venga effettivamente pagata dalla società.

Ad ogni modo il prezzo della benzina pagato dall'amministrazione militare nelle singole piazze del Regno *non dovrà mai essere superiore a quello minimo praticato dalle tre società A.G.I.P., SIAP e NAFTA ai propri rivenditori nelle stesse piazze;*

b) in ciascuna delle città ove devesi eseguire l'accertamento dei prezzi della benzina dai pubblici distributori, l'accertamento sarà fatto da una commissione presieduta dal comandante del centro automobilistico e di cui saranno membri l'ufficiale con mansioni tecniche addetto al comando

di corpo d'armata, in rappresentanza dell'amministrazione, ed un delegato della società residente nella città stessa.

In caso di necessità, tanto il comandante del centro automobilistico, quanto l'ufficiale con mansioni tecniche del corpo d'armata potranno essere sostituiti dagli ufficiali che ne assumeranno rispettivamente le funzioni.

Appena stipulato il contratto la società dovrà designare i propri rappresentanti e dare tempestive comunicazioni di ogni eventuale loro successiva variazione.

Il presidente della commissione stabilirà anzitutto la strada radiale in cui devono eseguirsi gli accertamenti scegliendola di volta in volta fra quelle di maggior traffico automobilistico e maggiormente dotate di distributori delle tre società A.G.I.P., SIAP e NAFTA.

Nel primo mese di ognuno dei sei bimestrali dell'esercizio 1935-1936 la Commissione procederà in un giorno della 1ª decade ed in uno della 2ª decade del mese all'accertamento dei prezzi *per litro netto* della benzina normale di ciascuna delle tre società A.G.I.P., SIAP e NAFTA esposti su tutti i pubblici distributori delle tre società esistenti sulla strada radiale stabilita, redigendo all'uopo apposito verbale in doppio (uno per uso dell'amministrazione militare ed uno per uso della ditta) dal quale dovranno risultare i singoli prezzi letti per ognuno dei suddetti distributori nonchè la temperatura e la densità reale riscontrata dall'esame della benzina contenuta in uno dei distributori della società A.G.I.P.

Il presidente della commissione trasmetterà una copia del verbale all'officina automobilistica R. esercito ed il rappresentante della ditta trasmetterà l'altra copia alla propria società, la quale provvederà a mandarla munita del proprio benestare all'officina automobilistica entro il 25 dello stesso mese.

L'officina suddetta ricevuti i due verbali, determinerà per ogni corpo d'armata:

A) il prezzo medio della benzina per litro ed il valore medio della densità reale (da considerarsi per trasformare il prezzo per litro in prezzo per Kg.) in conseguenza degli accertamenti suindicati;

B) il prezzo per quintale della benzina in base al quale, deducendo gli sconti indicati all'articolo 7, stabilirà i prezzi da applicarsi per tutti i prelevamenti che gli enti della ri-

spettiva circoscrizione territoriale avranno eseguiti nel bimestre.

L'elenco completo dei prezzi della benzina e della miscela dovranno essere immediatamente notificati dall'officina automobilistica R. esercito alla società assuntrice ed a tutti i comandi di corpo d'armata in modo che ciascuno dei comandi anzidetti possa diramarli a tutti gli enti della rispettiva giurisdizione territoriale prima della fine del mese nel quale hanno avuto luogo gli accertamenti.

In caso di discrepanza di parere tra i membri della commissione e quelli della società, tale discrepanza verrà fatta risultare con specifica motivazione nel verbale.

Nel caso che la società accetti le decisioni dei membri militari si procederà come detto in precedenza.

In caso negativo la società dovrà comunicare all'officina automobilistica R. esercito ed al Ministero i termini della vertenza per le decisioni, in via amministrativa di quest'ultimo.

Qualora la società non accettasse le decisioni del Ministero in via amministrativa, si ricorrerà alla soluzione della vertenza a senso dell'art. 15° « Controversie » del contratto.

Resteranno nei predetti casi di discrepanza fra le parti, e sino a che non sia intervenuta la definitiva decisione, sospese le comunicazioni dei prezzi della benzina da parte dei comandi di corpo d'armata agli enti della rispettiva giurisdizione territoriale e conseguentemente quelli della miscela, nonchè la liquidazione delle fatture da parte degli enti prelevanti.

9. — *Norme di prelevamento.*

Il fabbisogno della benzina e della miscela verrà notificato ai depositi della società assuntrice indicati nell'allegato n. 3 mediante esibizione di richieste di prelevamento rilasciate in un solo esemplare firmato dal capo dell'ente prelevante, o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio, numerate progressivamente, ed indicanti l'ufficio d'amministrazione dell'ente dal quale amministrativamente il prelevante dipende, il corpo d'armata nel cui territorio sarà fatto il prelevamento e la quantità della benzina o della miscela richiesta.

Tale richiesta sarà consegnata a mano per gli Enti di stanza nella sede del deposito della ditta, o sarà fatta recapitare a mezzo di posta per gli enti di stanza in località diverse della sede del deposito della società.

Il deposito della società nell'evadere sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo di benzina o miscela consegnata su appositi buoni di distribuzione a due tagliandi, *A* e *B*, di cui all'unito modello, buoni che hanno la funzione e la destinazione appresso indicata.

All'atto della consegna del carburante il deposito della società si farà apporre sui tagliandi la firma della persona che materialmente effettua il ritiro della merce, trattenendo il tagliando *A*. Il deposito della società consegnerà a mano o trasmetterà per posta, all'ente prelevante, il tagliando *B* che resterà presso l'ente stesso.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, al tagliando *A* che resterà presso il deposito della società, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamata, dal deposito della società, il numero, nonchè la data dell'effettiva consegna o del recapito — a mezzo posta — della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale sia stato consegnato in una o più volte. Resta precisato che il computo di tempo nei riguardi del precedente articolo 1° dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna al deposito della società della richiesta di prelevamento, sia a mano, sia a mezzo posta, rimanendo stabilito che nel secondo caso verrà considerato come giorno di consegna il terzo giorno a partire dalla data del timbro postale in partenza.

10. — *Recipienti.*

Per la benzina o la miscela che venga richiesta imballata al prezzo di cui al precedente articolo 9° sarà aggiunto quello degli imballaggi al prezzo di costo.

La società assuntrice è però tenuta a fornire la merce in recipienti (fusti o bidoni) con la facoltà ai prelevamenti di

restituire i recipienti stessi. La restituzione sarà fatta — se del caso — a cura e spese dell'amministrazione militare. In caso di mancata restituzione del fustame in parola, la società è autorizzata a fatturare il fustame stesso al prezzo di costo. La fatturazione dei recipienti verrà fatta dopo 15 giorni dalla richiesta di restituzione da parte della società, richiesta che potrà aver luogo solo un mese dopo la consegna.

È in facoltà dell'amministrazione militare, quando lo ritenga opportuno, di ritirare direttamente la benzina o la miscela dai depositi della società assuntrice in fusti, oppure a mezzo autobotti di proprietà dell'amministrazione militare.

Anche in tal caso la benzina e la miscela saranno conteggiate a peso.

Qualora il deposito della società non fosse munito di pesa a bilico, sarà eseguita prima la misurazione volumetrica e ne sarà poi desunto il peso. A tal fine l'ente prelevante all'atto del ritiro della merce misurerà (in contraddittorio col rappresentante della società) con densimetro di sua proprietà, la densità reale (letta) della benzina o della miscela per stabilirne in conseguenza il quantitativo a peso da segnarsi dal rappresentante della società seduta stante sui due tagliandi *A* e *B* dei buoni di distribuzione di cui al precedente articolo 9.

11. — *Modalità di pagamento.*

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento, la fattura della merce consegnata (un originale e due copie).

Sulle fatture originali, e sulle copie dovrà apporsi, rispettivamente, la stampigliatura, in modo evidente: « Originale » « Copia ».

Dovrà sempre essere fatto richiamo, nella fattura, del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevante, provveduto al controllo delle fatture e munite le stesse delle dichiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico nonchè dell'indicazione del corpo d'armata nel cui territorio è stato fatto il prelevamento, ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. esercito di Bologna ai fini statistici.

La dichiarazione di cui sopra sarà del seguente tenore:

Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta n. . . . .. in data . . . . . la spesa viene imputata al cap. . . . . eserc. . . . . .

Il capo ufficio amministrazione.

il consegnatario.

Il gestore o direttore (o capo ufficio).

Lo stesso ufficio amministrazione, a fine di ogni mese provvederà senz'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per l'importo di fatture superiori a L. 20.000, a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla Regia tesoreria di Milano a favore dell'azienda generale italiana petroli — ufficio vendita di Milano — e da commutarsi in vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore della stessa azienda generale italiana — ufficio vendita di Milano;

b) per importi minori a mezzo di assegni di c/c postale a favore dell'anzidetto ufficio vendita e pagabile con posta-giro sul c/c 3-13976 dell'ufficio conti di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

12. — *Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.*

I prelevamenti di benzina effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari.

È fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica R. esercito una copia della fattura ai fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

MATRICE
della richiesta di prelevamento

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare... *giornale militare* 1935)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ....

IL .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO N. 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO ..... N. .....

La ditta .....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo .....

.....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ....

IL .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando A

SOCIETÀ . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
consegnata oppure ricevuta, a mezzo posta, in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .
del corpo d'armata di . . . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Benzina	. . . . .
Miscela.	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 193 . . .

PER RICEVUTA

(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti all'ente militare, al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B

SOCIETÀ . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
consegnata oppure ricevuta, a mezzo posta, in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .
del corpo d'armata di . . . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Benzina	. . . . .
Miscela.	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . Il . . . . . 193 . . .

PER RICEVUTA

(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO N. 3.

Elenco dei depositi dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

DEPOSITI COSTIERI

La Spezia . . . . . Deposito Militare dell'Antognana.

Vado Ligure . . . . . Deposito A.G.I.P.

Fiume . . . . . Raffineria Olii Minerali S. A.

Venezia . . . . . Porto Marghera.

Napoli . . . . . Via delle Brecce, n. 3.

DEPOSITI INTERNI

Torino . . . . . Agenzia Olii Comb. per il Piemonte, ing. Galleano F. Mario, corso Vittorio Emanuele II, n. 88.

Torino . . . . . Gianoli & Coppo, corso Re Umberto, 7.

Biella . . . . . Rosai Bruno, via Vittorio Emanuele, 35.

Novara . . . . . Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto 1.

Cuneo . . . . . Dott. M. Lessona & geom. P. Beccaria, piazza Vittorio Emanuele II, n. 5.

Ivrea-Aosta . . . . . Lotti Giuseppe Manlio, corso C. Nigra, 8 - Ivrea.

Milano . . . . . Cassoni Attilio & C., via Monte Pietà, 1-A.

Como . . . . . Saba dell'Oca, via Ospedale, 5.

Lecco . . . . . Saba dell'Oca, Ponte Azzone Visconti (strada provinciale).

Varese . . . . . Putato Mario, viale Magenta, 24.

Piacenza . . . . . Cigala Enea & K., via Roma, 17.

Pavia . . . . . F.lli Gianni & Italo Rossi, via Mentana, 4.

Sondrio . . . . . Paini & Spagnolin, via Trieste, 1.

Bergamo . . . . . Scarpellini cav. Gino, via G. Verdi, 4.

Brescia . . . . . Lonati & Sugari, corso Zanardelli, 32.

Cremona . . . . . Garbazzi cav. Francesco, via F. Robolotti, 3.

Mantova . . . . . Borelli cav. col. Erminio, via Ippolito Nievo, 21.

Verona . . . . . Avanzini Eugenio, via Mazzini, 50.

Bolozano . . . . . Fr.lli cav. Vito & Luigi Radina, via Rosmini, 7.

Padova . . . . . A. Cosi & R. Vestrini, piazza Spalato, 6.

Rovigo . . . . . Enzo Lyon, via Mazzini, 20.

Trento . . . . . Rag. Ugo Manganelli, via Brennero, 29.

Venezia . . . . . Ciaccia & Dolcetti, S. Angelo, 3555.

Vicenza . . . . . Colognese Pietro, corso P. Umberto, 10.

Fiume . . . . . Fonda Justin & C., piazza Regina Elena.

Trieste . . . . . Mann & Rossi, piazza Dalmazia, 1.

Pola . . . . . Mann & Rossi, via Monti, 2.

Gorizia . . . . . Perotti rag. Camillo, via Montesanto, 50.

Udine . . . . . Travani Attilio, via Savorgnana, 12.

Pordenone . . . . . F.lli Mantovani, Depos. Comina.

Treviso . . . . . Saibene Cesare, Borgo Cavour.

Belluno . . . . . Favretti Giuseppe, Sedico Bribano.

Alessandria . . . . . Mignone dott. Secondo & S. Chiodi, corso Roma, 51.

Genova . . . . . Siliato comm. rag. S. L., via XX settembre 2-1.

Savona . . . . . Beccaria geom. P. e comm. dott. Mario Lessona, corso P. Amedeo, 2.

San Remo . . . . . Barlesi cav. Alfredo, corso Garibaldi, 21.

La Spezia . . . . . Rag. Italo Sainaghi, via Manzoni.

Bologna . . . . . Ditta A. Muggia & Figli, via Nazario Sauro, 25.

Ferrara . . . . . Orsi Luigi, piazza Savonarola, 12-18.

Modena . . . . . Feltri & Pucci, piazza Mazzini, 5.

Parma	Bistolfi rag. Guido, via Gerolamo Magnani.
Reggio Emilia	Ing. R. Amoretti & avv. Maestri, via Francesco Crispi, 2.
Ancona	« E.C.L.A.R. » Esclusiva Carburanti e Lubrificanti Agip-Romsa, corso Vittorio Emanuele, 27.
Giulianova Sp. *Teramo*	Marucci cav. ing. Tito, viale Vittorio Emanuele III.
Pesaro	Leonardi dott. Giovanni, S. Maria delle Fabbrecce.
Pescara	Sgambatti U. e cav. Mauro R., corso Vittorio Emanuele, 434.
Rimini	Leonardi dott. Giovanni, via Bertolo, 3.
Forlì	Valzania Romualdo & Figli, via Mameli, 1.
Ravenna	Valzania Romualdo & Figli, via A. Diaz, 18 B. C.
S. Benedetto del Tronto	Flajani Ettore e Livio Loffreda, corso Umberto I.
Arezzo	Palleggi & Vannucci, corso Vittorio Emanuele, 30.
Firenze	Sestini avv. Carlo, via Rondinelli, 3 (Deposito a Castello).
Grosseto	Cav. Sorani & Passigli, via Roma, 5.
Livorno	S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Indipendenza, 8.
Pisa	S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Vittorio Emanuele, 24.
Lucca	Ing. Sacenti & Canneri, via Vittorio Emanuele, 2.
Siena	Magrini & Sampoli, via Montanini 31.
Pistoia	Cav. Quirino Vanni, via Curtatone e Montanara.
Aquila	Cav. Italo Recine, via Cesare Battisti, 2.
Cagliari	Cav. Devono Gino, viale Trieste, 63.
Sassari	Conti cav. Giuseppe, viale Dante, 15.
Perugia	Cons. Agrario Cooperativo, corso Vannucci, 5.

Rieti . . . . . Jacoboni Annibale, piazza Potenziani, 6.

Roma . . . . . Marzano & Fasce, via del Tritone, 125.

Civitavecchia . . . . F.lli Parenti, via XVI Settembre, 18.

Frosinone . . . . . Zeppieri Virgilio, Scalo ferroviario.

Littoria . . . . . Ruspi cav. Vittorio, piazza del Littorio.

Viterbo . . . . . Parenti Romolo, via Cassia, pal. Brusa.

Terni . . . . . Rag. Ferranti Gastone, Vocabolo Tuillo.

Avellino . . . . . Cav. Paolo R. d'Argento, via Mancini, 15-20.

Benevento . . . . . Adolfo Basile, via Valfortore.

Campobasso . . . . . Cav. F. Lombardi, via V. Veneto, 48.

Napoli . . . . . S. A. Cutolo, via Chiatamone, 65.

Potenza . . . . . Dott. rag. Antonio Perretti, corso Vittorio Emanuele.

Salerno . . . . . Soriene & Jannone, via Flavio Gioja, 10.

Bari . . . . . G. J. Nuovo, via Bozzi, 47.

Foggia . . . . . D. & R. F.lli Antonacci, via Trieste, 28.

Lecce . . . . . Alberto Pino & P. Briganti, via G. Paladini, 16.

Taranto . . . . . Cav. rag. Giuseppe Buono, via Pitagora, 100.

Brindisi . . . . . Briganti Ippazio fu G., Porta Mesagne, 75.

Matera . . . . . Cav. Francesco Pizzilli, corso Umberto, 5.

Reggio Calabria . . . Rag. comm. Pasquale Accurso, via Giulia, 12.

Cosenza . . . . . Perugini & Zagarese, contrada Mediterranea.

Catania . . . . . Comoni & C., via Anzaloni, 7.

Catanzaro . . . . . Guiscardi L. e De Vecchi G., piazza Roma, n. 28.

Messina . . . . . Macri & Interdonato, via S. Cecilia, 92.

Milazzo . . . . . Stefano Vento, viale Nazionale.

Palermo . . . . . Bazan & ing. Ferruzza, P. P. Belmonte, 87.

Caltanissetta . . . . Gangitano Salvatore, corso Vittorio Emanuele, 106.

Siracusa . . . . . Conigliaro Gaspare & F.llo, via XX Settembre, 13.

P. Empedocle . . . . F.lli Vinti, via Francesco Crispi, 448.

Trapani . . . . . Attilio Amedea, via G. Fardella, 38.

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche della Benzina Victoria.

Limpida, incolore, non opalescente, non fluorescente.

Reazione: neutra.

Esente da impurità e da acqua.

Distillazione Engler:

Distilla a 60° C.: non meno del 5 %.

Distilla a 100° C.: non meno del 35 %.

Distilla a 150° C.: non meno del 75 %.

Distilla a 180° C.: non meno del 92-94 %.

Tra 150° C. e 180° C. la distillazione deve preponderare verso il limite inferiore.

Punto finale di ebollizione 200° C.

Residui o perdite: non superiori al 3 %.

Temperatura media di frazionamento: non superiore a 125° C.

Indice di frazionamento: ± 65° C.

Gomme attuali: inferiori a grammi 0,010 per 100 cm^3.

Non deve contenere in soluzione olii, cosicchè nella prova di evaporamento non deve lasciare traccia alcuna.

La densità a 15° C.: non superiore a 0,734.

Potere calorifico inferiore: non inferiore a 10.800 calorie.

ALLEGATO N. 5.

Caratteristiche della miscela composta dell'80 % in volume di Benzina e del 20 % di alcool assoluto.

Densità a 15° C.	0,745 : 0,750
Distillazione: inizio	40° : 45° C.
a 50° C. distilla	1 % : 2 %
a 80° C. distilla	50 % : 52 %
a 100° C. distilla	52 % : 54 %
a 150° C. distilla	75 % : 78 %
a 180° C. distilla	91 % : 93 %
a 190° C. distilla	95 % : 96 %
Fine della distillazione	197 % : 198 C.
Totale distillato	97 % : 98 %
Tolleranza in meno della percentuale di alcool	2 %
Potere calorifero	10400

La miscela deve essere limpida, essere quasi incolore od avere una lievissima colorazione giallognola, dare reazione neutra.

Accertamenti: Per controllare che la miscela carburante contenga effettivamente la percentuale di alcooi prescritto si versano in una buretta graduata, della capacità di circa 30 cmc. e del diametro di circa 1 cm., 10 cmc. di acqua e 10 cmc. di miscela. Dopo aver agitato e poi lasciata per qualche tempo a riposo la miscela, avverrà la separazione della benzina (strato superiore) e dell'alcool disciolto nell'acqua (strato inferiore).

Il volume dello strato inferiore dovrà risultare compreso tra 11,8 e 12 cmc.

N. 714. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 settembre 1935 – Anno XIII.

La fornitura del petrolio occorrente agli enti dell'esercito fino al 30 giugno 1936 è stata affidata all'azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.).

1. — *Condizioni di prelevamento. Penalità per ritardata consegna.*

I depositi della società, ai quali gli enti militari rivolgeranno le loro richieste di petrolio, sono indicati nell'elenco annesso (allegato 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate;

a vista, per quantitativi fino ai 150 kg.;

entro il termine di cinque giorni, dal successivo a quello della effettuata consegna alla ditta della richiesta di prelevamento, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni 10 kg. di petrolio non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20 per cento del costo complessivo netto del petrolio fornito in ritardo.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese e senza pregiudizio della penale come sopra stabilita, maturata al giorno dell'acquisto in danno.

2. — *Condizioni particolari tecniche.*

Il petrolio sarà della migliore qualità che la Società ha in commercio sotto la denominazione di petrolio «Sole» e dovrà rispondere alle caratteristiche indicate all'unito allegato n. 4.

3. — *Prove ed accertamenti.*

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — quando lo riterrà opportuno facendo prelevare il campione in contraddittorio col rappresentante della ditta, da uno qualunque dei corpi od enti dell'esercito scelto a suo giudizio.

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità del petrolio, affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione, di ciascuna delle parti, un campione di petrolio di kg. 5 (cinque).

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata.

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambe le parti.

Il campione sarà inviato per il collaudo all'officina automobilistica R. esercito che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilistica R. esercito alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la ditta potrà avanzare al ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — una domanda di secondo collaudo, per il tramite dell'officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole. Al secondo collaudo, da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di carburante da cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante della ditta stessa unitamente ad un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobilistica R. esercito parteciperà alla ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'am-

missione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di quest'ultimo.

4. — *Penalità per fornitura di petrolio non rispondente alle condizioni tecniche contrattuali.*

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito sfavorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di petrolio dalla quale venne tratto il campione analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio del ministero della guerra, potrà raggiungere il 15 per cento del valore del quantitativo di petrolio complessivamente acquistato dall'amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo nello stesso corpo d'armata il prelevamento fiscale precedente o, in mancanza della lettera con la quale fu comunicato alla ditta l'esito negativo del collaudo e l'applicazione della multa.

La multa di cui sopra s'intenderà riferita al prezzo reale della merce contestata, depurata cioè dei dazi doganali.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto del petrolio dall'A. G. I. P. in tutto il territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare il petrolio (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la società contraente non sia in grado di fornire petrolio corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta A. G. I. P. senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 1°);

b) di continuare ad acquistare il petrolio dall'A. G. I. P. anche nel territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelievo del campione multando la ditta nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente al col-

laudo. Tale penalità non sarà applicata quando la ditta avrà ripreso a fornire petrolio corrispondente alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite dell'officina automobilistica Regio esercito.

In caso di recidiva sarà facoltà del ministero della guerra di rescindere il contratto, applicando alla ditta contraente una penalità di importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri, avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della provvista.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati su campioni di petrolio prelevati da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata, purchè il prelevamento del 2° campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negativo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta, per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi in corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di petrolio fornito all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti dell'A. G. I. P. ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 3, che sono autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

5. — *Località di consegna.*

Il petrolio sarà fornito franco di ogni spesa nudo in recipienti dell'amministrazione militare, oppure imballato a richiesta della stessa, alle sedi degli enti prelevanti dislocati in città ove esista uno dei depositi costieri od interni di cui all'allegato n. 3.

Negli altri presidi militari ove non esiste un deposito costiero od interno il petrolio dovrà essere fornito franco di ogni spesa su vagone alla stazione ferroviaria della città di residenza dell'ente prelevante o alla stazione ferroviaria più vicina al prelevatario stesso quando non esiste scalo ferroviario.

6. — *Computo del peso.*

Il petrolio viene venduto schiavo di dazio, tasse di vendita, aggio ed altri diritti statali presenti e futuri e fatturato in base al peso netto.

7. — *Prezzo.*

L'assuntore è tenuto a fornire il petrolio come in precedenza detto al prezzo di listino costiero in vigore al giorno di consegna della richiesta di prelevamento, diminuito dell'abbuono di L. 42 (quarantadue per quintale netto).

Per prezzo di listino costiero dovrà intendersi il più basso, fra quelli praticati sul mercato dalla società « S.I.A.P. » - « N.A.F.T.A. » - « A.G.I.P. », per ogni quintale di petrolio netto.

In nessun caso il prezzo complessivo per merce consegnata ai corpi ed enti militari dai depositi della società contraente potrà essere superiore a quello applicato ai rivenditori della società. Ciò tanto per le località soggette a dogana quanto per le zone franche.

L'assuntore sarà obbligato ad anticipare il pagamento del dazio, aggio doganale, tassa di vendita, statistica ed altri eventuali diritti statali presenti e futuri, contro semplice rimborso delle somme pagate, da indicarsi in fattura distintamente dal costo della merce.

Per le zone franche del Regno non è dovuta anticipazione alcuna da parte della ditta nè, conseguentemente, rimborso da parte dell'amministrazione militare delle spese di cui sopra.

Il prezzo di listino, valevole dalla data odierna per merce franca depositi costieri, al quintale netto, è il seguente:

Petrolio schiavo dazio doganale . .	L.	102,77
Diritti doganali	»	106,30 (*)
Prezzo petrolio sdaziato.	»	209,07
Abbuono contrattuale al q.le netto .	»	42 —
Prezzo netto petrolio al q.le . . .	»	167,07

(*) Conteggio diritti doganali:

Dazio doganale	»	12,75	al q.le netto
Tassa di vendita	»	93 —	» » »
Diritto statistica	»	0,30	
Tassa di cui al R. decreto-legge 1592 del 21 dicembre 1931	»	0,25	» » »
Totale dei diritti doganali .	L.	106,30	

Le variazioni di listino saranno comunicate di volta in volta a mezzo di circolare sul *giornale militare*.

8. — *Norme di prelevamento.*

I prelevamenti del petrolio saranno eseguiti presso i depositi della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo, numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, secondo il modello annesso (allegato n. 1), a cura degli enti prelevatari.

Le richieste potranno essere recapitate, a mano per gli enti di stanza nella sede del deposito o a mezzo posta per gli enti di stanza in località diversa.

In esse dovrà sempre essere fatta menzione del corpo di armata e dell'ufficio di amministrazione dai quali l'ente prelevatario dipende, nonchè del capitolo del bilancio sul quale graverà la relativa spesa.

Il deposito rifornitore, nel soddisfare sia parzialmente, sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo (in peso) della merce prelevata su appositi « buoni di prelevamento » a due tagliandi: *A* e *B* di cui all'unito modello (allegato n. 2) e che hanno la funzione e la destinazione appresso indicate:

All'atto della consegna della merce, il deposito farà apporre sui due tagliandi la firma della persona che consegna la richiesta di prelevamento e che materialmente effettua il

ritiro della merce stessa, trattenendo il tagliando *A*). Lo stesso deposito consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando *B*) che resterà all'ente stesso.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamato, dal deposito, il numero, nonchè la data dell'effettivo ritiro della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento, potranno corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

Il computo di tempo per la consegna della merce di cui al comma 1° dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento.

Per la consegna a mezzo posta verrà considerato quale giorno di consegna il terzo giorno a partire dalla data del timbro postale di partenza.

9. — *Modalità di pagamento.*

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento, la fattura della merce consegnata (un originale e due copie).

Sulle fatture originali, e sulle copie, dovrà apporsi, rispettivamente, la stampigliatura, in modo evidente:

« ORIGINALE ». - « COPIA ».

Dovrà sempre essere fatto richiamo, nella fattura, del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture munite le stesse delle dichiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in

carico, ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. esercito di Bologna ai fini statistici.

La dichiarazione di cui sopra sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta n. . . . in data . . . . . .

La spesa viene imputata al cap. . . . . esere. . . . .

Il capo ufficio amministrazione.

Il consegnatario:

Il gestore:
(o direttore o capo ufficio).

Lo stesso ufficio di amministrazione provvederà senz'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese, tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per l'importo di fatture superiori a L. 20.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Milano a favore dell'azienda generale petroli — ufficio vendita di Milano — e da commutarsi in vaglia cambiario della Banca d'Italia in favore della stessa azienda generale — ufficio vendita di Milano;

b) per importi minori a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore dell'anzidetto ufficio vendita e pagabile con postagiro sul conto corrente 3-13976 dell'ufficio conti di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

10. — *Imballaggi.*

Il carburante potrà essere prelevato:

a) imballato, pagando gli imballaggi a prezzo di listino della società fornitrice;

b) in recipienti (fusti o bidoni tondi) della società, da restituirsi alla stessa entro 30 giorni dalla consegna.

Trascorso tale termine l'assuntore avrà diritto a fatturarli a prezzo di listino;

c) in fusti dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopra prezzo;

d) in autobotti di proprietà dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopraprezzo;

e) in carri cisterna della ditta fornitrice, con l'obbligo di restituirli al deposito di origine appena scaricati.

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascerà al deposito ricevuta in doppio.

11. — *Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.*

I prelevamenti di petrolio effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari.

E' fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica R. esercito una copia della fattura ai fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato:
BAISTROCCHI.

MATRICE
della richiesta di prelevamento

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare 714 *giornale militare* 1935)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ....

IL .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO N. 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO .....

La ditta .....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali .....

.....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ....

IL .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando A

SOCIETÀ . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
consegnata oppure ricevuta, a mezzo posta, in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrata dall'ufficio amministrazione . . . . . .
del corpo d'armata di . . . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Petrolio	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 193 . . .

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'agenzia

b) Quando i materiali vengono spediti all'ente militare al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B

SOCIETÀ . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
consegnata oppure ricevuta, a mezzo posta, in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrata dall'ufficio amministrazione . . . . . .
del corpo d'armata di . . . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Petrolio	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . Il . . . . . 193 . . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

PER RICEVUTA
(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO N. 3.

Elenco dei depositi dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

DEPOSITI COSTIERI.

La Spezia . . . . . Deposito Militare dell'Autognana.

Vado Ligure . . . . . Deposito A.G.I.P.

Fiume . . . . . Raffineria Olii Minerali S. A.

Venezia . . . . . Porto Marghera.

Napoli . . . . . Via delle Brecce n. 3.

DEPOSITI INTERNI.

Torino . . . . . Agenzia Olii Combustibili per il Piemonte - Ing. Galleano F. Mario, corso Vittorio Emanuele II, 88.

Torino . . . . . Gianoli & Coppa, corso Re Umberto , 7.

Biella . . . . . Rosai Bruno, via Vittorio Emanuele, 35.

Novara . . . . . Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto, 1.

Cuneo . . . . . Dott. M. Lessona & geom. P. Beccaria, piazza Vittorio Emanuele II, 5.

Ivrea-Aosta . . . . . Lolli Giuseppe Manlio, corso C. Nigra, 8 - Ivrea.

Milano . . . . . Cassoni Attilio & C., via Monte Pietà, 1-A.

Como . . . . . Saba dell'Oca, via Ospedale, 5.

Lecco . . . . . Saba dell'Oca, ponte Azzone Visconti (Strada provinciale).

Varese . . . . . Putato Mario, viale Magenta, 24.

Piacenza . . . . . Cigala Enea & F., via Roma, 17.

Pavia . . . . . F.lli Gianni & Italo Rossi, via Mentana, 4.

Sondrio . . . . . Paini & Spagnolin, via Trieste, 1.

Bergamo . . . . . Scarpellini cav. Gino, via G. Verdi, 4.

Brescia . . . . . Lonati & Sugari, corso Zanardelli, 32.

Cremona . . . . . Gambazzi cav. Francesco, via F. Robolotti, 3.

Mantova . . . . . Borelli cav. col. Erminio, via Ippolito Nievo, 21.

Verona . . . . . Avanzini Eugenio, via Mazzini, 50.

Bolzano . . . . . F.lli cav. Vito & Luigi Radina, via Rosmini, 7.

Padova . . . . . A. Cosi & R. Vestrini, piazza Spalato, 6.

Rovigo . . . . . Enzo Lyon, via Mazzini, 20.

Trento . . . . . Rag. Ugo Manganelli, via Brennero, 29.

Venezia . . . . . Ciaccia & Dolcetti, S. Angelo, 3555.

Vicenza . . . . . Colognese Pietro, corso Principe Umberto, 10

Fiume . . . . . Fonda Justin & C., piazza Regina Elena.

Trieste . . . . . Mann & Rossi, piazza Dalmazia, 1.

Pola . . . . . Mann & Rossi, via Monti, 2.

Gorizia . . . . . Perotti rag. Camillo, via Montesanto, 50.

Udine . . . . . Travani Attilio, via Savorgnana, 12.

Pordenone . . . . . F.lli Mantovani, deposito Comina.

Treviso . . . . . Saibene Cesare, borgo Cavour.

Belluno . . . . . Favretti Giuseppe, Sedico Bribano.

Alessandria . . . . . Mignone dott. Secondo & Chiodi, corso Roma, 51.

Genova . . . . . Siliato comm. rag. S. L., via XX Settembre, 2-13.

Savona . . . . . Beccaria geom. P. & comm. dott. Lessona, corso Principe Amedeo, 2.

San Remo . . . . . Barlesi cav. Alfredo, corso Garibaldi, 21.

La Spezia . . . . . Rag. Italo Saimaghi, via Manzoni, 8.

Bologna . . . . . Ditta A. Muggia & Figli, via Nazario Sauro, 25.

Ferrara . . . . . Orsi Luigi, piazza Savonarola, 12-18.

Modena . . . . . Feltri & Pucci, piazza Mazzini, 5.

Parma	Bistolfi rag. Guido, via Gerolamo Magnani.
Reggio Emilia	Ing. R. Amoretti & avv. Maestri, via Francesco Crispi, 2.
Ancona	« E. C. L. A. R. » Esclusiva Carburanti e Lubrificanti Agip-Roma, corso Vittorio Emanuele, 27.
Giulianova Sp. Teramo	Marucci cav. ing. Tito, viale Vittorio Emanuele III.
Pesaro	Leonardi dott. Giovanni, S. Maria delle Fabbrecce. —
Pescara	Sgambatti U. & cav. Mauro R., corso Vittorio Emanuele, 434.
Rimini	Leonardi dott. Giovanni, via Bertola, 3. —
Forlì	Valzania Romualdo & Figli, via Mameli, 1.
Ravenna	Valzania Romualdo & Figli, via A. Diaz, 18-*B* 18-C.
S. Benedetto del Tronto	Flaiani Ettore & Livio Loffreda, corso Umberto I.
Arezzo	Palleggi & Vannucci, corso Vittorio Emanuele, 36.
Firenze	Sestini avv. Carlo, via Rondinelli, 3 (Deposito a Castello).
Grosseto	Cav. Sorani & Passigli, via Roma, 5.
Livorno	S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Indipendenza, 8.
Pisa	S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Vittorio Emanuele, 24.
Lucca	Ing. Sacenti & Canneri, via Vittorio Emanuele, 2.
Siena	Magrini & Sampoli, via Montanini, 31.
Pistoia	Cav. Quirino Vanni, via Curtatone e Montanara, 1.
Aquila	Cav. Italo Recine, via Cesare Battisti, 2.
Cagliari	Cav. Devono Gino, viale Trieste, 63.
Sassari	Conti cav. Giuseppe, viale Dante, 15.

Perugia . . . . . Cons. Agrario Cooperativo, corso Vannucci, 5.

Rieti . . . . . Jacoboni Annibale, piazza Potenziani, 6.

Roma . . . . . Marzano & Fasce, via del Tritone, 125.

Civitavecchia . . . . . F.lli Parenti, via XVI Settembre, 18.

Frosinone . . . . . Zeppieri Virgilio, Scalo ferroviario.

Littoria . . . . . Ruspi cav. Vittorio, piazza del Littorio.

Viterbo . . . . . Parenti Romolo, via Cassia, pal. Brusa.

Terni . . . . . Rag. Ferranti Gastone, Vocabolo Tuillo.

Avellino . . . . . Cav. Paolo R. d'Argento, via Mancini, 15-20.

Benevento . . . . . Adolfo Basile, via Valfortore.

Campobasso . . . . . Cav. F. Lombardi, via V. Veneto, 48.

Napoli . . . . . S. A. Cutolo, via Chiatamone, 65.

Potenza . . . . . Dott. rag. Antonio Perretti, corso Vittorio Emanuele.

Salerno . . . . . Soriente & Jannone, via Flavio Gioia, 10.

Bari . . . . . G. J. Nuovo, via Bozzi, 47.

Foggia . . . . . D. & R. F.lli Antonacci, via Trieste, 28.

Lecce . . . . . Alberto Pino & P. Briganti, via G. Paladini, 10.

Taranto . . . . . Cav. rag. Giuseppe Buono, via Pitagora, 100.

Brindisi . . . . . Briganti Ippazio fu G., Porta Mesagne, 75.

Matera . . . . . Cav. Francesco Pizzilli, corso Umberto, 5.

Reggio Calabria . . . Rag. comm. Pasquale Accurso, via Giulia, n. 12.

Cosenza . . . . . Perugini & Zagarese, Contrada Mediterranea.

Catania . . . . . Comoni & C., via Anzaloni, 7.

Catanzaro . . . . . Guiscardi L. e De Vecchi G., piazza Roma, n. 28.

Messina . . . . . Macrì & Interdonato, via S. Cecilia, 92.

Milazzo . . . . . Stefano Vento, viale Nazionale.

Palermo . . . . . Bazan & ing. Ferruzza, P. P. Belmonte, 87.

Caltanissetta . . . . . Gangitano Salvatore, corso Vittorio Emanuele, 106.

Siracusa . . . . . Conigliaro Gaspare & F.llo, via XX Settembre, 13.

P. Empedocle . . . . F.lli Vinti, via Francesco Crispi, 448.

Trapani . . . . . Attilio Amodeo, via G. Fardella, 38.

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche del Petrolio « Sole ».

Caratteri organolettici: incolore o al massimo lievemente paglierino-limpido.

Impurità: nessuna.

Umidità: esente:

Densità a 15° C: 0,820/0,825.

Punto di infiammabilità A. Pensky M: non inferiore a 21°.

Potere calorifico superiore: non inferiore a 10.600 calorie.

Reazione: neutra.

Zolfo contenuto: esente.

Deve distillare completamente a temperatura non superiore a 300°; non vi deve essere forte sproporzione fra le varie frazioni; è tuttavia preferibile che le frazioni intermedie predominino su quelle estreme.

N. 715. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Determinazione e pagamento dello stipendio e dell'indennità militare spettanti al personale assimilato della posta militare, mobilitato per esigenze A. O.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 4 settembre 1935 - Anno XIII.

Al personale degli uffici postali A. O., assimilato a grado di ufficiale, ma appartenente, nell'impiego civile, al gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico, deve essere attribuito lo stipendio militare, risultante dalle tabelle annesse al T. U. 31 dicembre 1928, n. 3458 sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito come modificate dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, che, per i gradi di ufficiale, sono le stesse di quelle vigenti per i personali civili dei gruppi *A* e *B*.

Pertanto, per il pagamento dello stipendio e del supplemento di servizio attivo al personale stesso, dovrà usarsi la tabella n. 20 del prontuario n. 2742, sin dal giorno della mobilitazione.

Al personale in questione avente famiglia devesi corrispondere l'aumento all'indennità militare di cui all'art. 27 del citato T. U.

Lo stipendio militare deve essere determinato esclusivamente in base all'anzianità di grado, trattandosi di personale assimilato e non di personale militare.

Le proposte relative all'attribuzione dello stipendio militare dovranno essere rimesse a questo ministero — direzione generale dei servizi amministrativi, ufficio determinazione stipendi — per il tramite del ministero delle comunicazioni direzione generale delle poste e telegrafi — la quale unirà alla proposta una dichiarazione da cui risultino le date di promozione dell'impiegato al grado attuale ed al grado precedente, e cioè per l'esatta applicazione della norma: « che, quando due gradi civili sono equiparati ad un solo grado militare ai fini dell'assimilazione, lo stipendio militare va attribuito in base all'anzianità del grado civile minore ».

Con norme analoghe si provvederà, da parte degli enti militari che li amministrano, alla determinazione dello stipendio o della paga degli assimilati a grado di sottufficiale, richiedendo al ministero delle comunicazioni la dichiarazione di cui sopra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 716. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento economico dei sottufficiali richiamati dal congedo.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 4 settembre 1935 - Anno XIII.

Per norma delle amministrazioni dipendenti, presi gli accordi del caso col ministero delle finanze, si dispone quanto appresso:

1. A tutti i sottufficiali del R. esercito, comunque richiamati dal congedo, spetta, per i primi tre mesi di richiamo, lo stipendio o la paga minima del grado (art. 99 del T. U. 31 dicembre 1928, n. 3458, circolare 219, *giornale militare* 1929).

Dopo il terzo mese si dovrà corrispondere lo stipendio o la paga giornaliera in base all'anzianità di servizio o di grado tenendo presente per la determinazione dello stipendio o della paga le norme di cui agli art. 101 e seguenti del testo unico citato.

Ai sottufficiali di cui trattasi tutti gli altri assegni competono, per l'intera durata del richiamo, nella stessa misura spettante ai pari grado in servizio permanente effettivo (articolo 98 della circolare medesima).

Su ogni assegno o indennità vanno applicate le ritenute indicate nel quadro *B* del prontario n. 2752 e nel quadro *D* del prontuario 2767, in quanto applicabili, giusta i chiarimenti che seguono.

2. Per i sottufficiali contemplati nell'art. 36 del T. U. 15 settembre 1932, n. 1514, (circolare 618 *giornale militare* 1932) richiamati, in tempo di mobilitazione, sia isolatamente sia per mobilitazione della propria classe, il servizio da richiamati è utile ai fini della pensione e dell'iscrizione all'Opera di previdenza ed al Fondo di previdenza. Inoltre gl'interessati durante il periodo di tempo in cui rimarranno in servizio potranno contrarre la cessione del quinto dello stipendio militare. Ai fini anzidetti, dovranno pertanto essere effettuate le relative ritenute.

3. Per i sottufficiali, richiamati per l'art. 35 della stessa circolare 618 *giornale militare* 1932, invece, trattandosi di richiamo a domanda ed a tempo determinato, il servizio da ri-

chiamati non è utile nè ai fini della pensione, nè ai fini dell'iscrizione all'opera ed al fondo di previdenza; non è consentita la cessione del quinto dello stipendio. Pertanto ai sottufficiali stessi non dovranno essere fatte le seguenti ritenute:

6 % tesoro;
1,40 % Opera di previdenza;
1 % Fondo di previdenza;
0,12 % Fondo garanzia cessioni.

4. Per tutti gli altri sottufficiali, riciamati dal congedo per mobilitazione, non si applicheranno, sullo stipendio o sulla paga giornaliera loro spettanti, le tre ultime ritenute sopra indicate.

5. In ogni caso dovrà cessare la corresponsione della pensione ordinaria e dell'eventuale assegno di caroviveri di cui i sottufficiali richiamati fossero provvisti. Il relativo libretto dovrà essere depositato nella cassa di riserva del centro di mobilitazione, cui appartiene il richiamato, previo avviso alla sezione di tesoreria interessata, dell'avvenuto richiamo e della decorrenza del medesimo.

Qualora trovi applicazione il disposto dell'art. 100 del T. U. citato, dovranno corrispondersi, fermo restando la sospensione della pensione e dell'eventuale assegno di caroviveri, gli interi assegni militari, nonchè la differenza risultante tra l'importo netto della pensione, più l'eventuale assegno di caroviveri, e l'importo netto dello stipendio o paga, più il supplemento di servizio attivo e l'aggiunta di famiglia.

6. Ai sottufficiali richiamati, già in servizio presso una pubblica amministrazione, si dovrà usare il trattamento preferenziale prescritto dalla legge 1° aprile 1935, n. 343 (circolare 269 *giornale militare* 1935) osservando le apposite norme esecutive di cui all'art. 9 della legge stessa che saranno quanto prima pubblicate.

7. Poichè, per la maggior parte dei casi, dai prontuari in vigore non risultano le somme nette arrotondate da pagarsi, le medesime dovranno essere calcolate di volta in volta.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 717. — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi di militari in congedo illimitato della classe 1912.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 settembre 1935 - Anno XIII.

Alla chiamata alle armi indetta con la circolare 642 *giornale militare* del corrente anno debbono rispondere anche i militari in congedo illimitato della classe 1912 residenti nel Regno, idonei ad incondizionato servizio con ferma minore di terzo grado, anche se abbiano già compiuto un periodo qualsiasi di servizio militare, nonchè quelli, della stessa classe 1912, còn qualsiasi altra ferma, che non abbiano prestato almeno tre mesi di effettivo servizio militare.

Per le modalità di chiamata valgono le stesse disposizioni contenute nella predetta circolare n. 642 e in quella n. 4082 del 28 agosto u. s.

Per le assegnazioni dei militari di detta classe verranno inviate, quanto prima, apposite tabelle aggiuntive.

Si avverte però, fin da ora, che le quote stabilite nelle precedenti tabelle per gli alpini, artiglieria alpina e servizio chimico, non subiranno, per l'apporto dei militari della classe 1912, alcun aumento e le quote stesse, debbono essere formate con gli elementi idonei di tutte e quattro le classi (1911 - 12 - 13 e 14).

E' ovvio che i militari da assegnarsi ai battaglioni alpini debbano rappresentare gli elementi spiccatamente migliori per tale specialità.

Il reggimento genio ferrovieri deve avere complessivamente, con le quattro classi, 500 militari ivi compresi i 96 indicati nelle tabelle.

Per l'assegnazione ai reggimenti di artiglieria contraerei, non contemplata nelle precedenti tabelle, i distretti interessati dovranno formare le rispettive quote, con gli elementi idonei delle quattro suddette classi.

Infine si avverte che tutte le esuberanze di artiglieria alpina debbono essere versate all'artiglieria divisionale compresi i reggimenti 4°, 6°, 9°, 11°, 14°, 15° 44° (già 18°), 23°, 28° e 48°, (già 29°), a diminuzione, di quest'ultimi, delle quote di reclute idonee per le specialità ippotrainate e carrellate.

Anche per la chiamata dei militari della classe 1912 dev'essere compilato a parte il rendiconto prescritto dal n. 9 della circolare 642 *giornale militare* c. a.

Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere speciali provvedimenti indicato nel n. 24 del manifesto allegato 1 alla circolare 642 *giornale militare* del corrente anno, è portato, per i militari della classe 1912, al 15 settembre p. v.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 718. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni straordinarie nei collegi militari per l'anno scolastico 1935-36.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 settembre 1935 - Anno XIII.

1. Per l'anno scolastico 1935-36, è indetto un concorso per titoli, per l'ammissione a retta gratuita, a qualsiasi corso del liceo classico e scientifico dei collegi militari di Roma e Napoli e al 1° corso dei detti licei del collegio militare di Milano, di 9 giovani, complessivamente, che riuniscano i requisiti di cui al numero seguente.

I corsi avranno inizio il 20 ottobre p. v.

2. Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) siano figli di ufficiali, ovvero di impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ovvero di sottufficiali, che al 20 settembre 1935 (termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande) prestino servizio nelle colonie italiane dell'Africa Orientale ovvero siano inquadrati in unità con tale destinazione e abbiano almeno sette figli;

b) abbiano al 30 settembre 1935 compiuto il 15° anno di età e non oltrepassato il 17° se aspirano al 1° liceo classico; abbiano compiuto il 14° anno di età, parimenti al 30 settembre 1935, e non oltrepassato il 16°, se aspirano al 1° liceo scientifico. Per i giovani aspiranti a classe superiore al 1° liceo classico o scientifico, detti limiti s'intendono aumentati di tanti anni quanti normalmente ne occorrono per l'ammissione alla classe cui aspirano;

c) posseggano l'idoneità fisica da accertarsi in base alle norme prescritte per le ammissioni normali (circ. 490 del *giornale militare* 1935);

d) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del ministero della guerra e non siano mai stati espulsi da istituti di educazione o istruzione dello Stato;

e) posseggano il certificato di studio prescritto per l'ammissione alla classe di liceo classico o scientifico alla quale aspirano, conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica, ovvero siano in grado di presentare tale certificato entro il 15 ottobre p.v.;

f) siano iscritti a reparti balilla o avanguardisti.

3. Non potrà essere consentita l'ammissione ai collegi col trattamento previsto nel presente bando di più di uno dei figli per ciascuno degli ufficiali, impiegati o sottufficiali che si trovino nelle condizioni precisate alla lettera *a*) del precedente n. 2.

4. Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 4, dovranno essere indirizzate al comando del collegio militare prescelto dall'aspirante, e presentate al comando del distretto militare di residenza non oltre il 20 settembre 1935.

Dovranno essere firmate non dal candidato, ma dal padre o dalla madre. Esse dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza della madre e nome e cognome del candidato;

b) indicazione della posizione del padre del candidato nei riguardi dell'impiego (se ufficiale, o se impiegato di ruolo dello Stato e presso quale amministrazione, ovvero se sottufficiale) e corpo o ufficio presso il quale lo stesso è in servizio. I necessari accertamenti sulle dichiarazioni fatte verranno compiuti d'ufficio dal ministero;

c) specificazione del collegio al quale il candidato desidera essere ammesso;

d) specificazione del corso di studi che l'aspirante intende seguire (liceo classico o scientifico) e della classe alla quale chiede l'ammissione;

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

f) indicazione del reparto Balilla o avanguardisti cui il candidato appartiene.

5. La data della presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione apposta sulla medesima dal comandante del distretto che l'abbia ricevuta.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile indicato del 20 settembre 1935.

6. Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita del candidato (carta bollata da L. 8), legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

b) certificato di moralità e buona condotta (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando (5 settembre 1935), rilasciato dal capo del comune nel quale il giovane ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito), e vidimato dal prefetto;

c) certificato di penalità (carta bollata da L. 12) di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando (5 settembre 1935) rilasciato dalla procura del tribunale nella cui giurisdizione è nato il giovane, e legalizzato dal procuratore del Re presso il Tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia se il giovane è nato all'estero;

d) certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente bando (5 settembre 1935), dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto allorquando sia rilasciato dal capo del comune; dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

e) fotografia (in formato visita, senza cartoncino) del concorrente con l'indicazione, a calligrafia leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

f) documento (carta bollata da L. 4) comprovante che il candidato possiede il prescritto titolo di studio conforme alla lettera *e*) del n. 2. Tale documento consisterà in apposito cer-

tificato rilasciato dal capo dell'istituto presso cui il concorrente ha sostenuto gli esami, contenente i punti riportati nelle singole materie.

Ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, verrà attribuita agli effetti della valutazione del profitto di cui al n. 10 del presente bando la votazione minima d'idoneità e cioè 6/10.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione il titolo di studio potrà essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) posteriormente alla data di presentazione delle domande, purchè però vi giunga non oltre il 15 ottobre 1935. In caso contrario detti giovani saranno eliminati dal concorso;

g) certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente bando (5 settembre 1935), rilasciato dalla presidenza del comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla, attestante che il concorrente è iscritto a reparti avanguardisti o Balilla;

h) stato di famiglia (carta bollata da L. 4) rilasciato dal podestà del comune di residenza, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

i) tutti quegli altri documenti che si ritenesse utile produrre agli effetti di quanto è previsto al successivo n. 10.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

7. I candidati saranno sottoposti ad una prima *visita medica eliminatoria* presso il comando del distretto militare al quale fu presentata la domanda di ammissione, nel giorno che da questo verrà fissato. Tali visite devono essere praticate da ufficiali medici in s. p. e. di grado non inferiore a capitano o a tenente incaricato del grado superiore.

I candidati che in detta visita siano stati dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Quelli invece riconosciuti idonei saranno sottoposti all'atto dell'ammissione, ad una seconda *visita medica collegiale* presso la sede del collegio al quale aspirano, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

In tale occasione verrà praticato a tutti indistintamente i candidati l'esame radiologico del torace.

Per le visite in parola si osserveranno le norme stabilite dalla circolare 490 del *giornale militare* 1935.

8. I comandi di distretto segnaleranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) di volta in volta e con ogni urgenza, le generalità dei concorrenti, con particolare riguardo alle indicazioni concernenti la posizione del padre, agli effetti degli accertamenti previsti alla lettera *b*) del n. 4.

I comandi medesimi faranno poi pervenire non oltre il 3 ottobre 1935, le domande (anche se sprovviste di qualche documento, che al caso indicheranno) al comando del collegio prescelto da ciascun candidato, attenendosi a quanto è prescritto per le ammissioni normali dalla ricordata circolare 490 del *giornale militare* 1935.

9. I comandi dei collegi, accertata la regolarità delle domande e dei documenti, li faranno pervenire al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 12 ottobre p. v.

10. Pel conferimento dei posti sarà tenuto conto del profitto tratto negli studi e delle particolari condizioni famigliari dell'aspirante, che lo rendano maggiormente meritevole di assistenza.

Il conferimento viene effettuato a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra.

11. Ai giovani ammessi ai collegi militari a classe diversa dalla prima liceo classico o scientifico in virtù del presente concorso, non si applicano le disposizioni previste dai commi aggiunti agli articoli 7 e 17 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, rispettivamente con gli articoli 7 e 8 del R. decreto 30 aprile 1934, n. 815, relative all'ammissione alle accademie militari di Modena e Torino con precedenza assoluta sugli altri concorrenti e alla dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione nelle accademie stesse.

Tutti i giovani ammessi in base al presente concorso saranno invece sottoposti agli speciali obblighi di ferma di cui

all'art. 1 del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 942.

12. I giovani ammessi in base al presente concorso, sono esonerati dal pagamento delle spese di retta per l'anno scolastico 1935-36.

Tale beneficio potrà essere riconfermato per l'anno scolastico 1936-37 all'allievo il cui padre continui nel servizio nelle colonie italiane dell'Africa Orientale.

Sono a carico delle famiglie tutte le rimanenti spese previste per la ammissioni normali, e cioè la quota manutenzione corredo (L. 800 annue pagabili a trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre p. v.), e le spese di prima vestizione (L. 1200 per una sola volta, da corrispondersi in due rate di L. 600 ciascuna: l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1936) oltre alle spese per cancelleria e libri di testo e al rimborso delle spese per eventuali danni recati.

13. Si osserveranno nello svolgimento del concorso (in quanto applicabili) le norme di cui alla circolare 490 del *giornale militare* 1935, sempre quando non contrastino a quelle di cui al presente bando.

14. I comandi di distretto militare cureranno che sia data la maggiore pubblicità al presente concorso, anche mediante periodiche notizie sulla stampa locale fino al giorno stabilito per l'accettazione delle domande.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Il Commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra nel Regno e all'estero ha trasferito la sua sede da Padova a Milano, via S. Giovanni sul Muro n. 18, dove pertanto d'ora innanzi dovrà essere diretta la corrispondenza.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 42ª, anno 1935-XIII, allegato n. 4 alla circolare n. 603 (Corsi allievi ufficiali di complemento):

A pag. 2131, n. 1, 7ª riga, in luogo di « Bologna », leggasi « Roma ».

Dispensa 43ª, anno 1935, circolare n. 624:

A pagina 2202 - alla dodicesima riga dopo l'intestazione: « Pagamento delle fatture » invece di: « marca da bollo da L. 3 » leggasi: « marca da bollo da L. 4 ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

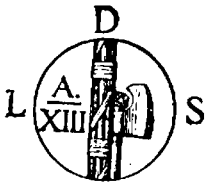
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(8102018) Roma, 1935-XIII - Istit. Poligr. Stato G. C (Copie 7137)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1935 - ANNO XIII — 7 SETTEMBRE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 719 - 5 settembre 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 2493

PARTE SECONDA

Circolare N. 719. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento. — (Direzione generale personale ufficiali) — 5 settembre 1935 - Anno XIII.

1. A scioglimento della riserva fatta con la disposizione di cui al n. 21 del manifesto allegato alla circolare n. 642 *giornale militare* 1935, questo Ministero determina che i militari arruolati con la classe 1914, di cui al n. 1 lettera *A)* del manifesto suddetto, ossia quelli con ferma minore di 3° grado (tre mesi) compresi i residenti all'estero che non abbiano diritto a dispensa, o che, pur avendovi titolo, non intendano avvalersene, e che si trovano in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 9 del manifesto allegato alla circolare n. 603 *giornale militare* 1935, siano lasciati in congedo provvisorio per adempiere all'obbligo, imposto tassativamente

dal R. decreto n. 3224, del 31 dicembre 1923 quale è stato modificato dalla legge n. 1700, del 18 dicembre 1931, di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento.

2. Tale obbligo sarà assolto mediante la frequenza di speciali corsi allievi ufficiali di complemento della durata di tre mesi, salvo che gli interessati preferiscano chiedere, *entro il termine perentorio* del 25 settembre p. v., l'ammissione ai corsi normali da iniziarsi il 15 novembre p. v., nel qual caso dovranno uniformarsi alle norme e condizioni previste dalla relativa circolare n. 603 *giornale militare* 1935.

3. Il ministero si riserva di rendere noto quando e dove detti corsi speciali si svolgeranno.

4. Saranno pure lasciati in congedo provvisorio i militari in congedo illimitato delle classi 1911 e 1913, con ferma minore di 3° grado o corrispondente, muniti di titoli di studio che fa obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, nonchè i militari in congedo illimitato della classe 1912, nelle identiche condizioni, chiamati alle armi con la circolare n. 717 *giornale militare* 1935. Essi potranno, entro il 25 settembre p. v., far domanda di partecipare ai suddetti corsi speciali, oppure di essere ammessi ai corsi normali del 15 novembre p.v., secondo le norme della suddetta circolare 603, od anche, infine, di ottenere la nomina diretta ad ufficiale di complemento a tenore del R. decreto-legge n. 850, in data 13 maggio 1935 (circolare 449 *giornale militare* 1935), le cui norme esecutive sono state emanate con la circolare 614 *giornale militare* 1935.

Se, poi, si tratta di laureati in medicina e chirurgia, in chimica-farmacia ed in veterinaria, essi hanno la facoltà, entro il ripetuto termine, di presentare domanda ai rispettivi distretti di origine o di residenza per l'ammissione ai menzionati corsi speciali, oppure per l'ammissione ai corsi dei corpi sanitari da iniziarsi il 20 gennaio 1936, salvo ad uniformarsi, poi, alle norme e condizioni che saranno dettate nella circolare relativa a tali corsi, quando sarà pubblicata.

I militari, invece, di cui al n. 1 — ultimo comma — del manifesto allegato alla circolare n. 642 *giornale militare* 1935, ossia quelli arruolati con la classe 1914, o con classi anteriori, che per qualsiasi motivo non abbiano potuto pre-

sentarsi alla chiamata dell'aprile 1935, se muniti di titolo di studio che fa obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, debbono frequentare i corsi normali.

5. Le domande di ammissione ai menzionati corsi speciali, da redigersi sulla prescritta carta da bollo di L. 4, dovranno essere indirizzate, non oltre il 25 settembre p. v., o ai distretti di origine o ai distretti di residenza degli interessati.

6. Alle domande, oltre il titolo di studio, dovranno essere uniti i documenti prescritti, quali risultano dal n. 12 del manifesto allegato alla circolare 603 del *giornale militare* 1935.

7. I distretti dovranno chiedere d'urgenza per ogni aspirante le informazioni dell'arma dei CC. RR. e la dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 (già mod. 42) curando contemporaneamente la regolare istruzione di dette istanze.

Ogni comando di distretto le dovrà, in ogni caso, trasmettere al rispettivo comando di corpo di armata non oltre il 10 ottobre p. v.

8. Quando l'istanza manchi di taluno dei documenti prescritti, o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di distretto inviteranno i candidati a presentarlo od a regolarizzarlo entro il 15° giorno da quello ultimo fissato per l'accettazione delle domande (25 settembre).

Se gli interessati non ottempereranno a tale invito nel termine suddetto, i distretti li segnaleranno ai rispettivi comandi di corpo d'armata e chiederanno d'ufficio nei loro riguardi i documenti di rito, trasmettendoli poi ai comandi medesimi, che disporranno l'invio ai corsi d'autorità degli inadempienti.

9. Appena scaduto il *termine* di presentazione delle domande (25 settembre), ogni comando di distretto avrà cura di comunicare d'urgenza al rispettivo comando di corpo d'armata quanti militari nelle condizioni prescritte siano tenuti a seguire i corsi speciali, comprendendovi anche quelli che, pur non avendo fatto domanda di parteciparvi, debbono esservi inviati d'autorità, raggruppandoli secondo il titolo di studio posseduto. Nello stesso tempo i distretti segnaleranno anche, ma a parte, il numero di coloro che avranno chiesto la nomina diretta ad ufficiale di complemento.

I comandi di corpo d'armata, alla loro volta, provvederanno senz'altro a raggruppare i dati ricevuti dai dipendenti distretti e li comunicheranno d'urgenza al ministero.

10. Per l'ammissione ai corsi speciali valgono le norme stabilite dalla suddetta circolare n. 603 per l'ammissione ai corsi normali.

11. I comandi di corpo d'armata decideranno inappellabilmente circa l'ammissione definitiva degli aspiranti.

12. Gli ammessi saranno qualificati per i primi due mesi aspiranti allievi ufficiali di complemento, e cioè semplici soldati.

13. Alla fine del secondo mese gli aspiranti allievi ufficiali saranno promossi, se riconosciuti idonei, allievi ufficiali di complemento.

La qualifica di allievo ufficiale di complemento è a tutti gli effetti equiparata al grado di caporale e comporta quindi il distintivo del grado.

Quelli che verranno giudicati non idonei saranno fatti cessare dalla qualità di aspiranti allievi ufficiali.

Se nel frattempo i militari della loro classe nelle identiche condizioni saranno stati congedati, essi ne seguiranno le sorti.

Diversamente, saranno inviati a prestare servizio ad un corpo, cui fornisce reclute il distretto di leva rispettivo.

14. Alla fine del corso detti allievi, in quanto riconosciuti idonei, verranno nominati aspiranti ufficiali, con l'obbligo di prestare un mese di servizio con tale grado ed un altro mese come sottotenenti.

15. I riprovati, che a senso delle norme stabilite per i corsi normali possono essere ammessi agli esami di riparazione, saranno chiamati a subirli in epoca da fissarsi successivamente dal ministero.

16. Gli allievi riprovati e quelli che non poterono subire gli esami, in attesa di sostenerli, saranno trattenuti in servizio presso l'ente dove hanno seguito il corso.

17. Gli allievi definitivamente riprovati saranno fatti cessare dalla citata qualità.

Se nel frattempo i militari nelle identiche condizioni saranno stati congedati, essi ne seguiranno le sorti.

Diversamente, saranno inviati a prestar servizio ad un corpo, cui fornisce reclute il rispettivo distretto di leva.

18. Per tutto quanto non è diversamente stabilito nella presente circolare dovranno applicarsi le disposizioni contenute nella citata circolare 603 *giornale militare* 1935 e nel manifesto annessovi.

19. I militari, di cui è cenno ai precedenti n. 1 e 4, che siano in possesso di un titolo di studio solo sufficiente ai fini dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, possono essere lasciati in congedo provvisorio solo se facciano domanda, entro il 25 settembre p. v. per essere ammessi ai corsi normali da iniziarsi il 15 novembre p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi speciali allievi ufficiali di complemento per militari con ferma minore di 3° grado e corrispondente.

1. A scioglimento della riserva fatta con la disposizione di cui al n. 21 del manfesto allegato alla circolare n. 642 *giornale militare* 1935, questo Ministero determina che i militari arruolati con la classe 1914, di cui al n. 1, lettera *A*), del manifesto suddetto, ossia quelli con ferma minore di 3° grado (tre mesi), compresi i residenti all'estero che non abbiano diritto a dispensa, o che, pur avendovi titolo, non intendano avvalersene e che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 9 del manifesto allegato alla circolare n. 603 *giornale militare* 1935, siano lasciati in congedo provvisorio per adempiere all'obbligo imposto tassativamente dal R. decreto n. 3224, del 31 dicembre 1923, quale è stato modificato dalla legge n. 1700, del 18 dicembre 1931, di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento.

2. Tale obbligo sarà assolto mediante la frequenza di speciali corsi allievi ufficiali di complemento della durata di tre mesi, salvo che gli interessati preferiscano chiedere, *entro il termine perentorio* del 25 settembre p. v., l'ammissione ai corsi normali da iniziarsi il 15 novembre p. v., nel quale caso dovranno uniformarsi alle norme e condizioni previste dalla relativa circolare n. 603 *giornale militare* 1935.

3. Il ministero si riserva di rendere noto quando e dove detti corsi speciali si svolgeranno.

4. Saranno pure lasciati in congedo provvisorio i militari in congedo illimitato delle classi 1911 e 1913, con ferma minore di terzo grado o corrispondente, muniti di titolo di studio che fa obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, nonchè i militari in congedo illimitato della classe 1912, nelle identiche condizioni, chiamati alle armi con la circolare n. 717 *giornale militare* 1935.

Essi potranno, entro il 25 settembre p. v., far domanda di partecipare ai suddetti corsi speciali, oppure di essere ammessi ai corsi normali del 15 novembre p. v. secondo le norme della suddetta

circolare n. 603, od anche, infine, di ottenere la nomina diretta ad ufficiali di complemento a tenore del R. decreto-legge n. 850 in data 13 maggio 1935 (circolare 449 *giornale militare* 1935), le cui norme esecutive sono state emanate con la circolare n. 614 *giornale militare* 1935.

Se, poi, si tratta di laureati in medicina e chirurgia, in chimico-farmacia ed in veterinaria, essi hanno la facoltà, entro il ripetuto termine, di presentare domanda ai rispettivi distretti di origine o di residenza per l'ammissione ai ripetuti corsi speciali, o per la ammissione ai corsi dei corpi sanitari da iniziarsi il 20 gennaio 1936, salvo ad uniformarsi, poi, alle norme e condizioni che saranno dettate nella circolare relativa a tali corsi, quando sarà pubblicata.

I militari, invece, di cui al n. 1 — ultimo comma — del manifesto allegato alla circolare n. 642 *giornale militare* 1935, ossia quelli arruolati con la classe 1914, o con classi anteriori, che per qualsiasi motivo non abbiano potuto presentarsi alla chiamata dell'aprile 1935, se muniti di titolo di studio che fa obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, debbono frequentare i corsi normali.

5. Le domande di ammissione ai menzionati corsi speciali, da redigersi sulla prescritta carta da bollo di L. 4, dovranno essere indirizzate, non oltre il 25 settembre p. v., o ai distretti di origine o ai distretti di residenza degli interessati.

6. Alle domande, oltre il titolo di studio, dovranno essere uniti i documenti prescritti, quali risultano dal n. 12 del manifesto allegato alla circolare 603 del *giornale militare* 1935.

7. I distretti dovranno chiedere d'urgenza per ogni aspirante le informazioni dell'Arma dei CC. RR. e la dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 (già mod. 42), curando contemporaneamente la regolare istruzione di dette istanze.

Ogni comando di distretto le dovrà, in ogni caso, trasmettere al rispettivo comando di corpo di armata non oltre il 10 ottobre p. v.

8. Quando l'istanza manchi di taluno dei documenti prescritti, o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di distretto inviteranno i candidati a presentarlo od a regolarizzarlo entro il 15° giorno da quello ultimo fissato per l'accettazione delle domande (25 settembre).

Se gli interessati non ottempereranno a tale invito nel termine suddetto, i distretti li segnaleranno ai rispettivi comandi di corpo d'armata e chiederanno d'ufficio nei loro riguardi i documenti di rito, trasmettendoli poi ai comandi medesimi, che disporranno l'invio ai corsi d'autorità degli inadempienti.

9. Appena scaduto il *termine* di presentazione delle domande (25 settembre), ogni comando di distretto avrà cura di comunicare d'urgenza al rispettivo comando di corpo d'armata quanti militari nelle condizioni prescritte siano tenuti a seguire i corsi speciali, comprendendovi anche quelli che, pur non avendo fatto domanda di parteciparvi, debbono esservi inviati d'autorità, raggruppandoli

secondo il titolo di studio posseduto. Nello stesso tempo i distretti segnaleranno anche, ma a parte, il numero di coloro che avranno chiesto la nomina diretta ad ufficiale di complemento.

I comandi di corpo d'armata, alla loro volta, provvederanno senz'altro a raggruppare i dati ricevuti dai dipendenti distretti e li comunicheranno d'urgenza al ministero.

10. Per l'ammissione ai corsi speciali valgono le norme stabilite dalla suddetta circolare n. 603 per l'ammissione ai corsi normali.

11. I comandi di corpo d'armata decideranno inappellabilmente circa l'ammissione definitiva degli aspiranti.

12. Gli ammessi saranno qualificati per i primi due mesi aspiranti allievi ufficiali di complemento, e cioè semplici soldati.

13. Alla fine del secondo mese gli aspiranti allievi ufficiali saranno promossi, se riconosciuti idonei, allievi ufficiali di complemento.

La qualifica di allievo ufficiale di complemento è a tutti gli effetti equiparata al grado di caporale e comporta quindi il distintivo del grado.

Quelli che verranno giudicati non idonei saranno fatti cessare dalla qualità di aspiranti allievi ufficiali.

Se nel frattempo i militari della loro classe nelle identiche condizioni saranno stati congedati, essi ne seguiranno le sorti. Diversamente, saranno inviati a prestare servizio ad un corpo, cui fornisce reclute il distretto di leva rispettivo.

14. Alla fine del corso detti allievi, in quanto riconosciuti idonei, verranno nominati aspiranti ufficiali, con l'obbligo di prestare un mese di servizio con tale grado ed un altro mese come sottotenenti.

15. I riprovati, che a senso delle norme stabilite per i corsi normali possono essere ammessi agli esami di riparazione, saranno chiamati a subirli in epoca da fissarsi successivamente dal Ministero.

16. Gli allievi riprovati e quelli che non poterono subire gli esami, in attesa di sostenerli, saranno trattenuti in servizio presso l'ente dove hanno seguito il corso.

17. Gli allievi definitivamente riprovati saranno fatti cessare dalla citata qualità.

Se nel frattempo i militari nelle identiche condizioni saranno stati congedati, essi ne seguiranno le sorti.

Diversamente, saranno inviati a prestar servizio ad un corpo, cui fornisce reclute il rispettivo distretto di leva.

18. Per tutto quanto non è diversamente stabilito nella precedente circolare dovranno applicarsi le disposizioni contenute nella citata circolare n. 603 *giornale militare* 1935 e nel manifesto annessovi.

19. I militari di cui è cenno ai precedenti numeri 1 e 4, che siano in possesso di un titolo di studio solo sufficiente ai fini della ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, possono essere lasciati in congedo provvisorio solo se facciano domanda entro il 25 settembre p. v., per essere ammessi ai corsi normali da iniziarsi il 15 novembre p. v.

Roma, li 5 settembre 1935 - Anno XIII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

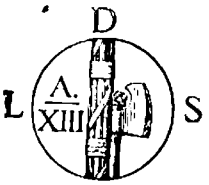
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnato da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(8102250) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato • G. C. (Copie 7811

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1935 - ANNO XIII — 12 SETTEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 12 SETTEMBRE 1935-XIII

Encomio solenne al soldato SADOCCO Elio da Monselice, del 58° fanteria *(alla memoria)*:

« Caduto accidentalmente mentre stava per lanciare una bomba e ferito a morte per lo scoppio, pur consapevole del proprio gravissimo stato, anzichè pensare a sè stesso, si preoccupava, fino a quando non perdeva la conoscenza, della sorte dei compagni vicini che temeva feriti ».

Camporosso in Val Canale, li 30 luglio 1935 - Anno XIII

Encomio solenne all'artigliere PAGLIARDI Walter, del 23° artiglieria del Timavo:

« Colpito in varie parti del corpo per l'accidentale scoppio di una bomba durante un'esercitazione, sopportava con virile contegno le gravi sofferenze delle ferite e della successiva, necessaria amputazione della mano destra, dimostrandosi solo dolente che l'accaduto gli togliesse la possibilità di partire per l'Africa Orientale, come era suo desiderio già da tempo espresso ».

Trieste, 12 agosto 1935 - Anno XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 2503-2505

PARTE PRIMA

N. **720 - 12 luglio 1934** - Anno XII — COLONIE - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1389. - Istituzione delle qualifiche di 1° centurione e di 1° capomanipolo per gli ufficiali delle legioni libiche permanenti della M. V. S. N. . . . . *Pag.* 2509

» **721 - 11 settembre 1935** - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti ai conti di costruzione degli oggetti di corredo per i carabinieri reali . . . . . » 2513

» **722 - 11 settembre 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Corsi di istruzione per i militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento. . . . . » 2515

PARTE SECONDA

N. **723 - 14 agosto 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII . . *Pag.* 2517

» **724 — 17 agosto 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare. . . » 2518

N. 725 – 2 settembre 1935 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Proroga al 1º luglio 1936 dell'attuazione del nuovo sistema di revisione delle contabilità degli enti militari . . . . . *Pag.* 2521

» 726 – 11 settembre 1935 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q., per l'anno 1935. . . . . » 2521

» 727 – 11 settembre 1935 – Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio) – 12 ottobre 1935-XIII. . . » 2522

» 728 – 11 settembre 1935 – Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Treviso, 10 novembre 1935-XIV. . . » 2522

» 729 – 11 settembre 1935 – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 75/27 per la granata da 75/27 mod. 32 . . . . . » 2523

» 730 – 11 settembre 1935 – Anno XIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento delle armi combattenti da comandare a prestar servizio nei corpi di commissariato e di amministrazione . . . . . » 2524

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2524

PARTE PRIMA

Circolare N. 720. — COLONIE – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1389. – Istituzione delle qualifiche di 1° centurione e di 1° capomanipolo per gli ufficiali delle legioni libiche permanenti della M. V. S. N.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 12 luglio 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 205, del 1° settembre 1934 – Anno XII)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla qualifica di 1° capitano;
Visto il R. decreto 14 settembre 1919, n. 1921, che stabilisce nuove norme circa la qualifica di 1° capitano;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, riguardante l'ordinamento delle legioni libiche permanenti della M.V.S.N. e successive variazioni;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 480, relativa ai provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite per gli ufficiali delle legioni libiche permanenti le qualifiche di 1° centurione e 1° capomanipolo.

Esse sono conferite ai centurioni e capimanipolo nominati rispettivamente primi capitani e primi tenenti del Regio esercito.

Art. 2.

Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo della M. V. S. N. che aspirano a dessere destinati alle legioni libiche permanenti non sono applicabili i limiti di età stabiliti dall'art. 6 dell'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608.

Art. 3.

I capimanipolo nei quadri della M.V.S.N. possono essere trasferiti nelle legioni libiche permanenti sino all'età di 40 anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto: *Il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 128. — MANCINI.

AVVERTENZE.

In base al disposto dell'art. 1 del decreto, ai primi centurioni ed ai primi capimanipolo già dei battaglioni libici « Oea » e « Berenice », ora nella IV divisione CC. NN.,

spetta il trattamento economico stabilito dalle disposizioni vigenti per i primi capitani e per i primi tenenti del Regio esercito.

Il trattamento in parola non compete ai centurioni e capimanipolo della milizia ordinaria per i quali le disposizioni in vigore sull'ordinamento non prevedono la qualifica stessa, anche se gl'interessati abbiano ottenuto, nel R. esercito, la qualifica di primo capitano o di primo tenente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 721. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti ai conti di costruzione degli oggetti di corredo per i carabinieri reali.** - (Direzione generale servizi logistici). — 11 settembre 1935 - Anno XIII.

Sono approvate le seguenti varianti ai conti di costruzione di cui alla raccolta ediz. 1932 e alla circolare 489 del *giornale militare* - anno 1934.

Pag. 158 (raccolta) — *Mantellina per marescialli dei carabinieri guardie del Re*:

Cancellare, in corrispondenza del panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40: « 1,20 - 33 - 39,60 » e sostituire rispettivamente con « 1,13 - 33 - 37,290 ».

Inserire dopo la detta voce:

« Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48 - m. 0,07 a L. 51, L. 3,57 ».

Rettificare il prezzo di costo in L. 284,755 anzichè 283,495 e quello di conteggio in L. 284,80 anzichè 283,60.

Pag. 159 (raccolta) — *Pastrano da maresciallo dei carabinieri guardie del Re*:

Cancellare completamente la riga corrispondente al panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40 e sostituire con:

« Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48 - m. 0,07 a L. 51, L. 3,570 ».

Rettificare il prezzo di costo in L. 312,501 anzichè 311,233 e quello di conteggio in L. 312,60 anzichè 311,40.

Pag. 160 (raccolta) — *Pastrano per brigadiere, vice brigadiere, appuntato e carabinieri guardie del Re*:

Cancellare, in corrispondenza del panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40 « 1,40 - 33,00 - 46,200 » e sostituire rispettivamente con « 1,33 - 33,00 - 43,890 ».

Inserire dopo detta voce:

« Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48 - m. 0,07 a L. 51, L. 3,570 ».

Rettificare il prezzo di costo in L. 445,682 anzichè lire 444,422 e quello di conteggio in L. 445,80 anzichè L. 444,60.

Pag. 2008 (*circolare* 489 *giornale militare* 1934):

Conto di costruzione del pastrano per brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e carabiniere guardie del Re (senza maniche):

Cancellare, in corrispondenza del panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40 « 1,40 - 33,00 - 46,200 » e sostituire rispettivamente con « 1,33 - 33,00 - 43,890 ».

Inserire dopo detta voce:

« Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48 - m. 0,07 a L. 51, L. 3,570 ».

Rettificare il prezzo di costo in L. 390,062 anzichè lire 388,802 e quello di conteggio in L. 390,10 anzichè L. 388,80.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 722. — RECLUTAMENTO. — **Corsi di istruzione per i militari in congedo aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 settembre 1935 - Anno XIII.

Per i militari in congedo che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento in base all'art. 22, n. 6, del T. U. delle disposizioni sul reclutamento — quale risulta modificato dai RR. DD. legge 28 gennaio 1935, n. 36 e 13 maggio 1935, n. 850 — e che facciano domanda di essere destinati in reparti mobilitati, il corso d'istruzione e l'esperimento pratico, stabiliti dalla circolare 614 del *giornale militare* corrente anno, sono ridotti rispettivamente a trenta e dieci giorni ed avranno luogo presso una scuola allievi ufficiali di complemento.

Il corso di istruzione sarà continuativo e tanto questo che l'esperimento pratico dovranno essere intensificati in relazione alla loro breve durata.

Le presenti disposizioni, che integrano quelle della circolare 614 *giornale militare,* pubblicata l'8 agosto 1935, entrano in vigore dalla stessa data.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 723. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 20 novembre 1934-XIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 agosto 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 novembre 1934, col quale fu indetto un concorso per esami a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 16 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra:

1. PISCOPO Giuseppe . . . . . con punti 17.666
2. TENORE Agostino . . . . . » » 17.332
3. GRIZZUTI Nino . . . . . » » 17.166

4.	MAGLIETTA Guido	con punti	16.166
5.	PERROTTA Sebastiano	» »	15.916
6.	VALENZA Fortunato	» »	15.583
7.	MAZZOTTA Giuseppe	» »	15.250
8.	PALMERINI Giacomo	» »	15.000
9.	LA FERLA Carlo Ottavo . . .	» »	14.999
10.	LUCCI Mario	» »	14.916
11.	CAVAIONI Eugenio	» »	14.666
12.	VILLANI Giorgio	» »	14.333
13.	BERRILLI Alfonso	» »	14.166
14.	MINOLFI Lorenzo nato il 5 ottobre 1906	» »	14.083
15.	GUELFI Rocco nato il 15 maggio 1911	» »	14.083
16.	D'OCA Alfio nato il 30 luglio 1906	» »	14.000
17.	FAVAZZA Francesco nato il 21 giugno 1908	» »	14.000

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(*D. M.* 14-8-1935-XIII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 27-8-1935-XIII, *registro n.* 22, *foglio n.* 104).

N. 724. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 agosto 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514;

Visto il regolamento per il personale degli assistenti del genio militare, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare.

Art. 2.

Tale esame avrà luogo presso un ufficio fortificazioni di corpo di armata che sarà designato dal Ministero, e vi saranno ammessi i sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni volute per aspirare all'impiego civile, abbiano già fatto domanda d'impiego di assistente del genio militare o la presentito entro il 30 settembre 1935-XIII.

Tali domande dovranno pervenire al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), al più presto e comunque non oltre il 15 ottobre c. a.

Art. 3.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal ministero e composta di un maggiore del genio, presidente, di due capitani del genio e di due ragionieri geometri principali, membri.

Un primo ragioniere geometra disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione.

Art. 4.

L'esame preliminare consisterà in prove scritte e orali, giusta il programma, allegato *E*, di cui alla circolare 27 del *giornale militare* dell'anno 1924.

Art. 5.

Nello svolgimento degli esami si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto

30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della amministrazione dello Stato.

Art. 6.

I sottufficiali che supereranno l'esame preliminare saranno ammessi ad un corso teorico-pratico, che verrà effettuato presso un ufficio fortificazioni di corpo di armata che sarà designato dal ministero. Tale corso avrà la durata da quattro a sei mesi.

Art. 7.

Al termine del corso teorico-pratico i sottufficiali sosterranno un nuovo esame definitivo, che verterà sullo stesso programma di cui al precedente art. 4.

La commissione esaminatrice di detto esame definitivo sarà nominata dal ministero e composta di un colonnello o tenente colonnello del genio, presidente; di un ragioniere geometra capo o principale, di due maggiori del genio e di un capitano del genio, membri.

Un primo geometra disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione.

Art. 8.

I sottufficiali che nell'esame definitivo risulteranno idonei, saranno inviati presso gli uffici di fortificazioni di corpo di armata per compiervi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

Coloro che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno nominati assistenti aggiunti del genio militare, secondo l'ordine con cui sono inscritti fra gli aspiranti a tale impiego, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1935 - Anno XIII
Registro n. 22, foglio n. 127.

N. 725. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Proroga al 1° luglio 1936 dell'attuazione del nuovo sistema di revisione delle contabilità degli enti militari.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 2 settembre 1935 - Anno XIII.

Con riferimento al decreto ministeriale 22 dicembre 1934 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e le relative attribuzioni (circolare 1012 del *giornale militare* 1934) ed alla circolare 18 del *giornale militare* del corrente anno, avverto che — in conseguenza delle attuali esigenze — ho determinato di prorogare al 1° luglio 1936 l'attuazione del nuovo sistema di revisione delle contabilità dei servizi tecnici e degli enti speciali, sancito dalla circolare 1012 surricordata.

Pertanto il servizio di revisione delle contabilità per tutti gli enti del R. esercito continuerà a svolgersi con il sistema e mediante gli organi che ne sono attualmente investiti per tutto l'esercizio finanziario in corso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 726. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q., per l'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 settembre 1935 - Anno XIII.

Sotto la data 9 settembre 1935-XIII:

Nella commissione per la classifica dei tenenti colonnelli e dei maggiori, indicata nella circolare n. 26 *giornale militare* del 19 gennaio c. a., il maggiore generale medico VOLPE Mazzini, è sostituito dal maggiore generale medico MAZZETTI Loreto, per la classifica degli ufficiali superiori medici e chimici farmacisti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 727. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio) – 12 ottobre 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 11 settembre 1935 – Anno XIII.

Premio ministero della guerra. — Corsa in campagna (su pista segnata per cavalli iscritti nei ruoli di proprietà, carica e servizio di 5 anni ed oltre, nati nella circoscrizione del centro rifornimento quadrupedi del Lazio, montati da ufficiali *delle due* circoscrizioni).

Esclusi i cavalli di P. S.

Peso: 5 anni: kg. 72 — oltre kg. 75 i cavalli figli di p. s.: kg. 2 di sopraccarico.

Distanza: m. 3500 circa, con ostacoli.

Premi: coppa al reggimento o ente vincitore e L. 3000, delle quali 2500 date dal ministero della guerra (L. 1800-700-500).

Il 15% dei premi agli allevatori.

Chiusura delle iscrizioni: 8 ottobre 1935-XIII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 728. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Treviso, 10 novembre 1935-XIV.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 11 settembre 1935 – Anno XIII.

Premio esercito. — Categoria militare di 1ª circoscrizione. La gara sarà svolta secondo la formula di cui alla circolare 2282, in data 15 febbraio 1934-XII, dell'ispettorato delle truppe celeri, ad eccezione della prova di addestramento per la quale varranno le prescrizioni contenute nella circolare dello stesso ispettorato n. 23600 del 1° dicembre 1931-XIII.

Prova di addestramento. - (Mattino) 10 novembre: esercizi previsti dagli allegati n. 1 e 2 della circolare sopracitata n. 23600.

Prova di salto di ostacoli. — (Pomeriggio) 10 novembre: percorso dello sviluppo di m. 800 con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, tra i quali quelli stabiliti dalla già citata circolare 2282; cadenza m. 350 al minuto primo.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare 2282.

Premi: L. 4000, date dal comitato organizzatore, delle quali L. 1500 date dalla Società pel cavallo italiano.

Tassa d'iscrizione: L. 20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 729. — PUBBLICAZIONI MILITARI. - **Tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 75/27 per la granata da 75/27 mod. 32.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 11 settembre 1935 - Anno XIII.

Sono state pubblicate le tavole di tiro grafico-numeriche del cannone da 75/27 — mod. 911 — mod. 906 — mod. 912 per la granata da 75/27 mod. 32.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. — parte II — artiglieria - pag. 81 — n. categorico 2536 — prezzo L. 7.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 730. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento delle armi combattenti da comandare a prestar servizio nei corpi di commissariato e di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 settembre 1935 – Anno XIII.

Gli ufficiali di complemento da comandare per la 2ª aliquota, di cui alla circolare 488 del *giornale militare* c. a., a prestare servizio nei corpi di commissariato e di amministrazione, possono essere tratti, oltre che dagli aspiranti ufficiali, anche dai sottotenenti che stanno prestando il servizio di prima nomina e da quelli che tale servizio iniziarono il 1º luglio 1934, ma che si trovino attualmente alle armi come richiamati presso reparti non mobilitati.

Le domande che all'uopo gli interessati hanno facoltà di inoltrare, dovranno pervenire, per via gerarchica, a questo ministero (direzione generale personale ufficiali — divisione III) non oltre il 30 corrente mese.

Restano ferme tutte le altre condizioni stabilite con la citata circolare 488 del *giornale militare* c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 46ª, anno 1935, circ. 651:

A pagina 2286, n. 3, invece di «. . . . . non riceveranno alcuna indennità speciale, ecc., ...» scrivere: «. . . riceveranno il trattamento economico stabilito dalla circolare n. 328 del foglio d'ordini n. 22 del 1934.

A pagina 2287, sostituire il n. 8 col seguente:

«Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) geografia delle colonie italiane;

b) storia delle colonie italiane e straniere;

c) legislazione coloniale italiana;
d) nozioni di istituzioni islamiche;
e) nozioni d'arte militare coloniale;
f) nozione d'igiene coloniale;
g) lingue parlate nelle nostre colonie (Swahili - Amarico e Arabo Tripolino) (facoltative).

Il corso sarà integrato da speciali conferenze, visite a monumenti, biblioteche, ecc.

Dispensa 46ª, anno 1935, circolare n. 659;

A pagina 2296, depennare le righe 9 e 10.

A pagina 2296, dopo la riga 26, aggiungere:

Maresciallo capo BARTOLUCCI Giuseppe, 13° reggimento artiglieria « Granatieri di Sardegna ».

Sergente maggiore ZASTIN Aldo, 9° reggimento bersaglieri.

Sergente maggiore DE FAZIO Angelo, 15° reggimento fanteria.

Sergente maggiore ROMEO Argante, 152° reggimento fanteria.

Sergente maggiore CECCANTI Giuseppe, 152° reggimento fanteria.

Maresciallo ordinario PAMPALONE Giuseppe, 152° reggimento fanteria.

Maresciallo capo CARRARA Carlo, 22° reggimento fanteria.

Sergente maggiore PASSA Pompeo, 2° reggimento bersaglieri.

Sergente maggiore GIOVANNONI Canzio, 22° reggimento fanteria.

Sergente maggiore TIMON Mario, 231° reggimento fanteria.

Sergente maggiore SANCARLO Giuseppe, 6° reggimento fanteria.

Sergente maggiore LANZARA Mario, centro esperienze per fanteria.

Dispensa 46ª, anno 1935, circolare n. 660:

A pagina 2299, riga 38ª, dopo la dizione « capo officina », aggiungere « automobilista ».

A pagina 2300, riga 10ª, depennare « 6° centro automobilistico » ed aggiungere invece « reggimento cavalleggeri guide, centro addestramento c. v. ».

A pagina 2300, riga 18ª, depennare « 9° centro automobilistico » ed aggiungere invece « 9° reggimento genio ».

PREZZO L. 2 —

(8102192) Roma, 1935-XIII. — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (C. 7137)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª 1935 - ANNO XIII 12 SETTEMBRE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 731 - 1 settembre 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Speciale arruolamento volontario nei centri automobilistici con nomina a sergente. . . . . *Pag.* 2527

PARTE SECONDA

Circolare N. 731. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Speciale arruolamento volontario nei centri automobilistici con nomina a sergente.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 settembre 1935 - Anno XIII.

1. — È aperto uno speciale arruolamento volontario nei centri automobilistici con nomina a sergente, con le modalità di cui al manifesto allegato.

2. — I comandi di distretto o di centro, ricevute le domande, verificheranno anzitutto la regolarità dei documenti presentati e richiederanno ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva degli aspiranti. Essi richiede-

ranno inoltre alla Regia procura presso il tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 44 (già 42) per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 141 del T. U. delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

Assumeranno inoltre informazioni riservate a mezzo dei competenti comandi dei CC. RR. sui precedenti *morali e politici* dei singoli aspiranti.

Riscontrata regolare la posizione degli aspiranti, i comandi di centro o di distretto li sottoporranno a visita medica per accertare la loro idoneità alla specialità automobilisti.

Le domande degli aspiranti all'arruolamento volontario, saranno dal distretto o dai centri, cui furono presentate, trasmesse, al più presto, unitamente ai relativi documenti ed al verbale di visita medica subita dall'aspirante, al comando del corpo d'armata da cui dipende il centro al quale è stata presentata la domanda, o, se la domanda è stata presentata ad un distretto, al corpo d'armata dal quale dipende il centro richiesto dall'aspirante.

Detti comandi di corpo d'armata, nella loro competenza, provvederanno a compilare la graduatoria di merito per le ammissioni ai posti messi a concorso e disporranno per l'arruolamento dei prescelti.

Le graduatorie di *tutti i concorrenti* dovranno essere sollecitamente trasmesse a questo ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) il quale eventualmente provvederà alle equiparazioni occorrenti.

3. — Gli aspiranti dovranno risultare fisicamente idonei ad incondizionato servizio per la specialità automobilisti e la maggiore cura dovrà essere posta in tale accertamento.

4. — L'atto di arruolamento volontario o di assunzione della ferma di anni due, dovrà essere conforme al mod. 22 del catalogo degli stampati, edizione 1931, curando di sostituire alla citazione degli articoli del T. U. delle leggi sul reclutamento del 5 agosto 1927, n. 1437, gli articoli corrispondenti del vigente testo unico 8 settembre 1932, numero 1332.

5. — Il centro che compirà l'arruolamento dovrà impiantare anche il foglio matricolare.

6. — Per i giovani *non ancora arruolati* dai consigli di leva dovrà essere inscritta sul foglio matricolare la seguente variazione, la quale sostituisce quella di cui al n. 32 della tabella 2 del regolamento sulle matricole:

« soldato volontario con la ferma di anni 2 nel . . . . . (indicare il centro) . . . . . a senso della circolare n. 731 del *giornale militare* 1935, li . . . . . ».

Per i giovani *già arruolati* dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere del tenore seguente:

« ammesso alla ferma di anni 2 nel . . . . . (indicare il centro) . . . . . a senso della circolare n. 731 del *giornale militare* del 1935, li . . . . . ».

7. — La commissione di arruolamento dovrà essere costituita nel modo indicato dalla circolare n. 418 del *giornale militare* del 1926.

8. — I centri dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI della raccolta di disposizioni in vigore concernente il reclutamento del Regio esercito.

9. — A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato mod. n. 1 ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione, per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamento volontario nei centri automobilistici con nomina a sergente.

1. — È aperto uno speciale arruolamento volontario con nomina a sergente presso i centri automobilistici e nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

1°	centro	automobilistico	(Torino)	n.	10 posti
2°	»	»	(Alessandria) .	»	10 »
3°	»	»	(Milano)	»	15 »
4°	»	»	(Bolzano)	»	30 »
5°	»	»	(Trieste)	»	15 »
6°	»	»	(Bologna)	»	15 »
7°	»	»	(Firenze)	»	10 »
8°	»	»	(Roma)	»	10 »
9°	»	»	(Bari)	»	10 »
10°	»	»	(Napoli)	»	10 »
11°	»	»	(Udine)	»	30 »
12°	»	»	(Palermo)	»	10 »
13°	»	»	(Cagliari)	»	10 »
			Totale . . .	n.	185 posti

Le domande per tale arruolamento, in carta bollata da lire 4, potranno essere presentate da ora fino al 15 ottobre 1935, al comando di qualsiasi distretto o di qualsiasi centro automobilistico. Nelle domande presentate ai distretti dovrà essere indicato presso quale centro l'aspirante desidera essere arruolato. Nei limiti della possibilità la maggior parte dei volontari sarà accontentata nella scelta della sede. L'incorporazione degli ammessi avverrà il 15 di novembre p. v.

2. — Possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario, assumendo la ferma di anni due, coloro che non siano stati ancora arruolati con la propria leva, purchè abbiano compiuto 18 anni di età o li compiano non oltre il 15 novembre p. v., nonchè i rivedibili e riformati per i quali sia venuto a cessare la causa della rivedibilità o della riforma, e, per i riformati, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

3. — Possono inoltre essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni, alle stesse condizioni, i giovani della classe 1915, già arruolati dai competenti organi di leva, nonchè i militari della classe 1914 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari od a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

4. — I cittadini delle isole italiane dell'Egeo, che hanno la cittadinanza italiana senza il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi di servizio militare, possono essere ammessi all'arruolamento volontario su parere conforme del governatore delle isole. Con la prestazione di tale servizio essi acquistano la piena cittadinanza.

5. — Non saranno effettuati arruolamenti volontari di inscritti marittimi a meno che si tratti di inscritti riformati o dichiarati rivedibili nella leva di mare o di nati dopo il 1915.

6. — Insieme con la domanda gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal capo del comune di residenza del giovane o dal comune di cui è originaria la famiglia;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal capo del comune in cui il giovane ha domicilio o dai capi dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernente il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento, sulla prescritta carta da bollo, da rilasciarsi dal padre, o, in caso di morte o di assenza legalmente dichiarata del padre, dalla madre o, in loro vece, dal tutore,

È valido il consenso della madre anche quando risulti da atto notorio redatto davanti al pretore od all'autorità comunale, che il padre sia irreperibile oppure residente in paese nel quale, per la ristrettezza del tempo non vi sia modo di interpellarlo;

f) diploma di licenza elementare superiore ovvero certificato attestante di aver compiuto con successo gli studi delle prime cinque classi elementari. Gli aspiranti non dovranno trascurare di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso, nonchè i certificati e documenti di lavoro e professionali.

In caso di *comprovata indigenza* i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno essere redatti in *carta libera*.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Avranno la preferenza coloro che siano forniti di maggiori titoli di lavoro e professionali.

Coloro però che sono in possesso del titolo di studio per la frequenza obbligatoria dei corsi allievi ufficiali di complemento (diploma di maturità o di abilitazione delle scuole medie di secondo grado), non potranno partecipare al presente arruolamento.

7. — Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole. In caso di riscontrata inesattezza di tale dichiarazione, l'arruolamento verrà senz'altro annullato.

8. — Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,55.

Per l'ammissione nei centri automobilistici è necessario avere ottimo udito e quell'acutezza di vista, che si richiede per l'assegnazione di reclute ai centri stessi.

9. — Il comando del distretto o del centro presso cui è presentata la domanda ammetterà l'aspirante a visita medica in un giorno da destinarsi.

10. — La destinazione ai singoli centri verrà fatta dai rispettivi comandi di corpo d'armata e comunicata agli aspiranti a mezzo del comando di distretto o di centro, cui essi hanno presentato domanda.

11. — Tutti i volontari, se giudicati idonei con le norme stabilite dalla circolare 589 del *giornale militare* 1934 conseguiranno, indipendentemente da vacanze di organico, la promozione a caporale dopo tre mesi dall'incorporazione (sempre quando siano stati nominati « soldati scelti » da almeno un mese), la promozione a caporale maggiore al compimento del 5° mese di servizio, ed a sergente al compimento del 12°.

Nel complesso delle prove da sostenere per conseguire il grado di sergente, i volontari sono ammessi ad un *solo* esame di riparazione da sostenersi dopo un ulteriore periodo di servizio di due mesi col grado che rivestono: coloro che non risulteranno idonei all'esame di riparazione saranno prosciolti dalla ferma di due anni e compiranno un servizio alle armi, qualora non lo avessero già ultimato, pari a quello spettante pei loro obblighi *normali* di leva.

I volontari, che in conseguenza del presente provvedimento, saranno promossi sergenti oltre il 12° mese di servizio, al compimento della ferma di due anni, saranno inviati in licenza straordinaria senza assegni fino al raggiungimento dei dodici mesi di anzianità da sergente, per maturare il diritto al premio di lire 1000, a meno che speciali esigenze di servizio non richiedano il loro trattenimento alle armi.

Al termine dell'anno di servizio da sergente, al volontario spetta un premio di lire 1000, ridotto a lire 712 nette per effetto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

12. — Al compimento della ferma di due anni i sergenti verranno congedati, a meno che speciali esigenze di servizio non richiedano il loro trattenimento alle armi. Solamente i migliori di essi che si siano distinti in modo specialissimo per istruzione, condotta ed attitudine militare, potranno essere proposti per conseguire la rafferma di un anno. L'ammissione a tale prima rafferma dà adito all'ulteriore carriera militare.

13. — L'arruolamento volontario e l'ammissione alla ferma di due anni dànno titolo ad un fratello consanguineo a consentire l'assegnazione alla ferma minore di 2° grado (sei mesi). Il beneficio è, peraltro, revocabile qualora non sia compiuta la speciale ferma contratta.

14. — Tutti gli arruolati volontari e tutti gli ammessi alla ferma di due anni porteranno lo speciale distintivo per essi stabilito.

15. — La ferma di due anni contratta dovrà essere compiuta per intero, non essendone ammesso il proscioglimento, tranne che dopo l'arruolamento siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia, tali da richiedere, a giudizio insindacabile del ministero, la presenza a casa del militare.

Il ministero si riserva anche di esaminare la possibilità di concedere il proscioglimento in caso di mancata promozione a sergente.

16. — All'atto della promozione a caporale, a caporale maggiore ed a sergente, il ministero *si riserva* di effettuare quei trasferimenti, che saranno necessari in relazione alla situazione degli organici dei sottufficiali nei vari corpi.

Roma, 11 settembre 1935 - Anno XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PREZZO L. 2 —

(8102823) Roma, 1935-XIII. — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (C. 7137)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1935 - ANNO XIII — 19 SETTEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 19 SETTEMBRE 1935-XIII

Encomio solenne al tenente osservatore R. E. Raffaele ANTONELLI *(alla memoria)*:

« Brillante ufficiale osservatore dall'aeroplano, pieno di entusiasmo per il volo, partiva per una missione di aerocooperazione malgrado condizioni atmosferiche incerte che, aggravatesi, provocavano la morte dell'ufficiale e del pilota nel generoso tentativo di salvare l'apparecchio ».

Rovegro (Valle S. Bernardino), 13 agosto 1935 Anno XIII.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2535

PARTE PRIMA

N. 732 - 20 giugno 1935 - Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1435 relativo all'applicazione della legge 4 gennaio 1934, n. 31, concernente l'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei cittadini delle isole italiane dell'Egeo *Pag.* 2541

» 733 - 3 settembre 1935 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE - RECLUTAMENTO. — Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 29 ottobre 1933, n. 1379 convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 31 e del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1435, concernenti l'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei cittadini delle isole italiane dell'Egeo . . . . . » 2543

» 734 - 18 luglio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto interministeriale n. 144. - Gestione del materiale del gruppo *C* del R. esercito ceduto agli enti della milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT). . . . . » 2549

» 735 - 26 luglio 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1603. - Aumento della indennità coloniale al personale di ruolo civile e militare in servizio in Eritrea e nella Somalia . . . . . » 2551

» 736 - 9 agosto 1935 - Anno XIII — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto relativo alla concessione del gagliardetto ai gruppi carri veloci delle divisioni celeri . . . . . » 2553

N. 737 – 3 settembre 1935 – Anno XIII — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Modificazione dei prospetti quadrimestrali delle punizioni inflitte ai sottufficiali ed alla truppa . . . . . *Pag.* 2555

» 738 – 18 settembre 1935 – Anno XIII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici . . . . . » 2557

» 739 – 18 settembre 1935 – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI – TRASPORTI. — « Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive sulle ferrovie dello Stato » che sostituisce ed abroga l'allegato n. 5 della pubblicazione n. 7212 « Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato ». – Parte seconda – trasporti di cose – edizione 15 maggio 1934-XII . . . . . » 2559

» 740 – 18 settembre 1935 – Anno XIII — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Denominazione di materiali di nuova adozione . . . . . » 2561

PARTE SECONDA

N. 741 – 17 agosto 1935 – Anno XIII — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1592. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, di militari di truppa della classe 1913, residenti nel Regno, ascritti a ferma minore di 3° grado. . . . . *Pag.* 2563

» 742 – 17 agosto 1935 – Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 1589. – Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali delle armi di fanteria, artiglieria e genio e loro specialità, delle classi dal 1900 al 1910. . . . . » 2564

» 743 – 17 agosto 1935 – Anno XIII — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1590. – Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa del genio delle classi 1910 e 1912 . . » 2566

N. 744 - 17 agosto 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1591. - Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa di sanità, sussistenza e del servizio automobilistico militare della classe 1912. . . . . *Pag.* 2567

» 745 - 11 settembre 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario . . » 2569

» 746 - 17 settembre 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Costituzione della commissione speciale di avanzamento, di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito. . . . . » 2570

» 747 - 18 settembre 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q., per l'anno 1935. . . . . » 2571

» 748 - 18 settembre 1935 - Anno XIII — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza delle categorie *B* e *C* . . . . . » 2571

» 749 - 18 settembre 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per la preparazione di personale da adibire alla proiezione cinematografica » 2572

» 750 - 18 settembre 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito. . . . . » 2574

» 751 - 18 settembre 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 2637 « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito - fascicolo n. 30 - servizio sanitario militare » . . . . . » 2574

N. 752 - 18 settembre 1935 - Anno XIII — RECTUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 2575

» 753 - 18 settembre 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove scritte per il 65° corso (1935-38) della scuola di guerra . . . . » 2576

» 754 - 18 settembre 1935 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Norme da osservarsi per la provvista dei materiali di ricambio per « carri veloci 33 » (produzione Ansaldo) per l'esercizio finanziario 1935-36. . . . . » 2577

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2579

PARTE PRIMA

Circolare N. 732. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1435 relativo all'applicazione della legge 4 gennaio 1934, n. 31, concernente l'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei cittadini delle isole italiane dell'Egeo.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 giugno 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 183, del 7 agosto 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 gennaio 1934, n. 31, con la quale è stato convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, numero 1379, sul conferimento della piena cittadinanza italiana ai cittadini delle Isole italiane dell'Egeo;

Riconosciuta l'opportunità di emanare norme per la esecuzione della legge anzidetta;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il cittadino delle Isole italiane dell'Egeo deve dimostrare, ai fini dell'acquisto della piena cittadinanza italiana di cui al R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 31, di trovarsi nelle condizioni pre-

viste dal secondo comma dell'articolo unico di tale provvedimento e produrre, oltre i documenti indicati nell'art. 1 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, un certificato del Governatore delle Isole italiane dell'Egeo dal quale risulti essere egli in possesso della cittadinanza di quelle Isole.

Per l'acquisto della piena cittadinanza italiana ai cittadini delle Isole italiane dell'Egeo si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, sopracitato.

La domanda e i documenti anzidetti possono essere presentati, oltre che al Ministero dell'interno e agli Agenti diplomatici e consolari all'Estero, come dall'art. 1 del decreto stesso, al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

Il giuramento di cui all'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per coloro che risiedono nell'Egeo può essere anche prestato dinanzi al Segretario generale del Governo, per l'Isola di Rodi, o dinanzi al Reggente, o Delegato del Governo, per le altre Isole. Queste autorità rilasciano all'interessato copia del relativo verbale e ne trasmettono un'altra copia al Comune del Regno che verrà designato dal naturalizzato come Comune di legale domicilio agli effetti della leva, ed, in mancanza di tale designazione, al comune di Roma.

Del prestato giuramento sarà data pure comunicazione al Ministero dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 14. — GIACHEDDU.

N. 733. — DISPOSIZIONI VARIE. - RECLUTAMENTO. **Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 29 ottobre 1933, n. 1379, convertito nella legge 4 gennaio 1934, n. 31 e del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1435, concernenti l'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei cittadini delle isole italiane dell'Egeo.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 settembre 1935 - Anno XIII.

1. Il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, riportato nella circolare 630 del *giornale militare* del 1933 e convertito nella legge 4 gennaio 1934 n. 31 stabilisce che i cittadini delle isole italiane dell'Egeo possono ottenere la cittadinanza italiana comprendente il godimento dei diritti politici e l'obbligo del servizio militare nei due seguenti modi:

a) per decreto reale inteso il Governatore delle isole e su parere favorevole del Consiglio di Stato;

b) con la prestazione del servizio militare, al quale i cittadini in parola possono essere ammessi a loro domanda e su parere conforme del Governatore delle isole.

I. — Acquisto della piena cittadinanza italiana per decreto Reale.

2. L'acquisto per decreto reale della piena cittadinanza italiana importa, come la stessa legge stabilisce, nel cittadino delle isole italiane dell'Egeo l'obbligo del servizio militare, obbligo che, giusta gli articoli 1 e 8 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento sussiste fino al compimento del 55° anno di età e si concreta con il concorso alla leva, e, per gli abili, che non abbiano ancora compiuto il 32° anno, con la prestazione della ferma.

3. Con l'obbligo di concorrere alla leva, sorge, nei detti neo cittadini, il dovere di farsi iscrivere sulle liste, mediante aggiunzione in quelle della leva di terra in corso, del comune del Regno in cui hanno prestato il giuramento di cui all'articolo 5 della legge 13 giugno 1912 n. 555, oppure, nel caso che abbiano prestato il giuramento nelle isole dell'Egeo, nelle liste del comune del Regno che gli stessi interessati potranno indicare come comune di loro legale domicilio agli

effetti della leva. In difetto di tale designazione, essi dovranno essere inscritti sulle liste di leva del comune di Roma a mente dell'ultimo comma dell'art. 43 del citato testo unico.

Giusta le disposizioni della legge sul reclutamento e del relativo regolamento, l'obbligo delle iscrizioni sulle liste spetta agli interessati; ma indipendentemente da tale obbligo, l'inscrizione sulle liste di leva del cittadino delle isole italiane dell'Egeo che acquista la piena cittadinanza italiana per decreto reale deve effettuarsi d'ufficio a cura del comune del Regno presso cui viene prestato il giuramento o presso il quale viene trasmessa copia del verbale del giuramento stesso, se questo è prestato fuori dei territori del Regno a senso dell'art. 3 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, o è prestato nelle isole dell'Egeo, a senso dell'ultimo comma del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1435.

4. La partecipazione alla leva da parte dei neo cittadini si effettuerà con le modalità stesse prescritte dalla circolare annuale di chiamata alla leva di terra per gli altri cittadini che risiedono nel Regno, o nelle isole italiane dell'Egeo.

5. I cittadini delle isole italiane dell'Egeo che abbiano ottenuto il conferimento della piena cittadinanza italiana per decreto reale sono dispensati, in tempo di pace, dal prestare servizio militare di leva, qualora, alla data del giuramento col quale si perfeziona l'acquisto di tale cittadinanza, abbiano compiuto il 32° anno di età. Essi hanno, peraltro, l'obbligo di rispondere ai richiami della loro classe nei limiti e nelle condizioni stabilite per gli altri cittadini italiani nel Regno.

II. — Acquisto della piena cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

A. *Disposizioni generali.*

6. Come si è detto alla lettera *b*) del n. 1, le nuove disposizioni prevedono anche l'acquisto della cittadinanza italiana piena da parte di dodecannesini mediante la prestazione del servizio militare.

Alla prestazione del servizio militare si può pervenire — previo conforme parere del Governatore delle isole — me-

diante semplice concorso alla leva, o mediante arruolamento volontario.

Condizione necessaria e sufficiente perchè l'acquisto della cittadinanza italiana si verifichi nel cittadino egeo, è il semplice arruolamento, ottenuto sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, e degli ordinamenti militari.

7. La domanda per essere ammesso a prestare servizio militare nel R. esercito deve contenere le complete generalità del richiedente e dei suoi genitori (nome, cognome, luogo e data di nascita), l'indicazione del paese di origine dei genitori e quale sia la loro cittadinanza. Nella domanda deve anche essere indicato il comune del Regno eletto a domicilio di leva con l'indicazione del luogo di residenza e di recapito.

Gli analfabeti potranno fare domanda verbale fornendo tutti i dati anzidetti, alla presenza di due testimoni, o presso il Reggente e i delegati di Governo, o presso i comandi di stazione carabinieri o presso il Governatore delle isole. La domanda sarà firmata dai testimoni e dall'impiegato alla presenza del quale essa viene fatta.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza delle isole italiane dello Egeo;

c) situazione di famiglia;

d) certificato penale.

8. La domanda redatta a senso del n. 7 deve essere inoltrata insieme con i prescritti documenti, al Governatore delle isole per il parere e perchè provveda all'ulteriore inoltro all'ufficio provinciale di leva, o al competente comando militare, secondo che si tratti di giovane ammissibile ad arruolamento di leva, oppure di ammissibile ad arruolamento volontario.

B. — *Arruolamento con ferma di leva.*

9. Saranno ammessi a prestare servizio militare mediante arruolamento di leva, coloro che ne faranno richiesta nello anno in cui compiono il 20° di loro età o successivamente ma

non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 30° di loro età.

In tal caso gli arruolati potranno invocare i titoli di ferma minore con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

10. Nei casi di cui al precedente n. 9, la domanda di prestazione di servizio militare deve essere rimessa all'ufficio provinciale di leva da cui dipende il comune eletto dell'interessato, o, in difetto di tale elezione all'ufficio di leva per la provincia di Roma, il quale provvederà immediatamente all'aggiunzione del giovane sulle liste di leva in corso e procederà all'immediata precettazione dell'interessato per lo esame personale ed arruolamento, con le modalità stesse di cui al precedente n. 4.

Gli arruolati dovranno compiere il servizio militare nel Rgno anche se ammessi a ferme minori. Il comando militare dell'Egeo provvederà ad inviare gli iscritti al comando del distretto militare di Bari, che a sua volta, li assegnerà ad un corpo secondo la tabella di assegnazione, per conto del rispettivo distretto di leva.

C. — *Arruolamenti volontari.*

11. I cittadini delle isole italiane dell'Egeo possono essere ammessi ad arruolamento volontario nelle forme, con le modalità e entro i termini previsti dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti e devono soddisfare a tutte le condizioni prescritte per gli arruolamenti volontari dei cittadini del Regno.

12. Gli atti e certificati prescritti per l'arruolamento volontario prescelto, con allegata la domanda redatta nei termini di cui al precedente n. 7, corredata del parare favorevole del Governatore, saranno rimessi al comando militare competente con annesso il verbale della visita medica alla quale gli aspiranti sono in obbligo di sottoporsi preliminarmente presso il comando militare viciniore al luogo di residenza — nelle isole dell'Egeo — che sia in grado di effettuarne la visita stessa o presso il distretto militare viciniore al luogo di residenza nel Regno.

Nella domanda gli interessati potranno indicare, in ordine di preferenza, le varie armi e specialità in cui desiderino

prestare servizio, ma dovranno dichiarare di accettare qualunque destinazione ed assegnazione che il ministero della guerra stabilirà.

Il distretto di leva sarà determinato dalla designazione che l'interessato deve fare nella domanda circa il comune di domicilio eletto ai fini della leva e presso il distretto e comune si provvederà per la sistemazione matricolare e della posizione di leva dell'aspirante.

III. — Disposizioni comuni.

13. I cittadini delle isole italiane dell'Egeo i quali avranno conseguito la cittadinanza italiana in uno dei modi sopracitati devono rispondere ai richiami per istruzione e per mobilitazione con le modalità stesse previste per tutti gli altri cittadini del Regno.

14. Presso il Governatore delle isole italiane dell'Egeo saranno impiantati e tenuti a giorno due distinti ruoli dei cittadini delle isole i quali acquistino la cittadinanza italiana per decreto reale, o mediante la prestazione del servizio militare, a senso del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1435.

p. *Il Ministro*: Baistrocchi.

N. 734. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto interministeriale n. 144. - Gestione del materiale del gruppo C del R. esercito ceduto agli enti della milizia per la difesa contro aerei. (M. DICAT).** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 18 luglio 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge del 21 gennaio 1935, n. 181, che apporta variazioni all'ordinamento della milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT) e istituisce la milizia per la difesa costiera (M. da COS);

Decreta:

Per la gestione del materiale del gruppo *C* del R. esercito, ceduto agli enti della milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT) valgono le norme del regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilismo, approvato con R. decreto del 16 agosto 1926, n. 1628.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1935 e sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 *agosto* 1935 - *Anno* XIII.
Guerra - reg. n. 20 *foglio n.* 389 - CAVALLARI.

N. 735. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1603. – Aumento della indennità coloniale al personale di ruolo civile e militare in servizio in Eritrea e nella Somalia.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 213, del 12 settembre 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 della legge 6 luglio 1933, n. 999;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505;
Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1646;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e le successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità coloniale spettante, a termini dell'art. 1 dei Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, al personale di ruolo civile e militare in servizio in Eritrea e nella Somalia è, a decorrere dal 1° luglio 1935 e fino al 30 giugno 1936, aumentata in misura di un quarto dello stipendio per l'Eritrea e di un terzo dello stipendio per la Somalia.

Art. 2.

Nella misura e per il periodo stabiliti nel precedente articolo è aumentata l'indennità di destinazione dovuta a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1646, agli ufficiali della Regia marina destinati a terra nell'Eritrea e nella Somalia.

Art. 3.

Nella misura e per il periodo stabiliti nel precedente art. 1, è aumentata l'indennità coloniale per i marescialli dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, e per quelli dei reparti organici del Regio esercito e della Regia aeronautica in servizio nelle dette Colonie.

Art. 4.

Per il periodo stabilito nell'art. 1, ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della Regia marina destinati a terra nell'Eritrea e nella Somalia è dovuta, in luogo del soprassoldo giornaliero di destinazione stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1646, un'indennità coloniale pari allo stipendio più un quarto per l'Eritrea ed allo stipendio più sette dodicesimi per la Somalia.

Art. 5.

Per il computo delle indennità coloniali previste dai precedenti articoli si tengono per base gli stipendi stabiliti dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e si applicano le riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 50. — MANCINI.

N. 736. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto relativo alla concessione del gagliardetto ai gruppi carri veloci delle divisioni celeri.** — (Gabinetto). — 9 agosto 1935 – Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso ai gruppi carri veloci delle divisioni celeri l'uso di un gagliardetto.

Art. 2.

Il gagliardetto si compone:
di un'asta, con freccia, portante le iscrizioni già stabilite per le bandiere dei corpi;
di un drappo di seta quadrato (m. 0,60 per lato) bordato sui tre lati di frangia d'oro e portante nella parte centrale bianca la sagoma stilizzata di un carro veloce e di un cavaliere e sotto di essa l'iscrizione del nominativo della divisione celere e del numero del gruppo;
di una fascia di seta azzurra e relativo cordone.

Art. 3.

I gagliardetti di cui sopra saranno usati con le stesse modalità stabilite per le bandiere dei reggimenti di fanteria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII
Registro n. 23 Guerra, foglio n. 131. — CAVALLARO.

N. 737. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazione dei prospetti quadrimestrali delle punizioni inflitte ai sottufficiali ed alla truppa.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 settembre 1935 - Anno XIII.

A parziale modificazione della circolare 642 del *giornale militare* 1934-XII ed in relazione alla nuova parte 3ª del regolamento di disciplina militare del R. esercito, i prospetti quadrimestrali delle punizioni inflitte ai sottufficiali ed alla truppa, mod. 285 del catalogo, di cui all'allegato della suddetta circolare, sono modificati conformemente all'annesso modello.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO
alla circ. 737 *giornale militare* 1935-XIII
n. 285 del catalogo.

(1) . . . . . .

Prospetto delle punizioni inflitte ai sottufficiali ed alla truppa nel . . . . . quadrimestre dell'anno 193 . . - A . .

I. — SOTTUFFICIALI.

A) Specchio numerico dei sottufficiali puniti di *arresti* o di *sala di punizione*:

Marescialli puniti di arresti n. . . . . .
Sergenti magg. e sergenti puniti di sala di punizione n. . . . . .

B) Specchio nominativo dei sottufficiali puniti di *arresti* o di *sala di punizione*:

Grado	CASATO E NOME	Motivazione della punizione	Specie e durata

(1) Corpo, istituto o reparto autonomo

II. — MILITARI DI TRUPPA.

A) Specchio numerico delle punizioni inflitte a militari di truppa:

di camera di punizione semplice n. . . . . .
di camera di punizione di rigore n. . . . . .

B) Specchio nominativo dei militari di truppa puniti di *camera di punizione di rigore*:

Grado	CASATO E NOME	Motivazione della punizione	Durata

A . . . . . li . . . . . 193 . . .A . . . . .

Il (1) . . . . . .

(1) Il comandante o direttore.

N. 738. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 18 settembre 1935 - Anno XIII.

Per l'ufficio di S. E. il sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale è stato adottato l'indirizzo convenzionale telegrafico « GUERRA DITER ».

Tale nuovo indirizzo deve essere pertanto aggiunto all'allegato 7 del fascicolo 6° « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale telegrafico » della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito » edizione 1932-X.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 739. — PUBBLICAZIONI MILITARI - TRASPORTI. — **« Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive sulle ferrovie dello Stato » che sostituisce ed abroga l'allegato n. 5 della pubblicazione n. 2712 « Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato ». - Parte seconda - trasporti di cose - edizione 15 maggio 1934-XII.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 18 settembre 1935 - Anno XIII.

Col 1° luglio 1935, il regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive sulle ferrovie dello Stato, costituente l'allegato n. 5 del regolamento pei trasporti militari sulle FF. SS. - parte seconda - (edizione 1934-XII) è stato abrogato e sostituito dal nuovo testo costituente l'allegato n. 7 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » (edizione 1° luglio 1935-XIII).

Tale nuovo testo è stato pubblicato in fascicolo a parte e sostituirà l'allegato n. 5 al citato regolamento, e sarà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari nella seguente misura:

ai diversi enti militari, nel numero di copie per ciascuno stabilite dall'elenco SMa. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931;

al comando generale dell'arma dei CC. RR., 6298 copie per gli enti dipendenti;

al comando del corpo di S. M. - Ufficio trasporti - 100 copie.

La pubblicazione in questione dovrà essere inscritta nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. (edizione 1932-X) parte I - Trasporti - pagina 31 - con le seguenti indicazioni: N. categorico 2893 - edizione 1935-XIII - prezzo L. 1.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 740. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Denominazione di materiali di nuova adozione.** — (Direzione generale artiglieria). — 18 settembre 1935 - Anno XIII.

Determino che i materiali e le munizioni di nuova adozione assumano la seguente denominazione:

mitragliatrice da 8 mod. 914/935

pistola mod. 934

cannone da 20 mod. 935

pezzo da 47 mod. 935

mortaio d'assalto da 45 mod. 935

obice da 75/18 mod. 934 (quello someggiabile divisionale)

obice da 75/18 mod. 935 (quello delle batterie a cavallo o autotrainate)

cannone da 75/46 mod. 934

cannone da 149/40 mod. 935

obice da 210/22 mod. 935

cartuccia da fanteria per pezzo da 47 mod. 35

cartuccia anticarro per pezzo da 47 mod. 35

cartuccia anticarro da 20 mod. 35

cartuccia antiaerea da 20 mod. 35

cartuccia da esercitazione da 20 mod. 35

cartuccia a pallottola da 8 mod. 35

bomba a mano da guerra { O.T.O. mod. 35 / BREDA mod. 35

bomba a mano da esercitazione con cassula { O.T.O. mod. 35 / BREDA mod. 35

bomba a mano da esercitazione inerte { O.T.O. mod. 35 / BREDA mod. 35

bomba da guerra per mortaio d'assalto da 45 mod. 35

bomba da esercitazione con cassula per mortaio d'assalto da 45 mod. 35

bomba da esercitazione inerte per mortaio d'assalto da 45 mod. 35.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 741. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1592. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, di militari di truppa della classe 1913, residenti nel Regno, ascritti a ferma minore di 3° grado.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 agosto 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 211, del 10 settembre 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito, della classe 1913, residenti nel Regno, ascritti a ferma minore di terzo grado anche se abbiano già compiuto un periodo qual-

siasi di servizio alle armi, e quelli ascritti a qualsiasi altra ferma che abbiano prestato servizio effettivo inferiore ai tre mesi.

Art. 2.

La durata del richiamo sarà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 18. — MANCINI.

N. 742. — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto n. 1589. – Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali delle armi di fanteria, artiglieria e genio e loro specialità, delle classi dal 1900 al 1910.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 agosto 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 211, del 10 settembre 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1935 saranno richiamati alle armi, per istruzione, i sottufficiali in congedo illimitato del Regio esercito, residenti nel Regno, appartenenti alle armi di fanteria, artiglieria e genio e loro relative specialità, delle classi dal 1900 al 1910 inclusa.

Art. 2.

I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo sarà di 23 giorni ed avrà luogo nel tempo e nei modi che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto ha vigore dal 1° agosto 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 17. — MANCINI.

N. 743. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1590. - Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa del genio delle classi 1910 e 1912.** — (Gabinetto). — 17 agosto 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 211, del 10 settembre 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere al richiamo di sottufficiali e militari di truppa del genio delle classi 1910 (specialità radiotelegrafisti) e 1912 (tutte le specialità) per sopperire ai bisogni di talune unità e reparti mobilitati del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i seguenti militari in congedo illimitato del Regio esercito, residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa del genio della classe 1910, appartenenti alla specialità radiotelegrafisti;

b) sottufficiali e militari di truppa del genio della classe 1912, appartenenti a tutte le specialità dell'arma.

Art. 2.

I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 20 luglio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 15. — MANCINI.

N. 744. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1591. - Richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa di sanità, sussistenza e del servizio automobilistico militare della classe 1912.** — (Gabinetto). — 17 agosto 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 211, del 10 settembre 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere al richiamo di sottufficiali e militari di truppa di sanità, sussistenza e del servizio automobilistico militare della classe 1912, per sopperire ai bisogni di talune unità e reparti mobilitati del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i seguenti militari in congedo illimitato del Regio esercito, residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa di sanità e sussistenza nati nel primo semestre del 1912;

b) sottufficiali e militari di truppa del servizio automobilistico militare della classe 1912.

Art. 2.

I militari richiamati a norma del presente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 5 luglio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 16. — MANCINI.

N. 745. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 settembre 1935 - Anno XIII.

1. In applicazione dell'art. 4 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, questo ministero determina che nella terza decade del venturo mese di novembre abbiano luogo gli esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario.

2. Gli esami avranno luogo presso le sedi dei comandi di corpo d'armata e dei comandi dei Regi corpi truppe coloniali - ad eccezione per i sergenti maggiori che si trovino nelle isole italiane dell'Egeo i quali sosterranno gli esami presso il comando del 9° reggimento fanteria in Rodi.

3. Ciascun comandante di corpo d'armata e di Regio corpo truppe coloniali nominerà i componenti della commissione esaminatrice scegliendo gli elementi competenti nelle varie armi e servizi. Tale commissione sarà presieduta da un colonnello e sarà divisa in sotto-commissioni per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, il genio, per i centri automobilistici, per le compagnie di sanità e per le compagnie di sussistenza.

Ciascuna sottocommissione sarà composta da un tenente colonnello o maggiore, da due capitani e da un subalterno; quest'ultimo avrà funzioni di segretario.

4. Agli esami a scelta possono prendere parte i sergenti maggiori che abbiano compiuto o compiano entro il 10 novembre p. v. tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado, siano entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati — che per il corrente anno comprende l'anzianità fino a tutto settembre 1929 — e che abbiano riportata la classifica di ottimo negli ultimi tre anni.

5. Le domande di ammissione agli esami a scelta dovranno essere presentate dagli interessati ai comandi di corpo o servizi, non oltre il 20 ottobre c. a.

6. Le domande stesse corredate dai pareri delle autorità gerarchiche, saranno trasmesse non oltre il 30 ottobre p. v.

ai comandi di corpo d'armata o comandi di Regi corpi truppe coloniali che decideranno insindacabilmente sull'ammissibilità degli aspiranti alla scelta.

7. Gli aspiranti che saranno dichiarati ammissibili agli esami a scelta saranno dai predetti comandi invitati a presentarsi presso le sedi dei comandi stessi nei giorni che saranno fissati per gli esami.

8. Le commissioni esaminatrici dovranno assegnare ai candidati un punto da uno a venti ventesimi in ciascuna delle tre prove prescritte e cioè:

a) parte comune a tutte le armi: prova teorica;

b) parte speciale per ogni arma e specialità: prova teorica;

c) parte speciale per ogni arma e specialità: prova pratica; in base ai programmi di cui alla circolare n. 836 del *giornale militare* 1928.

9. Conseguiranno la idoneità agli esami i candidati che abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 16-20 con un minimo di 14-20 in qualche prova.

10. Terminati gli esami i comandanti di corpo d'armata e dei Regi corpi truppe coloniali, comunicheranno al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) i nomi dei sergenti maggiori dichiarati idonei agli esami con l'indicazione della media complessiva dei punti riportati.

Uguale comunicazione dovrà essere fatta ai corpi cui i candidati sono effettivi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 746. — AVANZAMENTO. — **Costituzione della commissione speciale di avanzamento, di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio generali). — 17 settembre 1935 - Anno XIII.

Nella composizione della commissione speciale di avanzamento, di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, il generale di divisione CARRARA Pietro

e i generali di brigata MARIOTTI Mario Giampaolo e FASELLA Alfredo sono sostituiti, nella loro qualità di membri, dal generale di divisione GLEIJESES Carlo e dai generali di brigata GRAVERO Giulio e FAUTILLI Ubaldo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 747. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q., per l'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 settembre 1935 – Anno XIII.

Sotto la data 12 settembre 1935-XIII:

Nella commissione per la classifica dei maggiori e tenenti colonnelli, indicata nella circolare n. 26 *giornale militare* del 19 gennaio c. a., il generale di corpo d'armata FOSCHINI Francesco è sostituito dal generale di corpo d'armata CORSELLI Rodolfo ed il generale di brigata MARIOTTI Mario Giampaolo dal generale di brigata ARMANDO Enrico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 748. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza delle categorie *B* e *C*.** — (Servizio ippico e veterinario). — 18 settembre 1935 – Anno XIII.

Il 30 ottobre 1935-XIII avrà luogo, presso il centro rifornimento quadrupedi del Lazio, una distribuzione di cavalli di agevolezza delle categorie *B* e *C*.

Le domande per essere ammessi al prelevamento di detti cavalli, redatte a norma dei nn. 49, 50 e 51 della circolare 485 del *giornale militare* 1931, dovranno giungere a que-

sto ministero — servizio ippico e veterinario — non più tardi del 10 ottobre p. v.

Gli ufficiali ammessi al prelevamento riceveranno, a tempo debito, le istruzioni del caso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 749. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. – SERVIZIO DEL GENIO. — **Corso per la preparazione di personale da adibire alla proiezione cinematografica.** — (Ispettorato del genio). — 18 settembre 1935 – Anno XIII.

Dal 1° al 30 novembre corrente anno, verrà svolto presso l'8° reggimento genio in Roma, un corso per la preparazione di personale militare da adibire alla proiezione di pellicole cinematografiche, alla manutenzione degli apparati, ed alla conservazione delle pellicole.

Parteciperanno al corso 13 sottufficiali ammessi alla carriera continuativa, prescelti tra quelli appartenenti alle specialità telegrafisti, radiotelegrafisti e fotoelettricisti, provenienti dai reggimenti genio di corpo d'armata e dal battaglione misto della Sardegna, in ragione di uno per corpo d'armata.

Ciascun comando genio di corpo d'armata, segnalerà all'ispettorato del genio entro il giorno 10 ottobre p. v. il nome del sottufficiale che il dipendente reggimento genio (o battaglione misto per la Sardegna) invierà per partecipare al corso.

Per il giorno 30 ottobre detti sottufficiali si dovranno presentare all'8° reggimento genio, ove rimarranno aggregati per la durata del corso.

Il programma di addestramento è contenuto nell'allegato alla presente circolare.

Al termine del corso gli allievi verranno sottoposti a prove per accertare l'idoneità conseguita: alla commissione giudicatrice parteciperà un ufficiale dell'ispettorato del genio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO.

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO.

Il corso verrà svolto in tre periodi successivi:

1° periodo — Nozioni teoriche elementari ed applicazioni alla fototecnica, registrazione e proiezione.

2° periodo — Nozioni sulle istallazioni. Prescrizioni per la sicurezza. Pratica di uso degli apparati.

3° periodo — Manipolazione pratica degli apparati. Visite ad impianti di proiezione e stabilimenti per la produzione e conservazione delle pellicole.

NOZIONI TEORICHE.

1. Fotometria e fototecnica - Flusso, densità, intensità luminosa - Rapporti tra annerimento e trasparenza.

2. Caratteristiche dei sucni - rendimenti acustici - distorsioni - Rendimento dell'orecchio umano - Perdita di registrazione - deformazioni - correzioni e compensazione degli errori.
Microfoni ed altoparlanti a membrana curva.
Rapporto tra velocità di proiezione e rendimento dell'altoparlante.

3. Registrazione fotofonica ad intensità - elementi della registrazione - problemi ottico-sensitometrici.
Sistemi con cella di Kerr - Sistemi a galvanometro e ad oscillografo.

4. Sistemi di fono film - Registrazione grammofonica - elettromagnetica - fotoacustica.

5. Cellula fotoelettrica - celle al selenio ed a metalli alcalini - Ionizzazione - Vari tipi di fotocelle - Esaurimento delle fotocelle.

6. Amplificazione:
Triodo - curva caratteristica - varie specie di valvole - accoppiamento - attacco push-pull - correzione delle distorsioni.

7. Microfoni ed altoparlanti - vari tipi.

8. Film sonori - sincronizzazione - riprese - materiali da presa sileziosi - materiali sensibili speciali - sviluppo - stampa - sviluppatrici - stampatrici - positivi colorati - taglio - montaggio - attaccature - copia campione.

9. Apparecchi da proiezione: diversi tipi - intercambialità - impianti completi - schermi speciali. Norme speciali per la manipolazione e conservazione delle pellicole cinematografiche.
Guasti e riparazioni immediate.

10. Istallazioni:
Acustica degli ambienti - Risonanza - Isolamento - Acustica nelle sale da spettacolo - illuminazione. Alimentazione degli impianti elettrici.

11. Norme di sicurezza pel servizio in cabina. Prescrizioni per gli incendi. Provvedimenti da prendere in caso di sinistro.

N. 750. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito.** — (Ispettorato della fanteria). — 18 settembre 1935 - Anno XIII.

È stato pubblicato il « Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito ».

Esso sarà inserito nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte I - regolamenti ed istruzioni comuni alle varie armi - pagina 42: numero categorico 2718 - edizione 1935 - prezzo L. 3.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne ha curata la diramazione secondo l'elenco Gab. 1 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

Resta pertanto abrogata la pubblicazione: 2567 « Regolamento per le gare di scherma, di tiro e di campagna fra ufficiali e sottufficiali » - Edizione 1935 - Anno XI.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 751. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 2637 « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito – fascicolo n. 30 – servizio sanitario militare ».** — (Direzione generale di sanità militare). — 18 settembre 1935 - Anno XIII.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 2637 « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito - fascicolo n. 30 - servizio sanitario militare ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta pubblicazione verrà distribuita in base all'elenco San. I. della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, pagina 182, numero categorico 2897, prezzo L. 0,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 752. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 settembre 1935 - Anno XIII.

1. — A parziale modificazione di quanto è stabilito al n. 30 — 1° alinea della lettera *f)* — della circolare 603 *giornale militare* 1935 ed al corrispondente n. 18 del manifesto annesso alla suddetta circolare, si determina che, a partire dai corsi da iniziarsi il 15 novembre p. v. (banditi appunto con la menzionata circolare n. 603), vengano senz'altro assegnati ai corsi allievi ufficiali di complemento ordinari dell'arma del genio gli aspiranti che risultino laureati od inscritti in una delle seguenti facoltà:

1° ingegneria industriale elettrotecnica delle scuole di ingegneria di Torino, Milano e Napoli;

2° ingegneria meccanica elettrotecnica della scuola di ingegneria di Bologna;

3° ingegneria industriale elettromeccanica della scuola di ingegneria di Palermo;

4° perfezionamento in elettrotecnica presso la scuola « G. Ferraris » di Torino, la scuola d'ingegneria di Milano e la scuola d'ingegneria di Roma;

5° ingegneria edile.

Devono pure essere destinati d'autorità ai corsi ordinari del genio tutti gli aspiranti forniti di diploma di perito edile, di abilitazione dell'istituto tecnico per geometri, di perito elettro-tecnico o radiotecnico.

I criteri fissati nella presente norma dovranno essere applicati anche agli aspiranti ai corsi accelerati allievi ufficiali di complemento.

II. — A parziale modificazione del n. 9, lett. *a*) della lett. *C*, della circolare n. 829 *giornale militare* 1934, si determina che, a partire dal 1° periodo preliminare da iniziarsi il 1° dicembre p. v., vengano senz'altro assegnati ai corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari dell'arma del genio gli aspiranti laureati od inscritti in una delle facoltà indicate al primo comma del precedente n. I.

III. — I posti per aspiranti allievi ufficiali di complemento della specialità artiglieria controaerei presso la scuola di Nettuno, fissati in 100 dall'allegato n. 1 alla menzionata circolare 603, sono portati ad 80.

IV. — I comandi di corpo d'armata di Torino, Bari e Roma, appena compilate le graduatorie degli aspiranti alla ammissione ai corsi di artiglieria d'armata, di corpo d'armata e controaerei, ne trasmetteranno d'urgenza una copia a questo ministero, che si riserva di decidere in via definitiva a quale dei detti corsi gli aspiranti prescelti debbano essere assegnati.

Nella copia anzidetta dovrà essere indicato a fianco del nome di ciascun aspirante il titolo di studio da lui posseduto e il distretto di origine.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 753. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove scritte per il 65° corso (1935-38) della scuola di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 settembre 1935 – Anno XIII.

All'elenco degli ufficiali designati ed ammessi a sostenere le prove scritte per l'ammissione al 65° corso (1935-1938) della scuola di guerra, pubblicato nella circolare 171 del

giornale militare c. a., deve essere aggiunto il seguente ufficiale:

Fanteria.

Tenente BURKLÆR Guido, R.C.T.C. Somalia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 754. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Norme da osservarsi per la provvista dei materiali di ricambio per « carri veloci 33 » (produzione Ansaldo) per l'esercizio finanziario 1935-36.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 18 settembre 1935 - Anno XIII.

Modalità di prelevamento
e termini di tempo per la consegna.

Le richieste delle parti di ricambio per « carri veloci 33 » (di produzione Ansaldo) dovranno essere rivolte unicamente alla sede della ditta « Società anonima grandi fucine Giovanni Fossati & C. » in Genova-Sestri, che, giusta accordi intervenuti, provvederà alla loro spedizione entro i seguenti termini di tempo:

a) per le parti di ricambio sottoindicate e per un quantitativo non superiore al fabbisogno per tre carri, entro 24 ore dalla data di ricezione della richiesta di prelevamento da parte della ditta:

— ruote motrici (tutti i particolari indicati nella tavola n. 7 del catalogo);

— ruote di rinvio e rulli di guida (tutti i particolari indicati nella tavola n. 8 del catalogo);

— carrelli della sospensione, molle a balestra e rulli portanti (tutti i particolari indicati nella tavola n. 9 del catalogo);

— cingoli (tutti i particolari indicati nella tavola n. 10 del catalogo);

— marmitte di scarico (tutti i particolari indicati nella tavola n. 11 del catalogo);

b) per tutti i materiali non compresi fra quelli della lettera *a*), entro i limiti seguenti:

Importo massimo dei materiali	Termini di consegna corrispondenti	Quantitativo di parti uguali che possono essere richiesti
Fino a ..... L. 5.000	30 giorni	Fabbisogno per 5 carri
da L. 5.000 a » 20.000	60 »	» » 10 »
» » 20.000 » » 50.000	80 »	» » 20 »
» » 50.000 » » 75.000	120 »	» » 30 »
» » 75.000 » » 100.000	150 »	» » 50 »

dalla data di ricezione dalla società della richiesta di prelevamento. Ove l'importo complessivo dei materiali richiesti da uno stesso ente, nel periodo di 30 giorni (dalla data dell'ultima consegna), superi le 5000 lire, la ditta dovrà fornire nel primo periodo di tempo il quantitativo corrispondente a 5000 lire ed il rimanente potrà essere ripartito nei periodi successivi, sino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito per ciascun periodo.

Per i prelevamenti si seguiranno le modalità di cui al n. 1 della circ. n. 624 del *giornale militare* 1935.

Prezzi.

I prezzi sono quelli indicati nel listino « carro veloce Ansaldo-Fiat tipo C. V. 33 » valevole dal motore 001 al 269, riferito al catalogo illustrato, e s'intendono per merce franca stazione ferroviaria ove ha sede l'ente richiedente; in tali prezzi sono incluse le spese di spedizione (a piccola velocità) e d'imballaggio.

Qualora venisse richiesta la spedizione delle parti di ricambio a grande velocità, pacchi espressi, corriere, ecc., la differenza di costo, con la piccola velocità, sarà a carico degli enti e dovrà essere pagata a parte.

Pagamento fatture.

Gli enti provvederanno direttamente al pagamento delle fatture, una copia delle quali, completata dai dati di assunzione in carico e di consegna in tempo utile, dovrà essere trasmessa all'ufficio amministrazione dell'officina automobilistica R. esercito di Bologna, a scopo statistico. La liquidazione delle fatture sarà effettuata dagli enti interessati con il sistema delle minute spese, a mezzo di assegni di conto corrente postale intestato alla società anonima grande fucine italiane Giovanni Fossati, di Genova-Sestri.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 agosto 1935-XIII

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data della legge o del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Bologna.....	Il comune di Praduro e Sasso è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Sasso Bolognese »	R. D. n. 1386 20 giugno 1935	178
Littoria.....	I confini della zona di territorio già appartenente al comune di Nettuno ed aggregata con l'art. 5 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII n. 1682 al comune di Littoria sono delimitati in conformità della pianta planimetrica che fa parte integrante del presente decreto	R. D. n. 1501 16 luglio 1935	193

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data della legge o del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Ascoli Piceno	La frazione Porto d'Ascoli è staccata dal comune di Monteprandone ed aggregata a quella di S. Benedetto del Tronto. I confini della frazione predetta sono delimitati in conformità della pianta planimetrica che farà parte integrante del presente decreto	R. D. n. 1511 16 luglio 1935	195

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la **richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

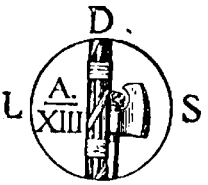
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici



PREZZO L. 2 —

(8102318) Roma. 1935-XIII — Istituto Poligr. dello Stato - G. C. (Ceplo 7137)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1935 - ANNO XIII — 25 SETTEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 755 - 26 luglio 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1658. - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. . . . . *Pag.* 2581

PARTE PRIMA

Circolare N. 755. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1658. - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 26 luglio 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, riguardante i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101, che reca varianti alla legge suddetta;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per gli affari esteri e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, riguardante i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, quale risulta modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 86. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

CAPO I

Domande e decisioni dei soccorsi.

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, si considera richiamato o trattenuto in servizio il militare che in tempo di pace o di guerra, dopo aver compiuto gli obblighi normali di ferma, venga, per qualsiasi motivo, richiamato in servizio o comunque vi rimanga d'autorità oltre il periodo di ferma.

(v. C. 134/

Art. 2.

Le domande di concessione del soccorso sono fatte, anche verbalmente, al podestà del comune di residenza dai congiunti del militare i quali ritengano di avere titolo al soccorso.

In tal caso l'ufficio comunale raccoglie, nell'apposito modello allegato n. 1, tutti gli elementi necessari da sottoporre alla commissione comunale.

Art. 3.

Qualora sorgano dubbi circa la effettiva presentazione del militare alle armi, il podestà assume le opportune informazioni presso gli enti militari.

La corresponsione del soccorso è sospesa quando risulti che il militare non si sia effettivamente presentato alle armi.

Art. 4.

Quando le condizioni richieste per aver titolo al soccorso o ad un aumento del medesimo si siano verificate dopo la

chiamata alle armi o dopo presentata la domanda di cui all'art. 2, gli interessati debbono farne esplicita richiesta. Dalla data di tale richiesta decorre il soccorso o l'aumento.

Art. 5.

In base alle deliberazioni prese dalla commissione comunale sulle domande di soccorso giornaliero, il podestà:

a) comunica la concessione deliberata all'ufficio postale competente e agli enti indicati nell'art. 22, mediante l'invio dei ruoli nominativi di cui all'art. 21, invio da effettuarsi con la nota di trasmissione di cui al modello allegato n. 2;

b) notifica ai richiedenti la concessione del soccorso od il rifiuto col modello allegato n. 3.

Art. 6.

Le decisioni delle commissioni di appello vengono partecipate dal presidente ai ricorrenti.

Ove tali decisioni abbiano modificate quelle delle commissioni comunali, la partecipazione deve essere fatta anche ai podestà, i quali provvedono per la relativa esecuzione nel modo indicato all'art. 30.

Ai podestà devono altresì essere comunicate, per la relativa esecuzione, le decisioni adottate d'ufficio dalle commissioni di appello, a senso dell'art. 15 della legge, nonchè quelle adottate dai Ministeri militari, a senso dell'art. 17 della legge stessa.

CAPO II.

Decorrenza e durata dei soccorsi.

Art. 7.

In tempo di mobilitazione il soccorso giornaliero decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi o dal giorno della sua presentazione all'autorità comunale per esservi avviato, a meno che la domanda sia presentata dopo il primo mese dalla data stabilita per la presentazione alle armi, nel qual caso decorre dalla data della domanda.

Nel caso di congedamento isolato il soccorso continua fino a tutto il giorno successivo a quello nel quale il militare

deve presentarsi al podestà del comune a seguito del congedamento.

Nel caso di congedamento collettivo il soccorso continua fino al giorno successivo a quello fissato come ultimo giorno di congedamento.

Il soccorso ai congiunti dei militari rimpatriati dall'estero perchè richiamati alle armi per mobilitazione decorre dal giorno in cui il militare ha lasciato la propria residenza fino a quello successivo al ritorno nella residenza stessa. Per determinare tale giorno deve essere computato il tempo necessario per raggiungere la residenza, a partire dal giorno che dall'autorità è fissato per il riespatrio del militare.

Art. 8.

Il soccorso giornaliero nei casi diversi da quello di cui all'articolo precedente, se richiesto all'atto della chiamata e non oltre la presentazione alle armi, decorre dal giorno della presentazione. Se richiesto successivamente, decorre dal giorno della domanda.

Per la durata valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 9.

Quando il titolo al soccorso sorga in seguito a matrimonio contratto posteriormente alla chiamata alle armi del militare e non vi sia prole prenata, il soccorso decorre dal giorno delle pubblicazioni, non mai però prima della chiamata alle armi.

Nel caso di prole prenata già riconosciuta o che venga legittimata all'atto del matrimonio, il soccorso decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi o all'autorità comunale, tenendo presente il disposto del successivo art. 10.

Art. 10.

I figli nati posteriormente alla chiamata alle armi del loro padre sono ammessi o danno titolo al soccorso dal giorno della loro nascita.

Art. 11.

Quando il militare sia rinviato in congedo prima degli altri militari della sua classe, il soccorso ai congiunti cessa dal giorno successivo a quello del ritorno nella propria residenza, salvo che questi sia stato inviato in licenza straordinaria in attesa di congedo per riforma, nel qual caso il soccorso deve continuare fino a che il militare stesso sia stato inviato in congedo.

Art. 12.

Il soccorso giornaliero ai congiunti continua anche durante i periodi di licenza di qualunque genere, esclusa quella straordinaria (o illimitata) in attesa di congedo, salvo il disposto di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare, avvenuta in servizio per cause indipendenti dal servizio, il soccorso ai congiunti aventivi titolo continua fino a tutto il 90° giorno dopo quello in cui il militare avrebbe dovuto far ritorno al comune di residenza.

Lo stesso trattamento va fatto nel caso del militare riformato per cause indipendenti dal servizio, purchè egli sia divenuto inabile permanentemente a lavoro proficuo.

Art. 14.

In tempo di mobilitazione, quando all'atto del congedamento della classe o del contingente chiamato il militare trovasi ricoverato in ospedale o in altro luogo di cura, il soccorso, sempre che non vi sia diritto a pensione, continua fino a tutto il giorno successivo a quello in cui, a giudizio del direttore del luogo di cura, cessa la inabilità a lavoro proficuo, non mai però oltre il 90° giorno dalla data dell'uscita dal luogo di cura.

Art. 15.

In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare per causa dipendente dal servizio il soccorso giornaliero continua fino a quando sia stata liquidata la pensione o con-

cesso un acconto di essa. Lo stesso trattamento viene fatto nel caso che il militare sia riformato per causa dipendente dal servizio, purchè egli sia divenuto inabile permanentemente a lavoro proficuo.

Qualora la pensione venga negata, il soccorso, anche se interposto ricorso alla Corte dei Conti, cessa non però prima del 90° giorno da quello in cui il militare avrebbe dovuto far ritorno al comune di residenza.

Art. 16.

In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare o di sua inabilità permanente a lavoro proficuo per cause dipendenti dal servizio militare, ai congiunti che, per effetto di tale morte o di tale inabilità, non hanno titolo a pensione, continua ad essere corrisposto il soccorso precedentemente accordato fino al termine di cui al secondo comma dell'articolo 15.

Art. 17.

In tempo di mobilitazione, nel caso di prigionia, di dispersione o scomparsa del militare, il titolo al soccorso continua fino a che la posizione del militare sia stata definita.

Intervenuta tale definizione, si applicano le norme inerenti alla posizione che in tal modo viene attribuita.

CAPO III

Modalità per il pagamento dei soccorsi.

Art. 18.

La competenza contabile, nonchè quella di controllo e di revisione in materia di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari della R. aeronautica è deferita agli stessi enti che vi provvedono per i militari del R. esercito, eccetto il caso previsto al terzo comma dell'art. 49.

Art. 19.

I comandi di corpo o di reparto, ai quali i militari appartengono, devono informare subito il competente ente militare (distretto, per i militari del R. esercito e della R. aero-

nautica o capitaneria di porto per i militari della R. marina) d'ogni variazione avvenuta nella posizione dei militari stessi che possa avere influenza per la continuazione o cessazione del soccorso giornaliero alle loro famiglie.

Avute le notificazioni di cui sopra e, ove esse importino sospensione o revoca di pagamento di soccorso, il distretto o la capitaneria di porto devono, con modello allegato n. 4, darne immediata comunicazione al podestà, il quale deve, a sua volta, fare le comunicazioni di cui al successivo art. 30.

Nel caso che trattisi di militari rimpatriati dall'estero, deve essere cura dei distretti o delle capitanerie di porto di fare immediata comunicazione ai rispettivi consolati agli effetti del soccorso giornaliero dei congiunti dei residenti all'estero.

Art. 20.

L'autorità militare che abbia ricevuto una comunicazione di cui all'articolo precedente, deve, se i congiunti del militare cui la comunicazione si riferisce risiedono nella circoscrizione di un altro comando militare, informare quest'ultimo per i provvedimenti di competenza.

Art. 21.

Agli effetti del pagamento dei sussidi, a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi, da parte degli uffici postali, i podestà dei comuni devono compilare, dopo ogni riunione deliberativa della commissione comunale, il ruolo nominativo con modello allegato n. 5, dei militari alle cui famiglie è stato concesso il sussidio.

Il ruolo nominativo deve essere distinto non solamente per ogni commissione comunale ma anche, nell'ambito di ogni commissione comunale, per ogni ufficio postale, presso il quale i congiunti del militare hanno dichiarato di voler effettuato il pagamento o presso il quale il podestà, in mancanza della predetta dichiarazione, abbia determinato che il pagamento debba effettuarsi.

Nel caso che in uno stesso comune vi siano più commissioni deve essere usata una numerazione a parte per ogni commissione.

Ciascuna famiglia o ciascun gruppo di congiunti, ai quali è concesso il soccorso, assume nel ruolo nominativo un proprio successivo numero d'ordine: tali numeri d'ordine de-

vono essere attribuiti in modo che ciascuna commissione abbia una serie distinta e separata di numeri ed in maniera che non possa verificarsi ripetizione di numeri nei vari ruoli, sia che riguardino l'esercito, l'aeronautica ed i personali indicati nell'art. 2 della legge, sia che riguardino la marina.

Nella serie dei numeri di ogni ruolo nominativo deve esservi progressione senza interruzione.

Art. 22.

Il ruolo nominativo di cui all'art. 21 è redatto in quattro esemplari, uno dei quali rimane alla commissione comunale: gli altri tre sono, a cura del podestà, trasmessi rispettivamente:

a) all'ufficio postale;

b) al distretto o, se trattasi di militari della R. marina, alla capitaneria di porto;

c) all'ufficio di contabilità e di revisione del corpo d'armata e, se trattasi di militari del C.R.E.M., all'ufficio di revisione del Ministero della marina.

Art. 23.

Il podestà, contemporaneamente all'invio dei ruoli, di cui al precedente articolo, rilascia alla famiglia ammessa al soccorso un libretto conforme al modello allegato n. 6. Detto libretto deve essere esibito all'ufficio postale all'atto delle riscossioni.

Il libretto reca il numero corrispondente al numero d'ordine del ruolo nominativo.

Art. 24.

Il podestà, all'atto della concessione del soccorso, sceglie fra i congiunti beneficiati la persona delegata a riscuotere; ed ove a nessuno di essi possa essere affidato tale incarico è da lui designata altra persona.

È anche in facoltà del podestà, qualora i congiunti formino più famiglie o gruppi e vi sia tra essi dissenso, di designare un delegato a riscuotere per ciascuna famiglia o gruppo.

In tal caso però debbono essere istituite sul ruolo tante partite quante sono le famiglie o gruppi con riferimento,

nella colonna annotazioni, alla partita corrispondente di ogni singolo gruppo.

Per ciascun gruppo deve anche essere istituito un libretto separato.

Art. 25.

E' in facoltà del beneficiario di richiedere, con apposita domanda al podestà, il passaggio del proprio conto ad altro comune per ragione di trasferimento di residenza. Alla domanda deve essere unito il libretto.

Il podestà, ricevuta tale domanda, dà comunicazione dell'avvenuto trasferimento, mediante modello allegato n. 7, alla commissione comunale ed all'ufficio postale con ordine, a quest'ultimo, di chiudere la partita, nonchè, quando il trasferimento importi cambiamento di circoscrizione, agli enti indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 22.

Trasmette quindi al podestà del comune di nuova residenza un estratto del ruolo nominativo, con l'indicazione dell'ultima rata riscossa, e restituisce il libretto al beneficiario.

Art. 26.

Il podestà del comune di nuova residenza, ricevuto l'estratto del ruolo di cui all'art. 25 compila e trasmette copia autentica dell'estratto all'ufficio postale incaricato del pagamento ed agli enti indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 22, quando vi sia cambio delle rispettive circoscrizioni.

Nei casi di eventuali successive variazioni, la commissione comunale del luogo procede a inserizione al ruolo, a senso dell'art. 31.

Art. 27.

E' in facoltà del beneficiario di richiedere, per motivi giustificati, il passaggio del proprio conto da un ufficio postale ad altro dello stesso comune. In tal caso il podestà ordina all'ufficio postale, che era stato incaricato del pagamento, la cancellazione del nominativo dal ruolo in suo possesso e trasmette all'ufficio postale indicato dal beneficiario un estratto autentico del ruolo, dandone comunicazione per le necessarie annotazioni, alla commissione comunale.

Art 28.

I distretti militari e le capitanerie di porto, non appena ricevuti i ruoli nominativi, verificano se i militari dai quali deriva titolo al soccorso siano inscritti sui ruoli matricolari e se si siano effettivamente presentati alle armi. In caso negativo, con modello allegato n. 4, ne danno urgente comunicazione al podestà, che provvede subito per il ritiro del libretto al beneficiario e per le comunicazioni di cui all'articolo 30.

Compiono inoltre quegli altri riscontri che essi abbiano possibilità di fare circa la regolarità dei dati contenuti nei ruoli anzidetti, specialmente per quanto riguarda l'ammontare del soccorso concesso.

Nel caso che i distretti o le capitanerie di porto rilevino che nei ruoli nominativi siano compresi militari appartenenti ad altre circoscrizioni militari, ne danno partecipazione al podestà, e, mediante estratto di ruolo, al comando militare competente.

Art. 29.

Nel caso che dall'effettuato riscontro il distretto militare o la capitaneria di porto rilevino errori nei riguardi sia del titolo al soccorso sia del suo ammontare, ordinano la sospensione del pagamento, a mezzo della direzione provinciale delle poste competente, e ne danno immediata comunicazione rispettivamente al Ministero della guerra o al Ministero della marina.

Il Ministero della guerra o della marina, riconosciuta la effettiva irregolarità del pagamento, ne danno comunicazione al prefetto della provincia per l'accertamento delle singole responsabilità.

La eventuale denuncia all'autorità giudiziaria spetta rispettivamente al Ministero della guerra o al Ministero della marina.

Nel caso invece in cui il Ministero competente riconosca la regolarità del soccorso ne avverte la competente direzione provinciale delle poste perchè provveda al ripristino dei pagamenti con la corresponsione degli arretrati e ne dà comunicazione al distretto o alla capitaneria di porto.

Art. 30.

Nel caso che, sia in applicazione di decisione della commissione di appello, sia per effetto di ordine emanato dalle autorità militari, la concessione del soccorso debba essere soppressa o sospesa, il podestà ne dà immediata comunicazione all'ufficio postale, con ordine di sospendere i pagamenti, nonchè alla commissione comunale, per le annotazioni a ruolo, ed agli altri enti indicati nell'art. 22, con modello allegato n. 8.

In pari tempo provvede a ritirare subito ai beneficiari il libretto personale in loro possesso.

Art. 31.

Nei casi di variazione di qualunque genere nel soccorso, sia in rapporto alla misura del soccorso stesso, sia in rapporto alle persone beneficiarie, deve essere fatta una nuova inscrizione in ruolo, previo annullamento nel ruolo di quella precedente.

Di ogni variazione deve essere data partecipazione agli interessati, mediante annotazione da apporsi sul libretto personale in loro possesso, nonchè agli enti indicati nell'articolo 22, con modello allegato n. 9.

Art. 32.

Il pagamento del soccorso è effettuato a quindicine maturate. Il mese è considerato di due esatte quindicine, qualunque sia il numero dei giorni che compongono il mese stesso.

Allorquando l'inizio del soccorso e il termine di esso non coincidono col primo e col sedicesimo giorno del mese, il primo e l'ultimo pagamento vengono effettuati per il numero effettivo di giorni per i quali il soccorso deve essere corrisposto.

In casi particolarmente gravi la commissione comunale può deliberare che sia anticipato l'ammontare del soccorso per la prima quindicina. Di tale deliberazione essa avverte l'interessato e ne dà contemporaneamente comunicazione all'ufficio postale. Della relativa somma l'Amministrazione postale si rimborsa nel modo consueto.

Della concessione dell'anticipo deve essere presa nota nel ruolo nominativo modello allegato n. 5, nella colonna « annotazioni ».

Art. 33.

L'ufficio postale, all'atto di ogni pagamento, trascrive le indicazioni necessarie nell'elenco modello allegato n. 10, sul quale fa apporre la firma di quietanza del percipiente.

CAPO IV.

Contabilità, controlli, rimborsi.

Art. 34.

Gli elenchi redatti e quietanzati, come prescrive l'art. 33, sono versati dall'ufficio postale alla competente direzione provinciale delle poste, nei modi e nei termini prescritti dall'Amministrazione postale.

La direzione provinciale delle poste compila ogni quindici giorni, distintamente per ciascun distretto militare o capitaneria di porto, un riepilogo conforme al modello allegato n. 11 degli elenchi ricevuti dall'ufficio postale. Chiede quindi alla competente Amministrazione militare il rimborso dell'ammontare corrispondente mediante modello allegato n. 12.

Art. 35.

I distretti militari, ricevute le richieste di rimborso di cui all'art. 34, chiedono ai competenti uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata la emissione di appositi ordinativi sulla contabilità speciale di cui all'art. 43.

Detti ordinativi sono intestati al distretto richiedente e commutabili in quietanza di entrata alla contabilità speciale dell'Amministrazione postale per la trasmissione di fondi all'Ordinatore per vaglia e risparmi.

Di tali ordinativi i distretti militari rilasciano ricevuta agli uffici di contabilità e di revisione.

Art. 36.

Le capitanerie di porto, ricevute le richieste di rimborso di cui all'art. 34, emettono sugli ordini di accreditamento,

di cui all'art. 43, ordinativi di pagamento da commutarsi in quietanza di entrata alla contabilità speciale dell'Amministrazione postale per la trasmissione di fondi all'Ordinatore per vaglia e risparmi.

Art. 37.

La direzione provinciale delle poste, ricevuta la quietanza di entrata di cui agli art. 35 e 36, trasmette, con elenco modello allegato n. 13, ai distretti militari o alle capitanerie di porto il riepilogo di cui all'art. 34, corredato dei relativi elenchi dei pagamenti giornalieri cui il riepilogo si riferisce. I distretti militari e le capitanerie di porto ne rilasciano ricevuta con il modello allegato n. 13.

Art. 38.

I distretti militari e le capitanerie di porto, ricevuti dalla direzione delle poste i riepiloghi e gli elenchi di cui all'art. 37, ne effettuano il controllo, sulla base sia dei ruoli nominativi e relative variazioni in loro possesso, sia di tutti gli altri elementi di cui possono avere cognizione, provvedendo, ove occorra, a senso dell'art. 29.

Art. 39.

Nel caso che dal riscontro di cui all'art. 38 il distretto o la capitaneria di porto rilevino irregolarità contabili, stralciano dai riepiloghi il corrispondente elenco e lo rinviano, con modello allegato n. 14, alle direzioni provinciali delle poste per la regolarizzazione o per gli eventuali provvedimenti del caso.

Gli elenchi di pagamento, riconosciuti regolari o regolarizzati nel modo sopraindicato, sono ammessi a rendiconto.

Art. 40.

Il distretto qualora rilevi che nell'elenco di pagamento figura un nome non esistente nei ruoli nominativi modello allegato n. 5, in suo possesso, prima di restituire il titolo alla competente direzione provinciale delle poste chiede, con modello allegato n. 15, alla capitaneria di porto di propria circoscrizione, se il nome stesso esista nei ruoli nominativi di sua competenza.

Analogamente la capitaneria di porto provvede nei riguardi del distretto militare.

Ove la risposta sia affermativa, il titolo è ammesso a rendiconto senza far luogo a rimborso tra l'Amministrazione della guerra e quella della marina, dovendosi gli errori del genere ritenere compensati; però gli uffici di revisione di cui all'art. 22 lettera *c*) devono darsi reciproca comunicazione dell'avvenuta compensazione mediante modello allegato n. 16.

Art. 41.

Il rimborso dei titoli stralciati, a senso dell'art. 39, viene effettuato mediante compensazione con le partite successive. Qualora ciò non sia possibile, la somma corrispondente ai titoli stralciati viene dalla direzione provinciale delle poste versata in tesoreria per essere reintegrata nei capitoli di spesa del Ministero della guerra o del Ministero della marina.

Art. 42.

Il rendiconto di cui agli articoli 39 e 40 è compilato ed inviato trimestralmente, per il riscontro definitivo, dai distretti militari ai rispettivi uffici di contabilità e di revisione dei comandi di corpo d'armata e dalle capitanerie di porto all'ufficio di revisione del Ministero della marina. Al rendiconto trimestrale vanno annessi i riepiloghi ed i relativi elenchi dei pagamenti giornalieri riconosciuti regolari.

Art. 43.

I fondi stanziati sul bilancio della Guerra per soccorsi alle famiglie dei militari alle armi affluiranno alle contabilità speciali istituite a favore degli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, secondo il bisogno e mediante ordini di accreditamento commutabili in quietanze di entrata alle contabilità speciali stesse.

Per la Marina non verranno istituite contabilità speciali e gli ordini di accreditamento saranno emessi dal Ministero della marina a favore delle capitanerie di porto.

Art. 44.

Le spese per i soccorsi alle famiglie bisognose dei personali indicati nell'art. 2 della legge, i quali non abbiano an-

cora concorso definitivamente alla leva, graveranno sul bilancio della Guerra.

Art. 45.

Il soccorso al militare in licenza, escluse quelle di convalescenza, va commisurato, agli effetti dell'art. 18 della legge, in rapporto alla località, dove il militare stesso è inviato in licenza.

Il pagamento di tale soccorso, quando non si verifichi il caso di cui all'ultimo comma del citato art. 18, è effettuato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto ed, in mancanza, dal locale comando dell'Arma dei carabinieri reali, su presentazione, da parte del militare stesso, del biglietto di licenza, nonchè del libretto di concessione del soccorso dei propri congiunti.

Il distretto militare o la capitaneria di porto ed il comando dell'Arma dei carabinieri reali, all'atto del pagamento, faranno apporre la firma per quietanza su apposito modello allegato n. 17, sul quale è annotato anche il numero di ruolo corrispondente al numero del libretto di concessione.

Art. 46.

Il distretto militare o la capitaneria di porto inscrivono direttamente nei propri rendiconti le somme pagate ai militari in licenza di cui al precedente articolo, allegandovi i rispettivi moduli di pagamento quietanzati.

Il comando dell'Arma dei carabinieri reali chiede invece il rimborso delle somme pagate al rispettivo distretto militare o capitaneria di porto, allegando alle richieste i relativi moduli quietanzati e conservandone copia.

Le richieste sono fatte, secondo il bisogno, in rapporto alle disponibilità di cassa.

Il comando del corpo, nel caso di cui all'ultima parte dell'art. 18 della legge, alla fine di ogni mese, chiede al distretto militare o alla capitaneria di porto il rimborso delle somme anticipate ai militari in licenza, allegando alle richieste le ricevute rilasciate dai militari.

Art. 47.

Il distretto militare o la capitaneria di porto, dopo aver accertata la regolarità dei pagamenti e delle anticipazioni di

cui all'articolo precedente ed eseguito il rimborso, inscrivono nei propri rendiconti le somme pagate, allegandovi i moduli quietanzati, e le ricevute di cui all'articolo stesso.

Art. 48.

I congiunti bisognosi residenti all'estero dei militari rimpatriati per chiamata alle armi devono rivolgere la richiesta del soccorso giornaliero al consolato nel cui territorio risiedono.

CAPO V.

Disposizioni speciali per i richiami non superiori a 45 giorni.

Art. 49.

Per i richiami in tempo di pace aventi durata non superiore a 45 giorni la commissione comunale compila, anzichè il ruolo modello allegato n. 5, un ruolo conforme al modello allegato n. 18.

Il podestà trasmette il ruolo stesso al distretto militare o capitaneria di porto e dà partecipazione al beneficiario dell'avvenuta concessione mediante emissione di un libretto modello allegato n. 19, contenente i titoli di pagamento esigibili presso l'ufficio postale. Di tale libretto non può, in alcun caso, essere rilasciato duplicato.

Qualora i richiami per i militari della R. aeronautica vengano effettuati direttamente dall'amministrazione dell'aeronautica, il ruolo n. 18 deve essere trasmesso, anzichè al distretto, al centro di reclutamento e mobilitazione della R. aeronautica.

Art. 50.

Il pagamento è effettuato a quindicine o restanti frazioni maturate.

La decorrenza delle singole quindicine è determinata tenendo presente quella iniziale segnata nella seconda pagina del libretto.

In casi particolarmente gravi la commissione comunale può deliberare che sia anticipato l'ammontare del soccorso per la prima quindicina. Di tale deliberazione essa avverte l'in-

teressato e ne dà contemporaneamente comunicazione all'ufficio postale. Della relativa somma l'amministrazione postale si rimborsa nel modo consueto.

Della concessione dell'anticipo deve essere presa nota nel ruolo nominativo modello allegato n. 18, nella colonna « annotazioni ».

Spetta al Ministero della guerra, d'intesa con i Ministeri interessati, di stabilire le ulteriori modalità per il pagamento e per il rimborso di tali soccorsi.

E' però in facoltà dei Ministeri militari di stabilire che anche nel caso di richiamo non superiore a 45 giorni il pagamento del soccorso avvenga con le modalità stabilite per i richiami aventi durata superiore a 45 giorni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

MODELLI

ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 22 GENNAIO 1934-XII, N. 115, RIGUARDANTE I SOCCORSI GIORNALIERI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DEI MILITARI RICHIAMATI O TRATTENUTI ALLE ARMI

Nota. — Tutti i modelli allegati al presente regolamento vanno redatti su carta di colore verde quando il titolo al soccorso derivi da militari del C. R. E. M. (o provenienti dal C. R. E. M. nel caso di cui al 2° comma dell'art. 20 della legge); di colore rosa nel caso di cui al 3° comma dell'art. 49 del regolamento; di colore bianco in tutti gli altri casi.

Su tutti i modelli di colore verde deve essere stampata la seguente indicazione: « Per famiglia di militari del C. R. E. M. o provenienti dal C. R. E. M. ». Su quelli di colore rosa: « Per famiglia di militari dell'Aeronautica ».

ART. 2 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 1

Domanda verbale di soccorso fatta al Podestà del Comune di .....

Richiedente
- Cognome, nome e paternità .....
- Residenza .....

Militare dante titolo al soccorso
- Cognome, nome e paternità .....
- Anno di nascita .....
- Grado ed Arma .....
- Ente presso cui presta servizio .....
- Data e centro di presentazione .....

Indicazioni relative ai singoli congiunti per i quali il soccorso è richiesto (1)
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Altre indicazioni che si ritenesse opportuno raccogliere per facilitare il compito della Commissione
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

..... lì .....

IL PODESTÀ

.....

(1) Trascrivere tutte le indicazioni necessarie, in relazione alle disposizioni dell'art. 3 della Legge che è riportato a tergo.

ART. 3 DELLA LEGGE 22 GENNAIO 1934-XII, N. 115.

I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;

b) i figli (legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti - o nelle condizioni di cui all'art. 193 Codice civile - adottivi) e figliastri, purchè minori degli anni 14 od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

c) i genitori (legittimi o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto) padrigni e matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14, o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo ed ava, purchè vedova, che abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nepoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

ART. 5 e 22 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 2

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI .....

N. ..... *di prot.* ....., addì .....

OGGETTO

Soccorsi a congiunti di militari richiamati alle armi.

All'Ufficio Postale

di .....

(2) ***Al*** .....

di .....

(3) ***All' Ufficio di Contabilità e Revisione di*** .....

Si trasmette un (1)..... Ruolo nominativo relativo alla concessione del soccorso giornaliero a n. ..... famiglie bisognose comprese nel ruolo stesso dal numero ..... al numero.....

Il numero del Ruolo di ciascuna partita è corrispondente a quello del libretto rilasciato al delegato a riscuotere.

IL PODESTÀ

---

(4) .....

AL PODESTÀ DEL COMUNE DI .....

N..... di prot.

Si dichiara di aver ricevuto in data odierna dal Podestà del Comune di..... un Ruolo nominativo relativo alla concessione del soccorso a n..... famiglie bisognose comprese nel Ruolo stesso dal numero ..... al numero .... addì .....

IL CAPO DELL'UFFICIO

.....

Per le note vedere a tergo.

N O T E .

(1) Quando trattasi di comunicazione di cui all'art. 25, terzo comma, del Regolamento, aggiungere le parole «estratto autentico».

(2) Al comando del Distretto militare o Capitaneria di Porto.

(3) Del Corpo d'armata, oppure, del Ministero della marina.

(4) Timbro lineare dell'Ufficio che ha ricevuto i Ruoli e ne accusa ricevuta.

ART. 5 DEL REGOLAMENTO.

In base alle deliberazioni prese dalla commissione comunale sulle domande di soccorso giornaliero, il podestà:

a) comunica la concessione deliberata all'ufficio postale competente e agli enti indicati nell'art. 22, mediante l'invio dei ruoli nominativi di cui all'art. 21, invio da effettuarsi con la nota di trasmissione di cui al modello allegato n. 2;

b) notifica ai richiedenti la concessione del soccorso od il rifiuto col modello allegato n. 3.

ART. 22 DEL REGOLAMENTO.

Il ruolo nominativo di cui all'art. 21 è redatto in 4 esemplari, uno dei quali rimane alla Commissione comunale; gli altri tre sono, a cura del podestà, trasmessi rispettivamente:

a) all'ufficio postale;

b) al distretto o, se trattasi di militari della R. marina, alla capitaneria di porto;

c) all'ufficio di contabilità e di revisione del Corpo d'armata e, se trattasi di militari del C. R. E. M., all'ufficio di revisione del Ministero della marina.

ART. 5 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 3

PROVINCIA DI .....
COMUNE DI .....

Ufficio .....
N. ..... *di prot.*

Commissione (1).....
Posizione N. (2).....

.....addì.....

OGGETTO

Soccorso a congiunti di militari richiamati alle armi.

Si partecipa alla S. V. che la domanda intesa ad ottenere il soccorso giornaliero per effetto del richiamo alle armi del (3)..... (4).... è stata accolta (5).....

(6) *La S. V. potrà, pertanto recarsi a questo ufficio a partire dal giorno..... per ritirare il libretto di riscossione che le verrà rilasciato esibendo la presente comunicazione.*

Al .....

IL PODESTÀ

Avvertenza. — Per il disposto dell'art. 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale d'Appello entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso.

Il sottoscritto, Messo Comunale di ..... dichiara di aver oggi notificato il presente provvedimento, consegnandolo nelle mani di .....

....., addì .....

IL MESSO COMUNALE

.....

DICHIARAZIONE DI ESEGUITA NOTIFICA

Il sottoscritto, Messo Comunale di..... dichiara di aver in data odierna eseguito la notifica nelle mani di ..... della partecipazione N..... di protocollo, relativa alla deliberazione della Commissione dei soccorsi ai congiunti di militari richiamati alle armi.

..... addì .....

IL MESSO COMUNALE

N O T E.

(1) Indicare se la Commissione è unica nel Comune. Se nel Comune sono costituite più Commissioni indicare il numero d'ordine della Commissione deliberante.

(2) Il numero deve essere eguale a quello del Ruolo e va indicato solo nel caso di accoglimento della domanda.

(3) Grado, cognome, nome e paternità del militare alle armi.

(4) Se la domanda è stata respinta, alle parole «è stata accolta» premettere «non».

(5) Indicare se parzialmente o integralmente.

(6) Se la domanda è stata respinta cancellare le parole in corsivo.

ART. 5 DEL REGOLAMENTO.

In base alle deliberazioni prese dalla Commissione comunale sulle domande di soccorso giornaliero, il podestà:

a) comunica la concessione deliberata all'ufficio postale competente e agli enti indicati nell'art. 22, mediante l'invio dei ruoli nominativi di cui all'art. 21, invio da effettuarsi con la nota di trasmissione di cui al modello allegato n. 2;

b) notifica ai richiedenti la concessione del soccorso od il rifiuto col modello allegato n. 3.

ART. 19. 28 E 30 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 4

COMANDO DEL (1) .....

N. ..... *di prot.*

..... addì.....

OGGETTO

Soccorso alle famiglie dei militari alle armi.

Al Podestà del Comune

di .....

Si comunica che il militare (2) .....
.....
(3) .....

Di conseguenza il soccorso concesso ai congiunti del militare stesso di cui al N. ..... del ruolo nominativo deve essere immediatamente (4) .....

La S. V. dovrà subito adottare i provvedimenti di cui all'art. 28 del Regolamento riportato a tergo.

Gli estremi della presente comunicazione dovranno essere trascritti nelle annotazioni del ruolo nominativo (Mod. 5) e sul libretto in possesso dei percipienti. Il libretto dovrà essere ritirato.

Il Comandante del (1)

COMUNE DI .....

Si dichiara di aver ricevuto, in data odierna, la nota N. ..... in data..... relativa alla (5) ..... del soccorso concesso ai congiunti del militare (2)..... di cui al N. ..... del ruolo nominativo.

Il pagamento è stato effettuato fino a tutto il giorno..... e si è provveduto al ritiro del relativo libretto.

....., li .....

IL PODESTÀ

AL COMANDO DEL (1) .....

N O T E.

(1) Distretto militare o Capitaneria di porto.
(2) Grado, cognome, nome e paternità del militare alle armi.
(3) È stato denunziato disertore, è stato denunziato, è stato inviato alla compagnia di correzione, non si è presentato alle armi, ecc. ecc.
(4) Soppresso o sospeso.
(5) Soppressione o sospensione.

ART. 19 DEL REGOLAMENTO

I Comandi di corpo o di reparto, ai quali i militari appartengono, devono informare subito il competente ente militare (distretto, per i militari del R. esercito e della R. aeronautica o capitaneria di porto per i militari della R. marina) d'ogni variazione avvenuta nella posizione dei militari stessi che possa avere influenza per la continuazione o cessazione del soccorso giornaliero alle loro famiglie.

Avute le notificazioni di cui sopra e, ove esse importino sospensione o revoca di pagamento di soccorsi, il distretto o la capitaneria di porto devono, con modello allegato n. 4, darne immediata comunicazione al podestà il quale deve, a sua volta, fare le comunicazioni di cui al successivo art. 30.

Nel caso che trattisi di militari rimpatriati dall'estero, deve essere cura dei distretti o delle capitanerie di porto di fare immediata comunicazione ai rispettivi consolati agli effetti del soccorso giornaliero dei congiunti dei residenti all'estero.

ART. 28 DEL REGOLAMENTO

I distretti militari e le capitanerie di porto, non appena ricevuti i ruoli nominativi, verificano se i militari, dai quali deriva titolo al soccorso siano inscritti sui ruoli matricolari e se si siano effettivamente presentati alle armi. In caso negativo ne danno urgente comunicazione al podestà, che provvede subito per il ritiro del libretto al beneficiario e per le comunicazioni di cui all'art. 30.

Compiono inoltre quegli altri riscontri che essi abbiano possibilità di fare circa la regolarità dei dati contenuti nei ruoli anzidetti, specialmente per quanto riguarda l'ammontare del soccorso concesso.

Nel caso che i distretti o le capitanerie di porto rilevino che nei ruoli nominativi siano compresi militari appartenenti ad altra circoscrizione militare, ne danno partecipazione al podestà, e, mediante estratto di ruolo, al comando militare competente.

ART. 30 DEL REGOLAMENTO

Nel caso che, sia in applicazione di decisione della commissione di appello, sia per effetto di ordine emanato dalle autorità militari, la concessione del soccorso debba essere soppressa o sospesa, il podestà ne dà immediata comunicazione all'ufficio postale, con ordine di sospendere i pagamenti, nonchè alla commissione comunale, per le annotazioni a ruolo, ed agli altri enti indicati nell'art. 22, con modello allegato n. 8.

In pari tempo provvede a ritirare subito ai beneficiari il libretto personale in loro possesso.

ART. 21 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 5

PROVINCIA DI.....

Distretto militare di.....

COMUNE DI..... o

Capitaneria di Porto di.....

COMMISSIONE [1].....

RUOLO nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per ogni quindicina dall'Ufficio Postale di.....

Distretto militare di.....

o

Capitaneria di Porto di.....

....., *addì*.....

IL PODESTÀ

.....

Il Segretario della Commissione

.....

[1] Indicare se trattasi di Commissione unica nel Comune. Se nel Comune vi sono più Commissioni, indicare il numero d'ordine della Commissione stessa (I, II, III, ecc.).

cm.

cm. 50

Numero d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ del beneficiario e grado di parentela col militare alle armi	MILITARE RICHIAMATO O TRATTENUTO					Delegato a riscuotere per i congiunti di cui alla colonna 2	Misura del soccorso	
		Cognome, Nome e Paternità	Grado	Data e luogo di nascita	Residenza all'atto della chiamata alle armi	Centro e data di presentazione alle armi		Importo giornaliero per ogni congiunto di cui alla col. 2	Importo quindicinale complessivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 ..... 7 ..... 8							L. ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... Tot. L.	L. .....
	1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 ..... 7 ..... 8							L. ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... Tot. L.	L. .....
	1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 ..... 7 ..... 8							L. ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... Tot. L.	L. .....
	1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 ..... 7 ..... 8							L. ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... Tot. L.	L. .....
	1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 ..... 7 ..... 8							L. ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... » ..... Tot. L.	L. .....

N. B. – Per ogni casella della colonna 2 indicare i nomi dei singoli congiunti che per ciascun

70

Decorrenza del soccorso	Bollo e data dell'Ufficio Postale attestante l'effettuato pagamento per ciascuna quindicina o Bollo di riscontro per gli altri uffici di cui all'art. 22 del Regolamento	*ANNOTAZIONI*
11	12	13

militare hanno diritto al soccorso nell'ordine di cui all'art. 3 della Legge.

ESEMPIO

N. d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ del Beneficiario e grado di parentela col militare alle armi	MILITARE RICHIAMATO O TRATTENUTO				
		Cognome nome e paternità	Grado	Data e luogo di nascita	Residenza all'atto della chiamata alle armi	Centro e data di presentazione alle armi
1	2	3	4	5	6	7
	1 *Bravi Amelia fu Giovanni moglie*	*Tili Augusto di Gino*	*Caporale*	*Albano 12-12-19..*	*Roma*	*Distretto di Roma 1-5-19..*
	2 *Tili Gino di Augusto figlio*					
	3 *Tili Anna* » *figlia*					
	4 *Tili Luisa* »					
	5 *Tili Elena* »					

(1) In caso di mobilitazione la misura verrà diversamente determinata, a senso dell'art. 5 della legge.

PRATICO

Delegato a riscuotere per i congiunti di cui alla colonna 2	Misura del soccorso (1)		Decorrenza del soccorso	Bollo a data dell'Ufficio Postale attestante l'effettuato pagamento per ciascuna quindicina o Bollo di riscontro per gli altri Uffici di cui all'art. 22 del Regolamento	Annotazioni
	Importo giornaliero per ogni congiunto di cui alla col. 2	Importo quindicinale complessivo			
8	9	10	11	12	13
Gravi Amelia maritata Tilli	L. 0 85 » 0 45 » 0 45 » 0 45 » 0 45 *Tot.* L. 2 65	L. 39 75	*1-5-19..*		

ART. 23 DEL REGOLAMENTO MODELLO ALLEGATO 6

COMUNE DI .....

UFFICIO POSTALE DI.....

LIBRETTO N. ..... .

(Non cedibile nè pignorabile nè sequestrabile)

Articolo 8 della Legge 22 gennaio 1934-XII - N. 115

SOCCORSO ALLE FAMIGLIE DEI MILITARI RICHIAMATI O TRATTENUTI ALLE ARMI

Da esibire all'atto di ogni singola riscossione

— 1 —

PROVINCIA DI ..... *DISTRETTO DI* (1) .....

COMUNE DI .....

COMMISSIONE (2) .....

LIBRETTO N.(3) .....

Rilasciato al Signor (4) .....

(*Delegato a riscuotere per i congiunti entro descritti*) *in seguito alla deliberazione emessa in data* ..... *dalla suddetta Commissione per l'avvenuto richiamo alle armi del* (5) .....

.....

.....

(1) o Capitaneria di Porto.
(2) Unica ovvero numerazione della medesima.
(3) Numero corrispondente a quello del Ruolo nominativo.
(4) Cognome, nome e paternità del Delegato a riscuotere.
(5) Grado, arma, cognome nome e paternità del militare dante titolo al soccorso.

— 2 —

Il soccorso giornaliero è concesso nella seguente misura ai sottoindicati congiunti:

(1)
1. ..... L. .....
2. ..... » .....
3. ..... » .....
4. ..... » .....
5. ..... » .....
6. ..... » .....
7. ..... » .....
8. ..... » .....

TOTALE GIORNALIERO L. .....

corrispondenti a quindicinali L. .....

(lire (2) .....)

Il soccorso decorre dal giorno ..... Il pagamento è effettuato a quindicina maturata presso l'ufficio postale di ..... con quietanza del Sig. ..... delegato a riscuotere.

..... *addì* .....

IL DELEGATO A RISCUOTERE

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

(1) Cognome, nome, paternità e grado di parentela col militare di ciascun congiunto. — (2) Importo in tutte lettere.

— 3 —

1ª VARIAZIONE

Il soccorso giornaliero di cui al presente libretto, per effetto del..... è

(1) sospeso. / ripristinato. / soppresso. / pagabile con quietanza del Sig. ..... / nuovo delegato a riscuotere.

IL PODESTÀ

Bollo del Comune

2ª VARIAZIONE

Il soccorso giornaliero di cui al presente libretto, per effetto del..... è

(1) sospeso. / ripristinato. / soppresso. / pagabile con quietanza del Sig..... / nuovo delegato a riscuotere.

IL PODESTÀ

Bollo del Comune

(1) Cancellare le parole che non corrispondono alla variazione.

— 4 —

3ª VARIAZIONE

Il soccorso giornaliero di cui al presente libretto, per effetto del.....
..... è

(1) { sospeso. / ripristinato. / soppresso. / pagabile con quietanza del Sig. ..... / nuovo delegato a riscuotere.

IL PODESTÀ

Bollo del Comune

4ª VARIAZIONE

Il soccorso giornaliero di cui al presente libretto, per effetto del.....
..... è

(1) { sospeso. / ripristinato. / soppresso. / pagabile con quietanza del Sig. ..... / nuovo delegato a riscuotere.

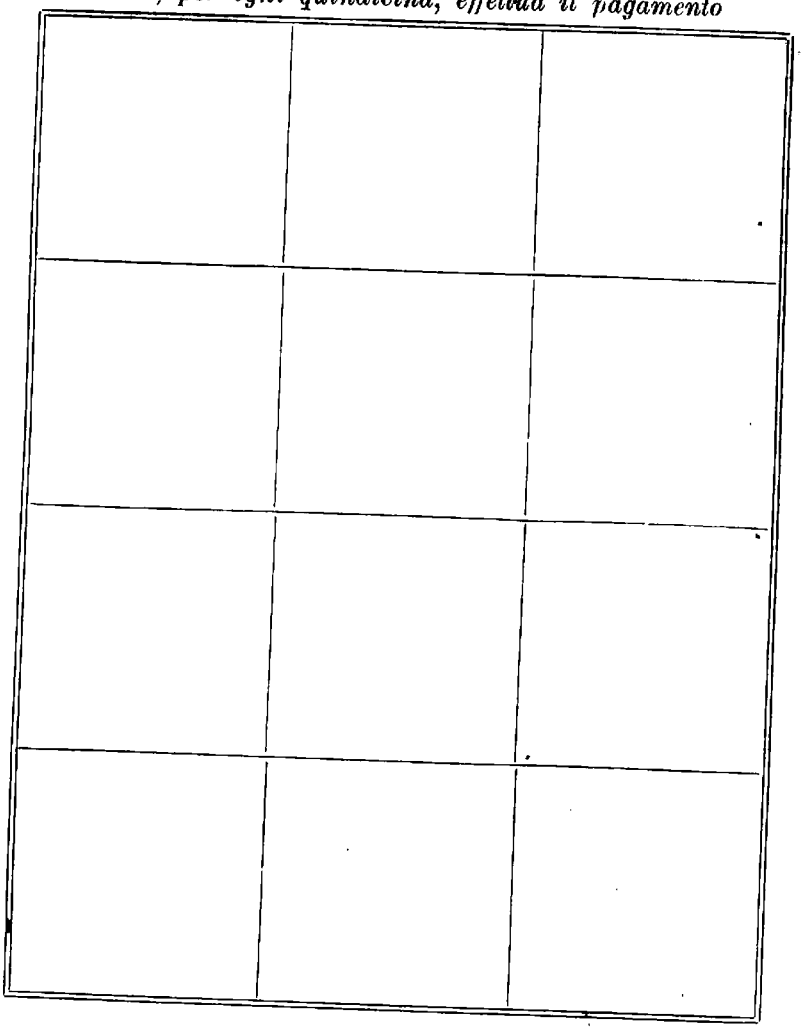
IL PODESTÀ

Bollo del Comune

(1) Cancellare le parole che non corrispondono alla variazione.

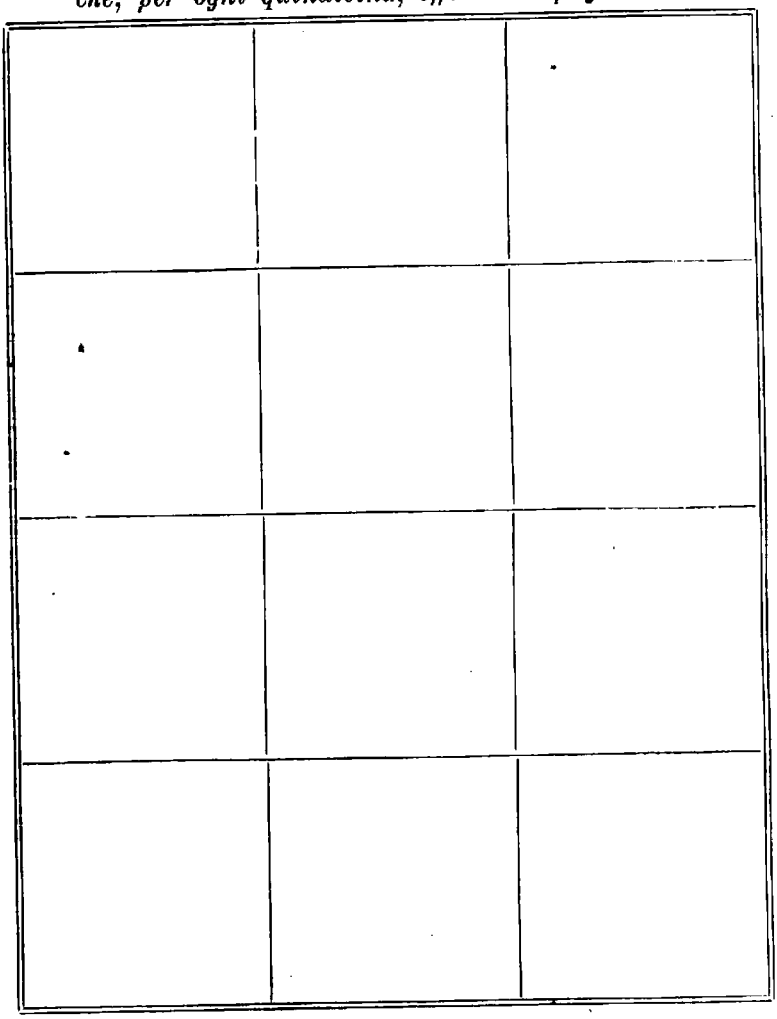
— 5 —

Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento



— 6 —

Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento



— 7 —

Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento

— 8 —

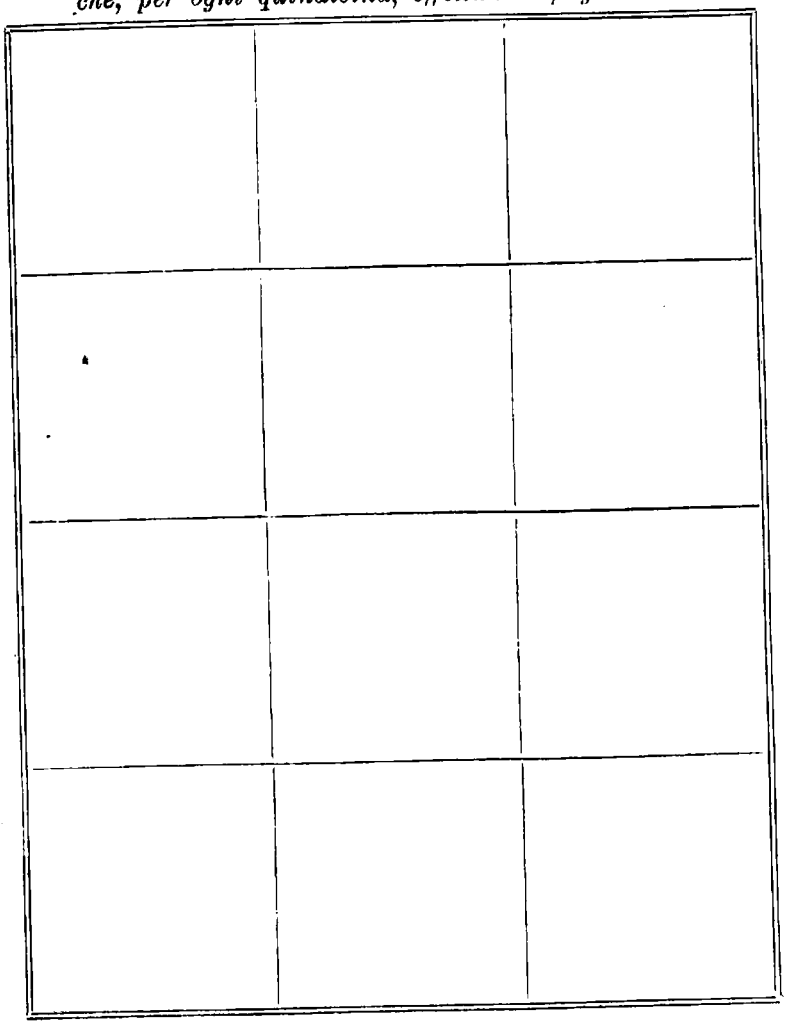
Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento

— 9 —

Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento

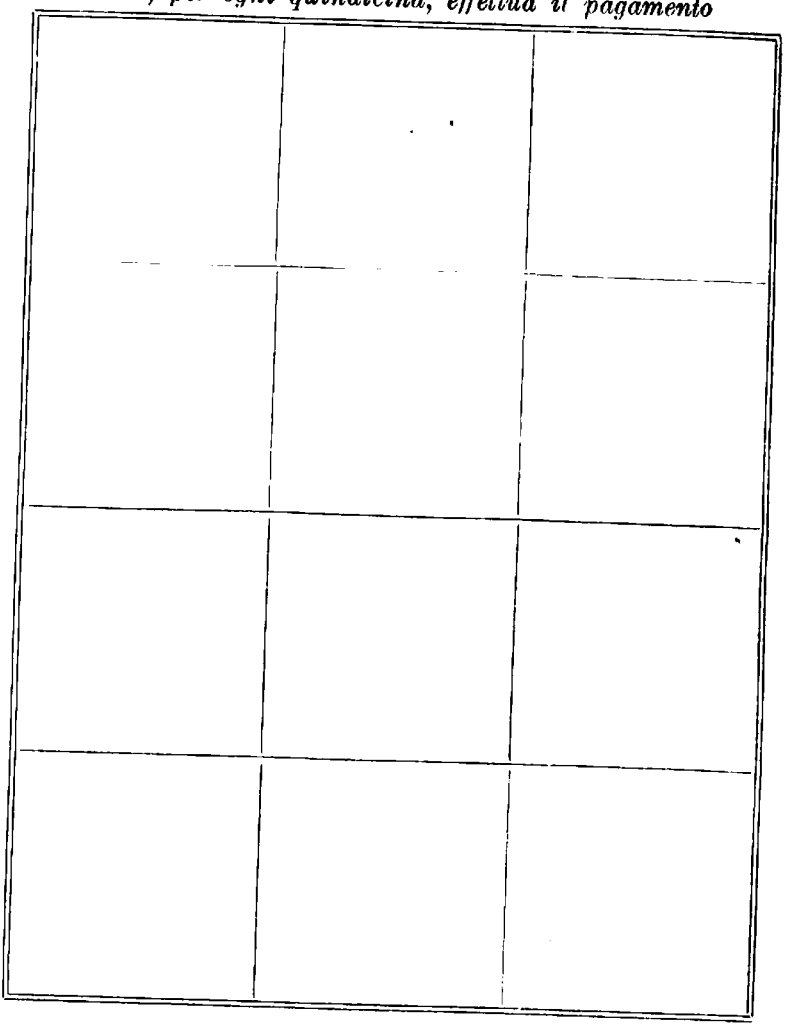
— 10 —

Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento



— 11 —

Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento

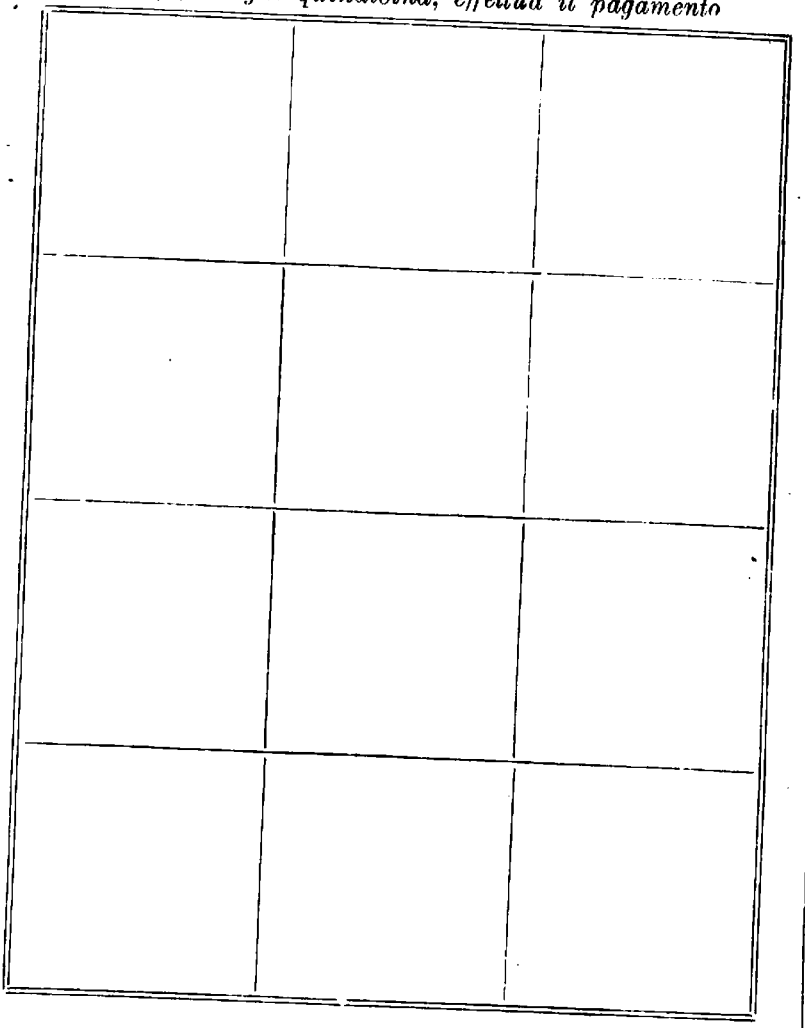


— 12 —

Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento

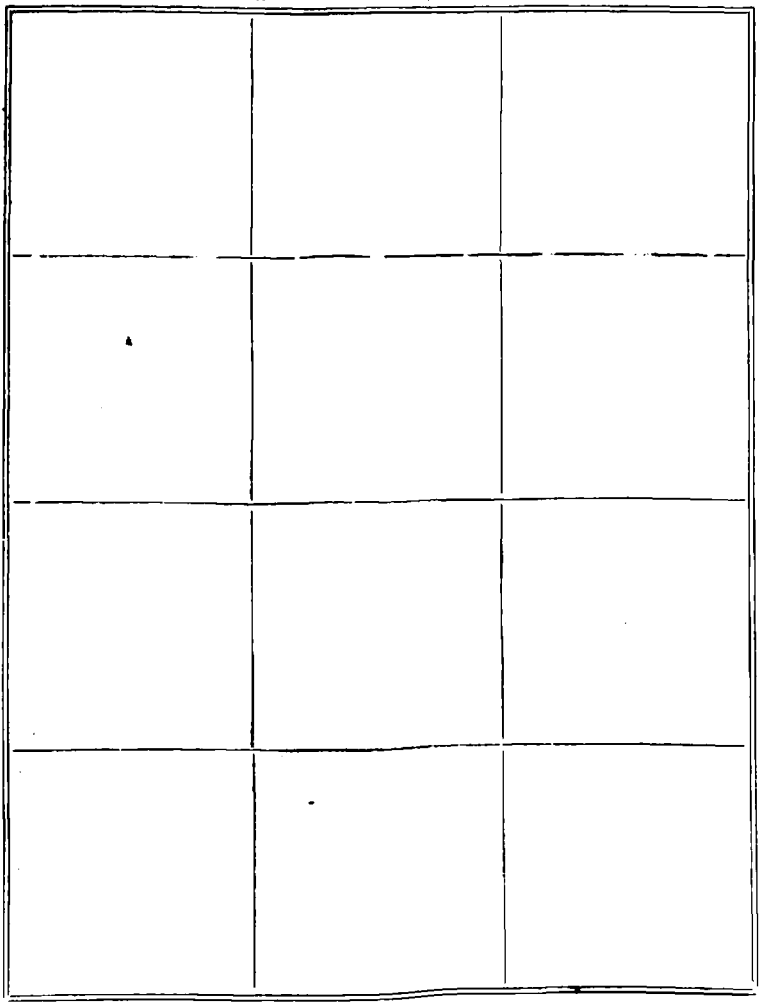
— 13 —

Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento



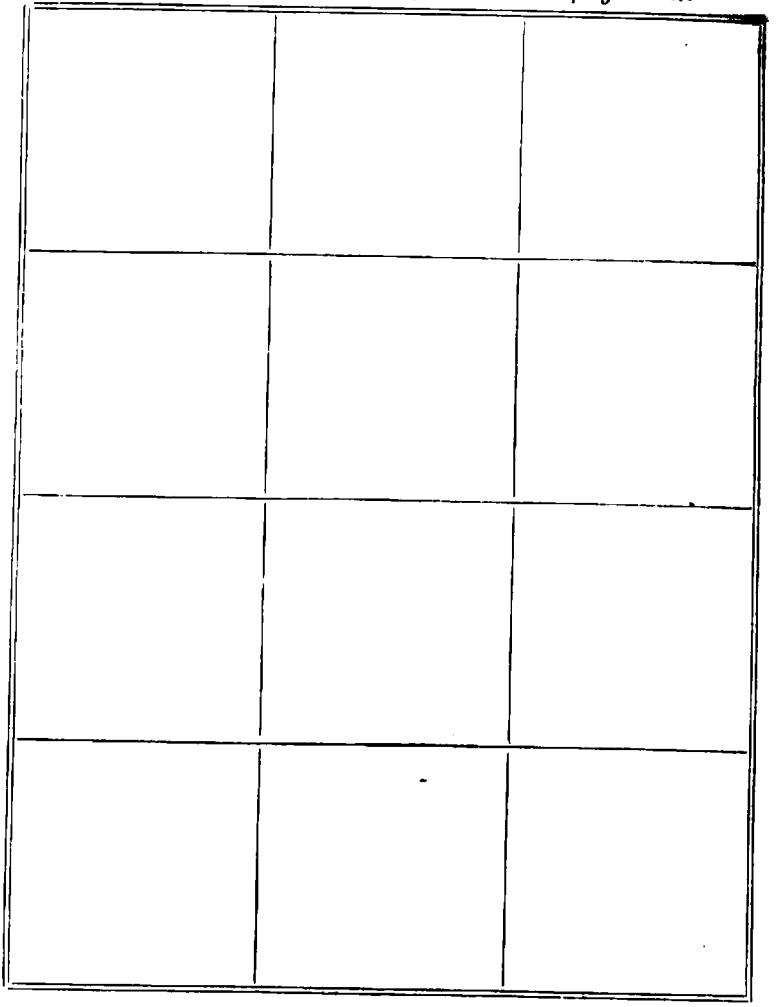
— 14 —

Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento



— 15 —

Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento



— 16 —

Caselle riservate al Bollo a data dell'Ufficio Postale che, per ogni quindicina, effettua il pagamento

ART. 25 E 27 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 7

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI ..... *UFFICIO* .....

N. ..... *di p ot.*

....., addì.....

OGGETTO

—

Soccorsi ai congiunti dei militari alle armi.

All'Ufficio Postale

di .....

e per conoscenza:

alla Commissione comunale

A richiesta del Sig..... ..... beneficiario della partita relativa al soccorso giornaliero di cui al N..... del Ruolo nominativo, emesso dalla Commissione ..... di questo Comune in data ....., la partita stessa è trasferita all'Ufficio Postale del Comune di .....

Si dispone perciò la immediata cancellazione della suddetta partita dal Ruolo in possesso di codesto Ufficio Postale.

Si prega inoltre di voler subito comunicare allo scrivente quale sia l'ultima rata quindicinale pagata.

IL PODESTÀ

UFFICIO POSTALE DI .....

Si dichiara di avere ricevuto, in data odierna, la nota N. ..... in data ..... con l'ordine della chiusura della partita relativa al soccorso giornaliero di cui al N..... del Ruolo nominativo emesso dalla Commissione ..... per effetto del trasferimento della partita stessa all'Ufficio Postale del Comune di .....

La partita di cui trattasi è stata chiusa e l'ultimo pagamento effettuato è quello riferentesi alla quindicina decorrente dal..... al.....

....., li .....

L'UFFICIALE POSTALE

Al Comune di . . . . . .

Ufficio di . . . . . .

ART. 25 DEL REGOLAMENTO

È in facoltà del beneficiario di richiedere, con apposita domanda al podestà, il passaggio del proprio conto ad altro Comune per ragione di trasferimento di residenza. Alla domanda deve essere unito il libretto.

Il podestà, ricevuta tale domanda, dà comunicazione dell'avvenuto trasferimento, mediante modello allegato n. 7, alla Commissione comunale ed all'ufficio postale, con ordine, a quest'ultimo di chiudere la partita, nonchè, quando il trasferimento importi cambiamento di circoscrizione, agli enti indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 22.

Trasmette quindi al podestà del Comune di nuova residenza un estratto del ruolo nominativo, con l'indicazione dell'ultima rata riscossa e restituisce il libretto al beneficiario.

ART. 27 DEL REGOLAMENTO

È in facoltà del beneficiario di richiedere, per motivi giustificati, il passaggio del proprio conto da un ufficio postale ad altro dello stesso Comune. In tal caso il podestà ordina all'ufficio postale che era stato incaricato del pagamento, la cancellazione del nominativo dal ruolo in suo possesso e trasmette all'ufficio postale indicato dal beneficiario un estratto autentico del ruolo, dandone comunicazione, per le necessarie annotazioni, alla Commissione comunale.

ART. 30 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 8

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI ..... *UFFICIO* .....

N. ..... *di prot.*

..... addì .....

OGGETTO

—

Soccorso ai congiunti dei militari alle armi.

All'Ufficio Postale

di .....

e, per conoscenza:

Al (1) .....

All'Ufficio Contabilità e Revisione (4)

.....

Alla Commissione Comunale

.....

Si comunica che in seguito ad ordine del (1).....

.....

è (2)..... qualsiasi pagamento relativo al soccorso giornaliero ai congiunti del militare (3) .....

di cui al n. ..... del Ruolo nominativo emesso dalla Commissione ..... di questo Comune.

IL PODESTÀ

UFFICIO POSTALE DI .....

Si dichiara di avere ricevuto, in data odierna, la nota N. ..... in data ..... con l'ordine di (5) ..... del pagamento relativo al soccorso giornaliero ai congiunti del militare (3) ..... di cui al N. ..... del Ruolo nominativo della Commissione .....

L'ultimo pagamento effettuato a favore dei predetti congiunti è quello riferentesi alla quindicina decorrente dal ..... al .....

.....

..... Addì .....

L'UFFICIALE POSTALE

Al Comune di .....

Ufficio di .....

N O T E.

(1) Autorità che ha ordinato la sospensione o soppressione (Commissione d'Appello, Distretto Militare o Capitaneria di Porto).

(2) Sospeso o soppresso.

(3) Grado, cognome, nome e paternità del militare.

(4) Del Ministero della Marina se trattasi di militare del C. R. E. M., del Corpo d'Armata in tutti gli altri casi.

(5) Sospensione o soppressione.

(6) In caso di ordine di soppressione deve essere scritta la seguente frase: « Dichiaro di aver chiusa la partita ».

ART. 30 DEL REGOLAMENTO

Nel caso che, sia in applicazione di decisione della Commissione di appello, sia per effetto di ordine emanato dalle autorità militari, la concessione del soccorso debba essere soppressa, o sospesa, il podestà ne dà immediata comunicazione all'ufficio postale, con ordine di sospendere i pagamenti, nonchè alla Commissione comunale, per le annotazioni a ruolo, ed agli altri enti indicati nell'art. 22 con modello allegato n. 8.

In pari tempo provvede a ritirare subito ai beneficiari il libretto personale in loro possesso.

ART. 31 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 9

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI ..... *UFFICIO* .....

N. ..... *di prot.*

OGGETTO

Variazione di soccorso ai congiunti dei militari alle armi.

All'Ufficio Postale

di .....

e, per conoscenza:

al (4) .....

di .....

All'Ufficio Contabilità e Revisione

del (5) .....

....., *addì* .....

Si comunica che per effetto della (1).....
.....del militare alle armi (2) .....
il soccorso giornaliero concesso ai congiunti del militare predetto di cui al N..... del Ruolo nominativo emesso dalla Commissione.....
di questo Comune è (3) .....

Codesto Ufficio Postale deve quindi chiudere la partita.

IL PODESTÀ

UFFICIO POSTALE DI .....

Dichiaro di aver ricevuto, in data odierna, la nota N. ..... in data .....
con l'ordine di (6)..... del pagamento relativo al soccorso giornaliero ai congiunti del militare (2)..... di cui al N..... del Ruolo nominativo della Commissione
.....

In conseguenza la partita è stata chiusa e l'ultimo pagamento effettuato a favore dei predetti congiunti è quello riferentesi alla quindicina decorrente dal .....
al.....

..... li.....

L'UFFICIALE POSTALE

Al Comune di .....

Ufficio .....

N O T E.

(1) Della nascita del 1°, 2°, ecc. figlio — oppure — della morte del..... congiunto con titolo a soccorso.

(2) Grado, cognome, nome e paternità del militare alle armi.

(3) Aumentato, diminuito, soppresso, ecc.

(4) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

(5) Del Ministero della marina se trattasi di militari del C. R. E. M., del Corpo d'armata, in tutti gli altri casi.

(6) Variazione o soppressione.

ART. 31 DEL REGOLAMENTO

Nei casi di variazione di qualunque genere nel soccorso, sia in rapporto alla misura del soccorso stesso, sia in rapporto alle persone beneficiarie, deve essere fatta una nuova iscrizione in ruolo, previo annullamento nel ruolo di quella precedente.

Di ogni variazione deve essere data partecipazione agli interessati mediante annotazione da apporsi sul libretto personale in loro possesso, nonchè agli enti indicati nell'art. 22, con modello allegato n. 9.

PROVINCIA DI .....

Comune di ..... Ufficio Postale di .....

ELENCO dei pagamenti effettuati da quest'Ufficio Postale a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti di militari richiamati o trattenuti alle armi

Numero d'ordine	INDICAZIONE della Commissione che ha compilato il Ruolo Nominativo	Numero del ruolo	COGNOME E NOME del Delegato a riscuotere	Quindicina alla quale si riferisce il pagamento	SOMME pagate	FIRMA per quietanza del Delegato a riscuotere	BOLLO di riscontro dell'Ufficio di controllo
1	2	3	4	5	6	7	8
1						*Per ricevuta di L. ....* FIRMA	DISTRETTO MILITARE DI pagamento riscontrato esatto
2						*Per ricevuta di L. ....* FIRMA	
				Somma da riportare L. ...	....		

Avvertenza. — Il presente elenco non può contenere più di 40 pagamenti.

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE della Commissione che ha compilato il Ruolo Nominativo 2	Numero del ruolo 3	COGNOME E NOME del Delegato a riscuotere 4	Quindicina alla quale si riferisce il pagamento 5	SOMME pagate 6	FIRMA per quietanza del Delegato a riscuotere 7	BOLLO di riscontro dell'Ufficio di controllo 8
				Riporto L.			
3						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
4						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
5						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
6						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	

7						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
8						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
9						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
10						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
11						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
				Somma da riportare L. ...	.....	...	

Avvertenza. — Il presente elenco non può contenere più di 40 pagamenti.

Numero d'ordine 1	INDICAZIONE della Commissione che ha compilato il Ruolo Nominativo 2	Numero del ruolo 3	COGNOME E NOME del Delegato a riscuotere 4	Quindicina alla quale si riferisce il pagamento 5	SOMME pagate 6	FIRMA per quietanza del Delegato a riscuotere 7	BOLLO di riscontro dell'Ufficio di controllo 8
				Riporto L.			
12						*Per ricevuta di L. ....* FIRMA	
13						*Per ricevuta di L. ....* FIRMA	
14						*Per ricevuta di L. ....* FIRMA	
15						*Per ricevuta di L. ....* FIRMA	

16							*Per ricevuta di L.* .... FIRMA .....
17							*Per ricevuta di L.* .... FIRMA .....
18							*Per ricevuta di L.* .... FIRMA .....
19							*Per ricevuta di L.* .... FIRMA .....
20							*Per ricevuta L.* .... FIRMA .....
				Somma da riportare L. ...			

Numero d'ordine	INDICAZIONE della Commissione che ha compilato il Ruolo Nominativo	Numero del ruolo	COGNOME E NOME del Delegato a riscuotere	Quindicina alla quale si riferisce il pagamento	SOMME pagate	FIRMA per quietanza del Delegato a riscuotere	BOLLO di riscontro dell'Ufficio di controllo
1	2	3	4	5	6	7	8
				Riporto L.			
21						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
22						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
23						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
24						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	

25									*Per ricevuta di L.* .... FIRMA .....
26									*Per ricevuta di L.* .... FIRMA .....
27									*Per ricevuta di L.* .... FIRMA .....
28									*Per ricevuta di L.* .... FIRMA .....
29									*Per ricevuta di L.* .... FIRMA .....
									Somma da riportare L. ...

Numero d'ordine	INDICAZIONE della Commissione che ha compilato il Ruolo Nominativo	Numero del ruolo	COGNOME E NOME del Delegato a riscuotere	Quindicina alla quale si riferisce il pagamento	SOMME pagate	FIRMA per quietanza del Delegato a riscuotere	BOLLO di riscontro dell'Ufficio di controllo
1	2	3	4	5	6	7	8
				Riporto...			
30						*Per ricevuta di L. ....* FIRMA	
31						*Per ricevuta di L. ....* FIRMA	
32						*Per ricevuta di L. ....* FIRMA	
			TOTALE SOMMA PAGATA ...				

Diconsi lire (1) .....

..... *addì* .....

L'UFFICIALE POSTALE

.....

(1) Importo in lettere.

ART. 34 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 11

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE

DI .....

N. ..... *di protocollo.*

..... *addì* .....

RIEPILOGO N. ..... degli elenchi versati dagli Uffici Postali relativi al pagamento di soccorsi a congiunti di militari alle armi.

Numero d'ordine	UFFICIO POSTALE che ha effettuato il pagamento	IMPORTO COMPLESSIVO di ciascun elenco		*ANNOTAZIONI*
1	.....	.....	...	.....
2	.....	.....	...	.....
3	.....	.....	...	.....
4	.....	.....	...	.....
5	.....	.....	...	.....
6	.....	.....	...	.....
7	.....	.....	...	.....
8	.....	.....	...	.....
9	.....	.....	...	.....
10	.....	.....	...	.....
11	.....	.....	...	.....
12	.....	.....	...	.....
13	.....	.....	...	.....
14	.....	.....	...	.....
	Somma da riportare L.	.....	....	

Numero d'ordine	UFFICIO POSTALE che ha effettuato il pagamento	IMPORTO COMPLESSIVO di ciascun elenco	ANNOTAZIONI
	Riporto L.	.....	.....
15	.....	.....	.....
16	.....	.....	.....
17	.....	.....	.....
18	.....	.....	.....
19	.....	.....	.....
20	.....	.....	.....
21	.....	.....	.....
22	.....	.....	.....
23	.....	.....	.....
24	.....	.....	.....
25	.....	.....	.....
26	.....	.....	.....
27	.....	.....	.....
28	.....	.....	.....
29	.....	.....	.....
30	.....	.....	.....
31	.....	.....	.....
32	.....	.....	.....
33	.....	.....	.....
	Somma da riportare L.	.....	

Numero d'ordine	UFFICIO POSTALE che ha effettuato il pagamento	IMPORTO COMPLESSIVO di ciascun elenco		ANNOTAZIONI
	Riporto L.	.....	....	.....
34	.....	.....	....	.....
35	.....	.....	....	.....
36	.....	.....	....	.....
37	.....	.....	....	.....
38	.....	.....	....	.....
39	.....	.....	....	.....
40	.....	.....	....	.....
41	.....	.....	....	.....
42	.....	.....	....	.....
43	.....	.....	....	.....
44	.....	.....	....	.....
45	.....	.....	....	.....
46	.....	.....	....	.....
47	.....	.....	....	.....
48	.....	.....	....	.....
49	.....	.....	....	.....
50	.....	.....	....	.....
51	.....	.....	....	.....
52	.....	.....	....	.....
		—	—	
	Somma da riportare L.	.....	....	

Numero d'ordine	UFFICIO POSTALE che ha effettuato il pagamento	IMPORTO COMPLESSIVO di ciascun elenco	ANNOTAZIONI
	Riporto L.	.....	.....
53	.....	.....	.....
54	.....	.....	.....
55	.....	.....	.....
56	.....	.....	.....
57	.....	.....	.....
58	.....	.....	.....
59	.....	.....	.....
60	.....	.....	.....
61	.....	.....	.....
62	.....	.....	.....
	TOTALE COMPLESSIVO L.	.....	

Diconsi lire (1) .....

IL COMPILATORE — IL RAGIONIERE PROVINCIALE

V.to IL DIRETTORE PROVINCIALE

Il (2) ..... di .....
trasmette il presente elenco all'Ufficio di Contabilità e Revisione del (3) .....
..... avvertendo (4) che sono stati stralciati, a senso dell'art. 39 del Regolamento per l'applicazione della Legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, gli elenchi di cui ai N^i ..... del presente Riepilogo, per cui il totale di cui sopra da L. ..... è ridotto a L. .....
(Diconsi Lire (1) .....).

IL COMANDANTE DEL (2) .....

(1) Importo in tutte lettere.
(2) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.
(3) Del Corpo d'Armata di ....., oppure del Ministero della Marina.
(4) Qualora non sia stato effettuato alcuno stralcio devono essere depennate le parole che seguono.

ART. 34 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 12

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE

di .....

N. ..... *di prot.* .....*addì* .....

OGGETTO

Richiesta di rimborso per pagamenti di soccorsi giornalieri a congiunti di militari alle armi.

Al Comando del

(1) .....

di .....

Si comunica che questa Amministrazione delle Poste ha effettuato per conto di codesto (1)..... pagamenti per l'ammontare di L..... (diconsi lire (2) .....
.....)
a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti di militari alle armi, come da proprio riepilogo n. .....

Pertanto pregasi provvedere al rimborso della suddetta somma, a senso dell'art. 35 del Regolamento.

La scrivente si riserva di effettuare l'invio a codesto (1)..... degli elenchi di pagamento e relativo riepilogo n. ..... non appena sarà rimborsata la somma predetta.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DELLE POSTE

(1) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.
(2) Importo in tutte lettere.

ART. 34 DEL REGOLAMENTO

Gli elenchi redatti e quietanzati, come prescrive l'articolo 33, sono versati dall'ufficio postale alla competente direzione provinciale delle poste, nei modi e nei termini prescritti dall'Amministrazione postale.

La direzione provinciale delle poste compila ogni quindici giorni, distintamente per ciascun distretto militare o capitaneria di porto, un riepilogo, conforme al modello allegato n. 11, degli elenchi ricevuti dall'ufficio postale. Chiede quindi alla competente amministrazione militare il rimborso dell'ammontare corrispondente mediante modello allegato n. 12.

ART. 37 DEL REGOLAMENTO. MODELLO ALLEGATO 13

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE

di .....

N. ..... *di prot.*

..... *addì* .....

OGGETTO

Soccorsi ai congiunti dei militari alle armi.

A scioglimento della riserva fatta col foglio n..... in data.... si trasmette il Riepilogo n..... contenente n..... elenchi dei pagamenti effettuati per conto di codesto (1)..... ..... da questa Amministrazione postale a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi.

Al (1) .....
di .....

IL DIRETTORE PROVINCIALE DELLE POSTE

(1) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

(*a*) .....

N...... *di prot.*

Risposta al foglio N......
in data.....
..... *addì* .....

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE

di.....

Si accusa ricevuta del foglio sopradistinto con il quale è stato trasmesso allo scrivente il Riepilogo N. ..... contenente N. ..... elenchi di pagamento per l'importo complessivo di L. ..... (diconsi lire .....).

IL COMANDANTE DEL (*b*)

(*a*) Timbro lineare del Distretto Militare o Capitaneria di Porto.
(*b*) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

ART. 37 DEL REGOLAMENTO

La direzione provinciale delle poste, ricevuta la quietanza di entrata di cui agli art. 35 e 36, trasmette, con elenco modello allegato n. 13, ai distretti militari o alle capitanerie di porto il riepilogo di cui all'art. 34, corredato dei relativi elenchi dei pagamenti giornalieri cui il riepilogo si riferisce. I distretti militari e le capitanerie di porto ne rilasciano ricevuta con modello allegato n. 13.

ART. 39 E 41 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 14

(1) .....

DI .....

N. ..... di Protocollo

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE DI .....

..... *addì* .....

OGGETTO: **Stralcio elenchi di pagamento soccorsi.**

Si comunica che i seguenti acclusi elenchi di pagamento che erano uniti al Riepilogo n. ....., pervenuti allo scrivente con foglio N. ..... in data ....., sono stati stralciati per i motivi indicati a fianco di ciascuno.

Numero d'ordine	Ufficio postale che ha effettuato il pagamento	N. d'ordine con cui l'elenco è contrassegnato nel riepilogo	DATA dell'elenco di pagamento	MOTIVO DELLO STRALCIO	IMPORTO degli elenchi stralciati	
1	.....	.....	.....	.....	.....	...
2	.....	.....	.....	.....	.....	...
3	.....	.....	.....	.....	.....	...
4	.....	.....	.....	.....	.....	...
5	.....	.....	.....	.....	.....	...
6	.....	.....	.....	.....	.....	...
7	.....	.....	.....	.....	.....	...
8	.....	.....	.....	.....	.....	...
9	.....	.....	.....	.....	.....	...
10	.....	.....	.....	.....	.....	...
11	.....	.....	.....	.....	.....	...
				Da riportare L.	.....	...

Numero d'ordine	Ufficio postale che ha effettuato il pagamento	N. d'ordine con cui l'elenco è contrassegnato nel riepilogo	DATA dell'elenco di pagamento	MOTIVO DELLO STRALCIO	IMPORTO degli elenchi stralciati
				Riporto L.	.....
12	.....	.....	.....	.....	.....
13	.....	.....	.....	.....	.....
14	.....	.....	.....	.....	.....
15	.....	.....	.....	.....	.....
16	.....	.....	.....	.....	.....
17	.....	.....	.....	.....	.....
18	.....	.....	.....	.....	.....
19	.....	.....	.....	.....	.....
20	.....	.....	.....	.....	.....
21	.....	.....	.....	.....	.....
22	.....	.....	.....	.....	.....
23	.....	.....	.....	.....	.....
24	.....	.....	.....	.....	.....
25	.....	.....	.....	.....	.....
26	.....	.....	.....	.....	.....
27	.....	.....	.....	.....	.....
28	.....	.....	.....	.....	.....
29	.....	.....	.....	.....	.....
30	.....	.....	.....	.....	.....
				Da riportare L.	.....

Numero d'ordine	Ufficio postale che ha effettuato il pagamento	N. d'ordine con cui l'elenco è contrassegnato nel riepilogo	DATA dell'elenco di pagamento	MOTIVO DELLO STRALCIO	IMPORTO degli elenchi stralciati	
				Riporto L.	.....	....
31	.....	.....	.....	.....	.....	....
32	.....	.....	.....	.....	.....	....
33	.....	.....	.....	.....	.....	....
34	.....	.....	.....	.....	.....	....
35	.....	.....	.....	.....	.....	....
36	.....	.....	.....	.....	.....	....
37	.....	.....	.....	.....	.....	....
38	.....	.....	.....	.....	.....	....
39	.....	.....	.....	.....	.....	....
40	.....	.....	.....	.....	.....	....
41	.....	.....	.....	.....	.....	....
42	.....	.....	.....	.....	.....	....
43	.....	.....	.....	.....	.....	....
44	.....	.....	.....	.....	.....	....
45	.....	.....	.....	.....	.....	....
46	.....	.....	.....	.....	.....	....
47	.....	.....	.....	.....	.....	....
48	.....	.....	.....	.....	.....	....
49	.....	.....	.....	.....	.....	....
				Da riportare L.	.....	....

Numero d'ordine	Ufficio postale che ha effettuato il pagamento	N. d'ordine con cui l'elenco è contrassegnato nel riepilogo	DATA dell'elenco di pagamento	MOTIVO DELLO STRALCIO	IMPORTO degli elenchi stralciati
				Riporto L.	.....
50	.....	.....	.....	.....	.....
51	.....	.....	.....	.....	.....
52	.....	.....	.....	.....	.....
53	.....	.....	.....	.....	.....
54	.....	.....	.....	.....	.....
55	.....	.....	.....	.....	.....
56	.....	.....	.....	.....	.....
57	.....	.....	.....	.....	.....
58	.....	.....	.....	.....	.....
59	.....	.....	.....	.....	.....
60	.....	.....	.....	.....	.....
61	.....	.....	.....	.....	.....
62	.....	.....	.....	.....	.....
				TOTALE complessivo degli elenchi stralc. L.	.....

Diconsi lire .....

In conseguenza dello stralcio degli elenchi sopra descritti, l'ammontare del prossimo Ordinativo di pagamento sarà diminuito della somma sopra indicata.

Il Comandante del (1) .....

(1) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

ART. 40 DEL REGOLAMENTO MODELLO ALLEGATO 15

COMANDO DEL (1) ..... *DI* .....

DA RESTITUIRE

N. ..... di Protocollo *Al Comando del* (1).....

..... *addì* .....

OGGETTO: **Soccorsi ai congiunti dei militari alle armi.**

Pregasi comunicare d'urgenza se nei ruoli nominativi emessi dalle sottoelencate Commissioni Comunali dei Soccorsi, risultano iscritti i seguenti nominativi ai quali è stato corrisposto il soccorso giornaliero. Il relativo ammontare è già stato rimborsato, dallo scrivente, alla Direzione Provinciale delle Poste di .....

N. d'ordine	Commissione Comunale che ha emesso il Ruolo Nominativo	Numero del Ruolo Nominativo	Cognome e Nome del delegato a riscuotere	Misura del Soccorso	Dichiarazione di esistenza o meno del nominativo nei Ruoli dell'Ente cui la presente è diretta
1	2	3	4	5	6
			TOTALE L. ...	.....	....

IL COMANDANTE DEL (1).....

Diconsi lire .....

(1) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

COMANDO DEL (1) .....

N. ..... di Protocollo

..... *addì* .....

Si restituisce la presente richiesta con le opportune annotazioni alla colonna 6 significando di aver preso nota dei pagamenti effettuati da cotesto Comando per conto di questo.

IL COMANDANTE DEL (1) .....

(1) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

ART. 40 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 16

(1) .....

Al (2).....

N. .... di protocollo ..... *addì* .....

Si comunica che, dal rendiconto dell'ultimo trimestre, prodotto dal (3). ....di....., a giustificazione delle somme al medesimo anticipate dallo scrivente sul Cap..... relativo alle spese per i soccorsi a congiunti di militari richiamati o trattenuti alle armi, risultano effettuati da questa Amministrazione i seguenti pagamenti ai sottodescritti congiunti derivanti titolo al soccorso da militari dipendenti da cotesto (2) ..... Detti congiunti risultano inscritti nei ruoli nominativi esistenti presso cotesto Ente come da dichiarazione rilasciata nel modello 15 dal (3)..... di .....

N. d'ordine	COMMISSIONE che ha emesso il ruolo nominativo	Numero del Ruolo	COGNOME E NOME del Delegato a riscuotere	Misura del soccorso pagato		NOTE
			Da riportare .. L.	.....	.....	

(1) Timbro lineare dell'ente che fa la comunicazione.
(2) Ufficio di Contabilità e Revisione del Corpo d'Armata, oppure del Ministero della Marina.
(3) Comando del Distretto, o della Capitaneria di Porto.

Numero d'ordine	COMMISSIONE che ha emesso il Ruolo nominativo	Numero del Ruolo	COGNOME E NOME del Delegato a riscuotere	Misura del soccorso pagato	NOTE
			Riporto... L.	....	
			TOTALE... L.	....	

Diconsi lire.....

La somma di cui sopra, pagata da questa Amministrazione per conto di codesta s'intende compensata a termine di legge.

Pregasi volere effettuare il riscontro dei pagamenti sopradescritti ed accusare sollecita ricevuta allo scrivente.

Il.....

ART. 45 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 17

COMANDO DEL (1) .....

di .....

PROSPETTO *delle somme pagate a titolo di soccorso giornaliero*

al (2) .....

appartenente al (3) .....

mobilitato ed inviato in licenza nel Comune di .....

(1) Distretto Militare, o Capitaneria di Porto, oppure Comando di..... dei Carabinieri Reali.

(2) Grado, cognome, nome e paternità del militare avente titolo al soccorso.

(3) Corpo o Reparto.

N. B. - Il Comando che ha effettuato i pagamenti deve trattenere copia del presente prospetto, per evitare eventuali duplicati di pagamento.

Numero di ruolo corrispondente al numero del libretto di concessione del soccorso ai congiunti	Decorrenza della licenza		Importo giornaliero del soccorso	Giornate cui il pagamento si riferisce	Data dei singoli pagamenti	Somme pagate	Firma per quietanza del militare in licenza (Esente da bollo)	ANNOTAZIONI
	Inizio	Termine						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ART. 49 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 18

PROVINCIA DI.....

Distretto militare di.....

COMUNE DI..... o

Capitaneria di Porto di.....

COMMISSIONE (1).....

RUOLO nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per ogni quindicina dall'Ufficio Postale di.....

Distretto militare di.....

o

Capitaneria di Porto di.....

....., *addì*.....

IL PODESTÀ

.....

Il Segretario della Commissione

.....

(1) Indicare se trattasi di Commissione unica nel Comune. Se nel Comune vi sono più Commissioni, indicare il numero d'ordine della Commissione stessa (I, II, III, ecc).

cm.

cm. 36

Numero d'ordine	COGNOME NOME E PATERNITÀ del Beneficiario e grado di parentela col militare alle armi	MILITARE RICHIAMATO					DELEGATO a riscuotere per i congiunti di cui alla col.
		Cognome Nome e paternità	Grado	Data e luogo di nascita	Residenza all'atto della chiamata alle arm	Centro e data di presentazione alle arm	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. ..... 7. ..... 8.						
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. ..... 7.						

NB. - Per ogni casella della colonna 2 indicare i nomi dei singoli congiunti che, per ciascun milit

52

Misura del soccorso			Decorrenza del soccorso	Colonna di riscontro dei pagamenti eseguiti			ANNOTAZIONI
Importo giornaliero per ciascun congiunto di cui alla col. 2		Importo quindicinale complessivo		1ª quindicina	2ª quindicina	3ª quindicina	
9		10	11	12	13	14	
L.	....						
»	....						
»	....						
»	....						
»	....						
»	....						
»	....						
»	....						
Tot. L.	....						
L.	....						
»	....						
»	....						
»	....						
»	....						
»	....						
»	....						

hanno diritto al soccorso nell'ordine di cui all'art. 3 della legge.

ESEMPIO PRATICO

N. d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ del Beneficiario e grado di parentela col militare alle armi	MILITARE RICHIAMATO				
		Cognome Nome e paternità	Grado	Data e luogo di nascita	Residenza all'atto della chiamata alle armi	Centro e data di presentazione alle armi
1	2	3	4	5	6	7
1	*1 Fiori Giovanna fu Antonio, moglie* *2 Rosa Luigi di Armando, figlio* *3 Rosa Amelia » » figlia* *4 Rosa Elena » » »* *5 Rosa Luciano » » figlio*	*Rosa Armando di Amilcare*	*Caporale*	*12-12-19.. Roma*	*Frascati (Roma)*	*Distretto di Roma 1-5-19..*
2						

DELL'USO DEL MODELLO

Delegato a riscuotere per i congiunti di cui alla col. 2	Misura del soccorso		Decorrenza del soccorso	Colonne di riscontro dei pagamenti eseguiti			Annotazioni
	Importo giornaliero per ciascun congiunto di cui alla col. 2	Importo quindicinale complessivo		1ª quindicina	2ª quindicina	3ª quindicina	
8	9	10	11	12	13	14	15
	L. 0 85		1-5-19..				
	» 0 45						
	» 0 45	L. 39 75					
	» 0 45						
	» 0 45						
	Tot. L. 2 65						

— 1 —

ART. 49 DEL REGOLAMENTO MODELLO ALLEGATO 19

COMUNE DI .....

LIBRETTO N.° .....

attestante la concessione del soccorso ai congiunti del militare richiamato

(1) .....

.....

(Non cedibile, ne pignorabile, ne sequestrabile)
Art. 3 della Legge 22 gennaio 1934-XII, N. 115

N. B. — Del presente non si rilascia duplicato.

(1) Grado, Arma, Cognome, nome e paternità del militare.

— 2 —

La Commissione Comunale per i soccorsi ai congiunti dei militari alle armi, con determinazione N ..... in data ..... ha concesso il soccorso ai sotto elencati congiunti nella seguente misura giornaliera:

(1)
1. ..... L. .....
2. ..... » .....
3. ..... » .....
4. ..... » .....
5. ..... » .....
6. ..... » .....
7. ..... » .....
8. ..... » .....

TOTALE GIORNALIERO L. .....

corrispondenti a L. ..... (lire .....) quindicinali.

Il soccorso decorre dal giorno ..... al (2) ..... ed il pagamento è effettuato a quindicina maturata, mediante il rilascio degli annessi tagliandi quietanzati, alle scadenze e presso l'Ufficio Postale a tergo di essi indicato con quietanza del Sig. ..... delegato a riscuotere.

..... *addì* .....

IL DELEGATO A RISCUOTERE

.....

IL PODESTÀ

.....

(1) Cognome, nome e *grado di parentela dei congiunti ammessi al soccorso* col militare dante titolo.
(2) Fino al giorno successivo a quello stabilito pel congedamento nell'ordine di richiamo.

— 3 —

1ª QUINDICINA

COMUNE DI..... *DISTRETTO* (1).....

LIBRETTO N. (2) .....

Il sottoscritto (3).....,

Delegato a riscuotere per i congiunti del militare (4) .....

.....

di cui al N..... del Ruolo Nominativo emesso dalla Commissione Comunale di .....

dichiara di aver riscosso la somma di L.....

(lire (5) .....)

corrispondente alla 1ª quindicina del soccorso giornaliero dovuto per il periodo che va dal giorno ..... al giorno .....

..... *addì* .....

L'UFFICIALE POSTALE

.....

Bollo a data dell'Ufficio Postale

IL DELEGATO A RISCUOTERE

.....

Per le note vedi a tergo.

— 4 —

NOTE

(1) o Capitaneria di Porto.
(2) Numero corrispondente al Ruolo Nominativo.
(3) Cognome, nome e paternità del delegato a riscuotere.
(4) Grado, arma, cognome, nome e paternità del militare alle armi.
(5) Importo quindicinale in tutte lettere *da riempirsi a cura del Podestà.*

N.B. — *Il presente tagliando è reso esigibile presso l'Ufficio Postale di ..... dal giorno ..... in poi.*

IL PODESTÀ

Bollo del Comune

.....

— 5 —

2ª QUINDICINA

COMUNE DI ..... *DISTRETTO*(1).....

LIBRETTO N.(2) .....

Il sottoscritto(3) .....

Delegato a riscuotere per i congiunti del militare(4) .....

....

di cui a N. ..... del Ruolo Nominativo emesso dalla Commissione Comunale di .....

dichiara di aver riscosso la somma di L. .....

(lire(5) .....)

corrispondente alla 2ª quindicina del soccorso giornaliero dovuto per il periodo che va dal giorno ..... al giorno .....

..... *addì* .....

L'UFFICIALE POSTALE

.....

Bollo a data dell'Ufficio Postale

IL DELEGATO A RISCUOTERE

.....

Per le note vedi a tergo.

— 6 —

NOTE

(1) o Capitaneria di Porto.
(2) Numero corrispondente al Ruolo Nominativo.
(3) Cognome, nome e paternità del delegato a riscuotere.
(4) Grado, arma, cognome, nome e paternità del militare alle armi.
(5) Importo quindicinale in tutte lettere *da riempirsi a cura del Podestà.*

NB. — *Il presente tagliando è reso esigibile presso l'Ufficio Postale di ..... dal giorno..... in poi.*

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

.....

— 7 —

3ª QUINDICINA

COMUNE DI ..... *DISTRETTO*(1) .....

LIBRETTO N.(2) .....

Il sottoscritto(3).....

Delegato a riscuotere per i congiunti del militare(4).....

.....

di cui al N. ..... del Ruolo Nominativo emesso dalla Commissione Comunale di .....

dichiara di aver riscosso la somma di L.....

(lire(5).....)

corrispondente alla 3ª quindicina del soccorso giornaliero dovuto per il periodo che va dal giorno..... al giorno.....

..... *addì* .....

L'UFFICIALE POSTALE

.....

Bollo a data dell'Ufficio Postale

IL DELEGATO A RISCUOTERE

.....

Per le note vedi a tergo.

— 8 —

NOTE

(1) o Capitaneria di Porto.
(2) Numero corrispondente al Ruolo Nominativo.
(3) Cognome, nome e paternità del delegato a riscuotere.
(4) Grado, arma, cognome, nome e paternità del militare alle armi.
(5) Importo quindicinale in tutte lettere *da riempirsi a cura del Podestà.*

NB. — *Il presente tagliando è reso esigibile presso l'Ufficio Postale di* ..... *dal giorno* ..... *in poi.*

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

....

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

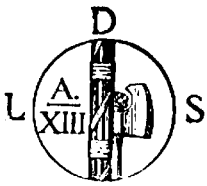
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici



PREZZO L. 2 —

(8102520) Roma, 1935-XIII — Istituto Poligr. dello Stato - G. C. (Copie 7187)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª 1935 - Anno XIII 26 SETTEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 756 - 25 settembre 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Autorità giudicatrici per l'avanzamento *Pag.* 2681

» 757 - 25 settembre 1935 - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per elmetti metallici n. t. *(con una tavola di disegno)* . . . . . » 2695

PARTE SECONDA

N. 758 - 30 agosto 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1640. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del servizio automobilistico militare, della classe 1910. . . . . *Pag.* 2697

» 759 - 14 settembre 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di concorso per la promozione a 7 posti di archivista (grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 2698

» 760 - 25 settembre 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 2702

N. 761 - 25 settembre 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito » (pubblicazione n. 2718 - edizione 1935). . . . . *Pag.* 2702

» 762 - 25 settembre 1935 - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 10° corso superiore tecnico di artiglieria . . . . . » 2703

» 763 - 25 settembre 1935 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito . . . . . » 2704

» 764 - 25 settembre 1935 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito . . . . . » 2705

» 765 - 25 settembre 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata . . . . . » 2705

» 766 - 25 settembre 1935 - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria . . . . . » 2706

PARTE PRIMA

Circolare N. 756. — AVANZAMENTO. — **Autorità giudicatrici per l'avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 settembre 1935 - Anno XIII.

In applicazione della legge 30 maggio 1935 n. 930 che ripartisce il territorio dello Stato in zone militari e dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 luglio 1934 che approva le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, quale risulta sostituito dal decreto ministeriale 20 dicembre 1934, il Ministro determina:

Sono approvati i seguenti aggiornamenti alle tabelle allegate alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934 n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1934, quale risulta modificato dai decreti ministeriali 20 dicembre 1934, 23 febbraio 1935 e 30 aprile 1935:

Alle « avvertenze » è aggiunto il seguente paragrafo 8:

« § 8. — Gli ufficiali a disposizione, o fuori organico, o in A.R.Q., o richiamati dal congedo che prestano servizio presso comandi, istituti, enti, corpi, reparti ecc., considerati nelle tabelle allegate, sono giudicati dalle autorità stabilite per i pari grado in S.P.E. dei comandi, istituti, enti, corpi, reparti suddetti.

Gli ufficiali a disposizione, o fuori organico, o in A.R.Q., o richiamati dal congedo che prestano servizio presso comandi, istituti, enti, corpi, reparti ecc., non considerati nelle tabelle allegate, sono giudicati secondo le norme indicate nell'art. 4 oppure dalle autorità che saranno stabilite di volta in volta dal Ministero, qualora non sia possibile applicare le norme suddette.

Gli ufficiali richiamati in servizio dalle posizioni di fuori organico, di A.R.Q., e dalle categorie in congedo esprimono i

giudizi di avanzamento e procedono alla classifica degli ufficiali dipendenti quando, a causa della carica che ricoprono, debbono esplicare le funzioni di autorità giudicatrici.

La stessa norma vale per gli ufficiali « a disposizione » ».

All'allegato n. 4 sono aggiunte le tabelle annesse, riflettenti gli ufficiali in servizio presso gl'ispettorati di zone militari e quelli in servizio presso i comandi di zone militari.

L'allegato n. 15, nella parte che riguarda gli ufficiali in servizio presso i collegi militari; l'allegato n. 16 e l'allegato n. 23, nella parte concernente gli ufficiali in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, sono aggiornati rispettivamente come risulta dagli annessi allegati nn. 15, 16 e 23.

All'allegato n. 23 sono aggiunte le tabelle annesse, riflettenti gli ufficiali giudici effettivi presso i tribunali militari; gli ufficiali adibiti agli uffici giudiziari presso i tribunali stessi e gli ufficiali addetti all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste.

Dopo l'allegato n. 23 è inserito l'annesso allegato 23 bis, concernente gli ufficiali fuori organico non trattenuti in servizio.

L'allegato n. 27 è aggiornato come risulta dall'annesso allegato, nella parte che riguarda gli ufficiali delle armi e corpi e gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio automobilistico militare.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Segue: ALLEGATO N. 4.

Ufficiali in servizio presso gli ispettorati di zone militari.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali inferiori ..	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Ufficiale superiore addetto	Ispettore di zone militari	—
Maggiori	Ufficiale superiore addetto	Ispettore di zone militari	—
Tenenti colonnelli — Non addetti	Ufficiale superiore addetto	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli — Addetti	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento	—
Colonnelli (addetti)..	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento	—

Segue: ALLEGATO N. 4.

Ufficiali in servizio presso i comandi di zone militari.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali inferiori...	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Tenente colonnello addetto	Comandante della zona militare	—
Maggiori	Tenente colonn. addetto	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari
Tenenti colonnelli ..	1° - Tenente colonnello addetto 2° - Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonn. (addetti)	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli (comandanti di zona)	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento	—

Segue: ALLEGATO N. 15.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i collegi militari			
Subalterni.....	1° - Comandante di compagnia o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante del collegio	Comandante della zona militare	—
Capitani.....	1° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante del collegio	Comandante della zona militare	—
Maggiori.....	Comandante del collegio	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari
Tenenti colonnelli....	1° - Comandante del collegio 2° - Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli.....	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento

ALLEGATO N. 16.

DISTRETTI MILITARI.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i distretti militari			
Subalterni.....	1° - Capitano dal quale dipendono 2° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 3° - Comandante del distretto	Comandante della zona militare	—
Capitani (1)	1° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 2° - Comandante del distretto	Comandante della zona militare	—
Maggiori.....	1° - Comandante del distretto 2° - Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	—
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante del distretto 2° - Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli.....	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento

(1) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante del distretto.

Segue: ALLEGATO N 23.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso gli stabilimenti militari di pena			
Subalterni — addetti al comando degli stabilimenti od alle compagnie di correzione	1° - Capitano o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante degli stabilimenti militari	Comandante della zona militare	—
Subalterni — addetti ai reclusori militari	1° - Capitano da cui dipendono 2° - Comandante del reclusorio 3° - Comandante degli stabilimenti militari	Comandante della zona militare	—
Capitani.....	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante degli stabilimenti militari	Comandante della zona militare	—
Maggiori.....	Comandante degli stabilimenti militari	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari
Tenenti colonnelli ...	1° - Comandante degli stabilimenti militari 2° - Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento
Colonnello (comandante degli stabilimenti militari)	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 23.

Ufficiali giudici effettivi presso i tribunali militari

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Capitano	Presidente del tribunale militare (1)	Comandante della zona militare (1)	—
Maggiore	Presidente del tribunale militare (1)	Comandante della zona militare (1)	Ispettore di zone militari
Tenente colonnello e colonnello	1° - Presidente del tribunale milit. (2) 2° - Comandante della zona militare (2)	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento

(1) Se il presidente del tribunale è più anziano o più elevato in grado del comandante della zona militare, questi pronuncia il giudizio di 1° grado ed il presidente del tribunale quello di 2° grado.

(2) Si tenga presente il § 1 delle avvertenze.

Segue: ALLEGATO N. 23.

Ufficiali delle varie armi, corpi, servizi e ruoli adibiti agli uffici giudiziari presso i tribunali militari.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali inferiori ..	Ufficale superiore da cui eventualmente dipendono; in mancanza si pronunzia il colonnello giudice effettivo presso il tribunale militare	Comandante della zona militare	—
Maggiori	Ufficiale superiore da cui eventualmente dipendono; in mancanza si pronunzia il colonnello giudice effettivo presso il tribunale militare	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello giudice effettivo presso il tribunale militare 2° - Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 23

Ufficiali delle armi, corpi e servizi addetti all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste.

GRADO	Giudizio di 1° grado		Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
	Armi	Corpi e Servizi		
Ufficiali inferiori	Comandante del distretto militare nel cui territorio prestano servizio.	1° Comandante del distretto militare nel cui territorio prestano servizio. 2° Autorità di cui alla nota 1.	Comandante della zona militare	—
Maggiori	Comandante del distretto militare nel cui territorio prestano servizio (3)	1° Comandante del distretto militare nel cui territorio prestano servizio. 2° Autorità di cui alla nota 1.	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari
Tenenti colonnelli	1° Il Comandante del distretto militare nel cui territorio prestano servizio (3). 2° Comandante della zona militare.	1° Comand. del distretto milit. nel cui territorio prestano servizio. 2° Autorità di cui alla nota 1. 3° Comand. della zona milit.	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante della zona militare (4).	1ª Autorità di cui alla nota 2. 2° Comandante della zona militare.	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 23.

(1) Per gli ufficiali dei corpi si pronuncia:

a) il direttore di sanità del corpo d'armata, per i medici e i chimici farmacisti;

b) il capo ufficio veterinario di corpo d'armata, per gli ufficiali veterinari;

c) il direttore di commissariato del corpo d'armata, per gli ufficiali commissari, di sussistenza e di amministrazione.

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni; del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio automobilistico si pronuncia il comandante dell'artiglieria o del genio o del centro automobilistico del corpo d'armata, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale. Se dette autorità sono più anziane o più elevate in grado del comandante della zona militare i giudizi sono pronunciati:

per gli ufficiali inferiori ed i maggiori: in 1º grado dal comandante della zona militare e in 2º grado dal comandante dell'artigileria o del genio o del centro automobilistico del corpo d'armata;

per i tenenti colonnelli, tenendo presente il § 1 delle avvertenze.

(2) Per i colonnelli dei corpi si pronuncia:

a) un maggiore generale medico, designato dal Ministro, per gli ufficiali medici;

b) il generale ispettore di commissariato di zona (avente giurisdizione) per gli ufficiali commissari.

Per i colonnelli del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio automobilistico si pronuncia il comandante dell'artiglieria o del genio del corpo d'armata o l'ispettore del materiale automobilistico, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale, tenendo presente il § 1 delle avvertenze.

(3) Per gli ufficiali dei CC. RR. si pronuncia in 1º grado anche il colonnello comandante della legione territoriale dei carabinieri reali (avente giurisdizione).

(4) Per i colonnelli dei CC. RR. si pronuncia in 1º grado anche l'ispettore di zona dei carabinieri reali (avente giurisdizione).

ALLEGATO N. 23 *bis*.

Ufficiali fuori organico (non trattenuti in servizio) delle asmi, corpi e servizi.

GRADO	Giudizio di 1° grado		Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
	Armi	Corpi e Servizi		
Capitani	Comandante del distretto militare di residenza	1° - Comandante del distretto militare di residenza 2° - Autorità di cui alla nota 1	Comandante della zona militare	—
Maggiori	Comandante del distretto militare di residenza (2)	1° - Comandante del distretto militare di residenza 2° - Autorità di cui alla nota 1	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante del distretto militare di residenza (2) 2° - Comandante della zona militare	1° - Comandante del distretto militare di residenza 2° - Autorità di cui alla nota 1 3° - Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento

(1) Per gli ufficiali dei corpi si pronuncia:

a) il direttore di sanità del corpo d'armata per i medici e i chimici farmacisti;

b) il capo ufficio veterinario di corpo d'armata, per gli ufficiali veterinari;

c) il direttore di commissariato del corpo d'armata, per gli ufficiali commissari, di sussistenza o di amministrazione.

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni; del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio automobilistico si pronuncia il comandante dell'artiglieria o del genio o del centro automobilistico del corpo d'armata, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale. Se dette autorità sono più anziane o più elevate in grado del comandante della zona militare i giudizi sono pronunciati:

per i capitani ed i maggiori: in 1° grado dal comandante della zona militare ed in 2° grado dal comandante dell'artiglieria o del genio o del centro automobilistico del corpo d'armata;

per i tenenti colonnelli, tenendo presente il § 1 delle avvertenze.

(2) Per gli ufficiali dell'arma dei CC. RR. si pronuncia in 1° grado anche il colonnello comandante della legione territoriale dei carabinieri reali (avente giurisdizione).

ALLEGATO N. 27.

Ufficiali delle armi e corpi

GRADO	Giudizio di 1° grado		Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
	Armi	Corpi		
Ufficiali inferiori....	Comandante del distretto	1° - Comandante del distretto 2° - Autorità di cui alla nota 1	Comandante della zona militare	—
Maggiori	Colonnello dell'arma alla quale l'ufficiale appartiene, designato dall'ispettore di zone militari	Autorità di cui alla nota 1	Comandante della zona militare	—
Tenenti colonnelli ...	Colonnello dell'arma alla quale l'ufficiale appartiene, designato dall'ispettore di zone militari	Autorità di cui alla nota 1	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari
Colonnelli.....	Comandante della zona militare	1° Autorità di cui alla nota 2 2° Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione speciale di avanzamento

(1) Per gli ufficiali dei corpi si pronuncia:
a) il direttore di sanità del corpo d'armata, per i medici e i chimici farmacisti;
b) il capo ufficio veterinario di corpo d'armata, per gli ufficiali veterinari;
c) il direttore di commissariato del corpo d'armata, per gli ufficiali commissari, di sussistenza e di amministrazione.

(2) Per i colonnelli dei corpi si pronuncia:
a) un maggiore generale medico, designato dal Ministro, per gli ufficiali medici;
b) il generale ispettore di commissariato di zona, per gli ufficiali commissari;

Segue: ALLEGATO N. 27.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni; del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio automobilistico militare.			
Ufficiali inferiori....	1° - Comandante del distretto (3) 2° - Comandante della zona militare (1)	Direttore superiore o ispettore del materiale automobilistico, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale	—
Maggiori.....	1° - Comandante dell'artiglieria o del genio o del centro automobilistico del corpo di armata, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale 2é - Comandante della zona militare (1)	Direttore superiore o ispettore del materiale automobilistico, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale	—
Tenenti colonnelli . .	1° - Comandante dell'artiglieria o del genio o del centro automobilistico del corpo di armata, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale 2° - Comandante della zona militare (1)	Direttore superiore o ispettore del materiale automobilistico, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale	Ispettore dell'artiglieria (per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio automobilistico); ispettore del genio (per gli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio)
Colonnelli	1° - Comandante dell'artiglieria o del genio del corpo di armata, o ispettore del materiale automobilistico, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale 2° - Direttore superiore (per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio) 3° - Comandante della zona militare (2)	Ispettore dell'artiglieria (per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio automobilistico); ispettore del genio (per gli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio)	Commissione speciale di avanzamento

(1) Se il comandante della zona militare è più elevato in grado dell'autorità incaricata di emettere il giudizio di 2° grado questa si pronuncia in 1° grado ed il comandante della zona militare emette il giudizio di 2° grado.

(2) Si tenga presente il § 1 delle avvertenze.

(3) Per gli ufficiali inferiori automobilistici si pronuncia in 1° grado anche il comandante del centro automobilistico.

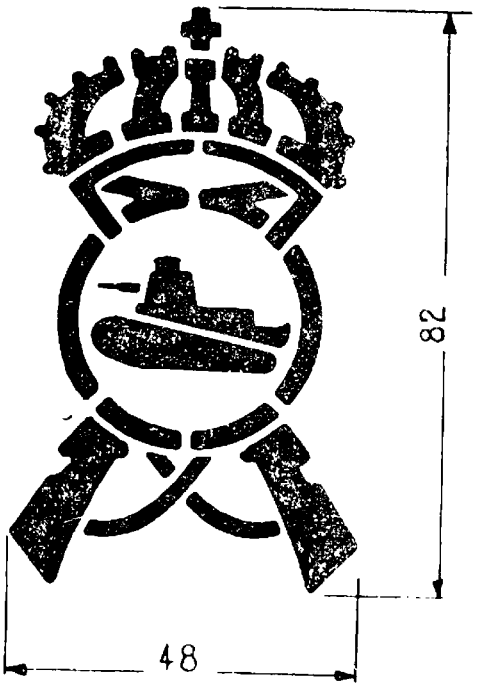
N. 757. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi per elmetti metallici n. t.** ***(con una tavola di disegno).*** — (Direzione generale di artiglieria). — 25 settembre 1935 - Anno XIII.

Il ministero determina che sugli elmetti metallici n. t. dei battaglioni carri d'assalto di corpo d'armata, sia stampigliato in nero, il fregio per fanteria di cui alla circolare n. 175 del *giornale militare* 1934, con la sagoma del carro d'assalto nel tondino.

Per la stampigliatura dei nuovi fregi valgono le norme indicate nell'ultimo alinea della citata circolare n. 175.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

FREGIO PER BATTAGLIONI CARRI D'ASSALTO DI CORPO D'ARMATA



PARTE SECONDA

Circolare N. 758 — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1640. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del servizio automobilistico militare, della classe 1910.** — (Gabinetto). — 30 agosto 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 217, del 17 settembre 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Ritenuta la necessità di procedere al richiamo di sottufficiali e militari di truppa del servizio automobilistico militare della classe 1910, per sopperire ai bisogni di talune unità e reparti del Regio esercito mobilitati;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i sottufficiali ed i militari di truppa del Regio esercito in congedo illimitato della classe 1910, residenti nel Regno ed appartenenti al servizio automobilistico militare.

Art. 2.

I militari, richiamati a norma del precedente articolo, riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 29 agosto 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Villazzano, addì 30 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 65. — MANCINI.

N. 759. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esami di concorso per la promozione a 7 posti di archivista (grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine (Gruppo C) dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 settembre 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, numero 4;

Visto il R. decreto 16 luglio 1932, n. 860, recante le norme per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° dei ruoli del gruppo *C* dell'amministrazione militare:

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137;

Vista la legge 21 giugno 1934, n. 1093;

Visto che nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*), dell'amministrazione centrale della guerra sono vacanti 21 posti di archivista (grado 11°), un terzo dei quali deve essere conferito in seguito ad esame di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di concorso per la promozione a 7 posti di archivista (grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

A tali esami potranno concorrere tutti gli applicati dello stesso ruolo, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio complessivamente nei gradi 12° e 13°, tenuto conto del servizio prestato presso reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, dell'iscrizione ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè dell'eventuale periodo di esperimento prestato anteriormente alla nomina in ruolo, e sempre che, a giudizio del consiglio d'amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Per gli applicati provenienti dai sottufficiali del R. Esercito nominati in base ai diritti loro concessi dalle vigenti leggi, il termine di cui al precedente comma, è di sei anni.

Art. 3.

Gli applicati che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano prendere parte al concorso, dovranno presentare domanda diretta al ministero (direzione generale personali

civili e affari generali - divisione personali civili) su carta da bollo da L. 6, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel *giornale militare ufficiale*.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate dopo il termine stabilito.

Con apposita circolare da inserirsi nel *giornale militare ufficiale* sarà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi al concorso, e sarà stabilita la data in cui avranno inizio le prove scritte.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale giusta il programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice che — giusta le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 16 luglio 1932, n. 860 — sarà composta di un direttore capo divisione, presidente, e di due capi sezione dell'amministrazione centrale della guerra, membri.

Un funzionario dell'amministrazione stessa, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione esaminatrice.

Art. 6.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voti, ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 14 settembre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1935 - *Anno XIII. Guerra, registro n.* 23, *foglio n.* 473. — CAVALLARI.

Programma dell'esame di concorso per l'avanzamento ad archivista.

PROVE SCRITTE.

1. - Componimento italiano.

2. - Compilazione di un progretto di titolario di archivio per atti di un servizio di nuova istituzione.

PROVA ORALE.

1. - Nozioni sullo statuto fondamentale del Regno e sulle disposizioni legislative che lo modificano.

2. - Circoscrizione amministrativa e militare.

3. - Principali attribuzioni dei vari ministeri.

4. - Servizio di protocollo e di archivio; franchigia postale; telegrammi di Stato.

5. - Nozioni sull'ordinamento corporativo dello Stato

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 760. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 25 settembre 1935 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto del 30 agosto 1935-XIII, numero 9622, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le seguenti imprese:

SCOGNAMIGLIO ing. Vincenzo di Napoli, via Ventaglieri, 74.

NUTINI Giovanni Battista, Camporgiano (Lucca).

ORGANINI ing. Olindo di Roma, via Quattro Fontane n. 149.

ZEI Umberto di Viterbo.

CASTALDI ing. Mario di Civitavecchia, via Buonarroti.

GALLO ing. Michele di Napoli, Galleria Umberto I, n. 85.

DI COLA Erminio di Civitavecchia, via Aurelia Etrusca.

PIERRO ing. Michele di Roma, via Colonna Antonina n. 52.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 761. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito » (pubblicazione n. 2718 - edizione 1935).** — (Ispettorato della fanteria). — 25 settembre 1935 - Anno XIII.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al *Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del Regio esercito* (edizione 1935, n. 2718 categorico).

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione secondo l'elenco Gab. 1 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

Detta serie di aggiunte e varianti dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito parte 1ª, regolamenti ed istruzioni comuni alle varie armi, pagina 42, numero categorico 2868, edizione 1935, prezzo L. 0,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 762. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al 10° corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 settembre 1935 - Anno XIII.

In relazione al n. 5 della circolare 346 *giornale militare* corrente anno, determino che i sottonotati ufficiali di artiglieria, dichiarati idonei, siano ammessi a frequentare il 10° corso superiore tecnico di artiglieria, che avrà inizio il 5 ottobre 1935.

Essi dovranno presentarsi il mattino del 4 ottobre 1935 alla direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni (via Marsala):

Tenente SCARNATI Mario, 2° centro esperienze artigieria.
» COLASANTI Virgilio, ufficio tavole tiro.
» ARTIACO Emilio, laboratorio caricamento proietti, Piacenza.
» incaricato del grado di capitano BOFFA Giuseppe, 3° artiglieria c. a.
» incaricato del grado di capitano PIANO Giovanni, 4° artiglieria a.
» PIERRI Michele, 4° artiglieria c. a.
» TESIO Vincenzo, R. accademia artiglieria e genio.
» CARPENTIERI Salvatore, 4° controaerei.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 763. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 25 settembre 1935 - Anno XIII.

Il prezzo di listino del petrolio che gli enti dell'esercito prelevano presso l'azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) a datare dal 30 agosto c. a. resta modificato come appresso:

Petrolio schiavo dazio doganale . . .	L.	102,77	
Diritti doganali	»	163,30	(1)
Prezzo petrolio sdaziato	L.	266,07	
Abbuono contrattuale	»	42 —	
Prezzo netto petrolio al quintale . . .	L.	208,07	

(1) Conteggio diritti doganali:

		Al q.le netto
Dazio doganale.	L.	12, 75
Tassa di vendita	»	150 —
Diritto di statistica.	»	0, 30
Tassa di cui al R. decreto-legge n. 1592 del 21 dicembre 1931	»	0, 25
Totale diritti doganali . . .	L.	163, 30

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 764. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 25 settembre 1935 – Anno XIII.

In seguito all'applicazione delle nuove tasse di vendita sui carburanti (R. decreto legge 28 agosto 1935-XIII, numero 1536) il prezzo della petrolina, stabilito dalla circolare n. 712 in data 5 settembre 1935, a partire dal 30 agosto c. a. verrà fatturato dall'A.G.I.P. a lire 108,50 (centotto e cinquanta) per quintale netto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 765. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 25 settembre 1935 – Anno XIII.

A modificazione della circolare n. 289 *giornale militare* c. a., il 1° capitano commissario BIANCHINI Giuseppe è nominato membro e segretario della commissione militare per il servizio della carne congelata, in sostituzione del pari grado APRILE Luigi.

A modificazione poi della circolare n. 51 *giornale militare* 1934, il tenente colonnello del genio, ruolo *M*, LOVADINA Francesco è designato quale consulente tecnico della predetta commissione per i frigoriferi militari, in sostituzione del pari grado CANDIDO Francesco.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 766. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 settembre 1935 - Anno XIII.

1. Il 1° febbraio 1936 avrà inizio un corso per 160 allievi sottufficiali operai d'artiglieria, della durata di mesi sette, con le modalità di cui all'unito manifesto.

2. All'atto della presentazione delle domande di ammissione, i comandi di distretto di residenza o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo, ed i comandi dei corpi, se si trovino alle armi, accerteranno *sollecitamente* se gli aspiranti posseggano tutti i *requisiti morali e politici* e d'istruzione all'uopo voluti e sottoporranno gli aspiranti stessi a rigorosa visita sanitaria per stabilire se essi siano in possesso della idoneità fisica per prestare servizio in artiglieria in qualità di operai.

3. I comandi dei distretti e dei corpi richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 44 (già 42), per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 141 del T. U. delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, o escludano dall'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento. I comandi in parola dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti in questione, le norme del paragrafo 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Detti comandi tratterranno presso di sè le domande e i documenti degli aspiranti e determineranno quali degli aspiranti stessi siano ammissibili al corso. Degli espiranti giudicati ammissibili al corso dovrà farsi dai comandi succitati un elenco, in cui, oltre al nome e cognome, sia indicato il mestiere, la data di nascita, il distretto di leva degli aspiranti, la località di residenza (città, via, numero, ecc.); e per gli aspiranti che siano militari in servizio o in congedo dovrà in tale elenco indicarsi anche l'arma ed il corpo in cui prestino od abbiano prestato servizio, nonchè il grado di ciascuno di essi militari rivestito.

L'elenco così compilato dovrà con ogni sollecitudine, ed in ogni modo non più tardi del giorno 10 dicembre 1935, essere trasmesso al più vicino degli enti indicati dal n. 10 dell'allegato manifesto.

4. Ciascuno degli enti di cui al n. 10 dell'allegato manifesto, al termine dell'esperimento di cui è cenno al citato n. 10 del manifesto, e non più tardi del 5 gennaio 1936, trasmetterà al ministero (direzione generale di artiglieria - ufficio del direttore generale) due distinti elenchi nominativi degli aspiranti che abbiano superato l'esperimento stesso. Uno di tali elenchi comprenderà gli aspiranti che siano allievi operai d'artiglieria in servizio e allievi operai od operai d'artiglieria in congedo; l'altro elenco dovrà comprendere non più di trenta degli altri aspiranti, scelti fra i meglio classificati in seguito all'esperimento.

In detti due elenchi, dovranno essere indicati, per ogni aspirante, tutti i dati di cui al precedente n. 3, nonchè il punto di merito (espresso in decimi), riportato nell'esame pratico ed il punto di merito (pure espresso in decimi) riportato nell'esame teorico dell'esperimento. In particolare dovrà essere indicato, ben chiaramente, per i militari, se siano in servizio o in congedo.

5. Il ministero, ricevuti gli elenchi di cui al precedente n. 4, determinerà quali aspiranti dovranno essere ammessi al corso, e ne darà notizia agli interessati, pel tramite dei comandi dei distretti o dei comandi di corpi, a seconda che si tratti di giovani alle armi o in congedo.

I comandi in parola provvederanno, poi, perchè gli aspiranti prescelti dal ministero vengano, con le norme di cui al paragrafo 442 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati al corpo in cui ciascuno di essi dovrà iniziare il corso.

6. Nell'ultima decade del mese di aprile 1936 avranno luogo gli esami per l'accertamento dell'idoneità a proseguire il corso con le norme stabilite nei programmi di esame per l'idoneità a caporale.

Gli allievi che abbiano dimostrato operosità e buona condotta e che negli esami suddetti abbiano riportato non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni militari e non meno

di 6/10 nella prova sulle istruzioni professionali, verranno dichiarati idonei a proseguire il corso e saranno promossi caporali con decorrenza dal giorno in cui avranno compiuto tre mesi di servizio presso il corso allievi sottufficiali.

I non idonei, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno assegnati ad un reggimento di artiglieria reclutato dal loro distretto di leva e potranno chiedere al ministero — con apposita domanda da inoltrare per via gerarchica — di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti.

7. Nell'ultima decade del mese di giugno 1936 avranno luogo gli esami sulla base del programma pubblicato con la circolare n. 187 del *giornale militare* dell'anno 1929.

Gli allievi che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella indicata al precedente n. 6, saranno nominati caporali maggiori operai con decorrenza dal 1° luglio 1936 e, sotto la data del successivo 1° agosto, saranno avviati, a cura del 10° reggimento artiglieria di corpo d'armata e del 4° reggimento artiglieria d'armata, presso l'officina automobilistica del R. esercito di Bologna per l'effettuazione del mese di corso di cui al n. 12 del manifesto allegato.

Al termine di tale periodo di istruzione ed in base alle norme, che saranno in proposito impartite dal ministero, i caporali maggiori operai allievi sottufficiali verranno ripartiti fra i vari reggimenti d'artiglieria del R. esercito.

Gli allievi risultati non idonei negli esami a caporale maggiore operaio o non idonei al termine del mese di istruzione presso l'officina automobilistica R. esercito di Bologna, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno assegnati come operai, col grado di caporale o caporale maggiore, ad uno dei reggimenti d'artiglieria reclutato dal loro distretto di leva e potranno chiedere di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti, osservando al riguardo le modalità di cui al precedente n. 6.

8. Nell'ultima decade del mese di novembre 1936 gli allievi promossi caporali maggiori al termine del corso, verranno sottoposti agli esami di idoneità al grado di sergente a cura dei corpi a cui saranno stati assegnati soltanto per la parte non professionale.

Gli idonei saranno promossi sergenti, senza limite di posti, con decorrenza dal 1° dicembre 1936, purchè a tale data contino almeno 10 mesi di servizio.

I non idonei saranno fatti cessare dalla qualità di allievi sottufficiali e continueranno a prestare servizio come caporali maggiori operai.

9. L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità a caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1930.

Le promozioni a caporale, caporale maggiore e a sergente avranno luogo con le norme di cui alla circolare 589 del *giornale militare* 1934.

10. Al termine del corso il ministero formerà una graduatoria degli allievi che avranno ultimato con successo il corso stesso, seguendo in proposito le norme di cui al regolamento sull'avanzamento.

11. Gli allievi che per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza) resteranno assenti dal servizio per 30 o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui al n. 6.

Della cessazione dalla detta qualità di allievo sottufficiale dovrà prendersi nota, con apposita variazione, nella matricola degli interessati.

Dei suddetti allievi, quelli che dovessero però rimanere assenti dal servizio per 30 o più giorni consecutivi, per infermità riconosciute contratte in servizio e per causa di servizio, possono essere ammessi a continuare i corsi in parola, purchè per *intelligenza, capacità e buona volontà* essi diano affidamento di poter ultimare il corso con esito favorevole. Le relative proposte dovranno pervenire, per il tramite dei comandi di corpo d'armata interessati, a questo ministero, che deciderà caso per caso.

12. Per l'avanzamento al grado di maresciallo, i sottufficiali operai d'artiglieria seguiranno la sorte dei sottufficiali di tale arma, e potranno concorrere alla nomina a capi meccanici d'artiglieria, con le norme di cui alla circolare 769 del *giornale militare* del 1928.

13. Come distintivo, gli allievi sottufficiali operai d'artiglieria dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che, lungo il bordo esterno, deve arrivare alla cucitura della spalla.

14. A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato mod. n. 1 ed i comandi di distretto riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione, per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria.

1. Col 1° febbraio 1936 avrà inizio uno speciale corso per 160 allievi sottufficiali operai d'artiglieria, della durata di mesi sette.

2. Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) gli arruolati della classe 1915;

b) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., i militari *comunque* trattenuti o richiamati alle armi, esclusi quelli arruolatisi per conseguire la nomina a sergente in base alla circolare 581 del *giornale militare* c. a.;

c) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

d) i militari che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età;

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1915, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta;

f) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1915, che non abbiano ancora prestato servizio perchè dispensati o ancora non chiamati alle armi siccome assegnati alla ferma di tre mesi (ferma minima o ferma minore di 3° grado) o siccome assegnati ai soli servizi sedentari, purchè in questo caso, abbiano riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio del corso.

3. Gli aspiranti che siano allievi operai od operai d'artiglieria alle armi o in congedo potranno concorrere all'ammissione al corso, *qualunque sia la categoria di mestiere cui appartengono.*

Gli aspiranti, invece, che non siano allievi operai od operai d'artiglieria alle armi o in congedo, per poter ottenere l'ammissione al corso devono appartenere ad una delle seguenti categorie di mestiere:

aggiustatori meccanici;

motoristi;

elettricisti magnetisti;

falegnami.

4. Gli aspiranti al corso, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio in artiglieria, devono comprovare di aver compiuto con profitto gli studi delle prime cinque classi elementari, non trascurando di produrre quei maggiori titoli di studio di cui siano in possesso.

5. Le domande di ammissione al corso, redatte su carta da bollo da lire 4, dovranno essere presentate al più presto possibile e, in ogni modo, non oltre il 30 novembre 1935, ai comandi dei distretti militari di residenza o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi dei corpi se si trovino alle armi.

6. I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale, pure di data non anteriore a 3 mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di resi-

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

denza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Si avverte però che tale articolo non è applicabile agli ex cittadini austro-ungarici delle provincie annesse rimasti stranieri dopo l'annessione, in applicazione delle disposizioni contenute nei trattati di pace (articoli 1 e 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067);

per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti sopra elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore;

pei militari in congedo illimitato di cui alla lettera f) del precedente n. 2:

foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe 1915 non ancora chiamati alle armi;

i militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale ed il certificato di studi. L'attestazione di buona condotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

7. Tutti, indistintamente, gli aspiranti devono dichiarare nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, gli allievi sottufficiali saranno fatti cessare senz'altro da tale qualità e coloro che nel frattempo avessero conseguito grado militare, saranno considerati come non mai promossi.

8. Gli aspiranti al corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno assumere la ferma di anni due.

Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione al corso saranno considerati come rinunciatari alle ferme minori cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

I provenienti dalle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., all'atto dell'ammissione al corso, dovranno cessare di far parte delle legioni.

9. Gli allievi che all'atto dell'ammissione al corso rivestissero il grado di caporale, di caporale maggiore, di sergente, o grado superiore, dovranno rinunciare a tali gradi.

10. I comandi di distretto e di corpo inviteranno gli aspiranti giudicati ammissibili al corso, a presentarsi il giorno 20 dicembre 1935 al più vicino degli enti seguenti per sostenervi un esperimento teorico-pratico per accertare la capacità tecnico-professionale degli aspiranti stessi in relazione allo speciale servizio cui dovranno essere adibiti:

- Arsenale R. E., Torino;
  Arsenale R. E., Piacenza;
  Proiettificio R. E., Genova;

Direzione artiglieria del corpo d'armata di Bolzano (Verona);
Direzione artiglieria del corpo d'armata di Trieste;
Pirotecnico R. E., Bologna;
Laboratorio di precisione, Roma;
Arsenale R. E., Napoli;
Direzione artiglieria della Sicilia, Messina;
Direzione artiglieria per la Sardegna, La Maddalena.

L'esperimento in parola sarà fatto sulla base del programma n. 1 della circolare 467 del *giornale militare* del 1929 (esclusa la parte relativa alla conoscenza dei materiali di artiglieria, munizioni ed esplosivi); programma che dai comandi dei distretti e dei corpi dovrà essere messo a disposizione degli aspiranti.

Gli enti presso i quali dovranno aver luogo gli esperimenti, per la parte automobilistica, potranno rivolgersi, se necessario, al più vicino centro o reparto automobilistico che metterà a disposizione, per la bisogna, il personale e i mezzi occorrenti.

Ad esperimento ultimato, gli aspiranti dovranno essere licenziati — o rinviati ai corpi di provenienza se militari già alle armi — in attesa che il ministero si sia pronunziato sulla loro ammissione al corso.

Le spese di viaggio (eccezione fatta per gli aspiranti già alle armi) tanto nell'andata quanto nel ritorno dalle città in cui avrà luogo l'esperimento, saranno a carico degli aspiranti, i quali potranno fruire per il viaggio in ferrovia della tariffa ridotta del 70 %. A tale scopo ritireranno gli appositi scontrini presso l'autorità militare del luogo di residenza o viciniore, esibendo l'ordine di presentazione del comando del distretto.

11. Durante l'esperimento, agli aspiranti sarà fornito gratuitamente l'alloggio in caserma e il rancio di truppa.

12. Gli allievi, per la durata dei primi sei mesi del corso, saranno ripartiti in due gruppi.

Per gli allievi assegnati al primo gruppo, il corso, durante il 1° trimestre (1° febbraio - 30 aprile 1936) si svolgerà presso il 10° reggimento artiglieria di corpo d'armata, in Napoli, e durante il 2° trimestre (1° maggio - 31 luglio 1936) presso il 4° reggimento artiglieria d'armata, in Piacenza.

Per gli allievi del 2° gruppo, il corso si svolgerà presso il 4° reggimento artiglieria d'armata, durante il primo trimestre e presso il 10° reggimento artiglieria di corpo d'armata, durante il secondo trimestre.

Al termine dei primi sei mesi, e cioè alla data del 1° agosto 1936, gli allievi saranno tutti avviati (in un unico gruppo) presso l'officina automobilistica R. E. di Bologna ove, per la durata di un mese, sarà loro svolto un corso di istruzione sul materiale automobilistico.

13. Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso i reggimenti suddetti, presso i Regi arsenali di Napoli e Piacenza e presso l'officina automobilistica R. E. di Bologna, un programma che l'ispettorato dell'artiglieria e l'ispettorato del materiale automobilistico, a suo tempo, comunicheranno agli enti interessati.

14. Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, non si consentono ammissioni tardive, nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

Di massima, nessuno può cessare volontariamente dalla qualità di allievo sottufficiale. Tuttavia, quando un allievo, per motivi eccezionali e debitamente comprovati, che si riferiscano a *fatti nuovi non prevedibili all'atto dell'ammissione al corso*, ne presenti domanda, questa dovrà essere trasmessa direttamente al ministero, che si riserva di disporre, o meno, la cessazione del richiedente dalla qualità di allievo sottufficiale.

15. Non sono consentiti esami di riparazione.

Gli allievi ammessi al corso come soldati conseguiranno la nomina a caporale al compimento del 3° mese di servizio presso il corso allievi sottufficiali; i caporali saranno promossi caporali maggiori al compimento del 5° mese di servizio presso il corso; la promozione a sergente sarà conseguita dopo altri cinque mesi e ad ogni modo non prima del compimento del 10° mese di effettivo servizio dal giorno in cui ognuno ha iniziato il corso.

16. Dai sergenti e sergenti maggiori operai d'artiglieria saranno reclutati i capi officina e i capi meccanici d'artiglieria.

17. In base all'art. 10 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, il sergente, che abbia ultimato la ferma di due anni e conti almeno 12 mesi di servizio in tale grado, acquisterà diritto ad un premio di lire 1000, corrispondente a L. 712 nette, per effetto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Gli ammessi alla rafferma di un anno conseguiranno al termine di questa un secondo premio di L. 1000, decurtato, come sopra.

Sono in corso di pubblicazione disposizioni che determineranno come ai sergenti maggiori, che al compimento della rafferma di due anni *non* entreranno nella carriera continuativa, sarà corrisposto un premio di lire 2000 ed a quelli che in detta carriera saranno ammessi verrà, invece, corrisposto un premio di lire 500. I premi di cui sopra saranno da sottoporre alla doppia riduzione del 12 % stabilita dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

18. Agli allievi sottufficiali e ai sottufficiali operai d'artiglieria, oltre agli assegni del rispettivo grado ed ai premi di ferma e rafferma stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, verranno corrisposti i compensi orari ed i premi di operosità e rendimento con le norme e nella misura stabilite dal ministero per dette categorie di personale.

19. All'atto del congedamento, con le norme di cui alla circolare 353 del *giornale militare* 1932, che sarà effettuato a meno che speciali esigenze di servizio non richiedano il loro trattenimento alle armi, ai sottufficiali operai d'artiglieria, che se ne siano resi

meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico-professionale e potrà essere dagli intestatari liberamente esibito in occasione di concorsi banditi da pubbliche e private amministrazioni.

20. Per ogni altro chiarimento ed indicazione, gli interessati potranno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

Roma, addì 25 settembre 1935 - Anno XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

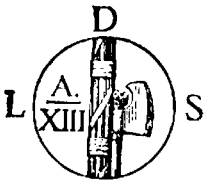
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

8102441) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 7187)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1935 - ANNO XIII — 4 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 767 - **16 maggio 1935** - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto relativo al trasferimento di decorazioni al valor militare di alcuni battaglioni alpini da uno ad altro Labaro di reggimento . . . . . *Pag.* 2721

» **768 - 16 agosto 1935** - Anno XIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto interministeriale n. 214. - Decentramento del servizio di riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti ed accessori e delle bufetterie. . . . . » 2723

» **769 - 18 settembre 1935** - Anno XIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istruzioni per l'applicazione del decreto interministeriale n. 214, del 16 agosto 1935-XIII, con il quale viene provveduto al decentramento del servizio di riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti ed accessori e delle bufetterie . . . . . » 2725

» **770 - 23 agosto 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - COLONIE. — R. decreto-legge n. 1683. — Ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale . . . . . » 2761

N. 771 - **30 agosto 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1668. - Modifiche ai programmi e alle modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 2767

» 772 - **25 settembre 1935** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercitazioni alpinistiche e sciistiche per ufficiali e sottufficiali delle truppe alpine. . . . . » 2769

» 773 - **2 ottobre 1935** - Anno XIII - CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici . . . . . » 2775

» 774 - **2 ottobre 1935** - Anno XIII — MILITARI DI TRUPPA. — Militari dell'arma dei CC. RR. e militari di truppa raffermati richiamati e trattenuti alle armi, temporaneamente inabili al servizio . . . . . » 2777

PARTE SECONDA

N. 775 - **23 agosto 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto recante modificazioni alle norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare degli ufficiali del R. esercito. . . . . *Pag.* 2779

» 776 - **5 settembre 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1676. - Assegnazioni straordinarie a favore di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36 . . . . . » 2781

» 777 - **11 settembre 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare. . » 2782

N. 778 - **11 settembre 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice degli esami di concorso per la promozione di 4 assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11°, gruppo *C*) . . . *Pag.* 2783

» **779 - 20 settembre 1935** - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare . . . . . » 2784

» **780 - 30 settembre 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di corse di Passo Corese - 26 ottobre 1935-XIII . . » 2785

» **781 - 2 ottobre 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Merano - ottobre 1935-XIII . . . . . » 2785

» **782 - 2 ottobre 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria - ediz. 1931-IX » . . » 2786

» **783 - 2 ottobre 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1904. . . . . » 2786

» **784 - 2 ottobre 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » (pubblicazione n. 2898 - edizione 1932) . . . . . » 2787

» **785 - 9 settembre 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 1° grado di parte dei militari arruolati con la classe 1914 assegnati alla ferma minore di 2° grado. - Norme esecutive . . . » 2787

N. 786 - **2 ottobre 1935** - Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Corso preparatorio per ufficiali e sottufficiali occorrenti all'inquadramento degli squadroni c. v. dei reggimenti di cavalleria. . . . . *Pag.* 2790

» **787 - 2 ottobre 1935** - Anno XIII — TRASPORTI. — Viaggi in conto corrente sulle ferrovie concesse, sulle tramvie e sulle linee di navigazione . . . . . » 2790

» **788 - 27 settembre 1935** - Anno XIII - AVANZAMENTO. — Variante alla costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . » 2799

PARTE PRIMA

Circolare N. 767. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto relativo al trasferimento di decorazioni al valor militare di alcuni battaglioni alpini da uno ad altro Labaro di reggimento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, concernente la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, che sostituisce le precedenti disposizioni in materia;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1913, col quale venne concessa la medaglia di bronzo al valor militare al 5° reggimento alpini, per « la bella prova di valore data dal battaglione « Vestone » nel combattimento del 23 marzo 1913 ad « Assaba »;

Visto il R. decreto 3 agosto 1916, col quale venne concessa la medaglia d'argento al valor militare al 6° reggimento alpini, per « l'eroica condotta tenuta dal battaglione « Bassano » nel fatto d'arme di Monte Kukla, 10 maggio 1916 »;

Visto il R. decreto 29 ottobre 1922, col quale fu conferita la medaglia d'argento al valor militare al Labaro del 6° reggimento alpini per le prove di fulgido valore date dal battaglione « Vicenza » nei fatti d'arme di: Altipiani, maggio-luglio 1916; Coston di Lora, 10 settembre 1916; Sasso Rosso, 28 gennaio 1918; Monte Cornone, 10 febbraio 1918;

Visto il R. decreto 21 novembre 1919, n. 2143, concernente la formazione del 9° reggimento alpini, effettivamente costituito nel dicembre 1920, coi battaglioni « Vicenza » e « Bassano » già del 6° alpini; « Feltre », del 7° e « Cividale » dell'8°;

Tenuto conto che con circolare del 21 maggio 1931, n. 9200, il battaglione « Vestone » venne trasferito dal 5° al 6° alpini;

Considerata l'opportunità che le su accennate decorazioni al valor militare, concernenti i battaglioni alpini « Vestone », « Bassano » e « Vicenza », siano trasferite ai Labari dei reggimenti dei quali fanno attualmente parte;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La medaglia di bronzo al valor militare di cui al citato R. decreto 21 dicembre 1913, è trasferita dal Labaro del 5° reggimento alpini a quello del 6° reggimento alpini.

Art. 2.

Le medaglie d'argento al valor militare, di cui ai Regi decreti 3 agosto 1916 e 29 ottobre 1922 sono trasferite dal Labaro del 6° reggimento alpini al Labaro del 9° reggimento alpini.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 768. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto interministeriale n. 214 - Decentramento del servizio di riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti ed accessori e delle bufetterie** - (Direzione generale d'artiglieria). — 16 agosto 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge n. 1635 del 28 settembre 1934-XII;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di decentrare il servizio di manutenzione e riparazione delle bardature, finimenti e loro accessori e delle bufetterie, in vista delle particolari esigenze e caratteristiche del servizio in parola;

Decreta:

Il servizio di manutenzione e riparazione delle bardature, finimenti e loro accessori e delle bufetterie è decentrato, a cominciare dal 1° luglio 1935, presso i comandi di corpo d'armata, ed il comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

I comandanti rispettivi provvedono all'approvazione dei contratti stipulati dalle autorità militari per il servizio suddetto, nei casi in cui, a norma delle disposizioni vigenti, non sia necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Spetta altresì ai comandi sopra indicati di richiedere al ministero la emissione dei mandati di pagamento riguardanti le spese del servizio di cui al presente decreto.

Si provvede in economia ai lavori di manutenzione delle bardature, sellerie e accessori e delle bufetterie, nei casi in cui si preveda per ogni ente militare una spesa annua non superiore alle L. 1000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro della guerra*:
BAISTROCCHI.

p. *Il Ministro delle finanze*:
G. BIANCHINI.

N. 769. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istruzioni per l'applicazione del decreto interministeriale n. 214, del 16 agosto 1935-XIII, con il quale viene provveduto al decentramento del servizio di riparazione e manutenzione delle bardature, finimenti ed accessori e delle bufetterie** – (Direzione generale d'artiglieria) – 18 settembre 1935 – Anno XIII.

Con decreto interministeriale n. 214, del 16 agosto 1935 - Anno XIII, è stato disposto che, con decorrenza dal 1° luglio 1935-XIII, il servizio di manutenzione e riparazione delle bardature, finimenti e accessori e delle bufetterie venga decentrato e che in conseguenza le funzioni, finora al riguardo esplicate dal ministero, siano affidate ai comandi di corpo d'armata ed al comando generale dell'arma dei reali carabinieri.

Il decentramento in parola è limitato però ai contratti, per i quali non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge di contabilità generale dello Stato.

Allo scopo di disciplinare il servizio di cui trattasi nella nuova organizzazione, mentre si fa in generale richiamo all'osservanza delle norme vigenti di legge e di regolamento ed alle altre norme integrative già emanate, si ritiene opportuno dare qui di seguito alcune disposizioni di carattere generale.

1. — *Lavori cui si riferisce il decentramento.*

Si richiama anzitutto l'attenzione degli enti interessati sul fatto che il decentramento in parola si riferisce *unicamente alle bardature, finimenti e accessori e alle bufetterie, che sono in uso corrente presso gli enti stessi.*

Rimangono pertanto in vigore le norme già emanate per la manutenzione dei materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione e di quelli del gruppo di rifornimento e per le riparazioni di lievi entità dei materiali anzidetti.

A tali lavori dovranno quindi continuare a provvedere gli enti direttamente con mezzi e personali propri.

Nel caso poi in cui non sia possibile eseguire detti lavori da parte degli enti in parola direttamente e con mezzi propri, data la entità della spesa all'uopo necessaria, dovrà al riguardo essere chiesta la preventiva autorizzazione e dovranno essere domandati gli assegni occorrenti al competente comando di corpo d'armata o al comando generale dell'arma dei RR. carabinieri.

Rimangono altresì immutate le norme relative alla manutenzione, riparazione e trasporto delle armi, alla riparazione del carreggio, strumenti da zappatori e fucine da cavalleria.

2. — *Forme con cui si provvede al servizio. Lavori ad economia e contratti.*

Quando per la manutenzione e riparazione dei materiali, cui si riferisce il decentramento, si preveda una spesa annua non superiore alle lire 1000, alla manutenzione e riparazione stessa dovrà provvedersi ad economia, senza bisogno di stipulare appositi contratti.

Ove peraltro alla fine dell'anno venga a risultare che si è superata tale somma, dovrà dall'ente interessato chiedersi la sanzione della maggiore spesa al competente comando di corpo d'armata od al comando generale dell'arma dei RR. carabinieri.

Tali comandi sono pregati di vigilare con cura che al sistema dei lavori ad economia si ricorra solo quando, in base all'esperienza del passato e ad altri elementi degni di fede, si abbia fondato motivo di ritenere che la somma di lire 1000 annue non sarà superata. La sanzione, quindi, anche per limitata maggiore spesa, non dovrà costituire che una rara eccezione.

Quando si prevede, invece, che le lavorazioni verranno a superare le lire 1000 annue, il servizio relativo dovrà essere disciplinato mediante regolari contratti. Per la riparazione delle bardature, finimenti ed accessori, gli enti indicati nella tabella di cui all'allegato 1, dovranno tenere presenti la bozza di contratto (allegato 2), e gli appositi capitolati d'oneri (allegato 3), capitolati i quali dovranno fare sempre parte integrante dei contratti da stipulare .

Per la riparazione invece delle bardature ed accessori in distribuzione allo squadrone carabinieri guardie del Re, dovrà tenersi presente la apposita bozza di contratto di cui all'allegato 4, senza che alla medesima venga unita copia dei capitolati d'oneri.

Per la riparazione delle bufetterie in *generale* e delle bardature, finimenti ed accessori da parte degli enti *non compresi nella tabella citata,* gli enti dovranno stipulare i contratti, riportandovi integralmente ed unicamente le clausole contenute nella bozza di cui all'allegato 5, tenendo presenti, beninteso, le avvertenze di cui all'articolo 6.

3. — *Durata del contratto.*

In ogni caso, in vista delle mutabili condizioni dei mercati, i contratti non dovranno mai avere una durata superiore ai tre anni.

4. — *Valore presunto del contratto.*

Al contratto dovrà essere dato un valore presunto, che sia il più possibile vicino al vero. Per determinare tale valore potrà tenersi conto dell'ammontare medio delle lavorazioni compiute in base ai precedenti contratti, di tutti gli elementi disponibili di previsione, nonchè dello stato di conservazione dei materiali da riparare.

5. — *Aggiudicazione dell'appalto.*

La aggiudicazione delle lavorazioni dovrà farsi a trattativa privata, preceduta però da una gara, alla quale dovranno essere invitate persone, che siano pienamente idonee per la loro capacità tecnica e finanziaria, diano garanzia di probità, risultino iscritte alle organizzazioni sindacali e possano quindi considerarsi di fiducia della amministrazione militare.

Nella scelta dei concorrenti saranno però tenute presenti le eventuali segnalazioni dei corpi d'armata e del comando

generale dell'arma dei RR. carabinieri e le domande presentate direttamente dagli interessati.

In detta gara dovranno osservarsi le norme contenute nei paragrafi 225 e seguenti della istruzione sulla stipulazione dei contratti. — Edizione 1926.

Per le convenzioni sulla base delle giornate presenza quadrupedi i ribassi dovranno farsi in percentuale unica sulle quote di cui alla tabella riportata all'allegato 1, per tutti gli altri contratti sui prezzi base di cui al tariffario in vigore.

Coi sellai migliori offerenti saranno poi stipulati i contratti stessi, con le norme di cui ai paragrafi 228 e seguenti della istruzione sopra citata.

6. — *Approvazione dei contratti.*

Una copia in carta semplice, debitamente autenticata, di detti contratti, munita del numero di repertorio e della data di stipulazione, sarà trasmessa al competente comando di corpo d'armata o al comando generale dell'arma dei RR. carabinieri per l'approvazione, ai sensi degli articoli 19 della legge, 103 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato, dell'articolo 169 del regolamento sul servizio del materiale di artiglieria e automobilistico e del paragrafo 174 e seguenti della citata istruzione sulla stipulazione dei contratti.

A tale copia dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia delle offerte ricevute;

2° una breve relazione esplicativa circa lo svolgimento delle pratiche per il conferimento dello appalto;

3° copia autentica della quietanza di tesoreria relativa al versamento del deposito cauzionale o della dichiarazione di estensione del vincolo relativo a cauzione prestata per contratto scaduto o di una dichiarazione dell'autorità finanziaria attestante che sono in corso pratiche per la estensione di tale vincolo;

4° per i contratti poi da stipularsi in base ai capitolati d'oneri, dovrà allegarsi anche copia di detto documento.

L'originale del contratto dovrà essere conservato in atti dall'ente stipulante.

7. — *Registrazione al fisco dei contratti.*

I contratti saranno registrati al fisco solo dopo che, a cura del competente comando di corpo d'armata e del comando generale dell'arma dei RR. carabinieri, siano stati approvati nei modi di legge. Tale registrazione dovrà avvenire entro *venti giorni* da quello del ricevimento della comunicazione di tale approvazione, come è ricordato al paragrafo 43 della istruzione sopra citata.

Copia del contratto approvato, munita degli estremi di eseguita registrazione al fisco, dovrà dall'ente poi essere inviata al comando, che ha provveduto per l'approvazione.

8. — *Pagamenti.*

I pagamenti, da eseguirsi a trimestri scaduti, saranno fatti a mezzo del conto corrente postale oppure mediante ordinativi di pagamento, tratti sull'ufficio di contabilità e revisione del corpo d'armata o del comando generale dell'arma dei RR. CC., con quietanza degli assuntori del servizio.

Nei casi eccezionali, in cui si ritenga di ricorrere per i pagamenti in parola al sistema dei mandati diretti, i documenti per l'emissione dei mandati stessi dovranno essere trasmessi al ministero della guerra, al quale spetta di provvedere al riguardo.

In quest'ultimo caso — entro i primi 10 giorni del mese che segue immediatamente il trimestre scaduto — gli enti interessati dovranno trasmettere al ministero medesimo i seguenti documenti, redatti con ogni cura anche per quanto si riferisce al pagamento delle tasse di bollo:

1° schema di mandato di pagamento mod. 1440 (già 538) del catalogo 1931;

2° richiesta di mandato mod. 1442 (già 540) del catalogo 1931;

3° richiesta di pagamento mod. 1445 (già 541) del catalogo, con marca da bollo da lire 6, firmata anche dal sellaio (in duplice copia di cui una senza bollo);

4° certificato di collaudo, in carta da bollo da lire 4, firmato dal gestore o dal capo dell'ufficio di amministrazione, così compilato: « Si dichiara che i materiali, riparati nel.... trimestre dell'esercizio finanziario 19....-19...., in base al contratto numero... di repertorio, dall'assuntore.... e per i quali il medesimo ha diritto al compenso, di cui alla richiesta di pagamento in data...., vennero regolarmente collaudati con esito favorevole, come risulta dall'apposito registro dei verbali di collaudazione »;

5° copia del contratto (solo nel primo trimestre);

6° lettera all'agenzia delle imposte mod. 1446 (già 542) del catalogo 1931 (da allegarsi all'ultimo pagamento relativo al saldo del contratto);

7° limitatamente alle lavorazioni eseguite in base al capitolato d'oneri, uno specchio delle giornate presenza quadrupedi, compilato nella forma solita (allegato 6).

In generale dovranno poi, per i pagamenti in parola, tenersi presenti le norme, di cui ai paragrafi 177 e 178 della più volte citata istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Nei contratti da stipularsi sulla base del capitolato d'oneri, i reggimenti, che abbiano più di un distaccamento della forza di almeno un gruppo, dovranno escludere dal compenso, di cui all'art. 4 del capitolato stesso, il distaccamento che aveva minor forza nel periodo al quale il pagamento si riferisce.

Si avverte poi che, ove l'ammontare effettivo delle lavorazioni da pagare in base a contratto, regolarmente stipulato ed approvato, risulti superiore all'ammontare presunto del contratto stesso, la maggior spesa dovrà farsi risultare da apposito atto addizionale da approvarsi naturalmente dai comandi di corpo d'armata e dal comando generale dell'arma dei RR. CC.

Nei soli casi in cui il contratto preveda che i pagamenti debbano farsi con mandato diretto, per la maggior spesa

sarà sufficiente che i comandi predetti emettano, nelle debite forme, apposito decreto di aumento dell'impegno già preso.

9. — *Poteri di vigilanza e di direzione spettanti ai comandi di corpi d'armata ed al comando generale dell'arma dei RR. carabinieri.*

Si intende poi che, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII, la sorveglianza sullo andamento del servizio di cui trattasi e sullo svolgimento dei contratti all'uopo stipulati ed in generale ogni attribuzione in materia finora disimpegnata dal ministero scrivente, è devoluta ai comandi più volte citati, ai quali spetta pertanto *nei singoli casi* di dare le disposizioni necessarie per assicurare il buon andamento del servizio stesso, entro i limiti naturalmente fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, dalla istruzione sopra ricordata, dal regolamento sul materiale di artiglieria e automobilistico ed in generale dalle circolari emanate in materia dal ministero, in quanto queste ultime non siano in contrasto con le norme contenute nella presente circolare.

10. — *Relazioni al ministero della guerra.*

Per dare modo però al ministero di rendersi esatto conto sull'andamento del servizio di cui trattasi e sui risultati ottenuti con il decentramento, i singoli enti, i comandi di corpo di armata ed il comando generale dell'arma dei RR. carabinieri invieranno, alla fine di ogni esercizio finanziario, una relazione al ministero, nella quale saranno forniti tutti i dati e le notizie all'uopo utili. I comandi di corpo d'armata ed il comando generale dell'arma dei RR. carabinieri vorranno anche segnalare gli eventuali inconvenienti notati e fare quelle proposte che riterranno del caso, onde mettere il ministero in condizioni di prendere i provvedimenti, che possano essere necessari per dare al servizio in parola un sempre migliore ordinamento, in relazione alle inderogabili esigenze del Regio esercito.

11. — *Disposizioni transitorie.*

Gli enti, che non si trovano nelle condizioni stabilite per poter provvedere ad economia al servizio di cui trattasi, dovranno indire subito le apposite gare di cui al precedente n. 2 e stipulare col sellaio, in dette gare migliore offerente, regolare contratto, da inviarsi per l'approvazione al comando del corpo d'armata od al comando generale dei RR. CC., attenendosi al riguardo alle norme stabilite dalla presente istruzione ed a quelle nella medesima ricordate.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Tabella dei compensi sulla base delle giornate di presenza quadrupedi

ENTE	Fino a 250	Da 251 a 300	Da 301 a 350	Da 351 a 400	Da 401 a 450	Da 451 a 500	Da 501 a 575	Da 576 a 675	Da 676 a 825	Da 826 in su
Scuola centrale di artiglieria di Civitavecchia e scuola di tiro artiglieria di Nettuno	0, 31	0, 30	0, 29	0, 28	0, 27	0, 26	0, 25	—	—	—
Legione CC. RR. del Lazio, legione CC. RR. di Roma e legione allievi CC. RR. di Roma	0, 41	0, 40	0, 39	0, 38	0, 37	0, 36	0, 35	0, 345	0, 34	0, 335
Reggimenti di cavalleria e deposito allevamento quadrupedi . . .	0, 26	0, 25	0, 24	0, 23	0, 22	0, 21	0, 20	0, 195	0, 19	0, 185
Reggimenti d'artiglieria di divisione di fanteria, di artiglieria alpina, di divisione celere ed alpini	0, 29	0, 28	0, 27	0, 26	0, 25	0, 24	0, 23	0, 22	0, 21	0, 20

Per gli altri corpi in appresso indicati, tale compenso, invece, viene corrisposto pure per ogni giornata di presenza quadrupedi, nella misura fissa accanto a ciascuno indicata:

Accademia di artiglieria e genio di Torino.	L.	0, 28
Accademia di fanteria e cavalleria di Modena.	»	0, 28
Scuole allievi ufficiali di complemento di artiglieria di Bra e di Lucca	»	0, 29
Scuola di cavalleria di Pinerolo.	»	0, 29
Scuola di applicazione d'artiglieria e genio di Torino . .	»	0, 29
Scuola allievi sottufficiali di artiglieria di Nocera Inferiore	»	0, 29
Squadroni carabinieri guardie del Re	»	0, 80

ALLEGATO N. 2.

Bozza per i contratti da stipulare con gli enti indicati nell'allegato n. 1 (escluso lo squadrone carabinieri guardie del Re).

N. ..... di repertorio.

..... REGGIMENTO .....

Fra l'amministrazione militare, rappresentata dal . . . . . ed il signor . . . . . si stipula e si conviene quanto segue:

1. Il signor . . . . . assume il servizio di riparazione e manutenzione dei materiali di selleria e di bardature e dei loro finimenti ed accessori, in distribuzione ai reparti del suddetto reggimento, alle condizioni indicate dal presente contratto, dal capitolato d'oneri, e dalla tabella indicante il compenso sulla media delle giornate di presenza dei quadrupedi, documenti che si allegano e si dichiarano far parte integrante del contratto stesso.

2. Il contratto decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta all'assuntore la partecipazione della sua approvazione e scadrà il . . . . . .

3. I pagamenti saranno fatti trimestralmente a mezzo del conto corrente postale oppure mediante ordinativi di pagamento, tratti sull'ufficio di contabilità e di revisione del comando . . . . . con quietanza del signor . . . . . .

(*Spetta agli enti di scegliere l'una o l'altra forma di pagamento*).

La somma da pagare verrà determinata moltiplicando il numero delle giornate di presenza dei quadrupedi per il compenso stabilito, per il caso, dalla tabella sopra ricordata facente parte integrante del presente contratto ed applicando al prodotto così ottenuto una riduzione del . . . . per cento.

4. Al contratto viene dato un valore approsimativo di L. . . . . salvo il conguaglio finale.

5. L'assuntore elegge il suo domicilio in . . . . . via . . . . . n. . . . .

6. L'assuntore, a garanzia del contratto, vincola a favore della amministrazione militare la somma di lire . . . . . come da polizza n. . . . . .

7. Il presente contratto mentre vincola fino da ora il signor . . . . . obbligherà l'amministrazione militare solo dopo che esso sarà stato approvato, con le norme prescritte dalle disposizioni in vigore.

. . . . . li . . . . . 19 . .

p. L'Amministrazione militare:

. . . . . .

L'Assuntore:

. . . . . .

ALLEGATO N. 3.

Capitolato d'oneri per la riparazione delle bardature, dei finimenti e dei relativi accessori.

Approvato con R. decreto n. 176 *del* 7 *gennaio* 1935-XIII, *udito il parere del Consiglio di Stato.*

Art. 1.

L'assuntore è tenuto ad eseguire a tutte le bardature a sella, a basto e da tiro, ai finimenti ed ai relativi accessori in distribuzione ai reparti, tutte quelle riparazioni che il comando del corpo, a suo solo insindacabile giudizio, riterrà proficue e convenienti, salvo le limitazioni di cui al seguente articolo 7.

Inoltre, egli è tenuto a prestare l'opera sua, ogni qualvolta ne è richiesto, per le operazioni di perizia e di estimo, e a dare il proprio parere nei casi di contestazione che il corpo possa avere con enti e ditte ed in occasione di classificazione e di cambio di materiali di magazzino od in altre simili.

Se per assolvere ad incarichi di tale natura, l'assuntore deve trasferirsi fuori dell'ordinaria residenza, a lui viene corrisposta l'indennità per i capi operai civili stabilita dalle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Per ogni giornata di presenza dei quadrupedi al corpo, compresi quelli che vengono aggregati ad altri corpi per lavori, esercitazioni, ecc., *vengono stabilite periodicamente* dal ministero *delle quote in misura variabile*, tenuto conto dei servizi, da espletarsi dai corpi e del numero dei quadrupedi in forza (*segue specchio dei compensi per giornata presenza quadrupedi*).

Detti compensi sono corrisposti per ogni quadrupede di truppa presente in ciascuna giornata presso il corpo, compresi i quadrupedi ricoverati alle infermerie, ma esclusi:

a) quelli così detti di carica e già in distribuzione agli ufficiali;

b) quelli presenti per motivi estranei al servizio normale, come le cavalle fattrici, che non provengono dal corpo, ma sono state acquistate dal commercio o acquistate da altri corpi, ed i cavalli giovani dei depositi di acclimatazione;

c) tutti gli altri quadrupedi aggregati ai reparti non per sopperire ai bisogni del servizio del corpo, sempre quando, per il loro addestramento non si impieghino bardature da sella, da traino o da someggio in carico al corpo.

Art. 3.

I reggimenti di artiglieria o cavalleria, che hanno qualche reparto distaccato presso la scuola centrale d'artiglieria di Civitavecchia o la scuola di tiro di artiglieria di Nettuno od altre scuole, passeranno temporaneamente in amministrazione a dette scuole, i quadrupedi di tale reparto per tutto il periodo in cui essi rimangono ivi distaccati.

Detti reggimenti per stabilire la loro quota non terranno conto del numero dei quadrupedi distaccati, i quali invece verranno conteggiati per stabilire le rispettive quote dalle predette scuole.

Art. 4.

Per i reggimenti, i quali hanno distaccamenti permanenti della forza di almeno un gruppo di batteria, un gruppo di squadroni od un battaglione, il comandante del corpo può chiedere al rispettivo assuntore che impianti un apposito laboratorio per ogni sede dei distaccamenti stessi, allo scopo di compiervi tutte le riparazioni necessarie grandi e piccole e destinarvi persona di fiducia che sia anche di gradimento del comando del reggimento, lasciando facoltà all'assuntore stesso di destinare ad uno di tali distaccamenti il sellaio borghese previsto all'art. 11, nel caso in cui alla sede del reggimento lavori egli medesimo.

Solo quando i distaccamenti siano più di uno, per ciascuno in più viene corrisposto all'assuntore un maggior compenso di L. 14 (quattordici) per ogni giornata di effettivo servizio prestato dall'operaio alla sede del distaccamento, al netto dello sconto contrattuale.

Art. 5.

L'assuntore deve istituire il proprio laboratorio in appositi locali designati dal corpo, a lui concessi a pagamento, fornendolo degli attrezzi e degli strumenti necessari per le lavorazioni.

Anche i laboratori istituiti presso i distaccamenti permanenti di cui all'art. 4 e presso i reparti, devono essere forniti a cura dell'assuntore del servizio nel reggimento di provenienza di tutti gli attrezzi e strumenti necessari.

Art. 6.

L'assuntore assume l'obbligo:

A) di mantenere costantemente in buono stato di servizio, mediante riparazioni e disinfezioni, le bardature a sella, a basto e da tiro, i finimenti e gli accessori in distribuzione, e cioè:

1. le parti in cuoio liscio o ricoperte di pelo, in panno, in tela, in lana, in corda, componenti le bardature, i finimenti ed accessori in distribuzione, nonchè gli oggetti per il governo dei qrudrupedi, comprese le corde per attaccare i cavalli;

2. le bardature assegnate ai cavalli da truppa sia per gli ufficiali in S.P.E. che per quelli richiamati dal congedo, le selle per le scuole di equitazione dei sottufficiali e degli allievi istruttori.

Le bardature a sella per cavalli da ufficiali impiegati nei corsi di equitazione di presidio saranno, invece, a corso ultimato, fatte riparare dall'assuntore in base ai prezzi stabiliti dal tariffario per la riparazione ai materiali del gruppo *C* in vigore al momento della lavorazione con lo stesso sconto di cui all'art. 2 del contratto;

3. le parti metalliche e in legno componenti tutte le bardature ed accessori nonchè gli utensili da sellaio;

4. i sacchi da biada, le taschette da biada e le tasche per governo, i secchielli di tela e i sacchi valigia;

B) di eseguire la lavatura e smacchiatura delle coperte e copertine sottosella, nonchè la lavatura delle coperte da scuderia almeno una volta l'anno, salvo le circostanze in cui il comando del corpo ravvisi opportuno di chiedere l'esecuzione di tali operazioni anche più volte;

C) di cambiare, se richiesto, il cuoio di caricamento delle fucine soggette a deteriorarsi e delle cassette da sellaio esistenti in magazzino;

D) di eseguire le riparazioni sotto la direzione del laboratorio reggimentale, delle coperte impermeabili del carreggio, per le quali, però, la tela impermeabile è somministrata dal reggimento, restando a carico dell'assuntore la fornitura del materiale di sua competenza e l'opera del sellaio;

E) di rinfrescare i cuscinetti sottobanda in epoche da stabilirsi dal gestore;

F) di riparare gli oggetti di bardatura in corda e precisamente le cordicelle da foraggio, le corde da ripiego grosse e sottili, le corde da cavezza, le tirelle e le false tirelle, prelevando a pagamento dall'amministrazione militare, il cordame necessario al prezzo di costo;

G) di provvedere a sua cura e spese le sostanze e le materie prime prescritte dalle norme regolamentari in vigore, comprese quelle indicate dal ministero (l'olio Belting italiano, il cui impiego è obbligatorio presso tutti i corpi ad eccezione dei reggimenti di cavalleria, la tintura Nitens, il sapone inglese, ecc.) previo collaudo del gestore;

H) di effettuare senza alcun compenso qualsiasi modificazione regolamentare o composizione e scomposizione delle bardature eventualmente ordinata, sempreché non implichi consumo di materie prime, salvo la cera e lo spago, che devono essere sempre fornite a proprie cure e spese dall'assuntore. Questi è esonerato dall'obbligo di confezionare e di riparare le catene di cavezza e le striglie.

Le sostituzioni di parti in metallo, in legno, in cuoio, in pelle, in tessuto, occorrenti per la riparazione delle singole parti di bardature, dei finimenti e dei relativi accessori, sono a carico dell'assuntore, avvertendo però che:

1° le fibbierie in genere (fibbie semplici), campanelle mezzo tonde, anelli, anelli quadri, anelli e ganci di straccali, i cuoiami,

le pelli, il crine, la borra di vitello e tutte quelle altre materie prime di tipo comune e corrente in commercio, devono essere fornite direttamente a cura e spese dell'assuntore;

2° gli archi e le bande di arcioni di sella da truppa, le bande dritte e curve dei basti mod. 98 e dei finimenti con basto per carrette e someggio, gli arcioni e le assicelle dei basti per batteria da montagna, le parti metalliche dei basti, dei finimenti e delle bardature (escluse quelle menzionate al numero precedente), la tela di canapa grezza, quella di canapa e cotone spinata, quella di olona canapa, quella per sacchi da biada, quella di cotone per secchielli, il tessuto per cinghie di sella, per cinghie da basto e quelle altre materie prime speciali negli usi militari devono essere fornite dagli enti interessati all'assuntore dietro versamento del relativo importo

Art. 7.

Per la esecuzione dei lavori resta stabilito quanto segue:

a) non sono ammesse le aggiunture di nessuna specie ai seguenti oggetti: staffili, redini di briglia, cinghie di sella, redini per bagaglio, coregge di affusto di cannone, coregge per strumenti, brache da basto, brache per traino e someggio, riscontri di cinghia, seggi di sella, coregge di affardellamento e porta catene di collare;

b) si può applicare una sola aggiunta ai seguenti oggetti: sopradorsi, groppiere, posole a collare od a petto, coregge di porta stanghe, coregge di reggitimone e lunga di cinghie da basto (purchè per quest'ultima l'aggiunta non sia fatta nella prima terza parte dell'attacco al basto);

c) si possono applicare due aggiunte e non più ai seguenti oggetti: brache, parte superiore dei petti, soprane, reggi brache, reggi tirelle biforcate, testiera di briglia, cavezze da scuderia, redini di filetto abbeveratoio;

d) sono ammesse le riparazioni che importano il cambio di una intera parte dell'oggetto da ripararsi, purchè con tale sostituzione l'oggetto stesso non venga alterato nella forma e nelle dimensioni;

e) per i collari sono ammesse pezze non superiori a cm. 10 di altezza, purchè siano applicate non nel corpo del collare, ma alle due estremità;

f) ai cuscini da sella è tollerata l'applicazione di pezze di pelle o di tela nella quantità massima di due per cuscino, e nelle dimensioni di dmq. 2 per pezze di pelle e di cm. 20×20 per quelle di tela;

g) ai cuscinetti sottobanda è tollerata l'applicazione di pezze alla parte di cuoio nella misura di dmq. 2 ½ ed alla parte di tela (ma solo nel lato anteriore) per tutta l'altezza del cuscino e per una larghezza non superiore a cm. 15;

h) è consentita l'applicazione di non più di tre pezze sulle copertine sottosella nelle misure non eccedenti ognuna le dimensioni di dmq. 6; a tale scopo l'amministrazione militare fornirà, a pagamento, all'assuntore, una congrua quantità di coperte dichiarate fuori uso, ma che siano utilizzabili per le applicazioni delle pezze stesse; le singole pezze, poi, non dovranno essere sovrapposte in

nessun punto della copertina, ma tagliate nella esatta dimensione del foro fatto nella copertina stessa, ed a questa unite con punto a sopragitto.

Art. 8.

Le riparazioni devono essere eseguite con la massima diligenza ed esattezza e non possono mai essere alterate le dimensioni degli oggetti, nè le fogge stabilite dai campioni.

Le cuciture a lesina devono essere eseguite a regola d'arte e con la dovuta maestria e cioè: costituite da punti regolari, uniformi leggermente inclinati e ben tesi. I fori di lesina debbono essere piccoli e tali da non permettere giuoco allo spago contenuto. Devono essere eseguite con spago filato, distorto di lino o di canapa di ottima qualità privo di tinta, sufficientemente impeciato con pece nera, (non diluita con sego) od incerato con cera vergine pura, a seconda delle prescrizioni, in modo da unire tenacemente i fili che lo compongono e non permettere la loro sconnessione.

Le cuciture fatte a macchina delle parti in cuoio devono corrispondere alle caratteristiche di resistenza, tensione di punti, composizione, grossezza, impeciatura ed inceratura dello spago richieste per le cuciture a mano con la lesina.

(Da questa norma sono escluse le cuciture a macchina di parti in pelle e tela, come cuscini, soprasella, ecc.).

I punti delle cuciture delle parti in cuoio sollecitati con sforzo dell'unghia della mano o con ferro a punta, non devono potersi muovere o sollevare.

Le parti in cuoio unite insieme non devono permettere dei movimenti relativi anche se appena percettibili.

Le materie prime, impiegate nelle riparazioni contemplate nel presente contratto, sono a carico dell'assuntore e devono essere per specie e qualità eguali a quelle impiegate nella costruzione originale dell'oggetto riparato.

Tutte le riparazioni, di cui al precedente articolo, devono essere fatte in modo da non produrre danni ai cavalieri ed ai quadrupedi e da non pregiudicare la robustezza e l'omogeneità del materiale.

Contravvenendo a tali patti, l'assuntore è tenuto alla sostituzione immediata, a spese proprie, degli oggetti alterati.

Spetta al gestore del corpo giudicare insindacabilmente se le riparazioni possono essere dannose.

Art. 9.

L'assuntore deve sempre provvedere tempestivamente al servizio, qualunque sia il numero dei quadrupedi in forza, nè può spettargli indennità veruna anche se, per effetto dello scioglimento del corpo o perchè questo in tutto o in parte sia inviato fuori del Regno, venga a ridursi o a cessare del tutto il lavoro.

Art. 10.

Deve essere cura dell'assuntore di fare in modo che le bardature si trovino sempre nelle migliori condizioni di servizio e pronte all'uso, in occasioni di manovre, di esercitazioni, di servizi d'ordine

pubblico del reggimento o di parte di esso, ed egli è tenuto a rimetterle nelle stesse condizioni al ritorno dei reparti alla sede, salvo a chiedere uno speciale compenso per le straordinarie riparazioni che gli siano richieste all'atto del ritorno alla sede dei reparti dalle anzidette manovre, esercitazioni e servizi di P. S. e solo quando l'assenza sia stata superiore a sei mesi: tale maggior compenso deve essere convenuto d'accordo fra le parti contraenti e sottoposto alla preventiva approvazione del ministero della guerra.

Art. 11.

Per assicurare l'esecuzione del servizio e per lasciare il tempo necessario per l'istruzione militare ai sellai ed allievi sellai militari, che sono concessi all'assuntore per l'esecuzione dei lavori, egli è in obbligo di tenere al proprio servizio un abile sellaio borghese, il quale deve essere, però, di pieno gradimento del comando del corpo.

In caso di eccezionale esuberanza di lavoro, il numero di detti sellai borghesi deve essere aumentato a seconda del bisogno. Qualora però, l'assuntore lavori egli stesso, egli può considerarsi come l'operaio che è tenuto ad assumere in servizio.

Art. 12.

L'assuntore assume l'obbligo di riparare senza alcun compenso maggiore, nelle circostanze di campi di istruzione, scuole di tiro, manovre, esercitazioni e servizi speciali, tutte le parti metalliche ed in legno componenti le bardature a sella, a basto e da tiro, le parti di bardatura ed accessori, impiegate in tali occasioni dal reggimento col quale ha stipulato il contratto, le bardature assegnate per i servizi degli ufficiali richiamati dal congedo, le selle per scuole di equitazione dei sottufficiali e degli allievi istruttori, ed infine gli utensili da sellaio ed allievo sellaio.

Art. 13.

Il determinare quando un oggetto di bardatura od accessorio sia da riparare o quale parte di esso sia da dichiarare fuori servizio, e quindi da cambiare, spetta insindacabilmente al gestore, e per le truppe distaccate, al comandante del distaccamento.

Art. 14.

La provvista delle materie prime da impiegare nelle riparazioni come: cuoio, tela, spago, corda, pelliccia, ecc., è a carico dell'assuntore, salvo al gestore del corpo la facoltà di accertarsi, in ogni circostanza, che le materie stesse siano di buona qualità e conformi al campione, o di farle acquistare direttamente dal corpo, se lo crede opportuno, e di rivalersi della spesa sugli averi spettanti all'assuntore.

Art. 15.

L'assuntore è tenuto a fare eseguire le riparazioni di qualche entità presso il proprio laboratorio alla sede del corpo o dei distaccamenti permanenti di cui all'articolo 4 e quella di piccola entità presso gli squadroni, le batterie o compagnie.

Art. 16.

Le spese di trasporto delle bardature, che vengono spedite alla sede del reggimento, per essere riparate presso il laboratorio generale, e per il loro rinvio ai distaccamenti, sono a carico dell'amministrazione militare.

Art. 17.

L'assuntore è tenuto a valersi, per le unità alla sede e per quelle distaccate, dell'opera dei sellai e degli allievi sellai militari assegnati ai corpi dal rispettivo organico, ma il numero di essi, che viene lasciato a sua disposizione per impiegarli presso il proprio laboratorio o per le riparazioni di qualche entità da effettuarsi presso i distaccamenti, è limitato a quello strettamente necessario per il servizio giornaliero delle riparazioni, dovendo i rimanenti allievi restare presso le unità per le piccole riparazioni e per il servizio di selleria.

A tutti i sellai militari ed allievi egli deve provvedere le materie prime e gli utensili occorrenti.

L'assuntore deve corrispondere un compenso di L. 0,15 all'ora per ciascuno dei sellai ed allievi sellai militari, che lavorano presso il suo laboratorio, e per i sellai che rimangono presso i reparti, in ragione, però, per questi ultimi, delle ore di lavoro impiegate nelle piccole riparazioni per conto dell'assuntore medesimo.

Il numero massimo delle ore di lavoro per detti operai militari è stabilito dal comando del corpo, secondo le esigenze del servizio.

Il compenso di cui sopra verrà versato mensilmente dall'assuntore alla cassa del corpo.

Art. 18.

Per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto l'assuntore dipende dal gestore o, per sua delegazione, dall'ufficio del materiale.

Art. 19.

Gli oggetti riparati o comunque lavorati dall'assuntore sono presentati per la collaudazione nel modo seguente:

a) quelli riparati presso il laboratorio dell'assuntore, al gestore;

b) quelli riparati presso i distaccamenti, al comandante del distaccamento stesso;

c) quelli per riparazioni di piccola entità eseguite presso gli squadroni, le batterie o compagnie, ai comandanti dei reparti medesimi.

Contro le decisioni relative al collaudo emesse del gestore, l'assuntore può ricorrere al comandante del corpo, contro quelle emesse dalle persone alle lettere *b*) e *c*) l'assuntore può ricorrere al gestore.

Tanto il comandante del corpo, quanto il gestore, giudicano inappellabilmente.

Art. 20.

Il tempo utile per l'esecuzione delle riparazioni è stabilito da apposito regolamento interno compilato dal comando del corpo, oppure di volta in volta è fissato, secondo i casi, dal gestore o dal comandante del distaccamento o dai comandanti di reparto.

Art. 21.

L'assuntore deve uniformarsi alle norme del servizio interno dei corpi, in quanto abbiano attinenza col suo servizio.

Art. 22.

Quando le riparazioni eseguite siano giudicate non avere tutti i requisiti di bontà e solidità necessari, oppure per effetto delle eseguite riparazioni siano state alterate negli oggetti le fogge stabilite dai campioni, come per il caso di ritardata consegna, verrà sospeso ogni pagamento all'assuntore fino a quando le lavorazioni non siano state eseguite secondo i requisiti richiesti.

In ogni caso il gestore del corpo ha la facoltà di provvedere alle suindicate lavorazioni a rischio ed a spese dell'assuntore medesimo.

Quando poi, tali mancanze vengano a ripetersi o il servizio in generale non sia eseguito a dovere, l'amministrazione militare potrà, senza alcun bisogno di costituzione in mora o di altro avviso, rescindere il contratto e confiscare la cauzione a totale beneficio dell'erario.

L'amministrazione, inoltre, si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'espressa facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di tre mesi, senza che sia obbligata a corrispondere all'assuntore indennizzo di sorta.

Art. 23.

Il contratto è a totale rischio dell'assuntore, il quale non potrà mai pretendere compenso per quasiasi titolo o pretesto di errore nei prezzi o calcoli, e neppure per qualunque variazione che durante l'appalto si verificasse nelle mercedi operaie, nei prezzi commerciali, nei dazi e simili.

Nel corso di contratti poliennali, qualora avvenissero sensibili diminuzioni nei costi, potrà esser richiesto all'assuntore l'adeguamento dei prezzi di appalto a quelli correnti sul mercato.

Art. 24.

L'assuntore non può, senza il consenso dell'amministrazione, comunque subappaltare o fare cessione di tutto o di parte del contratto. Nel caso di inosservanza di tale patto, l'amministrazione ha il diritto di risolvere senz'altro il contratto e confiscare la cauzione.

Art. 25.

In caso di fallimento dell'assuntore, il contratto si ritiene senz'altro risolto, salvo al curatore del fallimento il diritto alla liqui-

dazione ed al pagamento delle competenze fino al giorno della risoluzione del contratto ed alla restituzione della cauzione in quanto l'amministrazione non abbia diritti di rivalsa da far valere.

Art. 26.

Se nel corso del contratto l'assuntore del lavoro venisse a morire o fosse interdetto, sarà in facoltà dell'amministrazione militare di rescindere il contratto o di continuarlo, fino alla scadenza cogli aventi causa, i quali dovranno designare una persona di loro fiducia, che, oltre ad avere i requisiti voluti per disimpegnare il servizio stesso, sia bene accetta all'amministrazione militare.

Al termine del contratto l'amministrazione provvederà a riappaltare il servizio.

Art. 27.

Resta in facoltà dell'amministrazione militare di rescindere il contratto in caso di mobilitazione senza che ciò dia diritto all'assuntore di pretendere indennizzi di sorta.

Lo stesso dicasi nel caso di soppressione del corpo.

Qualora invece il corpo si trasferisse in altra sede, è in facoltà tanto dell'assuntore che dell'amministrazione di rescindere il contratto o di farlo continuare nel servizio presso la nuova sede. Nel primo caso, l'assuntore dovrà, se richiesto, assicurare per altri tre mesi dall'avvenuto trasferimento l'esecuzione dei lavori contrattuali, senza che possa pretendere indennizzo di sorta.

Nel caso, infine, di cambio di guarnigione, l'assuntore ha l'obbligo di seguire il corpo nella sua nuova sede; l'amministrazione potrà però consentire, sul reciproco accordo delle parti interessate, che il contratto continui ad avere vigore fino alla sua scadenza col corpo subentrante.

Art. 28.

Al contratto si attribuisce un valore presunto, nei puri riguardi della tassa di registro, e senza che qualsiasi maggiore o minore importo reale possa dare all'assuntore diritto di pretendere indennità o compensi dall'amministrazione.

Ove, al cessare del contratto, l'importo reale del medesimo risulti maggiore di quello presunto, l'assuntore è tenuto a pagare, a norma di legge, la maggiore tassa dovuta per il verificatosi aumento. Se egli non corrisponderà a tale suo obbligo, la somma dovuta gli verrà ritenuta sugli averi o sulla cauzione.

Art. 29.

Le spese di registro, di bollo, le tasse di segreteria, le spese di stampa, di pubblicazione ed inserzione, ecc. relative al contratto, sono a carico dell'assuntore, il quale deve anticiparne l'approssimativo ammontare al momento della firma del contratto.

Sono pure a carico dell'assuntore il dazio consumo sui materiali da impiegarsi nelle riparazioni e tutte le tasse ed imposte alle quali egli è obbligato in dipendenza del contratto.

Art. 30.

È fatto assoluto divieto all'assuntore di far prestiti di qualunque specie e sotto qualsiasi forma ai militari o ad altre persone addette alla amministrazione del corpo.

Una qualsiasi infrazione a questo patto dà facoltà all'amministrazione di dichiarare, senz'altro, risolto il contratto e di confiscare la cauzione senza obbligo di costituzione in mora o di qualunque specie di avviso.

Art. 31.

L'assuntore e le persone cui egli affida l'esecuzione dei lavori, quantunque non siano militari, devono serbare deferenza e rispetto verso gli ufficiali e gli altri graduati del corpo.

Una grave mancanza contro questo dovere, da parte dell'assuntore, può dar luogo, per decisione del comandante del corpo, all'immediata rescissione del contratto ed alla relativa confisca della cauzione.

Se la mancanza sarà compiuta dai dipendenti dell'assuntore, questi avrà l'obbligo, per decisione del comandante del corpo, di licenziarli e di sostituirli con altri accetti all'amministrazione.

Art. 32.

A garanzia della esecuzione del contratto, l'assuntore fa, in una tesoreria del Regno, un deposito non inferiore al 5 per cento del valore presunto complessivo del contratto o in moneta metallica o in biglietti di banca accettati nelle casse dello Stato come danaro, ovvero in titoli di debito pubblico o in altri valori, tenuto conto delle quotazioni di borsa del giorno antecedente a quello in cui viene effettuato il deposito.

Art. 33.

All'atto delle liquidazioni trimestrali sono addebitate sui conti le spese fatte a carico dell'assuntore e l'ammontare dei materiali somministrati dall'amministrazione, quando non siano stati precedentemente rimborsati.

Art. 34.

Trascorsi sei mesi dalla liquidazione finale del contratto, l'assuntore si intende decaduto da ogni diritto di elevare contestazioni o reclami.

p. *Il Ministro*: E. GAMERRA.

ALLEGATO N. 4.

Bozza per i contratti da stipulare per la riparazione delle bardature, finimenti ed accessori dallo squadrone carabinieri guardie del Re.

N. ..... di repertorio.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI ROMA

Contratto a trattativa privata per il servizio di manutenzione e rinnovazione delle bardature e loro accessori in distribuzione allo squadrone carabinieri guardie del Re.

L'anno ..... in Roma fra l'amministrazione militare, rappresentata dal ..... ed il ..... si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il sig. ....., domiciliato a Roma ....., dichiara di assumere per conto dell'amministrazione militare e per essa dello squadrone carabinieri guardie del Re — amministrato dalla legione territoriale carabinieri reali di Roma — il servizio delle riparazioni delle bardature ed accessori in carico al predetto squadrone alle condizioni indicate dal presente contratto.

Art. 2.

Gli oggetti, le parti di bardatura e gli accessori occorrenti per la manutenzione e riparazione, come pure per la sostituzione di quelli dichiarati fuori uso, saranno provveduti direttamente e per proprio conto dallo stesso sig. .....

L'assuntore sarà tenuto a riparare tutte le bardature a sella, a basto e da tiro, in consegna allo squadrone, loro finimenti ed accessori che si riscontreranno di mano in mano degradati ed a rinnovare quelli che il comandante dello squadrone giudicherà non suscettibili di riparazione e da dichiararsi perciò fuori uso.

La rinnovazione degli oggetti sarà fatta di volta in volta che si presenti il bisogno e dietro richiesta del comandante dello squadrone. Inoltre sarà tenuto a prestare l'opera sua gratuita ogni qualvolta ne sia richiesto, per le operazioni di perizia e di estimo, nonchè a formulare il suo parere nei casi di contestazione

che il predetto squadrone potesse avere con enti o ditte ed in occasione di classificazioni di materiali di magazzini ed in altre simili.

Se per assolvere ad incarichi di tale natura lo assuntore debba trasferirsi fuori della ordinaria residenza, ad esso spetterà il trattamento stabilito, per i capi operai civili, dai vigenti regolamenti.

Se lo squadrone sia distaccato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi in località sede di altro corpo, potrà questo corpo, previa autorizzazione del comando generale dell'arma dei RR. CC., assumere il servizio per detto reparto, alle stesse condizioni del presente contratto.

Art. 3.

Il servizio che assume il . . . . . avrà la durata di . . . . . e cioè dal . . . . . al . . . . . Potrà, però, cessare anche prima, nel caso in cui il ministero lo ritenesse necessario per cause che al momento della presente stipulazione non è possibile prevedere.

Art. 4.

L'assuntore percepirà il compenso unico di lire 0,80 (lire zero e centesimi ottanta) per ogni quadrupede di truppa presente in ciascuna giornata presso lo squadrone anche se ricoverato alla infermeria.

Art. 5.

I pagamenti saranno eseguiti trimestralmente mediante ordinativi di pagamento tratti sull'ufficio di contabilità e revisione del comando generale dell'arma RR. CC. oppure a mezzo del conto corrente postale.

(*Spetta al comando della legione la scelta fra l'una o l'altra forma di pagamento*).

Art. 6.

In relazione agli obblighi assunti come all'art. 2, il sig. . . . . dovrà impiantare il proprio laboratorio nel locale . . . . . presso la caserma del gruppo squadroni, mediante pagamento del canone di affitto già stabilito dall'ufficio tecnico di finanza. Il laboratorio dovrà essere fornito, a proprie spese dall'assuntore, degli attrezzi e strumenti necessari per le lavorazioni. Le lavorazioni che l'assuntore assume l'obbligo di compiere sono:

mantenere costantemente in buono stato di servizio, mediante riparazioni, rinnovazioni, ingrassamento, lavatura, smacchiatura, disinfezione, ecc.:

1. tutti gli oggetti speciali di bardature di scuderia in distribuzione al suddetto squadrone carabinieri guardie del Re ad eccezioni dei morsi, staffe e speroni.

l'ingrassamento ai finimenti ed accessori, la lavatura e smacchiatura delle coperte e copertine sotto sella, delle coperte da scuderia, gualdrappe, ecc., dovranno essere fatti dall'assuntore ogni volta che il comandante dello squadrone ne ravviserà la opportunità;

2. le parti metalliche ed in legno componenti tutte le bardature ed accessori nonchè gli utensili da sellaio;

3. i sacchi di biada, le taschette da biada e tasche per governo, i secchielli di tela ed i sacchi valigia.

L'ingrassamento ai finimenti ed accessori in distribuzione e del gruppo di rifornimento deve essere fatta due volte all'anno a carico e per cura dell'assuntore e deve essere eseguito con ogni diligenza;

4. eseguire la lavatura e smacchiatura delle coperte e copertine sottosella nonchè la lavatura delle coperte da scuderia almeno una volta all'anno, salvo le circostanze in cui il comandante dello squadrone ravvisasse opportuno di chiedere l'eseguimento di tali operazioni anche più volte. Tutti i materiali sostituiti rimarranno di proprietà dell'assuntore, dovranno, però, essere contrassegnati con un bollo speciale.

Le sostanze prescritte dalle norme regolamentari per la manutenzione e conservazione del materiale saranno provviste dall'assuntore

Qualsiasi modificazione regolamentare o composizione e scomposizione delle bardature venisse ordinata, dovrà essere effettuata senza alcun compenso all'assuntore semprechè non implichi consumo di materie prime salvo la cera e lo spago, che dovranno essere sempre forniti dall'assuntore stesso;

5. non si accettano le cuciture:

a) che non siano eseguite a regola d'arte e colla dovuta maestria e cioè che non siano costituite da punti regolari uniformi, leggermente inclinati e ben tesi. I fori di lesina debbono essere piccoli e tali da non permettere alcun giuoco allo spago contenuto;

b) che non siano eseguite con spago di filato distorto di lino o di canapa, di ottima qualità, privo di tinta, sufficientemente impeciato con pece nera, (non diluita con sego) od incerato con cera vergine pura, a seconda delle prescrizioni da darsi caso per caso, in modo da unire tenacemente i fili che lo compongono e non permettere la loro sconnessione;

c) che non siano fatte con macchine che diano cuciture non corrispondenti alle caratteristiche di resistenza, tensione di punti, impeciatura, ed inceratura di spago, richieste per le cuciture a mano colla lesina.

Da quesa norma sono escluse le cuciture a macchina di parti in pelle e tela, come cuscini soprasella, ecc.;

d) i cui punti, sollecitati con sforzo dell'unghia della mano o con ferro a punta, si possano muovere o sollevare;

e) che permettano alle parti insieme cucite dei movimenti relativi, anche se questi risultano appena percettibili;

6. l'assuntore dovrà sempre provvedere al servizio qualunque sia il numero dei quadrupedi in forza allo squadrone, nè potrà spettargli indennità veruna anche se, per le partenze di detti quadrupedi o per il trasferimento o scioglimento del reparto medesimo, venisse a cessare del tutto il lavoro;

7. sarà cura dell'assuntore di far in modo che le bardature si trovino sempre nelle migliori condizioni di servizio e pronte all'uso per gli ordinari servizi di scorte, parate e in occasione di manovre, esercitazioni, ecc. dello squadrone o parte di esso ed egli sarà tenuto a rimetterle nelle stesse condizioni al ritorno del reparto alla sede;

8. per assicurare l'esecuzione del servizio, l'assuntore si obbliga di tenere al suo servizio, un adeguato numero di sellai borghesi di buona condotta e di pieno gradimento dell'amministrazione appaltante e di predisporre le cose in maniera che, se anche per personale impedimento, da riconoscersi giusto dal gestore, non potesse egli stesso attendere al suo impegno, il servizio sia egualmente assicurato;

9. per la esecuzione delle riparazioni e dei cambi e per tutto quanto concerne il servizio, lo assuntore dipenderà dal gestore e, per delegazione del medesimo, dal comandante dello squadrone;

10. per la visita dei periodici cambi delle bardature, l'assuntore è tenuto ad osservare le norme, che sono e saranno stabilite dal comandante dello squadrone, alle quali dichiara di sottomettersi a pieno, come se fossero letteralmente trascritte nel presente contratto.

Art. 7.

Resta convenuto che l'assuntore sebbene non sia militare deve serbare verso gli ufficiali e gli altri graduati dello squadrone quegli atti di deferenza e di rispetto, che la divisa militare richiede.

Una grave mancanza contro questo suo dovere dà facoltà alla amministrazione di rescindere immediatamente il contratto e di confiscare la cauzione senza obbligo di costituzione in mora e di qualunque specie di avviso. Uguale dovere hanno le persone cui l'assuntore affiderà la esecuzione dei lavori.

Una grave mancanza contro questo dovere, può dar luogo, per decisione dell'amministrazione militare, all'immediato loro licenziamento con obblighi all'assuntore di sostituirle con altre accette all'amministrazione.

Art. 8.

Resta poi espressamente stabilito che, nel caso di abituale negligenza nell'adempimento delle obbligazioni assunte da parte dell'assuntore, l'amministrazione militare potrà rescindere il contratto mediante il preavviso di mesi tre decorribili dalla data dell'avviso stesso.

Il licenziamento avrà per effetto la confisca della cauzione da parte dell'amministrazione militare.

Art. 9.

Tutte le contestazioni, che possono nascere comunque intorno alla applicazione delle presenti disposizioni, saranno appianate dal gestore, il quale ne riferirà al comandante della legione appaltante, nel caso in cui la sua decisione non fosse accettata.

Le decisioni del comandante della legione sono inappellabili.

Art. 10.

Agli effetti della tassa di registro, al presente contratto viene dato un valore approssimativo di lire . . . . . salvo conguaglio finale.

Art. 11.

A garanzia di tutti i singoli obblighi, che assume col presente contratto, il sig. . . . . vincola a favore dello Stato la somma di lire . . . . . .

Art. 12.

Il contratto è a totale rischio dell'assuntore, il quale non potrà mai pretendere compenso alcuno per le variazioni, che possano verificarsi durante il contratto stesso nelle mercedi operaie, nei prezzi commerciali, nei dazi e simili.

Art. 13.

Se nel corso di esecuzione del contratto l'assuntore del lavoro venisse a morire, sarà in facoltà dell'amministrazione militare di rescindere il contratto o di continuarlo, anche in via temporanea, cogli aventi causa, i quali dovranno designare una persona di loro fiducia, che, oltre ad avere i requisiti voluti per disimpegnare il servizio stesso, sia bene accetta all'amministrazione militare.

Art. 14.

È fatto assoluto divieto all'assuntore di fare prestiti di qualunque specie sotto qualsiasi forma, ai militari o ad altre persone addette all'amministrazione dello squadrone.

Una qualsiasi infrazione a questo fatto dà facoltà alla amministrazione militare di dichiarare, senz'altro, risolto il contratto e di confiscare la cauzione senza obbligo di costituzione in mora o di qualunque specie di avviso.

Art. 15.

Il sig. . . . . elegge il suo domicilio in Roma - . . . . . .

Art. 16.

Le spese tutte del presente contratto sono a carico esclusivo dell'assuntore.

Art. 17.

Il presente contratto, mentre vincola fin d'ora l'assuntore, obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo che il contratto stesso sarà stato approvato con le norme prescritte dalle leggi e regolamenti in vigore.

Roma, li . . . . . 19 . .

p. *L'amministrazione militare*:

. . . . . .

L'assuntore:

. . . . . .

ALLEGATO N. 5.

Bozza per i contratti da stipulare sulla base del tariffario in vigore.

N. ..... di repertorio.

..... REGGIMENTO .....

Fra l'amministrazione militare rappresentata da .....
..... ed il signor .....
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il signor ..... assume il servizio della riparazione dei materiali di .....
presso il reggimento di ..... a datare dal ..... e fino a tutto il .....

Art. 2.

Il compenso che l'amministrazione corrisponderà al signor ...
..... per ogni riparazione sarà quello indicato nell'apposito tariffario - edizione ..... - col ribasso del ..... %.

Art. 3.

Le riparazioni per i materiali del gruppo *C* in uso al corpo, esclusi quelli speciali per i servizi di artiglieria e genio e dei centri automobilistici, per i quali non esista apposita tariffa, saranno eseguiti in base ai prezzi fissati dal tariffario per i materiali analoghi.

Art. 4.

Le riparazioni dovranno essere eseguite con la massima diligenza ed esattezza e non potranno essere mai alterate le dimensioni degli oggetti, nè le foggie stabilite dai campioni.

Le materie prime impiegate nelle riparazioni sono a carico dell'assuntore e devono essere per specie e quantità eguali a quelle impiegate nella fabbricazione originale dell'oggetto riparato.

Le varie aggiunture fatte ai materiali di bardatura e di selleria devono essere eseguite in modo da non produrre flaccature ai quadrupedi e non pregiudicare la robustezza e l'omogeneità del materiale.

Contravvenendo a tale patto, le riparazioni saranno escluse dal pagamento e l'assuntore sarà tenuto al risarcimento dei danni arrecati agli oggetti stessi.

Art. 5.

Non debbono essere accettate le cuciture:

a) che non siano eseguite a regola d'arte e con la dovuta maestria e cioè che non siano costituite da punti regolari uniformi, leggermente inclinati e ben tesi. I fori di lesina debbono essere piccoli e tali da non permettere alcun giuoco allo spago contenuto;

b) che non siano eseguite con spago di filato distorto di lino o di canapa, di ottima qualità, privo di tinta, sufficientemente impeciato con pece nera, non diluita con sego, od incerato con cera vergine pura, a seconda delle prescrizioni da farsi caso per caso, in modo da unire tenacemente i fili che lo compongono e non permettere la loro sconnessione;

c) che non siano fatte con macchine che diano cuciture non corrispondenti alle caratteristiche di resistenza, tensione di punti, impeciatura, ed inceratura di spago, richieste per le cuciture a mano con la lesina. Da questa norma sono escluse le cuciture a macchina di parti in pelle e tela, come cuscini soprasella, ecc.;

d) i cui punti, sollecitati con sforzo dell'unghia della mano o con ferro a punta, si possono muovere o sollevare;

e) che permettano alle parti insieme cucite dei movimenti relativi, anche se questi risultano appena percettibili.

Art. 6.

Nella esecuzione poi delle riparazioni ai materiali di bardatura e selleria, devono essere tenute presenti le seguenti norme:

a) non sono ammesse le aggiunture di nessuna specie ai seguenti oggetti: staffili, redini di briglia, cinghie di sella, redini per carro bagaglio, coregge d'affusto e cannone, coregge per strumenti, brache da basto, brache per traino e someggio, riscontri di cinghie, seggi di sella, coregge di affardellamento e porta catene di collare;

b) si può applicare una sola aggiunta ai seguenti oggetti: sopradorsi, groppiere, posole a collare od a petto, coregge di porta stanghe, coregge di reggi timone e lunga di cinghia da basto (purchè per quest'ultima l'aggiunta non sia fatta nella prima terza parte dell'attacco al basto);

c) si possono applicare due aggiunte e non più ai seguenti oggetti: brache, parte superiore dei petti, soprane, reggi brache, reggi tirelle biforcate, testiere di briglia, cavezza da scuderia e redini di filetto abbeveratoio;

d) sono ammesse le riparazioni, che importano il cambio di una intiera parte dell'oggetto da ripararsi, purchè con tale sostituzione l'oggetto stesso non venga alterato nella forma e nelle dimensioni;

e) per i collari sono ammesse pezze non superiori a centimetri 10 di altezza, purchè siano applicate non nel corpo del collare, ma alle due estremità;

f) ai cuscini di sella è tollerata l'applicazione di pezze di pelle o di tela (purchè non arrechino danno al cavaliere) nella quantità massima di due per cuscino, e nelle dimensioni di decimetri quadri 2 per le pezze di pelle e di centimetri 20 per 20 per quelle di tela. (Spetta al gestore del corpo giudicare se tali riparazioni possono essere dannose);

g) ai cuscinetti sottobanda è tollerata l'applicazione di pezze alla parte di cuoio nella misura di centimetri quadri 2 e mezzo ed alla parte di tela (ma solo nel lato anteriore) per tutta l'altezza del cuscino e per una larghezza non superiore a centimetri 15;

h) è consentita l'applicazione di non più di tre pezze sulle copertine sottosella nelle misure non eccedenti ognuna le dimensioni di decimetri quadri 6: a tale scopo l'amministrazione militare fornirà a pagamento al capo sellaio una congrua quantità di coperte dichiarate fuori uso, ma che siano utilizzabili per le applicazioni delle pezze stesse: le singole pezze, poi, non dovranno essere sovrapposte in nessun punto della copertina, ma tagliate nella esatta dimensione del foro fatto nella copertina stessa, e a questa unite con punto a sopragitto.

(*Il presente articolo deve essere eliminato nei casi in cui non sia prevista nel contratto la riparazione alle bardature e selterie*).

Art. 7.

Il signor . . . . . si obbliga ad ottemperare alle norme del servizio interno del corpo in quanto interessino l'esecuzione del presente contratto.

Art. 8.

L'assuntore deve provvedere alle riparazioni qualunque sia la forza del corpo, nè potrà mai avere diritto ad indennità veruna se, per l'aumento o diminuzione della forza stessa, il lavoro verrà a crescere o a diminuire.

Art. 9.

L'assuntore impiegherà, per le riparazioni, mano d'opera esclusivamente borghese, valendosi degli operai del proprio laboratorio ed impiegherà materie prime acquistate a proprie spese dal commercio, salvo al gestore del corpo di accertarsi in ogni circostanza che le materie stesse siano di buona qualità e conformi al campione e di acquistarle egli direttamente, se lo creda opportuno, rivalendosi poi della spesa sugli averi spettanti all'assuntore.

L'assuntore potrà servirsi di mano d'opera militare solo per le riparazioni ai materiali di bardatura e nel caso in cui egli abbia stipulato con altro corpo un contratto con il sistema delle giornate di presenza dei quadrupedi, dovrà applicarsi la tariffa militare.

Art. 10.

La consegna all'assuntore dei materiali da riparare e la restituzione da parte di lui di quelli riparati, sarà fatta nei magazzini dell'ente appaltante, in conformità delle norme che emanerà l'ente medesimo.

Per la consegna del materiale da riparare verranno compilate due note, con l'indicazione dei materiali stessi, delle riparazioni delle quali essi sono abbisognevoli e del giorno in cui dovrà avere luogo la restituzione dei materiali riparati.

Tale data dovrà essere fissata di volta in volta, a seconda della entità dei lavori da eseguirsi, di comune accordo tra il gestore e l'assuntore, ed, in caso di disaccordo, sarà inappellabilmente fissata dal comandante del corpo.

Art. 11.

Il pagamento sarà fatto trimestralmente a mezzo del conto corrente postale.

Art. 12.

Per ogni giorno di ritardo su quello fissato per la restituzione della nota di cui all'art. 10, sarà applicata alla ditta una penalità in ragione dell'1 per cento dell'importo delle riparazioni risultante dalla nota stessa, fino al massimo del 10 per cento; contro tale applicazione non è ammesso reclamo, a meno che il ritardo non sia stato cagionato da una causa di forza maggiore legalmente comprovata.

Sull'eventuale reclamo si pronunzierà il ministero della guerra. Tale somma sarà trattenuta sugli averi dell'assuntore.

Art. 13.

Nel caso in cui la ditta sia recidiva in tali inadempienze o quando essa si renda colpevole di cattiva condotta o di mancanza di rispetto verso i rappresentanti della amministrazione, questa potrà senz'altro rescindere il contratto, senza obbligo di costituzione in mora o di diffida alcuna.

Art. 14.

Nel caso in cui il corpo venisse soppresso o trasferito di sede o si dovesse allontanare dalla medesima per un periodo superiore ai tre mesi, il contratto potrà essere rescisso senza che l'assuntore in proposito possa reclamare indennità di sorta.

Art. 15.

Al presente contratto si attribuisce il valore presunto di lire . . . . nei puri riguardi della tassa di registro e senza che qualsiasi maggiore o minore importo reale possa dare diritto all'assunto di pretendere indennità o compensi dalla amministrazione.

Ove, al cessare del contratto, l'importo reale del medesimo risulti maggiore di quello presunto, l'assuntore è tenuto a pagare, a norma di legge, la maggiore tassa dovuta per il verificatosi aumento. Se egli non corrisponderà a tale suo obbligo, la somma dovuta gli verrà ritenuta sugli averi o sulla cauzione.

Art. 16.

A garanzia del pieno eseguimento degli obblighi contrattuali, l'assuntore deposita a titolo di cauzione la somma di L. . . . . pari al 5 per cento del valore presunto dal contratto.

Tale somma verrà totalmente confiscata a beneficio dell'erario nel caso in cui abbia luogo la rescissione del contratto prevista al precedente art. 13.

Art. 17.

Fra gli obblighi dell'assuntore intendesi compreso anche quello di prestare la sua opera ogniqualvolta ne sia richiesto per le operazioni di perizia o di estimo del materiale oggetto del presente contratto, senza compenso alcuno, salvo le indennità di trasferta stabilite per i capi operai, nel caso in cui egli si dovesse trasferire fuori della sede del corpo.

Art. 18.

Il contratto è a totale rischio dell'assuntore, il quale non potrà mai pretendere compenso alcuno per le variazioni che possano verificarsi durante il contratto stesso nelle mercedi operaie, nei prezzi commerciali, nei dazi e simili.

Art. 19.

Se nel corso del contratto l'assuntore del lavoro venisse a morire, sarà in facoltà dell'amministrazione militare di rescindere il contratto o di continuarlo, anche in via temporanea, cogli aventi causa, i quali dovranno designare una persona di loro fiducia, che, oltre ad avere i requisiti voluti per disimpegnare il servizio stesso, sia bene accetta all'amministrazione militare.

Art. 20.

È fatto assoluto divieto all'assuntore di fare prestiti di qualunque specie sotto qualsiasi forma, ai militari o ad altre persone addette all'amministrazione del corpo.

Una qualsiasi infrazione a questo fatto dà facoltà all'amministrazione militare di dichiarare, senz'altro, risolto il contratto e di confiscare la cauzione senza obbligo di costituzione in mora o di qualunque specie di avviso.

Art. 21.

L'assuntore elegge il suo domicilio a . . . . . .
. . . . . .

Art. 22.

Le spese di registro, di bollo e le tasse di segreteria relative al contratto, sono a carico dell'assuntore, il quale deve anticiparne l'approssimativo ammontare al momento della firma del contratto.

Art. 23.

Il presente contratto, mentre vincola fin d'ora l'assuntore, obbligherà l'amministrazione militare solo dopo che sarà stato approvato nei modi di legge.

Roma, li . . . . . 19 . .

p. *L'amministrazione militare*:

. . . . . .

L'assuntore:

. . . . . .

ALLEGATO N. 6.

..... REGGIMENTO .....

SPECCHIO delle giornate effettive di presenza quadrupedi del .... trimestre dell'esercizio finanziario 19... - 19...da conteggiarsi per il compenso dovuto al capo sellaio ..... a mente del n. 2 del capitolato d'oneri.

REPARTI	Giornate di presenza nei mesi di			TOTALE	*Note*
	.....	.....	.....		
.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	
TOTALI ...	.....	.....	.....	.....	

MEDIA giornaliera di presenza dei quadrupedi n.° .....

....., addì ..... 19.....

Il Capo Ufficio di Amministrazione

N. 770. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - COLONIE. — **R. decreto-legge n. 1683 - Ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 23 agosto 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 223. del 24 settembre 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata la necessità urgente ed assoluta di regolare la competenza delle varie Amministrazioni ed i procedimenti di esecuzione delle spese, in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per le colonie, la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni metropolitane dello Stato, che, in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale, provvedono a servizi ed a rifornimenti di qualsiasi natura, od all'esecuzione di opere in base ad atti d'impegno da esse direttamente assunti, gestiscono le spese relative a mezzo dei propri organi centrali o periferici, in conformità dei rispettivi ordinamenti, imputando le spese medesime ai propri bilanci.

Fanno invece carico ai bilanci delle Colonie suindicate le spese che debbono effettuarsi a cura di organi dei governi coloniali o di enti, servizi o reparti costituiti o inviati nel territorio delle Colonie medesime ed in base ad atti d'impegno da essi direttamente assunti, compreso in dette spese

anche l'ammontare degli assegni al personale civile e militare, qualunque sia l'Amministrazione dalla quale esso dipende.

Nei riguardi dei corpi e servizi della Marina e dell'Aeronautica il precedente comma ha effetto per quanto concerne gli assegni al personale, continuando le altre spese a far carico ai bilanci delle rispettive Amministrazioni centrali.

Salva la somministrazione dei fondi a carico dei bilanci coloniali per il pagamento di detti assegni, a mezzo delle Sezioni di Regia tesoreria, delle casse militari o di altri pagatori locali, tutto quanto attiene allo stato giuridico ed economico ed all'ordinamento proprio dei singoli personali rimane di esclusiva competenza delle Amministrazioni centrali o coloniali da cui dipendono i personali stessi.

Art. 2.

Le spese che ai sensi del precedente articolo 1 sono a carico delle Amministrazioni metropolitane vengono imputate ad appositi capitoli iscritti nella parte straordinaria dei rispettivi stati di previsione.

Per le spese a carico dei bilanci delle colonie sono assegnati ai bilanci medesimi i fondi corrispondenti, in relazione ad assegnazioni all'uopo disposte nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie.

Art. 3.

I materiali di qualsiasi specie in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale continuano a far parte delle consistenze appartenenti alle Amministrazioni metropolitane che li hanno acquistati o spediti.

Le Amministrazioni stesse provvedono ai rifornimenti, alle sostituzioni e alla conservazione di detti materiali.

La resa dei conti da parte dei consegnatari ha effetto nei modi e nei termini previsti dagli ordinamenti vigenti.

Art. 4.

Fino a quando presteranno servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale, in dipendenza delle attuali esigenze straordinarie, unità dell'esercito metropolitano, si applicheran-

no, per quanto ha tratto all'amministrazione dei corpi, reparti e servizi, per tutte le forze armate di terra, disposizioni uniformi da emanarsi, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per le colonie e per le finanze.

Art. 5.

I servizi, da disimpegnarsi nelle Colonie anzidette, quando hanno per scopo di provvedere a compiti identici o affini, nei riguardi tecnici, debbono essere gestiti da un unico ente od ufficio.

Le disposizioni occorrenti per l'applicazione del precedente comma, sono emanate, anche in deroga a ogni altra norma vigente, e in relazione alle particolari esigenze dei singoli servizi, dall'Alto Commissario nei riguardi della Colonia Eritrea e dal Governatore nei riguardi della Colonia della Somalia, ai quali spetta di designare fra il personale civile o militare comunque da essi dipendente per destinazione ordinaria o straordinaria, il dirigente dei servizi unificati.

Nella nomina si dovrà tenere conto della prevalenza delle esigenze militari o di quelle civili.

La nomina del dirigente potrà farsi anche in relazione al carattere della zona (prevalentemente civile o prevalentemente militare) dove i lavori debbono compiersi od i servizi disimpegnarsi.

Restano fermi gli ordinamenti stabiliti per i servizi della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 6.

I progetti degli appalti e delle forniture, da eseguirsi in seguito ad atti d'impegno assunti in qualsiasi forma, nelle Colonie dell'Africa Orientale, di importo non inferiore a L. 300.000, debbono essere sottoposti, prima di avere attuazione, all'esame di un Comitato composto:

— di un consigliere di Stato, presidente;

— di due delegati dal Ministro per le finanze.

La nomina dei Comitati, per la Colonia dell'Eritrea e per quella della Somalia, è fatta con decreti del Capo del Governo.

I Comitati, sentiti, ove lo ritengano necessario, i servizi tecnici specialmente interessati, comunicano le proprie osservazioni al servizio competente o, quando lo reputano opportuno, all'Alto Commissario o al Governatore, entro due giorni dal ricevimento degli atti.

Trascorso tale termine, senza che siano state segnalate osservazioni, gli appalti e le forniture hanno senz'altro corso.

Le osservazioni formulate, che non siano accolte, vengono dai Comitati comunicate al Ministro per le finanze, che, ove lo giudichi opportuno, ne dà notizia alle altre Amministrazioni metropolitane interessate.

I membri del Comitato sono collocati fuori del rispettivo ruolo e i delegati del Ministro per le finanze hanno, per la durata dell'incarico, se già non ne siano provvisti, il rango e il trattamento dei funzionari di grado quinto, escluso qualsiasi effetto ai fini di quiescenza.

Art. 7.

Sono sottoposti al preventivo esame dei Comitati previsti dal precedente art. 6, gli atti di liquidazione e di pagamento per forniture e lavori regolati col sistema della regìa, o con modalità che comunque diano luogo a successive determinazioni di prezzi, anche se riflettono contratti e ordinazioni anteriori alla emanazione del presente decreto.

Art. 8.

I Comitati hanno facoltà di disporre accertamenti presso gli uffici ed enti della Colonia, per assicurare che l'esecuzione delle spese si compia con l'osservanza delle norme stabilite. L'Alto Commissario per l'Africa Orientale e il Governatore della Somalia assegneranno ai Comitati il personale occorrente per il proprio funzionamento.

Art. 9.

Con separato provvedimento saranno emanate norme per la revisione delle contabilità in contanti ed in materia che i funzionari delegati e gli agenti contabili sono tenuti a presentare per le gestioni che si svolgono nelle Colonie della Africa Orientale.

Art. 10.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto ai trasporti di fondi di bilancio che risultino necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto ha vigore dall'esercizio finanziario 1935-36, eccettuati gli articoli 6, 7 e 8 che avranno effetto con la costituzione e l'entrata in funzione, in ciascuna Colonia, del Comitato in essi previsto.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 96. — MANCINI.

N. 771. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1668. – Modifiche ai programmi e alle modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 agosto 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 221, del 21 settembre 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, modificato con R. decreto 7 febbraio 1935, n. 104;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il n. II dell'allegato *A* al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, è sostituito dal seguente:

II. — Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando:

un generale di divisione o di brigata, presidente;
tre colonnelli (o tenenti colonnelli), membri;
un ufficiale superiore, segretario, senza diritto a voto.

La lettera *a*) del n. II dell'allegato 55 al medesimo Regio decreto è sostituita dalla seguente:

a) per i tenenti di fanteria: in una esercitazione sul terreno al comando di una compagnia fucilieri rinforzata da uno o due plotoni mitraglieri, in occasione della quale si faranno interrogazioni relative al caso concreto e, eventualmente, agli argomenti di cui al seguente programma *A;*

Al n. 4 del programma *A* del medesimo allegato 55 è aggiunto: « tiro a puntamento indiretto con le mitragliatrici pesanti ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Villazzano, addì 30 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 82. — MANCINI.

N. 772. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Esercitazioni alpinistiche e sciistiche per ufficiali e sottufficiali delle truppe alpine.** — (Ispettorato delle truppe alpine). — 25 settembre 1935 - Anno XIII.

Allo scopo di fare apprendere con unità di indirizzo e di metodo, a tutti gli ufficiali e sottufficiali alpini, la conoscenza dell'alta montagna, dei mezzi e metodi pratici-tecnici per superarla in tutte le sue difficoltà ed asprezze ed inoltre, di preparare ai reggimenti abilissimi istruttori di tecnica alpina, capi e nuclei atti ad eseguire e guidare azioni ed imprese belliche alpinistiche di particolare ardimento e rendimento, tutti atti a diffondere e ad inquadrare anche con la passione e con l'esempio nella massa alpina la capacità militare alpinistica, saranno svolti, a cura della scuola militare di alpinismo di Aosta i seguenti corsi:

A) — *Addestramento sciistico*:

a) Corso sciistico di abilitazione (per ufficiali e sottufficiali);

b) Corso per istruttori di sci (per ufficiali).

B) — *Addestramento alpinistico*:

a) Corso alpinistico di abilitazione (per ufficiali e sottufficiali);

b) Corso per istruttori di alpinismo (per ufficiali;

c) Corso di accertamento alpinistico (per ufficiali);

d) Corso per « piccoli condottieri » ed « alpieri » (per ufficiali, sottufficiali e truppa).

A) — *Addestramento sciistico*:

Le direttive complete, relative a tale addestramento e le modalità con cui i due corsi dovranno essere svolti, risultano nella « Istruzione sull'uso dello sci » ediz. 1935, di prossima pubblicazione.

B) — *Addestramento alpinistico*:

1. — *Corso alpinistico di abilitazione.*

Scopo: rilevare e vagliare la passione e le attitudini all'alpinismo militare degli ufficiali e sottufficiali giunti nuovi nella specialità, perfezionarle con nozioni ed esercitazioni pratiche d'alta montagna e sulla tecnica alpinistica pure dotandoli di necessarie cognizioni scientifiche.

Vi dovranno partecipare tutti gli ufficiali inferiori ed i sottufficiali nuovi assegnati alle truppe alpine.

Durata: 4 settimane.

Inizio del corso: entro la prima decade del mese di settembre.

Classifica: saranno classificati:

idonei: coloro che riporteranno punteggio non inferiore ai 14/20;

sufficienti: coloro che riporteranno punteggio tra i 14 ed i 10/20;

Gli ufficiali classificati « idonei » dovranno essere comandati a frequentare nell'anno successivo il corso per « istruttori di alpinismo ».

I sottufficiali classificati « idonei » non frequenteranno tale corso, ma dovranno partecipare a quello per « *piccoli condottieri* » ed « *alpieri* ».

2. — *Corso per « istruttori di alpinismo »*.

Vi saranno ammessi i soli ufficiali che nel precedente corso di abilitazione abbiano ottenuta la classifica di « *idonei* » con almeno 14/20.

Scopo: accrescere negli ufficiali le cognizioni pratiche e scientifiche acquisite nel corso di abilitazione;

far prendere una completa conoscenza della tecnica più progredita per la roccia e per il ghiaccio e dei procedimenti didattici per l'addestramento vario alpinistico da svolgersi nei reparti con metodo ed indirizzo unico.

Durata: 25-30 giorni.

Inizio: entro la prima settimana del mese di luglio.

Il corso sarà svolto, in parte, nella zona delle alpi orientali.

Classifiche: gli ufficiali verranno classificati, con punti espressi in ventesimi, in:

ottimi, se riportano punteggio non inferiore ai 17/20;

buoni, se riportano punteggio non inferiore ai 15/20.

3. Agli ufficiali classificati *ottimi* e *buoni* sarà conferita rispettivamente la nomina di « *istruttore scelto d'alta montagna* » e di « *istruttore d'alta montagna* ».

4. Tali qualifiche, devolute all'ispettorato delle truppe alpine, dovranno essere riportate sui documenti personali degli interessati.

All'« *istruttore scelto d'alta montagna* » verrà rilasciato un particolare diploma.

5. *Corso di accertamento alpinistico.*

Sarà svolto, nel mese di agosto, ogni biennio (negli anni pari a cominciare dal 1936). Vi possono essere ammessi, proposti dai comandanti di reggimento, i soli ufficiali che abbiano:

conseguito le classifiche di « *istruttore scelto d'alta montagna* » e di « *istruttore di sci* » da almeno 3 anni;

tenuto per almeno tre anni l'effettivo comando di reparto nella specialità alpina;

che dimostrino di avere effettuato alcune ascensioni difficili, od imprese alpinistiche, in piccole comitive e con aliquote di truppa.

Scopo: accertare in ogni particolare:

un elevato grado di capacità alpinistica sul ghiaccio e su roccia;

particolare resistenza fisica alla fatica ed al disagio prolungati, alle massime altitudini — alle basse temperature — al mal tempo dell'alta montagna;

doti di previdenza, di capacità organizzativa, di ottimo capo di pattuglie o di reparti per itinerari difficili.

Durata: 25 giorni suddivisi in due periodi; uno di circa 10 giorni da svolgersi nelle alpi orientali; l'altro di circa 15 giorni da svolgersi sulle alpi occidentali.

6. Gli ufficiali che dimostreranno di essere veramente completi e profondi conoscitori dell'alta montagna e completi alpinisti militari, conseguiranno, su proposta del direttore del corso, la qualifica di *alpinista militare*, la cui concessione è devoluta all'ispettorato delle truppe alpine che rilascierà, col diploma, una speciale targhetta.

7. *Corso per « piccoli condottieri » e « alpieri ».*

Scopo del corso è quello di preparare pei singoli reggimenti alpini e di artiglieria alpina, ufficiali e sottufficiali capaci di comandare nuclei o piccoli reparti in azioni belliche di

particolare difficoltà e ardimento militare-alpinistico e di addestrare in modo completo graduati e uomini di truppa alla vita ed al combattimento d'alta montagna, conferendo a tutti la capacità non solo di superare qualsiasi difficoltà e sfidare ogni pericolo che la montagna oppone, ma di abilmente sfruttare ogni mezzo ed avversità nell'organizzare e condurre a termine con pieno successo le più difficili imprese.

Vi parteciperanno ufficiali, sottufficiali (*piccoli condottieri*), graduati e soldati (*alpieri*) scelti tra coloro che abbiano i necessari requisiti di carattere, arditezza, intuito pronto e sagacia.

Per ciascuno dei suoi battaglioni alpini, o gruppi di artiglieria alpina, ogni reggimento vi comanderà:

1 ufficiale subalterno
1 sottufficiale di carriera

} che abbiano frequentato almeno il *corso alpinistico di abilitazione* ottenendone la classifica di *idoneo*.

graduati e soldati, scelti tra i più idonei, (portatori, montanari di provata capacità e robustezza, elementi già pratici di alpinismo, ecc) nel numero che sarà stabilito dall'ispettorato delle truppe alpine.

Tutti, ufficiali, sottufficiali e truppa, dovranno già avere una sufficiente pratica dell'uso dello sci in montagna.

Durata del corso: 35-40 giorni.

Sarà svolto nei mesi di maggio e giugno.

Al termine del corso i partecipanti verranno classificati in:

ottimi;
buoni;
sufficienti;
insufficienti.

8. Ai sottufficiali ed agli uomini di truppa, classificati *ottimi* verrà conferita la qualifica di « alpiere »; essi saranno autorizzati a fregiarsi del prescritto distintivo.

Tali qualifiche saranno riportate sui documenti matricolari degli interessati.

9. Tutte le direttive e le disposizioni di dettaglio riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono di spettanza dell'ispettorato delle truppe alpine.

NORME AMMINISTRATIVE

10. Tenuto presente che i corsi di alpinismo, e di alpieri, della scuola militare di alpinismo, normalmente di breve durata, si svolgono in gran parte in alta montagna e sono esercitazioni ed escursioni alpinistiche vere e proprie, che sostituiscono le analoghe esercitazioni di cui alla circ. 651 del *giornale militare* 1931, a tutti gli ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa, che vi prendono parte sarà corrisposta la indennità di soggiorno, stabilita dall'art. 3 della circ. 460 del *giornale militare* 1925, per tutta la durata di ciascun corso.

11. Nei viaggi, per raggiungere il luogo delle esercitazioni, per spostamenti da una località ad altra base di esercitazioni, per il rientro in sede della scuola, viaggi non aventi carattere di esercitazioni ed escursioni, saranno corrisposte, ai frequentatori dei corsi le spese di trasporto personale sui mezzi destinati al pubblico servizio e le indennità chilometriche sulle vie ordinarie non percorse da detti mezzi, giusta le norme vigenti in materia, semprechè non vi provveda la amministrazione con mezzi propri.

12. Alla liquidazione e pagamento delle indennità per tutta la durata dei corsi fino al giorno precedente al viaggio di rientro al corpo, da conteggiarsi sui certificati e fogli di viaggio con i quali i frequentatori dei corsi si presentano alla scuola, provvederà il comando della scuola stessa, il quale è autorizzato a dare congrue anticipazioni su dette indennità.

Per il rientro ai corpi di provenienza sarà rilasciato dal comando della scuola ai frequentatori dei corsi un nuovo certificato di viaggio che sarà liquidato dai corpi per il solo viaggio di ritorno.

13. Le predette norme amministrative avranno vigore per tutti i corsi alpinistici e sciistici che si svolgeranno a cura della scuola e nelle medesime condizioni di quelli contemplati dalla presente circolare.

14. La presente sostituisce la circolare n. 651 del *giornale militare* 1935, che è quindi abrogata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 773. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 2 ottobre 1935 – Anno XIII.

Per il comando della divisione di fanteria motorizzata, è stato adottato il seguente indirizzo convenzionale telegrafico:

Divimotomiles.

Tale indirizzo dovrà essere aggiunto all'allegato 7 del fascicolo 6 « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito » - edizione 1932-X.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 774. — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari dell'arma dei CC. RR. e militari di truppa raffermati richiamati e trattenuti alle armi, temporaneamente inabili al servizio.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 ottobre 1935 - Anno XIII.

Per i militari di truppa dei CC. RR. e per quelli raffermati, richiamati alle armi e trattenuti in servizio, temporaneamente inabili, valgono le stesse disposizioni stabilite per i sottufficiali dalla circolare 425 del *giornale militare* c. a. e dal n. 284 - dispensa 31 - del foglio d'ordini c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*), indetto col decreto ministeriale 27 maggio 1935-XIII, è costituita come appresso:

BIANCHI d'ESPINOSA nob. Rodolfo, generale di divisione, direttore dell'istituto geografico militare, *presidente;*

FERRI comm. dott. Francesco, generale di brigata del genio nella riserva, *membro;*

TORALDO di FRANCIA comm. Orazio, colonnello di artiglieria, vice direttore dell'istituto geografico militare, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. Vittorio PERUZY, consigliere nell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1935 - *Anno XIII Guerra, registro n.* 23, *foglio n.* 365.

N. 778. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione esaminatrice degli esami di concorso per la promozione di 4 assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11° gruppo C).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 settembre 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1935-XIII, col quale sono stati indetti gli esami di concorso per la promozione di quattro assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11°, gruppo *C*);

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice degli esami di concorso per la promozione di quattro assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare, indetti col decreto ministeriale sopra citato, è costituita come appresso:

RICCI Tito, colonnello del genio, *presidente;*

NICO Filippo, ragioniere geometra capo, *membro;*

BATTILOSSI Fausto, ragioniere geometra principale, *membro.*

Eserciterà le funzioni di *segretario* della commissione il dott. Giuseppe APICELLA, consigliere nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 settembre 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei Conti lì 18 settembre 1935-XIII, registro 23 foglio 388.

N. 779. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 20 settembre 1935 - Anno XIII.

Nella composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al v. m., quale risulta dalle circolari nn. 213, 392, 584, 807 e 978 del *giornale militare* 1934, e 257, 295, 378, 379 e 687 del *giornale militare* corrente anno, si sono verificati i seguenti mutamenti:

l'ammiraglio di divisione in s.p.e. Arturo RICCARDI ed il contrammiraglio in s.p.e. Guido BACCI, sono nominati,

in rappresentanza della R. marina, membri effettivi della commissione, in sostituzione, rispettivamente, dell'ammiraglio di squadra Giulio VALLI e dell'ammiraglio di divisione Ruggiero GIORDANO.

A sostituire il contrammiraglio in s.p.e. Guido BACCI nella carica di membro supplente della commissione, già da lui ricoperta, è nominato il contrammiraglio in s.p.e. Giotto MARAGHINI (decreto ministeriale 28 agosto 1935-XIII).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 780. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di corse di Passo Corese – 26 ottobre 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 30 settembre 1935 – Anno XIII.

La corsa in campagna « *Premio ministero della guerra* » di cui alla circolare n. 727 *giornale militare* c. a., avrà luogo il giorno 26 ottobre anzichè il 12 dello stesso mese.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 781. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nella riunione di Merano – ottobre 1935-XIII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 2 ottobre 1935 – Anno XIII.

È estesa agli ufficiali delle due circoscrizioni la facoltà di partecipare alle corse militari comprese nella riunione di Merano di cui alla circolare n. 576 *giornale militare* c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 782. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quarta serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria - ediz. 1931-IX ».** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 2 ottobre 1935 - Anno XIII.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria - ediz. 1931-IX ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa verrà distribuita a tutti gli enti che ebbero in carico la pubblicazione in oggetto.

La serie di aggiunte e varianti in parola sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II - cavalleria - pag. 66, numero categorico 2891 - edizione 1935-XIII - prezzo lire 0,10.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 783. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1904.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 ottobre 1935 - Anno XIII.

E' stata pubblicata la relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1904.

La pubblicazione sarà distribuita, a cura dell'ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa, in base ad apposito elenco di distribuzione.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali.

Gli ufficiali che intendono usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, dovranno attenersi alle norme stabilite dalle circolari n. 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* del 1928.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. esercito: Parte I - Reclutamento - pag. 12 - numero categorico 2788 - edizione 1935 - prezzo L. 30.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 784. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **2ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » (pubblicazione n. 2898 – edizione 1932).** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 2 ottobre 1935 – Anno XIII.

E' stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » (edizione 1932, n. 2898 categorico).

L'ufficio pubblicazioni militari del ministero della guerra ne curerà la distribuzione agli stessi enti che, in base alla circolare 434 *giornale militare* 1932, ricevettero la suddetta istruzione.

La serie di aggiunte e varianti dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il Regio esercito, a pagina 66: numero categorico 2898, edizione 1935: prezzo L. 0,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 785. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 1° grado di parte dei militari arruolati con la classe 1914 assegnati alla ferma minore di 2° grado. – Norme esecutive.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 settembre 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

In virtù della facoltà conferitagli dall'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, modificato dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1934, n. 2221.

Decreta:

Articolo unico.

I militari arruolati con la classe 1914, anche in qualità di aggiunti, che siano stati o vengano assegnati alla ferma minore di 2° grado per uno dei titoli di cui ai n. 8, 9, 10, 11, 12, 13 dell'art. 87 del testo unico 8 settembre 1932-X n. 1332, sono trasferiti alla ferma minore di 1° grado.

Sono parimenti trasferiti alla ferma minore di 1° grado i militari nati dal 1° aprile al 31 dicembre 1914 ed arruolati con tale classe, i quali siano stati o vengano assegnati alla ferma minore di 2° grado per il titolo di cui al n. 7 del citato art. 87 del testo unico 8 settembre 1932-X n. 1332.

Roma, addì 9 settembre 1935 - Anno XIII

p. *il Ministro*: BAISTOCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII
Registro n. 23, foglio n. 463.

NORME ESECUTIVE.

Per l'esatta applicazione del decreto sopra riportato, si deve tener presente:

1. — Il primo comma dell'articolo unico è applicabile ai militari nati in qualsiasi anno ed arruolati con la classe 1914.

2. — Restano assegnati alla ferma minore di 2° grado:

a) gli aggiunti sulle liste di leva della classe 1914 ed arruolati i quali siano stati assegnati alla ferma minore di 2° grado per il titolo di cui all'art. 87 n. 7 del vigente testo unico;

b) i nati nei primi tre mesi del 1914 i quali siano stati assegnati alla ferma minore di 2° grado per l'art. 87 n. 7 del vigente testo unico;

3. — Gli uffici di leva dovranno fare subito uno spoglio delle liste di leva per accertare quali militari arruolati con la classe 1914 si trovino nelle condizioni di cui al decreto sopra riportato e provvederanno quindi nei loro riguardi al trasferimento alla ferma minore di 1° grado, dandone comunicazione ai distretti per mezzo dei modelli 15 *quater* ed ove si tratti di militari alle armi anche ai corpi per mezzo dei modelli 15 *ter* opportunamente modificati.

Il trasferimento dovrà essere annotato sulle schede personali e sulle liste di leva con la seguente formula:

« Trasferito alla ferma minore di 1° grado in applicazione dell'art. 112 del testo unico delle legge sul reclutamento, modificato dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1934 n. 2221 (decreto ministeriale del 9 settembre 1935-XIII circolare n. 785 del *giornale militare* 1935 ».

4. — I comandi di corpo e di distretto, non appena avranno ricevuta comunicazione mediante i mod. 15-*ter* e 15-*quater* del trasferimento alla ferma minore di 1° grado di militari alle armi o in congedo illimitato provvisorio, inseriranno le relative variazioni sui fogli matricolari e sui ruoli.

5. — I militari arruolati con la classe 1914 anche in qualità di aggiunti i quali, dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, comprovino, ai termini delle disposizioni vigenti di aver titolo alla assegnazione alla ferma minore di 2° grado per uno dei casi di cui al predetto decreto, dovranno essere senz'altro assegnati alla ferma minore di 1° grado con la seguente formula:

« Riconosciuto il titolo alla ferma minore di 2° grado a senso dell'art. 87 n. del testo unico 8 settembre 1932 n. 1332, ma assegnato alla ferma minore di 1° grado in applicazione del decreto ministeriale del 9 settembre 1935 - XIII circolare n. 785 del *giornale militare* 1935 ».

Le relative decisioni dovranno essere comunicate ai distretti ed ai corpi mediante i consueti modelli 15 e 15-*bis*.

p. *il Ministro*: BASTROCCHI.

N. 786. — SCUOLE MILITARI. — **Corso preparatorio per ufficiali e sottufficiali occorrenti all'inquadramento degli squadroni c. v. dei reggimenti di cavalleria.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 2 ottobre 1935 - Anno XIII.

I numeri 1, 2, 3, 5 della circolare n. 647 del *giornale militare* c. a., dispensa n. 46, pag. 2270, vengono sostituiti dai seguenti:

1. Il 1° dicembre 1935 avrà inizio a Parma, presso il reggimento cavalleggeri Guide, un corso informativo per ufficiali e sottufficiali occorrenti all'inquadramento degli squadroni c. v. dei reggimenti Piemonte Reale, Savoia, Novara, Firenze, Vittorio Emanuele II, Saluzzo.

2. Il corso avrà termine il 15 aprile 1936.

3. Ciascuno dei reggimenti sopraindicati provvederà perchè il mattino del 1° dicembre 1935 si presentino a Parma (comando del reggimento cavalleggeri Guide, caserma Cittadella): 1 capitano che dovrà assumere il comando dello squadrone, 1 subalterno in s. p. e. o di complemento, 3 sottufficiali.

5. I comandi dei reggimenti indicati nel precedente n. 1 segnaleranno, entro il 15 novembre 1935, all'ispettorato delle truppe celeri ed al comando del reggimento cavalleggeri Guide, i nomi degli ufficiali e dei sottufficiali che saranno inviati a frequentare il corso in questione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 787. — TRASPORTI. — **Viaggi in conto corrente sulle ferrovie concesse, sulle tramvie e sulle linee di navigazione.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 2 ottobre 1935 - Anno XIII.

Per norma degli enti dipendenti si allega l'elenco delle ferrovie secondarie, tramvie e linee di navigazione sulle quali in caso di chiamata di reclute e di richiami per istruzione è ammesso il viaggio in conto corrente dietro presentazione degli scontrini modello *B* color rosa.

A fianco di ciascuna società esercente la ferrovia, tramvia e linea di navigazione è indicato l'ente militare incaricato di effettuare i dovuti pagamenti in base ai deconti documentati presentati dalle singole società.

La validità della durata degli scontrini modello *B* color rosa, per l'effettuazione dei suindicati viaggi, sarà volta per volta indicata da questo ministero agli enti interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Elenco delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie intercomunali e delle società di navigazione che ammettono il trasporto delle reclute in conto corrente.

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della società o della direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
A) *Ferrovie secondarie sulle quali i viaggi delle reclute devono essere effettuati in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.*		
Società an. strade ferrate di Biella (Linea Santhià-Biella).	Torino	Torino
Ferrovie nord Milano (linee Castellanza-Cairate-Lonate-Ceppino-Vol Morea; Novara-Seregno; Milano-Saronno; Saronno-Varese; Saronno-Como; Como-Laveno; Milano-Erba; Seveso-San Pietro-Camnago).	Milano	Milano
Ferrovia della Brianza centrale (linea Monza-Molteno-Oggiono).	Monza	Monza
Società an. per le ferrovie dell'Alta Valtellina (linea Sondrio-Tirano).	Tirano	Sondrio
Società per la ferrovia elettrica di Valle Brembana (linea Bergamo-S. Giovanni Bianco-S. Martino de' Calvi Nord).	Bergamo	Bergamo
Società nazionale di ferrovie e tramvie (linee Brescia-Iseo-Edolo; Cremona-Soncino-Rovato-Iseo).	Iseo	Brescia
Società italiana imprese ferroviarie e lavori pubblici (linea Siena M. Antico).	Siena	Siena
Ferrovia Orbetello-Porto S. Stefano della società nazionale di ferrovie e tramvie.	Porto S. Stef.	Grosseto
Ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva	Rovereto	Verona
Società Veneta per costruzione ed esercizio di Ferrovie Secondarie italiane (linee Schio-Arsiero; Thiene-Rocchette-Asiago; Adria-Piove-Mestre; Conegliano-Vittorio; Stazione per la Carnia-Tolmezzo-Villasantina; Cividale-Udine; Copparo-Ferrara-Cento-Persiceto-Decima-Modena; Parma-Suzzara; Bologna-Porto Maggiore-Massalombarda; Arezzo-Pratovecchio-Stia).	Padova	Padova

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della società o della direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
Ferrovia Bribao-Agordo della società an. industriale e ferroviaria.	Agordo	Belluno
Ferrovia Suzzara-Ferrara	Ferrara	Ferrara
Società Veneta-Emiliana di ferrovie e tramvie (linea Rimini-S. Marino).	Rimini	Forlì
Società Veneta Emiliana e tramvie (linea Adria-Ariano).	Adria	Rovigo
Società an. per le ferrovie di Reggio Emilia (linee Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla; Bagnolo in Piano-Carpi).	Reggio E.	Reggio E.
Società navigazione lagunare Pontile per Grado.	Grado	Venezia
Società anonima ferrovie e tramvie del Mezzogiorno (linea San Severo-Rodi-Peschici).	S. Severo	Foggia
Ferrovia Reggio Emilia-Ciano d'Enza e diramazione Barco-Montecchio del Consorzio Cooperativo di lavoro e produzione.	Reggio E.	Reggio E.
Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo della società anonima Tramvie Roma-nord.	Roma	Roma
Ferrovia di Valle Seriana (linea Bergamo-Clusone).	Bergamo	Bergamo
Ferrovie Calabro Lucane della società per le strade ferrate del Mediterraneo.	Roma	Roma
Ferrovie Ora-Val di Fiemme-Predazzo	Bolzano	Bolzano
Ferrovia Ferrara-Codigoro gestione provvisoria governativa.	Ferrara	Pesaro
Ferrovia (Ferrara) Ostellato-Porto Garibaldi . . .	Ferrara	Ferrara
Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo (linea Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide).	Perugia	Perugia
Società anonima la Ferroviaria Italiana (linea Arezzo-Sinalunga).	Arezzo	Arezzo
Società anonima ferroviaria dell'Alto Pistoiese (linea Pracchia-San Marcello Pistoiese-Mamiano).	S. Marcello Pistoiese	Pistoia

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della società o della direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
Ferrovia Cancello-Benevento	Napoli	Benevento
Società per la ferrovia Voghera-Varzi (linea Voghera-Varzi).	Voghera	Tortona
Società anonima ferrovia di Bitonto (linea S. Spirito Bari-Bitonto).	Bitonto	Bari
Società anonima delle ferrovie del Sud-Est	Roma	Roma
Ferrovie complementari della Sardegna (1)	Cagliari	Cagliari
Società anonima ferrovie meridionali Sarde (linea Siliqua-Iglesias).	Iglesias	Cagliari
Società per la ferrovia delle Dolomiti (Dobbiaco-Calalzo).	Cortina d'Ampezzo	Belluno
B) *Ferrovie secondarie sulle quali i viaggi delle reclute non devono essere effettuati in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.*		
Ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova della Società Ferrovie Economiche.	Mondovì	Mondovì
Ferrovia Torino-Lanzo-Ceres della società anonima ferrovie Torino-Ciriè-Valli di Lanzo.	Torino	Torino
Ferrovie esercitate dalla società Varesina per imprese elettriche (linee Varese-Cunardo-Luino; Ghirla-Ponte Tesa; Ponte Tresa-Luino).	Varese	Varese
Ferrovia Menaggio-Porlezza della società Prealpina di trasporti.	Varese	Varese
Ferrovia Bolzano-Caldaro-Mendola della ferrovia Transatesina.	Bolzano	Bolzano
Ferrovia Bolzano-Collalbo della ferrovia del Renòn S. A.	Bolzano	Bolzano
Società anonima ferrovia Rezzato-Vorbarno . . .	Brescia	Brescia
Ferrovia Caprino-(Garda)-Affi-Verona della ferrovia provincia di Verona.	Verona	Verona

(1) In servizio cumulativo solamente per i viaggi effettuati nell'interno dell'Isola, escluso quindi il servizio cumulativo col continente.

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della società o della direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
Ferrovia Padova-Piazzola-Carmignano della società ferroviaria Padova Piazzola.	Padova	Padova
Ferrovie esercitate dalla società Emiliana di ferrovie, tramvie, ed automobili di Modena (linee Sassuolo-Modena-Mirandola; Modena B. G.-Modena; trasbordo Cavezzo-Finale; Modena-Vignola; Spilamberto-Bazzano).	Modena	Modena
Ferrovia Imola-Fontanelice della società anonima italiana ferr. costruzioni ed esercizio « S. I. F. A. C. E. ».	Imola	Bologna
Ferrovia Arezzo-Fossato della società ferrovia appennino centrale.	Città di Castello	Arezzo
Ferrovia Rimini-Mercatino Marecchia (gestione provvisoria governativa).	Rimini	Forlì
Ferrovia Spoleto-Norcia della società subalpina di imprese ferroviarie.	Spoleto	Spoleto
Ferrovia Fermana della società per le ferrovie Adriatico-Appenino.	Fermo	Asc. Piceno
Società anonima della ferrovia elettrica di Chieti	Chieti	Chieti
Ferrovia Sangritana della società anonima per le ferrovie Adriatico-Appennino.	Lanciano	Chieti
Ferrovie elettriche (Pescara-Penne)	Pescara	Teramo
Ferrovia Roma-Lido della società elettroferroviaria italiana.	Roma	Roma
Società anonima ferrovia Agnone-Pescolanciano.	Agnone	Campobasso
Ferrovia Napoli-Aversa-Piedimonte d'Alife (gestione governativa).	Napoli	Napoli
Ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta della ferrovia Cumana.	Napoli	Napoli
Società anonima della ferrovia Napoli-Nola-Baiano e diramazioni.	Napoli	Napoli
Ferrovia Circumvesuviana con diramazione Torre Annunziata-Castellamare di Stabia.	Napoli	Napoli

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della società o della direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
Ferrovia Circumetnea Catania-Randazzo-Riposto della società siciliana di lavori pubblici.	Catania	Catania
Ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini della società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia.	Siracusa	Siracusa
C) *Società di navigazione sulle quali i viaggi delle reclute non devono essere effettuati in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.*		
Società di navigazione « Tirrenia »	Napoli	Napoli
Compagnia adriatica di navigazione	Venezia	Venezia
Società « Eolia » anonima di navigazione	Messina	Messina
Società anonima Sarda di navigazione (linea Terranova-La Maddalena).	Roma	Roma
Società anonima navigazione « Toscana »	Livorno	Livorno
D) *Tramvie intercomunali.*		
Compagnia generale dei tramways	Saluzzo	Cuneo
Società anonima dei tramways di Torino (linea Torino-Chivasso).	Torino	Torino
Tramvie extraurbane di S. Remo e Bordighera della società anonima tramvie elettriche liguri.	S. Remo	Savona
Tramvie elettriche bresciane (linee Brescia-Gardone; Brescia-Leno; Brescia-Tormini-Toscolano; Brescia-Soncino; Brescia-Treponte).	Brescia	Brescia
Tramvia Brescia-Mantova della società anonima tramvie di Lombardia e Romagne.	Mantova	Mantova
Tramvie piacentine a vapore della società italiana di ferrovie e tramvie.	Piacenza	Piacenza
Tramvie provinciali cremonesi (linee Cremona-Cà dei Soresini-(San Giovanni in Croce)-Casalmaggiore; Cremona-Ostiano).	Cremona	Cremona

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della società o della direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
Tramvie provinciali di Verona (linee Verona-Caldiero-Tregnago-Cologna Veneta; Verona-Coriano).	Verona	Verona
Società anonima delle tramvie Vicentine (linee Vicenza-Montagnana; Vicenza-Bassano; Vicenza-S. Vitale-(Chiampo)-Valdagno-Recoaro).	Vicenza	Vicenza
Società anonima delle tramvie di Mestre (linee Mestre-Treviso; Mestre-Mirano).	Mestre	Venezia
Tramvie comunali di Padova (linee Padova-Torreglia; Padova-Villa di Teobo).	Padova	Padova
Tramvie della società Veneta (linee Padova-Bagnoli; Padova-Piove; Padova-Fusina; Malcontenta-Mestre).	Padova	Padova
Tramvie Parmensi della compagnia nazionale di trasporti e comunicazioni.	Parma	Parma
Tramvie della società Emiliana di ferrovie, tramvie ed automobili.	Modena	Modena
Tramvia Bologna-Casalecchio-Vignola (amministrazione provinciale di Bologna).	Bologna	Bologna
Società anonima per la tramvia a vapore Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo.	Bologna	Bologna
Tramvia Fidenza Salsomaggiore	Salsomagg.	Parma
Tramvia Camaiore-Viareggio	Viareggio	Lucca
Tramvia elettrica litoranea di Viareggio (linee Viareggio-Forte dei Marmi; Pietrasanta-Fiumetto).	Viareggio	Lucca
Società anonima per la tramvia elettrica Lucca-Pescia-Monsummano.	Lucca	Lucca
Società italiana per le ferrovie economiche e tramvie a vapore della provincia di Pisa.	Pisa	Pisa
Tramways Fiorentini (linee extraurbane)	Firenze	Firenze
Società anonima per la trazione nel Valdarno Superiore (linea S. Giovanni Valdarno-Montevarchi).	Montevarchi	Arezzo

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della società o della direzione di esercizio	distretto militare incaricato del pagamento
Società Subalpina di imprese ferroviarie	Roma	Novara
Società per le tramvie elettriche di Terni (linee Terni-Collestatte-Arrone-Ferentillo).	Terni	Orvieto
Società dei tramways provinciale di Napoli (linee extraurbane).	Napoli	Napoli
Tramvie extraurbane di Napoli	Napoli	Napoli
Tramvia Castellammare-Sorrento della società anonima delle tramvie Sorrentine.	Meta	Nola
Tramvie Salerno-Valle di Pompei delle tramvie elettriche della provincia di Salerno.	Salerno	Salerno
Società anonima tramvia Bari-Barletta	Bari	Bari
Tramvia elettrica S. Severo-Torremaggiore . . .	S. Severo	Foggia
Società anonima tramways Siciliani — Tramvie extraurbane di Messina (linee Giampilieri-Messina-Faro).	Messina	Messina

N. 788. — AVANZAMENTO. — **Variante alla costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto – Ufficio generali). — 27 settembre 1935 – Anno XIII.

Nella composizione della commissione speciale di avanzamento, di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XIII, n. 899, il membro

Generale di brigata in S.P.E. FAUTILLI Ubaldo è sostituito dal membro

Generale di brigata in S.P.E. SCOPPA Filippo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(8102546) Roma, 1935-XIII — Istituto Poligr. dello Stato - G. C. - (Copie 7148).

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1935 - ANNO XIII — 11 OTTOBRE

SOMMARIO

RARTE PRIMA

N. 789 - 9 ottobre 1935 - Anno XIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste del genio, a contratto . . . . . *Pag.* 2805

» 790 - 9 ottobre 1935 - Anno XIII — TRASPORTI. — Varianti al regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato. (viaggiatori) - Edizione 1935-XIII » 2807

» 791 - 9 ottobre 1935 - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuovi tipi di pantaloni di panno g. v. . . . . « 2809

» 792 - 9 ottobre 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. Autorità giudicatrici per l'avanzamento . . . . . » 2827

PARTE SECONDA

N. 793 - 1° settembre 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva . . . . . *Pag.* 2831

N. **794 - 12 settembre 1935** - Anno XIII — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1702. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di militari di truppa della classe 1912 ascritti a ferma minore di 3° grado ed ascritti a qualsiasi altra ferma che abbiano prestato servizio inferiore ai tre mesi . . . . . *Pag.* 2835

» **795 - 12 settembre 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1700. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del R. esercito della classe 1907, dell'arma di cavalleria. . . . . » 2837

» **796 - 12 settembre 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1701. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa della classe 1909, appartenenti al servizio automobilistico militare, del 1° trimestre 1910 di sanità e del 2° semestre 1912 di sanità e sussistenza . . . . . » 2838

» **797 - 23 settembre 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1723. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario medesimo, ed altri indifferibili provvedimenti . . . » 2840

» **798 - 5 ottobre 1935** - Anno XIII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni per l'esecuzione delle norme per l'iscrizione degli ufficiali alla U.N.U.C.I. ai sensi della legge 28 settembre 1934-XII, n. 1967. . » 2843

» **799 - 9 ottobre 1935** - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2843

N. 800 - **9 ottobre 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando. . . . . *Pag.* 2844

» **801 - 9 ottobre 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO. Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935 . . . . . » 2844

» **802 - 9 ottobre 1935** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare di Treviso - Lunedì 11 novembre 1935-XIV . . . . . » 2845

» **803 - 9 ottobre 1935** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria - Volume I - Addestramento del pezzo - Fascicolo da 75/13 - Parte 1ª - Istruzione sul materiale. . . . . » 2845

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2846

PARTE PRIMA

Circolare N. 789. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste del genio, a contratto.** — (Direzione generale del genio). — 9 ottobre 1935 - Anno XIII.

Ritengo opportuno chiarire che la circolare n. 725 del *giornale militare* c. a., riflettente la revisione delle contabilità, non riguarda il servizio del genio, inquantochè, come è noto, l'ufficio centrale per la revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste del genio militare è già in funzione dal 1° luglio 1935.

Pertanto rimangono ferme, per questo riguardo, le disposizioni emanate con la circolare n. 414 del *giornale militare* c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 790. — TRASPORTI. — **Varianti al regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato. (Viaggiatori) – Edizione 1935-XIII.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 9 ottobre 1935 – Anno XIII.

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1935, inserto nella *Gazzetta Ufficiale* 210 del 9 settembre c. a., sono state apportate al « Regolamento per i trasporti militari » (persone) edizione 1935-XIII, le seguenti modificazioni:

A) I punti 10° e 13° del § 1 dell'art. 2 nonchè la nota (3) al punto 10° sono sostituiti dai seguenti:

« 10°) Gli allievi non arruolati dei collegi militari, per i viaggi che essi effettuino per qualsiasi motivo (3) ».

« 13°) Gli istruttori e gli allievi dei corsi premilitari e postmilitari, organizzati sia dalla M.V.S.N., sia dai fasci giovanili di combattimento, sia dall'O.N.B., per i viaggi che debbano fare tanto isolatamente quanto in gruppi per recarsi alle località ove si svolgono le istruzioni o le esercitazioni, e gli allievi dei corsi premilitari o postmilitari aeronautici anche per i viaggi che debbano fare per recarsi presso gli istituti psicofisiologici tanto per gli accertamenti sanitari necessari per l'ammissione al pilotaggio aereo quanto per gli accertamenti sanitari di controllo annuale: nonchè, per tutti, per i viaggi di ritorno dalle località predette alle rispettive sedi di residenza ».

« (3) Quando i detti allievi viaggino in gruppo non inferiore a 10, è ammesso il trasporto alle medesime condizioni di tariffa del personale di accompagnamento purchè in numero non superiore ad un terzo degli allievi ».

B) Il punto 3) del § 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

3) agli allievi non arruolati dei collegi militari, qualunque sia la ragione del viaggio ».

C) Alla fine del 5° alinea del § 5 dell'art. 4, dopo le parole « del ritorno stesso » deve aggiungersi:

« La corsa di ritorno deve essere iniziata non oltre 60 giorni dalla data di emissione del biglietto di viaggio, questa compresa. Scaduto tale termine, il biglietto è nullo ».

D) Alla fine del § 2° dell'art. 5, dopo le parole « se forniti di libretto personale di viaggio » aggiungere le parole: « o di speciale autorizzazione militare ».

E) I primi due alinea del § 3 dell'art. 5 sono sostituiti dal seguente:

« § 3 - I marescialli e gli altri sottufficiali delle forze armate, gli allievi ufficiali di complemento, gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali di complemento, i capi operai esclusi quelli addetti ai corpi, i capi lavoranti ed i capi manovali, possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori ed in II e III classe ».

F) Nello stesso § 3 dell'art. 5, in fine al penultimo alinea, dopo le parole « se provvisti di libretto personale di viaggio » aggiungere: « o di speciale autorizzazione militare ».

G) Il § 10 del detto art. 5 deve essere sostituito dal seguente:

« § 10 - Le famiglie dei marescialli e degli altri sottufficiali delle forze armate, quelle dei capi operai (escluse quelle dei capi operai addetti ai corpi), quelle dei capi lavoranti o dei capi manovali, sono ammesse in tutti i treni viaggiatori ed in II e III classe, tanto nei viaggi a tariffa ridotta differenziale n. 7 che in quelli a tariffa differenziale ridotta n. 5.

« Le famiglie dei militari di truppa di carriera, quelle degli operai e quelle dei capi operai addetti ai corpi, sono ammesse in tutti i treni ed in II e III classe nei viaggi a tariffa differenziale ridotta n. 5: sono invece ammesse soltanto nei treni accelerati omnibus e misti nei viaggi a tariffa differenziale n. 7 ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 791. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di nuovi tipi di pantaloni di panno g. v.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 ottobre 1935 - Anno XIII.

Sono adottati i seguenti nuovi tipi di pantaloni mod. 35 di panno g. v.:

1° pantalone di panno g. v. per armi a piedi;

2° pantalone di panno g. v. per bersaglieri ciclisti;

3° pantalone di panno g. v. per armi a cavallo.

Detti tre tipi sostituiscono i modelli di pantaloni attualmente in uso, che saranno impiegati fino a consumazione. In particolare, il pantalone per armi a piedi — *come tipo* — sostituisce quelli di cui ai numeri categorici 838, 840, 841, 843, 844 del nomenclatore edizione 1932. La sua differenziazione, nelle varie armi e specialità, è limitata al prezzo di carico, che varia a seconda delle taglie nelle quali devono costruirsi i pantaloni.

I pantaloni mod. 35 saranno assunti in carico al numero categorico ed al prezzo indicato nel rispettivo conto di costruzione.

I pantaloni vecchio modello passano alla categoria prima sezione G) dello stesso nomenclatore — edizione 1932 — come appresso indicato, conservando gli attuali prezzi di carico.

Pantaloni	di	panno	g. v. di cui al	categ. 838 -	al categ. 2329
»	»	»		839 -	» 2330
»	»	»		840 -	» 2331
»	»	»		841 -	» 2332
»	»	»		842 -	» 2333
»	»	»		843 -	» 2334
»	»	»		844 -	» 2335
»	»	»		846 -	» 2336
»	»	»		847 -	» 2337
»	»	»		848 -	» 2338
»	»	»		849 -	» 2339
»	»	»		850 -	» 2340
»	»	»		851 -	» 2341

Seguono le descrizioni di detti pantaloni, i conti di costruzione — che sostituiscono quelli inseriti nella raccolta edizione 1932 — e la relativa documentazione:

Descrizione del pantalone di panno g. v. per armi a piedi mod. 1935.

(esclusi i bersaglieri ciclisti).

È confezionato con panno g. v. per vestiario da truppa alto metri 1,30 e si compone di due gambali (con cintura ottenuta in prolungamento degli stessi) e di due gambaletti riportati.

I gambali sono a taglio ampio e giungono soltanto fin sotto il ginocchio. Ogni gambale è munito di un gambaletto dello stesso panno, che serve per fermare il pantalone al polpaccio mediante due fettucce di nastro di cotone di color grigio verde lunghe circa 40 cm.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è formato di due riporti di panno: quello di destra è munito di una asola: di tre bottoni piccoli ed uno grande di frutto color grigio verde a due fori; quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta fin sotto la cintura ed è munito di 4 asole praticate in corrispondenza dei 4 bottoni suddetti.

Lo sparato è pure munito di un gangherello e di una maglietta di ferro verniciato nero, e di un bottone piccolo posto internamente alla cintura dal lato sinistro.

Il pantalone una volta indossato deve rimboccare per 6 cm. circa sopra il gambaletto.

Il pantalone è provvisto di 4 tasche, delle quali due in corrispondenza delle cuciture esterne di ogni gambale e due della parte posteriore del pantalone. La chiusura di queste ultime è ottenuta mediante un'asola e corrispondente bottone piccolo di frutto tinto in g. v. a due fori.

Sulla parte anteriore dei gambali — in corrispondenza della cintura — sono praticate due pieghe per dare maggiore ampiezza ai gambali stessi.

In corrispondenza della cintura, il pantalone è munito di quattro passanti di panno per il passaggio della correggia.

Inoltre nella parte posteriore sono applicate due linguette di panno con fibbia per rendere possibile il restringimento della cintura.

Il pantalone, nelle parti risultanti da campione, tipo, è foderato con tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62.

I pantaloni sono di 9 taglie (con complessive 26 suddivisioni).

Pantalone per bersaglieri ciclisti.

È identico al precedente con la sola differenza che presenta, in più, internamente, i cavalli di rinforzo, in panno grigio verde.

CONTO DI COSTRUZIONE dei sottonotati pantaloni di panno grigio verde da armi a piedi – modello 1935.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri categ. 844		Fanteria, genio di tutte le specialità, sanità e sussistenza categ. 843		Alpini e truppe con mezzi meccanici categ. 838		Bersaglieri ciclisti categ. 842		Artiglieria di armata e alpina categ. 840	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30.....	m.	30 —	1, 329	39, 870	1, 128	33, 840	1, 190	35, 700	1, 270	38, 100	1, 246	37, 380
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	m.	1, 60	1, 34	2, 144	1, 34	2, 144	1, 34	2, 134	1, 48	2, 368	1, 34	2, 144
Bottoni grandi di frutto g. v. a 2 fori %	n.	2, 80	1 —	0, 028	1 —	0, 028	1 —	0, 028	1 —	0, 028	1 —	0, 028
Bottoni piccoli di frutto g. v. a 2 fori %	n.	2, 10	6 —	0, 126	6 —	0, 126	6 —	0, 126	6 —	0, 126	6 —	0, 126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	4, 200	—	4, 200	—	4, 200	—	4, 700	—	4, 200
Prezzo di costo ... L.				46, 368		40, 338		42, 198		45, 322		43, 878
Prezzo di conteggio ... »				46, 40		40, 40		42, 20		45, 40		44 —

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero, m. 1,90 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15, ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

DIMOSTRAZIONE delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno g. v. per armi a piedi – mod. 1935.

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Granatieri — Panno g. v. per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Quantità per ogni capo	Granatieri — Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Fanteria, genio di tutte le specialità, sanità e sussistenza — Panno g. v. per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Quantità per ogni capo	Fanteria, genio di tutte le specialità, sanità e sussistenza — Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Alpini e truppe con mezzi meccanici — Panno g. v. per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Quantità per ogni capo	Alpini e truppe con mezzi meccanici — Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Bersaglieri ciclisti — Panno g. v. per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Quantità per ogni capo	Bersaglieri ciclisti — Quantità per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Artiglieria d'armata e alpina — Panno g. v. per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Quantità per ogni capo	Artiglieria d'armata e alpina — Quantità per ogni taglia
1ª	1	1	1, 44	1, 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1, 44	1, 44
	2	15	1, 40	21, 00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1, 40	2, 80
	3	9	1, 37	12, 33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1, 37	1, 37
2ª	1	1	1, 39	1, 39	—	—	—	1	1, 39	1, 39	1	1, 47	1, 47	1	1, 39	1, 39
	2	30	1, 34	40, 20	—	—	—	2	1, 34	2, 68	2	1, 42	2, 84	10	1, 34	13, 40
	3	19	1, 30	24, 70	—	—	—	1	1, 30	1, 30	1	1, 38	1, 38	8	1, 30	10, 40
3ª	1	1	1, 33	1, 33	1	1, 33	1, 33	1	1, 33	1, 33	1	1, 41	1, 41	1	1, 33	1, 33
	2	15	1, 29	19, 35	2	1, 29	2, 58	10	1, 29	12, 90	10	1, 37	13, 70	16	1, 29	20, 64
	3	9	1, 24	11, 16	1	1, 24	1, 24	8	1, 24	9, 92	8	1, 32	10, 56	12	1, 24	14, 88
4ª	1	—	—	—	1	1, 27	1, 27	1	1, 27	1, 27	1	1, 35	1, 35	1	1, 27	1, 27
	2	—	—	—	6	1, 22	7, 32	16	1, 22	19, 52	16	1, 30	20, 80	16	1, 22	19, 52
	3	—	—	—	4	1, 19	4, 76	10	1, 19	11, 90	10	1, 27	12, 70	12	1, 19	14, 28

5ª	1	—	—	—	1	1, 22	1, 22	1	1, 22	1, 22	1	1, 30	1, 30	1	1, 22	1, 22
	2	—	—	—	17	1, 17	19, 89	16	1, 17	18, 72	16	1, 25	20, 00	8	1, 17	9, 36
	3	—	—	—	12	1, 14	13, 68	10	1, 14	11, 40	10	1, 22	12, 20	7	1, 14	7, 98
6ª	1	—	—	—	1	1, 17	1, 17	1	1, 17	1, 17	1	1, 25	1, 25	1	1, 17	1, 17
	2	—	—	—	17	1, 13	19, 21	10	1, 13	11, 30	10	1, 21	12, 10	1	1, 13	1, 13
	3	—	—	—	12	1, 09	13, 08	8	1, 09	8, 72	8	1, 17	9, 36	1	1, 09	1, 09
7ª	1	—	—	—	1	1, 10	1, 10	1	1, 10	1, 10	1	1, 18	1, 18	—	—	—
	2	—	—	—	7	1, 07	7, 49	2	1, 07	2, 14	2	1, 15	2, 30	—	—	—
	3	—	—	—	6	1, 05	6, 30	1	1, 05	1, 05	1	1, 13	1, 13	—	—	—
8ª	1	—	—	—	1	1, 06	1, 06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	5	1, 03	5, 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	2	1, 01	2, 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9ª	1	—	—	—	1	1, 01	1, 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	2	0, 99	1, 98	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali ..		100		132, 90	100		112, 86	100		119, 03	100		127, 03	100		124, 67
Media m. . . .				1, 329			1, 128			1, 19			1, 27			1, 246

SPECCHIO delle misure dei pantaloni di panno g. v. per armi a piedi - Mod. 1935.

TAGLIE	SUDDIVISIONI	LUNGHEZZE		METÀ LARGHEZZE				ALTEZZE				NOTE
		parte esterna della cintura al fondo	parte interna dall'inforcatura al fondo	della cintura	alla coscia parte sinistra	al ginocchio	alla attaccatura del gambaletto	del gambaletto	della fodera della cintura sul davanti	della fodera della cintura sui fianchi	della fodera della cintura sul dietro	
1ª	1	910	625	510	430	350	200	110	90	80	70	
	2	910	630	480	420	340	190	110	—	—	—	
	3	910	635	460	410	330	180	110	—	—	—	
2ª	1	880	605	500	425	345	200	110	—	—	—	
	2	880	610	470	415	335	190	110	—	—	—	
	3	880	615	450	405	325	180	110	—	—	—	
3ª	1	850	590	490	420	340	190	105	—	—	—	
	2	850	595	460	410	330	180	105	—	—	—	
	3	850	600	440	400	320	170	105	—	—	—	
4ª	1	820	565	480	415	335	190	105	—	—	—	
	2	820	570	450	405	325	180	105	—	—	—	
	3	820	575	430	395	315	170	105	90	80	70	
5ª	1	790	540	470	410	330	180	100	—	—	—	
	2	790	545	440	400	320	170	100	—	—	—	
	3	790	550	420	390	310	160	100	—	—	—	
6ª	1	760	510	460	405	325	180	100	—	—	—	
	2	760	515	430	395	315	170	100	—	—	—	
	3	760	520	410	385	305	160	100	—	—	—	
7ª	1	730	485	450	395	320	170	95	—	—	—	
	2	730	490	420	385	310	160	95	—	—	—	
	3	730	495	400	375	300	150	95	—	—	—	
8ª	1	710	470	440	390	315	170	95	—	—	—	
	2	710	475	410	380	305	160	95	—	—	—	
	3	710	480	390	370	295	150	95	—	—	—	
9ª	1	690	450	430	385	310	160	90	—	—	—	
	2	690	455	400	375	300	150	90	90	80	70	

CONTO DI COSTRUZIONE dei pantaloni di panno grigio verde – modello 1935 – per sottufficiali degli alpini, bersaglieri, ciclisti e truppe con mezzi meccanici. — Categorico 846.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60	m.	44 —	1,08	47,520	1,05	46,200	1,02	44,880
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	m.	1,60	1,37	2,192	1,37	2,192	1,37	2,192
Bottoni grandi di frutto g. v. a 2 fori, al %	n.	2,80	1 —	0,028	1 —	0,028	1 —	0,028
Bottoni piccoli di frutto g. v. a 2 fori, al %	n.	2,10	6 —	0,126	6 —	0,126	6 —	0,126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire			6,500		6,500		6,500
Prezzo di costo ... L.				56,366		55,046		53,726
Prezzo di conteggio ... »						55,20		

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,90 di nastro di cotone grigio alto mm. 10 a 15, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture interne.

CONTO DI COSTRUZIONE dei pantaloni di panno grigio verde – modello 1935 – per sottufficiali di artiglieria d'armata e alpina — Categoria 848.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60	m.	44 —	1, 12	49, 280	1, 08	47, 520	1, 04	45, 760
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	m.	1, 00	1, 37	2, 192	1, 37	2, 192	1, 37	2, 192
Bottoni grandi di frutto g. v. a 2 fori, al %	n.	2, 80	1 —	0, 028	1 —	0, 028	1 —	0, 028
Bottoni piccoli di frutto g. v. a 2 fori, al %	n.	2, 10	6 —	0, 126	6 —	0, 126	6 —	0, 126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire			6, 500		6, 500		6, 500
Prezzo di costo ... L.				58, 126		56, 366		54, 606
Prezzo di conteggio ... »						56, 40		

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,90 di nastro di cotone grigio alto mm. 10 a 15, un gancherello di ferro verniciato nero, con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture interne.

CONTO DI COSTRUZIONE dei pantaloni di panno grigio verde – modello 1935 – per sottufficiali di fanteria, genio (tutte le specialità) sanità e sussistenza – Categorico 850.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	44 —	1, 02	44, 880	0, 99	43, 560	0, 96	42, 240
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	m.	1, 60	1, 37	2, 192	1, 37	2, 192	1, 37	2, 192
Bottoni grandi di frutto g. v. a 2 fori, al %.....	n.	2, 80	1 —	0, 028	1 —	0, 028	1 —	0, 028
Bottoni piccoli di frutto g. v. a 2 fori, al %.....	n.	2, 10	6 —	0, 126	6 —	0, 126	6 —	0, 126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	lire	—	—	6, 500	—	6, 500	—	6, 500
Prezzo di costo ... L.				53, 726		52, 406		51, 086
Prezzo di consuntivo ... »						52, 40		

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,90 di nastro di cotone grigio alto mm. 10 a 15, un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture interne.

CONTO DI COSTRUZIONE dei pantaloni di panno grigio verde – modello 1935 per sottufficiali dei granatieri (Categorico 851).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60	m.	44 —	1, 16	51, 040	1, 12	49, 280	1, 08	47, 052
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	m.	1, 60	1, 37	2, 192	1, 37	2, 192	1, 37	2, 192
Bottoni grandi di frutto g. v. a 2 fori al %	n.	2, 80	1 —	0, 028	1 —	0, 028	1 —	0, 028
Bottoni piccoli di frutto g. v. a 2 fori al %	n.	2, 10	6 —	0, 126	6 —	0, 126	6 —	0, 126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	lire	—	—	6, 500		6, 500		6, 500
Prezzo di costo ... L.				59, 886		58, 126		55, 898
Prezzo di conteggio ... »				58, 20				

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,90 di nastro di cotone grigio alto mm. 10 a 15, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli, ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Descrizione del pantalone di panno grigio verde per armi a cavallo modello 1935.

È confezionato con panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30 e si compone di due gambali (con cintura e gambaletti ottenuti in prolungamento dei gambali stessi).

I gambali sono di taglio ampio sulla coscia, stretti al ginocchio ed arrivano fin sotto il polpaccio.

Inferiormente ciascun gambale ha, nella parte esterna, una apertura lunga circa 10 cm. ed è munito di due nastri di color grigio verde lunghi circa 40 cm. Internamente lungo detta apertura ed in giro all'estremità inferiore dei gambali è cucita una striscia di tela di cotone tinta in grigio per fodere che serve come rinforzo.

A partire dal fondo di ogni gambale e fino a 10 cm. circa sopra il ginocchio della cucitura esterna, sono lasciati due rimessi dell'altezza di 2 cm. circa che dal ginocchio in su vanno gradatamente diminuendo.

Nella parte posteriore di ciascun gambale ed all'altezza del ginocchio sono praticati trasversalmente due tagli incavi al centro riuniti con cucitura e rinforzati internamente con un nastro di cotone color grigio assicurato mediante due cuciture a macchina.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è formato da due riporti di panno: quello di destra è munito di una asola, tre bottoni piccoli e uno grande di frutto grigio-verde a due fori; quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta fin sotto alla cintura ad è munito di quattro asole praticate in corrispondenza dei quattro bottoni suddetti.

Lo sparato è pure munito di un gangherello e di una maglietta di ferro verniciato nero e di un bottone piccolo posto internamente alla cintura dal lato sinistro.

Il pantalone è provvisto di 4 tasche, delle quali due nella parte anteriore del pantalone sotto la cintura e due nella parte posteriore.

La chiusura di queste ultime è ottenuta mediante un'asola e un corrispondente bottone piccolo di frutto g. v. a due fori.

Nella parte posteriore il pantalone è munito di due linguette di panno con fibbia per rendere possibile il restringimento della cintura.

Nella parte interna dei gambali all'altezza del ginocchio sono applicati come rinforzo due topponi di panno g. v. assicurati al pantalone con diverse cuciture ad angolo.

Nella parte anteriore dei gambali, in corrispondenza della cucitura, sono praticate due pieghe per dare maggiore ampiezza ai gambali stessi.

Il pantalone è munito alla cintura di 4 passanti per il passaggio della correggia.

Il pantalone nelle parti risultanti dal campione tipo, è foderato con tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta cm. 62.

I pantaloni sono di 6 taglie con complessive 18 suddivisioni.

CONTO DI COSTRUZIONE dei pantaloni di panno grigio verde per armi a cavallo - categorico 839.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. vestiario da truppa, alto m. 1,30.....	m.	1, 167	30, 00	35, 010
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62....	»	1, 22	1, 60	1, 952
Bottoni grandi di frutto grigio verde a due fori, al %.....	n.	1 —	2, 80	0, 028
Bottoni piccoli di frutto grigio verde a due fori, al %.....	n.	6 —	2, 10	0, 126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	lire	—	—	5, 400
			Prezzo di costo ... L.	42, 516
			Prezzo di conteggio ... »	42, 60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,35 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15, un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

DIMOSTRAZIONE delle stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno grigio verde per armi a cavallo - mod. 1935.

Taglio	Suddivisioni	da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia
1ª	1	1	1,33	1,33
	2	1	1,28	1,28
	3	1	1,25	1,25
2ª	1	1	1,27	1,27
	2	7	1,24	8,68
	3	5	1,21	6,05
3ª	1	1	1,23	1,23
	2	20	1,20	24,00
	3	15	1,18	17,70
4ª	1	1	1,18	1,18
	2	20	1,15	23,00
	3	15	1,12	16,80
5ª	1	1	1,13	1,13
	2	5	1,10	5,50
	3	3	1,07	3,21
6ª	1	1	1,09	1,09
	2	1	1,06	1,06
	3	1	1,03	1,03
	Totali...	100		116,79
		Media m. ...		1,167

SPECCHIO delle misure dei pantaloni di panno grigio verde per armi a cavallo – modello 1935.

Taglie	Suddivisioni	Lunghezze		Metà larghezze				Altezze della fodera della cintura			Topponi		*NOTE*
		Parte esterna dalla cintura al fondo	Parte interna dalla forcatura al fondo	Della cintura	Alla cucitura Parte sinistra	Al ginocchio	Al fondo	Sul davanti	Sul fianco	Sul dietro	Lunghezza	Larghezza al centro	
1	1	980	700	490	420	200	150	90	80	70	320	160	
	2	980	705	460	410	190	145	—	—	—	320	160	
	3	980	715	440	400	185	140	—	—	—	320	160	
2	1	950	675	480	415	195	150	—	—	—	315	160	
	2	950	680	450	405	185	145	—	—	—	315	160	
	3	950	685	430	395	180	140	—	—	—	315	160	
3	1	920	650	470	410	190	150	—	—	—	310	155	
	2	920	655	440	400	180	145	90	80	70	310	155	
	3	920	660	420	390	175	140	—	—	—	310	155	
4	1	890	625	460	405	185	150	—	—	—	305	155	
	2	890	630	430	395	175	145	—	—	—	305	155	
	3	890	635	410	385	170	140	—	—	—	305	155	
5	1	860	600	450	400	180	145	—	—	—	300	150	
	2	860	605	420	390	170	140	—	—	—	300	150	
	3	860	610	400	380	165	135	—	—	—	300	150	
6	1	830	575	440	395	175	145	—	—	—	295	150	
	2	830	580	410	385	165	140	—	—	—	295	150	
	3	830	585	390	375	160	135	90	80	70	295	150	

CONTO DI COSTRUZIONE dei pantaloni di panno grigio verde per sottufficiali delle armi a cavallo – modello 1935
Categorico 847.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	44 —	1, 12	49, 280	1, 06	46, 640	1 —	44 —
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	m.	1, 60	1, 22	1, 952	1, 22	1, 952	1, 22	1, 952
Bottoni grandi di frutto g. v. a due fori, al %.....	n.	2, 80	1 —	0, 028	1 —	0, 028	1 —	0, 028
Bottoni piccoli di frutto g. v. a due fori, al %.....	n.	2, 10	6 —	0, 126	6 —	0, 126	6 —	0, 126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	lire	—	—	8, 250	—	8, 250	—	8, 250
Prezzo di costo ... L.				59, 636		56, 996		54, 356
Prezzo di conteggio ... »						57, 000		

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,35 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15, un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli, ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI

N. 792. — AVANZAMENTO. — **Autorità giudicatrici per l'avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 ottobre 1935 - Anno XIII.

A seguito della circolare n. 756 del *giornale militare* 1935 il Ministro determina:

A decorrere dal 1° ottobre 1935, sono approvati i seguenti aggiornamenti alle tabelle allegate alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1934, quale risulta modificato dai decreti ministeriali 20 dicembre 1934, 23 febbraio 1935 e 30 aprile 1935:

I giudizi di avanzamento per gli ufficiali medici in servizio presso i collegi militari e presso gli stabilimenti militari di pena spettanti, in base all'allegato n. 17, al comandante della divisione territoriale e al comandante del corpo d'armata sono devoluti, rispettivamente, al comandante della zona militare ed all'ispettore di zone militari.

L'allegato n. 21, nella parte che riguarda gli ufficiali del corpo di amministrazione in servizio presso i distretti militari, presso i collegi militari e presso gli stabilimenti militari di pena, è aggiornato come segue:

Segue: ALLEGATO N. 21.

Ufficiali in servizio presso i distretti militari

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti pagatori ..	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Comandante del distretto	Comandante della zona militare	—
Tenenti non pagatori	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante del distretto	Comandante della zona militare	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante del distretto	Comandante della zona militare	—
Maggiori	1° - Comandante del distretto 2° - Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	—
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante del distretto 2° - Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso i collegi militari

Tenenti	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Comandante del collegio	Comandante della zona militare	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° Comandante del collegio	Comandante della zona militare	—

Segue: ALLEGATO N. 21

Ufficiali in servizio presso gli stabilimenti militari di pena

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti pagatori ..	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Comandante degli stabilimenti	Comandante della zona militare	—
Tenenti non pagatori	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante degli stabilimenti	Comandante della zona militare	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante degli stabilimenti	Comandante della zona militare	—
Maggiori	Comandante degli stabilimenti	Comandante della zona militare	Ispettore di zone militari

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 793. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° settembre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 227, del 28 settembre 1935 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 14 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici del personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, recante nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali del Regio esercito aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello di tutte le armi e corpi, che non abbiano, alla data del presente decreto, superata l'età di 55 anni, ed appartengano alle seguenti categorie:

a) servizio permanente effettivo (compresi quelli del ruolo di mobilitazione);

b) a disposizione e fuori organico;

c) posizione ausiliaria e aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, num. 562.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6 al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali), presentandola non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Comando del distretto o della divisione militare, se non si trovano in servizio, o, se in servizio, al comando del corpo o ente al quale sono assegnati.

In tale domanda ciascun concorrente - oltre al preciso recapito - dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia funzionato quale ufficiale delegato presso i consigli di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo.

Nella domanda stessa dovrà essere pure contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande, coi documenti relativi, dovranno pervenire al Ministero al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione, per il tramite delle Autorità gerarchiche le quali esprimeranno esplicito parere sulle attitudini del concorrente a disimpegnare le funzioni di commissario di leva.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva

Inoltre, e nel termine prescritto:

a) gli ufficiali che non prestano servizio dovranno produrre un certificato di idoneità fisica, da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio nelle forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette forze armate.

La firma del medico deve essere autenticata dall'autorità delle forze armate da cui egli dipende;

b) gli ufficiali appartenenti alla posizione ausiliaria, dovranno produrre un certificato rilasciato su carta bollata da L. 4. dal com-

petente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Per i concorrenti domiciliati e residenti all'estero il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci all'estero, ed essere vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. o da chi ne fa le veci;

c) tutti gli altri ufficiali dovranno produrre, invece, una domanda d'iscrizione al P. N. F., cui verrà dato corso in caso di nomina.

Colore che sono iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre il relativo certificato rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne fa le veci.

Gli enti cui le domande vengono presentate dovranno corredarle della copia dello stato di servizio militare degli interessati.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Ministro può negare, con decreto non motivato e insindacabile l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice, che sarà formata di tre membri compreso il presidente, e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in sessantesimi.

Per essere riconosciuti idonei, occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a 36/60.

Art. 7.

La Commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, e nel termine per la presentazione di essa allegare, oltre ai documenti di cui al precedente art. 3, anche quelli comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48 a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1076, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

A tal fine gli interessati dovranno produrre, nel termine prescritto per la presentazione della domanda, i relativi documenti probatori.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, e pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 10.

Gli ufficiali vincitori del concorso, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti tutti nei ruoli della riserva.

La nomina a commissario di leva sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra, dopo un anno dalla loro effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, essi saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici. Quelli di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, qualora vengano a risultare in soprannumero, dovranno essere riassorbiti nei quadri con le vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 794. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1702. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, di militari di truppa della classe 1912 ascritti a ferma minore di terzo grado ed ascritti a qualsiasi altra ferma che abbiano prestato servizio inferiore ai tre mesi.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 settembre 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 30 settembre 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, numero 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito, della classe 1912, residenti nel Regno, ascritti a ferma minore di terzo grado, anche se abbiano già compiuto un periodo qualsiasi di servizio alle armi, e quelli ascritti a qualsiasi altra ferma che abbiano prestato servizio effettivo inferiore ai tre mesi.

Art. 2.

La durata del richiamo sarà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi stabiliti, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto ha vigore dal 23 settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 113. — MANCINI.

N. 795. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1700. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del R. esercito della classe 1907, dell'arma di cavalleria.** — (Gabinetto). — 12 settembre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 30 settembre 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito, della classe 1907 residenti nel Regno, appartenenti all'arma di cavalleria.

Art. 2.

I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi stabiliti, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 4 settembre 1935 - Anno XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 114. — MANCINI.

N. 796. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1701. — Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa della classe 1909, appartenenti al servizio automobilistico militare, del 1° trimestre 1910 di sanità e del 2° semestre 1912 di sanità e sussistenza.** — (Gabinetto). — 12 settembre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 30 settembre 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, numero 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i seguenti militari in congedo illimitato del Regio esercito, residenti nel Regno;

a) sottufficiali e militari di truppa della classe 1909 appartenenti al servizio automobilistico militare;

b) sottufficiali e militari di truppa di sanità e sussistenza, nati nel secondo semestre del 1912;

c) sottufficiali e militari di truppa di sanità, nati nel primo trimestre del 1910.

Art. 2.

I militari, richiamati a norma del precedente articolo, riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi stabiliti, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 13 settembre 1935 - Anno XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 115. — MANCINI.

N. 797. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1723. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario medesimo, ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 23 settembre 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 231, del 3 ottobre 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 8 aprile 1935, nn. 486, 503 e 516; 18 aprile 1935, nn. 531 e 542; 29 aprile 1935, nn. 589, 603 e 623; 9 maggio 1935, n. 699; 3 giugno 1985, n. 954; 13 giugno 1935, nn. 1011 e 1012; e 20 giugno 1935, n. 1013;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1935-36, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Art. 9.

L'assegnazione di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1935, n. 542, è aumentata della somma di L. 25.000.000 da inscriversi nell'esercizio 1935-36 al capitolo n. 63 dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro propotente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1935-36.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36 — Servizi del genio. Lavori di mantenimento, restauri, ecc., dei fabbricati, ecc. . . .	L.	300.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . .	»	5.000.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. .	»	4.850
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	65.000.000
Cap. n. 67 — Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc.	»	10.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	80.304.850

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 29 — Spese per le manovre, ecc. . .	L.	300.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . .	»	4.850
Cap. n. 62 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	40.000.000
Totale della diminuzione . . .	L.	40.304.850

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

(*Omissis*).

N. 798. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Disposizioni per l'esecuzione delle norme per l'iscrizione degli ufficiali alla U. N. U. C. I. ai sensi della legge 28 settembre 1934-XII, n. 1967.** — (Gabinetto). — 5 ottobre 1935 - Anno XIII.

La lettera *A* della circolare 979 *giornale militare* 1934 è sostituita come segue:

A) Ufficiali fuori organico.

L'iscrizione sarà effettuata dagli enti che amministrano gli ufficiali con modalità analoghe a quelle stabilite dalla lettera *b*) della circolare 640 *giornale militare* 1933.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 799. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 ottobre 1935 - Anno XIII.

In relazione alla circolare 627 *giornale militare* c. a. si comunica che il numero dei posti fissato per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S.P.E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali è portato a trenta e che le domande per l'ammissione a tale corso dovranno pervenire non più tardi del 15 novembre prossimo venturo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 800. — AVANZAMENTO. — **Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 ottobre 1935 - Anno XIII.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, quale risulta modificato dal R. decreto 30 agosto 1935-XIII, n. 1668, e con riferimento alla circolare 692 *giornale militare* corrente anno, sotto la data 1° ottobre 1935-XIII è stata nominata la seguente commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando:

Generale di divisione GUZZONI Alfredo, *presidente;*
Tenente colonnello di fanteria ANDREINI Enrico *membro;*
Tenente colonnello di fanteria CANISTRA' Domenico, *membro;*
Tenente colonnello di cavalleria MAZZA Mario, *membro;*
Tenente colonnello di fanteria BARBATO Domenico, *segretario* (senza diritto a voto).

Il presidente della commissione trasmetterà tempestivamente ai comandi interessati i temi per la prova scritta.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 801. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti, a disposizione, fuori organico ed in A. R. Q. per l'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 ottobre 1935 - Anno XIII.

Sotto la data 25 settembre 1935-XIII:

Nella commissione per la classifica dei capitani, indicata nella circolare n. 26 *giornale militare* del 19 gennaio corrente anno, il maggiore generale medico VOLPE Mazzini, è sostituito dal maggiore generale medico MAZZETTI Loreto, per la classifica dei capitani medici e chimici farmacisti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 802. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare di Treviso - Lunedì 11 novembre 1935-XIV.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 9 ottobre 1935 - Anno XIII.

Premio esercito - (corsa ad ostacoli militare) - 1ª circoscrizione. (L. 1500 - L. 800 - 420 - 200 e 80 all'allevatore) date dal ministero della guerra, per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.).

Pesi: anni 4 kg. 70, anni 5 ed oltre kg. 72. Sovraccarico di kg. 2 per ogni corsa ad ostacoli o corsa in campagna vinta nell'annata.

I cavalli che avranno corso nell'annata in tali specialità, senza vincere, riceveranno kg. 3: debuttanti kg. 5 - metri 4000 circa.

Chiusura delle iscrizioni 5 novembre 1935.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 803. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria - Volume I - Addestramento del pezzo - Fascicolo da 75/13 - Parte 1ª - Istruzione sul materiale.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 9 ottobre 1935 - Anno XIII.

E' stata pubblicata la istruzione sul materiale, relativa all'obice da 75/13.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa sarà distribuita secondo l'elenco Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. Esercito - Parte II - Artiglieria - pag. 91 - n. categorico 2648 - Edizione 1935 - Prezzo L. 8.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso pel conferimento di n. 140 assegni vitalizi sulla cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione e per le loro famiglie.

È aperto il concorso per il conferimento di n. 140 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1936-XIV.

Possono partecipare al detto concorso le seguenti categorie di persone, qualora, concorrendo le altre condizioni di cui agli articoli 66 e seguenti del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione, di impiegati civili dello Stato, che alla cessazione dal servizio del marito contino un biennio di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole, anche se postuma;

c) figli d'impiegati civili dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili maggiorenni che abbiano compiuto il 40° anno di età); purchè il matrimonio dello autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo e purchè non sia tuttora in vita la matrigna;

d) genitori di impiegati civili dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie, per i quali esiste altro istituto.

Le domande devono essere presentate non oltre il giorno 31 ottobre 1935-XIV, alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate entro il detto termine o non completamente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato governatoriale o podestarile, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia dell'aspirante o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani (di ciascun mem-

bro della famiglia, anche non convivente, dovranno indicarsi lo stato civile, la professione e la condizione economica);

b) se l'aspirante sia, o meno, titolare di rivendita di generi di privativa e se goda assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati: *a*) il decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo alla concessione della indennità; *e*) certificato municipale di notorietà, comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante; *f*) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre; *d*) se donne, il certificato di stato libero; *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti abbia liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte stessa contenente tali attestazioni;

inoltre per gli orfani minorenni anche il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili pure un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato o eventualmente a favore della vedova; *d*) un certificato del medico comunale debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti da esibire sono sottoposti alle disposizioni vigenti in tema di legalizzazione e (tranne gli estratti degli atti di nascita, di matrimonio e di morte, i decreti, gli stati di servizio) debbono essere di data posteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Roma, 18 settembre 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: BONANNI

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza **onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.**

PREZZO L. 2 —

(8102605) Roma, 1935-XIII — Istituto Poligr. dello Stato - G. C. - (Copie 7148)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1935 - ANNO XIII — 17 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 804 - 20 luglio 1935 - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE. — Decreto del Ministro per le colonie che fissa il corrispettivo in contanti della razione viveri spettante ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . *Pag.* 2851

» 805 - 5 settembre 1935 - Anno XIII — COLONIE. — Decreto interministeriale che disciplina i compiti del deposito centrale per le truppe coloniali e della base principale di Napoli . . . . . » 2853

» 806 - 5 settembre 1935 - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1717. - Determinazione degli stabilimenti automobilistici del R. esercito. . . . . » 2857

» 807 - 23 settembre 1935 - Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto del Capo del Governo. - Attribuzioni ed ordinamento del commissariato generale per le fabbricazioni di guerra . . . . . » 2859

» 808 - 16 ottobre 1935 - Anno XIII — TRASPORTI. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Pisa . . . . . » 2867

PARTE SECONDA

N. 809 - 4 settembre 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (gruppo *C*) . . . . . *Pag.* 2869

N. 810 - 17 settembre 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Ufficiali del R. esercito ammessi a frequentare il secondo corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio del corpo della R. guardia di finanza. . . . . *Pag.* 2877

» 811 - 19 settembre 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla nomina ed alla sostituzione di alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato. . . . » 2878

812 - 7 ottobre 1935 - Anno XIII - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili. . . . . » 2879

» 813 - 16 ottobre 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 2881

» 814 - 16 ottobre 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Trasferimento nel corpo automobilistico di ufficiali in S. P. E. . . . . » 2882

5 - 16 ottobre 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Nomina di sottufficiali a sottotenente in S. P. E. nel corpo automobilistico . . . . . » 2885

» 816 - 16 ottobre 1935 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito . . . . . » 2887

» 817 - 16 ottobre 1935 - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Rimborso spese di trasporto del mobilio o di magazzinaggio ai sergenti maggiori e sergenti di carriera ed ai militari di truppa raffermati con famiglia, appartenenti alle forze armate dello Stato, mobilitati per le colonie dell'Africa Orientale . . . . . » 2907

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2907

PARTE PRIMA

Circolare N. 804. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – COLONIE. — **Decreto del ministro per le colonie che fissa il corrispettivo in contanti della razione viveri spettante ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 20 luglio 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto l'art. 41 dell'ordinamento militare per il R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1932, che stabilisce il corrispettivo in contanti della razione viveri giornaliera in natura spettante ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati del predetto R. Corpo T. C.;

Vista la proposta dell'Alto Commissario per le colonie dell'Africa Orientale italiana;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1935, il corrispettivo in contanti della razione viveri giornaliera in natura spettante ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea è fissato nella misura di

L. 4,35 (nette dalle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561), di cui L. 3,50 pei soli viveri e L. 0,85 per il pane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà vigore fino al 31 marzo 1936.

Roma, 20 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro delle finanze: DI REVEL. *Il Ministro delle colonie*: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, il 12 *agosto* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 13 *Colonie, foglio n.* 263. — GIROTTI.

Avvertenza.

Il presente decreto è applicabile anche ai sergenti maggiori, sergenti, caporali, soldati e gradi corrispondenti del corpo di spedizione metropolitano, dislocati in Eritrea, ai sensi dell'art. 58 dell'ordinamento militare del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato col R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 805. — COLONIE. — **Decreto interministeriale che disciplina i compiti del deposito centrale per le truppe coloniali e della base principale di Napoli.** — (Gabinetto). — 5 settembre 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'art. 2 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3092 relativo alla costituzione del deposito centrale per le T. C. in Napoli;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1933, col quale è stata approvata l'« Istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le T. C. in Napoli e sue relazioni coi corpi e servizi del R. esercito » e le successive modificazioni;

Considerata la necessità di stabilire norme di carattere contingente nei riguardi dei movimenti di personali e di materiali per le colonie dell'A. O. o da esse provenienti;

Di concerto col Ministro della guerra;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa nei riguardi delle sole colonie dell'A. O., l'applicazione delle disposizioni contenute nella « Istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le T. C. in Napoli e sue relazioni coi corpi e servizi del R. esercito », circa la determinazione dei compiti del predetto deposito relativi all'avviamento e rimpatrio del personale, ai rifornimenti di materiali ed al servizio imbarchi e sbarchi.

I compiti inerenti a tali servizi sono ripartiti fra il comando della base di Napoli ed il deposito centrale per le T. C. in Napoli, secondo quanto è stabilito dai seguenti articoli.

Art. 2.

Il comando della base di Napoli provvede a dirigere e regolare il movimento per mare del personale e dei materiali per le colonie dell'A. O. salvo le eccezioni previste dall'articolo 4.

Con tali eccezioni spetta, quindi, al detto comando:

a) di impartire gli ordini per gli imbarchi e sbarchi di personale e di materiali alla commissione allestimento imbarchi e sbarchi di Napoli che costituisce l'organo esecutivo del detto servizio;

b) di stabilire le precedenze da dare agli imbarchi e sbarchi di personale e di materiali, in base alla loro urgenza, previa richiesta, nei casi dubbi, di immediate istruzioni al ministero delle colonie e all'ufficio trasporti del comando del corpo di S. M.;

c) di prenotare, in mancanza di spazio e di posti sui piroscafi noleggiati, il cubaggio ed i posti di classe presso le società di navigazione sovvenzionate.

Art. 3.

La commissione allestimento imbarchi e sbarchi del porto di Napoli, in conformità degli ordini ricevuti dal locale comando della base, provvede agli imbarchi e sbarchi di personale e materiali di ogni specie, comprese le armi, le munizioni e gli esplosivi, nonchè dei quadrupedi diretti agli enti militari e civili, nelle colonie dell'A. O. o da essi provenienti, salvo quanto rientra nella competenza del deposito centrale per le T. C. in Napoli, a mente del successivo articolo 4.

Art. 4.

Il deposito centrale per le T. C. in Napoli segnala al comando della base il quantitativo del personale militare e di materiali da inviare in A. O. indicandone il grado di urgenza. Per le *urgenze* ne specifica il motivo e l'autorità che ha emanato l'ordine.

Provvede inoltre:

a) all'imbarco, sui piroscafi in linea, del personale civile dell'amministrazione coloniale oppure destinato ad enti coloniali;

b) all'immagazzinamento — con personale e mezzi propri o mediante contratto con impresa del luogo da approvarsi dal ministero delle colonie — dei materiali acquistati direttamente dall'amministrazione coloniale e che dovranno affluire nelle colonie dell'A. O.;

c) alla spedizione, con piroscafi di linea, di quei materiali speciali della amministrazione coloniale che richiedono particolari cure nell'imballaggio e nel carico od apposita assicurazione;

d) alla spedizione in A. O. di materiali di pertinenza dell'amministrazione coloniale non forniti dal ministero della guerra e che partano da porti nei quali detto ministero non abbia propri organi per il servizio imbarchi;

e) in qualunque caso, al pagamento delle spese relative al personale civile di cui alla lettera *a*), a quelle di trasporto da magazzino a sotto bordo ed a quelle di stivaggio per i materiali di cui alla lettera *b*), nonchè a tutte le altre spese concernenti i materiali di cui alle lettere *c*) e *d*).

Art. 5.

Rimangono ferme tutte le altre attribuzioni di carattere matricolare ed amministrativo fissate dalla sopracitata « Istruzione » per il deposito centrale T. C., nei riguardi del personale civile e militare destinato in A. O. negli organi dell'amministrazione civile coloniale o nelle truppe coloniali.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore fino al 30 giugno 1936.

Roma, 5 settembre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro della guerra*: BAISTROCCHI.

p. *Il Ministro delle colonie*: LESSONA.

N. 806. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1717. – Determinazione degli stabilimenti automobilistici del R. esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 5 settembre 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 230, del 2 ottobre 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 17 aprile 1930, n. 458, concernente l'istituzione del servizio tecnico automobilistico, la sua organizzazione e il suo funzionamento;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sull'ordinamento del R. esercito, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2110;

Ritenuta la necessità, in relazione alle esigenze del servizio, di rendere autonoma la sezione staccata di Torino, dall'officina automobilistica Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stabilimenti automobilistici del Regio esercito costituiti in dipendenza della legge 17 aprile 1930, n. 458, vengono definiti come segue:

a) una officina automobilistica Regio esercito;

b) una sezione staccata dell'officina automobilistica Regio esercito;

c) un ufficio autonomo degli approvvigionamenti automobilistici del Regio esercito.

Art. 2.

Le attribuzioni dei tre enti specificati nell'articolo precedente e le norme per l'applicazione del presente decreto, che entra in vigore dal 1° luglio 1935, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 98. — MANCINI.

N. 807. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto del Capo del Governo. – Attribuzioni ed ordinamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.** — (Gabinetto). — 23 settembre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 237, del 10 ottobre 1935 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

Visto il R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176, che approva il regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra predetta;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935, n. 1374, relativo alla costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

Ritenuta la necessità di emanare norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto circa le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

TITOLO I.

Attribuzioni e facoltà del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 1.

Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra:

a) predispone, gradua, attiva e dirige la mobilitazione civile degli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

b) armonizza e coordina i programmi delle lavorazioni occorrenti alle Forze armate ed alle altre Amministrazioni

dello Stato, commisurandoli alle possibilità produttive delle industrie nazionali ed alla urgenza ed importanza delle necessità contingenti;

c) designa e ripartisce, tra le Amministrazioni interessate, le fonti di produzione per l'espletamento delle relative commesse;

d) esercita, attraverso un apposito ufficio, la necessaria azione calmieratrice e di revisione sui prezzi di produzione;

e) disciplina e controlla, d'intesa con le competenti Amministrazioni statali, l'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti industriali necessari agli stabilimenti di cui alla lettera *a*) — siano essi, o non, civilmente mobilitati — nonchè agli stabilimenti statali, e impartisce disposizioni per la loro ripartizione;

f) provvede, attraverso le Amministrazioni statali che saranno designate dal Commissariato generale e con gli appositi mezzi da stanziarsi nei rispettivi bilanci, alla formazione delle scorte da tenere a diretta disposizione del Commissariato generale;

g) disciplina e controlla la consistenza e la formazione delle scorte, giacenze e riserve indispensabili agli stabilimenti di cui alla lettera *a*) — siano essi, o non, civilmente mobilitati;

h) provvede, attraverso le Amministrazioni statali che saranno designate dal Commissariato generale e con gli appositi mezzi da stanziarsi nei rispettivi bilanci, all'approvvigionamento di prodotti finiti di fabbricazione estera e di speciali caratteristiche tecniche, che comunque necessiti avere a disposizione;

i) esercita sugli stabilimenti di cui alla lettera *a*) — siano essi, o non, civilmente mobilitati — ogni necessario controllo, sia disciplinare che tecnico, inteso ad assicurare il massimo rendimento, produttivo ed economico, delle lavorazioni;

l) provvede e sovraintende, d'intesa coi Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni, all'addestramento della mano d'opera complementare, sia presso gli stabilimenti interessati, sia presso appositi « Centri di formazione maestranze ».

In ogni caso i provvedimenti del Commissariato generale, dai quali possono derivare effetti finanziari, o che rendano necessaria la disponibilità di divise, saranno preventivamente concordati col Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per quanto concerne le attribuzioni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, ogni determinazione disposta dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, in applicazione dell'art. 24 (2° capoverso) del regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, dovrà essere comunicata ai Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni e delle corporazioni, per le necessarie partecipazioni alle autorità civili e militari territoriali, agli uffici periferici ed alle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 3.

In relazione alla lettera *c*) dell'art. 1, nessuna Amministrazione dello Stato, centrale o periferica, ha facoltà di dare commesse a stabilimenti industriali privati che non siano designati dal Commissariato generale.

In ogni caso le Amministrazioni in parola, ciascuna per le commesse di rispettiva competenza, conservano intera la propria responsabilità tecnica e amministrativa.

Art. 4.

Per quanto concerne gli approvvigionamenti dall'estero, che risultino indispensabili agli stabilimenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 — siano essi, o non, civilmente mobilitati — e le conseguenti operazioni di trasporto, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra concorderà, coi Ministeri delle comunicazioni e delle corporazioni e con la Sovraintendenza allo scambio delle valute, i modi più acconci per accentrare, semplificare e accelerare la procedura delle importazioni.

Art. 5.

Per tutte le questioni inerenti all'igiene del lavoro, alla protezione e sicurezza dei lavoratori, all'applicazione e interpretazione delle norme di legislazione sociale e dei contratti

collettivi di lavoro, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra si varrà dell'opera di un proprio « ufficio », costituito d'intesa col Ministero delle corporazioni e con funzionari dello stesso Ministero. Questi seguitano a far parte dei propri ruoli organici, senza esservi in alcun modo sostituiti, conservando ogni diritto in materia di assegni, avanzamento e pensione.

Titolo II.

Ordinamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 6.

Sono organi del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra:

— la Direzione superiore per le fabbricazioni di guerra;
— il Segretariato generale;
— il Servizio ispettivo delle fabbricazioni di guerra;
— il Servizio della mobilitazione industriale;
— la Giunta centrale (consultiva).

Art. 7.

La Direzione superiore delle fabbricazioni di guerra è retta da un direttore superiore e sovraintende a tutti i servizi inerenti alle attività del Commissariato generale.

Il Segretariato generale, alla dipendenza del direttore superiore, è organo centrale direttivo per i servizi anzidetti, ed è retto da un segretario generale.

Il Servizio ispettivo delle fabbricazioni di guerra, alla dipendenza del direttore superiore, assolve compiti ispettivi per i servizi stessi, a mezzo di ispettori delle febbricazioni di guerra.

Art. 8.

Il Servizio della mobilitazione industriale, di cui è a capo il segretario generale, assolve i compiti relativi al controllo di cui al comma *i*) dell'art. 1.

Esso dispone e si vale dell'opera:

a) degli uffici centrali della mobilitazione industriale, presso il Segretariato generale;

b) degli ispettori delle fabbricazioni di guerra di cui all'art. 7;

c) delle Delegazioni interprovinciali delle fabbricazioni di guerra;

d) del Servizio osservatori industriali di cui all'art. 7 del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il Servizio degli osservatori industriali.

Art. 9.

La Giunta centrale è organo consultivo e di studio del commissario generale per tutte le questioni inerenti alle fabbricazioni di guerra, che il commissario stesso crederà, volta per volta, di sottoporle.

Essa è presieduta dal commissario generale e si compone:

— del sovraintendente allo scambio delle valute;

— di quattro rappresentanti confederali (due degli industriali, due dei lavoratori dell'industria), nominati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su designazione del Ministro per le corporazioni, d'intesa col commissario generale;

— di esperti, nominati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su designazione del commissario generale, fra persone che abbiano competenza specifica in questioni attinenti alle lavorazioni di guerra e all'impiego dei mezzi e del personale all'uopo necessari;

— del rappresentante del Ministero delle finanze;

— dei direttori generali dell'industria, del commercio e del lavoro, previdenza e assistenza del Ministero delle corporazioni;

— del direttore superiore delle fabbricazioni di guerra, di cui all'art. 7;

— del capo della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa.

Per l'esame di particolari argomenti e questioni, il commissario generale ha facoltà di chiedere l'intervento nella Giunta di quei delegati delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti confederali, nonchè di quegli altri esperti che riterrà, volta per volta, opportuno di convocare.

Il commissario generale ha facoltà di costituire, in seno alla Giunta, delle « sezioni » corrispondenti alle diverse attività che essa sarà chiamata ad esplicare nel campo consultivo.

Per la raccolta, il coordinamento e lo studio delle questioni sulle quali la Giunta centrale è chiamata ad esprimere il suo parere e per l'approntamento, attraverso la rilevazione ed elaborazione statistica od ogni altro mezzo ritenuto idoneo, dei dati relativi ai prezzi di produzione, di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, la Giunta centrale dispone di una propria Segreteria. Questa dipende direttamente dal direttore superiore di cui all'art. 7 e svolge la propria attività in armonia con le direttive generali impartite dallo stesso direttore superiore ai servizi dipendenti.

Art. 10.

L'ordinamento interno dei vari organi, centrali e periferici, del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sarà stabilito dal commissario generale. Analogamente dicasi per quanto riguarda i compiti e le norme di funzionamento degli organi stessi.

Art. 11.

Il personale addetto al servizio della mobilitazione industriale, di cui all'art. 8, avrà libero accesso in tutti gli stabilimenti industriali del Paese e facoltà di raccogliere ogni necessaria informazione, con gli stessi vincoli di cui agli articoli 11 e 12 del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il Servizio degli osservatori industriali.

Art. 12.

Al personale di cui all'articolo precedente sarà corrisposto, per sopraluoghi presso stabilimenti ed organi industriali, in

sostituzione della indennità di missione, un assegno mensile commisurato su di una somma globale, da stabilirsi dal commissario generale di concerto col Ministro per le finanze, e ragguagliato all'attività effettivamente svolta dal personale stesso ed alla dislocazione ed entità degli stabilimenti sottoposti a controllo.

Art. 13.

Ai mezzi di viaggio occorrenti per il personale direttivo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, e per quello addetto al servizio della mobilitazione industriale, sarà provveduto a richiesta del commissario generale, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257.

Art. 14.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione del ruolo organico di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 14 luglio 1935, n. 1374.

Art. 15.

Il presente decreto andrà in vigore, ad ogni effetto, dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

N. 808. — TRASPORTI. — **Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Pisa.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio trasporti). — 16 ottobre 1935 - Anno XIII.

Sotto la data del 1° novembre p. v. è istituito, in Pisa, un comando militare permanente di stazione con il seguente organico:

Ufficiali (del ruolo « M » N. 2 (di cui uno capitano);
Sottufficiali . . . . . » 2;
Truppa . . . . . » 5.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 809. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (gruppo C).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 settembre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 229, del 1° ottobre 1935 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3214, relativo all'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931 n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice agente dei Centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo *C*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite massimo è elevato di 4 anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto

dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del* 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, e lo abbiano prestato.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito agrario, rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del competente ufficio del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che l'inscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale dei Fasci all'Estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'Estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di reparti delle dette forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od impedimenti che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente i servizi sanitari che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui l'ufficiale stesso o il dirigente i servizi sanitari dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454. Detti invalidi però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10° stato di famiglia rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione della autorità militare da cui essi dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non perverranno corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono

essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui i concorrenti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma. La prova orale avrà, invece, luogo presso un centro rifornimento quadrupedi.

I giorni in cui avranno inizio le dette prove saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425, lorde, oltre — per coloro che vi abbiano diritto — l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali as-

segni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE.

I. — *Agraria.*

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

II. — *Estimo rurale.*

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principi fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la commissione esaminatrice crederà di permettere.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Le domande verteranno su principi di agronomia, agricoltura, economia, estimo, contabilità, legislazione e zootecnia. Si discuteranno infine gli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 810. — RECLUTAMENTO. — **Ufficiali del R. esercito ammessi a frequentare il secondo corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio del corpo della R. guardia di finanza.** — (Gabinetto). — 17 settembre 1935 - Anno XIII.

Si porta a conoscenza degli enti dipendenti il seguente decreto del Ministro per le finanze, in data 17 settembre 1935-XIII, pari oggetto della presente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1935, che approva le norme di concorso per l'ammissione di 10 tenenti in s.p.e. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato (ufficiali commissari) del R. esercito al corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio della R. guardia di finanza (dispensa 29ª del *giornale militare ufficiale* del c. a.);

Visto l'art. 6 del su citato decreto:

Decreta:

I sottonotati tenenti in s.p.e. sono ammessi a frequentare il secondo corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio del corpo della R. guardia di finanza, che avrà inizio il 16 ottobre 1935 presso la scuola di applicazione per ufficiali in Roma:

1. PAONI Beniamino, R.C.T.C. della Libia.
2. IODICE Alfonso, direzione di commissariato militare del corpo d'armata di Napoli.
3. PICCOLO Vincenzo, 239° reggimento fanteria « Pesaro ».
4. BUCCIERO Domenico, 16° reggimento fanteria « Savona ».

5. MORELLO Aldo, 33° reggimento fanteria « Livorno ».
6. PICONE Armando, 52° reggimento fanteria « Alpi ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: P. DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1935 - Anno XIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 91. — GUALTIERI.

N. 811. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla nomina ed alla sostituzione di alcuni membri della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 19 settembre 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118, 30 dicembre 1929, n. 2431, e 25 febbraio 1935, n. 345, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale per i collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e varii, occorrenti alle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta, e successive modificazioni:

Viste le designazioni del Ministero delle corporazioni, di cui alla lettera 19 luglio 1935-XIII, n. 8404/3994;

Decreta:

Art. 1.

Il marchese dott. GERINI Carlo è chiamato a far parte, quale membro effettivo, della commissione centrale per i

collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato, in rappresentanza della confederazione fascista degli agricoltori, in sostituzione del prof. MAROZZI Antonio, senatore del Regno.

Art. 2.

Il prof. dott. RINOLDI Luigi ed il prof. MANGO Achille sono chiamati a far parte della predetta commissione, quali membri supplenti, in rappresentanza rispettivamente della confederazione fascista degli industriali e della confederazione fascista degli agricoltori.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 settembre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1935 - *Anno XIII Guerra, registro n.* 24, *foglio n.* 394. — CAVALLARI.

N. 812. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 ottobre 1935 - Anno XIII.

In relazione agli articoli 5 e 12 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 (circ. 90 del *giornale militare* 1928) ed ai numeri 1, 2, 3 e 4 della circolare 531 del *giornale militare* stesso anno, questo ministero dispone quanto segue:

1. I sottotenenti maestri di scherma che, raggiungendo il limite di età di 55 anni nel 1936, aspirino, ai sensi dell'art. 12 del citato R. decreto-legge 2715 al passaggio nel ruolo dei maestri civili, ne faranno, su carta da bollo da L. 6, domanda al ministero della guerra, corredandola eventualmente dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti relativi ai diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale è stato sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

2. I comandi di corpo inoltreranno le istanze, corredate da copia dello stato di servizio, per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali, dopo avere espresso in calce il proprio parere, le rimetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili), in modo che vi giungano non oltre il 25 novembre p. v.

I comandi di corpo, ricevuta dal ministero comunicazione di accoglimento di dette istanze, provvederanno poi a concedere tempestiva congrua licenza ai dipendenti sottotenenti maestri di scherma interessati, i quali dovranno presentarsi davanti l'apposita commissione, presso il collegio militare di Roma, per essere sottoposti alla speciale visita medica ed eventualmente agli esperimenti di cui al successivo n. 4.

3. La commissione per gli esperimenti intesi ad accettare l'idoneità dei predetti sottotenenti al passaggio nel ruolo dei maestri civili per il corrente anno sarà costituita come segue:

Colonnello di fanteria PIAZZONI Sandro, *presidente.*

Ten. colonn. di S. M. DE BLASIO Ettore, *membro.*

Maggiore medico BERTINETTI Marcellino, *membro.*

Maggiore medico CASSINIS Ugo, *membro.*

Maestro civile di scherma POMPONIO Antonino, *membro* con solo voto consultivo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto di voto, un capitano del collegio militare di Roma.

4. Per quanto riguarda le modalità per lo svolgimento degli esperimenti e per il conferimento dei posti in base al risultato degli esperimenti stessi, valgano le seguenti norme:

La commissione si riunirà il 5 dicembre p. v. presso il collegio militare di Roma, e, dopo aver preso visione delle singole domande, sottoporrà anzitutto gli interessati a speciale visita medica, al fine di accertare se conservino le attitudini fisiche per ben disimpegnare le funzioni di maestro di scherma nel R. esercito.

Il risultato di tale visita è inappellabile.

Gli aspiranti riconosciuti idonei alla visita medica saranno sottoposti ai seguenti esperimenti per l'accertamento delle necessarie attitudini professionali:

a) svolgimento di una lezione di scherma per una delle tre armi a scelta della commissione;

b) assalto in un'arma scelta dalla commissione stessa.

La commissione delibererà a maggioranza di voti circa l'idoneità di ogni concorrente al passaggio nel ruolo dei maestri civili e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I candidati dichiarati idonei saranno iscritti in una graduatoria di merito, in base al punto di classificazione.

In detta graduatoria, a parità di classificazione, avranno la preferenza, nell'ordine, i candidati in possesso dei requisiti di cui al sopracitato art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Dello svolgimento degli esperimenti verrà redatto apposito verbale.

La graduatoria sarà inviata per l'approvazione al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 813. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio storico). — 16 ottobre 1935 – Anno XIII.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931 e 299 del *giornale militare* 1935:

Comando del corpo di stato maggiore (Ufficio storico):

« Storia militare della colonia Eritrea » - Vol. I - Edizione 1935-XIII.

N. categorico 3507; prezzo di copertina L. 18.00.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta direttamente all'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, inviando anticipato il relativo importo, più le spese postali. Gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate dello Stato in servizio ed in congedo che intendessero usufruire dello sconto loro concesso del 35%, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 814. — RECLUTAMENTO. — **Trasferimento nel corpo automobilistico di ufficiali in S. P. E.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 16 ottobre 1935 - Anno XIII.

Con R. decreto legge in corso di pubblicazione, verrà costituito il corpo automobilistico con due ruoli: comando e mobilitazione.

I ruoli saranno formati negli anni 1935-1936 e 1937, con ufficiali da trarsi dalle varie armi e che ne abbiano fatto domanda.

Dopo la formazione del ruolo comando, il fabbisogno annuo degli ufficiali in S.P.E. per detto ruolo verrà tratto dai subalterni delle varie armi e dai sottotenenti provenienti dai sottufficiali automobilisti con le norme che in seguito verranno emanate.

L'organico degli ufficiali del corpo automobilistico, è il seguente:

GRADO	TOTALE	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	7	7	—
Tenenti colonnelli	25	15	10
Maggiori	50	34	16
Capitani	158	120	38
Tenenti e sottotenenti.	145	145	—

Di tale organico 1/3 verrà ricoperto con trasferimenti da effettuarsi entro il 1935, 1/3 sotto la data del 1° gennaio 1936 ed 1/3 sotto la data 1° gennaio 1937.

Potranno inoltrare domanda di trasferimento, indipendentemente dalla loro anzianità di grado, tutti gli ufficiali in S.P.E. delle quattro armi, comunque in servizio presso i vari corpi, specialità ed enti metropolitani e coloniali.

Per norma degli aspiranti, si avverte però che fino al 1° gennaio 1938 non avranno luogo promozioni di ufficiali trasferiti nel corpo automobilistico, tranne le eventuali promozioni a colonnello, di cui alla nota 1 dello specchio seguente.

Le aliquote organiche proporzionali degli ufficiali delle quattro armi, per la formazione dei ruoli del corpo automobilistico, risultano dal seguente specchio:

GRADO	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	TOTALI
RUOLO COMANDO					
Colonnelli.....	3	1	2	1	7 (1)
Ten. colonnelli...	8	1	4	2	15
Maggiori.....	20	2	9	3	34
Capitani.....	70	5	35	10	120
Subalterni.....	76	6	40	11	133 (2)

(1) Qualora negli anni 1935-936 e 1937 non riuscisse possibile addivenire al trasferimento delle aliquote di colonnelli delle quattro armi, stabilite per ciascuno degli anni stessi, si fa luogo, in sostituzione dei colonnelli, al trasferimento di altrettante aliquote di tenenti colonnelli delle armi suddette, già iscritti nel quadro di avanzamento della propria arma e che saranno promossi colonnelli all'atto del trasferimento nel corpo automobilistico.

(2) Al totale di 133 vanno aggiunti 12 posti per subalterni provenienti dai sottufficiali.

GRADO	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Totali
RUOLO MOBILITAZIONE					
Ten. colonnelli ...	6	1	2	1	10
Maggiori	10	1	4	1	16
Capitani.....	25	1	10	2	38

Le anzidette aliquote potranno però essere variate a giudizio insindacabile del Ministro, qualora il numero degli aspiranti idonei al trasferimento di qualche arma, risultasse in eccesso o in difetto rispetto alle aliquote stesse.

Il ruolo mobilitazione, per gli anni 1935-1936 e 1937, sarà costituito con ufficiali già appartenenti ai ruoli mobilitazione delle quattro armi, oppure con ufficiali dei ruoli comando di dette armi destinati ad essere trasferiti nei ruoli mobilitazione d'autorità oppure a domanda.

Dopo la formazione il ruolo mobilitazione verrà alimentato con ufficiali del ruolo comando del corpo automobilistico in modo analogo a quanto si effettua nei ruoli mobilitazione delle quattro armi.

Le domande degli aspiranti al trasferimento nel corpo automobilistico (ruolo comando e ruolo mobilitazione) saranno esaminate da apposita commissione nominata dal Ministro della guerra.

La commissione propone al Ministro gli aspiranti che ritiene idonei al trasferimento. Il Ministro, con giudizio insindacabile, sceglie gli aspiranti che debbono essere trasferiti.

Il trasferimento nel corpo automobilistico è definitivo.

Potranno essere titoli di preferenza per l'ammissione al ruolo:

a) l'essere in possesso della licenza di scuola media superiore, e, per quanto concerne gli ufficiali superiori, il provenire dai corsi regolari di studi militari previsti per le singoli armi o dagli ufficiali di complemento;

b) l'appartenere a reparti o servizi automobilistici o motorizzati;

c) l'avere prestato servizio in reparti automobilistici, in unità motorizzate od in stabilimenti d'artiglieria, del genio od automobilistici con mansioni tecniche ed aver riportato nelle note caratteristiche, per detti servizi, giudizi decisamente favorevoli;

d) l'aver frequentato con esito favorevole un corso superiore od inferiore automobilistico.

Gli aspiranti dovranno pertanto elencare nella domanda i titoli dei quali sono in possesso.

Le domande, corredate dai libretti personali degli aspiranti stessi, dovranno pervenire a questo ministero - ispettorato del materiale automobilistico: non oltre il 31 ottobre corrente anno per gli ufficiali dislocati nel territorio del Regno e della Libia; non oltre il 30 novembre c. a. per gli ufficiali dislocati in A. O. (per questi ultimi non sarà inviato il libretto personale).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 815. — RECLUTAMENTO. — **Nomina di sottufficiali a sottotenente in s. p. e. nel corpo automobilistico.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 16 ottobre 1935 - Anno XIII.

1. — Nella formazione dei ruoli organici dei subalterni del «Corpo automobilistico» è prevista un'aliquota di 12 sottotenenti provenienti dai sottufficiali, con carriera limitata al grado di capitano. Tale aliquota verrà coperta con la nomina a sottotenente in S.P.E. di sottufficiali attualmente appartenenti ad enti automobilistici (operai compresi), da effettuarsi per 2/3 entro il corrente anno, e per il rimanente terzo durante l'anno 1936-XIV.

2. — Per conseguire la nomina a sottotenente in S.P.E. nel « Corpo automobilistico » i sottufficiali devono:

a) contare almeno *sette* anni di servizio presso enti automobilistici (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo), di cui almeno *quattro* in reparti automobilistici;

b) non avere oltrepassato il 32° anno di età alla data del 31 dicembre 1935.

In deroga a tale limite di età possono essere nominati sottotenenti, limitatamente però all'aliquota di posti d'organico prevista per l'anno corrente, i sottufficiali delle classi 1899 e 1900 che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918, *in reparti di prima linea;*

c) essere stati designati dalle autorità gerarchiche;

d) aver frequentato, con esito favorevole, un breve corso pratico di accertamento della loro capacità professionale, che sarà svolto presso l'8° centro automobilistico in Roma, dal 15 novembre al 15 dicembre p. v.

3. — La nomina ad ufficiale, per i sottufficiali ammogliati o vedovi con prole, non è subordinata alla presentazione dell'atto notorio relativo alla costituzione della rendita dotale, prevista dal n. 4 della circolare 438 *giornale militare* 1934.

4. — La designazione per l'ammissione al corso sarà fatta dalle autorità gerarchiche, con criterio di rigorosa scelta. *La scelta dovrà cadere sui soli elementi che, oltre a soddisfare alle condizioni di cui al n.* 2, *siano in possesso di qualità morali, culturali e di carattere veramente spiccate, e che diano sicuro affidamento di divenire ottimi istruttori ed educatori.*

5. — I nomi dei sottufficiali designati per l'ammissione al corso saranno segnalati a questo ministero, ispettorato del materiale automobilistico, non oltre il 31 ottobre c. a., dalle seguenti autorità:

Comandi di corpo d'armata: per i rispettivi centri automobilistici, per l'officina automobilistica R. esercito di Bologna, per l'ufficio autonomo approvvigionamenti automobilistici R. esercito, Torino;

Governo della Libia: per le unità metropolitane e coloniali dislocate in quella colonia;

Comando superiore A. O.: per le unità ed enti metropolitani e coloniali dislocati in Eritrea;

Governo della Somalia: per le unità metropolitane e coloniali dislocate in Somalia.

Per ciascun sottufficiale saranno trasmessi i documenti caratteristici, qualora in possesso delle autorità proponenti, ovvero sarà indicato l'ente che ha in forza matricolare il sottufficiale.

6. — Le autorità, incaricate di comunicare a questo ministero i nomi dei sottufficiali designati, disporranno che i medesimi siano fatti affluire presso l'8° centro automobilistico, Roma:

il giorno 14 novembre p. v. i sottufficiali dislocati in Patria;

entro la prima quindicina di novembre p. v. i sottufficiali dislocati nelle colonie.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N.°816. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 16 ottobre 1935 - Anno XIII.

La fornitura dei lubrificanti auto, occorrenti a tutti gli enti dell'esercito è stata affidata, fino al 30 giugno 1936, all'A.G.I.P. servizio lubrificanti (ex ROMSA).

1. — *Tipi e prezzi dei lubrificanti.*

I tipi dei lubrificanti ed i corrispondenti prezzi sono i seguenti:

ITALOIL L denso	L. 300
» L semidenso	» 300
» L fluido	» 300
» lubrivite (olio 600 C.)	» 300
» composto per cambi e diff. . . .	» 230
Grasso LUBRIFIX S.R.M.	» 215

I prezzi s'intendono per 100 Kg. netti di merce, incluse la tassa di vendita, dazi, ecc., resa franca di ogni spesa alla sede degli enti richiedenti, imballaggio gratis con prelevamenti normalmente in fusti ed eccezionalmente in latte da Kg. 18.500 netti.

Qualora però vengano introdotte variazioni all'importo delle tasse fiscali oggi vigenti sui lubrificanti, i prezzi di cui sopra si intendono soggetti a tale variazione, che verrà comunicata di volta in volta a mezzo di circolare sul *giornale militare*.

Per le zone franche del Regno il prezzo dei lubrificanti dovrà essere sempre diminuito della tassa di vendita e dei diritti doganali, facendo figurare la diminuzione in fattura.

Le caratteristiche dei lubrificanti risultano dall'allegato numero 3.

2. — *Modalità di prelevamento.*

I depositi della ditta ai quali gli enti prelevatari dovranno esclusivamente rivolgere le loro richieste sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 5).

A tali depositi faranno capo gli enti dislocati nelle stesse località; gli enti stanziati in località diverse, si rivolgeranno invece al deposito più vicino, il quale provvederà, a spese e rischio della ditta fornitrice, alla spedizione dei lubrificanti con consegna franco vagone stazione ferroviaria d'arrivo.

I rifornimenti dovranno essere eseguiti mediante « richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevante o da chi ne fa le veci, munite di data e di bollo d'ufficio, numerate progressivamente e indicanti il corpo d'armata dal quale l'ente dipende.

In dette richieste, dovrà sempre farsi menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra l'ente prelevatario, della nomenclatura e qualità dei lubrificanti, nonchè del capitolo del bilancio sul quale dovrà gravare la relativa spesa.

Il tracciato da unirsi sarà conforme al modello annesso (allegato n. 1).

I quantitativi dei lubrificanti che verranno richiesti dovranno essere indicati in numero di recipienti completi (fusti e latte).

Invece le fatture che emetterà la ditta dovranno indicare in chilogrammi i pesi netti delle materie fornite.

Il deposito, nel soddisfare sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo e la qualità dei lubrificanti consegnati su appositi buoni di distribuzione a due tagliandi A e B di cui all'unito modello (allegato n. 2) e che hanno la destinazione appresso indicata.

All'atto della consegna dei lubrificanti il deposito farà apporre sui predetti tagliandi dei buoni di distribuzione la firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce trattenendo il tagliando A, e consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando B, che resterà presso lo stesso ente prelevatario.

Per le spedizioni fatte per ferrovia in sostituzione della firma di chi effettua il ritiro sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui tagliandi dei buoni di distribuzione dovranno essere sempre richiamati il numero della richiesta di prelevamento nonchè la data dell'effettivo ritiro della merce.

Ad ogni richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più tagliandi di buoni di distribuzione a seconda che le materie siano state consegnate in una o più volte.

Resta precisato che il computo di tempo nei riguardi del successivo comma 3° dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna alla ditta, sia a mano che a mezzo di posta, delle richieste di prelevamento.

Per la consegna a mezzo posta, verrà considerato quale giorno di consegna il terzo giorno a partire dalla data del timbro postale di partenza.

Le richieste di prelevamento dovranno essere trasmesse dagli enti prelevatari ai depositi della ditta entro i primi cinque giorni di ciascun mese, e dovranno essere soddisfatte entro il mese in cui le richieste stesse saranno presentate.

Le richieste dipendenti da eventuali straordinarie necessità di servizio, o da momentanee esigenze, potranno essere date in una data qualsiasi, e dovranno essere soddisfatte nel periodo massimo di 10 giorni, a partire dalla data di consegna della richiesta al deposito della ditta, al quale dovrà però essere fatto cenno della straordinarietà od urgenza del prelevamento.

3. — *Penalità pel ritardo nella consegna.*

In caso di ritardo nelle consegne o di rifiuto dei prodotti consegnati, dovrà applicarsi l'art. 4 dei capitoli generali d'oneri per i contratti relativi alle provviste pel servizio del materiale di artiglieria, con l'avvertenza che la penalità progressiva di cui al paragrafo 20 di detti capitolati generali s'intende stabilita per ogni giorno di ritardo fino a raggiungere il 10 per cento dell'importo della richiesta, dopo di che rimane in facoltà del prelevatario di provvedere all'acquisto in danno a norma del paragrafo 22 dei capitolati generali stessi, ferme sempre restando le altre facoltà di cui al paragrafo 19 dei richiamati capitolati generali.

4. — *Imballaggi.*

Il peso utile da considerarsi sarà quello netto, escluso cioè il peso del recipiente, verificato all'atto della consegna per gli enti dislocati nella località ove trovansi i depositi della ditta; per gli altri enti sarà invece quello ricavato dai documenti rilasciati dalle autorità ferroviarie all'atto dello svincolo.

I recipienti, che saranno forniti dall'assuntore senza compenso di sorta, rimarranno di proprietà dell'amministrazione militare, e verranno perciò assunti in carico dagli enti prelevatari.

Sia tenuto presente che non sono ammessi prelevamenti di lubrificante contenuti in imballaggi di tipi differenti da quelli stabiliti dal contratto (fusti e latte da Kg. 18.500 e le cui caratteristiche risultano dall'annesso allegato n. 4).

5. — *Prove ed accertamenti.*

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — quando lo riterrà opportuno, facendo prelevare il campione in contraddittorio col rappresentante della ditta, da uno qualunque dei corpi od enti dell'esercito scelto a suo giudizio.

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità dei lubrificanti, affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, un campione del lubrificante di Kg. 10.

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata.

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambe le parti.

Questo ministero indicherà di volta in volta se debbansi effettuare anche prove di comportamento al banco: in questo caso oltre al campione di Kg. 10 dovrà essere prelevato un secondo campione di lubrificante di Kg. 30.

Il campione sarà inviato per il collaudo alla officina automobilistica R. esercito che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilista R. esercito alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la ditta potrà avanzare al ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — una domanda di secondo collaudo, pel tramite dell officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole. Al secondo collaudo, da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di lubrificante da cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante della ditta stessa unitamente ad un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobilistica R. esercito parteciperà alla ditta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'ammissione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di quest'ultimo.

6. — *Penalità per fornitura di lubrificanti non rispondenti alle condizioni tecniche contrattuali.*

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito sfavorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di lubrificante dalla quale venne tratto il campione analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio insindacabile del ministero della guerra, potrà raggiungere il 10 per cento del valore del quantitativo di lubrificante del medesimo tipo acquistato dall'amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo nello stesso corpo d'armata, il prelevamento fiscale precedente, o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto inizio il contratto, e sino alla data della lettera con la quale fu comunicato alla ditta l'esito negativo del collaudo e l'applicazione della multa.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto dei lubrificanti della A.G.I.P. in tutto il territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare il lubrificante (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la società contraente non sia in grado di fornire il lubrificante corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta A.G.I.P. senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 3°;

b) di continuare ad acquistare lubrificanti dalla A.G.I.P. anche nel territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelievo del campione, multando la ditta per i quantitativi di lubrificante del medesimo tipo che ha formato oggetto di contestazione, nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente al collaudo. Tale pena-

lità non sarà più applicata quando la ditta avrà ripreso a fornire lubrificante corrispondente alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite della officina automobilistica R. esercito.

In caso di recidiva sarà in facoltà del ministero della guerra rescindere il contratto, applicando alla ditta contraente una penalità d'importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri, avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della provvista.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati sui campioni del medesimo tipo di lubrificante prelevati da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata purchè il prelevamento del 2° campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negtivo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta, per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi nel corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di lubrificante fornite all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti della A.G.I.P. ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 5, che sono autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

7. — *Pagamento.*

La ditta trasmetterà agli uffici di amministrazione specificati nelle richieste di prelevamento, le fatture dei lubrificanti consegnati ai vari enti prelevatari, in originale e due copie.

Sulle fatture originali e sulle copie dovrà essere apposta rispettivamente la stampigliatura, in modo evidente: originale e copia.

Dovrà essere fatto richiamo nella fattura del numero e della data di richiesta di prelevamento e del numero e della data dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo della fatture e munite le stesse delle di

chiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico, ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. esercito ai fini statistici.

Tale dichiarazione sarà del seguente tenore: « Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta n. . . . in data . . . . »

Il consegnatario:

Il gestore:
(o direttore capo ufficio):

Il capo ufficio amministrazione:

Lo stesso ufficio amministrazione provvederà senz'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per importo di fatture superiori a L. 20.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Fiume a favore della A.G.I.P. servizio lubrificanti (ex R.O.M.S.A.) di Fiume e da accreditarsi in conto corrente a favore della società predetta presso la Banca d'Italia sede di Fiume;

b) per importi minori a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore della società pagabile all'ordine della società stessa dall'ufficio postale di Fiume.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

8. — *Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.*

I prelevamenti di lubrificanti effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari.

E' fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica R. esercito una copia della fattura ai fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

MATRICE
della richiesta di prelevamento

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare 816 *giornale militare* 1935)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ....

IL .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO N. 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO ..... N. .....

La ditta .....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo.....

.....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ....

IL .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando A

SOCIETÀ . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegna al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
consegnata, oppure ricevuta — a mezzo posta — in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .
del corpo d'armata di . . . . . .

Qualità del lubrificante	Quantità Kg.
	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 193 . . .

PER RICEVUTA

(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B

SOCIETÀ . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegna al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
consegnata, oppure ricevuta — mezzo posta — in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .
del corpo d'armata di . . . . . .

Qualità del lubrificante	Quantità Kg.
	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 193 . . .

IL *DIRETTORE* DELLA AZIENDA

. . . . . .

PER RICEVUTA

(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta all'ente prelevatario e rimanere presso lo stesso;

b) Quando il materiale viene spedito all'ente prelevatario, al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO 3.

Caratteristiche fisico-chimiche degli olii minerali per la lubrificazione dei motori di automobile.

Olio minerale fluido.

1. — Dovrà essere raffinato e filtrato; esaminato per trasparenza in una provetta del diametro di m/m 20 dovrà risultare limpido ed esente da sostanze di qualsiasi genere disciolte od in sospensione.

Inoltre 5 cmc. dell'olio esaminato per trasparenza verranno poi trattati con 100 cmc. di benzolo, la miscela dopo essere stata lasciata a riposo per 24 ore verrà filtrata. Sul filtro non dovranno rimanere traccie d'impurità apprezzabili ad occhio.

Non deve contenere un residuo asfaltoso e pecioso superiore al 0,5 %.

La determinazione viene eseguita con la prova di ossidazione per 15 ore a 150°C, prevista dalle norme italiane per il controllo degli olii minerali.

2. — Non deve contenere sostanze grasse vegetali od animali saponificabili.

Scaldando in un tubo a 250° C. per un quarto d'ora 3 cc. di olio con mezzo gr. di sodio ed in un altro tubo la stessa quantità di olio con 4 grammi di potassa o di soda caustica, non dovrà apparire dopo il raffreddamento indizio alcuno di gelatinizzazione.

3. — Non deve contenere sostanze resinose.

4. — Non deve contenere più di 0,01 % di ceneri.

5. — La sua acidità organica calcolata come acido oleico non deve superare 0,1 %.

6. — Non deve contenere traccia di acidi minerali.

7. — Non deve contenere acqua.

8. — *Essicattività.*

Steso in uno strato sottile sopra una lastra di vetro e lasciato per 48 ore in un luogo arieggiato ed al riparo della polvere non dovrà presentare alcun indizio di essicazione.

9. — *Scorrevolezza.*

Mantenuto alla temperatura di 0°C. per un'ora dovrà scorrere visibilmente entro un tubo di vetro ripiegato ad U del diametro di m/m 6 sotto la pressione di 2 metri d'acqua.

10. — *Densità.*

Determinata a 15° C. non dovrà essere superiore a 0,910

11. — *Infiammabilità.*

Il punto di infiammabilità determinato con l'apparecchio Penski-Martens non dovrà essere inferiore a 205° C.

12. — *Viscosità cinematica.*

La viscosità determinata con vischiosimetro Vogelossag dovrà essere:

a 50° C. inferiore a 64 Centistokes (8,5 E);
a 80° C. inferiore a 23 Centistokes (3,2 E);
a 140° C. superiore a 8,50 Centistokes (1,7 E).

Olio minerale semidenso.

1. — Dovrà essere raffinato e filtrato; esaminato per trasparenza in una provetta del diametro di m/m 20 dovrà risultare limpido ed esente da sostanze di qualsiasi genere disciolte od in sospensione.

Inoltre 5 cmc. dell'olio esaminato per trasparenza verranno poi trattati con 100 cmc. di benzolo; la miscela, dopo essere stata lasciata a riposo per 24 ore, verrà filtrata.

Sul filtro non dovranno rimanere traccie di impurità apprezzabili ad occhio.

Non deve contenere un residuo asfaltoso e pecioso superiore al 0,5 %.

La determinazione viene eseguita con la prova di ossidazione per 15 ore a 150° C. prevista dalle norme italiane per il controllo degli olii minerali.

2. — Non deve contenere sostanze grasse vegetali od animali saponificabili.

Scaldando in un tubo a 250° per un quarto d'ora 3 cc. d'olio con mezzo gr. di sodio ed in un altro tubo la stessa quantità di olio con 4 gr. di potassa o di soda caustica, non dovrà apparire dopo il raffreddamento indizio alcuno di gelatinizzazione.

3. — Non deve contenere sostanze resinose.

4. — Non deve contenere più di 0,01 % di ceneri.

5. — La sua acidità organica calcolata come acido oleico non deve superare 0,1 %.

6. — Non deve contenere traccie di acidi minerali.

7. — Non deve contenere acqua.

8. — *Essicatività.*

Steso in uno strato sottile sopra una lastra di vetro e lasciato per 48 ore in un luogo arieggiato ed al riparo della polvere non dovrà presentare alcun indizio di essicazione.

9. — *Scorrevolezza.*

Mantenuto alla temperatura di 0° C. per un'ora dovrà scorrere visibilmente entro un tubo di vetro ripiegato ad U del diametro di m/m 6 sotto la pressione di 2 metri d'acqua.

10. — *Densità.*

Determinata a 15° C. non dovrà essere superiore a 0,910.

11. — *Infiammabilità.*

Il punto di infiammabilità determinato con l'apparecchio Pensky. Martens non dovrà essere inferiore a 210° C.

12. — *Viscosità cinematica.*

La viscosità, determinata con vischiosimetro Vogelossag dovrà essere:

a 50° C. inferiore a 94 Centistokes (12,5 E);
a 80° C. inferiore a 29,500 Centistokes (4 E);
a 110° C. superiore a 10,200 Centistokes (1,85 E).

Olio minerale denso.

1. — Dovrà essere raffinato e filtrato; esaminato per trasparenza in una provetta del diametro di m/m 20 dovrà risultare limpido ed esente da sostanze di qualsiasi genere disciolte o in sospensione.

Inoltre 5 cmc. dell'olio esaminato per trasparenza verranno poi trattati con 100 cmc. di benzolo; la miscela, dopo essere stata lasciata a riposo per 24 ore, verrà filtrata. Sul filtro non dovranno rimanere traccie d'impurità apprezzabili ad occhio. Non deve contenere residuo asfaltoso e pecioso superiore al 0,5 %.

La determinazione viene eseguita con la prova di ossidazione per 15 ore a 150° C. prevista dalle norme italiane per il controllo degli olii minerali.

2. — Non deve contenere sostanze vegetali od animali saponificabili. Scaldando in un tubo a 250° per un quarto d'ora 3 cc. d'olio con mezzo grammo di sodio ed in un altro tubo la stessa quantità di olio con 4 gr. di potassa o di soda caustica, non dovrà apparire dopo il raffreddamento indizio alcuno di gelatinizzazione.

3. — Non deve contenere sostanze resinose.

4. — Non deve contenere più di 0,01 % di ceneri.

5. — La sua acidità organica calcolata come acido oleico non deve superare 0,1 %.

6. — Non deve contenere traccia di acidi minerali.

7. — Non deve contenere acqua.

8. — *Essicatività.*

Steso in uno strato sottile sopra una lastra di vetro e lasciato per 48 ore in luogo arieggiato ed al riparo della polvere non dovrà presentare alcun indizio di essicazione.

9. — *Scorrevolezza.*

Mantenuto alla temperatura di 0° C. per un'ora dovrà scorrere visibilmente entro un tubo di vetro ripiegato ad U del diametro di m/m 6 sotto la pressione di 2 m. di acqua.

10. — *Densità.*

Determinata a 15° C. non dovrà essere superiore a 0,910.

11. — *Infiammabilità.*

Il punto di infiammabilità determinato con l'apparecchio Pensky-Martens dovrà essere non inferiore a 220°.

12. — *Viscosità cinematica.*

La viscosità determinata con vischiosimetro Vogelossag dovrà essere:

a 50° C. inferiore a 140 Centistokes (19 E);
a 80° C. inferiore a 39 Centistokes (5,2 E);
a 110° C. superiore a 14,90 Centistokes (2,30 E).

Olio lubrivite (600 C.).

1. — Deve essere esente da impurità di qualsiasi genere disciolte od in sospensione.

2. — Non deve contenere sostanze resinose.

3. — Non deve contenere più di 0,01 % di ceneri.

4. — L'acidità organica calcolata come acido oleico non deve superare il 0,1 %.

5. — Non deve contenere traccie di acidi minerali.

6. — Non deve contenere acqua.

7. — Non deve essere essicativo.

8. — Non deve contenere un residuo asfaltoso e pecioso superiore a 1,2 %.

9. — Scorrevolezza: mantenuto per un'ora alla temperatura di 5° C. dovrà scorrere visibilmente in un tubo ripiegato ad U del diametro di m/m 6 sotto la pressione di 2 m. d'acqua.

10. — Non deve contenere sostanze grasse saponificabili in quantità superiore al 5 %.

11. — La densità a 15° C. non deve essere superiore a 0,910.

12. — Il punto d'infiammabilità P. M. non deve essere inferiore a 230° C.

15. — *Viscosità:*

a 50° non superiore a 258,40 Centistokes (34 E);
a 80° non superiore a 72,210 Centistokes (9,5 E);
a 110° non inferiore a 24,540 Centistokes (3,4 E).

Grasso lubrifix S.R.M.

1. — Deve essere costituito esclusivamente da olio minerale raffinato e da sostanze grasse sotto forma di sapone alcalino.

2. — Non deve contenere sostanze inerti nè acidi grassi liberi.

3. — Le sostanze grasse allo stato di sapone calcolate secondo il coefficiente di saponificazione 0,200 debbono trovarsi in quantità minore del 17 %.

4. —Sarà tollerata la presenza di calce libera nella percentuale dell'uno per cento.

5. — L'acqua sarà tollerata nella quantità non eccedente il 5 %, essa deve essere bene incorporata con le materie lubrificanti ed il tutto deve avere l'aspetto di un grasso omogeneo privo di grumi nè dopo fusione e successivo raffreddamento dovrà cambiare il suo stato di omogeneità.

6. — Deve aderire facilmente agli ingranaggi anche alla temperatura di 15° C.

7. — Punto di gocciolamento U superiore a 85° C.

Composto per cambi e differenziali.

1. — Composto di olio minerale puro raffinato e di sostanze grasse sotto forma di sapone alcalino.

2. — Non deve contenere sostanze inerti nè acidi grassi liberi.

3. — Le sostanze grasse allo stato di sapone calcolato secondo il coefficiente di saponificazione, 0,200, debbono trovarsi in quantità minore del 10 %.

4. — L'acqua sarà tollerata nella quantità non eccedente il 3 % essa deve essere bene incorporata con le materie lubrificanti ed il tutto deve avere l'aspetto di un lubrificante omogeneo privo di grumi, nè dopo fusione e successivo raffreddamento dovrà cambiare il suo stato di omogeneità.

5. Deve aderire facilmente agli ingranaggi anche alla temperatura di 15° C.

6. — Punto di gocciolamento Ubbelohde non inferiore a 60° C.

ALLEGATO 4.

Caratteristiche principali dei recipienti.

a) I barili di legno, contenenti approssimativamente kg. 165 netti, hanno sul fondo l'iscrizione della ragione sociale, marchio di fabbrica e la qualità del lubrificante in essi contenuta; sull'altro fondo il peso lordo, la tara, il numero del fusto, il tipo del lubrificante, ed, eventualmente, lo stemma della Finanza ed altre marche per distinguere la spedizione.

I due fondi dei barili contenenti gli Italoil lusso fluido, semidenso e denso, hanno una striscia larga obbliqua azzurra.

b) Le latte contenenti kg. 18,500 di Italoil lusso fluido, semidense e dense e che vengono fornite appaiate, in apposite casse, sono verniciate in alluminio, hanno su una faccia le seguenti iscrizioni:

Dall'angolo sinistro superiore parte obbliquamente verso il mezzo una freccia azzurra sulla quale trova posto una figura di un automobilista; nell'angolo destro superiore, il marchio « AGIP » in bianco su fondo azzurro, circoscritto da un cerchio nero-bianco-nero; a sinistra, il marchio « ROMSA » in bianco su fondo oro, cotenuto in un rombo.

Nel mezzo la dicitura « Italoil Lusso » in carattere bianco-oro-nero su fondo azzurro e le indicazioni del tipo di lubrificante in carattere nero.

In basso la ragione sociale « Raffineria Olii Minerali S. A. » in caratteri neri e « Fiume » in caratteri oro.

Sulla faccia opposta a quella considerata si riscontrano le stesse iscrizioni.

Sulle altre due faccie una striscia verticale azzurra, dal mezzo della quale si stacca un'ala, con l'iscrizione « Italoil » in caratteri oro, intersecata in basso da una striscia orizzontale nera con l'iscrizione « Lusso » in caratteri oro.

Nell'angolo sinistro superiore il marchio « ROMSA » contenuto in un rombo con nel centro il marchio « AGIP ». La coloritura del marchio è uguale a quella su descritta per i due marchi trovantisi sulle altre due faccie.

Le latte contenenti kg. 18.500 di Italoil composto per cambi e di grasso lubrivite e che vengono fornite appaiate, in apposite casse, sono verniciate in blu, hanno su di una faccia le seguenti iscrizioni:

Sull'angolo sinistro superiore una scriscia tricolore obliqua; nell'angolo destro superiore, il marchio « AGIP » in nero su fondo bianco, circoscritto da un cerchio nero, nel centro il marchio « ROMSA » in nero su fondo bianco; contenuto in un rombo.

Inferiormente, una striscia larga, obliqua, gialla attraversante tutta la faccia, con impresso il marchio « ITALOIL » in caratteri rossi e indicazioni del tipo di lubrificante (in carattere nero per il

grasso — in carattere rosso per il lubriflx — con apposito timbro per l'Italoil composto per cambi e lubrivite); in basso la ragione sociale « Raffineria Olli Minerali Fiume » in caratteri bianchi.

Sulla faccia opposta a quella considerata si riscontrano le stesse iscrizioni.

Sulle altre due faccie una striscia larga obbliqua gialla con la scritta, in caratteri neri, « ITALOIL ». Tale scritta manca sulle latte contenenti grasso.

c) *La cassa* di legno contenente le latte su descritte, su un frontale porta scritto il tipo di olio contenuto, sull'altro frontale il marchio, a fuoco: « ROMSA ». I due frontali delle casse che contengono gli Italoil lusso *fluido*, semidenso e denso, sono inoltre divisi in due triangoli uguali, di cui uno di colore azzurro.

ALLEGATO 5.

Elenco dei depositi dell'Azienda Generale Italiana Petroli « A. G. I. P. » Sezione lubrificanti - Fiume.

Torino	M. Gianoli & Coppa, corso Re Umberto, 7.
Alessandria	Dott. Secondo Mignone e Amilio Chiodi, corso Roma, 51.
Milano	Ditta Attilio Cassoni & C., via Monte di Pietà, 1-a.
Verona	Eugenio Avanzini, via Mazzini, 50.
Trieste	Mann & Rossi, piazza Dalmazia, 1.
Bologna	Angelo Muggia & Figlio, via Nazario Sauro, 25, (dep. A.G.I.P. Casalecchio di Reno).
Firenze	Cav. avv. Carlo Sestini, via Rondinelli, 3.
Roma	Ditta Marzano & Fasce, via del Tritone, 125.
Bari	G. I. Nuovo, via Bozzi, 47.
Napoli	S. A. Cutolo, rappresentanze e commissioni, via Chiatamone, 65.
Udine	Attilio Travani, via Savorgnana, 12.
Palermo	Bazan e ing. Ferruzza, via Principe Belmonte, 87.
Cagliari	Dino Devoto, viale Trieste, 63.
Asti	Bossano & Ojoli, piazza Libertà, 1.
Cuneo	Comm. dottor Mario Lessona, piazza Vittorio Emanuele, 5.
Novara	Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto, 1.
Bolzano	F.lli cav. uff. Vito e Luigi Radina, via Rosmini, 7.
Brescia	Lonati & Sugari, corso Zanardelli, 32.
Padova	Arturo Cosi & Roberto Vestrini, Piazza Spalato, 6.
Pola	Mann & Rossi, via Monti, 2.

Gorizia . . . . . Rag. Camillo Perotti, via Montesanto, 50.

Piacenza . . . . . Enea Cigala, via Roma, 17.

Ravenna . . . . . V. Romualdi & Figli, via Maresciallo Diaz, n. 18 *B-C*.

Ancona . . . . . Cav. uff. Iridio Mantovani & rag. G. B. Fassitelli, corso Vittorio Emanuele, 27.

Livorno . . . . . S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Indipendenza, 8.

Perugia . . . . . Consorzio agrario cooperativo, corso Vannucci, 5.

Chieti . . . . . Nicola Artese, corso Marrucino, 181.

Catanzaro . . . . . De Vecchi & Guiscardi, piazza Roma, 28.

Messina . . . . . Maeri & Interdonato, via S. Cecilia, 92.

Genova . . . . . Stabilimento Romsa Fegine, corso Vittorio Emanuele III.

Casalmonferrato . . Bergante Dionigi, corso Valentino, 14.

Civitavecchia . . . . F.lli A. e C. Parenti, via XX Settembre, 18.

Cremona . . . . . Cav. uff. Francesco Gambazzi (via F. Robolotti, 3.

Gradisca . . . . . Gandin Giuseppe.

Mantova . . . . . Col. Borelli Arminio, via Nievo, 21.

Modena . . . . . Feltri & Pucci, piazza Mazzini, 5.

Pavia . . . . . F.lli Bossi, via Mentana, 4.

Pescara . . . . . Sgambatti & cav. Mauro, corso Vittorio Emanuele, 443.

Pinerolo . . . . . Giacomo Peruglia, via Saluzzo, 2.

Siena . . . . . Ditta Magrini & Sampoli, via Montanini, 36.

Treviso . . . . . Cesare Saibene, borgo Cavour (Eden).

Zara . . . . . Giuseppe Crivellari, piazzetta Marina.

Sassari . . . . . Giuseppe Conti, viale Dante, 15.

Foggia . . . . . D. & R. f.lli Antonacci fu Vincenzo, via Trieste, 28.

N. 817. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Rimborso spese di trasporto del mobilio o di magazzinaggio ai sergenti maggiori e sergenti di carriera ed ai militari di truppa raffermati con famiglia, appartenenti alle forze armate dello Stato, mobilitati per le colonie dell'Africa Orientale.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 16 ottobre 1935 – Anno XIII.

A favore dei sergenti maggiori e sergenti di carriera e dei militari di truppa raffermati, aventi famiglia a carico, appartenenti alle forze armate dello Stato, mobilitati per le colonie dell'Africa Orientale, è concesso il rimborso delle spese di magazzinaggio di non più di quintali 13 di mobilio e per un importo non superiore a lire 50 mensili, oppure il rimborso delle spese di trasporto del predetto quantitativo massimo al domicilio eletto nel Regno dalla famiglia, in applicazione delle norme contenute nell'art. 2 del R. decreto 18 aprile 1934, n. 855 (circolare 909 *giornale militare* 1934).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 54ª, anno 1935-XIII, circolare 760:

A pagina 2702, riga 13ª, *anzichè*: ORGANINI ing. Olindo ecc., *leggasi*: ARGANINI ing. Olindo, ecc.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(8102854) Roma, 1935-XIII — Istituto Poligr. dello Stato - G. C. (Copie 7148)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1935 – ANNO XIII — 25 OTTOBRE

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

PARTE PRIMA

N. 818 – **23 agosto 1935** – Anno XIII — COLONIE. — R. decreto n. 1778. – Ordinamento militare per il R. corpo di truppe coloniali della Somalia . . . . . *Pag.* 2913

» 819 – **23 ottobre 1935** – Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dei borretti di panno modello 1935 . . . . . » 2979

» 820 – **23 ottobre 1935** – Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di mutande lunghe a cintola bassa (modello 35) . . . . . » 2995

» 821 – **23 ottobre 1935** – Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del giubbone di pelle nera e della fodera di pelliccia per carabinieri motociclisti. . . . . » 2999

» 822 – **23 ottobre 1935** – Anno XIII — PENSIONI – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Validità ai fini della pensione ordinaria del servizio prestato posteriormente al 1° gennaio 1935 dal personale richiamato, trattenuto o volontario alle armi. – Ritenuta 6 % in conto entrata del tesoro . . . . . » 3005

N. 823 - **25 settembre 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1749 che aumenta alcune tasse di bollo, ecc.. . . *Pag.* 3007

PARTE SECONDA

N. 824 - **19 settembre 1935** - Anno XIII — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1758 - Trattenimento alle armi dei militari nati nel 1914 o arruolati con la classe 1914 . . . . . *Pag.* 3011

» 825 - **19 settembre 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1759. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, specialità controaerei e fotoelettricisti, delle classi 1909, 1910 e 1912 . . . » 3012

» 826 - **26 settembre 1935** - Anno XIII — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1788. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, dei militari di truppa della categoria maniscalchi, appartenenti alle classi dal 1905 al 1910 . . . . . » 3014

» 827 - **5 ottobre 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice il concorso per merito distinto per la promozione a due posti di consigliere (grado 8°) nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . » 3016

» 828 - **5 ottobre 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per la promozione a consigliere (grado 8°) del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . » 3019

» 829 - **17 ottobre 1935** - Anno XIII — AVANZAMENTO - COLONIE. — R. decreto che nomina la commissione per il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie . . . . . » 3023

N. 830 - 19 ottobre 1935 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ammissione agli esami di concorso per la promozione di quattro assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare . . . . . *Pag.* 3024

» 831 - 23 ottobre 1935 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiami in servizio di volo ed alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera. . . . . » 3025

» 832 - 23 ottobre 1935 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori. . » 3026

» 833 - 23 ottobre 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio idrico » 3027

» 834 - 23 ottobre 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Guida-programma per gli istruttori dei corsi premilitari. . . . . » 3027

» 835 - 23 ottobre 1935 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi . . . . . » 3028

» 836 - 23 ottobre 1935 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario. » 3028

» 837 - 23 ottobre 1935 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi, durante l'esercizio finanziario 1935-36 . . . . . » 3029

PARTE PRIMA

Circolare N. 818. — COLONIE. — **R. decreto n. 1778. – Ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.** — (Gabinetto). — 23 agosto 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 242, del 16 ottobre 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, che apporta modifiche alle indennità di marcia e di tramutamento per i personali militari del Regio esercito;

Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1342, che estende ai Regi corpi di truppe coloniali talune disposizioni previste nel Regio decreto precedente;

Visto il R. decreto 22 settembre 1930, n. 1926, modificato con R. decreto 18 aprile 1934, n. 855, circa la facoltà dei Governi coloniali di acquistare i mobili per l'arredamento degli alloggi non considerati di servizio per il personale civile e militare;

Visto il R. decreto 11 agosto 1933, n. 1297, sull'ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali nella Somalia Italiana, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

La composizione e l'organico del predetto Regio corpo sono stabiliti mediante tabelle organiche da emanarsi dal Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze, con suo decreto da registrare alla Corte dei conti.

Art. 2.

Ove speciali esigenze richiedano di modificare temporaneamente la struttura organica di qualche unità, il Governatore può provvedervi con l'autorizzazione dei Ministri per le colonie e per la guerra, purchè non ne risulti aumento di spesa.

Art. 3.

Le misure degli assegni, soprassoldi e indennità di qualsiasi natura indicate nell'annesso ordinamento (escluse le paghe dei caporali maggiori, caporali e soldati e quelle dei militari indigeni) sono soggette alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 4.

È data sanatoria per le eccedenze di forza verificatesi in precedenza in confronto alle tabelle organiche approvate con decreto Luogotenenziale 19 maggio 1918, n. 776, e successive modificazioni.

È data altresì sanatoria per l'applicazione delle norme riguardanti il trattamento economico degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani ed indigeni emanate con decreti governatoriali, fino alla data del presente decreto.

Art. 5.

Restano ferme le disposizioni del Regio decreto 18 marzo 1935, n. 442, relativo agli arruolamenti di sottufficiali e militari di truppa in congedo nei Regi Corpi Truppe Coloniali dell'Eritrea e della Somalia e del Regio decreto 26 luglio 1935, n. 1603, riguardante l'aumento dell'indennità coloniale al personale di ruolo civile e militare in servizio in Eritrea e nella Somalia italiana.

Tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nell'annesso ordinamento si intendono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1935 *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 39. — GIAGHEDDU.

ORDINAMENTO MILITARE DEL REGIO CORPO TRUPPE COLONIALI DELLA SOMALIA ITALIANA

DISPOSIZIONI GENERALI.

§ 1. — Il Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana è composto di unità indigene delle varie armi e dei diversi servizi, inquadrate da ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nazionali.

Gli ufficiali sono tratti, in seguito a domanda o d'autorità, da quelli in S.P.E. del Regio esercito.

I sottufficiali sono tratti, in seguito a domanda o d'autorità, da quelli del Regio esercito.

I militari di truppa nazionali sono tratti, in seguito a domanda o d'autorità, da quelli del Regio esercito, ovvero, soltanto a domanda, da quelli del Regio esercito, o della Regia marina (previo nulla osta del competente Ministero), o della Regia aeronautica (limitatamente al personale di governo o di manovra), o della Regia guardia di finanza, richiamati dal congedo ovvero dagli iscritti di leva residenti nella colonia e che ivi compiono il servizio di leva.

I militari indigeni sono reclutati per arruolamento volontario.

Costituiscono la forza in congedo del Regio corpo:

a) tutti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa nazionali, in congedo, domiciliati nella Somalia Italiana.

Le norme per la iscrizione sui ruoli e per la dipendenza dei militari italiani in congedo e per il loro impiego sono date dal Ministero della guerra e dagli altri Ministeri interessati, di concerto col Ministero delle colonie;

b) tutti i militari indigeni congedati dal Regio corpo che siano sudditi o abbiano eletto la residenza in colonia. Essi, all'atto del congedo, sono iscritti d'autorità negli appositi ruoli della forza in congedo, permanendovi finchè siano atti alle armi. Il Ministero delle colonie, inteso il Governatore, provvede a regolare con suoi decreti quanto concerne la forza in congedo indigena.

Concorrono inoltre alla difesa della colonia tutti gli indigeni atti alle armi che non abbiano obblighi di servizio militare.

In caso di mobilitazione o per far fronte a speciali necessità si provvede a completare le unità esistenti del Regio corpo ed a formare le nuove ricorrendo, oltre alla forza in conged. del Regio corpo medesimo, anche al trasferimento in esso di personale del Regio esercito richiamato dal congedo nel Regno.

§ 2. — Il Governatore ordina gli arruolamenti nel territorio della Colonia. Gli arruolamenti nel Regno vengono fatti dal Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie, in seguito a proposta del Governatore.

§ 3. — Per i rifornimenti e provviste di ogni genere occorrenti al Regio corpo truppe coloniali pei quali non fosse possibile o conveniente provvedere direttamente dal Governo della colonia, le richieste saranno dirette al Ministero delle colonie, che si rivolgerà, ove lo creda, ad altre Amministrazioni dello Stato

La spesa relativa sarà a carico dell'Amministrazione coloniale richiedente e l'impegno della somma necessaria sarà preventivamente assunto dalla Ragioneria del Governo coloniale, ovvero dalla Ragioneria centrale del Ministero delle colonie, previa l'assicurazione che il Governo della colonia dovrà farle pervenire circa l'assunzione dell'impegno nelle proprie scritture.

§ 4. — L'amministrazione del Regio corpo è regolata in base alle norme per l'ordinamento amministrativo e contabile in vigore nella colonia.

§ 5. — Le norme per il servizio, l'amministrazione, la disciplina, la uniforme, l'equipaggiamento per il Regio corpo sono stabilite con appositi regolamenti ed istruzioni emanati dal Ministero delle colonie, di concerto col Ministero della guerra e, per quanto di competenza, con quello delle finanze.

§ 6. — Il trattamento economico fissato dal presente ordinamento per tutto il personale del Regio corpo, o comunque trasferito in Somalia, si applica tanto nel tempo di pace quanto nel tempo di guerra.

§ 7. — Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa nazionali del Regio corpo si applicano le leggi ed i regolamenti in vigore pel Regio esercito, tranne per quanto è diversamente disposto dal presente ordinamento.

§ 8. — Per la riduzione e per la sospensione degli stipendi e delle altre competenze di carattere generale dovute in colonia al personale nazionale, si applicano le norme generali vigenti nel Regno, salvo quanto è diversamente disposto dal presente ordinamento e dalle norme speciali che regolano il trattamento dei funzionari civili e del personale militare che presta servizio nelle colonie.

§ 9. — Le norme per il ricovero negli stabilimenti sanitari coloniali sono analoghe a quelle vigenti nel Regno; la retta d'ospedalità è, di massima, quella fissata per il corrispondente personale in Patria, ed è applicata con le stesse norme.

È però in facoltà del Governatore di modificare tale retta giornaliera, con suoi decreti, avuto riguardo alla economia locale.

TITOLO PRIMO.

Del personale militare nazionale.

CAPO I.

UFFICIALI.

Destinazione nel Regio corpo.

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito sono normalmente trasferiti nel Regio corpo in seguito a domanda diretta al Ministero della guerra; potranno eccezionalmente esservi trasferiti di autorità qualora non siano in corso domande di ufficiali aventi i requisiti necessari pel trasferimento.

Non possono, di massima, essere destinati in Somalia ufficiali rimpatriati dalle colonie, prima che abbiano prestato

almeno un anno di effettivo servizio nell'esercito metropolitano, quali comandanti di reparto se ufficiali di arma combattente.

Possono essere trasferiti nel Regio corpo gli ufficiali riassunti in servizio nel Regio esercito quali invalidi di guerra, per occupare i posti previsti dalle tabelle organiche, purchè siano in possesso delle necessarie qualità fisiche per tale destinazione.

Gli ufficiali ammogliati che chiedono il trasferimento nel Regio corpo debbono indicare nella domanda se desiderino di condurre seco la famiglia e dichiarare che s'impegnano a non condurla in colonia qualora ciò non fosse loro consentito. È in facoltà del Governatore accogliere tali domande, in relazione alle speciali condizioni di vita nella colonia, alle funzioni dell'ufficiale od alla sede di servizio.

Art. 2.

L'idoneità fisica all'incondizionato servizio nel Regio corpo è comprovata mediante una prima visita medica cui deve essere sottoposto l'ufficiale all'atto della presentazione della domanda di trasferimento.

Quando il Ministero della guerra partecipa al corpo la determinazione relativa al trasferimento (a domanda o d'autorità) e prima che il corpo corrisponda l'indennità di equipaggiamento l'ufficiale è sottoposto ad un'altra visita medico-collegiale presso l'ospedale militare viciniore in sede di Comando di corpo d'armata non prima di un mese dall'imbarco.

Su tutte le domande di trasferimento nel Regio corpo decide insindacabilmente il Ministero della guerra.

Accettate le domande, quelle degli ufficiali superiori vengono segnalate al Ministero delle colonie, e da questo al Governo coloniale; quelle degli ufficiali inferiori sono tenute in nota dal Ministero della guerra. Tutte le domande si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione.

Le effettive destinazioni in colonia sono disposte dal Ministero della guerra, in seguito a richiesta del Ministero delle colonie espressa numericamente, se trattasi di ufficiali inferiori; nominativamente se trattasi di ufficiali superiori.

Tuttavia anche per gli ufficiali inferiori in S.P.E. è consentita eccezionalmente la richiesta nominativa da parte del Ministero delle colonie, se trattasi di personale con speciali requisiti.

Art. 3.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo trasferito nel Regio corpo è concessa, salvo il caso d'urgenza, una licenza precoloniale di giorni 20 al termine della quale deve presentarsi al porto d'imbarco.

Il trasferimento ha luogo dalla data d'imbarco per la Somalia; per quelli che eventualmente trovansi già in colonia, dalla data stabilita dalla determinazione di trasferimento nel Regio corpo. Da tale giorno e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al Regio corpo, gli ufficiali sono considerati « disponibili per il Ministero delle colonie », e trasferiti nel Regio corpo stesso.

Gli ufficiali destinati in colonia con incarico civile, sono considerati « disponibili per il Ministero delle colonie » e « trasferiti nel Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana in soprannumero con incarico civile », per i servizi di cui all'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, e nei limiti fissati dall'art. 5 del decreto stesso.

Dell'eventuale passaggio dal servizio civile a quello presso le truppe, e viceversa, deve farsi mensione sullo stato di servizio degli ufficiali.

Al trasferimento nel Regio corpo provvede, con sua determinazione inserta nel Bollettino ufficiale, il Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie.

Gli ufficiali trasferiti nel Regio corpo, che per la loro carica debbono assumere consegne dall'ufficiale cessante, e quelli che, rimpatriati con diritto a licenza, siano stati subito sostituiti — per esigenze di servizio — nella carica o nel comando, sono considerati in eccedenza alle tabelle organiche.

Ferme, rafferme e rimpatri.

Art. 4.

Gli ufficiali destinati in Somalia, sia a domanda, sia d'autorità, sono vincolati ad una ferma di tre anni che decorre dalla data del trasferimento.

Al compimento della ferma il Ministero delle colonie può loro concedere, in seguito a domanda, una rafferma di due anni e, successivamente, una rafferma di un anno. La concessione della rafferma annuale è subordinata alla rinuncia, da parte degli ufficiali, a recarsi in Italia allo scadere della rafferma biennale.

La ferma o rafferma sarà prolungata, per l'ufficiale che abbia fruito di licenza straordinaria per ragioni non dipendenti dal servizio coloniale, di tanti giorni per quanti ne trascorse in licenza straordinaria.

Gli ufficiali che durante la ferma o la rafferma risultino esuberanti negli organici per promozione o per riduzione negli organici stessi sono rimpatriati.

Dei riflessi derivanti o dal prossimo raggiungimento dei limiti di età o dalla promozione dovrà tenersi conto nella concessione delle rafferme.

Il periodo massimo di permanenza in colonia è di sei anni. Tuttavia, in casi eccezionali, nell'interesse del servizio, può essere concessa dal Ministero della guerra, su proposta di quello delle colonie, un'ulteriore permanenza di durata inferiore ad un anno.

Quando la maggior permanenza in colonia è motivata da necessità relative a cessione di consegna, essa non potrà protrarsi oltre i 60 giorni dalla data di arrivo in colonia dell'ufficiale subentrante.

In caso di dichiarazione dello stato di guerra o di pericolo pubblico, o di importanti operazioni in corso o di speciale situazione politico-militare, gli ufficiali potranno essere trattenuti senza vincolo di ferma anche dopo compiuto il periodo massimo di permanenza consentito.

È in facoltà del Ministero della guerra di rescindere la ferma oppure di prevenire il Ministero delle colonie a non concedere la rafferma, a quegli ufficiali che, per esigenze di servizio, ritenga debbano essere rimpatriati definitivamente.

Le domande e le proposte di rimpatrio prima dello scadere della ferma o della rafferma sono decise dal Ministero della guerra.

In casi eccezionali il Governatore, sentito il parere del comandante del Regio corpo, può ordinare il rimpatrio di ufficiali anche prima della scadenza della ferma o della rafferma, dandone sollecita comunicazione al Ministero delle colonie, il quale ne informerà quello della guerra.

In occasione del rimpatrio definitivo per qualsiasi motivo, l'ufficiale cessa di appartenere al Regio corpo dal giorno successivo al suo sbarco in Italia, se il rimpatrio si effettua senza diritto a licenza coloniale, dal giorno successivo allo scadere della licenza, nel caso contrario.

L'ufficiale che è collocato in aspettativa, d'autorità o a domanda, cessa di appartenere al Regio corpo dalla data di collocamento in tale posizione, anche se per ragioni di servizio si protragga la sua permanenza in colonia.

Alla cessazione dall'appartenenza al Regio corpo provvede, con sue determinazioni inserte nel Bollettino ufficiale, il Ministero della guerra, su richiesta di quello delle colonie.

Trattamento economico.

Art. 5.

Gli ufficiali in servizio nel Regio corpo hanno diritto, a carico del bilancio della colonia:

a) allo stipendio d'organico ed agli altri assegni di carattere generale e personale, dal giorno in cui prendono imbarco per recarsi in colonia;

b) ad una indennità coloniale pari allo stipendio — nella misura in vigore al 15 aprile 1934 — aumentato di un quarto e ridotto del 12 % a norma del R decreto-legge 14 aprile 1934, n 561, dal giorno dello sbarco in colonia.

Per il comandante del Regio corpo di truppe coloniali l'indennità coloniale — determinata con le stesse norme — è insieme a quella di rappresentanza attribuita col decreto di nomina a tale carica;

c) alle indennità eventuali che possono loro spettare e di cui all'art. 11.

Lo stipendio ed ogni altro assegno compresa l'indennità coloniale, cessano di far carico al bilancio della colonia nel caso di trasferimento in altra colonia dal giorno dell'imbarco, o, nel caso di rimpatrio, dalla data di decorrenza del provvedimento di rimpatrio.

Art. 6.

Gli ufficiali soggetti a ritenute in base alle norme vigenti nel Regno per addebiti loro fatti dall'Amministrazione militare coloniale, sono inoltre sottoposti, a sconto debito, alla ritenuta di un quinto dell'indennità coloniale, ferme restando anche nei riguardi di detta indennità, le disposizioni contenute nell'art. 141 dell'ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e la Somalia per le ritenute dipendenti da indebiti pagamenti di rate di stipendi e di altri assegni fissi personali.

Art. 7.

Il trattamento degli ufficiali in servizio civile (servizi tecnici, sanitario e veterinario) è quello dovuto ai pari grado nel Regio corpo.

Ad essi sono applicabili tutte le norme riguardanti gli ufficiali del Regio corpo.

Gli assegni loro dovuti fanno carico sulla parte civile del bilancio.

Art. 8.

Gli ufficiali comandati a frequentare corsi speciali di integrazione professionale o di altro genere che non possano essere rimandati al compimento della ferma o della rafferma coloniale, interrompono, sino al termine del corso, il servizio coloniale e dalla data dello sbarco in Italia cessano di percepire gli assegni coloniali a carico della colonia di appartenenza, venendo loro corrisposti, a carico dell'Amministrazione della guerra e fino al giorno del reimbarco, gli assegni metropolitani.

Le spese di viaggio per mare, di andata e ritorno, vanno a carico del bilancio coloniale, mentre quelle di viaggio e di missione in Italia, sono conteggiate a carico del Ministero della guerra.

È in facoltà del Governatore di decidere se gli ufficiali, in relazione alle esigenze del servizio, debbano o non essere sostituiti.

In caso affermativo il Governatore ha facoltà di rimpatriarli definitivamente dalla data dello sbarco in Italia o da quella in cui si compie il periodo di licenza coloniale concessa; la cessazione dal servizio coloniale è considerata come dipendente da ragioni di servizio, agli effetti dell'eventuale restituzione di parte dell'indennità di equipaggiamento di cui all'art. 10 del presente ordinamento.

Gli ufficiali comandati in Italia per esami di carattere professionale che non sia possibile mandare al termine della ferma o della rafferma continuano a percepire l'indennità coloniale durante il periodo di assenza dalla colonia.

Essi vengono considerati in missione dalla data di convocazione delle commissioni per gli esami, fino al giorno in cui sono lasciati in libertà, e nei giorni di viaggio di andata e ritorno nel territorio del Regno compresa la sosta obbligatoria nel porto d'imbarco. Le spese di viaggio sono a carico dell'Amministrazione coloniale.

Se sono prossimi al compimento del periodo di servizio necessario per ottenere una licenza ordinaria coloniale, questa può dal Governatore essere concessa in tale occasione, con decorrenza, però, dal giorno in cui hanno termine gli esami. In tal caso il viaggio di ritorno sino al porto d'imbarco è a carico dell'ufficiale.

Art. 9.

Quando l'ufficiale rimpatria con diritto a licenza, gli assegni spettanti per la durata di essa, giusta quanto dispone il presente ordinamento, continuano ad essere a carico del bilancio coloniale.

Se rimpatria senza diritto a licenza coloniale, gli è dovuta l'indennità coloniale sino a tutto il giorno di sbarco nel Regno.

Art. 10.

In conseguenza del trasferimento nel Regio corpo spetta all'ufficiale una indennità di equipaggiamento, pagabile una volta tanto, nella misura seguente:

a) L. 3500 al comandante del Regio corpo;

b) L. 2500 ai colonnelli;

c) L. 2000 ai tenenti colonnelli, maggiori, primi capitani e capitani che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899;

d) L. 1500 agli altri capitani, ai tenenti ed ai sottotenenti.

L'indennità di equipaggiamento è pagabile dal corpo al quale è effettivo l'ufficiale, per conto del bilancio della Somalia, in seguito a dichiarazione di idoneità al servizio in colonia rilasciata dal collegio medico e dopo i provvedimenti di cui al comma 2° dell'art 2 del presente ordinamento.

L'ufficiale che, dopo aver percepito l'indennità di equipaggiamento, non debba più partire per ragioni dipendenti dall'Amministrazione, non è tenuto a restituirla.

Ne restituisce metà se rimpatria in seguito a domanda o per motivi disciplinari prima che abbia compiuto un anno di servizio nel Regio corpo.

L'indennità di equipaggiamento è restituita per intero dall'ufficiale che non parte per ragioni indipendenti dall'Amministrazione.

L'ufficiale non ha diritto a indennità di equipaggiamento in caso di trasferimento in Somalia da un'altra colonia.

Gli ufficiali promossi che continuino a prestare servizio nel Regio corpo hanno diritto alla differenza di indennità di equipaggiamento fra quella del grado nuovo e quella già percepita. Analoga norma si applica ai capitani ai quali venga conferita la qualifica di primo capitano o concesso il trattamento economico di cui all'art. 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 11.

Agli ufficiali del Regio corpo possono competere le seguenti indennità:

a) indennità di disagiata residenza;

b) indennità per spese di rappresentanza;

c) indennità per conoscenza delle lingue locali;

d) indennità di missione;

e) indennità di carica;

f) indennità quadrupedi;

g) indennità per risarcimento bagagli perduti;

h) indennità perdita quadrupedi e bardature;

i) indennità di operazioni;

l) indennità di marcia;

Art. 12.

L'indennità di disagiata residenza è fissata con decreto del Governatore in conformità dell'art. 1 del decreto interministeriale 3 giugno 1924.

La corresponsione della detta indennità è regolata dalle seguenti norme:

a) l'ufficiale che da una località disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di marcia o di operazioni, in un'altra località sia o non disagiata, conserva pei soli primi dieci giorni la indennità di disagiata residenza goduta nell'ordinaria residenza;

b) l'ufficiale che senza diritto all'indennità di missione, di marcia o di operazioni si reca da una località disagiata in altra località sia o non disagiata, conserva pei soli primi dieci giorni l'indennità di disagiata residenza dovutagli nella vecchia residenza e successivamente percepisce quella del luogo ove, anche precariamente, si è trasferito;

c) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di marcia o di operazioni, in altra località disagiata, non acquista diritto all'indennità di disagiata residenza se non quando cessi per lui il diritto alla indennità di missione, di marcia o di operazioni;

d) l'ufficiale che da una località non disagiata si reca precariamente in servizio, senza diritto all'indennità di missione o di marcia o di operazioni, in località disagiata, percepisce l'indennità di disagiata residenza del luogo a decorrere dal giorno in cui è giunto nella località disagiata.

Art. 13.

L'indennità per spese di rappresentanza, in misura non superiore alle L. 6000 annue, è attribuita con decreto del Governatore, in conformità dell'art. 2 del decreto interministe-

riale 3 giugno 1924, agli ufficiali che, per la speciale natura del loro ufficio, abbiano obblighi riconosciuti di rappresentanza del Governo coloniale.

All'ufficiale incaricato di reggere un comando o ufficio per il quale sia stabilita l'indennità di rappresentanza spetta, per il periodo della reggenza, la differenza fra tale indennità e quella di cui eventualmente egli sia fornito, qualora si tratti di reggenza di comando od ufficio di cui manchi il titolare; e la metà di tale differenza qualora il titolare sia per qualsiasi motivo assente.

L'indennità di rappresentanza spetta integralmente al comandante del Regio corpo anche durante la temporanea assenza dalla colonia.

Art. 14.

L'indennità per la conoscenza delle lingue locali è dovuta agli ufficiali che diano prova di aver conoscenza di una delle lingue locali della colonia in modo da poterla correntemente parlare.

Tale indennità viene concessa con decreto del Governatore nella misura di L. 1000 annue. È elevata a L. 2000 nel caso di piena conoscenza parlata e scritta della lingua stessa.

Art. 15.

Per le missioni compiute dall'ufficiale nell'ambito della colonia, si applicano le norme vigenti per le missioni degli ufficiali nel Regno, ma la misura dell'indennità è ridotta alla metà, la riduzione non ha luogo quando si tratti di missione nei principali centri urbani da determinarsi con decreto del Governatore.

Per le missioni compiute in località remote ed in eccezionali condizioni sarà provveduto, di volta in volta, con decreto del Governatore.

Per le missioni dalla colonia nel Regno l'ufficiale ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, ai termini delle disposizioni vigenti, ed alla indennità di soggiorno dalla data di sbarco fino a quella d'imbarco, nella misura stabilita nel Regno.

Il trattamento per le eventuali missioni all'estero o per quelle dalla colonia ad un'altra è stabilito con provvedimento ministeriale, di concerto col Ministro per le finanze.

Per i servizi di presidio compete il trattamento fissato dal decreto interministeriale 18 gennaio 1927.

Art. 16.

L'indennità di carica è dovuta nella seguente misura:

a) L. 800 annue al comandante della divisione CC. RR ed ai comandanti titolari dei battaglioni indigeni;

b) L. 600 annue ai comandanti delle compagnie CC. RR. ai comandanti titolari delle compagnie e batterie indigene;

c) L. 450 annue ai subalterni dei CC. RR. ed ai subalterni in servizio presso i reparti indigeni.

Essa compete dal giorno in cui l'ufficiale assume effettivamente il comando per il quale è dovuta e cessa dal giorno in cui effettivamente lo lascia.

Art. 17.

L'indennità quadrupedi compete nella misura seguente:

a) per gli ufficiali che secondo le tabelle organiche del Regio corpo debbono avere due quadrupedi:

se provvisti di due quadrupedi di proprietà riconosciuti di servizio L. 1.200,

se provvisti di un quadrupede di proprietà inscritto regolarmente sul registro dei quadrupedi riconosciuti di servizio o di uno di servizio L. 1.000;

se provvisti di un solo quadrupede di proprietà inscritto come sopra L. 800;

se provvisti di un solo quadrupede di servizio L. 400;

b) per gli ufficiali che secondo le tabelle organiche del Regio corpo devono avere un solo quadrupede:

se provvisti di un quadrupede di proprietà riconosciuto di servizio L. 800;

se provvisti di un quadrupede di servizio L. 400.

In ogni caso l'indennità quadrupedi è corrisposta con le norme del Regno.

Gli ufficiali che in colonia secondo le tabelle organiche hanno diritto a due quadrupedi possono ottenere che uno dei due quadrupedi sia di servizio.

Al numero dei quadrupedi di proprietà corrisponde il numero delle razioni di foraggio dovute, subordinatamente, però, al possesso di essi ed alla loro inscrizione nel registro dei quadrupedi riconosciuti di servizio.

Art. 18.

Non è concesso all'ufficiale trasferito nel Regio corpo di portare in colonia i quadrupedi di proprietà e di carica di cui fosse provvisto in base alle norme nel Regno.

L'ufficiale che in colonia ha diritto al quadrupede deve provvedersene sul posto con acquisto dal commercio, o, in via eccezionale, secondo le norme da emanarsi dal comando del Regio corpo dalla Amministrazione militare coloniale.

Per tale acquisto e per provvedersi anche della bardatura ha facoltà di chiedere un'anticipazione che può essergli concessa nella misura massima di lire 1.500 per ogni quadrupede e per una volta sola durante il periodo della permanenza in colonia.

L'ammortamento dell'anticipazione avuta è fatto in rate mensili uguali, entro la durata del vincolo di ferma o di rafferma che l'ufficiale deve ancora percorrere alla data definitiva di accettazione del quadrupede.

I quadrupedi acquistati dall'Amministrazione militare coloniale non possono essere venduti al commercio, ma devono essere restituiti all'Amministrazione medesima o ceduti ad ufficiali del Regio corpo che ne abbiano diritto, secondo le norme dette al secondo comma, all'atto del rimpatrio o della cessazione dalla posizione che dà diritto a razioni di foraggio, semprechè, i quadrupedi siano riconosciuti idonei al servizio.

I quadrupedi acquistati dal commercio e riconosciuti idonei al servizio passano di assoluta proprietà e possono essere venduti al commercio o ceduti ad altro ufficiale solo quando sia stata restituita per intero l'anticipazione avuta; quelli divenuti di proprietà nelle circostanze di cui sopra

possono essere ceduti dall'ufficiale o dai suoi eredi all'Amministrazione militare coloniale.

L'esportazione dalla colonia dei quadrupedi di proprietà degli ufficiali è sottoposta alle disposizioni generali vigenti in colonia.

Nel caso in cui essa sia consentita, le spese sono a carico dell'ufficiale.

Per l'accettazione dei quadrupedi acquistati dal commercio, per la loro restituzione o cessione all'Amministrazione militare coloniale, per l'inizio e la cessazione del diritto all'indennità quadrupedi ed alle razioni foraggio valgono le norme del Regno.

Per l'assegnazione e la restituzione dei quadrupedi di servizio valgono, in quanto applicabili, norme analoghe a quelle previste nel Regno per i quadrupedi di carica.

Art. 19.

In caso di perdita di un quadrupede di proprietà per causa comprovata di servizio o in caso di accertata epidemia, è dovuta all'ufficiale una indennità a titolo di risarcimento del danno sofferto, sulla base del prezzo originario di stima attribuito al quadrupede dalla commissione di accettazione, diminuito di un dodicesimo per ogni anno di servizio prestato, ma nel limite non superiore a lire 1500.

Per le bardature di proprietà perdute per eventi di servizio o per cause di forza maggiore, debitamente controllati, è corrisposto un indennizzo nella misura massima di L. 650 per ogni bardatura, ma non oltre il numero dei quadrupedi previsti dalle tabelle organiche.

Art. 20.

Agli ufficiali che perdano il bagaglio per eventi di guerra o circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo del doppio della indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante. Tale limite massimo s'intende raddoppiato quando la perdita si verifichi in seguito ad abbandono del presidio nel quale l'ufficiale che ha subito il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

Art. 21.

Agli ufficiali facenti parte di reparti o colonne mobili impiegati in operazioni di guerra ed in operazioni militari di grande polizia coloniale, è dovuta l'indennità di operazioni nella misura dell'indennità di marcia corrisposta nel Regno.

E' però in facoltà del Governatore di ridurre tale indennità sino alla metà in relazione al carattere dell'operazione di guerra o di polizia coloniale.

Secondo le circostanze e le difficoltà con le quali può essere fatto il vettovagliamento delle mense ufficiali, il Governatore può disporre che, oltre l'indennità di cui sopra, venga distribuita, esclusivamente in natura, e mai con effetto retroattivo, la razione di viveri stabilita per la truppa nazionale.

L'indennità di operazioni stesse è cumulabile con quella di disagiata residenza per coloro che già ne sono provvisti, con le norme di cui alla lettera *a*) dell'art. 12 del presente ordinamento.

Nelle circostanze in cui nel Regno è dovuta l'indennità di marcia essa è corrisposta con le stesse norme in colonia.

Art. 22.

Agli ufficiali che si rechino per servizio a bordo di piroscafi in rada, spetta un'indennità da stabilirsi con provvedimento del Governatore, a norma dell'art. 6 del decreto interministeriale 18 gennaio 1927 relativo ai servizi di presidio nelle colonie.

Art. 23.

Agli ufficiali che per ragioni di servizio abbiano necessità riconosciute di alloggiare presso uffici, comandi e servizi compete l'alloggio gratuito ed il relativo arredamento da regolarsi con le norme dell'art. 6 del decreto interministeriale 3 giugno 1924

Con decreto del Governatore saranno designati gli ufficiali che per le anzidette ragioni abbiano quindi diritto all'alloggio gratuito.

Gli altri ufficiali possono ottenere in locazione, contro il pagamento di un canone annuo, alloggi di proprietà demaniali esuberanti, con le norme generali che dal Governatore saranno stabilite con un decreto per la locazione degli alloggi demaniali a funzionari civili e militari.

Parimenti, con decreto del Governatore, saranno stabilite le serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi non considerati di servizio e le relative condizioni di locazione, in conformità delle disposizioni del R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1926, modificato con R. decreto 18 aprile 1934, n. 855.

Art. 24.

Il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta di cui alle disposizioni vigenti è dovuto:

a) nei viaggi di trasferimento in colonia, dalla sede permanente di servizio in Italia alla sede di servizio in colonia;

b) nei viaggi di rimpatrio, dalla sede di servizio in colonia, alla sede di servizio in Italia, e, per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo, sino al comune eletto per domicilio.

All'ufficiale trasferito in colonia è fatto divieto di trasportare il proprio mobilio a carico dell'Amministrazione coloniale; egli però ha diritto al rimborso delle spese sostenute pel trasporto in colonia di altre masserizie nel quantitativo massimo di venti quintali, nonchè, se il trasferimento è stato disposto di autorità e l'ufficiale abbia famiglia, anche al rimborso delle spese sostenute pel trasporto del proprio mobilio dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno, nel limite massimo di venti quintali, ovvero al rimborso delle spese di magazzinaggio debitamente comprovate e riferite all'indicato limite di peso dei mobili, entro l'importo massimo di lire 80 mensili.

L'ufficiale destinato in colonia che lascia la famiglia in Italia — abbia, o non, ottenuto l'autorizzazione di farsi seguire da essa — ha diritto alla tabella di tramutamento — con le eccezioni e limitazioni stabilite dal precedente capoverso per quanto riguarda il mobilio — dalla sede di servizio alla sede prescelta nel Regno per la dimora della medesima. L'ufficiale che avendo fruito di tale trattamento, si

fa poi raggiungere in colonia dalla famiglia, essendo autorizzato e sempre che ciò avvenga nei limiti di tempo consentiti, percepisce la differenza fra la nuova tabella di tramutamento e la precedente, esclusi da questa i rimborsi di spese relative ai mobili, se trasportati — sempre secondo le norme di cui sopra — nella località prescelta nel Regno.

All'atto del rimpatrio definitivo è dovuto all'ufficiale il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto del bagaglio e delle masserizie, nel limite di peso indicato, dalla sede di servizio in colonia a quella di destinazione nel Regno o, per coloro che cessano dal servizio, al domicilio eletto. Ove però all'atto del rimpatrio l'ufficiale non abbia ancora ricevuto comunicazione della nuova destinazione nel Regno, tale rimborso sarà dovuto pel trasporto dalla sede di servizio in colonia al comune ove ha dichiarato di fruire della licenza e da questo alla nuova sede di servizio, seguendo la via più breve.

L'ufficiale con famiglia poi trasferito in colonia d'autorità ha anche diritto, all'atto del rimpatrio, al rimborso delle spese di trasporto del mobilio dal luogo in cui fu lasciato nel Regno alla nuova sede di servizio o al domicilio eletto per coloro che cessano dal servizio.

L'ufficiale che, in colonia, ha diritto all'alloggio gratuito con mobilio, anche se trasferito a domanda, può trasportare, dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno, a carico dell'Amministrazione, il proprio mobilio — nel limite di venti quintali — nonchè le masserizie per la differenza fra il peso di altri venti quintali e quello portato in colonia. All'atto del rimpatrio, ha diritto al rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle masserizie dalla sede prescelta nel Regno a quella di servizio o al domicilio eletto in caso di cessazione dal servizio.

Il periodo di tempo di due anni entro il quale, giusta le norme vigenti nel Regno possono essere compiuti i trasporti delle famiglie, delle masserizie e — nei casi in cui sono consentiti fra località del Regno — quelli del mobilio, decorre dalla data in cui è stata partecipata all'ufficiale la autorizzazione del Governatore di condurre la famiglia in colonia

Il trattamento di cui al presente articolo è esteso, in quanto applicabile, all'ufficiale e rispettive persone di famiglia, sempre che siano state autorizzate a seguire od a raggiun

gere il capo di famiglia, nel caso in cui egli sia trasferito in Somalia da altra colonia, in continuazione di ferma o di rafferma Tale trasferimento va considerato sempre come avvenuto d'autorità, ma per quanto riguarda il viaggio di rimpatrio deve tenersi conto, agli effetti del trattamento, se l'interessato fu destinato d'autorità o a domanda nella colonia di provenienza.

Nei viaggi per recarsi in licenza ordinaria coloniale l'ufficiale ha diritto, per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in colonia al porto di sbarco nel Regno e viceversa, e conserva, durante la licenza stessa, gli assegni di cui gode in colonia, tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Se prima della scadenza della licenza coloniale di rimpatrio l'ufficiale è fatto rientrare, per particolari esigenze di servizio, nei quadri metropolitani, l'aliquota di licenza non goduta s'intende concessa ai soli effetti amministrativi In tal caso è a carico dell'Amministrazione coloniale la sola differenza tra gli assegni coloniali e quelli metropolitani

L'ufficiale che rientra in colonia dalla licenza ha facoltà di iniziare il viaggio per mare da un porto a sud di quello di sbarco. In questo caso egli ha diritto al rimborso delle spese di trasporto per ferrovia riferite alla distanza fra i due porti ed alla classe spettantegli ed al rimborso di quelle relative al viaggio per mare effettivamente compiuto.

Le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta quando si consente all'ufficiale il frazionamento della licenza ordinaria.

Nei casi di concessione di licenza straordinaria per motivi di privato interesse o di malattia non dipendente da causa di servizio il viaggio è a carico dell'ufficiale. E' tutto a carico del bilancio coloniale quando sia concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio coloniale.

Nelle licenze straordinarie si applicano, per quanto riguarda lo stipendio e gli altri assegni di carattere generale e personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, le norme vigenti nel Regno.

L'indennità coloniale e le altre indennità dovute pel servizio in colonia, tranne quelle per le quali sia diversamente stabilito, cessano dalla data d'imbarco nelle licenze straordinarie per motivi di privato interesse o per malattia non

dipendente da causa di servizio e sono conservate, invece, all'ufficiale per tutta la durata delle licenze straordinarie per motivi di salute dipendenti da cause di servizio.

E' a carico del bilancio della Somalia il viaggio dell'ufficiale che, appartenente ad altro Regio corpo di truppe coloniali, raggiunga in Somalia (al termine della licenza concessagli dalla colonia di appartenenza o nel corso di essa) il proprio reparto organico ivi temporaneamente trasferito. Così pure sono a carico del bilancio della Somalia i viaggi di andata e ritorno nonchè gli assegni di licenza nel caso che tale ufficiale partito dalla Somalia vi faccia ritorno allo scadere della licenza. E' a carico della colonia di appartenenza il viaggio di andata nel caso che l'ufficiale, al termine della licenza concessagli mentre prestava servizio nella colonia di temporanea destinazione, faccia ritorno alla propria colonia.

Così pure è a carico del bilancio della colonia il viaggio per mare (vitto compreso) dell'ufficiale che facente parte di comandi, reparti e servizi organici del Regio esercito temporaneamente impiegati in Somalia, venga inviato in licenza

Art. 25

Agli ufficiali appartenenti ad altri Regi corpi di truppe delle colonie italiane comandati temporaneamente con reparti organici in Somalia, spetta, dalla data in cui s'imbarcano, l'indennità coloniale prevista dal presente ordinamento per gli ufficiali appartenenti al Regio corpo truppe coloniali della Somalia.

Conservano l'indennità quadrupedi e l'indennità per la conoscenza delle lingue locali della colonia d'appartenenza e, ove non godano già di quest'ultima indennità, possono acquistare il diritto di percepire quella per la conoscenza delle lingue locali della Somalia.

L'indennità di disagiata residenza e l'alloggio sono regolati con le norme vigenti in Somalia. Qualora detti ufficiali per la loro speciale posizione di servizio in Somalia venissero ad avere diritto ad indennità di rappresentanza questa è corrisposta con le norme vigenti in Somalia. Ad ogni modo non è dovuta l'indennità di rappresentanza loro assegnata nella colonia di appartenenza.

Art. 26.

Agli ufficiali che fanno parte dei comandi, reparti e servizi organici del Regio esercito temporaneamente impiegati per il presidio e la sicurezza della Somalia Italiana in più dei comandi, reparti e servizi previsti dall'organico coloniale, per contingenti ragioni di mobilitazione e di sicurezza del territorio della colonia, è dovuta la stessa indennità di equipaggiamento prevista per gli ufficiali del Regio corpo. Tale indennità è pagabile per metà all'atto della destinazione, per l'altra metà al compimento di un anno di permanenza in colonia.

Per il risarcimento dei danni in caso di perdita del bagaglio o della selleria, si applicano le norme di cui agli articoli 19 e 20.

Licenze.

Art. 27.

La licenza ordinaria coloniale per gli ufficiali del Regio corpo è triennale di giorni 180 ed è concessa al termine del terzo anno di permanenza in colonia; però, quando lo richiedano esigenze di servizio, il turno delle licenze può cominciare quattro mesi prima dello scadere del periodo suddetto.

La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa, semprechè lo consentano ragioni di servizio, in modo che lo scadere della licenza coincida, possibilmente, col termine della ferma o rafferma coloniale

Per gli ufficiali che rimpatriano dopo la rafferma biennale la seconda licenza ordinaria coloniale è di giorni 120.

La licenza ha, in ogni caso, inizio dal giorno successivo a quello dello sbarco nel Regno.

Agli effetti delle licenze ordinarie successive alla prima il periodo trascorso in licenza ordinaria si calcola come servizio.

In caso di rimpatrio per ragioni indipendenti dalla volontà dell'ufficiale prima del trentesimo mese di ferma o prima del ventesimo mese di rafferma biennale può essere concessa un'aliquota di licenza proporzionale al servizio prestato in colonia. La frazione di mese superiore ai quindici giorni è

calcolata come mese intero. In ogni caso, però, non è concessa alcuna frazione di licenza ordinaria coloniale per un periodo di permanenza in colonia inferiore ad un anno, susseguente alla data di trasferimento nella medesima o alla scadenza della licenza ordinaria coloniale precedentemente fruita.

Non è concessa alcuna licenza ordinaria coloniale in caso di rimpatrio d'autorità per motivi disciplinari.

All'ufficiale che non può recarsi in licenza nei termini di tempo indicati nel primo comma, per motivi di servizio che debbono risultare da determinazione del Comando truppe, può essere concessa la licenza entro l'anno seguente e non oltre, senza pregiudizio del suo titolo alla concessione della successiva licenza per il già iniziato nuovo periodo di permanenza in colonia.

E' consentito il cumulo delle licenze e dei residui di esse, solo in caso che l'ufficiale non sia stato inviato in licenza o sia stato richiamato da quella che fruiva per accertate ragioni di servizio derivanti da impiego in operazioni di guerra o di grande polizia coloniale.

Così pure sono cumulabili i giorni non fruiti nella precedente licenza per effetto della partenza del piroscafo prima della scadenza della licenza stessa. I giorni invece eventualmente fruiti in più saranno detratti dalla licenza successiva

In caso di rimpatrio dopo il termine massimo di appartenenza al Regio corpo, previsto dall'art. 4, può essere concessa l'aliquota di licenza per il servizio prestato successivamente al predetto sesto anno di permanenza in colonia; tale aliquota è cumulabile con la licenza triennale non fruita per motivi di servizio risultanti da determinazione del Comando delle truppe.

Per comprovati motivi di salute o di famiglia può essere consentito il frazionamento della licenza ordinaria. In tal caso i giorni di viaggio sono calcolati una sola volta nella determinazione del periodo complessivo di licenza.

Pure per i detti motivi può essere concessa l'intera licenza ordinaria coloniale prima del termine stabilito dal primo comma, purchè l'ufficiale abbia compiuto almeno la metà della ferma o della rafferma.

L'ufficiale inviato in licenza anticipata per motivi di salute qualunque ne sia la causa, è sottoposto a visita medico

collegiale allo scadere della licenza concessagli e, se non riconosciuto idoneo al servizio coloniale, è rimpatriato con diritto alla frazione di licenza eventualmente ancora spettantegli a senso del presente articolo.

Per le licenze agli ufficiali che, collocati in aspettativa di autorità o a domanda, cessano di appartenere al Regio corpo dalla data di collocamento in tale posizione, anche se per ragioni di servizio si protragga la loro permanenza in colonia, provvederà caso per caso il Ministero delle colonie, regolando la concessione secondo le disposizioni dei precedenti capoversi.

Per le licenze agli ufficiali appartenenti ad altri Regi corpi di truppe coloniali, comandati temporaneamente con reparti organici in Somalia, valgono le norme vigenti nella colonia di appartenenza. Però la durata della licenza per il periodo trascorso in Somalia viene computata nella misura fissata per questa colonia.

Il porto di sbarco è quello più vicino al luogo ove l'ufficiale fruisce della licenza ordinaria. Quando però la concessione di questa coincide col definitivo rimpatrio, il porto di sbarco è quello di Napoli.

Art. 28.

Agli ufficiali che hanno già fruito di licenza ordinaria coloniale, o che non sono in condizioni di poter fruire di tale licenza, può essere concessa, ad incondizionato giudizio del Governatore e compatibilmente con le esigenze del servizio, quella straordinaria per gravi motivi debitamente provati. Essa non potrà eccedere la durata di un mese. Però per le malattie contratte in colonia per ragioni di servizio debitamente accertate, la licenza straordinaria potrà raggiungere il limite massimo di tre mesi.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio prestato in colonia, non viene computata agli effetti degli obblighi del servizio coloniale.

Parimenti, il tempo trascorso nella licenza stessa, sempre per motivi estranei al servizio coloniale, non è considerato utile ai fini della determinazione del periodo necessario per aver titolo alla licenza ordinaria coloniale.

L'ufficiale al quale sia stata concessa una licenza straordinaria per motivi di salute qualunque ne sia la causa, e allo scadere di essa non sia riconosciuto da un collegio medico in condizioni di poter continuare il servizio nella colonia, si considera definitivamente rimpatriato dalla data in cui scade la licenza.

Nelle licenze straordinarie concesse per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio coloniale si applicano le norme, circa il porto di sbarco nell'andata e nel ritorno, vigenti per la licenza ordinaria.

Nella durata della licenza straordinaria non è compreso il tempo occorrente per i viaggi di andata e ritorno.

Art. 29.

Gli ufficiali eventualmente trasferiti da un Regio corpo di truppe coloniali ad un altro in cui la licenza ordinaria sia di diversa durata, fruiscono cumulativamente delle aliquote di licenza maturate in ciascuna colonia. Per ogni aliquota il trattamento economico è lo stesso stabilito per la colonia cui si riferisce, a carico, però, del bilancio della colonia che invia in licenza gli ufficiali.

Art. 30.

Nelle licenze agli ufficiali che fanno parte di comandi, reparti e servizi organici del Regio esercito temporaneamente impiegati in Somalia per contingenti ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio della colonia, si seguono per la misura, le modalità ed il trattamento, le disposizioni previste dal presente ordinamento per gli ufficiali del Regio corpo qualora la permanenza superi i 20 mesi; al disotto dei 20 mesi di permanenza, si applica il trattamento normale del Regno.

CAPO II.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA NAZIONALI.

Reclutamento e destinazioni.

Art. 31.

I sottufficiali delle armi, corpi e specialità occorrenti per il Regio corpo truppe coloniali della Somalia si traggono:

a) dai sottufficiali alle armi nel Regio esercito che chiedano di essere ammessi nel Regio corpo;

b) dai sottufficiali alle armi nel Regio esercito che siano destinati, in caso di bisogno, d'autorità nel Regio corpo.

I militari di truppa italiani delle armi, corpi e specialità occorrenti per il Regio corpo truppe coloniali della Somalia si traggono:

1° dai militari di truppa alle armi nel Regio esercito che chiedano di essere ammessi nel Regio corpo:

2° dai militari di truppa alle armi nel Regio esercito che siano destinati, in caso di bisogno, d'autorità nel Regio corpo;

3° dai militari di truppa in congedo del Regio esercito, della Regia marina (previo nulla osta del competente Ministero), della Regia aeronautica (limitatamente al personale di governo e di manovra) e della Regia guardia di finanza, che chiedano di essere ammessi in servizio nel Regio corpo ed abbiano i requisiti per la riammissione nel Regio esercito;

4° dai cittadini italiani residenti in Somalia che debbano soddisfare agli obblighi di servizio nel Regio esercito.

I sottufficiali e militari di truppa destinati a domanda debbono obbligarsi a prestar servizio nel Regio corpo per tre anni. I militari di truppa di cui al n. 1, se appartenenti a corsi allievi sottufficiali, debbono dichiarare di cessare da tale qualità.

Dei sottufficiali e militari di truppa comandati d'autorità possono essere trattenuti in Somalia, per un periodo di massima non maggiore di due anni, i sottufficiali ed i raffermati nel Regio esercito; sino al compimento degli obblighi di servizio in corso gli altri.

Questi ultimi però non debbono appartenere a coloro che posseggono i requisiti per invocare la riduzione di ferma, a meno che non ne facciano espressa rinuncia scritta.

I militari di truppa di cui al n. 4 sono trattenuti in servizio sino al compimento degli obblighi di leva.

Per i sottufficiali ed i militari di truppa la decorrenza degli obblighi di servizio coloniale ha inizio dalla data di imbarco a Napoli e, per quelli che già trovansi in colonia, o, che provenienti dall'estero si presentino direttamente al Regio corpo in colonia, dalla data di arruolamento, di ammissione o di riammissione nel Regio corpo.

Non possono di massima essere destinati in Somalia sottufficiali rimpatriati da meno di due anni da detta colonia o da altra.

Art. 32.

Per entrare a far parte a domanda del Regio corpo occorre:

a) non avere oltrepassato il 32° anno di età, se militare di truppa, ed il 45° se sottufficiale;

b) risultare, in seguito a visita medico-militare, di sana e robusta costituzione fisica con particolare attitudine a sopportare le fatiche militari nel clima coloniale:

c) essere in possesso dei requisiti di condotta richiesti per l'arruolamento nel Regio esercito;

I militari di truppa destinati a prestar servizio nel Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana in più di quelli previsti dalle tabelle organiche, per contingenti ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio, ed i sottufficiali destinati in colonia con incarico civile, ai sensi degli articoli 3 e 5 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, sono trasferiti nel Regio corpo stesso in soprannumero.

I sottufficiali, invece, destinati nel Regio corpo in più di quelli previsti dalle tabelle organiche, per le predette ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio sono considerati comandati e rimangono in forza effettiva ai corpi del Regio esercito metropolitano.

Le modalità per la destinazione d'autorità nel Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana dei sottufficiali e dei militari di truppa in servizio in Patria, sono stabilite d'accordo fra i Ministeri della guerra e delle colonie.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ed ai militari di truppa sotto le armi in Italia che assumano la ferma coloniale, spetta, prima di prendere imbarco, una licenza precoloniale di giorni 10. Tale licenza è di giorni 20 per i marescialli.

Art. 33.

I sottufficiali ed i militari di truppa che fanno domanda di trasferimento nel Regio corpo truppe coloniali della Somalia debbono essere celibi o vedovi senza prole. È fatta eccezione per i marescialli e sergenti maggiori di tutte le armi e corpi, pei maniscalchi raffermati o non, che possono essere ammogliati in conformità delle disposizioni vigenti nel Regno.

La determinazione di assumere in servizio personale ammogliato è comunque adottata dal Governo della colonia, inteso il comandante del Regio corpo, in seguito a quesito fatto caso per caso dal comando deposito di truppe coloniali in Napoli che, per le ammissioni e le riammissioni nel Regio corpo della Somalia, funziona come per i Regi corpi dell'Eritrea e della Libia.

Il personale di cui sopra avente famiglia, può chiedere di condurla in colonia; è in facoltà del Governatore, a suo insindacabile giudizio, di accogliere tale domanda in relazione all'impiego del militare ed alle possibilità d'alloggio per la famiglia.

La permanenza in colonia di coloro che avendone diritto contraggono matrimonio è subordinata alle esigenze di servizio.

Art. 34.

All'ammissione nel Regio corpo dei sottufficiali e militari di truppa sotto le armi e alla riammissione dei militari di truppa in congedo residenti nel Regno od all'estero, provvede il Ministero delle colonie previ accordi con quello della guerra.

Il comandante del Regio corpo provvede direttamente all'ammissione o riammissione nel Regio corpo dei militari di truppa sia sotto le armi, sia in congedo residenti in colonia.

Art. 35.

Il servizio militare prestato nel Regio corpo truppe coloniali della Somalia è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato nel Regio esercito, ed è oggetto di variazione nei documenti matricolari.

Il militare collocato o ricollocato in congedo dopo aver compiuto gli obblighi di servizio volontariamente assunti, gode della esenzione dalle due prime chiamate alle armi per istruzione indette in Patria, dalla data del congedamento.

Art. 36.

I militari di truppa volontari e quelli trasferiti d'autorità sono incorporati nei vari reparti coloniali indipendentemente dall'arma o corpo di provenienza.

Detti militari conservano la nuova assegnazione anche nei ruoli della forza in congedo.

In caso di rimpatrio prima del compimento della ferma essi rientrano nell'arma di provenienza.

I sottufficiali che all'atto della destinazione nel Regio corpo come militari di truppa o successivamente all'atto della promozione a sergente, furono assegnati ad arma o corpo diversi da quelli di provenienza possono, su proposta del comandante del Regio corpo, conservare, rientrando nell'Esercito metropolitano, la nuova assegnazione. La decisione spetta al Ministero della guerra.

I militari di truppa in congedo provenienti dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica sono assunti col grado corrispondente a quello che rivestono nella rispettiva forza armata in base alla tabella di equiparazione.

Quelli provenienti dalla Regia guardia di finanza sono assunti col grado di caporal maggiore o di caporale soltanto se tali gradi abbiano eventualmente conseguiti in precedenza nel Regio esercito, ed, in caso diverso, come soldati.

Rafferma e rimpatri.

Art. 37.

I sottufficiali e militari di truppa che hanno assunto nel Regio corpo la ferma coloniale possono contrarre, al compimento della ferma iniziale, successive rafferme coloniali

annuali, entro i limiti di età e di servizio previsti per il Regio esercito in Italia.

Le rafferme sono concesse, in seguito a domanda, dal comandante del Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana.

Nella ferma o nella rafferma coloniale è computata la licenza ordinaria coloniale. Non così quella straordinaria, tranne se concessa per ragioni dipendenti dal servizio.

La permanenza continuativa nel Regio corpo non può però superare gli otto anni pei sottufficiali provenienti dagli ammessi come militari di truppa nel Regio corpo stesso, e di sei anni per quelli ammessi come sottufficiali.

Solamente in casi eccezionali, giustificati da comprovate necessità di servizio, da valutarsi di volta in volta dal comandante del Regio corpo, può essere proposta dal Governatore della colonia e dal Ministero delle colonie sanzionata, una ulteriore proroga non superiore ad un anno, ai termini sopra fissati.

È consentita la rescissione della ferma o della rafferma coloniale ai militari che ottengano di essere ammessi a frequentare i corsi allievi sottufficiali; la cessazione decorre dalla data di sbarco nel Regno ovvero dalla data in cui scade la licenza che loro fosse stata concessa.

Art. 38.

Nel caso di stato di guerra nel Regno, di pericolo pubblico in colonia o se la speciale situazione politico-militare della Somalia lo richieda, può essere sospeso il congedamento con disposizione del Ministero delle colonie, di concerto, con quello della guerra. In tal caso i sottufficiali ed i militari di truppa nazionali sono trattenuti in servizio, senza vincoli di ferma, pel tempo strettamente necessario.

Nel caso che la maggiore permanenza sia determinata da esigenze coloniali ai predetti militari sarà dovuto il trattamento dei raffermati, limitatamente al periodo di maggiore permanenza in colonia, oltre però l'intera durata della ferma o rafferma coloniale.

Il premio di rafferma coloniale sarà dovuto in base alle norme di cui all'art. 46 del presente ordinamento riguardanti il frazionamento del premio stesso.

Art. 39.

I sottufficiali che durante la ferma o la rafferma coloniale vengono chiamati all'esperimento per l'impiego civile, continuano a far parte del Regio corpo sino a quando siano nominati impiegati civili e comunque non oltre il compimento della ferma o della rafferma in corso.

Durante l'esperimento per l'impiego civile resta a carico del bilancio coloniale soltanto la differenza fra gli assegni coloniali e quelli d'Italia, qualora l'esperimento si compia in Italia.

Art. 40.

I sottufficiali e i militari di truppa che riportino condanne penali sono prosciolti dalla ferma o rafferma in corso ed inviati a scontarle negli stabilimenti penali militari d'Italia.

Se essi hanno ancora obblighi di ferma nel Regio esercito, al loro mantenimento negli stabilimenti militari di pena del Regno, provvede il bilancio del Ministero della guerra.

Nel caso contrario le spese per il loro mantenimento durante l'espiazione della pena e gli accessori di pena, nonchè quelle di viaggio sino al domicilio eletto, alle quali provvede il comando dello stabilimento, sono a carico del bilancio coloniale.

I militari trasferiti d'autorità in colonia a senso dell'articolo 31 restano a carico del bilancio coloniale fino al giorno della loro traduzione allo stabilimento penale.

Trattamento economico.

Art. 41.

I marescialli, sergenti maggiori e sergenti trasferiti nel Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana continuano a percepire lo stipendio o la paga e tutti gli altri assegni di carattere generale o personale loro dovuti in Italia, con gli aumenti e premi relativi alla loro carriera nel Regio esercito.

L'indennità caroviveri, però, dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa che ne abbiano diritto,

ma che ricevono la razione viveri in natura o in contanti dall'Amministrazione militare coloniale, è ridotta alla metà.

Pure a metà è ridotta l'aggiunta di famiglia di cui fruiscono i sottufficiali (marescialli esclusi) che ricevono la predetta razione viveri, ferma però restando l'intera corresponsione delle quote complementari all'aggiunta stessa.

I militari di truppa durante la ferma iniziale coloniale hanno la paga giornaliera di:

L. 2,25 per i caporali maggiori;
» 2,00 per i caporali;
» 1,75 per i soldati.

Durante le successive rafferme coloniali la paga giornaliera è di:

L. 2,75 per i caporali maggiori;
» 2,50 per i caporali;
» 2,25 per i soldati.

I militari di truppa raffermati, giusta le norme del Regno, durante la ferma iniziale coloniale percepiscono la paga dei volontari raffermati.

Ai militari di truppa del Regio esercito comandati d'autorità nel Regio corpo è dovuta la paga giornaliera attribuita ai pari grado durante la ferma iniziale volontaria.

L'indennità coloniale pei marescialli di tutte le armi e corpi è pari allo stipendio nella misura in vigore al 15 aprile 1934 aumentato di un quarto e ridotto del 12% a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. E' corrisposta con le norme che regolano detta indennità per gli ufficiali.

Il soprassoldo giornaliero coloniale è di:

L. 8,75 per i sergenti maggiori e sergenti di tutte le armi e corpi;
L. 6,25 per i caporali maggiori;
» 5,75 per i caporali;
» 5,00 per i soldati,

tanto durante la ferma iniziale quanto durante le successive rafferme.

L'indennità coloniale ed il soprassoldo coloniale sono dovuti anche ai sottufficiali ed ai militari di truppa trasferiti di autorità nei reparti e servizi del Regio corpo.

Ai militari aventi cariche speciali o adibiti ad arti e mestieri possono essere assegnate indennità e soprassoldi di servizio. Tali indennità e soprassoldi sono stabiliti con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governo coloniale di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 42.

Per la corresponsione degli stipendi e delle paghe si seguono le norme del Regno, salvo quanto diversamente disposto dal presente ordinamento.

La paga giornaliera, diversa da quella del Regno, decorre dalla data d'imbarco per la Somalia.

Cessa pei trasferiti d'autorità dalla data di sbarco per rimpatrio definitivo e per gli altri da quando cessano di appartenere al Regio corpo truppe coloniali della Somalia.

Agli arruolati nel Regno, non provenienti dai corpi o reparti del Regio esercito, spetta, sino al giorno precedente a quello d'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio nel Regno.

Il soprassoldo coloniale decorre dalla data d'imbarco per la colonia pei provenienti dal Regno; dalla data d'incorporazione, per gli ammessi direttamente in colonia che compiono il servizio militare di leva nel Regio corpo.

Cessa dalla data in cui i sottufficiali ed i militari di truppa con ferma o rafferma coloniale cessano d'appartenere al Regio corpo; dalla data di sbarco nel Regno pei trasferiti d'autorità, salvo le eccezioni previste nel trattamento di licenza; dalla data di congedamento per coloro che compiono il servizio di leva nella colonia di residenza.

Art. 43.

Durante la licenza ordinaria coloniale spetta il trattamento normale coloniale, senza la razione viveri e senza le indennità per i servizi e posizioni speciali di cui all'ultimo capoverso dell'art. 41 del presente ordinamento.

Però pei sottufficiali e militari di truppa raffermati agli effetti della legge e del regolamento sul reclutamento per il Regio esercito, destinati d'autorità nel Regio corpo, durante la licenza ordinaria coloniale le indennità e gli assegni do-

vuti pel servizio in colonia cessano dal giorno dell'imbarco per la licenza e sono nuovamente dovuti dal giorno dello sbarco in colonia per il rientro dalla licenza.

Nelle licenze straordinarie si applicano le norme in vigore per il Regio esercito per quanto riguarda gli stipendi e gli assegni dovuti in forza delle leggi e dei regolamenti per il Regio esercito stesso. Le indennità e i soprassoldi dovuti pel servizio in colonia cessano dalla data d'imbarco durante la licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio. Durante la licenza straordinaria non è dovuta la razione viveri.

Art. 44.

I sottufficiali e i militari di truppa nazionali a carico dei quali siano stati elevati addebiti dall'Amministrazione militare coloniale sono sottoposti, a sconto del loro debito, oltre che alle ritenute da praticarsi con le norme in vigore nel Regno anche alla ritenuta di un quinto dell'indennità coloniale, se trattasi di marescialli, di due terzi del soprassoldo coloniale se trattasi di sottufficiali, di tutto il soprassoldo se trattasi di militari di truppa.

Peraltro, ove l'addebito riguardi indebiti pagamenti di rate di stipendi, paghe giornaliere o altri assegni personali di carattere continuativo, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato di rimborso, può trattenere per intero, anche ai sottufficiali, compresi i marescialli, il pagamento delle rate di indennità o soprassoldo coloniale, sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate.

I sottufficiali, esclusi i marescialli, di tutte le armi e corpi, e gli altri militari di truppa in servizio nella colonia, puniti di sala o di camera di punizione, sono soggetti, per quanto riguarda le ritenute sulla paga giornaliera, alle norme vigenti nel Regno ed inoltre alla ritenuta di un terzo del soprassoldo coloniale per le punizioni di sala o di camera di punizione semplice e di metà del soprassoldo stesso per quelle di camera di punizione di rigore.

L'ammontare delle ritenute di cui al precedente comma è devoluto in favore di un fondo che è costituito e gestito dal comandante del Regio corpo ed è soggetto al riscontro della ragioneria coloniale.

La somma è investita in un libretto postale fruttifero intestato al comandante delle truppe o a chi lo sostituisce nel comando; gli interessi vanno in aumento del capitale.

Con detto fondo sono concessi sussidi:

a) alle famiglie dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa nazionali caduti in combattimento o morti per ferite riportate in combattimento;

b) ai militari di cui alla lettera *a*) dichiarati temporaneamente inabili a proficuo lavoro in seguito a ferite riportate in combattimento o riformati senza dichiarazione di inabilità al lavoro;

c) ai militari come sopra dichiarati inabili a proficuo lavoro per malattia od infortunio dipendenti da cause del servizio coloniale;

d) ai genitori, alla moglie ed ai figli dei militari di cui sopra che muoiono in seguito a ferita, infortunio o malattia dipendenti dal servizio coloniale;

e) ai militari in congedo bisognosi che hanno prestato servizio in colonia e che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento di malattie o di infortuni per cause di servizio, si trovino in menomate condizioni fisiche

Con decreto del Governatore, su proposta del comandante delle truppe, sono annualmente stabiliti i massimi ed i minimi per ciascuna categoria di sussidio.

Con una speciale contabilità sono dimostrati il fondo esistente, le singole erogazioni e gli aumenti.

Dovendo infliggere a militari sotto ritenuta per addebiti punizioni disciplinari implicanti riduzioni delle competenze, le ritenute non si cumulano, ma si applicano quelle di cui al comma primo per reintegrazione del danno apportato all'erario.

Art. 45.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ed ai militari di truppa che assumono la ferma triennale coloniale è dovuto un premio di arruolamento di lire 500 o di L. 250 a seconda che abbiano prestato servizio per più di sei mesi o per un periodo inferiore.

Il premio di arruolamento è pagato all'atto dell'incorporazione nel Regio corpo.

Coloro che avendo cessato di far parte del Regio corpo di truppe coloniali vi sono riammessi, contraggono l'obbligo di una nuova ferma coloniale triennale, ma non percepiscono nuovamente il premio di arruolamento.

I riammessi che avessero completato regolarmente la precedente ferma iniziale triennale o avessero completate successive rafferme coloniali, vengono considerati — all'atto della riammissione in servizio con gli obblighi di tre anni — come ammessi alla prima o alle successive rafferme coloniali.

Ai riammessi che non avessero completato gli obblighi della ferma triennale coloniale contratta antecedentemente alla riammissione viene computato, sulla nuova ferma triennale assunta, il tempo necessario per tale completamento. Pel rimanente servizio essi sono considerati come raffermati.

Agli effetti di tale computo non vengono calcolati i periodi di tempo inferiori ai quindici giorni.

Qualora i riammessi avessero antecedentemente iniziato nel Regio corpo una rafferma coloniale per un periodo non inferiore a quindici giorni, il servizio da loro prestato dopo la riammissione viene considerato proseguimento dell'interrotta rafferma, scaduta la quale percepiscono il premio di rafferma detratti però i dodicesimi di esso già loro corrisposti all'atto dell'invio in congedo in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 46.

La frazione di un anno che eventualmente sopravanzasse allo scadere della ferma contratta all'atto della riammissione può essere completata con l'assunzione di una ferma speciale pari ai mesi occorrenti per completare l'altra.

Nel caso di ricollocamento in congedo prima dello scadere della nuova ferma contratta, per ragioni non contemplate nell'ultimo comma dell'art. 46, nessuna quota di premio di rafferma coloniale è dovuta per la frazione già compiuta della ferma stessa.

Art. 46.

I premi spettanti al termine di ciascun anno di rafferma coloniale ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ad ai militari di truppa del Regio corpo sono i seguenti:

L. 600 al compimento del primo, secondo e terzo anno di rafferma coloniale;

L. 700 al compimento del quarto, quinto e sesto anno di rafferma coloniale;

L. 800 al compimento del settimo anno di rafferma coloniale e dei successivi.

Tali premi sono aumentati di L. 50 per i sergenti maggiori e sergenti, di L. 25 per i caporali maggiori e caporali.

Essi sono dovuti indipendentemente dalla spettanza dei premi stabiliti dalle norme vigenti nel Regno i quali gravano sul bilancio coloniale e su quello della guerra in proporzione del tempo di servizio rispettivamente trascorso in colonia e in Italia.

All'atto della promozione al grado di maresciallo vengono corrisposti tanti dodicesimi del premio di rafferma coloniale, quanti sono stati i mesi trascorsi col precedente grado; il periodo superiore a 15 giorni si conta come un mese.

Il raffermato che, per riforma, per ragioni di servizio o comunque per cause indipendenti dalla propria volontà (esclusè pertanto ogni motivo disciplinare o di privato interesse), cessa di far parte del Regio corpo prima del compimento della rafferma in corso, percepisce tanti dodicesimi del premio della rafferma coloniale per quanti sono i mesi interi compiuti nella rafferma per lui in corso, considerando come un mese intero il periodo di permanenza nel Regio corpo superiore a 15 giorni.

Art. 47.

I sottufficiali ed i militari di truppa, comandati a frequentare corsi speciali di integrazione professionale o di altro genere che non possono essere rimandati al compimento della ferma o della rafferma coloniale, interrompono sino al termine del corso il servizio coloniale e dalla data di sbarco in Italia cessano di percepire gli assegni coloniali a carico della colonia di appartenenza, venendo loro corrisposti, a carico dell'Amministrazione della guerra e fino al giorno del reimbarco, gli assegni metropolitani.

Le spese di viaggio per mare, di andata e ritorno, vanno a carico del bilancio coloniale, mentre quelle di viaggio e di missione in Italia, sono conteggiate a carico del Ministero della guerra

Art. 48.

I sottufficiali ed i militari di truppa prosciolti dalla ferma o rafferma in corso per condanne penali ed inviati a scontarle negli stabilimenti penali militari d'Italia, perdono il premio di rafferma coloniale o le quote di esso.

Art. 49.

L'Amministrazione militare coloniale provvede al vitto, al vestiario (prima vestizione, rinnovazione e manutenzione) dei sergenti maggiori, dei sergenti, dei caporali e soldati.

Il regolamento sull'uniforme pei Regi corpi di truppe coloniali stabilisce gli oggetti di vestiario spettanti, la loro durata ed il prezzo di essi per gli eventuali addebiti.

Art. 50.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ed ai caporali e soldati del Regio corpo truppe coloniali è corrisposta la razione viveri giornaliera in contanti, nella misura che, su proposta del Governo della colonia, sarà stabilita, dal Ministero delle colonie di concerto con quello per le finanze all'inizio di ogni esercizio finanziario, in relazione ai prezzi del mercato locale.

Ove, però, sia ritenuto opportuno, tenuto conto del numero dei presenti in ciascun presidio, delle possibilità e delle condizioni del mercato locale, la razione viveri ai militari di truppa nazionali sarà somministrata in natura, secondo la composizione stabilita, su proposta del Governo della colonia, con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

Tale sistema sarà normale in caso di operazioni di guerra o di grande polizia coloniale.

Quando ai predetti militari venga somministrata la razione viveri in natura, essi possono ottenere l'esenzione dal vitto (anche con la razione pane in natura) solo in casi eccezionali. L'esenzione è concessa dal comandante del Regio corpo.

La razione viveri (in natura o in contanti) non è dovuta durante le licenze (viaggio per mare compreso, quando gli aventi diritto fruiscono del trattamento di bordo) e durante le degenze in luoghi di cura, allorchè la retta ospedaliera è a carico dell'Amministrazione militare coloniale.

Quando per prelevamenti effettuati in più del dovuto debbano essere addebitate razioni pane e viveri, tanto le une che le altre verranno addebitate al prezzo di costo effettivo stabilito.

È in facoltà del comando del Regio corpo di autorizzare i sottufficiali appartenenti a comandi o servizi impegnati in operazioni, senza diritto a razioni viveri in natura, a prelevarla presso gli eventuali magazzini, contro versamento della quota stabilita per la corresponsione della razione stessa in contanti.

Art. 51.

Ai marescialli di tutte le armi e corpi è dovuta, all'atto della destinazione in colonia, o della promozione a tale grado, quando continuino a prestar servizio nel Regio corpo, un'indennità di equipaggiamento di L. 800 per una volta tanto, con obbligo, però, di restituirne metà in caso di rimpatrio per motivi disciplinari prima di aver compiuto col grado stesso un anno di servizio in colonia.

È concessa loro la facoltà di prelevare a pagamento, nei magazzini militari, gli oggetti di corredo occorrenti.

Art. 52

Nelle località in cui spetta agli ufficiali l'indennità di disagiata residenza, essa è dovuta con le stesse modalità ed in misura proporzionata al grado ai sottufficiali e militari di truppa nazionali.

Essa sarà stabilita con decreto governatoriale nella misura massima di lire 3500 pei marescialli, di L. 3000 per i sergenti maggiori e sergenti, di L. 2500 pei caporali e soldati.

Art. 53.

Ai sottufficiali e militari di truppa che diano prova di conoscere una delle lingue locali della colonia, può essere corrisposto un assegno di L. 400 o di L. 800 con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali.

Tale indennità sarà ridotta della metà per quelli nati o stabilmente residenti in colonia.

Art. 54.

La concessione dell'alloggio ai sottufficiali è fatta con apposito decreto governatoriale in base alle norme vigenti nel Regno in quanto siano applicabili.

Art. 55.

Ai sottufficiali e militari di truppa facenti parte di reparti o colonne mobili impiegati in operazioni di guerra od in operazioni di grande polizia coloniale è dovuta l'indennità di operazioni nella misura dell'indennità di marcia corrisposta nel Regno e con le stesse norme stabilite all'articolo 21 per gli ufficiali. Per i militari di truppa la misura di detta indennità è di lire una.

L'anzidetto art. 21 è applicabile anche per la concessione della razione viveri ai marescialli.

Nelle circostanze in cui nel Regno è dovuta l'indennità di marcia essa è corrisposta con le stesse norme in colonia.

Art. 56.

Ai sottufficiali e militari di truppa nazionali che si recano per servizio a bordo di piroscafi in rada, spetta un'indennità da stabilirsi con provvedimento del Governatore, a norma dell'articolo 6 del decreto interministeriale 18 gennaio 1927 relativo ai servizi di presidio nelle colonie.

Art. 57.

In caso di perdita del bagaglio personale dei marescialli per comprovate ragioni di servizio, il risarcimento del danno è commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento prevista dal presente ordinamento.

Il limite massimo di cui sopra è raddoppiato quando la perdita del bagaglio si verifichi in seguito ad abbandono di presidio, nel quale il maresciallo che ha subito il danno debba essere considerato come in stabile residenza ordinaria.

Art. 58.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa, che vengono riformati per lesioni o malattie riportate a causa di servizio, è dovuta, indipendentemente dall'eventuale pensione o indennità di riforma o di altre provvidenze a carico dello Stato, una indennità di lire 1000 per una volta tanto.

Ai discendenti ed ascendenti ed al coniuge superstite dei militari deceduti per lesioni o malattie di cui sopra è dovuta una indennità di L. 500 secondo le regole della successione, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione.

Art. 59.

Il trattamento dei sottufficiali in servizio civile è lo stesso dovuto ai pari grado del Regio corpo nelle stesse condizioni di servizio.

Ad essi sono applicabili tutte le norme riguardanti i sottufficiali del Regio corpo.

Il passaggio dal servizio alle truppe a servizio civile e viceversa dà luogo a variazione matricolare.

Le spese riguardanti i sottufficiali in servizio civile fanno carico sulla parte civile del bilancio.

Art. 60.

Ai sottufficiali e militari di truppa del Regio corpo, comandati a prestar servizio presso il Ministero delle colonie o presso il deposito centrale per le truppe coloniali, spetta il trattamento stabilito dal presente ordinamento.

Però dalla data di sbarco nel Regno a quella d'imbarco per far ritorno in colonia l'indennità coloniale pei marescialli è pari alla metà dello stipendio nella misura in vigore al 15 aprile 1934 ridotto del 12% a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, mentre il soprassoldo coloniale per gli altri sottufficiali e militari di truppa è ridotto alla metà.

Pure alla metà è ridotto l'importo della razione viveri in contanti spettante ai sergenti maggiori ed ai sergenti.

L'indennità coloniale, il soprassoldo coloniale e l'importo della razione viveri in contanti non sono dovuti ai predetti

sottufficiali che continuino a prestar servizio presso il Ministero delle colonie o presso il deposito centrale per le truppe coloniali, dopo aver compiuto un periodo ininterrotto di appartenenza ad uno o più Regi corpi della durata di otto anni, se si tratti di sottufficiali che iniziarono tale periodo come militari di truppa, o di sei anni per tutti gli altri militari.

Il personale di cui sopra rimarrà effettivo al Regio corpo; quello comandato a prestar servizio presso il Ministero delle colonie sarà aggregato ad un reparto del presidio di Roma, da stabilirsi d'accordo con l'autorità territoriale competente.

Detto reparto sarà rimborsato delle somme spese per assegni ed altro dal comando del deposito centrale per le truppe coloniali, a carico della Somalia.

Art. 61.

I sottufficiali ed i militari di truppa nazionali addetti, anche temporaneamente, ai reparti indigeni, hanno il seguente supplemento all'assegno giornaliero in base alle giornate di effettivo servizio ai reparti stessi:

marescialli dei tre gradi . .	L.	1 —
sergenti maggiori e sergenti	»	0,50
caporali maggiori	»	0,45
caporali	»	0,35
soldati	»	0,25

Art. 62.

I sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di altre colonie che venissero comandati con reparti organici nella Somalia Italiana, percepiscono l'indennità coloniale nella misura stabilita per i pari grado appartenenti al Regio corpo truppe coloniali della Somalia.

Le altre indennità sono regolate dalle norme previste per i pari grado nelle stesse condizioni in servizio nella Somalia Italiana.

Art. 63.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa eventualmente trasferiti d'autorità nel Regio corpo o inviati in colonia con comandi, reparti o servizi in più di quelli costituenti

il Regio corpo, per ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio, è dovuto lo stesso trattamento economico stabilito per i pari grado del Regio corpo stesso.

Ai marescialli, però, non è dovuta l'indennità di equipaggiamento ed agli altri sottufficiali e militari di truppa non spettano i premi di arruolamento e di rafferma.

Ai marescialli è dovuta un'indennità vestiario di L. 400 da corrispondersi metà all'atto dell'invio in colonia e metà dopo un anno di permanenza in colonia.

In caso di perdita di bagaglio personale per comprovate ragioni di servizio è dovuto ai marescialli un indennizzo delle cose di cui risulti la perdita per un valore di non oltre 800 lire.

Art. 64.

I militari sotto le armi in Italia che assumano la ferma coloniale e quelli trasferiti d'autorità debbono essere inviati al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli non prima del giorno precedente a quello dell'imbarco, soddisfatti, a carico del bilancio della guerra, di ogni avere sino a detto giorno, essendo a carico del bilancio della colonia il solo viaggio dalla sede di servizio (o dal luogo ove quelli con ferma coloniale hanno fruito della licenza precoloniale) sino al deposito, nonchè gli assegni d'Italia ed il vitto (questo limitatamente ai militari di truppa) per le giornate di sosta a Napoli, dipendenti da eventuali ritardi nella partenza dei piroscafi.

A coloro che non sono sotto le armi anche se provenienti dall'estero per assumere servizio nel Regio corpo, spetta, a carico del bilancio coloniale, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il trasporto in ferrovia e sui piroscafi (vitto compreso) dal luogo di dimora alla sede dell'ente che provvede all'arruolamento nonchè per ogni giornata di viaggio in ferrovia e per via ordinaria, tanto in Italia che all'estero, l'indennità giornaliera di L. 8.

Sono a carico del bilancio coloniale anche le giornate di aggregazione dei predetti militari, giusta le norme vigenti nel Regno ed in base al grado da essi rivestito, presso l'ente che provvede al loro arruolamento, dalla data di presentazione all'ente stesso, nonchè gli oggetti di corredo che venissero loro eventualmente distribuiti.

L'Amministrazione militare coloniale all'atto in cui i militari cessano dal servizio in colonia provvede a proprio carico al viaggio di ritorno dalla sede di servizio in colonia a quella d'Italia, o al luogo di dimora in Italia o all'estero, per quelli che ne provengano e che facciano domanda di ritornarvi, all'atto del congedamento.

Il viaggio dalla residenza in colonia al comune designato per fruire della licenza e viceversa è a carico dell'Amministrazione militare coloniale, per i sergenti maggiori e sergenti, pei caporali e soldati.

Pei marescialli e le loro famiglie si seguono le norme vigenti per gli ufficiali.

Nelle licenze straordinarie per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio coloniale, il viaggio è a carico dell'Amministrazione militare coloniale, dal luogo di residenza in colonia, sino al comune designato per fruire della licenza e viceversa.

Ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ed agli altri militari di truppa volontari, che si rechino in licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, compete il rimborso delle spese di viaggio, a carico dell'Amministrazione coloniale, dal luogo di residenza in colonia, sino al porto di sbarco nel Regno e viceversa.

Ai marescialli invece non compete alcun rimborso di spese di viaggio.

È a carico dell'Amministrazione coloniale il viaggio dei militari di truppa che, appartenendo alla categoria dei trasferiti in colonia d'autorità, vengano rimpatriati allorchè ottengano licenza straordinaria.

Le spese relative al viaggio dei militari che, appartenendo alla categoria dei trasferiti a domanda, debbono, allo scadere della licenza straordinaria per ragioni di salute, qualunque ne sia la causa, recarsi alla visita di controllo all'ospedale militare più vicino al comune ove fruiscono della licenza, nonchè le spese pel ritorno al comune suddetto, nel caso di riforma, o sino alla nuova residenza nel caso di trasferimento ad altro corpo e quelle per maggiore permanenza nella posizione di licenza in attesa della rassegna e per la gratificazione di rassegna concessa, sono anticipate dal comando del distretto a carico del bilancio della colonia che, a ri-

chiesta, ne effettua il rimborso. Il comandante del distretto, prima di effettuare il pagamento di assegni giornalieri ai militari di cui sopra, dovrà richiedere il preventivo nulla osta al comando del Regio corpo.

Art. 65.

Nei trasferimenti in colonia, sia a domanda sia d'autorità, e in occasione di rimpatrio definitivo, nonchè nei trasferimenti da una sede all'altra, si applicano ai marescialli, anche per quanto riguarda le famiglie, norme analoghe a quelle stabilite col presente ordinamento per gli ufficiali, tenendo però conto delle disposizioni contenute nel R.decreto n. 1342 del 22 settembre 1932.

Per tutti gli altri si applicano le norme vigenti nel Regno salvo quanto è espressamente disposto per quelli che provengono dall'estero o che vi fanno ritorno.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa ammogliati è fatto divieto di trasportare il proprio mobilio in colonia a carico dell'Amministrazione coloniale. Essi però hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto in colonia di altre masserizie nel quantitativo massimo di 12 quintali, nonchè, se il trasferimento è stato disposto d'autorità, anche al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del proprio mobilio dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno, nel limite massimo di 13 quintali, ovvero al rimborso delle spese di magazzinaggio debitamente comprovate e riferite all'indicato limite di peso dei mobili entro l'importo massimo di L. 50 mensili

Licenze.

Art. 66.

Quando le esigenze di servizio lo consentano, ed in relazione alla condotta ed all'istruzione, i sergenti maggiori, sergenti e i militari di truppa possono ottenere licenze ordinarie triennali coloniali della durata di giorni 90.

La licenza per i marescialli è di giorni 120 per ogni triennio di servizio in colonia.

I giorni di viaggio di andata e di ritorno non sono compresi nel periodo di licenza.

La licenza ordinaria coloniale è computata nella ferma o nella rafferma coloniale.

Circa la cumulabilità, la proroga della licenza alla fine del triennio, il frazionamento e l'anticipo di licenza valgono le norme dell'art. 27 riguardante gli ufficiali.

Nel caso di maggiore permanenza in colonia determinata da esigenze coloniali la licenza coloniale non fruita verrà concessa, all'atto del rimpatrio, ai soli effetti amministrativi ed in base agli assegni goduti prima dell'ordine di sospensiva del rimpatrio.

Art. 67.

Ai militari di cui al precedente articolo, sempre che non abbiano diritto a licenza ordinaria coloniale, possono essere concesse licenze straordinarie della durata massima di un mese:

a) per comprovati motivi di privato interesse;

b) per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, in seguito a parere dell'autorità sanitaria coloniale, purchè il militare comprovi di avere mezzi di sussistenza e assistenza in famiglia;

c) per morte o grave malattia di uno dei genitori, della moglie o figli.

Se la licenza straordinaria è concessa per ragioni di salute dipendenti da cause di servizio in colonia, può avere la durata massima di tre mesi. Tale licenza è concessa dal Governatore a suo insindacabile giudizio, su proposta del comandante delle truppe.

Nelle licenze straordinarie il viaggio per l'andata e pel ritorno è computato in più del periodo di licenza accordato.

La licenza strordinaria tranne se concessa per ragioni dipendenti dal servizio, non è computata nella ferma o nella rafferma.

Art. 68.

Nel caso di concessione di licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, i militari di truppa appartenenti

alla categoria dei trasferiti d'autorità a prestar servizio in colonia vengono rimpatriati.

Art. 69.

Le licenze straordinarie possono essere concesse dai direttori degli ospedali militari del Regno ove i militari di cui ai precedenti articoli siano eventualmente ricoverati; in tal caso però esse debbono essere confermate dal comandante del Regio corpo cui debbono essere subito partecipate.

Il militare allo scadere della licenza straordinaria per ragioni di salute, qualunque ne sia la causa, deve essere sottoposto a visita medica all'ospedale militare più vicino al comune ove fruisce della licenza. Se riconosciuto non più in condizioni di poter proseguire il servizio coloniale o quello militare nel Regno viene sottoposto al procedimento stabilito per la rassegna nel Regno.

Le pratiche relative vengono espletate dal distretto, al quale appartiene il comune in cui il militare fruisce della licenza.

Il comandante del distretto è tenuto ad informare subito il comandante del Regio corpo dell'inizio e del decorso delle pratiche di rassegna del militare stesso per giustificarne il mancato ritorno in colonia

Art. 70.

Il militare che cade ammalato durante la licenza ordinaria o straordinaria, o in occasione della sua permanenza nel Regno per altro motivo, è ricoverato in un ospedale militare a carico del bilancio coloniale. In tal caso il suo trattamento è regolato dalle norme previste per il ricovero negli ospedali in colonia; la retta è quella vigente nel Regno.

I sottufficiali ed i militari di truppa distaccati presso il Ministero delle colonie o presso il deposito centrale delle truppe coloniali fruiscono delle licenze di qualsiasi specie in conformità delle norme vigenti nel Regno per i pari grado del Regio esercito, e continuano a godere durante le licenze ordinarie del trattamento previsto nell'art. 60.

Art. 71.

Ai sottufficiali e militari di truppa raffermati agli effetti della legge e del regolamento sul reclutamento per il Regio esercito, destinati d'autorità nel Regio corpo, possono essere concesse licenze ordinarie con le norme di cui all'art. 66. In tal caso il loro trattamento è previsto all'art. 43.

All'atto del rimpatrio definitivo essi, se hanno già fruito di licenza ordinaria, possono ottenere un'aliquota di licenza ordinaria proporzionata al servizio prestato in più del triennio.

Ai predetti militari che non abbiano fruito della licenza ordinaria per non aver compiuto il triennio di permanenza in colonia in dipendenza dei propri obblighi di servizio, ed ai trasferiti d'autorità che compiono obblighi di leva, può essere concessa, all'atto del rimpatrio, una licenza ordinaria proporzionata al servizio prestato.

Il rimpatrio dei militari di cui al presente articolo deve avvenire, possibilmente, in modo che lo scadere della licenza coloniale coincida con la data di congedamento.

Art. 72.

I sottufficiali ed i militari di truppa nazionali, eventualmente trasferiti da un Regio corpo truppe coloniali ad un altro in cui la licenza ordinaria sia di diversa durata, fruiscono cumulativamente delle aliquote di licenza maturate in ciascuna colonia.

Per ogni aliquota il trattamento economico è lo stesso stabilito per la colonia cui si riferisce, a carico, però, del bilancio della colonia che concede la licenza.

Art. 73.

Per le licenze ai sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di altre colonie, che venissero comandati con reparti organici nella Somalia Italiana, valgono le norme vigenti, nelle colonie di appartenenza. Però, la durata della licenza per il periodo trascorso in Somalia viene computata nella misura fissata per questa colonia.

Art. 74.

Per le licenze ordinarie ai sottufficiali ed ai militari di truppa eventualmente trasferiti d'autorità nel Regio corpo od inviati in colonia con comandi, reparti e servizi in più di quelli costituenti il Regio corpo, per ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio, valgono, sempre che gli interessati abbiano compiuto il triennio, le norme stabilite per i coloniali.

Per le licenze straordinarie sono applicabili le norme stabilite per i pari grado nel Regio esercito che assumano la ferma coloniale; per quelle di rimpatrio si applicano per analogia le norme stabilite per gli ufficiali ed i militari di truppa.

TITOLO SECONDO

Personale civile.

Art. 75.

Gli impiegati civili previsti dalle tabelle organiche sono normalmente tratti da quelli di ruolo dell'Amministrazione della guerra, delle categorie corrispondenti a quelle previste nelle tabelle stesse.

Ad essi si applicano le norme degl'impiegati civili di altre Amministrazioni che prestano servizio in colonia.

Qualora non fosse possibile provvedere con personale civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra, si addiverrà all'assunzione di personale a contratto, secondo le norme del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, ed eventuali successive modifiche.

Art. 76.

Le maestranze operaie, previste dalle tabelle organiche del Regio corpo, sono costituite da operai militari o promiscuamente da operai militari e da operai civili, anche senza contratto.

È consentito in caso di eccezionale bisogno, sempre che non sia possibile usufruire dell'industria locale, di assumere qualche operaio in più del numero prescritto dall'or-

ganico, pel tempo strettamente necessario (che, in massima, non dovrà essere superiore ai quindici giorni). Le spese relative dovranno essere autorizzate di volta in volta dal Governatore.

Art. 77.

Pei lavori di manovalanza, quando non sia nè possibile nè opportuno avvalersi di personale militare, è consentito l'impiego di manovali non militari (camali) pel tempo strettamente necessario, che, in massima, non dovrà essere superiore ai quindici giorni.

Il personale occorrente è assunto in servizio giornaliero, con mercede da corrispondersi al termine di ogni giornata di lavoro.

L'assunzione in servizio è autorizzata dal Governatore, su proposta del comandante del Regio corpo; la mercede sarà stabilita tenendo conto del costo della mano d'opera nella località in cui la manovalanza viene assunta.

TITOLO TERZO

Del personale militare indigeno.

Art. 78.

L'arruolamento dei militari indigeni nel Regio corpo di truppe coloniali nella Somalia Italiana, è volontario.

Sono ammessi a contrarre l'arruolamento anche gli indigeni della colonia Eritrea e quelli nati oltre i confini terrestri o marittimi della Somalia Italiana.

Le norme per l'arruolamento sono stabilite dal regolamento per il reclutamento degli indigeni del Regio corpo.

La ferma è biennale e decorre dal giorno successivo a quello dell'arruolamento; compiuti gli obblighi della prima ferma, i militari indigeni possono essere ammessi a successive rafferme annuali.

La ferma e le rafferme possono essere rescisse:

a) per riduzione di organico;

b) per licenziamento;

c) per espulsione;

d) per riforma;

e) per motivi, gravi ed accertati, di privato interesse.

Il congedamento per fine ferma o di rafferma può essere sospeso con ordine governatoriale, su proposta del comandante delle truppe, in caso di mobilitazione generale o parziale, di operazioni di polizia coloniale, di speciale situazione politico-militare o di pubblica calamità.

Gli indigeni atti alle armi che, dopo aver prestato servizio militare siano stati congedati e siano o sudditi o residenti in colonia, sono inscritti sui ruoli della forza in congedo.

Gli inscritti sui ruoli della forza in congedo hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate indette per qualunque motivo.

Con disposizione governatoriale sarà stabilito quali capi di corredo, in relazione alla presumibile durata del richiamo, dovranno essere distribuiti agli ora detti militari e quale prèmio debba essere corrisposto a quelli che si presentassero alla chiamata provvisti di uniforme in buono stato di servizio.

Il Governatore, con proprio decreto, provvede ai richiami alle armi, parziali o totali, dei militari inscritti alla forza in congedo.

Ai militari richiamati spetta lo stesso trattamento di quelli contemporaneamente in servizio nelle stesse condizioni.

In caso di chiamata di controllo ai militari indigeni sarà corrisposta un'indennità giornaliera da stabilirsi con decreto del Ministro delle colonie di concerto col Ministro delle finanze, su proposta del Governatore.

Art. 79.

La gerarchia dei militari indigeni è la seguente:

ascari
muntaz
buluc-basci
yus-basci.

Art. 80.

Le competenze spettanti ai militari indigeni sono le seguenti:

a) paga giornaliera come dalla seguente tabella:

Grado	Paga giornaliera Lire	Rafferme
Ascari	4 —	Dopo il primo biennio di servizio la paga giornaliera è aumentata di L. 0.70 per ogni rafferma annuale fino alla 4ª inclusa; per le rafferme successive non è accordato aumento di paga.
Muntaz.....	5.20	
Buluc-basci.....	6.40	
Jus-basci.....	10 —	

b) premio di arruolamento: L. 65 da corrispondersi all'atto dell'arruolamento a tutti i militari indigeni senza distinzione di provenienza.

Tale premio non sarà in alcun modo corrisposto ai riarruolati;

c) indennità eventuali da stabilirsi dal Ministro per le colonie, su proposta del Governatore, di concerto col Ministro per le finanze;

d) trattamento viveri e vestiario da stabilirsi pure, su proposta del Governatore, dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 81.

Ai militari di truppa indigena, che si recano per servizio a bordo di piroscafi in rada, spetta un'indennità da stabilirsi con provvedimento del Governatore, a norma dell'articolo 6 del decreto interministeriale 18 gennaio 1927 relativo ai servizi di presidio nelle colonie.

Art. 82.

La paga ai militari indigeni decorre dal giorno in cui sono effettivamente incorporati nel Regio corpo ossia dal giorno successivo a quello in cui ha termine il periodo di espe-

rimento per gli arruolati nel territorio della colonia, dal giorno di sbarco in colonia per i provenienti da regioni di oltre confine.

A questi ultimi, durante l'attesa d'imbarco per la Somalia e durante i giorni di viaggio per mare, sarà corrisposta un'indennità giornaliera di L. 2.

Ai primi, invece, durante il periodo di esperimento spetta la razione viveri in natura oppure, ove non sia possibile, l'equivalente in contanti.

In caso di congedamento la paga cessa dalla data del congedamento stesso.

Art. 83.

Ai militari indigeni congedati per fine ferma o per riduzione di organico e che richiedano ed ottengano di essere riammessi in servizio, è computato, agli effetti della paga, il servizio precedentemente prestato.

Essi sono riammessi col grado che rivestivano all'atto del congedamento.

Art. 84.

I militari indigeni detenuti in attesa di giudizio ricevono metà dei loro assegni. Se il giudizio non è seguito da condanna, sarà loro corrisposta l'altra metà.

I militari indigeni detenuti per espiazione di pena o dichiarati assenti senza giustificato motivo perdono gli interi assegni.

Art. 85.

Agli indigeni decorati di ricompense al valor militare spettano i soprassoldi dovuti per le stesse ricompense ai nazionali. Essi non sono però riversibili nè cedibili.

La corresponsione del soprassoldo di medaglia è effettuata su presentazione ad una autorità militare, o civile, o consolare, del libretto brevetto di medaglia, costituito da un brevetto di concessione e da un libretto di tagliandi a madre e figlia, dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Il decorato indigeno, che per tre anni consecutivi non si presenti a riscuotere il soprassoldo di medaglia, decade da ogni diritto al soprassoldo stesso, a meno di comprovati gravi motivi da riconoscersi con decreto governatoriale.

E' concesso ai decorati di croce di guerra al valor militare un premio, per una volta tanto, di L. 75; a coloro ai quali è tributato un encomio solenne dal comandante delle truppe o dal Governatore, un premio, per una volta tanto, di L. 50.

In caso di commutazione dell'encomio solenne in croce di guerra al valor militare sarà corrisposta la differenza.

Art. 86.

Le retribuzioni e le paghe di carattere fisso od eventuale dovute al personale di truppa indigeno del Regio corpo o dei reparti organici di altre colonie in servizio in Somalia od alla manovalanza indigena assunta in servizio giornaliero negli stabilimenti militari sono corrisposte al lordo.

Dell'ammontare delle ritenute che debbano essere applicate per imposta di ricchezza mobile o per altro titolo sarà tenuto conto nel bilancio passivo della Somalia.

Art. 87.

Le ritenute sulle paghe dei militari indigeni puniti sono stabilite dal regolamento di disciplina per i militari indigeni del Regio corpo.

Con le ritenute operate sulle paghe è costituito un fondo in consegna al comandante di ogni reparto da impiegarsi per attribuzioni di premi ai muntaz e agli ascari meritevoli, ed alle loro famiglie, secondo le disposizioni del regolamento di disciplina.

Per la custodia del fondo in ciascun reparto, per la sua gestione e per il controllo da parte del Comando delle truppe e del Governo della colonia, si seguono norme analoghe a quelle contenute nell'art. 44.

Art. 88.

I militari indigeni ammalati, quando per la natura o la gravità della malattia non possano essere curati presso il proprio reparto, sono ricoverati negli stabilimenti sanitari della colonia.

La degenza dei militari indigeni negli stabilimenti sanitari della colonia, od ove occorra, del Regno, è a carico del bilancio della colonia — parte militare — qualunque sia la dipendenza della malattia.

Durante la degenza non sono dovute nè la razione viveri, nè la quota manutenzione vestiario, nè i soprassoldi fissi ed eventuali previsti per i servizi e cariche speciali.

Art. 89.

I militari indigeni e le loro famiglie sono alloggiati a carico dell'Amministrazione; qualora in via eccezionale non fosse possibile fornire l'alloggio in natura, sarà corrisposta la somma di L. 15 mensili a ciascun militare indigeno, perchè vi provveda per proprio conto.

La costituzione delle famiglie dei militari indigeni, per tutti gli effetti del presente ordinamento, è riconosciuta secondo le norme del regolamento di disciplina per i militari indigeni del Regio corpo, tenuto conto delle consuetudini locali.

Nulla è dovuto per le famiglie che, deliberatamente, stabiliscono in permanenza la loro dimora lontano dal capofamiglia del reparto al quale appartiene il capo, o che, in modo permanente, se ne allontanino.

I militari indigeni che desiderano farsi raggiungere dalle rispettive famiglie devono chiedere la preventiva autorizzazione al Comando del Regio corpo truppe coloniali della Somalia Italiana, che deciderà caso per caso sulla opportunità di concederla o meno.

Qualora questa venga concessa, le spese saranno a carico dell'Amministrazione.

Nei viaggi di mare spetta ai militari indigeni e famiglie il biglietto di ponte senza vitto.

Art. 90.

In caso di trasferimento del reparto da una residenza all'altra, sempre chè le famiglie siano autorizzate a seguire il capo famiglia, le spese di trasporto sono a carico dell'Amministrazione.

Sono altresì a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto delle famiglie dei militari trasferiti di reparto, semprechè il trasferimento non sia determinato da motivi disciplinari.

Ai militari indigeni nativi della colonia riformati o congedati per riduzione d'organico, l'Amministrazione, per il

viaggio di trasferimento nella località nella quale eleggono domicilio, corrisponderà a titolo di indennizzo L. 1,50 per ogni giornata di marcia, fino alla somma massima di L. 45. Per i militari aventi famiglia tale indennità sarà di L. 2 fino alla somma di L. 60.

Agli effetti della corresponsione di tale indennizzo la giornata di marcia è calcolata di km. 40.

Ai militari indigeni originari di paesi oltre i confini terrestri della colonia, l'indennizzo sopradetto sarà corrisposto, entro i limiti massimi di cui sopra, per il percorso necessario per raggiungere la frontiera.

Ai militari indigeni nati nei paesi d'oltre mare (Eritrea o Arabia) congedati per riforma o fine ferma o riduzione di organico, nel caso che essi chiedano di farvi ritorno, l'Amministrazione provvede al rilascio del biglietto di ponte senza vitto per il trasporto di essi e delle rispettive famiglie, semprechè il rimpatrio avvenga non oltre due mesi dalla data della determinazione del congedamento o della riforma. Ai militari stessi sarà corrisposta inoltre una indennità di L. 2 per ogni giornata di navigazione.

Art. 91.

Subordinatamente alle esigenze di servizio, ai militari indigeni meritevoli possono essere concesse le seguenti licenze:

a) licenze ordinarie biennali di non oltre 30 giorni, da concedersi dopo due anni di effettivo servizio;

b) licenze straordinarie per comprovati motivi privati, della durata non superiore ai 30 giorni, da concedersi ad insindacabile giudizio del comandante del Regio corpo.

Su proposta del capo ufficio di sanità ai militari indigeni possono altresì essere concesse licenze di convalescenza della durata massima di giorni 90.

Alla durata della licenza, a seconda del paese prescelto ed in relazione alla ubicazione di questo, possono essere aggiunti i giorni necessari per il viaggio di andata e ritorno.

Per i militari nati o reclutati oltre i confini marittimi della Somalia, la durata della licenza ordinaria, nel caso che essi desiderassero fruirne nei paesi d'origine, può essere elevata fino a giorni 90.

Detta licenza non potrà, però, di massima essere concessa che in ragione di una per ogni quadriennio, sempre dopo i primi due anni di servizio.

I militari indigeni in licenza nella colonia perdono, durante la licenza stessa, viaggio compreso, metà dell'assegno giornaliero, salvo che si tratti di licenza di convalescenza per infermità, ferite o lesioni, contratte in servizio o da considerarsi tali, nel qual caso conservano la paga intera ed hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno).

I militari indigeni in licenza fuori della colonia perdono l'intero assegno giornaliero ed hanno diritto solo al rimborso delle spese per il viaggio di ritorno. Il Governatore ha però facoltà di conservare loro anche metà dell'assegno da corrispondersi al loro ritorno in colonia quale premio.

Durante le licenze di qualsiasi specie, sono sospesi i soprassoldi per servizi e posizioni speciali.

Art. 92

I militari di truppa indigena del Regio corpo truppe coloniali della Somalia, riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, semprechè, per quest'ultimo caso non emerga colpa o negligenza da parte del riformato, e siano ritenuti assolutamente incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento (infermità ascritta alla 1ª o alla 2ª categoria della tabella allegata al decreto Luogotenenziale 1003 del 18 maggio 1919), hanno diritto ad una pensione vitalizia pari alla paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma.

Tale pensione sarà aumentata di un quinto quando l'infermità sia ascritta alla 1ª categoria.

Le quote di pensione sono pagate a mensilità maturate, su presentazione alle autorità militari, civili o consolari, di un libretto pensione costituito dal decreto di pensione e da un libretto di tagliandi rinnovabili a madre e figlia.

I mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dal militare indigeno che vi ha diritto sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il militare indigeno che, per tre anni consecutivi, non si presenti a riscuotere le rate, s'intende decaduto da ogni diritto sulla pensione.

Però nell'un caso e nell'altro, il Governatore può con proprio decreto motivato, riconoscere che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinare la data di decorrenza di questi, disponendo la reintegrazione dell'interessato nei suoi diritti dalla data medesima, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale, che eventualmente si fosse in precedenza verificata.

Art. 93.

Ai militari di truppa indigena di cui al precedente articolo, riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, senza che, in quest'ultimo caso, emerga colpa o negligenza da parte del riformato, da ascriversi alla 3ª o alla 4ª categoria della tabella di cui al precedente articolo, è concessa una gratificazione, per una volta tanto, pari, rispettivamente, a mesi 18 ovvero 12 della paga giornaliera percepita all'atto in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma.

I mesi sono calcolati sempre di trenta giorni

Art. 94.

A persone di famiglia del militare indigeno del Regio corpo, morto per lesioni o malattie riportate a causa di servizio, possono essere concessi dal Governatore sussidi nella misura complessiva non superiore a mesi 12 dell'ultima paga goduta dal defunto, tenendo conto delle condizioni finanziarie della famiglia, del grado e dell'anzianità nonchè della condotta in servizio militare del defunto.

Art. 95.

Le proposte di pensione, di gratificazione o sussidio, a tenore dei precedenti articoli, per i militari indigeni, e per le loro famiglie, appartenenti ai Regi corpi di altre colonie ed eventualmente comandati a prestar servizio nella Somalia, o arruolati in altre colonie italiane pel Regio corpo truppe

coloniali della Somalia, sono trasmesse dal Comando del Regio corpo di appartenenza o che ha fatto l'arruolamento, al Governatore della Somalia, che provvede all'assegnazione della pensione, della gratificazione o del sussidio con suoi decreti, di cui dà partecipazione al Governo della colonia cui appartiene il militare.

Le proposte come sopra riguardanti i militari del Regio corpo truppe coloniali della Somalia, eventualmente comandati a prestar servizio in Eritrea, sono trasmesse a quel Governo, che provvede analogamente a quanto è disposto nel precedente comma.

In ogni caso la spesa per pensioni, gratificazioni o sussidi grava sul bilancio della colonia in cui avvenne il fatto che dette luogo all'assegnazione del beneficio, e la paga di base è quella che il militare avrebbe percepito se, all'epoca in cui avvenne il fatto, avesse prestato servizio nel Regio corpo di truppe coloniali della colonia di appartenenza o che ne curò l'arruolamento

Pei militari indigeni del Regio corpo inviati in Libia o da esso arruolati per la Libia, provvede l'ordinamento per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 96.

In materia di pensioni e gratificazioni di cui agli articoli 92 e 93 è ammesso ricorso al Governatore e contro le decisioni di questi al Ministro per le colonie.

Art. 97.

Il trattamento e la ferma dei militari indigeni dei reparti del Regio corpo inviati nelle colonie libiche sono regolati dall'ordinamento militare dei Regi corpi delle colonie medesime.

Il trattamento e la ferma dei militari indigeni dei reparti organici della Somalia inviati nell'Eritrea, come pure dei reparti organici di altre colonie inviati in Somalia, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 98.

Potranno dal Governatore, su proposta del comandante del Regio corpo essere autorizzate, entro i limiti del bilancio, speciali distribuzioni di viveri, di oggetti di corredo e di combustibile in occasione di eccezionali servizi o di gravi disagi o nelle ricorrenze di speciali festività nazionali o indigene, tenendo conto delle diverse religioni.

Così pure potranno essere concessi, nei limiti di cui sopra, premi speciali annuali in denaro di non più di L. 50 a quei militari indigeni che, per la conoscenza acquistata della lingua italiana, siano in grado da servire da interpreti traduttori.

Ai militari indigeni che si distinguano per qualche atto di valore o di fedeltà senza per questo avere speciali onorificenze, potranno essere distribuiti premi in denaro ed in oggetti di corredo per un importo non superiore a L. 50, per una volta tanto.

Art. 99.

Il Governatore, su proposta del comandante del Regio corpo, ha facoltà di concedere ai militari indigeni, che per condotta, per fedeltà e per rendimento in servizio se ne siano resi meritevoli, gratificazioni di congedamento nella misura seguente:

a) pari a tanti mesi della paga ultima percepita per quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestato, ai militari indigeni che hanno compiuto 10 o più anni di servizio continuativo, non tenendo però conto del servizio prestato oltre il 12° biennio;

b) nella stessa misura di cui alla lettera precedente ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzione di organico, anche se abbiano compiuto meno di dieci anni di servizio continuativo, e con l'aumento globale di L. 150 per i muntaz, L. 300 pei bulue-basci, L. 500 per gli ius-basci.

Non si concede alcuna gratificazione ai militari indigeni che non avendo compiuto 10 anni di servizio continuativo chiedono di congedarsi. Il Governatore però, qualora considerazioni speciali lo consiglino, può derogare a tale norma

e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma non superiore ai tre mesi dell'ultima paga percepita.

Agli effetti del presente articolo, il servizio continuativo è computato tenendo conto anche di quello ininterrottamente prestato dal militare indigeno in altre colonie, semprechè tra i periodi parziali considerati non vi sia stata soluzione di continuità. La gratificazione concessa in applicazione a tale disposto è liquidata dalla colonia che fa luogo al congedamento del militare indigeno, e la spesa relativa è ripartita fra le singole colonie in proporzione degli anni di servizio prestato in ciascuna di esse

Però, pel militare indigeno che si congeda all'atto della maturazione del suo diritto al premio previsto nel 5° e nel 6° comma dell'art. 60 dell'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, la gratificazione viene ridotta alla differenza tra quella stabilita dal presente articolo ed il premio suddetto.

Art. 100.

Agli effetti della concessione di pensioni, gratificazioni, sussidi, ecc., e delle ritenute per punizioni, si tiene conto soltanto della paga propriamente detta e degli aumenti periodici dovuti a rafferma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 101.

All'entrata in vigore del presente ordinamento resta stabilito che:

a) la ferma di anni quattro di cui sono vincolati gli ufficiali effettivi del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana (trasferiti a domanda) è ridotta a tre anni con il trattamento di licenza previsto dal nuovo ordinamento.

Per l'ulteriore permanenza in colonia valgono le norme relative alle rafferme coloniali sancite dal presente ordinamento. Gli ufficiali rientrati nella Somalia Italiana da pre-

cedente licenza ordinaria sono considerati nel corso della prima o della seconda rafferma, a seconda che abbiano oltrepassato il terzo o il quinto anno di permanenza in colonia;

b) gli ufficiali vincolati da ferma biennale (trasferiti di autorità) possono rimpatriare allo scadere della ferma stessa, a meno che al compimento dei loro obblighi non presentino domanda di rafferma di un anno. In tale caso essi vengono considerati alla stregua di quelli vincolati da ferma triennale (trasferiti a domanda).

Qualora gli ufficiali anzidetti abbiano oltrepassato gli obblighi della ferma biennale e non chiedano il rimpatrio, vengono considerati come vincolati da ferma triennale.

Per l'ulteriore loro permanenza in colonia valgono le norme previste dal presente articolo per gli ufficiali già vincolati da ferma quadriennale

Art. 102.

Gli ufficiali in A. R. Q. o delle categorie in congedo del Regio esercito, che alla data dell'entrata in vigore del presente ordinamento si troveranno a prestar servizio in Somalia, potranno esservi trattenuti fino alla scadenza della ferma o della rafferma in corso, continuando a coprire posti previsti dalle tabelle organiche.

Art. 103.

L'indennità di carica di cui all'art. 16, sarà corrisposta a cominciare dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente ordinamento.

Art. 104.

I sottufficiali e i militari di truppa in servizio nelle colonie all'entrata in vigore del presente ordinamento continueranno nella ferma o nella rafferma coloniale per loro in corso, ed il nuovo trattamento sarà applicato dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

I sottufficiali che godono di un trattamento più favorevole di quello previsto dall'art. 41, continuano a godere il

trattamento medesimo sino allo scadere della ferma o della rafferma coloniale in corso. La differenza viene considerata come assegno personale.

Art. 105.

Il premio di arruolamento e quelli di rafferma coloniali previsti per i sottufficiali (esclusi i marescialli) e per i militari di truppa nazionali, saranno corrisposti a cominciare dagli arruolamenti fatti e dalle rafferme concesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente ordinamento

Il servizio continuativo precedentemente prestato dai sottufficiali o militari di truppa nazionali del Regio corpo sarà però considerato utile agli effetti del completamento della ferma triennale prevista dal presente ordinamento e del conseguimento della rafferma coloniale. Perciò coloro che alla data di entrata in vigore dell'ordinamento stesso compiono tre o più anni di servizio continuativo saranno senza altro considerati raffermati e da tale data acquisteranno diritto a percepire il premio fissato per la rafferma coloniale che stanno percorrendo.

Art. 106.

Il trattamento economico previsto per i militari indigeni dal presente ordinamento sarà applicato:

a) per quelli somali ed arabi, dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore dell'ordinamento stesso;

b) per quelli della compagnia eritrea, dal giorno successivo a quello in cui i militari stessi ultimeranno la ferma o la rafferma in corso.

Art. 107.

Le disposizioni riguardanti il vestiario saranno applicate:

a) per i militari somali ed arabi in corso di rafferma, all'inizio della rafferma successiva; per quelli che si trovano nel primo anno di ferma, all'inizio del secondo anno;

b) per i militari indigeni della compagnia eritrea, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui ultimeranno la ferma o la rafferma in corso.

Art. 108.

Nei riguardi della paga dei militari indigeni si considera utile per il conseguimento degli aumenti annuali il servizio continuativo precedentemente prestato, compreso quello in altre colonie.

Agli effetti del conseguimento delle gratificazioni di congedamento, dei sussidi e delle pensioni saranno considerati utili gli anni di servizio continuativo precedentemente prestati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

N. 819. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione dei berretti di panno modello 1935.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 ottobre 1935 – Anno XIII.

Sono adottati i seguenti berretti di panno mod. '35 per libera uscita:

1° berretto di panno g. v. da libera uscita mod. 935 per caporali e soldati;

2° idem, idem per sottufficiali;

3° idem, idem per caporali e soldati addetti alla guardia di frontiera;

4° idem, idem per sottufficiali addetti alla guardia di frontiera;

5° berretti di panno turchino da libera uscita mod. '35 per CC. RR.

Detti berretti saranno assunti in carico ai numeri categorici ed ai prezzi risultanti dai relativi conti di costruzione.

Tali numeri categorici corrispondono a quelli dei berretti a forma rigida non più in uso.

I berretti mod. 33 di cui alla circolare 489 *giornale militare* 1934 e quelli pei militari della guardia di frontiera e pei CC. RR., attualmente in distribuzione in dipendenza di disposizioni emanate con circolari interne, resteranno in uso fino a consumazione e saranno inventariati alla categoria 1ª - sezione *g.* del nomenclatore edizione 1932, coi seguenti numeri categorici, conservando gli attuali prezzi di carico:

1° berretto di panno g. v. da libera uscita mod. 33 per caporali e soldati dal n. 862 al n. 2342;

2° idem, idem per sottufficiali dal n. 863 al n. 2343;

3° idem, idem per militari addetti alla guardia di frontiera al n. 2344;

4° per sottufficiali addetti alle guardie di frontiera al n. 2345;

5° panno turchino per CC. RR. al n. 2346.

Le liste trapezoidali in fibra vulcanizzata per berretti, di cui al numero categorico 3738, sono abolite. I quantitativi

esistenti saranno alienati al commercio assieme agli altri materiali fuori uso.

I rinforzi in fibra di nuovo modello saranno assunti in carico ai seguenti categorici e prezzi:

n. 3740 — rinforzo di fibra del centine anteriore per berretti di panno g. v., L. 0,25;

n. 3741 — rinforzo di fibra della fascia circolare per berretti di panno g. v., L. 0,40;

n. 3742 — rinforzo di fibra del centine anteriore per berretti di panno turchino, L. 0,30;

n. 3743 — rinforzo di fibra della fascia circolare per berretti di panno turchino, L. 0,45.

Segue la prescritta documentazione:

A) — *Berretto di panno g. v. da libera uscita per caporali e soldati mod.* 1935.

Il berretto — confezionato con panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30 — si compone delle seguenti parti principali:

tondino superiore;

centine ricavato in quattro pezzi;

fascia circolare;

unite insieme mediante cuciture a macchina che risultano internamente al berretto.

La cucitura del centine al tondino superiore è però effettuata con l'intermezzo di una striscia addoppiata dello stesso panno g. v., in modo che nel berretto finito venga a risultare sotto forma di filettatura.

Il berretto è foderato internamente con tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62 ed è munito di una fascia di alluda di pelle annerita.

Tra la fodera e il tondino di panno è applicata, mediante le stesse cuciture di unione del tondino stesso al centine, una striscia sagomata di tela gommata avente lo scopo di conferire maggiore impermeabilità al berretto.

Tutta la parte anteriore del centine è resa rigida mediante l'applicazione di un pezzo di fibra vulcanizzata dello spes-

sore di mm. 0,5-0,6 opportunamente sagomato e fermato per mezzo di cinque punti di fermo in corrispondenza della cucitura di unione della stessa parte anteriore del centine al tondino.

Anche la fascia circolare è rinforzata internamente con una striscia della stessa fibra vulcanizzata dello spessore di mm. 0,6.

Sulla fascia circolare — in corrispondenza delle parti laterali — sono ricavati 4 fori muniti di 4 occhielli di ottone laccati in celluloide nera.

Il tondino superiore è tenuto ben disteso da un filo di acciaio stagnato (applicato internamente al berretto lungo la cucitura di unione del tondino stesso al centine) largo mm. 1-1,2 e dello spessore di mm. 0,6-07.

Detto filo di acciaio è tenuto insieme mediante un riscontro di metallo.

Sul davanti il berretto è munito di una visiera di cuoio verniciato in nero con bordatura lungo il contorno esterno, e di un soggolo dello stesso cuoio largo mm. 20 e dello spessore di mm. 1 circa.

Il soggolo è fissato al berretto per mezzo di due bottoni piccoli di ottone.

Su ogni berretto, in corrispondenza della parte anteriore centrale del centine, dovranno essere praticati due fori per il passaggio delle alette del fregio.

I berretti sono di 8 taglie o numeri.

B) — *Berretto di panno g. v. per sottufficiali.*

È identico a quello sopra descritto con la sola differenza che, anzichè con panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30, è confezionato con panno g. v. impermeabilizzato per sottufficiali, alto m. 1,60.

C) — *Berretti per sottufficiali e caporali e soldati delle truppe costituenti la « Guardia di frontiera ».*

Sono identici, rispettivamente, a quelli di cui alle suddette lettere *B*) ed *A*), con la sola differenza che la fascia circolare anzichè con panno g. v., è confezionata con panno verde permostreggiature, alto m. 1,30.

D) — *Berretto di panno turchino per CC. RR.*

È identico a quello di cui alla lettera *A*) con lievi differenze nelle dimensioni delle varie parti.

È inoltre confezionato con panno turchino per vestiario da CC. RR. alto m. 1,40 e foderato con tela di cotone tinta in nero per fodere alta m. 0,87.

Seguono i relativi conti di costruzione, specchi delle misure, e dimostrazioni delle quantità di stoffa occorrenti.

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. da libera uscita mod. 1935 per caporali e soldati. (Con rinforzo di fibra al centine anteriore e alla fascia circolare) (categorico 705).

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	0, 148	30, 00	4, 440
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	»	0, 261	1, 60	0, 417
Tela di cotone bianca gommata alta m. 1,25	»	0, 030	2, 50	0, 075
Bottoni piccoli di ottone al % .	n.	2 —	3, 50	0, 070
Visiera di cuoio verniciato nero	»	1 —	1, 40	1, 400
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	1 —	0, 80	0, 800
Fascia d'alluda di pelle annerita	»	1 —	0, 95	0, 950
Rinforzo di fibra del centine anteriore (per berretti di panno g. v.)	»	1 —	0, 25	0, 250
Rinforzo di fibra della fascia circolare (per berretti di panno g. v.)	»	1 —	0, 40	0, 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2, 700
			Prezzo di costo L.	11, 502
			Prezzo di conteggio »	11, 60

(1) Nella fornitura sono compresi: un cerchietto di filo di acciaio stagnato con rispettivo riscontro di metallo, 4 occhielli di ottone laccati in celluloide nera, l'ovatta per l'interno del centine posteriore, ed il refe per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. da libera uscita mod. 1935 per caporali e soldati addetti alla « Guardia di frontiera » (con rinforzo di fibra al centine anteriore e alla fascia circolare) - categorico 706.

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	0, 106	30 —	3, 180
Panno verde per mostreggiature alto m. 1,30	»	0, 037	43 —	1, 591
Tela cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	»	0, 261	1, 60	0, 417
Tela di cotone bianca gommata alta m. 1,25	»	0, 030	2, 50	0, 075
Bottoni piccoli di ottone al %	n.	2 —	3, 50	0, 070
Visiera di cuoio verniciato nero	»	1 —	1, 40	1, 400
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	1 —	0, 80	0, 800
Fascia d'alluda di pelle annerita	»	1 —	0, 95	0, 950
Rinforzo di fibra del centine anteriore (per berretti di panno g. v.)	»	1 —	0, 25	0, 250
Rinforzo di fibra della fascia circolare (per berretti di panno g. v.)	»	1 —	0, 40	0, 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—		2, 700
			Prezzo di costo . . . L.	11, 833
			Prezzo di conteggio . . . »	11, 80

(1) Nella fornitura sono compresi: un cerchietto di filo di acciaio stagnato con rispettivo riscontro di metallo, 4 occhielli d'ottone laccati in celluloide nera, l'ovatta per l'interno del centine posteriore, ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto da libera uscita mod. 1935 per sottufficiali addetti alla « Guardia di frontiera » (con rinforzo di fibra al centine anteriore ed alla fascia circolare) - categorico 708.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	0, 096	44 —	4, 224
Panno verde per mostreggiature alto m. 1,30	»	0, 040	43 —	1, 720
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62 . . .	»	0, 280	1. 60	0, 448
Tela di cotone bianca gommata alta m. 1,25	»	0, 030	2, 50	0, 075
Bottoni piccoli di ottone, al %	n.	2 —	3. 50	0, 070
Visiera di cuoio verniciato nero	»	1 —	1, 40	1, 400
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	1 —	0, 80	0, 800
Fascia d'alluda di pelle annerita	»	1 —	0, 95	0, 950
Rinforzo di fibra del centine anteriore (per berretti di panno g. v.)	»	1 —	0, 25	0, 250
Rinforzo di fibra della fascia circolare (per berretti di panno g. v.)	»	1 —	0, 40	0, 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	3, 350
			Prezzo di costo . . . L.	13, 687
			Prezzo di conteggio . . . »	13, 80

(1) Nella fornitura sono compresi: un cerchietto di filo di acciaio stagnato con rispettivo riscontro di metallo, 4 occhielli d'ottone laccati in celluloide nera, l'ovatta per l'interno del centine posteriore, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. da libera uscita modello 1935 per sottufficiali (con rinforzo di fibra al centine anteriore e alla fascia circolare) - Categorico 707.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato per vestiario sottuff., alto m. 1,60	m.	0, 138	44 —	6, 072
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	»	0, 28	1, 60	0, 448
Tela di cotone bianca gommata alta m. 1,25	»	0, 03	2, 50	0, 075
Bottoni piccoli di ottone al %	n.	2 —	3, 50	0, 070
Visiera di cuoio verniciato nero	»	1 —	1, 40	1, 400
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	1 —	0, 80	0, 800
Fascia di alluda di pelle annerita	»	1 —	0, 95	0, 950
Rinforzo di fibra del centine anteriore (per berretti di panno g. v.)	»	1 —	0, 25	0, 250
Rinforzo di fibra della fascia circolare (per berretti di panno g. v.)	»	1 —	0, 40	0, 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	3, 350
			Prezzo di costo . . . L.	13, 815
			Prezzo di conteggio . . . »	14 —

(1) Nella fornitura sono compresi: un cerchietto di filo di acciaio stagnato con rispettivo riscontro di metallo, 4 occhielli d'ottone laccati in celluloide nera, l'ovatta per l'interno del centine posteriore, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione del berretto di panno turchino da carabinieri modello 1935 (con rinforzo di fibra al centine anteriore ed alla fascia circolare) - Categorico 1016.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 .	m.	0, 143	45 —	6, 435
Tela di cotone tinta nero per fodere, alta m. 0,87	»	0, 204	2, 35	0, 479
Tela cotone bianca gommata, alta m. 1,25	»	0, 030	2, 50	0, 075
Bottoni piccoli di metallo bianco da carabinieri reali .	n.	2 —	4, 20 %	0, 084
Visiera di cuoio verniciato nero	»	1 —	1, 40	1, 400
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	1 —	0, 80	0, 800
Fascia d'alluda di pelle annerita	»	1 —	0, 95	0, 950
Rinforzo di fibra del centine anteriore (per berretti di panno turchino)	»	1 —	0, 30	0, 300
Rinforzo di fibra della fascia circolare (per berretti di panno turchino)	»	1 —	0, 45	0, 450
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	3, 200
			Prezzo di costo . . . L.	14, 173
			Prezzo di conteggio . . . »	14, 20

(1) Nella fornitura sono compresi: un cerchietto di filo di acciaio stagnato con rispettivo riscontro di metallo, l'ovatta per l'interno del centine, 4 occhielli di ottone laccati in celluloide nera, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Specchio delle misure del berretto di panno g. v. da libera uscita modello 1935 - per soldati, caporali, sottufficiali e truppe (compresi i sottufficiali) addetti alla Guardia di frontiera.

TAGLIE	Sviluppo interno	Del tondino		Altezze				Note
				Del centino			Della fascia	
		Longitudinale	Trasversale	Sul davanti	Sul fianchi	Sul dietro		
	cm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1ª	60	280	270				55	
2ª	59	275	265				55	
3ª	58	270	260				55	
4ª	57	265	255				50	
				60	45	40		
5ª	56	260	250				50	
6ª	55	255	245				50	
7ª	54	250	240				45	
8ª	53	245	235				45	

Specchio delle misure del berretto di panno turchino da carabinieri reali (Mod. 1935).

TAGLIE	Sviluppo interno	Del tondino		Altezze				Note
		Longitudinale	Trasversale	Del centine			Della fascia	
				Sul davanti	Sui fianchi	Sul dietro		
	cm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1ª	60	295	285				55	
2ª	59	290	280				55	
3ª	58	285	275				55	
4ª	57	280	270				50	
				60	50	45		
5ª	56	275	265				50	
6ª	55	270	260				50	
7ª	54	265	255				45	
8ª	53	260	250				45	

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di panno g. v. da libera uscita modello 1935 per caporali e soldati.

Taglie	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde impermeabilizzato per vestiario da truppa alto m. 1.30		Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	
			Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	60	2	0.160	0,320	0,280	0, 60
2ª	59	8	0,160	1,280	0,280	2,240
3ª	58	10	0,155	1,550	0,280	2,800
4ª	57	20	0,155	3,100	0,260	5,200
5ª	56	25	0,145	3,625	0,260	6,500
6ª	55	20	0,145	2,900	0.260	5,200
7ª	54	10	0,135	1,350	0,240	2,400
8ª	53	5	0,135	0,675	0,240	1,200
	TOTALI . .	100		14.080		26,100
			Media m. .	0.148		0,261

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di panno g. v. da libera uscita mod. 1935 per sottufficiali.

Taglio	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde impermeabilizzato per sottufficiali alto m. 1,60		Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	
			Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	60	2	0, 150	0, 300	0, 300	0, 600
2ª	59	8	0, 150	1, 200	0, 300	2, 400
3ª	58	10	0, 145	1, 450	0, 300	3, 000
4ª	57	20	0, 145	2, 900	0, 280	5, 600
5ª	56	25	0, 135	3, 375	0, 280	7, 000
6ª	55	20	0, 135	2, 700	0, 280	5, 600
7ª	54	10	0, 125	1, 250	0, 260	2, 600
8ª	53	5	0, 125	0, 625	0, 260	1, 300
TOTALI ...		100		13, 800		28, 100
			Media m ...	0, 138		0, 280

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di pano g. v. da libera uscita modello 1935 per caporali e soldati addetti alla « Guardia di frontiera ».

Taglie	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30		Panno verde per mostreggiature alto m. 1,30		Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,02	
			Quantità		Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	60	2	0, 115	0, 230	0, 040	0, 080	0, 280	0, 560
2ª	59	8	0, 115	0, 920	0, 040	0, 320	0, 280	2, 240
3ª	58	10	0, 110	1, 100	0, 040	0, 400	0, 280	2, 800
4ª	57	20	0, 110	2, 200	0, 037	0, 740	0, 260	5, 200
5ª	56	25	0, 105	2, 625	0, 037	0, 925	0, 260	6, 500
6ª	55	20	0, 105	2, 100	0, 037	0, 740	0, 260	5, 200
7ª	54	10	0, 100	1, 000	0, 034	0, 340	0, 240	2, 400
8ª	53	5	0, 100	0, 500	0, 034	0, 170	0, 240	1, 200
Totali...		100		10, 675		3, 715		26, 100
		Media m. ...		0, 106		0, 037		0, 261

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di panno g. v. da libera uscita modello 1935 per sottufficiali delle truppe addette alla « Guardia di frontiera ».

Taglie	Sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Panno g. v. impermeabilizzato per sottufficiali alto m. 1,60		Panno verde per mostreggiature alto m. 1,30		Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	
			Quantità		Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1	60	2		0, 210	0, 045	0, 090	0, 300	0, 600
2	59	8	0, 105	0, 840	0, 045	0, 360	0, 300	2, 400
3	58	10	0, 100	1, 000	0, 045	0, 450	0, 300	3, 000
4	57	20	0, 100	2, 000	0, 040	0, 800	0, 280	5, 600
5	56	25	0, 095	2, 375	0, 040	1, 000	0, 280	7, 000
6	55	20	0, 095	1, 900	0, 040	0, 800	0, 280	5, 600
7	54	10	0, 090	0, 900	0, 038	0, 380	0, 260	2, 600
8	53	5	0, 090	0, 450	0, 038	0, 190	0, 260	1, 300
Totali ...		100		9, 675		4, 070		28, 100
		Media m. ...		0, 096		0, 040		0, 280

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei berretti di panno turchino da carabinieri Reali modello 1935.

Taglie	Suddiv.	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabiniere, alto m. 1,40		Tela di cotone tinta in nero per fodere, alta m. 0,87	
			Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	60	2	0, 16	0, 32	0, 21	0. 42
2ª	59	8	0, 16	1, 28	0, 21	1, 68
3ª	58	10	0, 15	1, 50	0, 21	2, 10
4ª	57	20	0, 15	3, 00	0, 21	4, 20
5ª	56	25	0, 14	3, 50	0, 20	5, 00
6ª	55	20	0, 14	2, 80	0. 20	4, 00
7ª	54	10	0, 13	1, 30	0. 20	2, 00
8ª	53	5	0, 13	0, 65	0. 20	1, 00
TOTALI...		100		14, 35		20, 40
			Media m...	0, 143		0, 204

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 820. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di mutande lunghe a cintola bassa (modello 35).** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 ottobre 1935 - Anno XIII.

È adottato per la truppa un nuovo tipo di mutande di tela in cui i gambali sono stati accorciati di 3 cm. e la cintola è stata abbassata in modo che non debordi dai pantaloni mod. 35.

Le mutande vecchio modello, di cui al categorico 85 del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici, passano al categorico 2347, conservando l'attuale prezzo di carico, e saranno usate fino a consumazione.

Le mutande modello 35 saranno inventariate al numero categorico 85, in luogo di quelle di modello abolito, al prezzo di L. 7,50.

Segue la descrizione e la documentazione. Il conto di costruzione sostituisce quello inserito a pag. 22 della raccolta edizione 1932.

Descrizione delle mutande lunghe di tela di cotone baseno Modello 1935.

Le mutande di tela di cotone baseno greggia, si compongono di una parte anteriore, di una parte posteriore e della cintura.

La cintura è rinforzata con fodere della stessa tela, ed ha anteriormente — nella sua parte destra — un bottone mezzano d'osso bianco, e nella parte sinistra un'asola orizzontale, in corrispondenza del bottone stesso.

Nella parte posteriore, sotto la cintura, sono applicate due linguette munite, alle loro estremità libere, di due fori per il passaggio di un nastro di cotone bianco alto mm. 10 a 15 e lungo mm. 730 circa, necessario a regolare la larghezza della cintura.

Lo sparato della parte anteriore ha, sulla parte destra, un bottone piccolo d'osso bianco e sulla sinistra una corrispondente asola orizzontale.

I gambali delle mutande hanno, al fondo, dalla parte esterna, uno sparato lungo mm. 100-110, fermato mediante una travetta.

Ciascun gambale è munito verso l'estremità di due nastri di cotone, alti da mm. 10 a 15, e lunghi mm. 310 (circa), e precisamente: quello risultante sul davanti è applicato alla estremità dello sparato, mentre quello risultante nella parte posteriore è applicato a mm. 4 a 5 circa dal fondo del gambale e dello sparato stesso.

Il contorno del fondo dei gambali e del relativo sparato è rinforzato con lo stesso nastro di cotone di cui sopra.

In corrispondenza dell'attaccatura di ciascun gambale alla mezza cintura sono praticate, sul gambale stesso, due piccole pieghe (una sul davanti ed una sulla parte posteriore), che servono a dare maggiore sviluppo al bacino delle mutande stesse.

Per le taglie medie e piccole sono tollerate nella parte posteriore, verso lo sparato, due giunture triangolari; per quelle grandi è tollerato che la fodera della cintura sia costituita da due pezzi.

Lo sparato anteriore è rinforzato internamente con una striscia della stessa tela delle mutande.

Le cuciture dell'inforcatura e dei gambali sono ribadite.

Le mutande verranno confezionate in otto taglie, in base alle dimensioni risultanti dallo specchio seguente:

TAGLIE	LUNGHEZZA		METÀ LARGHEZZA				ALTEZZA CINTURA	
	Parte esterna dalla cintura al fondo	Parte interna dalla inforcatura al fondo	Della cintura	Alla coscia	Al ginocchio	Al fondo	Sul davanti	Sul dietro
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1060	820	500	410	300	160	55	35
2ª	1030	795	485	400	290	160	55	35
3ª	1000	770	470	400	280	150	55	35
4ª	970	745	460	390	270	150	55	35
5ª	940	720	450	380	260	150	55	35
6ª	910	695	440	370	260	150	55	35
7ª	880	670	430	360	255	140	55	35
8ª	850	640	420	350	250	140	55	35

Conto di costruzione delle mutande lunghe di tela bianca
(modello 1935)

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela cotone basano greggia per mutande, alta m. 0, 64.....	m.	2, 18	2, 50	5, 45
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	lire	—	—	1, 90
		Prezzo di costo . . . L.		7, 35
		prezzo di conteggio . . . »		7, 50

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3,10 di nastro di cotone bianco altomm. 10 a 15, un bottone mezzano ed uno piccolo d'osso bianco a 2 fori ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle mutande lunghe di tela ba eno (mod. 1935)

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone baseno per mutanto alta metri 0,64 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone baseno per mutanto alta metri 0,64 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	—	2	2, 62	5, 24	Qualora non fosse possibile abbinare il taglio delle mutande di 1ª e 2ª taglia con quelle di taglie minori. sarà tollerata un'aggiuntatura della cintura in corrispondenza della parte posteriore
2ª	—	5	2, 50	12, 50	
3ª	—	10	2, 40	24, 00	
4ª	—	15	2, 30	34, 50	
5ª	—	20	2, 20	44, 00	
6ª	—	25	2, 10	52, 50	
7ª	—	15	2 —	30, 00	
8ª	—	8	1, 92	15, 36	
Totali...		100		218, 10	
			Media: m. ...	2, 18	

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 821. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del giubbone di pelle nera e della fodera di pelliccia per carabinieri motociclisti.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 23 ottobre 1935 - Anno XIII.

Sono adottati per i carabinieri motociclisti un giubbone di pelle nera ed una fodera di pelliccia, in sostituzione del cappotto di panno turchino foderato di pelliccia di cui alla circolare n. 480 del *giornale militare* 1933, il quale rimane abolito, ma in uso fino a consumazione.

Descrizione del giubbone.

Il giubbone è confezionato con pelle di montone nera opaca, conciata al cromo, di mm. 0,5 a 1 di spessore, e si compone di:

un corpo;
un bavero;
due maniche;
una cintura.

Il *corpo* è a taglio ampio, a doppio petto, e consta di due parti, una anteriore e l'altra posteriore.

La parte anteriore si divide in lato destro e lato sinistro.

Ciascun lato è munito di 4 bottoni grandi di legno verniciato nero con gambo; il primo bottone dista cm. 6 circa dalla cucitura del bavero e l'ultimo è a 24 cm. circa dal fondo. I 4 bottoni distano tutti 17 cm. circa dalla estremità laterale del davanti. Essi sono rinforzati internamente con controbottoni d'osso a 4 fori (visibili sulla fodera).

Sul davanti sinistro sono praticate 4 asole, orlate con la stessa pelle, in corrispondenza dei 4 bottoni posti sul davanti destro.

I due sparati anteriori sono rinforzati internamente e per tutta la lunghezza da una striscia della stessa pelle avente una larghezza di cm. 17 circa in alto e di cm. 7 circa al fondo. Dette striscie di rinforzo sono fissate ai bordi sul lato destro e sinistro dello sparato mediante una cucitura interna ed una esterna a zig-zag.

Sulle parti anteriori il giubbone porta due tasche, a taglio verticale, munite di un riporto addoppiato della stessa pelle. Le tasche sono confezionate con tela di cotone felpata color grigio.

Sotto le ascelle sono applicati 3 occhielli di ottone verniciato nero, distanti cm. 3 circa fra di loro e disposti a triangolo.

La parte posteriore è ricavata in un sol pezzo.

Su ciascuna delle cuciture di unione della parte posteriore con i lati della parte anteriore, all'altezza della taglia, è applicato, in senso verticale, un passante della stessa pelle alto cm. 5 a 6 e largo cm. 1 circa, per il passaggio della cintura.

La cintura è confezionata con due striscie della stessa pelle, unite fra loro mediante due cuciture a zig-zag, ed è giuntata nella parte mediana. Delle due estremità, una è foggiata a punta e l'altra è munita di una fibbia rettangolare doppia di metallo ossidato.

Lungo la cintura scorre un passante di pelle largo cm. 1 circa.

Il *bavero* è costituito da 4 striscie della stessa pelle accoppiate e giuntate nella parte mediana, ed unite fra di loro, nel bordo esterno, mediante una cucitura a zig-zag.

Il bavero è munito inoltre di un piede formato anch'esso da 4 striscie della stessa pelle accoppiate e giuntate nella parte mediana ed unite mediante cuciture a macchina.

Al piede del bavero è applicata, nella parte interna, una striscia di pelle ripiegata su se stessa, avente la funzione di appendigiacca.

Le due striscie formanti il sotto bavero possono avere una giunta supplementare verso la cucitura mediana.

Nel sotto bavero sono applicati due bottoni piccoli di frutto nero a 4 fori per l'applicazione della martingala per la chiusura del bavero.

La martingala (sagomata come da campione) è confezionata con due striscie sovrapposte della stessa pelle fermate mediante cucitura a macchina; alle due estremità è munita di due asole.

La martingala, quando il bavero rimane aperto, è fermata al fondo del davanti sinistro mediante due bottoni piccoli di frutto nero a quattro fori applicati internamente sulla fodera.

Le *maniche,* foggiate a raglan, sono in tre pezzi uniti fra di loro mediante due cuciture (una interna ed una esterna) ad eccezione della cucitura anteriore di chiusura della manica che è eseguita con una semplice cucitura interna.

All'estremità inferiore portano una martingala costituita da due striscie di pelle sovrapposte ed unite mediante due cuciture a zig-zag. Le martingale sono fissate nella cucitura anteriore di chiusura delle maniche, ed all'estremità libera sono foggiate a punta e fissate alla manica mediante un bottone piccolo di legno verniciato nero.

Internamente le maniche sono provviste di un polsino con elastico (soffietto) alto cm. 4 circa, confezionato in satino nero.

Le maniche sono pure foderate di satino nero e terminano con una ripiegatura di cm. 2,5 circa fissata alla fodera mediante cucitura a macchina.

Il busto è rivestito internamente da una flanella avente l'ordito di cotone e la trama di lana color marrone.

L'orlatura inferiore della giacca è formata da un ripiego interno alto cm. 2 circa, fermato con una cucitura a zig-zag.

Il giubbone è di tre taglie, e sarà inventariato al categorico 1104 della Sezione D categoria I, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici al prezzo di L. 150,00.

Il cappotto di panno turchino foderato di pelliccia in uso fino a consumazione di cui al categorico 263 passa al categorico 2328 della Sezione G della stessa categoria, all'attuale prezzo di L. 201,00.

Specchio delle misure del giubbone di pelle nera per motociclisti CC. RR.

TAGLIE	LUNGHEZZE						LARGHEZZE								METÀ LARGHEZZA DELLE MANICHE		ALTEZZE				
							della parte posteriore				delle parti anteriori						bavero				
	parte posteriore dalla attaccatura del bavero al fondo	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	dalle maniche, dalla punta della spalla al fondo misurato lungo la cucitura superiore	del bavero alla attaccatura	della martingala delle maniche	della cintura	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente	al polso	sul davanti	sul dietro compreso il piede di rialzo	della cintura	della martingala delle maniche	del riporto delle tasche
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	950	950	830	530	140	1280	500	640	660	720	410	480	490	530	250	190	80	100	30	35	35
2ª	900	900	800	520	140	1230	480	620	640	700	400	470	480	520	240	180	80	100	30	35	35
3ª	850	850	770	510	140	1180	460	600	620	680	390	460	470	510	230	170	80	100	30	35	35

Descrizione della fodera di pelliccia da applicarsi al giubbone di pelle nera.

La fodera di pelliccia si compone di una parte posteriore e di due parti anteriori. La parte posteriore, a taglio ampio e diritto, viene unita alle parti anteriori mediante cuciture a sopragitto.

Il contorno della fodera (lembi delle parti anteriori - incollatura - fondo e lungo il giro delle ascelle) è ripiegato e rinforzato internamente da un nastro di cotone alto mm. 15 assicurato mediante due cuciture a macchina.

La fodera è munita di n. 11 asole delle quali 1 ricavata al centro dell'incollatura e 5 lungo ogni lembo delle parti anteriori.

Le 5 asole applicate ai lembi devono essere equidistanti fra di loro; la prima dista 1 cm. dall'incollatura e l'ultima cm. 3 dal fondo.

Dette asole corrispondono ad altrettanti bottoni, applicati lungo le paramanture del giubbone e rinforzati internamente da un dischetto di panno.

Al centro dell'incollatura del giubbone è pure applicato un bottone piccolo di frutto nero in corrispondenza dell'asola della fodera.

Nel giro delle ascelle sono applicati 6 bottoni a pressione di metallo verniciato nero (maschi) in corrispondenza di altrettanti bottoni (femmine) applicati al giro delle ascelle del giubbone stesso.

Requisiti della pelliccia.

La fodera di pelliccia per giubbone di pelle nera per motociclisti CC. RR. è confezionata da pelli di agnello della Toscana, Liguria, Piemonte, o con pelli merinos degli Abruzzi o delle Puglie, nei colori naturali. E' assolutamente escluso l'impiego di pelli provenienti da Roma o dalla campagna romana.

Le pelli, dopo sgrassamento perfetto e scarnitura, razionale, sono conciate all'olio, a mezzo di olii animali che si faranno assorbire mediante azioni meccaniche, intercalate con esposizioni all'aria per ottenere l'ossidazione degli olii stessi.

Per ciascuna pelle, che unite insieme formano la fodera della pelliccia, sono ammessi 6 pezzi aggiuntati; 4 per riempire i vuoti degli angoli formati dalle 4 gambe ed i fianchi, e 2 per riempire i vuoti degli angoli formati dalle gambe anteriori ed il collo.

Le pelli costituenti la fodera sono unite fra loro mediante cucitura a macchina eseguita a perfetta regola d'arte.

La fodera è di tre taglie, e sarà inventariata al categorico 1105 della sezione D categoria I, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo di L. 100,00.

Specchio delle misure della fodera di pelliccia di agnello per giubbone di pelle nera per motociclisti dei CC. RR.

TAGLIE	LUNGHEZZA		LARGHEZZE							
			della parte posteriore				delle parti anteriori			
	parte posteriore dalla incollatura al fondo	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo.	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto	al petto del 2° occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	920	920	500	640	660	720	270	360	400	460
2ª	870	870	480	620	640	700	260	350	390	450
3ª	820	820	460	620	680	250	250	340	380	440

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 822. — PENSIONI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Validità ai fini della pensione ordinaria del servizio prestato posteriormente al 1° gennaio 1935 dal personale richiamato, trattenuto o volontario alle armi. - Ritenuta 6 % in conto entrata del tesoro.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 23 ottobre 1935 - Anno XIII.

Presi accordi col ministero delle finanze, per norma delle amministrazioni dipendenti si comunica:

Il servizio prestato posteriormente al 1° gennaio 1935 da tutto il personale (assimilati compresi), richiamato, anche se a domanda, trattenuto o volontario alle armi nel R. esercito, nonchè nei reparti mobilitati delle altre forze armate dello Stato è valido ai fini di pensione ordinaria.

Conseguentemente dovrà effettuarsi la ritenuta 6 % in conto entrata del tesoro sugli stipendi e sugli altri asse- in conto entrata del tesoro sugli stipendi e sugli altri assegni pensionabili corrisposti da tale data agli ufficiali e marescialli, tenendo presenti le seguenti eccezioni:

a) agli ufficiali ed aiutanti dei reparti della M.V.S.N., mobilitati e dislocati nelle colonie, la ritenuta in parola dovrà essere fatta su una somma pari allo stipendio ed agli altri eventuali assegni pensionabili che sarebbero loro spettati se fossero stati richiamati in servizio nell'arma o corpo di provenienza del R. esercito o della R. aeronautica o della R. guardia di finanza, qualora vi rivestano grado di ufficiale o di maresciallo;

b) agli assimilati la ritenuta suddetta dovrà farsi sullo stipendio e sugli eventuali altri assegni pensionabili effettivamente corrisposti (i maggiori tra quelli civili e quelli militari);

c) agli ufficiali e marescialli che siano impiegati statali e che, quindi, percepiscono, per i primi due mesi di richiamo o di trattenimento alle armi, tanto lo stipendio

civile, quanto lo stipendio militare, la ritenuta 6 % dovrà effettuarsi su entrambi gli stipendi, nonchè sugli eventuali altri assegni militari pensionabili.

Le presenti norme non sono applicabili agli ufficiali e marescialli richiamati a tempo determinato per motivi estranei alla mobilitazione ed in seguito a loro domanda.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 823. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1749 che aumenta alcune tasse di bollo, ecc.** — (Ragioneria centrale). — 25 settembre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 236, del 9 ottobre 1935 - Anno XIII).

Col R. decreto legge sopra indicato sono state apportate alle tasse sugli affari alcune modifiche, entrate in vigore il 10 ottobre c. a. Si portano a conoscenza le variazioni suddette, limitatamente alle tasse di bollo, con la comparazione tra le vecchie aliquote e le nuove per le tasse di più frequente applicazione.

Categoria degli atti.

1. — *Ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se sprovviste di sottoscrizione e equivalenti documenti.*

(art. 52 della tariffa alleg. *A* alla legge sul bollo n. 3268 del 30 dicembre 1923).

(*Omissis*).

c) Fra chicchessia e pubbliche casse, tesorerie, ricevitorie del registro, conservatorie delle ipoteche, dogane, ricevitorie del dazio di consumo, esattorie, amministrazioni ed uffici dello Stato, delle ferrovie dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei consigli provinciali dell'economia corporativa, enti morali e viceversa, comprese le bollette, ricevute, e quietanze rilasciate ai contribuenti per tributi di ogni specie, governativi e locali, tasse, imposte, contribuzioni dirette ed indirette, dazi di consumo e imposte di consumo in economia od in appalto, imposte di produzione e fabbricazione e relative tasse di licenza, dazi doganali, proventi di privative e monopoli, diritti erariali, diritti di segreteria e dello stato civile, proventi di servizi pubblici, anche per versamenti effettuati direttamente in tesoreria dai contribuenti, comprese pure le ricevute di aggi:

(*Omissis*).

Vecchia tariffa.

Quando la somma supera L. 1 e non L. 100 tassa fissa di L. 0,10;

Quando la somma supera L. 100 e non L. 1000 tassa fissa di L. 0.50;

Quando la somma supera L. 1000 e non L. 200.000 per ogni mille lire o frazione di mille lire, tassa proporzionale di L. 0,30.

Quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira, questa deve essere arrotondata a lire una.

Quando la somma supera L. 200.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze tassa fissa di L. 60.

Nuova tariffa.

Quando la somma supera L. 1 e non L. 100 tassa fissa di L. 0,20;

Quando la somma supera L. 100 e non L. 3000 tassa fissa di L. 1;

Quando la somma supera L. 3000 e non L. 300.000 per ogni mille lire o frazione di mille lire tassa proporzionale di L. 0,30.

Quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira, questa deve essere arrotondata a lire una.

Quando la somma supera L. 300.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze tassa fissa di L. 90.

II. — *Ricevute e quietanze ordinarie, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione od altri equivalenti documenti nei rapporti collegati alle disposizioni concernenti la tassa sugli scambi relativi*:

(art. 53 della tariffa alleg. *A* alla legge del bollo).

(*Omissis*).

d) A vendite e forniture da produttori, commercianti ed esercenti allo Stato, provincie, comuni ed altre pubbliche amministrazioni ed enti morali aventi per oggetto cose esenti dalla tassa sugli scambi ai sensi della legge della tassa sugli scambi:

Vecchia tariffa.

Quando la somma supera L. 1 e non L. 100 tassa fissa di L. 0,10;

Quando la somma supera L. 100 e non L. 1000 tassa fissa di L. 0.50;

Quando la somma supera L. 1000 tassa fissa di L. 1.

Nuova tariffa.

Quando la somma supera L. 1 e non L. 100 tassa fissa di L. 0,20;

Quando la somma supera L. 100 e non L. 3000 tassa fissa di L. 1;

Quando la somma supera L. 3000 e non L. 300.000 per ogni mille lire o frazione di mille lire, tassa proporzionale di L. 0,30;

Quando la somma supera L. 300.000 tassa fissa di L. 90.

e) A pagamenti la cui quietanza venga rilasciata separatamente dalla fattura, nota o conto o altro equivalente documento che abbia già scontato la tassa sugli scambi, a condizione che in detta quietanza siano riportati gli estremi della fattura di scambio già bollata e sia a quest'ultima riunita a cura del debitore:

Vecchia tariffa.

Quando la somma supera L. 1 e non L. 100 tassa fissa di L. 0,10;

Quando la somma supera L. 100 e non L. 1000 tassa fissa di L. 0.50;

Quando la somma supera L. 1000 tassa fissa di L. 1.

Nuova tariffa.

Quando la somma supera L. 1 e non L. 100 tassa fissa di L. 0,20;

Quando la somma supera L. 100 e non L. 1000 tassa fissa di L. 1;

Quando la somma supera L. 1000 tassa fissa di L. 2.

III. — *Ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili nei rapporti speciali qui appresso indicati*:

(art. 54 della tariffa alleg. *A* alle legge del bollo):

(*Omissis*).

f) Ricevute per versamento e ritiro di depositi d'ogni specie, anche giudiziari, provvisori e definitivi rilasciate da qualsiasi cassa, tesoreria e amministrazione pubblica, compresi i depositi doganali e i depositi di valori per semplice custodia e ricevute di cose:

Vecchia tariffa.

Quando la somma supera L. 1 e non L. 100 tassa fissa di L. 0,10;

Quando la somma supera L. 100 e non L. 1000 tassa fissa di L. 0.50;

Quando la somma supera L. 1000 e per valori indeterminati tassa fissa di L. 2.

Nuova tariffa.

Quando la somma supera L. 1 e non L. 100 tassa fissa di L. 0,20;

Quando la somma supera L. 100 e non L. 1000 tassa fissa di L. 1;

Quando la somma supera L. 1000 o cifra indeterminata tassa fissa di L. 4.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 824. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1758 – Trattenimento alle armi dei militari nati nel 1914 o arruolati con la classe 1914.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 settembre 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 239, del 12 ottobre 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per speciali esigenze di servizio tutti i militari nati nel 1914 od in anni precedenti, arruolati con la classe 1914, che abbiano compiuto o che compiranno la ferma di leva o quella volontariamente assunta, continueranno a prestare servizio, quali trattenuti, fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 26. — GIAGHEDDU.

N. 825. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA — **R. decreto n. 1759. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, specialità controaerei e fotoelettricisti, delle classi 1909, 1910 e 1912.** — (Gabinetto). — 19 settembre 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 239, del 12 ottobre 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificato dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi, per mobilitazione, i seguenti militari in congedo illimitato del Regio esercito, appartenenti all'arma di artiglieria, residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa della specialità contraerei delle classi 1910, 1912, nonchè della classe 1909, limitatamente, per quest'ultima classe, a quelli in forza ai distretti della Sicilia e della Sardegna;

b) sottufficiali e militari di truppa della specialità fotoelettricisti delle classi 1909, 1910 e 1912.

Art. 2.

I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 15 settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì ottobre 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 27. — GIAGHEDDU.

N. 826. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1788. – Richiamo alle armi, per mobilitazione, dei militari di truppa della categoria maniscalchi, appartenenti alle classi dal 1905 al 1910.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 settembre 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 244, del 18 ottobre 1935 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito;

Visto il par. 30 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità — per sopperire alle maggiori esigenze del servizio di mascalcia — di procedere al richiamo di militari di truppa, categoria maniscalchi, appartenenti alle classi dal 1905 al 1910 (comprese), che frequentarono con successo i corsi di mascalcia indetti presso i reggimenti di artiglieria divisionale o presso altri enti dell'esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di truppa della categoria maniscalchi, in congedo illimitato,

appartenenti alle classi dal 1905 al 1910 (comprese), residenti nel Regno, che frequentarono con successo i corsi di mascalcia indetti presso i reggimenti di artiglieria divisionale o presso altri enti dell'esercito.

Art. 2.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Detti militari conseguiranno la nomina a maniscalco titolare e conseguente promozione a caporale, con decorrenza dell'anzianità dal giorno successivo a quello di presentazione al corpo.

Il presente decreto entra in vigore dal 21 agosto 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 62. — MANCINI.

N. 827. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice il concorso per merito distinto per la promozione a due posti di consigliere (grado 8°) nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 ottobre 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 20 novembre 1930, n. 1482 e i Regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1256; 6 gennaio 1927, n. 27 e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decretà:

Art. 1.

E' indetto l'esame di concorso per merito distinto per la promozione a due posti di consigliere (grado 8°) del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra.

Al suddetto esame di concorso possono essere ammessi i primi segretari, i segretari ed i vice segretari del ruolo suddetto, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio complessivo nei grado 9°, 10° e 11°, tenuto conto dell'eventuale periodo di prova, e che, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti del compimento del periodo di servizio richiesto per l'ammissione al detto esame di concorso sarà valutato:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, in reparti combattenti durante

la guerra 1915-1918, a norma del 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;

b) l'eventuale servizio prestato in altri ruoli, a norma dell'articolo 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256;

c) il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento, senza interruzione, anteriormente al 28 ottobre 1922, a termine degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 13 dicembr 1933, n. 1706.

Art. 2.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste intendano partecipare al predetto esame di concorso, debbono presentare, per via gerarchica, domanda su carta da bollo da L. 6, al ministero (direzione generale personali civili ed affari generali - divisione personali civili) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel *giornale militare ufficiale*.

Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1 gli aspiranti dovranno unire alla domanda i documenti atti a comprovare il servizio prestato nei reparti combattenti, quello prestato in altri ruoli, il periodo di inscrizione ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed eventualmente il brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma.

Nel caso che i documenti in parola siano già in possesso del ministero, gli interessati dovranno indicarli in modo specifico, fornendo altresì tutte le notizie necessarie a rintracciarli.

Art. 3.

L'esame consisterà nelle quattro prove scritte e nella prova orale, di cui appresso:

Prove scritte.

1. Diritto costituzionale e amministrativo;
2. Diritto civile;
3. Economia politica e scienza delle Finanze;
4. Legislazione militare.

Prova orale.

Codice civile - Codice di commercio - Elementi di diritto internazionale pubblico e privato - Leggi e regolamenti amministrativi di carattere generale - Leggi e regolamenti militari (reclutamento, ordinamento, stato avanzamento, disciplina) - Norme generali per l'amministrazione e la contabilità dei corpi e dei servizi vari del Regio esercito.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta nel modo che sarà stabilito con successivo decreto ministeriale.

Con notificazione da inserirsi nel *giornale militare ufficiale,* sarà pubblicato l'elenco degli aspiranti che il consiglio di amministrazione del ministero avrà ammesso a sostenere gli esami di concorso e sarà inoltre comunicata la data di inizio degli esami stessi.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di otto decimi.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al 2° comma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno ammessi alla prova orale anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale essi dovranno ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei.

La votazione complessiva verrà stabilita in base alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, tanto per i vincitori del concorso per merito distinto, che per gli idonei.

Art. 7.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria dei vincitori del concorso tenendo conto della disposizione di cui al 5° comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel *giornale militare ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 5 ottobre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1935 - *Anno XIII Guerra, registro n.* 25, *foglio n.* 399.

N. 828. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per la promozione a consigliere (grado 8°) del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 ottobre 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 20 novembre 1930, n. 1482 e i Regi

decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1256; 6 gennaio 1927, n. 27 e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame di idoneità per la promozione a consigliere (grado 8°) del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale della guerra.

Al suddetto esame di idoneità possono essere ammessi i primi segretari e i segretari del ruolo suddetto, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9° 10° e 11° tenuto conto dell'eventuale periodo di prova, e che, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti del compimento del periodo di servizio richiesto per l'ammissione al detto esame di concorso sarà valutato:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, in reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, a norma del 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;

b) l'eventuale servizio prestato in altri ruoli, a norma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dell'art. 2 del R. decreto- legge 26 luglio 1925, n. 1256;

c) il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento, senza interruzione, anteriormente al 28 ottobre 1922, a termine degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 2.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste intendano partecipare al predetto esame di idoneità, debbono presentare, per via gerarchica, domanda su carta da bollo da L. 6, al ministero (direzione generale personali civili ed affari generali - divisione personali civili) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel *giornale militare ufficiale*.

Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*), *b*) *c*) del precedente art. 1 gli aspiranti dovranno unire alla domanda i documenti atti a comprovare il servizio prestato nei reparti combattenti, quello prestato in altri ruoli, il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed eventualmente il brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma.

Nel caso che i documenti in parola siano già in possesso del ministero, gli interessati dovranno indicarli in modo specifico, fornendo altresì tutte le notizie necessarie a rintracciarli.

Art. 3.

L'esame consisterà nelle tre prove scritte e nella prova orale di cui appresso:

Prove scritte.

1. Diritto amministrativo;
2. Diritto civile;
3. Legislazione militare.

Prova orale.

Principî generali di diritto civile - Leggi e regolamenti amministrativi di carattere generale - Leggi e regolamenti militari (reclutamento, ordinamento, stato, avanzamento, disciplina) - Norme generali per l'amministrazione e la contabilità dei corpi e dei servizi vari del R. esercito.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta nel modo che sarà stabilito con successivo decreto ministeriale.

Con notificazione da inserirsi nel *giornale militare ufficiale*, sarà pubblicato l'elenco degli aspiranti che il con-

siglio di amministrazione del ministero avrà ammesso a sostenere gli esami di idoneità e sarà inoltre comunicata la data di inizio degli esami stessi.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli artcoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita in base alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria degli idonei tenendo conto della disposizione di cui all'art. 42, comma 6, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria degli idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel *giornale militare ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 5 ottobre 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1935 - *Anno XIII Guerra, registro n.* 25, *foglio n.* 400.

N. 829. — AVANZAMENTO - COLONIE. — **R. decreto che nomina la commissione per il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie.** — (Gabinetto - Ufficio generali). — 17 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 138 e 139 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1934-XII;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La commissione che, a norma dell'articolo 139, secondo comma, della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, deve esprimere il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie, è costituita come segue:

BOBBIO Valentino, generale di corpo d'armata, *presidente;*

CORSELLI Rodolfo, generale di corpo d'armata, *membro;*

MALTESE Enrico, generale di divisione, *membro;*

GRASSI Noè, generale di brigata, *membro;*

ARMANDO Enrico, generale di brigata, *membro.*

D'ANDREA Alfredo, maggiore di fanteria, *segretario.*

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 830. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Ammissione agli esami di concorso per la promozione di quattro assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 ottobre 1935 - Anno XIII.

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione del ministero, in data 7 agosto 1935-XIII, i sottoindicati assistenti aggiunti del genio militare sono ammessi a sostenere gli esami di concorso, indetti con decreto ministeriale 23 maggio 1935-XIII (circ. 139 *giornale militare* c. a.) per la promozione di quattro di essi al grado di assistente (grado 11° - gruppo *C*):

BORLOTTI Alfredo
CORSELLO Salvatore
DE LUIGI Alfredo
DI BATTISTA Vittorio
EVANGELISTI Giovanni
FORALOSSO Girolamo
GATTI Luigi
LAMPERINI Biagio
MARCHESINI Tonino
PANEBIANCO Salvatore
PETTORINI Giulio
SODANO Gaetano
SORRENTINO Urbano
SPANIO Dionisio

La prova scritta e la prova grafica degli esami di concorso per la promozione anzidetta avranno luogo, con le norme indicate nell'art. 6 del citato decreto ministeriale del 23 maggio c. a., nei giorni 18 e 19 novembre p. v., presso i seguenti comandi del genio di corpo d'armata:

Comando del genio del corpo d'armata di Alessandria
» » » » » » » Bolzano
» » » » » » » Bologna
» » » » » » » Roma
» » » » » » » Napoli
» » » » » » della Sardegna

Le prove avranno la durata di 6 ore e avranno inizio alle ore 8,30 di ciascuno dei detti giorni.

I candidati agli anzidetti esami dovranno presentarsi, nei giorni ed ore suindicati, a quello dei comandi suaccennati, dal quale dipende l'ente ove ciascun candidato presta servizio.

I detti comandi del genio nomineranno subito l'apposito comitato di vigilanza, che dovrà assistere allo svolgimento delle prove anzi accennate e provvedere a quant'altro è prescritto dall'art. 6 del citato decreto ministeriale 23 maggio c. a.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 19 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 831. — AVANZAMENTO. — **Commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiami in servizio di volo e alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 ottobre 1935 - Anno XIII.

Nella commissione incaricata di esprimere i giudizi per l'ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea ed ai richiami in servizio di volo, e per la conseguente concessione dei vantaggi di carriera (circolare 732

giornale militare 1934), il 1° capitano RIZZO NERVO Antonino è sostituito nelle funzioni di segretario dal maggiore TACCHELLA Giuseppe.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 832. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento degli ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da assegnare alle unità di prima linea: corsi speciali per ufficiali inferiori.** — (Gabinetto). — 23 ottobre 1935 - Anno XIII.

A seguito dei corsi di cui alla circolare 249 *giornale militare* c. a. dovranno essere svolti altri speciali corsi d'istruzione per ufficiali inferiori in congedo delle varie armi, mediante richiamo in servizio per 12 giorni, senza assegni, corsi che potranno aver luogo fino al 15 dicembre p. v.

Ad essi potranno partecipare a domanda gli ufficiali che non hanno frequentato i normali corsi di addestramento stabiliti dalla circolare 828 *giornale militare* 1934, perchè ritenevano di potervi partecipare quest'anno, prima di essere presi in esame ai fini dell'avanzamento, e tutti quelli che comunque, anche se per cause di forza maggiore, non poterono frequentare i corsi precedenti.

Per lo svolgimento dei corsi di cui trattasi valgono le disposizioni contenute nella circolare 12 *giornale militare* c. a.

Qualora per gli ufficiali suddetti fosse già stato emesso giudizio di non prescelto perchè considerati rinunziatari all'avanzamento, tale giudizio deve considerarsi nullo e come non avvenuto e gli ufficiali stessi debbono essere presi in esame dopo la frequenza dei corsi in parola.

I relativi specchi di avanzamento dovranno pervenire al ministero non oltre il 31 dicembre p. v.

Alla presente circolare sarà data la massima diffusione a cura dei comandi interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 833. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio idrico.** — (Ispettorato del genio). — 23 ottobre 1935 - Anno XIII.

E' stata pubblicata l'« *Istruzione sul servizio idrico* ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II - genio - pag. 128, numero categorico 2812, edizione 1935, prezzo lire 7,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 834. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Guida-programma per gli istruttori dei corsi premilitari.** — (Comando corpo di stato maggiore - Ufficio addestramento). — 23 ottobre 1935 - Anno XIII.

È stata pubblicata una « Guida-programma per gli istruttori dei corsi premilitari » - ediz. 1935-XIII che sostituisce i « Programmi per i corsi premilitari » ediz. 1928, ed il « Manuale dell'istruttore dei premilitari » ediz. 1932.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta guida-programma sarà distribuita a tutti gli enti compresi nell'elenco SM a. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione verrà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, pag. 172, al n. categorico 2906 - ediz. 1935 - prezzo L. 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 835. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi.** — (Ispettorato del genio). — 23 ottobre 1935 – Anno XIII.

E' stata pubblicata l'« Istruzione sui lavori da mina e sugli esplosivi - Volume I - Esplosivi e mezzi di accensione; - Volume II - Lavori da mina ».

Essa sostituisce e abroga le pubblicazioni nn. 657-658-659 riportate a pag. 127 dell'elenco delle pubblicazioni in vigore.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. Esercito, parte II - genio - pag. 128, n. categorico 2722 per il volume I e 2723 per il volume II, edizione 1935, prezzo rispettivamente L. 7 ed 8.

Il sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 836. — RECLUTAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 ottobre 1935 – Anno XIII.

Questo ministero determina che d'ora innanzi — e sino a nuovo avviso — sia dato corso, senza limitazione di data di presentazione, alle domande di nomina a sottotenente di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario che vengono presentate da ufficiali di complemento, da sottufficiali e da militari di truppa in congedo illimitato.

Le condizioni tutte in base alle quali gli interessati possono aspirare alla nomina, sono quelle fissate dalla circolare n. 136 *giornale militare* c. a.

Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari di corpo d'armata provvederanno a sottoporre gli interessati ai prescritti

esperimenti, stabilendo, a tal uopo, sessioni straordinarie di esami, secondo il bisogno.

Le domande, corredate di tutti i documenti, dovranno, poi, essere trasmesse al ministero - direzione generale personale ufficiali (divisione 3ª).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 837. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per biciclette militari Bianchi, durante l'esercizio finanziario 1935-36.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 23 ottobre 1935 - Anno XIII.

È stato approvato, con decorrenza dal 17 settembre 1935 e per la durata dell'esercizio finanziario 1935-36, il contratto con la società anonima Edoardo Bianchi, di Milano, per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito delle parti di ricambio relative alle biciclette militari Bianchi, a gomme piene, del tipo rigido e pieghevoli (per ufficiali e truppa), ed alle biciclette porta mitragliatrici mod. 1914 e mod. 1924.

Modalità di prelevamento
Penalità per ritardata consegna.

Le richieste di prelevamento dei ricambi dovranno essere rivolte direttamente all'agente della società, signor Lodovico Baldanza - via Indipendenza, 54 - Bologna. Fanno eccezione i corpi d'armata di Milano e di Torino, che — per ragioni di ubicazione — effettueranno i prelevamenti direttamente presso la società anonima Edoardo Bianchi, in Milano, Viale Abruzzi, 16.

Le richieste per posta vanno effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per le altre modalità si seguiranno le norme di cui alla circ. n. 624 *giornale militare* 1935.

Termini di tempo per la consegna.

I materiali dovranno essere spediti, dalla ditta:

entro 90 giorni per le parti di ricambio relative alle biciclette mod. 1925 e porta mitragliatrici;

entro 90 giorni per le parti di ricambio relative alle biciclette militari di tipo anteriore a quelli sopraindicate.

Prezzi.

La ditta fornirà i ricambi ai prezzi indicati nella propria tariffa « Pezzi di ricambio per le biciclette modello militare Bianchi » depurati dello sconto del 15 % (quindici per cento).

Pagamento fatture.

Per quanto ha tratto alle modalità di pagamento valgono le norme di cui alla circolare n. 624 del *giornale militare* c. a., con l'avvertenza che gli ordinativi di pagamento — da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione del corpo d'armata — dovranno essere tratti sulla R. tesoreria di Milano, a favore della società anonima Edoardo Bianchi, Viale Abruzzi, 16, con commutazione in vaglia cambiario della banca d'Italia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

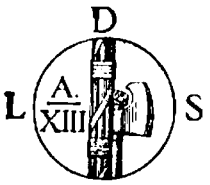
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(8102957) Roma, 1935-XIII Istituto Poligrafico dello Stato G. C. (Copie 7148)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1935-XIV — 31 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 838 - **30 ottobre 1935** - Anno XIV — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuovi tipi di giubbe di tela . . . . . *Pag.* 3033

» 839 - **30 ottobre 1935** - Anno XIV — STATO DEGLI UFFICIALI. — Assunzione in forza degli ufficiali fuori organico . . . . . » 3043

PARTE SECONDA

N. 840 - **5 ottobre 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra . . . . . *Pag.* 3045

» 841 - **9 ottobre 1935** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 3045

» 842 - **30 ottobre 1935** - Anno XIV — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 3046

» 843 - **30 ottobre 1935** - Anno XIV — CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici . . . . . » 3047

N. **844 - 30 ottobre 1935** - Anno XIV — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Istruzione sul modo di applicare gli apparecchi Thomas in dotazione alle unità sanitarie di mobilitazione - Pubblicazione n. 2837 - edizione 1935 ». . . . . *Pag.* 3048

» **845 - 30 ottobre 1935** - Anno XIV — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di cuscinetti di rotolamento e sfere. . . . . » 3048

» **846 - 30 ottobre 1935** - Anno XIV — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito . . . . . » 3049

» **847 - 30 ottobre 1935** - Anno XIV - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Elenco dei tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli esistenti in commercio, che ai sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità. . . . . » 3050

» **848 - 30 ottobre 1935** - Anno XIV - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione dei prezzi dei lubrificanti per gli enti dell'esercito . . . . . » 3051

» **849 - 30 ottobre 1935** - Anno XIV — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate. . . . . » 3052

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 3052

PARTE PRIMA

Circolare N. 838. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di nuovi tipi di giubbe di tela.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

Sono adottati i seguenti nuovi tipi di giubbe di tela bigia modello 35:

giubba di tela bigia aperta per armi a piedi ed a cavallo - modello 1935;

giubba di tela bigia aperta per bersaglieri ciclisti - modello 1935.

Dette giubbe saranno inventariate, rispettivamente, ai numeri categorici 176 e 175 del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici - categoria 1ª - ai prezzi risultanti dai relativi conti di costruzione.

Le giubbe del vecchio modello chiuso, di cui ai numeri categorici 55 e 56, sono abolite.

Quelle eventualmente ancora esistenti verranno usate dopo trasformazione in aperte, giusta istruzioni impartite con circolari interne.

Seguono: le descrizioni, le dimostrazioni della quantità media di stoffa occorrente e i conti di costruzione, che sostituiranno quelli inseriti nella raccolta edizione 1932.

Descrizione della giubba di tela bigia aperta per armi a piedi ed a cavallo mod. 1935.

È costruita con tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71, e si compone di:

un corpo;
un bavero;
due maniche;
tre tasche.

Il corpo si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore (avente gli sparati con risvolti aperti) presenta sullo sparato sinistro tre asole equidistanti fra di loro, di cui la prima sotto la piegatura del risvolto e l'ultima all'altezza della taglia. Una quarta asola è ricavata a cm. 2 dalla punta del risvolto.

Lo sparato destro è munito di n. 3 bottoni grandi di frutto grigio-verde bombè a due fori, applicati in corrispondenza delle asole esistenti sullo sparato sinistro, e di un bottone piccolo, applicato sotto il risvolto, per la chiusura del bavero.

I due sparati anteriori sono muniti internamente di due rinforzi sagomati della stessa tela, che partendo dalla punta della spalla terminano al fondo della giubba in striscia della larghezza di cm. 7 circa.

La parte posteriore è in due pezzi di tela uniti fra di loro mediante cucitura ribadita ed è munita al fondo di uno sparato della lunghezza di cm. 25 circa. Detto sparato, rinforzato internamente con una striscia della stessa tela, è munito di un'asola e corrispondente bottone piccolo di frutto grigio-verde bombè a due fori.

Il bavero è ricavato da quattro pezzi della stessa tela, di cui due costituenti il sottobavero e due il soprabavero.

In corrispondenza delle punte del bavero sono praticati due piccoli fori per il passaggio dei gambi delle stellette.

Le maniche sono ciascuna in due pezzi uniti fra di loro mediante cuciture ribadite, e sono fornite di manopole foggiate a punta.

Sulle spalle, nell'attaccatura delle maniche, sono applicate due controspalline munite alle rispettive estremità di un'asola in corrispondenza della quale è applicato — sulla parte anteriore della giubba — un bottone piccolo di frutto grigio-verde bombè a due fori.

La giubba è munita di tre tasche, di cui due con alette alle falde, ed una con linguetta e bottone applicata internamente alla parte anteriore sinistra.

Le giubbe sono di nove taglie divise ciascuna, ad eccezione della 9ª che ne ha solamente due, in tre sottotaglie.

Conto di costruzione della giubba aperta di tela color bigio per armi a piedi ed a cavallo - mod. 1935.

INDICAZIONI delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71	m.	3, 23	4, 20	13, 566
Bottoni grandi di frutto grigio-verde bombè a due fori....	n.	3 —	2, 80 %	0, 084
Bottoni piccoli di frutto grigio-verde bombè a due fori	»	5 —	2, 10 %	0, 105
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	lire	—	—	4, 250
			Prezzo di costo... L.	18, 005
			Prezzo di conteggio... L.	18 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 71,20 di nastro di cotone grigio alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di tela bigia aperte per armi a piedi ed a cavallo – mod. 1935.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71. Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1	1	3, 70	3, 70	
	2	1	3, 60	3, 60	
	3	1	3, 52	3, 52	
2ª	1	1	3, 64	3, 64	
	2	1	3, 52	3, 52	
	3	2	3, 46	6, 92	
3ª	1	1	3, 50	3, 50	
	2	4	3, 42	13, 68	
	3	4	3, 38	13, 52	
4ª	1	1	3, 36	3, 36	
	2	10	3, 30	33 —	
	3	9	3, 26	29, 34	
5ª	1	1	3, 28	3, 28	
	2	19	3, 25	61, 75	
	3	10	3, 22	32, 20	
6ª	1	1	3, 18	3, 18	
	2	10	3, 15	31, 50	
	3	8	3, 12	24, 96	
7ª	1	1	3, 12	3, 12	
	2	5	3, 08	15, 40	
	3	3	3, 04	9, 12	
8ª	1	1	3, 04	3, 04	
	2	2	3 —	6 —	
	3	1	2, 97	2, 97	
9ª	1	1	2, 98	2, 98	
	2	1	2, 95	2, 95	
Totali...		100		323, 75	
			Media m. ...	3, 23	

TAGLIE	Suddivisioni	LUNGHEZZE						METÀ LARGHEZZE									ALTEZZE				TASCHE		
								parte posteriore				parte anteriore				maniche	manop.		baverO				
		parte posteriore dall'attaccatura del bavero al fondo	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	dal centro del giro sotto lo ascelle al fondo	delle maniche parte esterna	dal bavero alla piegatura	dello sparato posteriore	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto	al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	alla taglia	al fondo	superiormente e al gomito	al polso	alla punta	di sotto	sul davanti	sul dietro	dello alette delle tasche	longitudinale	trasversale
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1	780	835	525	670	500	260	225	215	200	235	285	430	440	500	235	165	100	60	55	75	75	240	220
	2	780	830	530	670	490	260	220	210	195	230	280	420	430	490	230	160					75	240	220
	3	780	825	535	670	480	260	215	205	190	225	275	410	420	480	225	155					75	240	220
2ª	1	765	820	515	660	500	260	225	215	200	235	285	430	440	500	235	165					7	240	220
	2	765	815	520	660	490	260	220	210	195	230	280	420	430	490	230	160					75	240	220
	3	765	810	525	660	480	260	215	205	190	225	275	410	420	480	225	155					75	240	220
3ª	1	750	805	505	650	490	260	220	210	195	230	280	420	430	490	230	165					75	240	220
	2	750	800	510	650	480	260	215	205	190	225	275	410	420	480	225	160					75	240	220
	3	750	795	515	650	470	260	210	200	185	220	270	400	410	470	220	155					75	240	220
4ª	1	735	790	495	640	480	250	215	205	190	225	270	410	420	480	225	160					70	230	210
	2	735	785	500	640	470	250	210	200	185	220	265	400	410	470	220	155	100	60	55	75	70	230	210
	3	735	780	505	640	460	250	205	195	180	215	260	390	400	460	215	155					70	230	210
5ª	1	720	775	485	630	470	250	210	200	185	220	265	400	410	470	220	160					70	230	210
	2	720	770	490	630	460	250	205	195	180	215	260	390	400	460	215	155					70	230	210
	3	720	765	490	630	450	250	200	190	175	210	255	380	390	450	210	150					70	230	210
6ª	1	705	760	475	620	460	250	205	195	180	215	260	390	400	460	215	160					70	230	210
	2	705	755	480	620	450	250	200	190	175	210	255	380	390	450	210	155					70	230	210
	3	705	750	480	620	440	250	195	185	170	205	250	370	380	440	205	150					70	230	210
7ª	1	690	745	465	610	450	240	200	190	175	210	255	380	390	445	210	155					65	220	200
	2	690	740	470	610	440	240	195	185	170	205	250	370	380	435	205	150					65	220	200
	3	690	735	470	610	430	240	190	180	165	200	245	360	370	425	200	145					65	220	200
8ª	1	675	730	455	600	440	240	195	185	170	205	250	370	380	435	205	150					65	220	200
	2	675	725	460	600	430	240	190	180	165	200	245	360	370	425	200	150					65	220	200
	3	675	720	460	600	420	240	190	180	165	200	240	350	360	415	195	145					65	220	200
9ª	1	660	715	445	590	440	240	195	185	170	205	245	360	370	420	200	150					65	220	200
	2	660	710	450	590	430	240	190	180	165	200	240	350	360	410	195	145	100	60	55	75	65	220	200

Descrizione della giubba aperta di tela bigia per bersaglieri ciclisti (mod. 1935).

È costruita con tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71, e si compone di:

un corpo;
un bavero;
due maniche;
tre tasche anteriori;
un tascone posteriore.

Il corpo si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore (avente gli sparati con risvolti aperti) presenta sullo sparato sinistro tre asole equidistanti fra di loro, di cui la prima sotto la piegatura del risvolto e l'ultima all'altezza della taglia. Una quarta asola è ricavata a cm. 2 dalla punta del risvolto.

Lo sparato destro è munito di n. 3 bottoni grandi di frutto grigio verde bombè a due fori, applicati in corrispondenza delle asole esistenti sullo sparato sinistro, e di un bottone piccolo, applicato sotto il risvolto, per la chiusura del bavero.

I due sparati anteriori sono muniti internamente di due rinforzi sagomati della stessa tela, che partendo dalla punta della spalla terminano al fondo della giubba in striscia della larghezza di cm. 7 circa.

In ciascuna delle parti anteriori del corpo è applicato un passante di tela addoppiata con relativa asola e bottone piccolo di frutto grigio verde bombè a due fori esistente sul corpo.

La parte posteriore è costituita da due pezzi di tela addoppiati, in modo da formare un tascone posteriore.

L'unione del pezzo di tela esterno della parte posteriore al resto del corpo della giubba è interrotta in modo da far risultare, verso i fianchi, due aperture, le quali sono munite delle relative alette.

Ciascuna aletta presenta un'asola in corrispondenza di un bottone grande di frutto grigio verde bombè a due fori applicato sulla rispettiva parte anteriore della giubba.

Il bavero è ricavato da quattro pezzi della stessa tela, di cui due costituenti il sottobavero e due il soprabavero.

In corrispondenza delle punte del bavero sono praticati due piccoli fori per il passaggio dei gambi delle stellette.

Le maniche sono ciascuna in due pezzi uniti fra di loro mediante cuciture ribadite, e sono fornite di manopole foggiate a punta.

Sulle spalle, nell'attaccatura delle maniche, sono applicate due controspalline munite, alle rispettive estremità, di una asola, in corrispondenza della quale è applicato — sulla parte anteriore della giubba — un bottone piccolo di frutto grigio-verde bombè a due fori.

La giubba è munita di tre tasche, di cui due con alette alle falde, ed una con linguetta e bottone applicata internamente alla parte anteriore sinistra.

Le giubbe sono di cinque taglie divise ciascuna in tre suddivisioni, ad eccezione della 5ª che ne ha solamente due.

Conto di costruzione della giubba aperta di tela color bigio da bersaglieri ciclisti - mod. 1935

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71 . . .	m.	3, 97	4, 20	16, 674
Bottoni grandi di frutto grigio verde a due fori	»	5 —	2, 80 %	0, 140
Bottoni piccoli di frutto grigio verde a due fori	»	6 —	2, 10 %	0, 126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	4, 750
			Prezzo di costo . . . L.	21, 690
			Prezzo di conteggio »	21, 80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,20 di nastro di cotone grigio alto mm. 15, ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe aperte di tela color bigio per bersaglieri ciclisti – mod. 1935.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1	1	4, 30	4, 30	
	2	2	4, 24	8, 48	
	3	1	4, 17	4, 17	
2ª	1	1	4, 22	4, 22	
	2	10	4, 15	41, 50	
	3	5	4, 08	20, 40	
3ª	1	3	4, 12	12, 36	
	2	20	4, 05	81 —	
	3	10	3, 98	39, 80	
4ª	1	3	4 —	12 —	
	2	20	3, 92	78, 40	
	3	10	3, 82	38, 20	
5ª	1	4	3, 90	15, 60	
	2	10	3, 74	37, 40	
Totali...		100		397, 83	
			Media m. ...	3, 97	

Specchio delle misure delle giubbe aperte di tela bigia da bersaglieri ciclisti - mod. 1935.

Taglie	Suddivisioni	Lunghezze: parte posteriore dal bavero al fondo (mm.)	Lunghezze: parte anteriore dalla punta della spalla al fondo (mm.)	Lunghezze: dal centro del giro sotto le ascelle al fondo (mm.)	Lunghezze: delle maniche parte esterna (mm.)	Lunghezze: delle alette del tassone (mm.)	Lunghezze: del bavero alla piegatura (mm.)	Lunghezze: del passante del cinturino (mm.)	Larghezza della parte posteriore: allo spalle ed al torace (mm.)	Larghezza della parte posteriore: alla taglia (mm.)	Larghezza della parte posteriore: al fondo (mm.)	Metà larghezze: parte anteriore: al petto (mm.)	Metà larghezze: parte anteriore: al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco (mm.)	Metà larghezze: parte anteriore: alla taglia (mm.)	Metà larghezze: parte anteriore: al fondo (mm.)	Metà larghezze: maniche: superiormente ed al gomito (mm.)	Metà larghezze: maniche: al polso (mm.)	Altezze: manopole: alla punta (mm.)	Altezze: manopole: di sotto (mm.)	Altezze: bavero: sul davanti (mm.)	Altezze: bavero: sul dietro (mm.)	Altezze: delle alette delle tasche (mm.)	Tasche esterne: longitudinale (mm.)	Tasche esterne: trasversale (mm.)
1ª	1	780	850	530	650	310	480	115	225	215	250	275	410	415	480	225	160	100	60	55	75	75	240	220
	2	780	845	535	650	310	470		220	210	245	270	400	405	470	220	155					75	240	220
	3	780	840	540	650	310	460		215	205	240	265	390	395	460	215	150					75	240	220
2ª	1	765	835	515	635	310	480		225	215	250	275	410	415	480	225	160					70	230	210
	2	765	830	520	635	310	470		220	210	245	270	400	405	470	220	155					70	230	210
	3	765	825	525	635	310	460		215	205	240	265	390	395	460	215	150					70	230	210
3ª	1	750	820	505	620	300	470		220	210	245	270	400	405	470	220	160					70	230	210
	2	750	815	510	620	300	460	115	215	205	240	265	390	395	460	215	155	100	60	55	75	70	230	210
	3	750	810	515	620	300	450		210	200	235	260	380	385	450	210	150					70	230	210
4ª	1	735	805	495	610	290	460		215	205	240	265	390	395	460	215	155					70	230	210
	2	735	800	500	610	290	450		210	200	235	260	380	385	450	210	150					70	230	210
	3	735	795	505	610	290	440		205	195	230	255	370	375	440	205	150					70	230	210
5ª	1	720	790	490	600	290	450		210	200	235	260	380	385	450	210	155					70	230	210
	2	720	785	495	600	290	440	115	205	195	230	255	370	375	440	205	150	100	60	55	75	70	230	210

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 839. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Assunzione in forza degli ufficiali fuori organico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

Coll'attuazione della nuova organizzazione territoriale, per cui ai comandi di zona sono state conferite le attribuzioni inerenti alla tenuta in forza degli ufficiali superiori delle categorie in congedo, si rende necessario, per criterio di uniformità, assegnare ai comandi stessi gli ufficiali superiori fuori organico, delle armi combattenti, non utilizzati presso le organizzazioni giovanili del Regime.

Per tanto, a parziale modifica della circolare 138 *giornale militare* c. a., si dispone che gli ufficiali fuori organico vengano assunti in forza come appresso:

a) *Ufficiali superiori non addetti alle organizzazioni giovanili*, ai soli effetti amministrativi, dai distretti militari di residenza, ed a tutti gli altri effetti dai comandi di zona, o dalle direzioni o uffici di corpo di armata, a seconda che trattasi di ufficiali di arma combattente o dei servizi;

b) *Ufficiali inferiori, non addetti alle organizzazioni giovanili,* dai distretti di residenza, a tutti gli effetti;

c) *Ufficiali superiori ed inferiori, addetti alle organizzazioni giovanili,* ai soli effetti amministrativi, dai distretti militari nel cui territorio prestano servizio, e dall'ispettorato per la preparazione pre e post-militare a tutti gli altri effetti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 840. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 ottobre 1935 - Anno XIII.

Il colonnello del genio in s.p.e. DEGIANI Stefano cessa dalla delega di firma « *Pel Ministro* » conferitagli col decreto ministeriale 3 maggio 1933-XI.

Il colonnello del genio in s.p.e. BARBACINI Enrico, investito delle funzioni di direttore capo divisione presso il ministero della guerra, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale del genio, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Resta ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 24 dicembre 1934-XIII, al direttore capo divisione LACERRA dott. Francesco, nonchè quella confermata col decreto ministeriale 10 aprile 1935-XIII al direttore capo divisione CRIVARO Oreste, tenente colonnello del genio in S.P.E.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 841. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 ottobre 1935 - Anno XIII.

Il colonnello medico SANTA MARIA Alberto cessa dal 1° ottobre 1935-XIII dalla delega di firma conferitagli col decreto ministeriale 30 giugno 1930-VIII e confermata col decreto ministeriale 23 luglio 1933-XI.

Sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale di sanità militare, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè, il colonnello medico DELOGU Gino, direttore capo divisione, il tenente colonnello medico BUONOPANE Carlo, direttore capo divisione e il direttore capo divisione LOZZIA Enrico.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 842. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

Sono disponibili, presso il ministero delle corporazioni tre posti di applicato (grado 12° gruppo C) nel ruolo d'ordine dell'amministrazione centrale spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre, il 1° dicembre 1935 apposita domanda, su carta da bollo da L. 6 nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre otto giorni dalla data di presentazione, trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 4 di

iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale; e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 843. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari ippici.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 30 ottobre 1935 – Anno XIV.

Sono nominati commissari militari ippici:

Il ten. colonnello LOMAGLIO Cesare, comandante il reggimento lancieri Novara, in sostituzione del generale di brigata TRENTI Alberto, per il corpo d'armata di Bolzano;

il ten. colonnello FORQUET Francesco, comandante il distaccamento di Tor di Quinto, in sostituzione del maggiore FORMIGLI Francesco, per l'ippodromo e terreni di Tor di Quinto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 844. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « **Istruzione sul modo di applicare gli apparecchi Thomas in dotazione alle unità sanitarie di mobilitazione – pubblicazione n. 2837 – edizione 1935** ». — (Direzione generale di sanità militare). — 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

È stata pubblicata la « Istruzione sul modo di applicare gli apparecchi Thomas in dotazione alle unità sanitarie di mobilitazione - edizione 1935 ».

La pubblicazione sarà inserita a pagina 146 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, edizione 1932, al numero 2837 ed al prezzo di L. 2,50 per ogni copia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 845. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di cuscinetti di rotolamento e sfere.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

In conseguenza delle modificazioni apportate, dalla ditta costruttrice, agli autocarri Ceirano 50 C. M. e Spa 25 C/10, alcuni dei cuscinetti che figurano nel listino E. M. (per enti militari) — compilato, a norma di contratto dalla ditta Chiumino Siccardi e C. — sono ora sostituiti dai tipi indicati in appresso:

Autocarro Ceirano 50 C.

1. — Sulle ruote anteriori, esternamente, dapprima era montato il cuscinetto portante ad un giro di sfere serie pesante 4 P da mm. $30 \times 90 \times 23$. Ora invece tale cuscinetto viene sostituito dal tipo portante a due giri di sfere serie media 9 N. N. da mm. $40 \times 90 \times 33$.

Il prezzo netto esposto nel listino E. M., per il 4 P. è di L. 29,40.

Il prezzo netto del nuovo cuscinetto 9 N. N. è invece di L. 42,60.

2. — Il reggispinta 5 REL applicato dapprima sul pignone registro della trasmissione è stato sostituito col tipo 5 RL da mm. 50 × 78 × 20.

Il prezzo del reggispinta 5 REL è di netto L. 9.

Il prezzo del reggispinta 5 RL è di netto L. 15.

Autocarro Spa 25 C/10.

1. — Il cuscinetto portante e di spinta tipo 1 LA da mm. 10 × 30 × 9 applicato al gruppo pompa acqua è stato sostituito dal cuscinetto portante ad un giro di sfere tipo 01 L mm. 17 × 40 × 12.

Il prezzo netto di L. 7,80 del tipo 1 LA è da considerarsi tale anche per il tipo 01 L.

2. — Mentre prima il reggispinta per fusi a snodo era il tipo 120 RLSG da mm. 30/30.2 × 51.8/52 × 18 ora invece ai fusi di snodo viene applicato il reggispinta tipo RL da millimetri 30 × 53 × 15.

Il prezzo del 120 RLSG è di nette L. 14,10.

Quello dell'attuale tipo 1 RL è di sole L. 9,30 nette.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 846. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazione di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

In seguito alla applicazione delle nuove tasse di vendita sui carburanti (R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715) il prezzo della petrolina, stabilito dalla circolare n. 764 in data 25 settembre c. a., a partire dal 1° ottobre c. a. verrà fatturato dall'A.G.I.P. a L. 145,50 per quintale netto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 847. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Elenco dei tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli esistenti in commercio, che ai sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

I seguenti tipi di autocarri e di trattori agricoli possono ottenere il brevetto di conformità per gli anni 1936, 1937, 1938 (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 30 settembre 1935-XIII):

Autocarri pesanti.

1. Autocarro tipo 633 N. della ditta Fiat di Torino.
2. Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino.
3. Autocarro tipo D. 80 M. N. a olio pesante della fabbrica Isotta Fraschini di Milano.
4. Autocarro O. M. tipo I. C.R.D. della Società anonima O. M. di Brescia.
5. Autocarro O. M. tipo 3 B.O.D. della Società anonima O. M. di Brescia.

Trattori agricoli.

1. Trattrice agricola P. 4M 40 HP della Motomeccanica di Milano.
2. Trattrice agricola a cingoli tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena.
3. Trattrice agricola a cingoli tipo 20 (708 C.) della O.C.I. di Modena.
4. Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP della Società Motomeccanica di Milano.

I premi annui di buona manutenzione contemplati negli articoli 14 e 15 del citato R. decreto n. 1449 per i suddetti autocarri e trattori per il triennio 1936, 1937, 1938, rimangono stabiliti nella seguente misura:

Autocarri pesanti.

1. Autocarro tipo 633 N. della ditta Fiat di Torino L. 1500.
2. Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino L. 2000.

3. Autocarro tipo D. 80 M N a olio pesante della ditta Isotta Fraschini di Milano L. 1800.

4. Autocarro O. M. tipo 1. C.R.D. della Società anonima O. M. di Brescia L. 1300.

5. Autocarro O. M. tipo 3. B.O.D. della Società anonima O. M. di Brescia L. 1100.

Trattori agricoli.

1. Trattore agricolo P. 4M 40 HP della Motomeccanica di Milano L. 1500.

2. Trattrice agricola a cingolo tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena L. 1500.

3. Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) della O.C.I. di Modena L. 1350.

4. Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP della Società Motomeccanica di Milano L. 1000.

I comandi di corpo d'armata riceveranno dettagliate disposizioni per le « visite di accertamento » e per il rilascio dei brevetti di conformità.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 848. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazione dei prezzi dei lubrificanti per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

Il prezzo di listino dei lubrificanti che gli enti dell'esercito prelevano presso l'azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) a datare dal 1° ottobre c. a. resta modificato come appresso:

Italoil L. denso	L. 357
Italoil L. semidenso	» 357
Italoil L. fluido	» 357
Italoil Lubrivite (olio 600 C)	» 357
Italoil composto per cambi e differenziali	» 283
Grasso Lubrifix « S.R.M. »	» 259

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 849. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

A parziale modificazione della circolare n. 930 del *giornale militare* 1934, si dispone che, a partire dal 15 novembre 1935, le cessioni dei seguenti generi, nei casi consentiti, e gli eventuali addebiti per perdite ed avarie dei generi stessi, non giustificate da cause di forza maggiore, dovranno essere effettuate ai prezzi a fianco di ciascun genere segnati:

Avena, al quintale	L.	63
Fieno, al quintale	»	45
Paglia mangiativa e da lettiera, al quintale	»	18

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovrà essere inviata dai rispettivi comandi di corpo, ai quali verrà spedita in congruo numero, una copia della presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 52ª, anno 1935, circolare 740:

A pagina 2561, riga 20ª, *ove è scritto*: « cartuccia antiaerea da 20 mod. 35 », *depennare* « antiaerea » *e sostituire* « controaerea ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. **27** - All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo: Nel REGNO » **2** - All'ESTERO . . . . . » **4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

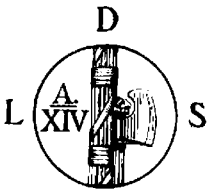
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



Prezzo L. 2 —

8103107) Roma, 1935-XIV Istituto Poligrafico dello Stato · G. C. (Copie 7173)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1935 - ANNO XIV — 7 NOVEMBRE

SOMMARIO

N. 850 - **10 ottobre 1935** - Anno XIII. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme di attuazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, istitutivo del Sabato Fascista . . . . . Pag. 3053

» 851 - **6 novembre 1935** - Anno XIV. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione accessori per costruzione di oggetti di vestiario ed equipaggiamento . . . . . Pag. 3054

» 852 - **5 ottobre 1935** - Anno XIII. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . Pag. 3055

» 853 - **29 ottobre 1935** - Anno XIV. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi - Parte 2ª - Trasporti ferroviari - Edizione 1935 . . . . . Pag. 3056

» 854 - **6 novembre 1935** - Anno XIV. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . Pag. 3056

» 855 - **6 novembre 1935** - Anno XIV. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo C. (Servizi di artiglieria, genio, automobilistico e chimico). Pag. 3056

» 856 - **6 novembre 1935** - Anno XIV. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la compilazione delle memorie storiche dei corpi . . . . . Pag. 3056

NOTIFICAZIONE . . . . . Pag. 3057

Circolare N. 850. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme di attuazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, istitutivo del Sabato Fascista.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 ottobre 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente l'istituzione del Sabato Fascista;

Sentiti il Ministro delle finanze e il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

Art. 1. — In applicazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente l'istituzione del Sabato Fascista, l'orario normale d'ufficio dell'amministrazione centrale della guerra, degli ispettorati d'arma e dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e quello d'ufficio e di lavoro dell'Istituto geografico militare, degli stabilimenti e magazzini centrali militari, delle direzioni e dei centri esperienze d'artiglieria, degli uffici fortificazioni, dell'Istituto chimico farmaceutico militare, del centro chimico militare, dei centri rifornimento quadrupedi, nonchè delle officine dei reggimenti e dei centri automobilistici che impiegano prevalentemente operai borghesi, avrà termine nei giorni di sabato non oltre le ore 13.

La riduzione dell'orario di ufficio e di lavoro nel pomeriggio di sabato sarà recuperata con l'aumento dell'orario di ufficio e di lavoro negli altri giorni lavorativi.

Alla determinazione del nuovo orario in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra provvederanno con disposizioni interne il Ministro della guerra per l'amministrazione centrale e per gli ispettorati d'arma, e i direttori, i capi di ufficio e i comandanti di corpo per gli altri enti sopra indicati.

Art. 2. — Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano al comando del corpo di stato maggiore e a tutti gli altri comandi, uffici ed enti militari, compresi gli

ospedali militari e le infermerie presidiarie, gli stabilimenti balneo-termali militari, il campo climatico sanatoriale militare, le accademie, i collegi e le scuole militari, gli stabilimenti militari di pena.

Gli impiegati civili e i salariati in servizio presso i comandi, uffici ed enti di cui al comma precedente, ad eccezione di quelli in servizio presso il comando del corpo di stato maggiore, dovranno essere lasciati, a turno, in libertà non oltre le ore 13 dei giorni di sabato.

Detti turni dovranno essere predisposti in modo da consentire al personale predetto la disponibilità in ciascun mese di almeno due pomeriggi di sabato, fermo rimanendo l'obbligo del recupero delle ore di ufficio e di lavoro non prestato, nei modi che saranno stabiliti dai rispettivi comandanti, direttori e capi di ufficio.

Art. 3. — Il personale civile in servizio presso il gabinetto e gli uffici direttamente dipendenti dal capo di gabinetto, nonchè quello in servizio presso il comando del corpo di stato maggiore è dispensato dall'osservanza del Sabato Fascista.

Art. 4. — È altresì dispensato dall'osservanza del Sabato Fascista quando debba prestare servizio nel pomeriggio di sabato:

a) il personale addetto agli enti compresi nell'articolo 1, il quale, per esigenze eccezionali, lavora a due o più turni per tutti i sei giorni lavorativi della settimana;

b) il personale addetto a servizi di bordo, di custodia, di assistenza o comunque di carattere continuativo e che non possano subire interruzione nel pomeriggio di sabato;

c) il personale dei centri rifornimento quadrupedi quando debba accudire a lavori che, per esigenze stagionali, non possano essere differiti senza portare danno al servizio;

d) il personale che venga occasionalmente impiegato in lavori indilazionabili limitatamente allo stretto indispensabile.

Nella scelta del personale da impiegare in lavori da eseguirsi nel pomeriggio di sabato, dovrà tenersi presente la opportunità di lasciare liberi prevalentemente i più giovani.

Art. 5. — Non possono in ogni caso essere dispensati dall'osservanza del Sabato Fascista e dovranno, quindi, da tutti gli enti indistintamente essere lasciati in libertà dopo le ore 13 di ogni sabato, i minori degli anni 21, anche se appartenenti al personale femminile.

Art. 6. — Agli effetti della concessione agli operai di licenza con paga e di sussidi di metà paga, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sui salariati statali, la giornata lavorativa sarà considerata sempre di otto ore.

Non dovranno però accogliersi, salvo casi di eccezionale necessità, richieste di licenza con paga per il solo giorno di sabato.

Art. 7. — Al personale civile degli istituti ed enti soggetti alla vigilanza del Ministero della guerra si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 5.

Art. 8. — Il Ministro per la guerra ha facoltà di sospendere temporaneamente l'applicazione del Sabato Fascista durante il periodo di esigenze militari di carattere eccezionale.

Roma, 10 ottobre 1935 - Anno XIII.

p. Il Ministro: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1935-XIII.
Guerra - Reg. n. 26, foglio 297. — CAVALLARI.

N. 851. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione accessori per costruzione di oggetti di vestiario ed equipaggiamento.** — (Direzione generale servizi logistici). — 6 novembre 1935 - Anno XIV.

Nella categoria 1ª - sezione H - del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici sono inseriti i seguenti accessori occorrenti per la confezione di oggetti di vestiario ed equipaggiamento:

3198 gallone lana azzurra mm. 30	al	m.	L.	2 —
3744 aghi diversi per macchine da cucire per sartoria. . . .	»	%	»	32 —
3870 aghi diversi per macchine da cucire per calzoleria . . .	»	%	»	60 —
3871 aghi cuci guardolo	»	%	»	80 —

3872	bottoni rapidi per gambali	al	°/₀₀	L.	11 —
3873	camerelle per gambali	»	°/₀₀	»	15 —
3874	carta vetrata fina	»	m.	»	5 —
3875	carta e tela vetrata combinazione grossa	»	»	»	10 —
3876	cera bruna preparata in pani	»	kg.	»	7 —
3877	cera nera per lucidare gambali	»	»	»	8 —
3878	chiodi di ferro con gambo seghettato per rinforzo tacchi 15 × 25	»	»	»	1,50
3879	chiodi di ferro testa conica 11/18 - 11/16	»	»	»	1,60
3880	chiodi di ferro Lighthing per applicare tacchi da mm. 28 a 32	»	»	»	5 —
3881	chiodi di ottone Loose Nayler 14/11 - 16/11	»	»	»	8,80
3882	colla in scaglie	»	»	»	7 —
3883	cuoio suola macello 1/2 gropponi	»	»	»	11 —
3884	cuoio tomaia vacchetta a p. q.	»	pq.	»	3 —
3885	cuoio da tomaia vitello nazionale	»	»	»	5 —
3886	fibbie doppie ovali linee 7	»	°/₀₀	»	35 —
3887	fibbie doppie ovali linee 9	»	°/₀₀	»	40 —
3888	fibbia doppia quadra linee 7	»	°/₀₀	»	22,50
3889	filo ferro Staple taker per sottopiedi	»	kg.	»	4 —
3890	filo ferro Consolidated per punte	»	»	»	4,40
3891	filo ferro Universal 0,70	»	»	»	2,40
3892	lesine per macchine calzoleria	»	%	»	35,—
3893	nastro acciaio mm. 5	»	kg.	»	5 60
3894	nastro acciaio per stecche gambali mm. 15 × 0,80 × 1	»	»	»	5 —
3895	nero liquido alla cera	»	»	»	3,50
3896	occhielli oblunghi neri per gambali da ciclisti	»	°/₀₀	»	10,50
3897	pece bruna in pani	»	kg.	»	3,—
3898	piastrine per camerelle per gambali da ciclisti	»	°/₀₀	»	15 —
3899	polvere talco	»	kg.	»	0,40
3900	semenza speciale acciaio mm. 11	»	»	»	8 —
3901	semenza speciale acciaio mm. 14	»	»	»	8 —
3902	semenza acciaio mm. 16	»	»	»	2 —
3903	semenza acciaio mm. 18	»	»	»	2 —
3904	semenza acciaio Bull-Dog mm. 16/18	»	»	»	2 —
3997	filato cotone America 1 Water 12 greggio	»	»	»	7 —
3998	filato cotone America 1 Water 12 nero	»	»	»	8,60
3999	filato cotone America 1 ritorto 40/2 greggio	»	»	»	10,50
4000	filato cotone America 1 ritorto 40/2 nero	»	»	»	12 —
4001	filato cotone America 1 ritorto 40/2 nero indanthren	»	»	»	16 —
4002	filato cotone America 1 ritorto 40/2 giallo oro indanthren	»	»	»	15 —
4003	filato cotone 60/2 ritorto makò pettinato, garzato, mercerizzato grigio-indanthren	»	»	»	23,50
4004	filato cotone 60/2 ritorto makò pettinato, garzato, mercerizzato giallo-oro indanthren	»	»	»	22,50
4005	filato cotone 60/2 ritorto makò pettinato, garzato, mercerizzato, nero indanthren	»	»	»	24,50
4006	refe cotone a capi in tubetti da 500 yards	»	n.	»	1,20
4007	refe cotone 6 capi in tubetti da 1000 yards	»	»	»	1,80
4008	refe cotone 6 capi in tubetti da 500 yards	»	»	»	1 —
4009	refe di cotone per allacciare	»	kg.	»	10 —
4010	refe di lino greggio a 12 capi	»	»	»	18 —
4011	refe di lino greggio a 10 capi	»	»	»	18 —
4012	refe di lino greggio a 8 capi	»	»	»	18 —
4013	refe di lino greggio a 5 capi	»	»	»	18,50

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 852. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 ottobre 1935 - Anno XIII.

Il generale di brigata di fanteria BERTOLDI Sisto cessa dal 1 ottobre 1935-XIII, dalla delega di firma « *pel Ministro* » conferitagli col decreto ministeriale 1 marzo 1934-XIII.

Il colonnello di fanteria in s.p.e. BERTINELLI Giuseppe, incaricato delle funzioni di ispettore generale, è delegato, per la parte di competenza della direzione generale

personale ufficiali ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, in assenza del direttore generale personale ufficiali o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Resta ferma la delega di firma confermata col decreto ministeriale 19 luglio 1935-XIII, all'ispettore generale RUSCONI dott. Luigi.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 853. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi — Parte 2ª - Trasporti ferroviari - Edizione 1935** — (Comando corpo stato maggiore - Ufficio trasporti). — 29 ottobre 1935 - Anno XIV.

E' stato pubblicato il « Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi - parte 2ª - trasporti ferroviari ». Edizione 1935, che sostituisce ed abroga:

— la pubblicazione 409 « regolamento sul servizio dei trasporti per ferrovia e sulle navi, parte 1ª, trasporti per ferrovia in tempo di pace. Edizione 1901 »;

— tutti gli atti ed ogni altra disposizione che fossero comunque in contrasto con il nuovo regolamento.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito (Ediz. 1932) pagina 31 n. cat. 2807, prezzo L. 5.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto regolamento sarà distribuito a tutti gli enti compresi nell'elenco SMt. I della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 854. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 6 novembre 1935 - Anno XIV.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle comunicazioni, con decreto del 1° ottobre corrente anno, n. 828 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta ingg. Ivo e Leo Ferri, residente a Bologna, via Zamboni n. 18.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 855. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Catalogo dei materiali del gruppo C. — (Servizi di artiglieria, genio, automobilistico e chimico).** — (Direzione generale artiglieria). — 6 novembre 1935 - Anno XIV.

E' stato pubblicato il X volume - VIII categoria - (testo e tavole) relativo alle bardature e finimenti, del « Catalogo dei materiali del gruppo C. (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) ».

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà alla distribuzione di detto volume secondo l'elenco Art. 8 della circolare n. 358 *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II artiglieria - pagina 124, n. 2490 categorico, edizione 1935-XIV, prezzo: edizione economica L. 8, edizione rilegata in tela a cerniera e perni L. 15.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 856. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la compilazione delle memorie storiche dei corpi.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 novembre 1935 - Anno XIV.

E' stata pubblicata l'« Istruzione per la compilazione delle memorie storiche dei corpi » — edizione 1935 — la quale sostituisce le norme contenute nel capo VI del regolamento per le matricole R. E.

Detta istruzione, che dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. (« Regolamenti ed istruzioni comuni alle varie armi ») — pagina 42 — numero categorico 2817 - prezzo L. 6 - verrà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni del ministero, agli enti indicati nell'elenco sotto riportato e nel numero di copie stabilito dall'elenco stesso.

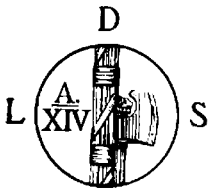
Ministero della guerra:

Gabinetto	2 copie
Comando del corpo di stato maggiore	2 »
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e del materiale automobilistico	1 »
Direzioni, ispettorati generali e servizi	1 »
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	1 »
Ufficio di S. E. il sottocapo di S. M. per la difesa territoriale	1 »
Ministero della R. marina (Gabinetto)	1 »
Ministero della R. aeronautica (Gabinetto)	1 »
Ministero delle colonie (ufficio militare)	2 »
Comando generale della M. V. S. N.	1 »
Comandi designati d'armata	1 »
Comandi di corpo d'armata	1 »
Comandi di divisione di fanteria, alpina e di divisione celere	1 »
Comandi di zona militare	1 »
Comando R. C. T. C. della Tripolitania	15 »
Comando R. C. T. C. della Cirenaica	15 »
Comando R. C. T. C. dell'Eritrea	15 »
Comando R. C. T. C. della Somalia	15 »
Comando generale dell'arma CC. RR. e comandi di legione	1 »
Comando generale della R. guardia di finanza	1 »
Direzione dell'istituto geografico militare	1 »
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	1 »
Comandi del genio di corpo d'armata	1 »
Direzioni di artiglieria, commissariato e sanità militare	1 »
Uffici fortificazione	1 »
Comandi scuole militari, allievi ufficiali e allievi sottufficiali	1 »
Comandi di brigata di fanteria e di cavalleria	1 »
Comandi di reggimento	1 »
Comandi di distretto	1 »
Deposito centrale truppe coloniali	1 »
Direzioni d'ospedali militari	1 »
Direzioni d'infermerie presidiarie	1 »
Istituto chimico farmaceutico militare	1 »
Biblioteca militare centrale	1 »
Comando stabilimenti militari di pena	1 »
Comando gruppo squadroni di rimonta	1 »

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

A modifica di quanto è stato comunicato con circolare n. 835 del *giornale militare* corrente anno, si comunica che il prezzo di costo dei due volumi dell'istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi è di L. 8 per il 1° volume e di L. 7 per il secondo.



PREZZO L. 2 —

(8103382) Roma, 1935-XIV — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 7205)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª — 1935 - ANNO XIV — 14 NOVEMBRE

SOMMARIO

N. 857 - **19 settembre 1935** - Anno XIII. — COLONIE. — R. decreto n. 1735 - Istituzione di comandi in Africa Orientale . . . . . Pag. 3060

» 858 - **19 settembre 1935** - Anno XIII. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - COLONIE. — R. decreto n. 1853 - Costituzione temporanea di due comandi di corpo d'armata, di una divisione di fanteria e di un reggimento di artiglieria di corpo d'armata. Pag. 3062

» 859 - **4 ottobre 1935** - Anno XIII. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1858 - Richiamo alle armi dei caporali maggiori, con idoneità a sergente, delle armi di fanteria, artiglieria e genio e loro relative specialità, nonchè del servizio automobilistico militare, delle classi dal 1900 al 1910 incluse . . . . . Pag. 3063

» 860 - **19 ottobre 1935** - Anno XIII. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra . . . . . Pag. 3063

» 861 - **20 ottobre 1935** - Anno XIII. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1850 - Trasferimento al Ministero dell'interno del servizio relativo ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . . Pag. 3064

» 862 - **30 ottobre 1935** - Anno XIV. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1856 - Autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici . . . . . Pag. 3065

» 863 - **5 novembre 1935** - Anno XIV. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto del Capo del Governo - Norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici . . . . . Pag. 3065

» 864 - **28 ottobre 1935** - Anno XIII. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1844 - Norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato. Pag. 3067

» 865 - **31 ottobre 1935** - Anno XIV. — SOTTUFFICIALI. — Modificazione alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito . . . . Pag. 3067

» 866 - **4 novembre 1935** - Anno XIV. — AVANZAMENTO. — Commissioni per l'accertamento annuale dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali dei servizi tecnici. Pag. 3068

» 867 - **13 novembre 1935** - Anno XIV. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Riammissione alle aste . . . . . Pag. 3068

» 868 - **13 novembre 1935** - Anno XIV. — AVANZAMENTO. — Ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936 . . . . . Pag. 3068

» 869 - **13 novembre 1935** - Anno XIV. — AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato . . . . . Pag. 3069

» 870 - **13 novembre 1935** - Anno XIV. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni degli stabilimenti automobilistici del R. esercito di cui al R. decreto 5 settembre 1935-XIII. n. 1717 (circolare n. 806 « giornale militare » 1935) . . . Pag. 3070

» 871 - **13 novembre 1935** - Anno XIV. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Segni convenzionali ed abbreviazioni . . . . . Pag. 3070

» 872 - **13 novembre 1935** - Anno XIV. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le riviste e parate - edizione 1935-XIII . . . . . Pag. 3071

» 873 - **13 novembre 1935** - Anno XIV. — RECLUTAMENTO. — Assegnazione al ruolo I. G. M. di ufficiali in S. P. E. . . . . Pag. 3071

» 874 - **13 novembre 1935** - Anno XIV — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razioni foraggio . . . . . Pag. 3072

Circolare N. 857. — COLONIE. — R. decreto n. 1735. - **Istituzione di Comandi in Africa Orientale.** - (Gabinetto) - 19 settembre 1935 - Anno XIII. («Gazzetta Ufficiale» n. 233, del 5 ottobre 1935 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia Italiana, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 42, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 783, sull'istituzione dell'Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale italiana;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, sul trattamento degli ufficiali del Regio esercito che prestano in Colonia servizio di carattere militare e le successive modificazioni;

Visto l'ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e la Somalia Italiana, approvato con decreto Ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, in forza dell'art. 32 del R. decreto 28 giugno 1928, n. 1646, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, che approva l'ordinamento militare per il Regio Corpo truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1935, n. 823, relativo alla istituzione di un Comando di aeronautica dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 877, relativo alla istituzione di un Comando superiore di marina per l'Africa Orientale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' istituito, alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale, un Comando superiore A. O.

Da esso dipendono le forze terrestri, metropolitane e coloniali, dislocate nel territorio dell'Eritrea e della Somalia Italiana, le navi di uso locale nelle basi delle Colonie stesse ed i reparti aerei assegnati ai Corpi d'armata ed alle Divisioni metropolitane ed indigeni, giusta quanto stabilito dall'art. 2, lettera *c*), del R. decreto-legge 30 maggio 1935, n. 823.

Art. 2. — Il Comando superiore A. O. è retto da un ufficiale generale del Regio esercito, di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata.

Un generale di divisione o di corpo d'armata del Regio esercito disimpegna le funzioni di Capo di stato maggiore del Comando medesimo ed ha alla sua dipendenza un Sottocapo di stato maggiore scelto fra i generali di brigata o di divisione, pure del Regio esercito.

Un generale di brigata o di divisione del Regio esercito, disimpegna le funzioni di intendente del Comando stesso.

Art. 3. — E' istituito un Comando delle forze armate in Somalia retto da un generale di corpo d'armata del Regio esercito, il quale, sulla base delle direttive ricevute dal comandante superiore A. O., e, per la parte di sua competenza, anche dal Governatore della Colonia, regola l'organizzazione, l'addestramento, la disciplina e l'impiego delle forze terrestri, metropolitane e coloniali, dislocate nel territorio della Somalia Italiana.

Da detto Comando dipendono pure le navi di uso locale nelle basi della Colonia ed i reparti aerei assegnati alle forze terrestri di cui al comma precedente, giusta quanto stabilito dall'art. 2, lettera *c*) del R. decreto-legge 30 maggio 1935, n. 823.

Il comandante del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana assume la qualifica di comandante del Corpo indigeni della Somalia Italiana.

Art. 4. — Per effetto della mobilitazione del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea sono costituiti in detta Colonia:

a) un Corpo d'armata indigeni, su due Divisioni indigeni, ciascuna formata da due Brigate e con truppe e servizi di Corpo d'armata;

b) truppe e servizi delle piazze forti e territoriali.

Conseguentemente il Comando del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea assume la denominazione di Comando del Regio Corpo di truppe coloniali territoriale dell'Eritrea, il quale funziona da centro di mobilitazione per tutte le truppe e servizi coloniali esistenti in Eritrea.

Tale Comando è retto da un colonnello o da un generale di brigata del Regio esercito, nominato con decreto dell'Alto Commissario, su proposta del comandante superiore A. O., è scelto fra gli ufficiali del Regio esercito degli anzidetti gradi disponibili per il Ministero delle colonie.

L'Alto Commissario, su proposta del comandante superiore A. O. determina, con suo decreto, la ripartizione, fra il Comando del Regio Corpo di truppe coloniali territoriale dell'Eritrea e gli altri Comandi ed organi stabiliti dal presente decreto, delle attribuzioni fissate per il Comando del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea dall'ordinamento organico e da quello amministrativo-contabile per la Colonia e dall'ordinamento militare per il Regio Corpo medesimo.

Art. 5. — Ai fini della organizzazione difensiva della Colonia, il territorio dell'Eritrea è diviso in zone. Il numero ed i limiti di tali zone e la eventuale loro ripartizione in settori sono stabiliti dall'Alto Commissario con suo decreto, su proposta del comandante superiore A. O.

Pure con decreto dell'Alto Commissario e su proposta del comandante superiore A. O. sono nominati i comandanti di zona e di settore.

Art. 6. — La costituzione organica dei Comandi e delle grandi unità previsti dai precedenti articoli è stabilita con disposizioni del Ministro per le colonie di concerto con quello per la guerra, sentito l'Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale italiana.

Art. 7. — Salvo eccezioni stabilite dai precedenti articoli gli ufficiali generali destinati ai Comandi e grandi unità costituiti in Colonia a norma del presente decreto sono nominati alle rispettive cariche con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri interessati, oppure sentito il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 8. — Con successivo Nostro decreto saranno stabilite le indennità di rappresentanza da attribuirsi agli ufficiali di grado superiore a colonnello titolari di comandi, cariche e servizi costituiti o dislocati nelle Colonie dell'Africa Orientale. Con lo stesso decreto saranno pure stabilite le indennità di carica per gli ufficiali di grado non superiore a colonnello, titolari di comandi di truppe indigene, non previsti dai vigenti ordinamenti per i Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia Italiana.

Art. 9. — Il presente decreto ha vigore dal 28 marzo 1935-XIII. Però la costituzione dei nuovi Comandi in esso previsti e la trasformazione di quelli già esistenti saranno raggiunte gradualmente con disposizioni da emanarsi dall'Alto Commissario su proposta del comandante superiore A. O.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 14. — MANCINI.

N. 858. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - COLONIE. — **R. decreto n. 1853. - Costituzione temporanea di due Comandi di Corpo d'armata, di una divisione di fanteria e di un reggimento di artiglieria di corpo d'armata.** - (Gabinetto). - 19 settembre 1935 - Anno XIII. (« Gazzetta Ufficiale » n. 257, del 5 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visti i Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, 8 aprile 1935, n. 572, e 3 giugno 1935, n. 1055, che autorizzano la costituzione temporanea di cinque divisioni di fanteria, in aggiunta a quelle previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito, ed in sostituzione di quelle mobilitate per speciali esigenze dell'Africa Orientale;

Considerata la necessità di consentire la possibilità di raggruppare le unità come sopra mobilitate in corpi d'amata, nonchè di costituire temporaneamente una nuova divisione di fanteria ed un reggimento di artiglieria di corpo d'armata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' autorizzata la costituzione temporanea, per le necessità dell'inquadramento delle truppe in Africa Orientale, di due Comandi di corpo d'armata, in aggiunta a quelli previsti dal combinato disposto degli articoli 4 e 6 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723.

La formazione organica dei predetti comandi sarà stabilita dal Ministro per la guerra di concerto con quello per le colonie.

Art. 2. — E' autorizzata la costituzione temporanea di una sesta divisione di fanteria, in aggiunta a quelle previste dall'art. 4 del citato R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, ed a quelle costituite temporaneamente con i Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, 8 aprile 1935, n. 572, e 3 giugno 1935, n. 1055.

Art. 3. — Per la costituzione della divisione di fanteria di cui al precedente art. 2 è autorizzata la formazione temporanea dei seguenti elementi delle armi di fanteria e di artiglieria, in aggiunta a quelli previsti rispettivamente dagli articoli 13, lettera *c*), e 17, lettera *b*), del citato R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, ed a quelli previsti dai Regi decreti 18 marzo 1935, n. 347, 8 aprile 1935, n. 572, e 3 giugno 1935, n. 1055:

a) un comando di brigata di fanteria di linea;

b) un reggimento di artiglieria di divisione di fanteria.

Art. 4. — E' autorizzata la costituzione temporanea di un reggimento di artiglieria di corpo d'armata, in aggiunta a quelli previsti dalla lettera *c*) dell'art. 17 del precitato R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723.

Il presente decreto ha vigore dal 21 maggio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII

Atti del Governo, registro 365, *foglio* 112. — MANCINI.

N. 859. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1858. - **Richiamo alle armi dei caporali maggiori, con idoneità a sergente, delle armi di fanteria, artiglieria e genio e loro relative specialità, nonchè del servizio automobilistico militare delle classi dal 1900 al 1910 incluse.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 ottobre 1935 - Anno XIII. — («Gazzetta Ufficiale» n. 258, del 6 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito;

Visto il paragrafo 30 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di far luogo al richiamo alle armi, per istruzione, dei caporali maggiori con l'idoneità a sergente, appartenenti alle classi dal 1900 al 1910 (incluse) e di conferire, ai più meritevoli, il grado di sergente, all'atto del loro rinvio in congedo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel corrente anno 1935, saranno chiamati alle armi per istruzione i caporali maggiori con idoneità a sergente, residenti nel Regno, in congedo illimitato del Regio esercito, appartenenti alla fanteria, artiglieria e genio e loro relative specialità, nonchè al servizio automobilistico militare, delle classi dal 1900 al 1910 incluse.

Art. 2. — I militari richiamati in base al precedente articolo, che avranno dato prova di capacità pratica di comando, saranno promossi sergenti all'atto del loro rinvio in congedo.

Art. 3. — I militari richiamati a norma dell'art. 1 riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.

Art. 4. — La durata del richiamo sarà di giorni 30 ed avrà luogo nel tempo e nei modi che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 25 settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 365, foglio 129. — MANCINI.

N. 860. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 ottobre 1935 - Anno XIII.

Il colonnello d'artiglieria in s. p. e. BARBACINI Arturo, investito delle funzioni di direttore capo divisione presso il Ministero della guerra, a decorrere dal 20 ottobre 1935-XIII, è delegato dalla data stessa ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la

corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale artiglieria in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Resta ferma la delega di firma confermata col decreto ministeriale 18 settembre 1934-XII al colonnello d'artiglieria in s. p. e. GARGIULO Domenico, nonchè quella conferita col decreto ministeriale 28 dicembre 1934-XIII, al direttore capo divisione TESTAI' dottor Vito e col decreto ministeriale 3 agosto 1935-XIII al direttore capo divisione FRICCHIONE Gaetano, colonnello di artiglieria in s. p. e.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 861. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1850. • Trasferimento al Ministero dell'interno del servizio relativo ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.** • (Direzione generale servizi amministrativi) - 20 ottobre 1935 - Anno XIII. («Gazzetta Ufficiale» n. 256, del 2 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 412, concernente la istituzione, presso il Ministero dell'interno, del nucleo per l'assistenza civile;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 luglio 1935, n. 1658, che approva il regolamento per l'esecuzione della citata legge 22 gennaio 1934, n. 115;

Ritenuto che il compito dell'assistenza alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi rientra nell'ambito della assistenza civile deferita al Ministero dell'interno;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' trasferito dai Ministeri delle Forze armate al Ministero dell'interno il servizio riguardante i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi e tutte le relative attribuizioni, intendendosi sostituiti, in qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, il Ministero e il Ministro per l'interno ai Ministeri e ai Ministri delle Forze armate.

Art. 2. — Con separati provvedimenti saranno disposte le occorrenti variazioni di bilancio e sarà stabilito quant'altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3. — Nulla è innovato alla competenza del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i soccorsi ai congiunti, rimasti all'estero, dei militari rimpatriati.

Il presente decreto enterà in vigore il giorno 1° novembre 1935 - Anno XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 365, foglio 134. — MANCINI.

N. 862. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1856. **« Autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici.** - (Gabinetto) - 30 ottobre 1935 - Anno XIV. (« Gazzetta Ufficiale » n. 257, del 5 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 26 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato ad emanare con Suoi decreti, anche in deroga delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi, nei confronti delle Amministrazioni statali, nonchè delle Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, come pure degli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado.

Il presente decreto entrerà in vigore il 5 novembre 1935-XIV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° novembre 1935 - Anno XIV.

Atti del Governo, registro 366, foglio 1. — MANCINI.

N. 863. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto del Capo del Governo. « Norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici.** - (Gabinetto). - 5 novembre 1935 - Anno XIV. (« Gazzetta Ufficiale » n. 257, del 5 novembre 1935 - Anno XIV).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856;

Veduto il R. decreto 18 gennaio 1923-I, n. 94, ed il R. decreto 11 giugno 1925-III, n. 882;

Visti gli articoli 24 e 25 del R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;

Visti gli articoli 9, 106, 117 e 118 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010;

Veduta la legge 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1. — E' fatto obbligo al Provveditorato generale dello Stato:

a) di ridurre al minimo possibile il numero delle pagine di tutte le pubblicazioni periodiche di Stato (*Gazzetta Ufficiale* del Regno, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, bollettini ecc.) modificandone il formato e le composizioni e riducendo il corpo dei caratteri e le illustrazioni;

b) di apportare le opportune riduzioni al formato e alle composizioni dei modelli, delle carte da lettera, delle buste, degli stampati, ecc. occorrenti per le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2. — E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di procedere alla stampa di monografie e di altre pubblicazioni, compresi gli annuari ed i ruoli del personale, senza speciale autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, su relazione del Provveditore generale dello Stato.

Anche per dette pubblicazioni dovrà curarsi che il numero delle pagine sia limitato al minimo possibile, stabilendone il formato e la composizione nel tipo più economico.

Art. 3. — E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di ridurre al minimo strettamente indispensabile le forniture di mobili, sopramobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc. nonchè le minute spese di ufficio e quelle per comunicazioni postali telegrafiche e telefoniche.

Per l'acquisto di mobili, sopramobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria ecc., occorre in ogni caso l'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, anche se la relativa spesa sia erogata su ordini di accreditamento ed anche quando vi si provveda con fondi diversi da quelli stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze sotto la rubrica dei Servizi del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 4. — Ferme restando le disposizioni del R. decreto-legge del 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, nei pubblici Uffici, quando le norme vigenti non consentano l'orario continuato, sarà osservato l'orario dalle ore 8 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 18, e ciò anche per ridurre al minimo le spese per riscaldamento e per consumo di energia elettrica per illuminazione.

Il lavoro straordinario dovrà essere espletato esclusivamente nell'intervallo fra i due turni.

Sono fatti salvi i casi di servizi speciali per i quali, con disposizione del Capo del Governo, sentite le Amministrazioni interessate, sia diversamente stabilito.

Art. 5. — Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese, in quanto sono applicabili, anche alle Amministrazioni, agli Istituti ed agli Enti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, nonchè agli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado.

All'uopo sono demandate ai rispettivi organi di vigilanza e di tutela, le attribuzioni deferite nei precedenti articoli al Provveditore generale dello Stato, cui essi potranno rivolgersi per questioni di carattere tecnico.

Il presente decreto entra in vigore dal 5 novembre 1935-XIV e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1935 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° novembre 1935 - Anno XIV
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 305 — D'ELIA.

N. 864. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1844. - Norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.** - (Gabinetto) - 28 ottobre 1935 - Anno XIII. (« Gazzetta Ufficiale » n. 255, del 31 ottobre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di norme per limitare la pubblicità di atti e documenti, quando, in circostanze eccezionali, esigenze della difesa finanziaria ed economica della Nazione lo richiedano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Quando, in eccezionali circostanze, esigenze nazionali lo richiedano, il Capo del Governo potrà, con suo provvedimento, disporre che restino temporaneamente riservati atti e documenti che riflettano od interessino la vita economica e finanziaria dello Stato e che ne sia sospesa la pubblicazione anche se eventualmente disposta o prevista da leggi od altre norme giuridiche.

Restano in vigore le ulteriori norme vigenti sul divieto di divulgazione di notizie d'interesse militare, sulla riservatezza nella produzione cartografica, sulla pubblicità degli atti di archivio ed ogni altra norma generale o speciale relativa ai limiti del regime di pubblicità.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 135. — MANCINI.

N. 865. — SOTTUFFICIALI. — **Modificazione alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito.** - (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) - 31 ottobre 1935 - Anno XIV.

Al 2° comma del n. 6 della circolare 276 del *giornale militare* c. a., modificato con la circolare 369 del *giornale militare* c. a., va aggiunto alla fine:

« ed ai comandanti di zona militare per i sottufficiali effettivi a corpi e reparti dipendenti da detti comandi ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 866. — AVANZAMENTO. — **Commissioni per l'accertamento annuale dell'idoneità alla carica superiore degli ufficiali dei servizi tecnici.** — (Gabinetto - Ufficio generali). — 4 novembre 1935 - Anno XIV.

Con riferimento agli articoli 45, 46 e 47 delle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sono nominate le seguenti commissioni:

a) commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni:

generale di divisione de PIGNIER Augusto, *presidente;*
tenente generale di artiglieria PALLIERI Vittorio, *membro;*
maggiore generale di artiglieria AGOSTONI Umberto, *membro;*
generale di brigata SCOPPA Filippo, *membro;*
colonnello DORIA Alessandro, *segretario,* senza diritto a voto.

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni in servizio presso il servizio chimico militare, il maggiore generale di artiglieria AGOSTONI Umberto è sostituito dal generale di corpo d'armata RICCHETTI Aurelio che, in tal caso, assume la presidenza della commissione;

b) commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio:

generale di corpo d'armata GIULIANO Arturo, *presidente;*
maggiore generale del genio GIAMBERINI Curzio, *membro;*
maggiore generale del genio SACCO Luigi, *membro;*
colonnello del genio PAPONE Agostino, *segretario,* senza diritto a voto;

c) commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di direttore o di capo divisione) per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico:

tenente generale PUGNANI Angelo, *presidente;*
generale di divisione de PIGNIER Augusto, *membro;*
maggiore generale del genio GIAMBERINI Curzio, *membro;*
colonnello MANERA Mario, *segretario,* senza diritto a voto.

Le commissioni si riuniranno rispettivamente presso l'ispettorato di artiglieria, del genio e tecnico automobilistico nei giorni che saranno stabiliti dai rispettivi presidenti delle commissioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.—

N. 867. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Riammissione alle aste.** - (Direzione generale servizi logistici) - 13 novembre 1935 - Anno XIV.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che, con decreto ministeriale n. 477 del 25 ottobre 1935-XIII, è stata riammessa a fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni la ditta « Sacerdote Adolfo Giuseppe » con sede in Torino, già esclusa con decreto ministeriale del 22 agosto 1918, n. 550.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 868. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 novembre 1935 - Anno XIV.

Con riferimento alla circolare n. 477 *giornale militare* corrente anno, si comunicano nomi dei capitani mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, designati ed ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per gli anni 1935-36:

Designati per l'anno 1935:

Fanteria:

CENACCHI Sergio.
TROMPEO Vittorio.
NESPECA Antonio.
NIGRO Antonino
PERRELLA Ennio.
GUADAGNINI Ermenegildo.
PETRANGELI Tommaso.
TOSETTI Paolo.
PFANNER Girolamo.
DE FILIPPIS Matteo.

Artiglieria:

MARTINELLI Alfredo.

Medici:

PAOLUCCI Alberto.

Designati per l'anno 1936:

Fanteria:

VOZZI Rodolfo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 869. — AVANZAMENTO. — **Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 novembre 1935 - Anno XIV.

Con riferimento alla circolare n. 692 del *giornale militare* 1935, si comunicano i nomi dei tenenti di fanteria designati ed ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato per l'anno 1935.

I nomi dei tenenti di fanteria dislocati in A. O., designati ed ammessi alle prove suindicate, saranno comunicati con altra circolare, assieme alle disposizioni che riguardano le prove che dovranno sostenere quelli che abbiano fatto domanda.

PIO Olindo, 2ª compagnia chimica del 2° genio.
ARACRI Vittorio, 59° fanteria.
DE LUCA Italo, 52° fanteria.
BONANNI Minunzio, 29° fanteria.
COTTONE Girolamo, 244° fanteria.
LANCIONE Domenico, 8° bersaglieri.
GUARNACCIA Francesco, 10° bersaglieri.
FALCONE Ettore, distretto militare Napoli (già ammesso e rinviato).
SPANO Mattia, 44° fanteria.
ANGELINI Renato, 94° fanteria.
CATANZARO Vincenzo, 12° centro automobilistico (già ammesso e rinviato).
GAMBERA Giovanni, 1° alpini.
GERVASIO Luigi, 1° alpini.
BIAGINI Bernardino, 5° bersaglieri (già ammesso e rinviato).
SALVAIRE Crispino, 2° alpini.
GRANIERI Carmelo, 39° fanteria.
DENARI Giuseppe, 4ª divisione CC. NN.
CASTRO Alfio, scuola di guerra.
CALLIVA' Pietro, 91° fanteria.
SETTIMI Decio, divisione di fanteria del Brennero.
LAUDATI Rocco, 244° fanteria.
D'ANDREA Arturo, servizio chimico.
TOLU Gavino, 52° fanteria.
RIZZA Gualtiero, R. accademia fanteria e cavalleria.
RIPA di MEANA Giulio, ministero delle colonie.
FRANCHINI Ermanno, 37° fanteria.
GINOLFI Michele, scuola centrale truppe celeri.
ALFONZETTI Domenico, 39° fanteria.
MONGIOJ Domenico, 93° fanteria.
ABELTINO Antonio, collegio militare Napoli.
PARLAVECCHIO Gaetano, 31° fanteria.
GRASSI Antonio Maria, 15° fanteria.
BRUNO Nicola, scuola di guerra.
CASSIANO Ferruccio, 27° fanteria.

R. C. T. C. Tripolitania:

ZINCONE Manlio.
SALVATI Guglielmo.
DI SANDRO Vincenzo.
BORSATTI Cesare.
DE VALLE Chiaffredo.
MARTINEZ Francesco.
MARZIALE Pasquale.

R. C. T. C. Cirenaica:

TRAVAGLIO Ferdinando.
ZORODDU Antonio.
MARLETTA Orazio.
BOTTONE Pasquale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 870. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Attribuzioni degli stabilimenti automobilistici del R. esercito di cui al R. decreto 5 settembre 1935-XIII, n. 1717 (circolare n. 806 « giornale militare » 1935).** — Ispettorato del materiale automobilistico). — 13 novembre 1935 - Anno XIV.

1. — L'officina automobilistica R. esercito, con sede in Bologna, provvede:

a) alla grande riparazione dei materiali automobilistici, sia coi mezzi propri, sia mediante contratti con ditte;

b) all'approvvigionamento dei carburanti e dei lubrificanti, delle parti di ricambio e delle gomme per tutto l'esercito, dei materiali vari e delle materie prime occorrenti alla officina;

c) alla lavorazione dei materiali di esperimento e dei materiali vari che per ragioni di riservatezza l'amministrazione non intenda affidare all'industria privata;

d) all'addestramento dei militari degli enti motorizzati sulle riparazioni e manutenzione degli autoveicoli e allo svolgimento di speciali corsi automobilistici;

e) all'acquisto, all'impianto e alla manutenzione dei depositi di sicurezza per carburanti e di tutti i materiali inerenti al relativo servizio;

f) alla costituzione delle scorte di mobilitazione.

2. — La sezione staccata dell'officina automobilistica R. esercito, con sede in Piacenza, funziona:

a) come deposito di autoveicoli, motomezzi e biciclette, di parti di ricambio, di carburanti e lubrificanti;

b) come ente di riparazione dei materiali automobilistici e delle biciclette.

3. — L'ufficio autonomo approvvigionamenti automobilistici R. esercito, con sede in Torino, provvede:

a) alla stipulazione ed esecuzione dei contratti relativi alle forniture degli autoveicoli, dei motomezzi, delle biciclette e dei materiali automobilistici vari;

b) alla sorveglianza delle lavorazioni interessanti le forniture in corso di espletamento;

c) al collaudo dei materiali forniti;

d) al ricovero dei materiali stessi e alla successiva spedizione ai vari enti dell'esercito;

e) al corso pratico per montatori motoristi addetti alle unità motorizzate;

f) alla sorveglianza delle riparazioni di automezzi presso ditte civili.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 871. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Segni convenzionali ed abbreviazioni.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio addestramento) - 13 novembre 1935 - Anno XIV.

E' stato pubblicato il fascicolo dei « segni convenzionali ed abbreviazioni » ediz. 1935, che sostituisce l'analoga pubblicazione n. 1998 - ediz. 1929 (registrata a pag. 37 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il Regio esercito) e l'allegato 10 al « Servizio in guerra - parte I - ediz. 1912 ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detto fascicolo sarà distribuito ai vari enti e nel numero di copie indicato nell'elenco SMa. I della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione verrà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il Regio esercito parte I, pag. 41, al numero categorico 2548 ediz. 1935, prezzo L. 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 872. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le riviste e parate - edizione 1935-XIII.** — (Comando corpo di stato maggiore - Ufficio addestramento). — 13 novembre 1935 - Anno XIV.

E' stato pubblicato il nuovo regolamento per le riviste e parate, edizione 1935-XIII, che sostituisce l'analoga pubblicazione edizione 1930-IX.

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà a distribuirlo ai vari enti e nel numero di copie indicato nell'elenco SMa. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione verrà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, pag. 42 al numero categorico 2825, edizione 1935. Prezzo L. 9.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 873. — RECLUTAMENTO. — **Assegnazione al ruolo I.G.M. di ufficiali in S.P.E.** - (Direzione generale personale ufficiali) - 13 novembre 1935 - Anno XIV.

Con R. decreto-legge in corso di pubblicazione, verrà costituito il ruolo istituto geografico militare (I.G.M.). Il ruolo sarà formato assegnandovi inizialmente i seguenti ufficiali tratti dai ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

Colonnelli	1
Tenente colonnelli	1
Maggiori	4
Capitani	12
Subalterni	15 (1)

Gli ufficiali immessi nel ruolo I.G.M. sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono e concorrono alle vacanze, alle promozioni ed ai trasferimenti nei ruoli di mobilitazione di cui alle tabelle della rispettiva arma.

L'assegnazione degli ufficiali al ruolo I.G.M. è definitiva.

L'avanzamento dei tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli ha luogo previa classifica, per i gradi per i quali è prescritta, senza esperimenti, ma tenendo conto della capacità ed attitudine tecnica degli ufficiali.

Il colonnello assegnato al ruolo I.G.M. non consegue promozione e costituisce vacanza dopo sei anni al massimo di permanenza nel grado.

Gli ufficiali non prescelti sono collocati fuori organico, sempre che non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione dell'arma di appartenenza, nel qual caso possono continuare ad essere assegnati all'I.G.M. passando a far parte di quegli ufficiali delle varie armi che, a mente della legge sull'ordinamento, possono essere assegnati in più all'Istituto geografico militare.

Agli ufficiali del ruolo I.G.M. si applicano i limiti di promovibilità, quelli di età e i periodi di permanenza minima nel grado stabiliti per i pari grado dell'arma cui appartengono; non si richiedono i periodi di comando o di servizio.

Gli ufficiali del ruolo I.G.M. possono conseguire l'avanzamento anticipato e quello a scelta speciale per esami con le norme stabilite per i pari grado del ruolo comando.

Gli ufficiali che aspirino all'assegnazione del ruolo I.G.M. devono farne domanda.

Le domande saranno esaminate da una commissione nominata dal Ministro per la guerra. La commissione propone al Ministro gli aspiranti che ritiene idonei all'assegnazione nel ruolo; il Ministro, con giudizio insindacabile, sceglie gli aspiranti che debbono essere assegnati.

Le domande, corredate dai libretti personali degli aspiranti, dovranno pervenire a questo ministero - direzione generale personale ufficiali - divisione 2ª - non oltre il 25 novembre c. a. per gli ufficiali dislocati nel territorio del Regno e della Libia; non oltre il 10 dicembre per gli ufficiali dislocati in A. O. (per questi ultimi non sarà inviato il libretto personale).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

(1) Nel numero di 15 sono compresi 5 posti riservati ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali specializzati dell'I.G.M.

N. 874. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Razioni foraggio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 novembre 1935 - Anno XIV.

A datare dalla pubblicazione della presente circolare, la composizione delle razioni foraggio per i quadrupedi del R. esercito sarà regolata dalle norme seguenti, le quali sostituiscono ed abrogano le precedenti.

1. — Le razioni foraggio variano:

a) a seconda della specie e taglia dei quadrupedi e del servizio cui sono adibiti;

b) a seconda della posizione dei quadrupedi.

Sotto il primo aspetto si hanno 5 categorie di razioni e cioè:

1ª categoria — per cavalli di servizio (cavalli di proprietà, di agevolezza e di carica) dei seguenti ufficiali: ufficiali generali, ufficiali del corpo di stato maggiore ed in servizio di stato maggiore e ufficiali aiutanti di campo di S. M. il Re, indipendentemente dall'arma cui appartengono; ufficiali dei CC. RR., di cavalleria e di artiglieria; per cavalli di truppa dei CC. RR.; dei reggimenti di cavalleria Nizza, Piemonte Reale, Savoia e Genova; dei reggimenti di artiglieria e degli squadroni palafrenieri dell'istituto superiore di guerra, delle accademie e scuole di applicazione.

2ª categoria — per cavalli di ufficiali e di truppa delle armi e dei corpi non compresi nelle specialità elencate nella categoria prima.

3ª categoria — per muli dell'artiglieria alpina e dei gruppi someggiati dell'artiglieria di divisione di fanteria, delle sezioni cannoni dei reggimenti di fanteria e cavalli aveliguesi.

4ª categoria — per muli dei reggimenti alpini.

5ª categoria — per muli per carri, carrette e salmerie (esclusi quelli dei reparti delle truppe alpine e dei gruppi someggiati dell'artiglieria di divisione di fanteria).

Sotto il secondo aspetto si hanno:

Razioni di stazione, di marcia e di viaggio.

Le *razioni di marcia* competono nei campi, manovre, escursioni, scuole di tiro e servizi di P. S. protraentisi per più giorni consecutivi e fuori dell'ordinaria sede, nonchè nei trasferimenti per cambiamento di sede effettuati per via ordinaria.

Le *razioni di viaggio* spettano nei trasferimenti per ferrovia o per mare.

In ogni altro caso competono le *razioni di stazione*.

2. — La composizione fondamentale delle singole razioni foraggio risulta dal seguente specchio:

TIPO DI RAZIONE	Posizione dei quadrupedi	Composizione della razione in chilogrammi		
		Avena	Fieno	Paglia mangiativa
ª categoria	stazione	3, 800	5 —	1, 500
	marcia	4, 800	5 —	—
	viaggio	2 —	5 —	—
ª categoria	stazione	3, 300	4 —	1, 500
	marcia	4, 300	4 —	—
	viaggio	1, 750	4 —	—
ª categoria	stazione	3 —	4 —	1, 500
	marcia	3, 700	4, 500	—
	viaggio	1, 750	4 —	—
ª categoria	stazione	2, 600	3, 500	1, 500
	marcia	3, 200	4 —	—
	viaggio	1, 500	3, 500	—
categoria	stazione	2 —	3, 500	1, 500
	marcia	2, 700	4 —	—
	viaggio	1, 250	3, 500	—

3. — Alle suindicate composizioni sono fatti i seguenti aumenti per condizioni speciali di servizio o di posizione:

a) Kg. 0,800 di avena in più ai cavalli della scuola di applicazione di cavalleria (ufficiali e truppa); Kg. 1,500 di avena in più per i cavalli irlandesi della scuola stessa;

b) Kg. 0,200 di avena in più ai cavalli da sella dell'accademia di artiglieria e genio (truppa) ed ai cavalli dello squadrone palafrenieri dell'istituto superiore di guerra, dell'accademia di fanteria e cavalleria e delle scuole centrali di fanteria, delle truppe celeri e del genio;

c) Kg. 0,500 di avena in più ai cavalli dei reggimenti di artiglieria di divisione celere (ufficiali e truppa) e ai cavalli della scuola centrale di artiglieria;

Aumento comune alle razioni di stazione, di marcia e di viaggio.

d) per i cavalli del distaccamento di Tor di Quinto la razione sarà di Kg. 5,500 di avena, Kg. 5 di fieno e Kg. 1,500 di paglia mangiativa, indipendentemente dalla posizione di stazione o di marcia, fermo restando che come razione di viaggio rimane quella di Kg. 2 di avena e Kg. 5 di fieno;

e) Kg. 1 di fieno in più nella razione di marcia quando i quadrupedi sostino all'adiaccio e senza paglia da lettiera, limitatamente, s'intende, a quei quadrupedi di ciascun reparto, che si trovino in tali condizioni;

f) per i cavalli assegnati quali siero-produttori al laboratorio batteriologico veterinario militare in Roma ed al laboratorio militare siero-antitetanico di Bologna, la razione foraggio verrà così costituita:

avena Kg. 5 - fieno Kg. 6 - paglia mangiativa Kg. 2.

4. — In occasione di campi, manovre, escursioni, scuole di tiro, trasferimenti per via ordinaria che sorpassino la durata di 15 giorni, la razione di marcia viene ripartita in ugual misura giornaliera *in* complessivi giorni 40, dei quali 25 antecedenti all'inizio, 15 susseguenti al termine delle esercitazioni.

Ai cavalli partecipanti alle gare ippiche previste dalla circolare 221 del *giornale militare* 1924, sarà corrisposta la razione di Kg. 5,500 di avena, Kg. 5 di fieno e Kg. 5 di paglia, compresa quella da lettiera, per due mesi precedenti alle gare e durante le gare stesse.

5. — Le distribuzioni di surrogati ai generi fondamentali della razione sono di competenza dei comandi di corpo d'armata, che li prescrivono quando ne ravvisano l'opportunità o quando siano ordinati dal ministero.

Si terrà presente:

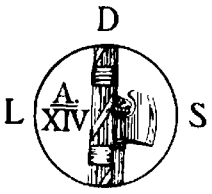
a) l'avena può essere sostituita con uno o più surrogati, ma limitatamente ad un quarto della razione. L'equivalenza nutritiva dei surrogati, in base alla quale saranno regolate tali distribuzioni, è la seguente: 1 Kg. di avena equivale a 2 Kg. di fieno, oppure 0,500 di galletta, oppure 0,600 di fave, oppure 1 di orzo, oppure 1 di ceci, oppure 0,900 di carrube, oppure 1,500 di crusca o cruschello.

La distribuzione dei cruscami dovrà essere iniziata in novembre e continuata a quindicine alternate fino a tutto febbraio.

b) fieno e paglia possono tra loro scambiarsi nella proporzione di 1 Kg. di fieno per ogni 2 di paglia mangiativa o viceversa.

La sostituzione del fieno con la paglia però non potrà oltrepassare un quarto della razione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



PREZZO L. 2 —

8103451] Roma, 1935-XIV — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 7205)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1935 – ANNO XIV — 21 NOVEMBRE

SOMMARIO

N. 875 - **19 settembre 1935** - Anno XIII. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto col quale viene nominato un giudice supplente dal Tribunale supremo militare. Pag. 3076

» 876 - **28 settembre 1935** - Anno XIII. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni componenti il Consiglio di amministrazione del « Fondo sottufficiali del R. esercito » . . . . . Pag. 3076

» 877 - **9 ottobre 1935** - Anno XIII. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare in prova, indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII . . . Pag. 3077

» 878 - **19 ottobre 1935** - Anno XIII. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il Consiglio di amministrazione della cassa ufficiali . . . . . Pag. 3077

» 879 - **24 ottobre 1935** - Anno XIII. — GIUSTIZIA MILITARE. - COLONIE. — R. decreto-legge n. 1893 - Norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno, con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale . . . . . Pag. 3078

» 880 - **24 ottobre 1935** - Anno XIII. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1880 - Istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi » . . . . Pag. 3080

» 881 - **30 ottobre 1935** - Anno XIV. — DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Fregio per l'artiglieria della divisione motorizzata (con una tavola di disegno) . . . . . Pag. 3082

» 882 - **30 ottobre 1935** - Anno XIV. — DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Distintivo per le compagnie motociclisti delle divisioni celeri e della divisione motorizzata (con una tavola di disegno) . Pag. 3082

» 883 - **6 novembre 1935** - Anno XIV. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito » (pubblicazione n. 2718 - edizione 1935) . . . Pag. 3082

» 884 - **6 novembre 1935** - Anno XIV. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — Decreto del Capo del Governo. - Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione . . . . . Pag. 3082

» 885 - **10 novembre 1935** - Anno XIV. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto Presidenziale - Disposizioni per l'orario continuato nei pubblici uffici . . . . . Pag. 3089

» 886 - **20 novembre 1935** - Anno XIV. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione per gli esperimenti per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili. Pag. 3090

» 887 - **20 novembre 1935** - Anno XIV. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — Modifiche alle leggi sulle imposte dirette apportate dal R. decreto-legge n. 1887, del 24 ottobre 1935 - Anno XIII . . . . . Pag. 3090

» 888 - **20 novembre 1935** - Anno XIV. — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . Pag. 3090

» 889 - **20 novembre 1935** - Anno XIV — EQUIPAGGIAMENTO. — Calzatura da lavoro per i militari del genio della specialità pontieri e ferrovieri . . . Pag. 3093

» 890 - **20 novembre 1935** - Anno XIV. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito . . . . . Pag. 3093

» 891 - **29 novembre 1935** - Anno XIV. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali . . . . . Pag. 3094

» 892 - **20 novembre 1935** - Anno XIV. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione incaricata di esaminare le domande degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie armi e che aspirano al trasferimento nel corpo automobilistico . . Pag. 3094

AVVISO . . . . . » 3094

Circolare N. 875. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto col quale viene nominato un giudice supplente del tribunale supremo militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 settembre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Codice penale per l'esercito;
Visto il Codice penale militare marittimo;
Visto l'articolo 6 del R. decreto 21 febbraio 1919, n. 160;
Visto il R. decreto 26 gennaio 1931, n. 122;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto con quello di grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il consigliere di Corte di cassazione CANTELLI comm. Arturo è nominato, a decorrere dal 1° ottobre 1935-XIII, giudice supplente del tribunale supremo militare, in sostituzione del pari grado RAVIZZA comm. Adelgiso, già giudice supplente del tribunale medesimo, deceduto il 20 luglio 1935-XIII.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1935 - Anno XIV
Registro n. 27 - guerra, foglio n. 29 — CAVALLARI.

N. 876. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni componenti il consiglio di amministrazione del « Fondo sottufficiali del R. esercito ».** — (Gabinetto). — 28 settembre 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito », convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890;
Visti i decreti ministeriali 12 settembre 1933, 21 aprile 1934 e 15 febbraio 1935, relativi alla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato dei sindaci del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »;

Decreta:

Il maggiore di S. M. in s. p. e. QUERCIA Attilio ed il colonnello di fanteria in s. p. e. BOTTARO Pietro cessano di far parte del consiglio di amministrazione del fondo di previdenza sottufficiali del R. esercito di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930.

Sono nominati a far parte del consiglio stesso, in loro sostituzione, il maggiore di fanteria in s. p. e. BALZANI Nicola, a decorrere dal 1° luglio 1935, ed il maggiore di fanteria in s. p. e. FOSSI Alessandro, a decorrere dal 13 settembre 1935.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: THAON DI REVEL. p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1935 - Anno XIV
Guerra, registro n. 27, foglio n. 382. — CAVALLARI.

N. 877. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di vice ragioniere geometra del Genio militare in prova indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 ottobre 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII, col quale fu indetto un concorso per esami a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare in prova;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 8 posti di vice ragioniere geometra del genio militare in prova indetto col decreto ministeriale 26 gennaio 1935-XIII:

1. BARCHIESI Gustavo, con punti 16.05 ventesimi.
2. MASIELLO Guido, con punti 15.60 ventesimi.
3. ZOLEO Augusto, con punti 15.55 ventesimi.
4. CORELLI Luigi, con punti 15.275 ventesimi.
5. CONTE Edoardo, con punti 15.25 ventesimi.
6. CANTONI Arnaldo, con punti 15.00 ventesimi.
7. STRONATI Primo, con punti 14.925 ventesimi.
8. DANIOTTI Renato, con punti 14.625 ventesimi.
9. GIORDANI Bruno, con punti 14.60 ventesimi.
10. PANIZZA Carlo, con punti 14.25 ventesimi.
11. BAROZZI Alessandro, con punti 14.125 ventesimi.
12. ALBANESE Giuseppe, con punti 13.975 ventesimi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 ottobre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1935-XIV, registro n. 27, foglio n. 107

N. 878. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali.** — (Gabinetto). — 10 ottobre 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1934, col quale il generale di brigata BERTOLDI Sisto venne chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali », di cui all'art. 2 della legge suddetta;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1935-XIII, il generale di brigata a disposizione FASELLA Alfredo viene chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali »,

di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, in sostituzione del generale di brigata in s. p. e. BERTOLDI Sisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Guerra, registro n. 27, *foglio n.* 435. — CAVALLARI.

N. 879. — GIUSTIZIA MILITARE - COLONIE. — **R. decreto-legge n. 1893. - Norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno, con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale.** — (Gabinetto). — 24 ottobre 1935 - Anno XIII. — (« Gazzetta Ufficiale » n. 263, del 12 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61, 253, 277, 278 e 282 del Codice di procedura penale;

Visto la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di dettare norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria con quelle del servizio militare e di altri servizi durante le operazioni militari nell'Africa Orientale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I procedimenti penali in cui, per ragioni di servizio militare, di impiego o di lavoro, o per altre cause dipendenti dalle operazioni militari nell'Africa Orientale, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti.

L'ordinanza è revocata ed il procedimento riprende il suo corso, quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

Art. 2. — Nei procedimenti sospesi a norma dell'art. 1, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti, può provvedere sulla condizione dell'imputato detenuto, concedendogli la libertà provvisoria a norma degli articoli 277 e 278 del codice di procedura penale, anche nei casi preveduti dall'art. 253, purchè non si tratti di reati che la legge punisce con la pena della reclusione superiore nel minimo a dieci anni.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'art. 282 del codice di procedura.

Art. 3. — Durante le operazioni militari nell'Africa Orientale, e fino a nuova disposizione, non possono emettersi nè eseguirsi mandati di comparizione, di cattura o di arresto in persona di imputati che si trovino o siano destinati nell'Africa Orientale per ragioni di servizio militare, di impiego o di lavoro, a meno che non si tratti di reati per i quali non è ammesso il beneficio della libertà provvisoria a termini dell'art. 2, ed a meno che, concorrendo speciali ed eccezionali motivi, i Ministri per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, interpellati, non lo consentano, o di loro iniziativa non lo richiedano.

Art. 4. — Nei procedimenti sospesi a norma dell'art. 1 rimane sospeso anche il corso della prescrizione del reato e dei termini processuali; e non riprende a decorrere se non quando sia revocata la sospensione del procedimento, a norma dello stesso art. 1.

Art. 5. — Durante le operazioni nell'Africa Orientale, e fino a nuova disposizione, sono sospesi, rispetto a coloro che si trovino o siano destinati nell'Africa Orientale, per ragioni di servizio militare, di impiego o di lavoro, l'esecuzione delle condanne a pene

non eccedenti tre anni e a pene pecuniarie; nonchè il decorso del termine per l'estinzione della pena.

Art. 6. — Durante le operazioni militari nell'Africa Orientale, e fino a nuova disposizione, non si applicano le incompatibilità stabilite dall'art. 61 del codice di procedura penale.

Art. 7. — Quando per ragioni di servizio militare, di impiego o di lavoro, o per altre cause dipendenti dalle operazioni militari nell'Africa Orientale, non sia possibile lo svolgimento regolare dei procedimenti per contravvenzioni alle disposizioni delle leggi finanziarie di competenza dell'Intendenza di finanza, questi, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, può disporre la sospensione del procedimento.

L'ordinanza è revocata ed il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

Qualora sia stata presentata opposizione al decreto penale dell'Intendente di finanza, l'autorità giudiziaria provvede a' termini dell'art. 1.

Durante la sospensione del procedimento rimane sospeso il corso della prescrizione del reato.

Art. 8. — Le disposizioni di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo precedente si applicano anche ai procedimenti per le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio dell'Amministrazione delle finanze, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria. Si applicano altresì ai procedimenti per le sanzioni prevedute dal testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n 1608. La sospensione e la revoca sono disposte dalle autorità competenti ad applicare le sanzioni medesime.

Durante la sospensione dei procedimenti indicati in questo articolo rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato a riscuotere le pene pecuniarie e ad applicare le altre sanzioni di carattere amministrativo in dipendenza delle violazioni a cui si riferiscono i procedimenti stessi.

Art. 9. — Se il trasgressore della norma finanziaria debba rispondere, oltre che della violazione della norma stessa, del pagamento del tributo, l'autorità finanziaria può provvedere alla riscossione del tributo medesimo anche durante la sospensione del procedimento relativo alla violazione stessa.

Art. 10. — Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano anche ai decreti penali di condanna emessi dall'Intendente di finanza.

L'Intendente di finanza e le altre autorità competenti possono, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale, e fino a nuova disposizione, sospendere, rispetto a coloro che si trovino o siano destinati nell'Africa Orientale per ragioni di servizio militare, di impiego o di lavoro, la esecuzione delle ordinanze o degli altri provvedimenti con cui siano state applicate le pene pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative richiamate nell'art. 8.

Art. 11. — Il presente decreto non si applica agli affari deferiti alla competenza degli organi giudiziari e finanziari delle Colonie. Esso andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 36. — MANCINI.

N. 880. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1880. - Istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi ».** — (Gabinetto). — 24 ottobre 1935 - Anno XIII. — (« Gazzetta Ufficiale » n. 261, del 9 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969;
Visto il R. decreto 1º aprile 1935, n. 412;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di istituire, alla dipendenza del Ministero delle corporazioni, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Presso il Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria), è istituito l'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali) sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi ». Il capo dell'Uffico è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, fra i funzionari di ruolo — gruppo *A* — del Ministero stesso.

Art. 2. — L'Ufficio speciale dei combustibili liquidi ha il còmpito di:

a) determinare il fabbisogno nazionale complessivo degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, ivi comprese le necessità del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Marina mercantile e delle Ferrovie dello Stato;

b) stabilire l'ordine di preferenza secondo la natura dei consumi e fissare le quantità di oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere da distribuire, in relazione alle disponibilità, alle varie Amministrazioni statali ed Enti pubblici ed ai privati; in ogni caso dovrà essere data l'assoluta precedenza al fabbisogno delle Amministrazioni militari;

c) studiare e coordinare le possibilità di approvvigionamento dalle varie fonti estere e nazionali degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere;

d) organizzare all'estero il servizio di informazioni e quello di acquisto dei prodotti suindicati;

e) provvedere, d'accordo od a mezzo degli Enti, Amministrazioni ed Uffici competenti, ad assicurare il servizio dei trasporti marittimi e terrestri (ferroviari ed automobilistici), quello di ricevimento nei porti e quello di custodia degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere;

f) provvedere a mezzo degli organi competenti al fabbisogno di fusti metallici necessari per la distribuzione;

g) organizzare ed assicurare il controllo delle scorte di riserva obbligatorie;

h) fissare i prezzi di cessione di ciascuna specie di prodotto, anche, se del caso, secondo le singole categorie di consumatori.

Oltre ai còmpiti su specificati, l'Ufficio speciale deve provvedere a quant'altro ha riferimento all'approvvigionamento degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, esteri e nazionali, ed alla loro distribuzione.

Art. 3. — Il capo dell'Ufficio speciale combustibili liquidi è alla dipendenza del Ministro per le corporazioni, ed è coadiuvato da un Comitato consultivo, nel quale saranno rappresentati i Ministeri delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle comunicazioni, il Commissariato generale delle fabbricazioni di guerra, la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, l'Azienda generale italiana petroli e la Azienda italiana petroli Albania.

Il Comitato consultivo è convocato e presieduto dal capo dell'Ufficio speciale.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, e facoltativo in ogni altro caso.

Art. 4. — Per l'esecuzione delle proprie decisioni l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi ha facoltà di avvalersi di una o più organizzazioni industriali e commerciali esistenti in Paese, le quali, pertanto, diventano suoi organi esecutivi.

Ove se ne ravvisi l'opportunità, i rapporti di servizio e quelli economici fra l'Ufficio speciale e gli organi esecutivi di cui sopra, potranno essere determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, su proposta del capo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi.

Per l'acquisto e la conservazione degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere occorrenti ai bisogni della Regia marina, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi si avvale dell'organizzazione dell'opera e dei mezzi dell'Amministrazione militare marittima.

Art. 5. — Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessa il libero commercio di tutti gli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, anche se destinati al rifornimento di navi mercantili ed al consumo nella zona del Carnaro o nel territorio di Zara. E' fatta eccezione per la vendita al minuto nella misura che sarà indicata con decreto del Ministro per le corporazioni.

La vendita di tali prodotti sarà continuata da parte delle ditte interessate (esercenti di raffinerie di oli minerali titolari di licenze generali di importazione, grossisti, ecc.), sotto il controllo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi e con le modalità e condizioni che saranno stabilite dall'Ufficio speciale stesso.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta del capo dell'Ufficio speciale, per assicurare l'approvvigionamento e la distribuzione degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, può anche procedere per via di requisizione.

Art. 6. — L'Ufficio speciale dei combustibili liquidi mantiene rapporti con tutte le pubbliche Amministrazioni interessate, al fine di ottenerne la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 7. — Per il funzionamento dell'Ufficio speciale sarà provveduto, di massima, con personale del Ministero delle corporazioni e con personale militare.

Presso l'Ufficio speciale suddetto potrà essere anche comandato personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato e ad Enti comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato, d'accordo con le Amministrazioni ed Enti stessi.

Con decreto del Ministro per le corporazioni possono essere inoltre assunte in servizio presso l'Ufficio speciale medesimo persone che abbiano speciale competenza nell'industria e nel commercio degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere.

Per i còmpiti da svolgere all'estero, l'Ufficio speciale potrà avvalersi, oltre che degli organi, enti, rappresentanze e delegazioni italiane all'estero anche dell'opera di esperti e di missioni speciali.

Gli emolumenti e le competenze spettanti al personale degli enti di cui al secondo comma, saranno a carico degli enti stessi, quelli invece spettanti al personale di cui al terzo e quarto comma saranno stabiliti di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 8. — Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio speciale si provvede con apposito stanziamento da iscriversi con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 4 e dal terzo comma dell'art. 5, i fondi occorrenti per la gestione saranno fatti affluire ad una contabilità speciale intestata allo Ufficio speciale ed aperta presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Le modalità di gestione per tale contabilità speciale saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

L'entità delle somministrazioni sarà stabilita dal Ministero delle finanze d'accordo col Ministero delle corporazioni, che inoltrerà le richieste, prospettando le necessità.

Art. 9. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, finanze, guerra, marina, aeronautica, comunicazioni, sarà determinato l'ordinamento dell'Ufficio speciale e quant'altro possa occorrere per lo adempimento delle sue funzioni.

Art. 10. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL. — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1935 - *Anno* XIV
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 24 — MANCINI.

N. 881. — DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Fregio per l'artiglieria della divisione motorizzata** (con una tavola di disegno). — (Gabinetto). — 30 ottobre 1935 - Anno XIV

Per l'artiglieria della divisione motorizzata è adottato il fregio per copricapo riprodotto nella figura e consistente in una ruota di trattore sovrastante due bocche da fuoco incrociate, sormontata dalla fiamma dell'artiglieria di divisione di fanteria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 882 — DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Distintivo per le compagnie motociclisti delle divisioni celeri e della divisione motorizzata** (con una tavola di disegno). — (Gabinetto). — 30 ottobre 1935 - Anno XIV.

Per le compagnie motociclisti delle divisioni celeri e della divisione motorizzata è adottato il distintivo riprodotto nella figura, consistente in una motocicletta con mitragliatrice, da applicarsi al braccio sinistro al di sotto dello scudetto divisionale. Il distintivo sarà ricamato in oro per gli ufficiali, in rayon giallo per i sottufficiali, in rayon nero per i militari di truppa.

Il personale delle compagnie motociclisti conserverà il fregio del copricapo e le mostrine o fiamme della rispettiva arma o specialità.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 883. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **2ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito » (pubblicazione n. 2718 - edizione 1935).** — (Ispettorato della fanteria). — 6 novembre 1935 - Anno XIV.

La pubblicazione n. 2868 categorico « 1ª serie aggiunte e varianti al regolamento per le gare di scherma e di tiro tra ufficiali e sottufficiali del R. esercito », di cui alla circolare 761 del *giornale militare* 1935, è abrogata. Sarà sostituita da altra analoga, in corso di stampa, portante il numero categorico *2868-bis*

La nuova serie di aggiunte e varianti, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari sarà, a suo tempo, diramata come la precedente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 884. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto del Capo del Governo. - Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.** — (Gabinetto). — 6 novembre 1935 - Anno XIV. — (« Gazzetta Ufficiale » n. 262, dell'11 novembre 1935 - Anno XIV).

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

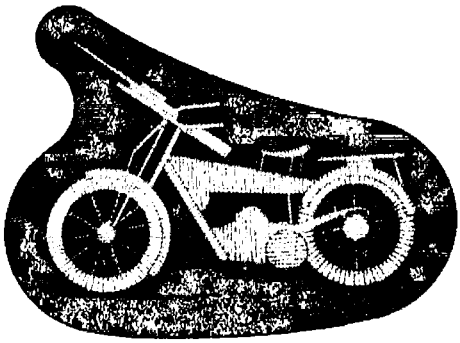
Visto l'art. 9, ultimo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 — convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019 — che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Ritenuta la necessità di emanare le norme occorrenti per l'esecuzione del decreto-legge medesimo;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Allegato alla circolare n. 881 del *giornale militare* 1935 – Anno XIV – Disp. 62ª





Decreta :

PARTE I. — *Disposizioni di carattere generale.*

Art. 1. — Il trattamento stabilito con gli articoli da 1 a 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si applica al personale previsto in detti articoli per il quale, in base a dichiarazione dell'autorità militare competente, ove ciò non possa desumersi dai documenti militari esibiti degli interessati, risulti che il richiamo, il trattenimento alle armi o l'arruolamento volontario sono dipendenti da esigenze militari di carattere eccezionale e però diverse da quelle previste nell'art. 5 del decreto medesimo.

Detto trattamento è senz'altro applicabile al personale richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontario e destinato presso reparti di truppa, Comandi o servizi militari dislocati nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per tutto il tempo del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario nelle condizioni eccezionali previste nei precedenti comma il personale è considerato in « congedo per mobilitazione militare ».

Nei casi previsti dall'art. 5 del citato R. decreto-legge n. 343 continua ad applicarsi l'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e per i personali non disciplinati da quest'ultimo decreto le corrispondenti disposizioni che regolano in via normale la posizione e il trattamento del personale chiamato alle armi per servizio temporaneo o per adempiere agli obblighi di leva o arruolatosi volontariamente per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 2. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali, comprese quelle a ordinamento autonomo, s'intendono quelli il cui trattamento è disciplinato dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tutti gli altri personali, compresi i contrattisti con trattamenti riferiti ai gradi gerarchici, si considerano non di ruolo.

Art. 3. — Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardano i personali non di ruolo previsti negli articoli stessi che siano stati assunti per essere adibiti a mansioni, servizi o lavori aventi carattere di continuità.

Nei confronti del personale assunto per servizi, lavori o mansioni a carattere meramente precario, l'efficacia delle disposizioni di cui ai predetti articoli 3 e 4 s'intende limitata alla durata dei servizi dei lavori o delle mansioni per cui l'assunzione venne disposta.

Per il personale supplente ed incaricato insegnante e non insegnante dei Regi istituti d'istruzione di ogni ordine e grado l'efficacia delle disposizioni medesime è limitata all'anno scolastico pel quale la supplenza è stata conferita. Dette disposizioni non si applicano, però, ai supplenti nominati per sostituire temporaneamente i titolari assenti o impediti.

Le disposizioni medesime non sono neppure applicabili al personale che, assunto ai termini dell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 343, in sostituzione di quello alle armi, venga a sua volta richiamato alle armi o contragga arruolamento volontario.

Art. 4. — La eventuale riammissione in servizio sia del personale civile non di ruolo comunque denominato, sia degli operai temporanei richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è subordinata alla condizione che gli interessati presentino all'Amministrazione dalla quale dipendevano all'atto del richiamo o dell'arruolamento, domanda di riassunzione entro 60 giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo, esibendo la dichiarazione di aver serbato buona condotta sotto le armi.

Art. 5. — La riammissione al posto occupato prevista dall'art. 153 del Regolamento generale sui salariati statali, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, spetta agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, oltre che nel caso di licenziamento per obblighi di leva o per richiamo alle armi, anche quando essi, con il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipendono, abbiano contratto o contraggano arruolamento volontario per esigenze militari di ordine eccezionale.

Art. 6. — Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 2 e all'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non sono applicabili agli operai tempo-

ranei ed agli incaricati provvisori che, ai termini dell'art. 142 del regolamento generale sui salariati statali, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, siano stati licenziati o siano da licenziare perchè chiamati alle armi per obblighi di leva.

Art. 7. — Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si applicano anche ai casi in cui disposizioni speciali prevedano a favore del personale richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente un trattamento più favorevole di quello stabilito dagli articoli medesimi.

Art. 8. — L'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è applicabile anche agli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo o in servizio collettivo continuativo richiamati alle armi di autorità per esigenze militari di carattere eccezionale, considerandosi, a tal fine, quale stipendio l'indennità di carica di cui fruiscono gli ufficiali della M.V.S.N.

Art. 9. — Il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non si applica al personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante per l'esercizio di attribuzioni tecniche o amministrative, in qualità di assimilato o militarizzato.

Art. 10. — Durante i primi due mesi del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento, di cui all'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, al dipendente statale di ruolo va corrisposto — in aggiunta al trattamento militare per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo o sovrapaga, aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, e indennità militari varie dovutegli in relazione al grado di ufficiale o di sottufficiale o di militare di truppa rivestito — unicamente lo stipendio civile escluso ogni altro emolumento, tranne soltanto:

l'aggiunta di famiglia (o indennità di caroviveri) che spetterebbe per l'impiego civile qualora nulla sia dovuto a tale titolo per il grado militare;

ovvero l'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia (o indennità di caroviveri) che spetterebbe per l'impiego civile rispetto all'aggiunta di famiglia (o indennità di caroviveri) che sia dovuta, in importo inferiore, per il grado militare.

Art. 11. — Agli effetti del raffronto, previsto dal 2° comma dell'articolo 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si tiene conto:

da una parte dello stipendio o della paga, del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga e dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri, inerenti all'impiego civile, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561;

dall'altra parte dello stipendio o della paga, del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga e dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri al netto delle riduzioni di cui sopra, relativi al grado militare rivestito.

Tutti gli altri assegni, comprese le eventuali indennità di alloggio, dovuti, oltre quelli sopra indicati, nella posizione d'impiego civile, non si considerano ai fini del cennato raffronto, anche se qualcuno di detti assegni sia computabile in tutto od in parte per la pensione. Gli assegni in parola restano quindi sospesi dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

Art. 12. — Ai fini dei trattamenti previsti dai precedenti articoli 10 e 11 l'assegno personale eventualmente spettante in base all'art. 4, comma 2°, della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, si considera alla stregua dell'aggiunta di famiglia.

Art. 13. — Ai fini del conguaglio e del raffronto di cui ai precedenti articoli 10 e 11 l'importo dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri inerente sia all'impiego civile, sia al grado militare, va sempre determinato nell'aliquota inferiore tra quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo o dell'arruolamento volontario e quella inerente alla residenza relativa all'impiego civile del dipendente pure all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario, in conformità delle norme contenute nel decreto interministeriale 9 maggio 1934-XII e nella circolare del Capo del Governo della stessa data n. 108486.

Art. 14. — Per la liquidazione del trattamento di quiescenza e per l'applicazione delle ritenute in conto entrate del tesoro sono sempre computate le competenze pensionabili di importo più elevato fra quelle considerate agli effetti del raffronto previsto dal precedente art. 11.

Agli effetti del computo della ritenuta in conto tesoro e dei contributi per le assicurazioni sociali, nonchè della liquidazione della pensione, agli operai permanenti e

agli incaricati stabili dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, sono considerate come effettivamente ed integralmente percepite le paghe o le retribuzioni che sarebbero state considerate utili agli stessi effetti qualora detti salariati fossero rimasti in servizio durante il periodo del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

È fatto salvo il diritto di computare ai fini del trattamento di quiescenza, la paga o lo stipendio pensionabile del grado militare, ove più favorevole degli assegni pensionabili di salariato, sempre che sugli assegni militari sia stata eseguita la ritenuta in conto entrate del tesoro.

Per il personale a contratto dipendente dalle Amministrazioni dello Stato che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, rimangono fermi i trattamenti di quiescenza, previdenziali, assicurativi e simili in vigore al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

L'Amministrazione e gli impiegati seguiteranno a corrispondere i contributi a loro carico in ragione delle paghe o retribuzioni che sarebbero state considerate utili per la costituzione dei trattamenti suddetti, ove il personale fosse rimasto in servizio civile.

Art. 15. — Nei riguardi dei personali a cui, per il trattamento assistenziale, di previdenza e di quiescenza, siano applicabili le disposizioni sugli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, i periodi di servizio compiuti dal 1° gennaio 1935-XIII in poi quali richiamati o trattenuti alle armi o arruolati volontari, nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, saranno computati, agli effetti delle disposizioni sopracitate, come servizi prestati presso gli Enti alle dipendenze dei quali gli interessati si trovavano alla data del richiamo, dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi; e per i periodi medesimi, ai fini della imposizione dei contributi dovuti agli Istituti predetti della liquidazione degli assegni, e del relativo riparto — nei casi in cui il riparto sia prescritto in ragione del percetto — si considerano goduti gli stipendi, i salari e gli assegni dichiarati per legge utili a pensione, che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente, avrebbe percepiti se fosse rimasto in servizio presso gli enti suaccennati.

Art. 16 — Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, debbono comprendersi nella prole minorenne anche i figli legalmente adottati, i figliastri e i figli naturali legalmente riconosciuti.

Art. 17. — I dipendenti delle Amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo che abbiano famiglia convivente e a carico, i quali, all'atto del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario, nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, siano provvisti di alloggio gratuito, conservano l'alloggio stesso per la famiglia, ma dagli assegni spettanti viene dedotto l'importo corrispondente all'indennità di alloggio prevista dalle relative norme.

Qualora detta indennità non risulti stabilita, l'Ufficio tecnico di finanza determina, su richiesta dell'Amministrazione, il canone corrispondente all'alloggio da detrarre dagli assegni.

La deduzione di cui ai precedenti comma è operata a cura dell'Amministrazione civile dalla quale il personale dipende.

Art. 18. — Per il personale in servizio di prova l'interruzione determinata da richiamo, trattenimento alle armi o arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, implica l'obbligo di completare, dopo il congedamento, il servizio di prova. Completato con esito favorevole detto servizio, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera, ai soli effetti giuridici è retrodatata al giorno in cui la nomina sarebbe avvenuta se l'interruzione dipendente da servizio militare non si fosse verificata.

Il personale in prova rimasto in servizio civile consegue, dopo ultimato con esito favorevole il servizio di prova, la nomina al grado iniziale della carriera con riserva di anzianità rispetto a coloro che precedono in ruolo e che sono stati richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle cennate circostanze. Analoga riserva è stabilita a favore di quest'ultimo personale per la successiva promozione al grado superiore.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche nei riguardi dei vincitori dei concorsi che non possono assumere il servizio di prova (o, nei casi previsti, il servizio inerente al grado direttamente conferito in seguito alla nomina), perchè sotto le armi in qualità di richiamati o di trattenuti o di arruolati volontariamente.

Art. 19. — Al personale in servizio di prova è dovuto il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, sempre che abbia effettivamente assunto servizio civile prima del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'articolo medesimo.

L'assegno mensile di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, da corrispondere a detto personale, in aggiunta al trattamento militare, per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, non deve superare lo stipendio minimo del grado da conferire al termine dell'esperimento; in caso di eccedenza l'assegno mensile sarà ridotto all'accennato limite.

Ai fini del raffronto di cui al precedente art. 11 l'assegno medesimo va invece computato nel suo importo integrale.

Art. 20. — Per i funzionari dell'ordine giudiziario, che, a causa di richiamo, trattenimento alle armi o arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non possano prendere possesso dell'ufficio cui sono destinati, in seguito a nomina all'impiego, promozione o trasferimento, il termine per l'ammissione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie decorrerà dal giorno del congedamento.

Nei riguardi di quelli promossi, per l'attribuzione delle competenze del nuovo grado, ai fini dell'applicazione del citato art. 1, si prescinde dall'indicata immissione nelle funzioni.

Agli uditori giudiziari richiamati, trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle circostanze di cui al primo comma, si applicano le disposizioni del precedente art. 19, nonchè quelle dell'art. 161 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2786.

Art. 21. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, la retribuzione per il personale cottimista o retribuito in relazione a quantitativo di prestazioni, è determinata ragguagliandola ai soli emolumenti che nel mese immediatamente anteriore a quello del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario siano stati percepiti a titolo di vera e propria retribuzione e di indennità caroviveri, escluso perciò quanto sia eventualmente conglobato nella retribuzione in relazione a lavoro straordinario, rimborso di spese o altre analoghe corresponsioni a qualsiasi titolo.

In caso di prestazioni saltuarie in determinati periodi dell'anno — fermi i limiti di efficacia sanciti dal precedente art. 3 quando siano ultimati i lavori pei quali il personale è stato assunto — la retribuzione mensile, ai fini dell'applicazione del citato art. 4 e del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è ragguagliata ad un dodicesimo delle competenze complessivamente percepite nell'anno precedente a titolo di compenso, computato a norma del primo comma del presente articolo e di caroviveri, quando concesso.

Art. 22. — Ai fini dell'applicazione del penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, il Ministero delle corporazioni comunicherà alle Amministrazioni centrali, su loro richiesta specifica per categoria, i provvedimenti eventualmente adottati dalle organizzazioni sindacali per regolare il trattamento delle maestranze della categoria interessata, dipendenti dall'industria privata, richiamate alle armi o arruolatesi volontariamente nelle Forze armate e nella M.V.S.N. per esigenze militari di carattere eccezionale.

Art. 23. — Le Amministrazioni, gli Istituti ed Enti di cui al primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 343, applicheranno le disposizioni dei precedenti articoli ai dipendenti personali, seguendone i criteri informatori ed opportunamente adattandole, quando necessario e previa approvazione del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, alle particolarità dei rispettivi ordinamenti.

Per altro, qualora i regolamenti organici delle Amministrazioni, Istituti ed Enti predetti prevedano — per il caso di servizio alle armi — a favore del personale classificato

dai regolamenti medesimi tra i salariati, lo stesso trattamento stabilito per gli impiegati, sarà usato a detto personale salariato:

a) se trattasi di salariati di ruolo:

— per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, il trattamento previsto dal 1° comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

— per il periodo successivo, il trattamento previsto dai primi tre comma dell'art. 2 del R. decreto-legge predetto;

b) se trattasi di salariati non di ruolo, il trattamento di cui al penultimo comma del citato art. 2.

PARTE II. — *Modalità per il pagamento degli assegni.*

Art. 24. — Per i primi due mesi, a decorrere dal giorno del richiamo o trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, le amministrazioni civili e quella militare fanno ciascuna, agli impiegati di ruolo, il trattamento previsto dall'art. 10 delle presenti norme.

Scorso tale periodo, se i personali di cui trattasi sono militari di truppa, essi continuano a percepire gli assegni civili dalle Amministrazioni di appartenenza e quelli militari dall'Amministrazione militare.

Se invece rivestono gradi di ufficiale o sottufficiale ricevono a cura delle amministrazioni civili, comprese quelle indicate nell'art. 9, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, gli assegni inerenti all'impiego civile e dall'Amministrazione militare l'eventuale eccedenza degli assegni militari rispetto a quelli civili, salvo i rimborsi previsti dal successivo art. 28.

La procedura prevista nel secondo e terzo comma del presente articolo per la corresponsione degli assegni al personale civile di ruolo si applica anche per il pagamento delle competenze dovute al personale salariato di ruolo di cui all'art. 2 del cennato decreto n. 343 e al personale civile non di ruolo di cui all'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 25. — I capi degli uffici civili da cui gli impiegati e i salariati dipendono, appongono sul documento di chiamata alle armi, o certificato di viaggio, o foglio di via un'annotazione dalla quale risulti l'amministrazione, il gruppo, grado e qualifica d'impiego e gli assegni al lordo, decurtati cioè delle sole riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, dell'impiegato o salariato; distintamente per stipendio o paga e sovrapaga, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia o emolumenti corrispondenti e l'assegno personale di cui al precedente art. 12

Essi muniscono, inoltre, l'impiegato o il salariato di una dichiarazione contenente gli stessi dati e uguale dichiarazione inviano al Ministero della guerra (Ragioneria centrale) o della marina (Ragioneria centrale) o dell'aeronautica (Ragioneria centrale) o delle colonie (Ragioneria centrale), a seconda che il personale richiamato o arruolatosi volontariamente appartenga all'una o all'altra delle Forze armate dello Stato o al Regio corpo di truppe coloniali.

In ogni caso di variazione degli assegni civili le comunicazioni di cui innanzi debbono essere ripetute agli enti stessi.

Indipendentemente da tali comunicazioni, gli impiegati e i salariati hanno l'obbligo di far nota la loro qualità ai comandanti dei corpi o reparti ai quali vengono assegnati, producendo in visione la dichiarazione del capo d'ufficio.

Della conoscenza di tale obbligo gli impiegati e i salariati richiamati danno atto al capo del proprio ufficio con dichiarazione scritta.

Nel caso di trasferimento da un corpo all'altro o da un reparto ad un altro, il comandante del corpo o del reparto di provenienza riproduce sui documenti di passaggio, l'annotazione prevista dal 1° comma del presente articolo, fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo della denuncia personale prevista dal 4° comma del presente articolo, all'atto della presentazione del militare al corpo o reparto ricevente.

Art. 26. — In base alle dichiarazioni e comunicazioni contemplate nel precedente articolo, il comandante del corpo o reparto:

a) prende nota sui registri o ruolini della qualità di impiegato civile o salariato rivestita dal militare;

b) stabilisce — salva l'eccezione prevista dalla successiva lettera *d*) — il trattamento da fare agli ufficiali o sottufficiali impiegati dopo i primi due mesi dal richiamo alle armi o arruolamento volontario; al termine dei quali o sospende i pagamenti o attiva il pagamento della differenza indicata nel 3° comma del precedente art. 24;

c) comunica alle sole Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 9, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per i rispettivi impiegati e salariati che siano ufficiali o sottufficiali, l'ammontare netto complessivo degli assegni di cui all'art. 11, inerenti al grado militare;

d) chiede, in casi dubbi, all'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende, le notizie necessarie per la liquidazione della eventuale differenza.

Quando dal confronto degli assegni emerge che agli impiegati non deve essere fatto da parte dell'Amministrazione militare nessun trattamento, o quando essi dichiarino di non avervi diritto, scorsi i due mesi di cumulo, viene disposta dall'Amministrazione militare stessa la sospensione dei pagamenti senza che siano necessari accertamenti o ulteriori formalità, ferma però restando la comunicazione di cui alla precedente lettera *c*).

Cessando l'impiegato o il salariato dal servizio militare per decesso o per altre cause, l'Autorità militare provvede subito a darne comunicazione all'Amministrazione alla quale l'impiegato appartiene, anche se trattasi di militare di truppa.

Art. 27. — Gli enti militari tenuti a resa di conto debbono allegare alle contabilità da rassegnare nei termini di tempo previsti dai rispettivi ordinamenti, elenchi in doppia copia dai quali risulti:

a) l'indicazione esatta dell'Amministrazione civile alla quale appartiene il personale con diritto al trattamento stabilito dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

b) le generalità degli impiegati o dei salariati appartenenti a ciascuna amministrazione di cui alla precedente lettera *a*);

c) il grado militare, lo stipendio o paga, il supplemento di servizio attivo o sovrapaga e l'aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri spettanti a ciascun impiegato o salariato, al lordo e al netto;

d) l'ammontare netto degli assegni sopraindicati eventualmente pagato, perchè eccedente i corrispondenti assegni civili, per il periodo al quale la contabilità si riferisce;

e) il periodo cui si riferisce la segnalazione.

Per ciascuna Amministrazione civile a cui appartiene il personale amministrativo, deve essere compilato l'elenco del rispettivo personale.

Per le contabilità affluenti ad uffici decentrati periferici, questi lasceranno allegato alle contabilità stesse un esemplare di ciascun elenco e rimetteranno immediatamente, in piego raccomandato, il secondo esemplare alla competente Ragioneria centrale.

Art. 28. — Il Ministero della guerra (Ragioneria centrale) o della marina (Ragioneria centrale) o dell'aeronautica (Ragioneria centrale) o delle colonie (Ragioneria centrale), con la scorta delle dichiarazioni dei capi degli uffici civili indicate nell'art. 25, accertano se tutti gli elenchi di cui al precedente articolo siano pervenuti e se in essi risultino omissioni, indi provvedono, trimestralmente, al rimborso, alle sole Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 9, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, delle somme ad essi dovute e cioè:

a) degli interi assegni militari se uguali o inferiori a quelli civili;

b) degli assegni civili se inferiori a quelli militari.

Nel caso di discordanza tra gli elenchi formati dai corpi, e le comunicazioni dei capi d'ufficio, il rimborso deve essere limitato alla somma minore, salvo quanto potrà risultare dai successivi accertamenti.

I rimborsi stessi sono disposti mediante mandati diretti per le somme nette, provvedendosi dalle Amministrazioni indicate nel primo comma del presente articolo al versamento in Tesoreria delle ritenute erariali.

Gli stessi enti previsti dall'art. 9, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, effettuano, alle scadenze normali, il versamento delle ritenute per imposta di ricchezza mobile e per complementare o la dichiarazione dei redditi prevista a tale effetto, per le sole differenze di assegni rimaste a loro carico e fanno tutte le altre ritenute non erariali di cui gli assegni fossero colpiti, trasmettendone l'importo ai creditori.

Nessun rimborso deve essere disposto a favore delle amministrazioni statali. Però delle eventuali discordanze risultanti dalla revisione prevista nel 1° comma del presente articolo, devono rendersi edotte le competenti Amministrazioni (Ragionerie centrali).

Art. 29. — L'impiegato o il salariato richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale può, con sua dichiarazione, delegare a persona di famiglia, la riscossione di tutte le competenze da corrispondersi dall'Amministrazione civile o di parte di esse, intendendosi per persona di famiglia quelle indicate nel 1° comma, lettera *b*), dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, (coniuge, o uno degli ascendenti, oppure uno dei discendenti o collaterali maggiori di età).

La dichiarazione sottoscritta dall'impiegato o salariato, è autenticata dal capo d'ufficio con la firma e il bollo.

Se la dichiarazione è rilasciata dopo la presentazione all'autorità militare, essa è autenticata, nelle stesse forme, dal Comandante del Corpo o del reparto ed è trasmessa, a cura dell'autorità militare, all'amministrazione civile competente.

La delega ha efficacia dal mese in cui perviene all'ufficio ordinatore del pagamento, purchè vi giunga entro il 10 del mese; se invece perviene a detto ufficio dopo il citato termine, avrà efficacia dal mese successivo.

La delega sarà valida fino a che non intervenga la revoca.

I dipendenti statali e le loro famiglie possono inoltre avvalersi, per la riscossione degli assegni civili, delle disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, sopracitato, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato.

Art. 30. — Per i personali previsti dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, già in servizio militare alla data di pubblicazione del presente decreto, i capi degli uffici civili faranno subito le comunicazioni previste dall'art. 25 e rimetteranno agli impiegati, per mezzo dei corpi, lo stato degli assegni civili, chiedendo agli impiegati stessi una dichiarazione di ricevuta.

Le Amministrazioni civili che avessero sospeso i pagamenti, li ripristineranno con effetto dal primo del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto e dallo stesso giorno i corpi e reparti sospenderanno il pagamento degli assegni, attivando il pagamento delle differenze eventualmente dovute, salvo gli accertamenti indicati nella lettera *d*) del precedente art. 26.

Le differenze di assegni che fossero dovute dalle amministrazioni civili fino all'ultimo giorno del mese in cui viene pubblicato il presente decreto, sono da essè direttamente regolate, previ accordi, se del caso, con l'autorità militare.

Art. 31. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1035 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1935-XIV, *registro n.* 10 *Finanze, foglio* 396.

N.885. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto Presidenziale. — Disposizioni per l'orario continuato nei pubblici uffici.** — (Gabinetto). — 10 novembre 1935 - Anno XIV. — (« Gazzetta Ufficiale » n. 262, dell'11 novembre 1935 - Anno XIV).

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010;
Visto il decreto Presidenziale 5 novembre 1935-XIV;

Decreta:

L'art. 4 del sopra citato decreto Presidenziale 5 novembre 1935-XIV è sostituito dal seguente:

« L'orario dei pubblici uffici è fissato dalle ore 9 alle ore 16,30, con intervallo di riposo dalle ore 12,30 alle 13. Nei giorni di sabato l'orario terminerà alle ore 12,30.

« Sono fatti salvi i casi di servizi speciali nei quali, con disposizione del Capo del Governo, su proposta delle Amministrazioni interessate, sia diversamente stabilito ».

Il presente decreto entra in vigore dal 14 novembre 1935-XIV e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1935 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 397. — GUALTIERI.

N. 886. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione per gli esperimenti per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 novembre 1935 - Anno XIV.

Con riferimento alla circolare 812 del *giornale militare* c. a., questo ministero dispone che, in sostituzione del maggiore medico BERTINETTI dott. Marcellino, mobilitato per l'A.O., sia chiamato a far parte, in qualità di membro, della commissione per gli esperimenti per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio del ruolo dei maestri civili, il 1° capitano di fanteria DAIDONE Saverio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 887. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modifiche alle leggi sulle imposte dirette apportate dal R. decreto-legge n. 1887, del 24 ottobre 1935-XIII.** — (Ragioneria centrale). — 20 novembre 1935-XIV. — (« Gazzetta Ufficiale » n. 262 dell'11 novembre 1935 - Anno XIV).

L'art. 6 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 sopra indicato modifica, fra l'altro, le disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1922, numero 1660 (circ. 9 *giornale militare* 1923) nel modo seguente:

« Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta diretta (cat. D) tutti i compensi, assegni, indennità di qualunque specie, ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato, sia ai propri dipendenti sia ad estranei, enti o privati, fatta eccezione per le somme che siano pagate espressamente a titolo di rimborso di spese, il cui ammontare sia documentato mediante rendiconto.

« Nel caso invece di pagamento di compensi diversi dalle diarie, indennità di missione, trasferte e simili indicate all'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 399, e globalmente comprensivi anche di rimborso di spese per materiali, assunzione di opere o altro, non determinabili in modo preciso e preventivo, l'ufficio statale che dispone il pagamento si asterrà dalla applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta e darà, invece, notizia al competente ufficio delle imposte, dei contratti e dei pagamenti, affinchè proceda esso, nelle forme ordinarie, all'accertamento « una tantum » del reddito netto in categoria D »

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 888. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Gabinetto). — 20 novembre 1935 - Anno XIV.

1. — È indetto per l'anno 1936 un concorso tra ufficiali in S.P.E. per l'invio sussidiato in Inghilterra, in Germania ed in Ungheria, allo scopo di perfezionarsi nella conoscenza delle lingue inglese, tedesca ed ungherese.

2. — La durata della permanenza nei singoli Stati e le competenze spettanti agli ufficiali da inviare all'estero, sono stabilite dalla seguente tabella:

Lingua da perfezionare	Durata del soggiorno	Indennità prima della partenza Lire	Indennità mensile lire	Spese di viaggio
Inglese	mesi 5	1.500	2.400	Rimborso delle spese di trasporto personale e della spesa sostenuta per il bagaglio effettivamente trasportato fino al raggiungimento di kg. 100.
Tedesco	» 5	1.500	2.400	
Ungherese	» 5	1.500	2.400	

Le indennità suddette debbono considerarsi al netto della riduzione del 12 per cento di cui alla legge 1038 del 14 giugno 1934-XII.

3. — Saranno inviati all'estero, nella misura che il ministero riterrà di determinare, gli ufficiali scelti fra gli idonei a tale invio, con le modalità stabilite ai seguenti numeri 7 e 8.

Gli ufficiali che risulteranno, per ogni lingua, fra i primi sei classificati — dalla competente commissione esaminatrice di cui al n. 7 — e che, per ragioni varie, non potessero essere inviati all'estero percepiranno un premio di L. 2000.

Tale premio, però, non verrà corrisposto agli ufficiali che l'abbiano già percepito in anni precedenti per essere stati dichiarati conoscitori perfetti della lingua prescelta, ovvero che abbiano già usufruito, per la lingua medesima, dell'invio sussidiato all'estero.

4. — Degli ufficiali prescelti per l'invio sussidiato in Germania, in Inghilterra ed in Ungheria un certo numero potrà essere destinato a prestar servizio — di preferenza durante il periodo estivo — in corpi o reparti di truppa di tali Stati.

Per questi ultimi ufficiali la durata del soggiorno all'estero sarà ridotta a mesi quattro; ad essi verrà corrisposta, per il primo mese di permanenza negli Stati suddetti, la indennità di missione all'estero, anzichè la predetta indennità di L. 2400.

5. — Le domande per essere ammessi al presente concorso dovranno essere dirette ai comandi di corpo d'armata o ad autorità equivalente e presentate non più tardi del 10 dicembre 1935: quelle presentate oltre tale data non dovranno — per nessun motivo — essere prese in esame.

Le autorità cui le domande sono dirette daranno corso soltanto a quelle degli ufficiali distinti per qualità di carattere, morali, intellettuali e militari, che, per precedenti personali di carriera e per costanza di propositi, diano affidamento di trarre dalla permanenza all'estero il desiderabile vantaggio ed esprimeranno il proprio esplicito parere.

Il ministero si riserva di escludere dal concorso quegli ufficiali che per ragioni di mobilitazione o di servizio non possono essere allontanati dal corpo o dall'ufficio.

6. — I comandi di corpo d'armata e le altre autorità corrispondenti faranno pervenire al ministero (comando del corpo di S. M.) non oltre il 20 dicembre 1935 l'elenco nominativo degli ufficiali, che ritengono ammissibili al concorso; tale elenco, oltre alle indicazioni sopraccennate, conterrà i seguenti dati: ente cui gli ufficiali sono effettivi; ente presso cui prestano servizio; sede del comando ove potranno sostenere, alla data fissata, l'esperimento di cui al n. 7.

All'elenco suddetto dovranno essere allegate le domande presentate dagli interessati, corredate dai rispettivi pareri gerarchici. Successivamente il ministero comunicherà ai comandi ed alle altre autorità sopraindicate i nomi degli ufficiali che, in base ai criteri precedentemente indicati, avrà ritenuto di ammettere al concorso; indicherà inoltre il luogo ove ciascuno degli ufficiali ammessi, dovrà sostenere la prima prova di esame.

7. — Tutti i concorrenti saranno sottoposti ad appositi esperimenti, mediante i quali dovranno provare di possedere la conoscenza teorico-pratica della lingua prescelta, in modo da far presumere che il soggiorno all'estero servirà loro di reale perfezionamento nella conoscenza della lingua stessa.

Gli esperimenti, scritti ed orali, consisteranno nelle prove qui di seguito indicate.

A) Una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta, con l'uso del vocabolario.

Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata il giorno 4 gennaio 1936, alle ore 9. Tempo disponibile per l'esame: 4 ore.

I temi saranno trasmessi dal comando del corpo di stato maggiore in busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei candidati dal presidente della commissione di vigilanza, costituita dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal presidente della commissione di vigilanza, saranno, seduta stante, spediti al comando del corpo di stato maggiore, presso il quale verranno sottoposti al giudizio di apposite commissioni esaminatrici.

I candidati che in questa prova abbiano riportato un punto di classificazione non inferiore a 13 ventesimi saranno ammessi alle prove successive di cui alle lettere *B*) e *C*).

B) Una traduzione dalla lingua prescelta in italiano, senza l'uso del vocabolario.

C) Una prova orale alla presenza dell'apposita commissione esaminatrice.

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere e tradurre, con sufficiente chiarezza, un testo scritto nella lingua prescelta, di conoscere le principali regole di grammatica, di saper comprendere il professore mentre si esprimerà nella lingua stessa con frasi dell'uso comune e di essere in grado di rispondergli.

Le prove di cui alle lettere *B*) e *C*) avranno luogo presso il comando del corpo di stato maggiore, nella prima quindicina del mese di marzo 1936, secondo modalità che saranno comunicate dal comando del corpo di stato maggiore ai comandi di corpo d'armata ed alle altre autorità interessate.

8. — Per essere riconosciuto idoneo per l'invio all'estero, l'ufficiale deve riportare nella media dei tre esperimenti un punto complessivo di almeno 14/20.

Per tali ufficiali sarà fatto cenno del risultato conseguito sulle carte personali, dandone comunicazione agli interessati.

9. — Ultimati gli esperimenti di cui ai numeri precedenti, il ministero comunicherà agli enti interessati i nomi degli ufficiali risultati idonei al concorso, nonchè le altre notizie relative all'esito del concorso stesso.

10. — Gli ufficiali inviati all'estero, siano essi comandati o non, a prestar servizio presso i corpi o reparti, saranno considerati in licenza all'estero, senza perdere il diritto alla licenza ordinaria spettante loro nel biennio.

11. — Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali che non prestassero servizio presso i corpi o reparti risiederanno normalmente e rispettivamente a Londra, Berlino e Budapest e saranno alle dipendenze degli addetti militari presso le Regie ambasciate o legazione d'Italia. Non potranno allontanarsi dalla normale residenza senza autorizzazione degli addetti militari stessi. Essi faranno uso dell'abito civile; porteranno però seco gli oggetti di uniforme (grandi uniformi comprese) per indossarle nelle circostanze che fossero loro indicate dagli addetti militari.

12. — Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gli ufficiali rientreranno all'ente cui appartengono, ove potranno ricevere eventuali comunicazioni relative ad un esperimento cui potranno essere di nuovo assoggettati per accertare il progresso da essi fatto nella conoscenza della lingua estera studiata.

Tale esperimento potrà consistere in prove analoghe, ma più difficili, di quelle indicate nel n. 7. La prova *A*) potrà essere di composizione, anzichè di traduzione, ma sempre con l'uso del vocabolario. Gli ufficiali saranno classificati, come traduttori ed interpreti, in: ottimi, buoni, sufficienti, mediocri. Anche la classificazione riportata in detto esperimento sarà comunicata, per via gerarchica, ai comandi di corpo, che dovranno curarne l'iscrizione nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale interessato, dandone a questi partecipazione.

Norme amministrative.

13. — Nei viaggi di andata e ritorno per gli esperimenti di cui è cenno ai nn. 7 e 12 della presente circolare, e per le eventuali comunicazioni che fossero chiamati a ricevere, gli ufficiali saranno considerati in viaggio di servizio; i relativi certificati di viaggio saranno liquidati dal corpo.

Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali saranno considerati per ogni effetto come in licenza all'estero e, poichè essi percepiscono la speciale indennità, nessuna diaria di missione dovrà essere loro corrisposta per i giorni di viaggio per e dalla città estera di destinazione.

14. — All'atto della partenza verrà loro corrisposto, dai corpi rispettivi, lo stipendio del mese in corso, l'indennità di L. 1500, la metà della prima indennità mensile e l'equivalente alle spese per il trasporto personale e per kg. 100 di bagaglio.

15. — Spetterà poi agli stessi corpi provvedere mensilmente al regolare pagamento dello stipendio dovuto durante il tempo della permanenza all'estero, e delle somme suc-

cessive che gli ufficiali potessero richiedere in conto all'indennità mensile, senza oltrepassare, s'intende, la somma complessiva dovuta in base alla tabella di cui al precedente n. 2.

Tali assegni dovranno essere trasmessi per tramite degli addetti militari presso le Regie ambasciate o legazioni d'Italia a Londra, Berlino, Budapest.

16. — Tutte le somme spettanti agli ufficiali, sia come assegni ordinari, sia per il disposto della tabella di cui al n. 2, saranno conteggiate in valuta italiana.

17. — Ogni ufficiale, al ritorno dall'estero, liquiderà tutti i conti firmando per ricevuta un prospetto delle somme dovutegli.

Detti prospetti saranno trasmessi *con tutta sollecitudine* — e comunque non oltre un mese dal ritorno in Italia dell'interessato — al comando del corpo di stato maggiore — sezione amministrativa — che provvederà al rimborso del relativo importo.

Da tali prospetti dovranno essere esclusi gli assegni fissi, che dovranno essere invece spesati direttamente dal corpo, cui gli ufficiali sono effettivi.

Al certificato di viaggio dovranno allegarsi gli scontrini mod. 194-*C*, per quanto riguarda la spedizione del bagaglio sulle FF. SS. Per quanto riguarda invece il percorso compiuto sulle ferrovie estere, dovrà essere allegata una dichiarazione dell'ufficiale dalla quale risulti la somma spesa per il trasporto personale e del bagaglio.

18. — La somma complessivamente rimborsata ai corpi verrà conteggiata a carico del capitolo 31, voce « Spese per l'insegnamento delle lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 889. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Calzatura da lavoro per i militari del genio della specialità pontieri e ferrovieri.** — (Direzione generale dei servizi logistici) — 20 novembre 1935 - Anno XIV.

Questo ministero dispone che dai militari del genio pontieri e ferrovieri venga usata, quale calzatura da lavoro durante le speciali esercitazioni, la calzatura da riposo per truppe alpine adottata con la circolare n. 316 del *giornale militare* 1933.

Per conseguenza le scarpette con suola di corda adottate con la circolare n. 260 del *giornale militare* 1930 vengono abolite e restano in uso fino a consumazione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 890. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 20 novembre 1935 - Anno XIV.

Il prezzo di listino del petrolio che gli enti dell'esercito prelevano presso l'Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) a datare dal 1° ottobre c. a. resta modificato come appresso:

Petrolio schiavo dazio doganale	L.	102,77
Diritti doganali	»	208,30 (1)
Prezzo petrolio sdaziato	L.	311,07
Abbuono contrattuale	»	42 —
Prezzo netto petrolio al quintale	L.	269,07

(1) *Conteggio diritti doganali.*

Tassa 3 % sul dazio *ad valorem*	L.	0,75
Dazio doganale	»	12 —
Tassa vendita	»	195 —
Diritti di statistica	»	0,30
Tassa speciale (R. decreto-legge n. 1592 del 21 dicembre 1931)	»	0,25
Totale diritti doganali	L.	208,30

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 891 — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 novembre 1935 - Anno XIV.

A parziale modificazione del contenuto della circolare 261 *giornale militare* 1935, i corsi allievi sottufficiali, anzichè la durata di mesi 6 avranno la durata di mesi 10.

Pertanto, il n. 6 della circolare predetta deve intendersi sostituito dal seguente:

« Il 5 aprile 1936 avranno inizio gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di sergente e col 15 di detto mese i corsi saranno sciolti.

Gli allievi riconosciuti idonei, in base alle norme contenute nella circolare 589 *giornale militare* 1934, saranno promossi sergenti, senza limite di posti, con decorrenza dal 16 aprile 1936 e ripartiti fra i vari corpi in base alle istruzioni, che saranno in proposito impartite dal ministero.

Gli allievi dichiarati non idonei cesseranno senz'altro dalla qualifica di allievo sottufficiale e saranno parimenti inviati ai corpi dove, dopo un ulteriore periodo di due mesi di servizio, potranno essere ripresi in esame dai corpi stessi e, se idonei, promossi al grado di sergente ».

Nella considerazione che non sarebbe ora opportuno modificare lo svolgimento dei programmi delle singole materie d'insegnamento, che le scuole allievi sottufficiali ed i reggimenti scuola hanno predisposto nella previsione che il corso dovesse avere la durata di mesi 6, negli ultimi 4 mesi di corso saranno svolte istruzioni ed insegnamenti prevalentemente di carattere pratico e di specializzazione nell'impiego delle varie armi e dei vari mezzi in dotazione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 892. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Commissione incaricata di esaminare le domande degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie armi e che aspirano al trasferimento nel corpo automobilistico.** — (Gabinetto). — 20 novembre 1935 - Anno XIV.

La commissione incaricata di esaminare le domande degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie armi che, ai sensi della circolare n. 814 *giornale militare* c. a., hanno chiesto il trasferimento nel corpo automobilistico, è composta come segue:

Tenente generale del servizio tecnico automobilistico PUGNANI Angelo, *presidente;*
Colonnello del genio in servizio tecnico automobilistico MANERA Mario, *membro;*
Direttore capo divisione PIDONE dott. Francesco, *membro.*

Disimpegna le funzioni di segretario, senza voto, il maggiore di fanteria in servizio tecnico automobilistico DI PAOLA Alfonso.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

AVVISO

Concorso per due posti di musicante effettivo nella banda dell'arma dei carabinieri reali.

Nella banda dell'arma dei carabinieri reali si sono resi vacanti i seguenti posti di musicante effettivo:

1° - Primo trombone tenore - 1ª categoria - 1ª parti.
2° - Primo flicorno soprano - 1ª categoria - 1ª parti.

Per tali posti è aperto un concorso, cui potranno partecipare tutti i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e di tutti gli altri corpi delle forze armate dello Stato, fino al grado di maresciallo capo incluso, in servizio ed in congedo nel Regno (Colonie escluse) che non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

Sarà data la preferenza ai militari in servizio.

Gli aspiranti dovranno far domanda, entro il 1° dicembre p. v., in carta da bollo da L. 4, al comando della legione allievi carabinieri in Roma. Alla domanda stessa dovrà essere allegato, a cura dei rispettivi comandi di corpo, il foglio matricolare e caratteristico.

Per notizie relative agli obblighi di servizio e al trattamento economico, gli interessati potranno rivolgersi al comando della legione allievi suddetta.

PREZZO L. 2—

(8103671) Roma, 1935-XIV — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 7205)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1935 - ANNO XIV — 28 NOVEMBRE

SOMMARIO

N. 893 - **26 settembre 1935** - Anno XIII — COLONIE. — R. decreto n. 1933. - Variante alle norme sulle licenze ordinarie al personale del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . *Pag.* 3096

» 894 - **17 ottobre 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - R. decreto n. 1916. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, a piedi ed a cavallo, delle classi 1907, 1908, 1909, 1910 e 1912 e dei sottufficiali operai di artiglieria delle classi dal 1900 al 1912 incluse. . . . . *Pag.* 3096

» 895 - **17 ottobre 1935** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1917. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa specializzati per il servizio topocartografico militare, delle classi dal 1904 al 1912 incluse . . . . . *Pag.* 3097

» 896 - **24 ottobre 1935** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. - R. decreto-legge n. 1948. - Revisione dei riformati di alcune classi . . . . . *Pag.* 3098

» 897 - **6 novembre 1935** - Anno XIV — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato . . . . . *Pag.* 3099

» 898 - **14 novembre 1935** - Anno XIV — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ufficiali dell'arma di fanteria in S. P. E. ammessi al corso per la preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi . . . . . *Pag.* 3099

» 899 - **20 novembre 1935** - Anno XIV — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi di grado dei comandanti designati d'armata (*con una tavola di disegno*) . . *Pag.* 3100

» 900 - **27 novembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Autorità giudicatrici per l'avanzamento . . . . . *Pag.* 3100

» 901 - **27 novembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Variante alla costituzione della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando di cui al R. decreto 1668 del 30 agosto 1935 XIII. *Pag.* 3101

» 902 - **27 novembre 1935** - Anno XIV — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali ammessi al corso coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma *Pag.* 3102

» 903 - **27 novembre 1935** - Anno XIV — CONCORSI E GARE. — Riunione corse di Napoli - 11-22-29 dicembre 1935-XIV . . . . . *Pag.* 3102

» 904 - **27 novembre 1935** - Anno XIV — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuovi tipi di cappotti e pastrani (mod. 34) . . . . . *Pag.* 3103

» 905 - **27 novembre 1935** - Anno XIV — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al conto di costruzione del telo da tenda mimetico mod. 29. . . . . *Pag.* 3104

» 906 - **27 novembre 1935** - Anno XIV — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 14° corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito . . *Pag.* 3112

» 907 - **27 novembre 1935** - Anno XIV - RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario . . . . . *Pag.* 3114

» 908 - **27 novembre 1935** - Anno XIV — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Norme da osservarsi per il rifornimento dei cuscinetti di rotolamento e sfere della società Chiumino Siccardi e C. di Torino, per l'esercizio finanziario 1935-36 . *Pag.* 3123

» 909 - **27 novembre 1935** - Anno XIV - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazioni di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito . . . . . *Pag.* 3125

» 910 - **27 novembre 1935** - Anno XIV — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. . . . . *Pag.* 3125

» 911 - **27 novembre 1935** - Anno XIV - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti . . . . . *Pag.* 3126

NOTIFICAZIONE . . . . . » 3129

Circolare N. 893. — COLONIE. — **R. decreto n. 1933. - Variante alle norme sulle licenze ordinarie al personale del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.** — (Gabinetto). — 26 settembre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 269, del 19 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, che concede facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, relativo al trattamento degli ufficiali del Regio esercito che prestano in Colonia servizio di carattere militare, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al personale militare di ogni grado del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea che, per ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio della Colonia, non possa recarsi in licenza ordinaria allo scadere del biennio di servizio coloniale, la licenza stessa potrà essere concessa nel biennio successivo senza pregiudizio del titolo alla concessione per questo biennio.

E' consentito il cumulo delle licenze e dei residui di esse solo in caso che il militare non sia stato inviato in licenza o sia stato richiamato da quella che fruiva per accertate ragioni di servizio derivanti da impiego in operazioni di guerra o di grande polizia coloniale.

La licenza s'intenderà concessa, per tutta o parte della sua durata, ai soli effetti amministrativi ove il militare, prima della scadenza di essa, debba rientrare nei quadri metropolitani per particolari esigenze o debba cessare dal servizio per congedamento od altro motivo.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1935 al 31 dicembre 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 58. — MANCINI.

N. 894. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1916. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, a piedi ed a cavallo, delle classi 1907, 1908, 1909, 1910 e 1912 e dei sottufficiali operai di artiglieria delle classi dal 1900 al 1912 incluse:** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 ottobre 1935 - Anno XIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 267, del 16 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere al richiamo di sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali e di artiglieria del Regio esercito per le esigenze di particolari servizi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito in congedo illimitato delle classi 1907, 1908, 1909, 1910 e 1912, appartenenti all'arma dei carabinieri Reali, a piedi ed a cavallo, residenti nel Regno.

Art. 2. — Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i sottufficiali operai d'artiglieria del Regio esercito in congedo illimitato, residenti nel Regno, delle classi dal 1900 al 1912 incluse.

Art. 3. — I militari richiamati a norma dei precedenti articoli, riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 4. — La durata dei richiami sarà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 15 ottobre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 55. — MANCINI.

N. 895. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1917. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa specializzati per il servizio topocartografico militare, delle classi dal 1904 al 1912 incluse.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale n. 267, del 16 novembre 1935 - Anno XIV*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere al richiamo di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito per le esigenze di particolari servizi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, nella misura necessaria per particolari esigenze, i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito in congedo illimitato, residenti nel Regno, specializzati per il servizio topocartografico militare, delle classi dal 1904 al 1912 incluse.

Art. 2. — I militari richiamati a norma del precedente articolo, riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3. — La durata del richiamo sarà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto ha vigore dal 7 febbraio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 54. — MANCINI.

N. 896. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1948. - Revisione dei riformati di alcune classi.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 271, del 21 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di procedere, per speciali esigenze, ad una revisione dei riformati di alcune classi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono chiamati a nuova visita tutti i riformati della leva di terra nati dal 1901 al 1914 compreso.

Sono esclusi da tale nuova visita i riformati nati negli anni predetti che attualmente risiedono all'estero.

Il Ministro per la guerra determina quali dei suddetti riformati debbono essere esclusi dalla nuova visita, in relazione alle infermità ed imperfezioni che ne determinarono la riforma, e stabilisce l'epoca, i limiti di tempo e le norme per l'esecuzione delle visite.

Art. 2. — I riformati di cui al precedente articolo, i quali nella nuova visita risulteranno idonei, saranno arruolati per seguire le sorti della loro classe di nascita.

Essi possono ottenere l'assegnazione alle ferme minori previste dal vigente testo unico delle leggi sul reclutamento.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 366, foglio 110. — MANCINI.

N. 897. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 6 novembre 1935 - Anno XIV.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118, 30 dicembre 1929, n. 2431 e 25 febbraio 1935, n. 345, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale per i collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e varii, occorrenti alle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta, e successive modificazioni;

Vista la designazione del comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cui alla lettera 19 ottobre 1935-XIII, n. 52993;

Decreta:

Il console della M.V.S.N. CIAFFI Paolo è chiamato a far parte della commissione centrale per i collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e varii, occorrenti alle forze armate dello Stato, quale membro effettivo, in sostituzione del console della M.V.S.N. BOLASCO Ernesto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV.
Guerra, registro n. 28, foglio n. 505. — CAVALLARI.

N. 898. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ufficiali dell'arma di fanteria in S. P. E. ammessi al corso per la preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi.** — (Ispettorato della fanteria). — 14 novembre 1935 - Anno XIV.

A seguito della circolare 643 del *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali dell'arma di fanteria in S.P.E. ammessi al corso per la preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi:

Capitano SOAVE Alberto, 91° fanteria.
Tenente GANDOLFO Edgardo, 3° alpini.
» IMARISIO Pietro, 54° fanteria.
Capitano LATINI Renato, 89° id.
Tenente LOCCI Torquato, 44° id.
» GALLO Pierluigi, 2° alpini.
Capitano DELL'AQUILA Luigi, 61° fanteria.
Tenente ORTIS Luigi, 65° id.
» AMADEI Mario, 7° id.
Capitano D'EMILIO Silvio, btg. mitr. Brennero.
» GAMBONE Edoardo, 231° fanteria.
Tenente CICCARONE Gaetano, 79° id.
Capitano BACCHETTI Giuseppe, 26° id.
Tenente GIGLIO Mattia, 12° id.
» DEBIASIO Demetrio, 12° id.
Capitano VENALI Aldo, 35° id.
» DE NICOLA Cesare, 11° id.
Tenente BATTAGLINI Sante, 94° id.
Capitano GATTESCHI Guido, 22° id.
Tenente SPECIALE Guido, 21° id.
Tenente GARGANO Giuseppe, 213° fanteria.
» DI MOLFETTA Alberto, 2° granatieri.
» MASCIO Luigi, 81° fanteria.
» SERRA Marco, centro esp. per fanteria.
Capitano RECCHIA Francesco, 10° fanteria.
» FONTANA Roberto, 96° id.
1° Ten. SILLETTI Giovanni, 95° id.
Capitano IACCARINO Alberto, 31° id.
Tenente VERGARA Luigi, 15° id.
» COTTONE Girolamo, 244° id.
Capitano COPPOLA Pasquale, 56° id.
» ALBAMONTE Costantino, 55° id.
1° Ten. CATALANI Aldo, com. div. fant. del Montenero.
Tenente COPPOLA Goffredo, 6° fanteria.
» MAGGIORDOMO Girlando, 85° id.
S. Ten. GIUDICE Salvatore, 146° id.
Capitano MONACO Paolo, 45° id.
» BOTTALLO Angelo, 240° id.
1° Ten. CRESPO Chiaffredo, 239° id.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **899.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivi di grado dei comandanti designati d armata** (*con una tavola di disegno*). — (Gabinetto). — 20 novembre 1935 - Anno XIV.

I distintivi di grado alle manopole e sulle controspalline dei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata sono modificati come segue:

il tratto di galloncino, cui è sovrapposta la corona reale, è abolito;

al disotto della corona reale, alla distanza di 5 mm., è applicato un piccolo scettro, ricamato in oro, della lunghezza di mm. 40 (disegno annesso).

Rimangono analogamente modificati gli stessi distintivi sulle controspalline metalliche di grande uniforme e sulle spalline dell'uniforme nera da sera e della grande uniforme nera.



Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **900.** — AVANZAMENTO. — **Autorità giudicatrici per l'avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

In relazione al nuovo ordinamento del servizio chimico militare di cui al R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2110, ed in applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 luglio 1934, che approva le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, e successive modificazioni, il Ministro determina:

L'allegato n. 11 alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvate con decreto ministeriale 6 luglio 1934, e successive modificazioni, è aggiornato, come risulta dall'annesso allegato.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 11.

Servizio Chimico Militare

Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali delle varie armi e corpi in servizio presso il Centro chimico militare e stabilimenti dipendenti (1).			
Ufficiali inferiori	1° Capo Sezione (2) 2° Capo Ufficio o capo divisione (2) 3° Direttore del centro chimico	Direttore del servizio chimico	—
Maggiori.....	1° Capo Ufficio o capo divisione (2) 2° Direttore del centro chimico	Direttore del servizio chimico	—
Ten. colonnelli.....	Direttore del centro chimico	Direttore del servizio chimico	Commiss. centrale di avanzamento
Colonnelli	Direttore del servizio chimico	Commiss. centrale di avanzamento	—

(1) Per gli ufficiali delle varie armi e corpi in servizio presso la direzione del servizio chimico militare si applica l'allegato n. 1 nella parte relativa agli ufficiali delle varie armi e corpi in servizio presso il Ministero della Guerra.

(2) Qualora il Capo divisione o capo ufficio o capo sezione non sia ufficiale, il giudizio è espresso solo dal Direttore del Centro Chimico.

Segue: ALLEGATO N. 11

Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali delle varie armi e corpi in servizio presso il Reparto chimico militare.			
Subalterni (1).....	1° Comand. di comp. o capitano da cui dipendono 2° Comand. di batt. od ufficiale superiore da cui dipendono 3° Comand. del reparto	Comandante della divisione (3)	—
Capitani (2).....	1° Comand. di batt. o uffic. sup. da cui dipendono 2° Comand. del reparto	Comandante della divis. (3)	—
Maggiori.....	Comand. del reparto	Comandante della divis. (3)	Comandante del corpo d'armata.
Ten. colonnelli.....	1° Comand. del reparto 2° Comand. della divis. (3).	Comandante del corpo d'armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli.....	Comand. della divisione (3) (4)	Comandante del corpo d'armata	Commissione centrale di avanzamento.

(1) Il ten. aiut. magg. in 2ª è giudicato in 1° grado dal Comand. di btg. e dal Comand. del rep. chimico.
(2) Il capit. aiut. magg. in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante del reparto chimico.
(3) Della giurisdizione ove ha sede il reparto chimico.
(4) Il giudizio di 1° grado è espresso dai Comand. di divisione valendosi anche del rapporto informativo da richiedersi alla Direzione del servizio chimico.

Segue: ALLEGATO N. 11

Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali delle varie armi in servizio presso le compagnie e reparti chimici di corpo d'armata.			
Subalterni.....	1° Comand. di comp. da cui dipendono 2° Comand. del reggimento (1)	Comandante del corpo d'armata (2)	—
Capitani.....	Comand. del reggimento (1)	Comandante del corpo d'armata (2)	—

(1) Presso il quale sono effettivi le compagnie e reparti chimici.
(2) Della giurisdizione ove hanno sede le compagnie e reparti chimici.

N. 901. — AVANZAMENTO. — **Variante alla costituzione della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando di cui al R. decreto 1668 del 30 agosto 1935-XIII.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

Nella composizione della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando, di cui alla circolare n. 800 *giornale militare* corrente anno, il generale di divisione GIUBBILEI Carlo sostituisce, nella funzione di presidente, il generale di divisione GUZZONI Alfredo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 902. — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — **Ufficiali ammessi al corso coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

I seguenti ufficiali sono stati ammessi al corso di cultura coloniale che ha avuto inizio presso l'istituto coloniale fascista di Roma il giorno 18 corrente.

Magg. bers. s.p.e.	MESSINA Vincenzo, 10° regg. bers.
1° Cap. alpini s.p.e.	PAROLA Mario, 9° regg. alpini.
Capit. bers. compl.	SOLDATINI Alfeo, distr mil. Roma II.
Capit. art. compl.	PICCINI Bonaventura, distr. mil. Roma II.
Tenen. amm.ne s.p.e.	MASOERO Piero, 8° regg. art. d'armata.
Tenen. fant. s.p.e.	EBERLIN Donato, 95° regg. fant. « Udine ».
Tenen. art. compl.	SARTTONE Vincenzo, distr. mil. Pisa.
Tenen. fant. compl.	ELEFANTE Augusto, distr. mil. Spoleto.
Sottot. fant. compl.	FANTINI Tito, distr. mil. Siena.
Sottot. art. compl.	RUSSO Roberto, 22 regg. art. « Vespri ».
Sottot. art. compl.	PIAZZA Carlo, 12° regg. art. di C. d'A.
Sottot. fant. compl.	BRANCATI Raffaele, 10° centro automob.
Sottot. fant. compl.	CALINI Luigi, 91° regg. fant. « Basilicata ».
Sottot. cav. compl.	LEONETTI LUPARINI Marcello, distretto mil. Spoleto

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 903. — CONCORSI E GARE. — **Riunione corse di Napoli - 11-22-29 dicembre 1935-XIV.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

Premio ministero della guerra - mercoledì 11 dicembre - (1ª e 2ª circoscrizione) - (siepi militare ascendente) L. 5000 (3200, 700, 450, 150 e L. 500 all'allevatore) date dal ministero della guerra, per cavalli di 3 anni ed oltre nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio. Distanza m. 2800 circa (pista in otto).

Pubblicazione dei pesi lunedì 9 dicembre: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni venerdì 6 dicembre: ore 12.

Premio Tor di Quinto - domenica 22 dicembre - (1ª e 2ª circoscrizione) - (siepi discendente ufficiali in uniforme) L. 5000 (3200, 700, 450, 150 e L. 500 all'allevatore) per cavalli di 3 anni ed oltre nati in Italia. Entrata L. 75, forfait L. 25 se dichiarato venerdì 20 dicembre ore 12. Distanza m. 2800 circa (pista in otto).

Pubblicazione dei pesi venerdì 20 dicembre: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 16 dicembre: ore 12.

Premio Adua - domenica 29 dicembre - (1ª e 2ª circoscrizione) - (siepi ascendente ufficiali in uniforme) - L. 4500 (2900, 650, 400, 100 e L. 450 all'allevatore) per cavalli di 3 anni ed oltre nati in Italia o naturalizzati. Entrata L. 50, forfait L. 25 se dichiarato venerdì 27 dicembre: ore 12. Distanza m. 2800 circa (pista in otto).

Pubblicazione dei pesi venerdì 27 dicembre: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 23 dicembre: ore 12.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 904. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di nuovi tipi di cappotti e pastrani (mod. 34).** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

Sono adottati per il Regio esercito i seguenti nuovi tipi di cappotti e pastrani di panno g. v. mod. 34, di cui ai dispacci circolari n. 19484/204 del 23 novembre 1934 e n. 20539/204 del 14 dicembre 1934:

Cappotto aperto di panno g. v. per armi a piedi (esclusi i granatieri, bersaglieri ciclisti, alpini e artiglieria alpina).

Cappotto aperto di panno g. v. per granatieri.

Pastrano aperto di panno g. v.

Cappotto aperto di panno g. v. per sottufficiali delle armi a piedi (esclusi i granatieri, bersaglieri ciclisti, alpini e artiglieria alpina).

Cappotto aperto di panno g. v. per sottufficiali dei granatieri.

Pastrano aperto di panno g. v. per sottufficiali.

Detti soprabiti saranno assunti in carico ai numeri categorici ed ai prezzi risultanti dai conti di costruzione.

I cappotti e pastrani vecchio modello, di cui ai numeri categorici 831, 832, 833, 834, 852, 853, passano fra gli oggetti di modello abolito, rispettivamente ai numeri categorici 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353.

Detti soprabiti di modello abolito, come indicato coi dispacci circolari 16657/204 del 30 settembre 1934 e 20539/204 del 14 dicembre 1934, saranno usati fino a consumazione, apportandovi però le opportune modificazioni per permetterne l'impiego con le giubbe aperte, senza che il bavero di tali giubbe debordi da quello dei soprabiti.

Le suddette modificazioni consistono nella sostituzione dell'attuale piede del bavero con un altro — da costruirsi — che presenti, rispetto al primo, una maggiore altezza di mm. 15 nella parte posteriore ed una minore altezza di circa mm. 10 nella parte anteriore.

I cappotti per truppa dovranno essere modificati man mano che saranno messi in distribuzione.

Seguono le descrizioni, i conti di costruzione (che sostituiscono quelli inseriti nella raccolta - edizione 1932); e gli specchi delle misure e le dimostrazioni della quantità di stoffa occorrenti per ciascun oggetto, nonchè i conti di modificazione dei soprabiti vecchio modello.

Descrizione del cappotto.

Il cappotto per armi a piedi modello 1934 è confezionato con panno g. v. impermeabilizzato, alto m. 1,30, ad un sol petto, ampio, e viene portato normalmente con risvolti aperti.

La parte anteriore del corpo (avente gli sparati con risvolti aperti) porta sullo sparato sinistro una bottoniera coperta munita di quattro asole. Una quinta asola è ricavata a cm. 2 dalla punta del risvolto.

Sullo sparato destro sono applicati 4 bottoni grandi di frutto g. v. bombè con gambo in corrispondenza delle asole esistenti sulla bottoniera coperta ed uno piccolo sotto il risvolto, per la eventuale chiusura del bavero.

I due sparati anteriori sono muniti di sottopanni, aventi sagoma tale da abbracciare tutta la spalla sino al giro delle ascelle (alla cucitura delle maniche) e terminanti al fondo del cappotto in striscia della larghezza di cm. 7 circa.

I due risvolti sono rinforzati internamente con una striscia di tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso (dalla punta della spalla fino a 4 cm. circa sotto l'ultimo bottone dello sparato destro), trapuntati con punti a mano e muniti di dritto filo per tuta la lunghezza degli sparati ed alla piegatura dei risvolti.

Internamente al fondo della falda sinistra, e precisamente sul sottopanno, è applicato un bottone piccolo in corrispondenza di una linguetta con asola applicata sul sottopanno della parte interna della falda destra.

La parte posteriore è in un sol pezzo a taglio dritto.

Il bavero si compone di un sottobavero e di un sopra bavero.

Il sottobavero è rinforzato con tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso e trapuntato con cuciture a macchina.

Ciascuna manica è fornita di monopola rovesciabile foggiata a punta, fermata alla manica mediante un bottone piccolo di frutto grigio bombè con gambo e corrispondente asola esistente sulla cucitura laterale delle manopole, e bottone a pressione in corrispondenza della punta.

Sulle spalle, nell'attaccatura delle maniche, sono applicate due controspalline rinforzate internamente con tela dura candida e munite alle estremità libere di un'asola e bottone piccolo di frutto grigio bombè con gambo applicato sulla parte posteriore del corpo.

Il cappotto è munito di 4 tasche di cui due al petto con asola e bottone e due alle falde con alette. Le suddette quattro tasche sono rinforzate internamente, in corrispondenza delle parti terminali delle rispettive aperture, con pelle conciata al cromo tinta in grigio verde.

Per il passaggio del cinturino sono praticate — verso la parte inferiore delle apertute delle tasche del petto — due feritoie della lunghezza di cm. 6 rinforzate internamente, in corrispondenza delle parti terminali con pezzi sagomati di pelle conciata al cromo, tinta in grigio-verde.

Il busto, le maniche, le tasche e la bottoniera coperta, sono foderate con tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.

I cappotti sono di sette taglie.

Conto di costruzione del cappotto aperto di panno grigio-verde per armi a piedi mod. 1934

(Esclusi i granatieri, bersaglieri ciclisti, alpini ed artiglieria alpina) - numero categorico 982.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	2, 19	30, 00	65, 700
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2, 58	1, 60	4, 128
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	0, 017	5, 95	0, 101
Tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso alta m. 0,53	»	0, 55	3, 50	1, 925
Bottoni grandi di frutto g. v. bombè con gambo . . .	n.	4 —	2, 80 %	0, 112
Bottoni piccoli di frutto g. v. bombè con gambo . . .	»	11 —	2, 10 %	0, 231
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	12, 250
			Prezzo di costo . . . L.	84, 447
			Prezzo di conteggio . . . »	84, 60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3 di nastro di cotone grigio-verde alto da mm. 10 a 15 per i dritti fili delle parti anteriori; n. 6 rinforzi della sagoma di angolo retto e n. 4 rinforzi a triangolo di pelle conciata al cromo grigio-verde per le tasche e per le spaccature per il passaggio del cinturino, 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei cappotti di panno grigio-verde da armi a piedi - Mod. 1934.

(Esclusi granatieri, bersaglieri, alpini ed artiglieria alpina).

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno g. v. impermeabilizzato, alto m. 1,30		Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	
		Quantità		Quantità	
		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
3ª	5	2, 41	12, 05	2, 78	13, 90
4ª	10	2, 32	23, 20	2, 68	26, 80
5ª	40	2, 20	88, 00	2, 60	104, 00
6ª	40	2, 14	85, 60	2, 54	101, 60
7ª	5	2, 08	10, 40	2, 48	12, 40
Totali ...	100		219, 25		258, 70
		Medie: m. ...	2, 19		2, 58

Conto di costruzione del cappotto di panno grigio-verde per granatieri - mod. 1934

(Numero categorico 983).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30	»	2, 51	30, 00	75, 300
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2, 89	1, 60	4, 624
Tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso alta m. 0,53	»	0, 58	3, 50	2, 030
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	0, 017	5, 95	0, 101
Bottoni grandi di frutto g. v. bombè con gambo . . .	n.	4 —	2, 80 %	0, 112
Bottoni piccoli di frutto g. v. bombè con gambo . . .	»	11 —	2, 10 %	0, 231
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	12, 250
			Prezzo di costo . . . L.	94, 648
			Prezzo di conteggio . . . »	94, 80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3 di nastro di cotone grigio-verde alto da mm. 10 a mm. 15 per i dritti fili delle parti anteriori; n. 6 rinforzi della sagoma di angolo retto e n. 4 rinforzi a triangolo di pelle conciata al cromo grigio-verde per le tasche e per le spaccature per il passaggio del cinturino, due bottoni a pressione di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei cappotti di panno grigio-verde da granatieri - mod. 1934.

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno g. v. impermeabilizzato, alto m. 1,30		Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,62	
		Quantità		Quantità	
		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	20	2, 62	52, 40	3, 00	60, 00
2ª	60	2, 52	151, 20	2, 90	174, 00
3ª	20	2, 41	48, 20	2, 78	55, 60
Totali ...	100		251, 80		289, 60
		Media m. ...	2, 51		2, 89

Specchio delle misure dei cappotti di panno grigio-verde da armi a piedi - Mod. 1934

TAGLIE	LUNGHEZZE					METÀ LARGHEZZE								ALTEZZE						
						parte posteriore				parte anteriore				maniche		manopole		bavero		
	parte posteriore dell'attaccatura del bavero al fondo	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	delle maniche parte esterna	del bavero alla piegatura	delle alette delle tasche	alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco passando sotto le ascelle	alla taglia	al fondo	superiormente ed al gomito	al polso	alla punta	di sotto	sul davanti	sul dietro	Delle alette delle tasche
a	1150	1210	670	480	200	230	240	250	280	295	430	475	580	235	170	130	85	80	110	80
a	1120	1180	655	480	200	225	235	245	275	290	420	465	570	230	170	130	85			
a	1090	1150	640	470	200	220	230	240	270	285	410	455	560	225	165	130	85			
a	1060	1120	625	460	200	215	225	235	265	280	400	445	550	220	165	125	80	80	110	80
a	1030	1090	610	450	200	210	220	230	260	275	390	435	540	215	165	125	80			
a	1000	1060	595	440	200	205	215	225	255	270	380	425	530	210	160	125	80			
a	970	1030	580	440	200	200	210	220	250	265	370	415	520	205	155	120	75	80	110	80

Descrizione del pastrano.

Il pastrano per armi a cavallo modello 1934 è confezionato con panno g. v. impermeabilizzato, alto m. 1,30, ad un sol petto, ampio, ed a lunghe falde, e viene normalmente indossato con risvolti aperti.

La parte anteriore del corpo (avente gli sparati con risvolti aperti) presenta sullo sparato sinistro una finta bottoniera munita di 4 asole equidistanti fra loro; la prima in corrispondenza della piegatura del risvolto, l'ultima in corrispondenza della taglia.

Sullo sparato destro sono applicati 4 bottoni grandi di frutto grigio bombè con gambo in corrispondenza delle suddette asole.

I due sparati anteriori sono provvisti ciascuno di un sottopanno avente sagoma tale da abbracciare tutta la spalla fino al giro delle ascelle (alla cucitura della manica) terminando al fondo in striscia della larghezza di cm. 7 circa. Sono anche rinforzati internamente con tela di canapa per sacchetti da arnesi fuori uso fino a due centimetri sotto l'ultima asola o bottone.

Il sottopanno dello sparato sinistro è foderato e rinforzato internamente per tutta la lunghezza della bottoniera, con tela di cotone tinta in grigio per fodere, ed è assicurato al davanti con una cucitura a macchina che dista circa 75 mm. dall'estremità del davanti stesso.

I due risvolti sono trapuntati con punti a mano e muniti di dritto filo per tutta la lunghezza degli sparati ed alla piegatura dei risvolti.

Il sottobarevo è rinforzato con tela di canapa per sacchetti da arnesi fuori uso, è trapuntato con cuciture a macchina.

La parte posteriore del corpo è composta di due pezzi uniti ad una estremità agli sparati anteriori ed al centro fra di loro fino all'altezza della martingala.

Dalla martingala al fondo del pastrano è ricavato un lungo sparato, al cui lato destro, per tutta la sua lunghezza, è applicato un riporto di panno g. v. avente due asole. Sul lato sinistro e per tutta la lunghezza dello sparato è cucito internamente un riporto di panno g. v. munito di due bottoni piccoli di frutto grigio bombè con gambo in corrispondenza delle asole suddette.

Superiormente nella parte centrale interna del pastrano, per un tratto di circa 12 centimetri a partire dall'attaccatura del bavero, è praticata una cucitura (terminante a triangolo) che prende la fodera ed il panno, e dalla quale ha origine il piegone esterno ricavato dalla stessa ampiezza del modello della parte anteriore.

Nella parte posteriore del corpo — all'altezza della taglia — sono applicate due martingale di panno; quella di destra è munita di due bottoni grandi di frutto grigio bombè con gambo e quella di sinistra di due asole. Esse sono rinforzate internamente con tela di cotone tinta in grigio per fodere.

Sulle spalle, all'attaccatura delle maniche, sono applicate due controspalline fornite all'estremità libera di un'asola, in corrispondenza della quale è applicato — nella parte anteriore del corpo — un bottone piccolo di frutto grigio bombè con gambo.

Le maniche sono fornite di manopole foggiate a punta, libere, per modo che possano rovesciarsi per riparare la mano. Quando sono rialzate vengono fermate alle maniche mediante un bottone piccolo di frutto grigio bombè con gambo, applicato in corrispondenza della cucitura esterna delle maniche, e di un bottone a pressione di metallo verniciato nero, applicato in corrispondenza della punta della manopola.

Il pastrano è munito di 4 tasche, di cui due al petto con asola e bottone, e due alle falde con alette. Sono rinforzate internamente, in corrispondenza delle parti terminali delle rispettive aperture, con pelle conciata al cromo g. v.

Sulla parte anteriore sinistra del corpo è ricavata un'apertura verticale che serve per il passaggio della sciabola, e rinforzata internamente da sottopanno e da due rinforzi di pelle conciata al cromo g. v., di sagoma ovale.

I pastrani sono di 5 taglie.

Il corpo del pastrano (limitatamente al busto), le maniche e le tasche sono foderate internamente con tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.

Conto di costruzione del pastrano aperto di panno grigio-verde da truppa modello 1934

(Numero categorico 984).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	3, 60	30, 00	108, 000
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	3, 24	1, 60	5, 184
Tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso alta m. 0,53	«	0, 60	3, 50	2, 100
Bottoni grandi di frutto grigio bombè con gambo, al %.	n.	6	2, 80	0, 168
Bottoni piccoli di frutto grigio bombè con gambo al %.	»	12	2, 10	0, 252
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	13, 500
			Prezzo di costo . . . L.	129, 204
			Prezzo di conteggio . . . »	129, 40

(1) Nella fornitura sono compresi: m 3,20 di nastro di cotone g. v. alto da mm. 10 a 15 per i dritti fili delle parti anterori; n. 8 rinforzi di pelle conciata al cromo g. v. dei quali 2 di sagoma ovale per la spaccatura laterale, e 6 della sagoma ad angolo retto per le tasche; 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pastrani di panno grigio-verde da truppa modello 1934.

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno g. v. impermeabilizzato, alto m. 1,30 — Quantità		Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità	
		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	8	4, 01	32, 08	3, 50	28 —
2ª	20	3, 83	76, 60	3, 38	67, 60
3ª	36	3, 63	130, 68	3, 26	117, 36
4ª	24	3, 44	82, 56	3, 12	74, 88
5ª	12	3, 25	39, 00	3, 02	36, 24
Totali . . .	100		360, 92		324, 08
		Medie m. . . .	3, 60		3, 24

Specchio delle misure del pastrano aperto di panno grigio-verde da truppa - Mod. 1934

TAGLIE	LUNGHEZZE								METÀ LARGHEZZE											ALTEZZE					
									parte posteriore				parte anteriore				maniche			bavero		manopole			
										piegone aperto															
	Parte posteriore dall'attaccatura del bavero al fondo	dello sparato	della martingala al centro	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	delle alette delle tasche	dello spacco laterale	delle maniche	del bavero alla piegatura	alle spalle	al torace	alla taglia sotto la martingala	al fondo	al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco passando sotto le ascelle	alla taglia sotto la martingala	al fondo	superiormente	al gomito	al polso	sul davanti	sul dietro	alla punta	di sotto	delle alette delle tasche	della martingala
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1300	760	260	138	210	180	660	480	240	320	420	890	330	460	555	1000	240	250	190	90	110	140	100	85	70
2ª	1250	730	250	133	210	180	640	470	230	310	405	880	320	445	540	980	230	240	185						
3ª	1200	700	240	128	210	180	620	470	220	300	395	870	310	430	525	960	220	230	180	90	110	140	100	85	70
4ª	1150	670	230	123	210	180	600	460	215	290	380	860	305	420	515	940	215	225	175						
5ª	1100	640	220	118	210	180	580	450	210	280	370	840	300	410	505	920	210	220	170	90	110	140	100	85	70

Conto di costruzione del cappotto aperto di panno grigio-verde per sottufficiali delle armi a piedi (Esclusi i granatieri, bersaglieri ciclisti, alpini ed artiglieria alpina) - Modello 1934.

(Categorico 985).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60.	m.	1, 96	44, 00	86, 240
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2, 63	1, 60	4, 208
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	0, 017	5, 95	0, 101
Tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso alta m. 0,53	»	0, 60	3, 50	2, 100
Bottoni grandi di frutto g. v. bombè con gambo . . .	n.	4	2, 80 %	0, 112
Bottoni piccoli di frutto g. v. bombè con gambo . . .	»	11	2, 10 %	0, 231
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	18, 500
			Prezzo di costo . . . L.	111, 492
			Prezzo di conteggio . . . »	111, 60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3 di nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori; n. 6 rinforzi di pelle conciata al cromo grigio-verde (della sagoma di angolo retto) per le tasche, e 4 della sagoma triangolare per lo spacco per il passaggio del ciutarino, e due ovali per la spaccatura per il passaggio della sciabola, due bottoni a pressione di metallo verniciato nero, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli, ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione del cappotto aperto di panno grigio-verde per sottufficiali dei granatieri Modello 1934.

(Categorico 986).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60.	m.	2, 15	44, 00	94, 600
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	2, 94	1, 60	4, 704
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20	»	0, 017	5, 95	0, 101
Tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso alta m. 0,53	»	0, 65	3, 50	2, 275
Bottoni grandi di frutto g. v. bombè con gambo . . .	n.	4 —	2, 80 %	0, 112
Bottoni piccoli di frutto g. v. bombè con gambo . . .	»	11 —	2, 10 %	0, 231
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	18, 500
			Prezzo di costo . . . L.	120, 523
			Prezzo di conteggio . . . »	120, 60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3 di nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori; n. 6 rinforzi di pelle conciata al cromo grigio-verde (della sagoma di angolo retto) per le tasche, e 2 ovali per la spaccatura per il passaggio della sciabola, 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione del pastrano aperto di panno grigio-verde per sottufficiali - Modello 1934
(Categorico 987).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	3, 22	44, 00	141, 680
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	3, 28	1, 60	5, 248
Tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso alta m. 0,53	»	0, 65	3, 50	2, 275
Bottoni grandi di frutto g. v. bombè con gambo	n.	6 —	2, 80 %	0, 168
Bottoni piccoli di frutto g. v. bombè con gambo	»	12 —	2, 10 %	0, 252
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	20, 050
			Prezzo di costo L.	169, 623
			Prezzo di conteggio »	169, 800

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3,20 di nastro di cotone alto da mm. 10 a 15 per i dritti fili delle parti anteriori; n. 8 rinforzi di pelle conciata al cromo grigio-verde, dei quali 2 di sagoma ovale per la spaccatura per il passaggio della sciabola, e n. 6 della sagoma di angolo retto per le tasche, 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e le asole e il refe di cotone per le cuciture interne.

Conto di modificazione al bavero del pastrano di panno grigio-verde da armi a cavallo

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	0, 05	30, 00	1, 500
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	0, 09	1, 16	0, 144
Mano d'opera compreso il refe di cotone per le cuciture	lire	—	—	0, 800
			Prezzo di costo L.	2, 444
			Prezzo di conteggio »	2, 45

Conto di modificazione al bavero del cappotto di panno grigio-verde per armi a piedi modello 1929

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	0, 04	30, 00	1, 200
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62.	»	0, 04	1, 60	0, 064
Mano d'opera compreso il refe di cotone per le cuciture	lire	—	—	0, 800
			Prezzo di costo L.	2, 064
			Prezzo di conteggio »	2, 10

Conto di modificazione al bavero del pastrano di panno grigio-verde per sottufficiali per armi a cavallo

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Import
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60.	m.	0, 045	44, 00	1, 98
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.	»	0, 05	1, 60	0, 08
Mano d'opera compreso il refe di cotone nero per le cuciture	lire	—	—	1 —
Prezzo di costo . . . L.				3, 06
Prezzo di conteggio . . . »				3, 20

Conto di modificazione al bavero del cappotto di panno grigio-verde per sottufficiali armi a piedi - Modello 1929

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60.	m.	0, 037	44, 00	1, 628
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62.	»	0, 04	1, 60	0, 064
Mano d'opera compreso il refe di cotone nero per le cuciture	lire	—	—	1 —
Prezzo di costo . . . L.				2, 692
Prezzo di conteggio . . . »				2, 80

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **905.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni al conto di costruzione del telo da tenda mimetico mod. 29.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

Il compenso per mano d'opera per la confezione del telo da tenda mimetico (modello 29), di cui al conto di costruzione inserito a pagina 29 della raccolta edizione 1932, viene modificato da L. 8,70 a L. 6. Conseguentemente il prezzo di costo verrà a risultare di L. 52,787 ed il prezzo di conteggio di L. 52,90.

Analogamente il prezzo di carico dello stesso telo mimetico (numero categorico 135 del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici - categoria 1ª - edizione 1932) viene ridotto da L. 55,60 a L. 52,90.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **906.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **14° corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito.** — (Segreteria militare). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

1. Il 1° febbraio 1936 avrà inizio il 14° corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni in S.P.E. di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

2. Il corso sarà svolto a Cerveteri, avrà la durata di circa 5 mesi e comprenderà istruzioni sull'osservazione aerea, su argomenti di arte militare terrestre e di tiro di artiglieria, sui mezzi aerei, con applicazioni pratiche di volo.

3. Ultimato il corso, gli ufficiali giudicati idonei conseguiranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano, con diritto a fregiarsi dell'apposito distintivo, e saranno inviati a prestar servizio da osservatore alle squadriglie per il R. esercito fino al termine delle esercitazioni di campagna con le truppe; dopo di che rientreranno ai reggimenti di provenienza.

Gli ufficiali giudicati non idonei rientreranno senz'altro ai reggimenti di provenienza, non appena pronunciato il giudizio di non idoneità.

4. Ultimato il servizio di squadriglia di cui al precedente n. 3, gli ufficiali osservatori saranno presi in esame, nei riguardi del vantaggio di carriera di cui al secondo capoverso dell'art. 39 della circolare 510 del *giornale militare* 1934.

5. — Possono concorrere all'ammissione al corso i tenenti che al 1° gennaio 1936 non superino il 32° anno di età ed abbiano non meno di 3 anni di effettivo servizio come ufficiali nei reggimenti della propria arma, dei quali almeno 2 in una compagnia o reparto corrispondente delle altre armi.

6. Le domande di ammissione dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6 e indirizzate al ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), a cui dovranno pervenire non oltre il 5 gennaio 1936-XIV.

I comandi di corpo debbono unire alla domanda una copia delle note caratteristiche dell'anno in corso e un breve rapporto dal quale risulti, con giudizio esplicito, se l'ufficiale è distinto per intelligenza e per qualità militari.

Le autorità gerarchiche nel trasmettere le domande esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

7. Questo ministero si riserva di comunicare ai comandi di corpo d'armata i nomi degli ufficiali da inviare alla visita psicofisiologica, nonchè la data e l'istituto medico legale dove la visita stessa sarà passata.

8. Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al corso è di 35.

9. Le proposte di esonero e di rinvio ai corpi di provenienza degli ufficiali allievi osservatori saranno trasmesse a questo ministero (Direzione generale personale ufficiali): dal ministero della R. aeronautica, per il periodo passato a Cerveteri; dai comandi di corpo d'armata dai quali le squadriglie dipendono, per il periodo di servizio presso le squadriglie.

10. Gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli ordinari assegni ed indennità (escluse quelle aeronautiche e di missione) sia durante il corso, sia, dopo il conseguimento del brevetto di osservatore, durante i periodi di servizio in squadriglia.

11. — Agli ufficiali verranno corrisposte a carico della R. aeronautica le seguenti indennità:

a) durante il corso:

l'indennità per voli isolati prevista dall'art. 12 del regolamento sulle indennità aeronautiche (ediz. 1934);

le indennità di corso di cui all'art. 21 del predetto regolamento;

gli assegni vitto;

b) dopo il conseguimento del brevetto, durante i periodi di servizio in squadriglia:

l'indennità di volo di L. 900 mensili;

gli assegni vitto;

le indennità di missione secondo le disposizioni vigenti per la R. aeronautica;

c) eventualmente le altre indennità aeronautiche previste per il personale aeronavigante della R. aeronautica.

12. Durante il corso gli ufficiali conserveranno i cavalli che già posseggono, lasciandoli però presso i corpi cui gli ufficiali stessi appartengono; non potranno farsi seguire da attendenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 907. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmaci ti) e del corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

A partire dal 1° febbraio 1936 i corsi dei corpi sanitario e veterinario si svolgeranno con le norme seguenti, da considerarsi di massima:

Specie e durata dei corsi.

1. Presso la scuola di applicazione di sanità militare, in Firenze, avranno luogo i seguenti corsi:

a) corso per allievi ufficiali medici di complemento. Il numero dei posti per tali allievi è di 520;

b) corso per allievi ufficiali chimici-farmacisti di complemento. Il numero dei posti per detti allievi è di 80.

2. Presso la scuola di applicazione di cavalleria, in Pinerolo, avrà luogo il corso per allievi ufficiali di complemento del corpo veterinario.

3. Ciascun corso avrà la durata di cinque mesi, e, quindi, terminerà alla data del 30 giugno.

4. Presso il reggimento d'artiglieria di divisione di fanteria, a Firenze, sarà svolto un corso di equitazione, al quale dovranno prendere parte gli aspiranti allievi ufficiali medici, che abbiano i requisiti fisici per le armi a cavallo.

5. Ai corsi suddetti potranno essere ammessi gli aspiranti di cui al n. 3 dell'allegato manifesto, che risultino in possesso di tutti i prescritti requisiti.

Per gli aspiranti stessi è sufficiente che la statura sia quella minima prescritta per la idoneità al servizio militare in genere.

Gli aspiranti, che eventualmente rivestano un grado, dovranno rinunciarvi all'atto dell'ammissione.

6. Gli aspiranti al corso per allievi ufficiali medici di complemento debbono essere muniti della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Gli aspiranti al corso per allievi ufficiali chimici-farmacisti di complemento debbono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in chimica e farmacia;
b) laurea in chimica e diploma in farmacia;
c) laurea in farmacia;
d) diploma in farmacia;

nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Infine, gli aspiranti al corso per allievi ufficiali veterinari di complemento devono essere muniti della laurea in zooiatria e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Possono, tuttavia, essere ammessi ai corsi di cui ai comma precedenti anche gli aspiranti, muniti di uno dei sopra elencati titoli di studio, i quali non abbiano sostenuto, o non abbiano superato, l'esame di abilitazione professionale. Questi ultimi, però (tranne gli aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario di complemento), dovranno produrre un certificato, dal quale risultino i voti riportati negli esami universitari.

7. Le domande per frequentare i corsi, redatte in carta da bollo da lire 4, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze, dagli aspiranti allievi ufficiali del corpo sanitario, e al comando del corpo d'armata di Torino, dagli aspiranti allievi ufficiali del corpo veterinario, e presentate ai comandi dei corpi, dai militari alle armi, e ai comandi dei distretti di residenza, o di leva, dai militari in congedo, nonchè dai rivedibili e riformati di cui al n. 3 del manifesto, *non più tardi del 20 dicembre.*

Alle domande stesse, oltre il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio professionale di cui al precedente n. 6, dovranno unirsi i consueti documenti, e cioè:

a) certificato penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente manifesto, rilasciato dalla procura del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante e legalizzato dal procuratore del Re presso il tribunale, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

b) estratto dell'atto di nascita — che, secondo è prescritto dal R. decreto n. 1107, del 25 agosto 1932, deve intendersi il riassunto dell'atto originale di nascita — legalizzato dal presidente del tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal podestà (o dall'autorità all'uopo delegata) del comune in cui l'aspirante ha risieduto negli ultimi 12 mesi, anche essa in data non anteriore di 3 mesi a quella del presente manifesto. Tale documento deve essere vistato, per conferma, dal prefetto.

I candidati residenti all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, dal quale risulti la condotta morale politica da essi tenuta all'estero, nonchè dei loro congiunti, se anche questi abbiano risieduto o risiedano all'estero;

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza dell'aspirante (o dalla persona all'uopo delegata), oppure dall'autorità diplomatica o consolare, se l'aspirante sia residente all'estero.

Anche questo certificato deve essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente manifesto e non può essere sostituito con altri ritenuti analoghi (atto notorio, ecc.).

Esso dovrà essere vidimato dal prefetto, se sia rilasciato dal podestà; dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale, o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

e) foglio di congedo illimitato, per i militari che si trovano in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre la dichiarazione di riforma, o di rivedibilità.

Saranno anche accettate le domande di quelli che alla data suddetta del 20 dicembre p. v. non si trovino ancora in possesso del titolo di studio, ma che facciano riserva di produrre detti titoli non più tardi del 1° febbraio 1936.

A tali aspiranti il comando del corpo d'armata di Firenze o di Torino farà pervenire d'urgenza un certificato, in carta libera, da cui risulti la loro ammissione condizionata al corso allievi ufficiali.

Il citato documento, esibito dagli interessati alla segreteria della rispettiva università, servirà a dar loro la precedenza negli esami, in modo che per la prescritta data possano presentarsi alle armi.

8. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti, o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandanti di corpo (o di distretto) inviteranno i candidati a presentarlo, od a regolarizzarlo, entro il 15° giorno da quello ultimo fissato per l'accettazione delle domande.

9. Ricevute le domande, di cui al precedente n. 7, i comandanti di corpo, o di distretto, le trasmetteranno d'urgenza, a seconda dei casi, al comando del corpo d'armata di Firenze, o a quello di Torino, e, nello stesso tempo, richiederanno al competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale modello 44 (già 42) e all'arma dei CC. RR. le informazioni riservate, da rimettersi, appena pervenute — e, comunque, possibilmente, non oltre il 10 gennaio 1936 — ai suddetti corpi d'armata.

A tale data, se ancora esisteranno presso i comandi di corpo, o di distretto, domande incomplete, esse dovranno, ciò nullameno, essere trasmesse ai comandi dei suddetti corpi d'armata, perchè possano averne norma per conoscere in tempo il numero degli ammittenti nella dipendente scuola. Ma non potranno, questi ultimi comandi, far luogo, in alcun caso, ad ammissioni con riserva.

I ripetuti comandi di corpo d'armata, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, ammetteranno gli aspiranti giudicati idonei e segnaleranno al ministero, esprimendo

il loro motivato parere circa la loro ammissibilità o meno ai corsi, quegli aspiranti che dalla dichiarazione del casellario giudiziale o dalle informazioni riservate non risultino in possesso dei requisiti voluti per rivestire il grado di ufficiale.

Dovranno essere revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani che, essendo stati ammessi con la riserva di cui al n. 7 — terz'ultimo comma — della presente circolare, non presentino, entro il 1° febbraio, il prescritto titolo di studio.

I giovani ammessi ai corsi saranno tempestivamente informati dai rispettivi comandi di distretto, o di corpo, della avvenuta loro ammissione ed invitati a presentarsi alle rispettive scuole nel termine di tempo che per ciascuno di essi verrà fissato.

10. I militari attualmente alle armi, i quali presentino domanda di ammissione ai detti corsi, ove ne abbiano i requisiti, saranno subito inviati in congedo provvisorio, fino alla data di inizio dei corsi stessi, da parte dei corpi rispettivi.

11. I laureati in medicina e chirurgia, in chimica e farmacia, oppure laureati o diplomati solo in farmacia, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, avranno la precedenza nell'assegnazione al corso rispettivo.

Ai posti rimasti disponibili saranno assegnati gli aspiranti sprovvisti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Questi ultimi saranno ammessi ai corsi, fino alla concorrenza massima dei posti disponibili, nell'ordine in cui verranno a risultare secondo la media dei voti riportati negli esami universitari.

Il comando del corpo d'armata di Firenze ha facoltà di aumentare l'aliquota degli allievi ufficiali medici di complemento ammittendi per quel numero di posti, che venga a risultare disponibile su quello complessivo di 600 (520 per gli allievi ufficiali medici e 80 per gli allievi ufficiali chimici-farmacisti), per deficienza di aspiranti allievi ufficiali chimici-farmacisti, ma non viceversa.

12. La presentazione degli ammessi ai corsi allievi ufficiali medici di complemento alla scuola di applicazione di Firenze avverrà (allo scopo di facilitare il loro inquadramento presso la scuola stessa) in quattro scaglioni, a cominciare dal giorno fissato per l'inizio dei corsi, con l'intervallo di un giorno tra uno scaglione e l'altro.

Il primo scaglione comprenderà gli aspiranti dei distretti militari del I, II e III corpo d'armata; il secondo scaglione, quelli dei distretti del IV, V, VI e XI corpo d'armata; il terzo, quelli dei distretti del VII e VIII corpo d'armata e del corpo d'armata della Sardegna; il quarto, quelli dei distretti del IX e X corpo d'armata e del comando del corpo d'armata della Sicilia.

Per la presentazione i comandi di corpo e di distretto prenderanno accordi con la direzione della scuola predetta.

L'invio in licenza in attesa della nomina ad aspirante ufficiale di complemento dovrà, però, essere effettuato sotto un'unica data, indipendentemente da quella di presentazione al corso.

Svolgimento dei corsi.

13. Durante i corsi saranno impartiti agli allievi l'insegnamento tecnico-professionale corrispondente alla rispettiva specialità e la istruzione militare.

14. I giovani, all'atto dell'ammissione ai corsi, saranno qualificati aspiranti allievi ufficiali di complemento, e cioè semplici soldati.

Ad essi sarà attribuito lo speciale galloncino già destinato agli allievi ufficiali di complemento.

Quegli aspiranti allievi ufficiali, che si distinguano dagli altri per autorevolezza, ascendente e coltura militare e professionale, saranno nominati aspiranti allievi scelti dopo un mese di servizio ed aspiranti allievi capi scelti al compimento del secondo mese.

Alla fine del 3° mese di servizio, essi saranno promossi allievi ufficiali di complemento, se ne siano riconosciuti idonei.

La qualifica di allievo ufficiale di complemento è, a tutti gli effetti, equiparata al grado di caporale.

Quegli aspiranti allievi ufficiali, che si distinguano dagli altri per autorevolezza, ascendente e coltura militare e professionale, alla fine del 3° mese di servizio saranno no-

minati direttamente allievi « scelti », con equiparazione al grado di caporale maggiore ai soli effetti disciplinari.

Le nomine dovranno essere effettuate nella proporzione massima di uno scelto ogni 15 allievi

Coloro che non siano riconosciuti idonei quali allievi ufficiali di complemento saranno inviati a completare i loro obblighi di servizio con le norme all'uopo fissate al 2° comma del successivo n. 15.

Assenze.

15. Gli aspiranti e gli allievi ufficiali, che rimangano assenti dalle scuole per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza, o per qualsiasi altro motivo, per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni, e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno senz'altro ammessi a sostenerli.

Qualora l'assenza superi la durata di 30 giorni, essi dovranno cessare dalla qualità rivestita ed essere avviati alla compagnia di sanità, cui fornisce reclute il rispettivo distretto di leva, per ultimarvi i loro obblighi di servizio, se allievi del corpo sanitario, e, se allievi del corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria cui fornisce reclute il rispettivo distretto di leva, per rimanervi comandati all'infermeria cavalli.

Essi, se non siano già allievi ufficiali, potranno conseguire subito il grado di caporale, qualora siano giudicati idonei a tale grado da parte delle autorità competenti della rispettiva scuola (vedi tabella *A* annessa alla circolare n. 589 *giornale militare* 1934).

Gli aspiranti e gli allievi, però, che abbiano dovuto interrompere i corsi indetti con la presente circolare per motivi di salute, od altri motivi pure di forza maggiore, potranno chiedere ai competenti comandi di corpo d'armata di essere lasciati in congedo provvisorio per poter ripetere i corsi nell'anno successivo, sempre che — s'intende — non abbiano già superato il 26° anno di età.

16. Entro venti giorni dalla costituzione dei corsi, i comandi delle scuole di applicazione di sanità militare e di cavalleria trasmetteranno direttamente al ministero (direzione generale personale ufficiali) un elenco nominativo modello 48 (già 51-*B*) degli ammessi ai corsi, con la indicazione esatta del preciso titolo di studio esibito da ciascun ammesso, specificando, anche, se sia stato, o meno, prodotto il diploma di abilitazione professionale.

Esami ad aspirante ufficiale di complemento.

17. Alla fine dei corsi, gli allievi saranno sottoposti agli esami per l'accertamento dell'idoneità al grado di aspirante ufficiale di complemento.

Potranno essere dichiarati idonei coloro che nella classificazione finale (media del punto di merito generale degli esami e del punto di classificazione interna) riportino una votazione di almeno 18/30, purchè negli esami teorici raggiungano, anche mediante compensazione, la media di 18/30, sempre che la votazione riportata in ciascuna materia non sia inferiore ai 12/30.

Gli idonei muniti di diploma di abilitazione all'esercizio professionale saranno inviati in licenza illimitata senza assegni, non computabile nella ferma, in attesa della nomina ad aspirante ufficiale di complemento e della chiamata per prestare servizio.

Gli idonei, invece, non muniti di tale diploma, saranno inviati in congedo illimitato provvisorio, con l'avvertenza che la loro nomina al grado di aspirante ufficiale di complemento nella rispettiva specialità sarà subordinata al conseguimento del diploma stesso nella sessione di esami immediatamente successiva al termine dei relativi corsi.

Frattanto, dovrà essere inscritta la seguente variazione nella loro matricola:

« Lasciato in congedo illimitato provvisorio, in attesa del conseguimento dell'idoneità all'esercizio professionale ».

La direzione della scuola di applicazione di sanità militare ed il comando della scuola di applicazione di cavalleria trasmetteranno a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei muniti di diploma di abilitazione professionale, con la indicazione della classifica ottenuta e della destinazione preferita. Una copia di tali elenchi, per gli allievi del corpo sanitario, sarà trasmessa allo stesso mini-

stero (direzione generale di sanità militare), e un'altra per gli allievi del corpo veterinario, pure a questo ministero (servizio ippico e veterinario - ufficio del capo del servizio veterinario).

Gli idonei inviati in congedo illimitato provvisorio, perchè non ancora in possesso del diploma di abilitazione professionale, saranno segnalati, in elenchi a parte, al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali - direzione generale di sanità militare - servizio ippico e veterinario), come pure ai comandi dei distretti, ai quali gli interessati appartengono.

I menzionati comandi di distretto dovranno, poi, a suo tempo, accertarsi se gli allievi suddetti abbiano effettivamente superato, nel termine prescritto, l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, trasmettendo, in caso affermativo, i relativi diplomi a questo ministero (direzione generale personale ufficiali), e, in caso negativo, provvedendo al loro richiamo alle armi col grado di sergente e alla conseguente assegnazione a tenore del secondo comma del precedente n. 15, come pure a darne comunicazione al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

18. Gli allievi, che saranno stati meglio classificati nel corso di equitazione, di cui al n. 4, saranno, all'atto della nomina ad aspiranti ufficiali di complemento, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

19. Gli allievi che non conseguano l'idoneità in più di due materie, o che non abbiano la possibilità di fruire della compensazione, o che non superino gli esami di riparazione, saranno inviati, col grado di caporale, a completare i rispettivi obblighi di servizio con le norme all'uopo fissate al 2° comma del precedente n. 15.

Quelli che siano giudicati idonei al grado di sergente verranno inviati a completare i rispettivi obblighi di servizio con tale grado.

20. Gli allievi riprovati definitivamente, ascritti a ferma minima od a ferma minore di 3° grado, che a suo tempo assunsero obblighi superiori alla durata della rispettiva ferma per poter essere ammessi ai corsi, alla fine di questi seguiranno le sorti dei militari della loro classe nelle identiche condizioni di ferma, se nel frattempo questi siano stati inviati in congedo. Diversamente, saranno inviati a prestar servizio ad un corpo a tenore del precedente n. 15, 2° comma.

Invece gli allievi, pure riprovati definitivamente, che a suo tempo ottennero l'ammissione ai corsi in quanto si riconobbe cessata nei loro riguardi la causa che aveva data luogo alla loro riforma, verranno senz'altro inviati in congedo alla fine dei corsi.

La riprovazione definitiva agli esami comporta senz'altro per tutti gli allievi la cessazione della qualità rivestita.

21. Nella matricola dei riprovati definitivamente agli esami per la nomina ad aspirante ufficiale dovrà essere inscritta la seguente variazione:

« Assegnato al . . . . . per completarvi i suoi obblighi di servizio militare col grado di caporale — o sergente — (per quelli che li hanno ancora da compiere), siccome riprovato negli esami per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento, lì . . . . . oppure: « inviato in congedo, siccome riprovato negli esami per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento » (con l'aggiunta, se del caso, « dichiarato idoneo al grado di sergente ») ».

Promozione a sottotenente di complemento.

22. Gli aspiranti ufficiali di complemento, trascorsi tre mesi di servizio con tale grado, dovranno dai comandanti di corpo od enti corrispondenti essere presi in esame per il giudizio di idoneità al grado di sottotenente.

Le relative proposte d'avanzamento dovranno essere trasmesse al Ministero (direzione generale personale ufficiali — divisione 3ª — U.N. —) entro il termine massimo di 10 giorni.

Il grado di sottotenente sarà conferito con decreto Reale.

L'anzianità nel grado di sottotenente decorrerà dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno compiuto i tre mesi di servzio col grado di aspirante ufficiale.

I non idonei al grado di sottotenente di complemento saranno trasferiti ad altro corpo, per compiervi, col grado di aspirante, i rispettivi obblighi di ferma.

Esami di riparazione.

23. Gli allievi che non possano essere promossi per compensazione, o che, comunque, siano stati riprovati in non più di due materie di esame per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento, saranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione, che avranno luogo nella seconda quindicina del mese di ottobre.

Detti allievi saranno inviati, al termine dei corsi, in licenza illimitata senza assegni, non computabile nella ferma, con l'obbligo di ripresentarsi alle rispettive scuole nell'epoca dianzi indicata.

Quelli di essi che conseguiranno l'idoneità presteranno il servizio da aspirante ufficiale di complemento a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno sostenuto gli esami di riparazione.

24. Per gli allievi che non superino gli esami di riparazione, i comandi delle scuole provvederanno analogamente a quanto è stabilito ai precedenti numeri 19, 20 e 21 per i riprovati in più di due materie negli esami di 1ª sessione.

25. Gli aspiranti e gli allievi ufficiali, i quali per motivi di forza maggiore non abbiano sostenuto o non abbiano potuto completare gli esami alla fine dei corsi, saranno ammessi, a cura dei Comandi delle rispettive Scuole, a sostenere gli esami stessi nella 1ª quindicina del mese di ottobre, insieme coi riprovati della 1ª sessione. Per essi gli esami di riparazione avranno luogo nella prima quindicina di gennaio dell'anno successivo.

Disposizioni varie.

26. Durante la licenza di fine corso, nell'attesa della nomina ad aspirante ufficiale di complemento, gli allievi continueranno ad essere considerati effettivi alle scuole.

Nel periodo di tempo compreso tra la nomina suddetta e l'inizio del servizio gli aspiranti ufficiali di complemento saranno considerati effettivi all'ente al quale verranno assegnati all'atto della nomina.

27. — Per essere nominati sottotenenti di complemento, gli allievi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929, quale è stato modificato dal R. decreto-legge n. 36, del 28 gennaio 1935 (circolare n. 91 *giornale militare* 1935).

28. Rispetto agli obblighi di servizio, sono da distinguere:

a) gli aspiranti con ferma ordinaria, oppure assegnati a ferma minore di 1° grado, od ascritti a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita non inferiore ai 9 mesi, i quali hanno, anzitutto, l'obbligo di seguire i corsi per tutta la loro durata.

Inoltre, quelli con ferma ordinaria hanno l'obbligo di prestare servizio, per i primi tre mesi, col grado di aspirante ufficiale, e, ulteriormente, col grado di sottotenente, fino al compimento della ferma di 18 mesi.

Per chi abbia in precedenza compiuto tale ferma il servizio da ufficiale non potrà, ad ogni modo, essere inferiore a 4 mesi, e cioè tre da aspirante ufficiale ed uno da sottotenente.

In caso, gli interessati dovranno rilasciare un'esplicita dichiarazione scritta, con cui s'impegnino ad assolvere tali obblighi.

I militari assegnati a ferma minore di 1° grado (12 mesi), come pure quelli ascritti a ferma riducibile (o ai quali ne sia stato riconosciuto il titolo) la cui durata sia stata stabilita superiore ai 9 mesi, completeranno i loro obblighi di servizio, fino alla durata della rispettiva ferma, col grado di aspirante ufficiale per i primi tre mesi e poi con quello di sottotenente.

I militari appartenenti a classi anteriori a quella del 1914, ascritti a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita in 9 mesi, sono tenuti a prestare servizio per l'intera

durata dei corsi, come pure per i 4 mesi successivi, di cui i primi tre col grado di aspirante ufficiale ed il 4° mese col grado di sottotenente.

b) aspiranti assegnati a ferma minore di 2° e 3° grado, od a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita inferiore ai 9 mesi, od a ferma minima. Questi non sono tenuti a seguire i corsi del corpo sanitario e del corpo veterinario, ma, se lo chiedano, vi saranno ammessi solo se rilascino esplicita dichiarazione scritta, con cui si obblighino a frequentare per intero uno di detti corsi (in relazione al titolo di studio posseduto), come pure a prestare un ulteriore periodo di servizio della durata di 4 mesi, di cui 3 col grado di aspirante ufficiale e 1 col grado di sottotenente.

29. I comandi di corpo cureranno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti, affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto, a loro volta, cureranno senza indugio la pubblicazione del manifesto (che sarà stampato a cura del ministero e spedito in congruo numero di esemplari a ciascun comando di distretto) e ne daranno comunicazione ai giornali locali ed alle università del Regno.

Per tutto quanto non è indicato nella presente circolare devono applicarsi le disposizioni relative ai corsi allievi ufficiali di complemento normali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.

1. Il 1° febbraio 1936 saranno iniziati, presso la scuola di applicazione di sanità militare, in Firenze, appositi corsi allievi ufficiali medici di complemento ed allievi ufficiali chimici-farmacisti di complemento.

Alla stessa data del 1° febbraio 1936 sarà iniziato altro corso presso la scuola di applicazione di cavalleria, in Pinerolo, per allievi ufficiali veterinari di complemento.

2. Gli aspiranti al corso per allievi ufficiali medici debbono essere muniti della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Gli aspiranti al corso per allievi ufficiali chimici-farmacisti debbono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in chimica e farmacia;
b) laurea in chimica e diploma in farmacia;
c) laurea in farmacia;
d) diploma in farmacia;

nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Infine gli aspiranti allievi ufficiali veterinari debbono essere muniti della laurea in zooiatria e del diploma di abilitazione all'ercizio professionale.

Possono, tuttavia, essere ammessi ai corsi di cui ai comma precedenti anche gli aspiranti muniti di uno dei sopraelencati titoli di studio, i quali non abbiano sostenuto o non abbiano superato l'esame di abilitazione professionale. Questi ultimi, però, (tranne gli aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario di complemento) per avere la preferenza nell'assegnazione, dovranno produrre un certificato, dal quale risultino i voti riportati negli esami universitari.

3. Ai detti corsi potranno essere ammessi i giovani, che, essendo in possesso degli altri requisiti voluti, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) militari in congedo, che non abbiano ancora soddisfatto agli ordinari obblighi di leva, per essere stati ammessi a ritardo del servizio, come studenti universitari, o per altra causa.

Questi sono tenuti, non solo a seguire i corsi per tutta la loro durata, ma anche a prestare servizio, per i primi tre mesi, col grado di aspirante ufficiale, ed ulteriormente, col grado di sottotenente, fino al compimento della ferma di 18 mesi.

b) militari attualmente in servizio alle armi.

Per quelli che abbiano compiuto o compiano durante il corso gli obblighi di servizio loro spettanti il servizio da ufficiale non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 4 mesi, di cui tre col grado di aspirante ufficiale ed uno col grado di sottotenente. In caso, gli interessati dovranno rilasciare una esplicita dichiarazione scritta, con cui s'impegnino ad assolvere tali obblighi;

c) militari assegnati a ferma minore di primo grado (12 mesi) e militari assegnati a ferma riducibile (o ai quali ne sia stato riconosciuto il titolo) la cui durata sia stata stabilita superiore ai 9 mesi.

Essi, a seguito del corso, completeranno i loro obblighi di servizio, fino alla durata della rispettiva ferma, col grado di aspirante ufficiale per i primi tre mesi e poi col grado di sottotenente;

d) militari appartenenti a classi anteriori al 1914, ascritti a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita in 9 mesi. Sono tenuti a prestare servizio per l'intera durata dei corsi, come pure per i quattro mesi successivi, di cui i primi tre col grado di aspirante ufficiale ed il quarto col grado di sottotenente;

e) aspiranti assegnati a ferma minore di 2° e 3° grado, od a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita inferiore ai 9 mesi, od a ferma minima, purchè non compiano il 39° anno di età alla data d'inizio dei corsi. Non sono tenuti a seguire i corsi banditi col presente manifesto, ma, ove lo chiedano, vi saranno ammessi soltanto se rilascino esplicita dichiarazione scritta, con cui si obblighino a frequentare per intero uno di detti corsi (in relazione al titolo di studio posseduto), come pure a prestare un ulteriore periodo di servizio della durata di 4 mesi, di cui tre col grado di aspirante ufficiale ed uno col grado di sottotenete.

f) militari stati riformati presso i consigli di leva od in seguito a rassegna che non compiano il 39° anno di età alla data d'inizio dei corsi. Purchè dalla visita collegiale, cui saranno sottoposti, risulti che sia cessata la causa che motivò la riforma, saranno ammessi ai corsi, a condizione che rilascino esplicita dichiarazione scritta, con cui assumano gli obblighi di servizio di cui alla precedente lett. *e*);

g) militari dichiarati limitatamente idonei, appartengano o no a contingenti chiamati alle armi, che non compiano il 39° anno d'età alla data d'inizio dei corsi. Purchè dalla visita medica collegiale, cui verranno sottoposti, risultino pienamente idonei, saranno ammessi ai corsi a condizione che rilascino esplicita dichiarazione scritta, con cui assumano gli obblighi di servizio di cui alla citata lett. *e*).

4. Coloro che eventualmente rivestano un grado dovranno rinunziarvi all'atto dell'ammissione ai corsi.

5. Le domande per frequentare i detti corsi, da compilarsi su carta da bollo da L. 4, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti ai corsi del corpo sanitario, e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti ai corsi del corpo veterinario.

Esse dovranno essere presentate al distretto di leva, o di residenza, dai militari in congedo, nonchè dai riformati e rivedibili, e al comando del rispettivo corpo, dai militari alle armi.

Alle domande stesse, oltre il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, dovranno unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente manifesto, rilasciato dalla procura del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante e legalizzato dal procuratore del Re presso il tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

b) estratto dell'atto di nascita — che, secondo è prescitto dal R. decreto n. 1101, del 25 agosto 1932, deve intendersi il riassunto dell'atto originale di nascita — legalizzato dal presidente del tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal Podestà (o dall'autorità all'uopo delegata) del comune in cui l'aspirante ha risieduto negli ultimi 12 mesi, anch'essa di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente manifesto. Tale documento deve essere vistato, per conferma, dal prefetto.

I candidati residenti all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, dal quale risulti la condotta morale e politica da essi

tenuta all'estero, nonchè dei loro congiunti, se anche questi abbiano risieduto o risiedano all'estero.

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza dell'aspirante (o dalla persona all'uopo delegata), oppure dalla autorità diplomatica o consolare, se l'aspirante sia residente all'estero.

Anche questo certificato deve essere di data non anteriore di 3 mesi da quella del presente manifesto e non può essere sostituito con altri ritenuti analoghi (atto notorio, ecc.).

Esso dovrà essere vidimato dal prefetto, se sia rilasciato dal podestà; dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale, o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

e) foglio di congedo illimitato, per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre la dichiarazione di riforma, o di rivedibilità.

6. I militari attualmente alle armi, i quali presentino domanda di ammissione, ove ne abbiano i requisiti, saranno subito inviati in congedo illimitato provvisorio, fino alla data dell'inizio dei corsi, da parte dei corpi rispettivi.

7. Le domande, di cui al precedente n. 5, dovranno essere presentate non oltre il 20 dicembre 1935.

Coloro che alla data stessa non abbiano ancora conseguito la laurea, o il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, potranno essere ammessi ugualmente ai corsi, con riserva di produrre i detti titoli di studio. Però la laurea e, per i diplomati in farmacia, il relativo diploma, dovranno essere prodotti non più tardi del 1º febbraio 1936.

Saranno revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani, che nel termine suindicato non presentino gli ora detti titoli di studio.

A tutti gli aspiranti compresi nel secondo comma del presente numero il comando del corpo d'armata di Firenze, o di Torino, farà pervenire d'urgenza un certificato, in carta libera da cui risulti la loro ammissione condizionata al corso allievi ufficiali. Tale documento, presentato dagli interessati alla segreteria della rispettiva università, servirà a dar loro la precedenza negli esami, in modo che per la prescritta data possano presentarsi alle armi.

8. I corsi avranno la durata di 5 mesi. Alla fine dei corsi stessi, gli allievi dichiarati idonei negli esami ad aspirante ufficiale di complemento, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno inviati in licenza illimitata senza assegni, non computabile nella ferma, nell'attesa della nomina a tale grado e della chiamata, per prestare servizio in un corpo.

Gli idonei, invece, non muniti di tale diploma, saranno inviati in congedo illimitato provvisorio, con l'avvertenza che la nomina al grado di aspirante ufficiale di complemento nelle rispettive specialità sarà subordinata al conseguimento del diploma stesso nella sessione di esame immediatamente successiva al termine dei relativi corsi.

Coloro che non conseguano nel termine suddetto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale saranno richiamati alle armi ed assegnati — col grado di sergente — ad una compagnia di sanità, o ad un reggimento di cavalleria, analogamente a quanto è disposto al 1º comma del seguente n. 10.

9. Gli allievi, che non possano essere promossi per compensazione, o che, comunque siano stati riprovati in non più di due materie d'esame per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento, saranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione, che avranno luogo nella seconda quindicina del mese di ottobre.

Detti allievi saranno inviati, al termine dei corsi, in congedo illimitato provvisorio, coll'obbligo di ripresentarsi alle rispettive scuole nell'epoca dianzi indicata.

Quelli di essi, che conseguiranno l'idoneità, presteranno il servizio da ufficiale di complemento a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno sostenuto gli esami di riparazione.

Gli allievi, i quali per motivi di forza maggiore non abbiano sostenuto o non abbiano potuto completare gli esami alla fine dei corsi, ove non ostino altri motivi, saranno ammessi, a cura dei comandi delle relative scuole, a sostenere gli esami stessi nelle prima quindicina del mese di ottobre, insieme con i riprovati della prima sessione. Per essi gli esami di riparazione avranno luogo nella prima quindicina di gennaio dell'anno successivo, ed, in quanto ne saranno giudicati idonei, presteranno il servizio da ufficiale di complemento a partire dal 1º febbraio successivo.

10. Gli allievi che non conseguano l'idoneità in più di due materie, o che non abbiano la possibilità di fruire della compensazione, o che non superino gli esami di riparazione, cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali e saranno inviati, col grado di caporale, a completare i rispettivi obblighi di servizio alla compagnia di sanità cui fornisce reclute il rispettivo distretto di leva, se provenienti dal corpo sanitario, e, se provenienti dal corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria cui fornisce reclute il proprio distretto per rimanervi comandati all'infermeria cavalli.

Coloro che siano giudicati idonei al grado di sergente saranno invitati a completare il servizio con tale grado.

Gli allievi riprovati definitivamente, ascritti a ferma minima od a ferma minore di terzo grado, che a suo tempo assunsero obblighi superiori alla durata della rispettiva ferma per poter essere ammessi ai corsi, alla fine di questi seguiranno le sorti dei militari della loro classe nelle identiche condizioni di ferma, se nel frattempo questi siano stati inviati in congedo. Diversamente, saranno invitati a prestar servizio ad un corpo a tenore del 1° comma del presente numero.

Invece gli allievi, pure riprovati definitivamente, che a suo tempo ottennero l'ammissione ai corsi in quanto si riconobbe cessata nei loro riguardi la causa che aveva dato luogo alla loro riforma, verranno senz'altro inviati in congedo alla fine dei corsi.

La riprovazione definitiva agli esami comporta senz'altro per tutti gli allievi la cessazione della qualità rivestita.

11. Gli aspiranti e gli allievi ufficiali, che abbiano dovuto interrompere i corsi per motivi di salute o per altri pure di forza maggiore, potranno chiedere ai competenti comandi di corpo d'armata di essere lasciati in congedo illimitato provvisorio, per poter ripetere i corsi dell'anno successivo, sempre che, — s'intende — non abbiano superato il 26° anno.

12. Per maggiori particolari gli interessati potranno consultare, presso i rispettivi distretti, la circolare del giornale militare relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e di quello veterinario banditi quest' anno, come pure la circolare n. 603 del giornale militare 1935 sui corsi normali per armi combattenti.

Roma, lì 27 novembre 1935 - Anno XIV.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 908. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Norme da osservarsi per il rifornimento dei cuscinetti di rotolamento e sfere della società Chiumino Siccardi e C. di Torino, per l'esercizio finanziario 1935-36.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 27 nobembre 1935 - Anno XIV).

E' stato stipulato, a decorrere dal 10 ottobre 1935 e per la durata dell'esercizio finanziario 1935-36, il contratto con la Società anonima Chiumino Siccardi e C. di Torino, per la fornitura — in quantità indeterminata — ai corpi ed enti del R. esercito, di cuscinetti di rotolamento e sfere.

Modalità di prelevamento.

Valgono le norme di cui alla circolare 624 del *giornale militare* 1935.

Le richieste saranno rivolte ai depositi costituiti dalla ditta (risultanti dall'allegato n. 1 alla presente) e su ciascuna di esse dovranno essere citati i dati in appresso, da rilevarsi dal listino della ditta:

per ogni qualità di cuscinetto: tipo dell'autoveicolo, numero distintivo e relativa nomenclatura;

per le sfere: le dimensioni.

Termini di tempo per la consegna — Penalità per ritardata consegna.

I materiali dovranno essere consegnati, presso ciascun deposito della ditta, possibilmente all'atto della presentazione della richiesta di prelevamento o al più tardi entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

Contravvenendo ai termini di tempo sopra stabiliti, senza che la provvista sia stata in tutto o in parte eseguita, la ditta contraente incorrerà nelle penalità stabilite nell'articolo 4 dei capitolati generali d'oneri.

Collaudo e rifiuto dei materiali.

In linea di massima gli enti limiteranno il controllo dei materiali al solo esame dell'aspetto esterno; pertanto accerteranno se i cuscinetti forniti hanno le superfici esterne e quelle di rotolamento liscie, senza ruggine ed altri difetti visibili ad occhio nudo, e se

le sfere abbiano le superfici di rotolamento liscie e lucidate, senza traccie di operazioni precedenti la finitura e senza screpolature.

L'esame potrà anche essere esteso al 100 % della fornitura.

Per gli eventuali rifiuti valgono le norme di cui alla circolare 624 del *giornale militare* corrente anno.

Prezzi.

I prezzi unitari dei cuscinetti di rotolamento e sfere sono quelli specificati nel listino della ditta per gli enti militari, edizione 1934, con l'aumento del 3% (tre per cento).

Pagamento fatture.

Valgono le norme di cui alla circolare 624 del *giornale militare* corrente anno, con l'avvertenza, che:

a) gli assegni di conto corrente postale dovranno essere tratti a favore della ditta sull'ufficio postale di Torino;

b) gli ordinativi di pagamento dovranno essere tratti sulla sezione di R. tesoreria provinciale di Torino a favore della ditta, con quietanza del signor CHIUMINO cav. Giuseppe fu Domenico, nella sua qualità di amministratore unico della società.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N° 1.

Elenco dei depositi costituiti della ditta Chiumino Siccardi e C. presso i quali possono essere effettuati i prelevamenti.

I	Corpo d'Armata	Soc. an. Chiumino Siccardi & C. - Via Caprera, 39, Torino.
II	» »	Soc. P. Valpreda di Ferraris - Via Vocchieri, 9, Alessandria
III	» »	Soc. an. Chiumino Siccardi & C. - Via Principe Umberto, 17, Milano.
IV	» »	Soc. an. Mario Sansoè - Piazza Dodiciville, Bolzano.
V	» »	Conti Corsini & Zanon - Via Francesco Crispi, 3, Trieste.
VI	» »	Soc. an. Chiumino Siccardi & C. - Via S. Felice, 22, (già Via A. Saffi), Bologna.
VII	» »	Soc. an. Francini - Piazza Duomo, 12, Firenze.
VIII	» »	R. Zuccheri & C. - Via S. Spaventa, 20, Roma.
IX	» »	Michele Caroli - Via Andrea da Bari, 74, Bari.
X	» »	Duilio Mori - Piazza Vittoria, 7, Napoli.
XI	» »	Soc. autoindustriale friulana - Via F. Crispi, 7, Udine.
XII	» »	S.A.L.A. - Via Emerico Amari, 117, Palermo.
XIII	» »	Casa dell'auto - Viale A. Diaz, 1, Cagliari.

Deposito non previsto dal contratto:
Soc. an. Mario Sansoè - Corso Vittorio Emanuele - Portoni Bra - Verona.

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei cuscinetti che la ditta deve far trovare presso i depositi delle sedi dei comandi di Corpo d'Armata e dei comandi militari delle Isole.

DIMENSIONI	QUANTITÀ	DIMENSIONI	QUANTITÀ
40 × 90 × 23	N. 10	35 × 80 × 21	» 10
20 × 52 × 15	» 10	45 × 100 × 25	» 10
15 × 42 × 13	» 10	55 × 140 × 33	» 6
50 × 110 × 27	» 10	60 × 130 × 31	» 6

Segue ALLEGATO N. 2.

DIMENSIONI	QUANTITÀ	DIMENSIONI	QUANTITÀ
80 × 140 × 26	N. 6	40 × 110 × 27	N. 4
35 × 72 × 17	» 6	25 × 52 × 18	» 4
70 × 125 × 24	» 6	80 × 140 × 33	» 4
65 × 140 × 33	» 6	12 × 37 × 12	» 4
17 × 62 × 17	» 6	25 × 52 × 15	» 4
25 × 80 × 21	» 6	17 × 40 × 12	» 5
30 × 72 × 19	» 6	15 × 35 × 11	» 5
70 × 150 × 35	» 4	85×5 108/112×17	» 2
30 × 72 × 26	» 4	35/37 × 62 × 21	» 2
30 × 62 × 16	» 4	30 × 60 × 5	» 2
40 × 90 × 33	» 4	16.5 × 30 × 4	» 2
50 × 90 × 20	» 4		

N. **909.** — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazioni di prezzo della petrolina per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

In data 5 novembre c. a. la tassa di vendita sulla petrolina è stata aumentata di L. 65 al quintale.

In relazione a detto aumento il prezzo della petrolina, a partire dalla data anzidetta, verrà fatturato dall'AGIP a L. 210,50 (duecentodieci e centesimi cinquanta) per quintale netto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **910.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

Nella prossima stagione invernale, presso lo stabilimento balneo-termale di Ischia, saranno effettuati due turni di cure:

1° turno: dal 1° febbraio al 15 febbraio;
2° turno: dal 20 febbraio al 6 marzo.

Le visite d'ammissione avranno luogo dal 20 dicembre c. a. al 10 gennaio 1936 presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte (mod. 2100 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla circolare 122 *giornale militare* c. a.

Essendo la disponibilità dei posti assai limitata nei turni di cure invernali, le commissioni mediche inoltreranno proposte solo per coloro che abbiano reale ed urgente bisogno di cure balneo-termali, rimandando le altre ai turni della stagione estivo-autunnale.

Il ministero si riserva di stabilire un terzo turno di cura per la prossima stagione invernale, qualora se ne ravvisi la necessità.

Le proposte stesse, insieme con i relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse al direttore di sanità del corpo di armata competente, il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 35 delle « Norme per il servizio balneare militare, ediz. 1928 », le trasmetterà volta per volta a questo ministero - direzione generale di sanità militare - *non più tardi del 15 gennaio p. v.*

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi, ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni e norme amministrative riportate nella surricordata circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **911.** — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per allievi sottufficiali motoristi-automobilisti.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

1. — Col 1° febbraio 1936 avrà inizio, presso il 6° centro automobilistico di Bologna, un corso della durata di 6 mesi, per 80 allievi sottufficiali motoristi - automobilisti, da impiegare presso i centri automobilistici, le unità carriste, e presso i reparti motorizzati delle truppe coloniali.

2. — Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso il centro predetto il programma degli allievi automobilisti in genere e quello di cui al n. 4 della circolare 559 del *giornale militare* 1934.

3. — Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nei battaglioni di camicie nere permanenti della Libia ed esclusi quelli arruolatisi per conseguire la nomina a sergente, in base alla circolare n. 581 del *giornale militare* dell'anno 1935;

b) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data dell'inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

c) i rivedibili e riformati pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, sempre quando non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio del corso;

d) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1915 dispensati dal compiere la ferma di leva o non ancora chiamati alle armi, siccome assegnati alla ferma di 3 mesi (ferma minima o ferma minore di 3° grado) o siccome assegnati ai soli servizi sedentari, purchè, in questo caso, abbiano riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. Anche costoro non dovranno avere altrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio del corso;

e) gli arruolati della classe 1915.

4. — Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione al corso allievi sottufficiali saranno considerati come rinunciatari alle ferme minori cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

I militari alle armi dovranno, inoltre, rinunciare al grado di cui siano eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi come *soldati*.

I provenienti dai battaglioni CC. NN. permanenti della Libia, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno cessare di far parte dei battaglioni.

5. — Gli aspiranti al corso allievi sottufficiali, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno assumere la forma di *due anni*.

6. — Gli aspiranti al corso in parola, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio negli automobilisti, devono comprovare di avere compiuto con profitto gli studi delle prime cinque classi elementari, non trascurando, però, di produrre quei maggiori titoli di studio, di cui siano in possesso.

7. — Le domande di ammissione al corso, indirizzate al comando del corpo d'armata di Bologna, e redatte su carta bollata da L. 4, dovranno essere presentate al più presto possibile, **e, in ogni modo, non oltre il 15 dicembre 1935** ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti non si trovino alle armi, ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

8. — I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale, pure di data non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studio;

e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

I documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore.

Per i militari in congedo illimitato di cui alla lettera *d*) del precedente n. 3:

a) foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe del 1915 non ancora chiamati alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale ed il certificato di studi.

L'attestazione di buona condotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

Tutti gli aspiranti dovranno presentare, a corredo delle loro domande, documenti, o certificati da cui risulti che essi siano provetti aggiustatori, meccanici, motoristi, o motoristi magnetisti, o tornitori motoristi, o meccanici radiatoristi, o che abbiano una generica, ma adeguata pratica della manutenzione e riparazione degli autoveicoli.

9. — Tutti gli aspiranti, debbono, inoltre, esplicitamente dichiarare nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, gli allievi sottufficiali saranno fatti cessare senz'altro da tale qualità e coloro che abbiano nel frattempo conseguito grado militare saranno considerati come non promossi.

10. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione, i comandi di corpo di cui al precedente n. 7 si accerteranno *sollecitamente* se gli aspiranti posseggano i requisiti morali e l'istruzione all'uopo voluti e sottoporranno gli aspiranti stessi a rigorosa visita sanitaria, per stabilire se essi siano in possesso della idoneità fisica per lo speciale servizio cui dovranno essere adibiti.

11. — I comandi di distretto richiederanno alla Regia Procura del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 44 (già 42), per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, od esclusione dall'avanzamento, a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento. I comandi in parola dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti in questione le norme del § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento che riguardano gli allievi ufficiali di complemento. Le autorità tenute a fornire tali informazioni, vi provvederanno con la massima sollecitudine.

Dopo esauriti i cennati accertamenti, i comandi suddetti trasmetteranno senza indugio le domande e tutti i documenti presentati dagli aspiranti al comando del corpo d'armata di Bologna, il quale, entro il 15 gennaio 1936 comunicherà il numero degli aspiranti, suddivisi per corpo d'armata di provenienza, al ministero (ispettorato generale leva sottufficiali e truppa e ispettorato del materiale automobilistico).

12. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, accertata la regolarità delle domande e dei documenti, inviterà gli aspiranti giudicati ammissibili al corso a presentarsi, il giorno 25 gennaio 1936, presso l'officina automobilistica del centro automobilistico del rispettivo corpo d'armata, per sostenervi un primo esperimento teorico-pratico, diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale degli aspiranti stessi, in relazione allo speciale servizio, cui dovranno essere adibiti.

Tale esperimento verrà fatto secondo le norme che saranno comunicate direttamente ai centri automobilistici dal ministero (ispettorato del materiale automobilistico).

Quelli che risulteranno non idonei saranno senz'altro rimandati, mentre gli idonei verranno avviati immediatamente all'officina automobilistica del Regio esercito di Bologna per l'esperimento definitivo.

13. — Durante l'esperimento, presso i centri automobilistici e l'officina automobilistica di cui al precedente n. 12, agli aspiranti sarà fornito gratuitamente l'alloggio in caserma e il rancio di truppa.

14. — Gli aspiranti dovranno recarsi al centro automobilisico per sostenervi il primo esperimento teorico-pratico, ed eventualmente fare ritorno in residenza, se giudicati non idonei, a loro spese fruendo per il viaggio in ferrovia della tariffa ridotta del 70 %.

A tale scopo ritireranno gli appositi scontrini presso l'autorità militare del luogo di residenza o viciniore esibendo l'ordine di presentazione del comando del corpo d'armata di Bologna.

Gli aspiranti giudicati ammissibili al corso, dopo il suddetto primo esperimento, nel viaggio per recarsi a Bologna, per mettersi a disposizione di quel centro automobilistico ed, eventualmente, per far ritorno in residenza, quando in seguito all'esperimento in parola, non venissero definitivamente ammessi al corso, avranno diritto, giusta il disposto della lettera *p*) del § 10 del vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie dello Stato (circolare n. 370 del *giornale militare* del 1928), al viaggio in ferrovia a tariffa ridotta del 70% e la spesa relativa sarà sostenuta dai rispettivi centri automobilistici.

15. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, in base ai risultati dell'esperimento definitivo, e tenuto conto dei titoli professionali e certificati di lavoro presentati dagli aspiranti, formerà una graduatoria di merito degli aspiranti stessi.

I primi 80 aspiranti classificati in graduatoria, dovranno essere subito incorporati nel centro automobilistico di Bologna, per frequentarvi il corso di cui alla presente circolare. I rimanenti aspiranti invece saranno senz'altro licenziati.

16. — Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, *non si consentono ammissioni tardive* nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

17. — **Gli allievi sottufficiali motoristi-automobilisti** saranno assegnati effettivi al centro automobilistico di Bologna.

18. — **Nell'ultima decade del mese di aprile** avranno luogo gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di caporale.

Gli allievi, che abbiano dimostrato operosità e buona condotta e che negli esami suddetti abbiano riportato non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni militari e non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni professionali, verranno dichiarati idonei a proseguire il corso e saranno nominati *caporali automobilisti* con decorrenza dal giorno in cui compiranno tre mesi di servizio dalla data d'inizio del corso.

I non idonei, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno assegnati ad un centro automobilistico reclutato dal loro distretto di leva e potranno chiedere al ministero (ispettorato generale leva sottufficiali e truppa) — con apposita domanda da inoltrare per via gerarchica — di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti.

19. — Nell'ultima decade del mese di giugno 1936 avranno luogo gli esami d'idoneità a caporale maggiore.

Gli allievi, che in tale esame avranno riportato una votazione non inferiore a quella indicata al precedente n. 18, saranno nominati *caporali maggiori*, con decorrenza dal 1° luglio 1936.

Per gli allievi risultati non idonei negli esami a caporale maggiore saranno applicate le norme di cui all'ultimo comma del precedente n. 18.

20. — Il 15 luglio 1936 avranno inizio gli esami di idoneità per il conseguimento del grado di sergente e col 31 detto mese il corso verrà sciolto.

Gli idonei verranno segnalati al ministero (ispettorato generale leva sottufficiali e truppa ed ispettorato del materiale automobilistico), per l'assegnazione ai centri automobilistici, alle unità carriste, e ai reparti motorizzati delle truppe coloniali, quali caporali maggiori allievi sottufficiali motoristi e saranno promossi sergenti motoristi-automobilisti al compimento del 10° mese di servizio dalla data d'inizio del corso, salvo che non abbiano demeritato.

I giudicati non idonei cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali.

21. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1930, nonchè in base allo speciale programma d'istruzione professionale, di cui al n. 4 della circolare 559 *giornale militare* 1934.

Le promozioni a caporale, caporale maggiore e sergente avranno luogo con le norme di cui alla circolare n. 589 del *giornale militare* 1934.

22. — Gli allievi che, per qualsiasi motivo, comprese la licenza di convalescenza, resteranno assenti dal servizio per 20 o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui al n. 18.

Dei suddetti allievi, quelli che dovessero però rimanere assenti dal servizio per 20 o più giorni consecutivi, per infermità riconosciute contratte in servizio e per cause di servizio, possono essere ammessi a continuare il corso in parola purchè per intelligenza, capacità e buona volontà, essi diano affidamento di potere ultimare il corso con esito favorevole. Le relative proposte dovranno pervenire al comando del corpo di armata di Bologna, che deciderà caso per caso.

23. — Per l'avanzamento al grado di maresciallo, i sottufficiali motoristi-automobilisti seguiranno la sorte dei sottufficiali di fanteria e potranno concorrere alla nomina a capi meccanici automobilisti e successivamente alla nomina a capi officina automobilisti, con le norme di cui alla circolare n. 559 del *giornale militare* del 1934.

24. — In base all'art. 10 delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente, che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno 12 mesi di servizio con tale grado, acquista diritto ad un premio di L. 1000. Al termine della rafferma di un anno, la quale decorre dalla data del compimento di detti obblighi di servizio, il sergente acquista diritto ad un altro premio di L. 1000.

Giusta l'art. 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1286 (circolare 592 *giornale militare* 1935), i sergenti maggiori che, al compimento della rafferma di due anni, cessano dal servizio, acquistano diritto ad un premio di L. 2000, e a quelli che sono ammessi alla carriera continuativa viene, invece, corrisposto un premio di L. 500.

I suddetti premi sono soggetti alla doppia riduzione del 12 per cento stabilita dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

25. — Agli allievi sottufficiali ed ai sottufficiali motoristi automibilisti, ai capi meccanici ed ai capi officina automobilisti, oltre gli assegni del rispettivo grado ed i premi di cui al precedente n. 24, verranno corrisposti i compensi orari ed i premi di operosità e rendimento con le norme e nella misura stabilite dal ministero per dette categorie di personale operaio.

26. — Come distintivo gli allievi sottufficiali motoristi-automobilisti dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico che, lungo il bordo esterno, deve arrivare fino alla cucitura della spalla.

27. — All'atto del congedamento, con le norme che saranno in seguito emanate, ai sottufficiali motoristi-automobilisti, che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico professionale.

28. — *I comandi di distretto provvederanno a comunicare ai giornali locali le disposizioni di cui alla presente circolare, affinchè sia dato ad esse la maggiore pubblicità.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta ufficiale » dal 1° al 31 ottobre 1935-XIV.

PROVINCIE	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data della legge o R. D.	Numero della Gazzetta Ufficiale
Salerno	La grafia della denominazione del comune di San Severino Rota è rettificata in « Sanseverino Rota ».	R. D. n. 1770 12 sett. 1935	241
Trieste	Il comune di Postumia Grotte è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Caccia in « Villa Caccia ».	R. D. n. 1780 19 sett. 1935	242

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(8103750) Roma, 1935-XIV - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 7205)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª 1935 - ANNO XIV 5 DICEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 5 DICEMBRE-1935 XIV

Encomio solenne al soldato d'artiglieria ROSSANO Lorenzo del 26° battaglione complementi della divisione « Assietta » (alla memoria):

« Per soccorrere due compagni pericolanti, si lanciava nel mare, che improvvisamente era ingrossato, rimanendo vittima del proprio altruismo.

Nobile esempio di alto spirito cameratesco e di sprezzo del pericolo ».

Derna, 10 ottobre 1935 - Anno XIII

Enconio solenne al soldato d'artiglieria RIZZO Vitantonio del 26° battaglione complementi della divisione « Assietta » (alla memoria):

« Per soccorrere due compagni pericolanti, si lanciava nel mare, che improvvisamente era ingrossato, rimanendo vittima del proprio altruismo.

Nobile esempio di alto spirito cameratesco e di sprezzo del pericolo ».

Derna, 10 ottobre 1935 - Anno XIII

Encomio solenne al soldato d'artiglieria TARANTINO Lazzaro del 26° battaglione complementi della divisione « Assietta » (alla memoria):

« Per soccorrere due compagni pericolanti, si lanciava nel mare, che improvvisamente era ingrossato, rimanendo vittima del proprio altruismo.

Nobile esempio di alto spirito cameratesco e di sprezzo del pericolo ».

Derna, 10 ottobre 1935 - Anno XIII

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 3131

N. **912 – 25 settembre 1935** – Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – COLONIE. — Decreto del Ministro per le colonie riguardante l'aumento della indennità giornaliera al personale civile e militare inviato in missione nelle colonie. *Pag.* 3138

» **913 – 4 ottobre 1935** – Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1970 – Indennità di equipaggiamento agli ufficiali e sottufficiali destinati in Africa Orientale . . . . . *Pag* 3139

» **914 – 10 ottobre 1935** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1955 – Passaggio, a domanda, degli insegnanti civili degli istituti militari nei ruoli dei professori delle scuole medie dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale. . . . . *Pag.* 3140

» **915 – 10 ottobre 1935** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1953 – Esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale. *Pag.* 3141

« **916 – 10 ottobre 1935** – Anno XIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1998. – Aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari . . . . . *Pag.* 3143

» **917 – 10 ottobre 1935** – Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1962. – Aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali. *Pag.* 3143

» **918 – 17 ottobre 1935** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1956. – Nuove norme sul reclutamento del personale dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 3144

» **919 – 17 ottobre 1935** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 2005. – Modificazioni nelle modalità di costituzione del fondo vitto dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 3145

» **920 – 17 ottobre 1935** – Anno XIII — ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — R. decreto-legge n. 1990. – Norme per l'incremento della cultura militare. *Pag.* 3147

» **921 – 17 ottobre 1935** – Anno XIII. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1954 – Istituzione in Milano di un collegio militare . . *Pag.* 3149

» **922 – 17 ottobre 1935** – Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1964. – Trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore. . . . . *Pag.* 3149

« **923 – 17 ottobre 1935** – Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1997. – Trattamento economico degli ufficiali del R. esercito richiamati dal congedo per mobilitazione. . . . . *Pag.* 3150

» **924 – 23 ottobre 1935** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice del concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, indetto col decreto ministeriale 1° settembre 1935-XIII . . . . . *Pag.* 3151

» **925 – 30 novembre 1935** – Anno XIV — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto Presidenziale. – Disposizioni concernenti l'orario continuato nei pubblici uffici . . . . . *Pag.* 3152

» **926 – 4 dicembre 1935** – Anno XIV — AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali di taluni gradi delle armi di cavalleria e artiglieria, e dei corpi sanitario e d'amministrazione in S. P. E. per essere presi in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-36 . . . . . *Pag.* 3152

» **927 – 4 dicembre 1935** – Anno XIV — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici. . *Pag.* 3153

» **928 – 4 dicembre 1935** – Anno XIV — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del cappotto di panno turchino con cappuccio staccabile per carabinieri della Sardegna – mod. 1935. *Pag.* 3154

» **929 - 4 dicembre 1935** - Anno XIV — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui mezzi di collegamento - Parte 3ª - Materiale ottico - Fascicolo 1° - Stazione ottica da 45 mm. . . . . *Pag.* 3156

» **930 - 4 dicembre 1935** - Anno XIV — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui mezzi di collegamento - Parte 4ª - Materiale radiotelegrafico - Fascicolo 1° - Stazione R. 2. . . . . *Pag.* 3157

» **931 - 4 dicembre 1935** - Anno XIV — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia. . . . . *Pag.* 3157

» **932 - 4 dicembre 1935** - Anno XIV — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità ed a scelta per l'anno 1936. . . . . *Pag.* 3159

NOTIFICAZIONE . . . . . » 3160

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 3160

Circolare N. **912.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE. — **Decreto del ministro per le colonie riguardante l'aumento della indennità giornaliera al personale civile e militare inviato in missione nelle colonie.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 25 settembre 1935 - Anno XIII.

Si comunica il seguente decreto del Ministro per le colonie relativo all'aumento della indennità giornaliera al personale civile e militare inviato in missione nelle colonie.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON QUELLO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, modificato dall'art. 1 del R. decreto 27 luglio 1924, n. 1794;

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1924, relativo alle indennità di soggiorno spettanti al personale di ruolo civile e militare in missione nelle colonie;

Decreta:

Per il periodo dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita dal decreto Ministeriale 2 aprile 1924 (1) per il personale di ruolo civile e militare inviato in missione nelle colonie è aumentata:

di L. 10 per l'Eritrea e di L. 15 per la Somalia, per i gradi superiori al 10°;

di L. 7 per l'Eritrea e di L. 10 per la Somalia, per i gradi dal 10° al 13°, per i marescialli del R. esercito e per il personale subalterno.

Tali maggiorazioni non sono soggette alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 settembre 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per le colonie*:
LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1935, registro n. 14 Colonie, foglio n. 74. — GIROTTI.

(1) Circolare 418 *Giornale militare* 1924.

N. 913. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1970 - Indennità di equipaggiamento agli ufficiali e sottufficiali destinati in Africa Orientale.** — (Gabinetto). — 4 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 274, del 25 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia Italiana e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, che approva l'ordinamento per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, relativo all'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, riflettente il trattamento degli ufficiali del Regio Esercito che prestano in colonia servizio di carattere militare, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1646, sul trattamento economico del personale della Regia marina destinato a terra nelle colonie;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per contingenti ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio delle colonie dell'Africa Orientale i comandanti delle truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia Italiana possono essere scelti anche fra gli ufficiali generali di grado non superiore a quello di generale di corpo d'armata.

Per le medesime ragioni possono essere messi a disposizioni del Ministero delle colonie ufficiali generali di brigata, di divisione e di corpo d'armata in più di quelli previsti dagli organici dei Regi corpi.

Art. 2. — La misura dell'indennità di equipaggiamento per gli ufficiali generali di cui al precedente articolo, anche se non rivestano la carica comandante di Regio corpo, è stabilita in L. 4000, se aventi grado di generale di corpo d'armata, ed in L. 3500, se aventi grado di generale di divisione o di generale di brigata.

Art. 3. — Agli ufficiali della Regia aeronautica appartenenti alle forze aeree dell'Eritrea e della Somalia Italiana ed agli ufficiali facenti parte di comandi, reparti e servizi organici del Regio esercito o della Regia aeronautica, temporaneamente impiegati per il presidio e la sicurezza delle colonie dell'Africa Orientale, compete l'indennità di equipaggiamento stabilita per i pari grado dei Regi corpi.

Ai primi capitani l'indennità è corrisposta nella misura fissata per i maggiori dei Regi corpi.

Nei casi previsti dal presente articolo l'indennità di equipaggiamento è pagabile all'atto della destinazione in colonia.

Art. 4. — Ai marescialli del Regio esercito, all'atto della destinazione nei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia Italiana o della promozione a tale grado, quando già si trovino a prestare servizio nei detti Regi corpi, è dovuta un'indennità di equipaggiamento di L. 800 un volta tanto.

Art. 5. — Ai marescialli facenti parte di comandi, reparti e servizi organici del Regio esercito, temporaneamente impiegati per il presidio e la sicurezza delle colonie dell'Africa Orientale in più dei comandi, reparti e servizi dei Regi corpi, compete, all'atto della destinazione in colonia, l'indennità di equipaggiamento stabilita per i pari grado dei Regi corpi.

Art. 6. — Ai sottufficiali della Regia aeronautica facenti parte delle forze aeree dell'Eritrea e della Somalia Italiana o inviati in dette colonie con reparti organici metropolitani per contingenti ragioni di mobilitazione o di sicurezza è dovuta, all'atto della destinazione in colonia, un'indennità vestiario di L. 800.

La stessa indennità compete ai sergenti della Regia aeronautica che conseguano la promozione a tale grado mentre si trovino a prestare servizio nelle dette forze aeree coloniali, fermo restando per essi il diritto all'indennità di L. 500, di cui all'art. 22 delle norme approvate con Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, da corrispondersi all'atto del rimpatrio.

Art. 7. — Nei casi previsti dai precedenti articoli l'ufficiale od il sottufficiale che, dopo aver percepito l'indennità di equipaggiamento o di vestiario, non parte per ragioni indipendenti dall'amministrazione, è tenuto a restituirla.

Ne restituisce metà se rimpatria per motivi disciplinari prima che abbia compiuto un anno di servizio in colonia.

Per coloro che conseguano in colonia la promozione a maresciallo del Regio esercito od a sergente della Regia aeronautica l'anno di servizio si computa dalla data del provvedimento di promozione.

Art. 8. — L'amministrazione, per rivalersi del suo credito verso gli ufficiali ed i sottufficiali tenuti alla restituzione parziale o totale dell'indennità di equipaggiamento o di vestiario, ha anche diritto di fare la corrispondente ritenuta sullo stipendio o sugli assegni comunque dovuti.

Art. 9. — Il trattamento economico previsto dal presente decreto è esteso agli ufficiali e sottufficiali della Regia marina destinati a terra nelle colonie dell'Africa Orientale per le ragioni di cui all'art. 1.

L'indennità di equipaggiamento è però ridotta di un terzo per gli ufficiali ed è fissata in L. 400 per i sottufficiali se non aventi l'obbligo d'indossare la divisa coloniale.

Art. 10. — Le misure delle indennità di equipaggiamento e di vestiario di cui agli articoli precedenti sono soggette alle riduzioni fissate dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 11. — Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1935 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 366, foglio 102. — MANCINI.

N. 914. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1955. - Passaggio, a domanda, degli insegnanti civili degli istituti militari nei ruoli dei professori delle scuole medie dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 272, del 22 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2220, sulla carriera dei professori dei Regi istituti medi di istruzione, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli insegnanti civili degli Istituti militari, di cui all'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, di grado non superiore al settimo dell'ordinamento gerarchico, possono, a loro domanda, essere trasferiti nei ruoli dei professori delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

I detti insegnanti, sono, in tal caso, lasciati a disposizione del Ministero della guerra per impartire l'insegnamento presso gli istituti militari, con le norme di cui al primo comma dell'articolo 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e sottoposti alle leggi e ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 31.

Art. 2. — Gli insegnanti di cui all'articolo precedente, trasferiti nei ruoli dei professori delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, nel caso di nomina a preside, sono destinati alle scuole medie stesse.

Art. 3. — L'aumento del numero dei posti nel ruolo dei professori delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, conseguente al passaggio in detto ruolo degli insegnanti civili degli istituti militari, ha carattere transitorio e sarà gradualmente eliminato con la cessazione dal servizio degli insegnanti trasferiti nel ruolo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 366, foglio 86. — MANCINI.

N. 915. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1953 - Esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del R. esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 272, del 22 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 226, recante norme per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale o assegnati

a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette Colonie, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935, n. 1133;

Visto il R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire, agli ufficiali ammessi a sostenere le prove per l'avanzamento anticipato, per la scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra, e che ne facciano domanda, la possibilità di sostenerle anche in Colonia;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli ufficiali del Regio esercito, in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale, ammessi a sostenere gli esami per l'avanzamento anticipato e per la scelta speciale, e nei cui confronti siano stati sospesi gli esami stessi in applicazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 226, qualora ne facciano domanda, possono, nelle colonie stesse, essere sottoposti alle varie prove, con le norme di cui al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, e successive modificazioni.

In sostituzione delle commissioni di cui all'allegato *A* al predetto R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, si costituiscono, per gli esami di cui sopra, commissioni così composte:

un generale di corpo d'armata o di divisione, presidente;

un generale di brigata, membro;

tre colonnelli o tenenti colonnelli delle varie armi, corpi o servizi, membri;

un ufficiale superiore, senza diritto a voto, segretario.

Almeno uno dei membri deve appartenere all'arma, corpo o servizio degli ufficiali da esaminare.

Art. 2. — Gli ufficiali del Regio esercito, in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale, ammessi a sostenere gli esami di concorso per l'ammissione alla scuola di guerra, e nei cui confronti siano stati sospesi gli esami stessi, in applicazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 226, qualora ne facciano domanda, possono, nelle Colonie stesse, essere sottoposti agli esami, in epoca e con le modalità che saranno fissate dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° luglio 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 94. — MANCINI.

N. 916. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1998 – Aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari.** — (Gabinetto). — 10 ottobre 1935 – Anno XIII .— (*Gazzetta ufficiale* n. 278, del 29 novembre 1935 – Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di demandare ad apposita Commissione tecnica consultiva speciale l'esame dei progetti per la imposizione delle servitù inerenti agli aeroporti ed ai campi di fortuna;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Al primo comma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari, sono sostituiti i seguenti:

« Per ogni opera o stabilimento, od anche per gruppi di opere o stabilimenti analoghi, le servitù e le zone a cui esse si estendono sono fissate con decreto Reale, su proposta del Ministero militare interessato, sentito il parere di apposita commissione tecnica generale o di apposita commissione speciale per gli aeroporti e campi di fortuna, nei limiti delle rispettive competenze, per i progetti di massima ed eventualmente anche per quelli definitivi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

« Il decreto Reale deve essere corredato dalle mappe catastali, sulle quali sono indicate con una o più tinte speciali le zone a cui si estendono le servitù ».

Al medesimo art. 4 è aggiunto il seguente comma:

« La competenza delle Commissioni tecniche generale e speciale, di cui al primo comma del presente articolo, sarà stabilita dal regolamento ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 143. — MANCINI.

N. 917. — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1962. – Aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 ottobre 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 273, del 23 novembre 1935 – Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, che modifica l'ordinamento e l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare l'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali per tutta la durata della speciale situazione attualmente esistente nelle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In deroga all'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, l'organico complessivo dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, in servizio effettivo, è aumentato di 200 posti, distribuiti fra i gradi da maresciallo maggiore a vice brigadiere, in proporzione al numero dei posti assegnati, dal suddetto organico, ai gradi stessi.

Art. 2. — E' fatto obbligo al Ministero per la guerra di effettuare il riassorbimento dell'aumento di organico, previsto dal precedente art. 1, entro un anno dalla cessazione delle ragioni che hanno dato luogo all'aumento medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1935 - *Anno* XIV
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 113. MANCINI.

N. 918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1956 – Nuove norme sul reclutamento del personale dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 272, del 22 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e successive modificazione;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di meglio adeguare ai bisogni del servizio il reclutamento del personale del ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' dato facoltà al Ministro per la guerra di regolare il reclutamento del personale nel ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio (gruppo *B*) coprendo le vacanze nel ruolo stesso mediante l'assunzione di specializzati nel ramo tecnologico-meccanico e nel ramo architettonico-edile, a seconda delle esigenze del servizio. A tal uopo i candidati saranno sottoposti ad esami di concorso distinti, diretti ad accertare la rispettiva capacità nell'uno o nell'altro ramo di specializzazioni.

Nei rispettivi bandi di concorso saranno stabiliti i titoli di studio e i programmi di esami, ferma l'osservanza dell'articolo 16, lettera *b*), del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

Art. 2. — Gli esami di concorso di cui all'articolo precedente possono essere indetti anche con unico bando e, in tal caso, il collocamento in ruolo dei vincitori dei concorsi sarà effettuato in base alla votazione complessiva riportata dai candidati nei respettivi esami, ferma l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall'art. 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125.

Saranno applicati nell'ambito di ciascuna graduatoria i diritti stabiliti dalle seguenti disposizioni:

a) art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e legge 24 marzo 1930, n. 454, rspettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934, n. 137, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 87. — MANCINI.

N. **919.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 2095 - Modificazioni nelle modalità di costituzione del fondo vitto dei carabinieri reali.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 17 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 279, del 30 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Considerata l'opportunità che il fondo vitto dei carabinieri Reali, in analogia a quanto prescritto per la formazione del fondo vestiario, venga costituito con versamenti effettuati dagli stessi militari;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli articoli 527, 528 e 535 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 527. — Per sopperire principalmente alle spese per l'acquisto dei viveri e del combustibile, ogni militare provvede, all'atto della incorporazione nelle legioni territoriali, alla costituzione di un fondo permanente di lire duecento, che è dato in consegna al comandante della stazione ».

« Art. 528. — La legione allievi carabinieri Reali, all'atto della promozione dell'allievo a carabiniere, nel provvedere al pagamento del premio di arruolamento, riterrà dall'importo di esso la somma di lire duecento. Tale somma sarà rimessa al militare in busta chiusa, per essere consegnata al comandante della stazione alla quale il militare stesso verrà destinato dalla legione territoriale ».

« Art. 535. — All'atto della cessazione dal servizio, il fondo permanente viene restituito al militare.

« Per i morti ed i disertori la restituzione del fondo viene fatta al momento della sistemazione dei conti con gli aventi diritto ».

Disposizione transitoria. — Per la formazione del fondo vitto dei militari attualmente incorporati nelle legioni e che, pel precedente disposto dell'art. 528 del predetto regolamento, hanno beneficiato dell'anticipo, si dispone:

a) che i militari i quali non abbiano più premi di rafferma da riscuotere, versino mensilmente sulla paga o sullo stipendio una ritenuta di lire venti per dieci mesi;

b) che per i militari i quali ancora debbano riscuotere premi di rafferma, la costituzione del fondo di proprietà avvenga con versamento della somma dovuta, all'atto della riscossione del premio. Nelle more tra l'entrata in vigore del presente decreto e la maturazione del diritto al premio di rafferma, al militare saranno effettuate le ritenute di cui alla precedente lettera *a*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 142. — MANCINI.

N. 920. — ISTRUZIONE PRE-MILITARE E POST-MILITARE. — **R. decreto-legge n. 1990 - Norme per l'incremento della cultura militare.** — (Gabinetto). — 17 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 277, del 28 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare ed in parte modificare le disposizioni relative all'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'insegnamento della cultura militare, istituito con la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152, è impartito agli alunni maschi in tutte le classi degli Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale ed in un corso biennale presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore.

L'insegnamento è di tre gradi.

Quello di primo e quello di secondo grado sono impartiti negli Istituti d'istruzione media. Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale sarà stabilito, per ciascun tipo di Istituto, in quali classi debba impartirsi l'insegnamento di primo grado e in quali quello di secondo.

L'insegnamento di terzo grado è impartito nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 2. — L'insegnamento della cultura militare si svolge in 30 ore complessive per ciascuno degli anni scolastici o accademici ed è impartito, per il primo grado, di regola, nel pomeriggio del sabato; per il secondo ed il terzo grado nei giorni e nelle ore che saranno fissate in relazione alle esigenze complessive dell'insegnamento delle varie discipline.

Art. 3. — L'insegnamento di primo grado mira allo scopo di fornire al giovane quelle nozioni elementari di cultura militare che nello Stato fascista sono doverose e necessarie a chi sia chiamato a disimpegnare funzioni di graduato e di specialista.

Tali nozioni si riferiscono a:

1° funzione e caratteri generali della guerra e dei fattori militari in ciascuno dei periodi storici che già rientrano nel regolare programma di insegnamento di ciascuno dei corsi frequentati dal giovane;

2° elementi pratici di organica militare — di armi e tiro — di tattica;

3° principali caratteri del terreno dal punto di vista militare: come si rappresenta il terreno, come si legge una carta topografica.

L'insegnamento di secondo grado mira allo scopo di fornire al giovane quelle nozioni di cultura militare che sono indispensabili a chi è chiamato a disimpegnare le funzioni di ufficiale di complemento.

Tali nozioni si riferiscono a:

1° influenza dell'invenzione delle armi da fuoco sugli ordinamenti politici e militari e sull'arte della guerra nel medioevo.

Caratteristiche delle moderne armi da fuoco e del tiro.

Gli ordinamenti militari italiani;

2° l'arte della guerra nell'età moderna.

Come sono armati e organizzati militarmente i principali Stati del mondo;

3° Napoleone - Campagne italiane del Risorgimento - La guerra mondiale e la funzione decisiva dell'intervento italiano.

Caratteri geografici militari dei nostri confini terrestri e marittimi in relazione alla difesa dello Stato.

L'arte del comando.

L'insegnamento di 3° grado (biennale) è impartito a chi ha il dovere, per le sue speciali doti di intelletto e di cultura (universitaria), di prestare ai fini militari la sua opera di capo, di organizzatore, di specializzato e mira a completare nel giovane la preparazione tecnica militare.

Nel primo anno si studia la preparazione militare di uno Stato moderno con qualche cenno storico.

Nel secondo anno si studia come si inizia, si svolge, si risolve la guerra di oggi e si avviano i giovani alla specializzazione di arma.

Sulla base delle indicazioni contenute nel presente articolo, i programmi analitici per l'insegnamento saranno compilati a cura del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i tre Ministeri militari e col concorso dell'Ispettorato generale per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.

Art. 4. — I Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica, il Comando generale della M. V. S. N., il Comando dei Fasci giovanili di combattimento, la Presidenza dell'Opera nazionale « Balilla » compilano e comunicano annualmente al Ministro per l'educazione nazionale, un elenco di ufficiali delle categorie in congedo o in servizio attivo permanente, idonei all'insegnamento della cultura militare, distintamente per ciascuno dei tre gradi dell'insegnamento stesso.

Il Ministro per l'educazione nazionale nomina i docenti, prescegliendoli fra gli ufficiali compresi negli elenchi suddetti.

Gli ufficiali incaricati dell'insegnamento passano, per quanto riguarda il loro compito didattico, alle dirette dipendenze del Ministero dell'educazione nazionale e, salvo casi eccezionali da rappresentare tempestivamente a detto Ministero, non possono essere distolti dal loro compito per altri incarichi.

Art. 5. — L'insegnamento della cultura militare costituisce — come ogni altro insegnamento — materia d'esame.

Gli incaricati dell'insegnamento fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza di esso, al pari degli altri insegnanti incaricati.

Gli alunni che, in sede di scrutinio o nella sessione estiva, siano stati riprovati nell'esame di cultura militare sono ammessi agli esami di riparazione della sessione autunnale ancorchè siano stati riprovati anche in altre due materie.

Art. 6. — E' abrogato il primo comma dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152.

Al secondo ed al terzo comma del medesimo articolo sono sostituiti i seguenti:

« Le retribuzioni per gli ufficiali in congedo incaricati dell'insegnamento, saranno fissate dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, sulla base delle retribuzioni corrisposte agli insegnanti incaricati degli istituti dello stesso grado.

« I pagamenti relativi sono effettuati sul bilancio del Ministero della guerra, salvi i dovuti rimborsi ».

Art. 7. — Il presente decreto ha effetto dall'anno scolastico e accademico 1935-36 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di far'o osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 150. — MANCINI.

N. 921. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1954 - Istituzione in Milano di un collegio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 272, del 22 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visto il R. decreto 16 luglio 1926, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi dei Collegi militari, modificato dal R. decreto 30 aprile 1934, n. 815;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, relativo all'ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° ottobre 1935 è istituito in Milano un Collegio militare.

A decorrere dalla stessa data sono istituiti, presso il detto Collegio militare, il liceo classico e il liceo scientifico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 85. — MANCINI.

N. 922. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 1964 - Trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 17 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 273, del 23 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive aggiunte e varianti;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito, e successive aggiunte e varianti;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare il trattamento economico degli ufficiali, mobilitati e dislocati fuori del Regno ed investiti, nelle attuali contingenze, di un comando o della direzione di un ufficio devoluti al grado superiore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Agli ufficiali del Regio esercito, sia metropolitani che delle truppe coloniali dislocati fuori del Regno per le esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale o per altre speciali esigenze con queste connesse, che esercitano le funzioni del grado immediatamente superiore, quali comandanti effettivi di un reparto di truppa, di una brigata, di una grande unità mobilitata o quali direttori titolari o capi titolari di un ufficio mobilitato, competono gli assegni fissi e le indennità eventuali spettanti al grado stesso, ad eccezione dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, che continueranno ad essere corrisposti nella misura spettante in base al grado rivestito.

Art. 2. — Per gli ufficiali investiti delle funzioni del grado superiore, giusta il precedente articolo, allorquando conseguano la effettiva promozione, la decorrenza del nuovo stipendio non può essere fissata ad una data posteriore a quella stabilita per l'anzianità di grado, quando, alla data stessa, l'ufficiale risulti già investito delle funzioni del grado al quale viene promosso, esclusa peraltro ogni retroattività di effetti, rispetto alla data di assunzione delle funzioni del grado superiore.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto avranno decorrenza dal 1° giugno 1935 e cesseranno di essere applicate col cessare delle esigenze indicate nell'art. 1, per le quali sono state emanate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1935 - *Anno XIV*

Atti del Governo, registro 366, *foglio* 105. — MANCINI.

N. **923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 1997 - Trattamento economico degli ufficiali del R. esercito richiamati dal congedo per mobilitazione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 278, del 29 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi pel Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di eliminare la disparità di trattamento economico esistente tra ufficiali in servizio permanente effettivo e ufficiali delle categorie in congedo, richiamati in servizio per mobilitazione, o per esigenze speciali a questa connesse, per quanto concerne lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e l'indennità militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Agli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, richiamati in servizio, anche a domanda, per mobilitazione o per esigenze speciali a questa connesse, spettano lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e l'indennità militare nella stessa misura e con le modalità e condizioni stesse dei pari grado del servizio permanente effettivo.

Agli ufficiali di complemento e della riserva, richiamati in servizio, anche a domanda, per mobilitazione o per esigenze speciali a questa connesse, che si trovino nelle condizioni di famiglia di cui all'art. 27 del testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi pel Regio esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, compete altresì l'aumento di L. 2100 annue all'indennità militare stabilita dalla tabella I annessa al testo unico medesimo. Tale aumento è al lordo delle riduzioni sancite coi Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2. — Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche agli ufficiali delle altre forze armate dello Stato.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 5 febbraio 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1935 - *Anno XIV.*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 141. — MANCINI.

N. 924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice del concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, indetto col decreto ministeriale 1° settembre 1935-XIII.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 23 ottobre 1935 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, recante nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1935-XIII, col quale è stato indetto un concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli a 14 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1935-XIII, è così composta:

Generale di corpo d'armata in ausiliaria S. E. DI BENEDETTO Vincenzo, *presidente;*
Generale di brigata in s. p. e. CANALE Antero, *membro;*
Colonnello di fanteria in s. p. e. STEFANINI Gino, *membro.*

Funzionerà da segretario della commissione il capo sezione amministrativo FAVOINO dott. Girolamo.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 ottobre 1935-XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1935-XIV, *registro* 28, *foglio* 228.

N. **925.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto Presidenziale – Disposizioni concernenti l'orario continuato nei pubblici uffici.** — (Gabinetto). — 30 novembre 1935 - Anno XIV. — (*Gazzetta ufficiale* n. 279, del 30 novembre 1935 - Anno XIV).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010;
Visti i decreti 5 e 10 novembre 1935-XIV;

Decreta:

A decorrere dal 2 dicembre 1935-XIV l'orario dei pubblici uffici è fissato dalle ore 9 alle ore 16, con un intervallo di riposo dalle ore 12,30 alle ore 13,30. Nei giorni di sabato l'orario termina alle ore 12,30.

Resta ferma ogni altra disposizione dei decreti 5 e 10 novembre 1935-XIV.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1935 - *Anno XIV.*
Registro n. 11 *Finanze, foglio* 377. — D'ELIA.

N. **926.** — AVANZAMENTO. — **Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali di taluni gradi delle armi di cavalleria e artiglieria, e dei corpi sanitario e d'amministrazione in S. P. E. per essere presi in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-36.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 dicembre 1935 - Anno XIV

A norma dell'art. 20 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il ministro determina e fa conoscere che, in aggiunta agli ufficiali indicati con le circolari 1002 del *Giornale militare* 1934 e 362 del *Giornale militare* c. a., debbono essere presi in esame per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-36 i seguenti ufficiali:

Arma di cavalleria.

(ruolo comando).

Tenenti - fino a PACINI Francesco incluso (annuario militare, edizione 1935, pag. 552-1).

Arma di artiglieria.

(ruolo comando).

Tenenti - fino a TAPPARINI Felice incluso (annuario militare, edizione 1935, pag. 694-2).

(ruolo mobilitazione).

Maggiori - fino a LOLLINI Fernando incluso (annuario militare, edizione 1935, pag. 729-1).
Capitani - fino a FERRANTE Michele Arcangelo incluso (annuario militare, edizione 1935, pag. 731-2).

Corpo sanitario militare.

(ruolo ufficiali medici).

Colonnelli - fino a SANTA-MARIA Alberto incluso (annuario militare, edizione 1935, pagina 833).

Corpo di amministrazione militare.

Maggiori - fino a BARBERA Letterio incluso (annuario militare, edizione 1935, pag. 975-2).
Capitani - fino ad ANGUILLARA Mario incluso (annuario militare, edizione 1935, pag. 981-2)

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali)[a] con le norme e nelle epoche seguenti:

a) *per i colonnelli*:

gli specchi di avanzamento con i libretti personali e le copie degli stati di servizio sotto le date già comunicate agli enti interessati;

b) *per i maggiori e capitani*:

gli specchi di classifica con i libretti personali non più tardi del 20 dicembre p. v.
Gli specchi di avanzamento con le copie degli stati di servizio in epoca che sarà successivamente indicata;

c) *per i tenenti*:

gli specchi di avanzamento con le copie degli stati di servizio non più tardi del 20 dicembre p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **927.** — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti. — 4 dicembre 1935 – Anno XIV.

Per il proiettificio R. esercito di Genova è stato adottato il seguente indirizzo convenzionale telegrafico:

PROIETTIMILES - Genova.

Tale indirizzo dovrà essere aggiunto all'allegato 7 del fascicolo 6 « corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » della (Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito) — ediz. 1932-X.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 928. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del cappotto di panno turchino con cappuccio staccabile per carabinieri della Sardegna mod. 1935.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 4 dicembre 1935 - Anno XIV.

In sostituzione del cappotto di panno turchino senza fermaglio da carabinieri, di cui alla circolare n. 226 del *giornale militare* 1930, è adottato per i carabinieri della Sardegna il cappotto di panno turchino con cappuccio staccabile mod. 1935 di cui alla seguente descrizione:

Il cappotto è costruito con panno turchino per vestiario alto m. 1,40 e foggiato a doppio petto a lunghe falde. La parte anteriore del corpo ha gli sparati con risvolti aperti e la parte posteriore alla taglia è provvista di una martingala che serve a raccogliere ed adattare alla vita, mediante due grandi pieghe, tutta la stoffa destinata a dare l'ampiezza al cappotto.

Consta di un corpo, un bavero, due maniche a taglio a punta nella parte superiore ed un cappuccio staccabile.

Il corpo, la cui metà superiore costituisce il busto e la metà inferiore le falde, si divide in parte anteriore e posteriore.

La parte anteriore è composta del lato destro e del lato sinistro.

Su entrambi i lati sono applicati tre bottoni di metallo bianco grandi da CC. RR. equidistanti fra loro e corrispondenti ad altrettante asole praticate verso le due estremità del davanti.

Sul lato destro è praticata una tasca a taglio verticale ed uno spacco lungo la detta tasca per il passaggio della pistola, e sul lato sinistro è praticato altro spacco, pure a taglio verticale per il passaggio della sciabola. I due spacchi sono rinforzati inferiormente e superiormente con triangoli di pelle verniciata nera. Le due parti anteriori sono foderate di panno scarlatto-mezzo panno per fodere.

La fodera di panno scarlatto ha una larghezza di cm. 34 circa sino ad un centimetro sopra del primo occhiello, e va decrescendo sino a cm. 18 circa verso l'incollatura.

Internamente sul petto e sino sotto l'ultimo bottone le due parti anteriori sono rinforzate con tela di canapa per sacchetti da arnesi fuori uso alta m. 0,53. Dall'attaccatura del bavero e per tutta la lunghezza del davanti è teso contro la piegatura un nastro di cotone nero che serve come dritto filo.

La parte posteriore si compone di due parti riunite mediante cucitura che termina alla estremità inferiore con uno sparato a cui sono applicate, sul lato destro, cinque bottoni piccoli di metallo bianco da CC. RR. in corrispondenza ad altrettante asole praticate sulla parte sinistra.

Il sotto bavero è internamente rinforzato con tela da sacchetti per arnesi fuori uso, trapuntata con cucitura a macchina, ed è munito nel lato sinistro di una piccola martingala filettata con panno scarlatto assicurato con due bottoni piccoli di frutto nero a due fori. Il lato destro è provvisto di un bottone piccolo di frutto nero per fermare la martingala quando il bavero è alzato.

Nel risvolto della parte sinistra, in alto è praticato un occhiello in corrispondenza di un bottone piccolo di frutto nero a due fori applicato nella parte destra per chiudere il cappotto quando non viene portato aperto.

Le maniche sono munite di manopole senza punta, che possono essere rovesciate per proteggere la mano.

Il cappuccio foderato di panno scarlatto — mezzo panno — è provvisto di cinque asole che servono a fermarlo all'attaccatura del bavero mediante cinque bottoni di frutto nero ivi applicati.

Superiormente è munito di una guaina entro la quale scorre un cordoncino di lana nera da mm. 4. Al centro della parte superiore interna del cappuccio è applicato un bottone grande a pressione di metallo verniciato nero il cui riscontro applicato sotto il bottone centrale serve per tenere il cappuccio aderente alle spalle quando non ricopre il capo.

I due fori di entrata ed uscita del cordoncino sono rinforzati con un occhiello di ferro verniciato nero ed internamente con pelle nera a forma quadrata. La fodera per le maniche, per la parte posteriore, ed in parte per quella anteriore sotto le ascelle, e per la tasca è di tela baseno tinta in grigio alta m. 0,85.

Per tutti gli altri particolari di lavorazione attenersi al campione tipo.

Il cappotto ed il cappuccio rispettivamente ai categorici 1027 e 1029, della categoria I, sezione D, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, passano alla sezione H ai categorici 2354 e 2355 e restano in uso fino a consumazione agli attuali prezzi di L. 203,20 e L. 24,20.

Il nuovo cappotto mod. 1935 sarà inventariato al categorico 1245 della suddetta sezione D, al prezzo di L. 206,80.

Il cappuccio staccabile sarà inventariato al categorico 1246 della stessa categoria D, al prezzo di L. 29,20.

Seguono lo specchio delle misure, la dimostrazione della stoffa e i conti di costruzione:

Conto di costruzione del cappotto aperto di panno turchino con cappuccio staccabile per carabinieri della Sardegna – mod. 1935

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40	m.	3, 25	45 —	146, 250
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere alto m. 1,40	»	0, 90	40 —	36 —
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,85	»	1, 65	2, 30	3, 795
Tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso alta metri 0,53	»	0, 92	3, 50	3, 220
Bottoni grandi di metallo per carabinieri	n.	8 —	5, 60 %	0, 448
Bottoni piccoli di metallo per carabinieri	»	5 —	4, 20 %	0, 210
Bottoni piccoli di frutto nero a due fori	»	9 —	2, 10 %	0, 189
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	16, 500
		Prezzo di costo . . . L.		206, 612
		Prezzo di conteggio . . . »		206, 80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,10 di cordoncino di lana nera del diametro di mm. 4 a 5; m. 3,10 di nastro di cotone nero alto mm. 10 a 15 per i dritti fili delle parti anteriori, un bottone grande a pressione di metallo verniciato nero, 4 triangoli di pelle verniciata nera, due occhielli di ottone laccato nero e due rettangoli di pelle per il cappuccio, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Specchio delle misure dei cappotti di panno turchino per carabinieri della Sardegna – mod. 1935

TAGLIE	LUNGHEZZE						METÀ LARGHEZZE								ALTEZZE			DEL CAPPUCCIO	
							Parte posteriore				Parte anteriore delle maniche				Del bavero				
	Parte posteriore dal bavero al fondo	Parte anteriore dal bavero al fondo	Delle maniche lungo la cucitura del gomito	Del bavero alla piegatura	Della martingala posteriore	Dello sparato posteriore	Alla schiena	Al torace	Alla taglia	Al fondo	Al petto	A t glia	Al fondo	Al gomito	Al polso	Sul davanti	Sul dietro	Delle manopole	Metà larghezza lungo la guaina	Altezza
1ª	1300	1250	630	480	290	420	185	290	360	740	440	520	900	240	190	90	110	90	520	440
2ª	1250	1200	610	470	280	400	180	280	350	730	430	510	890	235	185	90	110	90	520	440
3ª	1200	1150	590	450	270	380	175	270	340	720	420	500	880	230	180	90	110	90	520	440

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei cappotti aperti di panno turchino con cappuccio staccabile per carabinieri della Sardegna - Mod. 1935.

TAGLIA	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40		Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, alto m. 1,40		Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,85	
		Quantità		Quantità		Quantità	
		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	25	3, 40	85 —	0, 925	23, 125	1, 75	43, 75
2ª	50	3, 25	162, 50	0, 900	45, 000	1, 65	82, 50
3ª	25	3, 10	77, 50	0, 875	21, 875	1, 55	38, 75
Totali...	100		325 —		90, 000		165 —
		Medie m...	3, 25		0, 90		1, 65

Conto di costruzione del cappuccio di panno turchino per cappotti da carabinieri della Sardegna - Mod. 1935.

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40	m.	0, 325	45 —	14, 625
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere alto m. 1,40	»	0, 325	40 —	13, 000
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			1, 500
			Prezzo di costo . . . L.	29, 125
			Prezzo di conteggio . . . »	29, 20

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,10 di cordoncino di lana nera del diametro di mm. 4 a 5, un bottone grande a pressione di metallo verniciato nero, due occhielli di ottone laccati in celluloide nera, 2 rettangoli di pelle verniciata nera, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli, ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 929. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui mezzi di collegamento - Parte 3ª - Materiale ottico - Fascicolo 1° - Stazione ottica da 45 mm.** — (Ispettorato del genio). — 4 dicembre 1935 - Anno XIV.

È stata pubblicata l'« *Istruzione sui mezzi di collegamento* - parte 3ª - Materiale ottico - Fascicolo I - Stazione ottica da 45 mm. ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta istruzione sarà distribuita agli enti indicati nello specchio che sarà inviato direttamente all'ufficio stesso dall'ispettorato del genio.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II - Genio, pag. 134, n. categ. 2821 - Edizione 1935. - Prezzo L. 3.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 930. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui mezzi di collegamento - Parte 4ª - Materiale radiotelegrafico - Fascicolo 1° - Stazione R. 2.** — (Ispettorato del genio). — 4 dicembre 1935 - Anno XIV.

È stata pubblicata l'« *Istruzione sui mezzi di collegamento* - parte 4ª - Materiale radiotelegrafico, fascicolo 1° - Stazione R. 2 ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta istruzione sarà distribuita agli enti indicati nello specchio che sarà inviato direttamente all'ufficio stesso, dall'ispettorato genio.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II - Genio, pag. 134, n. categ. 2819 - Edizione 1935. - Prezzo L. 3,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 931. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di mascalcia.** — (Servizio ippico e veterinario). — 4 dicembre 1935 - Anno XIV.

È approvata la seguente graduatoria degli allievi maniscalchi riconosciuti idonei negli esami finali del corso di mascalcia di cui al n. 12 della circolare n. 418 *Giornale militare* 1935:

1. Soldato MENSA Giacomo del 3° reggimento alpini
2. » DECIMO Giuseppe del regg. « Cavalleggeri Alessandria ».
3. » DI NANNI Riccardo del 14° regg. artiglieria div. di fant.
4. » AMATO Ciro del reggimento « Lancieri d'Aosta ».
5. » BISESTO Giovanni del reggimento « Lancieri d'Aosta ».
6. » ARCARI Antonio del 27° regg. artiglieria div. di fant.
7. » CORSICO Pietro del 2° reggimento alpini.
8. » IELMINI Santino del 17° regg. artiglieria div. di fant.
9. » CANEPA Ugo del reggimento « Nizza cavalleria ».
10. » VITALE Angelo del 31° reggimento fanteria.
11. » CAMBRI Enrico del 61° reggimento fanteria.
12. » PADOVAN Mario del reggimento « Cavalleggeri Saluzzo ».
13. » MARCONI Gino del reggimento « Piemonte Reale cavalleria ».
14. » TOMATIS Antonio del reggimento « Nizza cavalleria ».
15. » PIERUCCI Bruno del reggimento « Genova cavalleria ».
16. » MASSONI Pietro del 44° reggimento fanteria.
17. » BINI Amerigo del 5° regg. artiglieria div. di fant.
18. » CITTÀ Paolo del 15° regg. artiglieria div. di fant.
19. » QUARTA Adolfo del reggimento « Savoia cavalleria ».
20. » MASCI Fabrizio del 1° regg. artiglieria div. di fant.
21. » MAINO Alfredo dell'11° regg. artiglieria div. di fant.
22. » FORESTA Francesco del 43° regg. artiglieria div. di fant.
23. » CUCCHIARA Gioacchino del 17° reggimento fanteria.
24. » GENNA Giuseppe del reggimento « Lancieri di Firenze ».
25. » RISOLVO Nicola del 66° reggimento fanteria.
26. » NEGRINI Riccardo del reggimento « Cavalleggeri Monferrato ».
27. » CREMONINI Rolando del 3° regg. artiglieria div. di fant.
28. » SARTORELLI Guido del reggimento « Lancieri di Novara ».
29. » GHISLIERI Remo dell'11° regg. artiglieria div. di fant.
30. » DELIGIOS Claudio del reggimento « Lancieri Vitt. Emanuele ».

31. Soldato CASTAGNOLI Omero della scuola di applicazione di cavalleria.
32. » DELL'OSO Gaetano del reggimento « Lancieri di Firenze ».
33. » GAVIN Gustavo del reggimento « Cavalleggeri Alessandria ».
34. » BOER Nicolò del reggimento « Cavalleggeri Saluzzo ».
35. » PESCATORE Matteo del reggimento « Cavalleggeri Monferrato ».
36. » MARCHETTO Antonio del centro rifornimento quad. Grosseto.
37. » VENTURELLI Placido del 9° regg. artiglieria div. di fant.
38. » MACI Umberto del 10° regg. artiglieria div. di fant.
39. » BRANCATO Antonio del 22° regg. artiglieria div. di fant.
40. » MASTRORILLO Gaetano del 47° regg. artiglieria div. di fant.
41. » BENEDETTI Francesco del 30° regg. artiglieria div. di fant.
42. » DE SOLE Salvatore del 40° regg. artiglieria div. di fant.
43. » RICAMONTI Cesare del 17° reggimento fanteria.
44. » PETROCCHI Vincenzo del 17° reggimento fanteria.
45. » PEDERCINI Bernardo del 18° reggimento fanteria.
46. » REINA Giovanni dell'89° reggimento fanteria.
47. » MARTINI Vincenzo della scuola applicazione fanteria.
48. » MARIOTTI Ugo del 1° regg. artiglieria div. di fant.
49. » SELVAGGIO Nicola del 3° regg. artiglieria div. fant.
50. » MARIANO Oriente del 5° regg. artiglieria div. fant.
51. » GAROFANO Francesco del 10° regg. artiglieria div. di fant.
52. » GIACOMELLI Romolo del 29° regg. artiglieria div. di fant.
53. » SANDRI G. Battista dell'85° reggimento fanteria.
54. » CREPALDI Luigi del R.C.T.C.
55. » LIBERTI Luigi del R.C.T.C.
56. » MASUTTI Nerone Silvio del reggimento « Nizza cavalleria ».
57. » MACALUSO Giuseppe del reggimento « Genova cavalleria ».
58. » LOCATELLI Silvio del reggimento « Lancieri di Novara ».
59. » CORRIAS Emilio del 2° regg. artiglieria div. di fant.
60. » CIAMPONI Antonio del 2° regg. artiglieria div. di fant.
61. » DI LORETO Domenico del 9° regg. artiglieria div. di fant.
62. » DE MICHELE Andrea Armando dell'11° regg. artigl. div. fant.
63. » PETRELLI Rodolfo del 12° regg. artiglieria div. di fant.
64. » DI GIACOBBE Ulizio del 13° regg. artiglieria div. di fant.
65. » CARRIERO Salvatore del 14° reggimento artigl. div. fant.
66. » ZAGARIA Domenico del 23° regg. artiglieria div. di fant.
67. » BERNINI Ersilio del 28° regg. artiglieria div. di fant.
68. » ROBERTI Paolo del 6° reggimento alpini.
69. » FIDENATO Ermete dell'8° reggimento alpini.
70. » FORNARO Remigio del 9° reggimento alpini.
71. » DI CAMILLO Antonio del 9° reggimento alpini.
72. » DI LELLA Antonio del 2° reggimento fanteria.
73. » MARTUCCI Vito del 7° reggimento fanteria.
74. » MELIS Antonio del 36° reggimento fanteria.
75. » DI LULLO Mario del R.C.T.C.
76. » BILANZUOLI Francesco del R.C.T.C.
77. » ROTOLI Vincenzo del 15° reggimento fanteria.

78. Soldato OLIVAS Salvatore del reggimento « Lancieri Vitt. Emanuele ».
79. » PELLEGRINI Leo della scuola di tiro d'artiglieria.
80. » IVALDI Carlo del 33° reggimento fanteria.
81. » CROATTO Giuseppe del 1° reggimento genio.
82. » FERRO Eugenio del 4° reggimento alpini.
83. » RELLA Emanuele del 5° reggimento genio.
84. » ROMANO Guido dell'11ª compagnia sanitaria.
85. » BAGLIERI Giuseppe del 127° reggimento fanteria.
86. » GIANI Angelo del 3° reggimento alpini.
87. » FRANCO Francesco del 42° reggimento fanteria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 932. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità ed a scelta per l'anno 1936.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 dicembre 1935 - Anno XIV.

A norma del n. 29 della circolare 589 *giornale militare* 1934 il ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali sono compresi i sergenti maggiori delle varie armi e corpi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per la iscrizione sui relativi quadri di avanzamento per l'anno 1936:

Ad anzianità: 30 novembre 1926;

A scelta: 31 ottobre 1927.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero della guerra (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) entro il termine improrogabile del 15 febbraio 1936 corredati dai seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare mod. 106 (già 59);

b) copia del foglio caratteristico mod. 326 (già 961).

Allo scopo di evitare il ripetersi di irregolarità formali rilevatesi nella compilazione di alcune proposte di avanzamento, occorre tenere presente:

1° per i sergenti maggiori già dichiarati *non* idonei le autorità terranno presente il disposto di cui al n. 33 della circolare n. 589 *giornale militare* 1934;

2° nella colonna « annotazioni » dello specchio di avanzamento, il periodo di permanenza nei reparti di truppa deve riferirsi soltanto al periodo di effettivo servizio prestato dal sottufficiale nel grado nel quale viene giudicato;

3° le copie dei fogli caratteristici (mod. F) da allegare alle proposte di avanzamento, devono contenere le note caratteristiche del sottufficiale relative ai periodi di tempo da lui trascorsi nel grado in cui viene giudicato;

4° i giudizi di avanzamento devono essere espressi dai comandanti titolari e non dai comandanti interinali;

5° per i sergenti maggiori eventualmente sprovvisti del requisito di permanenza alle truppe di cui all'articolo 3 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 209 (circolare 221 e 222 del *giornale militare* 1935), nella colonna annotazioni dello specchio di avanzamento dovrà essere riportata la seguente indicazione:

« E' sprovvisto del requisito di permanenza alle truppe di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, e viene proposto per l'avanzamento in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 209 (circolare 221 e 222 del *giornale militare* 1935) ».

6° i sergenti maggiori già inscritti sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta per l'anno 1935 e non promossi entro il 31 dicembre c. a., dovranno essere ripresi in esame per l'iscrizione o meno sul quadro di avanzamento per l'anno 1936, ai sensi dei nn. 9 e 12 della circolare 589 *giornale militare* 1934.

7° nella colonna « annotazioni » degli specchi di avanzamento dei sergenti maggiori che saranno proposti per l'avanzamento a scelta dovrà essere fatta menzione della classifica riportata negli esami.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Pubblicazione 2166: Nuovi elenchi delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, relazione e R. decreto 20 settembre 1930, n. 1401 (estratto dal *giornale militare ufficiale*, disp. 61ª del 3 novembre 1930).

(2ª ristampa 1935)

Per norma di tutti gli enti in possesso dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito si avverte che essendosi provveduto alla ristampa della pubblicazione in oggetto, dovranno essere apportate all'elenco in parola, alle pagine 9 e 143, nei riguardi della pubblicazione suddetta, le seguenti varianti:

al corrispondente anno di edizione 1930, sostituire l'anno 1935;

al prezzo sostituire 1,50 con 1.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 58ª, anno 1935, circolare 821;

— *a pagina* 2999 - prima della descrizione del giubbone aggiungere:

« La fodera di pelliccia deve essere applicata soltanto ai giubboni di pelle da distribuirsi ai militari dei CC. RR. motociclisti dislocati in regioni rigide dell'alta Italia ».

— *a pagina* 3001 - ove è scritto:

« Il giubbone è di tre taglie, e sarà inventariato al categorico 1104 della sezione *D* categoria 1ª ecc. »...

— sostituire con « Il giubbone è di tre taglie, e sarà inventariato al categorico 272 sezione *A* categoria 2ª ecc. »....

— *nella stessa pagina* - ove è scritto:

« Il cappotto di panno turchino foderato di pelliccia in uso fino a consumazione di cui al categorico 263 passa al categorico 2328 della sezione *G* della stessa categoria ecc. ».

— sostituire con « Il cappotto di panno turchino foderato di pelliccia in uso fino a consumazione di cui al categorico 263 passa al categorico 782 sezione D categoria 2ª ecc. ».

— *a pagina* 3003 - 7° capoverso ove è scritto:

« 6 bottoni a pressione di metallo »....

— sostituire con « 5 bottoni a pressione di metallo »....

— *a pagina* 3004 - ove è scritto:

« La fodera è di tre taglie, e sarà inventariata al categorico 1105 della sezione *I)* categoria 1ª ecc. »....

— correggere con « La fodera è di tre taglie, e sarà inventariata al categorico 273 sezione *A* categoria 2ª ecc. »....

— *nella stessa pagina* - nello specchio delle misure della fodera di pelliccia - alla 3ª taglia - colonne « al torace - alla taglia - al fondo ».

— correggere le seguenti cifre di misure « 620-680-250 » con « 600-620-680 ».

Dispensa 60ª, anno 1935, circolare 851.

— *a pagina* 3055 - alla 34ª riga ove è scritto « 3997 filato cotone America I Walter 12 gruppo »

— correggere con « 4014 filato cotone ecc. ecc. »....

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 = All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 = All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(8103967) Roma, 1935-XIV - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. – (Copie 7211)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 65ª — 1935 - ANNO XIV — 12 DICEMBRE

N. **933 - 12 settembre 1935** - Anno XIII — COLONIE. — R. decreto n. 2016. - Fusione dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica in un R. corpo di truppe coloniali della Libia . . . . . *Pag.* 3164

» **934 - 10 ottobre 1935** - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1919. - Estensione ai sottufficiali del R. esercito del conferimento della medaglia al merito di lungo comando . . . . . *Pag.* 3167

» **935 - 11 novembre 1935** - Anno XIV — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1919, che estende ai sottufficiali del R. esercito il conferimento della medaglia al merito di lungo comando *Pag.* 3168

» **936 - 17 ottobre 1935** - Anno XIII — COLONIE - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2018. - Fissazione della paga giornaliera coloniale ai militari di truppa in servizio in Africa Orientale . . . . . *Pag.* 3169

» **937 - 24 ottobre 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. decreto n. 2025. - Vendita in economia dei prodotti accessori della panificazione . . . . . *Pag.* 3170

» **938 - 24 ottobre 1935** - Anno XIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 2008. - Trattamento economico del generale comandante le truppe del R. esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero. *Pag.* 3171

» **939 - 14 novembre 1935** - Anno XIV — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto n. 2043 - Concessione dello stendardo ai reggimenti dell'arma di artiglieria. *Pag.* 3172

» **940 - 14 novembre 1935** - Anno XIV — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto n. 2042 - Concessione del labaro ai reggimenti dell'arma del genio . . *Pag.* 3173

» **941 - 18 novembre 1935** - Anno XIV — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale. - Economie varie sulle spese di ufficio pel corrente esercizio finanziario . . . . . *Pag.* 3173

» **942 - 11 dicembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936 . *Pag.* 3174

» **943 - 11 dicembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato . . . . . *Pag.* 3175

» **944 - 11 dicembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato . . . . . *Pag.* 3175

» **945 - 11 dicembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S.P.E., riassunti, a disposizione, fuori organico e in A.R.Q. per l'anno 1935 . . . . . *Pag.* 3176

» **946 - 11 dicembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENNO. — Nomina della commissione esaminatrice per l'avanzamento a scelta speciale ed anticipato degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale *Pag.* 3176

» **947 - 11 dicembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Nomina della commissione esaminatrice per l'avanzamento a scelta speciale ed anticipato degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale *Pag.* 3177

» **948 - 11 dicembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Autorità giudicatrici per l'avanzamento . . . . . *Pag.* 3177

N. **949 – 11 dicembre 1935** – Anno XIV — CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici . . . . . *Pag.* 3178

» **950 – 11 dicembre 1935** – Anno XIV — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 3ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione 2430 – Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria – edizione 1932-XI . . . . . *Pag.* 3179

951 – 11 dicembre 1935 – Anno XIV — RECLUTAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali aspiranti all'assegnazione nel ruolo I.G.M. *Pag.* 3179

» **952 – 11 dicembre 1935** – Anno XIV — RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI. — Norme esecutive riguardanti il reclutamento e la nomina dei marescialli capi-banda in applicazione della legge 6 giugno 1935 n. 1077 . . . . . *Pag.* 3179

» **953 – 11 dicembre 1935** – Anno XIV — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autocarri Spa 25 C/10, Ceirano 47 C. M. e 50 C. M. e carri veloci 33, durante l'esercizio finanziario 1935-36 . . . . . *Pag.* 3179

» **954 – 11 dicembre 1935** – Anno XIV — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – COLONIE. — Compensi ai maniscalchi addetti ai reparti camellati dell'A. O. *Pag.* 3182

» **955 – 11 dicembre 1935** – Anno XIV – TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti . . . . . *Pag.* 3182

Circolare N. **933.** — COLONIE. — **R. decreto n. 2016. – Fusione dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica in un Regio corpo di truppe coloniali della Libia.** — (Gabinetto). — 12 settembre 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 281, del 3 dicembre 1935 – Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2377, che approva l'ordinamento giudiziario militare per le Colonie;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1762, che approva le tabelle organiche del Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, che approva gli organici della Divisione carabinieri Reali della Tripolitania;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1500, relativo all'istituzione dei distretti militari di Tripoli e di Bengasi;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1372, relativa all'istituzione di un Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia;

Inteso il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 — I Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica vengono riuniti in un solo Regio corpo che assume la denominazione: « Regio corpo di truppe coloniali della Libia » e comprende:

a) Comandi:

— 1 comando del Regio corpo di truppe coloniali della Libia;
— 1 comando militare della Libia orientale, con sede a Bengasi;
— 1 comando di artiglieria della Libia;
— 1 comando del genio della Libia;

b) Truppe:

1° Carabinieri Reali:

l'ordinamento e l'organico dell'Arma saranno determinati con apposito provvedimento,

2° Fanteria:

— 2 reggimenti di fanteria d'Africa;
— 5 reggimenti di fanteria coloniale;
— 1 deposito truppe sahariane;
— 7 gruppi sahariani;
— 2 compagnie auto-sahariane;
— 3 compagnie presidiarie;
— 1 plotone presidiario;

3° Cavalleria:

— 2 gruppi di squadroni di cavalleria coloniale;

4° Artiglieria:

— 2 reggimenti di artiglieria coloniale;

5° Genio:

— 1 reggimento genio.

I reggimenti di fanteria d'Africa sono formati da un comando, un battaglione cacciatori carristi, un battaglione camicie nere permanenti ed un deposito coloniale.

I reggimenti di fanteria e di artiglieria coloniale ed il reggimento del genio si compongono di un comando, di un numero vario di battaglioni o gruppi e di un deposito territoriale, che può eventualmente costituire un deposito succursale presso uno o più reparti distaccati.

Ciascun gruppo di squadroni di cavalleria coloniale si compone di un comando e di un numero vario di squadroni savari o sphais.

c) Distretti militari:

— 2 distretti militari con sedi a Tripoli e Bengasi;

d) Servizi:

1° Servizio di artiglieria:

— 1 direzione di artiglieria della Libia con sede a Tripoli e con una sezione staccata a Bengasi e magazzini e laboratori dipendenti;

2° Servizio del genio;

— 1 direzione del genio della Libia con sede a Tripoli e con una sezione staccata a Bengasi ed uffici e magazzini dipendenti;

3° Servizio di sanità:

— 1 direzione di sanità militare della Libia in Tripoli (con annessa farmacia e magazzino materiale sanitario);
— 1 ufficio di sanità in Bengasi;
— 1 compagnia di sanità;
— 1 sezione staccata di magazzino materiale sanitario e farmaceutico a Bengasi;

4° Servizio di commissariato:

— 1 direzione di commissariato militare della Libia con sede a Tripoli e con una sezione staccata a Bengasi ed eventuali uffici dipendenti;
— 1 compagnia di sussistenza;
— stabilimenti vari di commissariato;

5° Servizio automobilistico:

— 1 centro automobilistico della Libia che comprende un comando, due gruppi di cui uno permanentemente distaccato a Bengasi, officine, magazzini e depositi di materiali;

6° 1 Centro rifornimento quadrupedi.

Art. 2. — L'organico complessivo del personale militare e civile del Regio corpo di truppe coloniali della Libia, esclusi i carabinieri Reali e tenuto conto delle disposizioni

dell'art. 58 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, è il seguente:

— generale di divisione o di brigata comandante del Regio corpo	1
— generale di brigata	1
— colonnelli delle varie armi	11
— colonnelli o tenenti colonnelli delle varie armi e corpi	3
— tenenti colonnelli e maggiori delle varie armi e corpi — primi seniori e seniori dei battaglioni camicie nere permanenti	65
— capitani delle varie armi e corpi — centurioni dei battaglioni camicie nere permanenti	303
— tenenti e sottotenenti delle varie armi e corpi — capimanipolo e sottocapimanipolo dei battaglioni camicie nere permanenti	433
— funzionari ed impiegati civili di ruolo ed a contratto	222
— marescialli delle varie armi e corpi — aiutanti dei battaglioni camicie nere permanenti	159
— sergenti maggiori e sergenti delle varie armi e corpi — primi capisquadra e capisquadra dei battaglioni camicie nere permanenti	907
— capi operai, magazzinieri, capisquadra e magazzinieri nazionali a contratto, operai nazionali ed indigeni	447
— militari di truppa nazionale e militi dei battaglioni camicie nere permanenti	5339
— militari di truppa indigeni	13017

In tale organico sono compresi 4 tenenti colonnelli o maggiori e 30 capitani delle varie armi appartenenti al ruolo mobilitazione.

E' pure compreso il personale militare e civile addetto all'ufficio degli affari amministrativi militari presso la Direzione di governo per gli affari di finanza e quello della giustizia militare stabilito dall'ordinamento giudiziario militare per le colonie, approvato con R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2377.

Art. 3. — La suddivisione degli elementi del Regio corpo di truppe coloniali della Libia, di cui all'art. 1, in minori reparti od elementi ed il numero degli uffici e stabilimenti previsti nel predetto articolo, ove non siano in esso specificatamente indicati, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le colonie, da registrarsi alla Corte dei conti, emanato di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze.

Con lo stesso decreto saranno approvate le tabelle graduali e numeriche per la ripartizione del personale fissato dall'art. 2 fra i comandi e gli elementi dai quali risulta costituito il Regio corpo di truppe coloniali della Libia.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1935, però l'organizzazione da esso prevista verrà raggiunta gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per le colonie.

Art. 5. — E' data sanatoria per la costituzione dei reggimenti delle varie armi e la soppressione degli uffici di amministrazione dei comandi dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, effettuate dal 1° luglio 1934.

E' data pure sanatoria per tutti gli altri provvedimenti attuati dalla stessa data per l'organizzazione dei due Regi corpi.

Art. 6. — In via transitoria il Regio corpo di truppe coloniali della Libia comprenderà, in aggiunta al personale specificato all'art. 2, il seguente personale del Regio esercito in servizio presso il Comando di aeronautica della Libia:

— ufficiali	5
— sottufficiali	54
— truppa nazionale	246

Tale personale dovrà essere gradatamente sostituito con quello della Regia aeronautica secondo disposizioni particolari da emanarsi dal Governatore generale della Libia.

Art. 7. — In quanto non contrasti con il presente decreto, l'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. de-

creto 3 settembre 1926, n. 1608, e successive modificazioni, rimane in vigore per il Regio corpo di truppe coloniali della Libia salvo quegli adattamenti e quelle modificazioni che potranno essere disposte ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 144. — MANCINI.

N. 934. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1919. - Estensione ai sottufficiali del R. esercito del conferimento della medaglia al merito di lungo comando.** — (Gabinetto). — 10 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 267, del 16 novembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1935, n. 908, che istituisce la medaglia militare al merito di lungo comando;

Ritenuta la opportunità di estendere il conferimento della distinzione onorifica suddetta anche ai sottufficiali del R. esercito che si rendano benemeriti per il lungo esercizio del comando;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La medaglia militare al merito di lungo comando, istituita col R. decreto 13 maggio 1935, n. 908, è conferita con le medesime norme e modalità stabilite nel predetto decreto, in quanto applicabili, anche ai sottufficiali del R. esercito in servizio permanente effettivo od in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, nei gradi successivamente ricoperti, i seguenti periodi minimi di comando di reparto:

medaglia d'oro, 20 anni; medaglia d'argento, 15 anni; medaglia di bronzo, 10 anni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 56. — MANCINI.

N. 935. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1919, che estende ai sottufficiali del R. esercito il conferimento della medaglia al merito di lungo comando.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 novembre 1935 - Anno XIV.

Per l'esecuzione del R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1919, col quale è stata estesa ai sottufficiali la medaglia militare al merito di lungo comando, si seguiranno le seguenti norme:

1. — Per formare il numero di anni prescritto ai fini del conferimento delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo si sommano tutti i periodi in cui l'interessato ha fatto servizio nei reparti di truppa con i vari gradi di sottufficiale.

2. — Le proposte di autorizzazione a fregiarsi della medaglia in oggetto debbono essere compilate — tanto per i sottufficiali in servizio permanente che per i sottufficiali in congedo — in seguito ad apposita domanda in carta semplice avanzata dagli interessati.

Tale domanda dovrà essere indirizzata all'ente cui il sottufficiale è in forza e dovrà contenere l'indicazione esatta dei reparti di truppa in cui ha prestato servizio nei diversi gradi e della durata di ciascun periodo di permanenza (date di inizio e di cessazione), nei reparti stessi.

3. — Gli enti che hanno in forza i sottufficiali interessati compileranno la proposta solo quando tutti i periodi di permanenza nei suddetti reparti, concorrenti a formare il tempo minimo prescritto per la medaglia da concedersi, risultino comprovati dai documenti personali del sottufficiale (note caratteristiche e rapporti informativi) e da documenti ufficiali (ordini del giorno, ruolini tascabili, giornali di contabilità, diari storici, ecc.).

4. — Per la proposta dovrà essere usato il mod. 352 del cat., opportunamente modificato, sul quale gli enti proponenti avranno cura di riportare con precisione tutti i dati, secondo le indicazioni prescritte dal modello stesso.

La proposta dovrà essere corredata da una copia dei documenti probatori, necessari a comprovare quei periodi di permanenza nei reparti di truppa che non risultassero esattamente documentati dalla cartella personale del sottufficiale.

5. — *Per norma è da considerarsi utile ai fini della concessione della medaglia di lungo comando, il servizio effettivamente prestato dai sottufficiali presso reparti di truppa fino al comando di règgimento (compreso) escluso il deposito.*

6. — Oltre il servizio di cui al numero precedente, è da considerarsi utile quello prestato in uno dei seguenti incarichi:

a) in distaccamento con le compagnie lavoratori;
b) addetti alle salmerie di battaglione;
c) zappatori;
d) addetti alle trasmissioni.

7. — Non è da considerarsi come periodo utile, ai fini della concessione della medaglia sopra indicata:

a) il servizio prestato nella R. guardia;
b) nei reparti distrettuali;
c) il tempo trascorso in luoghi di cura o in licenza di convalescenza, anche se la malattia dipende da causa di servizio;
d) licenza per rimpatrio *definitivo* dalla colonia.

8. — Per ogni sottufficiale che abbia maturato il diritto alla concessione della medaglia dovrà essere compilato il mod. 352 individualmente e in duplice copia.

La proposta, corredata della cartella personale del sottufficiale, dovrà essere indirizzata al ministero della guerra, ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa, divisione sottufficiali.

Il ministero, esaminata la proposta e trovatala regolare, rilascerà la medaglia ed il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene, e li rimetterà all'autorità proponente per la conseguente consegna all'interessato.

Una copia del modello di proposta verrà restituita, con la decisione ministeriale, alla medesima autorità proponente, che avrà cura di conservarla tra i documenti matricolari del sottufficiale.

9. — Sul foglio matricolare e sulla cartella personale di coloro cui sia stata concessa la medaglia dovrà essere inscritta la seguente variazione:

« Autorizzato a fregiarsi della medaglia di ..... (oro, argento, bronzo) al merito di lungo comando di reparto, istituita con R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1919 - D. M. ..... (N. .... di concessione) ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **936.** — COLONIE – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 2018. – Fissazione della paga giornaliera coloniale ai militari di truppa in servizio in Africa Orientale.** — (Gabinetto). — 17 ottobre 1935 – Anno XIII. (*Gazzetta ufficiale* n. 281, de 3 dicembre 1935 – Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, relativo all'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, relativo all'impiego e trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Colonie;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1935, n. 918, concernente il soprassoldo coloniale ai militi e graduati delle divisioni camicie nere per le esigenze delle colonie dell'Africa Orientale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° agosto 1935 e fino al 30 giugno 1936 è sospesa l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di paghe giornaliere e di soprassoldi coloniali ai caporali maggiori, caporali e soldati ed ai pari grado della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio in Eritrea ed in Somalia sia nelle truppe coloniali sia presso comandi, reparti e servizi organici metropolitani del Regio esercito e nelle divisioni camicie nere mobilitate.

Ai detti militari è dovuta una paga giornaliera coloniale nella seguente misura:

	Eritrea	Somalia
caporal maggiore e vice capo squadra	L. 7	L. 8
caporale e camicia nera scelta	» 6	» 7
soldato e camicia nera	» 5	» 6

Le rafferme coloniali non dànno diritto ad aumento di paga.

Art. 2. — La paga di cui all'articolo precedente decorre dalla data dell'imbarco per la Colonia. Però ai caporali maggiori, caporali e soldati ed ai pari grado della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale appartenenti a comandi, reparti e servizi organici metropolitani del Regio esercito mobilitati ed alle divisioni camicie nere mobilitate, è dovuta, dal giorno di mobilitazione del relativo comando, reparto o servizio a quello precedente

all'imbarco, la paga giornaliera coloniale stabilita dall'art. 1 per i militari di truppa in servizio in Eritrea ridotta a due terzi.

Art. 3. — La paga di cui all'art. 1 cessa dalla data di sbarco nel Regno per i militari che rimpatriano senza diritto a licenza coloniale ordinaria.

In caso contrario è conservata fino al termine della licenza di rimpatrio, anche se concessa ai soli effetti amministrativi.

Per i militari di truppa in servizio di leva o richiamati alle armi nella colonia di residenza la paga giornaliera coloniale cessa dalla data di congedamento ove non eleggano domicilio nel Regno.

Art. 4. — Per i militari volontari delle truppe coloniali la paga giornaliera coloniale è sospesa durante la licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio esclusi i giorni di viaggio.

Art. 5. — Ai graduati ed ai militari di truppa è ritenuta, per addebiti fatti dall'Amministrazione, la metà della paga giornaliera coloniale se celibi o vedovi senza prole, un quarto della paga stessa se coniugati o vedovi con prole o celibi con prole legalmente riconosciuta.

Art. 6. — La paga giornaliera coloniale è ridotta ad un quarto per i militari puniti di camera di punizione di rigore ed alla metà per quelli puniti di camera di punizione semplice.

Disposizione transitoria.

Art. 7. — Ai soldati delle truppe coloniali dell'Eritrea che al 1° agosto 1935 erano già stati ammessi al trattamento dei raffermati è conservata, da tale data e fino all'eventuale promozione a caporale, a titolo di assegno personale giornaliero, netto da qualsiasi riduzione, la differenza di L. 0,35 fra l'importo complessivo della paga giornaliera e del soprassoldo coloniale di cui all'art. 36 del R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e la paga giornaliera coloniale stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 146 — MANCINI.

N. **937.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **R. decreto n. 2025. - Vendita in economia dei prodotti accessori della panificazione.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 24 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 282, del 4 dicembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 782 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di facilitare il rapido esito dei prodotti accessori della panificazione dei magazzini militari;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Fino al 31 dicembre 1936 gli enti di commissariato avranno facoltà di vendere in economia i prodotti accessori della panificazione, purchè il valore di stima non superi, per le singole partite, le L. 150.000.

Ogni qualvolta il valore di stima superi le L. 50.000, occorrerà, peraltro, l'autorizzazione del Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1935 - *Anno XIV.*

Atti del Governo, registro 366, *foglio* 176. — MANCINI.

N. 938. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 2008. — Trattamento economico del generale comandante le truppe del R. esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti i presidi di Rodi e di Lero.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 24 ottobre 1935 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 280, del 2 dicembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1476, relativo al trattamento economico del personale militare nelle Isole italiane dell'Egeo ed a Saseno;

Vista la nuova organizzazione militare delle Isole italiane dell'Egeo;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di stabilire il trattamento economico del generale comandante le truppe del Regio esercito nell'Egeo e dei colonnelli comandanti rispettivamente i presidi di Rodi e di Lero;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per l'ufficiale generale, comandante delle truppe del Regio esercito nelle Isole italiane dell'Egeo, l'indennità giornaliera prevista per il personale del Regio esercito in servizio collettivo nelle Isole stesse ed a Saseno dall'articolo unico del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1476, è stabilita in L. 35.

Art. 2. — In aggiunta all'indennità di cui al precedente articolo ed all'indennità giornaliera per spese di rappresentanza prevista pel comandante delle truppe dell'Egeo dal terzo comma del predetto R. decreto 15 luglio 1926, elevata a L. 25, all'ufficiale generale predetto, ove non fruisca di alloggio gratuito di servizio, è corrisposta una indennità

nella misura annua di L. 3000, alle condizioni di cui all'art. 33 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

Art. 3. — Ai colonnelli comandanti rispettivamente i presidî di Rodi e Lero è concessa una indennità giornaliera, per spese di rappresentanza, di L. 15.

Art. 4. — Le indennità oggetto del presente decreto sono soggette alle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1401, e 14 aprile 1934, n. 561. L'indennità giornaliera per spese di rappresentanza non è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 177 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Sono abrogate tutte le disposizioni del R. decreto 15 luglio 1926 sovracitato, in contrasto col presente decreto.

Il presente decreto, che ha vigore dal 1° settembre 1935, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1935 - *Anno XIII.*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 149. — MANCINI.

N. 939. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto n. 2043 - Concessione dello stendardo ai reggimenti dell'Arma di artiglieria.** — (Gabinetto). — 14 novembre 1935 - Anno XIV. — (*Gazzetta ufficiale* n. 284, del 6 dicembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1900;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso ai reggimenti dell'Arma di artiglieria l'uso dello stendardo, conforme a quello adottato per i reggimenti di cavalleria.

Art. 2. — L'attuale bandiera dell'Arma è affidata all'8° reggimento artiglieria di corpo d'armata, in sostituzione dello stendardo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1935 - *Anno XIV.*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 179. — MANCINI.

N. 940. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto n. 2042 - Concessione del labaro ai reggimenti dell'Arma del genio.** — (Gabinetto). — 14 novembre 1935 - Anno XIV. — (*Gazzetta ufficiale* n. 284, del 6 dicembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1920, n. 1488;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1930;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso ai reggimenti dell'Arma del genio l'uso di un labaro conforme a quello adottato per i reggimenti bersaglieri.

Nella parte inferiore del fregio centrale sarà apposto, con iscrizione a semicerchio, il motto del reggimento.

Art. 2. — L'attuale bandiera dell'Arma resta affidata all'8° regimento genio in sostituzione del labaro

Art. 3. — La bandiera concessa, col R. decreto 17 ottobre 1930, alla Scuola allievi ufficiali di complemento del genio, resta affidata al 3° reggimento genio, in sostituzione del labaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1935 - *Anno XIV.*

Atti del Governo, registro 366, *foglio* 180. — MANCINI.

N. 941. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale - Economie varie sulle spese di ufficio pel corrente esercizio finanziario.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 novembre 1935 - Anno XIV.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visti gli articoli 147, 149 e 502 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge 18 aprile 1935, n. 542, che approva lo stato di previsione della spesa per il ministero della guerra per l'esercizio 1935-1936;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1935, n. 137, che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari durante l'esercizio finanziario 1935-36;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1935, n. 121, che stabilisce l'assegno per spese d'ufficio per le legioni dei carabinieri Reali durante l'esercizio finanziario 1935-36;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 5 novembre 1935-XIV, contenente norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di enti pubblici;

Decreta:

Art. 1. — L'assegno per spese d'ufficio concesso, per l'esercizio finanziario 1935-36, ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari col decreto ministeriale 4 luglio 1935, n. 137, ed alle legioni dell'arma dei carabinieri Reali col decreto ministeriale 20 maggio 1935, n. 121, nella misura rispettiva di L. 6.325.000 e di L. 1.700.000 è ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 1936, del quindici per cento (15 %).

Nella stessa proporzione e dalla stessa data s'intendono ridotte le assegnazioni fatte ai singoli enti.

A tutti gli enti provvisti di fondi per minute spese, è severamente proibito di provvedere con i fondi stessi a spese che, per loro natura, debbono gravare sugli assegni concessi per le spese d'ufficio col decreto 4 luglio 1935 ora citato. Le spese effettuate in contrasto con la presente norma saranno senz'altro stralciate dalle contabilità ed addebitate all'ordinatore della spesa.

Art. 2. — Eguale riduzione, parimenti dal 1° gennaio 1936, s'intende apportata agli assegni per spese d'ufficio fatti a tutti gli enti di nuova formazione sorti in data posteriore a quella dei decreti ministeriali suindicati.

Art. 3. — È vietato per tutto l'esercizio finanziario in corso l'acquisto di nuove macchine da scrivere, da riproduzione, di macchine addizionatrici e calcolatrici. Alle esigenze del servizio sarà provveduto con opportuni spostamenti delle macchine esistenti.

Per gli enti mobilitati o da mobilitarsi potrà farsi luogo ad acquisti di macchine da scrivere e da riproduzione nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 4. — Per tutto l'esercizio finanziario 1935-36 non sarà consentito l'inoltro di richieste per assegnazioni suppletive per spese d'ufficio, tranne per enti di nuova formazione.

Art. 5. — Le eventuali eccedenze di spese d'ufficio oltre la misura stabilita dal presente decreto, come pure l'abusiva imputazione di tali eccedenze a fondo scorta, saranno addebitate agli ordinatori della spesa.

Art. 6. — Il comando degli stabilimenti militari di pena dovrà procedere, d'intesa col competente ufficio del ministero della guerra, ad un nuovo riesame dei modelli in uso nel R. esercito, allo scopo di ridurne ancora il numero ed il formato, nonchè il quantitativo da distribuire agli enti interessati. È confermato l'assoluto divieto dell'uso del doppio foglio, tranne nei casi d'impossibilità riconosciuta, cioè quando il doppio foglio sia imposto dalle esigenze cui lo stampato deve soddisfare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV
Guerra, registro n. 29, foglio n. 288. — CAVALLARI.

N. **942.** — AVANZAMENTO. — **Ufficiali ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e per l'anno 1936.** — (Direzione generale personale ufficiali). 1 dicembre 1935 - Anno XIV.

Con riferimento alla circolare n. 165 del *giornale militare* 1935 e al R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1953, i seguenti ufficiali, già designati ed ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale per l'anno 1935 e che non poterono sostenerli in patria

perchè dislocati in Africa Orientale o destinati ad esservi inviati, sono ammessi a sostenerli nelle colonie:

Medici.

Tenente FRANCIA Adolfo, Somalia.
Id. BONELLI Michele, id.
Id. DE LORENZO Leonardo, id.
Tenente FERRAJOLI Ferruccio, Eritrea.
Id. DE CHIARA Fedele, id.
Id. PELLEGRINO Francesco, id.

Chimici farmacisti.

Tenente CRESTE Baldo, Eritrea

Commissari.

Tenente PIROLO Marius, Somalia.

Sussistenza.

Tenente PIERRO Angelo, Eritrea (ha superato gli esami scritti in patria).

Amministrazione.

1° Capitano ANSALDI Francesco, Eritrea.
1° Tenente BAIA Antonio, Somalia.
1° Tenente VERGA Francesco, Eritrea.
Id. BARIONA Ottavio, Somalia.

Veterinari.

1° Capitano TARANTINO G. Battista, Eritrea.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 943. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei ruoli comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1935 - Anno XIV.

Con riferimento alle circolari n. 197, 253, 299 e 406 del *giornale militare* corrente anno e al R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1953, si comunicano i nomi dei primi capitani di fanteria, già designati ed ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato per l'anno 1935 e che non poterono sostenerli in patria perchè dislocati in Africa Orientale o destinati ad esservi inviati, sono ammessi a sostenerli nelle colonie:

GRAMEGNA Carmine - Eritrea.
RAVAZZONI Mario - Somalia.
DE MARTIN Arduino - Somalia.
TAGGI Massimo - Somalia.
ROSSI Emanuele - Somalia.
TEDESCHI Arcangelo - Somalia.
NACCARI Francesco - Somalia.
MILAZZO Giuseppe - Eritrea.
GOBBATO Adolfo - Eritrea.
BARBATI Filippo - Eritrea.
MONA Mario - Eritrea.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 944. — AVANZAMENTO. — **Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1935 - Anno XIV.

Con riferimento alle circolari n. 321 del *giornale militare* 1934 e n. 146 del *giornale militare* 1935 e al R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1953, si comunicano i nomi dei tenenti di fanteria, già designati ed ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato

per l'anno 1935 e che non poterono sostenerli in patria perchè dislocati in Africa Orientale o destinati ad esservi inviati, sono ammessi a sostenerli nelle colonie:

GIGLIO Roberto - Somalia.
SAMMARTINO Luigi - Id.
CORRIERI Eugenio - Eritrea.
CIRINO Emilio - Somalia.
PETA Costanzo - Eritrea.
VASSALLO Vittorio - Id.
CANDIO Pietro - Somalia.
TESTA Salvatore - Id.
MARCHINO Adalberto - Eritrea.
BURGIO Lorenzo - Id.
DI FUCCIA Umberto - Somalia.
MEREU Giuseppe - Id.
BASILE Eugenio - Id.
SORGI Cesare - Eritrea.
MURA Giovanni - Id.
D'AGOSTINO Arnaldo - Id.
DI VITA Gustavo - Somalia.
ORIOLI Elio - Eritrea.
BEDETTI Agostino - Id.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **945.** AVANZAMENTO. — **Commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S.P.E., riassunti, a disposizione, fuori organico e in A.R.Q. per l'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1935 - Anno XIV.

Nella commissione per la classifica dei maggiori e tenenti colonnelli, indicata nella circolare n. 26 *giornale militare* corrente anno, e successive modificazioni, il generale comandante designato d'armata AMANTEA Luigi è sostituito dal generale designato d'armata BOBBIO Valentino, il generale di divisione a disposizione MUSSO Carlo dal generale di divisione GIUBBILEI Carlo e il generale di brigata ARMANDO Enrico dal generale di brigata ZANGHIERI Giovanni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **946.** — AVANZAMENTO. — **Nomina della commissione esaminatrice per l'avanzamento a scelta speciale ed anticipato degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1935 - Anno XIV.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1953, sotto la data 1° luglio corrente anno è nominata la seguente commissione per gli esami di avanzamento a scelta speciale ed anticipato dei capitani e tenenti delle varie armi, corpi e servizi in servizio nella colonia Eritrea:

generale di corpo d'armata RICCHETTI Aurelio, *presidente;*
generale di brigata BOSCARDI Enrico, *membro;*
colonnello di fanteria BROGLIA Enrico, *membro;*
colonnello di artiglieria PITASSI MANNELLA Enrico, *membro;*
colonnello del genio AMOROSO Federico, *membro;*
tenente colonnello di fanteria PISANELLI Domenico, *segretario*, senza diritto a voto.

Nella commissione di cui sopra i membri:
colonnello di fanteria BROGLIA Enrico;
colonnello del genio AMOROSO Federico;

sono sostituiti dai seguenti:
colonnello medico MARTOGLIO Ferdinando;
tenente colonnello veterinario RICCA Francesco

Per gli esami degli ufficiali medici, chimici-farmacisti e veterinari:

i membri:

colonnello di fanteria BROGLIA Enrico;
colonnello di artiglieria PITASSI MANNELLA Enrico;

sono sostituiti dai seguenti:

colonnello commissario SACERDOTE Edoardo;
tenente colonnello di amministrazione CARESSA Arnaldo;

per gli esami degli ufficiali di sussistenza e amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 947. — AVANZAMENTO. — **Nomina della commissione esaminatrice per l'avanzamento a scelta speciale ed anticipato degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale.** — (Direzione generale personale ufficiali). 11 dicembre 1935 - Anno XIV.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1953, sotto la data 1º luglio corrente anno è nominata la seguente commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta speciale ed anticipato dei capitani e tenenti delle varie armi, corpi e servizi in servizio nella Somalia:

Generale di corpo d'armata RICCHETTI Aurelio, *presidente;*
Generale di brigata MORELLI di POPOLO Guido, *membro;*
Colonnello di fanteria FANTONI Attilio, *membro;*
Colonnello di artiglieria DE PARIS Vittorio, *membro;*
Colonnello del genio PERRELLI Mario, *membro.*
Tenente colonnelo di fanteria PISANELLI Domenico, *segretario*, senza diritto a voto.

Nella commissione di cui sopra il membro:

Colonnello di fanteria FANTONI Attilio è sostituito dal tenente colonnello medico RITUCCI CHINNI Agostino, per gli esami degli ufficiali medici.

I membri:

Colonnello di artiglieria DE PARIS Vittorio;
Colonnello del genio PERRELLI Mario,

sono sostituiti dai seguenti:

Tenente colonnello commissario CONTE Michele;
Tenente colonnello di amministrazione MENCUCCI Amedeo,

per gli esami degli ufficiali di commissariato e di amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 948. — AVANZAMENTO. — **Autorità giudicatrici per l'avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1935 – Anno XIV.

In relazione al R. decreto-legge 14 luglio 1935, n. 1374 che costituisce il commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ed in applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 luglio 1934, che approva le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899 sull'avanzamento, quale risulta sostituito dal decreto ministeriale 20 dicembre 1934, il Ministro determina:

L'allegato n. 23 alle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito approvate con decreto ministeriale

6 luglio 1934, e successive modificazioni, è aggiornato come segue, nella parte che riguarda gli ufficiali addetti ai servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali:

Ufficiali addetti ai servizi del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

GRADO	GIUDIZIO DI 1° GRADO	GIUDIZIO DI 2° GRADO	GIUDIZIO DI 3° GRADO
Ufficiali inferiori	1° – Capo ufficio o capo servizio da cui dipendono (se militare) 2° – Capo delegazione o capo ufficio coordinamento (se militare)	Segretario generale (se m[illegible]	Direttore superiore (se militare)
Maggiori	1° – Capo ufficio o capo servizio da cui dipendono (se militare) 2° – Capo delegazione o capo ufficio coordinamento (se militare) 3° – Segretario generale (se militare)	Direttore superiore (se militare)	Commissario generale (se militare)
Tenenti colonnelli	1° – Capo delegazione e capo ufficio coordinamento (se militare) 2° – Segretario generale (se militare) 3° – Direttore superiore (se militare)	Commissario generale (se militare)	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° – Segretario generale (se militare) 2° – Direttore superiore (se militare)	Commissario generale (se militare)	Commissione centrale di avanzamento

(1) Se il segretario generale riveste il grado di colonnello il giudizio di 2° grado è emesso dal Direttore superiore e il segretario generale concorre, con le altre autorità, alla formazione del giudizio di 1° grado.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. **949.** — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari ippici.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 11 dicembre 1935 - Anno XIV.

È nominato commissario militare ippico:

Il colonnello di S. M. COPPI Arturo, capo di S. M. del comando del corpo d'armata della Sicilia, in sostituzione del colonnello GASPARRO Emilio, per il corpo d'armata della Sicilia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 950. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **3ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione 2430 – Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria – edizione 1932-XI.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 11 dicembre 1935 – Anno XIV.

È stata pubblicata la 3ª serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione a cavallo ed addestramento ippico per l'arma di cavalleria ediz. 1932-XI ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa verrà distribuita a tutti gli enti che ebbero in carico la pubblicazione in oggetto.

La serie di aggiunte e varianti in parola sarà inserita a pag. 66 dell'elenco delle pubblicazioni in vigore - ediz. 1932 - prezzo L. 0,05.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 951. — RECLUTAMENTO. — **Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali aspiranti all'assegnazione nel ruolo I. G. M.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1935 – Anno XIV.

La seguente commissione è incaricata di esaminare le domande degli ufficiali che aspirano all'assegnazione nel ruolo istituto geografico militare (I.G.M.) e di proporre al Ministro gli ufficiali che ritiene idonei a tale assegnazione:

Generale di corpo di armata GRAZIOSI Eugenio, *presidente;*
Generale di divisione BIANCHI d'ESPINOSA Rodolfo, *membro;*
Colonnello di fanteria FISSORE Lorenzo, *membro;*
Capo divisione PIDONE Francesco, *membro;*
Vice segretario SANTINI Mario, *segretario* (senza diritto a voto).

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente

p. Il Ministro: BAISTROCCHI

N. 952. — RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI. — **Norme esecutive riguardanti il reclutamento e la nomina dei marescialli capi-banda in applicazione della legge 6 giugno 1935, n. 1077.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 dicembre 1935 – Anno XIV.

Il numero 1 della circolare 676 *giornale militare* c. a. è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali trombettieri, di cui alla lettera *a*) dell'allegato n. 3 alla circolare 114 *giornale militare* 1935, che già rivestano il grado di maresciallo e che abbiano sostenuto in anticipo, con esito favorevole, le prescritte prove di esame, sono nominati capi-banda a partire dal 18 luglio 1935, data di entrata in vigore della relativa legge; mentre i sergenti ed i sergenti maggiori trombettieri, che abbiano sostenuto, con esito favorevole, le prescritte prove d'esame anteriormente alla data del 18 luglio u. s., e quelli che tali esami non abbiano ancora sostenuto, nonchè i militari indicati ai numeri 1, 2 e 3 del paragrafo 7, della sopradistinta circolare 676, sono nominati capi-banda dalla data del decreto ministeriale col quale viene loro conferito il grado di maresciallo ordinario ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 953. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autocarri Spa 25 C/10, Ceirano 47 C. M. e 50 C. M. e carri veloci 33, durante l'esercizio finanziario 1935-36.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 11 dicembre 1935 – Anno XIV.

È stato approvato, con decorrenza dal 26 ottobre 1935 e per la durata dell'esercizio finanziario 1935-36, il contratto con la società anonima ligure piemontese automobili

S.P.A. di Torino, per la fornitura in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del Regio esercito, di parti di ricambio originali per:

— autoveicoli S.P.A. 25 C/10;

— autoveicoli Ceirano 47 C. M. e 50 C. M. (originali Ceirano e costruiti dalla Società S.P.A.);

— carri veloci 33 (parte motore, trasmissione, frizione, cambio e ponte).

Modalità di prelevamento - Penalità per ritardata consegna.

Le richieste di prelevamento dei ricambi dovranno essere rivolte esclusivamente al deposito della società ligure piemontese automobili S.P.A. in Torino, corso Ferrucci, 112-122, per il quale soltanto la ditta è impegnata.

Qualora però vi fossero disponibilità di parti di ricambio presso le filiali (F.I.A.T.), S.P.A. di Milano, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Cagliari, gli enti potranno effettuare i prelevamenti anche presso tali filiali, (con le stesse modalità stabilite per il deposito di Torino), ma senza alcun impegno per la Società; resta inteso però che, in mancanza dei materiali, le filiali stesse non sono tenute a soddisfare le richieste.

Le richieste per posta vanno effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per le altre modalità valgono le norme di cui alla circolare 624 *giornale militare* 1935.

Limiti di tempo per la consegna.

I materiali saranno consegnati, presso il deposito di Torino, o spediti per ferrovia entro i seguenti termini di tempo dalla data di recapito a mano od a mezzo posta, dalla relativa richiesta di prelevamento:

1° per tutti i materiali compresi nell'allegato n. 1, entro 24 ore dalla ricezione della richiesta di prelevamento, fino ad esaurimento della dotazione predisposta per un fabbisogno di almeno 2 chassis per gli autoveicoli Ceirano 47 C. M. e 50 C. M., e di almeno 5 chassis per gli autoveicoli S.P.A. 25 C/10.

La ditta avrà 10 giorni di tempo per la ricostituzione delle dotazioni.

Per i materiali dei quali il deposito di Torino fosse sprovvisto all'atto della richiesta, perchè in corso la ricostituzione delle dotazioni, si dovrà tener conto, nella consegna, del tempo concesso alla Società per il rifornimento;

2° per tutti i materiali che non possono essere prelevati nelle 24 ore, perchè non compresi nel citato elenco, o perchè in quantità eccedente quella indicata nell'elenco stesso, la consegna dovrà avvenire entro i termini di tempo indicati in appresso:

Importo dei materiali compresi nella richiesta di prelevamento calcolato in base alle tariffe in vigore	Termini di consegna	Quantitativo di parti uguali che possono essere richieste	
		Ceirano 47 e 50 C. M. Carri veloci 33	Spa 25 C/10
		Fabbisogno per:	Fabbisogno per:
Fino a ..... L. 5.000	30 giorni	5 chassis	15 chassis
Da L. 5.000..... a » 20.000	60 »	10 »	40 »
» » 20.000..... » » 50.000	80 »	20 »	50 »
» » 50.000..... » » 75.000	120 »	30 »	75 »
» » 75.000..... » » 100.000	150 »	50 »	100 »

Ove la somma degli importi dei buoni inviati da uno stesso ente, in uno dei periodi sopra indicati (30 giorni, 60 giorni, ecc.) superi l'importo massimo stabilito per il periodo stesso, il termine di consegna per la totalità del materiale richiesto, diviene automaticamente quello stabilito per buoni di tale importo.

Fermo restando quanto stabilito per i materiali compresi nell'allegato n. 1, i termini di consegna di cui sopra saranno aumentati di otto giorni, esclusivamente per i reparti dislocati nelle isole.

Prezzi.

La ditta fornirà i ricambi ai prezzi unitari vigenti alla data di presentazione della richiesta di prelevamento, indicati nelle tariffe di cui appresso:

Tariffa n. 26/2 in data 28 luglio 1933, per gli autoveicoli S.P.A. 25 C/10.

Tariffa n. 012 in data gennaio 1931, per gli autoveicoli Ceirano 47 C.

Tariffa n. 013 in data gennaio 1931, per gli autoveicoli Ceirano 50 C.

Bollettini d'informazioni n. 1 (St. 118 RS), dell'1-3-1934, n. 2 (St. 119 RS), dell'1-10-1934, n. 3 (St. 126 RS.), dell'1-5-1935 e n. 4, dell'1-7-1935 (St. 130 RS).

Listino in data giugno 1935 (St. 128 RS) per i carri veloci Fiat-Ansaldo C. V. 33:

depurati dello sconto del 10 % per gli autoveicoli e per i soli particolari standard e bulloneria speciale dei carri veloci;

al netto di sconto per le rimanenti parti dei carri veloci.

Tutti i prezzi si intendono per merce resa franca di porto e di imballaggio alla stazione ferroviaria della località ove ha sede il corpo richiedente.

Il trasporto verrà fatto a piccola velocità, soltanto in casi eccezionali e per parti di non forte entità, potrà essere richiesta la spedizione a grande velocità. Restano esclusi i mezzi di trasporto rapidi (bagaglio, corriere, ecc.) che, se richiesti, dovranno essere pagati a parte.

Pagamento delle fatture.

Sarà effettuato con le norme riportate nella citata circolare 624 *giornale militare* 1935, avvertendo che:

a) gli assegni di conto corrente postale dovranno essere intestati alla società ligure piemontese automobili S.P.A., Torino;

b) gli ordinativi di pagamento dovranno essere tratti sulla R. tesoreria provinciale di Torino a favore della società ligure piemontese automobili S.P.A. di Torino, con quietanza di uno dei seguenti signori e nella qualifica indicata a fianco di ciascuno:

Ing. MASCARUCCI Giuseppe fu Pedoro, direttore della Società S.P.A.

Rag. GHIGLIONE Camillo di Felice, procuratore.

Signorina LOCATI Caterina fu Massimiliano, procuratrice.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Elenco delle parti di ricambio per autoveicoli S.P.A. 25 C/10 e Ceirano 47 C e 50 C, di cui il deposito della ditta S.P.A. in Torino deve essere provvisto per consegne entro 24 ore dalla richiesta e nei limiti previsti dal contratto con l'Amministrazione militare.

Rubinetti sfogo gas e acqua.

Guarnitura teste cilindri e basamenti.

Anelli per pistoni.

Perni per pistoni.

Valvole.

Molle per dette.

Punterie complete e sciolte.

Bronzine per albero a gomito (banco).

Bronzine per bielle.

Bielle

Boccole per dette.

Ingranaggi elastici distribuzione.

Giranti pompa acqua.

Albero pompa acqua.

Pompa olio.

Manovelle avviamento.

Ceppi per freni sulle ruote e sul cambio.	Cuscinetti per molle.
Boccole per giunto cardanico.	Ganci ferma cofani
Pignone differenziale conico.	Guarniture varie.
Corona conica.	Molla richiamo pedali.
Volanti comando guida.	Planetari.
Perni per fusi a snodo.	Satelliti.
Boccole per fusi a snodo.	Stantuffi motore.
Molle anteriori e posteriori.	Corpo ventilatore.

N. 954. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - COLONIE. — **Compensi a maniscalchi addetti ai reparti camellati dell'A. O.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 11 dicembre 1935 - Anno XIV.

In analogia a quanto stabilito negli articoli 292 e 294 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e previa intesa col ministero delle colonie, si dispone:

1° Ad ogni reparto camellato in servizio nelle colonie dell'A. O. sarà assegnato, sempre che possibile e conveniente, a giudizio dell'intendente, un militare maniscalco con l'incarico di provvedere alla cura delle unghie, all'apposizione ed alla rinnovazione delle matricole, alle necessarie medicazioni ed alla tosatura dei cammelli o dei meharà del reparto stesso.

2° Al militare maniscalco dei reparti camellati, per l'opera di cui al numero precedente, spettano i seguenti compensi lordi nominali e, cioè, soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, per ciascuna giornata di effettiva presenza quadrupedi:

sino a 9000 giornate di presenza	L.	0,039
da 9001 a 15.000 giornate di presenza	»	0,02
oltre le 15.000 giornate di presenza	»	0,01

Per i meharà i compensi sopra indicati verranno aumentati del 50 %.

3° I materiali e i medicinali necessari per le medicazioni sono forniti dall'amministrazione.

Per gli attrezzi del mestiere (provvista e manutenzione) dovrà provvedere, a sue spese, il maniscalco.

4° Le presenti disposizioni che si applicano sia ai reparti metropolitani, sia ai reparti dei Regi corpi di truppe coloniali, hanno vigore dal 1° luglio 1935-XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 955. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 11 dicembre 1935 - Anno XIV.

In relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 5 del « Regolamento pei trasporti militari », le eccezioni alle ammissioni nei treni diretti dei militari di truppa, sono quelle risultanti dagli allegati uno e due alla presente circolare.

Tali allegati, sostituiscono quelli precedentemente pubblicati con altre circolari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Treni diretti in cui non sono ammessi i militari di truppa isolati, anche se percorrenti più di 500 km. (Riferimento all'articolo 5, paragrafo 4 del « Regolamento pei trasporti militari » – persone).

TRENO	PERCORSO	TRENO	PERCORSO
8	Roma-Genova (ad eccezione di quelli diretti oltre Genova).	161	Chiasso-Genova.
32	Roma-Firenze.	169	Milano-Genova.
37	Bologna-Roma.	170	Genova-Milano.
64	Bologna-Brennero.	174	Genova-Chiasso.
69	Brennero-Bologna.	179	Milano-Genova.
80	Reggio Calabria-Roma.	184	Venezia-Torino.
81	Napoli-Reggio Calabria.	189	Milano-Venezia.
83	Roma-Napoli.	192	Venezia-Milano.
84	Napoli-Roma.	413	Milano-Venezia
138	Genova-Ventimiglia.	417	Milano-Venezia Mestre.
147	Ventimiglia-Genova.	610	Venezia Mestre-Trieste.
		613	Trieste-Venezia.

ALLEGATO N. 2.

Treni diretti in cui sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, sebbene percorrenti più di 500 km. (Riferimento all'articolo 5, paragrafo 4 del « Regolamento pei trasporti militari » - persone).

TRENO	PERCORSO	TRENO	PERCORSO
13	Da Alessandria per Pisa ed oltre	101 102 Sard.	Fra Terranova I. B. e Cagliari purchè diretti o provenienti da stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirso-Nuoro, e delle linee meridionali Siliqua-Calasetta e Iglesias-Palmas Suergiu.
61	(Brennero-Bologna). (Pure essendo classificato direttissimo). Da qualsiasi parte proveniente per qualunque destinazione.		
71	Da Terni per Roma e oltre purchè provenienti dalla linea di Sulmona.	112	Nel tratto Firenze-Bologna, purchè provenienti dalla linea Roma-Firenze.
75	Da Ancona, da Falconara Marittima per Roma e oltre.	122	Da Piacenza per Alessandria ed oltre.
78	Da Roma per Falconara Marittima ed oltre.	129	Da Torino e Alessandria per Piacenza ed oltre.
91	Nel tratto Foggia-Lecce da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	136	Da Albenga, purchè in arrivo col 2054, ovunque diretti.
101	Da Torino ed Asti purchè diretti Genova ed oltre.	146	Da Albenga, purchè in arrivo col 2060, ovunque diretti.

TRENO	PERCORSO
153	Da Rimini, ovunque diretti, purchè in arrivo dalla linea di Ferrara.
156	Nel tratto Lecce-Foggia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
158	Nel tratto Foggia-Ancona ovunque diretti purchè in arrivo a Foggia dalle linee affluenti.
188	(Milano-Torino). Purchè diretti Torino ed oltre.
226	Nel tratto Fossano-Torino purchè in arrivo dalle linee affluenti ovunque diretti.
244 245	Fra Savona e Torino. Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
294 295	Fra Luino e Novara. Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
319	(Arona-Novara). Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
323	Nel tratto Mortara-Alessandria purchè diretti Pisa ed oltre.
406	Da Modena, Suzzara, Mantova diretti verso Verona purchè provenienti da linee affluenti.
424	Da Mantova, purchè in arrivo dalle linee affluenti, ovunque diretti.
438	(Per il periodo di effettuazione). Da Verona per oltre Trento.
453 454 455 456	Fra Bologna e Ravenna. Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
467	(Per il periodo di effettuazione). Da Rimini per qualsiasi destinazione.
490	Da La Spezia, purchè diretti oltre Fornovo.
502	(Venezia-Udine). Purchè diretti oltre Udine.
507	(Udine-Venezia). Purchè diretti oltre Venezia Mestre.
511 518	Fra Trento e Venezia S. L. Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
567	In partenza da Belluno, purchè diretti oltre Treviso.
602 603	Fra Piedicolle e Gorizia C. Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
614	(Pure essendo classificato DD.) Da Portogruaro purchè in arrivo dalla stessa linea col 1658.
619	(Trieste-Venezia). Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
624	(Gorizia C.-Trieste). Ovunque diretti purchè in arrivo col 603 da Piedicolle.
632 633	Fra S. Pietro del C. e Fiume, per il periodo di loro effettuazione, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
686	(Pola-Trieste). Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
695 696	Fra Erpelle e Divaccia. Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
701 702	Fra Postumia G. e Trieste. Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
769	Da Foligno purchè in arrivo dalla linea di Ancona.
776	Nel tratto Sulmona-Pescara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
778	Da Sulmona per Pescara Centrale e oltre.
790 793	Fra Roma, Cassino e Napoli. Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
803	Da Metaponto per Taranto e oltre purchè provenienti dalla linea di Reggio Calabria.
805	Da Battipaglia per Taranto ed oltre, da Taranto per Brindisi ed oltre; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia, ovunque diretti.
808	Brindisi-Metaponto, purchè diretti Battipaglia ed oltre, ed oltre Metaponto verso Reggio Calabria.

TRENO	PERCORSO	TRENO	PERCORSO
893	(Metaponto-Reggio Calabria). Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.		Catania, Bicocca, Dittaino, Caltanissetta Xirbi e Roccapalumba-Alia per Palermo ed oltre.
898	Da Reggio di Calabria per Catanzaro ed oltre, verso S. Eufemia Bif.	A 942	Nel tratto Divaccia-Fiume, purchè provenienti dalla linea di Pola, ovunque diretti.
929	Da Catania, Bicocca e Dittaino per Caltanissetta Xirbi ed oltre. Da	A 973	Nel tratto Erpelle-Pola, purchè in arrivo col 695 ovunque diretti.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(8104108) Roma, 1935-XIV - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. - (Copie 7211)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 66ª — 1935 - ANNO XIV — 19 DICEMBRE

N. **956 - 4 ottobre 1935** - Anno XIII — COLONIE. — R. decreto n. 2058, - Deroga all'ordinamento delle truppe coloniali della Libia per quanto riguarda il matrimonio dei graduati e camicie nere . . . . . *Pag.* 3188

» **957 - 24 ottobre 1935** - Anno XIII — PENSIONI. — R. decreto n. 2075. - Estensione ai militari in servizio, residenti all'estero, delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato *Pag.* 3188

» **958 - 31 ottobre 1935** - Anno XIV — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 2057. - Arruolamento volontario di specializzati per il R. esercito *Pag.* 3189

» **959 - 31 ottobre 1935** - Anno XIV — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 2056. - Aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito. *Pag.* 3190

» **960 - 7 novembre 1935** - Anno XIV — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 2079. - Concessione di una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII. *Pag.* 3191

» **961 - 27 novembre 1935** - Anno XIV — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale concernente il decentramento delle pratiche relative ai debiti lasciati dai sottufficiali e militari di truppa congedati . . . . . *Pag.* 3192

» **962 - 12 dicembre 1935** - Anno XIV — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme esecutive del decreto ministeriale 27 novembre 1935-XIV concernente il decentramento delle pratiche relative ai debiti lasciati dai sottufficiali e militari di truppa congedati. . . . . *Pag.* 3194

» **963 - 10 dicembre 1935** - Anno XIV — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento dell'idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili. *Pag.* 3204

» **964 - 18 dicembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E. e riassunti in servizio quali invalidi di guerra che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1936-1937 *Pag.* 3204

» **965 - 18 dicembre 1935** - Anno XIV — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuovi tipi di pantaloni corti di tela bigia. . . . . *Pag.* 3209

» **966 - 18 dicembre 1935** - Anno XIV — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla fortificazione campale - Volume I (comune a tutte le armi). . . *Pag.* 3215

» **967 - 18 dicembre 1935** - Anno XIV — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alle tavole di tiro dei proietti mod. 932 . . . . . *Pag.* 3215

» **968 - 18 dicembre 1935** - Anno XIV — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi . . . . . *Pag.* 3215

» **969 - 18 dicembre 1935** - Anno XIV — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla costituzione e manutenzione degli accumulatori elettrici. - Pubblicazione n. 2805 - edizione 1935. . . . . *Pag.* 3216

» **970 - 18 dicembre 1935** - Anno XIV — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1880 . . . . . *Pag.* 3216

» **971 - 18 dicembre 1935** - Anno XIV — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito. . . . . *Pag.* 3216

N. 972 – **18 dicembre 1935** – Anno XIV — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazione dei prezzi dei lubrificanti per gli enti dell'esercito . . . . . *Pag.* 3217
» **973 – 18 dicembre 1935** – Anno XIV — SERVIZIO VETERINARIO. — Corso d'integrazione per ufficiali veterinari in S. P. E. . . . . *Pag.* 3217
NOTIFICAZIONE . . . . . » 3218

Circolare N. **956.** — COLONIE. — **R. decreto n. 2058 – Deroga all'ordinamento delle truppe coloniali della Libia per quanto riguarda il matrimonio dei graduati e camicie nere.** — (Gabinetto). — 4 ottobre 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 286, del 9 dicembre 1935 – Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1372, sull'istituzione di un Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In deroga all'art. 28 dell'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, e successive modificazioni, è consentito di contrarre matrimonio ai militari di truppa nazionali appartenenti a comandi, reparti e servizi delle truppe coloniali della Libia destinati nelle colonie dell'Africa Orientale.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 17. — MANCINI.

N. **957.** — PENSIONI. — **R. decreto n. 2075. – Estensione ai militari in servizio, residenti all'estero, delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale di sanità militare). — 24 ottobre 1935 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 289, del 12 dicembre 1935 – Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, che reca disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, che approva il regolamento per l'esecuzione della citata legge;

Considerata la necessità di determinare le procedure da seguirsi per gli accertamenti medico-legali anche nei riguardi dei militari in servizio residenti all'estero;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per le colonie, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — All'art. 29 del regolamento per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, è aggiunto il seguente comma:

« La stessa procedura sarà seguita per i militari in servizio, residenti all'estero, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 38. — MANCINI.

N. 958. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 2057. - Arruolamento volontario di specializzati per il R. esercito.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 ottobre 1935 - Anno XIV. — (*Gazzetta ufficiale* n. 286, del 9 dicembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, e successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dare maggiore efficienza all'esercito mediante il reclutamento di elementi specializzati;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai graduati di truppa e soldati delle varie armi e servizi che contraggono l'arruolamento volontario con la ferma di anni due e che, superato con successo un apposito corso di 4 mesi, saranno nominati « specializzati » in una delle seguente categorie, sarà corrisposta, oltre l'assegno di grado, l'indennità giornaliera di lire due:

Automobilisti conduttori.
Apparecchiatori telegrafonici.
Aiutanti radiologi e di gabinetto batteriologico.
Aiutanti odontotecnici.
Conduttori caldaie a vapore.
Carpentieri di barche.
Elettricisti e magnetisti.
Fotoelettricisti.
Fotografi e cinematografisti.
Frigoristi.
Infermieri.
Meccanici aggiustatori, fabbri e tornitori.
Meccanici di precisione.
Motoristi.

Radiotelegrafisti.
Radioelettricisti.
Radiatoristi.
Saldatori autogeni.

Art. 2. — L'indennità di cui al precedente articolo è soggetta alla doppia riduzione del 12 %, ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.

Art. 3. — Il numero del personale specializzato arruolato in base al presente decreto sarà determinato annualmente, come forza media, con la legge di bilancio.

Art. 4. — E' abrogato l'art. 145 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, reg. 367, *foglio* 23. — MANCINI.

N. 959. - RECLUTAMENTO. - **R. decreto-legge n. 2056. - Aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 ottobre 1935 - Anno XIV. — (*Gazzetta ufficiale* n. 286, del 9 dicembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1257, relativo all'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcuni aggiornamenti al citato testo unico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, all'art. 11, abrogato dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 850, è sostituito il seguente nuovo articolo 11:

« Nel ruolo istituto geografico militare (I.G.M.) i subalterni da assegnare annualmente per completarne il ruolo sono tratti — con le norme, le modalità e nella proporzione fissata dal Ministro per la guerra — in parte dai subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in parte dai sergenti maggiori e marescialli specializzati che prestino servizio presso l'Istituto geografico militare

da almeno sette anni ed abbiano compiuto, con esito favorevole, un corso pratico presso il suddetto Istituto.

Gli ufficiali provenienti dai sottufficiali non possono ricoprire più di un quarto dei posti complessivi del ruolo I.G.M. e hanno la carriera limitata fino al grado di capitano. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali non frequentano i corsi di cui all'articolo 7 e, se prescelti per l'avanzamento, sono promossi tenenti dopo quattro anni di grado ».

Art. 2. — Nel testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, all'art. 19, quale risulta sostituito dal R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel corpo automobilistico i posti annualmente vacanti nei gradi di subalterno sono devoluti — con le norme, le modalità e nella proporzione fissate dal Ministro per la guerra — in parte ai subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in parte ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) in servizio presso i centri automobilistici.

I sottotenenti provenienti dai sottufficiali non possono ricoprire più di un quarto dei posti annuali dei subalterni da reclutare; sono promossi tenenti — se prescelti per l'avanzamento — dopo quattro anni di grado; non frequentano i corsi di cui all'art. 7 e hanno la carriera limitata fino al grado di capitano

Per poter conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel corpo automobilistico i sottufficiali devono:

contare almeno sette anni di servizio presso i centri automobilistici (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo), di cui quattro almeno nelle compagnie automobilistiche;

essere stati designati dalle autorità gerarchiche;

aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale ».

Il presente decreto, che ha vigore dal 19 luglio 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1935 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 367, foglio 22. — MANCINI.

N. 960. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 2079 – Concessione di una speciale indennità giornaliera al personale militare che ha partecipato alle esercitazioni estive dell'agosto 1935-XIII.** — (Gabinetto). — 7 novembre 1935 – Anno XIV. — (*Gazzetta ufficiale* n. 290, del 13 dicembre 1935 – Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire a favore degli ufficiali (superiori ed inferiori), sottufficiali e militari di truppa una speciale indennità giornaliera, a titolo di rimborso di spesa per logorio vestiario e per viveri di conforto al campo, durante il periodo delle esercitazioni e manovre svoltesi nell'agosto 1935-XIII;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per il periodo delle esercitazioni continuative e grandi manovre che — con carattere di speciale intensità — hanno avuto luogo nel Regno nel mese di agosto 1935-XIII, è istituita una speciale indennità giornaliera a titolo di rimborso di spesa per logorio vestiario e per viveri di conforto al campo, da corrispondersi nella misura appresso indicata, a favore dei soli partecipanti con le truppe alle esercitazioni o manovre suindicate:

Gradi	Indennità giornaliera
Ufficiali superiori	L. 15 —
Ufficiali inferiori	» 10 —
Marescialli	» 5 —
Sergenti maggiori e sergenti	» 3 —
Caporali maggiori e caporali	» 1 —
Soldati	» 0,50

Art. 2. — L'indennità giornaliera, sancita dal precedente art. 1, è corrisposta, per un periodo massimo non superiore a giorni dieci, in aggiunta all'indennità di marcia dovuta a senso delle disposizioni vigenti, per il solo periodo delle esercitazioni e manovre di cui sopra ed è perciò sospesa in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di cui al precedente articolo si siano allontanati dalla zona in cui tali manovre od esercitazioni si sono svolte.

Art. 3. — Il presente decreto ha vigore dal giorno dell'inizio delle esercitazioni e manovre di cui al precedente art. 1, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 41. — MANCINI.

N. **961.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale concernente il decentramento delle pratiche relative ai debiti lasciati dai sottufficiali e militari di truppa congedati.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 27 novembre 1935 - Anno XIV.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, sul decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative, concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi dei funzionari delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1713, concernente le ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Decreta:

Art. 1. — Le incombenze e le facoltà devolute al ministero circa i debiti lasciati dai sottufficiali e dai militari di truppa, di cui agli articoli 213, 214, 215 e 216 del regolamento di amministrazione, sono decentrate sui comandi di corpo d'armata e sul comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 2. — Gli addebitamenti di cui all'art. 321 del predetto regolamento, disposti dai comandanti di compagnia, debbono essere approvati dal comandante del corpo o di distaccamento.

I comandanti predetti, controfirmando lo stato di addebito, garantiscono la regolarità e la tempestività del provvedimento.

Art. 3. — I comandanti di compagnia sono personalmente tenuti a rifondere il danno conseguente al mancato o ritardato addebitamento di esso al responsabile o al mancato o ritardato recupero delle somme addebitate.

Spetta all'ufficio amministrazione del corpo il controllo sulla regolarità del recupero in questione.

Art. 4. — I caporali e soldati e gli allievi carabinieri reali responsabili di sperpero, sciupio e danno in genere al materiale dello Stato sono sottoposti alla ritenuta della metà del soldo sino alla estinzione del debito.

Per i sottufficiali, appuntati dei carabinieri reali e carabinieri reali la ritenuta per il motivo sopra specificato è fatta nella misura di un quinto della paga o dello stipendio.

Art. 5. — I sottufficiali, caporali e soldati, a qualunque arma o corpo appartengano, non possono essere costituiti debitori verso il fondo di scorta per danni arrecati al materiale dello Stato, per addebiti elevati in conseguenza di viaggi irregolari compiuti, ed, in genere, per qualsivoglia motivo per il quale non sia espressamente autorizzata dalle disposizioni in vigore l'anticipazione dell'importo del fondo scorta.

I debiti per assegni corrisposti e non dovuti o in più del dovuto, risultanti contabilizzati al fondo scorta all'atto del congedamento del debitore, non potranno essere annullati, qualunque ne sia l'importo, con la procedura di cui agli articoli 213 e seguenti del regolamento d'amministrazione, in quanto, per i debiti in parola, esiste sempre la presunzione della responsabilità amministrativa di chi ha ordinato od effettuato l'indebito od il maggior pagamento. I debiti stessi vanno, quindi, sempre appianati con le modalità prescritte dagli articoli 26 e seguenti del regolamento citato.

Art. 6. — Presso l'ufficio amministrativo di ciascun corpo dovrà essere tenuto un registro nel quale, a cura e sotto la responsabilità del direttore dei conti, si dovranno annotare tutti gli addebiti elevati ai dipendenti sottufficiali e militari di truppa e tutte le operazioni inerenti al recupero od all'annullamento di essi, nonchè le ritenute relative ai militari puniti.

Art. 7. — Subito dopo l'invio in congedo di un militare debitore di somma superiore alle L. 100, sia verso il fondo scorta, sia verso l'erario per danni arrecati al materiale dello Stato, i corpi interessati dovranno iniziare le pratiche necessarie per il recupero e condurle a termine con ogni sollecitudine.

I corpi hanno la facoltà di accordare al debitore il pagamento rateale di quanto da esso dovuto nella misura che riterranno più opportuna e conveniente in relazione allo stato economico del debitore stesso.

Per l'eventuale recupero giudiziario essi corpi richiederanno l'assistenza legale della R. avvocatura distrettuale dello Stato.

Art. 8. — Entro il primo semestre di ciascun esercizio finanziario i comandi di corpo d'armata e il comando generale dell'arma dei carabinieri reali rimetteranno alla Corte dei conti, per il visto e la registrazione, il decreto approvante l'elenco dei debiti annullati nell'esercizio precedente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Registro n. 30, *foglio n.* 301.

N. 962. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme esecutive del decreto ministeriale 27 novembre 1935-XIV concernente il decentramento delle pratiche relative ai debiti lasciati dai sottufficiali e militari di truppa congedati.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 12 dicembre 1935 - Anno XIV.

1. Poichè le incombenze e facoltà già devolute al ministero, circa i debiti lasciati dai sottufficiali e militari di truppa congedati, sono state decentrate sui comandi di corpo d'armata e sul comando generale dell'arma dei carabinieri reali, dovranno, d'ora innanzi, essere inviati ai comandi stessi, allo scadere di ciascun semestre di ogni esercizio finanziario e non oltre venti giorni dalla data di detta scadenza, i modelli 702 del catalogo (45 R. A.) relativi ai debiti lasciati dai sottufficiali ed uomini di truppa che nel semestre cessarono dal servizio.

2. Le pratiche relative ai debiti che riguardino il corrente esercizio e che fossero state già iniziate con il ministero, dovranno ritenersi nulle ed essere regolarmente rinnovate secondo le presenti disposizioni.

3. Le norme di cui all'art. 2 del decreto, relative al visto del comandante di corpo o di distaccamento sugli stati di addebito, e quelle di cui al successivo art. 3, sulla personale responsabilità dei comandanti di compagnia, dovranno osservarsi dalla data di pubblicazione del decreto stesso sul *giornale militare*.

4. Poichè, per il combinato disposto dell'ultimo comma dell'articolo 215 del regolamento di amministrazione e dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (Circolare 148 *giornale militare* 1928), i crediti d'importo superiore a lire 100 *inesigibili* debbono essere annullati in ogni modo, trascorso un anno dalla concessione del servizio del debitore, occorre che la inesigibilità dei crediti stessi venga tempestivamente documentata nei modi prescritti, senza di che, non può avere applicazione la norma in parola

5. Spetta al comandante di compagnia giudicare se lo smarrimento o il deterioramento totale o parziale dei materiali, di cui all'art. 321 del regolamento d'amministrazione, sia, oppure non, dovuto ad incuria, o, comunque, a colpa del militare che ne doveva rispondere o di altri. Esclusa la colpa, nessun addebito deve essere fatto.

Il sindacato del comandante del corpo o del distaccamento si estende anche al giudizio in parola che può, quindi, essere modificato od annullato, con motivazione scritta nello stesso stato di addebito.

6. Lo scarico o la riparazione gratuita del materiale smarrito o deteriorato, quando, per le disposizioni in vigore, non sia prescritta la procedura di cui agli articoli 26 e seguenti del regolamento di amministrazione, devono essere giustificati da una dichiarazione a firma del comandante del corpo o di distaccamento, comprovante l'esclusione della colpa, e, nel caso di materiali di uso collettivo, ove occorra, l'esito negativo delle indagini per l'identificazione dell'autore del danno.

Quando il danno è stato addebitato, la dichiarazione in parola dovrà, invece, recare gli estremi dell'addebito e della trascrizione di esso sul registro di cui all'art. 6 del decreto.

7. Poichè il controllo sulla piena ed assoluta efficienza dei materiali, siano essi in uso al singolo militare, siano in uso collettivo, deve essere costantemente e continuativamente eseguito dai comandanti di compagnia interessati, non sono ammissibili addebiti fatti all'atto del congedamento del militare responsabile di un danno, ammenochè il danno stesso non si sia verificato durante gli ultimi giorni di servizio.

L'addebito, all'atto del congedo del responsabile, di piccole somme per danni di lieve entità, rappresenta una inutile perdita di tempo, conoscendosi a priori che nessun recupero si potrà fare, e dimostra esclusivamente la scarsa vigilanza avuta per la buona conservazione del materiale.

8. La frequenza dei danneggiamenti colposi di materiali verificantesi in un reparto è sempre indice della scarsa capacità alle funzioni del grado da parte dell'ufficiale comandante e deve essere, con ogni mezzo, repressa.

Sia stimolato in proposito l'amor proprio di ciascuno, e, dei risultati ottenuti, si tenga il debito conto nelle note e nei rapporti personali.

9. È vietato anticipare al fondo scorta la somma occorrente per la sostituzione o la riparazione del materiale dello Stato, di qualsiasi specie, smarrito o deteriorato.

Le spese in parola vanno sempre contabilizzate a carico degli appositi stanziamenti di bilancio.

Le somme recuperate a carico dei responsabili vanno sempre contabilizzate al conto « proventi » e versate in tesoreria a favore del bilancio d'entrata.

10. L'importo dei danni arrecati alle proprietà private in occasione di esercitazioni collettive, che le apposite commissioni liquidatrici mettono a carico dei corpi, può, dai corpi stessi, ove i responsabili non lo versino subito, essere anticipato dal fondo scorta, per conto e a debito dei responsabili, singolarmente e per quanto da ciascuno dovuto.

11. Gli addebiti per viaggi irregolari compiuti dànno luogo all'apertura di un « conto particolare », in quanto l'amministrazione militare è tenuta solo a recuperare, nei limiti ad essa consentiti, e salvo la priorità dei propri crediti, la somma addebitata ed a versarla, man mano che ne viene in possesso, all'amministrazione creditrice.

Se, all'atto della cessazione dal servizio del debitore, il debito non è stato estinto, con la trasmissione della somma ultima recuperata, e la comunicazione del domicilio eletto dal debitore, cessa ogni ulteriore ingerenza in merito da parte dell'amministrazione militare.

Ogni diversa richiesta dell'amministrazione creditrice dovrà essere respinta.

I debiti in parola vanno registrati sul giornale di contabilità e sul registro di cui all'art. 6 del decreto, solo *per memoria*, e le somme recuperate non vanno confuse nella gestione del reparto, ma versate in cassa, distintamente, a cura del comandante interessato.

12. Per il recupero dei debiti verso il fondo scorta la misura della ritenuta, non essendo soggetta a limiti, può estendersi fino alla totalità degli assegni, esclusi quelli che abbiano carattere di rimborso di spesa e siano dovuti per l'alimentazione o il vestiario del debitore.

In linea di massima, però, la ritenuta sarà limitata alla metà del soldo o ad 1/5 dello stipendio o paga, sempre che il recupero totale del credito sia sicuro, in relazione all'entità del debito ed agli obblighi di servizio (art. 406 regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circolare 376 *giornale militare* 1925 e 161 *giornale militare* 1926).

13. Il registro prescritto dall'art. 6 del decreto dovrà essere fatto con stampati conformi all'allegato 1, che sostituirà il modello 702 del catalogo (45 R A.). Temporaneamente, e sino a che non sarà provveduto alla ristampa del modello in parola, sarà adoperato, con i necessari adattamenti, l'attuale modello 702.

Alla fine di ciascun semestre il registro, previo accertamento della regolarità delle operazioni descrittevi, sarà vistato dal gestore.

In tutte le ispezioni ordinarie il registro stesso dovrà essere sottoposto all'esame ed alla firma dell'ispettore il quale vi annoterà anche le eventuali osservazioni che ritenesse di fare. Nella relazione d'ispezione dovrà sempre risultare come procede, presso il corpo ispezionato, il servizio in parola.

Il comandante del corpo d'armata o il comandante generale dell'arma dei CC. RR. potranno disporre ispezioni straordinarie a quei corpi che lasciassero comunque a desiderare circa l'osservanza delle presenti norme.

14. Entro il mese successivo alla fine di ciascun semestre i corpi dovranno inviare al comando di corpo d'armata (le legioni CC. RR. al comando generale dell'arma) in doppio esemplare, un estratto del suddetto registro relativamente ai debiti inestinti lasciati dai dipendenti militari che hanno cessato dal servizio nel semestre, senza diritto a pensione od altro assegno pagabile dal corpo o da altro ente.

Nell'estratto in parola, da compilarsi sullo stesso modello allegato 1, dovranno riportarsi, sia i debiti inferiori alle lire 100, sia quelli superiori a detta somma che siano risultati inesigibili, unendo, solo per questi ultimi, la documentazione prescritta dall'articolo 215 del regolamento di amministrazione.

Nessuna segnalazione dei debiti superiori alle lire 100 deve farsi quando siano, comunque, in corso pratiche per il recupero di essi.

15. Il comando del corpo d'armata o il comando generale dell'arma dei CC. RR., ricevuto l'elenco di cui innanzi, delibera l'annullamento di tutti i debiti inferiori alle lire 100 ivi descritti, e di quelli superiori a tale somma, la cui inesigibilità risulti regolarmente comprovata. L'annullamento è fatto sulla 4ª pagina di entrambi gli esemplari del modello 702 (45 R. A.) uno dei quali è restituito al corpo interessato.

I debiti eventualmente non annullati sono depennati dall'elenco con una riga in inchiostro rosso. Parimente in rosso dovranno apportarsi le conseguenti rettificazioni. Sono proibite le abrasioni e le correzioni fatte in modo diverso.

16. Ottenuto l'annullamento dei debiti segnalati, il corpo provvede:

a) alla cancellazione di essi dal registro;

b) alla contabilizzazione dell'importo gravante sul fondo scorta a carico del capitolo « spese generali ».

17. Non potranno essere annullati, e, pertanto, non dovranno essere compresi nell'elenco, i debiti, superiori alle lire 100, relativi a militari che risultassero, comunque, abbienti.

Il debitore dovrà, in tal caso, essere diffidato a saldare il suo debito entro il tempo indicatogli nella diffida (di massima 60 giorni) trascorso il quale si inizieranno gli atti giudiziari, previa intesa con l'avvocatura distrettuale dello Stato.

18. Quando il debitore risulti solo nudo proprietario di beni mobili od immobili a lui intestati, il debito dovrà essere iscritto a campione demaniale di 4ª categoria, ed il corpo dovrà svolgere le pratiche necessarie, direttamente con l'intendenza di finanza, sezione demanio, nella cui giurisdizione si trovano i beni (titolo VI - capo IV del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

La iscrizione a campioni demaniali produce gli stessi effetti dell'annullamento, nei confronti del corpo, e legittima le operazioni di cui al precedente n. 16.

19. I debiti di qualsiasi natura ed importo, esistenti a carico di militari congedandi o congedati, con diritto a pensione od altro assegno che ne tenga luogo, debbono essere segnalati al ministero col prescritto modello 692 (35 R. A.) previo passaggio al capitolo « spese generali » di quelli ancora gravanti sul fondo scorta. In tale segnalazione debbono essere inclusi anche i debiti annullati se all'atto dell'annullamento non era ancora stato riconosciuto il diritto a pensione od altro assegno che ne tenga luogo.

Nello stesso modo si dovrà procedere per i debiti lasciati dai militari congedati che risultassero, comunque, in servizio presso pubbliche amministrazioni, presso gli enti specificati nell'art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335 (circolare 283 *giornale militare* stesso anno) presso le corporazioni o presso enti dipendenti dal Partito Nazionale Fascista.

20. I corpi debbono provvedere al tempestivo recupero dell'ammontare dei debiti esistenti a carico dei militari che lasciano il servizio con diritto a premi od assegni vari, mediante ritenuta sulle somme da essi corpi direttamente pagate, o mediante richiesta all'ente pagatore.

Tutte le amministrazioni dipendenti potranno effettuare il pagamento dei premi od assegni di cui sopra, solo previo accertamento della inesistenza di crediti di qualsiasi natura a carico del creditore o recupero dell'ammontare dei crediti stessi. Sui titoli di pagamento deve essere fatta esplicita menzione degli accertamenti eseguiti.

Le stesse norme debbono seguirsi nei pagamenti del genere a favore di militari in servizio, per quanto riguarda i crediti in atto.

21. Entro il primo semestre di ciascun esercizio finanziario i comandi di corpo d'armata e il comando generale dell'arma dei CC. RR. rimetteranno, in doppio esemplare, tramite la ragioneria centrale, alla Corte dei conti, il decreto approvante l'elenco di tutti i debiti annullati nell'esercizio precedente, per il visto e la registrazione (art. 216 del regolamento d'amministrazione).

Per il decreto e l'elenco in parola dovrà usarsi uno stampato conforme all'allegato II, che sostituirà il modello 703 (46 R. A.).

I fogli di cui risulterà composto il fascicolo dovranno formare un tutto unico, nel modo prescritto dalla circolare 748 *giornale militare* 1927.

Un esemplare del decreto con l'annesso elenco sarà restituito col visto e gli estremi della registrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BASTIANINI

ALLEGATO N. 1.

N. 702 del Catalogo
(R. 1931 - Anno X)

N. 45 R. A.
Regolamento d'amministrazione
(Art. 213)

N..... di Protocollo

Al Comando (1).....

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

.....

(2).....

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

SEMESTRE 19.... - 19....

NOTA dei debiti lasciati dai sottufficiali e militari di truppa congedati senza diritto a pensione, premi od altri assegni, non recuperabili ai sensi dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, ecc., approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e dall'art. 215 del regolamento d'amministrazione, di cui si richiede l'annullamento.

Bollo d'ufficio

A ....., addì ..... 19.... - Anno.....

IL ..... (3)

AVVERTENZE

1) Del presente modello sono stampati anche fogli intermedi.

2) Il presente modello serve anche per il registro prescritto dall'art. 6 del decreto ministeriale 27 novembre 1935 - Anno XIV, circ. 961 *g. m.* 1935.

3) Il presente modello è spedito in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito al corpo con le decisioni, e deve comprendere tanto i debiti superiori a L. 100, quanto quelli inferiori a detta somma.

(1) Corpo d'armata di..... o comando generale dell'arma dei CC. RR.
(2) Corpo.
(3) Il gestore o il comandante del corpo.

Numero d'ordine	GRADO E REPARTO	GENERALITÀ DEL DEBITORE (Cognome, nome, paternità, data e comune di nascita)	DEBITO INIZIALE		SOMME RECUPERATE DURANTE IL SERVIZIO			RESIDUO DEL DEBITO ALL'ATTO DEL CONGEDAMENTO	SOMME RECUPERATE DOPO IL CONGEDAMENTO		
			Importo	Motivo e Data	Importo	Registrate sul giornale di cassa			Importo	Registrate sul giornale di cassa	
						N. del titolo	Data			N. del titolo	Data
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	

N. B. — Quando la presente nota è inviata al comando del corpo d'armata o al comando generale dell'arma dei carabinieri reali non occorre riportare le notizie di cui alle colonne 5-6-14 e 15.

Quando lo stampato serve per il registro degli uomini sotto ritenuta tra l'una e l'altra partita bisogna lasciare lo spazio necessario per la trascrizione di tutte le operazioni prevedibili avuto riguardo all'ammontare del debito ed al tempo necessario per l'estinzione di esso.

DATA DELL'INVIO IN CONGEDO	DEBITO RESIDUALE DI CUI SI RICHIEDE L'ANNULLAMENTO		DOCUMENTO COMPROVANTE L'INESIGIBILITÀ (Solo per i debiti sup. a L. 100)		ESTREMI DELLA				ANNOTAZIONI
					Richiesta d'annullamento		Concessione d'annullamento		
	verso il fondo	al materiale	Numero d'ordine	Specie	N. di protoc.	Data	N. di protoc.	Data	Trasferimenti di corpo o di reparto, residenza del debitore, pratiche svolte per il ricupero del credito, ratizzazioni concesse, riferimento ad altro debito esistente a carico dello stesso debitore, ecc.
10	11	12	13		14		15		16

IL DIRETTORE DEI CONTI

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

(1) .....

.....

N..... di protocollo A....., addì..... 19... – Anno....

Al comando del (1) .....

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

.....

Visto l'art. 40 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263 – circ. 148 *giornale militare* 1928;

Visto l'art. 215 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (ediz. 1927)

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1935 – Anno XIV, circ. 961 *giornale militare* stesso anno;

Si annullano i debiti descritti nella presente nota, per l'ammontare di L..... (Lire....., e cent.....) verso il fondo scorta e di L..... (Lire....., e cent.....) verso l'erario per danni al materiale.

(3).....

Bollo lineare

IL (4) .....

(1) Il Comando del..... Corpo d'armata in..... o comando generale dell'arma dei CC. RR.
(2) Corpo.
(3) Comunicazioni eventuali circa i debiti compresi nella nota e non annullati.
(4) Comandante del corpo d'armata o comandante generale dell'arma dei CC. RR.

N. 46 R. A.
Regolamento d'amministrazione
(art. 216)

ALLEGATO N. 2
N. 703 del Catalogo
(Rist. 1931-Anno X).

IL COMANDANTE (1).....

Visto l'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto gli articoli 213, 214, 215 e 216 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1935 - Anno XIV;

DECRETA:

È approvato l'unito elenco dei debiti lasciati dai sottufficiali e militari di truppa dipendenti che cessarono dal servizio, annullati nell'esercizio finanziario 19... - 19... per l'ammontare complessivo di L. ..... (lire ..... e centesimi.....) verso il fondo scorta e di L. ..... (lire ..... e centesimi.....) per sciupio di materiali.

Dato a....., addì..... 19... - Anno .....

IL COMANDANTE (1) .....

Visto alla ragioneria centrale
presso il ministero della guerra

A Roma, addì..... 19... - Anno....

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA

Registrato alla Corte dei conti, addì..... 19... - Anno ...
Guerra - Registro n..... - Foglio n.....

(1) Del corpo d'armata in..... o generale dell'arma dei CC. RR.

AVVERTENZE

Il presente modello va trasmesso in doppio originale, di cui uno sarà restituito con gli estremi della registrazione.

Del presente modello sono stampati anche fogli intermedi.

I fogli intermedi debbono essere uniti al frontespizio nel modo prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092 (circolare 748 *giornale militare* 1927).

È opportuno che la minuta del presente elenco venga compilata man mano che il comando interessato, nel corso dell'esercizio, procede all'annullamento dei debiti segnalati dai corpi dipendenti col prescritto modello 702.

MILITARE DEBITORE			ORIGINE DEL DEBITO (Data dell'addebito, motivo, importo originario, somma recuperata, ecc.).	IMPORTO del debito annullato	
Corpo di appartenenza	Grado	Cognome e nome		Verso il fondo scorta	Per scioglio di materiali
			Da riportare L.		

MILITARE DEBITORE			ORIGINE DEL DEBITO (Data dell'addebito, motivo, importo originario, somma recuperata, ecc.).	IMPORTO del debito annullato	
Corpo di appartenenza	Grado	Cognome e nome		Verso il fondo scorta	Per sciupio di materiali
			Riporto L.		
			TOTALE L.		

N. 963. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato dell'esperimento per l'accertamento dell'idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 dicembre 1935 - Anno XIV.

Viste le disposizioni contenute negli articoli 5, 12 e 13 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, e constatata la regolarità dell'esperimento di cui alla circolare n. 812 del *giornale militare* del corrente anno per l'accertamento dell'idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, è approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei:

1° GIOVANNELLI Giuseppe con punti 18/20;

2° PIVETTA Guido con punti 17/20;

3° BATTAGLIESE Diomede con punti 12/20.

Quelli tra i suddetti che intendessero rinunciare alla nomina a maestro civile ed optare per il collocamento a riposo al compimento del 55° anno di età, dovranno farne esplicita dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del citato R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715. Tali dichiarazioni dovranno essere rimesse a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili), non oltre il 16 gennaio 1936-XIV.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 964. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E. e riassunti in servizio quali invalidi di guerra che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a1 anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1936-1937.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 dicembre 1935 - Anno XIV.

A norma degli articoli 20 e 111, della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il ministero determina e fa conoscere, con la tabella che segue, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S.P.E. e riassunti in servizio quali invalidi di guerra che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1936-1937.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) con le norme e nelle epoche seguenti:

a) per i colonnelli di tutte le armi e corpi (S.P.E.):

gli specchi di avanzamento non più tardi del 30 aprile 1936-XIV;

b) per i tenenti colonnelli di tutte le armi e corpi (S.P.E.):

gli specchi di classifica, non più tardi del 10 gennaio 1936-XIV; per gli ufficiali in patria, Libia ed Egeo; non più tardi del 10 febbraio e 29 febbraio 1936-XIV rispettivamente per gli ufficiali dislocati in Eritrea e Somalia;

gli specchi di avanzamento in epoca che sarà successivamente indicata;

c) per i maggiori di tutte le armi e corpi (S.P.E.):

gli specchi di classifica non più tardi del 15 febbraio 1936-XIV per gli ufficiali in patria, Libia ed Egeo; non più tardi del 29 febbraio 1936-XIV per gli ufficiali dislocati in Africa Orientale;

gli specchi di avanzamento in epoca che sarà successivamente indicata;

d) per i capitani di tutte le armi e corpi (S.P.E.):

gli specchi di classifica non più tardi del 20 gennaio 1936-XIV per gli ufficiali in patria, Libia ed Egeo; 10 febbraio e 29 febbraio 1936-XIV rispettivamente per gli ufficiali dislocati in Eritrea ed in Somalia;

gli specchi di avanzamento in epoca che sarà successivamente indicata;

e) per i tenenti che non debbono sostenere esami (S.P.E. e riassunti):

gli specchi di avanzamento non più tardi del 30 maggio 1936-XIV;

f) per i tenenti che debbono sostenere esami:

gli specchi di avanzamento entro quindici giorni dalla data in cui gli enti hanno ricevuto comunicazione del risultato degli esami;

g) per i sottotenenti di tutte le armi e corpi:

gli specchi di avanzamento entro il 20 giugno 1936-XIV;

h) peri i tenenti colonnelli, maggiori e capitani (riassunti):

gli specchi di classifica non più tardi del 15 febbraio 1936-XIV per gli ufficiali in patria, Libia ed Egeo; non più tardi del 29 febbraio 1936-XIV per gli ufficiali dislocati in Africa Orientale;

gli specchi di avanzamento in epoca che sarà successivamente indicata.

Le date suddette hanno carattere tassativo e sono improrogabili.

Agli specchi di classifica dovranno essere allegati i libretti personali (esemplari del corpo).

Saranno richiesti a parte, da questo ministero direttamente agli enti interessati, i documenti di avanzamento per gli ufficiali (tenenti, capitani e maggiori) che hanno acquisito il titolo per l'avanzamento a scelta speciale e che entreranno presumibilmente in turno di promozione nell'anno 1936. Però per gli ufficiali aventi il titolo per la scelta speciale e che sono anche compresi nei limiti per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, i documenti di avanzamento saranno trasmessi, senza particolare richiesta, nelle epoche sopra indicate.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Limiti di anzianità in cui sono compresi gli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e riassunti che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria per l'iscrizione sui quadri 1936-1937.

ARMA E CORPO (Categoria)	ULTIMO UFFICIALE DA PRENDERE IN ESAME PER L'AVANZAMENTO (CON L'INDICAZIONE DELLA PAGINA DELL'ANNUARIO EDIZIONE 1935 NELLA QUALE TROVASI INDICATO)					
	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Primi capitani o capitani	Primi tenenti o tenenti	Sottotenenti (1)
Carabinieri Reali						
S. P. E.	MAROTTA Antonio 71	MILELLA Giuseppe 75.1	BONFIGLIO Salvatore 80.2	SUCCI Giovanni 88.1	SPATAFORA Salvatore 106.1	
Fanteria (Ruolo comando)						
S. P. E.	ZANNINI Licurgo 144	GHERZI Luigi 172.2	FABRIZIO Rodolfo 202.2	RICCI Vincenzo 262.1	CAPARROTTI Alfonso 355.2	
Riassunti dal S. P. E.	—	DEBBI Guelfo 1126	PONTORIERI Antonio 1133	CIGNA Angelo 1142	Fino a tutta l'anzianità 30 novembre 1920.	
Riassunti dal congedo.....	—	FAVIA Francesco 1170	DI STOLFO Renato 1172	ASSENNATO Gaetano 1185	Id. Id.	
Cavalleria (Ruolo comando)						
S. P. E.....	AMICO di MEANE Giovanni 523	MAGRINI Eugenio 528.1	FERUGLIO Giuseppe 533.1	GORI Nicola 541.2	MATTIAZZI Vincenzo 552.2	
Riassunti dal S. P. E.	—	—	BENEDETTI Antonio 1147	LUSI Luigi 1147	—	
Riassunti dal congedo.....	—	—	—	—	—	
Artiglieria (Ruolo comando)						
S. P. E.....	GLORIA Alessandro 593	MANFRONE Mario 609.2	LACQUANITI Domenico 625.1	PELUSO Mario 652.1	DE SALVO Giuseppe 698.1	
Riassunti dal S. P. E.	—	—	FEDERICO DI VILLALTA Ruggiero 1152	CRISCUOLI Benedetto 1154	—	
Riassunti dal congedo.....	—	—	FAZIO Filippo 1207	VIZZINI Carmelo 1208	—	

Genio (Ruolo comando)					
S. P. E.	BARATELLI Pietro Andrea 766	PALADINO Francesco 772.1	LASTRUCCI Angelc 777.2	ANTONINI Ugo 785.2	ANGELOZZI Mario 798.1
Riassunti dal S. P. E.	—	—	MILETI Modesto 1160	—	—
Riassunti dal congedo	—	—	—	—	—
Corpo sanitario (Ufficiali medici)					
S. P. E.	ZAFFIRO Antonino 833	BRUNI Nicola 836.2	VAIOLA Nazzareno 844.1	BOIDI Teresio 854.2	TOGLIA Canio 871.1
Riassunti dal S. P. E.	—	—	—	—	—
Riassunti dal congedo.....	—	—	—	LAINO Rosario 1217	—
Ufficiali chimici farmacisti					
S. P. E.	—	LOMBARDI Manlio 894.2	FARINA Felice 895,1	CORRADI Pietro 897.2	COLELLA Vittoriano 899.2
Corpo di commissariato (Ufficiali commissari)					
S. P. E.	GLORIOSO Nicolò 917	MAGGIANI Giacomo 918.2	RATIGLIA Rodolfo 921.2	GALEOTTI Filippo 925.1	PIACENTE Gaetano 930.1
Ufficiali di sussistenza					
S. P. E.	—	—	GIORGINI Giuseppe 950.1	LENZI Dino 952.1	FIORANI Aldo 957.1
Corpo di amministrazione					
S. P. E.	—	BARRESI Eugenio 973.1	CHIAPPETTI Achille 976.1	LIBORI Nello 983.1	VERDE Pietro 1004.1

(1) I sottotenenti del S. P. E. che entro l'anno 1936 compiono il numero di anni di permanenza nel grado stabilito per essere promossi.

ARMA E CORPO (Categoria)	ULTIMO UFFICIALE DA PRENDERE IN ESAME PER L'AVANZAMENTO (CON L'INDICAZIONE DELLA PAGINA DELL'ANNUARIO EDIZIONE 1935 NELLA QUALE TROVASI INDICATO)					
	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Primi capitani o capitani	Primi tenenti o tenenti	Sottotenenti (1)
Corpo veterinario S. P. E.	—	CARAMANNA Carmelo 1040.2	NORBIATO Antonio 1042.2	MORNACCO Riccardo 1046.1	WENIGHOFER Giovanni 1050.2	
Servizio tecnico delle armi e munizioni S. P. E.	CAPALDO Federico 1083	BORELLI Umberto 1084	Quelli compresi nei limiti di anzianità dell'Arma di Artiglieria	Quelli compresi nei limiti di anzianità dell'Arma di Artiglieria	—	
Servizio studi e esperienze del genio S. P. E.	VERCELLI Carlo 1089	CASOLA Alfredo 1089	Id. del genio	Id. del genio	—	
Servizio tecnico automobilistico S. P. E.	BACHELET Giov. Battista 1093	ASTUTI Giovanni 166.1 CRISTIANI Gino 606.6	Quelli compresi nei limiti di anzianità della propria Arma	Quelli compresi nei limiti di anzianità della propria arma.	—	
Ruolo transitorio comitato mobilitazione civile S. P. E.	—	CONTI Alfredo 1097	Id. Id.	Id. Id.	—	
Deposito cavalli stalloni S. P. E.	—	—	Id. Id.	Id. id.	—	
Centri rifornimento quadrupedi S. P. E.	—	APORTI Alessandro 1105	Id. id.	Id. id.	—	

(1) I sottotenenti del S. P. E. che entro l'anno 1936 compiono il numero di anni di permanenza nel grado stabilito per essere promossi.

N. 965. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di nuovi tipi di pantaloni corti di tela bigia.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 18 dicembre 1935 - Anno XIV.

Sono adottati i seguenti nuovi tipi di pantaloni mod. 1935 di tela bigia:

1° pantaloni corti di tela bigia per armi a piedi;

2° pantaloni corti di tela bigia per bersaglieri ciclisti;

3° pantaloni corti di tela bigia per armi a cavallo.

Detti tre tipi sostituiscono i modelli di pantaloni attualmente in uso, che saranno impiegati fino a consumazione.

I pantaloni mod. 1935 saranno assunti in carico al numero categorico ed al prezzo indicato nel rispettivo conto di costruzione.

I pantaloni vecchio modello passano alla categoria prima — sezione G — dello stesso nomenclatore, edizione 1932, come appresso indicato, conservando gli attuali prezzi di carico.

Pantalone corto di tela di cotone color bigio da armi a cavallo (mod. 1912) di cui al categ. 91 al categ. 2356;

Pantalone di tela color bigio con cavalli interni per bersaglieri ciclisti di cui al categ. 92 al categ. 2357;

Pantalone corto di tela di cotone color bigio da armi a piedi (mod. 1912) di cui al categ. 93 al categ. 2358;

Pantalone corto di tela di cotone color bigio per le truppe da montagna di cui al categ. 94 al categ. 2359.

Pantalone corto di tela da truppa con mezzi meccanici di cui al categ. 95 al categ. 2360.

Seguono le descrizioni dei pantaloni mod. 1935, i conti di costruzione che sostituiscono quelli inseriti nella raccolta, edizione 1932, e la relativa documentazione.

Descrizione del pantalone di tela bigia per armi a piedi e per bersaglieri ciclisti - mod. 1935.

È confezionato con tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71 e si compone di due gambali, di due gambaletti e di una cintura.

I due gambali, aventi la sagoma del campione, sono muniti al fondo di due gambaletti della stessa tela, provvisti di due fettucce di nastro di cotone color g. v. alto mm. 10 a 15 per assicurare il pantalone al polpaccio.

I due gambaletti sono pure rinforzati internamente al fondo ed all'apertura con un nastro di cotone g. v. alto mm. 10 a 15 assicurato mediante due cuciture a macchina.

Posteriormente, fra la cintura ed i gambali sono poste come rialzo, due striscie triangolari di tela.

Sotto la cintura, nella parte posteriore del pantalone, sono applicate due linguette di tela fermate sotto la ripresa: quella di sinistra nella sua estremità libera è munita di una fibbia di metallo verniciata di nero.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è formato da due riporti di tela: quello di destra è munito di tre bottoni piccoli e di uno grande di frutto g. v. a due fori; quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta fin sotto la cintura e provvisto di tre asole in corrispondenza dei tre bottoni piccoli, e di un'asola alla cintura in corrispondenza del bottone grande.

Lo sparato è pure munito di un gangherello e di una medaglietta di ferro verniciato nero.

Sulla cintura verso i fianchi ed alla metà della parte posteriore del pantalone sono applicati tre passanti di tela per il passaggio della cinghia.

Il pantalone è provvisto di due tasche laterali e di una tasca posteriore sovrapposta munita di un'asola e di un bottone piccolo.

Le tasche sono costruite con la stessa tela del pantalone.

Il pantalone per bersaglieri ciclisti è provvisto di due cavalli della stessa tela applicati internamente nella parte posteriore mediante cucitura a macchina.

I pantaloni sono di 9 taglie con 26 suddivisioni.

Descrizione del pantalone di tela bigia per armi a cavallo « mod. 1935.

È identico a quello per armi a piedi dal quale differisce per i seguenti particolari:

I gambali sono a taglio ampio nella coscia, stretti al ginocchio e terminano a gambaletto fin sotto al polpaccio. I gambaletti sono muniti di due fettucce di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15.

La parte posteriore dei gambali è in due pezzi uniti fra di loro a corrispondenza della piegatura del ginocchio, e sono rinforzati internamente mediante un nastro di cotone color grigio applicato mediante due cuciture a macchina.

Il pantalone è provvisto di due tasche anteriori, tagliate obliquamente e confezionate con la stessa tela del pantalone e di una tasca posteriore munita di un'asola e di un bottone piccolo di frutto.

I pantaloni sono di 6 taglie con complessive 18 suddivisioni.

Conto di costruzione dei pantaloni corti di tela bigia per armi a piedi – mod. 1935 (esclusi i bersaglieri ciclisti) categorico 93.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	m.	2, 92	4, 20	12, 264
Bottoni grandi di frutto grigio verde a due fori al %	n.	1 —	2, 80	0, 028
Bottoni piccoli di frutto grigio verde a due fori al %	»	4 —	2, 10	0, 084
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	3, 300
			Prezzo di costo . . . L.	15, 676
			Prezzo di conteggio . . . »	15, 80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,95 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15, un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni corti di tela bigia per bersaglieri ciclisti – mod. 1935 categorico 92.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	m.	3, 10	4, 20	13, 020
Bottoni grandi di frutto grigio verde a due fori al %	n.	1 —	2, 80	0, 028
Bottoni piccoli di frutto grigio verde a due fori al %	»	4 —	2, 10	0, 084
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	3, 500
			Prezzo di costo . . . L.	16, 632
			Prezzo di conteggio . . . »	16, 80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,95 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15, un gancherello di ferro verniciato nero, con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero, ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione di pantaloni corti di tela bigia per armi a piedi e per bersaglieri ciclisti – mod. 1935.

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	PER ARMI A PIEDI Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71		PER BERSAGLIERI CICLISTI Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71	
			Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	1	1	3,40	3,40	3,58	3,58
	2	1	3,32	3,32	3,50	3,50
	3	1	3,26	3,26	3,44	3,44
2ª	1	1	3,32	3,32	3,50	3,50
	2	4	3,24	12,96	3,42	13,68
	3	5	3,16	15,80	3,34	16,70
3ª	1	1	3,20	3,20	3,38	3,38
	2	7	3,12	21,84	3,30	23,10
	3	7	3,02	21,14	3,20	22,40
4ª	1	1	3,08	3,08	3,26	3,26
	2	9	3,02	27,18	3,20	28,80
	3	10	2,94	29,40	3,12	31,20
5ª	1	1	3,00	3,00	3,18	3,18
	2	9	2,90	26,10	3,08	27,72
	3	10	2,83	28,30	3,01	30,10
6ª	1	1	2,88	2,88	3,06	3,06
	2	7	2,80	19,60	2,98	20,86
	3	7	2,74	19,18	2,92	20,44
7ª	1	1	2,78	2,78	2,96	2,96
	2	4	2,72	10,88	2,90	11,60
	3	5	2,64	13,20	2,82	14,10
8ª	1	1	2,70	2,70	2,88	2,88
	2	2	2,64	5,28	2,82	5,64
	3	2	2,56	5,12	2,74	5,48
9ª	1	1	2,58	2,58	2,76	2,76
	2	1	2,50	2,50	2,68	2,68
TOTALI...		100		292,00		310,00
MEDIA M....				2,92		3,10

Specchio delle misure dei pantaloni corti di tela bigia per armi a piedi mod. 1935 (compresi i tersaglieri ciclisti)

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezze		Metà larghezze					Altezze della cintura	
		Parte esterna dalla cintura al gambaletto	Parte interna dalla inforcatura al gambaletto	della cintura	alla coscia	al ginocchio	all'attaccatura del gambaletto	del gambaletto	sui davanti	sul dietro
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1	940	665	520	435	355	210	110	90	60
	2	940	670	490	425	345	200	110		
	3	940	675	470	415	335	190	110		
2ª	1	910	640	510	430	350	220	110		
	2	910	645	480	420	340	200	110		
	3	910	650	460	410	330	190	110		
3ª	1	880	615	500	425	345	200	105		
	2	880	620	470	415	335	190	105		
	3	880	625	450	405	325	180	105		
4ª	1	850	590	490	420	340	200	105	90	60
	2	850	595	460	410	330	190	105		
	3	850	600	440	400	320	180	105		
5ª	1	820	565	480	415	335	190	100		
	2	820	570	450	405	325	180	100		
	3	820	575	430	395	315	170	100		
6ª	1	790	540	470	410	330	190	100		
	2	790	545	440	400	320	180	100		
	3	790	550	420	390	310	170	100		
7ª	1	760	515	460	405	320	180	95		
	2	760	520	430	396	310	170	95		
	3	760	525	410	385	300	160	95		
8ª	1	740	495	450	395	320	180	95		
	2	740	500	420	385	310	170	95		
	3	740	505	400	375	300	160	95		
9ª	1	720	480	440	380	310	170	90		
	2	720	485	410	370	300	160	90	90	60

Specchio delle misure dei pantaloni corti di tela bigia per armi a cavallo – mod. 1935

TAGLIE	Suddivisioni	LUNGHEZZE		METÀ LARGHEZZE				ALTEZZE DELLA CINTURA	
		Parte esterna dalla cintura al fondo	Parte interna dalla inforcatura al fondo	Della cintura	Alla coscia	Al ginocchio	Al fondo	Sul davanti	Sul dietro
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1	980	700	500	425	205	150	80	55
	2	980	705	470	415	195	145		
	3	980	710	450	405	190	140		
2ª	1	950	675	490	420	200	150		
	2	950	680	460	410	190	145		
	3	950	685	440	400	185	140		
3ª	1	920	650	480	415	195	150		
	2	920	655	450	405	185	145	80	55
	3	920	660	430	395	180	140		
4ª	1	890	625	470	410	190	150		
	2	890	630	440	400	180	145		
	3	890	635	420	390	175	140		
5ª	1	860	600	460	405	185	145		
	2	860	605	430	395	175	140		
	3	860	610	410	385	170	135		
6ª	1	830	575	450	400	180	145		
	2	830	580	420	390	170	140		
	3	830	585	400	380	165	135	80	55

Conto di costruzione dei pantaloni corti di tela bigia per armi a cavallo – mod. 1935 categorico 91.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71	m.	2, 60	4, 20	10, 920
Bottoni grandi di frutto grigio verde a due fori	n.	1 —	2, 80%	0, 028
Bottoni piccoli di frutto grigio verde a due fori	»	4 —	2, 10%	0, 084
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	lire	—	—	3, 200
			Prezzo di costo . . . L.	14, 232
			Prezzo di conteggio . . . »	14, 40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3,50 di nastro di cotone color grigio m/m. 10 a 15, un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni corti di tela bigia per armi a cavallo - Mod. 1935.

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71 — Quantità per ogni taglia
1ª	1	1	2, 88	2, 88
	2	1	2, 80	2, 80
	3	1	2, 76	2, 76
2ª	1	1	2, 78	2, 78
	2	7	2, 70	18, 90
	3	5	2, 67	13, 35
3ª	1	1	2, 70	2, 70
	2	20	2, 64	52, 80
	3	15	2, 60	39 —
4ª	1	1	2, 62	2, 62
	2	20	2, 58	51, 60
	3	15	2, 54	38, 10
5ª	1	1	2, 54	2, 54
	2	5	2, 50	12, 50
	3	3	2, 47	7, 41
6ª	1	1	2, 45	2, 45
	2	1	2, 42	2, 42
	3	1	2, 39	2, 39
	Totali ...	100	Media: m. ...	260 —
				2, 60

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **966.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla fortificazione campale - Volume I (comune a tutte le armi).** — (Ispettorato del genio). — 18 dicembre 1935 - Anno XIV.

È stata pubblicata l'« Istruzione sulla fortificazione campale » - vol. I (comune a tutte le armi).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta « Istruzione » sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Gab. 1 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte 1ª - Regolamenti ed istruzioni comuni alle varie armi - pag. 42, n. categorico 2795 - edizione 1935, prezzo lire 6.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **967.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alle tavole di tiro dei proietti mod. 932.** — (Ispettorato dell'artiglieria). 18 dicembre 1935 - Anno XIV.

Nella copertina e nel testo delle tavole di tiro sottoelencate modificare la denominazione del proietto come a fianco di ciascuna tavola è qui appresso indicata:

Tavole di tiro.	*Nuova denominazione del proietto.*
Tavole di tiro grafico-numeriche da 75/13 Granata G. E. mod. 32 da 75/13 - n. 2713 dell'elenco.	Granata da 75/13 mod. 32.
Tavole di tiro grafico-numeriche - cannone da 75/27 - granata G. E. mod. 32 da 75/27 n. 2536 dell'elenco.	Granata da 75/27 mod. 32.
Tavole di tiro grafico-numeriche - obice da 100/17 - granata da 100 G. E. mod. 32 - n. 2559 dell'elenco.	Granata da 100 mod. 32.
Tavole di tiro a scale grafiche - obice da 100/17 - granata a d.e. mod. 32 da 100.	Granata a d.e. da 100 mod. 32.
Tavole di tiro grafico-numeriche - cannone da 105/28 - granata G. E. mod. 32 da 105 - n. 2609 dell'elenco.	Granata da 105 mod. 32.
Tavole di tiro grafico-numeriche - cannone da 105/28 - granata a d.e. mod. 32 da 105 - n. 2579 dell'elenco.	Granata a d.e. da 105 mod. 32.
Tavole di tiro grafico-numeriche - obice da 149/13 - granata G. E. mod. 32 da 149/13 - n. 2534 dell'elenco.	Granata da 149/13 mod. 32.
Tavole di tiro grafico-numeriche - cannone da 149/35 - granata G. E. mod. 32 da 149/35 - n. 2608 dell'elenco.	Granata da 149/35 mod. 32.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **968.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi.** — (Ispettorato del genio). — 18 dicembre 1935 - Anno XIV.

È stata pubblicata l'« Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi - Volume III - Impiego degli esplosivi nei lavori di mina ».

Essa sostituisce ed abroga le pubblicazioni nn. 657, 658, 659 riportate a pag. 127 dell'elenco delle pubblicazioni in vigore.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta istruzione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, ed. 1932, parte II — genio — pag. 128, n. categorico 2724, edizione 1935, prezzo L. 6.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI

N. 969. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla costituzione e manutenzione degli accumulatori elettrici. - pubblicazione n. 2805 - edizione 1935.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 18 dicembre 1935 - Anno XIV.

È stata pubblicata la « Istruzione sulla costituzione e manutenzione degli accumulatori elettrici » — edizione 1935.

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco Aut. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita a pag. 164 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, edizione 1932, al n. 2805 ed al prezzo di L. 3 per ogni copia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 970. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1880.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) — 18 dicembre 1935 - Anno XIV.

Visto l'articolo 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932 - Anno X, n. 1332, determino che tutti i militari alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio e quelli richiamati a mente dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali) a qualunque categoria già inscritti, nati nell'anno 1880, siano col 31 dicembre ricollocati nella posizione di congedo assoluto, per aver compiuto il 55° anno di età.

A tale scopo dovranno osservarsi le norme di cui ai numeri 623 e seguenti della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito e quelle del paragrafo 85 del regolamento per le matricole per quanto riguarda la parificazione dei fogli matricolari col ruolo matricolare.

I fogli matricolari dei militari suddetti, che, giusta il citato paragrafo 85, dovrebbero venire trasmessi al Ministero della guerra, saranno invece conservati dai distretti di leva, a perciò i distretti di residenza (pei militari appartenenti per leva ad altri distretti), i comandi dei corpi delle truppe coloniali dell'Eritrea, della Somalia ed il comando dei presidi delle isole italiane dell'Egeo, dovranno rimettere ai distretti di leva i fogli matricolari che ora conservano, curando che siano al completo di tutte le variazioni ed annotazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 971. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazione di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 18 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il prezzo di listino del petrolio che gli enti dell'Esercito prelevano presso l'azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) a datare dal 5 novembre c. a. resta modificato come appresso:

Petrolio schiavo dazio doganale	L.	102,77
Diritti doganali	»	303,30 (1)
Prezzo petrolio sdaziato	»	406,07
Abbuono contrattuale	»	42 —
Prezzo netto petrolio al Q.le	L.	364,07

(1) *Conteggio diritti doganali:*

Tassa 3 % sul dazio *ad valorem*	L.	0,75
Dazio doganale	»	12 —
Tassa vendita	»	290 —
Diritti di statistica	»	0,30
Tassa speciale (R. decreto-legge n. 1592 del 21-12-1931)	»	0,25
		303,30

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 972. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazione dei prezzi dei lubrificanti per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 18 dicembre 1935 - Anno XIV.

In seguito alle ultime modificazioni alle aliquote di tasse vendita sugli olii minerali e loro residui — R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857 — che comportano un aumento di L. 58 (cinquantotto) a quintale netto e, conseguentemente, un aumento di L. 1,45 per la corrispondente tassa di scambio del 2 1/2 %, il prezzo di listino dei lubrificanti che gli enti dell'esercito prelevano presso l'azienda generale italiana petroli A.G.I.P. resta modificato come appresso a partire dal 5 novembre c. a.:

Italoil L. denso	L.	416,45
» L. semidenso	»	416,45
» L. fluido	»	416,45
» Lubrivite (olio 600 C)	»	416,45
» Composto per cambi e differenziali	»	338,30
Grasso Lubrifix « S.R.M. »	»	304,90

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 973. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Corso d'integrazione per ufficiali veterinari in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 dicembre 1935 - Anno XIV.

1. Con riferimento alla circolare 218 del *giornale militare* 1924, si comunica che il 21 gennaio 1936-XIV avrà inizio, presso il laboratorio batteriologico veterinario militare in Roma, il corso d'integrazione per ufficiali veterinari.

2. Detto corso avrà la durata di mesi tre e si svolgerà secondo le norme ed il programma d'insegnamento indicati nella circolare su menzionata.

Frequenterà tale corso il tenente veterinario in S.P.E. PEZZOLA Vittorio del reggimento Nizza cavalleria.

L'ufficiale si presenterà al ministero della guerra, ufficio del capo del servizio veterinario, il 21 gennaio 1936, alle ore 10.

Egli seguiterà ad essere amministrato dal reggimento Nizza cavalleria, che provvederà acchè gli assegni giungano, non oltre il 25 di ogni mese, al 13° reggimento artiglieria di divisione di fanteria dal quale è amministrato il laboratorio predetto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta ufficiale » dal 1° al 30 novembre 1935-XIV

PROVINCIA	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data della legge o R. D.	Numero della Gazzetta ufficial
Littoria	Il perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia è delimitato dalla sponda orientale del lago di Paola, dal braccio Annunziata al braccio della Caprara, e dalla linea risultante dalla pianta planimetrica acclusa al Regio decreto a fianco indicato.	R. D. n. 2004 26 sett. 1935	279

PREZZO L. 2 —

(8104246) Roma, 1935-XIV - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. - (Copie 7211)

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 67ª — 1935 - ANNO XIV — 26 DICEMBRE

SOMMARIO

N. **974 - 5 ottobre 1935** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Decreto interministeriale che fissa la misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei sottufficiali e militari di truppa, richiamati o trattenuti alle armi per mobilitazione. . . . . *Pag.* 3220

» **975 - 14 novembre 1935** - Anno XIV — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale . . . *Pag.* 3221

« **976 - 22 novembre 1935** - Anno XIV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami per due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 27 maggio 1935-XIII . . . . *Pag.* 3221

» **977 - 25 novembre 1935** - Anno XIV - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 2091. - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del genio (specialità fotoelettricisti: classi 1909 e 1910; specialità radiotelegrafisti: 1° semestre 1909) e di sanità (1°, 2° e 3° trimestre 1910). . *Pag.* 3222

» **978 - 2 dicembre 1935** - Anno XIV — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 2111. - Estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra. . . . . *Pag.* 3223

» **979 - 4 dicembre 1935** - Anno XIV - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla soppressione della carica di capo ufficio di amministrazione in tutti i reggimenti e reparti corrispondenti ed alla creazione della carica di vice-relatore negli enti speciali e tecnici . . . . . *Pag.* 3224

« **980 - 9 dicembre 1935** - Anno XIV — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2112. - Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei ministeri degli esteri, delle colonie, dell'interno, della guerra, della marina e dell'aeronautica, dell'esercizio finanziario 1935-36 per le esigenze straordinarie dell'Africa Orientale . . . . . *Pag.* 3227

» **981 - 9 dicembre 1935** - Anno XIV — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2113. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, ed altri indifferibili provvedimenti . . . *Pag.* 3228

» **982 - 19 dicembre 1935** - Anno XIV — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento assegni al netto agli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio per mobilitazione o per esigenze speciali a questa connesse . . . *Pag.* 3229

» **983 - 25 dicembre 1935** - Anno XIV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 3229

» **984 - 25 dicembre 1935** - Anno XIV - AVANZAMENTO. — Nomina dei componenti la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dei colonnelli medici in S.P.E. *Pag.* 3230

» **985 - 25 dicembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando . . . . . *Pag.* 3231

» **986 - 25 dicembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato. . . . . *Pag.* 3231

» **987 - 25 dicembre 1935** - Anno XIV — AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di artiglieria e genio per poter fare domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1935. *Pag.* 3232

N. **988 – 25 dicembre 1935** – Anno XIV — CONCORSI E GARE. — Commissario militare ippico . . . . . *Pag.* 3232
» **989 – 25 dicembre 1935** – Anno XIV — CONCORSI E GARE. Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto – gennaio-febbraio 19 -XIV. . *Pag.* 3232
» **990 – 25 dicembre 1935** – Anno XIV — SERVIZIO TERRITORIALE. — Stendardo dei reggimenti di artiglieria e labaro dei reggimenti del genio . . . . *Pag.* 3235
» **991 – 25 dicembre 1935** – Anno XIV — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione . . . . . *Pag.* 3236

Circolare N. **974.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto interministeriale che fissa la misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei sottufficiali e militari di truppa, richiamati o trattenuti alle armi per mobilitazione.** — (Gabinetto). — 5 ottobre 1935 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA,
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, concernente i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, quale risulta modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101;

Visto il R. decreto 26 luglio 1935, n. 1658, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visti i Regi decreti 12 febbraio 1935, n. 124, 14 marzo 1935, n. 246, 24 aprile 1935, n. 672, 9 maggio 1935, n. 860, 27 giugno 1935, n. 1164, relativi a richiamo o trattenimento alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

Ritenuta la necessità di fissare la misura dei soccorsi giornalieri, giusta quanto è previsto dall'art. 5 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1. — La misura del soccorso giornaliero, prevista dall'articolo 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, da corrispondersi ai congiunti dei militari di truppa e dei sottufficiali, richiamati o trattenuti alle armi per mobilitazione, od arruolati volontariamente in reparti di una qualunque delle forze armate dello Stato destinati nelle colonie dell'Africa Orientale, è la seguente:

Nei comuni capiluogo di provincia o con popolazione superiore ai 20 mila abitanti:

a) per la moglie	L.	2 —
b) per ogni figlio o figliastro	»	1 —
c) per un solo genitore	»	1,60
d) per ambedue i genitori	»	3 —
e) per ogni fratello o sorella	»	1,60
f) per l'avo	»	1,60
g) per l'ava	»	1,60

Negli altri comuni la misura del sussidio è ridotta di centesimi 10 al giorno.

Art. 2. — I soccorsi giornalieri, nella misura sabilita dal presente decreto, sono corrisposti:

dal giorno del richiamo alle armi, se trattisi di congiunti di militari richiamati alle armi per mobilitazione;

dal giorno successivo a quello in cui è stata compiuta la ferma, se trattisi di congiunti di militari trattenuti alle armi;

dal giorno dell'arruolamento volontario per i congiunti dei militari di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 5 febbraio 1935, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo:
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV
Guerra, registro n. 31, foglio n. 173. — CAVALLARI.

N. 975. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale.** — (Gabinetto). — 14 novembre 1935 – Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico-legale, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 6 novembre 1935-XIV il colonnello medico in ausiliaria della R. marina SCOCCIA dott. Vincenzo è nominato membro effettivo del collegio medico-legale, in sostituzione del pari grado della R. marina in s. p. e. SGARBI dott. Giuseppe, il quale cessa dalla suddetta carica a decorrere dalla medesima data.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV
Guerra, registro n. 31, foglio n. 316. — CAVALLARI.

N. 976. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami per due posti d ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 27 maggio 1935-XIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 novembre 1935 – Anno XIV.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 27 maggio 1935, col quale fu indetto un concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto dell'istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico. — L'ingegnere SALVIONI Guido è dichiarato vincitore del concorso per esami indetto col decreto ministeriale 27 maggio 1935-XIII, per due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova dell'istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*), con punti 16,80.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Guerra, registro n. 30, *foglio n.* 463. — CAVALLARI.

N. 977. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 2091 - Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa del genio (specialità fotoelettricisti: classi 1909 e 1910; specialità radiotelegrafisti: 1° semestre 1909) e di sanità (1°, 2° e 3° trimestre 1910).** — (Gabinetto). — 25 novembre 1935 – Anno XIV. — (*Gazzetta ufficiale* n. 292, del 16 dicembre 1935 – Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito, approvato con decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, per particolari esigenze, al parziale completamento di talune unità e reparti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i seguenti militari in congedo illimitato del Regio esercito, residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1909 e 1910 appartenenti all'arma del genio - specialità fotoelettricisti;

b) sottufficiali e militari di truppa del genio - specialità radiotelegrafisti - nati nel primo semestre del 1909;

c) sottufficiali e militari di truppa di sanità nati nel secondo, terzo e quarto trimestre del 1910.

Art. 2. — I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3. — La durata del richiamo sarà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.

Il presente decreto entra in vigore dal 14 novembre 1935-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 53. — MANCINI.

N. 978. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 2111. - Estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra.** — (Gabinetto). — 2 dicembre 1935 - Anno XIV. — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 19 dicembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n 850;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere, ai cittadini divenuti invalidi ed agli orfani e congiunti dei cittadini caduti nelle operazioni militari per la difesa delle Colonie italiane dell'Africa Orientale, le varie provvidenze emanate a favore degli invalidi, nonchè degli orfani e congiunti dei caduti della guerra nazionale 1915-1918;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16ª gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 2. — Le disposizioni della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento esecutivo approvato con R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra e tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei cittadini caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dalla data suindicata per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale. a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 3. — Gli invalidi, orfani e congiunti dei caduti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono equiparati agli invalidi, orfani e congiunti di caduti in guerra, anche agli effetti di tutte le disposizioni in vigore recanti benefici per l'assunzione ai pubblici impieghi e per quanto, inoltre, concerne il trattamento economico e di carattere degli impiegati.
Gli stessi invalidi ed orfani di caduti nelle operazioni militari dell'Africa Orientale concorrono all'assegnazione della percentuale dei posti riservata dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici.

Art. 4. — Con decreto del Capo del Governo, da adottarsi di concerto con il Ministro per le finanze, sarà stabilito il termine in cui dovranno ritenersi cessate le operazioni militari per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ai particolari effetti del presente decreto.

Art. 5. — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme esecutive ed integrative che possano occorrere per regolare la estensione delle disposizioni predette.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 90. — MANCINI.

N. 979. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla soppressione della carica di capo ufficio di amministrazione in tutti i reggimenti e reparti corrispondenti ed alla creazione della carica di vice-relatore negli enti speciali e tecnici.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 4 dicembre 1935 - Anno XIV.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra;

Visti i risultati dell'esperimento della soppressione della carica di capo ufficio di amministrazione stato effettuato negli enti contemplati dai Regi decreti 21 settembre 1933, n. 1285, e 8 gennaio 1934, n. 133;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 648, che dà facoltà al Ministro per la guerra, di emanare, di concerto con la Finanza, speciali norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, dianzi citato e di ogni altra disposizione legislativa che ad esso si riferisca o sia connessa;

Considerata l'opportunità di denominare relatore, anzichè gestore, l'ufficiale che esercita le funzioni direttive amministrative nei corpi, anche in relazione ai maggiori compiti, con le conseguenti responsabilità, che al comandante o direttore vengono attribuiti in rapporto alla gestione amministrativa del corpo;

Considerata la necessità, anche per ragioni organiche, di sopprimere la carica di capo ufficio di amministrazione in tutti i reggimenti del Regio esercito, perchè non rispondente a reali bisogni di servizio, istituendo peraltro quella di vice relatore, con una fisonomia ben definita e con attribuzioni nette e precise, in taluni enti speciali aventi una gestione complessa;

Decreta:

Art. 1. — Il comandante o direttore — oltre ad esercitare le funzioni amministrative a lui riservate permanentemente o saltuariamente dalle disposizioni vigenti — ha la diretta vigilanza sulla gestione amministrativa del corpo, cui deve imprimere un indi-

rizzo razionale ed inspirato a criteri di sana e retta economia, ed il controllo permanente di tutti i servizi, che esplica nel modo che riterrà più opportuno: ciò indipendentemente dalle ispezioni da praticarsi a norma delle relative disposizioni.

Art. 2. — Il comandante del corpo o direttore è personalmente responsabile, secondo la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato:

a) degli atti amministrativi riservati dalle disposizioni vigenti alla sua decisione od alla sua approvazione, permanentemente o saltuariamente, nonchè degli atti che egli ha riservato alla sua approvazione e di quelli attuati in caso di urgenza nell'ipotesi prevista dall'art. 15 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443. Ciò eventualmente in concorso con i titolari delle varie cariche amministrative;

b) delle disposizioni impartite nei riguardi della gestione amministrativa del corpo e della vigilanza su di essa esercitata;

c) del mancato o dell'insufficiente controllo sui servizi del corpo;

d) di ogni altro atto, in cui venga a risultare la personale sua determinazione.

L'eventuale responsabilità del comandante o direttore non elimina, nè attenua quella sancita dall'art. 20 del regolamento sovracitato per i titolari delle varie cariche amministrative.

Art. 3. — In tutti i reggimenti (intendendosi compresi sotto la dizione di reggimento tutti i corpi di truppa, nonchè i reggimenti-scuola) è abolita permanentemente la carica di capo ufficio di amministrazione.

Le funzioni che il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi dianzi citato affidava al capo uffico di amministrazione, sono attribuite all'ufficiale che, seguendo l'indirizzo e sotto la vigilanza ed il controllo del comandante o direttore, esercita le funzioni direttive amministrative del reggimento (*relatore*).

Art. 4. — Negli enti sovraindicati, il relatore, ove non sia designato dal Ministero, è nominato dal comandante del corpo d'armata, su proposta del comandante del corpo interessato, tra gli ufficiali superiori del *ruolo mobilitazione*. Egli è esonerato da ogni altra attribuzione ordinaria od incarico speciale inerenti al grado ed alla specialità per tutto il tempo in cui eserciterà la carica di relatore.

Art. 5. — Dall'ufficiale che esercita la carica di relatore dipendono:

a) l'ufficio di amministrazione, di cui è capo, composto del direttore dei conti, dell'ufficiale pagatore, del consegnatario del materiale, dell'ufficiale di matricola, degli impiegati civili, dei sottufficiali e militari di truppa necessari per il funzionamento dell'ufficio;

b) la compagnia deposito (o reparto corrispondente);

c) l'ufficio mobilitazione.

L'ufficio materiale dipende: dal comandante del reggimento, per quanto riguarda la parte tecnica del servizio e l'officina reggimentale, dal relatore per la parte amministrativa.

Il relatore e tutti gli organi sopra indicati, in caso di mobilitazione, resteranno alla sede continuando nelle rispettive attribuzioni.

Art. 6. — Nei casi di impedimento o di assenza comunque motivati, la carica di relatore viene assunta, su designazione del comandante del corpo, da altro ufficiale superiore possibilmente dello stesso ruolo mobilitazione. L'esercizio provvisorio della carica di relatore non dispensa coloro che la esercitano dalle altre attribuzioni ordinarie o dagli incarichi speciali di cui possono essere rivestiti.

In nessun caso la carica di relatore può essere esercitata dal direttore dei conti.

Ove non fosse possibile provvedere nel senso stabilito dal primo comma del presente articolo, se ne dovrà riferire al Ministero, il quale provvederà a seconda delle circostanze.

Art. 7. — Le chiavi della cassa di riserva sono tenute: una dal comandante del corpo (il quale può delegare permanentemente o saltuariamente, ma sempre sotto la sua personale responsabilità, un ufficiale per l'apertura e la chiusura della cassa) una dal relatore

ed una dal direttore dei conti. Le chiavi debbono essere contradistinte da un numero o da una lettera in modo da evitarne lo scambio fra i detentori di esse.

Le chiavi della cassa corrente sono tenute: una dal relatore e l'altra dall'ufficiale pagatore.

Art. 8. — Salvo il disposto dell'art. 19, anche negli enti indicati negli articoli seguenti è soppressa la carica di capo ufficio di amministrazione e le attribuzioni relative sono devolute all'ufficiale che esercita la gestione amministrativa a termini del secondo comma del precedente articolo 3 (*relatore*).

Art. 9. — Le legioni dell'arma dei carabinieri reali sono amministrate dal tenente colonnello dell'arma a disposizione della legione.

Art. 10. — *a*) Nelle scuole centrali di fanteria, di artiglieria, del genio e delle truppe celeri, nonchè in tutte le scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali, la carica di relatore è affidata, ove non sia diversamente disposto dal Ministero, ad un ufficiale superiore nominato dal comandante del corpo d'armata, su proposta del comandante del corpo, il quale avrà facoltà di sceglierlo fra gli ufficiali superiori posti alla sua dipendenza, presenti alla sede, possibilmente del ruolo mobilitazione, esclusione fatta di quello che immediatamente lo segue in grado od in anzianità;

b) la carica di relatore presso la scuola di guerra, le Regie accademie, la scuola di applicazione di fanteria, la scuola di applicazione di cavalleria, la scuola di applicazione di artiglieria e genio, i collegi militari, è esercitata dall'ufficiale di arma combattente che segue in grado od in anzianità il comandante in seconda;

c) la scuola centrale carabinieri reali è amministrata dal tenente colonnello dell'arma addetto alla scuola stessa;

d) la scuola di applicazione di sanità militare è amministrata dall'ufficiale medico più elevato in grado o più anziano presente dopo il direttore;

e) le scuole militari — che non hanno in organico il comandante in seconda — sono amministrate dall'ufficiale superiore che segue immediatamente in grado od in anzianità il comandante.

Art. 11. — I distretti militari sono amministrati dall'ufficiale superiore che segue immediatamente in grado od in anzianità il comandante.

Art. 12. — L'istituto chimico farmaceutico militare e gli ospedali militari, sono amministrati, rispettivamente, dall'ufficiale farmacista o dall'ufficiale medico più elevato in grado o più anziano presente dopo il direttore.

Art. 13. — Le direzioni di commissariato militare sono amministrate dall'ufficiale commissario più elevato in grado o più anziano presente dopo il direttore.

Art. 14. — L'istituto geografico militare è amministrato dal vice direttore.

Art. 15. — La gestione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari è esercitata dal suo direttore.

Art. 16. — I centri rifornimento quadrupedi sono amministrati dal direttore del centro. Egli è coadiuvato dal vice direttore, il quale esercita le funzioni contemplate dal seguente articolo 19.

Art. 17. — Le compagnie di correzione e gli stabilimenti militari di pena sono amministrati dal comandante in seconda.

Art. 18. — Negli enti indicati dagli articoli 9 e seguenti le funzioni amministrative non dispensano coloro che le esercitano dalle altre attribuzioni ordinarie o dagli incarichi speciali di cui fossero rivestiti.

Art. 19. — Nelle legioni carabinieri reali e, sempre che possibile, negli enti contemplati dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 17, il relatore è coadiuvato da un ufficiale superiore del corpo d'amministrazione, il quale assume la denominazione di *vice relatore*.

Ad esso spetta:

a) di sostituire il relatore nei casi di impedimento o di assenza;

b) di coadiuvare permanentemente il relatore, specialmente nella direzione dei servizi: dei contratti, di cassa, di magazzino e di matricola e nel controllo rigoroso delle

spese di viaggio e di missione. Detiene, in luogo del comandante del corpo, una delle chiavi della cassa di riserva;

c) di assicurare in modo speciale la regolarità della gestione in contanti, della gestione in materia, la tempestività della resa dei conti e la regolarità delle scritture contabili.

Art. 20. — Negli enti dove esiste il vice relatore, questi è sostituito, nei casi di impedimento o di assenza, dal direttore dei conti, fermi restando il disposto del secondo comma dell'art. 6 e le incompatibilità sancite dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 21. — Nulla è innovato all'ordinamento amministrativo delle direzioni, sezioni e stabilimenti di artiglieria, automobilistici e del genio, riguardo ai quali restano in vigore le rispettive disposizioni.

Art. 22. — L'esperimento della soppressione provvisoria della carica di capo ufficio amministrazione, stato effettuato negli enti contemplati dai Regi decreti 21 settembre 1933, n. 1285 ed 8 gennaio 1934, n. 133 e prorogato fino al 31 dicembre 1934, col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1415, s'intende ulteriormente prolungato fino al 31 dicembre 1935.

Art. 23. — Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto s'intendono abrogate.

Art. 24. — Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per le finanze, tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, nonchè quelle eventualmente occorrenti per armonizzarlo e coordinarlo con le norme esistenti.

Art. 25. — Nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, ed in tutte le altre disposizioni vigenti, ogni qualvolta ricorra la parola *gestore*, si intende sostituita quella di *relatore*.

Art. 26. — Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1936-XIV.

Art. 27. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: THAON DI REVEL.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV.
Guerra, registro n. 32, foglio n. 1. — FIANDOLI.

B. 980. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2112. - Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei ministeri degli esteri, delle colonie, dell'interno, della guerra, della marina e dell'aeronautica, dell'esercizio finanziario 1935-36 per le esigenze straordinarie dell'Africa Orientale.** — (Ragioneria centrale). — 9 dicembre 1935 - Anno XIV. — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 19 dicembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per opere ed esigenze straordinarie delle Colonie e per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle medesime, nonchè per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi per la difesa ed il rafforzamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1935-36, le seguenti assegnazioni:

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 64-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie. . . . . L. 400.000.000

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

N. 981. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2113. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 9 dicembre 1935 - Anno XIV. — *Gazzetta ufficiale* n. 295, del 19 dicembre 1935 - Anno XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Viste le leggi 8 aprile 1935, nn. 486 e 516; 18 aprile 1935, nn. 531 e 542; 29 aprile 1935, nn. 589, 603 e 623; 9 maggio 1935, n. 699; 3 giugno 1935, n. 954, 13 giugno 1935, nn. 1011 e 1012; e 20 giugno 1935, n. 1013;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per l'esercizio finanziario 1935-36, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2. — Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1935-36.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc.	L.	
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	25.000
Cap. n. 62 — Provviste o allestimento di materiali, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. .	»	10.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	42.045.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria - Allestinamento, ecc.	L.	8.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc.	»	17.000
Cap. n. 64-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle colonie	»	7.000.000
Totale delle diminuzioni. . .	L.	7.025.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(*Omissis*).

N. 982. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pagamento assegni al netto agli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio per mobilitazione o per esigenze speciali a questa connesse.** — (Ragioneria centrale). — 19 dicembre 1935 - Anno XIV.

Ferma restando l'applicazione delle tabelle del prontuario n. 2742 per i casi ordinari di richiamo in servizio, quando il richiamo stesso avvenga per mobilitazione o per esigenze speciali a questa connesse le tabelle da applicare per il pagamento al netto degli assegni (stipendio e supplemento di servizio attivo) sono le seguenti:

Ufficiali in *aspettativa per riduzione quadri, fuori organico* e *a disposizione*	Tab.	n. 1
Ufficiali di *complemento* e della *riserva* provenienti dal complemento . .	»	» 14
Ufficiali di *complemento*, se impiegati civili di ruolo dipendenti dallo Stato	»	» 20
Ufficiali in *ausiliaria* o della *riserva* provenienti dal s.p.e., se inscritti alla cassa ufficiali	»	» 3
Ufficiali in *ausiliaria* o della *riserva* provenienti dal s.p.e., se non inscritti alla cassa ufficiali	»	» 12
Ufficiali in *congedo provvisorio*, se inscritti alla cassa ufficiali	»	» 1
Ufficiali in *congedo provvisorio*, se non inscritti alla cassa ufficiali	»	» 20

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 983. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 dicembre 1935 - Anno XIV.

Sono disponibili i seguenti impieghi spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano

chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito:

n. 19 posti di applicato nella carriera d'ordine dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

n. 6 posti di applicato nel ruolo della carriera d'ordine dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette;

n. 9 posti di applicato nei ruoli provinciali di gruppo *C* dell'amministrazione delle tasse sugli affari, di cui 6 nella carriera d'ordine degli uffici del registro e 3 in quella delle ipoteche;

n. 2 posti di ufficiale del ruolo di gruppo *C* degli uffici esterni del Tesoro.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre il 31 gennaio 1936-XIV, apposita domanda, su carta da bollo da L. 6, nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Quelli che intendono concorrere a più di un impiego alla dipendenza del ministero delle finanze, dovranno indicarli per ordine di preferenza. Le domande dovranno essere distinte.

Tali domande dovranno essere subito, ed in ogni caso non oltre otto giorni dalla data di presentazione, trasmesse direttamente a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni mensili o giornalieri di cui sono provvisti

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo di L. 4, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale, e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina ad uno dei su indicati impieghi, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali dal grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 984. — AVANZAMENTO. — **Nomina dei componenti la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dei colonnelli medici in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 dicembre 1935 - Anno XIV.

La commissione esaminatrice, per la valutazione dei titoli dei colonnelli medici in S.P.E., compresi nei nuovi limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento 1935-36 di cui alla circolare 926 del *giornale militare* 1935, è così composta:

tenente generale medico FRANCHI Luigi, *presidente;*
maggior generale medico MAZZETTI Loreto, *membro;*
maggior generale medico MARENGO Lorenzo, *membro.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 985. — AVANZAMENTO. — **Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 dicembre 1935 - Anno XIV.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel R. decreto 3 agosto 1934-XII, numero 1374, quale risulta modificato dal R. decreto 30 agosto 1935-XIII, n. 1668, e con riferimento alle circolari n. 692 e n. 915 del *giornale militare* corrente anno, sono nominate le seguenti commissioni esaminatrici per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano del ruolo comando dei tenenti di fanteria dislocati in Africa Orientale, designati ed ammessi agli esami suindicati per l'anno 1935-36.

Eritrea.

Generale di divisione GIUBBILEI Carlo, *presidente;*

Tre colonnelli o tenenti colonnelli di fanteria, *membri* (scelti fra quelli dislocati nella colonia);

Tenente colonnello di fanteria BARBATO Domenico, *segretario*, senza diritto a voto.

Somalia.

Generale di divisione GIUBBILEI Carlo, *presidente;*

Tre colonnelli o tenenti colonnelli di fanteria, *membri* (scelti fra quelli dislocati nella colonia);

Tenente colonnello di fanteria BARBATO Domenico, *segretario*, senza diritto a voto.

La prova scritta avrà luogo il 1° febbraio 1936-XIV in quelle località delle rispettive colonie che saranno stabilite dal comando superiore A. O. Il presidente della commissione trasmetterà tempestivamente i temi per la prova scritta.

Le date per la prescritta prova pratica saranno fissate dal predetto comando superiore che ne darà tempestiva comunicazione al presidente della commissione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 986. — AVANZAMENTO. — **Tenenti di fanteria ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 dicembre 1935 - Anno XIV.

Con riferimento alle circolari 692, 869 e 915 del *giornale militare* corrente anno, si comunicano i nomi dei tenenti di fanteria dislocati in A. O., designati ed ammessi alle prove per l'avanzamento anticipato per l'anno 1935.

Eritrea.

1° Tenente CROCELLA Luigi.
» TANCIONI Mario.
» SANTILLO Ippolito.
» DE VIO Ettore.
» SCHNEIDER Renato.
» PALMERI Pasquale.
» ZAGARIA Felice.
» DENARI Giuseppe (ha superato la prova scritta in Patria).

1° Tenente TAVELLA Giuseppe Vittorio Maria.
» ARAGONA Fortunato.
» NATOLI Arturo.
» CASTELLINI Bortolo.
Tenente MESSINA Salvatore.
» BARBA Oberdan.
» PALAZZO Ugo.

Somalia.

1° Tenente BRUNETTA d'USSEAUX Pietro.
» DE STEFANI Angelo.
» CONCAS Teodoro.
» CAPASSO Gennaro.
» FAZZINA Sebastiano.
» DALL'OCA BIANCA G. Battista.

1° Tenente GRISANTI Michele.
» AUCI Calogero.
» BAYELI Guido.
» PAPA Augusto.
» ESPOSITO Isabella Andrea.
» CARRARA Alessandro.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 987. — AVANZAMENTO. — **Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di artiglieria e genio per poter fare domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 dicembre 1935 - Anno XIV.

Riferimento circolare 1005 *giornale militare* 1934-XIII.

Nei trasferimenti da fare nel ruolo mobilitazione per l'anno in corso sono ancora rimasti vacanti un posto nel grado di maggiore di artiglieria e un posto nel grado di tenente colonnello del genio.

In conseguenza questo ministero stabilisce che a detti posti possono concorrere gli ufficiali delle armi predette, compresi nei seguenti limiti:

Artiglieria: fino al maggiore DANIELI Aldo compreso (pag. 623.2 annuario 1935);

Genio: fino al tenente colonnello FAUCHÈ Giov. Battista compreso (pag. 772.1 annuario 1935).

Le eventuali domande dovranno essere segnalate telegraficamente a questo ministero, salvo la loro trasmissione successiva per via gerarchica.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 988. — CONCORSI E GARE. — **Commissario militare ippico.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 25 dicembre 1935 - Anno XIV.

E' nominato commissario militare ippico: il colonnello IMODA Giovanni, in sostituzione del colonnello GAUTIER Edoardo, per il corpo d'armata di Torino.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 989. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto - gennaio-febbraio 1936-XIV.** — (Ispettorato truppe celeri). — 25 dicembre 1935 - Anno XIV.

Primo giorno - Mercoledì 1° gennaio.

1° *Premio ministero della guerra* - (percorso di siepi - cavalli da caccia - militare) L. 3000 date dal ministero della guerra (1900 - 450 - 250 - 100 e L. 300 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 69, anni 5 kg. 72, anni 6 ed oltre kg. 74,1/2. Per ogni premio vinto in ostacoli qualsiasi, dal 1° maggio 1935, kg. 1 di sopraccarico. I cavalli che, avendo corso in ostacoli qualsiasi non avranno vinto, dal 1° aprile 1935, riceveranno kg. 2. I debuttanti kg. 4. Distanza metri 2800 circa.

Chiusura delle iscrizioni domenica 22 dicembre: ore 8.

Secondo giorno - Lunedì 6 gennaio.

Premio Principessa di Piemonte - (percorso d'ostacoli - ufficiali in uniforme) - L. 7000 (4400 - 1150 - 550 - 200 e L. 700 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese. Entrata L. 70, ritiro L. 35 se dichiarato venerdì 3 gennaio: ore 13. Pesi: anni 5, kg. 70; anni 6 ed oltre, kg. 72,1/2. I vincitori in ostacoli, dal 1° maggio 1935, della somma di L. 20.000, kg. 1,1/2 di sopraccarico; di L. 25.000 kg. 2,1/2; di L. 30.000 kg. 3; di L. 35.000 kg. 4,1/2; di L. 40.000 kg. 5,1/2; di L. 50.000 kg. 7. I cavalli che dalla stessa data non avranno vinto in ostacoli la somma di L. 10.000, riceveranno kg. 1; la somma di L. 5000 kg. 3. I cavalli che, avendo corso in ostacoli qualsiasi nella riunione, non vi avranno vinto somma alcuna, godranno inoltre di un discarico di kg. 2. Distanza metri 3200 circa. (Pista ellitica).

Chiusura delle iscrizioni venerdì 27 dicembre: ore 8.

Una Coppa, dono di S.A.R. il Principe di Piemonte, verrà assegnata al proprietario che per 2 volte consecutive, o per 3 volte in 6 anni avrà vinto questa corsa, anche se le condizioni della medesima verranno modificate. Fino a che la Coppa non avrà avuto la sua definitiva assegnazione, resterà depositata presso l'Ente Nazionale Corse Ostacoli.

Premio Baudenasca - (percorso di campagna - ufficiali allievi) - L. 1000 (400 - 250 - 150 - 100 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, nati in Italia, appartenenti alla scuola di Tor di Quinto, ad ufficiali allievi e ad ufficiali del corso. Pesi: anni 5, kg. 71, anni 6 ed oltre kg. 73,1/2. Il vincitore in corse pubbliche, nel 1935, kg. 2,1/2 di più. I cavalli non di puro sangue riceveranno kg. 6. Distanza metri 2800 circa.

Chiusura delle iscrizioni venerdì 27 dicembre: ore 8.

Terzo giorno - Sabato 11 gennaio.

Premio azienda di cura soggiorno e turismo di Merano - (percorso d'ostacoli - ufficiali in uniforme). - Un oggetto ricordo e L. 6000 (3850 - 950 - 450 - 150 e L. 600 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese. Entrata L. 60, ritiro L. 30 se dichiarato giovedì 9 gennaio: ore 13. Pesi: anni 5 kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 72,1/2. Il vincitore in ostacoli, dal 1° maggio 1935, di un premio di L. 5300, kg. 1 di più; di uno di L. 10.000, kg. 5,1/2; di uno di L. 14.000, kg. 7; di uno di L. 17.500 kg. 8. I cavalli che dalla stessa data non avranno vinto in ostacoli la somma di L. 6000 riceveranno kg. 1; la somma di L. 4300, kg. 2; la somma di L. 3000, kg. 4; la somma di L. 2300, kg. 5. Distanza metri 3500 circa. (Pista ellitica).

Chiusura delle iscrizioni domenica 5 gennaio: ore 8, a Roma.

2° *Premio ministero della guerra* - (percorso d'ostacoli - militare) - L. 5000 date dal ministero della guerra (3200 - 700 - 450 - 150 e L. 500 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 68, anni 5 kg. 71, anni 6 ed oltre kg. 73. Sopraccarico di kg. 1 per ogni corsa ad ostacoli qualsiasi vinta dal 1° luglio 1935; per ogni corsa ad ostacoli vinta nella riunione kg. 4. Discarico di kg. 3 ai cavalli debuttanti in ostacoli. Distanza metri 3200 circa. (Pista ellitica).

Chiusura delle iscrizioni domenica 5 gennaio: ore 8.

Premio Mombrone - (percorso di campagna - ufficiali allievi) - L. 1000 (400 - 250 - 150 - 100 e L. 100 all'allevatore), per cavalli di 5 anni ed oltre nati in Italia e naturalizzati, appartenenti alla scuola di Tor di Quinto, ad ufficiali allievi e ufficiali del corso. Pesi: anni 5 kg. 72, anni 6 ed oltre kg. 74,1/2. Il vincitore nella riunione kg. 3 di più. I cavalli che dal 1° luglio 1935 non abbiano vinto in corse pubbliche somma alcuna, riceveranno kg. 2; quelli non di p. s. kg. 5. Distanza metri 3000 circa.

Chiusura delle iscrizioni domenica 5 gennaio: ore 8.

Quarto giorno - Sabato 18 gennaio.

Premio Reale - (percorso d'ostacoli - cavalli da caccia - militare). - L. 15.000 delle quali L. 4000 date da S. M. il Re e L. 11.000 date dal ministero della guerra (9650 - 2350 - 1100 - 400 e L. 1500 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 68, anni 5 kg. 71, anni 6 ed oltre kg. 72,1/2. Per ogni corsa ad ostacoli qualsiasi vinta dal 1° giugno 1935, kg. 2,1/2 di più; nella riunione kg. 3,1/2. I vincitori in ostacoli, dalla stessa data, della somma di L. 8000, kg. 1 di sopraccarico; della somma di L. 12.000 kg. 3; della somma di L. 16.000, kg. 6; della somma di L. 20.000, kg. 7; della somma di L. 24.000, kg. 8. I cavalli che, avendo corso nella riunione, non avranno vinto in corse ostacoli qualsiasi somma alcuna, riceveranno kg. 3. Distanza metri 4200 circa (pista in otto).

Chiusura delle iscrizioni domenica 12 gennaio: ore 8.

Premio Tor di Quinto - (percorso di campagna - ufficiali allievi). - L. 1000 (400 - 250 - 150 - 100 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre nati in Italia e naturalizzati, appartenenti alla scuola di Tor di Quinto, ad ufficiali allievi e ufficiali del corso. Pesi: anni 5 kg. 74, anni 6 ed oltre kg. 76,1/2. Per ogni premio vinto nella riunione, kg. 2,1/2 di

più. Discarico di kg. 4 ai cavalli che non avranno vinto somma alcuna nell'annata. I cavalli non di p. s. riceveranno kg. 5. Distanza metri 3200 circa.

Chiusura delle iscrizioni domenica 12 gennaio: ore 8.

Quinto giorno - Domenica 26 gennaio.

Premio Coppa Principe di Piemonte - (percorso d'ostacoli - ufficiali in uniforme). - L. 25.000 delle quali L. 7000 date dal ministero della guerra (17.000 - 3500 - 1500 - 500 e L. 2500 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni paese, che abbiano vinto o si siano piazzati nell'annata in corse d'ostacoli qualsiasi. Pesi: anni 5, kg. 65; anni 6 ed oltre, kg. 67,1/2. Per ogni premio di L. 6000, vinto dal 1° maggio 1935 in corse ad ostacoli, kg. 1 di più; di L. 8000, kg. 2; di L. 10.000, kg. 3; di L. 14.000, kg. 5,1/2; di L. 17.000, kg. 7; di L. 20.000, kg. 8. Distanza metri 4200 circa. (Pista in otto).

Chiusura delle iscrizioni giovedì 16 gennaio: ore 8.

Una coppa, dono di S.A.R. il Principe di Piemonte, verrà assegnata al cavaliere che per due volte consecutive o per tre volte in sette anni avrà vinto questa corsa, anche se le condizioni della medesima verranno modificate.

Fino a quando la Coppa non avrà avuto la sua definitiva assegnazione, resterà depositata presso l'Ente Nazionale Corse Ostacoli.

Premio Pinerolo - (percorso di campagna - ufficiali allievi). - L. 1000 (400 - 250 - 150 - 100 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, appartenenti alla scuola di Tor di Quinto, ad ufficiali allievi e ufficiali del corso. Pesi: anni 5, kg. 71; anni 6 ed oltre, kg. 73,1/2. Per ogni corsa vinta nella riunione kg. 2,1/2. I cavalli non di p. s. riceveranno kg. 6. Distanza metri 3500 circa.

Chiusura delle iscrizioni domenica 19 gennaio: ore 8.

Sesto giorno - Domenica 2 febbraio.

Premio Coppa del Duce - (percorso di campagna - ufficiali in uniforme). - L. 50.000 (34.000 - 6800 - 3200 - 1000 e L. 5000 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese, che non abbiano vinto in ostacoli, nel biennio 1934-35, la somma di L. 90.000, o nell'annata 1935, due percorsi di campagna internazionali di almeno L. 15.000 o comunque un premio di L. 34.000 in ostacoli qualsiansi. Entrata L. 400, ritiro L. 200 e L. 100 se dichiarato venerdì 31 gennaio: ore 13. Pesi: anni 5 kg. 66, anni 6 ed oltre kg. 68,1/2. Per ogni premio di L. 6500 vinto in ostacoli qualsiansi, dal 1° settembre 1935, kg. 1 di più; di L. 8000 kg. 2; di L. 10.000 kg. 3; di L. 14.000 kg. 4; di L. 17.500 kg. 5; di L. 20.000 kg. 6; di L. 28.000 kg. 8. Il vincitore nella riunione, in corse d'ostacoli qualsiasi, dal 1° settembre 1935, kg. 1 di più; di L. 8000 kg. 2; di L. 10.000 kg. 3; di L. 14.000 kg. 4; di L. 17.500 kg. 5; di L. 20.000 kg. 6; di L. 28.000 kg. 8. Il vincitore nella riunione, in corse d'ostacoli qualsiasi, porterà inoltre kg. 3. I cavalli che avendo corso nella riunione almeno due volte, non vi avranno vinto la somma di L. 5000, riceveranno kg. 3. Distanza metri 5000 circa (percorso Coppa Duce).

Chiusura delle iscrizioni domenica 19 gennaio: ore 8.

Una iscrizione supplementare di L. 2000, senza alcun ritiro, è ammessa fino alle ore 12 di venerdì 31 gennaio.

Il regolamento riportato a pag. 13 stabilisce le modalità per l'assegnazione della Coppa d'acciaio donata dal Duce.

Premio Coppa della Scuola - (percorso di campagna - ufficiali allievi - ascendente). - L. 1000 (400 - 250 - 150 - 100 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, appartenenti alla scuola di Tor di Quinto, ad ufficiali allievi e ad ufficiali del corso. Distanza metri 3500 circa.

Pubblicazione dei pesi mercoledì 29 gennaio: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 27 gennaio: ore 8.

Settimo giorno - Sabato 8 febbraio.

Premio Velo - (percorso di campagna - ufficiali allievi). - L. 1000 (400 - 250 - 150 - 100 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, appar-

tenenti alla scuola di Tor di Quinto, ad ufficiali allievi e ufficiali del corso. Pesi: anni 5 kg. 72, anni 6 ed oltre kg. 74,1/2. I vincitori nell'annata della somma di L. 300 kg. 2 di più; di L. 500 kg. 4. I cavalli non di p. s. riceveranno kg. 5. Distanza metri 4000 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 3 febbraio: ore 8.

Premio magg. F. Capasso - (percorso di siepi - cavalli da caccia - militare). - L. 4000 date dal ministero della guerra (2600 - 550 - 350 - 100 e L. 400 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 66, anni 5 kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 72,1/2. Sopraccarico di kg. 1 per ogni premio vinto in corse di siepi dal 1° settembre 1935, e di kg. 3, per ogni premio vinto in corse d'ostacoli qualsiasi nell'annata. Distanza metri 2800 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 3 febbraio: ore 8.

Ottavo giorno - Sabato 15 febbraio.

Premio Baldissera - (percorso di campagna - ufficiali allievi - discendente). - L. 1000 (400 - 250 - 150 - 100 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, appartenenti alla scuola di Tor di Quinto, ad ufficiali allievi e ufficiali del corso. Distanza metri 4000 circa.

Pubblicazione dei pesi martedì 11 febbraio: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni domenica 9 febbraio: ore 8

56ª *Gran corsa d'ostacoli di Roma* - (ufficiali - dilettanti - fantini). - Un oggetto ricordo ai cavalieri del 1°, 2°, 3° e 4° arrivato e L. 16.000 (10.000 - 2500 - 1300 - 600 e L. 1600 all'allevatore), per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese. Entrata L. 160, ritiro L. 100 e L. 40 soltanto se dichiarato giovedì 13 febbraio: ore 13. Pesi: anni 5 kg. 71, anni 6 ed oltre kg. 73. I cavalli qualificati da caccia, kg. 3 di meno. Il vincitore di questa corsa nel 1935, porterà un sopraccarico di kg. 5. I cavalli di p.s. avranno un discarico di kg. 2,1/2, e quelli non di p. s., di documentata origine italiana, kg. 5. Distanza metri 4270 circa. (Antico percorso della gran corsa d'ostacoli di Roma).

Chiusura delle iscrizioni domenica 9 febbraio: ore 8.

Una iscrizione supplementare di L. 500, senza alcuna rinuncia, è ammessa fino alle ore 12 di giovedì 13 febbraio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **990.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Stendardo dei reggimenti di artiglieria e labaro dei reggimenti del genio.** — (Gabinetto). — 25 dicembre 1935 - Anno XIV.

Circa il modo di portare lo stendardo dei reggimenti delle varie specialità d'artiglieria ed il labaro dei reggimenti del genio, si dispone:

1. Quando le truppe sono a piedi o a cavallo valgono le norme di cui alla parte III del regolamento per le riviste e parate, edizione 1935.

2. Quando la truppa è con automezzi (reggimenti artiglieria motorizzata):

a) da fermo:

con truppa a piedi (posizione di «a posto») valgono le disposizioni indicate al n. 1;

b) nello sfilamento in parata:

lo stendardo viene portato nell'autovettura ed a fianco del comandante del reggimento, asta verticale, drappo sciolto, su falso calcio in metallo nichelato già previsto al n. 172 del regolamento per le riviste e parate, appoggiato presso il piede destro del portastendardo; questi prende posto sulla *destra* o sulla *sinistra* del comandante, a seconda che lo sfilamento è con guida a *destra* o a *sinistra* (stendardo dalla parte della guida); l'aiutante maggiore in 1ª accanto all'autista; i due sottufficiali di scorta sui seggiolini ribaltabili della macchina;

c) saluto:

sollevare alquanto l'asta verticalmente con la mano *destra* e quindi abbassarla obliquamente in avanti e verso l'esterno della macchina, in modo che l'asta resti pressochè orizzontale.

Le disposizioni di cui al n. 2 sono a titolo di esperimento: per il 1° luglio i comandi di corpo d'armata riferiranno, inoltrando eventuali proposte.

3. Quando le truppe siano in parte a cavallo ed in parte su automezzi (reggimenti artiglieria celere) lo stendardo viene portato da reparto a cavallo.

4. Per quanto riguarda la cerimonia della benedizione dello stendardo, le modalità di conservazione, i trasferimenti, ecc., sono in tutto applicabili allo stendardo dei reggimenti di artiglieria ed al labaro dei reggimenti del genio le prescrizioni già in vigore per la bandiera (regolamento disciplina - appendice -, regolamento servizio territoriale - allegato *C* -, regolamento riviste e parate - parte III).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 991. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.** — (Ragioneria centrale). — 25 dicembre 1935 - Anno XIV.

Per l'esatta applicazione delle norme emanate dal Capo del Governo, con decreto 6 novembre u. s., circa l'esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 (circ. 269 *giornale militare* c. a.), che disciplina il trattamento in oggetto, mentre si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandanti di corpo o reparto interessati e delle amministrazioni tenute alla resa dei conti, sui compiti stabiliti dagli articoli 24, 26 e 27 delle norme anzidette (circ. 884 *giornale militare* c. a.), si avverte:

1. Gli enti cui deve farsi la comunicazione prescritta dal comma *c*) dell'art. 26 sono:

a) le amministrazioni delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti, istituti ed aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi;

b) le amministrazioni delle aziende municipalizzate;

c) le amministrazioni degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle opere nazionali, delle associazioni sindacali e loro istituti collaterali, e, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

d) le amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli enti di cui alla precedente lettera *c*) o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società, il cui capitale sia costituito almeno per metà del suo importo con la partecipazione dello Stato.

Nella comunicazione di cui sopra sarà indicato, oltre l'ammontare netto degli assegni militari, anche quello lordo, affinchè le amministrazioni civili interessate possano conoscere con precisione le differenze di assegni lordi eventualmente a loro carico; per le quali debbono effettuare i versamenti delle ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare o la dichiarazione dei redditi prevista a tale scopo (art. 28, penultimo comma del decreto Presidenziale).

2. Gli elenchi in doppia copia prescritti dall'art. 27 del decreto Presidenziale debbono comprendere tutto il personale richiamato o trattenuto alle armi segnalato da ciascun ente civile e cioè anche quello che, non rivestendo grado di ufficiale o di sottufficiale, osserva, in aggiunta al trattamento militare, il trattamento civile ridotto di cui all'art. 4 del R. decreto-legge n. 343.

Gli elenchi stessi non debbono essere compilati globalmente, ma distintamente per ascuna amministrazione civile cui appartiene il personale, comprese le amministrazioni

statali, ancorchè per queste non debba farsi luogo al rimborso di cui all'art. 28, ultimo comma, del decreto Presidenziale; ciò allo scopo di poter controllare se eventualmente vi siano doppi pagamenti d'assegni.

I primi elenchi, da unire alle contabilità del 2° trimestre 1935-36, dovranno contenere l'indicazione degli assegni pagati al personale di cui trattasi dal 1° dicembre 1935, e, separatamente, quella degli assegni pagati anteriormente alla stessa data.

In tali elenchi, come in quelli successivi, dovrà essere sempre esattamente indicata, la data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

Giusta l'ultimo comma del cennato art. 27, gli uffici di contabilità e revisione, non appena ricevuti i rendiconti, cureranno di togliere un esemplare degli elenchi di cui sopra e di trasmetterlo in piego raccomandato alla ragioneria centrale, evitando beninteso di fare spedizioni per ogni singolo ente, bensì raggruppando un conveniente numero di elenchi da riassumere in apposita nota riepilogativa contenente l'indicazione degli enti militari ed il numero delle dichiarazioni trasmesse da ogni ente.

3. Agli effetti delle norme di cui sopra, gli appartenenti ad enti mobilitati della M.V.S.N., la cui spesa fa capo al bilancio della guerra, si considerano come appartenenti ad enti del R. esercito.

4. Poichè, a decorrere dal 1° luglio del corrente esercizio, gli assegni al personale mobilitato in A. O. e conseguentemente anche i rimborsi di cui all'art. 28 del su accennato decreto Presidenziale fanno carico ai bilanci delle colonie, i comandi degli enti militari territoriali interessati, quando effettuano movimenti per l'A. O. di personale avente diritto al trattamento stabilito dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, compilano appositi elenchi in triplice copia di detto personale, distintamente per ciascuna delle rispettive amministrazioni civili.

In tali elenchi dovranno essere riprodotte integralmente le segnalazioni fatte dai capi di dette amministrazioni civili, in base all'art. 25, 1° comma, del decreto Presidenziale.

Un esemplare degli elenchi stessi sarà consegnato al comandante del corpo o del reparto mobilitato per l'A. O., il quale assumerà tutti i compiti demandati dall'art. 26 del decreto stesso, tenendo presente che tali compiti, in occasione di trasferimenti del personale anzidetto da un corpo o reparto all'altro, durante la gestione coloniale, dovranno essere sempre devoluti dai comandanti di corpo o reparto di provenienza a quelli riceventi, giusta quanto è detto nell'art. 25, ultimo comma, in modo da assicurare la necessaria e regolare continuità dei rapporti con le amministrazioni civili interessate, agli effetti sia dei rimborsi dovuti a queste ultime, sia del trattamento spettante al personale richiamato o volontario che rivesta grado di ufficiale o sottufficiale.

Gli altri 2 esemplari saranno trasmessi uno all'ufficio contabilità e revisione di corpo d'armata e uno alla ragioneria centrale di questo ministero, muniti di una dichiarazione della data d'imbarco del personale di cui trattasi.

5. Agli effetti dell'art. 19 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934-XIII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (circ. 755 *giornale militare* c. a.), i soccorsi medesimi non sono cumulabili col trattamento in oggetto (art. 6 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.